dpu DIRITTO PENALE E UOMO
Criminal Law and Human Condition

N. 24265/04 R.G. notizie di reato
N. 5219/09 R.G. Tribunale

Sent. n°
del 13/2/2012
data del deposito
_____
Data irrevocabilità:
_____
V° del P.G. _____
N. _____ Reg. Esec.
N. _____ camp. pen.
Redatta scheda il
_____

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I T O R I N O
- Sezione Prima Penale -

Il Tribunale di Torino in composizione collegiale nella persona dei sigg.ri giudici

dr. Giuseppe Casalbore	Presidente
d.sa Fabrizia Pironti di Campagna	Giudice
dr. Alessandro Santangelo	Giudice

all'udienza dibattimentale del **13 febbraio 2012** ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

1) Schmidheiny Stephan
nato a Heerbrugg (Svizzera) il 29 ottobre 1947
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Astolfo Di Amato, con studio in Roma
difeso di fiducia dagli Avv.ti Astolfo Di Amato, del foro di Roma e Alleva Guido Carlo, del foro di Milano

- contumace -

Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition
Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@dirittopenaleuomo.org

2) De Cartier De Marchienne Louis
nato a Turnhout (Belgio) il 26 settembre 1921
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Cesare Zaccone, con studio in Torino
difeso di fiducia dall'Avv. Cesare Zaccone, del foro di Torino

- contumace -

I M P U T A T I

"per i seguenti reati commessi avuto riguardo alle rispettive società effettivamente da ciascuno gestite e ai rispettivi periodi di effettiva gestione da parte di ciascuno:
***entrambi** nella qualità di effettivi responsabili della gestione della società (Eternit Spa) esercente gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera)*
***il primo** nella qualità di effettivo responsabile della gestione delle società (Industria Eternit Casale Monferrato Spa, Industria Eternit Napoli Spa, Icar Spa e Industria Eternit Reggio Emilia Spa) esercenti gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera;*
A) art. 437, commi 1 e 2 c.p., per avere omesso di collocare impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire malattie-infortunio, e, in particolare, patologie da amianto (carcinomi polmonari, mesoteliomi pleurici e peritoneali, asbestosi o patologie asbesto correlate non di natura tumorale) presso gli stabilimenti di Cavagnolo, Casale Monferrato, Bagnoli, Rubiera e, in particolare, per avere omesso di adottare:
- *idonei impianti di aspirazione localizzata;*
- *idonei sistemi di ventilazione dei locali;*
- *sistemi di lavorazione dell'amianto a ciclo chiuso, volti a evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione dell'amianto;*
- *idonei apparecchi personali di protezione;*
- *organizzati sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro all'interno degli stabilimenti;*

con l'aggravante che dal fatto derivano più casi di malattia infortunio in danno di lavoratori addetti presso i suddetti stabilimenti ad operazioni comportanti esposizione incontrollata e continuativa ad amianto, e deceduti o ammalatisi per patologie riconducibili ad amianto, e, in particolare

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT-SACA DI CAVAGNOLO PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ARIETTI	MARIA	04/04/1927	26/07/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
2) BAESSO	ALBINO	10/10/1922	25/04/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
3) BARBIERI	ANTONINO	28/02/1936	21/12/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
4) BAROSSO	LUIGI	24/11/1921	27/06/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) BELLOSTI	GUGLIELMO	07/02/1916	16/07/2000	TUMORE POLMONARE
6) BENETTI	ERMINIA	12/09/1921	21/11/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
7) BERSANO	GIOVANNI	11/04/1911	24/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) BOSSO	GIOVANNI	07/12/1924	15/06/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

9) BRUSA	GIOVANNI LUIGI	25/05/1922	07/07/1982	TUMORE POLMONARE
10) BRUSA	TALINO	21/12/1912	12/09/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
11) BUSSO	MARIO	07/10/1922	24/10/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) CARAMELLINO	SERGIO	11/12/1931	08/05/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
13) CARPEGNA	ALDO	12/06/1919	30/09/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) CARRERA	QUINTO	06/04/1929	18/09/1980	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
15) CHASSEUR	REMO	18/12/1924	15/09/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
16) COSTAPERARIA	ANTONIO	03/09/1919	22/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) COVIZZI	CELSA	23/02/1921	08/05/1995	TUMORE POLMONARE
18) EMANUEL	ERMINIA	29/07/1908	18/01/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) FAGGION	ANTONIO	14/02/1941	28/01/1988	TUMORE POLMONARE
20) FARINELLA	STEFANO	14/04/1927	19/07/1996	TUMORE POLMONARE
21) FASOLATO	GINO	12/09/1917	03/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) FERRANTE	EMILIA	19/02/1915	05/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) FERRERO	DANTE	08/05/1919	18/03/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) FINOTTI	MARIA	02/06/1941	23/02/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
25) GERMANINO	ORESTE	21/07/1916	06/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) GIACCONE	FRANCESCO	01/02/1927	22/12/1999	TUMORE POLMONARE
27) GIACHINO	EVELINA	20/12/1931	04/02/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
28) GRILLONE	CARLO	16/02/1922	14/11/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) GUGLIA	MARIO	08/11/1916	30/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) LUNARDI	ANTONIO	23/06/1928	30/10/1993	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) LUNARDI	MARCELLO	30/01/1934	11/09/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
32) MANNINA	NUNZIO	29/04/1943	15/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
33) MARTINETTO	CESARINA	28/10/1930	06/10/1980	MESOTELIOMA PLEURICO
34) MASSAGLIA	GIUSEPPE	03/01/1910	29/01/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) MENEGHELLO	ARDUINO	09/09/1930	17/07/1990	TUMORE POLMONARE
36) MENEGHELLO	DARIO	15/02/1938	20/09/1999	TUMORE POLMONARE
37) MILANI	LUCIANO	16/01/1941	04/03/2000	TUMORE POLMONARE
38) MOISO	ROBERTO	11/06/1932	28/05/1994	MESOTELIOMA PERITONEALE
39) MOLINARO	FRANCESCO	21/06/1899	09/08/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) MUSCATO	ORAZIO	08/04/1923	22/05/2002	TUMORE POLMONARE
41) NOVARA	LUIGI	03/03/1919	31/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) OBIALERO	CARLO	28/07/1918	01/03/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

43) OGGERO	GIOVANNI	25/08/1899	02/01/1970	TUMORE POLMONARE
44) PAGLIANO	GIOVANNI	02/02/1912	03/04/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
45) PASQUALETTI	GIORGIO	05/03/1925	08/05/1972	TUMORE POLMONARE
46) PERDOMO	ROMANO	01/05/1928	26/08/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
47) PREDARO	SANDRA	24/08/1924	11/11/2005	TUMORE POLMONARE
48) RAMIN	LUIGI	21/06/1936	29/03/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE
49) REATO	GIULIO	17/09/1932	24/04/1992	TUMORE POLMONARE
50) RIZZOLO	GIOVANNI	26/04/1933	29/05/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
51) ROLFO	FEDERICO	22/03/1931	25/12/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE
52) ROSSO	MARGHERITA	22/06/1917	21/05/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) ROZZINO	ROMEO	31/07/1946	30/04/2006	TUMORE POLMONARE
54) SAMPO'	PRIMO	14/10/1924	01/02/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) SCARRONE	RITA TERESA	13/12/1936	07/01/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE
56) SCATTOLON	VASCO	06/07/1950	29/07/2000	TUMORE POLMONARE
57) SCOZIA	PIETRO	18/07/1913	13/06/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) SEGANTIN	ADELINO	14/03/1932	26/04/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
59) SERVENT	ROSANNA	23/01/1942	27/07/1980	TUMORE POLMONARE
60) SESIA	OSCAR	03/08/1912	09/10/1971	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
61) SESIA	RENZO	17/06/1922	25/12/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) SORDI	ERNESTO	25/08/1923	29/11/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
63) SPAGNOL	ORELIO	17/06/1914	18/12/1992	TUMORE POLMONARE
64) TABBIA	MEDARDO	02/12/1921	31/01/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
65) TABBIA	SEVERA ROSARI	03/03/1938	25/05/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
66) TANCHIS	PIERO	03/04/1908	31/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) TAROZZO	BRUNA	18/03/1928	14/04/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
68) TERRAROLI	PIERINA	15/09/1929	01/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
69) VASONE	ENRICA	29/04/1924	17/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) VERDI	CESARE	03/03/1913	08/10/1976	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
71) ZABRIESZACH	PALMIRA	08/04/1922	06/06/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) ZAGO	MARCELLO	30/10/1928	25/02/1997	TUMORE POLMONARE
73) ZARAMELLA	GIOVANNI	02/05/1934	28/12/1993	TUMORE POLMONARE
74) ZATTARIN	FRANCESCO	11/10/1922	01/01/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT-SACA DI CAVAGNOLO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) BASTIANELLO	AMPELIO	03/02/1925	22/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) BERO	GIULIO	16/06/1919	04/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) BOERIS	VINCENZO	18/02/1900	09/03/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) BRAVIN	GUERRINO	26/01/1918	16/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

5) CANDEAGO	ANTONIO	20/09/1909	15/02/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) CARRERA	GIUSEPPE	20/03/1912	30/10/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) CEDRO	MARIO	23/05/1903	03/06/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) CRESTANI	MADDALENA	23/07/1924	14/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) DI BICCARI	ERSILIA	01/11/1926	29/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) EMANUEL	GIUSEPPE	12/10/1917	09/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) FERRERO	ETTORE	17/12/1906	23/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) FOLTRAN	FERRUCCIO	29/04/1926	21/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) GENNARO	ANNETTA	20/08/1917	15/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) GIACOMA	ENRICO	31/08/1920	16/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) LIONELLO	ALMA	26/02/1932	24/11/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) LUPO	ALESSANDRO	10/09/1915	29/08/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) MANENTE	MARIA	25/03/1915	27/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) MASINO	RAIMONDO	16/06/1902	13/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) MERLO	PIETRO	19/12/1910	15/08/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) MOTTIN	STELLA	07/01/1925	18/09/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) OGGERO	GIULIA MARIA	08/09/1912	23/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) PASINATO	ANGELA	30/03/1918	05/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) PETRINI	DANTE	01/04/1924	22/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT-SACA DI CAVAGNOLO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) ALOCCHI	OTELLO	28/05/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) BADAMI	GIACOMO	15/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) BALDO	ALBA	28/07/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) BEDIN	FERMA	28/01/1933		MESOTELIOMA
5) BERTONCELLO	PALMIRA	06/04/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) CARRERA	ROSETTA	06/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

7) CESTE	LUCIA	30/11/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) CIVELLO	GIOVANNI	26/02/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) FAGGION	CESIRA	06/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) FLOREAN	BATTISTA	14/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) FORNO	SABINO	18/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) FOTI	CATERINA	18/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) FRANCIA	ADA	26/11/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) GASTALDO	ANGIOLINA	26/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) GELSOMINO	GIOVANNI	04/08/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) GENNARO	GRAZIELLA	12/05/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) GIORCELLI	PIER GIUSEPPE	06/11/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) GIOVANOLA	ANNA MARIA	02/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) GRAZIANO	CARLO	07/06/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) GUERRA	GIUSEPPINA	22/07/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) LEGGIO	ROSA	26/04/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) LIONELLO	GIUSTINA	15/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) MANENTE	TERESA	29/10/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) MASIN	LEA	31/10/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) MASINO	IRMA	12/04/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) MOISIO	LIDIA	06/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) MONTORIO	ANGELA	31/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) MOSCHIN	ENZO RINO	20/02/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) NAZZARO	ELDA	22/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) NERVO	ANNA	27/12/1939		MESOTELIOMA
31) PAOLINO	IOLANDA	02/05/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) PENATI	INES	15/11/1914		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

33) PEZZANA	SERGIO	02/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) PRECIVALLE	MARIA	02/09/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) REATO	GINO	17/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) ROSSO	RINO	25/05/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) SEGANTIN	ANGELO	15/07/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) SEGANTIN	PASQUINA	21/04/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) SERRA	GIUSEPPE	08/04/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) SESIA	LUIGIA	26/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) SESIA	VINCENZINA	21/02/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) SILVAGGIO	GIUSEPPE	21/08/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) TESTORE	GIULIO	23/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) VENTURA	FRANCESCO ANTO	24/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) VERCELLI	GIUSEPPINA	09/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) ZANERO	UMBERTO	25/09/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ACETO	ANGIOLINA	27/07/1916	23/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) ACUTO	ERNESTO	04/10/1915	16/11/1990	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) ACUTO	GIOVANNI	10/07/1914	08/10/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
4) AIME	CARLO	17/07/1935	11/05/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
5) ALBERA	LUIGI	11/08/1922	20/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) ALBERTI	GIACINTO	25/09/1913	10/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) ALBIERI	FRANCO	25/09/1942	26/11/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
8) ALDUINO	CALOGERO	22/03/1919	24/03/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) ALLARA	GIUSEPPE	19/03/1924	31/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ALSINO	LORENZO	10/08/1912	30/06/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE
11) ALZONA	GIANFRANCO	12/01/1935	19/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
12) AMELOTTI	ATTILIO	21/06/1934	06/01/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
13) AMELOTTI	COSTANTINO	01/05/1917	27/09/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
14) AMISANO	ELSO	06/04/1918	03/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
15) AMPIO	ANNA	20/11/1920	19/01/1982	MESOTELIOMA PLEURICO
16) ANDREONE	EVASIO	28/02/1929	27/09/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
17) ANGELINI	RENATO	27/08/1929	21/05/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) ANGELINO	EMILIO	31/05/1894	21/06/1962	MESOTELIOMA PERITONEALE
19) ANSALDI	MARIA	23/04/1933	13/03/2000	TUMORE POLMONARE
20) ANSALDI	OTTAVIO	26/07/1912	22/08/1978	TUMORE POLMONARE
21) ARALDA	ANASTASIO	11/06/1912	22/07/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
22) ARALDA	DOMENICO	11/09/1911	29/06/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
23) ARDITO	LUCIANO	02/02/1924	22/05/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) ARESE	MICHELE	18/09/1919	10/04/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
25) ARESE	PIERO	29/06/1924	05/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) ARESI	ROCCO	16/08/1898	12/09/1959	TUMORE POLMONARE
27) ARIOTTI	CARLO	09/05/1927	18/02/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
28) ARIOTTI	LUIGI MARIO	14/11/1922	27/03/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) ARIOTTO	GIUSEPPE	20/03/1918	22/01/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
30) ARMANETTI	CORNELIO	03/04/1935	30/05/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
31) ARROBBIO	GIUSEPPE	10/08/1929	13/01/2000	TUMORE POLMONARE
32) ARROBIO	PIERO	20/01/1924	03/07/1993	TUMORE POLMONARE
33) AUTINO	GIUSEPPE	04/01/1922	15/08/1983	MESOTELIOMA PERITONEALE
34) AVALLE	PIETRO	31/07/1909	19/10/1969	TUMORE POLMONARE
35) AVALLE	UMBERTO	16/10/1913	02/12/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE
36) AVONTO	GIOVANNA	11/12/1922	06/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) AZIMONTI	ELENA	06/11/1911	16/09/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) BACCHELLA	LORENZINA	10/08/1930	25/02/1984	MESOTELIOMA PLEURICO
39) BACCICHET	ANGELO	26/09/1921	05/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) BACCO	PIERO	23/08/1926	05/03/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
41) BADINO	LUIGI	16/07/1903	03/03/1971	MESOTELIOMA PLEURICO
42) BAGNA	NATALINA	15/11/1928	06/10/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) BAGNA	RODOLFO	15/05/1919	05/12/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
44) BAGNA	SATURNINO	15/11/1927	02/03/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
45) BAIANO	MARIO	21/09/1922	16/05/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) BALANZINO	MARGHERITA	24/10/1908	19/11/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
47) BALBI	MARIA	09/01/1913	31/12/1987	MESOTELIOMA PERITONEALE
48) BALDIN	ITALO	04/09/1925	28/12/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
49) BALDOVINO	FERMO	24/03/1932	06/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
50) BALLARINO	ATTILIO	06/09/1927	01/07/1984	TUMORE POLMONARE
51) BALOCCO	FRANCESCO	30/05/1911	20/12/1962	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

52) BALOCCO	MARIA	28/09/1929	18/10/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
53) BALOCCO	ROSA	15/03/1920	19/01/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
54) BARBANO	REMO	23/07/1921	03/04/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
55) BARBANO	RENZO	13/02/1923	17/11/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
56) BARBERIS	ERNESTO	08/08/1925	04/05/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
57) BARBERIS	GIACOMO	19/04/1895	24/01/1964	TUMORE POLMONARE
58) BARBERO	GIOVANNI	09/05/1923	18/07/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
59) BARBERO	GIUSEPPE	30/07/1905	11/11/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) BARBESINO	ALBERTO	08/04/1916	22/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) BARBESINO	ENRICO	04/12/1904	21/07/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) BARBESINO	GIOVANNI	18/04/1936	13/01/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
63) BARBESINO	GIUSEPPE	28/02/1911	21/05/1977	TUMORE POLMONARE
64) BARBESINO	PIETRO	07/08/1914	18/09/1990	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
65) BARBESINO	PIETRO	24/06/1923	03/01/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) BARDELLA	LINA	06/12/1918	10/04/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
67) BARDELLA	MARIO	01/01/1911	28/08/1966	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
68) BARDELLA	NATALE	25/12/1906	07/03/1963	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) BARDELLA	PIETRO	05/08/1915	23/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) BARETTA	UMBERTO	31/07/1931	26/12/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
71) BARGERO	ARNALDO	30/05/1931	26/04/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE
72) BARGERO	GIORGIO	25/01/1936	04/02/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
73) BARIGAZZI	ANNA	25/09/1932	30/03/1992	TUMORE POLMONARE
74) BARIOGLIO	GIUSEPPE	14/12/1921	13/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) BAROCCO	GIULIO	10/04/1935	27/09/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
76) BAROCCO	PIETRO	16/03/1903	14/07/1973	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
77) BARTOLINI	SERGIO	16/01/1933	20/03/1979	TUMORE POLMONARE
78) BARUSCOTTI	LUIGI	16/04/1898	10/09/1957	MESOTELIOMA PERITONEALE
79) BASSIGNANA	RODOLFO	19/01/1914	23/01/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
80) BECCARIA	ERCOLE	19/08/1905	09/02/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) BEDON	GIUSEPPE	14/08/1925	07/07/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE
82) BELLONI	MARCO	19/06/1899	15/01/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) BELVISO	OLGA	17/09/1918	09/09/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
84) BENCICH	MARCELLO	09/03/1928	06/04/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
85) BENSI	EZIO	28/09/1938	18/10/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) BENSI	LUIGI	15/03/1894	31/03/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) BENZI	MAURIZIO	15/01/1898	04/08/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

88) BERGAMINI	GIUSEPPE ANTON	18/03/1910	02/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) BERGO	GINO	03/04/1939	05/09/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
90) BERNARDI	GIAMPAOLO	31/10/1939	18/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
91) BERNARDI	GLAUCO	12/10/1920	06/12/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
92) BERNARDI	SILVIO	22/09/1919	03/10/1995	TUMORE POLMONARE
93) BERNARDONE	MARISA	10/03/1934	29/09/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
94) BERNARDONE	SERGIO	13/06/1932	07/12/1991	TUMORE POLMONARE
95) BERRUTI	LUIGI	22/03/1913	23/03/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) BERSANO	ANNA MARIA	10/03/1935	01/01/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
97) BERTANA	GIUSEPPINA	03/07/1921	03/07/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
98) BERTANA	ROMEO	02/06/1925	14/06/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) BERTAZZO	ERNESTINA	27/09/1928	02/05/1977	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
100) BERTAZZO	FRANCESCO	20/12/1920	14/09/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
101) BERTELLI	GLAUCO	21/06/1914	11/04/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
102) BERTOLA	ALDO	12/07/1920	01/03/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
103) BERTOLOTTI	RICCARDO	02/04/1917	09/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) BERTONI	ASSUNTA	09/08/1931	04/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) BERTUSSI	ROMANO	03/12/1920	12/06/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
106) BESSO	BRUNO	18/01/1931	16/09/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) BESSO	LINDORE	05/11/1926	08/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) BETTIOL	GIULIA	30/08/1919	03/12/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) BETTIOL	GIUSEPPINA	21/01/1909	30/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) BETTONTE	ITALO	01/07/1930	26/10/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
111) BEVILACQUA	GIUSEPPE	30/11/1903	17/05/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) BIANCHI	RICCARDO	27/04/1925	09/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) BICETTA	GIUSEPPE	15/03/1904	21/03/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) BICUTRI	SALVATORE	11/07/1923	08/01/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
115) BIGOTTI	DARIO	23/12/1930	02/09/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) BIOLCATI	GIACOMA	29/08/1925	27/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
117) BIONDO	GIORGIO	11/05/1930	12/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
118) BIRAGO	SECONDO	18/02/1920	14/10/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
119) BISON	NATALE	06/03/1925	31/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

120) BIZZARRO	VITTORIO	04/11/1932	11/06/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
121) BO	GIUSEPPE	01/01/1920	02/07/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
122) BO	REGINA	23/05/1913	10/11/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
123) BOARINO	DOMENICO	01/10/1932	02/09/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
124) BOARINO	GIANFRANCO	28/07/1939	29/10/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE
125) BOBBA	AGOSTINO	16/04/1921	12/02/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) BOBBA	ENRICO	11/11/1911	17/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
127) BOBBA	GIUSEPPE	02/08/1920	20/01/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
128) BOBBA	TEODOSIO	28/07/1892	02/01/1972	MESOTELIOMA PLEURICO
129) BOBBA	VITTORIA	14/05/1911	14/01/1982	MESOTELIOMA PERITONEALE
130) BOCCA	RINO	26/08/1936	19/05/1982	TUMORE POLMONARE
131) BOCCALATTE	ERCOLE	07/07/1929	13/01/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
132) BOCCHIARDI	ANGELA	06/08/1929	07/11/1993	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) BOCCHIARDI	CAMILLO	11/07/1925	29/10/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
134) BOCCHIARDI	LUCIANO	12/01/1934	23/03/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE
135) BODO	GIOVANNI	23/06/1899	12/11/1962	TUMORE POLMONARE
136) BOGO	PRIMO	03/01/1912	20/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) BOLLATO	GIORGIO	25/08/1929	29/10/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
138) BOLTRI	CARLO	06/09/1911	25/05/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) BOLTRI	ROBERTO	03/06/1917	05/04/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) BOLTRI	TERESIO	06/08/1913	23/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
141) BONARIA	GIOVANNI	21/01/1925	04/08/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) BONARIA	PIETRO	11/12/1923	10/07/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
143) BONELLI	GIOVANNI	20/07/1931	20/09/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
144) BONOME	MARIO	26/04/1914	25/09/1982	TUMORE POLMONARE
145) BONON	NEVIO	04/12/1932	12/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) BONZANO	GIUSEPPE	20/01/1913	11/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) BONZANO	SILVIO	02/01/1919	28/05/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
148) BORLA	LUCIANO	03/11/1930	10/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
149) BORTOLAS	ALESSANDRO	01/02/1933	20/11/1992	TUMORE POLMONARE
150) BORTOLOZZO	AMELIA	03/06/1927	28/06/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
151) BOSCO	FERRUCCIO	23/09/1921	03/07/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
152) BOSCO	REMO	06/03/1918	23/07/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
153) BOSSI	GIANFRANCO	13/05/1941	29/04/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE
154) BOTTAZZI	PRIMO	29/12/1908	15/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

155) BOTTO	OTTAVIO	08/11/1914	02/04/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
156) BOZZO	GIUSEPPE	26/07/1912	31/05/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE
157) BOZZO	PAOLO	31/03/1910	01/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
158) BRADIANI	NATALE	24/12/1928	26/05/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
159) BRAGGION	LINO	02/09/1924	05/05/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) BRAGHERO	ORESTE	24/08/1903	09/08/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) BRAGHINI	DESPINA	22/08/1928	09/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) BRAGHINI	DOLORES	08/08/1924	18/08/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
163) BRENDOLI	ANNA	11/05/1916	30/01/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) BROVERO	ATTILIO	25/08/1913	09/12/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) BROVERO	GIUSEPPE	06/03/1923	24/06/1994	TUMORE POLMONARE
166) BRUNO	LUCIANO	28/04/1930	11/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) BRUSCHINI	ETTORE	08/04/1929	08/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
168) BUDEL	DINO	19/03/1931	05/03/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
169) BUSCALDI	GIOVANNI	08/02/1932	03/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
170) BUSO	CARMELA	26/08/1932	30/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
171) BUSO	GIOVANNI	12/04/1909	08/01/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
172) BUSO	MARIO	25/03/1925	10/09/1975	TUMORE POLMONARE
173) BUSON	OTTAVIO	05/08/1932	13/05/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
174) CABIATI	FRANCESCO	01/03/1927	17/12/1972	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
175) CABIATI	GINO	12/10/1920	06/05/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
176) CABIATI	MARIA ANGELA	18/09/1907	28/01/1988	MESOTELIOMA PERITONEALE
177) CABIATI	MARIO	14/05/1913	15/11/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
178) CABIATI	NATALE	22/05/1928	20/01/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
179) CABIATI	OLGA	13/05/1913	01/08/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
180) CABIATI	OLIMPIA	31/08/1922	05/08/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
181) CABRINO	EMILIANO	17/03/1922	13/09/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
182) CACCIN	PAOLO	29/07/1935	22/05/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
183) CALDANA	LUIGI	07/12/1925	23/06/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
184) CALDERINI	GIACOMO	13/09/1926	27/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) CALIGARIS	ARMANDO	07/06/1902	09/02/1966	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
186) CALLIGARIS	PIETRA	07/12/1921	21/06/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
187) CALVI	PIETRO	09/08/1900	05/05/1968	MESOTELIOMA PLEURICO
188) CAMINO	PIETRO	18/11/1927	06/11/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE
189) CAMPANELLA	GIOVANNI	08/06/1932	29/12/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
190) CAMPASSO	FELICE	08/12/1931	17/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

191) CAMPORA	PIETRO	31/01/1930	17/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
192) CANEPA	GIUSEPPE	20/03/1918	14/06/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) CANEPA	MARIA	17/04/1916	30/06/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
194) CANFORA	GIOVANNI	13/10/1902	31/12/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
195) CANNINO	GIUSEPPE	14/11/1919	08/04/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) CANTAMESSA	FELICITA	10/09/1903	14/12/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
197) CANTAMESSA	LUIGI	08/02/1902	01/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
198) CANTAMESSA	RINA	12/01/1940	20/11/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
199) CAPPA	ANNA	12/07/1929	08/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
200) CAPPA	DILIO	29/09/1924	08/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
201) CAPPA	ETTORE	04/11/1904	09/08/1974	TUMORE POLMONARE
202) CAPPA	FRANCESCO	23/06/1926	05/10/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
203) CAPPA	GIOVANNI	16/07/1904	10/02/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
204) CAPPA	MARINO	10/12/1902	01/04/1983	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
205) CAPPA	ORESTE	07/09/1911	07/05/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
206) CAPPA	PIETRO	05/07/1923	16/09/1986	TUMORE POLMONARE
207) CAPRA	LUIGI	25/01/1938	04/05/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
208) CAPRARI	MARIO	09/10/1947	21/04/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
209) CAPRINO	EZIO	16/03/1935	04/05/2001	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) CAPRINO	ROSA	02/07/1938	21/04/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
211) CAPRIOGLIO	ANGELO	14/07/1908	18/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
212) CAPRIOGLIO	GIUSEPPE	24/04/1898	10/10/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
213) CAPRIOGLIO	MARIO	15/02/1928	14/11/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
214) CAPUTO	ALFONSO	12/06/1935	04/11/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
215) CAPUTO	NATALE	15/11/1908	19/07/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
216) CARANDINO	CARLO REMO	22/07/1925	10/11/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
217) CARDINALE	ORESTE	24/12/1916	31/05/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) CARELLI	CARLO	26/02/1926	08/03/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
219) CARELLI	CASIMIRO	25/04/1927	15/12/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
220) CARELLI	GIUSEPPINA	30/03/1919	28/04/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
221) CARETTI	SILVIO	06/01/1939	19/08/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
222)	SANTO	26/07/1921	09/06/1999	TUMORE POLMONARE

CARGNELUTTI				
223) CARIDI	DOMENICO	04/09/1921	11/09/1976	TUMORE POLMONARE
224) CARISIO	UGO	31/01/1935	31/10/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
225) CARLASSARA	PIETRO	29/06/1940	23/08/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
226) CARLESI	UMBERTO ARMAND	16/10/1907	13/07/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
227) CARLEVARO	VITTORIO	11/10/1904	02/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
228) CARONIS	GIORGIO	05/01/1909	11/03/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
229) CARONIS	GIUSEPPE	31/07/1942	28/02/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
230) CARRARA	LINO	05/03/1924	27/10/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
231) CARRARA	LUIGI	03/06/1909	16/07/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
232) CARRETTI	LUIGI	22/02/1934	10/04/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
233) CARRO	GIUSEPPE	06/12/1933	28/05/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
234) CASAGRANDE	SANTE	17/01/1935	01/07/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
235) CASALONE	ADOLFO	24/10/1934	03/09/1996	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
236) CASONATO	ANGELO	11/06/1927	26/09/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
237) CASONATO	COSTANTINO	14/12/1925	21/11/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
238) CASONATO	LUCIANO	26/03/1934	05/03/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
239) CASSINI	GIUSEPPE	02/03/1922	04/06/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) CASTAGNONE	ERMINIO	30/01/1930	15/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
241) CASTAGNONE	LUIGI	03/04/1920	06/11/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
242) CASTELLARO	ANGELO	04/11/1939	20/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
243) CASTELLETTI	ARMANDO	20/06/1914	02/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) CASTELLETTI	PIETRO	29/06/1920	30/03/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) CATALANO	ANTONINO	18/12/1923	06/04/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
246) CATTANA	GIUSEPPE	10/03/1935	11/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
247) CATTANEO	GIOVANNA	20/12/1920	26/10/1975	MESOTELIOMA PLEURICO
248) CATTANI	ERNESTO	21/09/1922	12/03/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
249) CAVAGNOLO	IDA	10/07/1919	11/01/1986	MESOTELIOMA PERITONEALE
250) CAVALLERO	CELESTINA	27/04/1912	27/02/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
251) CAVALLERO	MARIO	01/01/1926	13/08/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
252) CAVALLO	GIOVANNI	30/10/1925	14/01/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
253) CAVALLO	VELIO	30/01/1915	28/12/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
254) CAVALLONE	GIOVANNI	29/05/1915	28/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
255) CAVALLONE	LUIGI	21/02/1907	03/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
256) CECCATO	GUIDO	14/02/1929	18/03/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
257) CELLORIA	RICCARDO	15/04/1911	29/08/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
258) CERRIANA	EVELINA	10/11/1914	26/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
259) CERRUTI	FILIPPO	01/07/1904	01/02/1968	TUMORE POLMONARE
260) CINACCHIO	NATALE	14/12/1912	16/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
261) CLARA	CESARE	20/10/1922	20/08/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
262) CLOVERIO	TERESIO	15/02/1921	10/03/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
263) COCUZZA	AGOSTINO	08/10/1913	16/02/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) COLOMBANO	FRANCESCA	06/02/1908	16/12/1976	MESOTELIOMA PERITONEALE
265) COLOMBANO	FRANCESCO	08/01/1914	15/08/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
266) COLOMBI	GIAN PIETRO	23/05/1931	13/06/1992	TUMORE POLMONARE
267) COLOMBO	CARLO	12/04/1921	31/07/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
268) COMUZZI	DINO	16/11/1928	11/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
269) COMUZZI	SILVANO	13/11/1925	14/06/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
270) Conforto	Avellino	27/03/1926	08/04/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
271) CONTI	PIETRO	28/02/1915	27/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
272) COPPA	BRUNO	02/07/1920	29/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
273) COPPA	ELBA	27/01/1920	15/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
274) COPPA	LUIGI	03/04/1913	14/06/1980	TUMORE POLMONARE
275) COPPO	ANGELA	04/12/1911	16/02/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
276) COPPO	CARLO	01/03/1937	25/09/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
277) COPPO	EVASIO	02/02/1922	13/02/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
278) COPPO	GIOVANNI	06/08/1934	29/01/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
279) COPPO	GUIDO	22/07/1925	30/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
280) COPPO	LUIGI	18/09/1905	23/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
281) COPPO	TERESA	14/09/1915	05/03/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
282) CORBELLI	ADOLFO	30/09/1921	15/10/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
283) CORINO	ALDO	12/01/1926	10/03/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
284) CORINO	MARCELLO GIOVA	10/05/1928	17/04/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
285) CORINO	ROBERTO	21/02/1933	29/05/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
286) CORINO	TERESIO	11/08/1930	28/11/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
287) CORNAGLIA	EZIO	23/01/1916	13/06/1984	TUMORE POLMONARE
288) CORONA	PIETRO	29/06/1897	05/09/1970	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
289) CORTESI	VITTORE	26/12/1922	20/12/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
290) COSSETTA	LODOVICO	19/02/1909	08/12/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

291) COSTA	GESUALDO	14/08/1921	04/11/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE
292) COSTA	SECONDINO	11/07/1923	12/11/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
293) COSTAMAGNA	MARIO	15/07/1897	27/09/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
294) COSTANZO	ANGELO	25/03/1926	26/03/2006	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
295) COSTANZO	ELENA	02/10/1915	22/09/1963	MESOTELIOMA PLEURICO
296) COSTANZO	GIOVANNI	21/06/1933	28/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE
297) COSTANZO	GIOVANNI BATTI	18/10/1927	10/03/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
298) COSTANZO	GIUSEPPE	15/11/1945	15/04/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
299) COSTANZO	NATALE	11/12/1906	03/05/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
300) COSTANZO	REMO	22/06/1920	17/03/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
301) COSTANZO	ROSA	13/01/1921	05/09/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
302) CREPALDI	ANDREINO	08/08/1927	24/10/1990	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
303) CREPALDI	FIRMINO	04/06/1913	28/06/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
304) CREPALDI	GIUSEPPE	19/03/1936	08/07/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
305) CREPALDI	LUIGI	08/06/1934	24/10/1997	TUMORE POLMONARE
306) CREPALDI	SECONDO	21/08/1906	02/11/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
307) Crevola	Antonietta	21/07/1939	22/10/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
308) CREVOLA	ERNESTINA	21/10/1923	31/03/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
309) CREVOLA	LUIGI	01/03/1928	16/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
310) CROSIO	ARMANDO	20/08/1898	22/03/1964	MESOTELIOMA PLEURICO
311) CROSIO	RENATO	20/12/1927	25/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
312) CUCCO	ANGELO	04/09/1913	06/10/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
313) CUCCO	GIOVANNI	20/04/1916	29/03/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
314) CUCCO	MARGHERITA	15/10/1923	29/03/1973	MESOTELIOMA PLEURICO
315) CUNICO	ALBERTO	07/08/1901	08/12/1972	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
316) D ALESSANDRO	MICHELE	12/01/1941	05/08/2007	TUMORE POLMONARE
317) DAJEVIC	LUIGI	22/12/1930	03/04/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
318) D'ALESSANDRO	ANTONINO	09/12/1915	29/10/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
319) D'ALESSANDRO	PASQUALE	06/01/1928	08/12/1996	TUMORE POLMONARE
320) D'AMICO	CARMELO	13/04/1932	19/12/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
321) DE AMBROGIO	ELVO	27/09/1920	13/05/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
322) DE GIOVANNI	CESARE	15/04/1901	30/01/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
323) DE MARCO	MARTINO	03/09/1931	28/05/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
324) DEAGOSTINO	VIRGINIO	11/02/1903	28/09/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
325) DEALESSI	LUIGI	07/07/1906	22/11/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

326) DEAMBROGIO	ALDO	05/12/1936	02/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
327) DEAMBROGIO	CARLO	04/09/1916	10/11/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
328) DEAMBROGIO	DOMENICO	30/10/1924	28/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
329) DEAMBROGIO	FIRMINO	04/07/1913	23/11/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
330) DEAMBROGIO	GIOVANNI	26/05/1907	26/03/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
331) DEAMBROGIO	GIOVANNI	27/07/1929	03/08/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
332) DEANDREA	CELESTE	05/10/1907	17/07/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
333) DEANDREA	LEONILDE	06/08/1902	08/08/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
334) DEANDREA	MARIO	29/10/1914	15/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
335) DEANGELI	LOD.PIETRO	25/02/1897	20/01/1959	MESOTELIOMA PERITONEALE
336) DEBERNARDI	CARLO	04/08/1926	18/09/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
337) DEBERNARDI	ERMELINDA	02/02/1913	28/03/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
338) DEBERNARDI	LUIGI	23/03/1915	07/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
339) DEFILIPPI	LUIGI	31/07/1931	31/08/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
340) DEGIORGIS	FEDERICO	30/09/1906	25/06/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
341) DEGIOVANNI	CESARE	27/04/1901	31/01/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
342) DEGIOVANNI	GIUSEPPE	15/06/1922	25/01/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
343) DEGIOVANNI	GIUSEPPE	03/10/1924	10/03/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
344) DEGIOVANNI	GIUSEPPE	09/01/1926	22/07/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
345) DEGIOVANNI	INNOCENTE	09/09/1910	08/06/1964	TUMORE POLMONARE
346) DEGIOVANNI	PIETRO	11/07/1903	06/12/1981	TUMORE POLMONARE
347) DEGIOVANNI	SECONDO	06/04/1933	28/11/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
348) DEGIOVANNI	SEVERINO	22/04/1909	17/06/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
349) DEL ROSSO	CARLO	27/09/1915	09/11/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
350) DEL ROSSO	MARIO	15/01/1902	24/12/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
351) DELLA FERRERA	GIANCARLO	26/08/1926	29/08/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
352) DELLADONNA	MARIO	18/06/1925	22/05/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
353) DELLOSTA	MARIO	06/04/1934	30/07/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
354) DELPRETE	FRANCESCO	10/04/1926	17/05/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
355) DELROSSO	CARLO	24/08/1918	24/02/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
356) DEMAESTRI	LEANDRO	01/03/1927	14/02/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
357) DEMARCHI	GINO	07/07/1920	02/02/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

358) DEMARIA	OTTAVIO	01/12/1941	14/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
359) DEMARTINI	MARIO	04/05/1902	24/09/1959	TUMORE POLMONARE
360) DEMEDICI	CARLO	13/02/1914	19/09/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
361) DEMICHELIS	ANGELO	11/07/1922	18/10/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
362) DEMICHELIS	ETTORE	21/08/1912	27/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
363) DEMICHELIS	FRANCESCO	08/06/1922	19/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
364) DEMICHELIS	FRANCO	22/09/1940	04/10/1994	TUMORE POLMONARE
365) DEMICHELIS	GIACOMO	28/12/1906	02/10/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
366) DEMICHELIS	GIOVANNI	09/08/1925	21/02/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
367) DEMICHELIS	GUGLIELMO	18/02/1924	21/07/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
368) DEMICHELIS	LUIGI	07/09/1908	05/06/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
369) DEMICHELIS	LUIGI	18/01/1909	26/03/1963	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
370) DEMICHELIS	MARIO	17/04/1913	10/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
371) DENTI	CIANO	10/11/1934	07/11/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
372) DEREGIBUS	GIOVANNI	28/07/1928	13/02/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
373) DEREGIBUS	SILVIO	14/07/1917	29/12/1986	TUMORE POLMONARE
374) DESANA	ANGELO	30/01/1906	09/09/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
375) DESANA	LIBERO	02/07/1905	27/05/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
376) DESECONDI	RENATO	28/08/1933	13/12/1996	TUMORE POLMONARE
377) DEZZANA	LUIGIA	25/03/1909	02/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
378) DI PASQUALE	LUIGI	28/08/1916	07/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
379) DONNA	ENRICO	06/06/1939	24/01/2000	TUMORE POLMONARE
380) DONNA	LUIGI	18/07/1924	29/09/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
381) DORIA	TERENZIO	27/12/1915	20/03/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
382) DULLA	EDOARDO	19/05/1911	09/01/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
383) DULLA	ROMOLO	09/02/1917	28/05/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
384) ENRICO	GIUSEPPE	08/07/1931	23/05/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE
385) EPIS	DINO	27/09/1928	13/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
386) EVANGELISTI	ALDINO	15/02/1922	08/11/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
387) FALZONE	CALOGERO	07/01/1922	30/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
388) FANTINO	GABRIELE	26/12/1909	10/06/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
389) FARE'	GUGLIELMO	11/11/1902	27/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
390) FARELLO	ATTILIO	15/10/1901	24/07/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
391) FARELLO	FEDERICO	03/05/1928	26/10/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
392) FASOLIS	GIAN FRANCO	19/07/1935	01/07/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
393) FASSONE	EUSEBIO	23/10/1908	08/09/1966	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

394) FAVA	ALESSANDRO	22/09/1906	18/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
395) FAVA	RITA	03/05/1933	18/08/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE
396) FAVERO	LUIGIA	20/05/1930	05/01/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
397) FAZIO	SALVATORE	04/08/1917	22/10/1987	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
398) FAZIO	VINCENZO	08/12/1923	20/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
399) FECAROTTA	GIUSTO	29/06/1921	20/08/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
400) FEDON	IDA	01/06/1906	04/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
401) FELISATI	DANTE	04/02/1906	24/06/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
402) FERRANDO	FRANCESCA	18/10/1930	14/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
403) FERRARIS	ERMINIO	23/09/1926	06/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
404) FERRARIS	EVASIO	23/04/1925	29/09/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
405) FERRARIS	GIUSEPPE	03/04/1927	16/03/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
406) FERRARIS	GIUSEPPE	07/02/1932	13/12/1990	TUMORE POLMONARE
407) FERRARIS	LUIGI	06/11/1910	20/08/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
408) FERRARIS	MARIO	20/11/1908	12/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
409) FERRARIS	PIERINO	13/11/1912	29/07/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
410) FERRARIS	PIETRO	21/05/1901	21/05/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
411) FERRARIS	PIETRO	29/08/1925	17/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
412) FERRERI	ENRICO	13/08/1911	26/09/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
413) FERRERO	TERESA	10/03/1910	15/06/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
414) FERRETTI	EUGENIO	19/05/1926	05/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
415) FERRO	QUINTO	12/02/1931	01/12/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
416) FERRUTI	CESARE	09/03/1908	24/07/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
417) FESTUGATO	ANGELO	12/04/1930	23/02/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
418) FIGAROLO	CAROLINA (CATE	06/03/1920	24/11/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
419) FINOTTO	GIUSEPPE	06/06/1931	07/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
420) FIORANI	GIORGIO	27/04/1937	25/11/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
421) FLISIO	TERESIO	10/11/1909	18/03/1987	MESOTELIOMA PERITONEALE
422) FLORIAN	GIUSEPPINA	31/12/1923	14/11/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
423) FONTANA	PIETRO	31/08/1909	18/12/1979	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
424) FRANCIA	CARLO	30/08/1924	15/09/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
425) FRANCIA	CARLO	14/04/1930	29/08/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
426) FRANCIA	MARIO	29/01/1920	03/01/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E

				ASBESTOSI
427) Francia	Pietro	17/10/1903	23/07/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
428) FRANCIA	RENO	24/03/1922	12/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
429) FREGOSI	GUIDO	05/03/1915	12/11/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
430) FREZZATO	OVIDIO	10/03/1907	28/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
431) FRISELLA	GIOVANNI	08/03/1926	20/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
432) FURIA	MAURO	05/06/1933	26/06/1976	TUMORE POLMONARE
433) FURIONE	ANGELO	01/01/1930	04/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
434) GABBA	ARISTIDE	17/08/1910	24/11/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
435) GABBA	FERRUCCIO	03/04/1928	18/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
436) GABBA	GIOVANNI	03/07/1927	18/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
437) GALEOTTI	ATTILIO	10/02/1939	13/04/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
438) GALEOTTI	OPILIO	01/08/1912	13/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
439) GALETTI	GIUSEPPE	28/11/1922	26/09/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
440) GAMBOTTO	LORENZO	13/08/1922	16/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
441) GANDOLFI	ALBINO	29/02/1928	09/01/1983	TUMORE POLMONARE
442) GANORA	ALBERTO	19/04/1949	27/12/1995	TUMORE POLMONARE
443) GANORA	CARLO	18/10/1919	05/06/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
444) GANORA	SALVINO	15/04/1908	10/02/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
445) GANORA	SILVIO	30/09/1903	17/12/1974	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
446) GANORA	VILMO	13/09/1926	16/03/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
447) GARAVELLO	FRANCESCO	06/10/1937	23/01/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
448) GARLANDO	MARIO	18/01/1911	20/01/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
449) GARRONE	ERCOLE	24/06/1916	30/06/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
450) GARRONI	FRANCESCO	27/07/1924	13/11/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
451) GASPAROLO	EVASIO	26/04/1900	03/01/1961	MESOTELIOMA PLEURICO
452) GASPAROLO	LUIGI	23/05/1928	23/01/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
453) GASPAROLO	MARIO	02/04/1957	08/12/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
454) GASPERINI	BRUNO	11/09/1908	06/01/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
455) GASPERINI	GIOVANNI	21/04/1935	19/11/1998	TUMORE POLMONARE
456) GATTI	VINCENZO	17/10/1903	20/12/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
457) GAVAROTTO	ANGELO	18/10/1897	19/06/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
458) GAVIATI	ANNA	07/01/1913	07/03/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
459) GAVIATI	GIUSEPPINA	30/09/1921	25/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
460) GAVIATI	LEA	22/03/1924	08/06/1974	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
461) GEMIGNANI	IVANO	29/03/1931	26/12/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
462) GEMIGNIANI	FEDERICO	21/08/1924	28/03/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
463) GENTA	SILVIO	19/05/1922	12/09/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
464) GHEZZI	GIULIO	26/12/1910	04/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
465) GHIDORZI	VITTORIO	24/06/1922	13/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
466) GHIRARDI	GIULIO	13/11/1923	11/11/1970	TUMORE POLMONARE
467) GHIRARDI	PIETRO	17/05/1902	27/01/1974	TUMORE POLMONARE
468) GIAROLA	GIULIO	29/04/1918	23/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
469) GIAROLA	PIETRO	14/05/1899	22/07/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
470) GILARDINO	LUIGI	30/12/1910	03/10/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
471) GILARDINO	STEFANINA	15/06/1912	05/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
472) GINEPRO	MARGHERITA	29/07/1913	14/05/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
473) GINEPRO	SECONDO	08/03/1915	18/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
474) GIORCELLI	ALESSANDRO	27/03/1929	17/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE
475) GIORCELLI	DELFINA	08/07/1906	13/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
476) GIORCELLI	DOMENICO	11/05/1898	06/05/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
477) GIORCELLI	LUIGI	13/10/1926	19/05/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
478) GIORCELLI	OBBES	04/12/1906	02/11/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
479) GIORCELLI	PIERINO	14/09/1909	13/12/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
480) GIORCELLI	PIERO	09/07/1940	05/04/2001	TUMORE POLMONARE
481) GIORCELLI	ROMANO	08/09/1929	01/02/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
482) GIORDANO	LUIGI	13/07/1911	29/04/1977	MESOTELIOMA PLEURICO
483) GIORDANO	MARIO	06/09/1914	11/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
484) GIORDANO	MARIO	11/02/1925	21/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
485) GIOVANNINI	ELIO	30/11/1922	03/08/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
486) GIOVANNINI	REMO	06/09/1932	11/03/1985	MESOTELIOMA PERITONEALE
487) GIRAUDO	BRUNO	01/09/1920	29/12/1988	TUMORE POLMONARE
488) GIRAUDO	LIBIA	06/12/1922	14/10/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE
489) GIRINO	CAMILLO	16/01/1928	22/07/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
490) GIRINO	CARLO	17/12/1932	25/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
491) GIRINO	GIULIO	05/04/1923	22/06/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
492) GIROLDO	FIORENZINA	17/03/1925	10/08/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE

493) GODIO	GIOVANNI	16/10/1909	20/04/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
494) GOI	ANSELMO	11/10/1910	25/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
495) GRANDI	GIANFRANCO	13/11/1940	14/07/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
496) GRANGIA	GIUSEPPE	27/08/1908	06/06/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
497) GRASSETTI	GIUSEPPE	19/04/1937	04/03/1998	TUMORE POLMONARE
498) GRAZIOTTO	ANDREA	10/03/1922	04/02/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
499) GRAZIOTTO	ANGELO	25/07/1920	29/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
500) GROPPO	GIUSEPPINA	31/01/1905	28/12/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
501) GROSSETTI	ALDO	21/09/1916	12/10/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
502) GROSSO	FRANCESCO	03/05/1939	04/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
503) GUAIANA	FRANCESCO	16/05/1919	03/01/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
504) GUAITA	ANGELO	23/09/1915	25/12/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
505) GUASCHETTI	GIOVANNI	14/08/1927	06/08/1992	TUMORE POLMONARE
506) GUASCHETTI	GIUSEPPE GABRI	29/10/1908	23/10/1986	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
507) GUASCHINO	ARMANDO	20/05/1910	03/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
508) GUASCHINO	DOMENICO	17/11/1943	25/04/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
509) GUASCHINO	DORINA	21/03/1904	13/12/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE
510) GUASCHINO	ENZIO	24/08/1931	24/04/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE
511) GUASCHINO	EUGENIA	27/10/1919	22/08/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
512) GUASCHINO	LORENZA	07/04/1914	08/10/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
513) GUASCHINO	LUIGI	21/03/1922	09/10/1979	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
514) GUASCHINO	MARIO	14/05/1926	25/07/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
515) GUERINONI	LAURO	14/11/1926	11/07/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
516) GUERRATO	RINO	17/07/1928	28/04/1987	TUMORE POLMONARE
517) GULMINI	GENESIO	26/08/1922	31/10/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
518) GULMINI	GLICERIO	03/03/1926	17/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
519) GUSMANO	ANGELO	12/04/1910	05/11/1965	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
520) GUSMANO	ETTORE	29/01/1898	19/04/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
521) GUZZO	SERGIO	08/02/1933	25/09/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
522) IANNINO	PALISE	23/05/1923	01/07/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
523) ICARDI	ADELE	11/03/1905	24/08/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
524) IMARISIO	ALDA	25/09/1913	26/02/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
525) IMARISIO	ANNA	16/07/1921	18/08/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
526) IMARISIO	PIETRO	11/10/1909	09/02/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
527) IMARISIO	ROBERTO	10/09/1915	27/02/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
528) INCERTI TADDEI	MARIA TERESA	21/01/1929	06/03/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
529) IPPOLITO	GIUSEPPE	10/01/1934	19/10/1999	TUMORE POLMONARE
530) IRIONE	ERNESTO	03/12/1907	04/07/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
531) ISADA	RICCARDO	24/09/1911	11/09/1972	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
532) ISOLINI	ENRICO	09/04/1929	14/10/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
533) ISOLINI	FRANCESCO	05/01/1927	27/02/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
534) LACCEO	ROSMINA	08/12/1914	16/01/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
535) LAURENTI	DALEORE	08/02/1913	09/02/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
536) LAVAGNO	CESARE	06/05/1928	20/10/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
537) LAVAGNO	FRANCO	13/11/1930	07/06/1996	TUMORE POLMONARE
538) LAVAGNO	LUIGINO	17/06/1926	06/08/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
539) LAZZARIN	ROMANO	16/05/1906	21/01/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
540) LEPORATI	BRUNO	16/02/1932	19/07/1981	MESOTELIOMA PLEURICO
541) LEPORATI	GIUSEPPE	01/04/1908	23/11/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
542) LEPORATI	LUIGI	28/09/1917	30/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
543) LEPORATI	RINALDO	28/10/1910	09/07/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
544) LEPORATI	WALTER	09/04/1927	03/05/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
545) LEPORE	GIOVANNI	11/04/1924	16/04/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
546) LO PICCOLO	BENEDETTO	27/07/1928	17/03/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
547) LOKAS	ANTONIO	03/06/1906	26/08/1966	TUMORE POLMONARE
548) LOREGGIOLA	ELIO	22/03/1928	05/05/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
549) LOREGGIOLA	PIETRO	02/05/1925	20/12/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
550) LUCCHESE	GIOVANNI	20/06/1936	31/01/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
551) LUMELLO	ORESTE	27/07/1934	13/01/2004	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
552) LUNATI	CARLA	10/05/1932	25/07/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
553) LUPANO	CARLO	06/03/1906	29/11/1971	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
554) LUPANO	CARLO	18/08/1910	12/03/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
555) LUPANO	NAPOLEONE	21/04/1913	28/04/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
556) LUPARIA	ILVA	02/01/1921	04/02/1984	MESOTELIOMA PLEURICO
557) LUPARIA	LUIGINA	10/06/1917	23/06/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI

558) Luparia	Osvaldo	04/05/1927	27/06/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
559) LUPARIA	REMO	08/04/1922	08/11/1973	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
560) LUPARIA	SANDRINA	26/05/1922	17/10/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
561) MACCAPANI	ALCIDE	14/08/1909	22/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
562) MAGGIA	LUCIANO	01/03/1926	21/02/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
563) MAGNAGA	GIOVANNI	07/05/1904	29/08/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
564) MAGNANI	ADRIANO	10/08/1926	21/12/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
565) MAGNANI	ARISTIDE	26/05/1918	25/08/1986	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
566) MAIORANA	SALVATORE	14/03/1930	12/02/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
567) MALAVASI	ELETTRO SERGIO	22/01/1923	13/12/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
568) MALLUS	RODOLFO	16/02/1929	18/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
569) MANDRACCHIA	GIUSEPPE	11/01/1920	01/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
570) MANTELLI	GUIDO	12/04/1922	22/07/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
571) MANTOVANI	TOSCANA	02/04/1921	08/03/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
572) MANTOVANI	WALTER	23/09/1921	30/07/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
573) MARBELLI	PIERO	01/01/1942	04/09/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
574) MARBELLO	UBALDO	22/06/1921	13/06/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
575) MARCHESE	ALBINO	24/04/1903	24/02/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
576) MARCHESE	CAMILLO	24/01/1923	18/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
577) MARCHESE	FRANCESCO	30/08/1935	13/05/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
578) MARCHISIO	FRANCESCO	23/12/1921	31/01/1988	MESOTELIOMA PLEURICO
579) MARCHISOTTI	PIERGIORGIO	16/05/1939	26/11/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
580) MARENGO	LINDA	18/01/1912	15/12/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
581) MARENGO	PIERO	08/06/1927	17/05/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
582) MARGARA	ERNESTO	15/11/1904	28/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
583) MARGARA	ERSILIO	12/11/1910	18/07/1979	TUMORE POLMONARE
584) MARIANO	INES	02/07/1914	25/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
585) MARINI	NELLO	20/09/1933	16/12/2002	TUMORE POLMONARE
586) MARTINETTI	NARCISO	09/10/1922	27/07/1993	TUMORE POLMONARE
587) MARTINOTTI	ALESSANDRO	09/05/1919	13/12/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
588) MARTINOTTI	ALFREDO	17/01/1916	18/02/1964	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
589) MARTINOTTI	BRUNO	20/07/1925	02/01/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

590) MARTINOTTI	ENZA	22/01/1923	08/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
591) MARTINOTTI	ESTERINA MARIA	08/01/1914	24/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
592) MARTINOTTI	FERNANDO	12/07/1927	21/02/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
593) MARTINOTTI	LORENZINA	09/01/1934	09/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
594) MARTINOTTI	MARIA VINCENZA	28/07/1912	10/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
595) MARTINOTTI	MARIO	03/06/1909	18/04/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
596) MASCIALI	AGOSTINO	11/10/1914	12/02/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
597) MASIERO	GINO	05/08/1922	04/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
598) MASSA	EVASIO	11/03/1921	20/01/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
599) MASSA	FERDINANDO	17/07/1920	01/08/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
600) MASSA	GIOVANNI	15/07/1906	26/02/1976	TUMORE POLMONARE
601) MASSAZA	EMILIO	05/08/1930	02/10/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
602) MASSAZA	LUCIA	13/12/1934	25/03/1989	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
603) MASSOCCO	GIUSEPPE	12/01/1928	07/04/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
604) MAZZETTA	FERRUCCIO	17/07/1909	16/04/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
605) MAZZOGLIO	CARLO	20/05/1928	15/01/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
606) MAZZOGLIO	GIOVANNI	22/03/1922	28/07/1985	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
607) MAZZUCCO	ELMO	12/05/1915	28/09/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
608) MAZZUCCO	GIOVANNI	24/01/1931	07/09/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
609) MAZZUCCO	GIOVANNI	25/02/1936	25/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
610) MAZZUCCO	GIUSEPPE ERNES	18/10/1900	12/07/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
611) MAZZUCCO	UGO	02/11/1911	21/01/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
612) MEDA	ROSANNA	24/01/1939	15/04/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
613) MELGIOVANNI	ANTONIO	18/11/1923	15/09/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
614) MELGIOVANNI	LUIGIA	02/05/1935	11/04/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
615) MENEGUZ	CARLO	27/05/1922	24/03/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
616) MEREATUR	ADRIANO	06/12/1914	18/12/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
617) MERLO	GIUSEPPE	18/07/1922	21/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
618) MERLO	REMO	14/06/1927	11/01/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
619) MIETTO	RINO	26/04/1922	01/12/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
620) MIGLIETTA	ANGELA	11/10/1930	10/10/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE
621) MIGLIETTA	ARMANDO	04/10/1912	16/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
622) MIGLIETTA	GIUSEPPINA	21/08/1905	27/10/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
623) MIGLIETTA	NATALE CARLO	17/11/1894	14/04/1952	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

624) MILANESE	EVASIO	12/11/1889	24/04/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
625) MINATO	OLGA	06/11/1921	25/07/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
626) MINATO	OTTORINO	30/04/1923	31/03/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
627) MINAZZI	PAOLO LUIGI	10/06/1910	08/05/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
628) MIRAVALLE	MARIO	09/10/1929	04/02/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
629) MIRAVALLE	TERESIO	30/01/1924	09/04/1983	MESOTELIOMA PERITONEALE
630) MOCCHIETTO	MARIA PIA	13/12/1936	27/12/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
631) MOMBELLO	DELIO	13/01/1925	01/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
632) MOMBELLO	EVASIO	25/11/1927	02/02/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
633) MOMBELLO	LUCIANO	06/11/1931	11/10/2001	TUMORE POLMONARE
634) MONCHIETTO	ESTERINA	07/04/1920	12/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
635) MONEGO	GIOVANNA	19/09/1909	01/05/1969	TUMORE POLMONARE
636) MONTAGNINO	ALBERTO	28/09/1924	17/01/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
637) MONTIGLIO	ARMANDO	10/10/1928	19/08/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
638) MONTIGLIO	COSIMO	28/03/1909	28/12/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
639) MORANDO	BRUNO	15/08/1931	17/04/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
640) MORANO	ADELE	25/02/1936	01/10/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
641) MORANO	ALBINA	05/06/1915	05/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
642) MORANO	LUIGI	08/01/1910	29/06/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
643) MORANO	RAIMONDO	31/08/1929	13/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
644) MORBELLO	TERESA	26/03/1931	22/05/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
645) MORETTI	GIULIO	08/07/1911	06/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
646) MORETTI	GIUSEPPE	03/10/1938	25/06/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
647) MORO	ADRIANA	31/12/1938	06/07/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
648) MORO	PIERINO	11/02/1914	04/02/1988	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
649) MOROTTI	GIACOMO	22/09/1923	28/12/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
650) MOROTTI	GIUSEPPE	13/04/1921	01/12/1970	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
651) MOROTTI	PIETRO	30/10/1926	28/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
652) MORTARA	GIOVANNI	10/02/1924	28/02/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
653) MORTARA	GIOVANNI	16/07/1930	25/06/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
654) MOSCHINO	ERMINIA	10/07/1903	18/04/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
655) MOSCHINO	PIERINA	02/10/1911	02/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
656) MOSSO	PIER CARLO	07/02/1934	12/02/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
657) MUSCO	MARCELLO	26/06/1926	09/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
658) MUSSANO	RENATO	26/02/1924	08/02/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
659) MUSSO	ATTILIA	28/07/1910	26/07/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
660) MUSSO	CARLO ALESSAND	15/09/1910	10/02/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
661) MUSSO	MARCELLO	12/09/1899	17/09/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
662) MUSSO	MARIA	15/02/1915	15/01/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
663) MUSSO	ROSA	15/12/1921	01/09/1968	MESOTELIOMA PLEURICO
664) MUSSO	SERAFINO	19/04/1927	29/11/1978	TUMORE POLMONARE
665) MUZIO	LUIGI	30/09/1927	08/07/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
666) NANO	CAROLINA	31/05/1912	05/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
667) NANO	GIOVANNI	03/02/1924	25/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
668) NANO	MARIO	01/01/1932	20/01/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
669) NARRATONE	PIERO	21/09/1939	16/07/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
670) NATTA	LUIGI	28/10/1919	01/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
671) NECCO	ALESSANDRO	04/02/1915	16/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
672) NEGRI	FRANCESCO	30/08/1896	30/10/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
673) NEGRI	GINA	06/03/1928	22/10/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
674) NOSENZO	PASQUALINA	13/01/1910	27/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
675) NOTARPIETRO	FAUSTO	02/11/1905	18/09/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
676) NOVARESE	ANNA	23/01/1938	26/11/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
677) NOVARESE	CANDIDO	26/03/1926	09/10/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
678) NOVARESE	FELICE	31/07/1930	27/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
679) NOVARESE	GIUSEPPE	19/03/1904	27/04/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
680) NOVARESE	SECONDO	22/03/1937	01/05/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
681) NOVELLI	ERNESTO	27/12/1905	11/05/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
682) NOVELLI	FRANCESCA	17/04/1935	09/02/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
683) NOVELLI	FRANCESCO	05/08/1927	06/05/2002	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
684) OGLIETTI	GIOVANNI ANTON	24/06/1903	15/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
685) OLIARO	LUIGI	04/04/1915	09/10/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
686) OLIVETTI	PIERINO	29/12/1927	28/01/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE
687) OMBRA	PIERINO	10/05/1914	24/04/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE
688) OMEGNA	PIETRO	21/02/1912	18/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
689) ORBELLI	GIOVANNI	05/10/1904	30/07/1969	TUMORE POLMONARE
690) OSENGA	ITALO	05/03/1942	17/12/1998	TUMORE POLMONARE

691) OTTONE	FRANCO	16/01/1934	15/10/1986	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
692) OTTONE	GIUSEPPE	16/05/1903	24/01/1968	MESOTELIOMA PLEURICO
693) OTTONE	GIUSEPPE	03/10/1903	26/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
694) OTTONE	GUIDO	28/09/1932	25/09/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
695) PACIELLO	EDOARDO	19/12/1922	04/03/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
696) PAGGIO	DOVILIO	30/10/1924	23/12/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
697) PAGLIARINO	GIUSEPPE	13/10/1908	26/08/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
698) PALAZZO	PIETRO GIUSEPP	24/10/1935	16/06/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
699) PALENA	VINCENZO	03/01/1928	23/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
700) PALTRO	PIETRO	14/12/1919	08/02/1976	MESOTELIOMA PERITONEALE
701) PANELLI	LUIGINO	02/02/1931	25/04/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
702) PANSA	BRUNO	30/04/1915	04/11/1974	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
703) PANSA	FRANCO	08/12/1925	12/01/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
704) PANTO'	FRANCESCO	12/01/1922	09/04/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
705) PANZA	GUIDO	27/03/1932	24/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
706) PARODI	ANGELO	17/11/1935	17/05/2002	TUMORE POLMONARE
707) PARODI	GIOVANNI	24/11/1901	13/02/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
708) PARONETTO	OIVIO	26/09/1928	09/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
709) PASSAFARO	LUCIA	21/12/1916	14/02/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
710) PATRUCCO	ALDO	21/08/1902	09/11/1954	MESOTELIOMA PLEURICO
711) PATRUCCO	ALDO	01/11/1928	14/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
712) PATRUCCO	ALFREDO	23/07/1909	03/09/1980	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
713) PATRUCCO	ALFREDO	01/01/1920	30/05/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
714) PATRUCCO	ERNESTO	27/01/1928	06/02/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
715) PATRUCCO	EVASIO	11/10/1927	14/01/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
716) PATRUCCO	GIOVANNI	31/03/1909	30/10/1959	TUMORE POLMONARE
717) PATRUCCO	LUCIANO	17/01/1923	14/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
718) PATRUCCO	LUIGIA	26/04/1924	31/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
719) PATRUCCO	MARCO	15/04/1925	05/11/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
720) PATRUCCO	MARIA	18/02/1921	22/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
721) PATRUCCO	MARIA	17/03/1924	05/02/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
722) PATRUCCO	MARIO	25/03/1930	10/08/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
723) PATRUCCO	OLIVIO	17/04/1925	01/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
724) PATRUCCO	VALENTINO	23/12/1917	11/10/1986	MESOTELIOMA PLEURICO

725) PATRUCCO	VITTORIO	29/04/1912	09/08/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
726) PAVAN	ANTONIO	19/12/1923	26/07/1987	TUMORE POLMONARE
727) PAVANELLO	CARLO	21/06/1913	18/03/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
728) PAVESI	MARIO	12/06/1922	17/05/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
729) PEDRASETTI	VALTER GIUSEPP	04/12/1914	06/12/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
730) PEDRASSETTI	VALENTINO	21/11/1927	23/12/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
731) PELUSO	ANTONIO	01/01/1926	29/04/1966	TUMORE POLMONARE
732) PELUSO	ERNESTO	06/06/1928	22/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
733) PELUSO	ETTORE	01/01/1930	11/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
734) PELUSO	VALENTINO	16/01/1931	28/05/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
735) PENATI	ARCISA ECLE	02/12/1921	23/10/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
736) PEROLA	MARIA	16/04/1927	08/03/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
737) PEROLA	PIETRO	28/01/1913	18/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
738) PEROTTI	GIULIO	04/07/1908	02/07/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
739) PERRACINO	GIOVANNI	28/01/1931	23/03/1987	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
740) PERTUSATO	LUIGI	11/03/1919	19/01/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
741) PERTUSATO	UMBERTO	25/11/1912	05/05/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
742) PERUCCA	ATUS	18/08/1921	15/02/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
743) PERUCCA	AUGUSTO	15/08/1910	16/06/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
744) PERUCCA	CELESTINO	03/06/1933	15/05/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
745) PESENTI	BATTISTA	24/06/1918	28/06/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
746) PESSINA	FRANCO	26/01/1927	01/07/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
747) PIA	MARIO	29/09/1906	26/12/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
748) PIACIBELLO	GIUSEPPINA	29/07/1931	15/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
749) PIANO	EUGENIA	13/12/1922	09/05/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
750) PIANO	SEVERINO GIOVA	01/02/1928	07/04/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
751) PIEROBON	BASILIO	16/04/1919	19/06/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
752) PINO	ULDERICO	14/11/1928	28/02/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
753) PIRALLA	BATTISTA	25/01/1901	05/10/1972	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
754) PITZUS	ANTIOCO	29/04/1926	28/03/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
755) PLEITAVINO	ARMANDO	01/02/1915	29/10/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
756) POLESEL	ANTONIETTA	23/12/1921	10/10/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
757) POLETTI	ALBERTO	13/10/1926	13/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
758) POLETTI	ELIBIA	17/05/1928	12/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
759) POLETTI	LUIGI	06/10/1930	27/07/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

760) POLETTI	LUISA	08/07/1923	30/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
761) POLIDORO	BRUNO	15/07/1926	18/05/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
762) POLONIA	FRANCESCO	23/09/1923	05/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
763) PORCARI	ALFONSO	22/11/1921	17/01/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
764) PORTA	ADRIANO	06/01/1927	19/09/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
765) PORTA	MASSIMO	27/03/1929	27/07/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
766) PORTALUPI	MARIO	19/05/1949	17/07/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
767) POZZOLO	PIERINO	23/04/1911	25/11/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
768) PRATA	GIUSEPPINA	04/09/1918	26/02/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
769) PRATA	MARINO	02/05/1903	16/08/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
770) PREDIANO	GIACINTO	12/02/1924	13/10/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
771) PREGNO	GIOVANNI	08/02/1934	10/10/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
772) PRETE	ALBERTO	23/04/1925	14/01/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
773) PREVIGNANO	LUIGI	06/11/1905	28/05/1982	TUMORE POLMONARE
774) PRINETTI	CARLA	01/04/1925	03/01/1997	MESOTELIOMA PERITONEALE
775) PRISCO	BRUNA	31/01/1927	22/10/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
776) PROI	GIOVANNA	26/12/1912	31/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
777) PROVERA	CELESTINA	07/01/1905	15/01/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
778) PROVERA	CESARINA	03/05/1914	24/09/1982	MESOTELIOMA PLEURICO
779) PROVERA	ENRICO	29/12/1899	18/08/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
780) PROVERA	GIOVANNI	15/04/1912	17/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
781) PROVERA	MARIA	07/12/1907	08/07/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
782) PUCCIO	MATTEO	04/08/1920	22/04/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
783) PUGNO	EVASIO	05/08/1903	24/02/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
784) PUGNO	RENZO	11/07/1923	25/05/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
785) QUARELLO	ANTONIO	08/02/1927	06/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
786) QUARONE	GIUSEPPE GIOVA	09/08/1901	02/05/1964	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
787) QUIRINO	CARLO	10/02/1900	29/07/1973	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
788) RABAGLIATI	MARIO	19/04/1901	21/02/1957	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
789) RACCA	MARIO	28/11/1922	11/11/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
790) RACCA	UGO	05/10/1933	20/09/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

791) RAIMONDO	PIETRO	06/05/1924	20/09/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
792) RAINERI	GIUSEPPE	12/06/1902	01/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
793) RAINERI	PIETRO	02/02/1915	14/10/1992	TUMORE POLMONARE
794) RAISE	RINO	08/04/1931	04/01/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
795) RAITERI	ERNESTO	19/02/1913	14/10/1976	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
796) RAITERI	FERDINANDO	13/04/1910	10/02/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
797) RAITERI	GUIDO	17/10/1938	12/12/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
798) RAITERI	PIETRO	08/03/1910	01/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
799) RAMETTA	ROSARIO	30/06/1934	18/04/2006	MESOTELIOMA PERITONEALE
800) RAMPAZZO	ORAZIO	24/08/1925	17/08/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
801) RANDI	AMPELIO	24/02/1917	26/02/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
802) RASCA	LIVIO	06/11/1921	05/01/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE
803) RASTELLINO	LUIGIA	06/03/1929	11/04/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
804) RAVETTI	ALBERTO	24/02/1914	27/10/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
805) RE	CESARE	07/02/1908	24/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
806) RE	DARIO	27/12/1929	28/11/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
807) RE	GIUSEPPE	08/05/1923	05/05/1996	TUMORE POLMONARE
808) RE	LUCIANO	27/07/1926	05/07/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
809) RE	PIA MARIA	07/03/1922	13/09/1961	MESOTELIOMA PERITONEALE
810) REALE	CAMILLO	08/09/1905	19/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
811) REDIBONDI	NATALE	01/12/1898	02/12/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
812) REI	GIUSEPPE	08/03/1901	04/07/1978	TUMORE POLMONARE
813) REI	PIETRO	19/02/1894	24/10/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
814) REPOSO	ALESSANDRO	16/04/1922	26/04/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
815) REPOSO	LUIGI	21/06/1928	08/06/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
816) RESINI	PALMINO	02/04/1933	16/04/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
817) RESTA	GIUSEPPE	03/04/1906	26/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
818) RESTA	PASQUALE	12/02/1925	18/03/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
819) RICALDONE	PIERINO	30/04/1922	04/04/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
820) RICCI	FIORENZO	01/06/1919	16/08/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
821) RICCI	LUIGI	11/07/1898	03/03/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
822) RICCI	SILVIO	03/07/1939	13/07/2006	TUMORE POLMONARE
823) RINALDO	GIAN FRANCO	29/03/1936	17/08/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
824) RITTO	GIOVANNI	02/12/1912	13/10/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
825) RIVA	ORESTE	04/03/1901	17/04/1962	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

826) RIZZO	GAETANO	28/10/1911	15/03/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
827) ROBBA	OSVALDO	04/04/1941	12/08/1985	TUMORE POLMONARE
828) ROBIOLA	EMILIA	20/08/1929	18/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
829) ROBIOLA	GIUSEPPE	15/03/1915	21/04/1969	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
830) ROBIOLA	MADDALENA	06/04/1930	15/10/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
831) ROLETTO	GIOVANNI	18/04/1908	24/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
832) ROLLINO	MARIO	16/11/1909	06/10/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
833) ROMANELLO	BRUNO	30/11/1933	04/02/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
834) ROMANELLO	TERESA	22/10/1925	01/02/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
835) ROMANO	FRANCESCO	26/09/1929	18/05/1997	TUMORE POLMONARE
836) RONCAROLI	GIOVANNI	25/06/1913	11/02/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
837) RONCAROLI	GIUSEPPE	10/08/1909	29/03/1990	TUMORE POLMONARE
838) ROSSI	ANTONIO	30/10/1913	21/02/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
839) ROSSI	FRANCO	08/07/1925	25/04/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
840) ROSSI	GIOVANNI	21/10/1942	12/02/1974	TUMORE POLMONARE
841) ROSSI	GIUSEPPE	01/05/1930	22/01/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
842) ROSSI	VITTORINO	31/05/1938	16/03/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
843) ROSSINO	EMILIO	21/04/1901	16/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
844) ROSSINO	RICCARDO	20/06/1904	27/07/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
845) ROSSO	FEDERICO	26/07/1910	12/01/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
846) ROTA	CARLO	02/11/1910	06/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
847) ROTA	EMILIO	22/01/1928	18/08/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
848) ROTA	LICIA	09/08/1924	13/10/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
849) ROTA	LUIGI	21/12/1902	31/08/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
850) ROTA	LUIGI	12/01/1915	06/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
851) ROTA	LUIGI	03/07/1918	15/08/1985	TUMORE POLMONARE
852) ROTA	VINCENZO	27/03/1906	03/07/1980	TUMORE POLMONARE
853) RUBINATO	FRANCA	15/02/1941	10/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
854) RUBINATO	ILDO	15/12/1922	28/05/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
855) RUBINATO	MARCELLA	16/04/1916	02/02/1966	TUMORE POLMONARE
856) RUBINATO	TULLIO	23/12/1933	03/03/1987	MESOTELIOMA PERITONEALE
857) RUPPA	PIETRO	24/11/1909	29/10/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
858) RUSCO	GIOVANNI	19/12/1901	07/11/1967	TUMORE POLMONARE
859) RUSTICHELLI	BRUNO	30/04/1934	10/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
860) RUTO	VALTER	12/07/1924	28/12/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
861) SABBADINI	GIUSEPPINA	17/12/1915	06/08/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

862) SACCHET	ELDA	17/12/1913	12/07/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
863) SACCHET	ERNESTA	04/05/1919	26/01/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
864) SACCHETTI	BRUNO	24/10/1921	06/04/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
865) SALATTI	MARIO	19/06/1918	22/03/1991	TUMORE POLMONARE
866) SALVANESCHI	LUIGI	20/01/1928	05/06/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
867) SALVI	DANIELE	17/09/1923	26/07/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
868) SANDIANO	FRANCESCO	18/04/1916	04/04/2001	TUMORE POLMONARE
869) SANLORENZO	CARLO	05/05/1924	12/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
870) SANLORENZO	GIUSEPPE	22/10/1911	06/03/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
871) SANLORENZO	LUIGI	21/03/1899	07/11/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
872) SANLORENZO	MARIO	27/09/1919	02/05/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
873) SANLORENZO	PIETRO	22/01/1913	12/10/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
874) SANLORENZO	REMO	18/12/1928	22/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
875) SAPELLI	CESARE	01/03/1933	11/11/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
876) SARACCO	ANTONIO	30/03/1913	29/05/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
877) SARACCO	MARIA	27/03/1939	23/06/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
878) SARAIN	MARIO	02/07/1925	07/10/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
879) SARASSO	FRANCESCO	16/05/1933	13/05/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
880) SARTORIO	FRANCA	07/05/1931	30/03/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
881) SASSONE	ERNESTO	13/03/1922	19/01/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
882) SASSONE	FRANCESCO	08/02/1907	27/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
883) SASSONE	PIERO	24/10/1926	13/04/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
884) SBOARINA	PLINIO	16/11/1922	21/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
885) SCAGLIOTTI	GIOVANNI	04/03/1922	14/02/1981	TUMORE POLMONARE
886) SCAGLIOTTI	REMO	04/10/1928	06/06/1984	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
887) SCAGLIOTTI	SERGIO	25/06/1932	25/11/1987	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
888) SCAMUZZI	DOMENICO	09/02/1937	27/02/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
889) SCAMUZZI	GIUSEPPE	30/07/1935	08/04/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
890) SCARAFFIA	GIOVANNI	16/01/1926	23/11/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
891) SCARRONE	ADELAIDE	27/03/1909	25/09/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
892) SCARRONE	CARLO	26/09/1908	29/09/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
893) SCARRONE	GIUSEPPE	30/08/1889	27/01/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
894) SCARRONE	MARIA	21/04/1908	17/06/1970	MESOTELIOMA PLEURICO
895) SCARRONE	RICCARDO LUIGI	17/01/1908	24/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

896) SCOLARI	CELESTINO	13/04/1895	05/05/1969	TUMORE POLMONARE
897) SCOMPARIN	DARIO	01/09/1932	27/03/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
898) SCRIVANO	CARLO	27/04/1910	22/04/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
899) SECHI	SALVATORE	11/10/1925	27/10/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
900) SERRALUNGA	BATTISTA	24/09/1902	30/11/1970	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
901) SERRAO	EMILIA	23/11/1910	29/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
902) SIGLIANO	GIUSEPPE	24/01/1928	26/06/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
903) SILLANO	ERMINIO	30/01/1921	30/11/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
904) SILLANO	GIUSEPPE	17/07/1906	25/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
905) SILVANO	ANDREA	11/03/1935	17/01/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
906) SILVANO	ROMILDE	29/03/1911	16/01/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
907) SILVESTRI	ANTONIO	22/05/1931	30/03/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
908) SIMONETTI	FRANCESCO	14/10/1914	27/03/1986	TUMORE POLMONARE
909) SIVIERI	DANILO	07/05/1928	15/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
910) SIVIERI	GIOVANNA	21/04/1908	12/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
911) SOLDATI	ELEUTERIO	18/08/1889	19/12/1961	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
912) SOLERIO	BIAGIO	06/06/1913	25/03/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
913) SOLERIO	GIUSEPPE	23/10/1907	19/04/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
914) SPADA	LUIGIA	07/11/1931	23/10/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
915) SPADACCIA	ALCIDE	04/10/1919	08/05/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
916) SPAGLIARDI	GINA	29/02/1920	25/01/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
917) SPALLA	CARLO	23/12/1919	07/09/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
918) SPALLA	GIUSEPPE	16/02/1903	20/07/1974	MESOTELIOMA PLEURICO
919) SPALLA	LUIGI	06/02/1915	28/09/1995	TUMORE POLMONARE
920) SPALLA	MARIA	16/02/1918	10/07/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
921) SPANO	LIBERO	25/02/1909	11/03/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
922) SPINOGLIO	EUGENIA	25/01/1920	10/11/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
923) SPINOGLIO	GIUSEPPE	17/05/1908	22/11/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
924) SPINOGLIO	POSSIDIO	21/07/1908	01/12/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
925) SQUILLARI	DARIO	21/07/1931	23/06/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
926) STEVANIN	GRAZIANO	08/09/1942	22/07/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
927) STEVANO	GIOVANNI	04/02/1905	20/03/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
928) STRAMARE	EUFRASIO	26/05/1925	19/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
929) STRAMBIO	PIERINO	03/03/1909	18/05/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
930) SUANI	ANTONIO	25/04/1919	25/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

931) SURBONE	UGOLINO	18/07/1889	12/04/1959	TUMORE POLMONARE
932) SVALUTO	GIUSEPPE	19/04/1914	09/08/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
933) TABUCCHI	GIUSEPPE	11/05/1940	05/09/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
934) TAGLIABUE	ANDREA	11/08/1902	16/04/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
935) TAGLIANI	ETTORE	19/10/1908	30/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
936) TARCHETTI	CARLO	15/10/1912	11/09/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
937) TARDIVO	NATALE	27/12/1913	05/07/1987	TUMORE POLMONARE
938) TIVELLI	OTTIMO	15/11/1923	03/07/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
939) TIVELLI	VENERINA	08/03/1912	09/10/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
940) TOCCO	GIUSEPPE	12/02/1947	04/07/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE
941) TOMMASELLI	GAETANO	12/08/1928	30/11/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
942) TORCHIO	ALESSANDRO	20/09/1907	26/04/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
943) TORCHIO	PIETRO	22/06/1916	24/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
944) TORINO	FRANCO	16/10/1926	10/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
945) TORRESINI	OLGA	05/08/1930	21/04/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
946) TOSELLI	MARIO	03/01/1919	23/03/1978	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
947) TOSELLI	PIETRO	05/06/1910	10/11/1992	TUMORE POLMONARE
948) TOSELLO	GIOVANNI	25/06/1945	02/02/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
949) TRAVAGLIA	DINO	29/03/1915	15/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
950) TRAVATRI	LINA	20/04/1927	23/06/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE
951) TRICERRI	ENRICO	04/02/1916	24/02/1977	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
952) TROSELLO	CARLO	17/04/1920	30/11/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
953) TURINO	MARIO	16/02/1932	03/09/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
954) UBERTAZZI	AMILCARE	17/02/1908	22/05/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
955) UFICINO	CARLO	22/10/1909	18/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
956) UFIMARO	FRANCESCO	09/04/1913	21/10/1979	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
957) ULLIO	OSVALDO	17/10/1922	22/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
958) ULLIO	SERAFINO	13/08/1899	11/01/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
959) UMORET	CARLO	08/04/1925	30/12/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
960) VACCA	RENZO	24/04/1914	03/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
961) VACCARONE	GIUSEPPE	10/02/1928	02/08/1979	MESOTELIOMA PLEURICO
962) VALEGGIA	ERNANI	06/07/1911	30/11/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
963) VALENTINI	GIOVANNI	04/03/1899	24/08/1963	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
964) VALENTINI	PIERINO	28/03/1921	03/10/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

965) VALMACCHINO	ALDO	01/09/1914	23/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
966) VALMACHINO	GIUSEPPE	10/06/1910	01/07/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
967) VASALLO	ORESTE	29/08/1910	14/08/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
968) VASINO	GIOVANNI LUIGI	17/10/1924	11/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
969) VECCHIATTINI	GUGLIELMO	24/01/1913	06/10/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
970) VENERI	GINO	21/01/1933	08/10/1978	TUMORE POLMONARE
971) VENESIO	PIERINO	23/07/1914	23/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
972) VERANO	FRANCESCO	24/11/1942	27/08/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
973) VERANO	LUIGI	06/05/1906	04/03/1979	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
974) VERCELLI	ALBERTO	25/08/1946	13/08/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
975) VERDELLI	BRUNO	31/01/1915	31/03/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
976) VERGNASCO	ITALO	14/02/1934	19/01/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
977) VERGNASCO	LUIGI	26/07/1928	26/08/1996	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
978) VERRONE	PIERO	30/11/1930	04/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
979) VETTORELLO	BRUNO	14/08/1923	06/08/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
980) VICENZI	OLGA	19/10/1921	01/11/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
981) VILLA	DOMENICO	30/03/1909	23/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
982) VINESIA	DANTE	06/03/1916	20/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
983) VISETTI	BATTISTA	05/12/1934	26/03/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
984) VITALE	GIACOMO	07/05/1915	25/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
985) VITALE	SALVINA	09/03/1918	13/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
986) VOLPATO	ALMIRO	22/01/1931	09/12/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
987) VOLPATO	LUIGI	19/05/1935	13/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
988) VOLPATO	VITTORIO	01/03/1923	03/04/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
989) ZACCONE	MATILDE	13/07/1916	16/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
990) ZAIO	PIETRO	12/08/1912	12/08/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
991) ZAIO	VIRGILIO	22/03/1918	02/06/1993	TUMORE POLMONARE
992) ZAMBELLI	EVASIO	17/09/1909	25/08/1978	TUMORE POLMONARE
993) ZANAROTTO	ANGELO	01/06/1925	29/04/2004	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
994) ZANATTA	REMO	21/04/1930	07/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
995) ZANOTTI	ROMANO	31/12/1928	25/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

996) ZATTA	MICHELE	28/09/1909	28/09/1980	TUMORE POLMONARE
997) ZAVA	GINO	15/03/1913	22/02/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
998) ZAVATTARO	EVASIO	08/02/1920	29/12/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
999) ZAVATTARO	LUIGI	27/12/1928	17/09/1978	MESOTELIOMA PLEURICO
1000) ZAVATTARO	MARGHERITA	28/07/1922	14/03/1978	MESOTELIOMA PLEURICO
1001) ZAVATTARO	VINCENZO	25/08/1917	12/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
1002) ZELADA	GIANNINO	24/06/1923	07/04/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
1003) ZOIA	ENRICO	18/08/1907	05/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
1004) ZORZETTI CIGNA	ADRIANO	29/05/1920	01/01/2000	MESOTELIOMA PLEURICO

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE (LAVORATORI DI DITTE ESTERNE) PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ALCURI	ANTONINO	29/05/1935	03/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) BATTAGLIA	GIOVANNI	06/04/1929	22/06/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
3) BERTAZZO	MAURO	25/03/1937	13/01/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
4) BOCCALI	UMBERTO	08/06/1946	08/09/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
5) CABRIA	ANGELO	22/01/1923	01/04/1983	MESOTELIOMA PLEURICO
6) Cacciatori	Giuseppe	19/03/1945	09/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
7) LOMBARDI	PIETRO	18/07/1926	02/08/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
8) MAZZUCCO	GIANFRANCO	23/07/1929	01/06/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
9) PALETTI	GIUSEPPE	26/10/1932	17/05/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
10) RE	GIORGIO	23/03/1929	24/12/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
11) ROSSI	LUIGINO	08/09/1929	20/08/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
12) RUBINATO	LAURA	11/11/1939	28/07/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
13) RUTTO	ENRICO	25/04/1940	29/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
14) SCAGLIOTTI	PIERO	18/05/1933	13/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
15) SOLDI	DOMENICO	12/11/1937	18/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
16) ZANAROTTO	ANTONIO	20/01/1940	17/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ACETO	FELICE	09/07/1922	02/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) ALESSIO	CARLA	08/11/1923	16/12/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) ALUIGI	GIACOMO	31/05/1922	19/11/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) ALZONA	FRANCO	24/04/1939	09/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) AMAROTTI	ARTURO	01/10/1912	11/08/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) AMELI	GIULIA	26/04/1920	18/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) AMISANO	LAURA	26/07/1922	24/05/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
8) ANDREONE	ALDO	29/01/1922	07/10/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) ANDREONE	AMPELIO	16/04/1932	26/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ANGELINO	ALBERTO	24/08/1920	01/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) ANGELINO	FRANCESCO	21/11/1928	03/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) ANSALDI	CARLA	14/08/1931	02/03/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) ANSALDI	GIOVANNI	15/06/1897	27/02/1963	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) ARDENZA	ALESSANDRO	15/05/1912	02/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) ARROBBIO	MARCO	26/04/1932	08/05/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) AUTOMATE	UMBERTO	15/11/1908	27/12/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) AVONTO	NATALE	25/12/1911	07/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) AZIMONTI	ANTONIETTA	10/11/1919	12/07/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) BADENGO	ARMANDO	25/04/1915	28/06/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) BADUINO	ERNESTO	05/08/1921	26/10/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) BAGNA	GIOVANNA	02/05/1911	10/12/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) BALANZINO	FELICE	23/10/1919	17/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) BALBO	ANGELO	13/01/1930	25/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) BALDI	ALESSANDRO	10/07/1926	03/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) BALDI	MAFALDA	01/02/1912	07/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) BARBANO	LUIGI	03/03/1915	19/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) BARBESINO	ERMINIO	13/11/1913	30/07/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) BARBESINO	FAUSTO CARLO	21/11/1913	24/11/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) BARBESINO	GIOVANNI	23/09/1932	28/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) BARBESINO	SANTINA LUIGIN	20/04/1915	04/08/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) BARBIERATO	ANTONIO	30/03/1918	24/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) BARGERO	EVASIO	16/04/1901	23/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

33) BARNI	LUIGI	22/05/1908	27/02/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) BARONI	RENATO	28/09/1922	11/10/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) BATTELLI	PAOLINO	25/01/1917	28/10/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) BATTEZZATI	GIUSEPPINO	04/07/1928	21/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) BAZZANO	ELISABETTA	27/09/1904	07/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) BECCUTI	LEOPOLDA	17/03/1909	09/05/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) BELLO	MARIA	18/04/1914	02/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) BELLOSTI	ANNITA	20/06/1918	09/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) BENZI	ARMANDO	13/12/1921	21/05/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) BERGAMO	LUCIANO	01/01/1925	22/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) BERRA	CESARE GASPARE	15/03/1912	28/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) BERRONE	LUIGI	09/02/1917	30/12/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) BERRONE	VITTORINA	25/08/1921	10/10/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) BERTAGGIA	RINA	06/02/1919	08/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) BERTAZZO	MARIO	01/06/1903	19/06/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) BERTOLINI	OLINDO	03/05/1917	15/10/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) BERTUSSI	LUIGI	06/12/1916	02/02/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) BESSO	RENZO	22/12/1924	22/05/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) BETTA	DELMO	18/10/1919	03/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
52) BETTOLO	ANGELO	05/05/1930	19/10/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) BIANCHI	GILBERTO	10/08/1921	17/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) BIANCHI	GINO	09/08/1905	06/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) BIANCHI	GIUSEPPINA	18/07/1928	08/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) BIANCO	GIUSEPPE	07/03/1924	10/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) BIANCO	NATALINA	30/12/1935	09/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) BIANO	RICCARDO	08/07/1935	30/01/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
59) BIGOTTO	GIUSEPPE	16/10/1910	19/08/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) BILETTA	DANTE	23/07/1924	31/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) BO	GIUSEPPINA	16/03/1910	19/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) BO	LARINA	31/12/1913	12/05/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
63) BOARINO	ALBINA	21/06/1910	31/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
64) BOCCALATTE	GIOVANNI	16/09/1923	04/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) BOCCALATTE	LUIGI	09/12/1934	18/01/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) BODA	MARINO	14/05/1908	06/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) BOFFO	ETTORE	02/02/1901	21/10/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) BOGGIONE	GIUSEPPE	08/07/1928	05/09/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) BOLLO	PROSPERO	22/01/1919	17/11/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) BONELLI	PIETRO	29/03/1915	19/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) BONZANO	MARIO	18/07/1920	16/03/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) BONZANO	NATALE	25/12/1907	24/02/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
73) BONZANO	SERGIO	14/10/1931	26/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) BORGHINO	EVASIO	03/01/1930	18/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) BORLO	ANNA	02/09/1925	11/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) BOSCHI	CARLA	20/09/1928	08/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
77) BOSCO	ARMANDO	14/04/1913	01/01/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
78) BOTTO	OLGA	06/07/1924	12/03/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) BRASSO	ETTORE	27/11/1929	25/05/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
80) BROCCA	GIUSEPPINA	08/08/1928	18/04/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) BRUSATO	ANGELA	08/02/1923	09/09/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) BURRONE	CARLO	28/03/1936	12/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) BUZZI	ANNA MARIA	07/07/1923	29/08/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

84) CACCIA	GIUSEPPE	15/01/1904	08/01/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) CAGNIN	MARIO	08/12/1918	10/08/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) CALIGARIS	EDOARDO	06/11/1921	06/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) CALIGARIS	FRANCESCO	28/12/1922	19/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) CALVI	MARIO FRANCESC	03/06/1912	29/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) CALVI	PIETRO	09/04/1916	15/05/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) CAMPESE	CLORINDA LUIGI	14/11/1902	03/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) CANALI	LINA	25/04/1921	28/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) CANDELO	IDA	07/03/1917	07/09/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) CANEPA	ALBINA	30/07/1920	07/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
94) CANTAMESSA	ARMANDO	12/11/1904	06/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) CANTAMESSA	ITALO	11/07/1928	08/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) CANTATORE	FRANCO	22/09/1923	14/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
97) CAPPA	CORRADO	24/12/1927	27/06/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) CAPPA	GIOVANNI	20/07/1927	12/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) CAPRA	GIOVANNI	27/09/1915	06/08/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) CAPRINO	LILIANA	25/06/1924	02/09/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) CARELLI	PILADE	29/10/1910	03/06/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) CARLI	ROSINA	26/04/1920	01/06/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) CARTOZZI	MARIA	30/07/1916	26/10/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) CASSINA	LUIGIA	10/11/1913	07/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) CASTELLARO	ARMANDO	15/09/1916	19/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) CASTELLETTI	TERESA	01/04/1913	16/04/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) CASTELLI	ALDO	02/03/1921	19/12/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) CATALANO	GIUSEPPE	16/10/1926	04/07/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) CATTANEO	GIUSEPPE	15/08/1911	22/12/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
110) CAVAGNERO	SERGIO	16/06/1933	01/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) CAVALIERE	ERMENEGILDO	18/05/1921	16/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) CAVALLONE	GUIDO	01/01/1923	08/08/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) CIOTTOLINO	ONEGLIA	07/04/1921	05/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) CIVIERO	CARLO	19/08/1922	26/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) CLOVIS	ALDO	20/02/1926	10/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) COLLI	GIUSEPPE	01/01/1934	29/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
117) COLOMBANO	LUIGI	05/01/1934	20/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
118) COMINO	RENZO	07/01/1926	18/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
119) COPPA	ARMANDO	03/09/1910	08/04/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) Coppa	Delfina	09/07/1916	24/12/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
121) COPPA	FLORA	04/04/1931	11/07/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
122) CORINO	GENTILE	29/11/1919	20/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) COSSETTA	MARIA	23/11/1924	13/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
124) COSTANZO	ALDO	27/01/1924	30/09/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
125) COSTANZO	GIOVANNI	26/09/1911	02/11/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) COSTANZO	LUIGI	01/08/1915	17/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
127) CREPALDI	ASSUNTA	14/11/1923	22/02/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
128) CREPALDI	GEMMA	19/12/1918	23/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
129) CUCCO	GIUSEPPE	18/03/1932	14/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) D IMPERIO	ANGELO	02/05/1913	12/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
131) DAMONTE	NATALINO	25/12/1906	26/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
132) DE AMBROGIO	DOMENICO	30/10/1924	28/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) DE ANDREA	VITTORINA	20/10/1923	25/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
134) DE GIOVANNI	FELICE	31/10/1912	25/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

135) DEAMBROGIO	GIUSEPPINA	06/01/1913	12/09/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
136) DEANDREA	PIETRO	06/12/1913	29/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) DELLOSTA	EVASIO MARIO	15/08/1929	01/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
138) DEMARTINI	MARIO	15/09/1911	11/06/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) DEMICHELIS	ADELE	01/06/1917	24/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) DEMICHELIS	GIOVANNA MADDA	14/03/1907	20/08/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
141) Demichelis	Matilde	10/02/1920	23/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) DEVASI	MARIA	07/09/1911	28/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
143) DEVASINI	AMEDALDO	28/10/1911	17/10/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
144) DEVASIO	MARIA	13/11/1926	27/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
145) DI BETTA	GAETANO	13/08/1927	16/09/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) DIENI	DOMENICO	03/12/1922	21/01/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) DOMENEGHETTI	RINO	30/09/1926	01/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
148) DORIGUZZI	NATALINA	20/12/1929	10/06/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
149) DORIGUZZI LUTT	GIOVANNI BATTI	24/03/1927	09/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
150) ELLEBORO	MARIA	19/01/1928	25/01/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
151) FALZONE	CALOGERO	23/02/1933	30/05/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
152) FASANO	VALERIO	02/01/1921	07/08/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
153) FAVA	ERSILIA	08/08/1922	21/06/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
154) FAVARO	NATALINA	11/12/1929	26/09/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) FERRANDO	EVASIO	09/01/1928	06/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
156) FERRARIS	LUCIANO	14/06/1929	27/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
157) FERRUCCIO	LUIGI	26/07/1911	10/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
158) FIGAZZOLO	ARMANDO	12/09/1927	02/06/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) FIORENZA	PIETRO	24/03/1933	11/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) FORMENTIN	CARLO	02/07/1932	25/01/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
161) FRANCIA	ELDA	24/03/1922	14/09/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) FURLAN	ARMANDO	15/03/1929	02/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) GABBA	ETTORE	15/09/1924	07/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) GAGLIARDONE	ALDO	16/10/1923	25/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) GAMBAROTTA	GUGLIELMO	15/05/1912	06/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
166) GARIO	FIORENZO	21/02/1910	01/05/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) GATTONI	CARLA	30/07/1936	28/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
168) GAVAROTTO	GIOVANNI	19/02/1904	11/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
169) GAVAROTTO	OTTAVIO	01/02/1902	21/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
170) GAVARRO	TERESA	18/07/1921	21/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
171) GAVIATI	GILIO	16/05/1925	30/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
172) GENOVESE	GIOVANNI	17/07/1911	18/09/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) GENOVESE	GIUSEPPE	28/11/1915	17/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
174) GENOVESE	PIETRO	17/04/1915	12/11/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
175) GHILARDELLI	MARIA	26/12/1914	02/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
176) GIOACHIN	ALESSIO	29/10/1924	15/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
177) GIORCELLI	ERNESTO GIUSEP	12/07/1910	25/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
178) GIORCELLI	GIOVANNI	08/06/1907	24/02/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) GIORCELLI	GIUSEPPE	25/05/1926	19/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
180) Giorcelli	Rosa	04/09/1909	28/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) GIRINO	GIOVANNI	07/08/1900	16/11/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) GODINO	FIORINA	09/05/1906	16/11/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
183) GOI	EUGENIO	02/12/1905	12/01/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
184) GRANGIA	MARIO	03/11/1932	26/10/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) GRILLO	MARIANNA	24/07/1922	01/11/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

186) GROPPO	PIERINA	19/07/1916	04/12/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
187) GUASCHINO	ADRIANO	18/01/1920	19/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
188) GUASCHINO	ANTONIO	09/05/1929	10/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) GUASCHINO	FERMO	25/02/1914	02/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
190) GUASCHINO	PIETRO	20/06/1912	11/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
191) GUASCHINO	VITTORIO	24/04/1926	09/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
192) GUERINI	FERRUCCIO	18/11/1928	04/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) GUERINONI	ALFEA	25/07/1932	03/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
194) ICARDI	CARLO	05/08/1912	01/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
195) IMARISIO	MARIA	20/01/1923	06/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) INGEGNERI	LIVIO	09/09/1930	15/04/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
197) LEPORATI	ALESSANDRO	22/09/1904	28/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
198) LEPORATI	PAOLO	05/10/1908	03/10/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
199) LOFFREDO	ANNA	10/04/1915	22/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
200) LUMELLO	GIANFRANCO	20/09/1934	18/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
201) LUMELLO	PIERO	12/08/1930	16/10/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
202) LUPANO	GIOVANNI	15/05/1915	22/07/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
203) LUPANO	GIUSEPPINA	08/09/1918	22/03/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
204) LUPARIA	CARLO	16/01/1912	24/06/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
205) LUPARIA	EMILIANO	03/12/1929	04/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
206) LUPARIA	OLGA	12/11/1925	30/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
207) MALAVASI	GIOVANNI	07/09/1920	27/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
208) MANTOVANI	RIZZIERI	15/09/1922	25/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
209) MARANGONI	GILETTA	28/12/1930	19/07/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) MARBELLO	GIUSEPPE	10/05/1912	19/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
211) MARCHESINI	FILIBERTO	23/10/1920	17/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
212) MARENDA	CARLO	22/01/1922	02/12/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
213) MAROGLIO	ANGELO	13/04/1929	28/07/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
214) MARTINOTTI	ATTILIA	10/08/1911	11/09/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
215) MARTINOTTI	MARIA	28/05/1917	08/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
216) MARTINOTTI	PIERINA	31/10/1914	05/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
217) MASCHIO	ANTONIO	23/07/1904	29/11/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) MASIERO	GUERRINO	29/07/1911	31/03/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
219) MASINO	TERESAMARIA	10/08/1912	08/06/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
220) MASOERO	GIACOMO	29/12/1910	17/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
221) MASOERO	RINA	24/07/1910	09/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
222) MASSOCCO	GIULIETTA	02/08/1925	08/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
223) MASSOCCO	MICHELE	23/08/1936	05/01/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
224) MAZZUCATO	ANTONIO	23/11/1928	16/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
225) MAZZUCATO	ITALO	15/10/1922	30/11/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
226) MAZZUCCO	LUCIANO	17/01/1932	31/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
227) MEDA	GALLAOR	18/05/1913	24/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
228) MERLO	MARIO	07/09/1912	26/04/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
229) MIGLIETTA	ANTONIO	01/04/1927	08/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
230) MIGLIETTA	LUIGI	05/10/1928	22/05/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
231) MILAZZO	FRANCESCO	14/01/1931	22/06/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
232) MOMBELLO	LUIGI	22/05/1921	07/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
233) MONOPOLI	GAUDENZIO	21/11/1914	25/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
234) MONTAGNINO	ENRICA	27/07/1927	06/02/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
235) MONTESSORO	POMPEO	26/02/1930	06/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
236) MONZEGLIO	RENALDO	07/02/1920	13/07/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

237) MORANO	ALDA	22/02/1929	14/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
238) MORANO	GIOVANNI	15/01/1925	18/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
239) MORANZINO	SECONDO	09/08/1900	18/09/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) MOSSONE	IDA	11/07/1910	13/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
241) MUSCO	MARIA	11/01/1906	27/10/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
242) MUSSO	LAURA	10/09/1921	05/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
243) MUSSO	PIETRO	23/08/1926	12/06/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) MUSSO	STEFANO	10/03/1915	26/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) NARDO	GIUSEPPINA	29/03/1922	12/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
246) NEBBIA	ERNESTO	25/05/1937	26/11/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
247) NICOLLI	MATTEO	17/01/1921	26/03/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
248) NOTTE	GIUSEPPE	18/09/1904	04/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
249) NOVELLI	LUIGI	25/09/1938	10/04/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
250) OGLIARO	OTTAVIO	22/09/1925	19/09/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
251) OLIVERO	GIOVANNI	16/08/1911	30/12/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
252) OPEZZO	GIUSEPPE	19/03/1924	05/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
253) OPPEZZO	DIEGO	19/11/1938	26/09/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
254) OSELLA	ROMOLO	02/01/1911	24/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
255) OSENGA	LUIGIA	29/01/1920	10/02/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
256) PACE	SALVATORE	08/09/1927	29/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
257) PAGLIANO	LUIGI	16/11/1924	06/04/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
258) PALANDELLA	PIETRO	01/11/1911	30/04/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
259) PALENA	DELFINA	05/05/1915	29/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
260) PANE	LEOPOLDO	21/09/1902	02/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
261) PANZA	LEO	10/01/1921	12/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
262) PAOLINI	TOMMASO	24/03/1920	12/08/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
263) PARISI	ALDO	16/04/1924	17/09/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) PARISSONE	GIOVANNI	07/02/1901	01/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
265) PARO	MARIA	08/07/1914	28/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
266) PATRUCCO	ERNESTO	15/04/1907	24/04/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
267) PATRUCCO	FERNANDO	04/12/1933	16/01/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
268) PATRUCCO	GIUSEPPE	01/08/1932	08/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
269) PATRUCCO	MARIA	15/08/1917	26/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
270) PATRUCCO	PIERINO	16/05/1908	27/03/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
271) PATRUCCO	ROSA	29/08/1929	05/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
272) PEDRASETTI	GIUSEPPE	15/11/1924	26/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
273) PERCIVALLE	TERESIO	28/03/1911	08/12/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
274) PERTUSATI	FRANCESCO	21/05/1914	15/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
275) PIGLIA	ERCOLINA	07/01/1921	30/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
276) PINO	LUIGI	11/07/1927	08/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
277) PINTON	GUERRINO	09/01/1916	02/06/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
278) PINTON	ORAZIO	15/05/1914	01/04/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
279) PISANO	TERESIO	14/12/1924	16/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
280) PIVETTA	ATTILIO	02/01/1926	21/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
281) POGGIO	LUIGI	04/07/1911	14/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
282) POLETTO	ANGELO	28/06/1924	31/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
283) PORTALUPI	DELFINO	25/01/1906	06/02/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
284) PORTALUPI	PIETRO	10/10/1912	28/06/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
285) PRATO	LAURO	01/07/1922	15/11/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
286) PUGNO	DORINO	18/02/1928	21/07/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
287) PUGNO	GIUSEPPE	03/09/1913	25/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

288) PUGNO	GIUSEPPE	05/09/1923	02/01/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
289) PUGNO	ROMUALDO	23/11/1927	01/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
290) QUAGLIA	MARIA	09/05/1912	14/09/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
291) QUERCIFOGLIO	SERGIO	28/10/1923	18/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
292) RASPINI	ATTILIO	06/03/1910	28/06/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
293) RAVIOLA	ATTILIA	13/12/1911	03/06/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
294) RAVIOLA	ATTILIO	01/01/1904	23/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
295) RE	CARLO	05/09/1914	01/05/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
296) RESINI	ANTONIO	19/08/1936	24/04/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
297) RIVALTA	VINCENZO	23/11/1919	24/07/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
298) ROBIOLA	PIERINO	21/02/1903	20/02/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
299) ROGANO	EVASIO	15/07/1931	09/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
300) ROGANO	ROMOLO	04/06/1927	01/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
301)				
302) ROMANO	MARIA	12/03/1912	08/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
303) RONCAROLI	FRANCESCO	01/11/1920	27/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
304) ROSATI	PAOLO	30/10/1923	04/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
305) ROSSI	ANGELO	20/02/1897	23/01/1958	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
306) ROSSI	STEFANO	12/02/1928	07/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
307) ROSSIGNOLI	OTTAVIO	22/08/1905	28/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
308) ROSSO	BRUNO	19/10/1931	01/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
309) ROSSO	CARLO	23/02/1907	05/02/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
310) ROSSO	LINO	11/04/1929	11/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
311) ROTA	ALESSANDRO	03/12/1928	13/07/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
312) RUFFA	CARLA	17/10/1927	18/10/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
313) RUSSI	FRANCO	16/12/1932	21/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

314) RUSSO	FRANCESCO	03/04/1913	22/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
315) RUSSO	GIOVANNI	09/11/1922	03/06/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
316) RUTTO	IRCE	12/05/1920	29/07/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
317) SALETTA	GIUSEPPE	01/07/1914	01/06/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
318) SALVIATO	ENRICHETTA	10/10/1923	19/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
319) SARACCO	MARIALUIGIA	13/09/1921	15/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
320) SARTORI	ARTURO	27/07/1915	14/11/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
321) SARZANO	ENRICO	27/04/1906	30/07/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
322) SARZANO	FRANCESCO	05/09/1915	24/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
323) SBARATO	ELMIRA	30/01/1920	04/03/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
324) SBOARINA	PASQUALE	24/03/1932	13/05/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
325) SCAGLIOTTI	ALVERINO	08/05/1913	28/04/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
326) SCAGLIOTTI	LAURO	25/05/1932	06/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
327) SCAGLIOTTI	MARIO	15/04/1925	18/05/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
328) SCARRONE	ERMINIA	12/07/1910	24/02/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
329) SCARRONE	MARIA	22/06/1922	09/02/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
330) SCARRONE	MARINA	02/07/1911	07/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
331) SCARRONE	VITTORINA	10/10/1926	08/02/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
332) SILLANO	SANTINA	30/10/1913	24/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
333) SILLANO	TERESIO	16/05/1908	02/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
334) SILVANO	VIRGINIO	05/09/1916	18/08/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
335) SIVIERI	FERDINANDO	15/07/1926	30/03/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
336) SLANZI	GIUSEPPE	20/11/1929	10/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
337) SOFFIANTINO	GIOVANNI	25/07/1932	04/06/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
338) SOLDI	ALESSANDRO	14/01/1924	08/09/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
339) SORAGNA	BRUNO	20/11/1924	17/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
340) SPAGLIARDI	LUIGI	01/05/1903	10/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
341) SPALAZZI	ANNA	30/01/1910	29/04/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
342) SPALLA	GERMANO	19/02/1934	15/01/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
343) SPINA	EUGENIO	27/06/1897	04/12/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
344) SPINOGLIO	NATALE	24/12/1908	09/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
345) STEVANO	ACHILLE	07/05/1914	26/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
346) TAMISO	GUERRINO	22/05/1917	29/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
347) TODESCHINO	ALESSANDRO	02/01/1903	08/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
348) TOFFOLON	ANTONIO	27/04/1919	12/08/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
349) TORCHIO	ELSA	02/02/1923	08/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
350) TORCHIO	LILIANA	03/06/1929	09/09/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
351) TORELLI	EZIO	06/01/1928	26/09/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
352) TRACINO	PIERO	03/05/1925	15/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
353) TRAVAGLIA	TARCISIO	21/09/1932	13/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
354) TRITTO	GIUSEPPE	17/11/1920	14/02/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
355) TROMBIN	ANTONIO	13/06/1915	16/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
356) UFIMARO	OTTAVIA	03/04/1919	01/04/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
357) UNIA	CAMILLO	07/10/1926	12/10/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
358) VACCHETTA	FILIPPINA	11/03/1913	16/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
359) VALPREDA	MARIA	27/03/1909	09/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
360) VALPREDA	MARIO	03/07/1916	15/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
361) VECCHIATO	BRUNONE	14/04/1908	11/10/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
362) VEILUA	RICCARDO	01/05/1926	17/01/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
363) VENESIO	PIERINA	29/06/1905	06/05/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
364) VENTURA	GIOVANNI	20/12/1927	22/03/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

365) VERGANTE	TERESA	11/05/1916	27/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
366) VOLTA	DOMENICO	16/01/1927	24/06/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
367) VOLTA	STELVIO	17/08/1930	04/07/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
368) ZANETTO	GIOVANNI BATTI	25/02/1916	11/03/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
369) ZANTOMIO	GIULIANO	16/02/1917	14/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
370) ZAVATTARO	EVASIO	26/02/1921	25/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
371) ZAVATTARO	MARIA	04/07/1935	25/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
372) ZAVATTARO	PIETRO	10/04/1906	10/11/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
373) ZAVATTARO	VITTORINA	22/03/1914	20/10/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
374) ZOIA	LUCIANO	23/02/1933	03/06/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
375) ZOLA	UGO	18/06/1923	13/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) ACCORNERO	GIUSEPPINA	25/07/1916		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) AGONI	LUIGIA	19/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) AIME	GIOVANNI	15/05/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) ALBERA	TERESIO	02/11/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) ALESSIO	BRUNO	11/11/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) AMESANO	MARIO	13/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) AMICH	GIOVANNI	13/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) AMICO	ERNESTO	18/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) ANTIGA	TARCISIO	18/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ANTONIANI	LUIGI	28/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) ARIOTTI	BICE	27/07/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) ARIOTTI	TERESINA	02/12/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) ATTARDO	MICHELE	31/08/1952		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) ATTARDO	SALVATORE	09/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
15) AVONTO	ANNA MARIA	22/05/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) AVONTO	LUIGI	23/01/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) BAGNASCO	GIOVANNI	17/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) BAGNASCO	MARIA ROSA	09/09/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) BALBO	ANGELO	03/03/1938		ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) BALBO	OLIMPIA	17/01/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) BALDUZZI	STEFANIA	16/09/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) BALICE	GIOVANNI	11/10/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) BALOCCO	ARMANDO	01/09/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) BANONE	FRANCESCA	18/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) BARBANO	ANGELICA	09/11/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) BARBANO	GEMMA	05/03/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) BARBANO	LILIA	29/09/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) BARBERIS	ERCOLE	06/04/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) BARBERIS	PASQUALE	13/04/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) BARBESINO	AUGUSTO	09/08/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) BARBESINO	GIUSEPPINA	20/12/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) BARDELLA	MARIA	03/01/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) BARDONE	CARLO	25/07/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) BARGERO	MARCO	09/02/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) BAROCCO	SANTINO	02/11/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) BATTAGLIA	ANTONINO	10/06/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) BAU	PIETRO	15/06/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) BECCARIA	DELFINO	09/11/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) BECCARIA	ROSANNA	27/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

40) BEDON	RITA	06/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) BENSI	ALFREDO	14/08/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) BENVENUTO	PASQUALE	13/11/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) BERETTA	ARMANDA	19/06/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) BERGAMINI	ADOLFO	11/02/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) BERTANA	DANTE	13/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) BERTAZZO	MARGHERITA	07/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) BERTAZZO	MARIA AUSILIA	21/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) BERTOLINO	ROSETTA	29/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) BERTOZZI	UMBERTO	10/12/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) BIANDRINO	GIANFRANCO	10/12/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) BIESTRI	RENATO	01/01/1931		TUMORE POLMONARE
52) BIGLIARDI	MARIA	08/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) BIRAGO	FELICE	20/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) BISCARO	MARCELLO	17/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) BISON	IDELMINO	01/10/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) BIZZARRO	MARIO	18/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) BOARINO	PIERO	22/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) BOCCALATTE	GIOVANNA	22/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
59) BOCCALATTE	LIDIA	10/12/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) BONELLI	CAMILLO	10/11/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) BONELLO	LUIGINA	27/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) BOSSO	RENATO	19/08/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
63) BOTTA	GIOVANNI	12/05/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
64) BOTTAZZI	OSVALDO	06/06/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) BRAGHERO	SERGIO	29/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

66) BRAGHINI	NATALINA	28/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) BRAGHINI	RINA	09/04/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) BROVERO	LUCIANO	14/04/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) BUFFA	EZIO	11/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) BUSCALDI	TERESA	26/09/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) BUTTIERO	LIDIA	12/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) CABIALE	TERESIO	13/03/1930		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
73) CABRINO	RENATO	16/02/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) CALDERA	ELIO	07/08/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) CALIGARIS	FRANCESCA	30/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) CANCIAN	ANTONIO	08/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
77) CANE	CARLUCCIO	09/03/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
78) CANGEMI	SALVATORE	29/04/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) CANTA	FRANCO	22/04/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
80) CANTAMESSA	ERCOLE	12/04/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) CANTAMESSA	GIUSEPPINA	13/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) CANTELE	EMILIA	03/02/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) CANTELE	FRANCESCO	13/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) CAPPA	GIOVANNI	25/03/1914		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) CAPPA	SERGIO	22/07/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) CAPPELLARI	LETTERIO	11/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) CAPRA	SILVANA MARIA	23/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) CAPRINO	FRANCESCO	15/04/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) CAPRIOGLIO	FELICE	20/10/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) CARAMELLINO	MARIA	05/04/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) CARANDINO	CARLO	08/02/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

92) CARANDINO	GIUSEPPINA	19/06/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) CARPEGNA	CARLA	28/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
94) CARRETTI	ANGELO	28/08/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) CASALONE	GIAN FRANCA	25/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) CATTANEO	PAOLA	15/06/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
97) CAVAGNOLO	ANTONIA	12/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) CAVAGNOLO	SERGIO	11/09/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) CAZZULINO	PIEREUSEBIO	27/11/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) CECALA	DOMENICO	15/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) CECCHINI	DINO	20/04/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) CENACCHIO	CARLO	26/10/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) CERRATO	PIETRO	21/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) CERRUTI	ANNA MARIA	06/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) CICCOLELLA	LUIGI	28/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) COLLODEL	ALFREDO	30/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) COMAROLI	ELIA	27/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) CONDELLO	PIETRO	23/11/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) CONTI	ANGELO	03/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) CONTI	EZIO	17/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) COPPA	GIULIANO	11/10/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) COPPO	EMILIO	04/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) COPPO	MARIO	09/06/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) CORONA	ARTURO	01/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) COSSETTA	ANNA	28/04/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) COSSETTA	ENRICA	16/11/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
117) COSTAMAGNA	GIOVANNI	10/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
118) COSTANZO	GIUSEPPE	10/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
119) COSTANZO	LUIGIA	14/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) COSTANZO	PAOLA	16/06/1944		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
121) CREPALDI	EVASIO	12/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
122) CREPALDI	FERNANDA	03/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) CREVOLA	ERNESTO	10/09/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
124) CREVOLA	MARIO	05/06/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
125) CRISTIANO	PIETRO	13/03/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) CRISTODERO	FRANCESCO	16/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
127) CUCCO	GIANNI	13/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
128) D'ALESSANDRO	MARIA	19/03/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
129) DAMNOTTI	DELIO	31/08/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) DE PICCOLI	MARCELLA	11/03/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
131) DEA	OLGA	25/05/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
132) DEAMBROGIO	MARIA ANNA	27/06/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) DEAMBROGIO	TERESIO	01/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
134) DEAMBROSI	PIERINA	12/07/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
135) DEANDREA	GUGLIELMO	30/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
136) DEANDREA	MARIA MARGHERI	19/03/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) DEBERNARDI	ALBERTO	29/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
138) DEFRANCISCI	GIULIANA	15/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) DEGIOVANNI	DOMENICO	16/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) DEGIOVANNI	RITA	03/05/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
141) DEMICHELIS	FRANCESCO	03/07/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) DEREGIBUS	GIOVANNI	05/09/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

143) DEREGIBUS	LUIGINA	14/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
144) DEREGIBUS	MARCELLA	13/03/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
145) DI GIORGIO	GIOVANNI	23/01/1953		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) DI PRIZITO	ANGELO	20/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) DONNA	CARLO	25/05/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
148) DONNA	REMO	18/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
149) DURANDO	RENATO	14/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
150) ESPOSITO	SALVATORE	22/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
151) FABRIZIO	ETTORE	05/10/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
152) FARELLO	ELIDE	24/08/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
153) FARELLO	MARGHERITA	14/01/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
154) FASANO	ROMANO	26/04/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) FAVA	ENRICO	13/03/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
156) FAVA	FRANCESCA	12/07/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
157) FELCE	PIETRO	23/06/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
158) FERRANDO	PIETRO	18/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) FERRARI	LUCIANO	04/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) FERRARIS	PIERO	02/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) FERRATO	NEVIO	06/06/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) FERRETTI	ARMANDO	05/06/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) FILIPPI	LUCIANO	01/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) FILOTTO	ROSMUALDO	26/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) FLERES	VINCENZO	08/07/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
166) FONTANA	ANGELA	27/02/1908		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) FONZEGA	VITO	07/08/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
168) FORMA	FRANCESCO	23/06/1949		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
169) FORTIN	CARMELO	06/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
170) FORZA	DIFENDI	08/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
171) FRANCIA	ARNALDO	28/11/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
172) FRISON	GIUSEPPE	07/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) FUSANO	FIORINDO	08/11/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
174) GABIATI	MARIO	03/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
175) GALESSO	GIOVANNI	01/12/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
176) GALLETTO	ITALO	22/06/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
177) GALLINA	ADRIANO	07/06/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
178) GALLINA	ROSANNA	07/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) GARDANO	GIUSEPPINA	11/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
180) GAROLA	NICOLETTA	11/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) GARRONE	CARLO	06/07/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) GAUDIO	EVASIO	23/03/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
183) GAVARRO	ADELAIDE	27/04/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
184) GAVIATI	EUGENIO	03/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) GAVIATI	SANDRO	19/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
186) GEBBIA	ROSALIA	03/08/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
187) GELOSO	SALVATORE	11/04/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
188) GENNARO	ORESTE	15/09/1915		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) GERMANO	LAURA	08/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
190) GHISELLI	ANNAMARIA	25/02/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
191) GHISIO	ACHILLE	21/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
192) GIAROLA	PIERA	27/09/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) GILARDINO	GIOVANNI	11/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

194) GINEPRO	NATALINA	25/12/1910		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
195) GINO	ANGELA	10/01/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) GINO	ROMANO	28/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
197) GIORCELLI	ALDO	21/08/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
198) GIORCELLI	ANNA	16/04/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
199) GIORDANO	PAOLO	01/12/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
200) GIRINO	TERESIO	18/02/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
201) GNOCCO	ANGELO	03/12/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
202) GNOCCO	ANTONIO	14/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
203) GODINO	LUIGINO	07/07/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
204) GOIO	ALBERTINA	07/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
205) GOIO	ALESSANDRO	19/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
206) GOIO	MARIO	29/08/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
207) GUASCHINO	ARMIDA	20/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
208) GUASCHINO	GIOVANNI	25/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
209) GUASCHINO	RENATO	30/07/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) GUAZZO	FRANCESCO	27/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
211) IMARISIO	GIOVANNI	17/04/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
212) IMARISIO	OLGA	31/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
213) IMARISIO	REMO	02/12/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
214) LA PERUTA	RENATA	20/12/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
215) LAMARCA	ANTONIO	20/08/1931		MESOTELIOMA
216) LANZIANI	FRANCESCO	17/09/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
217) LAURENTI	LEO EDOARDO	22/08/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) LAVAGNO	GIOVANNI	05/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
219) LEVA	LUIGI	06/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

220) LEVATI	LINO	14/02/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
221) LO PICCOLO	NICOLA	11/12/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
222) LOREGGIOLA	LUIGI	03/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
223) LUNATI	PIERO	07/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
224) LUPANO	PIETRO	08/07/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
225) LUPARIA	IOLANDA	15/05/1915		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
226) LUPARIA	UGO	10/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
227) MADOTTO	STEFANINO	04/11/1956		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
228) MAGGI	PIERINA	09/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
229) MANZONE	CARMINE	16/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
230) MARANGONI	ANTONIO	20/10/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
231) MARANGONI	MARINO	29/09/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
232) MARCHISIO	SERAFINO	11/07/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
233) MARGARA	DOMENICO	08/05/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
234) MARGARA	RODOLFO	17/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
235) MARIANI	REMO	23/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
236) MARINI	BERNARDINO	24/05/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
237) MARMELLO	GIUSEPPE	15/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
238) MARTINELLI	AMEDEA	27/09/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
239) MARTINOTTI	FERDINANDO	07/06/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) MARTINOTTI	FERRUCCIO	12/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
241) MARTINOTTI	GIUSEPPE	23/04/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
242) MARTINOTTI	GIUSEPPE	15/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
243) MARTINOTTI	MARIO	02/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) MASCHIO	IOLANDA	22/10/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) MASSA	ARMANDO	13/01/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
246) MASSAZA	CARLO	15/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
247) MAZZUCCO	IRIS	18/07/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
248) MAZZUCCO	MARIA	10/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
249) MAZZUCCO	PIERFRANCO	07/01/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
250) MELGIOVANNI	PIERA	24/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
251) MERCALLI	INES	02/04/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
252) MIGLIETTA	ALDO	18/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
253) MINATO	BRUNO	06/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
254) MINATO	LINO	06/04/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
255) MINATO	SERGIO	26/09/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
256) MINAZZI	PIERO	24/12/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
257) MIRAVALLE	GUIDO	26/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
258) MOLINARO	MARCO	08/12/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
259) MONTAGNINO	DEMETRIO	04/09/1934		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
260) MONTESSORO	ENRICO	06/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
261) MORANINO	IRMA	16/01/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
262) MORANO	ETTORE	13/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
263) MORETTI	GIUSEPPE	19/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) NANO	AURELIO	05/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
265) NANO	PIERINA	29/04/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
266) NASATO	GIUSEPPINA	03/12/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
267) NAVAZZOTTI	RENATO	31/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
268) NAVAZZOTTI	TERESIO	19/07/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
269) NEGRI	VANDA	25/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
270) NEGRO	GIANANTONIO	08/06/1954		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
271) OCCHIPINTI	ANTONIO	21/02/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
272) OLIARO	MARIO	20/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
273) OPEZZO	GIUSEPPE	14/04/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
274) PADOVANI	ANTONIETTA	13/04/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
275) PALAZZO	LUIGI	01/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
276) PALAZZO	RENATO	21/10/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
277) PANE	RENATA	08/02/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
278) PARMEGGIANI	ENRICO	01/12/1916		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
279) PARO	MICHELE	13/09/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
280) PAROVINA	LUIGI	25/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
281) PAROVINA	PIERO	29/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
282) PARUSSOLO	NATALINA	24/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
283) PASINO	LUIGI	20/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
284) PASINO	LUIGI	13/01/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
285) PATRUCCO	ALDO	16/08/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
286) PATRUCCO	CAMILLO	21/05/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
287) PATRUCCO	GIUSEPPE	10/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
288) PATRUCCO	LUCIANO	26/02/1937		ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
289) PATRUCCO	LUIGI	10/06/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
290) PATRUCCO	PIERANGELO	01/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
291) PATRUCCO	ROBERTO	20/04/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
292) PELUSO	RENATO	28/08/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
293) PERETTO	RITA	13/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
294) PEROLA	GIANNINA	07/08/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
295) PEROTTI	ENNIO FRANCESC	09/02/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
296) PETRINI	MARIO	11/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

297) PEZZO	SERGIO	02/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
298) PIAZZA	REMO	08/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
299) PISANO	LIVIA	01/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
300) PITOCCHI	CARMEN	19/07/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
301) PITZUS	EMILIO	14/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
302) PLAIA	PIETRO	25/03/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
303) PLAIA	SALVATORE	10/01/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
304) POLESEL	LORENZO	10/08/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
305) POLICELLI	MARIA	09/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
306) POLLON	LUIGI	23/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
307) PONDRANO	NICOLINO	12/06/1950		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
308) PORTA	FRANCO	09/12/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
309) PORTERI	UMBERTO	25/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
310) POZZI	FRANCO	13/07/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
311) PRETE	LUIGI	23/02/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
312) PROVERA	FRANCESCA	20/12/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
313) PROVINA	GERMANO	18/01/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
314) PUGNO	ATTILIA	15/10/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
315) QUERCIFOGLIO	RACHELE	24/01/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
316) QUIRINO	LUIGI	03/12/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
317) RABAGLIATI	CAMILLO	21/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
318) RABATTI	FOSCO	27/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
319) RE	OTTAVIO	11/12/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
320) RICALDONE	GEROLAMO	05/02/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
321) RICCA	MARIO	08/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
322) RICCI	LUIGI	06/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
323) RICCI	LUIGI	18/06/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
324) RINCO	MARIA	16/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
325) ROCCHERI	ANTONINO	07/05/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
326) RODELLA	RITA	13/08/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
327) ROLANDO	FRANCO	15/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
328) ROMANELLO	GENNARA	21/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
329) ROMANO	ANTONINA	10/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
330) RONCA	GUIDO	30/08/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
331) ROSSI	ELIO	28/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
332) ROSSI	GIOVANNI	28/02/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
333) ROSSI	SERENO	06/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
334) ROSSINO	GIUSEPPINA	02/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
335) ROTA	SERGIO	10/06/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
336) ROVIDA	CARLO	15/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
337) RUSSI	ADRIANO	16/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
338) RUSSO	ANTONIO	17/01/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
339) SABATTI	GIOVANNI	29/06/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
340) SAINI	RENATO	20/11/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
341) SALUTE	GIUSEPPE	03/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
342) SANLORENZO	ANGELA	06/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
343) SANTAGATA	MICHELE	24/02/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
344) SARZANO	CLAUDINA	20/11/1911		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
345) SASSONE	ENRICA	12/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
346) SASSONE	GIULIO	16/03/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
347) SASSONE	LUIGIA	05/04/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

348) SBARATO	LUIGINA	18/10/1917		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
349) SCAGLIOTTI	PIETRO	18/09/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
350) SCAMUZZI	FRANCESCO	07/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
351) SCAMUZZI	FRANCO	03/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
352) SCARPARO	MARIO	28/02/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
353) SCARRONE	ANGELA	09/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
354) SCARRONE	MARIO	26/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
355) SERRALUNGA	PIERO	29/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
356) SILVESTRIN	DOMENICO	08/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
357) SILVESTRO	LUCIANO	07/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
358) SIMONETTI	LUIGI	14/06/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
359) SORAGNO	CARLA	02/05/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
360) SPAGLIARDI	LINA	23/02/1913		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
361) SPINA	LUIGI	27/09/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
362) SPINOGLIO	LUIGI	14/08/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
363) SPINOGLIO	ORESTE	17/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
364) SPINOGLIO	PIERO	27/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
365) SPINOGLIO	PIERO	25/01/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
366) STEVANO	UGO	31/05/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
367) TAGLIABUE	PIETRO	07/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
368) TAMBAZZI	SEVERINO	12/06/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
369) TARDITI	LUIGIA	03/03/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
370) TAVERNA	ALESSANDRO	02/11/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
371) TERZO	VINCENZO	02/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
372) TESSARIN	BENIAMINO	08/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
373) TESSER	ROBERTO	12/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
374) TIBALDI	LORENZO	12/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
375) TIMOSSI	ORESTE	04/02/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
376) TOMASELLI	LUIGIA	12/07/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
377) TOMASSOLI	LIBERO	19/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
378) TORCHIO	ALDA	12/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
379) TORCHIO	ETTORE	08/09/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
380) TORINO	GIUSEPPINA	14/06/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
381) TORRA	ANGELO	20/07/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
382) TORRIANO	GIOVANNA	07/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
383) TORRIELLI	ALDO	25/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
384) TORRIELLI	CELESTINO	21/04/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
385) TRICHINI	ANTONINO	08/09/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
386) TROFA	VITO	01/04/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
387) TRUSSO	GIOVANNI	16/12/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
388) UBERTIS	MARIO	30/07/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
389) VALENTINI	MAFALDA	30/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
390) VALENTINO	COSIMO	17/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
391) VALESIO	ROBERTO	11/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
392) VELARDI	ROBERTO	01/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
393) VENEZIA	OLEANA	31/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
394) VENTURA	DIELLA	11/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
395) VICENZUTTO	MARIO	09/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
396) VILLANI	NINEL	13/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
397) VIOTTO	PASQUALINA	29/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
398) ZACCO	PIETRO	31/01/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

399) ZAIO	GIUSEPPE	04/09/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
400) ZANATTA	LINA	03/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
401) ZANATTA	MARIA	11/10/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
402) ZANELLA	GRAZIELLA	30/11/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
403) ZANELLO	GIUSEPPE	08/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
404) ZANETTO	GIOVANNI	17/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
405) ZANZOTTO	ALARINO	25/05/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
406) ZAVATTARO	SEVERINA	16/07/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
407) ZEMIDE	GIOVANNI	01/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
408) ZINI	GILBERTO	10/10/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
409) ZOLA	GIUSEPPE	07/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
410) ZONCA	FRANCESCO	24/12/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
411) ZUCCHI	MARIA	01/12/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
411bis ROMAGNANO	MARIA LUISA	04/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE (LAVORATORI DI DITTE ESTERNE) CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) AMATELLI	GIANFRANCO	21/08/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) DULLA	ENZO	08/03/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) MARCHESE	ALDO	05/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) MONICHINO	LUIGI	23/11/1927		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

DECEDUTI STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) BALEANI	ULDERICO	15/03/1938	18/07/1985	TUMORE POLMONARE
2) BALLANTI	IGNAZIO	03/01/1934	01/03/1998	TUMORE POLMONARE
3) BARACCHI	ELVISIO	03/07/1919	27/08/1988	TUMORE POLMONARE
4) BARRASSO	PRISCO	27/09/1928	20/05/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
5) BERRUTI	ALBERTO	05/10/1922	10/12/1991	TUMORE POLMONARE
6) CALLOTTI	VASCO	04/07/1925	26/03/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
7) CASALI	BATTISTA	18/09/1934	23/08/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE
8) CASALI	NINO	06/02/1925	26/07/1992	TUMORE POLMONARE
9) CASCIANI	LIDO	06/01/1926	04/08/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
10) CASTAGNETTI	AUGUSTO	05/09/1931	06/01/1993	TUMORE POLMONARE

11) CERVI	ORIELLA	03/06/1935	18/05/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
12) CERVI	PIERINO	29/06/1938	17/05/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
13) CORRADINI	NELLO	23/09/1936	24/08/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
14) CORRADINI	ROMANO	26/05/1939	02/03/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) CORSI	FRANCO	29/10/1939	04/04/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
16) COSTANTINI	VIRGILIO	30/11/1939	23/09/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
17) COTTAFAVA	DORANDO	02/05/1930	17/11/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
18) COTTAFAVA	GIOVANNI	31/05/1924	05/08/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
19) DE PALMA	GIUSEPPE	27/03/1939	25/12/1987	TUMORE POLMONARE
20) DI FEBO	MARIO	09/09/1941	23/07/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
21) FERRI	NERINO	30/04/1935	24/03/1993	TUMORE POLMONARE
22) GAMBARELLI	ROMANO	28/10/1935	06/09/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
23) GIANNARELLI	PIETRO	30/06/1930	29/10/1997	TUMORE POLMONARE
24) GIOVANARDI	VALTER	14/03/1930	08/10/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
25) GOZZI	FRANCO	19/04/1941	11/10/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
26) IOTTI	DANILO	01/03/1914	26/03/1988	TUMORE POLMONARE
27) LAPI	RINA	22/09/1923	09/11/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
28) LEVONI	FAUSTO	10/01/1926	11/10/1991	TUMORE POLMONARE
29) LODDI	NICOLO'	26/03/1927	06/05/1997	TUMORE POLMONARE
30) LORENZINI	LEDA	05/10/1931	19/03/1992	TUMORE POLMONARE
31) MANZINI	PIETRO	11/07/1928	11/03/1991	TUMORE POLMONARE
32) MARIANI	GUERRINO	13/09/1917	06/01/1988	TUMORE POLMONARE
33) MORANDI	MARIO	04/03/1921	08/05/2005	TUMORE POLMONARE
34) MORELLINI	WALTER	08/12/1921	29/10/1990	TUMORE POLMONARE
35) MURAZZO	ALCIDE	26/09/1947	27/12/2005	TUMORE POLMONARE
36) PIRANI	CESARE	13/02/1917	06/06/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
37) PRODI	ENRICO	30/03/1928	08/11/1997	TUMORE POLMONARE
38) RICCO'	FRANCO	21/06/1921	17/08/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) SEGHI	MARINO	27/03/1933	16/02/2000	TUMORE POLMONARE
40) VALENTINI	UMBERTO	07/06/1929	02/07/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
41) VARINI	ENEA	24/03/1910	18/06/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
42) VECCHI	DUENDO	11/04/1921	18/03/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) ZAMBONINI	ARTURO	13/03/1920	09/02/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

DECEDUTI STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) CHIAROTTI	GIACOBBE	02/03/1927	25/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) COTTAFAVA	VITTORIO	11/12/1926	18/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

VIVENTI STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) BONAZZA	LUCIANO	29/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) CHILLON	GIULIANO PAOLO	10/09/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
3) DE PALMI	SERENO	11/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) PRAMPOLINI	TERENZIO	29/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) PROCACCI	PRIMO	04/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) SILIGARDI	MATILDE	24/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) TESTI	MARIO	17/11/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI BAGNOLI PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ADAMO	ERNESTO	20/08/1933	06/05/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
2) ADINOLFI	UGO	09/01/1933	14/05/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
3) ADINOLFI	VINCENZO	06/04/1929	06/07/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
4) AIARDO	GAETANO	27/11/1925	07/07/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) ALBA	FORTUNA	17/04/1925	31/03/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE
6) ALTERIO	NICOLA	22/08/1912	01/06/1978	TUMORE POLMONARE
7) AMBRA	GIOVANNI	03/01/1923	05/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) ANSALDI	CESARE	25/07/1926	02/02/1994	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
9) ARENOSO	LUIGI	09/09/1922	27/05/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ATTARDI	LUIGI	14/08/1924	17/03/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) AVALLONE	GENNARO	04/03/1927	13/03/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) AVITABILE	GENNARO	04/10/1924	23/05/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
13) BAIANO	ANTONIO	21/08/1923	13/04/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
14) BALDARI	ALFREDO	08/09/1924	20/02/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
15) BALDARI	DOMENICO	26/03/1904	15/12/1983	TUMORE POLMONARE
16) BALESTRIERE	ARCANGELO	09/02/1925	05/11/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
17) BARONE	FRANCESCO	07/11/1913	11/07/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) BARRACANO	RAFFAELE	29/07/1925	21/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) BASSO	RAFFAELE	04/03/1916	01/09/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) BASTI	VINCENZO	19/07/1923	13/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
21) BERLINGIERI	MICHELE	03/01/1916	26/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) BOTTO	ANDREA	28/06/1921	08/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) BUCCINO	SALVATORE	02/07/1944	07/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
24) BUSU	FELICINO	29/09/1928	20/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25)	RAFFAELE	06/11/1921	29/06/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO

CANNAVACCIUOLO				CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) CAPASSO	MARIO	15/11/1923	28/09/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) CAPUANO	GIUSEPPE	08/11/1926	10/10/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) CAPUANO	LUIGI	24/02/1937	10/05/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
29) CAPUANO	PASQUALE	20/10/1928	04/01/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
30) CARDIN IMO	CELESTINO	15/04/1906	10/05/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
31) CARDO	UMBERTO	06/01/1915	01/11/1976	MESOTELIOMA PLEURICO
32) CARDONE	ANTONIO	11/05/1924	21/03/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
33) CARONE	ERMANNO	23/04/1926	06/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) CARRATORE	RAFFAELE	02/12/1923	05/08/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
35) CARUSO	RAFFAELE	27/10/1917	22/03/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) CASTALDO	ANIELLO	16/12/1941	26/01/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
37) CERINO	GAETANO	07/01/1917	25/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) CERRONE	ONOFRIO	17/10/1928	27/07/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) CERULLO	ALFONSO	13/10/1923	23/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) CHIAROLANZA	EDUARDO	16/05/1895	16/01/1978	TUMORE POLMONARE
41) CHIAROLANZA	MARIO	28/07/1929	09/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) CICCHETTI	LUIGI	19/08/1916	23/02/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) CILIENTO	ARMANDO	27/07/1924	01/01/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) CIOTOLA	ALFREDO	07/01/1916	05/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) CIOTOLA	LEOPOLDO	17/06/1945	14/03/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
46) CONTE	EGIDIO	19/09/1905	08/07/1978	TUMORE POLMONARE
47) COSENTINO	BERNARDO	03/05/1913	22/02/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) COSTAGLIOLA	CIRO	09/01/1932	11/04/1994	TUMORE POLMONARE
49) COSTIGLIOLA	BIAGIO	08/10/1924	03/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) COTRONEO	VINCENZO	07/10/1923	30/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) COVELLI	VITTORIO	10/07/1929	03/04/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
52) COZZOLINO	PASQUALE	24/10/1929	16/09/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) COZZUTO	EDUARDO	09/10/1920	26/11/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
54) CRISCUOLO	VINCENZO	17/10/1920	12/09/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) D'ANGELO	PASQUALE	28/10/1922	18/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) DE BIASE	ANTONIO	14/12/1934	20/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
57) DE CARMINE	VINCENZO	01/02/1929	07/11/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
58) DE FAZIO	GIUSEPPE	09/12/1946	12/01/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
59) DE MARTINO	VINCENZO	27/01/1923	23/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) DE SIMONE	SALVATORE	06/08/1955	06/10/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
61) DE VITO	LUIGI	12/02/1927	13/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) DELLA GROTTELL	SALVATORE	01/02/1930	26/12/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
63) D'EMILIANO	ANTONIO	04/01/1925	15/07/1996	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
64) DI BONITO	CARMINE	22/02/1924	03/06/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
65) DI BONITO	GENNARO	24/04/1926	13/05/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) DI CECIO	MICHELE	11/08/1921	03/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) DI CECIO	SALVATORE	20/10/1927	20/09/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) DI COSTANZO	LORENZO	28/05/1913	19/07/1985	TUMORE POLMONARE
69) DI COSTANZO	PASQUALE	12/02/1931	15/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) DI DOMENICO	MARIO	16/07/1933	18/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) DI FRAIA	SALVATORE	01/03/1926	18/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) DI FUSCO	GENNARO	02/08/1936	02/05/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
73) DI FUSCO	LUIGI	01/07/1928	13/12/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) DI FUSCO	SILVIO	20/12/1924	16/01/1980	TUMORE POLMONARE
75) DI GENNARO	ANTONIO	26/07/1923	19/09/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
76) DI LAURO	CIRO	01/02/1926	12/07/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
77) DI MATTEO	SALVATORE	02/08/1929	23/08/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
78) DI MONTE	VITALE	07/01/1932	15/07/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) DI PINTO	SILVIO	15/10/1918	18/04/1988	TUMORE POLMONARE
80) DI PORZIO	PASQUALE	15/01/1926	22/01/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
81) DI PORZIO	PIETRO	06/10/1932	11/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) DI PRISCO	GIUSEPPE	10/04/1927	09/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) DI SOMMA	ANTONIO	11/08/1926	06/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) DI VICINO	GIORGIO	07/04/1917	28/03/1983	TUMORE POLMONARE
85) DIOMAIUTA	FRANCESCO	14/04/1933	20/05/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
86) DONATO	ALESSANDRO	29/04/1930	15/11/1989	MESOTELIOMA PERITONEALE
87) D'ORSO	LUIGI	20/05/1926	24/01/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
88) DOTTI	FRANCO	04/07/1923	15/01/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
89) DRAGONE	VINCENZO	12/12/1930	12/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

90) EGGIDIO	GIOVANNI	21/03/1923	29/10/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
91) ERRICO	LUIGI	15/11/1913	23/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) ERRICO	RAIMONDO ERNES	06/06/1925	03/10/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) ESPOSITO	ALBERTO	13/12/1919	23/02/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
94) ESPOSITO	ANTONIO	10/10/1931	08/03/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
95) ESPOSITO	ANTONIO	19/06/1932	05/02/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
96) ESPOSITO	ANTONIO	18/06/1936	20/06/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
97) ESPOSITO	ERNESTO	20/01/1919	11/12/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
98) ESPOSITO	FELICE	28/07/1930	24/08/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
99) ESPOSITO	FRANCESCO	13/03/1923	12/07/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
100) ESPOSITO	GENNARO	19/09/1926	15/10/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
101) ESPOSITO	LUIGI	06/10/1921	23/03/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) ESPOSITO	LUIGI	27/04/1923	04/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) ESPOSITO	MARIO	15/09/1920	07/12/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
104) ESPOSITO	MARIO	08/10/1934	08/10/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
105) ESPOSITO	PASQUALE	08/01/1914	02/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) ESPOSITO	RAFFAELE	09/03/1929	21/08/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
107) ESPOSITO	UMBERTO	03/01/1942	07/10/2004	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) ESPOSITO	VITALE	11/02/1927	23/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) FACCENDA	GENNARO	25/07/1941	21/05/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
110) FACCENDA	GIOVANNI	14/09/1934	17/03/1997	TUMORE POLMONARE
111) FALCO	VINCENZO	02/11/1919	23/01/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
112) FALLENI	PIER LUIGI	29/12/1929	19/11/2006	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
113) FARINA	LUIGI	02/01/1914	08/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) FASANO	VINCENZO	05/05/1933	15/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) FILASETA	GUIDO	05/01/1922	25/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) FILIPPI	SILVANO	24/06/1922	12/03/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
117) FINIZIO	GIUSEPPE	30/03/1941	08/02/1991	TUMORE POLMONARE
118) FIORENTINO	LUIGI	20/07/1914	21/05/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE
119) GABOLA	CIRO	28/05/1924	10/05/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) GABOLA	FILIPPO	23/08/1928	24/08/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
121) GABOLA	SALVATORE	06/06/1929	22/03/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
122) GAGLIARDI	FORTUNATO	22/02/1927	23/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) GANDOLFI	ENRICO	06/03/1928	21/02/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
124) GIACOBBE	FRANCESCO	23/11/1925	30/03/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

125) GIACOBBE	PASQUALE	11/01/1928	12/12/1991	TUMORE POLMONARE
126) GIACOBBE	SALVATORE	22/06/1937	30/04/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE
127) GIORDANO	ANTONIO	21/04/1928	30/08/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
128) GIORDANO	MARIO	03/06/1919	31/10/1981	TUMORE POLMONARE
129) GRASSO	CIRO	05/11/1932	02/07/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) GRASSO	GIOVANNI	29/01/1923	27/07/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
131) GRASSO	NUNZIO	16/01/1926	02/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
132) GRILLO	GENNARO	27/11/1913	01/12/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) GRILLO	LUIGI	20/11/1929	15/11/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
134) GRILLO	RAFFAELE	13/01/1932	01/02/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
135) GUITTO	GENNARO	09/05/1918	16/08/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
136) IAVOLATO	FRANCESCO	24/04/1921	22/12/1981	TUMORE POLMONARE
137) IMPARATO	LIVIO	20/11/1936	23/11/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE
138) IOVINO	GENNARO	12/06/1940	13/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) IZZO	CAMILLO	24/10/1946	22/09/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
140) LA RAGIONE	VINCENZO	25/01/1915	02/01/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
141) LASCO	GENNARO	07/04/1926	13/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) LEMMA	NUNZIO	06/04/1940	15/11/2000	TUMORE POLMONARE
143) LIETO	STRATO	11/04/1923	10/03/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
144) LIMA	SALVATORE	25/07/1930	03/06/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
145) LONGOBARDI	RAFFAELE	07/01/1929	18/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) LONGOBARDO	ELIA	22/02/1933	12/11/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
147) LUCCI	GIUSEPPE	30/05/1933	03/02/1989	TUMORE POLMONARE
148) LUONGO	ANTONIO	21/02/1926	26/10/1991	TUMORE POLMONARE
149) LUONGO	GIORGIO	21/02/1923	03/12/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
150) LUONGO	SALVATORE	15/01/1942	14/11/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
151) LUPO	VINCENZO	30/01/1921	28/11/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
152) MAIETTI	CARLO	31/10/1913	18/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
153) MAIONE	SALVATORE	09/04/1920	14/05/1982	TUMORE POLMONARE
154) MANGIAPIA	VINCENZO	27/09/1923	24/11/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) MARANO	STEFANO	11/11/1918	20/06/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
156) MARCHITIELLO	GENNARO	17/12/1938	07/07/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
157) MARCHITIELLO	MARIA	28/10/1934	23/07/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
158) MARINO	CARLO	05/04/1919	29/01/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) MARINO	RAFFAELE	30/08/1918	29/04/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) MARINO	UMBERTO	28/10/1936	28/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
161) MARINO	VINCENZO	16/12/1914	07/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) MARTINELLI	ANGELO	29/09/1914	15/07/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) MARTINELLI	CIRO	04/05/1924	07/06/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
164) MARTINELLI	VINCENZO	23/11/1919	24/05/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) MARZANO	ANTONIETTA	08/01/1936	03/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
166) MARZANO	GIUSEPPE	14/05/1912	29/10/1974	TUMORE POLMONARE
167) MARZANO	MARIO	01/01/1923	21/06/2001	TUMORE POLMONARE
168) MARZANO	UMBERTO	01/01/1936	17/08/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
169) MASSA	RAFFAELE	27/01/1920	10/10/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
170) MASSA	SALVATORE	11/01/1947	14/05/2000	TUMORE POLMONARE
171) MATANO	LUCIO	13/12/1931	28/02/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
172) MELE	GIORGIO	20/04/1918	01/08/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) MELE	LUIGI	23/11/1922	04/03/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
174) MERONE	NICOLA	06/04/1931	02/06/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
175) MESSINA	ANTONIO	24/03/1913	08/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
176) MESSINA	UGO	13/10/1920	17/03/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
177) MINICHINO	AMEDEO	11/09/1921	02/09/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
178) MINOPOLI	ANGELO	16/05/1930	24/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) MINOPOLI	ANTONIO	17/11/1938	09/07/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
180) MINOPOLI	AUTILIA	11/01/1920	24/11/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) MINOPOLI	GIOVANNI	10/10/1924	20/06/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) MOLINO	VINCENZO	16/10/1928	01/10/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
183) MORRA	GENNARO	01/01/1924	03/11/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
184) MORRA	VINCENZO	03/01/1929	04/04/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
185) MUSELLA	LUIGI	01/04/1917	12/05/1977	TUMORE POLMONARE
186) MUSILLO	GENNARO	01/01/1916	09/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
187) NAPPO	ROBERTO	08/12/1913	24/07/2001	TUMORE POLMONARE
188) NATALE	AUGUSTO	15/08/1922	28/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) NOCERINO	UMBERTO	03/06/1938	20/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
190) ORONOS	MICHELE	15/05/1932	27/10/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
191) OSSORIO	CIRO	01/02/1902	23/04/1988	TUMORE POLMONARE
192) PADUANO	TOBIA	23/07/1921	04/02/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) PARIOTA	GIOVANNI	08/11/1940	09/04/1993	MESOTELIOMA PLEURICO

194) PARNOFFI	FEDERICO	05/07/1929	01/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
195) PELUSO	ANTONIO	16/06/1924	18/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) PERFETTO	ANTONIO	21/04/1929	14/12/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
197) PERFETTO	GIOVANNI	24/07/1942	08/02/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
198) PETILLO	SALVATORE	13/10/1927	04/12/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
199) PETRONE	LUIGI	13/10/1926	18/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
200) PETRUCCI	ANTONIO	19/08/1940	17/01/2004	TUMORE POLMONARE
201) PEZZUTI	VINCENZO	04/04/1910	29/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
202) PIGNALOSA	GIUSEPPE	14/09/1930	07/03/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
203) PIRO	CIRO	01/02/1907	27/06/1994	TUMORE POLMONARE
204) PIROZZI	GIUSTINO	15/02/1907	26/04/1987	TUMORE POLMONARE
205) PISANI	EGIDIO	04/12/1919	16/01/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
206) PISCITELLI	PIETRO	27/06/1925	13/08/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
207) PISCOPO	FORTUNA	03/06/1921	14/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
208) PISCOPO	VINCENZO	31/05/1919	15/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
209) PISCOPO	VITALE	01/02/1923	11/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) PIZZO	ANTONIO	02/06/1923	03/06/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
211) PIZZO	ANTONIO	20/10/1932	28/01/1987	TUMORE POLMONARE
212) POERIO	CARLO	24/02/1929	30/11/1997	TUMORE POLMONARE
213) POSTIGLIONE	ANTONIO	06/08/1915	01/06/1980	MESOTELIOMA PERITONEALE
214) POSTIGLIONE	LUIGI	29/04/1923	17/04/1985	TUMORE POLMONARE
215) PRISCO	ANGELA	08/12/1941	18/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
216) RAGNO	UMBERTO	11/12/1929	03/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
217) RAGOSTA	FORTUNATO	27/01/1930	17/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) RAIMONDI	ANTONIO	02/06/1932	28/03/1994	TUMORE POLMONARE
219) RANAVOLO	ARISTIDE	02/01/1914	08/06/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
220) RECANO	PASQUALE	02/01/1913	20/03/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
221) RICCIARDELLI	ANTONIO	30/06/1923	16/06/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
222) RICCIARDI	FRANCESCO	23/06/1928	27/04/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
223) RICCIARDI	SALVATORE	16/04/1918	17/10/1980	TUMORE POLMONARE
224) RICCIARDI	SALVATORE	25/02/1931	01/06/1979	MESOTELIOMA PERITONEALE
225) ROCCO	ANTONIO	02/11/1942	03/08/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
226) ROMANO	LUIGI	30/08/1932	01/01/1992	TUMORE POLMONARE
227) ROSA	CARMINE	07/07/1922	01/06/1989	TUMORE POLMONARE

228) RUSSO	AGOSTINO	27/10/1922	16/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
229) RUSSO	CIRO	18/07/1925	10/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
230) RUSSO	FRANCESCO	21/05/1924	27/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
231) RUSSO	GIOVANNI	01/02/1934	04/02/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
232) RUSSO	PASQUALE	09/07/1919	18/01/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
233) RUSSO	VINCENZO	09/04/1940	20/03/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
234) SABATANO	GIUSEPPE	23/09/1923	18/04/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
235) SACCOMANNO	TOMMASO	03/10/1910	24/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
236) SALEMME	MARIO	02/01/1916	30/09/1981	TUMORE POLMONARE
237) SANSONE	LUIGI	03/01/1933	03/03/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE
238) SANTAMARIA	CARMINE	10/03/1916	06/05/1980	TUMORE POLMONARE
239) SARNO	ALDO	04/04/1924	03/11/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) SAVARESE	VINCENZO	05/02/1936	12/12/2001	TUMORE POLMONARE
241) SCHERILLO	FRANCESCO	07/02/1936	09/12/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
242) SCHERILLO	SALVATORE	27/01/1921	25/01/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
243) SCOTTI	CARMINE	12/11/1910	15/06/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) SEMINO	GIOVANNI	24/08/1919	21/01/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) SESSA	GAETANO	20/02/1912	25/10/1979	MESOTELIOMA PLEURICO
246) SORBINO	CARLO	14/11/1913	01/02/1986	TUMORE POLMONARE
247) SPINA	LUIGI	22/06/1924	14/08/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
248) STANZIONE	ANDREA	28/10/1913	13/12/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
249) STEFANELLI	GIUSEPPINA	12/06/1919	05/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
250) STRAZZULLO	COSTANTINO	14/02/1921	17/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
251) TALAMO	NICOLA	27/09/1935	06/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
252) TIZIANO	FRANCESCO	13/06/1935	24/02/2008	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
253) TORTORA	FRANCESCO	26/02/1943	23/11/2004	TUMORE POLMONARE
254) TROIA	CARMINE	18/08/1929	22/03/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
255) TRONCONE	GENNARO	14/02/1924	13/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
256) VACATELLO	FRANCO	04/12/1926	31/10/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
257) VALENZIANO	ARMANDO	20/10/1927	08/04/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
258) VALLEFUOCO	BIAGIO	21/11/1944	04/09/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
259) VARRIALE	GIORGIO	13/04/1927	04/09/1994	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
260) VECCHIONE	SALVATORE	12/03/1912	17/02/1985	TUMORE POLMONARE
261) VESPA	PASQUALE	05/01/1916	06/02/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
262) VESPA	VITALE	11/01/1922	14/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
263) VISCO	LUIGI	08/09/1924	31/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) VITALE	ANTONIO	08/10/1923	09/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
265) VITALE	ARMANDO	28/10/1933	15/09/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
266) VITALE	ERNESTO	02/07/1913	30/05/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
267) ZANNI	GIOVANNI	21/12/1940	21/02/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI BAGNOLI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ACERRA	PELLEGRINO	28/02/1926	07/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) AFFINITO	GIOVANNI	08/07/1915	13/12/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) AGRILLO	GIUSEPPE	11/11/1922	26/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) AMBRA	FERDINANDO	12/10/1917	06/11/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) AMENDOLARA	ELENA	23/04/1926	01/02/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) ARENZULLO	VINCENZO	23/02/1914	09/07/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) BAIANO	GIUSEPPE	06/01/1925	06/05/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) BLASIO	ANTONIO	15/09/1921	10/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) BOTTAZZI	GUIDO	05/10/1919	06/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) BRANDI	CESIRA	20/02/1932	03/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) BUONAURIO	DOMENICO	13/12/1921	14/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) CACACE	PASQUALE	26/07/1926	02/07/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) CAMMAROTA	VITTORIO	17/09/1914	03/08/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) CARBONE	ENRICHETTA	03/02/1922	12/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) CARUSO	AGOSTINO	27/04/1932	05/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) CERULLO	RAFFAELE	19/05/1929	06/08/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) CHIARO	LUIGI	27/10/1917	01/04/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) CHIAROLANZA	CIRO	20/03/1922	18/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

19) CIGLIANO	GIOVANNI	24/04/1915	23/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) CIOTOLA	ANTONIO	14/02/1929	20/04/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) COLIMODIO	MARIA ROSARIA	06/02/1934	09/09/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) CONSALVO	VINCENZO	16/01/1926	01/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) CORRADO	COSTANTINO	28/04/1921	12/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) COSTAGLIOLA	RENATO	15/11/1928	27/06/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) COSTANTINI	OSVALDO	01/01/1921	20/09/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) CRISTILLI	RAFFAELE	14/02/1930	04/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) DE FAZIO	MODESTINO	16/11/1919	10/07/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) DE ROSA	GIUSEPPE	27/03/1925	12/08/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) DEL VECCHIO	CAROLINA	07/01/1923	01/01/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) DI CHIARO	VINCENZA	07/07/1922	21/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) DI COSTANZO	GIOVANNI	14/09/1928	01/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) DI FUSCO	CARLO	13/11/1921	14/10/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) DI FUSCO	LUIGI	21/02/1922	21/02/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) DI MEO	MICHELE	20/05/1932	28/12/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) DI NARDO	VINCENZO	15/09/1909	21/07/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) DI PINTO	DOMENICO	23/06/1916	18/05/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) DI PINTO	VINCENZO	19/11/1929	03/04/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) DI VICINI	ALBERTO	19/03/1922	21/04/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) DI VICINO	GIORGIO	22/07/1928	21/12/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) DOGALI	GIOVANNI	27/06/1925	03/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) ESPOSITO	CIRO	16/01/1916	05/05/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) ESPOSITO	RACHELE	22/03/1924	26/12/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) ESPOSITO	SALVATORE	01/03/1912	05/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) FACCENDO	MATTEO	07/04/1930	05/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
45) FASANO	CIRO	29/10/1923	02/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) GAGLIARDI	AMEDEO	25/07/1928	31/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) GAGLIOTTA	SALVATORE	06/04/1930	17/08/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) GARGIULO	FRANCESCO	08/02/1902	07/12/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) GEBBIA	GAETANO	20/01/1912	24/11/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) GIGLIANO	PASQUALE	27/10/1923	24/01/2008	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) GIUGNO	GIUSEPPE	18/09/1916	04/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
52) GRILLO	ALFREDO	27/02/1916	31/12/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) GUILLARI	FELICE	15/12/1930	10/08/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) IMPINNA	TOMMASO	23/09/1919	16/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) IODICE	SALVATORE	13/11/1925	03/07/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) LABBATE	ANGELO	02/01/1923	26/02/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) LAMIANO	SALVATORE	09/04/1925	21/08/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) LIMA	LUIGI	16/09/1921	29/09/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
59) LUONGO	VINCENZO	29/06/1915	11/10/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) MARINO	ANTONIO	09/07/1923	28/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) MARINO	DOMENICO	22/06/1923	27/08/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) MARRA	MARIO	05/04/1929	06/04/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
63) MASOERO	ALFONSO	13/08/1907	06/08/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
64) MATTERA	GIOVANNI	09/03/1923	24/03/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) MATTIUCCI	VINCENZO	09/12/1922	26/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) MAZZA	GINO	28/04/1933	05/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) MAZZELLA DI BO	GENNARO	03/11/1930	19/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) MELE	PASQUALINA	29/09/1932	12/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) MELE	SALVATORE	10/02/1924	08/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

70) MELLONE	GIOVANNI	03/01/1925	27/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) MIELE	MARIO	09/06/1920	16/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) MINOPOLI	ANTONIO	03/10/1928	22/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
73) MINOPOLI	ROBERTO	25/08/1926	08/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) MONTANARO	LUIGI	24/09/1929	05/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) MOROTTI	GIULIO	23/07/1930	08/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) NASTI	GIOVANNI	14/09/1917	01/01/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
77) NICOMEDE	NICOLA	17/06/1926	22/01/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
78) NUGNES	MARIO	15/03/1923	10/09/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) ORIENTE	VINCENZO	31/03/1923	14/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
80) PADULANO	RAFFAELE	20/03/1932	02/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) PALERMO	SALVATORE	29/03/1925	01/07/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) PANARO	MARIO	22/02/1916	21/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) PASTORE	AGOSTINO	07/10/1930	07/01/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) PERNELLA	CESARE	18/08/1921	16/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) PETILLO	ANTONIO	11/02/1920	02/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) PETRICCIONE	CARMINE	14/06/1923	08/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) PETRONE	VINCENZO	29/09/1928	07/02/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) PIGNATTI	MANFREDO	15/02/1922	01/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) RAFFA	PASQUALE	21/05/1923	20/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) RICCIOTTI	UGO	28/03/1915	04/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) ROMANO	GUARINO	27/06/1915	24/06/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) ROMANZI	ORLANDO	30/10/1918	01/11/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) RUGGIERO	FELICE	16/07/1927	21/08/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
94) RUGGIERO	NICOLA	19/05/1934	16/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) RUSSO	GIOVANNI	16/10/1924	21/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
96) RUSSO	LUIGI	06/06/1921	24/08/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
97) SACCOIA	GIOVANNI	28/01/1940	21/03/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) SCHIOPPA	RAFFAELE	14/12/1914	01/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) SCOTTI	PASQUALE	08/12/1913	14/04/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) SIRNA	LUIGI	25/01/1920	09/12/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) SPINA	GIUSEPPE	04/01/1927	26/11/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) STANZIONE	GIUSEPPE	04/06/1942	01/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) TORROMACCO	FRANCESCO	05/09/1937	13/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) TRENCIA	OTTAVIO	13/04/1945	11/06/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) TRONCONE	LUIGI	09/01/1921	01/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) TROTTA	PASQUALE	05/01/1917	16/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) VACCA	SALVATORE	25/05/1913	06/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) VALLETTA	FRANCESCO	31/10/1919	06/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) VARCHETTA	CIRO	30/01/1912	13/08/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) VARCHETTA	GUIDO	26/10/1928	25/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) VARCHETTA	VINCENZO	01/07/1921	03/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) VARRIALE	GIUSEPPE	10/02/1944	24/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) VARRIALE	VINCENZO	19/03/1930	17/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) VERNAZZARO	GERARDO	10/08/1918	18/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) VIGLIETTI	NICOLA	24/03/1934	25/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) VIGLIETTI	SALVATORE	24/11/1922	20/07/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
117) VIVENZIO	GIOVANNI	22/06/1921	07/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT DI BAGNOLI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) ADAMO	RAFFAELE	16/06/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) ADDATO	LUIGI	30/03/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

3) AIELLO	GIUSEPPE	07/02/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) AMBRA	VITALE	26/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) AMBROSINO	STRATO	16/02/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) ANGELINO	SALVATORE	15/01/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) ASSANTI	LUIGI	26/08/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) ASSENTE	PASQUALE	17/05/1914		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) AUTIERO	NUNZIO	16/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) BABO	SALVATORE	06/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) BAIANO	PIETRO	28/03/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) BAIANO	RUGGIERO	28/08/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) BALESTRIERI	ANTONIO	21/04/1937		MESOTELIOMA
14) BARBATO	VITTORIO	13/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) BLASIO	VINCENZO	18/07/1915		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) BUSIELLO	GIUSEPPE	23/08/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) CAFASSO	GIOVANNI	07/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) CANGIANO	GIOVANNI	28/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) CANGIANO	LUCIA	13/08/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) CANGIANO	VITALE	19/02/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) CANZANIELLO	FILIPPO	19/09/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) CANZANIELLO	GENNARO	11/05/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) CANZANIELLO	LUIGI	17/02/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) CANZANIELLO	PASQUALE	21/12/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) CAPUANO	GIUSEPPE	15/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) CAPUANO	MICHELE	18/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) CAPUANO	NATALE	07/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) CARDELLI	ATTILIA	05/01/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

29) CARDONE	GIOVANNI	01/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) CARLEVALIS	BRUNO	26/03/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) CARRACINI	GENNARO	10/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) CARUSO	CIRO	23/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) CAVALIERE	GIUSEPPE	18/05/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) CAVUOTO	LUIGI	28/03/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) CENNERAZZI	VINCENZO	18/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) CERINO	CIRO	12/02/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) CERINO	SALVATORE	22/08/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) CERULLO	CIPRIANO	13/07/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) CHIAROLANZA	FERDINANDO	18/03/1951		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) CICCHETTI	VINCENZO	16/09/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) CICCONE	PASQUALINA	01/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) CINCOTTI	GIOVANNI	30/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) CIOTOLA	ANTONIO	27/06/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) CIOTOLA	PASQUALE	16/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) CIVILE	MARIA	10/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) COCCIA	BIAGIO	09/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) COLIMORO	LUIGI	24/08/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) CORCIONE	NICOLA	07/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) COSENTINO	GIORGIO	11/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) COSTAGLIOLA	MARIO	26/06/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) COTUGNO	PASQUALE	29/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
52) D AVANZO	RAFFAELE	01/03/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) D'ALESSANDRO	GIORGIO	16/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) D'ALESSANDRO	GIOVANNI	10/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
55) D'ALESSIO	ANTONIO	22/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) D'ALTERIO	GIOACCHINO	08/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) DAM	PIETRO	26/10/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) DAVIDE	GAETANO	19/01/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
59) DE FALCO	ALFONSO	27/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) DE FALCO	VITALE	09/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) DE GREGORIO	MICHELE	06/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) DE SIMONE	ERNESTO	12/03/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
63) DE TULLIO	FRANCESCO	27/01/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
64) DI COSTANZO	ELENA	08/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) DI COSTANZO	LUIGI	18/08/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) DI COSTANZO	PACIFICO	23/11/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) DI GENNARO	ANGELO	12/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) DI GENNARO	GIUSEPPE	19/07/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) DI GENNARO	GIUSEPPE	17/06/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) DI GENNARO	GIUSEPPE	25/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) DI MAURO	LUIGI	13/12/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) DI MAURO	VITTORIO	09/05/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
73) DI MEO	FRANCESCO	01/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) DI MONTE	MICHELE	14/02/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) DI MURO	RAFFAELE	04/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) DI NAPOLI	CIRO	15/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
77) DI NAPOLI	SALVATORE	09/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
78) DI NAPOLI	VINCENZO	12/04/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) DI PAOLO	SALVATORE	12/07/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

80) DI RELLA	GAETANO	12/01/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) DI VICINO	ANTONIO	06/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) DONATO	ANTONIO	10/10/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) ERRICO	VITTORIO	18/07/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) ESPOSITO	GENNARO	16/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) ESPOSITO	LIBERA	14/10/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) ESPOSITO	MARIO	03/02/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) ESPOSITO	NUNZIO	18/01/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) ESPOSITO	PAOLO	07/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) ESPOSITO	RAFFAELE	12/01/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) ESPOSITO	SALVATORE	11/10/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) FERRO	GIOVANNA	17/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) FIERRO	ALBERTO	13/04/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) FINARDINI	CARLO	28/08/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
94) FIORENTINO	GIUSEPPE	19/07/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) FORMISANO	DOMENICO	03/01/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) FORMISANO	MICHELE	21/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
97) FORMISANO	SERAFINO	27/11/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) FRATTINI	GENNARO	23/09/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) FUSCO	SALVATORE	02/08/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) GIGANTE	GIULIA	08/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) GIORDANO	MICHELE	16/06/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) GIROTTA	VITALE	14/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) GISON	GIOVANNI	25/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) GRANATA	ADAMO	01/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) GRANILLO	ANTONIO	30/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
106) GRANILLO	PIETRO	09/11/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) GRILLO	ETTORE	30/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) GUARINO	GAETANO	19/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) IACCARINO	MARIO	05/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) IMPARATO	GENNARO	13/03/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) INGENITO	GIUSEPPE	02/06/1932		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
112) IOVINO	GENNARO	19/09/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) LANZETTA	LUIGI	12/05/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) LANZILLO	GENNARO	29/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) LO SAVIO	COSMO	07/01/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) LONGOBARDO	VINCENZO	03/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
117) LUBRANO	VINCENZO	06/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
118) LUONGO	LUIGI	25/06/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
119) MANNA	CHIARA	29/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) MANNA	GIUSEPPA	26/01/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
121) MANTO	MANFREDO	14/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
122) MARINO	MICHELE	05/11/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) MAROTTA	TOMMASO	04/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
124) MARRA	MARIO	29/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
125) MARZANO	ANTONIO	20/09/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) MARZANO	MARIA	12/05/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
127) MASSA	NICOLA	19/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
128) MASSA	PASQUALE	10/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
129) MATTERA	CARMELA	09/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) MELE	PASQUALE	06/09/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
131) MICALE	SANTINO	02/12/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
132) MINOPOLI	CARLO ALBERTO	06/01/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) MINOPOLI	CARMINE	10/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
134) MINOPOLI	CIRO	01/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
135) MINOPOLI	RAFFAELE	06/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
136) MIRABILE	ALFONSO	10/01/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) MISIANO	GIANFRANCO	14/06/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
138) MOLINO	SALVATORE	13/01/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) MORRA	DOMENICO	23/11/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) MORRA	PASQUALE	14/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
141) MULE'	ANDREA	07/02/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) MUSTO	carlo	18/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
143) NAPOLANO	LUIGI	21/01/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
144) NICOLINI	ANTONIO	10/11/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
145) PADULANO	BIAGIO	16/07/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) PADULANO	VITALE	23/07/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) PAGANO	MARIO	07/02/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
148) PALO	FRANCESCO	26/11/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
149) PAPOLINO	VINCENZO	19/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
150) PARADISO	EDOARDO	05/10/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
151) PARISI	MARIA ROSA	17/05/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
152) PARLATO	ALFREDO	13/11/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
153) PERILLO	VITTORIO	13/10/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
154) PICCIRILLO	ANNA	28/01/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) PINTO	MARIA	27/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
156) PIROZZI	MARIO RAFFAELE	26/10/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

157) PIZZO	ANTONIO	19/10/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
158) PIZZO	CIRO	05/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) PIZZO	LUIGI	25/11/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) POMARETTI	GIOVANNA	11/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) PONTORIERE	VINCENZO	03/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) PUGLISI	GIUSEPPE	26/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) RAGO	GIUSEPPE	28/03/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) RANAVOLO	ANTONIO	19/05/1948		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) RANAVOLO	DAVIDE	14/05/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
166) ROCCO	CELESTE	01/10/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) ROTA	ANNA	22/03/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
168) RUSSO	ANTONIO	24/05/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
169) RUSSO	GIUSEPPE	25/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
170) RUSSO	GIUSEPPE	03/03/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
171) SABATANO	VINCENZO	27/05/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
172) SALEMME	ILVA	11/03/1912		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) SALZANO	GIUSEPPE	21/11/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
174) SANSONE	SALVATORE	03/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
175) SANSONE	STEFANO	26/12/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
176) SCHERILLO	FRANCESCO	03/03/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
177) SCHETTINO	RAFFAELE	23/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
178) SPALICE	ANNUNZIATA	23/06/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) STEFANELLI	GIOVANNI	04/06/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
180) STRAZZULLO	GIOVANNI	01/08/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) TANZILLO	DOMENICO	21/03/1951		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) TARASCHI	CIRO	11/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE

				TUMORALE
183) TOSCANESI	GIUSEPPE	28/03/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
184) TRITO	CONCETTA	14/11/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) URRARO	FRANCESCO	25/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
186) VASTO	UMBERTO	24/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
187) VERRIELLO	FRANCESCO	01/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
188) VITALE	ANTONIO	25/08/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) VITALE	FRANCO	15/01/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
190) VITALE	PASQUALE	19/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

in Cavagnolo, Casale Monferrato, ***Napoli (Bagnoli)****, Rubiera* ***dal 27 giugno 1966****.*
Data e luogo del commesso reato così modificati dal pubblico ministero all'udienza del 20 dicembre 2010.

B) del reato di cui all' art. 434 c.p., per aver commesso fatti diretti a cagionare un disastro e dai quali è derivato un pericolo per la pubblica incolumità, e, in particolare, per avere:
<u>nei predetti stabilimenti</u>
omesso di adottare i provvedimenti tecnici, organizzativi, procedurali, igienici necessari per contenere l'esposizione all'amianto (impianti di aspirazione localizzata, adeguata ventilazione dei locali, utilizzo di sistemi a ciclo chiuso, limitazione dei tempi di esposizione, procedure di lavoro atte ad evitare la manipolazione manuale, lo sviluppo e la diffusione delle sostanze predette, sistemi di pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale), di curare la fornitura e l'effettivo impiego di idonei apparecchi personali di protezione, di sottoporre i lavoratori ad adeguato controllo sanitario mirato sui rischi specifici da amianto, di informarsi ed informare i lavoratori medesimi circa i rischi specifici derivanti dall'amianto e circa le misure per ovviare a tali rischi;
<u>in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti</u>
fornito a privati e a enti pubblici e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche;
<u>presso le abitazioni private dei lavoratori</u>
omesso di organizzare la pulizia degli indumenti di lavoro in ambito aziendale, in modo da evitare l'indebita esposizione ad amianto dei familiari conviventi e delle persone addette alla predetta pulizia;
con l'aggravante che il disastro è avvenuto, in quanto l'amianto è stato immesso in ambienti di lavoro e in ambienti di vita su vasta scala e per più decenni mettendo in

pericolo e danneggiando la vita e l'integrità fisica sia di un numero indeterminato di lavoratori sia di popolazioni e causando il decesso di un elevato numero di lavoratori e di cittadini, e, in specie, delle seguenti persone:

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT-SACA DI CAVAGNOLO PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ARIETTI	MARIA	04/04/1927	26/07/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
2) BAESSO	ALBINO	10/10/1922	25/04/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
3) BARBIERI	ANTONINO	28/02/1936	21/12/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
4) BAROSSO	LUIGI	24/11/1921	27/06/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) BELLOSTI	GUGLIELMO	07/02/1916	16/07/2000	TUMORE POLMONARE
6) BENETTI	ERMINIA	12/09/1921	21/11/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
7) BERSANO	GIOVANNI	11/04/1911	24/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) BOSSO	GIOVANNI	07/12/1924	15/06/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
9) BRUSA	GIOVANNI LUIGI	25/05/1922	07/07/1982	TUMORE POLMONARE
10) BRUSA	TALINO	21/12/1912	12/09/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
11) BUSSO	MARIO	07/10/1922	24/10/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) CARAMELLINO	SERGIO	11/12/1931	08/05/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
13) CARPEGNA	ALDO	12/06/1919	30/09/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) CARRERA	QUINTO	06/04/1929	18/09/1980	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
15) CHASSEUR	REMO	18/12/1924	15/09/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
16) COSTAPERARIA	ANTONIO	03/09/1919	22/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) COVIZZI	CELSA	23/02/1921	08/05/1995	TUMORE POLMONARE
18) EMANUEL	ERMINIA	29/07/1908	18/01/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) FAGGION	ANTONIO	14/02/1941	28/01/1988	TUMORE POLMONARE
20) FARINELLA	STEFANO	14/04/1927	19/07/1996	TUMORE POLMONARE
21) FASOLATO	GINO	12/09/1917	03/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) FERRANTE	EMILIA	19/02/1915	05/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) FERRERO	DANTE	08/05/1919	18/03/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) FINOTTI	MARIA	02/06/1941	23/02/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
25) GERMANINO	ORESTE	21/07/1916	06/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) GIACCONE	FRANCESCO	01/02/1927	22/12/1999	TUMORE POLMONARE
27) GIACHINO	EVELINA	20/12/1931	04/02/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
28) GRILLONE	CARLO	16/02/1922	14/11/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) GUGLIA	MARIO	08/11/1916	30/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

30) LUNARDI	ANTONIO	23/06/1928	30/10/1993	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) LUNARDI	MARCELLO	30/01/1934	11/09/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
32) MANNINA	NUNZIO	29/04/1943	15/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
33) MARTINETTO	CESARINA	28/10/1930	06/10/1980	MESOTELIOMA PLEURICO
34) MASSAGLIA	GIUSEPPE	03/01/1910	29/01/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) MENEGHELLO	ARDUINO	09/09/1930	17/07/1990	TUMORE POLMONARE
36) MENEGHELLO	DARIO	15/02/1938	20/09/1999	TUMORE POLMONARE
37) MILANI	LUCIANO	16/01/1941	04/03/2000	TUMORE POLMONARE
38) MOISO	ROBERTO	11/06/1932	28/05/1994	MESOTELIOMA PERITONEALE
39) MOLINARO	FRANCESCO	21/06/1899	09/08/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) MUSCATO	ORAZIO	08/04/1923	22/05/2002	TUMORE POLMONARE
41) NOVARA	LUIGI	03/03/1919	31/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) OBIALERO	CARLO	28/07/1918	01/03/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) OGGERO	GIOVANNI	25/08/1899	02/01/1970	TUMORE POLMONARE
44) PAGLIANO	GIOVANNI	02/02/1912	03/04/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
45) PASQUALETTI	GIORGIO	05/03/1925	08/05/1972	TUMORE POLMONARE
46) PERDOMO	ROMANO	01/05/1928	26/08/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
47) PREDARO	SANDRA	24/08/1924	11/11/2005	TUMORE POLMONARE
48) RAMIN	LUIGI	21/06/1936	29/03/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE
49) REATO	GIULIO	17/09/1932	24/04/1992	TUMORE POLMONARE
50) RIZZOLO	GIOVANNI	26/04/1933	29/05/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
51) ROLFO	FEDERICO	22/03/1931	25/12/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE
52) ROSSO	MARGHERITA	22/06/1917	21/05/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) ROZZINO	ROMEO	31/07/1946	30/04/2006	TUMORE POLMONARE
54) SAMPO'	PRIMO	14/10/1924	01/02/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) SCARRONE	RITA TERESA	13/12/1936	07/01/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE
56) SCATTOLON	VASCO	06/07/1950	29/07/2000	TUMORE POLMONARE
57) SCOZIA	PIETRO	18/07/1913	13/06/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) SEGANTIN	ADELINO	14/03/1932	26/04/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
59) SERVENT	ROSANNA	23/01/1942	27/07/1980	TUMORE POLMONARE
60) SESIA	OSCAR	03/08/1912	09/10/1971	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
61) SESIA	RENZO	17/06/1922	25/12/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) SORDI	ERNESTO	25/08/1923	29/11/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
63) SPAGNOL	ORELIO	17/06/1914	18/12/1992	TUMORE POLMONARE
64) TABBIA	MEDARDO	02/12/1921	31/01/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
65) TABBIA	SEVERA ROSARI	03/03/1938	25/05/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
66) TANCHIS	PIERO	03/04/1908	31/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

67) TAROZZO	BRUNA	18/03/1928	14/04/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
68) TERRAROLI	PIERINA	15/09/1929	01/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
69) VASONE	ENRICA	29/04/1924	17/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) VERDI	CESARE	03/03/1913	08/10/1976	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
71) ZABRIESZACH	PALMIRA	08/04/1922	06/06/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) ZAGO	MARCELLO	30/10/1928	25/02/1997	TUMORE POLMONARE
73) ZARAMELLA	GIOVANNI	02/05/1934	28/12/1993	TUMORE POLMONARE
74) ZATTARIN	FRANCESCO	11/10/1922	01/01/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT-SACA DI CAVAGNOLO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) BASTIANELLO	AMPELIO	03/02/1925	22/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) BERO	GIULIO	16/06/1919	04/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) BOERIS	VINCENZO	18/02/1900	09/03/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) BRAVIN	GUERRINO	26/01/1918	16/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) CANDEAGO	ANTONIO	20/09/1909	15/02/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) CARRERA	GIUSEPPE	20/03/1912	30/10/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) CEDRO	MARIO	23/05/1903	03/06/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) CRESTANI	MADDALENA	23/07/1924	14/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) DI BICCARI	ERSILIA	01/11/1926	29/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) EMANUEL	GIUSEPPE	12/10/1917	09/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) FERRERO	ETTORE	17/12/1906	23/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) FOLTRAN	FERRUCCIO	29/04/1926	21/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) GENNARO	ANNETTA	20/08/1917	15/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) GIACOMA	ENRICO	31/08/1920	16/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) LIONELLO	ALMA	26/02/1932	24/11/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) LUPO	ALESSANDRO	10/09/1915	29/08/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) MANENTE	MARIA	25/03/1915	27/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) MASINO	RAIMONDO	16/06/1902	13/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) MERLO	PIETRO	19/12/1910	15/08/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

20) MOTTIN	STELLA	07/01/1925	18/09/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) OGGERO	GIULIA MARIA	08/09/1912	23/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) PASINATO	ANGELA	30/03/1918	05/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) PETRINI	DANTE	01/04/1924	22/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) ROSSO	MARIA	18/03/1931	18/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) SANTULLO	ALESSANDRA	15/03/1927	16/06/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) SESIA	LORENZO	21/10/1919	28/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) SESIA	STEFANO	13/09/1916	27/12/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) STELLA	ELIDE	05/04/1934	01/05/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) TRENTO	CANDIDA	15/10/1919	31/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) VARAGLIA	LUIGI	02/06/1920	27/12/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) VERCELLI	LUIGI	10/03/1910	06/05/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) VULLO	FILIPPO	11/01/1910	30/03/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) ZAGO	AMPELIO	17/03/1926	17/03/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) ZANERO	CARLO	12/02/1928	06/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT-SACA DI CAVAGNOLO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) ALOCCHI	OTELLO	28/05/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) BADAMI	GIACOMO	15/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) BALDO	ALBA	28/07/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) BEDIN	FERMA	28/01/1933		MESOTELIOMA
5) BERTONCELLO	PALMIRA	06/04/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) CARRERA	ROSETTA	06/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) CESTE	LUCIA	30/11/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) CIVELLO	GIOVANNI	26/02/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) FAGGION	CESIRA	06/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) FLOREAN	BATTISTA	14/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

11) FORNO	SABINO	18/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) FOTI	CATERINA	18/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) FRANCIA	ADA	26/11/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) GASTALDO	ANGIOLINA	26/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) GELSOMINO	GIOVANNI	04/08/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) GENNARO	GRAZIELLA	12/05/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) GIORCELLI	PIER GIUSEPPE	06/11/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) GIOVANOLA	ANNA MARIA	02/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) GRAZIANO	CARLO	07/06/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) GUERRA	GIUSEPPINA	22/07/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) LEGGIO	ROSA	26/04/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) LIONELLO	GIUSTINA	15/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) MANENTE	TERESA	29/10/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) MASIN	LEA	31/10/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) MASINO	IRMA	12/04/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) MOISIO	LIDIA	06/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) MONTORIO	ANGELA	31/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) MOSCHIN	ENZO RINO	20/02/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) NAZZARO	ELDA	22/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) NERVO	ANNA	27/12/1939		MESOTELIOMA
31) PAOLINO	IOLANDA	02/05/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) PENATI	INES	15/11/1914		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) PEZZANA	SERGIO	02/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) PRECIVALLE	MARIA	02/09/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) REATO	GINO	17/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) ROSSO	RINO	25/05/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

37) SEGANTIN	ANGELO	15/07/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) SEGANTIN	PASQUINA	21/04/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) SERRA	GIUSEPPE	08/04/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) SESIA	LUIGIA	26/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) SESIA	VINCENZINA	21/02/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) SILVAGGIO	GIUSEPPE	21/08/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) TESTORE	GIULIO	23/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) VENTURA	FRANCESCO ANTO	24/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) VERCELLI	GIUSEPPINA	09/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) ZANERO	UMBERTO	25/09/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ACETO	ANGIOLINA	27/07/1916	23/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) ACUTO	ERNESTO	04/10/1915	16/11/1990	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) ACUTO	GIOVANNI	10/07/1914	08/10/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
4) AIME	CARLO	17/07/1935	11/05/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
5) ALBERA	LUIGI	11/08/1922	20/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) ALBERTI	GIACINTO	25/09/1913	10/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) ALBIERI	FRANCO	25/09/1942	26/11/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
8) ALDUINO	CALOGERO	22/03/1919	24/03/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) ALLARA	GIUSEPPE	19/03/1924	31/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ALSINO	LORENZO	10/08/1912	30/06/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE
11) ALZONA	GIANFRANCO	12/01/1935	19/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
12) AMELOTTI	ATTILIO	21/06/1934	06/01/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
13) AMELOTTI	COSTANTINO	01/05/1917	27/09/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
14) AMISANO	ELSO	06/04/1918	03/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) AMPIO	ANNA	20/11/1920	19/01/1982	MESOTELIOMA PLEURICO
16) ANDREONE	EVASIO	28/02/1929	27/09/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
17) ANGELINI	RENATO	27/08/1929	21/05/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) ANGELINO	EMILIO	31/05/1894	21/06/1962	MESOTELIOMA PERITONEALE

19) ANSALDI	MARIA	23/04/1933	13/03/2000	TUMORE POLMONARE
20) ANSALDI	OTTAVIO	26/07/1912	22/08/1978	TUMORE POLMONARE
21) ARALDA	ANASTASIO	11/06/1912	22/07/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
22) ARALDA	DOMENICO	11/09/1911	29/06/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
23) ARDITO	LUCIANO	02/02/1924	22/05/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) ARESE	MICHELE	18/09/1919	10/04/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
25) ARESE	PIERO	29/06/1924	05/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) ARESI	ROCCO	16/08/1898	12/09/1959	TUMORE POLMONARE
27) ARIOTTI	CARLO	09/05/1927	18/02/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
28) ARIOTTI	LUIGI MARIO	14/11/1922	27/03/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) ARIOTTO	GIUSEPPE	20/03/1918	22/01/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
30) ARMANETTI	CORNELIO	03/04/1935	30/05/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
31) ARROBBIO	GIUSEPPE	10/08/1929	13/01/2000	TUMORE POLMONARE
32) ARROBIO	PIERO	20/01/1924	03/07/1993	TUMORE POLMONARE
33) AUTINO	GIUSEPPE	04/01/1922	15/08/1983	MESOTELIOMA PERITONEALE
34) AVALLE	PIETRO	31/07/1909	19/10/1969	TUMORE POLMONARE
35) AVALLE	UMBERTO	16/10/1913	02/12/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE
36) AVONTO	GIOVANNA	11/12/1922	06/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) AZIMONTI	ELENA	06/11/1911	16/09/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) BACCHELLA	LORENZINA	10/08/1930	25/02/1984	MESOTELIOMA PLEURICO
39) BACCICHET	ANGELO	26/09/1921	05/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) BACCO	PIERO	23/08/1926	05/03/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
41) BADINO	LUIGI	16/07/1903	03/03/1971	MESOTELIOMA PLEURICO
42) BAGNA	NATALINA	15/11/1928	06/10/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) BAGNA	RODOLFO	15/05/1919	05/12/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
44) BAGNA	SATURNINO	15/11/1927	02/03/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
45) BAIANO	MARIO	21/09/1922	16/05/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) BALANZINO	MARGHERITA	24/10/1908	19/11/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
47) BALBI	MARIA	09/01/1913	31/12/1987	MESOTELIOMA PERITONEALE
48) BALDIN	ITALO	04/09/1925	28/12/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
49) BALDOVINO	FERMO	24/03/1932	06/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
50) BALLARINO	ATTILIO	06/09/1927	01/07/1984	TUMORE POLMONARE
51) BALOCCO	FRANCESCO	30/05/1911	20/12/1962	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
52) BALOCCO	MARIA	28/09/1929	18/10/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
53) BALOCCO	ROSA	15/03/1920	19/01/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
54) BARBANO	REMO	23/07/1921	03/04/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
55) BARBANO	RENZO	13/02/1923	17/11/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E

				ASBESTOSI
56) BARBERIS	ERNESTO	08/08/1925	04/05/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
57) BARBERIS	GIACOMO	19/04/1895	24/01/1964	TUMORE POLMONARE
58) BARBERO	GIOVANNI	09/05/1923	18/07/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
59) BARBERO	GIUSEPPE	30/07/1905	11/11/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) BARBESINO	ALBERTO	08/04/1916	22/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) BARBESINO	ENRICO	04/12/1904	21/07/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) BARBESINO	GIOVANNI	18/04/1936	13/01/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
63) BARBESINO	GIUSEPPE	28/02/1911	21/05/1977	TUMORE POLMONARE
64) BARBESINO	PIETRO	07/08/1914	18/09/1990	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
65) BARBESINO	PIETRO	24/06/1923	03/01/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) BARDELLA	LINA	06/12/1918	10/04/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
67) BARDELLA	MARIO	01/01/1911	28/08/1966	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
68) BARDELLA	NATALE	25/12/1906	07/03/1963	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) BARDELLA	PIETRO	05/08/1915	23/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) BARETTA	UMBERTO	31/07/1931	26/12/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
71) BARGERO	ARNALDO	30/05/1931	26/04/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE
72) BARGERO	GIORGIO	25/01/1936	04/02/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
73) BARIGAZZI	ANNA	25/09/1932	30/03/1992	TUMORE POLMONARE
74) BARIOGLIO	GIUSEPPE	14/12/1921	13/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) BAROCCO	GIULIO	10/04/1935	27/09/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
76) BAROCCO	PIETRO	16/03/1903	14/07/1973	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
77) BARTOLINI	SERGIO	16/01/1933	20/03/1979	TUMORE POLMONARE
78) BARUSCOTTI	LUIGI	16/04/1898	10/09/1957	MESOTELIOMA PERITONEALE
79) BASSIGNANA	RODOLFO	19/01/1914	23/01/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
80) BECCARIA	ERCOLE	19/08/1905	09/02/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) BEDON	GIUSEPPE	14/08/1925	07/07/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE
82) BELLONI	MARCO	19/06/1899	15/01/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) BELVISO	OLGA	17/09/1918	09/09/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
84) BENCICH	MARCELLO	09/03/1928	06/04/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
85) BENSI	EZIO	28/09/1938	18/10/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) BENSI	LUIGI	15/03/1894	31/03/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) BENZI	MAURIZIO	15/01/1898	04/08/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) BERGAMINI	GIUSEPPE ANTON	18/03/1910	02/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
89) BERGO	GINO	03/04/1939	05/09/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
90) BERNARDI	GIAMPAOLO	31/10/1939	18/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
91) BERNARDI	GLAUCO	12/10/1920	06/12/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
92) BERNARDI	SILVIO	22/09/1919	03/10/1995	TUMORE POLMONARE
93) BERNARDONE	MARISA	10/03/1934	29/09/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
94) BERNARDONE	SERGIO	13/06/1932	07/12/1991	TUMORE POLMONARE
95) BERRUTI	LUIGI	22/03/1913	23/03/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) BERSANO	ANNA MARIA	10/03/1935	01/01/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
97) BERTANA	GIUSEPPINA	03/07/1921	03/07/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
98) BERTANA	ROMEO	02/06/1925	14/06/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) BERTAZZO	ERNESTINA	27/09/1928	02/05/1977	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
100) BERTAZZO	FRANCESCO	20/12/1920	14/09/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
101) BERTELLI	GLAUCO	21/06/1914	11/04/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
102) BERTOLA	ALDO	12/07/1920	01/03/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
103) BERTOLOTTI	RICCARDO	02/04/1917	09/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) BERTONI	ASSUNTA	09/08/1931	04/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) BERTUSSI	ROMANO	03/12/1920	12/06/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
106) BESSO	BRUNO	18/01/1931	16/09/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) BESSO	LINDORE	05/11/1926	08/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) BETTIOL	GIULIA	30/08/1919	03/12/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) BETTIOL	GIUSEPPINA	21/01/1909	30/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) BETTONTE	ITALO	01/07/1930	26/10/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
111) BEVILACQUA	GIUSEPPE	30/11/1903	17/05/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) BIANCHI	RICCARDO	27/04/1925	09/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) BICETTA	GIUSEPPE	15/03/1904	21/03/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) BICUTRI	SALVATORE	11/07/1923	08/01/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
115) BIGOTTI	DARIO	23/12/1930	02/09/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) BIOLCATI	GIACOMA	29/08/1925	27/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
117) BIONDO	GIORGIO	11/05/1930	12/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
118) BIRAGO	SECONDO	18/02/1920	14/10/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
119) BISON	NATALE	06/03/1925	31/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

120) BIZZARRO	VITTORIO	04/11/1932	11/06/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
121) BO	GIUSEPPE	01/01/1920	02/07/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
122) BO	REGINA	23/05/1913	10/11/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
123) BOARINO	DOMENICO	01/10/1932	02/09/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
124) BOARINO	GIANFRANCO	28/07/1939	29/10/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE
125) BOBBA	AGOSTINO	16/04/1921	12/02/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) BOBBA	ENRICO	11/11/1911	17/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
127) BOBBA	GIUSEPPE	02/08/1920	20/01/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
128) BOBBA	TEODOSIO	28/07/1892	02/01/1972	MESOTELIOMA PLEURICO
129) BOBBA	VITTORIA	14/05/1911	14/01/1982	MESOTELIOMA PERITONEALE
130) BOCCA	RINO	26/08/1936	19/05/1982	TUMORE POLMONARE
131) BOCCALATTE	ERCOLE	07/07/1929	13/01/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
132) BOCCHIARDI	ANGELA	06/08/1929	07/11/1993	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) BOCCHIARDI	CAMILLO	11/07/1925	29/10/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
134) BOCCHIARDI	LUCIANO	12/01/1934	23/03/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE
135) BODO	GIOVANNI	23/06/1899	12/11/1962	TUMORE POLMONARE
136) BOGO	PRIMO	03/01/1912	20/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) BOLLATO	GIORGIO	25/08/1929	29/10/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
138) BOLTRI	CARLO	06/09/1911	25/05/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) BOLTRI	ROBERTO	03/06/1917	05/04/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) BOLTRI	TERESIO	06/08/1913	23/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
141) BONARIA	GIOVANNI	21/01/1925	04/08/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) BONARIA	PIETRO	11/12/1923	10/07/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
143) BONELLI	GIOVANNI	20/07/1931	20/09/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
144) BONOME	MARIO	26/04/1914	25/09/1982	TUMORE POLMONARE
145) BONON	NEVIO	04/12/1932	12/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) BONZANO	GIUSEPPE	20/01/1913	11/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) BONZANO	SILVIO	02/01/1919	28/05/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
148) BORLA	LUCIANO	03/11/1930	10/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
149) BORTOLAS	ALESSANDRO	01/02/1933	20/11/1992	TUMORE POLMONARE
150) BORTOLOZZO	AMELIA	03/06/1927	28/06/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
151) BOSCO	FERRUCCIO	23/09/1921	03/07/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
152) BOSCO	REMO	06/03/1918	23/07/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
153) BOSSI	GIANFRANCO	13/05/1941	29/04/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE
154) BOTTAZZI	PRIMO	29/12/1908	15/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
155) BOTTO	OTTAVIO	08/11/1914	02/04/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
156) BOZZO	GIUSEPPE	26/07/1912	31/05/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE
157) BOZZO	PAOLO	31/03/1910	01/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
158) BRADIANI	NATALE	24/12/1928	26/05/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
159) BRAGGION	LINO	02/09/1924	05/05/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) BRAGHERO	ORESTE	24/08/1903	09/08/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) BRAGHINI	DESPINA	22/08/1928	09/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) BRAGHINI	DOLORES	08/08/1924	18/08/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
163) BRENDOLI	ANNA	11/05/1916	30/01/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) BROVERO	ATTILIO	25/08/1913	09/12/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) BROVERO	GIUSEPPE	06/03/1923	24/06/1994	TUMORE POLMONARE
166) BRUNO	LUCIANO	28/04/1930	11/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) BRUSCHINI	ETTORE	08/04/1929	08/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
168) BUDEL	DINO	19/03/1931	05/03/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
169) BUSCALDI	GIOVANNI	08/02/1932	03/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
170) BUSO	CARMELA	26/08/1932	30/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
171) BUSO	GIOVANNI	12/04/1909	08/01/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
172) BUSO	MARIO	25/03/1925	10/09/1975	TUMORE POLMONARE
173) BUSON	OTTAVIO	05/08/1932	13/05/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
174) CABIATI	FRANCESCO	01/03/1927	17/12/1972	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
175) CABIATI	GINO	12/10/1920	06/05/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
176) CABIATI	MARIA ANGELA	18/09/1907	28/01/1988	MESOTELIOMA PERITONEALE
177) CABIATI	MARIO	14/05/1913	15/11/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
178) CABIATI	NATALE	22/05/1928	20/01/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
179) CABIATI	OLGA	13/05/1913	01/08/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
180) CABIATI	OLIMPIA	31/08/1922	05/08/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
181) CABRINO	EMILIANO	17/03/1922	13/09/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
182) CACCIN	PAOLO	29/07/1935	22/05/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
183) CALDANA	LUIGI	07/12/1925	23/06/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
184) CALDERINI	GIACOMO	13/09/1926	27/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) CALIGARIS	ARMANDO	07/06/1902	09/02/1966	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
186) CALLIGARIS	PIETRA	07/12/1921	21/06/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
187) CALVI	PIETRO	09/08/1900	05/05/1968	MESOTELIOMA PLEURICO
188) CAMINO	PIETRO	18/11/1927	06/11/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE

189) CAMPANELLA	GIOVANNI	08/06/1932	29/12/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
190) CAMPASSO	FELICE	08/12/1931	17/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
191) CAMPORA	PIETRO	31/01/1930	17/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
192) CANEPA	GIUSEPPE	20/03/1918	14/06/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) CANEPA	MARIA	17/04/1916	30/06/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
194) CANFORA	GIOVANNI	13/10/1902	31/12/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
195) CANNINO	GIUSEPPE	14/11/1919	08/04/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) CANTAMESSA	FELICITA	10/09/1903	14/12/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
197) CANTAMESSA	LUIGI	08/02/1902	01/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
198) CANTAMESSA	RINA	12/01/1940	20/11/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
199) CAPPA	ANNA	12/07/1929	08/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
200) CAPPA	DILIO	29/09/1924	08/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
201) CAPPA	ETTORE	04/11/1904	09/08/1974	TUMORE POLMONARE
202) CAPPA	FRANCESCO	23/06/1926	05/10/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
203) CAPPA	GIOVANNI	16/07/1904	10/02/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
204) CAPPA	MARINO	10/12/1902	01/04/1983	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
205) CAPPA	ORESTE	07/09/1911	07/05/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
206) CAPPA	PIETRO	05/07/1923	16/09/1986	TUMORE POLMONARE
207) CAPRA	LUIGI	25/01/1938	04/05/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
208) CAPRARI	MARIO	09/10/1947	21/04/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
209) CAPRINO	EZIO	16/03/1935	04/05/2001	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) CAPRINO	ROSA	02/07/1938	21/04/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
211) CAPRIOGLIO	ANGELO	14/07/1908	18/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
212) CAPRIOGLIO	GIUSEPPE	24/04/1898	10/10/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
213) CAPRIOGLIO	MARIO	15/02/1928	14/11/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
214) CAPUTO	ALFONSO	12/06/1935	04/11/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
215) CAPUTO	NATALE	15/11/1908	19/07/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
216) CARANDINO	CARLO REMO	22/07/1925	10/11/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
217) CARDINALE	ORESTE	24/12/1916	31/05/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) CARELLI	CARLO	26/02/1926	08/03/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
219) CARELLI	CASIMIRO	25/04/1927	15/12/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
220) CARELLI	GIUSEPPINA	30/03/1919	28/04/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
221) CARETTI	SILVIO	06/01/1939	19/08/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
222) CARGNELUTTI	SANTO	26/07/1921	09/06/1999	TUMORE POLMONARE
223) CARIDI	DOMENICO	04/09/1921	11/09/1976	TUMORE POLMONARE
224) CARISIO	UGO	31/01/1935	31/10/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
225) CARLASSARA	PIETRO	29/06/1940	23/08/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
226) CARLESI	UMBERTO ARMAND	16/10/1907	13/07/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
227) CARLEVARO	VITTORIO	11/10/1904	02/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
228) CARONIS	GIORGIO	05/01/1909	11/03/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
229) CARONIS	GIUSEPPE	31/07/1942	28/02/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
230) CARRARA	LINO	05/03/1924	27/10/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
231) CARRARA	LUIGI	03/06/1909	16/07/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
232) CARRETTI	LUIGI	22/02/1934	10/04/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
233) CARRO	GIUSEPPE	06/12/1933	28/05/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
234) CASAGRANDE	SANTE	17/01/1935	01/07/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
235) CASALONE	ADOLFO	24/10/1934	03/09/1996	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
236) CASONATO	ANGELO	11/06/1927	26/09/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
237) CASONATO	COSTANTINO	14/12/1925	21/11/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
238) CASONATO	LUCIANO	26/03/1934	05/03/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
239) CASSINI	GIUSEPPE	02/03/1922	04/06/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) CASTAGNONE	ERMINIO	30/01/1930	15/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
241) CASTAGNONE	LUIGI	03/04/1920	06/11/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
242) CASTELLARO	ANGELO	04/11/1939	20/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
243) CASTELLETTI	ARMANDO	20/06/1914	02/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) CASTELLETTI	PIETRO	29/06/1920	30/03/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) CATALANO	ANTONINO	18/12/1923	06/04/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
246) CATTANA	GIUSEPPE	10/03/1935	11/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
247) CATTANEO	GIOVANNA	20/12/1920	26/10/1975	MESOTELIOMA PLEURICO
248) CATTANI	ERNESTO	21/09/1922	12/03/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
249) CAVAGNOLO	IDA	10/07/1919	11/01/1986	MESOTELIOMA PERITONEALE
250) CAVALLERO	CELESTINA	27/04/1912	27/02/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
251) CAVALLERO	MARIO	01/01/1926	13/08/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
252) CAVALLO	GIOVANNI	30/10/1925	14/01/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
253) CAVALLO	VELIO	30/01/1915	28/12/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E

				ASBESTOSI
254) CAVALLONE	GIOVANNI	29/05/1915	28/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
255) CAVALLONE	LUIGI	21/02/1907	03/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
256) CECCATO	GUIDO	14/02/1929	18/03/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
257) CELLORIA	RICCARDO	15/04/1911	29/08/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
258) CERRIANA	EVELINA	10/11/1914	26/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
259) CERRUTI	FILIPPO	01/07/1904	01/02/1968	TUMORE POLMONARE
260) CINACCHIO	NATALE	14/12/1912	16/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
261) CLARA	CESARE	20/10/1922	20/08/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
262) CLOVERIO	TERESIO	15/02/1921	10/03/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
263) COCUZZA	AGOSTINO	08/10/1913	16/02/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) COLOMBANO	FRANCESCA	06/02/1908	16/12/1976	MESOTELIOMA PERITONEALE
265) COLOMBANO	FRANCESCO	08/01/1914	15/08/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
266) COLOMBI	GIAN PIETRO	23/05/1931	13/06/1992	TUMORE POLMONARE
267) COLOMBO	CARLO	12/04/1921	31/07/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
268) COMUZZI	DINO	16/11/1928	11/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
269) COMUZZI	SILVANO	13/11/1925	14/06/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
270) Conforto	Avellino	27/03/1926	08/04/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
271) CONTI	PIETRO	28/02/1915	27/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
272) COPPA	BRUNO	02/07/1920	29/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
273) COPPA	ELBA	27/01/1920	15/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
274) COPPA	LUIGI	03/04/1913	14/06/1980	TUMORE POLMONARE
275) COPPO	ANGELA	04/12/1911	16/02/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
276) COPPO	CARLO	01/03/1937	25/09/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
277) COPPO	EVASIO	02/02/1922	13/02/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
278) COPPO	GIOVANNI	06/08/1934	29/01/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
279) COPPO	GUIDO	22/07/1925	30/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
280) COPPO	LUIGI	18/09/1905	23/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
281) COPPO	TERESA	14/09/1915	05/03/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
282) CORBELLI	ADOLFO	30/09/1921	15/10/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
283) CORINO	ALDO	12/01/1926	10/03/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

284) CORINO	MARCELLO GIOVA	10/05/1928	17/04/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
285) CORINO	ROBERTO	21/02/1933	29/05/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
286) CORINO	TERESIO	11/08/1930	28/11/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
287) CORNAGLIA	EZIO	23/01/1916	13/06/1984	TUMORE POLMONARE
288) CORONA	PIETRO	29/06/1897	05/09/1970	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
289) CORTESI	VITTORE	26/12/1922	20/12/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
290) COSSETTA	LODOVICO	19/02/1909	08/12/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
291) COSTA	GESUALDO	14/08/1921	04/11/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE
292) COSTA	SECONDINO	11/07/1923	12/11/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
293) COSTAMAGNA	MARIO	15/07/1897	27/09/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
294) COSTANZO	ANGELO	25/03/1926	26/03/2006	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
295) COSTANZO	ELENA	02/10/1915	22/09/1963	MESOTELIOMA PLEURICO
296) COSTANZO	GIOVANNI	21/06/1933	28/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE
297) COSTANZO	GIOVANNI BATTI	18/10/1927	10/03/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
298) COSTANZO	GIUSEPPE	15/11/1945	15/04/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
299) COSTANZO	NATALE	11/12/1906	03/05/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
300) COSTANZO	REMO	22/06/1920	17/03/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
301) COSTANZO	ROSA	13/01/1921	05/09/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
302) CREPALDI	ANDREINO	08/08/1927	24/10/1990	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
303) CREPALDI	FIRMINO	04/06/1913	28/06/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
304) CREPALDI	GIUSEPPE	19/03/1936	08/07/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
305) CREPALDI	LUIGI	08/06/1934	24/10/1997	TUMORE POLMONARE
306) CREPALDI	SECONDO	21/08/1906	02/11/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
307) Crevola	Antonietta	21/07/1939	22/10/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
308) CREVOLA	ERNESTINA	21/10/1923	31/03/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
309) CREVOLA	LUIGI	01/03/1928	16/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
310) CROSIO	ARMANDO	20/08/1898	22/03/1964	MESOTELIOMA PLEURICO
311) CROSIO	RENATO	20/12/1927	25/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
312) CUCCO	ANGELO	04/09/1913	06/10/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
313) CUCCO	GIOVANNI	20/04/1916	29/03/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
314) CUCCO	MARGHERITA	15/10/1923	29/03/1973	MESOTELIOMA PLEURICO
315) CUNICO	ALBERTO	07/08/1901	08/12/1972	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
316) D ALESSANDRO	MICHELE	12/01/1941	05/08/2007	TUMORE POLMONARE
317) DAJEVIC	LUIGI	22/12/1930	03/04/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
318) D'ALESSANDRO	ANTONINO	09/12/1915	29/10/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
319) D'ALESSANDRO	PASQUALE	06/01/1928	08/12/1996	TUMORE POLMONARE

320) D'AMICO	CARMELO	13/04/1932	19/12/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
321) DE AMBROGIO	ELVO	27/09/1920	13/05/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
322) DE GIOVANNI	CESARE	15/04/1901	30/01/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
323) DE MARCO	MARTINO	03/09/1931	28/05/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
324) DEAGOSTINO	VIRGINIO	11/02/1903	28/09/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
325) DEALESSI	LUIGI	07/07/1906	22/11/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
326) DEAMBROGIO	ALDO	05/12/1936	02/12/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
327) DEAMBROGIO	CARLO	04/09/1916	10/11/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
328) DEAMBROGIO	DOMENICO	30/10/1924	28/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
329) DEAMBROGIO	FIRMINO	04/07/1913	23/11/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
330) DEAMBROGIO	GIOVANNI	26/05/1907	26/03/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
331) DEAMBROGIO	GIOVANNI	27/07/1929	03/08/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
332) DEANDREA	CELESTE	05/10/1907	17/07/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
333) DEANDREA	LEONILDE	06/08/1902	08/08/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
334) DEANDREA	MARIO	29/10/1914	15/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
335) DEANGELI	LOD.PIETRO	25/02/1897	20/01/1959	MESOTELIOMA PERITONEALE
336) DEBERNARDI	CARLO	04/08/1926	18/09/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
337) DEBERNARDI	ERMELINDA	02/02/1913	28/03/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
338) DEBERNARDI	LUIGI	23/03/1915	07/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
339) DEFILIPPI	LUIGI	31/07/1931	31/08/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
340) DEGIORGIS	FEDERICO	30/09/1906	25/06/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
341) DEGIOVANNI	CESARE	27/04/1901	31/01/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
342) DEGIOVANNI	GIUSEPPE	15/06/1922	25/01/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
343) DEGIOVANNI	GIUSEPPE	03/10/1924	10/03/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
344) DEGIOVANNI	GIUSEPPE	09/01/1926	22/07/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
345) DEGIOVANNI	INNOCENTE	09/09/1910	08/06/1964	TUMORE POLMONARE
346) DEGIOVANNI	PIETRO	11/07/1903	06/12/1981	TUMORE POLMONARE
347) DEGIOVANNI	SECONDO	06/04/1933	28/11/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
348) DEGIOVANNI	SEVERINO	22/04/1909	17/06/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
349) DEL ROSSO	CARLO	27/09/1915	09/11/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

350) DEL ROSSO	MARIO	15/01/1902	24/12/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
351) DELLA FERRERA	GIANCARLO	26/08/1926	29/08/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
352) DELLADONNA	MARIO	18/06/1925	22/05/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
353) DELLOSTA	MARIO	06/04/1934	30/07/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
354) DELPRETE	FRANCESCO	10/04/1926	17/05/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
355) DELROSSO	CARLO	24/08/1918	24/02/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
356) DEMAESTRI	LEANDRO	01/03/1927	14/02/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
357) DEMARCHI	GINO	07/07/1920	02/02/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
358) DEMARIA	OTTAVIO	01/12/1941	14/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
359) DEMARTINI	MARIO	04/05/1902	24/09/1959	TUMORE POLMONARE
360) DEMEDICI	CARLO	13/02/1914	19/09/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
361) DEMICHELIS	ANGELO	11/07/1922	18/10/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
362) DEMICHELIS	ETTORE	21/08/1912	27/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
363) DEMICHELIS	FRANCESCO	08/06/1922	19/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
364) DEMICHELIS	FRANCO	22/09/1940	04/10/1994	TUMORE POLMONARE
365) DEMICHELIS	GIACOMO	28/12/1906	02/10/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
366) DEMICHELIS	GIOVANNI	09/08/1925	21/02/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
367) DEMICHELIS	GUGLIELMO	18/02/1924	21/07/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
368) DEMICHELIS	LUIGI	07/09/1908	05/06/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
369) DEMICHELIS	LUIGI	18/01/1909	26/03/1963	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
370) DEMICHELIS	MARIO	17/04/1913	10/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
371) DENTI	CIANO	10/11/1934	07/11/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
372) DEREGIBUS	GIOVANNI	28/07/1928	13/02/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
373) DEREGIBUS	SILVIO	14/07/1917	29/12/1986	TUMORE POLMONARE
374) DESANA	ANGELO	30/01/1906	09/09/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
375) DESANA	LIBERO	02/07/1905	27/05/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
376) DESECONDI	RENATO	28/08/1933	13/12/1996	TUMORE POLMONARE
377) DEZZANA	LUIGIA	25/03/1909	02/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
378) DI PASQUALE	LUIGI	28/08/1916	07/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
379) DONNA	ENRICO	06/06/1939	24/01/2000	TUMORE POLMONARE
380) DONNA	LUIGI	18/07/1924	29/09/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
381) DORIA	TERENZIO	27/12/1915	20/03/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
382) DULLA	EDOARDO	19/05/1911	09/01/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
383) DULLA	ROMOLO	09/02/1917	28/05/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI

384) ENRICO	GIUSEPPE	08/07/1931	23/05/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE
385) EPIS	DINO	27/09/1928	13/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
386) EVANGELISTI	ALDINO	15/02/1922	08/11/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
387) FALZONE	CALOGERO	07/01/1922	30/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
388) FANTINO	GABRIELE	26/12/1909	10/06/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
389) FARE'	GUGLIELMO	11/11/1902	27/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
390) FARELLO	ATTILIO	15/10/1901	24/07/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
391) FARELLO	FEDERICO	03/05/1928	26/10/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
392) FASOLIS	GIAN FRANCO	19/07/1935	01/07/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
393) FASSONE	EUSEBIO	23/10/1908	08/09/1966	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
394) FAVA	ALESSANDRO	22/09/1906	18/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
395) FAVA	RITA	03/05/1933	18/08/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE
396) FAVERO	LUIGIA	20/05/1930	05/01/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
397) FAZIO	SALVATORE	04/08/1917	22/10/1987	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
398) FAZIO	VINCENZO	08/12/1923	20/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
399) FECAROTTA	GIUSTO	29/06/1921	20/08/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
400) FEDON	IDA	01/06/1906	04/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
401) FELISATI	DANTE	04/02/1906	24/06/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
402) FERRANDO	FRANCESCA	18/10/1930	14/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
403) FERRARIS	ERMINIO	23/09/1926	06/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
404) FERRARIS	EVASIO	23/04/1925	29/09/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
405) FERRARIS	GIUSEPPE	03/04/1927	16/03/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
406) FERRARIS	GIUSEPPE	07/02/1932	13/12/1990	TUMORE POLMONARE
407) FERRARIS	LUIGI	06/11/1910	20/08/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
408) FERRARIS	MARIO	20/11/1908	12/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
409) FERRARIS	PIERINO	13/11/1912	29/07/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
410) FERRARIS	PIETRO	21/05/1901	21/05/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
411) FERRARIS	PIETRO	29/08/1925	17/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
412) FERRERI	ENRICO	13/08/1911	26/09/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
413) FERRERO	TERESA	10/03/1910	15/06/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
414) FERRETTI	EUGENIO	19/05/1926	05/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E

				ASBESTOSI
415) FERRO	QUINTO	12/02/1931	01/12/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
416) FERRUTI	CESARE	09/03/1908	24/07/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
417) FESTUGATO	ANGELO	12/04/1930	23/02/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
418) FIGAROLO	CAROLINA (CATE	06/03/1920	24/11/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
419) FINOTTO	GIUSEPPE	06/06/1931	07/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
420) FIORANI	GIORGIO	27/04/1937	25/11/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
421) FLISIO	TERESIO	10/11/1909	18/03/1987	MESOTELIOMA PERITONEALE
422) FLORIAN	GIUSEPPINA	31/12/1923	14/11/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
423) FONTANA	PIETRO	31/08/1909	18/12/1979	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
424) FRANCIA	CARLO	30/08/1924	15/09/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
425) FRANCIA	CARLO	14/04/1930	29/08/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
426) FRANCIA	MARIO	29/01/1920	03/01/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
427) Francia	Pietro	17/10/1903	23/07/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
428) FRANCIA	RENO	24/03/1922	12/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
429) FREGOSI	GUIDO	05/03/1915	12/11/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
430) FREZZATO	OVIDIO	10/03/1907	28/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
431) FRISELLA	GIOVANNI	08/03/1926	20/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
432) FURIA	MAURO	05/06/1933	26/06/1976	TUMORE POLMONARE
433) FURIONE	ANGELO	01/01/1930	04/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
434) GABBA	ARISTIDE	17/08/1910	24/11/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
435) GABBA	FERRUCCIO	03/04/1928	18/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
436) GABBA	GIOVANNI	03/07/1927	18/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
437) GALEOTTI	ATTILIO	10/02/1939	13/04/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
438) GALEOTTI	OPILIO	01/08/1912	13/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
439) GALETTI	GIUSEPPE	28/11/1922	26/09/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
440) GAMBOTTO	LORENZO	13/08/1922	16/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
441) GANDOLFI	ALBINO	29/02/1928	09/01/1983	TUMORE POLMONARE
442) GANORA	ALBERTO	19/04/1949	27/12/1995	TUMORE POLMONARE
443) GANORA	CARLO	18/10/1919	05/06/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
444) GANORA	SALVINO	15/04/1908	10/02/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
445) GANORA	SILVIO	30/09/1903	17/12/1974	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
446) GANORA	VILMO	13/09/1926	16/03/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

447) GARAVELLO	FRANCESCO	06/10/1937	23/01/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
448) GARLANDO	MARIO	18/01/1911	20/01/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
449) GARRONE	ERCOLE	24/06/1916	30/06/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
450) GARRONI	FRANCESCO	27/07/1924	13/11/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
451) GASPAROLO	EVASIO	26/04/1900	03/01/1961	MESOTELIOMA PLEURICO
452) GASPAROLO	LUIGI	23/05/1928	23/01/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
453) GASPAROLO	MARIO	02/04/1957	08/12/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
454) GASPERINI	BRUNO	11/09/1908	06/01/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
455) GASPERINI	GIOVANNI	21/04/1935	19/11/1998	TUMORE POLMONARE
456) GATTI	VINCENZO	17/10/1903	20/12/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
457) GAVAROTTO	ANGELO	18/10/1897	19/06/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
458) GAVIATI	ANNA	07/01/1913	07/03/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
459) GAVIATI	GIUSEPPINA	30/09/1921	25/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
460) GAVIATI	LEA	22/03/1924	08/06/1974	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
461) GEMIGNANI	IVANO	29/03/1931	26/12/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
462) GEMIGNIANI	FEDERICO	21/08/1924	28/03/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
463) GENTA	SILVIO	19/05/1922	12/09/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
464) GHEZZI	GIULIO	26/12/1910	04/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
465) GHIDORZI	VITTORIO	24/06/1922	13/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
466) GHIRARDI	GIULIO	13/11/1923	11/11/1970	TUMORE POLMONARE
467) GHIRARDI	PIETRO	17/05/1902	27/01/1974	TUMORE POLMONARE
468) GIAROLA	GIULIO	29/04/1918	23/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
469) GIAROLA	PIETRO	14/05/1899	22/07/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
470) GILARDINO	LUIGI	30/12/1910	03/10/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
471) GILARDINO	STEFANINA	15/06/1912	05/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
472) GINEPRO	MARGHERITA	29/07/1913	14/05/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
473) GINEPRO	SECONDO	08/03/1915	18/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
474) GIORCELLI	ALESSANDRO	27/03/1929	17/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE
475) GIORCELLI	DELFINA	08/07/1906	13/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
476) GIORCELLI	DOMENICO	11/05/1898	06/05/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
477) GIORCELLI	LUIGI	13/10/1926	19/05/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

478) GIORCELLI	OBBES	04/12/1906	02/11/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
479) GIORCELLI	PIERINO	14/09/1909	13/12/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
480) GIORCELLI	PIERO	09/07/1940	05/04/2001	TUMORE POLMONARE
481) GIORCELLI	ROMANO	08/09/1929	01/02/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
482) GIORDANO	LUIGI	13/07/1911	29/04/1977	MESOTELIOMA PLEURICO
483) GIORDANO	MARIO	06/09/1914	11/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
484) GIORDANO	MARIO	11/02/1925	21/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
485) GIOVANNINI	ELIO	30/11/1922	03/08/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
486) GIOVANNINI	REMO	06/09/1932	11/03/1985	MESOTELIOMA PERITONEALE
487) GIRAUDO	BRUNO	01/09/1920	29/12/1988	TUMORE POLMONARE
488) GIRAUDO	LIBIA	06/12/1922	14/10/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE
489) GIRINO	CAMILLO	16/01/1928	22/07/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
490) GIRINO	CARLO	17/12/1932	25/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
491) GIRINO	GIULIO	05/04/1923	22/06/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
492) GIROLDO	FIORENZINA	17/03/1925	10/08/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE
493) GODIO	GIOVANNI	16/10/1909	20/04/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
494) GOI	ANSELMO	11/10/1910	25/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
495) GRANDI	GIANFRANCO	13/11/1940	14/07/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
496) GRANGIA	GIUSEPPE	27/08/1908	06/06/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
497) GRASSETTI	GIUSEPPE	19/04/1937	04/03/1998	TUMORE POLMONARE
498) GRAZIOTTO	ANDREA	10/03/1922	04/02/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
499) GRAZIOTTO	ANGELO	25/07/1920	29/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
500) GROPPO	GIUSEPPINA	31/01/1905	28/12/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
501) GROSSETTI	ALDO	21/09/1916	12/10/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
502) GROSSO	FRANCESCO	03/05/1939	04/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
503) GUAIANA	FRANCESCO	16/05/1919	03/01/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
504) GUAITA	ANGELO	23/09/1915	25/12/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
505) GUASCHETTI	GIOVANNI	14/08/1927	06/08/1992	TUMORE POLMONARE
506) GUASCHETTI	GIUSEPPE GABRI	29/10/1908	23/10/1986	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
507) GUASCHINO	ARMANDO	20/05/1910	03/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
508) GUASCHINO	DOMENICO	17/11/1943	25/04/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
509) GUASCHINO	DORINA	21/03/1904	13/12/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE
510) GUASCHINO	ENZIO	24/08/1931	24/04/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE

511) GUASCHINO	EUGENIA	27/10/1919	22/08/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
512) GUASCHINO	LORENZA	07/04/1914	08/10/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
513) GUASCHINO	LUIGI	21/03/1922	09/10/1979	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
514) GUASCHINO	MARIO	14/05/1926	25/07/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
515) GUERINONI	LAURO	14/11/1926	11/07/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
516) GUERRATO	RINO	17/07/1928	28/04/1987	TUMORE POLMONARE
517) GULMINI	GENESIO	26/08/1922	31/10/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
518) GULMINI	GLICERIO	03/03/1926	17/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
519) GUSMANO	ANGELO	12/04/1910	05/11/1965	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
520) GUSMANO	ETTORE	29/01/1898	19/04/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
521) GUZZO	SERGIO	08/02/1933	25/09/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
522) IANNINO	PALISE	23/05/1923	01/07/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
523) ICARDI	ADELE	11/03/1905	24/08/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
524) IMARISIO	ALDA	25/09/1913	26/02/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
525) IMARISIO	ANNA	16/07/1921	18/08/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
526) IMARISIO	PIETRO	11/10/1909	09/02/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
527) IMARISIO	ROBERTO	10/09/1915	27/02/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
528) INCERTI TADDEI	MARIA TERESA	21/01/1929	06/03/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
529) IPPOLITO	GIUSEPPE	10/01/1934	19/10/1999	TUMORE POLMONARE
530) IRIONE	ERNESTO	03/12/1907	04/07/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
531) ISADA	RICCARDO	24/09/1911	11/09/1972	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
532) ISOLINI	ENRICO	09/04/1929	14/10/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
533) ISOLINI	FRANCESCO	05/01/1927	27/02/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
534) LACCEO	ROSMINA	08/12/1914	16/01/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
535) LAURENTI	DALEORE	08/02/1913	09/02/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
536) LAVAGNO	CESARE	06/05/1928	20/10/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
537) LAVAGNO	FRANCO	13/11/1930	07/06/1996	TUMORE POLMONARE
538) LAVAGNO	LUIGINO	17/06/1926	06/08/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
539) LAZZARIN	ROMANO	16/05/1906	21/01/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
540) LEPORATI	BRUNO	16/02/1932	19/07/1981	MESOTELIOMA PLEURICO
541) LEPORATI	GIUSEPPE	01/04/1908	23/11/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
542) LEPORATI	LUIGI	28/09/1917	30/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
543) LEPORATI	RINALDO	28/10/1910	09/07/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
544) LEPORATI	WALTER	09/04/1927	03/05/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
545) LEPORE	GIOVANNI	11/04/1924	16/04/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
546) LO PICCOLO	BENEDETTO	27/07/1928	17/03/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
547) LOKAS	ANTONIO	03/06/1906	26/08/1966	TUMORE POLMONARE
548) LOREGGIOLA	ELIO	22/03/1928	05/05/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
549) LOREGGIOLA	PIETRO	02/05/1925	20/12/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
550) LUCCHESE	GIOVANNI	20/06/1936	31/01/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
551) LUMELLO	ORESTE	27/07/1934	13/01/2004	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
552) LUNATI	CARLA	10/05/1932	25/07/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
553) LUPANO	CARLO	06/03/1906	29/11/1971	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
554) LUPANO	CARLO	18/08/1910	12/03/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
555) LUPANO	NAPOLEONE	21/04/1913	28/04/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
556) LUPARIA	ILVA	02/01/1921	04/02/1984	MESOTELIOMA PLEURICO
557) LUPARIA	LUIGINA	10/06/1917	23/06/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
558) Luparia	Osvaldo	04/05/1927	27/06/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
559) LUPARIA	REMO	08/04/1922	08/11/1973	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
560) LUPARIA	SANDRINA	26/05/1922	17/10/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
561) MACCAPANI	ALCIDE	14/08/1909	22/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
562) MAGGIA	LUCIANO	01/03/1926	21/02/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
563) MAGNAGA	GIOVANNI	07/05/1904	29/08/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
564) MAGNANI	ADRIANO	10/08/1926	21/12/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
565) MAGNANI	ARISTIDE	26/05/1918	25/08/1986	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
566) MAIORANA	SALVATORE	14/03/1930	12/02/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
567) MALAVASI	ELETTRO SERGIO	22/01/1923	13/12/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
568) MALLUS	RODOLFO	16/02/1929	18/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
569) MANDRACCHIA	GIUSEPPE	11/01/1920	01/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
570) MANTELLI	GUIDO	12/04/1922	22/07/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
571) MANTOVANI	TOSCANA	02/04/1921	08/03/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
572) MANTOVANI	WALTER	23/09/1921	30/07/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
573) MARBELLI	PIERO	01/01/1942	04/09/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
574) MARBELLO	UBALDO	22/06/1921	13/06/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI

575) MARCHESE	ALBINO	24/04/1903	24/02/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
576) MARCHESE	CAMILLO	24/01/1923	18/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
577) MARCHESE	FRANCESCO	30/08/1935	13/05/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
578) MARCHISIO	FRANCESCO	23/12/1921	31/01/1988	MESOTELIOMA PLEURICO
579) MARCHISOTTI	PIERGIORGIO	16/05/1939	26/11/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
580) MARENGO	LINDA	18/01/1912	15/12/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
581) MARENGO	PIERO	08/06/1927	17/05/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
582) MARGARA	ERNESTO	15/11/1904	28/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
583) MARGARA	ERSILIO	12/11/1910	18/07/1979	TUMORE POLMONARE
584) MARIANO	INES	02/07/1914	25/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
585) MARINI	NELLO	20/09/1933	16/12/2002	TUMORE POLMONARE
586) MARTINETTI	NARCISO	09/10/1922	27/07/1993	TUMORE POLMONARE
587) MARTINOTTI	ALESSANDRO	09/05/1919	13/12/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
588) MARTINOTTI	ALFREDO	17/01/1916	18/02/1964	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
589) MARTINOTTI	BRUNO	20/07/1925	02/01/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
590) MARTINOTTI	ENZA	22/01/1923	08/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
591) MARTINOTTI	ESTERINA MARIA	08/01/1914	24/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
592) MARTINOTTI	FERNANDO	12/07/1927	21/02/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
593) MARTINOTTI	LORENZINA	09/01/1934	09/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
594) MARTINOTTI	MARIA VINCENZA	28/07/1912	10/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
595) MARTINOTTI	MARIO	03/06/1909	18/04/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
596) MASCIALI	AGOSTINO	11/10/1914	12/02/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
597) MASIERO	GINO	05/08/1922	04/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
598) MASSA	EVASIO	11/03/1921	20/01/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
599) MASSA	FERDINANDO	17/07/1920	01/08/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
600) MASSA	GIOVANNI	15/07/1906	26/02/1976	TUMORE POLMONARE
601) MASSAZA	EMILIO	05/08/1930	02/10/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
602) MASSAZA	LUCIA	13/12/1934	25/03/1989	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
603) MASSOCCO	GIUSEPPE	12/01/1928	07/04/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
604) MAZZETTA	FERRUCCIO	17/07/1909	16/04/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
605) MAZZOGLIO	CARLO	20/05/1928	15/01/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

606) MAZZOGLIO	GIOVANNI	22/03/1922	28/07/1985	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
607) MAZZUCCO	ELMO	12/05/1915	28/09/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
608) MAZZUCCO	GIOVANNI	24/01/1931	07/09/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
609) MAZZUCCO	GIOVANNI	25/02/1936	25/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
610) MAZZUCCO	GIUSEPPE ERNES	18/10/1900	12/07/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
611) MAZZUCCO	UGO	02/11/1911	21/01/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
612) MEDA	ROSANNA	24/01/1939	15/04/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
613) MELGIOVANNI	ANTONIO	18/11/1923	15/09/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
614) MELGIOVANNI	LUIGIA	02/05/1935	11/04/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
615) MENEGUZ	CARLO	27/05/1922	24/03/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
616) MEREATUR	ADRIANO	06/12/1914	18/12/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
617) MERLO	GIUSEPPE	18/07/1922	21/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
618) MERLO	REMO	14/06/1927	11/01/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
619) MIETTO	RINO	26/04/1922	01/12/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
620) MIGLIETTA	ANGELA	11/10/1930	10/10/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE
621) MIGLIETTA	ARMANDO	04/10/1912	16/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
622) MIGLIETTA	GIUSEPPINA	21/08/1905	27/10/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
623) MIGLIETTA	NATALE CARLO	17/11/1894	14/04/1952	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
624) MILANESE	EVASIO	12/11/1889	24/04/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
625) MINATO	OLGA	06/11/1921	25/07/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
626) MINATO	OTTORINO	30/04/1923	31/03/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
627) MINAZZI	PAOLO LUIGI	10/06/1910	08/05/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
628) MIRAVALLE	MARIO	09/10/1929	04/02/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
629) MIRAVALLE	TERESIO	30/01/1924	09/04/1983	MESOTELIOMA PERITONEALE
630) MOCCHIETTO	MARIA PIA	13/12/1936	27/12/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
631) MOMBELLO	DELIO	13/01/1925	01/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
632) MOMBELLO	EVASIO	25/11/1927	02/02/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
633) MOMBELLO	LUCIANO	06/11/1931	11/10/2001	TUMORE POLMONARE
634) MONCHIETTO	ESTERINA	07/04/1920	12/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
635) MONEGO	GIOVANNA	19/09/1909	01/05/1969	TUMORE POLMONARE
636) MONTAGNINO	ALBERTO	28/09/1924	17/01/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
637) MONTIGLIO	ARMANDO	10/10/1928	19/08/2003	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
638) MONTIGLIO	COSIMO	28/03/1909	28/12/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

639) MORANDO	BRUNO	15/08/1931	17/04/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
640) MORANO	ADELE	25/02/1936	01/10/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
641) MORANO	ALBINA	05/06/1915	05/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
642) MORANO	LUIGI	08/01/1910	29/06/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
643) MORANO	RAIMONDO	31/08/1929	13/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
644) MORBELLO	TERESA	26/03/1931	22/05/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
645) MORETTI	GIULIO	08/07/1911	06/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
646) MORETTI	GIUSEPPE	03/10/1938	25/06/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
647) MORO	ADRIANA	31/12/1938	06/07/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
648) MORO	PIERINO	11/02/1914	04/02/1988	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
649) MOROTTI	GIACOMO	22/09/1923	28/12/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
650) MOROTTI	GIUSEPPE	13/04/1921	01/12/1970	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
651) MOROTTI	PIETRO	30/10/1926	28/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
652) MORTARA	GIOVANNI	10/02/1924	28/02/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
653) MORTARA	GIOVANNI	16/07/1930	25/06/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
654) MOSCHINO	ERMINIA	10/07/1903	18/04/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
655) MOSCHINO	PIERINA	02/10/1911	02/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
656) MOSSO	PIER CARLO	07/02/1934	12/02/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
657) MUSCO	MARCELLO	26/06/1926	09/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
658) MUSSANO	RENATO	26/02/1924	08/02/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
659) MUSSO	ATTILIA	28/07/1910	26/07/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
660) MUSSO	CARLO ALESSAND	15/09/1910	10/02/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
661) MUSSO	MARCELLO	12/09/1899	17/09/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
662) MUSSO	MARIA	15/02/1915	15/01/1985	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
663) MUSSO	ROSA	15/12/1921	01/09/1968	MESOTELIOMA PLEURICO
664) MUSSO	SERAFINO	19/04/1927	29/11/1978	TUMORE POLMONARE
665) MUZIO	LUIGI	30/09/1927	08/07/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
666) NANO	CAROLINA	31/05/1912	05/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
667) NANO	GIOVANNI	03/02/1924	25/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
668) NANO	MARIO	01/01/1932	20/01/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
669) NARRATONE	PIERO	21/09/1939	16/07/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
670) NATTA	LUIGI	28/10/1919	01/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
671) NECCO	ALESSANDRO	04/02/1915	16/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
672) NEGRI	FRANCESCO	30/08/1896	30/10/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
673) NEGRI	GINA	06/03/1928	22/10/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
674) NOSENZO	PASQUALINA	13/01/1910	27/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
675) NOTARPIETRO	FAUSTO	02/11/1905	18/09/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
676) NOVARESE	ANNA	23/01/1938	26/11/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
677) NOVARESE	CANDIDO	26/03/1926	09/10/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
678) NOVARESE	FELICE	31/07/1930	27/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
679) NOVARESE	GIUSEPPE	19/03/1904	27/04/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
680) NOVARESE	SECONDO	22/03/1937	01/05/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
681) NOVELLI	ERNESTO	27/12/1905	11/05/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
682) NOVELLI	FRANCESCA	17/04/1935	09/02/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
683) NOVELLI	FRANCESCO	05/08/1927	06/05/2002	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
684) OGLIETTI	GIOVANNI ANTON	24/06/1903	15/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
685) OLIARO	LUIGI	04/04/1915	09/10/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
686) OLIVETTI	PIERINO	29/12/1927	28/01/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE
687) OMBRA	PIERINO	10/05/1914	24/04/1981	MESOTELIOMA PERITONEALE
688) OMEGNA	PIETRO	21/02/1912	18/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
689) ORBELLI	GIOVANNI	05/10/1904	30/07/1969	TUMORE POLMONARE
690) OSENGA	ITALO	05/03/1942	17/12/1998	TUMORE POLMONARE
691) OTTONE	FRANCO	16/01/1934	15/10/1986	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
692) OTTONE	GIUSEPPE	16/05/1903	24/01/1968	MESOTELIOMA PLEURICO
693) OTTONE	GIUSEPPE	03/10/1903	26/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
694) OTTONE	GUIDO	28/09/1932	25/09/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
695) PACIELLO	EDOARDO	19/12/1922	04/03/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
696) PAGGIO	DOVILIO	30/10/1924	23/12/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
697) PAGLIARINO	GIUSEPPE	13/10/1908	26/08/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
698) PALAZZO	PIETRO GIUSEPP	24/10/1935	16/06/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
699) PALENA	VINCENZO	03/01/1928	23/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
700) PALTRO	PIETRO	14/12/1919	08/02/1976	MESOTELIOMA PERITONEALE
701) PANELLI	LUIGINO	02/02/1931	25/04/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
702) PANSA	BRUNO	30/04/1915	04/11/1974	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
703) PANSA	FRANCO	08/12/1925	12/01/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
704) PANTO'	FRANCESCO	12/01/1922	09/04/1989	TUMORE POLMONARE E

				ASBESTOSI
705) PANZA	GUIDO	27/03/1932	24/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
706) PARODI	ANGELO	17/11/1935	17/05/2002	TUMORE POLMONARE
707) PARODI	GIOVANNI	24/11/1901	13/02/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
708) PARONETTO	OIVIO	26/09/1928	09/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
709) PASSAFARO	LUCIA	21/12/1916	14/02/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
710) PATRUCCO	ALDO	21/08/1902	09/11/1954	MESOTELIOMA PLEURICO
711) PATRUCCO	ALDO	01/11/1928	14/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
712) PATRUCCO	ALFREDO	23/07/1909	03/09/1980	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
713) PATRUCCO	ALFREDO	01/01/1920	30/05/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
714) PATRUCCO	ERNESTO	27/01/1928	06/02/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
715) PATRUCCO	EVASIO	11/10/1927	14/01/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
716) PATRUCCO	GIOVANNI	31/03/1909	30/10/1959	TUMORE POLMONARE
717) PATRUCCO	LUCIANO	17/01/1923	14/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
718) PATRUCCO	LUIGIA	26/04/1924	31/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
719) PATRUCCO	MARCO	15/04/1925	05/11/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
720) PATRUCCO	MARIA	18/02/1921	22/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
721) PATRUCCO	MARIA	17/03/1924	05/02/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
722) PATRUCCO	MARIO	25/03/1930	10/08/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
723) PATRUCCO	OLIVIO	17/04/1925	01/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
724) PATRUCCO	VALENTINO	23/12/1917	11/10/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
725) PATRUCCO	VITTORIO	29/04/1912	09/08/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
726) PAVAN	ANTONIO	19/12/1923	26/07/1987	TUMORE POLMONARE
727) PAVANELLO	CARLO	21/06/1913	18/03/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
728) PAVESI	MARIO	12/06/1922	17/05/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
729) PEDRASETTI	VALTER GIUSEPP	04/12/1914	06/12/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
730) PEDRASSETTI	VALENTINO	21/11/1927	23/12/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
731) PELUSO	ANTONIO	01/01/1926	29/04/1966	TUMORE POLMONARE
732) PELUSO	ERNESTO	06/06/1928	22/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
733) PELUSO	ETTORE	01/01/1930	11/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
734) PELUSO	VALENTINO	16/01/1931	28/05/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
735) PENATI	ARCISA ECLE	02/12/1921	23/10/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

736) PEROLA	MARIA	16/04/1927	08/03/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
737) PEROLA	PIETRO	28/01/1913	18/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
738) PEROTTI	GIULIO	04/07/1908	02/07/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
739) PERRACINO	GIOVANNI	28/01/1931	23/03/1987	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
740) PERTUSATO	LUIGI	11/03/1919	19/01/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
741) PERTUSATO	UMBERTO	25/11/1912	05/05/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
742) PERUCCA	ATUS	18/08/1921	15/02/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
743) PERUCCA	AUGUSTO	15/08/1910	16/06/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
744) PERUCCA	CELESTINO	03/06/1933	15/05/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
745) PESENTI	BATTISTA	24/06/1918	28/06/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
746) PESSINA	FRANCO	26/01/1927	01/07/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
747) PIA	MARIO	29/09/1906	26/12/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
748) PIACIBELLO	GIUSEPPINA	29/07/1931	15/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
749) PIANO	EUGENIA	13/12/1922	09/05/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
750) PIANO	SEVERINO GIOVA	01/02/1928	07/04/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
751) PIEROBON	BASILIO	16/04/1919	19/06/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
752) PINO	ULDERICO	14/11/1928	28/02/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
753) PIRALLA	BATTISTA	25/01/1901	05/10/1972	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
754) PITZUS	ANTIOCO	29/04/1926	28/03/2006	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
755) PLEITAVINO	ARMANDO	01/02/1915	29/10/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
756) POLESEL	ANTONIETTA	23/12/1921	10/10/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
757) POLETTI	ALBERTO	13/10/1926	13/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
758) POLETTI	ELIBIA	17/05/1928	12/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
759) POLETTI	LUIGI	06/10/1930	27/07/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
760) POLETTI	LUISA	08/07/1923	30/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
761) POLIDORO	BRUNO	15/07/1926	18/05/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
762) POLONIA	FRANCESCO	23/09/1923	05/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
763) PORCARI	ALFONSO	22/11/1921	17/01/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
764) PORTA	ADRIANO	06/01/1927	19/09/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
765) PORTA	MASSIMO	27/03/1929	27/07/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
766) PORTALUPI	MARIO	19/05/1949	17/07/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
767) POZZOLO	PIERINO	23/04/1911	25/11/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

768) PRATA	GIUSEPPINA	04/09/1918	26/02/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
769) PRATA	MARINO	02/05/1903	16/08/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
770) PREDIANO	GIACINTO	12/02/1924	13/10/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
771) PREGNO	GIOVANNI	08/02/1934	10/10/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
772) PRETE	ALBERTO	23/04/1925	14/01/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
773) PREVIGNANO	LUIGI	06/11/1905	28/05/1982	TUMORE POLMONARE
774) PRINETTI	CARLA	01/04/1925	03/01/1997	MESOTELIOMA PERITONEALE
775) PRISCO	BRUNA	31/01/1927	22/10/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
776) PROI	GIOVANNA	26/12/1912	31/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
777) PROVERA	CELESTINA	07/01/1905	15/01/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
778) PROVERA	CESARINA	03/05/1914	24/09/1982	MESOTELIOMA PLEURICO
779) PROVERA	ENRICO	29/12/1899	18/08/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
780) PROVERA	GIOVANNI	15/04/1912	17/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
781) PROVERA	MARIA	07/12/1907	08/07/1981	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
782) PUCCIO	MATTEO	04/08/1920	22/04/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
783) PUGNO	EVASIO	05/08/1903	24/02/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
784) PUGNO	RENZO	11/07/1923	25/05/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
785) QUARELLO	ANTONIO	08/02/1927	06/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
786) QUARONE	GIUSEPPE GIOVA	09/08/1901	02/05/1964	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
787) QUIRINO	CARLO	10/02/1900	29/07/1973	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
788) RABAGLIATI	MARIO	19/04/1901	21/02/1957	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
789) RACCA	MARIO	28/11/1922	11/11/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
790) RACCA	UGO	05/10/1933	20/09/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
791) RAIMONDO	PIETRO	06/05/1924	20/09/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
792) RAINERI	GIUSEPPE	12/06/1902	01/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
793) RAINERI	PIETRO	02/02/1915	14/10/1992	TUMORE POLMONARE
794) RAISE	RINO	08/04/1931	04/01/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
795) RAITERI	ERNESTO	19/02/1913	14/10/1976	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
796) RAITERI	FERDINANDO	13/04/1910	10/02/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
797) RAITERI	GUIDO	17/10/1938	12/12/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
798) RAITERI	PIETRO	08/03/1910	01/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

799) RAMETTA	ROSARIO	30/06/1934	18/04/2006	MESOTELIOMA PERITONEALE
800) RAMPAZZO	ORAZIO	24/08/1925	17/08/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
801) RANDI	AMPELIO	24/02/1917	26/02/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
802) RASCA	LIVIO	06/11/1921	05/01/1991	MESOTELIOMA PERITONEALE
803) RASTELLINO	LUIGIA	06/03/1929	11/04/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
804) RAVETTI	ALBERTO	24/02/1914	27/10/1981	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
805) RE	CESARE	07/02/1908	24/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
806) RE	DARIO	27/12/1929	28/11/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
807) RE	GIUSEPPE	08/05/1923	05/05/1996	TUMORE POLMONARE
808) RE	LUCIANO	27/07/1926	05/07/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
809) RE	PIA MARIA	07/03/1922	13/09/1961	MESOTELIOMA PERITONEALE
810) REALE	CAMILLO	08/09/1905	19/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
811) REDIBONDI	NATALE	01/12/1898	02/12/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
812) REI	GIUSEPPE	08/03/1901	04/07/1978	TUMORE POLMONARE
813) REI	PIETRO	19/02/1894	24/10/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
814) REPOSO	ALESSANDRO	16/04/1922	26/04/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
815) REPOSO	LUIGI	21/06/1928	08/06/2007	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
816) RESINI	PALMINO	02/04/1933	16/04/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
817) RESTA	GIUSEPPE	03/04/1906	26/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
818) RESTA	PASQUALE	12/02/1925	18/03/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
819) RICALDONE	PIERINO	30/04/1922	04/04/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
820) RICCI	FIORENZO	01/06/1919	16/08/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
821) RICCI	LUIGI	11/07/1898	03/03/1977	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
822) RICCI	SILVIO	03/07/1939	13/07/2006	TUMORE POLMONARE
823) RINALDO	GIAN FRANCO	29/03/1936	17/08/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
824) RITTO	GIOVANNI	02/12/1912	13/10/1987	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
825) RIVA	ORESTE	04/03/1901	17/04/1962	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
826) RIZZO	GAETANO	28/10/1911	15/03/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
827) ROBBA	OSVALDO	04/04/1941	12/08/1985	TUMORE POLMONARE
828) ROBIOLA	EMILIA	20/08/1929	18/08/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
829) ROBIOLA	GIUSEPPE	15/03/1915	21/04/1969	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
830) ROBIOLA	MADDALENA	06/04/1930	15/10/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
831) ROLETTO	GIOVANNI	18/04/1908	24/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
832) ROLLINO	MARIO	16/11/1909	06/10/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
833) ROMANELLO	BRUNO	30/11/1933	04/02/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
834) ROMANELLO	TERESA	22/10/1925	01/02/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
835) ROMANO	FRANCESCO	26/09/1929	18/05/1997	TUMORE POLMONARE
836) RONCAROLI	GIOVANNI	25/06/1913	11/02/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
837) RONCAROLI	GIUSEPPE	10/08/1909	29/03/1990	TUMORE POLMONARE
838) ROSSI	ANTONIO	30/10/1913	21/02/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
839) ROSSI	FRANCO	08/07/1925	25/04/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
840) ROSSI	GIOVANNI	21/10/1942	12/02/1974	TUMORE POLMONARE
841) ROSSI	GIUSEPPE	01/05/1930	22/01/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
842) ROSSI	VITTORINO	31/05/1938	16/03/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
843) ROSSINO	EMILIO	21/04/1901	16/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
844) ROSSINO	RICCARDO	20/06/1904	27/07/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
845) ROSSO	FEDERICO	26/07/1910	12/01/1980	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
846) ROTA	CARLO	02/11/1910	06/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
847) ROTA	EMILIO	22/01/1928	18/08/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
848) ROTA	LICIA	09/08/1924	13/10/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
849) ROTA	LUIGI	21/12/1902	31/08/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
850) ROTA	LUIGI	12/01/1915	06/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
851) ROTA	LUIGI	03/07/1918	15/08/1985	TUMORE POLMONARE
852) ROTA	VINCENZO	27/03/1906	03/07/1980	TUMORE POLMONARE
853) RUBINATO	FRANCA	15/02/1941	10/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
854) RUBINATO	ILDO	15/12/1922	28/05/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
855) RUBINATO	MARCELLA	16/04/1916	02/02/1966	TUMORE POLMONARE
856) RUBINATO	TULLIO	23/12/1933	03/03/1987	MESOTELIOMA PERITONEALE
857) RUPPA	PIETRO	24/11/1909	29/10/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
858) RUSCO	GIOVANNI	19/12/1901	07/11/1967	TUMORE POLMONARE
859) RUSTICHELLI	BRUNO	30/04/1934	10/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
860) RUTO	VALTER	12/07/1924	28/12/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
861) SABBADINI	GIUSEPPINA	17/12/1915	06/08/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
862) SACCHET	ELDA	17/12/1913	12/07/1983	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
863) SACCHET	ERNESTA	04/05/1919	26/01/1993	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
864) SACCHETTI	BRUNO	24/10/1921	06/04/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
865) SALATTI	MARIO	19/06/1918	22/03/1991	TUMORE POLMONARE
866) SALVANESCHI	LUIGI	20/01/1928	05/06/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
867) SALVI	DANIELE	17/09/1923	26/07/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI

868) SANDIANO	FRANCESCO	18/04/1916	04/04/2001	TUMORE POLMONARE
869) SANLORENZO	CARLO	05/05/1924	12/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
870) SANLORENZO	GIUSEPPE	22/10/1911	06/03/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
871) SANLORENZO	LUIGI	21/03/1899	07/11/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
872) SANLORENZO	MARIO	27/09/1919	02/05/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
873) SANLORENZO	PIETRO	22/01/1913	12/10/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
874) SANLORENZO	REMO	18/12/1928	22/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
875) SAPELLI	CESARE	01/03/1933	11/11/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
876) SARACCO	ANTONIO	30/03/1913	29/05/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
877) SARACCO	MARIA	27/03/1939	23/06/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
878) SARAIN	MARIO	02/07/1925	07/10/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
879) SARASSO	FRANCESCO	16/05/1933	13/05/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
880) SARTORIO	FRANCA	07/05/1931	30/03/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
881) SASSONE	ERNESTO	13/03/1922	19/01/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
882) SASSONE	FRANCESCO	08/02/1907	27/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
883) SASSONE	PIERO	24/10/1926	13/04/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
884) SBOARINA	PLINIO	16/11/1922	21/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
885) SCAGLIOTTI	GIOVANNI	04/03/1922	14/02/1981	TUMORE POLMONARE
886) SCAGLIOTTI	REMO	04/10/1928	06/06/1984	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
887) SCAGLIOTTI	SERGIO	25/06/1932	25/11/1987	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
888) SCAMUZZI	DOMENICO	09/02/1937	27/02/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
889) SCAMUZZI	GIUSEPPE	30/07/1935	08/04/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
890) SCARAFFIA	GIOVANNI	16/01/1926	23/11/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
891) SCARRONE	ADELAIDE	27/03/1909	25/09/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
892) SCARRONE	CARLO	26/09/1908	29/09/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
893) SCARRONE	GIUSEPPE	30/08/1889	27/01/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
894) SCARRONE	MARIA	21/04/1908	17/06/1970	MESOTELIOMA PLEURICO
895) SCARRONE	RICCARDO LUIGI	17/01/1908	24/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
896) SCOLARI	CELESTINO	13/04/1895	05/05/1969	TUMORE POLMONARE
897) SCOMPARIN	DARIO	01/09/1932	27/03/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
898) SCRIVANO	CARLO	27/04/1910	22/04/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
899) SECHI	SALVATORE	11/10/1925	27/10/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

900) SERRALUNGA	BATTISTA	24/09/1902	30/11/1970	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
901) SERRAO	EMILIA	23/11/1910	29/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
902) SIGLIANO	GIUSEPPE	24/01/1928	26/06/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
903) SILLANO	ERMINIO	30/01/1921	30/11/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
904) SILLANO	GIUSEPPE	17/07/1906	25/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
905) SILVANO	ANDREA	11/03/1935	17/01/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
906) SILVANO	ROMILDE	29/03/1911	16/01/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
907) SILVESTRI	ANTONIO	22/05/1931	30/03/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
908) SIMONETTI	FRANCESCO	14/10/1914	27/03/1986	TUMORE POLMONARE
909) SIVIERI	DANILO	07/05/1928	15/09/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
910) SIVIERI	GIOVANNA	21/04/1908	12/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
911) SOLDATI	ELEUTERIO	18/08/1889	19/12/1961	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
912) SOLERIO	BIAGIO	06/06/1913	25/03/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
913) SOLERIO	GIUSEPPE	23/10/1907	19/04/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
914) SPADA	LUIGIA	07/11/1931	23/10/1978	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
915) SPADACCIA	ALCIDE	04/10/1919	08/05/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
916) SPAGLIARDI	GINA	29/02/1920	25/01/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
917) SPALLA	CARLO	23/12/1919	07/09/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
918) SPALLA	GIUSEPPE	16/02/1903	20/07/1974	MESOTELIOMA PLEURICO
919) SPALLA	LUIGI	06/02/1915	28/09/1995	TUMORE POLMONARE
920) SPALLA	MARIA	16/02/1918	10/07/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
921) SPANO	LIBERO	25/02/1909	11/03/1992	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
922) SPINOGLIO	EUGENIA	25/01/1920	10/11/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
923) SPINOGLIO	GIUSEPPE	17/05/1908	22/11/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
924) SPINOGLIO	POSSIDIO	21/07/1908	01/12/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
925) SQUILLARI	DARIO	21/07/1931	23/06/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
926) STEVANIN	GRAZIANO	08/09/1942	22/07/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
927) STEVANO	GIOVANNI	04/02/1905	20/03/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
928) STRAMARE	EUFRASIO	26/05/1925	19/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
929) STRAMBIO	PIERINO	03/03/1909	18/05/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
930) SUANI	ANTONIO	25/04/1919	25/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
931) SURBONE	UGOLINO	18/07/1889	12/04/1959	TUMORE POLMONARE
932) SVALUTO	GIUSEPPE	19/04/1914	09/08/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
933) TABUCCHI	GIUSEPPE	11/05/1940	05/09/1990	MESOTELIOMA PLEURICO

934) TAGLIABUE	ANDREA	11/08/1902	16/04/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
935) TAGLIANI	ETTORE	19/10/1908	30/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
936) TARCHETTI	CARLO	15/10/1912	11/09/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
937) TARDIVO	NATALE	27/12/1913	05/07/1987	TUMORE POLMONARE
938) TIVELLI	OTTIMO	15/11/1923	03/07/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
939) TIVELLI	VENERINA	08/03/1912	09/10/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
940) TOCCO	GIUSEPPE	12/02/1947	04/07/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE
941) TOMMASELLI	GAETANO	12/08/1928	30/11/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
942) TORCHIO	ALESSANDRO	20/09/1907	26/04/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
943) TORCHIO	PIETRO	22/06/1916	24/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
944) TORINO	FRANCO	16/10/1926	10/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
945) TORRESINI	OLGA	05/08/1930	21/04/2005	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
946) TOSELLI	MARIO	03/01/1919	23/03/1978	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
947) TOSELLI	PIETRO	05/06/1910	10/11/1992	TUMORE POLMONARE
948) TOSELLO	GIOVANNI	25/06/1945	02/02/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
949) TRAVAGLIA	DINO	29/03/1915	15/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
950) TRAVATRI	LINA	20/04/1927	23/06/1992	MESOTELIOMA PERITONEALE
951) TRICERRI	ENRICO	04/02/1916	24/02/1977	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
952) TROSELLO	CARLO	17/04/1920	30/11/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
953) TURINO	MARIO	16/02/1932	03/09/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
954) UBERTAZZI	AMILCARE	17/02/1908	22/05/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
955) UFICINO	CARLO	22/10/1909	18/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
956) UFIMARO	FRANCESCO	09/04/1913	21/10/1979	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
957) ULLIO	OSVALDO	17/10/1922	22/12/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
958) ULLIO	SERAFINO	13/08/1899	11/01/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
959) UMORET	CARLO	08/04/1925	30/12/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
960) VACCA	RENZO	24/04/1914	03/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
961) VACCARONE	GIUSEPPE	10/02/1928	02/08/1979	MESOTELIOMA PLEURICO
962) VALEGGIA	ERNANI	06/07/1911	30/11/1983	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
963) VALENTINI	GIOVANNI	04/03/1899	24/08/1963	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
964) VALENTINI	PIERINO	28/03/1921	03/10/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
965) VALMACCHINO	ALDO	01/09/1914	23/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
966) VALMACHINO	GIUSEPPE	10/06/1910	01/07/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
967) VASALLO	ORESTE	29/08/1910	14/08/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
968) VASINO	GIOVANNI LUIGI	17/10/1924	11/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
969) VECCHIATTINI	GUGLIELMO	24/01/1913	06/10/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
970) VENERI	GINO	21/01/1933	08/10/1978	TUMORE POLMONARE
971) VENESIO	PIERINO	23/07/1914	23/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
972) VERANO	FRANCESCO	24/11/1942	27/08/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
973) VERANO	LUIGI	06/05/1906	04/03/1979	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
974) VERCELLI	ALBERTO	25/08/1946	13/08/2007	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
975) VERDELLI	BRUNO	31/01/1915	31/03/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
976) VERGNASCO	ITALO	14/02/1934	19/01/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
977) VERGNASCO	LUIGI	26/07/1928	26/08/1996	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
978) VERRONE	PIERO	30/11/1930	04/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
979) VETTORELLO	BRUNO	14/08/1923	06/08/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
980) VICENZI	OLGA	19/10/1921	01/11/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
981) VILLA	DOMENICO	30/03/1909	23/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
982) VINESIA	DANTE	06/03/1916	20/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
983) VISETTI	BATTISTA	05/12/1934	26/03/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
984) VITALE	GIACOMO	07/05/1915	25/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
985) VITALE	SALVINA	09/03/1918	13/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
986) VOLPATO	ALMIRO	22/01/1931	09/12/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
987) VOLPATO	LUIGI	19/05/1935	13/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
988) VOLPATO	VITTORIO	01/03/1923	03/04/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
989) ZACCONE	MATILDE	13/07/1916	16/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
990) ZAIO	PIETRO	12/08/1912	12/08/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
991) ZAIO	VIRGILIO	22/03/1918	02/06/1993	TUMORE POLMONARE
992) ZAMBELLI	EVASIO	17/09/1909	25/08/1978	TUMORE POLMONARE
993) ZANAROTTO	ANGELO	01/06/1925	29/04/2004	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
994) ZANATTA	REMO	21/04/1930	07/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
995) ZANOTTI	ROMANO	31/12/1928	25/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

996) ZATTA	MICHELE	28/09/1909	28/09/1980	TUMORE POLMONARE
997) ZAVA	GINO	15/03/1913	22/02/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
998) ZAVATTARO	EVASIO	08/02/1920	29/12/1989	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
999) ZAVATTARO	LUIGI	27/12/1928	17/09/1978	MESOTELIOMA PLEURICO
1000) ZAVATTARO	MARGHERITA	28/07/1922	14/03/1978	MESOTELIOMA PLEURICO
1001) ZAVATTARO	VINCENZO	25/08/1917	12/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
1002) ZELADA	GIANNINO	24/06/1923	07/04/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
1003) ZOIA	ENRICO	18/08/1907	05/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
1004) ZORZETTI CIGNA	ADRIANO	29/05/1920	01/01/2000	MESOTELIOMA PLEURICO

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE (LAVORATORI DI DITTE ESTERNE) PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ALCURI	ANTONINO	29/05/1935	03/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) BATTAGLIA	GIOVANNI	06/04/1929	22/06/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
3) BERTAZZO	MAURO	25/03/1937	13/01/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
4) BOCCALI	UMBERTO	08/06/1946	08/09/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
5) CABRIA	ANGELO	22/01/1923	01/04/1983	MESOTELIOMA PLEURICO
6) Cacciatori	Giuseppe	19/03/1945	09/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
7) LOMBARDI	PIETRO	18/07/1926	02/08/1985	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
8) MAZZUCCO	GIANFRANCO	23/07/1929	01/06/2004	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
9) PALETTI	GIUSEPPE	26/10/1932	17/05/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
10) RE	GIORGIO	23/03/1929	24/12/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
11) ROSSI	LUIGINO	08/09/1929	20/08/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
12) RUBINATO	LAURA	11/11/1939	28/07/2000	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
13) RUTTO	ENRICO	25/04/1940	29/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
14) SCAGLIOTTI	PIERO	18/05/1933	13/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
15) SOLDI	DOMENICO	12/11/1937	18/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
16) ZANAROTTO	ANTONIO	20/01/1940	17/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ACETO	FELICE	09/07/1922	02/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) ALESSIO	CARLA	08/11/1923	16/12/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) ALUIGI	GIACOMO	31/05/1922	19/11/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) ALZONA	FRANCO	24/04/1939	09/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) AMAROTTI	ARTURO	01/10/1912	11/08/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) AMELI	GIULIA	26/04/1920	18/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) AMISANO	LAURA	26/07/1922	24/05/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
8) ANDREONE	ALDO	29/01/1922	07/10/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) ANDREONE	AMPELIO	16/04/1932	26/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ANGELINO	ALBERTO	24/08/1920	01/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) ANGELINO	FRANCESCO	21/11/1928	03/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) ANSALDI	CARLA	14/08/1931	02/03/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) ANSALDI	GIOVANNI	15/06/1897	27/02/1963	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) ARDENZA	ALESSANDRO	15/05/1912	02/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) ARROBBIO	MARCO	26/04/1932	08/05/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) AUTOMATE	UMBERTO	15/11/1908	27/12/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) AVONTO	NATALE	25/12/1911	07/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) AZIMONTI	ANTONIETTA	10/11/1919	12/07/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) BADENGO	ARMANDO	25/04/1915	28/06/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) BADUINO	ERNESTO	05/08/1921	26/10/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) BAGNA	GIOVANNA	02/05/1911	10/12/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) BALANZINO	FELICE	23/10/1919	17/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) BALBO	ANGELO	13/01/1930	25/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) BALDI	ALESSANDRO	10/07/1926	03/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) BALDI	MAFALDA	01/02/1912	07/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) BARBANO	LUIGI	03/03/1915	19/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) BARBESINO	ERMINIO	13/11/1913	30/07/1971	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) BARBESINO	FAUSTO CARLO	21/11/1913	24/11/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) BARBESINO	GIOVANNI	23/09/1932	28/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) BARBESINO	SANTINA LUIGIN	20/04/1915	04/08/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) BARBIERATO	ANTONIO	30/03/1918	24/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) BARGERO	EVASIO	16/04/1901	23/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

33) BARNI	LUIGI	22/05/1908	27/02/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) BARONI	RENATO	28/09/1922	11/10/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) BATTELLI	PAOLINO	25/01/1917	28/10/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) BATTEZZATI	GIUSEPPINO	04/07/1928	21/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) BAZZANO	ELISABETTA	27/09/1904	07/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) BECCUTI	LEOPOLDA	17/03/1909	09/05/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) BELLO	MARIA	18/04/1914	02/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) BELLOSTI	ANNITA	20/06/1918	09/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) BENZI	ARMANDO	13/12/1921	21/05/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) BERGAMO	LUCIANO	01/01/1925	22/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) BERRA	CESARE GASPARE	15/03/1912	28/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) BERRONE	LUIGI	09/02/1917	30/12/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) BERRONE	VITTORINA	25/08/1921	10/10/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) BERTAGGIA	RINA	06/02/1919	08/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) BERTAZZO	MARIO	01/06/1903	19/06/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) BERTOLINI	OLINDO	03/05/1917	15/10/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) BERTUSSI	LUIGI	06/12/1916	02/02/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) BESSO	RENZO	22/12/1924	22/05/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) BETTA	DELMO	18/10/1919	03/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
52) BETTOLO	ANGELO	05/05/1930	19/10/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) BIANCHI	GILBERTO	10/08/1921	17/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) BIANCHI	GINO	09/08/1905	06/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) BIANCHI	GIUSEPPINA	18/07/1928	08/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) BIANCO	GIUSEPPE	07/03/1924	10/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) BIANCO	NATALINA	30/12/1935	09/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) BIANO	RICCARDO	08/07/1935	30/01/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
59) BIGOTTO	GIUSEPPE	16/10/1910	19/08/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) BILETTA	DANTE	23/07/1924	31/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) BO	GIUSEPPINA	16/03/1910	19/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) BO	LARINA	31/12/1913	12/05/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
63) BOARINO	ALBINA	21/06/1910	31/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
64) BOCCALATTE	GIOVANNI	16/09/1923	04/04/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) BOCCALATTE	LUIGI	09/12/1934	18/01/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) BODA	MARINO	14/05/1908	06/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) BOFFO	ETTORE	02/02/1901	21/10/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) BOGGIONE	GIUSEPPE	08/07/1928	05/09/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) BOLLO	PROSPERO	22/01/1919	17/11/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) BONELLI	PIETRO	29/03/1915	19/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) BONZANO	MARIO	18/07/1920	16/03/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) BONZANO	NATALE	25/12/1907	24/02/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
73) BONZANO	SERGIO	14/10/1931	26/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) BORGHINO	EVASIO	03/01/1930	18/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) BORLO	ANNA	02/09/1925	11/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) BOSCHI	CARLA	20/09/1928	08/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
77) BOSCO	ARMANDO	14/04/1913	01/01/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
78) BOTTO	OLGA	06/07/1924	12/03/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) BRASSO	ETTORE	27/11/1929	25/05/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
80) BROCCA	GIUSEPPINA	08/08/1928	18/04/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) BRUSATO	ANGELA	08/02/1923	09/09/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) BURRONE	CARLO	28/03/1936	12/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) BUZZI	ANNA MARIA	07/07/1923	29/08/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

84) CACCIA	GIUSEPPE	15/01/1904	08/01/1970	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) CAGNIN	MARIO	08/12/1918	10/08/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) CALIGARIS	EDOARDO	06/11/1921	06/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) CALIGARIS	FRANCESCO	28/12/1922	19/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) CALVI	MARIO FRANCESC	03/06/1912	29/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) CALVI	PIETRO	09/04/1916	15/05/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) CAMPESE	CLORINDA LUIGI	14/11/1902	03/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) CANALI	LINA	25/04/1921	28/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) CANDELO	IDA	07/03/1917	07/09/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) CANEPA	ALBINA	30/07/1920	07/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
94) CANTAMESSA	ARMANDO	12/11/1904	06/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) CANTAMESSA	ITALO	11/07/1928	08/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) CANTATORE	FRANCO	22/09/1923	14/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
97) CAPPA	CORRADO	24/12/1927	27/06/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) CAPPA	GIOVANNI	20/07/1927	12/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) CAPRA	GIOVANNI	27/09/1915	06/08/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) CAPRINO	LILIANA	25/06/1924	02/09/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) CARELLI	PILADE	29/10/1910	03/06/1968	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) CARLI	ROSINA	26/04/1920	01/06/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) CARTOZZI	MARIA	30/07/1916	26/10/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) CASSINA	LUIGIA	10/11/1913	07/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) CASTELLARO	ARMANDO	15/09/1916	19/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) CASTELLETTI	TERESA	01/04/1913	16/04/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) CASTELLI	ALDO	02/03/1921	19/12/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) CATALANO	GIUSEPPE	16/10/1926	04/07/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) CATTANEO	GIUSEPPE	15/08/1911	22/12/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
110) CAVAGNERO	SERGIO	16/06/1933	01/11/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) CAVALIERE	ERMENEGILDO	18/05/1921	16/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) CAVALLONE	GUIDO	01/01/1923	08/08/1969	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) CIOTTOLINO	ONEGLIA	07/04/1921	05/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) CIVIERO	CARLO	19/08/1922	26/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) CLOVIS	ALDO	20/02/1926	10/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) COLLI	GIUSEPPE	01/01/1934	29/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
117) COLOMBANO	LUIGI	05/01/1934	20/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
118) COMINO	RENZO	07/01/1926	18/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
119) COPPA	ARMANDO	03/09/1910	08/04/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) Coppa	Delfina	09/07/1916	24/12/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
121) COPPA	FLORA	04/04/1931	11/07/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
122) CORINO	GENTILE	29/11/1919	20/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) COSSETTA	MARIA	23/11/1924	13/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
124) COSTANZO	ALDO	27/01/1924	30/09/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
125) COSTANZO	GIOVANNI	26/09/1911	02/11/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) COSTANZO	LUIGI	01/08/1915	17/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
127) CREPALDI	ASSUNTA	14/11/1923	22/02/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
128) CREPALDI	GEMMA	19/12/1918	23/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
129) CUCCO	GIUSEPPE	18/03/1932	14/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) D IMPERIO	ANGELO	02/05/1913	12/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
131) DAMONTE	NATALINO	25/12/1906	26/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
132) DE AMBROGIO	DOMENICO	30/10/1924	28/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) DE ANDREA	VITTORINA	20/10/1923	25/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
134) DE GIOVANNI	FELICE	31/10/1912	25/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

135) DEAMBROGIO	GIUSEPPINA	06/01/1913	12/09/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
136) DEANDREA	PIETRO	06/12/1913	29/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) DELLOSTA	EVASIO MARIO	15/08/1929	01/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
138) DEMARTINI	MARIO	15/09/1911	11/06/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) DEMICHELIS	ADELE	01/06/1917	24/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) DEMICHELIS	GIOVANNA MADDA	14/03/1907	20/08/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
141) Demichelis	Matilde	10/02/1920	23/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) DEVASI	MARIA	07/09/1911	28/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
143) DEVASINI	AMEDALDO	28/10/1911	17/10/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
144) DEVASIO	MARIA	13/11/1926	27/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
145) DI BETTA	GAETANO	13/08/1927	16/09/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) DIENI	DOMENICO	03/12/1922	21/01/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) DOMENEGHETTI	RINO	30/09/1926	01/10/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
148) DORIGUZZI	NATALINA	20/12/1929	10/06/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
149) DORIGUZZI LUTT	GIOVANNI BATTI	24/03/1927	09/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
150) ELLEBORO	MARIA	19/01/1928	25/01/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
151) FALZONE	CALOGERO	23/02/1933	30/05/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
152) FASANO	VALERIO	02/01/1921	07/08/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
153) FAVA	ERSILIA	08/08/1922	21/06/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
154) FAVARO	NATALINA	11/12/1929	26/09/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) FERRANDO	EVASIO	09/01/1928	06/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
156) FERRARIS	LUCIANO	14/06/1929	27/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
157) FERRUCCIO	LUIGI	26/07/1911	10/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
158) FIGAZZOLO	ARMANDO	12/09/1927	02/06/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) FIORENZA	PIETRO	24/03/1933	11/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) FORMENTIN	CARLO	02/07/1932	25/01/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
161) FRANCIA	ELDA	24/03/1922	14/09/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) FURLAN	ARMANDO	15/03/1929	02/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) GABBA	ETTORE	15/09/1924	07/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) GAGLIARDONE	ALDO	16/10/1923	25/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) GAMBAROTTA	GUGLIELMO	15/05/1912	06/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
166) GARIO	FIORENZO	21/02/1910	01/05/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) GATTONI	CARLA	30/07/1936	28/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
168) GAVAROTTO	GIOVANNI	19/02/1904	11/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
169) GAVAROTTO	OTTAVIO	01/02/1902	21/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
170) GAVARRO	TERESA	18/07/1921	21/04/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
171) GAVIATI	GILIO	16/05/1925	30/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
172) GENOVESE	GIOVANNI	17/07/1911	18/09/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) GENOVESE	GIUSEPPE	28/11/1915	17/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
174) GENOVESE	PIETRO	17/04/1915	12/11/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
175) GHILARDELLI	MARIA	26/12/1914	02/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
176) GIOACHIN	ALESSIO	29/10/1924	15/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
177) GIORCELLI	ERNESTO GIUSEP	12/07/1910	25/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
178) GIORCELLI	GIOVANNI	08/06/1907	24/02/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) GIORCELLI	GIUSEPPE	25/05/1926	19/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
180) Giorcelli	Rosa	04/09/1909	28/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) GIRINO	GIOVANNI	07/08/1900	16/11/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) GODINO	FIORINA	09/05/1906	16/11/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
183) GOI	EUGENIO	02/12/1905	12/01/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
184) GRANGIA	MARIO	03/11/1932	26/10/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) GRILLO	MARIANNA	24/07/1922	01/11/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

186) GROPPO	PIERINA	19/07/1916	04/12/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
187) GUASCHINO	ADRIANO	18/01/1920	19/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
188) GUASCHINO	ANTONIO	09/05/1929	10/01/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) GUASCHINO	FERMO	25/02/1914	02/09/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
190) GUASCHINO	PIETRO	20/06/1912	11/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
191) GUASCHINO	VITTORIO	24/04/1926	09/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
192) GUERINI	FERRUCCIO	18/11/1928	04/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) GUERINONI	ALFEA	25/07/1932	03/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
194) ICARDI	CARLO	05/08/1912	01/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
195) IMARISIO	MARIA	20/01/1923	06/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) INGEGNERI	LIVIO	09/09/1930	15/04/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
197) LEPORATI	ALESSANDRO	22/09/1904	28/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
198) LEPORATI	PAOLO	05/10/1908	03/10/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
199) LOFFREDO	ANNA	10/04/1915	22/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
200) LUMELLO	GIANFRANCO	20/09/1934	18/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
201) LUMELLO	PIERO	12/08/1930	16/10/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
202) LUPANO	GIOVANNI	15/05/1915	22/07/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
203) LUPANO	GIUSEPPINA	08/09/1918	22/03/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
204) LUPARIA	CARLO	16/01/1912	24/06/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
205) LUPARIA	EMILIANO	03/12/1929	04/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
206) LUPARIA	OLGA	12/11/1925	30/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
207) MALAVASI	GIOVANNI	07/09/1920	27/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
208) MANTOVANI	RIZZIERI	15/09/1922	25/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
209) MARANGONI	GILETTA	28/12/1930	19/07/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) MARBELLO	GIUSEPPE	10/05/1912	19/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
211) MARCHESINI	FILIBERTO	23/10/1920	17/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
212) MARENDA	CARLO	22/01/1922	02/12/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
213) MAROGLIO	ANGELO	13/04/1929	28/07/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
214) MARTINOTTI	ATTILIA	10/08/1911	11/09/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
215) MARTINOTTI	MARIA	28/05/1917	08/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
216) MARTINOTTI	PIERINA	31/10/1914	05/09/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
217) MASCHIO	ANTONIO	23/07/1904	29/11/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) MASIERO	GUERRINO	29/07/1911	31/03/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
219) MASINO	TERESAMARIA	10/08/1912	08/06/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
220) MASOERO	GIACOMO	29/12/1910	17/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
221) MASOERO	RINA	24/07/1910	09/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
222) MASSOCCO	GIULIETTA	02/08/1925	08/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
223) MASSOCCO	MICHELE	23/08/1936	05/01/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
224) MAZZUCATO	ANTONIO	23/11/1928	16/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
225) MAZZUCATO	ITALO	15/10/1922	30/11/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
226) MAZZUCCO	LUCIANO	17/01/1932	31/03/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
227) MEDA	GALLAOR	18/05/1913	24/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
228) MERLO	MARIO	07/09/1912	26/04/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
229) MIGLIETTA	ANTONIO	01/04/1927	08/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
230) MIGLIETTA	LUIGI	05/10/1928	22/05/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
231) MILAZZO	FRANCESCO	14/01/1931	22/06/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
232) MOMBELLO	LUIGI	22/05/1921	07/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
233) MONOPOLI	GAUDENZIO	21/11/1914	25/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
234) MONTAGNINO	ENRICA	27/07/1927	06/02/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
235) MONTESSORO	POMPEO	26/02/1930	06/03/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
236) MONZEGLIO	RENALDO	07/02/1920	13/07/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

237) MORANO	ALDA	22/02/1929	14/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
238) MORANO	GIOVANNI	15/01/1925	18/01/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
239) MORANZINO	SECONDO	09/08/1900	18/09/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) MOSSONE	IDA	11/07/1910	13/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
241) MUSCO	MARIA	11/01/1906	27/10/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
242) MUSSO	LAURA	10/09/1921	05/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
243) MUSSO	PIETRO	23/08/1926	12/06/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) MUSSO	STEFANO	10/03/1915	26/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) NARDO	GIUSEPPINA	29/03/1922	12/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
246) NEBBIA	ERNESTO	25/05/1937	26/11/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
247) NICOLLI	MATTEO	17/01/1921	26/03/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
248) NOTTE	GIUSEPPE	18/09/1904	04/02/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
249) NOVELLI	LUIGI	25/09/1938	10/04/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
250) OGLIARO	OTTAVIO	22/09/1925	19/09/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
251) OLIVERO	GIOVANNI	16/08/1911	30/12/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
252) OPEZZO	GIUSEPPE	19/03/1924	05/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
253) OPPEZZO	DIEGO	19/11/1938	26/09/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
254) OSELLA	ROMOLO	02/01/1911	24/03/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
255) OSENGA	LUIGIA	29/01/1920	10/02/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
256) PACE	SALVATORE	08/09/1927	29/12/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
257) PAGLIANO	LUIGI	16/11/1924	06/04/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
258) PALANDELLA	PIETRO	01/11/1911	30/04/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
259) PALENA	DELFINA	05/05/1915	29/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
260) PANE	LEOPOLDO	21/09/1902	02/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
261) PANZA	LEO	10/01/1921	12/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
262) PAOLINI	TOMMASO	24/03/1920	12/08/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
263) PARISI	ALDO	16/04/1924	17/09/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) PARISSONE	GIOVANNI	07/02/1901	01/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
265) PARO	MARIA	08/07/1914	28/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
266) PATRUCCO	ERNESTO	15/04/1907	24/04/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
267) PATRUCCO	FERNANDO	04/12/1933	16/01/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
268) PATRUCCO	GIUSEPPE	01/08/1932	08/03/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
269) PATRUCCO	MARIA	15/08/1917	26/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
270) PATRUCCO	PIERINO	16/05/1908	27/03/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
271) PATRUCCO	ROSA	29/08/1929	05/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
272) PEDRASETTI	GIUSEPPE	15/11/1924	26/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
273) PERCIVALLE	TERESIO	28/03/1911	08/12/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
274) PERTUSATI	FRANCESCO	21/05/1914	15/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
275) PIGLIA	ERCOLINA	07/01/1921	30/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
276) PINO	LUIGI	11/07/1927	08/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
277) PINTON	GUERRINO	09/01/1916	02/06/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
278) PINTON	ORAZIO	15/05/1914	01/04/1967	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
279) PISANO	TERESIO	14/12/1924	16/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
280) PIVETTA	ATTILIO	02/01/1926	21/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
281) POGGIO	LUIGI	04/07/1911	14/12/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
282) POLETTO	ANGELO	28/06/1924	31/10/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
283) PORTALUPI	DELFINO	25/01/1906	06/02/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
284) PORTALUPI	PIETRO	10/10/1912	28/06/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
285) PRATO	LAURO	01/07/1922	15/11/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
286) PUGNO	DORINO	18/02/1928	21/07/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
287) PUGNO	GIUSEPPE	03/09/1913	25/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

288) PUGNO	GIUSEPPE	05/09/1923	02/01/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
289) PUGNO	ROMUALDO	23/11/1927	01/11/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
290) QUAGLIA	MARIA	09/05/1912	14/09/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
291) QUERCIFOGLIO	SERGIO	28/10/1923	18/10/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
292) RASPINI	ATTILIO	06/03/1910	28/06/1972	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
293) RAVIOLA	ATTILIA	13/12/1911	03/06/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
294) RAVIOLA	ATTILIO	01/01/1904	23/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
295) RE	CARLO	05/09/1914	01/05/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
296) RESINI	ANTONIO	19/08/1936	24/04/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
297) RIVALTA	VINCENZO	23/11/1919	24/07/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
298) ROBIOLA	PIERINO	21/02/1903	20/02/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
299) ROGANO	EVASIO	15/07/1931	09/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
300) ROGANO	ROMOLO	04/06/1927	01/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
301)				
302) ROMANO	MARIA	12/03/1912	08/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
303) RONCAROLI	FRANCESCO	01/11/1920	27/01/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
304) ROSATI	PAOLO	30/10/1923	04/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
305) ROSSI	ANGELO	20/02/1897	23/01/1958	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
306) ROSSI	STEFANO	12/02/1928	07/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
307) ROSSIGNOLI	OTTAVIO	22/08/1905	28/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
308) ROSSO	BRUNO	19/10/1931	01/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
309) ROSSO	CARLO	23/02/1907	05/02/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
310) ROSSO	LINO	11/04/1929	11/07/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
311) ROTA	ALESSANDRO	03/12/1928	13/07/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
312) RUFFA	CARLA	17/10/1927	18/10/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
313) RUSSI	FRANCO	16/12/1932	21/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

314) RUSSO	FRANCESCO	03/04/1913	22/04/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
315) RUSSO	GIOVANNI	09/11/1922	03/06/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
316) RUTTO	IRCE	12/05/1920	29/07/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
317) SALETTA	GIUSEPPE	01/07/1914	01/06/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
318) SALVIATO	ENRICHETTA	10/10/1923	19/03/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
319) SARACCO	MARIALUIGIA	13/09/1921	15/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
320) SARTORI	ARTURO	27/07/1915	14/11/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
321) SARZANO	ENRICO	27/04/1906	30/07/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
322) SARZANO	FRANCESCO	05/09/1915	24/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
323) SBARATO	ELMIRA	30/01/1920	04/03/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
324) SBOARINA	PASQUALE	24/03/1932	13/05/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
325) SCAGLIOTTI	ALVERINO	08/05/1913	28/04/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
326) SCAGLIOTTI	LAURO	25/05/1932	06/06/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
327) SCAGLIOTTI	MARIO	15/04/1925	18/05/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
328) SCARRONE	ERMINIA	12/07/1910	24/02/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
329) SCARRONE	MARIA	22/06/1922	09/02/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
330) SCARRONE	MARINA	02/07/1911	07/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
331) SCARRONE	VITTORINA	10/10/1926	08/02/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
332) SILLANO	SANTINA	30/10/1913	24/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
333) SILLANO	TERESIO	16/05/1908	02/04/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
334) SILVANO	VIRGINIO	05/09/1916	18/08/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
335) SIVIERI	FERDINANDO	15/07/1926	30/03/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
336) SLANZI	GIUSEPPE	20/11/1929	10/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
337) SOFFIANTINO	GIOVANNI	25/07/1932	04/06/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
338) SOLDI	ALESSANDRO	14/01/1924	08/09/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
339) SORAGNA	BRUNO	20/11/1924	17/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
340) SPAGLIARDI	LUIGI	01/05/1903	10/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
341) SPALAZZI	ANNA	30/01/1910	29/04/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
342) SPALLA	GERMANO	19/02/1934	15/01/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
343) SPINA	EUGENIO	27/06/1897	04/12/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
344) SPINOGLIO	NATALE	24/12/1908	09/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
345) STEVANO	ACHILLE	07/05/1914	26/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
346) TAMISO	GUERRINO	22/05/1917	29/05/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
347) TODESCHINO	ALESSANDRO	02/01/1903	08/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
348) TOFFOLON	ANTONIO	27/04/1919	12/08/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
349) TORCHIO	ELSA	02/02/1923	08/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
350) TORCHIO	LILIANA	03/06/1929	09/09/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
351) TORELLI	EZIO	06/01/1928	26/09/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
352) TRACINO	PIERO	03/05/1925	15/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
353) TRAVAGLIA	TARCISIO	21/09/1932	13/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
354) TRITTO	GIUSEPPE	17/11/1920	14/02/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
355) TROMBIN	ANTONIO	13/06/1915	16/06/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
356) UFIMARO	OTTAVIA	03/04/1919	01/04/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
357) UNIA	CAMILLO	07/10/1926	12/10/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
358) VACCHETTA	FILIPPINA	11/03/1913	16/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
359) VALPREDA	MARIA	27/03/1909	09/11/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
360) VALPREDA	MARIO	03/07/1916	15/05/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
361) VECCHIATO	BRUNONE	14/04/1908	11/10/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
362) VEILUA	RICCARDO	01/05/1926	17/01/1976	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
363) VENESIO	PIERINA	29/06/1905	06/05/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
364) VENTURA	GIOVANNI	20/12/1927	22/03/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

365) VERGANTE	TERESA	11/05/1916	27/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
366) VOLTA	DOMENICO	16/01/1927	24/06/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
367) VOLTA	STELVIO	17/08/1930	04/07/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
368) ZANETTO	GIOVANNI BATTI	25/02/1916	11/03/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
369) ZANTOMIO	GIULIANO	16/02/1917	14/01/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
370) ZAVATTARO	EVASIO	26/02/1921	25/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
371) ZAVATTARO	MARIA	04/07/1935	25/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
372) ZAVATTARO	PIETRO	10/04/1906	10/11/1966	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
373) ZAVATTARO	VITTORINA	22/03/1914	20/10/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
374) ZOIA	LUCIANO	23/02/1933	03/06/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) ACCORNERO	GIUSEPPINA	25/07/1916		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) AGONI	LUIGIA	19/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) AIME	GIOVANNI	15/05/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) ALBERA	TERESIO	02/11/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) ALESSIO	BRUNO	11/11/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) AMESANO	MARIO	13/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) AMICH	GIOVANNI	13/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) AMICO	ERNESTO	18/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) ANTIGA	TARCISIO	18/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ANTONIANI	LUIGI	28/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) ARIOTTI	BICE	27/07/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) ARIOTTI	TERESINA	02/12/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) ATTARDO	MICHELE	31/08/1952		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) ATTARDO	SALVATORE	09/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) AVONTO	ANNA MARIA	22/05/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
16) AVONTO	LUIGI	23/01/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) BAGNASCO	GIOVANNI	17/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) BAGNASCO	MARIA ROSA	09/09/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) BALBO	ANGELO	03/03/1938		ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) BALBO	OLIMPIA	17/01/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) BALDUZZI	STEFANIA	16/09/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) BALICE	GIOVANNI	11/10/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) BALOCCO	ARMANDO	01/09/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) BANONE	FRANCESCA	18/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) BARBANO	ANGELICA	09/11/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) BARBANO	GEMMA	05/03/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) BARBANO	LILIA	29/09/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) BARBERIS	ERCOLE	06/04/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) BARBERIS	PASQUALE	13/04/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) BARBESINO	AUGUSTO	09/08/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) BARBESINO	GIUSEPPINA	20/12/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) BARDELLA	MARIA	03/01/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) BARDONE	CARLO	25/07/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) BARGERO	MARCO	09/02/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) BAROCCO	SANTINO	02/11/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) BATTAGLIA	ANTONINO	10/06/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) BAU	PIETRO	15/06/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) BECCARIA	DELFINO	09/11/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) BECCARIA	ROSANNA	27/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) BEDON	RITA	06/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

41) BENSI	ALFREDO	14/08/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) BENVENUTO	PASQUALE	13/11/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) BERETTA	ARMANDA	19/06/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) BERGAMINI	ADOLFO	11/02/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) BERTANA	DANTE	13/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) BERTAZZO	MARGHERITA	07/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) BERTAZZO	MARIA AUSILIA	21/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) BERTOLINO	ROSETTA	29/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) BERTOZZI	UMBERTO	10/12/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) BIANDRINO	GIANFRANCO	10/12/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) BIESTRI	RENATO	01/01/1931		TUMORE POLMONARE
52) BIGLIARDI	MARIA	08/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) BIRAGO	FELICE	20/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) BISCARO	MARCELLO	17/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) BISON	IDELMINO	01/10/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) BIZZARRO	MARIO	18/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) BOARINO	PIERO	22/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) BOCCALATTE	GIOVANNA	22/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
59) BOCCALATTE	LIDIA	10/12/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) BONELLI	CAMILLO	10/11/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) BONELLO	LUIGINA	27/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) BOSSO	RENATO	19/08/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
63) BOTTA	GIOVANNI	12/05/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
64) BOTTAZZI	OSVALDO	06/06/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) BRAGHERO	SERGIO	29/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) BRAGHINI	NATALINA	28/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

67) BRAGHINI	RINA	09/04/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) BROVERO	LUCIANO	14/04/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) BUFFA	EZIO	11/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) BUSCALDI	TERESA	26/09/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) BUTTIERO	LIDIA	12/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) CABIALE	TERESIO	13/03/1930		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
73) CABRINO	RENATO	16/02/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) CALDERA	ELIO	07/08/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) CALIGARIS	FRANCESCA	30/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) CANCIAN	ANTONIO	08/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
77) CANE	CARLUCCIO	09/03/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
78) CANGEMI	SALVATORE	29/04/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) CANTA	FRANCO	22/04/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
80) CANTAMESSA	ERCOLE	12/04/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) CANTAMESSA	GIUSEPPINA	13/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) CANTELE	EMILIA	03/02/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) CANTELE	FRANCESCO	13/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) CAPPA	GIOVANNI	25/03/1914		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) CAPPA	SERGIO	22/07/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) CAPPELLARI	LETTERIO	11/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) CAPRA	SILVANA MARIA	23/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) CAPRINO	FRANCESCO	15/04/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) CAPRIOGLIO	FELICE	20/10/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) CARAMELLINO	MARIA	05/04/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) CARANDINO	CARLO	08/02/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) CARANDINO	GIUSEPPINA	19/06/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

93) CARPEGNA	CARLA	28/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
94) CARRETTI	ANGELO	28/08/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) CASALONE	GIAN FRANCA	25/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) CATTANEO	PAOLA	15/06/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
97) CAVAGNOLO	ANTONIA	12/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) CAVAGNOLO	SERGIO	11/09/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) CAZZULINO	PIEREUSEBIO	27/11/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) CECALA	DOMENICO	15/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) CECCHINI	DINO	20/04/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) CENACCHIO	CARLO	26/10/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) CERRATO	PIETRO	21/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) CERRUTI	ANNA MARIA	06/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) CICCOLELLA	LUIGI	28/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) COLLODEL	ALFREDO	30/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) COMAROLI	ELIA	27/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) CONDELLO	PIETRO	23/11/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) CONTI	ANGELO	03/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) CONTI	EZIO	17/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) COPPA	GIULIANO	11/10/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) COPPO	EMILIO	04/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) COPPO	MARIO	09/06/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) CORONA	ARTURO	01/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) COSSETTA	ANNA	28/04/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) COSSETTA	ENRICA	16/11/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
117) COSTAMAGNA	GIOVANNI	10/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
118) COSTANZO	GIUSEPPE	10/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
119) COSTANZO	LUIGIA	14/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) COSTANZO	PAOLA	16/06/1944		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
121) CREPALDI	EVASIO	12/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
122) CREPALDI	FERNANDA	03/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) CREVOLA	ERNESTO	10/09/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
124) CREVOLA	MARIO	05/06/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
125) CRISTIANO	PIETRO	13/03/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) CRISTODERO	FRANCESCO	16/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
127) CUCCO	GIANNI	13/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
128) D'ALESSANDRO	MARIA	19/03/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
129) DAMNOTTI	DELIO	31/08/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) DE PICCOLI	MARCELLA	11/03/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
131) DEA	OLGA	25/05/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
132) DEAMBROGIO	MARIA ANNA	27/06/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) DEAMBROGIO	TERESIO	01/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
134) DEAMBROSI	PIERINA	12/07/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
135) DEANDREA	GUGLIELMO	30/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
136) DEANDREA	MARIA MARGHERI	19/03/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) DEBERNARDI	ALBERTO	29/11/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
138) DEFRANCISCI	GIULIANA	15/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) DEGIOVANNI	DOMENICO	16/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) DEGIOVANNI	RITA	03/05/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
141) DEMICHELIS	FRANCESCO	03/07/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) DEREGIBUS	GIOVANNI	05/09/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
143) DEREGIBUS	LUIGINA	14/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

144) DEREGIBUS	MARCELLA	13/03/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
145) DI GIORGIO	GIOVANNI	23/01/1953		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) DI PRIZITO	ANGELO	20/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) DONNA	CARLO	25/05/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
148) DONNA	REMO	18/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
149) DURANDO	RENATO	14/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
150) ESPOSITO	SALVATORE	22/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
151) FABRIZIO	ETTORE	05/10/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
152) FARELLO	ELIDE	24/08/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
153) FARELLO	MARGHERITA	14/01/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
154) FASANO	ROMANO	26/04/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) FAVA	ENRICO	13/03/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
156) FAVA	FRANCESCA	12/07/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
157) FELCE	PIETRO	23/06/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
158) FERRANDO	PIETRO	18/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) FERRARI	LUCIANO	04/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) FERRARIS	PIERO	02/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) FERRATO	NEVIO	06/06/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) FERRETTI	ARMANDO	05/06/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) FILIPPI	LUCIANO	01/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) FILOTTO	ROSMUALDO	26/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) FLERES	VINCENZO	08/07/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
166) FONTANA	ANGELA	27/02/1908		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) FONZEGA	VITO	07/08/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
168) FORMA	FRANCESCO	23/06/1949		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
169) FORTIN	CARMELO	06/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
170) FORZA	DIFENDI	08/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
171) FRANCIA	ARNALDO	28/11/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
172) FRISON	GIUSEPPE	07/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) FUSANO	FIORINDO	08/11/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
174) GABIATI	MARIO	03/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
175) GALESSO	GIOVANNI	01/12/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
176) GALLETTO	ITALO	22/06/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
177) GALLINA	ADRIANO	07/06/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
178) GALLINA	ROSANNA	07/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) GARDANO	GIUSEPPINA	11/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
180) GAROLA	NICOLETTA	11/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) GARRONE	CARLO	06/07/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) GAUDIO	EVASIO	23/03/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
183) GAVARRO	ADELAIDE	27/04/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
184) GAVIATI	EUGENIO	03/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) GAVIATI	SANDRO	19/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
186) GEBBIA	ROSALIA	03/08/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
187) GELOSO	SALVATORE	11/04/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
188) GENNARO	ORESTE	15/09/1915		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) GERMANO	LAURA	08/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
190) GHISELLI	ANNAMARIA	25/02/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
191) GHISIO	ACHILLE	21/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
192) GIAROLA	PIERA	27/09/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) GILARDINO	GIOVANNI	11/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
194) GINEPRO	NATALINA	25/12/1910		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

195) GINO	ANGELA	10/01/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) GINO	ROMANO	28/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
197) GIORCELLI	ALDO	21/08/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
198) GIORCELLI	ANNA	16/04/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
199) GIORDANO	PAOLO	01/12/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
200) GIRINO	TERESIO	18/02/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
201) GNOCCO	ANGELO	03/12/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
202) GNOCCO	ANTONIO	14/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
203) GODINO	LUIGINO	07/07/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
204) GOIO	ALBERTINA	07/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
205) GOIO	ALESSANDRO	19/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
206) GOIO	MARIO	29/08/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
207) GUASCHINO	ARMIDA	20/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
208) GUASCHINO	GIOVANNI	25/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
209) GUASCHINO	RENATO	30/07/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) GUAZZO	FRANCESCO	27/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
211) IMARISIO	GIOVANNI	17/04/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
212) IMARISIO	OLGA	31/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
213) IMARISIO	REMO	02/12/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
214) LA PERUTA	RENATA	20/12/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
215) LAMARCA	ANTONIO	20/08/1931		MESOTELIOMA
216) LANZIANI	FRANCESCO	17/09/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
217) LAURENTI	LEO EDOARDO	22/08/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) LAVAGNO	GIOVANNI	05/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
219) LEVA	LUIGI	06/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
220) LEVATI	LINO	14/02/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

221) LO PICCOLO	NICOLA	11/12/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
222) LOREGGIOLA	LUIGI	03/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
223) LUNATI	PIERO	07/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
224) LUPANO	PIETRO	08/07/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
225) LUPARIA	IOLANDA	15/05/1915		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
226) LUPARIA	UGO	10/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
227) MADOTTO	STEFANINO	04/11/1956		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
228) MAGGI	PIERINA	09/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
229) MANZONE	CARMINE	16/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
230) MARANGONI	ANTONIO	20/10/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
231) MARANGONI	MARINO	29/09/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
232) MARCHISIO	SERAFINO	11/07/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
233) MARGARA	DOMENICO	08/05/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
234) MARGARA	RODOLFO	17/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
235) MARIANI	REMO	23/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
236) MARINI	BERNARDINO	24/05/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
237) MARMELLO	GIUSEPPE	15/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
238) MARTINELLI	AMEDEA	27/09/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
239) MARTINOTTI	FERDINANDO	07/06/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) MARTINOTTI	FERRUCCIO	12/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
241) MARTINOTTI	GIUSEPPE	23/04/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
242) MARTINOTTI	GIUSEPPE	15/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
243) MARTINOTTI	MARIO	02/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) MASCHIO	IOLANDA	22/10/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) MASSA	ARMANDO	13/01/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
246) MASSAZA	CARLO	15/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
247) MAZZUCCO	IRIS	18/07/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
248) MAZZUCCO	MARIA	10/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
249) MAZZUCCO	PIERFRANCO	07/01/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
250) MELGIOVANNI	PIERA	24/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
251) MERCALLI	INES	02/04/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
252) MIGLIETTA	ALDO	18/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
253) MINATO	BRUNO	06/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
254) MINATO	LINO	06/04/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
255) MINATO	SERGIO	26/09/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
256) MINAZZI	PIERO	24/12/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
257) MIRAVALLE	GUIDO	26/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
258) MOLINARO	MARCO	08/12/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
259) MONTAGNINO	DEMETRIO	04/09/1934		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
260) MONTESSORO	ENRICO	06/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
261) MORANINO	IRMA	16/01/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
262) MORANO	ETTORE	13/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
263) MORETTI	GIUSEPPE	19/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) NANO	AURELIO	05/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
265) NANO	PIERINA	29/04/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
266) NASATO	GIUSEPPINA	03/12/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
267) NAVAZZOTTI	RENATO	31/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
268) NAVAZZOTTI	TERESIO	19/07/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
269) NEGRI	VANDA	25/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
270) NEGRO	GIANANTONIO	08/06/1954		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
271) OCCHIPINTI	ANTONIO	21/02/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
272) OLIARO	MARIO	20/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE

				ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
273) OPEZZO	GIUSEPPE	14/04/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
274) PADOVANI	ANTONIETTA	13/04/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
275) PALAZZO	LUIGI	01/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
276) PALAZZO	RENATO	21/10/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
277) PANE	RENATA	08/02/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
278) PARMEGGIANI	ENRICO	01/12/1916		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
279) PARO	MICHELE	13/09/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
280) PAROVINA	LUIGI	25/07/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
281) PAROVINA	PIERO	29/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
282) PARUSSOLO	NATALINA	24/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
283) PASINO	LUIGI	20/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
284) PASINO	LUIGI	13/01/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
285) PATRUCCO	ALDO	16/08/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
286) PATRUCCO	CAMILLO	21/05/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
287) PATRUCCO	GIUSEPPE	10/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
288) PATRUCCO	LUCIANO	26/02/1937		ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
289) PATRUCCO	LUIGI	10/06/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
290) PATRUCCO	PIERANGELO	01/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
291) PATRUCCO	ROBERTO	20/04/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
292) PELUSO	RENATO	28/08/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
293) PERETTO	RITA	13/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
294) PEROLA	GIANNINA	07/08/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
295) PEROTTI	ENNIO FRANCESC	09/02/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
296) PETRINI	MARIO	11/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
297) PEZZO	SERGIO	02/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

298) PIAZZA	REMO	08/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
299) PISANO	LIVIA	01/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
300) PITOCCHI	CARMEN	19/07/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
301) PITZUS	EMILIO	14/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
302) PLAIA	PIETRO	25/03/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
303) PLAIA	SALVATORE	10/01/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
304) POLESEL	LORENZO	10/08/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
305) POLICELLI	MARIA	09/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
306) POLLON	LUIGI	23/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
307) PONDRANO	NICOLINO	12/06/1950		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
308) PORTA	FRANCO	09/12/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
309) PORTERI	UMBERTO	25/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
310) POZZI	FRANCO	13/07/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
311) PRETE	LUIGI	23/02/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
312) PROVERA	FRANCESCA	20/12/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
313) PROVINA	GERMANO	18/01/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
314) PUGNO	ATTILIA	15/10/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
315) QUERCIFOGLIO	RACHELE	24/01/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
316) QUIRINO	LUIGI	03/12/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
317) RABAGLIATI	CAMILLO	21/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
318) RABATTI	FOSCO	27/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
319) RE	OTTAVIO	11/12/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
320) RICALDONE	GEROLAMO	05/02/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
321) RICCA	MARIO	08/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
322) RICCI	LUIGI	06/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
323) RICCI	LUIGI	18/06/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
324) RINCO	MARIA	16/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
325) ROCCHERI	ANTONINO	07/05/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
326) RODELLA	RITA	13/08/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
327) ROLANDO	FRANCO	15/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
328) ROMANELLO	GENNARA	21/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
329) ROMANO	ANTONINA	10/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
330) RONCA	GUIDO	30/08/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
331) ROSSI	ELIO	28/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
332) ROSSI	GIOVANNI	28/02/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
333) ROSSI	SERENO	06/09/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
334) ROSSINO	GIUSEPPINA	02/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
335) ROTA	SERGIO	10/06/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
336) ROVIDA	CARLO	15/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
337) RUSSI	ADRIANO	16/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
338) RUSSO	ANTONIO	17/01/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
339) SABATTI	GIOVANNI	29/06/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
340) SAINI	RENATO	20/11/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
341) SALUTE	GIUSEPPE	03/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
342) SANLORENZO	ANGELA	06/07/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
343) SANTAGATA	MICHELE	24/02/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
344) SARZANO	CLAUDINA	20/11/1911		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
345) SASSONE	ENRICA	12/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
346) SASSONE	GIULIO	16/03/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
347) SASSONE	LUIGIA	05/04/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
348) SBARATO	LUIGINA	18/10/1917		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

349) SCAGLIOTTI	PIETRO	18/09/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
350) SCAMUZZI	FRANCESCO	07/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
351) SCAMUZZI	FRANCO	03/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
352) SCARPARO	MARIO	28/02/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
353) SCARRONE	ANGELA	09/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
354) SCARRONE	MARIO	26/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
355) SERRALUNGA	PIERO	29/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
356) SILVESTRIN	DOMENICO	08/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
357) SILVESTRO	LUCIANO	07/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
358) SIMONETTI	LUIGI	14/06/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
359) SORAGNO	CARLA	02/05/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
360) SPAGLIARDI	LINA	23/02/1913		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
361) SPINA	LUIGI	27/09/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
362) SPINOGLIO	LUIGI	14/08/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
363) SPINOGLIO	ORESTE	17/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
364) SPINOGLIO	PIERO	27/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
365) SPINOGLIO	PIERO	25/01/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
366) STEVANO	UGO	31/05/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
367) TAGLIABUE	PIETRO	07/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
368) TAMBAZZI	SEVERINO	12/06/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
369) TARDITI	LUIGIA	03/03/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
370) TAVERNA	ALESSANDRO	02/11/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
371) TERZO	VINCENZO	02/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
372) TESSARIN	BENIAMINO	08/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
373) TESSER	ROBERTO	12/12/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
374) TIBALDI	LORENZO	12/02/1923		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
375) TIMOSSI	ORESTE	04/02/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
376) TOMASELLI	LUIGIA	12/07/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
377) TOMASSOLI	LIBERO	19/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
378) TORCHIO	ALDA	12/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
379) TORCHIO	ETTORE	08/09/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
380) TORINO	GIUSEPPINA	14/06/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
381) TORRA	ANGELO	20/07/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
382) TORRIANO	GIOVANNA	07/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
383) TORRIELLI	ALDO	25/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
384) TORRIELLI	CELESTINO	21/04/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
385) TRICHINI	ANTONINO	08/09/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
386) TROFA	VITO	01/04/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
387) TRUSSO	GIOVANNI	16/12/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
388) UBERTIS	MARIO	30/07/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
389) VALENTINI	MAFALDA	30/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
390) VALENTINO	COSIMO	17/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
391) VALESIO	ROBERTO	11/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
392) VELARDI	ROBERTO	01/03/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
393) VENEZIA	OLEANA	31/10/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
394) VENTURA	DIELLA	11/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
395) VICENZUTTO	MARIO	09/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
396) VILLANI	NINEL	13/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
397) VIOTTO	PASQUALINA	29/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
398) ZACCO	PIETRO	31/01/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
399) ZAIO	GIUSEPPE	04/09/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

400) ZANATTA	LINA	03/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
401) ZANATTA	MARIA	11/10/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
402) ZANELLA	GRAZIELLA	30/11/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
403) ZANELLO	GIUSEPPE	08/09/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
404) ZANETTO	GIOVANNI	17/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
405) ZANZOTTO	ALARINO	25/05/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
406) ZAVATTARO	SEVERINA	16/07/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
407) ZEMIDE	GIOVANNI	01/12/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
408) ZINI	GILBERTO	10/10/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
409) ZOLA	GIUSEPPE	07/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
410) ZONCA	FRANCESCO	24/12/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
411) ZUCCHI	MARIA	01/12/1919		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
411bis ROMAGNANO	MARIA LUISA	04/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO (LAVORATORI DI DITTE ESTERNE) CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) AMATELLI	GIANFRANCO	21/08/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) DULLA	ENZO	08/03/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) MARCHESE	ALDO	05/07/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) MONICHINO	LUIGI	23/11/1927		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

DECEDUTI STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) BALEANI	ULDERICO	15/03/1938	18/07/1985	TUMORE POLMONARE
2) BALLANTI	IGNAZIO	03/01/1934	01/03/1998	TUMORE POLMONARE
3) BARACCHI	ELVISIO	03/07/1919	27/08/1988	TUMORE POLMONARE
4) BARRASSO	PRISCO	27/09/1928	20/05/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
5) BERRUTI	ALBERTO	05/10/1922	10/12/1991	TUMORE POLMONARE
6) CALLOTTI	VASCO	04/07/1925	26/03/1997	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
7) CASALI	BATTISTA	18/09/1934	23/08/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE
8) CASALI	NINO	06/02/1925	26/07/1992	TUMORE POLMONARE
9) CASCIANI	LIDO	06/01/1926	04/08/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
10) CASTAGNETTI	AUGUSTO	05/09/1931	06/01/1993	TUMORE POLMONARE
11) CERVI	ORIELLA	03/06/1935	18/05/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
12) CERVI	PIERINO	29/06/1938	17/05/2000	MESOTELIOMA PLEURICO

13) CORRADINI	NELLO	23/09/1936	24/08/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
14) CORRADINI	ROMANO	26/05/1939	02/03/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) CORSI	FRANCO	29/10/1939	04/04/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
16) COSTANTINI	VIRGILIO	30/11/1939	23/09/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
17) COTTAFAVA	DORANDO	02/05/1930	17/11/2007	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
18) COTTAFAVA	GIOVANNI	31/05/1924	05/08/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
19) DE PALMA	GIUSEPPE	27/03/1939	25/12/1987	TUMORE POLMONARE
20) DI FEBO	MARIO	09/09/1941	23/07/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
21) FERRI	NERINO	30/04/1935	24/03/1993	TUMORE POLMONARE
22) GAMBARELLI	ROMANO	28/10/1935	06/09/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
23) GIANNARELLI	PIETRO	30/06/1930	29/10/1997	TUMORE POLMONARE
24) GIOVANARDI	VALTER	14/03/1930	08/10/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
25) GOZZI	FRANCO	19/04/1941	11/10/1994	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
26) IOTTI	DANILO	01/03/1914	26/03/1988	TUMORE POLMONARE
27) LAPI	RINA	22/09/1923	09/11/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
28) LEVONI	FAUSTO	10/01/1926	11/10/1991	TUMORE POLMONARE
29) LODDI	NICOLO'	26/03/1927	06/05/1997	TUMORE POLMONARE
30) LORENZINI	LEDA	05/10/1931	19/03/1992	TUMORE POLMONARE
31) MANZINI	PIETRO	11/07/1928	11/03/1991	TUMORE POLMONARE
32) MARIANI	GUERRINO	13/09/1917	06/01/1988	TUMORE POLMONARE
33) MORANDI	MARIO	04/03/1921	08/05/2005	TUMORE POLMONARE
34) MORELLINI	WALTER	08/12/1921	29/10/1990	TUMORE POLMONARE
35) MURAZZO	ALCIDE	26/09/1947	27/12/2005	TUMORE POLMONARE
36) PIRANI	CESARE	13/02/1917	06/06/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
37) PRODI	ENRICO	30/03/1928	08/11/1997	TUMORE POLMONARE
38) RICCO'	FRANCO	21/06/1921	17/08/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) SEGHI	MARINO	27/03/1933	16/02/2000	TUMORE POLMONARE
40) VALENTINI	UMBERTO	07/06/1929	02/07/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
41) VARINI	ENEA	24/03/1910	18/06/1986	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
42) VECCHI	DUENDO	11/04/1921	18/03/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) ZAMBONINI	ARTURO	13/03/1920	09/02/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

DECEDUTI STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) CHIAROTTI	GIACOBBE	02/03/1927	25/04/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) COTTAFAVA	VITTORIO	11/12/1926	18/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

VIVENTI STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) BONAZZA	LUCIANO	29/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) CHILLON	GIULIANO PAOLO	10/09/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) DE PALMI	SERENO	11/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE

				ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) PRAMPOLINI	TERENZIO	29/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) PROCACCI	PRIMO	04/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) SILIGARDI	MATILDE	24/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) TESTI	MARIO	17/11/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI BAGNOLI PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ADAMO	ERNESTO	20/08/1933	06/05/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
2) ADINOLFI	UGO	09/01/1933	14/05/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
3) ADINOLFI	VINCENZO	06/04/1929	06/07/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
4) AIARDO	GAETANO	27/11/1925	07/07/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) ALBA	FORTUNA	17/04/1925	31/03/1990	MESOTELIOMA PERITONEALE
6) ALTERIO	NICOLA	22/08/1912	01/06/1978	TUMORE POLMONARE
7) AMBRA	GIOVANNI	03/01/1923	05/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) ANSALDI	CESARE	25/07/1926	02/02/1994	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
9) ARENOSO	LUIGI	09/09/1922	27/05/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) ATTARDI	LUIGI	14/08/1924	17/03/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) AVALLONE	GENNARO	04/03/1927	13/03/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) AVITABILE	GENNARO	04/10/1924	23/05/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
13) BAIANO	ANTONIO	21/08/1923	13/04/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
14) BALDARI	ALFREDO	08/09/1924	20/02/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
15) BALDARI	DOMENICO	26/03/1904	15/12/1983	TUMORE POLMONARE
16) BALESTRIERE	ARCANGELO	09/02/1925	05/11/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
17) BARONE	FRANCESCO	07/11/1913	11/07/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) BARRACANO	RAFFAELE	29/07/1925	21/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) BASSO	RAFFAELE	04/03/1916	01/09/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) BASTI	VINCENZO	19/07/1923	13/11/1982	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
21) BERLINGIERI	MICHELE	03/01/1916	26/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) BOTTO	ANDREA	28/06/1921	08/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) BUCCINO	SALVATORE	02/07/1944	07/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
24) BUSU	FELICINO	29/09/1928	20/11/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) CANNAVACCIUOLO	RAFFAELE	06/11/1921	29/06/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
26) CAPASSO	MARIO	15/11/1923	28/09/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) CAPUANO	GIUSEPPE	08/11/1926	10/10/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) CAPUANO	LUIGI	24/02/1937	10/05/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
29) CAPUANO	PASQUALE	20/10/1928	04/01/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
30) CARDIN IMO	CELESTINO	15/04/1906	10/05/1976	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
31) CARDO	UMBERTO	06/01/1915	01/11/1976	MESOTELIOMA PLEURICO
32) CARDONE	ANTONIO	11/05/1924	21/03/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
33) CARONE	ERMANNO	23/04/1926	06/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) CARRATORE	RAFFAELE	02/12/1923	05/08/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
35) CARUSO	RAFFAELE	27/10/1917	22/03/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) CASTALDO	ANIELLO	16/12/1941	26/01/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
37) CERINO	GAETANO	07/01/1917	25/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) CERRONE	ONOFRIO	17/10/1928	27/07/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) CERULLO	ALFONSO	13/10/1923	23/03/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) CHIAROLANZA	EDUARDO	16/05/1895	16/01/1978	TUMORE POLMONARE
41) CHIAROLANZA	MARIO	28/07/1929	09/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) CICCHETTI	LUIGI	19/08/1916	23/02/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) CILIENTO	ARMANDO	27/07/1924	01/01/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) CIOTOLA	ALFREDO	07/01/1916	05/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) CIOTOLA	LEOPOLDO	17/06/1945	14/03/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
46) CONTE	EGIDIO	19/09/1905	08/07/1978	TUMORE POLMONARE
47) COSENTINO	BERNARDO	03/05/1913	22/02/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) COSTAGLIOLA	CIRO	09/01/1932	11/04/1994	TUMORE POLMONARE
49) COSTIGLIOLA	BIAGIO	08/10/1924	03/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) COTRONEO	VINCENZO	07/10/1923	30/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) COVELLI	VITTORIO	10/07/1929	03/04/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
52) COZZOLINO	PASQUALE	24/10/1929	16/09/1973	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) COZZUTO	EDUARDO	09/10/1920	26/11/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
54) CRISCUOLO	VINCENZO	17/10/1920	12/09/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) D'ANGELO	PASQUALE	28/10/1922	18/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

56) DE BIASE	ANTONIO	14/12/1934	20/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) DE CARMINE	VINCENZO	01/02/1929	07/11/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
58) DE FAZIO	GIUSEPPE	09/12/1946	12/01/2002	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
59) DE MARTINO	VINCENZO	27/01/1923	23/05/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) DE SIMONE	SALVATORE	06/08/1955	06/10/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
61) DE VITO	LUIGI	12/02/1927	13/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) DELLA GROTTELL	SALVATORE	01/02/1930	26/12/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
63) D'EMILIANO	ANTONIO	04/01/1925	15/07/1996	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
64) DI BONITO	CARMINE	22/02/1924	03/06/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
65) DI BONITO	GENNARO	24/04/1926	13/05/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) DI CECIO	MICHELE	11/08/1921	03/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) DI CECIO	SALVATORE	20/10/1927	20/09/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) DI COSTANZO	LORENZO	28/05/1913	19/07/1985	TUMORE POLMONARE
69) DI COSTANZO	PASQUALE	12/02/1931	15/12/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) DI DOMENICO	MARIO	16/07/1933	18/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) DI FRAIA	SALVATORE	01/03/1926	18/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) DI FUSCO	GENNARO	02/08/1936	02/05/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
73) DI FUSCO	LUIGI	01/07/1928	13/12/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) DI FUSCO	SILVIO	20/12/1924	16/01/1980	TUMORE POLMONARE
75) DI GENNARO	ANTONIO	26/07/1923	19/09/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
76) DI LAURO	CIRO	01/02/1926	12/07/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
77) DI MATTEO	SALVATORE	02/08/1929	23/08/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
78) DI MONTE	VITALE	07/01/1932	15/07/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) DI PINTO	SILVIO	15/10/1918	18/04/1988	TUMORE POLMONARE
80) DI PORZIO	PASQUALE	15/01/1926	22/01/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
81) DI PORZIO	PIETRO	06/10/1932	11/07/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) DI PRISCO	GIUSEPPE	10/04/1927	09/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) DI SOMMA	ANTONIO	11/08/1926	06/08/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) DI VICINO	GIORGIO	07/04/1917	28/03/1983	TUMORE POLMONARE
85) DIOMAIUTA	FRANCESCO	14/04/1933	20/05/1995	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
86) DONATO	ALESSANDRO	29/04/1930	15/11/1989	MESOTELIOMA PERITONEALE
87) D'ORSO	LUIGI	20/05/1926	24/01/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

88) DOTTI	FRANCO	04/07/1923	15/01/2000	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
89) DRAGONE	VINCENZO	12/12/1930	12/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) EGGIDIO	GIOVANNI	21/03/1923	29/10/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
91) ERRICO	LUIGI	15/11/1913	23/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) ERRICO	RAIMONDO ERNES	06/06/1925	03/10/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) ESPOSITO	ALBERTO	13/12/1919	23/02/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
94) ESPOSITO	ANTONIO	10/10/1931	08/03/1993	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
95) ESPOSITO	ANTONIO	19/06/1932	05/02/1998	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
96) ESPOSITO	ANTONIO	18/06/1936	20/06/2004	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
97) ESPOSITO	ERNESTO	20/01/1919	11/12/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
98) ESPOSITO	FELICE	28/07/1930	24/08/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
99) ESPOSITO	FRANCESCO	13/03/1923	12/07/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
100) ESPOSITO	GENNARO	19/09/1926	15/10/2003	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
101) ESPOSITO	LUIGI	06/10/1921	23/03/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) ESPOSITO	LUIGI	27/04/1923	04/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) ESPOSITO	MARIO	15/09/1920	07/12/1999	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
104) ESPOSITO	MARIO	08/10/1934	08/10/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
105) ESPOSITO	PASQUALE	08/01/1914	02/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) ESPOSITO	RAFFAELE	09/03/1929	21/08/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
107) ESPOSITO	UMBERTO	03/01/1942	07/10/2004	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) ESPOSITO	VITALE	11/02/1927	23/03/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) FACCENDA	GENNARO	25/07/1941	21/05/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
110) FACCENDA	GIOVANNI	14/09/1934	17/03/1997	TUMORE POLMONARE
111) FALCO	VINCENZO	02/11/1919	23/01/1991	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
112) FALLENI	PIER LUIGI	29/12/1929	19/11/2006	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
113) FARINA	LUIGI	02/01/1914	08/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) FASANO	VINCENZO	05/05/1933	15/12/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) FILASETA	GUIDO	05/01/1922	25/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) FILIPPI	SILVANO	24/06/1922	12/03/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
117) FINIZIO	GIUSEPPE	30/03/1941	08/02/1991	TUMORE POLMONARE
118) FIORENTINO	LUIGI	20/07/1914	21/05/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE
119) GABOLA	CIRO	28/05/1924	10/05/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) GABOLA	FILIPPO	23/08/1928	24/08/1999	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI

121) GABOLA	SALVATORE	06/06/1929	22/03/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
122) GAGLIARDI	FORTUNATO	22/02/1927	23/01/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) GANDOLFI	ENRICO	06/03/1928	21/02/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
124) GIACOBBE	FRANCESCO	23/11/1925	30/03/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
125) GIACOBBE	PASQUALE	11/01/1928	12/12/1991	TUMORE POLMONARE
126) GIACOBBE	SALVATORE	22/06/1937	30/04/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE
127) GIORDANO	ANTONIO	21/04/1928	30/08/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
128) GIORDANO	MARIO	03/06/1919	31/10/1981	TUMORE POLMONARE
129) GRASSO	CIRO	05/11/1932	02/07/1977	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) GRASSO	GIOVANNI	29/01/1923	27/07/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
131) GRASSO	NUNZIO	16/01/1926	02/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
132) GRILLO	GENNARO	27/11/1913	01/12/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) GRILLO	LUIGI	20/11/1929	15/11/1995	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
134) GRILLO	RAFFAELE	13/01/1932	01/02/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
135) GUITTO	GENNARO	09/05/1918	16/08/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
136) IAVOLATO	FRANCESCO	24/04/1921	22/12/1981	TUMORE POLMONARE
137) IMPARATO	LIVIO	20/11/1936	23/11/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE
138) IOVINO	GENNARO	12/06/1940	13/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) IZZO	CAMILLO	24/10/1946	22/09/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
140) LA RAGIONE	VINCENZO	25/01/1915	02/01/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
141) LASCO	GENNARO	07/04/1926	13/06/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) LEMMA	NUNZIO	06/04/1940	15/11/2000	TUMORE POLMONARE
143) LIETO	STRATO	11/04/1923	10/03/1988	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
144) LIMA	SALVATORE	25/07/1930	03/06/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
145) LONGOBARDI	RAFFAELE	07/01/1929	18/02/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) LONGOBARDO	ELIA	22/02/1933	12/11/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
147) LUCCI	GIUSEPPE	30/05/1933	03/02/1989	TUMORE POLMONARE
148) LUONGO	ANTONIO	21/02/1926	26/10/1991	TUMORE POLMONARE
149) LUONGO	GIORGIO	21/02/1923	03/12/1999	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
150) LUONGO	SALVATORE	15/01/1942	14/11/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
151) LUPO	VINCENZO	30/01/1921	28/11/1991	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
152) MAIETTI	CARLO	31/10/1913	18/01/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
153) MAIONE	SALVATORE	09/04/1920	14/05/1982	TUMORE POLMONARE
154) MANGIAPIA	VINCENZO	27/09/1923	24/11/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) MARANO	STEFANO	11/11/1918	20/06/1983	TUMORE POLMONARE E

				ASBESTOSI
156) MARCHITIELLO	GENNARO	17/12/1938	07/07/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
157) MARCHITIELLO	MARIA	28/10/1934	23/07/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
158) MARINO	CARLO	05/04/1919	29/01/1974	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) MARINO	RAFFAELE	30/08/1918	29/04/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) MARINO	UMBERTO	28/10/1936	28/01/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) MARINO	VINCENZO	16/12/1914	07/12/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) MARTINELLI	ANGELO	29/09/1914	15/07/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) MARTINELLI	CIRO	04/05/1924	07/06/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
164) MARTINELLI	VINCENZO	23/11/1919	24/05/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) MARZANO	ANTONIETTA	08/01/1936	03/02/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
166) MARZANO	GIUSEPPE	14/05/1912	29/10/1974	TUMORE POLMONARE
167) MARZANO	MARIO	01/01/1923	21/06/2001	TUMORE POLMONARE
168) MARZANO	UMBERTO	01/01/1936	17/08/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
169) MASSA	RAFFAELE	27/01/1920	10/10/1984	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
170) MASSA	SALVATORE	11/01/1947	14/05/2000	TUMORE POLMONARE
171) MATANO	LUCIO	13/12/1931	28/02/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
172) MELE	GIORGIO	20/04/1918	01/08/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) MELE	LUIGI	23/11/1922	04/03/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
174) MERONE	NICOLA	06/04/1931	02/06/1994	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
175) MESSINA	ANTONIO	24/03/1913	08/02/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
176) MESSINA	UGO	13/10/1920	17/03/2000	ASBESTOSI E PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
177) MINICHINO	AMEDEO	11/09/1921	02/09/1995	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
178) MINOPOLI	ANGELO	16/05/1930	24/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) MINOPOLI	ANTONIO	17/11/1938	09/07/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
180) MINOPOLI	AUTILIA	11/01/1920	24/11/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) MINOPOLI	GIOVANNI	10/10/1924	20/06/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) MOLINO	VINCENZO	16/10/1928	01/10/1998	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
183) MORRA	GENNARO	01/01/1924	03/11/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
184) MORRA	VINCENZO	03/01/1929	04/04/2002	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
185) MUSELLA	LUIGI	01/04/1917	12/05/1977	TUMORE POLMONARE
186) MUSILLO	GENNARO	01/01/1916	09/03/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

187) NAPPO	ROBERTO	08/12/1913	24/07/2001	TUMORE POLMONARE
188) NATALE	AUGUSTO	15/08/1922	28/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) NOCERINO	UMBERTO	03/06/1938	20/11/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
190) ORONOS	MICHELE	15/05/1932	27/10/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
191) OSSORIO	CIRO	01/02/1902	23/04/1988	TUMORE POLMONARE
192) PADUANO	TOBIA	23/07/1921	04/02/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
193) PARIOTA	GIOVANNI	08/11/1940	09/04/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
194) PARNOFFI	FEDERICO	05/07/1929	01/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
195) PELUSO	ANTONIO	16/06/1924	18/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
196) PERFETTO	ANTONIO	21/04/1929	14/12/2000	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
197) PERFETTO	GIOVANNI	24/07/1942	08/02/1998	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
198) PETILLO	SALVATORE	13/10/1927	04/12/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
199) PETRONE	LUIGI	13/10/1926	18/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
200) PETRUCCI	ANTONIO	19/08/1940	17/01/2004	TUMORE POLMONARE
201) PEZZUTI	VINCENZO	04/04/1910	29/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
202) PIGNALOSA	GIUSEPPE	14/09/1930	07/03/1989	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
203) PIRO	CIRO	01/02/1907	27/06/1994	TUMORE POLMONARE
204) PIROZZI	GIUSTINO	15/02/1907	26/04/1987	TUMORE POLMONARE
205) PISANI	EGIDIO	04/12/1919	16/01/1997	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
206) PISCITELLI	PIETRO	27/06/1925	13/08/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
207) PISCOPO	FORTUNA	03/06/1921	14/09/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
208) PISCOPO	VINCENZO	31/05/1919	15/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
209) PISCOPO	VITALE	01/02/1923	11/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
210) PIZZO	ANTONIO	02/06/1923	03/06/2003	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
211) PIZZO	ANTONIO	20/10/1932	28/01/1987	TUMORE POLMONARE
212) POERIO	CARLO	24/02/1929	30/11/1997	TUMORE POLMONARE
213) POSTIGLIONE	ANTONIO	06/08/1915	01/06/1980	MESOTELIOMA PERITONEALE
214) POSTIGLIONE	LUIGI	29/04/1923	17/04/1985	TUMORE POLMONARE
215) PRISCO	ANGELA	08/12/1941	18/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
216) RAGNO	UMBERTO	11/12/1929	03/11/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
217) RAGOSTA	FORTUNATO	27/01/1930	17/02/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
218) RAIMONDI	ANTONIO	02/06/1932	28/03/1994	TUMORE POLMONARE
219) RANAVOLO	ARISTIDE	02/01/1914	08/06/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
220) RECANO	PASQUALE	02/01/1913	20/03/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
221) RICCIARDELLI	ANTONIO	30/06/1923	16/06/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
222) RICCIARDI	FRANCESCO	23/06/1928	27/04/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
223) RICCIARDI	SALVATORE	16/04/1918	17/10/1980	TUMORE POLMONARE
224) RICCIARDI	SALVATORE	25/02/1931	01/06/1979	MESOTELIOMA PERITONEALE
225) ROCCO	ANTONIO	02/11/1942	03/08/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
226) ROMANO	LUIGI	30/08/1932	01/01/1992	TUMORE POLMONARE
227) ROSA	CARMINE	07/07/1922	01/06/1989	TUMORE POLMONARE
228) RUSSO	AGOSTINO	27/10/1922	16/05/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
229) RUSSO	CIRO	18/07/1925	10/02/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
230) RUSSO	FRANCESCO	21/05/1924	27/08/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
231) RUSSO	GIOVANNI	01/02/1934	04/02/1993	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
232) RUSSO	PASQUALE	09/07/1919	18/01/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
233) RUSSO	VINCENZO	09/04/1940	20/03/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
234) SABATANO	GIUSEPPE	23/09/1923	18/04/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
235) SACCOMANNO	TOMMASO	03/10/1910	24/12/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
236) SALEMME	MARIO	02/01/1916	30/09/1981	TUMORE POLMONARE
237) SANSONE	LUIGI	03/01/1933	03/03/2001	MESOTELIOMA PERITONEALE
238) SANTAMARIA	CARMINE	10/03/1916	06/05/1980	TUMORE POLMONARE
239) SARNO	ALDO	04/04/1924	03/11/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
240) SAVARESE	VINCENZO	05/02/1936	12/12/2001	TUMORE POLMONARE
241) SCHERILLO	FRANCESCO	07/02/1936	09/12/2002	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
242) SCHERILLO	SALVATORE	27/01/1921	25/01/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
243) SCOTTI	CARMINE	12/11/1910	15/06/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
244) SEMINO	GIOVANNI	24/08/1919	21/01/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
245) SESSA	GAETANO	20/02/1912	25/10/1979	MESOTELIOMA PLEURICO
246) SORBINO	CARLO	14/11/1913	01/02/1986	TUMORE POLMONARE
247) SPINA	LUIGI	22/06/1924	14/08/1992	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
248) STANZIONE	ANDREA	28/10/1913	13/12/1980	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
249) STEFANELLI	GIUSEPPINA	12/06/1919	05/01/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
250) STRAZZULLO	COSTANTINO	14/02/1921	17/08/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
251) TALAMO	NICOLA	27/09/1935	06/10/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

252) TIZIANO	FRANCESCO	13/06/1935	24/02/2008	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
253) TORTORA	FRANCESCO	26/02/1943	23/11/2004	TUMORE POLMONARE
254) TROIA	CARMINE	18/08/1929	22/03/1990	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
255) TRONCONE	GENNARO	14/02/1924	13/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
256) VACATELLO	FRANCO	04/12/1926	31/10/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
257) VALENZIANO	ARMANDO	20/10/1927	08/04/2001	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
258) VALLEFUOCO	BIAGIO	21/11/1944	04/09/1996	TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
259) VARRIALE	GIORGIO	13/04/1927	04/09/1994	MESOTELIOMA PERITONEALE E ASBESTOSI
260) VECCHIONE	SALVATORE	12/03/1912	17/02/1985	TUMORE POLMONARE
261) VESPA	PASQUALE	05/01/1916	06/02/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
262) VESPA	VITALE	11/01/1922	14/05/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
263) VISCO	LUIGI	08/09/1924	31/12/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
264) VITALE	ANTONIO	08/10/1923	09/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
265) VITALE	ARMANDO	28/10/1933	15/09/2004	MESOTELIOMA PLEURICO E ASBESTOSI
266) VITALE	ERNESTO	02/07/1913	30/05/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
267) ZANNI	GIOVANNI	21/12/1940	21/02/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

DECEDUTI STABILIMENTO ETERNIT DI BAGNOLI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ACERRA	PELLEGRINO	28/02/1926	07/12/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) AFFINITO	GIOVANNI	08/07/1915	13/12/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) AGRILLO	GIUSEPPE	11/11/1922	26/03/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) AMBRA	FERDINANDO	12/10/1917	06/11/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) AMENDOLARA	ELENA	23/04/1926	01/02/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) ARENZULLO	VINCENZO	23/02/1914	09/07/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) BAIANO	GIUSEPPE	06/01/1925	06/05/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) BLASIO	ANTONIO	15/09/1921	10/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) BOTTAZZI	GUIDO	05/10/1919	06/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) BRANDI	CESIRA	20/02/1932	03/07/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) BUONAURIO	DOMENICO	13/12/1921	14/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) CACACE	PASQUALE	26/07/1926	02/07/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
13) CAMMAROTA	VITTORIO	17/09/1914	03/08/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
14) CARBONE	ENRICHETTA	03/02/1922	12/07/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) CARUSO	AGOSTINO	27/04/1932	05/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) CERULLO	RAFFAELE	19/05/1929	06/08/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) CHIARO	LUIGI	27/10/1917	01/04/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) CHIAROLANZA	CIRO	20/03/1922	18/01/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) CIGLIANO	GIOVANNI	24/04/1915	23/10/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) CIOTOLA	ANTONIO	14/02/1929	20/04/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) COLIMODIO	MARIA ROSARIA	06/02/1934	09/09/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) CONSALVO	VINCENZO	16/01/1926	01/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) CORRADO	COSTANTINO	28/04/1921	12/05/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) COSTAGLIOLA	RENATO	15/11/1928	27/06/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) COSTANTINI	OSVALDO	01/01/1921	20/09/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) CRISTILLI	RAFFAELE	14/02/1930	04/09/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) DE FAZIO	MODESTINO	16/11/1919	10/07/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) DE ROSA	GIUSEPPE	27/03/1925	12/08/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) DEL VECCHIO	CAROLINA	07/01/1923	01/01/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) DI CHIARO	VINCENZA	07/07/1922	21/09/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) DI COSTANZO	GIOVANNI	14/09/1928	01/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) DI FUSCO	CARLO	13/11/1921	14/10/2003	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) DI FUSCO	LUIGI	21/02/1922	21/02/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) DI MEO	MICHELE	20/05/1932	28/12/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) DI NARDO	VINCENZO	15/09/1909	21/07/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) DI PINTO	DOMENICO	23/06/1916	18/05/1975	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) DI PINTO	VINCENZO	19/11/1929	03/04/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

38) DI VICINI	ALBERTO	19/03/1922	21/04/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) DI VICINO	GIORGIO	22/07/1928	21/12/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) DOGALI	GIOVANNI	27/06/1925	03/11/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) ESPOSITO	CIRO	16/01/1916	05/05/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) ESPOSITO	RACHELE	22/03/1924	26/12/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) ESPOSITO	SALVATORE	01/03/1912	05/04/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) FACCENDO	MATTEO	07/04/1930	05/09/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) FASANO	CIRO	29/10/1923	02/03/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) GAGLIARDI	AMEDEO	25/07/1928	31/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) GAGLIOTTA	SALVATORE	06/04/1930	17/08/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
48) GARGIULO	FRANCESCO	08/02/1902	07/12/1979	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) GEBBIA	GAETANO	20/01/1912	24/11/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) GIGLIANO	PASQUALE	27/10/1923	24/01/2008	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) GIUGNO	GIUSEPPE	18/09/1916	04/12/1981	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
52) GRILLO	ALFREDO	27/02/1916	31/12/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) GUILLARI	FELICE	15/12/1930	10/08/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) IMPINNA	TOMMASO	23/09/1919	16/10/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) IODICE	SALVATORE	13/11/1925	03/07/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) LABBATE	ANGELO	02/01/1923	26/02/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) LAMIANO	SALVATORE	09/04/1925	21/08/1997	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) LIMA	LUIGI	16/09/1921	29/09/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
59) LUONGO	VINCENZO	29/06/1915	11/10/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) MARINO	ANTONIO	09/07/1923	28/04/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) MARINO	DOMENICO	22/06/1923	27/08/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) MARRA	MARIO	05/04/1929	06/04/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
63) MASOERO	ALFONSO	13/08/1907	06/08/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
64) MATTERA	GIOVANNI	09/03/1923	24/03/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) MATTIUCCI	VINCENZO	09/12/1922	26/12/1990	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) MAZZA	GINO	28/04/1933	05/11/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) MAZZELLA DI BO	GENNARO	03/11/1930	19/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) MELE	PASQUALINA	29/09/1932	12/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) MELE	SALVATORE	10/02/1924	08/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) MELLONE	GIOVANNI	03/01/1925	27/01/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) MIELE	MARIO	09/06/1920	16/10/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) MINOPOLI	ANTONIO	03/10/1928	22/10/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
73) MINOPOLI	ROBERTO	25/08/1926	08/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
74) MONTANARO	LUIGI	24/09/1929	05/02/2004	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) MOROTTI	GIULIO	23/07/1930	08/08/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) NASTI	GIOVANNI	14/09/1917	01/01/1987	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
77) NICOMEDE	NICOLA	17/06/1926	22/01/1986	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
78) NUGNES	MARIO	15/03/1923	10/09/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) ORIENTE	VINCENZO	31/03/1923	14/12/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
80) PADULANO	RAFFAELE	20/03/1932	02/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) PALERMO	SALVATORE	29/03/1925	01/07/1988	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) PANARO	MARIO	22/02/1916	21/06/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) PASTORE	AGOSTINO	07/10/1930	07/01/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) PERNELLA	CESARE	18/08/1921	16/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) PETILLO	ANTONIO	11/02/1920	02/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) PETRICCIONE	CARMINE	14/06/1923	08/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) PETRONE	VINCENZO	29/09/1928	07/02/1992	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) PIGNATTI	MANFREDO	15/02/1922	01/05/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

89) RAFFA	PASQUALE	21/05/1923	20/11/2005	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) RICCIOTTI	UGO	28/03/1915	04/10/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) ROMANO	GUARINO	27/06/1915	24/06/1982	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) ROMANZI	ORLANDO	30/10/1918	01/11/1978	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) RUGGIERO	FELICE	16/07/1927	21/08/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
94) RUGGIERO	NICOLA	19/05/1934	16/05/2000	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) RUSSO	GIOVANNI	16/10/1924	21/11/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) RUSSO	LUIGI	06/06/1921	24/08/1983	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
97) SACCOIA	GIOVANNI	28/01/1940	21/03/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) SCHIOPPA	RAFFAELE	14/12/1914	01/01/1991	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
99) SCOTTI	PASQUALE	08/12/1913	14/04/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) SIRNA	LUIGI	25/01/1920	09/12/1989	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) SPINA	GIUSEPPE	04/01/1927	26/11/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) STANZIONE	GIUSEPPE	04/06/1942	01/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) TORROMACCO	FRANCESCO	05/09/1937	13/04/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) TRENCIA	OTTAVIO	13/04/1945	11/06/2007	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) TRONCONE	LUIGI	09/01/1921	01/06/1984	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) TROTTA	PASQUALE	05/01/1917	16/11/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) VACCA	SALVATORE	25/05/1913	06/03/1994	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) VALLETTA	FRANCESCO	31/10/1919	06/04/1993	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) VARCHETTA	CIRO	30/01/1912	13/08/1995	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) VARCHETTA	GUIDO	26/10/1928	25/03/2002	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) VARCHETTA	VINCENZO	01/07/1921	03/02/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
112) VARRIALE	GIUSEPPE	10/02/1944	24/01/2001	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) VARRIALE	VINCENZO	19/03/1930	17/11/1996	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) VERNAZZARO	GERARDO	10/08/1918	18/12/2006	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
115) VIGLIETTI	NICOLA	24/03/1934	25/01/1985	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) VIGLIETTI	SALVATORE	24/11/1922	20/07/1999	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
117) VIVENZIO	GIOVANNI	22/06/1921	07/07/1998	ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
VIVENTI STABILIMENTO ETERNIT DI BAGNOLI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) ADAMO	RAFFAELE	16/06/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) ADDATO	LUIGI	30/03/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
3) AIELLO	GIUSEPPE	07/02/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
4) AMBRA	VITALE	26/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
5) AMBROSINO	STRATO	16/02/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
6) ANGELINO	SALVATORE	15/01/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
7) ASSANTI	LUIGI	26/08/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
8) ASSENTE	PASQUALE	17/05/1914		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
9) AUTIERO	NUNZIO	16/06/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
10) BABO	SALVATORE	06/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
11) BAIANO	PIETRO	28/03/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
12) BAIANO	RUGGIERO	28/08/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
13) BALESTRIERI	ANTONIO	21/04/1937		MESOTELIOMA
14) BARBATO	VITTORIO	13/08/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
15) BLASIO	VINCENZO	18/07/1915		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
16) BUSIELLO	GIUSEPPE	23/08/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
17) CAFASSO	GIOVANNI	07/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
18) CANGIANO	GIOVANNI	28/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
19) CANGIANO	LUCIA	13/08/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
20) CANGIANO	VITALE	19/02/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
21) CANZANIELLO	FILIPPO	19/09/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
22) CANZANIELLO	GENNARO	11/05/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE

				ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
23) CANZANIELLO	LUIGI	17/02/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
24) CANZANIELLO	PASQUALE	21/12/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
25) CAPUANO	GIUSEPPE	15/03/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
26) CAPUANO	MICHELE	18/12/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
27) CAPUANO	NATALE	07/02/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
28) CARDELLI	ATTILIA	05/01/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
29) CARDONE	GIOVANNI	01/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
30) CARLEVALIS	BRUNO	26/03/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
31) CARRACINI	GENNARO	10/05/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
32) CARUSO	CIRO	23/01/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
33) CAVALIERE	GIUSEPPE	18/05/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
34) CAVUOTO	LUIGI	28/03/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
35) CENNERAZZI	VINCENZO	18/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
36) CERINO	CIRO	12/02/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
37) CERINO	SALVATORE	22/08/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
38) CERULLO	CIPRIANO	13/07/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
39) CHIAROLANZA	FERDINANDO	18/03/1951		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
40) CICCHETTI	VINCENZO	16/09/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
41) CICCONE	PASQUALINA	01/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
42) CINCOTTI	GIOVANNI	30/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
43) CIOTOLA	ANTONIO	27/06/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
44) CIOTOLA	PASQUALE	16/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
45) CIVILE	MARIA	10/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
46) COCCIA	BIAGIO	09/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
47) COLIMORO	LUIGI	24/08/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

48) CORCIONE	NICOLA	07/05/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
49) COSENTINO	GIORGIO	11/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
50) COSTAGLIOLA	MARIO	26/06/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
51) COTUGNO	PASQUALE	29/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
52) D AVANZO	RAFFAELE	01/03/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
53) D'ALESSANDRO	GIORGIO	16/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
54) D'ALESSANDRO	GIOVANNI	10/03/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
55) D'ALESSIO	ANTONIO	22/02/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
56) D'ALTERIO	GIOACCHINO	08/05/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
57) DAM	PIETRO	26/10/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
58) DAVIDE	GAETANO	19/01/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
59) DE FALCO	ALFONSO	27/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
60) DE FALCO	VITALE	09/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
61) DE GREGORIO	MICHELE	06/05/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
62) DE SIMONE	ERNESTO	12/03/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
63) DE TULLIO	FRANCESCO	27/01/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
64) DI COSTANZO	ELENA	08/10/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
65) DI COSTANZO	LUIGI	18/08/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
66) DI COSTANZO	PACIFICO	23/11/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
67) DI GENNARO	ANGELO	12/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
68) DI GENNARO	GIUSEPPE	19/07/1920		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
69) DI GENNARO	GIUSEPPE	17/06/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
70) DI GENNARO	GIUSEPPE	25/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
71) DI MAURO	LUIGI	13/12/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
72) DI MAURO	VITTORIO	09/05/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
73) DI MEO	FRANCESCO	01/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
74) DI MONTE	MICHELE	14/02/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
75) DI MURO	RAFFAELE	04/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
76) DI NAPOLI	CIRO	15/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
77) DI NAPOLI	SALVATORE	09/01/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
78) DI NAPOLI	VINCENZO	12/04/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
79) DI PAOLO	SALVATORE	12/07/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
80) DI RELLA	GAETANO	12/01/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
81) DI VICINO	ANTONIO	06/05/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
82) DONATO	ANTONIO	10/10/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
83) ERRICO	VITTORIO	18/07/1943		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
84) ESPOSITO	GENNARO	16/12/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
85) ESPOSITO	LIBERA	14/10/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
86) ESPOSITO	MARIO	03/02/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
87) ESPOSITO	NUNZIO	18/01/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
88) ESPOSITO	PAOLO	07/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
89) ESPOSITO	RAFFAELE	12/01/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
90) ESPOSITO	SALVATORE	11/10/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
91) FERRO	GIOVANNA	17/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
92) FIERRO	ALBERTO	13/04/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
93) FINARDINI	CARLO	28/08/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
94) FIORENTINO	GIUSEPPE	19/07/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
95) FORMISANO	DOMENICO	03/01/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
96) FORMISANO	MICHELE	21/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
97) FORMISANO	SERAFINO	27/11/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
98) FRATTINI	GENNARO	23/09/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

99) FUSCO	SALVATORE	02/08/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
100) GIGANTE	GIULIA	08/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
101) GIORDANO	MICHELE	16/06/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
102) GIROTTA	VITALE	14/10/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
103) GISON	GIOVANNI	25/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
104) GRANATA	ADAMO	01/01/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
105) GRANILLO	ANTONIO	30/10/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
106) GRANILLO	PIETRO	09/11/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
107) GRILLO	ETTORE	30/11/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
108) GUARINO	GAETANO	19/01/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
109) IACCARINO	MARIO	05/09/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
110) IMPARATO	GENNARO	13/03/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
111) INGENITO	GIUSEPPE	02/06/1932		TUMORE POLMONARE E ASBESTOSI
112) IOVINO	GENNARO	19/09/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
113) LANZETTA	LUIGI	12/05/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
114) LANZILLO	GENNARO	29/09/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
115) LO SAVIO	COSMO	07/01/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
116) LONGOBARDO	VINCENZO	03/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
117) LUBRANO	VINCENZO	06/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
118) LUONGO	LUIGI	25/06/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
119) MANNA	CHIARA	29/11/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
120) MANNA	GIUSEPPA	26/01/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
121) MANTO	MANFREDO	14/04/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
122) MARINO	MICHELE	05/11/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
123) MAROTTA	TOMMASO	04/03/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
124) MARRA	MARIO	29/03/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

125) MARZANO	ANTONIO	20/09/1942		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
126) MARZANO	MARIA	12/05/1924		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
127) MASSA	NICOLA	19/02/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
128) MASSA	PASQUALE	10/06/1927		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
129) MATTERA	CARMELA	09/01/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
130) MELE	PASQUALE	06/09/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
131) MICALE	SANTINO	02/12/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
132) MINOPOLI	CARLO ALBERTO	06/01/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
133) MINOPOLI	CARMINE	10/02/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
134) MINOPOLI	CIRO	01/12/1931		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
135) MINOPOLI	RAFFAELE	06/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
136) MIRABILE	ALFONSO	10/01/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
137) MISIANO	GIANFRANCO	14/06/1947		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
138) MOLINO	SALVATORE	13/01/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
139) MORRA	DOMENICO	23/11/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
140) MORRA	PASQUALE	14/05/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
141) MULE'	ANDREA	07/02/1925		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
142) MUSTO	carlo	18/12/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
143) NAPOLANO	LUIGI	21/01/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
144) NICOLINI	ANTONIO	10/11/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
145) PADULANO	BIAGIO	16/07/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
146) PADULANO	VITALE	23/07/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
147) PAGANO	MARIO	07/02/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
148) PALO	FRANCESCO	26/11/1922		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
149) PAPOLINO	VINCENZO	19/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
150) PARADISO	EDOARDO	05/10/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI

				ORIGINE TUMORALE
151) PARISI	MARIA ROSA	17/05/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
152) PARLATO	ALFREDO	13/11/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
153) PERILLO	VITTORIO	13/10/1928		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
154) PICCIRILLO	ANNA	28/01/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
155) PINTO	MARIA	27/01/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
156) PIROZZI	MARIO RAFFAELE	26/10/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
157) PIZZO	ANTONIO	19/10/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
158) PIZZO	CIRO	05/03/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
159) PIZZO	LUIGI	25/11/1921		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
160) POMARETTI	GIOVANNA	11/05/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
161) PONTORIERE	VINCENZO	03/11/1932		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
162) PUGLISI	GIUSEPPE	26/01/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
163) RAGO	GIUSEPPE	28/03/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
164) RANAVOLO	ANTONIO	19/05/1948		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
165) RANAVOLO	DAVIDE	14/05/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
166) ROCCO	CELESTE	01/10/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
167) ROTA	ANNA	22/03/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
168) RUSSO	ANTONIO	24/05/1941		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
169) RUSSO	GIUSEPPE	25/11/1934		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
170) RUSSO	GIUSEPPE	03/03/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
171) SABATANO	VINCENZO	27/05/1946		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
172) SALEMME	ILVA	11/03/1912		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
173) SALZANO	GIUSEPPE	21/11/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
174) SANSONE	SALVATORE	03/06/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
175) SANSONE	STEFANO	26/12/1939		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

176) SCHERILLO	FRANCESCO	03/03/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
177) SCHETTINO	RAFFAELE	23/03/1926		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
178) SPALICE	ANNUNZIATA	23/06/1945		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
179) STEFANELLI	GIOVANNI	04/06/1937		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
180) STRAZZULLO	GIOVANNI	01/08/1918		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
181) TANZILLO	DOMENICO	21/03/1951		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
182) TARASCHI	CIRO	11/02/1938		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
183) TOSCANESI	GIUSEPPE	28/03/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
184) TRITO	CONCETTA	14/11/1935		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
185) URRARO	FRANCESCO	25/05/1933		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
186) VASTO	UMBERTO	24/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
187) VERRIELLO	FRANCESCO	01/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
188) VITALE	ANTONIO	25/08/1936		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
189) VITALE	FRANCO	15/01/1940		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
190) VITALE	PASQUALE	19/10/1930		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE

DECEDUTI PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA – ESPOSIZIONE DI TIPO NON PROFESSIONALE RICONDUCIBILE ALLO STABILIMENTO SACA DI CAVAGNOLO

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ALESSIO	LORENZA	02/01/1945	16/05/2002	MESOTELIOMA PLEURICO

DECEDUTI PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA – ESPOSIZIONE DI TIPO NON PROFESSIONALE RICONDUCIBILE ALLO STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO

Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ACETO	VITTORIA	17/03/1914	02/04/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
2) ADRIGNOLA	DOMENICO	16/07/1953	24/10/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
3) ANATRINI	VELIA	30/03/1930	12/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
4) ANDREONE	MARIA	20/10/1929	11/04/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
5) ANGELINO	ADELIA	11/02/1928	24/01/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
6) ARLENGHI	ORESTE	28/01/1910	10/09/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
7) ARRIGONI	INNOCENZA	04/07/1928	29/06/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
8) ARSENIATO	LUIGI	25/04/1945	20/03/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
9) ATTARDO	PIETRO	08/02/1955	07/11/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
10) BADINO	ALBERTO	02/07/1957	30/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
11) BAGATELLA	PATRIZIO	19/10/1957	15/08/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
12) BAIARDI	VALTER	04/06/1957	29/08/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
13) BALDI	GABRIELLA	16/01/1957	20/10/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
14) BALDI	GIOVANNI	12/03/1952	24/07/2001	MESOTELIOMA PLEURICO

15) BARBANO	GIOVANNA	28/12/1926	11/08/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
16) BARBESINO	FRANCESCO	21/01/1923	15/04/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
17) BARBIROGLIO	LUIGINA	15/02/1925	06/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
18) BARGERO	FRANCESCHINA	11/11/1910	01/02/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
19) BARTOLINI	LUIGI	06/06/1932	31/10/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
20) BAY	SILVANA	01/11/1948	10/08/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
21) BEGOTTI	ANGIOLINA	09/05/1913	19/07/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
22) BELLAVIA	ANNA MARIA	08/09/1946	22/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
23) BERARDI	CORRADO ALFRED	24/05/1921	14/10/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
24) Bernardi	Elisabetta	18/04/1928	11/10/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
25) BERNARDINI	ANGELA	21/09/1920	02/11/1983	MESOTELIOMA PLEURICO
26) BERRONE	FRANCESCO	13/03/1904	10/01/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
27) BERRONE	MAURO	12/11/1942	01/06/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
28) BERRUTI	MARIA	30/09/1920	02/09/1981	MESOTELIOMA PLEURICO
29) BERTANA	FRANCESCA	15/01/1932	24/06/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
30) BERTONE	LUCIANO	01/02/1925	13/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
31) BIANCO	FRANCESCA	26/07/1935	07/09/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
32) BLASOTTI	LIBERA	31/01/1931	09/06/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
33) BO	GIUSEPPE	11/03/1915	11/06/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
34) BOCCALATTE	AUGUSTO	08/01/1936	14/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
35) BONELLI	FIORINO	05/03/1911	18/08/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
36) BONIFACIO	MARINA	05/12/1930	12/07/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
37) BONZANO	ANNA MARIA	02/01/1934	28/11/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
38) BONZANO	PIERO	25/02/1929	01/05/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
39) BORELLI	ARGENTINA	22/05/1917	01/05/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
40) BOSCO	PRIMO	02/01/1934	17/11/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
41) BOTTEGA	PALMINA	11/01/1949	11/01/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
42) BOTTINO	SERGIO	04/07/1920	18/08/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
43) BOTTO	PIETRO	18/04/1930	14/09/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
44) BRAGAGNOLO	LUIGINA	20/08/1942	24/10/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
45) BRESSA	ILDA	16/02/1917	01/07/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
46) BUSTO	PIERCARLO	24/07/1955	23/12/1988	MESOTELIOMA PLEURICO
47) CABIALE	ANGELA	01/05/1932	03/10/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
48) CALIGARIS	FRANCESCO	14/02/1922	17/10/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
49) CALONI	CORINNA	11/10/1923	07/05/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
50) CALVI	ALESSANDRO	15/06/1925	18/06/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
51) CALVI	MARIO	22/08/1915	02/12/1983	MESOTELIOMA PLEURICO
52) CAMURRI	GIUSEPPINA	26/09/1922	13/08/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
53) CANEPA	ANGELA	19/12/1914	01/06/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
54) CANOBBIO	LILIA	01/01/1924	15/02/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
55) Cappa	Silvana	13/08/1936	05/06/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
56) CAPRIOGLIO	GIULIANA	22/01/1945	20/09/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
57) CAPRIOGLIO	SANTINA	16/02/1927	30/08/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
58) CAPUTO	LUIGI	30/07/1920	02/04/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
59) CARLA'	ANNA LUCIA	01/08/1963	30/10/1996	MESOTELIOMA PERITONEALE
60) CARNEVALE MIIN	ROBERTO	19/06/1941	08/01/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
61) CARPEGNA	IRENE	10/01/1920	03/02/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
62) CARRERA	EVASIO	26/07/1918	02/01/1988	MESOTELIOMA PLEURICO

63) CASTELLETTI	GRAZIELLA	02/10/1942	08/02/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
64) CASTELLETTI	SERGIO	30/12/1937	26/11/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
65) CASTELLI	VIOLANDA	12/06/1924	01/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
66) CAVALLONE	MAURO	14/01/1938	25/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
67) CHILLE'	GIUSEPPE	22/02/1966	14/08/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
68) CLESI	VINCENZA	08/02/1946	12/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
69) COLLI	ILVA	16/03/1926	06/05/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
70) COMELLI	PAOLO	14/08/1948	17/06/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
71) CONTI	OSVALDO	18/05/1934	29/09/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
72) COPPO	EVASIO	07/11/1913	05/10/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
73) COPPO	IOLANDA	02/12/1931	31/10/2005	MESOTELIOMA PERITONEALE
74) COPPO	VINCENZINA	30/10/1916	15/05/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
75) CORINO	EFFREN	13/10/1925	03/02/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
76) CORNAGLIA	ROSA	10/09/1918	02/11/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
77) CORRADO	SIMONINA	26/04/1919	14/06/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
78) COSTA	PAOLO	29/06/1949	29/09/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
79) COSTA	STELLA	19/11/1940	20/06/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
80) COSTANZO	FRANCESCO	15/08/1952	24/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
81) COSTANZO	LUIGI	22/04/1917	05/08/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
82) COSTANZO	TERESA	02/02/1912	18/01/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
83) COZIO	GIORGIO	27/03/1940	25/04/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
84) CREMASCO	ARTURO	06/04/1909	05/07/1984	MESOTELIOMA PLEURICO
85) CROSIO	GIOVANNI	13/02/1919	04/05/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
86) DAMETTO	ADELE	16/02/1917	29/01/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
87) DATTRINO	GIUSEPPINA	17/05/1925	25/08/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
88) DE MICHELIS	CARLA	04/06/1934	30/04/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
89) DEANDREA	FIRMINO	23/03/1910	22/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
90) DEANDREA	PIER CARLO	27/09/1921	05/03/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
91) DEFRANCISI	LUIGINA	10/09/1921	13/07/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
92) DEGIOVANNI	LUIGI	18/03/1929	21/01/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
93) DEMEDICI	ANNA	31/03/1937	01/11/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
94) Demichelis	Elda	07/03/1917	16/03/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
95) DI LONARDO	PIER FRANCO	19/07/1942	22/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
96) DOTTA	ADRIANA	14/03/1949	26/11/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
97) DUSIO	GIOVANNA	27/02/1941	03/06/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
98) FARE'	MARIA EUGENIA	26/03/1936	27/10/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
99) FAROTTO	MAURO	28/03/1941	05/08/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
100) FERRARIS	PAOLO	01/03/1947	02/12/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
101) FIGAZZOLO	GIULIANA	10/11/1935	22/05/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
102) FINOTTO	MATILDE	23/09/1922	20/01/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
103) FIORE	ANGELINA	07/01/1914	15/01/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
104) FOGLIA	PIETRO	04/03/1927	20/12/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
105) FRACCHIA	FRANCA	18/09/1922	21/12/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
106) FRASSON	MARIA	28/05/1941	20/05/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
107) FRESIA	TERESA	28/05/1906	18/09/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
108) GABIATI	FERRUCCIO	30/05/1930	25/08/1987	MESOTELIOMA PLEURICO

109) GAGLIARDONE	WANDA	14/09/1918	25/05/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
110) GALLO	TERESA	23/12/1919	22/06/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
111) GANORA	CHIARA	12/08/1936	28/11/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
112) GANORA	FRANCO	31/07/1938	04/03/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
113) GANORA	REMO	05/02/1934	11/06/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
114) GASPERINI	LETIZIA	10/04/1942	26/02/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
115) GATTI	RENZO	23/10/1945	25/11/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
116) GHIDINA	ZELIDE	15/09/1925	05/10/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
117) GHIETTI	RENATA	05/10/1912	27/09/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
118) GIACHINO	FRANCESCO	12/04/1936	02/04/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
119) GIACOBONE	FRANCO	12/11/1948	06/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
120) GIANTI	LILIANA	09/03/1929	25/01/1983	MESOTELIOMA PLEURICO
121) GIORCELLI	EDWIGE	19/10/1908	14/06/1983	MESOTELIOMA PLEURICO
122) GIRINO	TERESA	16/03/1913	11/08/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
123) GIUBASSO	NATALINA	20/08/1911	12/08/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
124) GONELLA	GIANNA	22/09/1940	03/03/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
125) GOZZI	ANNITA	14/05/1912	18/05/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
126) GRANDI	CLAUDIO	16/11/1938	27/07/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
127) Grangia	Rosa	11/07/1928	04/07/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
128) GRANZIERA	MARIA PAOLA	24/08/1941	31/03/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
129) GRAZIAN	BRUNA	25/05/1931	28/10/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
130) GRECO	IDA	02/03/1931	30/11/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
131) GREPPI	GIOVANNI	23/02/1937	27/12/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
132) GUIDOTTI	SERGIO	05/02/1955	23/09/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
133) IMARISIO	ROMOLO	20/10/1913	27/11/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
134) LAURENTI	CLAUDIO	03/04/1952	13/10/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
135) LAVAGNO	SILVIA	28/05/1914	15/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
136) LEPORATI	MARCO	25/05/1932	08/01/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
137) LIBERALON	ALBERTO	09/05/1913	07/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
138) LIBERO	FRANCO	19/02/1939	12/11/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
139) LIFFREDO	GIOVANNI	11/05/1941	15/08/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
140) LUCCA	GIOVANNI	10/08/1914	13/10/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
141) LUMELLO	CARLA	01/06/1934	23/12/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
142) LUPANO	GIUSEPPE	16/04/1938	31/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
143) LUPARIA	ANGELA	03/01/1942	23/03/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
144) LUPARIA	GIUSEPPE	09/04/1930	14/05/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
145) MAGGIORA	ANNAMARIA	14/05/1931	23/01/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
146) MALAVASI	GIORGIO	30/03/1953	10/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
147) Manoli	Maria	02/01/1925	17/10/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
148) MARCHESE	ANGIOLINA	06/01/1911	12/01/1984	MESOTELIOMA PLEURICO
149) MARGARA	INES	30/08/1913	26/03/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
150) MARINO	MARIO	10/04/1912	07/02/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
151) MARTINELLI	GRAZIELLA	02/02/1937	23/08/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
152) MARTINOTTI	CELESTINA	24/10/1925	04/09/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
153) MARTINOTTI	LUCIANA	29/12/1939	16/11/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
154) MARTINOTTI	LUIGI	23/01/1933	12/08/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
155) MASCOTTO	EMILIO	31/12/1923	09/06/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
156) MASSA	ANGELO	03/04/1931	07/11/1996	MESOTELIOMA PLEURICO

157) MASSA	ANGELO	24/05/1934	17/09/1986	MESOTELIOMA PLEURICO
158) MASSAZA	RITA	06/01/1941	18/04/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
159) MAZZUCATO	SILVANA	05/07/1965	24/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
160) MAZZUCCO	GIUSEPPINA	27/01/1929	25/11/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
161) MELCHIORI	GIOVANNA	23/06/1934	29/09/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
162) MIATELLO	BRUNA	13/02/1908	11/10/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
163) MIGLIETTA	DILIA	13/08/1925	05/02/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
164) MINAZZI	CARLA	11/02/1936	06/02/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
165) MINAZZI	FERDINANDO	02/02/1927	05/05/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
166) MONTIGLIO	CLARA	06/11/1913	18/08/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
167) MONTIGLIO	ROSALIA	25/08/1922	01/12/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
168) MOSAGNA	MARIA	30/05/1909	20/01/1981	MESOTELIOMA PLEURICO
169) MUSSO	CESARE	10/09/1907	28/03/1988	MESOTELIOMA PLEURICO
170) NAVA	VALERIO	13/06/1958	05/07/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
171) NAVONE	INES	03/08/1915	11/07/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
172) NOVARESE	GIOVANNA	06/03/1916	07/08/1989	MESOTELIOMA PLEURICO
173) NUMICO	GIOVANNI	10/06/1935	10/06/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
174) OGLIARO	VINCENZO	07/02/1912	07/01/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
175) OLLIARO	LUCIANO	22/10/1927	03/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
176) OPPEZZO	ALDO	08/07/1918	07/07/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
177) Orbelli	Mario	15/09/1936	14/07/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
178) Ottone	Maria	13/09/1925	17/06/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
179) OTTONE	MARIO	10/12/1935	03/06/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
180) OTTONE	RENATA	17/09/1936	11/11/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
181) PACELLA	SILVANO	04/08/1956	19/05/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
182) PAGLIERI	ALBERTO	03/07/1962	05/05/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
183) PAGLIOLICO	ROSA	03/02/1910	03/07/1988	MESOTELIOMA PLEURICO
184) PANELLI	ERMINIA	03/12/1920	12/12/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
185) PARISSONE	MARINA	03/03/1911	27/09/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
186) PARODI	GIORGIO	17/04/1949	14/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
187) PATRUCCO	ANNA MARIA	10/08/1940	21/05/1983	MESOTELIOMA PLEURICO
188) PATRUCCO	FRANCA	06/07/1950	21/02/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
189) PATRUCCO	MARIA LUISA	11/02/1949	19/06/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
190) PATRUCCO	PETRONILLA	28/06/1910	08/12/1979	MESOTELIOMA PLEURICO
191) PATRUCCO	SEVERINA	08/01/1916	14/01/2000	MESOTELIOMA PLEURICO
192) PAVESI	MARIA ROSA	30/01/1954	24/08/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
193) Peluso	Marisa	19/03/1956	15/04/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
194) PERRERA	ROSA	24/01/1928	16/08/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
195) PIACENZA	SUSANNA	08/02/1931	10/08/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
196) PIANO	GIANFRANCA	19/03/1935	21/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
197) PICCALUGA	WANDA	13/11/1925	26/01/1985	MESOTELIOMA PLEURICO
198) PONTEPRIMO	SEVERINA	13/09/1921	07/01/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
199) PORTALUPI	ALDA	18/04/1919	01/04/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
200) POSSEDEL	SERGIO	03/08/1941	30/06/1994	MESOTELIOMA PLEURICO
201) PRETE	LILIANA	04/12/1924	04/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
202) PROSIO	ALESSANDRO	24/04/1941	25/12/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
203) RAITERI	BIANCA	06/01/1930	14/05/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
204) RASTELLINO	EMMA	28/01/1915	11/03/2000	MESOTELIOMA PLEURICO

205) RE	LUIGI	23/07/1916	01/09/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
206) RICALDONE	FRANCESCA	19/05/1924	28/04/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
207) ROBIOLA	FRANCO	28/09/1942	28/09/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
208) ROLLA	GUGLIELMO	22/06/1913	01/02/1984	MESOTELIOMA PLEURICO
209) ROSSI	ADRIANO	08/04/1921	10/08/1990	MESOTELIOMA PLEURICO
210) ROSSO	ERMINIO	05/06/1945	14/05/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
211) ROTA	ADRIANO	22/03/1934	09/05/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
212) Rota	Maria	30/04/1946	20/11/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
213) ROTA	MARIA PIA	20/09/1947	04/11/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
214) Santolli	Emilio	03/03/1930	15/10/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
215) SAPELLI	ADRIANA	18/07/1924	17/04/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
216) SARZANO	LUIGI	25/01/1951	02/01/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
217) Sassone	Angela	10/09/1938	24/10/2004	MESOTELIOMA PLEURICO
218) SASSONE	FRANCESCA	05/10/1915	06/05/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
219) SASSONE	NICE	08/10/1920	15/05/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
220) SBARRATO	PIETRO	30/07/1936	01/12/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
221) SBOARINA	GIANCARLO	11/01/1958	29/01/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
222) SCAGLIOTTI	DUILIO	13/11/1911	17/05/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
223) SCALONI	MARIA LUISA	23/01/1948	20/12/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
224) SCAMUZZI	TERESA	04/10/1928	11/12/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
225) SCARRONE	MARIA	14/04/1931	22/07/1992	MESOTELIOMA PLEURICO
226) SCARRONE	MARIA	17/03/1941	20/07/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
227) SCARSI	PIERINA	22/06/1916	24/03/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
228) SCHIAVOLIN	ALBINA	13/11/1948	22/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
229) SCUDELER	GIOVANNI	06/02/1929	03/12/1987	MESOTELIOMA PLEURICO
230) SERVENTE	LUIGI	14/10/1931	16/07/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
231) SIRCHIA	VITTORIO	25/07/1940	23/12/1997	MESOTELIOMA PLEURICO
232) SOLDI	INNOCENTE	13/05/1914	29/07/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
233) SOLERIO	ANGELO	30/01/1949	25/12/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
234) SOLFO	PAOLO	30/06/1945	25/07/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
235) SOZZANI	ANGELO	25/10/1946	24/03/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
236) SPADA	GIUSEPPINA	13/08/1924	10/01/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
237) Spigolon	Esterina	21/06/1927	03/03/2006	MESOTELIOMA PLEURICO
238) SPINA	ROSINA	07/12/1929	31/01/2002	MESOTELIOMA PLEURICO
239) TARDITI	PAOLA	10/03/1946	13/11/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
240) TRANU	VALERIA	13/09/1945	08/02/2003	MESOTELIOMA PLEURICO
241) TREVISAN	RENZO	03/07/1932	20/11/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
242) TROMBINI	LINA	28/09/1925	22/07/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
243) VALENTINI	AURELIO	25/11/1927	04/04/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
244) Vanni	Maurizio	07/10/1950	07/02/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
245) VARESE	LUCIANA	17/10/1929	05/06/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
246) Verrua	Guido	03/11/1941	03/05/2007	MESOTELIOMA PLEURICO
247) Vescovo	Marisa	20/02/1937	19/07/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
248) VIRGA	CONCETTA	24/07/1933	23/03/1998	MESOTELIOMA PLEURICO
249) VISCA	ALBINA	13/08/1916	08/09/1991	MESOTELIOMA PLEURICO
250) ZACCONE	STURINA	23/11/1919	03/09/1995	MESOTELIOMA PLEURICO
251) ZAIO	MARCELLO	06/10/1923	05/04/1996	MESOTELIOMA PLEURICO
252) ZAMBON	ALDO	15/12/1938	04/01/2003	MESOTELIOMA PLEURICO

VIVENTI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA – ESPOSIZIONE DI TIPO NON PROFESSIONALE RICONDUCIBILE ALLO STABILIMENTO ETERNIT DI CASALE M.TO				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) BRADIANI	OMBRETTA	28/03/1955		MESOTELIOMA
2) ZAIO	SANDRA	15/07/1946		MESOTELIOMA
DECEDUTI PER PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA – ESPOSIZIONE DI TIPO NON PROFESSIONALE RICONDUCIBILE ALLO STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) BERTANI	GAETANO	12/09/1912	03/02/2001	MESOTELIOMA PLEURICO
2) RINALDI	FRANCO	09/08/1938	11/01/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
3) RINALDI	LODOVICO	07/05/1916	31/03/1999	MESOTELIOMA PLEURICO
4) SABATTINI	PRIMO	11/10/1931	24/02/1993	MESOTELIOMA PLEURICO
VIVENTI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA – ESPOSIZIONE DI TIPO NON PROFESSIONALE RICONDUCIBILE ALLO STABILIMENTO ICAR DI RUBIERA				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) MORINI	BRUNO	03/08/1941		MESOTELIOMA
VIVENTI CON PATOLOGIA ASBESTO CORRELATA – ESPOSIZIONE DI TIPO NON PROFESSIONALE RICONDUCIBILE ALLO STABILIMENTO ETERNIT DI BAGNOLI				
Cognome	Nome	Nato il		Patologia
1) EVANGELISTA	FRANCO	16/04/1957		MESOTELIOMA
PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE IN FAMILIARI DI LAVORATORI ETERNIT DI CASALE M.TO				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) CATALANO	TERESA	15/08/1929		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
2) COSTANZO	FIORINA	28/02/1911	19/06/1996	TUMORE POLMONARE
3) GAMBARANA	EMMA	11/09/1926	08/06/2004	TUMORE POLMONARE
4) MARANGONI	LUISELLA	28/04/1964		ASBESTOSI O PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE NON DI ORIGINE TUMORALE
PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE IN FAMILIARI DI LAVORATORI ETERNIT DI BAGNOLI				
Cognome	Nome	Nato il	Deceduto il	Patologia
1) ESPOSITO	ASSUNTA	28/01/1936	11/08/2005	MESOTELIOMA PLEURICO
2) ORSINI GRAVINA	ANGELA	26/05/1947	04/10/2000	MESOTELIOMA PLEURICO (esposizione ambientale dal 1947 al 1967)

In Cavagnolo, Casale Monferrato, ***Napoli (Bagnoli)****, Rubiera,* ***dal 27 giugno 1966****”.*

Data e luogo del commesso reato modificati dal pubblico ministero all’udienza del 20 dicembre 2010.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Con l’intervento del Pubblico Ministero

in persona dei d.ri Raffaele Guariniello, Gianfranco Colace e Sara Panelli, Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino.

Con l’intervento dei difensori delle costituite parti civili:

AVVOCATI del FORO di TORINO:

Avv. Nutini Sergio
Avv. Agagliate Stefania Maria
Avv. Greco Atanasio Maurizio
Avv. Bonetto Sergio
Avv. Maggiore Cosimo
Avv. Davico Bonino Paolo
Avv. Lamacchia Roberto
Avv. D'Amico Laura
Avv. Napoli Mariagrazia
Avv. Napoli Vincenzo
Avv. Fusari Anna
Avv. Lopedote Giuseppe
Avv. Bonino Giovanni
Avv. Bracciani Francesco
Avv. Fierro Augusto
Avv. La Cava Demetrio
Avv. Martinasso Cinzia
Avv. Scavone Arianna
Avv. Talarico Alessandro
Avv. Piccatti Elena Emma
Avv. Poli Elena
Avv. Dalla Torre Luca
Avv. Bugnano Patrizia
Avv. Petrini Davide
Avv. Balzola Sabrina
Avv. Nobile Pietro
Avv. Lanzavecchia Alessandra
Avv Marengo Carlo
Avv. Pesavento Vittorio

AVVOCATI del FORO di CASALE MONFERRATO

Av*v.* Nosenzo Roberto
Avv. Degiovanni Roberto
Avv. Ena Stefano
Avv. Gatti Esther
Avv. Nescis Fernando
Avv. Gatti Marco
Avv. Rossignoli Andrea
Avv. Cerrato Danilo

AVVOCATI del FORO di ALESSANDRIA

Avv. Forlenza Oberdan
Avv. Lasagna Massimo

Avv. Brunoldi Enrico
Avv. Casarin Francesco

AVVOCATI FORO di GENOVA

Avv. Rubino Antonio

AVVOCATI FORO di REGGIO EMILIA

Avv. D'Andrea Ernesto
Avv. Coli Paolo
Avv. Pezzarossi Bruno

AVVOCATI FORO di BOLOGNA

Av*v*. Sabattini Simone
Av*v*. Cavallari Alessandro

AVVOCATI FORO di NAPOLI

Avv. Cinquegrana Vincenzo
Avv. Gargiulo Vincenzo
Avv. Grimaldi Vincenzo
Avv. Laghi Gaetano
Avv. Marrazzo Gennaro
Avv. Rosario Roberto
Avv. Di Criscio Domenico
Avv. Di Celmo Massimo
Avv. Cataneo Beniamino
Avv. Marotta Mauro
Av*v*. Clementino Gianpiero
Av*v*. Miele Vincenzo
Av*v*. Pignatelli Angelo

AVVOCATI di vari FORI

Avv. Massaro Innocenzo Foro di Avellino
Avv. Pipola Marcello Foro di Nola
Avv. Masi Francesco Foro di Nola
Avv. Manzo Francesco Foro di Torre Annunziata
Avv. Vicidomini Maria Carmela Foro di Nocera Inferiore
Avv. Lembo Jose' Maria Foro di Salerno
Avv Mazzocchi Emanuele Foro Aosta
Avv. Mara Laura Foro di Busto Arsizio
Avv. Curatolo Tiziana Foro di Milano
Avv. Giannetto Francesca Foro di Milano
Avv. Vaselli Riccardo Foro di Grosseto

Avv. Bonanni Ezio Foro di Roma
Avv. Stefutti Valentina Foro di Roma
Avv. Mercadante Giovanni Foro di Palermo
Avv. Ronchi Ugo Foro di Pistoia

AVVOCATI STRANIERI

Avv. Aliotta Massimo foro Canton Zurigo –SW
Avv. Apitzsch Wolfgang Foro Francoforte – D
Avv. Fermon Jan Foro Bruxelles - B
Avv. Topaloff Sylvie Foro Parigi- F
Avv. Teissonniere J. Paul foro di Seine St. Denis – F
Avv. Schouten Emmanuelle Foro di Bruxelles - B
Avv. Husmann David Foro di Canton Zurigo - SW

Con l'intervento dei difensori dei Responsabili civili

Avv. Matteo Mangia del Foro di Milano, per AMINDUS HOLDING AG

Avv. Alessio Di Amato del Foro di Roma, per BECON AG

Avv. Luigi Fornari del Foro di Milano, per ETEX GROUP

Con l'intervento dei difensori degli imputati:

Avv. Astolfo Di Amato, del Foro di Roma,

Avv. Guido Carlo Alleva, del Foro di Milano,
difensori di fiducia di Schmidheiny Stephan

Avv. Cesare Zaccone del Foro di Torino, presente
difensore di fiducia di De Cartier De Marchienne Louis

i quali hanno concluso come da verbali di udienza del 14, 20, 27, 28 giugno, 4, 11, 12, 18 luglio, 26, 27 settembre, 3, 10, 11, 17, 24, 25 ottobre, 7, 21 novembre 2011 e 13 febbraio 2012.

M O T I V A Z I O N E

1 – Il processo

A seguito dell'udienza preliminare, gli imputati sono stati rinviati a giudizio per rispondere dei due reati riportati in rubrica.

Il processo è stato celebrato nel corso di sessantasei udienze ed è risultato caratterizzato da notevole complessità, sia con riferimento al numero delle parti processuali, in particolare delle parti civili costituite, inizialmente in numero superiore alle

seimila unità, sia con riferimento ai temi trattati, tutti meritevoli di adeguato approfondimento probatorio.

Le prime otto udienze sono state necessarie per la verifica della costituzione delle parti e per affrontare le numerose questioni preliminari che le parti hanno proposto, mentre ben diciannove udienze finali sono servite per consentire alle parti di illustrare le rispettive conclusioni e richieste e relative repliche.

Nelle rimanenti trentotto udienze, si è svolta l'istruttoria dibattimentale, per effettuare la quale questo Tribunale ha cercato di contemperare le esigenze di approfondimento probatorio delle specifiche questioni nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti e le esigenze di celerità ed economia processuale. L'inusuale ed enorme numero di parti del processo e di questioni da affrontare, diversamente, avrebbe, infatti, seriamente rischiato di paralizzare il processo, imponendo tempi incompatibili con la proficua ed efficace celebrazione del processo stesso.

Si è pertanto ritenuto utile evitare di ammettere prove dichiarative in ordine alle pretese di natura civilistica, consentendo nel contempo ampia prova documentale a tal riguardo, mentre le rimanenti richieste di prova delle parti sono state limitate all'essenziale, nell'intento di garantire l'assunzione delle prove indispensabili sui temi di fatto controversi e di assicurare ampio spazio all'approfondimento tecnico sicentifico delle questioni proposte, effettuando l'esame dei consulenti sugli specifici temi di rispettiva competenza, nel pieno rispetto del contraddittorio tra tutte le parti.

E, così, acquisita l'enorme mole di documenti che le parti hanno prodotto, si è proceduto all'esame di un centinaio di persone tra testimoni e consulenti tecnici richiesti dalle parti.

Gli imputati sono rimasti contumaci e non risulta che siano stati interrogati nel corso delle indagini preliminari. I predetti non hanno neppure fatto pervenire agli atti scritti o dichiarazioni raccolte in altro modo.

Ultimata l'istruttoria dibattimentale svoltasi ad iniziativa di parte, questo Tribunale ha disposto l'esame ex art. 507 c.p.p. di alcuni altri testimoni.

Come anticipato, ben diciannove udienze sono state necessarie per la discussione finale, nonostante alle parti civili siano stati riservati interventi con tempi prestabiliti.

Alla luce del quadro probatorio raccolto nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il fatto può essere riassunto nel modo che segue.

2 - La storia industriale di Eternit

La relazione tecnico contabile redatta dal consulente del pubblico ministero dr. Paolo Rivella, nonché l'esame reso dal medesimo consulente alle udienze del 20 e del 27 settembre 2010, hanno consentito di ricostruire la genesi e l'evoluzione del gruppo Eternit spa dalla nascita al fallimento e di collocare le figure degli odierni imputati De Cartier de Marchienne Louis e Schmidheiny Stephan nell'ambito del suddetto gruppo imprenditoriale.

La consulenza, inoltre, ha offerto un preciso quadro della storia della produzione industriale e dell'utilizzazione dell'amianto in Italia e nel più ampio panorama internazionale, con particolare riferimento alla formazione di un "*cartello internazionale dell'amianto*" che gestì la produzione e l'utilizzo di detto materiale.

Il consulente si è avvalso, per la ricostruzione dei profili sopra evidenziati, della copiosa documentazione riversata in atti quale produzione documentale delle parti e

dell'ulteriore documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria dibattimentale a seguito dell'audizione di alcuni testimoni o consulenti tecnici, ed in particolare:
- del "*depliant*" contenente la storia della società pubblicato da Eternit AG, nell'anno 2003, in occasione del centenario della fondazione: documento acquisito in corso di consulenza all'esito dell'audizione in fase di indagini preliminari di Thomas Schmidheiny (fratello dell'odierno imputato Stephan Schmidheiny), poi esaminato in sede dibattimentale, ex art. 210 c.p.p., all'udienza del 5 luglio 2010;
- della copiosa documentazione, riguardante soprattutto Cemater Spa, acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento all'esito dell'audizione del teste ing. Benitti Silvano, escusso all'udienza del 24 maggio 2010;
- del "*depliant*" sul Gruppo Eternit svizzero-italiano e di una serie di documenti concernenti i contratti di assistenza stipulati tra il "*Gruppo Svizzero*" ed Eternit Spa, nonché di appunti sulla composizione degli azionisti di Eternit Spa acquisiti in corso di consulenza all'esito dell'audizione in fase di indagini preliminari di Bracco Marina.

Tra la documentazione esaminata dal dr. Rivella va poi segnalata, in particolare, quella consegnata dal dr. Carlo Castelli, Curatore del Fallimento Eternit Spa (Holding italiana del Gruppo Eternit), dal dr. rag. Alfio Lamanna, Curatore del fallimento Industria Eternit Casale Monferrato Spa e dai legali dei fallimenti avv.ti Vittorio Lupoli, Enrico e Giovanni Scopesi (tra detta documentazione i libri Verbali Assemblee Soci e i libri Verbali Consigli di Amministrazione).

Premesso infatti, che tutte le società Eternit "*italiane*" in questione (Industria Eternit Casale Monferrato Spa; Industria Eternit Napoli Spa ed Industria Eternit Reggio Emilia Spa) sono state dichiarate fallite dal Tribunale di Genova tra il dicembre 1985 ed il giugno 1986, con nomina di un unico Giudice Delegato, i rispettivi Curatori fallimentari hanno collaborato nella formazione e gestione di appositi archivi cartacei. Benché parte della documentazione fosse andata dispersa - in quanto conservata in locali che anni addietro erano stati sommersi dall'acqua durante un'alluvione - il dott. Rivella ha avuto comunque modo di esaminare, in particolare, "*nove cartelline*" consegnategli direttamente dall'avv. Lupoli così intitolate:
1. Consulenza / Brevetti Amiantus;
2. Corrispondenza su aspetti tecnici;
3. Documenti su trasferimenti societari;
4. Investimenti;
5. Istruzioni tecniche;
6. Libro Soci Eternit Spa;
7. Varie ambiente;
8. Verbali Assemblee Eternit Spa;
9. Verbali Consiglio di Amministrazione di Eternit Spa.

Altra documentazione esaminata dal dr. Rivella concerne i documenti della ex Industria Eternit Casale Monferrato Spa (fatture e bolle di trasporto della Industria Eternit Casale Monferrato Spa e - prima - della Eternit Pietra Artificiale Spa; documentazione relativa ai lavoratori quali listini paga e pratiche amministrative; disegni industriali di macchinari), documenti dapprima conservati nell'ex stabilimento di Casale Monferrato e poi detenuti dal Comune di Casale Monferrato e riposti, dal giugno 2004, in una palazzina uffici dell'ex stabilimento.

Solo in data 20 marzo 2006, peraltro, è stata rinvenuta ulteriore documentazione - riposta in un ambiente di difficile accesso (un magazzino del Comune di Casale non

distante dallo stabilimento) inizialmente sfuggito alle ricognizioni del Comune di Casale (tanto da essere denominata dagli inquirenti e dallo stesso consulente tecnico la "*stanzetta segreta*") - costituita da documenti di fabbrica utili a ricostruire le condizioni di lavoro, la vendita di "*polverino*" di amianto all'esterno e la conoscenza da parte della direzione aziendale dei problemi legati alle polveri d'amianto.

Altra importante fonte informativa su cui è fondata la consulenza Rivella è costituita dal c.d. "*Rapporto Bellodi*". Al riguardo va premesso che il "*Gruppo Svizzero*" diede incarico al dr. Guido Bellodi, professionista nel campo delle relazioni pubbliche operante attraverso varie società, di raccogliere documentazione sulle vicende italiane del Gruppo sia a fini di relazioni pubbliche, sia a fini specificamente giudiziari.

Di rilevante interesse per il consulente del pubblico ministero - tra i documenti relativi alla "*vicenda Eternit*" sequestrati presso l'ultima società (in ordine di tempo) riferibile al Bellodi - un testo archiviato nella memoria di un personal computer intitolato "*Manual on the company response to the asbestos issue in Italy*": si tratta di un corposo compendio che affronta dieci diversi argomenti connessi alla presente vicenda giudiziaria (dalla storia dei Gruppi Eternit in Svizzera e in Italia, alle caratteristiche e tecnologie di lavorazione dell'amianto, con particolare riguardo alle malattie ad esso connesse ed alle misure di sicurezza per evitarle; dall'organizzazione dei sindacati italiani alle vicende processuali di Eternit e di altre imprese che lavoravano l'amianto).

Il dr. Rivella, inoltre, da un lato, ha preso visione della sentenza emessa dalla Pretura Circondariale di Torino - Sezione Staccata di Chivasso - il 25 gennaio 1999 - sentenza relativa alle morti e malattie professionali verificatesi tra i lavoratori della SACA Spa di Cavagnolo - e, dall'altro, di alcuni articoli estratti da internet (e segnatamente dal sito del New York Times *www. nytimes.com*) ed all'epoca pubblicati dal quotidiano "*New York Times*" (uno di essi, comparso sulla rivista New York Time Magazine del 21 gennaio 1973, relativo alla pericolosità dell'amianto, è stato rinvenuto nella "*stanzetta segreta*" di cui sopra in quanto allegato ad una lettera indirizzata dal direttore del marketing di Eternit Spa - certo E. De Michelis - ai suoi colleghi).

Tutta la predetta documentazione, nonché quella richiamata in sede di consulenza e poi di esame dibattimentale del dr. Rivella, risulta allegata alla Relazione del 18 maggio 2009 ritualmente acquisita agli atti del fascicolo del dibattimento.

Nel 1901 il cittadino austriaco Ludwig Hatschek brevettò "*l'eternit*": Hatschek non si interessava specificamente di materiale da costruzione, ma stava cercando di inventare un materiale da imballo che fosse ignifugo e potesse sostituire il comune cartone.

Il nome "*eternit*" scelto da Hatschek voleva comunicare un senso di durata nel tempo del nuovo materiale: l'eternit, noto anche come cemento-amianto o fibrocemento, è una miscela di cemento ed amianto nel rapporto di 6:1 che, se opportunamente trattata, si presta alla produzione di svariati manufatti, utilizzati principalmente in campo edile.

Il successo del nuovo prodotto fu tale che la parola eternit, ben presto, non indicò più solo il marchio di una fabbrica o di un prodotto ben preciso, ma venne a designare qualsiasi materiale da costruzione composto da cemento-amianto, anche se prodotto dai concorrenti delle società denominate Eternit. Nel materiale chiamato eternit una piccola percentuale di amianto, mescolata con un impasto di acqua e cemento, irrobustisce il cemento e crea una sorta di "*cemento armato dei poveri*": come detto la miscela era composta per lo più da cemento, che costava poco, ed in misura ridotta da amianto, minerale viceversa assai costoso.

Ai tempi in cui fu brevettato l'eternit, l'industria delle costruzioni utilizzava prevalentemente la pietra, il mattone, il legno e per ultimo l'acciaio. Ora, grazie all'eternit, veniva immessa sul mercato una lastra ondulata già pronta, leggera, impermeabile, ignifuga, isolante, che consentiva al costruttore di risparmiare in termini di tempo e di denaro, sicché l'eternit poteva chiedere prezzi altissimi rispetto ai suoi costi: il brevetto eternit, in altre parole, presentava un potenziale economico enorme.

Poiché Hatschek non possedeva un'azienda nel settore del materiale da costruzione, ne fondò una in Austria e, nel contempo, vendette il brevetto nel resto dell'Europa, separatamente per ciascuna nazione. Nel periodo storico di riferimento, inizi del '900, i confini nazionali erano barriere al mercato molto più forti che non oggi, di qui la scelta di Hatschek di frazionare la vendita del brevetto come detto. Gli imprenditori europei che acquistarono il brevetto ottennero il diritto di utilizzarlo nel proprio Paese e nelle relative colonie. In Europa nacquero società Eternit indipendenti, ma con identico marchio, identico brevetto e, spesso, anche identica ragione sociale.

Nel periodo tra le due guerre mondiali, s'imposero sulla scena europea due gruppi: i Belgi e gli Svizzeri. Si trattava di gruppi molto forti nei relativi mercati che avevano ambizione di crescere anche fuori dal loro ambito tradizionale.

La famiglia Emsens era proprietaria della Eternit in Belgio (inizialmente denominata Financière Belge de l'Asbest-Ciment SA e poi, dal 1966, Compagnie Financière Eternit Sa di Bruxelles, per brevità CFE), inoltre, aveva influenza sulla Eternit francese (fondata insieme alla famiglia del francese Joseph Cuvelier) ed era presente nei Paesi francofoni fuori dall'Europa: in sostanza si estendeva in tutto il mondo come una vera e propria multinazionale.

Nel lungo lasso di vita della Eternit belga - dalla nascita nel 1905 al bilancio 2005 di Etex Group SA, che è l'erede odierno di Compagnie Financière Eternit - in Belgio la famiglia Emsens costruì, in un luogo che si chiama Kapelle-op-dem-Bos, la più grossa fabbrica di manufatti in amianto-cemento del mondo.

Nel 1920, la famiglia svizzera degli Schmidheiny acquistò la Eternit Svizzera (denominata Schweizerischen Eternitwerke AG) - società nata nel 1903 con stabilimento a Niederurnen - e successivamente fondò, insieme al Gruppo Belga, la Eternit tedesca con sede in Berlino.

Durante la seconda guerra mondiale, mentre il gruppo Belga fu ostacolato dall'occupazione tedesca, la famiglia Schmidheiny estese i suoi interessi in Medioriente, nei paesi latinoamericani ed in Sud Africa. Nella gestione operativa degli stabilimenti gli Emsens - come appresso si vedrà - vedranno il subentro della famiglia De Cartier (l'odierno imputato Barone Louis De Cartier De Marchienne, tra l'altro, sposò Viviane Maria, figlia di André Emsens), mentre gli Schmidheiny resteranno sempre Schmidheiny (il capostipite Ernst senior e poi i figli Ernst junior e Max, quest'ultimo padre di Thomas e dell'odierno imputato Stephan): la famiglia Schmidheiny fu sempre interessata ai materiali da costruzioni, tanto che la Eternit Svizzera, prima di essere acquistata dalla famiglia, comprava cemento proprio dagli Schmidheiny.

Il gruppo Svizzero aveva al suo vertice una società che si chiamava Amiantus AG (nuova denominazione di Schweizerischen Eternitwerke AG dal 14 dicembre 1923), diventata nel 1985 e tutt'oggi Anova Holding AG. Nel gruppo Svizzero erano tutte AG, cioè tutte società per azioni.

Come riferito anche dall'ingegner Thomas Schmidheiny in sede dibattimentale (cfr. ud. del 5 luglio 2010 pag. 13 trascr.), la Amiantus era una società di partecipazioni, cioè, di

fatto, una semplice "*cassaforte*" delle azioni di altre società. Oltre all'Amiantus altre due importanti società del Gruppo svizzero erano la Amindus e la Eternit AG (costituita il 19 dicembre 1923). Mentre la Amindus era anch'essa una società di partecipazioni, la Eternit AG, invece, era una società industriale, essendo la società che gestiva materialmente le due fabbriche di amianto cemento in Svizzera (quella "*storica*" di Niederurnen e quella di Payerne, costruita nel 1957).

In Svizzera si susseguirono tre diverse società con il nome di Eternit AG, ma qui si fa riferimento alla prima, Eternit AG fondata nel 1923, società oggi non più esistente essendo stata incorporata nella Becon AG, società costituita il 24 novembre 1989 e direttamente riferibile - come meglio si vedrà in seguito - all'odierno imputato Stephan Schmidheiny.

Le due famiglie emergenti, gli Emsens e gli Schmidheiny, collaboravano attivamente: così la prima pagina del bilancio relativo all'anno 1938 della Eternit Olandese con sede in Amsterdam mostra come nel Consiglio di Amministrazione della società sedessero sia esponenti della famiglia svizzera degli Schmidheiny, sia esponenti della famiglia belga degli Emsens. Oltre che in Olanda l'alleanza tra le due famiglie - come detto - si manifestò principalmente nella Eternit tedesca, fondata a Berlino nel 1928.

L'alleanza tra la famiglia Schmidheiny e la famiglia Emsens, successivamente Emsens-De Cartier, venne poi cementata da una quota di partecipazione degli Schmidheiny nella società capogruppo dei belgi, ossia nella Compagnie Financière Eternit Sa.

Le due famiglie erano molto solidali, tanto che da alcuni verbali di assemblea di CFE emerge come gli Emsens, non comparendo, lasciassero agli Schmidheiny la responsabilità di determinare la volontà degli azionisti di maggioranza.

La "*partnership*" tra gli Emsens e gli Schmidheiny si estese poi su altre società europee minori e venne formalizzata in una società di coordinamento denominata Saiac, società con sede in Svizzera costituita il 18 novembre 1929 e rimasta attiva fino al 1990.

Nonostante la difficoltà di reperire documentazione relativa alla Saiac, il ruolo svolto dalla società e le sue finalità sono ben provate da un documento proveniente dalla Gran Bretagna.

In Gran Bretagna, dove il brevetto Hatschek non era stato riconosciuto legalmente, la lega amianto cemento, quale materiale da costruzione, non era così richiesto come nel resto dell'Europa. In Gran Bretagna, tuttavia, operava una delle massime società mondiali dell'amianto, la Turner & Newall Limited: questa società non si occupava solo o principalmente di amianto-cemento, bensì anche, e soprattutto, delle applicazioni dell'amianto nel campo dei tessuti ignifughi, del materiale d'attrito (soprattutto per freni e frizioni per automobili: era proprietaria del marchio "*Ferodo*" diventato sinonimo delle "*pastiglie*" per freni), dell'isolamento termico e acustico, dell'industria chimica del magnesio, della saldatura ad arco elettrico (con elettrodo ricoperto d'amianto) e dei materiali di imballo in amianto.

Questa estrema varietà di prodotti era dovuta al fatto che Turner & Newall Limited nasceva dalla fusione di quattro società che utilizzavano l'amianto nei settori più diversi. La produzione di amianto-cemento iniziò in Gran Bretagna solo nel 1914, in piccole quantità per utilizzare gli scarti delle altre lavorazioni. Nei primi anni il mercato inglese dei prodotti in amianto-cemento fu oggetto di una notevole concorrenza da parte delle varie società Eternit dell'Europa continentale. Solo nel 1929 la Turner & Newall Limited acquisì una presenza significativa nel settore dell'amianto-cemento acquistando la società Bell's United Asbesto Company Limited.

Orbene, in quell'occasione gli amministratori di Turner & Newall Limited comunicarono ai loro azionisti una notizia illuminante sul ruolo di SAIAC SA. Così scrivevano, testualmente, nella relazione sul bilancio al 30 settembre 1929 :
" *... siamo stati in grado di concordare con i principali fabbricanti di dieci paesi europei un cartello internazionale. Lo scopo del cartello è tra l'altro:*
- lo scambio di informazioni tecniche;
- la creazione in Svizzera di un istituto di ricerca per l'intero settore;
- la creazione di nuovi stabilimenti in paesi neutrali;
- il coordinamento delle esportazioni;
- la standardizzazione della qualità e la riduzione della varietà dei prodotti non necessaria;
- la reciproca assistenza nell'approvvigionamento della materia prima.
I paesi europei che partecipano a questo cartello sono la Gran Bretagna, la Cecoslovacchia, il Belgio, la Francia. l'Olanda, l'Austria, l'Italia, l'Ungheria, la Spagna, la Svizzera, la Germania".

Turner & Newall Limited divenne una società molto grande. Dal 1925 fu quotata in borsa e a partire dagli anni '30 diventò proprietaria di miniere di amianto sia in Canada che in Africa del Sud (Sud Africa, Rhodesia, Swatziland): evidente, dunque, l'interesse di SAIAC SA di inglobarla nel cartello.

Conferma la notoria importanza del cartello SAIAC la deposizione resa dalla teste Giribaldi Giuliana - già facente parte della Segreteria generale di Eternit Italia dal 1960 al fallimento - all'udienza del 7 giugno 2010 (cfr. pag. 122 trascr.): "…*la SAIAC è un'associazione che raggruppava tutte le società del gruppo dell'amianto cemento…a livello mondiale*".

Tra le due guerre mondiali l'attività degli Emsens e degli Schmidheiny determinò utili molto elevati. Infatti, a dispetto della crisi del 1929, l'attività edilizia in Europa proseguì incessantemente grazie alla crescita demografica ed all'inurbamento della popolazione. Con il denaro accumulato, il cartello europeo visse un'espansione sia "*orizzontale*", portando la produzione di Eternit anche in altri paesi del mondo, sia "*verticale*", cioè acquistando attività economiche a monte, quali cementifici e, soprattutto, miniere di amianto, il che consentì di risolvere il problema dell'approvvigionamento da sempre punto critico dell'attività. Grazie a questa crescita esponenziale il margine di guadagno delle imprese aderenti al cartello diventò così ampio da permettere loro di contrastare la concorrenza dei produttori non aderenti al cartello e dei produttori di materiali alternativi.

Passando dalla situazione europea a quella mondiale, va anzitutto rammentato che i depositi di amianto più significativi si trovavano in Canada, negli Stati Uniti, in Sud Africa, nella ex Rhodesia, nella ex Unione Sovietica, in Cina e in Italia (la miniera di Balangero su cui si tornerà in seguito). L'andamento della produzione mondiale di amianto, come rilevata dall'ufficio minerario del governo degli Stati Uniti, dal 1920 alla metà degli anni ottanta vide una crescita di più di 24 volte, laddove la massima produzione di amianto venne registrata nel periodo compreso tra gli anni settanta e gli anni ottanta.

Fin dagli anni trenta venne stretta un'intesa per il controllo del mercato mondiale dell'amianto tra tre società: la Saiac AG di cui detto - ossia il cartello europeo dominato dal gruppo belga e svizzero - la Turner & Newall Limited del Regno Unito e la Johns - Manville Corporation degli Stati Uniti, massimo produttore americano di manufatti in cemento-amianto. Quest'intesa, cui non venne attribuito uno specifico nome, fu

caratterizzata dal fatto che i tre *partners* erano al tempo stesso produttori e consumatori: così la Johns - Manville Corporation era proprietaria di miniere negli Stati Uniti ed in Canada, mentre la Turner & Newall - come visto - possedeva miniere nell'Africa Meridionale. Le due famiglie degli Schmidheiny e degli Emsens, dunque, vennero ad assumere un peso economico di importanza planetaria grazie alla posizione chiave in Saiac e, a cascata, nell'intesa mondiale dell'amianto.

Le finalità del cartello mondiale dell'amianto furono quelle di controllare le quantità di amianto vendute, di condividere l'evoluzione tecnologica, di contrastare la concorrenza di materiali alternativi, di concordare i prezzi di vendita dell'amianto, prezzi che erano più bassi per gli aderenti al cartello e più alti per la "*concorrenza*". La sottolineata difficoltà di reperire documentazione relativa a Saiac, ed ancor più allo stesso "*cartello mondiale*", trova causa - evidentemente - nella circostanza che negli Stati Uniti era vietato costituire cartelli che limitassero la concorrenza sin dagli anni '30, laddove simili divieti furono poi introdotti anche in Europa dalla legislazione comunitaria e dalla legislazione nazionale di diversi paesi aderenti al cartello.

Dopo la seconda guerra mondiale, il cartello mondiale iniziò ad occuparsi anche dell'immagine pubblica dell'amianto, poiché l'evoluzione delle conoscenze scientifiche sui danni alla salute che esso produce e la diffusione di tali conoscenze a livello di opinione pubblica determinarono tale cartello - come appresso si vedrà - ad una forte reazione "*difensiva*".

Il peso degli Schmidheiny nel cartello mondiale è ben fotografato da un documento (denominato "*The Boston Consulting Group*" prodotto dal CT di parte civile Barry Castelman all'esito dell'esame reso all'udienza del 22 novembre 2010): nel corso di un incontro tenutosi il 13 agosto 1971 tra gli aderenti al cartello mondiale dell'amianto, Max Schmidheiny illustrava la spartizione del mondo e muoveva critiche al colosso americano Johns - Manville.

Per concludere sul punto: in Europa Eternit voleva dire Emsens-De Cartier da una parte e Schmidheiny dall'altra, poli indipendenti ma alleati e soci in diverse iniziative e nel controllo del mercato dei prodotti di eternit.

Orbene, nel contesto internazionale appena tratteggiato si inserisce la società Eternit che operava in Italia, dapprima denominata Eternit Pietra Artificiale Società Anonima e poi, dall'entrata in vigore del codice civile nel 1942, Eternit Spa.

Nei primi anni del 1900, l'ingegner Adolfo Mazza acquistò il brevetto Eternit da Hatschek e nel 1906 fondò Eternit Pietra Artificiale. La società aveva sede legale a Genova - dove aveva i suoi interessi il finanziatore di Mazza, tale Giovanbattista Figari - e stabilimento in Casale Monferrato. A Casale c'erano le migliori condizioni perché la fabbrica decollasse, in quanto c'erano cemento ed acqua e, da qualche decennio, era arrivata la ferrovia: Casale, infatti, costituiva il principale polo italiano del cemento insieme a Bergamo.

Gli inizi di Eternit Pietra Artificiale, tuttavia, furono difficili, ma quando l'iniziativa imprenditoriale rischiava di naufragare un enorme evento calamitoso, il terremoto ed il maremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, offrì alla Eternit l'occasione per decollare. Nel 1911 l'ingegner Mazza inventò e brevettò un sistema di produzione per tubi di Eternit ad alta pressione che schiuse ad Eternit Pietra Artificiale un mercato molto redditizio, in quanto la leggerezza del tubo di eternit permetteva risparmi significativi nei costi di trasporto: l'invenzione fu così complessa ed ingegnosa che i concorrenti non riuscirono a copiarla. Basti sottolineare che negli anni venti il gruppo Svizzero tentò di

emulare Mazza, ma, non riuscendovi, dopo anni di tentativi falliti, si rassegnò ad acquistarne il brevetto.

Nel 1917, l'Eternit Italia entrò in borsa. Tra le due guerre mondiali la famiglia Mazza, grazie all'espansione di Eternit Italia, entrò nel "*salotto buono*", ossia nel cartello Saiac; come sopra visto, infatti, gli amministratori di Turner & Newall menzionarono anche l'Italia come parte del cartello fin dal 1929.

Nel 1932 lo stabilimento di Casale Monferrato venne ampliato con la creazione di un nuovo magazzino sito in piazza D'Armi vicino alla stazione ferroviaria. Nel 1939 nacque a Bagnoli - quartiere di Napoli ubicato in posizione strategica in quanto vicino al porto - un nuovo stabilimento (in un verbale del Consiglio di amministrazione di Eternit spa del 23 aprile 1949 il direttore tecnico sottolineava "*l'efficienza degli stabilimenti di Ozzano, Casale e Bagnoli"*, che costituirono, dunque, la componente "*storica*" di Eternit Spa).

L'espansione di Eternit Italia riprese anche dopo la seconda guerra mondiale, poiché la ricostruzione delle città bombardate stimolò l'attività edilizia.

Nel 1949, Mazza venne nominato Presidente onorario Saiac e nel 1950 acquistò il 50% della Amiantifera di Balangero (l'altro 50% restò di proprietà di Rinaldo Colombo, che fece parte del consiglio di amministrazione di Eternit Italia dal 1952 al 1978). Negli anni immediatamente successivi Adolfo Mazza, sia in considerazione dell'età avanzata, che di un periodo di relativa flessione dell'attività imprenditoriale, andò in cerca dell'aiuto di nuovi soci.

Per rafforzare economicamente la sua società nel 1952 Mazza invitò nuovi soci: gli svizzeri - e dunque gli Schmidheiny - i belgi - gli Emsens - e i francesi - i Cuvelier: con la sola eccezione di Hatschek, pertanto, tra i nuovi soci di Eternit Spa compariranno tutte le grandi famiglie europee dell'Eternit. La ricostruzione degli azionisti di controllo della società operata dal curatore fallimentare di Eternit Italia consente di affermare con certezza, nonostante il mancato rinvenimento del libro soci di Eternit Italia, che mentre prima del 1952 la famiglia Mazza aveva il controllo del pacchetto azionario, dopo il 1952 il controllo - così come formalizzato nell'assemblea dei soci del 18 aprile 1952 - venne diviso tra quattro soci: Mazza scese al 26%, mentre i Belgi e gli Svizzeri acquistarono il 10% e i Francesi il 5%.

D'altra parte, già nel consiglio di amministrazione dell'11 settembre 1951 veniva anticipato l'ingresso dei nuovi soci stranieri in Eternit Spa. Testualmente: "*Il Presidente ed Amministratore Delegato intrattiene il Consiglio su trattative in corso con Gruppi Esteri, anch'essi interessati nell'industria del cemento amianto. Queste trattative porterebbero spostamenti nell'attuale composizione della maggioranza azionaria e dovrebbero avere favorevoli ripercussioni sull'attività industriale e commerciale della società*". Sempre in quella sede il presidente Mazza riferiva anche di una situazione finanziaria precaria che rendeva opportuno un aumento di capitale e dunque l'ingresso di nuovi soci.

Il nuovo assetto societario ebbe immediato riflesso anche sulle cariche sociali: Mazza restò Presidente ed amministratore delegato, ma venne affiancato in quest'ultima carica da Robert Fourmanoit (che dal 1956, data della morte di Adolfo Mazza, ricoprirà la carica in via esclusiva sino al 25 settembre 1969). André e Jean Emsens e Guy Cuvelier diventarono membri del Consiglio di Amministrazione, mentre Ernst Schmidheiny ricoprì la carica di Vicepresidente. Da segnalare anche la presenza di due sindaci che avranno un ruolo di rilievo nelle successive vicende di Eternit Italia, Robert Kuster e, soprattutto, Max Graf. La copertina di bilancio dell'esercizio 1954 certificava il nuovo ruolo dei soci

stranieri in Eternit Italia dopo il 1952: comparvero infatti i nomi di Adolfo Mazza, Ernst Schmidheiny, Robert Fourmanoit, Guy Cuvelier e dei due Emsens (André e Jean).

Di certo i mutamenti di controllo azionario di Eternit Spa, formalizzati il 18 aprile 1952, furono frutto di un accordo complessivo tra le famiglie Mazza, Schmidheiny, Emsens e Cuvelier, famiglie che complessivamente vennero a controllare - come visto - il 51% delle azioni di Eternit Spa.

Comprovano l'assunto tre oggettive circostanze:

a) l'acquisizione non fu ostile, ma venne negoziata con Adolfo Mazza (come indica il verbale del consiglio di amministrazione dell'11 settembre 1951);

b) i tre Gruppi stranieri entrarono nel consiglio di amministrazione (e presumibilmente nel capitale sociale di Eternit Spa) nel medesimo momento, e quindi dopo una trattativa verosimilmente contemporanea;

c) l'esistenza del cartello SAIAC SA, cui appartenevano tutte e quattro le società coinvolte (e cioè le società Eternit italiana, svizzera, belga e francese) ed il ruolo preminente svolto in SAIAC dagli Schmidheiny (fondatori del cartello) e dagli Emsens (maggiori produttori di amianto-cemento nell'Europa continentale).

Il nuovo assetto societario diede linfa vitale a Eternit Italia, che intorno al 1953 si insediò anche a Siracusa e a Cavagnolo. Mentre lo stabilimento di Siracusa venne costruito *ex novo* (con inizio dell'attività produttiva nel 1955), la storia dello stabilimento di Cavagnolo merita un approfondimento.

Lo stabilimento di Cavagnolo era gestito da certa S.A.C.A. Cemento Amianto Spa, una società con sede in Genova inizialmente concorrente di Eternit Spa. Nel 1953 Eternit Spa acquistò l'intero pacchetto azionario di S.A.C.A. Cemento Amianto Spa.

Infatti, nella seduta del consiglio di amministrazione del 25 febbraio 1954 si faceva riferimento alla S.A.C.A. Cemento Amianto Spa nei seguenti testuali termini: "… *cedendo la parola all'Amministratore Delegato Ing. Fourmanoit. … Informa che durante l'anno, a seguito dell'azione svolta dalla Eternit, è stata totalmente eliminata la concorrenza delle società S.A.C.A. e Sicilit: per la prima mediante totale acquisto delle azioni a condizioni assai vantaggiose*..".

Dal 1953 al 1958 lo stabilimento venne gestito da S.A.C.A. Cemento Amianto Spa, ancorché, evidentemente, sotto la direzione di Eternit Spa. Nel 1958 lo stabilimento fu concesso in affitto da S.A.C.A. Cemento Amianto Spa ad Eternit Spa. Trattandosi di rapporti tra società dello stesso gruppo, nulla cambiò dal punto di vista della direzione operativa dello stabilimento. Così il Curatore di Eternit Spa riferiva che, dopo aver preso in affitto lo stabilimento di Cavagnolo, Eternit Spa vi installò "*macchinari, impianti ed attrezzature di sua proprietà*".

Il 22 luglio 1980, la S.A.C.A. Cemento Amianto Spa mutò la sua denominazione in Industria Eternit Casale Monferrato Spa. Con effetto dal 31 dicembre 1980 Eternit Spa conferì alla Industria Eternit Casale Monferrato Spa (ex S.A.C.A.) lo stabilimento di Casale Monferrato. Questa società venne quindi a possedere sia lo stabilimento di Cavagnolo, sia lo stabilimento di Casale Monferrato. Nel 1982 lo stabilimento di Cavagnolo cessò la sua attività.

Se le risultanze del suddetto verbale del consiglio di amministrazione del 25 febbraio 1954 comprovano, di per sé, come dal 1953 la società S.A.C.A. Spa fosse diventata di proprietà di Eternit Spa, pare opportuno riportare, a definitivo riscontro dell'assunto e a comprova del fatto che la società fu gestita dai medesimi dirigenti di Eternit Spa, quanto già emergeva dall'acquisita sentenza irrevocabile emessa dalla Pretura circondariale di

Torino - sezione distaccata di Chivasso - in data 25 gennaio 1999 (cfr. pag. 11 della sentenza):

"*…Benché alcuni imputati abbiano sostenuto al processo che lo stabilimento di Cavagnolo non faceva parte dell'Eternit, risulta dal verbale del C. di A. del 28 aprile 1971, che approvò e ratificò la procura del 4 marzo 1970 conferita all'ing. Barnato, di direttore generale dell'Eternit, e all'ing. Storace, di direttore dello stabilimento di Cavagnolo, che il suddetto stabilimento dipendeva direttamente dall'Eternit. Se così non fosse, non avrebbe avuto ragione di occuparsene l'imputato Reposo, come da lui stesso dichiarato, in qualità di direttore dello stabilimento di Casale Monferrato dal '73. Proprio dalle dichiarazioni del Reposo, che subentrò a Storace, si desume chiaramente che vi fu una continuità tra la qualifica di direttore dello stabilimento di Casale e quella di direttore dello stabilimento di Cavagnolo, nel senso che chi assumeva l'una, assumeva di fatto anche la direzione dell'altro. D'altra parte anche Bajardo…ha poi riconosciuto che il direttore dello stabilimento di Casale e Cavagnolo erano la stessa persona*".

Inoltre a pag. 73 della sentenza si legge : "*Sul punto è illuminante anche quanto dichiarato dal teste Serra, che lavorò alla Saca dal '53…: ‹‹quando la Saca è stata assorbita dall'Eternit di Casale, pur mantenendo la denominazione Saca e pur restando i dipendenti Saca e non Eternit, sono subentrati come direttori dei dirigenti della Eternit, dapprima Ravetti, poi Storace, poi Reposo e infine Ghione». Altrettanto significativa è la deposizione resa al processo dal teste Oppezzo, il quale ha dichiarato: « non ho mai avuto un incarico ufficiale per quanto riguarda lo stabilimento di Cavagnolo, di fatto davo una mano. Fino ad un certo punto c'era un direttore…, c'era un responsabile di produzione…Per quanto riguarda l'amministrazione del personale c'era la sede di Genova dell'ETERNIT s.p.a. che dava le direttive, mandava le circolari e tutte le istruzioni. ››...* ".

Orbene, tornando ora alla storia delle vicende di Eternit spa va sottolineato che dopo la morte di Adolfo Mazza - come detto avvenuta nel 1956 - la presidenza del Consiglio di Amministrazione venne assunta dal conte Coardi di Carpenetto, che aveva sposato la figlia di Adolfo Mazza. Coardi, tuttavia, non partecipò mai alla gestione attiva di Eternit Spa, sicché Fourmanoit restò unico Amministratore delegato ed assunse un ruolo più significativo rispetto al passato.

Plurimi elementi indiziari dimostrano che dal momento dell'ingresso dei gruppi stranieri nel capitale azionario di Eternit spa la gestione operativa degli stabilimenti di Casale Monferrato, Bagnoli e poi Cavagnolo passò nelle mani del cosiddetto "*Gruppo belga*".

Il consiglio di amministrazione del 21 gennaio 1952 di Eternit SPA prese alcune fondamentali decisioni:

- in sostituzione di Faina Carlo, consigliere di amministrazione dall'aprile 1946, venne cooptato nel consiglio di amministrazione il suddetto Robert Fourmanoit, già consulente della società dall'ottobre 1951 ed ora nominato anche Direttore Generale;
- il consiglio di amministrazione convocò un'assemblea straordinaria per :

1) raddoppiare il capitale sociale (da L. 892.500.000 a L. 1.785.000.000);
2) aumentare il numero dei consiglieri fino a 13 ed il numero dei sindaci fino a 5;
3) introdurre la possibilità di nominare vicepresidenti del consiglio di amministrazione e più di un amministratore delegato.

Tutto ciò al dichiarato scopo di "*assicurare alla società la collaborazione dei Gruppi Esteri, dei quali è cenno nel precedente verbale dell'11 settembre 1951*".

L'assemblea straordinaria si tenne il 5 marzo 1952 e, ad aumento di capitale avvenuto, il 18 aprile 1952 l'assemblea dei soci - come visto - elesse il nuovo consiglio di amministrazione (che resterà in carica sino al 26 aprile 1956). Di esso facevano parte, tra gli altri, le persone sopra menzionate: Mazza Adolfo quale Presidente ed Amministratore delegato; Coardi di Carpenetto Paolo Vicepresidente; Schmidheiny Ernst Vicepresidente; Fourmanoit Robert Amministratore Delegato; Colombo Rinaldo consigliere e proprietario del 50% di Amiantifera di Balangero; Cuvelier Guy Consigliere; Emsens André Consigliere; Emsens Jean Consigliere. Max Graf, invece, figurava nell'organigramma societario come sindaco.

Da sottolineare che su undici membri del consiglio di amministrazione designati dall'assemblea dei soci del 18 aprile 1952, la famiglia Mazza e i tre Gruppi stranieri si dividevano equamente i seggi: cinque seggi furono assegnati alla famiglia Mazza; cinque ai tre gruppi collettivamente, mentre poteva considerarsi consigliere autonomo Rinaldo Colombo, proprietario di Amiantifera di Balangero al 50% con Eternit Spa.

All'interno dei cinque seggi dei Gruppi stranieri, tuttavia, la famiglia Emsens ne controllava tre, mentre Schmidheiny e Cuvelier controllavano un seggio ciascuno. Era il "*Gruppo Belga*" che designava la cruciale carica di amministratore delegato, anche perché la parallela carica di amministratore delegato rimasta in capo ad Adolfo Mazza era più formale che sostanziale anche in considerazione della sua età avanzata.

Quanto alla certa riconducibilità dell'ing. Robert Fourmanoit al "*Gruppo Belga*" basti rammentare che:

- nella riunione del consiglio di amministrazione del 22 febbraio 1956 Eternit Spa celebrava il cinquantennio della sua fondazione. Gli auguri del consiglio di amministrazione, pertanto, andarono al presidente e fondatore della società Mazza Adolfo (che pochi giorni dopo morirà). Si legge: "…*a tali sentimenti si associa, particolarmente a nome del gruppo estero, l'Ing. Fourmanoit* …". Orbene, poiché per il Gruppo Svizzero era presente il Vicepresidente di Eternit Spa Ernst Schmidheiny, Fourmanoit, evidentemente, non poteva che parlare a nome del Gruppo Belga;
- fu proprio l'Ing. Robert Fourmanoit a proporre in sua sostituzione, nella carica di amministratore delegato, l'Ing. Albert Piessevaux: questi era sulla via di diventare uomo di massima fiducia della famiglia Emsens, tanto che anni dopo, nel 1978, partecipò alla fondazione della società (Nouvelle) Compagnie Financière Eternit, destinata a diventare la società capogruppo.

La nomina di Fourmanoit ad amministratore delegato segnò, idealmente, il momento in cui Adolfo Mazza cessò di essere il "*padrone*" di Eternit Spa ed iniziò a condividere il potere esecutivo con il "*Gruppo Estero*".

In quegli anni, e fino al 1972, il consiglio di amministrazione assunse decisioni in un ambito assai ristretto, quale acquisto di immobili e di partecipazioni significative, aumenti di capitale, distribuzione di dividendi. Era invece sempre l'amministratore delegato Fourmanoit che riferiva sull'andamento economico della società e che presentava ed illustrava il bilancio annuale al consiglio di amministrazione. Sicuramente il consiglio di amministrazione, formalmente, aveva l'ultima parola sull'approvazione o meno del bilancio e di ogni altra decisione del Fourmanoit, ma, di fatto, non esercitò mai tale diritto.

Dal 1958 al 1970, alcuni membri del consiglio di amministrazione fecero parte di un più ristretto "*Comitato direttivo*", ma dagli atti risulta che neppure questo comitato ebbe mai ad interferire concretamente con il lavoro dell'amministratore delegato.

Allorché poi il consiglio di amministrazione prese autonomamente alcune decisioni (per esempio quella di costituire Eternit Siciliana Spa), fu sempre Fourmanoit che venne delegato a dare esecuzione a tali decisioni. Peraltro Fourmanoit, oltre che amministratore delegato di Eternit Spa, fu anche amministratore di Amiantifera di Balangero e venne nominato amministratore di Eternit Siciliana Spa.

L'unico momento di reale attrito che emerge tra consiglio di amministrazione ed amministratore delegato si colloca proprio alla fine della carriera del Fourmanoit, nel 1969. Egli stava per compiere 71 anni ed intendeva rimanere amministratore delegato. Gli azionisti, invece, non lo consideravano più all'altezza, tanto che nel consiglio di amministrazione del 21 marzo 1969 André Emsens propose un limite d'età per ricoprire cariche operative. Il 26 settembre 1969, Fourmanoit dovette rassegnare le dimissioni da amministratore delegato, ma indicò quale suo sostituto - come visto - un altro dirigente di Compagnie Financière Eternit, Albert Piessevaux.

Fourmanoit, come detto, rimase amministratore delegato per 17 anni (sino al 25 settembre 1969, successivamente continuò ad essere consigliere di amministrazione fino al 26 aprile 1973), laddove la cessione ai tre Gruppi Esteri del 25 % del capitale azionario di Eternit Spa venne ad assumere per la famiglia Mazza un duplice significato:

- dal punto di vista patrimoniale la famiglia rinunciò al controllo totale della società. È vero che la famiglia continuò ad essere l'azionista di riferimento con il 26%, ma dal 1952 in avanti non impose più da sola le proprie decisioni, dovendosi sempre consultare con i nuovi "*partners*" stranieri entrati nel consiglio di amministrazione;
- dal punto di vista gestionale la famiglia Mazza rinunciò, implicitamente, ad esprimere al proprio interno il successore di Mazza Adolfo. Il nuovo socio belga, infatti, oltre ad apportare nuovo capitale, impose anche il "*management*" destinato ad affiancare, e presto a sostituire, il Mazza nella gestione quotidiana.

In effetti, benché il "*Gruppo Belga*" della famiglia Emsens non possedesse la maggioranza delle azioni di Eternit Spa, ai Belgi venne affidata la gestione operativa della società: ciò costituì il frutto di un preciso accordo tra le quattro famiglie di riferimento - già alleate e socie nel cartello SAIAC - accordo grazie al quale i Belgi gestirono la società per conto degli altri azionisti significativi, ossia Mazza, Schmidheiny e Cuvelier, i quali, a loro volta, trassero specifici vantaggi dalla nuova situazione societaria.

In particolare: insieme le quattro famiglie Emsens, Mazza, Schmidheiny e Cuvelier mantennero la maggioranza assoluta.

L'accordo raggiunto assicurò alla famiglia Mazza gli onori della presidenza ed i dividendi annuali (senza doversi preoccupare di trovare i "*managers*" all'altezza e di fornire la maggior parte del capitale in caso di necessità finanziarie della società).

Gli Schmidheiny - dal canto loro - si assicurarono da Eternit Spa l'incarico di provvedere all'acquisto di amianto per loro conto. L'accordo, contenuto nella lettera da Eternit Spa ad Amiantus AG datata 10 marzo 1952, rafforzava la posizione della SAIAC SA e, soprattutto, la posizione degli Schmidheiny nel cartello di acquisto dell'amianto. Senza contare che gli Schmidheiny, attraverso Eternit Spa, potevano influire, almeno in parte, sull'Amiantifera di Balangero. Anche se la gestione venne demandata ai Belgi, il seggio in consiglio di amministrazione permetteva agli Schmidheiny di fare migliori affari dall'interno di Eternit Spa di quanto avrebbero potuto fare dall'esterno. Per quanto riguarda i Cuvelier, infine, la loro stessa "*dipendenza*" dagli Emsens si presentava totalmente in sintonia con l'affidamento della gestione operativa di Eternit Spa ai Belgi.

Che in forza dell'accordo stipulato tra le quattro famiglie proprietarie di Eternit Spa dal 1952 la gestione operativa fosse stata affidata al "*Gruppo Belga*" della famiglia Emsens trova riscontro in plurimi e convergenti elementi di fatto:
1) immediatamente dopo la morte di Adolfo Mazza il consiglio di amministrazione, in data 26 aprile 1956, nominò Paolo Coardi di Carpenetto quale presidente della società. Tuttavia il Coardi, come sopra anticipato, non venne al contempo nominato amministratore delegato (come in precedenza era stato il presidente Mazza). Da questa data, pertanto, Fourmanoit rimase l'unico amministratore delegato di Eternit Spa;
2) nella riunione del consiglio di amministrazione del 24 febbraio 1958, i due amministratori Emsens (André e Jean) lamentavano che il verbale della seduta precedente non avesse dato atto dell'aumento della produzione di Eternit Spa e dell'Amiantifera di Balangero e dello sforzo del "*Gruppo Estero*" per aderire all'aumento di capitale. Orbene, poiché gli Emsens ricoprivano nel consiglio di amministrazione la carica di semplici consiglieri, la loro doglianza implicava necessariamente che ritenessero loro il merito, o meglio dell'amministratore delegato da loro designato;
3) deceduto Coardi di Carpenetto nel 1963, i due successivi presidenti di Eternit Spa furono personaggi di spicco dell'Unione Industriale di Genova, ma senza un diretto interesse nella società: dapprima Vaccari Benito, dal 1963 al 1972, e poi Parodi Giambattista - dal 1972 al 1983 - un industriale di Genova di alto profilo nell'ambito di Confindustria (l'ultimo presidente fu invece un'espressione diretta degli Schmidheiny: Hans Thoeni, dal 1983 al fallimento del giugno '86);
4) il consiglio di amministrazione del 21 marzo 1969, nel segnalare un contrasto sull'entità del dividendo da distribuire, esplicitò anche il peso rivestito nell'ambito del consiglio da André Emsens. Di particolare significato la seguente frase verbalizzata nel documento: "*In merito alla entità del dividendo da distribuire, riprendendo la discussione prima iniziata, il Signor André Emsens a nome del Gruppo Straniero aderisce a contenere il dividendo stesso nella misura di Lire 100 …*". Da quel momento l'accordo venne trovato;
5) la riunione del consiglio di amministrazione di Eternit Spa dell'11 settembre 1970 si tenne a Bruxelles - presso la sede di Compagnie Financière Eternit - con André Emsens che fungeva da "*padrone di casa*" e che veniva ringraziato come tale;
6) nel bilancio di Compagnie Financière Eternit la partecipazione in Eternit Spa veniva sempre illustrata con ampio risalto (cfr. un esempio tratto dal bilancio di Compagnie Financière Eternit per l'esercizio 1967);
7) in una lettera datata 2 aprile 1973 tra due dirigenti di Casale Monferrato (mittente l'ing. G. Bajardo e destinatario il Sig. E. De Michelis) sul problema a "*tutti quanti noto dell'inquinamento da polveri dello stabilimento*", si faceva riferimento, tra l'altro, al "*passaggio dal gruppo belga al gruppo svizzero*". Ciò comprova come all'interno della società, anche al di sotto del consiglio di amministrazione, fosse noto che, prima del "*Gruppo Svizzero*", Eternit Spa fosse stata controllata da un "*Gruppo Belga*";
8) nella sentenza n. 7/99 del Pretore di Chivasso, a proposito della deposizione del teste Oppezzo, si legge testualmente (pag. 73) : "*In particolare al processo il teste ha dichiarato: lo stabilimento di Cavagnolo è diventato Eternit nel '56. La proprietà dell'Eternit negli anni '50 era del Gruppo Belga. Inizialmente gli azionisti erano la famiglia Mazza. Poi, se non ricordo male i dati storici, l'ing. Mazza ad un certo punto ha ceduto parte del suo pacchetto azionario, mi pare in parti uguali ai Belgi e agli Svizzeri. I Belgi lasciarono e subentrarono gli Svizzeri*";

9) in una lettera datata 14 febbraio 1973, il direttore del *marketing* - ossia il già citato E. De Michelis - sul problema della nocività dell'amianto scriveva che, tra l'estate del 1971 e il giugno 1972, erano state effettuate "*alcune visite a Casale da parte di responsabili del Servizio Medico Sociale di Kapelle*" (ossia della fabbrica belga controllata, tramite una catena societaria, da Compagnie Financière Eternit); ciò dimostra, documentalmente, che la Compagnie Financière Eternit di Bruxelles si occupò anche del problema delle polveri di amianto nelle fabbriche di Eternit Spa;
10) la teste Giribaldi Giuliana - facente parte della Segreteria generale di Eternit spa dal 1960 al fallimento - nel corso della deposizione resa all'udienza del 7 giugno 2010 così ha riferito testualmente in ordine al ruolo del Gruppo Belga ed alla preminenza gestionale dell'amministratore delegato designato dal Gruppo (cfr. pagg. 97/99 trascr.):
"*… Seguivo la parte societaria, praticamente consigli, assemblee, rapporti con gli azionisti…inizialmente gli azionisti erano il gruppo belga, il gruppo svizzero, il gruppo francese ed altri; il gruppo Mazza…aveva inizialmente la maggioranza…Poi, più o meno verso il 1973…sia Svizzeri che belgi avevano pari percentuali come capitale sociale, poi successivamente, a seguito di aumenti di capitali vari, a partire dal 1974…il gruppo Svizzero ha preso la maggioranza. Praticamente ha sempre aumentato la quota di partecipazione fino ad avere quasi il 90 per cento…mi sembra* .".
Pubblico Ministero: Ma la gestione della società, quindi in quest'arco temporale, chi l'ha avuto in mano, dal '60..?
Teste Giribaldi G.: "*Inizialmente c'era il Presidente e l'amministratore delegato, chi facevo tutto praticamente era l'amministratore delegato. Quando io sono entrata alla Eternit era amministratore delegato l'Ingegner Fourmanoit, che era belga e praticamente era amministratore delegato ed è durato parecchi anni…Poi dopo Fourmanoit è venuto Piessevaux, che era di nuovo belga. Poi dopo Piessevaux è venuto Delsauxt, che era belga pure, poi sono subentrati gli Svizzeri: Vinck e dopo Vinck è venuto Giannitrapani mi sembra…Praticamente era l'amministratore delegato che gestiva maggiormente la società.*"
Pubblico Ministero: Quindi diciamo che fino a VINCK gli amministratori della società erano tutti espressione del gruppo belga?
Teste: "*Il gruppo belga praticamente ha avuto la gestione,che poi in realtà penso che c'era un accordo fra di loro, finché nel 1974 mi sembra…, ci sono stati vari aumenti di capita1e, allora hanno preso completamente gli Svizzeri la gestione…*".

Peraltro la Giribaldi, nel prosieguo della deposizione, ha confermato che il maggior azionista belga era la Compagnie Financière Eternit che "*faceva capo al signor André Emsens*" (cfr. pag. 110 trascr.) e ha ribadito che il suo Ufficio faceva "*capo direttamente all'ingegnere Fourmanoit perché passavano sempre tramite l'ingegnere*" (cfr. pag. 11 trascr.).

A tutto ciò si aggiunga che in data 26 ottobre 1972, a seguito di una riunione tenutasi a Bruxelles tra Max Graf e Karel Vinck (si rammenti, il primo sindaco di Eternit Spa sin dal 1952), fu espressamente stabilito, come meglio si vedrà appresso, il passaggio della gestione operativa di Eternit Spa dai Belgi agli Svizzeri, il che comprova, evidentemente, come la pregressa gestione della società, e dunque fino al 1972, fosse appartenuta ai Belgi.

Va fin d'ora precisato, in merito a detto verbale del 26 ottobre 1972, che trattasi di un documento, ancorché non firmato, assolutamente credibile per stile e per i riferimenti a circostanze che solo un esponente di vertice di Eternit Spa poteva conoscere: circostanze peraltro integralmente confermate dal "*dossier Bellodi*" sequestrato dalla PG, dossier -

come visto - particolarmente credibile perché documento riservato e preparato dal Bellodi per i vertici del gruppo Schmidheiny.

Orbene, se nel corso del tempo la famiglia Emsens espresse diversi amministratori delegati e semplici consiglieri di amministrazione di Eternit Spa, tra loro spicca l'odierno imputato barone De Cartier de Marchienne Louis.

Nel periodo di gestione belga di Eternit Spa, avvenne un'importante modifica ai vertici della Compagnie Financière Eternit: il 27 giugno 1966 il Barone De Cartier, come visto "*imparentato con la famiglia Emsens tramite matrimonio*" come riferito in sede di deposizione testimoniale anche dall'ingegner Thomas Schmidheiny (cfr. ud. del 5 luglio 2010 pag. 19 trascr.), venne nominato amministratore delegato di CFE.

Si riportano, di seguito, gli specifici poteri delegati nel frangente attribuiti a De Cartier per come emergenti, testualmente, dal verbale del 27 giugno 1966:

"*A Louis De Cartier de Marchienne, amministratore delegato, domiciliato ad Arendonk: firmare esclusivamente tutti gli atti relativi alla gestione giornaliera, ed in particolare concludere tutti i contratti e gli accordi, stipulare ed eseguire tutti i contratti, incassare tutte le somme dovute, emettere o ritirare quietanza di tutte le somme ricevute e pagate, firmare ed accettare qualsiasi titolo, effetto, lettera di cambio, cambiale e titoli di credito, emettere qualsiasi assegno, chiudere qualsiasi conto corrente ed altri di commercio, girare per lo sconto qualsiasi titolo, presentare qualsiasi dichiarazione all'Ufficio del Registro alle Autorità fiscali o ad altre, nominare e revocare gli agenti, gli impiegati e i salariati della società, determinare le loro attribuzioni, fissare i loro trattamenti ed emolumenti così come le loro cauzioni qualora abbiano luogo, giungere ad accordi, a compromessi e conciliare con i soggetti creditori, rappresentare la società sia attivamente che passivamente in giudizio innanzi a qualsiasi giudice e tribunale, ricevere ogni corrispondenza, assolvere ad ogni formalità generalmente richiesta alla dogana, per le Ferrovie dello Stato, poste e telegrafi e telefoni o altre amministrazioni pubbliche o private, così come i servizi di corriere, compagnie di navigazione e darne quietanza. Ed in generale, e relativamente ai poteri qui sopra conferiti fare tutto quello che sarà necessario e richiesto, in conformità e nei limiti degli statuti*".

Il 30 giugno 1971, De Cartier aggiunse alla precedente nomina di Amministratore delegato anche quello di Presidente di CFE. Il doppio incarico - peraltro assai raro in grandi società attesa la concentrazione di tanto potere in una sola persona - lo rese l'uomo più potente all'interno del "*Gruppo Belga*". De Cartier fece parte del Consiglio di Amministrazione di Eternit Italia dal 24 aprile 1971 al 5 febbraio 1975. La sua influenza su Eternit Spa, dunque, non derivò solo dalla carica di consigliere di amministrazione in Italia, ma anche e soprattutto dalla carica di amministratore delegato, prima, e di amministratore delegato e Presidente del gruppo CFE, dopo.

De Cartier prese parte attiva anche ad alcune riunioni di Eternit Italia intervenendo su temi specificamente gestionali, quali le modalità di applicazione in Italia delle tecniche di gestione già utilizzate dalla Eternit belga (per esempio il *budget*, che a Genova non si usava - si veda il consiglio di amministrazione del 3 febbraio 1972), o ancora la politica dei costi e dei ricavi dell'impresa o il licenziamento dei dipendenti. Nel prendere nota delle dimissioni da consigliere di amministrazione del barone (avvenute il 5 febbraio 1975), il presidente di Eternit Spa Giovanni Battista Parodi sottolineava "*che l'opera di ristrutturazione della Società ha avuto inizio grazie alla di lui iniziativa*".

Il ruolo di De Cartier emerge, inoltre, dal verbale del consiglio di amministrazione di Eternit Italia del 12 dicembre 1972 su cui si tornerà tra breve, verbale che comprova,

definitivamente, la gestione di Eternit Spa da parte del gruppo Belga nel ventennio 1952/1972.

In merito all'effettivo ruolo svolto da De Cartier in Eternit Spa i testi a difesa Godichal Francis Paul e William Luc, entrambi escussi all'udienza del 14 marzo 2011, hanno sostenuto, in sostanza, che la Compagnie Financière Eternit era una società *holding*, e dunque una società puramente finanziaria che "*si limitava a gestire il portafoglio delle proprietà*" (cfr. deposizione Godichal, pag. 13 trascr.), e che il Barone De Cartier, in realtà divenuto amministratore delegato di CFE solo nel 1971, non si era mai "*assolutamente occupato della gestione dell'Italia*" (cfr. deposizione Godichal, pagg. 15 e 18 trascr.). Quanto al primo punto, tuttavia, non può sottacersi che il teste Godichal, richiesto di chiarire cosa intendesse per "*gestione del portafoglio*", ha precisato riferirsi alle decisioni circa l'opportunità o meno di investire nelle "*filiali*" e circa l'eventuale entità degli "*investimenti nei confronti delle filiali*" (cfr. pag. 21 trascr.): a fronte di una simile generica risposta, che a sua volta non ha chiarito se il teste intendesse riferirsi solo ad investimenti finanziari quali acquisti e vendite di pacchetti azionari od anche ad investimenti nelle società partecipate, rendono certa e comprovata la seconda interpretazione le parole pronunciate dallo stesso De Cartier nel citato verbale del consiglio di amministrazione del 12 dicembre 1972. L'imputato, a fronte della crisi finanziaria in cui versava Eternit Italia e della ravvisata necessità di nuovi "*importanti investimenti e immobilizzazioni tecniche di notevole impegno…per riportare a risultati positivi la società*", faceva presente come Compagnie Financière Eternit non reputasse "*opportuno intraprendere uno sforzo finanziario di tale entità*": ciò dimostra, inequivocamente, come CFE gestisse e programmasse gli investimenti nella controllata Eternit Spa di Genova.

Quanto al secondo punto, invece, è documentalmente emerso che la carica di amministratore delegato fu effettivamente assunta da De Cartier il 27 giugno 1966, benché inizialmente insieme al suocero André Emsens: nel 1971, invece, De Cartier restò unico amministratore delegato di CFE. Orbene, benché sia logico e plausibile, considerati anche gli stretti rapporti parentali intercorrenti tra i due, che De Cartier dovesse sostituire "*gradualmente e progressivamente*" André Emsens e che quest'ultimo - così come pure riferito dal teste Godichal (cfr. pagg. 25/27 trascr.) - inizialmente avesse maggior peso decisionale rispetto al genero, resta il fatto che l'odierno imputato assunse un'operativa carica apicale in CFE sin dal giugno 1966: ultroneo sottolineare, peraltro, come questo primo periodo di amministrazione delegata condivisa da De Cartier con André Emsens non possa certo essere ricondotto, proprio in ragione dell'importanza della carica rivestita, ad un periodo di mero "*apprendistato*" così come adombrato dal Godichal nel corso della sua deposizione testimoniale. Nel ricordare gli elementi fattuali comprovanti la gestione belga di Eternit Spa, d'altra parte, si è già fatto cenno alla preminente figura di André Emsens anche negli ultimi anni di gestione belga, circostanza che tuttavia non inficia, ad avviso di questo Tribunale, una precisa responsabilità anche di Louis De Cartier de Marchienne rispetto alla gestione della "*partecipata*" Eternit Spa come meglio si vedrà in seguito. Conferma l'assunto, d'altra parte, la circostanza che anche nel primo periodo di amministrazione delegata "*condivisa*" con André Emsens, non risulta che a quest'ultimo fossero stati attribuiti diversi e più ampi poteri rispetto a quelli statutariamente attribuiti a De Cartier.

In definitiva: l'analisi del libro dei verbali del consiglio di amministrazione consente di ricostruire i consiglieri di amministrazione e gli amministratori delegati espressi dal Gruppo Belga come appresso si riporta.
1) Fourmanoit Robert (nato in Belgio il 5 dicembre 1898) Consigliere di A. dal 21 gennaio 1952 al 18 aprile 1952; Amministratore Delegato dal 18 aprile 1952 al 26 settembre 1969; ancora Consigliere di A. dal 26 aprile 1969 al 26 aprile 1973;
2) Cuvelier Guy (nato in Francia il 2 settembre 1905) Consigliere di A. dal 18 aprile 1952 al 26 aprile 1973;
3) Emsens André (nato in Belgio l'1 luglio 1900), Consigliere di A. dal 18 aprile 1952 al 24 febbraio 1958; nel Comitato direttivo dal 24 febbraio 1958 al 5 maggio 1966; Vicepresidente dal 5 maggio 1966 al 26 aprile 1973;
4) Emsens Jean (nato in Belgio il 3 aprile 1905), Consigliere di A. dal 18 aprile 1952 al 28 aprile 1971;
5) Piessevaux Albert (nato in Messico il 18 dicembre 1921), Consigliere di A. dal 26 aprile 1969 al 26 settembre 1969; Amministratore Delegato dal 26 settembre 1969 al 27 aprile 1970;
6) Delsauxt Claude Frederic (nato in Belgio il 14 maggio 1928), Amministratore Delegato dal 27 aprile 1970 al 27 aprile 1972;
7) De Cartier de Marchienne Louis (nato in Belgio il 26 settembre 1921), Consigliere di A. dal 28 aprile 1971 al 5 febbraio 1975;
8) Emsens Jean-Marie (nato in Belgio il 31 dicembre 1932 e figlio di André Emsens), Consigliere di A. dal 26 aprile 1974 al 27 giugno 1978;
9) Vinck Karel Clement (nato il Belgio il 19 settembre 1938), Amministratore Delegato dal 12 dicembre 1972 al 23 aprile 1975; Consigliere di A. dal 2 aprile 1975 al 28 giugno 1983;
10) Van Der Rest Etienne (nato in Belgio il 19 settembre 1925), Consigliere di A. dal 28 giugno 1983 al 28 luglio 1984.

A partire dall'aprile 1975, pertanto, il "*Gruppo Belga*" espresse un solo consigliere di amministrazione: prima Vinck Karel Clement e poi (dal 1983 all'amministrazione controllata) Van Der Rest Etienne.

Quanto invece alla struttura societaria del "*Gruppo Belga*" fino al 1972 - ossia finché i Belgi cedettero la gestione operativa di Eternit Spa agli Svizzeri - deve sottolinearsi che:
- la società capofila storica della famiglia Emsens, in Belgio, si chiamava "*Financière belge de l'Asbeste-Ciment*" SA, che controllava la società operativa Eternit SA, con stabilimento in Belgio a Kapelle-op-den-Bos, e vantava numerose ed importanti partecipazioni, tra cui - per l'appunto - una quota significativa di Eternit Spa;
- le partecipazioni societarie di Financière belge de l'Asbeste-Ciment SA si estendevano nei settori dell'amianto-cemento, del cemento, dei materiali da costruzione e delle miniere d'amianto. Dal punto di vista geografico gli investimenti erano disseminati principalmente in Africa, Germania, Canada, Francia e Belgio;
- la Financière belge de l'Asbeste-Ciment SA intratteneva contatti anche con il mondo anglosassone dell'amianto-cemento: aveva infatti una partecipazione, per quanto modesta, nella società statunitense Johns-Manville.
- Financière belge de l'Asbeste-Ciment SA, Johns-Manville e la società inglese Turner & Newall Limited fondarono in Lussemburgo la società TEAM. TEAM, costituita negli anni '60, era l'equivalente di SAIAC - e cioè un cartello - ma rivolta ai mercati asiatici. Anche Eternit Spa detenne una modesta partecipazione in TEAM;

- la svolta nell'assetto di vertice del "*Gruppo Belga*" avvenne proprio il 27 giugno 1966. Infatti in quella data i soci della Financière belge de l'Asbeste-Ciment SA deliberarono:
1) di incorporare Eternit SA (belga);
2) di cambiare nome alla società in Compagnie Financière Eternit SA;
3) di cedere l'azienda di Eternit Sa (e cioè la fabbrica di Kapelle-op-den-Bos) alla società controllata Eternit Emaillé.

In conclusione sul punto: dalle esaminate risultanze istruttorie è emerso che nel periodo compreso tra il 1906 ed il 1952 fu Adolfo Mazza a dirigere Eternit Spa, mentre nel periodo successivo - 1952/1972 - i responsabili della gestione operativa della società furono gli Emsens, la famiglia industriale belga poi diventata Emsens/De Cartier.

Nel 1972 Eternit Italia venne colpita da una forte crisi che condusse a conseguenze importanti sul piano del controllo della società. La crisi di Eternit Italia degli anni 70 va inquadrata in un contesto di travaglio dell'intera industria italiana. In quegli anni in Italia vi era un clima politico-sociale avverso alla grande impresa, si moltiplicavano le agitazioni sindacali, il mercato diventava più esigente, aumentava la concorrenza. Per Eternit Italia questo insieme di fattori condusse, di fatto, ad un'erosione del capitale sociale, anche se in bilancio le perdite venivano rinviate. Le banche rifiutavano nuovi fidi, le fabbriche erano "*occupate*", lo stabilimento di Bagnoli venne occupato addirittura per tre mesi consecutivi: Eternit Italia versava in una situazione prefallimentare, tanto che le perdite di gestione imposero agli azionisti di immettere "*denaro fresco*" per ricostituire il capitale. Non tutti gli azionisti possedevano il denaro necessario per partecipare agli aumenti di capitale, così gli eredi Mazza, nel 1972, uscirono da Eternit Italia.

Gli Schmidheiny e gli Emsens subentrarono nella "*quota Mazza*" per non disperdere il controllo della maggioranza delle azioni.

Il pacchetto di controllo rimase del 51%, ma mentre prima del 1972 il pacchetto di controllo era in mano a quattro famiglie, dal 1972, con l'uscita della famiglia Mazza, il 26% dei Mazza venne distribuito a metà tra gli Emsens-De Cartier e gli Schmidheiny. Gli Svizzeri ed i Belgi diventarono i maggiori azionisti individuali con il 23% ciascuno.

Alla rivoluzione nella proprietà si abbinò una rivoluzione nella gestione: gli Emsens accettarono di fare un ultimo sforzo finanziario per colmare, insieme agli Schmidheiny, il vuoto lasciato da Mazza; nel contempo, tuttavia, intesero disimpegnarsi dalla gestione operativa di Eternit Italia. Gli Schmidheiny assunsero il controllo e la gestione di Eternit Italia e così la società passò dal controllo Belga al controllo Svizzero.

Il passaggio di consegne della gestione operativa dai Belgi agli Svizzeri venne deciso a Bruxelles nella già citata riunione tenutasi il 26 ottobre 1972 tra Max Graf e Karel Vinck.

Max Graf - si rammenti, già nominato sindaco di Eternit spa dal momento in cui i Belgi assunsero la gestione della società nel 1952 - era un manager di livello massimo del gruppo Svizzero fiduciario degli Schmidheiny, mentre Karel Vinck era un rappresentante del gruppo Belga, all'epoca un trentaquattrenne laureato in ingegneria, ai primi passi di una carriera che si rivelerà assai brillante. Vinck, tuttora vivente, è oggi Presidente onorario della Confindustria Fiamminga, è l'ex amministratore delegato delle Ferrovie Belghe, è consigliere di amministrazione di numerosi e grandi società ed altre istituzioni come università e teatri.

Nella riunione di Bruxelles del 26 ottobre 1972 Graf e Vinck si incontrarono per decidere circa la futura gestione di Eternit Italia.

Il verbale della riunione, fondamentale per il suo contenuto, è scritto con linguaggio chiaro e diretto. Questo verbale, nel rivelare informazioni riservate, dimostra esplicitamente che fino al 1972 furono i Belgi a gestire Eternit Italia, mentre dal 1972 la responsabilità gestionale passò agli Svizzeri.

L'importanza del verbale (redatto in lingua francese e tradotto in italiano su incarico della Procura da un docente dell'Università di Torino di madrelingua francese) ne rende opportuna una disamina approfondita.

Il verbale è diviso in nove sezioni.

Nella prima sezione, intitolata "*organizzazione*", al punto 1.1 si legge: "*la gestione dell'Eternit Italia è stata affidata al gruppo Svizzero sotto la diretta responsabilità del signor Graf*".

Punto 1.2): "*è stata istituita una task force composta da: signor Vinck Coordinamento: signor Vicky marketing ed organizzazione; signor Muggli: finanza ed amministrazione, signor Bosshardt: sviluppo prodotti e da un'altra persona ancora da definire per la parte tecnica*".

L'oggetto principale delle attività della *task force* viene "*definito come segue:*
- studiare ed analizzare i problemi specifici nel quadro della ristrutturazione prevista da Eternit Italia;
- proporre soluzioni alla Direzione del gruppo,
- assicurarsi della realizzazione delle decisioni prese e dare l'assistenza necessaria".

Con il punto 1.3) si decide di ridimensionare il potere decisionale del Comitato di Direzione dell'Eternit Italia (secondo la lettura datane dalla difesa, viceversa, di "*mettere sotto sorveglianza*" il Comitato di Direzione dell'Eternit Italia; sul punto cfr. esame Rivella, ud. del 20 settembre 2010, pag. 38 trascr.).

Da segnalare che Vinck, ancorché dirigente del gruppo Belga, entrava a far parte della squadra svizzera capeggiata da Max Graf. Gli altri componenti della *task force* erano tutti svizzeri. Il tecnico che ad ottobre 1972 era ancora da designare sarà poi identificato in Hans Meier, che prima di venire in Italia faceva parte anche lui del gruppo Svizzero.

Se "*l'oggetto principale delle attività*" di questa *task force* era di proporre soluzioni alla direzione del gruppo e di accertarsi della realizzazione delle decisioni prese, è certo che il Gruppo di cui si parla è quello Svizzero, atteso l'avvenuto affidamento della "*gestione dell'Eternit Italia al gruppo Svizzero sotto la diretta responsabilità del signor Graf*".

Quanto allo statuito ridimensionamento del potere decisionale del Comitato di direzione - anche qualora si volesse aderire alla traduzione proposta dalla difesa di "*messa sotto sorveglianza*" del Comitato di direzione - resta il fatto che la gerarchia delineata prevedeva che la *task force* proponesse, il gruppo Svizzero decidesse e la direzione Italia eseguisse, laddove i dirigenti italiani vennero a perdere anche formalmente - come si vedrà in seguito - la loro residua autonomia quanto alle scelte fondamentali e strategiche della vita societaria.

Nella seconda Sezione del verbale, intitolata "*Riguardo al signor Vinck*" si legge:
2.1) Egli è stato nominato responsabile di linea dell'Eternit Italia.
2.2) Il suo statuto formale verrà definito nel corso della riunione di dicembre in seguito ad uno studio da effettuare in Italia.
2.3) La durata del suo incarico sarà in funzione dalla riuscita della ristrutturazione e dell'assicurazione che potrà essere data relativamente alla sua successione. Il signor Graf

si dichiara d'accordo a fornire poi l'impegno necessario per accelerare la messa a disposizione del signor Vinck richiesta dal signor De Cartier.
2.4) La retribuzione legata alle nuove responsabilità del signor Vinck sarà definita dal signor De Cartier e addebitata alla Eternit Italia dalla CFE.
2.5) Le modalità di pagamento verranno definite nel corso della riunione di dicembre.

Da sottolineare, dunque, che la retribuzione del signor Vinck "*sarà definita dal signor De Cartier ed addebitata alla Eternit Italia dalla CFE*": il gruppo Belga si mostrava quindi disponibile ad "*imprestare*" Vinck agli Svizzeri nella fase di transizione, ma a condizione che gli Svizzeri cercassero un sostituto per consentire a Vinck di riprendere servizio in Belgio al più presto.

Terza sezione del verbale intitolata "*Consiglio di Amministrazione*":
"Max Schmidheiny, con la partecipazione del sig. Vinck, informerà Parodi e gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione sul nuovo orientamento che riguarda Eternit Italia.
(Nota: testo spuntato D'altra parte Max Schmidheiny informerà anche il sig. Colombo relativamente al cambiamento che lo riguarda)
Durante questi incontri, si valuterà la possibilità di aiuto parziale che potrebbero dare i membri del Consiglio d'Amministrazione per contatti politici e sindacali ad alto livello".

La prima frase del punto 3 - anche nella traduzione sostenuta dalla difesa ("*Max Schmidheiny, con la partecipazione del sig. Vinck, informerà Parodi e gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione sul nuovo orientamento per ciò che concerne Eternit Italia*": cfr. esame Rivella, ud. del 20 settembre 2010, pag. 42 trascr) - fa emergere palesemente la subordinazione del Consiglio di Amministrazione al Gruppo direttivo svizzero.

Quarta sezione del verbale intitolata "*Personale*":
4.1 Il sig. Graf sottolinea il suo accordo sull'impiego dell'ultimo organigramma elaborato nel quadro del piano a lungo termine.
4.2 Vista la necessità di nominare urgentemente un Direttore del Marketing, si concorda sulla procedura seguente:
- il sig. Vinck prenderà contatto con una società specializzata nella ricerca di quadri superiori
- dopo una prima selezione, i candidati restanti saranno presentati al sig. Hoffmann e a membri della "*task force*"
- una volta raggiunto l'accordo sulla persona scelta, questa riceverà una proposta di impiego da parte della Etemit Italia.
4.3 Tra i dirigenti attuali della Eternit Italia, le seguenti persone potrebbero essere messe a disposizione immediatamente:
Colombo, Barnato, A. Costa, Piambo, Pollo, Lucchesi, Carrara
4.4 Si prevede anche il reclutamento immediato di due persone qualificate per dare assistenza tecnico-commerciale ai Direttori di zona.

La sentita urgenza di assumere un direttore di *marketing*, dunque, passava attraverso una procedura che rende evidente come la *task force* Svizzera si fosse sostituita al Consiglio di Amministrazione anche nella selezione del personale di vertice di Eternit Spa.

D'altra parte il citato sig. Hoffman - di cui ha riferito nel corso della sua deposizione la segretaria Giribaldi come l'emissario del Gruppo svizzero che aveva il compito di "*psicoanalizzare*" i dirigenti italiani "*di alto livello*" della società per verificare se fossero "*all'altezza del ruolo che ricoprivano*" (cfr. ud. del 7 giugno 2011 pagg. 104, 105 e 114 trascr.) - è anche colui che selezionò l'ing. Benitti escusso all'udienza del 24 maggio 2010

(cfr., sul punto, deposizione Benitti, pag. 47 trascr.): è agli atti, in proposito, la lettera di Hoffman che, direttamente dalla Svizzera, rispondeva alla richiesta di assunzione di Benitti. In definitiva, almeno per i vertici di Eternit Spa, l'ufficio assunzione veniva trasferito in Svizzera.

Quinta sezione del verbale:

"*5. Si riconosce la necessità di stabilire contatti ad altissimo livello con i sindacati*
La decisione di finanziamento di Eternit Italia sarebbe legata alla possibilità di trovare un "modus vivendi" con i sindacati.
Questo problema dovrà essere esplorato con Parodi e le persone che potrebbero esserci utili in questo campo".

Orbene, se i rapporti sindacali - come meglio si vedrà appresso - costituiranno proprio una delle aree di specifico interesse di Stephan Schmidheiny, è chiaro che Parodi, all'epoca Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eternit Spa ed esponente della Confindustria di Genova, veniva considerato dagli Svizzeri come un semplice consulente, magari di fiducia, ma senza alcun potere ultimo di guidare la società da lui formalmente presieduta.

Sesta sezione del verbale intitolata "*Finanza ed amministrazione*":

"6.1 Si riconosce la necessità di informare le banche sulla misura di un piano di azione comune, che comprende la formazione di fondi azionari mediante aumento di capitale.
Attualmente, non si prevedono grandi difficoltà, a causa dello scoperto bancario previsto per la fine dell'anno, di Lire 4.500.000.000.
6.2 Aumento del capitale
Visto il carattere nuovo della gestione di Etemit Italia, le caratteristiche principali di un aumento di capitale sarebbero le seguenti:
- aumento mediante azioni privilegiate, con dividendo del 6% cumulativo
- tutti gli azionisti potranno sottoscrivere questo aumento di capitale, mentre il Gruppo Etemit prenderà in carico la parte che gli spetta e la garanzia del saldo che non è sottoscritto
- a tutti gli azionisti sarà riconosciuto un diritto di voto identico
- gli obbligatari resteranno creditori privilegiati al primo grado
- l'aumento di capitale previsto andrà da 2 a 4 miliardi di Lire.
Il sig. Vinck è incaricato di fare una proposta relativa alle modalità dell'aumento di capitale, e specialmente le modalità giuridiche durante la riunione prevista ai primi di dicembre.
6.3 In tutti i settori nei quali sono possibili fare economie, queste dovranno essere realizzate.
6.4 Sede amministrativa a Casale
La decisione che riguarda lo spostamento della sede a Casale è rinviata alla prossima riunione prevista per dicembre."

Evidente, dunque, che l'attività gestoria degli Svizzeri, definita "*nuova*" nello stesso verbale, si esplicava in tutto il campo finanziario.

Se minore interesse rivestono le sezioni 7 e 9 del verbale intitolate "*Marketing*" e "*Varie*" - alla cui lettura si rinvia - appare invece significativa l'ottava sezione del verbale, intitolata "*Tecnica*", che appresso si riporta:

"*8.1 Per quanto riguarda la pianificazione della produzione, questa sarà effettuata nel quadro delle possibilità attuali.*
8.2 A livello di investimenti;

- per quanto riguarda la preparazione delle materie prime, il budget previsto per il 1972 può essere impiegato per la realizzazione degli investimenti previsti
- per quanto riguarda i nuovi investimenti nel quadro del piano a lungo termine, bisognerà aspettare uno studio complementare, da effettuare da parte di Ruess e secondo le direttive della task force".

L'esame integrale del verbale della riunione del 26 ottobre 1972 conduce dunque ad una conclusione certa: a partire dal 1972 il gruppo Svizzero si accingeva a gestire Eternit Italia in modo assoluto e pervasivo.

Il Gruppo di direzione svizzero darà ordini al Consiglio di Amministrazione; si ingerirà in tutti i settori della vita societaria, dalla produzione al *marketing*; pianificherà gli investimenti, la ricapitalizzazione, la gestione delle materie prime; gestirà la finanza, la politica del personale, i rapporti con i sindacati. In una parola considererà Eternit Italia come cosa propria.

A riscontro dell'assunto, in primo luogo, l'oggettiva circostanza che quanto deciso nella riunione di Bruxelles del 26 ottobre 1972 venne interamente recepito dal Consiglio di Amministrazione di Eternit Italia nell'assemblea del 12 dicembre 1972.

Si riportano, di seguito, gli stralci più significativi del verbale:
"*…il Dr. Parodi dà la parola al Barone De Cartier che, riferendosi alla Relazione dell'Amministratore Delegato, testè esaminata, rileva come il cash-flow negativo accumulatosi riflette l'andamento della gestione.*
Un primitivo studio fatto per riportare a risultati positivi la Società, nell'arco di cinque anni, prevede importanti investimenti e immobilizzazioni tecniche di notevole impegno: il Barone De Cartier, parlando a nome della Compagnie Financière Eternit di Bruxelles, non reputa opportuno, per vari motivi, intraprendere uno sforzo finanziario di tale entità per cui, dopo consultazioni ed intese scambiate con il Dr. Graf, il quale agisce per conto del Gruppo Svizzero, è stato concordemente stabilito che sarà il Dr. Graf a seguire da vicino l'andamento della nostra Società. Un gruppo di esperti svizzeri, sotto la direzione del Dr. Graf, collaborerà con l'Amministratore Delegato, Ing. Karel Clement Vinck per studiare ed attuare un piano finanziario e di investimenti per seguire la gestione e per effettuare la ristrutturazione della Società.
Il Barone De Cartier consente che l'Ing. Vinck, sebbene impegnato in altri compiti all'estero, possa dedicare la sua opera alla Eternit Genova e conclude precisando che tutti tali Azionisti potranno partecipare al potenziamento finanziario della Società.
Il Presidente dà quindi la parola al Dr. Graf che, riprendendo i concetti espressi dal Barone De Cartier, dichiara che il Gruppo Svizzero, di cui egli è portavoce, ha preso l'impegno di risanare la Società. E' perciò necessario, oltre a notevoli nuovi investimenti tecnici,
- procedere ad una ristrutturazione interna già in corso, sotto la guida dell'Ing. Vinck;
- continuare gli sforzi di una rigorosa economia nelle spese e oneri in tutti i settori;
- arrivare ad un incremento delle vendite;
- introdurre nel mercato nuovi prodotti che in altri Paesi hanno permesso un aumento di redditività.
Il Dr. Graf continua il suo intervento affermando che
- verranno garantiti i mezzi finanziari, sia concedendo garanzie, sia aumentando il Capitale Sociale con emissione di azioni privilegiate o obbligazioni convertibili;

- sarà all'uopo convocata, come previsto dalla legge, una Assemblea Straordinaria; le nuove azioni saranno offerte a tutti gli Azionisti; in ogni modo la copertura sarà assicurata ed in proposito saranno perfezionate opportune intese;
- parte del finanziamento si cercherà di ottenerlo a mezzo Istituti di Credito;
- entro il mese di Febbraio lo studio dovrebbe essere completato;
- l'assistenza della èquipe Svizzera sarà prestata, per il momento, gratuitamente e con il puro rimborso delle spese di viaggio e soggiorno dei membri della task force. Tuttavia il Dr. Graf dichiara che il Gruppo Svizzero chiederà un management Fee corrispondente agli onorari normali per tale tipo di consulenza generale a partire dal momento in cui la Società entrerà in una fase di redditività.
Il Dr. Graf rivolge quindi un ringraziamento al Barone De Cartier per aver consentito di lasciare a disposizione, in parte, l'Ing. Vinck e all'Ing. Vinck stesso, che ha accettato un compito così gravoso.
Il Dr. Parodi a sua volta ringrazia il Barone De Cartier ed il Dr. Graf per l'intesa raggiunta ed in particolare ringrazia il Dr. Graf per la fiducia espressa sulle sorti della Società…".

Il verbale dimostra dunque che:
- il Consiglio di Amministrazione di Eternit Spa venne messo a conoscenza che la gestione era passata al Gruppo svizzero, di cui Graf era portavoce, in forza di quanto "*concordemente stabilito*" tra Belgi e Svizzeri nella riunione di Bruxelles del 26 ottobre 1972. Infatti il barone De Cartier, prendendo la parola, da un lato comunicava che la Compagnie Financière Eternit di Bruxelles, nel cui interesse egli parla, non "*reputa opportuno intraprendere*" il gravoso sforzo finanziario richiesto "*per riportare a risultati positivi la società*" e, dall'altro, che "*dopo consultazioni ed intese scambiate con il dott. Graf, il quale agisce per conto del Gruppo svizzero, è stato concordemente stabilito che sarà il dottor Graf a seguire da vicino l'andamento della nostra società*";
- il risanamento e la ristrutturazione della società, nonché la sua concreta gestione, comportava la necessità di studiare ed attuare un piano demandato al gruppo direttivo svizzero. Testualmente: "*un gruppo di esperti Svizzeri, sotto la direzione del dottor Graf, collaborerà con l'Amministratore delegato, ingegner Carol Clement Vinck, per studiare ed attuare un piano finanziario e di investimenti per seguire la gestione e per effettuare la ristrutturazione della società*". Si tratta, evidentemente, della *task force* anticipata nel verbale di Bruxelles del 26 ottobre 1972;
- il ruolo apicale di De Cartier al momento del "*passaggio di testimone*": era infatti De Cartier che comunicava al Consiglio di amministrazione gli intendimenti della Compagnie Financière Eternit di Bruxelles e che consentiva di lasciare a disposizione "*in parte*" l'ingegner Vinck, fatto per cui veniva pubblicamente ringraziato da Graf, laddove Vinck - che rimarrà nel consiglio di amministrazione anche successivamente, dal 2 aprile 1975 al 28 giugno 1983 - sarà poi il rappresentante belga nel consiglio di amministrazione durante il periodo di gestione svizzera.

Peraltro durante il consiglio di amministrazione del 12 dicembre 1972 Max Graf, come visto, preannunciava che l'assistenza del "*Gruppo Svizzero*" ad Eternit Spa, inizialmente, sarebbe stata gratuita.

Se i "*capostipiti*" della famiglia Schmidheiny, ossia il padre e lo zio di Stephan Schmidheiny, erano stati presenti nel Consiglio di Amministrazione di Eternit Italia ancor prima del periodo di gestione Svizzera (Ernst Schmidheiny quale vicepresidente del consiglio di amministrazione dal 18 aprile 1952 al 26 aprile 1956; Max Schmidheiny quale

amministratore dal 20 aprile 1959 al 26 aprile 1972), con il "*passaggio di consegne*" stabilito nella riunione di Bruxelles del 26 ottobre 1972 non solo il Consiglio di Amministrazione, ma anche i direttori tecnici diventarono espressione del gruppo Svizzero.

In particolare:

1) Max Graf, già sindaco dal 1952 al 1971, fu amministratore dal 28 aprile 1971 al 26 aprile 1973; Vicepresidente dal 26 aprile 1973 al 21 settembre 1979; amministratore dal 21 settembre 1979 al 9 settembre 1983;
2) Klaus Kreis: amministratore dal 27 aprile 1972 al 27 giugno 1978;
3) Hans Thoeni: amministratore dal 26 aprile 1979 al 21 settembre 1979; Vicepresidente dal 21 settembre 1979 al 28 giugno 1983; Presidente dal 28 giugno 1983;
4) Leo Mittelholzer: direttore generale dal 9 settembre 1983; amministratore delegato dall'11 maggio 1984, vice presidente e amministratore delegato dal 28 giugno 1983;
5) Hans Meier: direttore tecnico dall'1 ottobre 1974 al 15 maggio 1978;
6) Othmar Wey: direttore tecnico dal 2 maggio 1978 al 31 maggio 1983.

Nel 1972, peraltro, allorché il gruppo Svizzero assunse il comando di Eternit Spa, l'Amministratore delegato in carica, Paolo Alberto Colombo, venne licenziato e sostituito, come visto, dapprima con Vinck e poi con Luigi Giannitrapani.

Anche Giannitrapani - su cui si tornerà in seguito - fu un uomo scelto dal gruppo svizzero: egli venne assunto come direttore generale il 14 marzo 1974 e pochi mesi dopo, il 5 febbraio 1975, venne cooptato nel Consiglio di Amministrazione su proposta di Max Graf ed immediatamente nominato amministratore delegato al fianco di Vinck. Due mesi dopo, Vinck presentò le dimissioni e Giannitrapani rimase l'unico amministratore delegato. Che Giannitrapani fosse un uomo espresso dal Gruppo Schmidheiny è certo, atteso che, come precedentemente sottolineato, nella riunione del consiglio di amministrazione del 12 dicembre 1972, gli Svizzeri avevano preso l'impegno con i belgi, e per essi con De Cartier, di cercare al più presto un sostituto di Vinck ("…*La durata del suo incarico sarà in funzione dalla riuscita della ristrutturazione e dell'assicurazione che potrà essere data relativamente alla sua successione. Il signor Graf si dichiara d'accordo a fornire poi l'impegno necessario per accelerare la messa a disposizione del signor Vinck richiesta dal signor De Cartier*…").

Il passaggio della gestione dai Belgi agli Svizzeri, d'altra parte, costituì fatto notorio anche all'interno di Eternit Spa ed è circostanza che ha trovato numerosi riscontri testimoniali e documentali in sede processuale:

- sempre la segretaria Giribaldi così riferisce in sede di udienza del 7 giugno 2010 (cfr. pag. 99 trascr.): "…*il gruppo belga praticamente ha avuto la gestione, che poi in realtà c'era un accordo fra di loro…allora hanno preso completamente gli svizzeri la gestione*…";
- il citato Othmar Wey, direttore tecnico dal 2 maggio 1978 al 31 maggio 1983, così si esprime nel corso del suo esame dibattimentale reso all'udienza dell'8 marzo 2011 (cfr. pag. 33 trascr.): "…*a fine 1972…è stata anche presa la decisione che il controllo su Eternit Italia sarebbe passato dal Gruppo Belga al Gruppo Svizzero. Questo è stato il fondamentale passaggio in base al quale…abbiamo assunto la consulenza tecnica su Eternit Italia…*". Di particolare rilievo le dichiarazioni di Wey in quanto "*teste*" della difesa ed in quanto il controllo cui allude Wey non può che essere quello gestorio, giacché, dal 1972 al 1974, svizzeri e belgi detengono la medesima quota di capitale sociale (il 23%);
- in una lettera del 17 settembre 1973 che l'amministratore delegato di Eternit Spa indirizzò ai Sindaci dei Comuni di Casale e di Ozzano si legge testualmente, tra l'altro, la

seguente frase: "*Dopo un attentissimo esame della situazione il gruppo Belga nel dicembre 1972 ha preferito lasciare la gestione della società Eternit al gruppo Svizzero…*";
- nella già citata lettera datata 2 aprile 1973 tra due dirigenti di Casale Monferrato (mittente l'ing. G. Bajardo e destinatario il Sig. E. De Michelis) si faceva espresso riferimento, tra l'altro, al "*passaggio dal gruppo belga al gruppo svizzero*".

Ciò posto pare ora opportuno ricostruire i principali avvenimenti della società Eternit Spa nel periodo della gestione svizzera.

Gli Svizzeri misero in campo la loro *task force* rilevando la gestione di una Eternit Italia in crisi: la ristrutturazione richiedeva denaro, gli altri azionisti non intendevano più investire, sicché gli Schmidheiny iniziarono a finanziare massicciamente Eternit Spa. La cura dei manager svizzeri e le iniezioni di denaro degli Schmidheiny ebbero un effetto positivo quasi immediato per Eternit spa, che evitò il fallimento e tornò a pubblicare bilanci in attivo. Già nel 1974 il Consiglio di Amministrazione si dichiarava fuori dalla crisi, mentre nella riunione del consiglio di amministrazione del 21 marzo 1975 si registrava la celebrazione del salvataggio. Si legge: *"… l'amministratore delegato Vinck desidera esprimere la sua profonda gratitudine al dottor Graf, all'ingegner Kreis e a tutto il team della Amindus e dell' Amiantus per la collaborazione esperta da essi prestatagli*".

L'ingegner Kreis, qui menzionato, era il figlio di prime nozze della madre di Stephan e Thomas Schmidheiny (cfr. deposizione Thomas Schmidheiny, ud. del 5.7.2010, pag. 17 trascr.).

A partire dal 1972 gli Schmidheiny aumentarono la loro quota nel capitale di Eternit spa: la scalata degli Svizzeri al capitale di Eternit Spa non avvenne comprando azioni da altri soci, bensì versando denaro alla società in cambio di azioni di nuova emissione. In sostanza gli Svizzeri, come anticipato, conferirono capitali freschi ad Eternit Spa. La famiglia Emsens/De Cartier, al contrario, non partecipò agli aumenti di capitale o partecipò in maniera ridotta e così vide scendere la sua quota percentuale di partecipazione in Eternit Spa. Dal 1974 in avanti Svizzeri e Belgi controllarono, congiuntamente, ben più del 50% del capitale sociale. La quota del gruppo francese, modesta fin dall'inizio, scese ulteriormente perché i francesi si uniformarono al comportamento dei belgi, francesi che, in ogni caso, erano partecipati dal gruppo belga e quindi ritenuti - da sempre - una sorta di appendice del gruppo belga.

Quanto agli aumenti di capitale sociale e agli investimenti degli svizzeri si consideri in particolare che:
- un primo aumento del capitale sociale - preannunciato da Max Graf nel consiglio di amministrazione del 12 dicembre 1972 - venne deliberato dall'assemblea straordinaria del 24 aprile 1974. Nell'occasione vennero emesse azioni "*preferenziali*" sottoscritte dalle società degli Schmidheiny in misura maggiore di quanto fatto dalle società degli Emsens: proseguì, dunque, il disimpegno dei Belgi rispetto agli Svizzeri. A seguito di questo aumento di capitale il "*Gruppo Svizzero*" venne a possedere, per la prima volta, una quota di capitale sociale (il 28.8%) maggiore di quella del Gruppo Belga (il 21%);
- nel successivo aumento di capitale sociale deliberato il 27 giugno 1978 gli Svizzeri sottoscrissero il 99,99% dell'aumento. La loro partecipazione al capitale di Eternit Spa passò al 46,66% - quota di sicura maggioranza - contro il 15,89% dei Belgi. Successivamente il "*Gruppo Belga*" non sottoscrisse più gli aumenti di capitale (o li sottoscrisse in misura meno che proporzionale alla sua quota iniziale), cosicché la sua quota del capitale sociale si ridusse progressivamente fino ad arrivare, al momento del fallimento, al 4,18%;

- più volte Eternit Spa si trovò a ricorrere all'aiuto finanziario degli Schmidheiny, anche senza contropartite in termini di quote di partecipazione al capitale: il 14 dicembre 1976 la società ottenne un finanziamento di tre milioni di Dollari USA dall'Unione di Banche Svizzere (si tratta della più grande banca svizzera, di cui Ernst Schmidheiny junior fu vicepresidente dal 1966 al 1974, mentre Stephan Schmidheiny ne fu consigliere di amministrazione dal 1978); il 25 marzo 1977 Eternit Spa ricevette dal Credito Svizzero un finanziamento in Franchi svizzeri di 5 milioni. Considerato il precario andamento economico e finanziario di Eternit Spa, solo le garanzie degli Schmidheiny consentirono questi finanziamenti. Nel 1979 Amiantus AG concesse una fideiussione di 10 miliardi di Lire a favore di Eternit Spa (si veda il verbale del consiglio di amministrazione del 14 dicembre 1979), ed un'altra fideiussione venne concessa nel 1980 (cfr. Consiglio di amministrazione del 6 maggio 1980).

Un'altra importante vicenda che si colloca in questo periodo cronologico riguarda l'Amiantifera di Balangero: come visto sin dal 1950 Eternit Spa possedeva il 50% delle quote dell'Amiantifera di Balangero Spa, ossia della società titolare della miniera di amianto di Balangero. Nel 1978 Eternit Spa, costretta a "*far cassa*" trovandosi nuovamente in crisi, vendette questa quota proprio al gruppo Svizzero di Stephan Schmidheiny, il che dimostra come l'interesse Svizzero per l'amianto, in quegli anni, rimase assai forte nonostante la crisi.

Nei primi dieci mesi del 1978 Eternit Spa accumulò perdite per 4.225 milioni di Lire: a fronte di tali perdite la società aveva riserve disponibili per soli 4.018 milioni.

Per mantenere in vita la società, l'azionista svizzero sottoscrisse quasi interamente, come sopra visto, l'aumento di capitale di 2,7 miliardi di lire del 27 giugno 1978. In compenso gli Schmidheiny chiesero ad Eternit Spa di vendere loro la partecipazione del 50% in Amiantifera di Balangero.

A pochi mesi di distanza, il 26 marzo 1979, si tenne un nuovo consiglio di amministrazione, che approvò il progetto di bilancio relativo al 1978 con una perdita di quasi 1.980 milioni di Lire.

I problemi di Eternit Italia erano ora la concorrenza interna da parte dei piccoli produttori molto flessibili; le esportazioni scarse a causa dell'inflazione; la crisi dell'edilizia tradizionale, che è un settore molto reattivo rispetto all'andamento economico; il secondo "*shock*" petrolifero del 1978 che aveva colpito l'intera economia italiana. Fonte di problemi, come si vedrà in seguito, era anche la crescita della consapevolezza circa i pericoli dell' amianto.

Il 27 giugno 1980, Eternit Spa acquistò lo stabilimento di Rubiera da Icar Spa, di cui erano già gestori gli Schmidheiny (cfr., sul punto, anche deposizione Benitti, ud. del 24 maggio 2010, pag. 53 trascr.). Eternit non pagò in denaro, ma con azioni Eternit di nuova emissione, quindi tecnicamente non si trattò di una vendita ma di un conferimento. Più in particolare: lo stabilimento di Rubiera era frutto di un'iniziativa imprenditoriale autonoma di piccoli/medi imprenditori italiani degli anni '60. Negli anni '70, lo stabilimento entrò nell'orbita di influenza del "*Gruppo Svizzero*" riconducibile alla famiglia Schmidheiny (tanto che dal 29 gennaio 1979 il consiglio di amministrazione era presieduto da Hans Thoeni). Dopo l'acquisto dello stabilimento da parte di Eternit Spa, in data 30 ottobre 1980, ma con effetto giuridico dall'1 novembre 1980, Eternit Spa conferì lo stabilimento alla società Nuova Icar Spa, partecipata al 100% da Eternit Spa (successivamente la ragione sociale, in data 1 gennaio 1983, venne nuovamente modificata in Industria Eternit Reggio Emilia Spa).

Il 16 dicembre 1980 (ma con effetti giuridici rinviati al 30 dicembre 1980), Eternit Spa conferì i suoi stabilimenti ad altrettante società autonome di cui Eternit Spa, di fatto, controllava la totalità del capitale.

Eternit Spa si trasformò da impresa industriale in impresa "*holding*", che coordinava l'attività di quattro imprese industriali:

1) Industria Eternit Casale Monferrato Spa (stabilimenti di Casale Monferrato e di Cavagnolo);
2) Protego Spa (poi Industria Eternit Napoli Spa), stabilimento di Bagnoli;
3) Eternit Siciliana Spa (stabilimento di Siracusa, località Targia);
4) Nuova Icar Spa (poi Industria Eternit Reggio Emilia Spa), stabilimento di Rubiera).

Lo scorporo ebbe finalità esclusivamente fiscali, sicché nulla cambiò nella gestione di fatto degli stabilimenti.

Dopo lo scorporo del 1980, pertanto, Eternit Spa non possedeva più alcuna fabbrica, ma possedeva quattro società che, a loro volta, possedevano i cinque stabilimenti di Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera, Bagnoli e Siracusa.

D'altra parte, in quel periodo molte altre società industriali si trasformarono in società finanziarie proprio mediante scorpori, quali quelli effettuati da Eternit. Tecnicamente le operazioni di Eternit, pur risalendo al 1980, ebbero decorso dal 1981.

La deposizione resa all'udienza del 5 luglio 2010 da Leo Mittelholzer - già direttore generale di Eternit Spa dal 9 settembre 1983 e quindi amministratore delegato dall'11 maggio 1984 - è illuminate sulla crisi di Eternit Spa e sulle ultime vicende di vita della società.

Si riportano i passaggi più significativi della testimonianza (cfr. ud. del 5 luglio 2010, pagg. 36/45 trascr.):

"*…sono entrato nel gruppo Eternit nel 1979…prima sono stato in Sud Africa…poi nel 1981/82 sono rientrato in Svizzera…all'inizio del 1984 ho preso il lavoro a Genova come amministratore delegato della Eternit spa fino al giugno 1986…In Sud Africa avevo ristrutturato un gruppo che faceva plastica e poi ho fatto anche un lavoro simile in Germania.. Io ero stato con Hans Thoeni, all'epoca Presidente del consiglio di amministrazione…, in Sud Africa…lui sembrava avere fiducia in me…e mi hanno chiesto…di cercare di trovare una soluzione per il futuro della società…Ho trovato una situazione difficilissima, perché mi ricordo che il mercato dell'edilizia era difficilissimo…pressione sui prezzi molto dura. Noi avevamo un bilancio molto tirato con dei costi di interessi altissimi…il settore era in difficoltà e poi il bilancio era in una situazione difficilissima…Avevo il mandato di fare un ultimo sforzo per trovare una via di uscita. L'ideale sarebbe stato di ristrutturare il gruppo in bonis e di continuare…ma dopo tre o quattro mesi…ho capito che le probabilità erano molto basse ed allora, in parallelo, abbiamo cominciato a preparare l'amministrazione controllata…In quel periodo gli investimenti nell'edilizia avevano un reddito molto molto basso…e questo era un fatto già precedente al 1984…*".

Dal punto di vista formale i passaggi per arrivare al fallimento del 4 giugno 1986 furono i seguenti (cfr., sul punto, anche la deposizione resa dal Curatore Carlo Castelli all'udienza del 14 giugno 2010):

1) il 23 novembre 1984 Eternit Spa chiese al Tribunale di Genova l'Amministrazione Controllata;
2) il 21 gennaio 1985 il Tribunale di Genova concesse l'Amministrazione controllata;
3) il 16 dicembre 1985 Eternit Spa chiese il Concordato Preventivo;

4) l'11 gennaio 1986 il Tribunale di Genova concesse il Concordato Preventivo;
5) il 30 gennaio 1986 l'assemblea straordinaria degli azionisti di Eternit Spa deliberò la messa in liquidazione della società;
6) il 3 giugno 1986 venne presentata istanza di fallimento;
7) il giorno successivo - 4 giugno 1986 - il Tribunale di Genova dichiarò fallita Eternit Spa, nominando Curatore il dott. Carlo Castelli.

Come detto, a partire dal gennaio 1981 Eternit Spa si era trasformata da impresa industriale in società *holding*, sicché le procedure concorsuali interessarono anche le quattro società operative controllate da Eternit Spa.

Pochi mesi prima della richiesta di Amministrazione Controllata la sede legale delle società operative venne trasferita a Genova, con la sola eccezione di Eternit Siciliana Spa: pertanto furono i Tribunali di Genova e di Siracusa a gestire tutte le procedure concorsuali che interessarono il gruppo Eternit italiano.

La richiesta di Amministrazione Controllata avanzata il 23 novembre 1984 venne presentata (e poi concessa) contemporaneamente anche a nome delle quattro società operative controllate.

Il risultato finale delle procedure per le quattro società operative fu il seguente:
• Industria Eternit Casale Monferrato Spa e Industria Eternit Napoli Spa fallirono all'incirca in concomitanza con il fallimento di Eternit Spa (la prima il 4 giugno 1986, la seconda il 19 dicembre 1985);
• Eternit Siciliana Spa tornò *in bonis*, venne venduta e poi fallì in capo ai nuovi proprietari (autonomi rispetto agli odierni imputati);
• Industria Eternit Reggio Emilia Spa tornò *in bonis*, venne venduta ed oggi formalmente esiste ancora, ancorché non più operativa.

In particolare: la società Industria Eternit Reggio Emilia, inizialmente, seguì la stessa sorte di amministrazione controllata delle altre società operative del gruppo. Industria Eternit Reggio Emilia Spa entrò in amministrazione controllata il 6 dicembre 1984 a seguito di richiesta presentata il 23 novembre 1984. Tuttavia l'esito dell'amministrazione controllata, a differenza che per le altre società del gruppo, fu positivo: il fallimento di Eternit Spa vendette la società a certa S.F.I.PI. - Società Finanziaria Partecipazioni Industriali Srl in data 2 novembre 1986. L'amministrazione controllata venne revocata il 7 dicembre 1986. Dai documenti del Curatore dr. Luberto, emerge che l'attività di produzione dello stabilimento di Rubiera cessò nel gennaio 1992: l'amianto e parte delle attrezzature vennero trasferite alla società Edilit di Vigodarzere (Pd): Edilit Spa fa parte di Etex SA, ex Compagnie Financière Eternit SA., come emerge anche dal fatto che la presentazione di Edilit Spa si trova sul sito Internet di Etex Group belga.

Uno degli aspetti più rilevanti dei documenti messi a disposizione dalla Sezione Fallimenti del Tribunale di Genova è che il "*Gruppo Svizzero*" corrispose 9,5 miliardi di lire ai tre fallimenti, in cambio:
1) della rinuncia dei fallimenti ad ogni rivalsa verso il "*Gruppo Svizzero*" ed i suoi amministratori, comprese le richieste danni per i materiali utilizzati;
2) dell'accettazione da parte dei Fallimenti di una parallela offerta del "*Gruppo Belga*" tesa a rilevare il marchio "*Eternit*", la società Industria Eternit Rubiera Spa ed alcuni macchinari della Industria Eternit Casale Monferrato Spa.

E' certo, inoltre, che gli Svizzeri fornirono fondi a Eternit Spa per pagare le spese della procedura di amministrazione controllata.

Tra la documentazione acquisita agli atti dai Fallimenti merita particolare attenzione uno schema sugli "*azionisti svizzeri della Eternit spa*" che sotto si riporta testualmente (schema acquisito agli atti all'udienza del 14.6.2010 in esito all'audizione del Curatore Castelli):

"1972: Amiantus AG., Amindus S.A. e Union de Banques Suisses possiedono complessivamente il 21% secondo un documento (o 23% secondo un altro documento). A tale data, la Etemit S.p.A. è posseduta per il 23% da un Gruppo Belga e per il 5% da un "*Gruppo Francese*";

1974: Amiantus AG. (con sede a Niederurnen). Amindus Holding SA. (con sede a Nyon) e Union de Banques Suisses possiedono complessivamente il 28,8% . A tale data, la Etemit S.p.A. è posseduta per il 21% da un "*Gruppo Belga*" e per il 21% dalla Mittel Spa;

1975: Amiantus AG., Amindus Holding SA. e Union de Banques Suisses possiedono complessivamente il 28,8%;

1976: Amindus Holding AG. (con sede a Glarus), Union de Banques Suisses e Androsa AG. possiedono complessivamente il 28.8%. A tale data la Etemit S.p.A. è posseduta per il 21% da un "*Gruppo Belga*";

1977: Amindus Holding AG. (con sede a Glarus), Androsa A.G. (con sede a Glarus), Anstalt Vadeca (con sede a Vaduz) e Amicim Intern. Anstalt (con sede a Vaduz) posseggono complessivamente il.28,8%. A tale data la Eternit S.p.A. è posseduta per il 21% da un "*Gruppo Belga*";

1978: a seguito di un aumento di capitale Amindus Holding A.G. (con sede a Glarus), Androsa A.G. (con sede a Glarus). Anstalt Vadeca (con sède a Vaduz) e AmicimIntern Anstalt (con sede a Vaduz) possiedono complessivamente il 46,65%. A tale data la Etemit S.p.A. è posseduta per il 15,9% da un "*Gruppo Belga*";

1979: Amindus Holding A.G. (con sede a Glarus), Androsa A.G. (con sede a Glarus), Anstalt Vadeca (con sede a Vaduz) e Amicim Intem.. Anstalt (con sede a Vaduz) possiedono complessivamente il 46,65%; A tale data la Eternit S.p.A. è posseduta per il 15,9% da un Gruppo Belga.; .

1980: Amindus Holding A.G. possiede il 56,9%; Androsa A.G. (con sede a Glarus), Tilati AG {con sede a Vaduz) e Anstalt Vadeca (con sede a Vaduz), Amicim Intern Anstalt (con sede a Vaduz) possiedono complessivamente il 7,5%; A tale data la Eternit è posseduta per il 10,5% da un "*Gruppo Belga*";

1981: a.seguito di un nuovo aumento di capitale, Amindus Holding A.G. possiede il 58,6%; Androsa A.G (con sede a Glarus). Tilati A.G. (con sede a Vaduz) e Anstalt Vadeca (con sede a Vaduz), Amicim Intern. Anstalt (con sede a Vaduz) possiedono complessivamente il 4,5%. A tale data 1a Eternit S.p.A. è posseduta per il 5,5% da un "*Gruppo Belga*";

1982: la situazione è identica al 1981;

1983: a seguito della conversione di obbligazioni, Amindus Holding A.G. possiede il 53,7%; Androsa A.G. (con sede a Glaru.s), Tilati A.G. (con sede a Vaduz) e Anstalt Vadeca (con sede a Vaduz), Amicim Intem. Anstalt (con sede a Vaduz) possiedono il complessivamente il 4%. A tale data la Eternit S.p.A. è posseduta per il 5% da un "*Gruppo Belga*";

1984 (data di presentazione della domanda di amministrazione controllata): non compaiono più la Amindus Holding A.G., Androsa e Anstalt di Vaduz. il nuovo azionista di controllo è la Eternit AG. (con sede a Niederurnen) con il 57,5%; il Gruppo Belga possiede il 4,1%. In particolare nel libro soci è effettuata una annotazione il 6 luglio 1984 di "*volturazione*"

delle azioni possedute dalla Amindus Holding alla Eternit AG.; sempre nel libro soci sono effettuate annotazioni il 3 agosto 1984 di "*volturazione*" delle azioni possedute da Tilati AG. (con sede a Vaduz), Anstalt Vadeca (con sede a Vaduz) e Amicim Intern. Anstalt (con sede a Vaduz) a favore di Eternit A.G..
1985: Etemit AG possiede il 57,5%,
1986 (data della dichiarazione di fallimento): Eternit AG. possiede il 57.5%;
2002: il libro soci riporta una annotazione ai sensi della quale la Eternit A.G. (con sede a Niederurnen) ha modificato via via (dal 6 luglio 1984) la ragione sociale fino a quella di Becon AG..

La premessa con l'indicazione dei nominativi delle società svizzere interessate al capitale sociale di Eternit spa al momento del Fallimento è apparsa opportuna per meglio comprendere il nuovo punto da affrontare: l'operatività in concreto degli Svizzeri nella gestione di Eternit Italia ed il ruolo attribuibile all'odierno imputato Stephan Schmidheiny.

Il gruppo Svizzero, dall'inizio del suo insediamento e nel corso degli anni, non si limitò a svolgere una funzione di azionista puramente finanziario, ma di fatto gestì direttamente Eternit Italia Spa in almeno cinque settori: il settore della selezione e formazione del management dirigenziale; il settore del controllo della produzione; il settore della ricerca (centralizzata in Svizzera e poi estesa anche all'Italia); il settore della strategia informativa ed il settore della gestione finanziaria. Eternit Italia resta formalmente autonoma, ma dal 1972 è il Gruppo Svizzero che dirama direttive vincolanti in tutti i settori fondamentali e nevralgici della vita societaria.

Il primo settore dove gli Svizzeri lasciarono una traccia concreta è quello della selezione e della formazione dei dirigenti italiani di Eternit Spa.

Come visto, nel 1972, con il subentro del gruppo Svizzero, l'Amministratore delegato in carica, Paolo Alberto Colombo, venne licenziato e sostituito dapprima con Karel Vinck e poi con Luigi Giannitrapani. Si è anche visto che Giannitrapani era un uomo scelto dal gruppo svizzero. Qui interessa sottolineare la formazione svizzera di Giannitrapani e la sua subordinazione rispetto al gruppo dirigenziale svizzero. Sul primo punto è stato lo stesso Giannitrapani a riferire che la sua assunzione in Eternit Spa avvenne a seguito di un incontro tenutosi a Genova con Max Graf e che poiché egli non "*sapeva nulla di amianto*" fu organizzato per lui un "*periodo di formazione…di quattro o cinque mesi*", prima di assumere le funzioni, che lo vide dapprima "*in Svizzera, poi in Germania, in Brasile e in Sud America dove c'era un grosso investimento*" (cfr. ud. del 7 marzo 2011 pagg. 11 e 12 trascr.). Sul secondo punto preme sottolineare che nonostante la pretesa di Giannitrapani - manifestata all'inizio del suo esame dibattimentale - secondo cui "*l'azionista svizzero non interferiva nella gestione*", sicché la società italiana avrebbe goduto della "*più elevata autonomia dal punto di vista economico, commerciale e finanziario*" (cfr. pag. 12 trascr.), è stato poi lo stesso Giannitrapani, nel corso dell'esame, a smentire il suo primo assunto. In primo luogo Giannitrapani ha ribadito più volte che il suo primo "*referente*" fu dapprima Max Graf e poi Hans Thoeni, che prese il ruolo di Graf diventando "*il rappresentante dell'azionista svizzero nel Consiglio di amministrazione*" (cfr. pagg. 14 e 16 trascr.). Orbene, il peso specifico di Graf prima, e di Thoeni dopo, emerge dalla stesse parole di Giannitrapani: Graf viene descritto da Giannitrapani come "*il braccio destro storico di Max Schmidheiny*" e come colui che consigliò a Max di "*nominare*" come "*Presidente del gruppo*", in sua sostituzione, non lui ma "*il figlio Stephan*" (cfr. pagg.42 e 43 trascr.). D'altra parte Max Graf, come espressamente riconosciuto nel verbale del consiglio di

amministrazione di Eternit Spa del 12 dicembre 1972, fu il soggetto incaricato di "*seguire da vicino l'andamento della società*", nonché il capo del "*gruppo di esperti svizzeri*" deputato a "*studiare ed attuare un piano finanziario e di investimenti per seguire la gestione e per effettuare la ristrutturazione della Società*". Ancora: fu Max Graf che, in qualità di "*portavoce del Gruppo Svizzero*", si assunse "*l'impegno di risanare la società*" comunicando le scelte strategiche di fondo per pervenire ad un simile risultato. Tra le altre: la previsione di "*notevoli nuovi investimenti tecnici*"; ristrutturazione interna; "*rigorosa economia nelle spese ed oneri in tutti i settori*"; introduzione "*nel mercato di nuovi prodotti*" per aumentare la redditività; aumento del capitale sociale con emissione di azioni privilegiate ed obbligazioni convertibili. Peraltro per bocca dello stesso Giannitrapani, allorché Graf si ritirò e venne sostituito da Hans Thoeni, le "*diversità di carattere e di vedute*" che intercorrevano tra lui e Thoeni spinsero Thoeni a togliergli "*alcune autonomie decisionali*", tanto che Giannitrapani decise di "*lasciare la società*" presentando le sue dimissioni (cfr. pag. 65 trascr.). Evidente, dunque, il rapporto di subordinazione gerarchica dell'amministratore delegato Giannitrapani rispetto al "*rappresentante dell'azionista svizzero nel Consiglio di amministrazione*".

La falsità del primo assunto di Giannitrapani circa la pretesa piena autonomia della società italiana rispetto all'Azionista Svizzero, d'altra parte, emerge anche dalle sue contraddittorie dichiarazioni in merito al soggetto deputato ad assumere le decisioni strategiche della società.

Nel corso dell'esame dibattimentale dapprima Giannitrapani ha negato che le decisioni strategiche venissero prese dagli Svizzeri in quanto ha imputato anche le decisioni più importanti alla responsabilità del Consiglio di amministrazione, ma poi ha aggiunto che nel periodo di sua gestione, a ben vedere, si presero solo due "*decisioni strategiche importanti*" (cfr. pag. 47 trascr.): la prima riguardò gli investimenti miliardari a suo dire stanziati per trasformare il ciclo produttivo di lavorazione da "*secco*" "*ad umido*", scelta che consentì di pervenire ad un "*drastico abbattimento delle polveri*" di amianto negli ambienti di lavoro (cfr. pag. 17 trascr.), ma che costituì anche "*una delle cause del dissesto economico della società*" (cfr. pagg. 17 e 18 trascr.); la seconda, invece, riguardò la scelta effettuata tra la ristrutturazione dello stabilimento di Casale Monferrato o la costruzione di un nuovo stabilimento.

Sul primo punto: poiché Giannpitrapani ha sostenuto che allorché lui entrò in Eternit - e dunque nel 1974 - era già stato avviato questo "*cambiamento radicale nella tecnologia produttiva*", ne discende, evidentemente, che la pretesa decisione neppure fu assunta nel periodo di sua gestione, laddove è indubbio che il primo periodo di gestione di Eternit Spa, dopo il subentro del Gruppo Svizzero, fu affidato alla *task force* di esperti svizzeri diretta da Max Graf.

Parimenti contraddittorie le dichiarazioni rese da Giannitrapani in merito alla vicenda della scelta tra la ristrutturazione dello stabilimento di Casale e la realizzazione di un nuovo stabilimento: sul punto Giannitrapani ha riferito che quando egli rientrò dal periodo di formazione, e dunque nel 1974, gli venne comunicato da Vinck che era stato scelto il primo progetto (cfr. pag. 44 trascr.), ma ha sostenuto di non sapere chi lo avesse deciso. Anche in questo caso, dunque, non solo la decisione strategica non sarebbe neppure stata presa nel periodo di sua gestione, ma in ogni caso al di fuori delle competenze del consiglio di amministrazione, non potendosi in altro modo leggere la sua ignoranza circa il soggetto che aveva deciso per il primo progetto: anche una simile pretesa circostanza, dunque, risulta palesemente incompatibile con un consiglio di amministrazione "*dominus*" della

gestione di Eternit Italia così come sostenuto da Giannitrapani all'inizio del suo esame dibattimentale.

Quanto al soggetto deputato ad assumere le decisioni strategiche della società, va anche sottolineato che Giannitrapani, a contestazione di sue precedenti dichiarazioni, ha riferito, ad esempio, di un incontro avvenuto all'Isola d'Elba verso la seconda metà degli anni settanta - presenti Max Graf, Max e Stephan Schmidheiny - in cui si discusse con il rappresentante dell'Italcementi ing. Pesenti - all'epoca una "*concorrente di Eternit Spa nel settore dell'amianto cemento*" - della possibile "*fusione*" dei rispettivi stabilimenti posseduti da Eternit Spa e da Italcementi in Sicilia: ricordava Gianniptrapani che il progetto poi "*non si realizzò*" (cfr. pag. 51 trascr.). Una decisione indubbiamente strategica, dunque, che venne personalmente negoziata da Max e Stephan Schmidheiny, in presenza del solo "*braccio destro*" di Max Schmidheiny, al di fuori del Consiglio di amministrazione di Eternit Spa.

Vanno inoltre rammentati, ad ulteriore conferma dello stretto controllo esercitato dai vertici svizzeri sull'amministratore delegato italiano, sia la fitta corrispondenza "*riservata*" intrattenuta da Giannitrapani direttamente con Stephan Schmidheiny, sia le riunioni tenutisi con quest'ultimo presso la sua residenza svizzera sul lago di Zurigo (cfr. esame Giannitrapani pagg. 50 e 51 trascr.). La riservatezza della corrispondenza è dimostrata tanto dal fatto che le lettere passavano tramite una casella postale, quanto dalla circostanza che neppure la segretaria di Giannitrapani era a conoscenza di tale corrispondenza (cfr., sul punto, deposizione Angela Mondani, ud. del 7 giugno 2010). Le lettere rinvenute e depositate agli atti sono otto, datate tra il luglio 1976 ed il 1981, ma il filo diretto tra Giannitrapani e Stephan Schmidheiny diede luogo ad una corrispondenza certamente più intensa, come comprovato dal fatto che in alcune delle lettere rinvenute si faceva riferimento ad altre lettere viceversa mai ritrovate.

Gli argomenti trattati in queste lettere erano fondamentalmente due:
1) i problemi della sicurezza del lavoro e specificamente della nocività dell'amianto;
2) i collegamenti tra sindacati dei lavoratori italiani ed una sorta di sindacato internazionale dei lavoratori del gruppo Eternit che era in formazione.

Su di esse di tornerà in seguito, allorché si tratterà più approfonditamente della posizione di Stephan Schmidheiny.

La "*deposizione*" di Giannitrapani, d'altra parte, è risultata isolata nel voler sostenere l'autonomia di Eternit Italia, poiché tutte le altre prove dichiarative agli atti sono risultate univoche nell'individuare una precisa gerarchia - peraltro indipendente dalle cariche sociali rivestite dal *management* svizzero - che vedeva i dirigenti italiani "*selezionati*" e subordinati rispetto ai dirigenti espressi dal Gruppo svizzero.

In particolare: se lo stesso Giannitrapani ha riferito che nel suo lungo periodo di amministrazione delegata "*il dirigente tecnico dell'Eternit italiana era sempre stato uno svizzero…dapprima l'ingegner Meier e poi l'ingegner Othmar Wey*" (cfr. esame Giannitrapani, pag, 13 trascr.), il ruolo gerarchico del direttore tecnico è stato ben evidenziato dai testi Benitti Silvano - ingegnere esperto di problematiche relative all'ambiente di lavoro entrato nell'Eternit di Casale Monferrato nel 1975 - e Bontempelli Ezio, il responsabile del SIL (Servizio di igiene sul lavoro) istituito presso Eternit Spa nel 1976 per volere della Direzione tecnica svizzera. Deposizione Benitti, ud. del 24 maggio 2010 pag. 49 trascr.: "*…i capi servizio riferivano ai direttori di stabilimento e il direttore di stabilimento, a sua volta, dipendeva dal direttore tecnico, l'ingegner Meier, con cui c'era un rapporto preferenziale…*". Ancora (cfr. pag. 59 trascr.): "*il rapporto era*

piramidale nel senso che il direttore tecnico Meier e poi successivamente Wey…erano responsabili dei capi di stabilimento, e quindi il capo di stabilimento si riferiva ovviamente al proprio direttore tecnico….poi c'erano dei referenti laterali…i referenti erano tanti secondo le varie specializzazioni. Faccio un esempio. Avevamo bisogno di una consulenza per la colorazione delle lastre…c'era il professor Doser di Niederurnen…". Deposizione Bontempelli, ud. del 28 giugno 2010, pag. 97 trascr.: "*…io, quando sono stato assunto, dipendevo dal Direttore tecnico, dal quale dipendevano anche i Direttori dei vari stabilimenti…era l'ing. Hans Meier che poi è stato sostituito da Othmar Wey…*".

Orbene, premesso che anche la selezione e la formazione di Benitti e di Bontempelli furono curate dal Gruppo svizzero (cfr. deposizione Benitti pagg. 46 e 47 trascr e deposizione Bontempelli, pagg. 69 e 70 trascr.), il ruolo apicale dei Direttori tecnici svizzeri ha trovato conferma nelle stesse dichiarazioni di Othmar Wey - per l'appunto direttore tecnico dal 2 maggio 1978 al 31 maggio 1983 - e di Giannitrapani.

Ha riferito Wey che allorché la *task force* svizzera entrò in funzione all'inizio del 1973 l'ing. Giovanni Bajardo, in quanto direttore tecnico che "*capiva molto poco della tecnologia dell'amianto*" e che fece "*opposizione…alla necessità di introdurre nuovi metodi di lavoro negli stabilimenti*", fu rimosso e sostituito con Hans Meier (cfr. deposizione Wey, ud. 8 marzo 2011, pag. 33 trascr.). La decisione, tuttavia, non passò attraverso il consiglio di amministrazione, ma venne presa direttamente dalla *task force* svizzera, che, di fatto, aveva assunto la gestione operativa di Eternit Italia. Ancora Wey, nel prosieguo del suo esame dibattimentale, ha sostenuto che i suddetti "*nuovi metodi di lavoro*" - introdotti tanto con riferimento ai processi produttivi, quanto per tutelare la sicurezza e l'igiene sul lavoro - furono studiati e voluti dal Gruppo Svizzero, che aveva assunto il totale controllo della "*consulenza tecnica su Eternit Italia*" (cfr. pag. 33 trascr.), laddove "*ottenere l'approvazione da parte del Direttore Giannitrapani*" del piano di investimenti necessario per dare attuazione a tali nuovi metodi di lavorazione non fu certo "*un grosso problema*", e ciò sia perché Giannitrapani "*aveva dall'alto chiare istruzioni*", sia perché il reale controllo su Eternit Italia, in definitiva, era demandato "*al signor dottor Graf e successivamente ad Hans Thoeni*" (cfr. pag. 42 trascr.). Confermato, dunque, il ruolo subordinato dell'amministratore delegato italiano rispetto ai vertici Dirigenziali svizzeri.

D'altra parte, se lo stesso Giannitrapani ha confermato che il Direttore tecnico aveva la fondamentale funzione di proporre, "*di concerto coi direttori di stabilimento*", il "*budget*" degli investimenti relativi sia alla produzione che alla sicurezza sul lavoro, la pretesa di Giannitrapani che la decisione finale spettasse al consiglio di amministrazione (cfr. esame Giannitrapani, pag. 22 trascr.) - già di per sé inficiata da quanto emerso circa la subordinazione di Giannitrapani e del consiglio rispetto al "*rappresentante dell'azionista svizzero nel Consiglio di amministrazione*" (dapprima Max Graf e poi Hans Thoeni) - è risultata definitivamente smentita, come visto, dalle dichiarazioni di Othmar Wey.

A definitiva conferma tanto del controllo esercitato dal Gruppo svizzero sulla selezione del personale dirigenziale italiano, quanto della subordinazione di tale personale rispetto ai vertici dirigenziali svizzeri, vanno infine rammentate due ulteriori risultanze istruttorie cui si è già fatto sopra riferimento:

1) le segretarie di Eternit Italia Giribaldi e Mondani, nel corso delle rispettive deposizioni testimoniali, hanno riferito, tra l'altro, che tutti i dirigenti italiani del periodo Svizzero passavano al vaglio "*attitudinale*" del consulente del gruppo Schmidheiny dott. Hoffman

(cfr. deposizione Giribaldi, ud. del 7 giugno 2010 pagg. 104, 105 e 114 trascr; deposizione Mondani, ud. del 7 giugno 2010 pag. 140 trascr.);
2) le illuminanti procedure "*concordate*" per la selezione e nomina di un Direttore del Marketing per come emergenti dal verbale della riunione di Bruxelles del 26.10.1972 più sopra riportato:
"*4.2 Vista la necessità di nominare urgentemente un Direttore del Marketing, si concorda sulla procedura seguente:*
- il sig. Vinck prenderà contatto con una società specializzata nella ricerca di quadri superiori
- dopo una prima selezione, i candidati restanti saranno presentati al sig. Hoffmann e a membri della task force
- una volta raggiunto l'accordo sulla persona scelta, questa riceverà una proposta di impiego da parte della Eternit Italia."

Una "*procedura*", dunque, che conferma come la *task force* Svizzera si fosse sostituita al Consiglio di Amministrazione nella selezione del personale di vertice di Eternit Spa.

Il secondo settore di controllo dell'azionista svizzero fu quello della produzione.

Ogni mese, dalla Eternit Italia venivano indirizzate al gruppo Svizzero - e segnatamente ad Amiantus e ad Amindus - tre tipologie di rapporti periodici: uno riguardava le tecniche di produzione - e segnatamente la composizione delle miscele di cemento-amianto impiegate negli stabilimenti della Eternit italiana - un secondo rapporto le materie prime ed il terzo un progetto definito nei documenti NT. I rapporti mensili sulle materie prime si riferivano all'amianto puro, che lo stabilimento di Casale, ad esempio, inviava mensilmente in Svizzera - sotto forma di campioni da due chilogrammi ciascuno - perché venisse analizzato. Sono state ritrovate sette lettere di accompagnamento di questo tipo dall'Italia alla Svizzera.

Terzo aspetto dei rapporti periodici che l'Italia inviava in Svizzera era quello del rapporto tecnico sull'andamento del nuovo progetto definito "*NT*" ("*Nuova tecnologia, New Technology*"). Eternit Spa partecipava infatti ad un progetto di ricerca sulle nuove tecnologie del fibrocemento teso alla "*sostituzione dell'amianto cemento con fibre diverse*", progetto, a dire di Giannitrapani, intrapreso dal Gruppo svizzero a seguito di una riunione tenutasi a Berlino nel 75/76 con lo stesso Stephan Schmidheiny (cfr, sul punto, esame Giannitrapani, pagg. 14, 23, 27 e 28 trascr. e la lettera datata 10 dicembre 1980 con cui Giannitrapani teneva informato lo stesso Stephan Schmidheiny sui progressi del progetto NT di sostituzione dell'amianto).

Orbene, premesso che le acquisite prove dichiarative hanno chiarito come il Centro Amiantus fosse l'ufficio che si occupava "*delle questioni tecniche di tutti gli stabilimenti del Gruppo Eternit in Svizzera*" e come il Responsabile di tale Ufficio facesse diretto riferimento agli Schmidheiny, dapprima Max e poi Stephan (cfr. esame Wey, ud. Dell'8 marzo 2011 - pagg. 30, 31 e 32 trascr. e deposizione Benitti, ud. del 24 maggio 2010, pag. 66 e 67 trascr.); come il progetto NT fosse seguito dalla società Ametex diretta da Buttiker, successivamente diventato "*il numero due del Gruppo*" Svizzero (cfr. esame Mittelholzer, ud. del 5 luglio 2010, pagg. 48 e 58 trascr.) e come Amindus SA di Nyon fosse l'altra società di riferimento, di natura più prettamente finanziaria, destinataria dei "*rapporti sistematici*" tecnici che Eternit Spa doveva inviare in Svizzera (cfr., sul punto, deposizione Benitti, ud. del 24 maggio 2010, pagg. 74/77: "*…c'erano due punti di riferimento, Amindus a Nyon vicino Ginevra e Amiantus, la prima per l'aspetto finanziario,*

la seconda per quello tecnico. Preciso che i miei rapportini sistematici della produzione, dei conti economici e stato patrimoniale andavano sia alla Amindus che alla Amiantus…questo per me…era un obbligo…Se io sono centralmente il gruppo ed ho degli stabilimenti da gestire, ho delle aziende nel mondo, pretendo che mi mandino indietro dei riscontri…Io avevo il compito di inviare il rapporto mensile di tipo tecnico e quindi…quanto hai prodotto, di che tipo, le ore lavorate e quelle di inattività…è un sistema di tipo tecnico conoscitivo, contabilità industriale di tipo finanziario ed ogni trimestre c'era il rapporto finanziario…"); sono in particolare agli atti:
- n. 23 lettere che lo stabilimento di Casale Monferrato inviò alla "*Amiantus Centre*" di Niederurnen (e in copia alla Amindus SA di Nyon) per comunicare il tipo di miscela impiegato per produrre il materiale "*eternit*";
- n. 29 lettere (più due lettere "*cumulative*") che lo stabilimento di Casale Monferrato inviò alla "*Amiantus Centre*" di Niederurnen (e in copia alla Amindus SA di Nyon) per comunicare il risultato delle prove condotte sul materiale "*eternit*" prodotto in ciascun mese;
- n. 7 lettere che lo stabilimento di Casale Monferrato inviò alla "*Amiantus Centre*" di Niederurnen (e in copia alla Amindus SA di Nyon) per accompagnare l'invio di campioni di amianto;
- n. 7 lettere che lo stabilimento di Casale Monferrato inviò alla "*Ametex*" di Niederurnen per trasmettere il cosiddetto "*Rapporto NT*" mensile.

Sotto il profilo documentale, oltre alle citate lettere, va anche segnalata la lettera del 12 febbraio 1973 con cui la Amiantus trasferiva Hans Meier dalla Eternit venezuelana alla Eternit Italiana. In tale lettera venivano indicate le mansioni del nuovo Direttore tecnico, tra cui rientravano, a conferma di quanto sopra visto, quelle afferenti l'"*Introduzione di un nuovo sistema di resoconto tecnico secondo le istruzioni della società Amindus e del centro Amianto*" (punto 4), nonché il compito del Direttore tecnico di inviare "*un resoconto mensile alla direzione di Genova, alla società Amindus ed al centro amianto sui progressi delle attività intraprese*".

Questi rapporti, complessivamente, testimoniano dunque che esisteva uno stretto controllo sulla produzione di Eternit Spa da parte del Gruppo Svizzero tramite Amindus ed Amiantus.

Terzo settore in cui il gruppo Svizzero lasciò precise tracce della sua gestione diretta di Eternit Spa fu quello, strettamente correlato al precedente, della "*consulenza tecnica*".

La consulenza tecnica a favore di Eternit Spa era in mano agli Svizzeri già da epoca precedente al 1972, ma con il subentro del gruppo Svizzero nella gestione di Eternit Spa la consulenza tecnica si estese al settore cruciale della gestione del rischio amianto. Deposizione Wey, udienza dell'8 marzo 2011 pag. 30 e 33 trascr.: "*…dal 1973 in poi, nel quadro dei compiti che avevo nel Servizio Amiantus, cioè l'ufficio che si occupava delle questioni tecniche di tutti gli stabilimenti del Gruppo Eternit in Svizzera, sono stato anche responsabile della consulenza tecnica per Eternit Italia…quando a fine 1972 o inizio 1973 si è presa la decisione che Eternit Italia avrebbe potuto andare avanti…è stata anche presa la decisione che il controllo su Eternit Italia sarebbe passato…al Gruppo svizzero. Questo è stato il fondamentale (motivo) in base al quale il servizio Amiantus, e nell'ambito di tale servizio io stesso, abbiamo avuto il compito di assumere la consulenza tecnica su Eternit Italia…*".

Tra i documenti forniti dal Fallimento figurano una serie di contratti stipulati da Eternit Spa con la Amiantus AG (si ricordi, la Amiantus AG istituita nel 1923 e società

holding della famiglia Schmidheiny nel settore dei manufatti di cemento-amianto, nonché intestataria delle azioni di Eternit spa dal 1972 al 1975), dai quali emerge che sin dal 1952 Eternit Spa aveva chiesto ad Amiantus AG di fornirle consulenza in tema di:
1) identificazione delle fibre d'amianto con le caratteristiche fisico-chimiche più idonee alle lavorazioni;
2) consulenza tecnica per la disintegrazione ed impiego di dette fibre;
3) ricerca sui mercati mondiali di dette fibre.

I contratti di consulenza furono conclusi mediante scambio di corrispondenza commerciale. Essi avevano durata quinquennale e risultano stipulati nelle seguenti date:
- 10 marzo 1952;
- 19 gennaio 1957 ;
- 1 marzo 1962 ;
- 2 novembre 1964 (aumento dei compensi previsti dal contratto dell'1 marzo 1962);
- 28 febbraio 1967. Poiché quest'ultimo accordo venne a scadere il 9 marzo 1972 e poiché Eternit Spa, a quell'epoca, venne a trovarsi nella critica situazione finanziaria sopra descritta, allorché il "*Gruppo Svizzero*" - pochi mesi dopo la scadenza del contratto - assunse il controllo di Eternit Spa, preannunciò che inizialmente non si sarebbe fatto pagare, il che spiega l'assenza del contratto dal 1972 al 1976 e dimostra, ancora una volta, come gli svizzeri considerassero Eternit Italia una loro filiale (sul punto l'amministrazione delegato Giannitrapani riferiva di ricordare di non aver mai "*onorato*" il contratto di assistenza tecnica in essere con l'Amiantus AG, cfr. ud. del 7 marzo 2011, pag. 41 trascr.; circostanza confermata dalla teste Giribaldi, cfr. ud. del 7 giugno 2010, pag. 103 trascr.);
- 1 giugno 1976. Le due società contraenti, nel frangente, abbandonarono la forma dello scambio della corrispondenza commerciale e stipularono un contratto vero e proprio, registrato all'Ufficio del Registro Atti Privati di Genova il 18 giugno 1976;
- 31 dicembre 1980. Le due società stipularono un'appendice al contratto 1 giugno 1976, con cui ampliarono l'elenco dei brevetti messi a disposizione ed estesero il contratto alle nuove società operative che stavano per iniziare l'attività.

Questi contratti, nel loro insieme, dimostrano che anche nel periodo in cui il "*Gruppo Belga*" della famiglia Emsens gestì operativamente Eternit Spa, il "*Gruppo Svizzero*" della famiglia Schmidheiny già conosceva dall'interno e dettagliatamente l'attività produttiva di Eternit Spa.

Peraltro, in margine all'ultimo contratto di assistenza tecnica (quello dell'1 giugno 1976 modificato il 31 dicembre 1980) veniva trovata una lettera del 30 dicembre 1982 indirizzata dall'amministratore delegato di Eternit Spa Giannitrapani a Stephan Schmidheiny: poiché a quell'epoca in Svizzera erano allo studio delle variazioni riguardanti la Eternit Spa (si voleva modificare il contraente del contratto di assistenza tecnica da Amiantus AG ad Ametex AG e si voleva modificare l'intestazione delle azioni di Eternit Spa da Amindus AG ad Amiantus AG), nella suddetta lettera Giannitrapani suggeriva a Schmidheiny di non modificare né l'una né l'altra cosa. Questo per non destare l'attenzione dell'autorità monetaria (che all'epoca ancora doveva autorizzare i possessi esteri di partecipazioni azionarie in Italia ed i trasferimenti di denaro all'estero) e degli azionisti di minoranza. Risulta chiaro, dal tenore della lettera, che Giannitrapani preferiva che l'intestatario svizzero delle azioni fosse diverso dall'intestatario svizzero del contratto di assistenza. Peraltro con una lettera di poco precedente (4 novembre 1982) Eternit Spa chiedeva nuovamente alla casa madre svizzera la sospensione del pagamento delle

royalties, laddove Amiantus AG, con lettera di risposta datata 20 dicembre 1982, accettava la proposta.

Le consulenza tecnica, come sopra anticipato, si estese poi al delicato campo della gestione della pericolosità dell'amianto. In questo settore il gruppo Svizzero operava con una serie diversificata di centri di ricerca, tanto che la documentazione acquisita agli atti mostra una varietà di riferimenti a centri di ricerca sull'amianto.

E' comunque certo, in prima approssimazione, che esistevano una serie di tecnici specializzati sulle caratteristiche del minerale e sui problemi di salute causati dall'amianto che lavorarono per società ed enti dalle sigle diverse, tutte però riconducibili agli Schmidheiny.

Tra i vari centri di ricerca vanno segnalati:

• il laboratorio di Neuss diretto dal Prof. Klaus Robock, denominato Asbest Institut. Ricordava in proposito Wey come proprio l'istituto di Neuss del dott. Robock, presso cui Bontempelli effettuò la sua "*formazione specifica*" (cfr. pag. 39 trascr.), indicò, ad esempio, quali tipi di maschere dovessero indossare gli operai e per quali tipi di lavorazioni (cfr. deposizione Wey, pag. 37 trascr.). Più specificamente Bontempelli ha riferito che il laboratorio di Neuss "*diretto dal professor Klaus Robock*" effettuava specifiche "*ricerche sulla pericolosità delle fibre di amianto*" ed era, in materia, l'"*istituto di coordinamento*" per tutte le Industrie Eternit del Gruppo sparse nel mondo (cfr. deposizione Bontempelli, pagg. 69, 70 e 98 trascr.). Se al laboratorio di Neuss giungevano poi le misurazioni e le analisi effettuate dai servizi periferici - così le misurazione effettuate da Bontempelli quale capo del SIL per Eternit Italia - le direttive poi impartite da Robock erano vincolanti per i servizi periferici (cfr. esame Mittelholzer, pagg. 52, 53 e 56 trascr.: "*…Robock ha ricevuto…tutte le misurazioni che sono state fatte. Dall'Italia, per esempio, dovevamo mandare tutti i risultati che Bontempelli ha fatto…poi le direttive in materia di amianto arrivavano direttamente dall'istituto di Neuss per iscritto ai diversi stabilimenti…*");

• l'Amiantus Dienst, indicato sulla carta intestata con sede a Niederurnen in Svizzera dove aveva sede la fabbrica principale della Eternit AG svizzera. Non si trattava di un ente con autonoma personalità giuridica, ma piuttosto di una divisione della Eternit AG che si occupava dei problemi tecnici della lavorazione dell'amianto;

• Ametex Ag.: questa, invece, era una vera e propria società. L'Ametex - come da acquisita visura camerale - venne costituita il 9 marzo 1978 e posta in liquidazione il 9 settembre 2002. Risulta cancellata dal Registro Imprese del cantone di Glarona (ovvero Glarus) il 17 luglio 2003. Ne era presidente Kaegi Jacques. Insieme a lui sedevano nel consiglio di amministrazione Buttiker Gero ed Elsener Ferdinand. Ametex, come già visto, seguiva il progetto "*NT*" di evoluzione dell'amianto-cemento in un prodotto privo di amianto.

Uno dei sistemi che il gruppo Svizzero utilizzava per effettuare le sue consulenze era quello dei rapporti periodici, già visti trattando di produzione. E' agli atti, in proposito, una circolare interna del 1977 con cui la direzione amministrativa di Eternit Spa di Genova specificava a ciascuna direzione di stabilimento i diversi tipi di rapporti periodici da inviare in Svizzera: tra i vari tipi di rapporto l'ultimo riguardava proprio il controllo ambiente. Al di là dei rapporti periodici in tema di ambiente, vi è poi traccia agli atti delle visite "*personali*" effettuate dai tecnici svizzeri per il controllo-ambiente. Sono state infatti acquisite diverse lettere che preannunciavano visite di tecnici svizzeri con l'indicazione di alcune date: 18 maggio 1976, 21 settembre 1976, 2 novembre 1982. In una comunicazione interna "*riservata personale*" datata 15 marzo 1976, la Direzione preannunciava, per la

data del 29 marzo, anche la visita di Stephan Schmidheiny, qualificato - evidentemente in modo improprio - come un tecnico della Svizzera.

Per gestire il rischio amianto, Eternit Italia, in definitiva, si affidò ai centri di ricerca svizzeri e segnatamente al laboratorio di Neuss diretto dal prof. Klaus Robock. In una lettera del 6 dicembre 1976 da Giannitrapani a Robock - spedita in copia anche a Stephan Schmidheiny - vi è la conferma dell'organicità dello stabilimento italiano nell'organizzazione della Eternit Svizzera quanto alla problematica della tutela ambientale all'interno di Eternit Spa.

Se le testimonianze di Bontempelli e di Benitti hanno reso concretamente l'idea di come la consulenza tecnica in tema di "*rischio amianto*" fosse gestita, in ultima analisi, dalla "*Direzione svizzera*", la circostanza è rimasta definitivamente confermata, a ben vedere, dalla deposizione resa dal teste a difesa Hans Ullrich Teichert, già "*secondo*" di Robock presso l'Asbest Institut ed escusso all'udienza del 14 marzo 2011.

L'importanza della tematica impone un approfondimento delle richiamate testimonianze. A fronte della pacifica ed incontroversa circostanza che il SIL fu istituito nel 1976 per volontà della Direzione tecnica svizzera e che responsabile del servizio fu nominato Ezio Bontempelli dopo uno specifico periodo di addestramento e formazione ricevuto presso il Centro di Neuss, le richiamate testimonianze hanno palesato un'apparente discrasia in merito alla natura delle "*indicazioni*" fornite dalla Direzione tecnica svizzera coordinata dal prof. Robock. Bontempelli e Benitti hanno affermato che il Centro di Neuss, in sostanza, fu il vero coordinatore dell'attività di misurazione delle polveri all'interno degli stabilimenti - stabilendo i piani di campionamento, fornendo tutti i necessari "*imput*" sulle attività da compiere e pretendendo l'invio di rapporti periodici sulle eseguite misurazioni - laddove le scelte sugli interventi da effettuare furono demandate alla responsabilità del COPAE (Comitato Protezione Ambiente ed Ecologia) e, quanto alle proposte delle necessarie "*basi di investimento*", alla responsabilità del direttore del Servizio Enginering (cfr. deposizione Bontempelli, pagg. 69, 70, 97, 120 e 121 trascr.): ciò posto, il rapporto di subordinazione gerarchica dello stesso Bontempelli rispetto al Direttore tecnico svizzero e la circostanza che tanto il COPAE quanto il Servizio Enginering fossero presieduti dall'Amministratore delegato - a sua volta, come visto, subordinato rispetto al "*rappresentante dell'azionista svizzero nel consiglio di amministrazione*" - rendono evidente come il Gruppo avesse assunto la direzione della consulenza tecnica anche in materia di gestione del rischio amianto all'interno degli stabilimenti di Eternit Italia.

Il teste Teichert, per contro, ha ribadito a più riprese che il Centro di Neuss, cui pervenivano i rapporti di misurazione delle polveri effettuati presso tutti gli stabilimenti del Gruppo, si limitava poi a fornire "*suggerimenti*" o "*consigli*" per migliorare la situazione ambientale all'interno delle fabbriche (cfr. pagg. 48 e 71/72 trascr.), ma non aveva alcun potere di diramare istruzioni o direttive vincolanti nei confronti dei singoli stabilimenti.

L'assunto di Teichert, evidentemente teso a sminuire il peso decisionale del Gruppo svizzero quanto alle politiche di tutela ambientale attuate all'interno degli stabilimenti Eternit italiani, è rimasto tuttavia contraddetto, a ben vedere, dalle stesse dichiarazioni del teste: infatti Teichert, dopo aver confermato che fu il Gruppo dirigenziale svizzero, dopo il convegno di Neuss del giugno 1976, a "*fondare*" i centri di misurazione delle polveri, tra cui, per l'Italia, il SIL di Casale capeggiato da Bontempelli; che fu il Centro di Neuss a "*formare i tecnici delle misurazioni*" e che a Neuss pervenivano le relazioni scritte redatte

dai centri di misurazione; che in caso di riscontrate "*anomalie*" nell'esito delle misurazioni venivano avanzate ai centri periferici di misurazione delle "*proposte di chiarimento*"; che fu lo stesso centro di Neuss ad "*elaborare i protocolli*" relativi a "*cosa dovesse essere rilevato*" (cfr. pag. 72 trascr.), ha riferito due circostanze che non lasciano dubbi circa la diretta responsabilità del Gruppo dirigenziale svizzero in merito alla gestione del rischio amianto all'interno degli stabilimenti italiani. Da un lato Teichert ha ammesso espressamente che i "*responsabili delle condizioni igieniche negli stabilimenti*" erano "*i direttori tecnici*" svizzeri (cfr. pag. 44 trascr.) - e dunque dapprima Meier e poi Wey - e, dall'altro, ha sostenuto che nel convegno di Neuss del 1976 fu deciso che "*in tutti gli stabilimenti del Gruppo Eternit svizzera avrebbero dovuto essere adottati gli stessi standard di sicurezza adottati in Germania ed in Svizzera*" (cfr. pag. 43 trascr.), il che rende evidente come il raggiungimento di un simile obiettivo, a riprova di quanto sopra detto, non potette che rientrare nella responsabilità operativa e decisionale della Direzione tecnica svizzera.

Circa la tematica del rischio amianto, peraltro, preme sin d'ora evidenziare che le deposizioni di Bontempelli e di Teichert hanno fatto emergere evidenti e gravi profili di responsabilità nella gestione della problematica da parte dell'Azienda: così Bontempelli da un lato ha sottolineato che le misurazioni, già di per sé effettuate con "*metodi approssimati*" (cfr. pag. 99 trascr.), venivano eseguite solo nei punti di campionamento previsti dal protocollo di Robock - spesso insufficienti per fornire una reale mappatura del rischio (cfr. pagg 62/69 trascr.) - e, dall'altro, ha riferito che spesso, anche rispetto alla segnalazione di condizioni pericolose emergenti dalle misurazioni, in concreto nulla si fece restando la segnalazione lettera morta (cfr. pag. 64 trascr.); Teichert, a sua volta, ha riconosciuto che le misurazioni e gli standard di sicurezza perseguiti furono "*tarati*" sul solo rischio asbestosi, in quanto si ritenne che "*il limite di 2 fibre per centimetro cubico*" avrebbe escluso tale rischio (cfr. pag. 86 trascr.); ha spiegato, tuttavia, che nella fissazione dei valori limite accettati, e dunque nelle conseguenti misurazioni, non si considerò "*il rischio mesotelioma*" (cfr. pag. 61 ed 85 trascr.), laddove, quanto al "*rischio di tumore ai polmoni*", si accettò consapevolmente la persistenza di un "*residuo rischio*", trattandosi a suo dire, in ultima analisi, di una "*scelta politica degli scienziati tedeschi*" (cfr. pagg. 86 ed 87 trascr.).

In conclusione: Eternit Spa fu fortemente dipendente dalla Eternit Svizzera per quanto riguarda la consulenza tecnica, dipendenza emersa anche nel cruciale campo della gestione del rischio amianto.

Il quarto punto d'ingerenza degli Svizzeri abbisogna di una premessa: allorché la famiglia Schmidheiny assunse il controllo di Eternit Spa nel 1972 la pericolosità dell'amianto iniziava ad essere percepita non più solo dai tecnici, ma anche dalla stampa e dalla popolazione. Questa crescita di "*consapevolezza*" nell'opinione pubblica del problema amianto costituì una seria minaccia per il prosieguo della stessa attività imprenditoriale, sicché i produttori di amianto - come meglio si vedrà in seguito - cercarono di gestire in modo unitario, a livello mondiale, una strategia di difesa dell'amianto: gli Svizzeri si fecero carico di gestire direttamente l'immagine pubblica di Eternit Spa in relazione alla pericolosità dell'amianto. Che la sensibilità verso l'amianto stesse mutando a livello di opinione pubblica mondiale è reso manifesto da un articolo che comparve negli Stati Uniti, il 21 gennaio 1973, sul supplemento domenicale del New York Times: non si trattava di una rivista per addetti ai lavori, ma era una pubblicazione rivolta a milioni di lettori. Ebbene, nell'articolo si faceva diretto riferimento alle malattie amianto

correlate, alla lunga latenza del mesotelioma, all'assenza di una cura, alla possibilità di essere colpiti dalla malattia anche per brevi esposizioni, all'aumento del rischio collegato ad un'esposizione prolungata nel tempo.

Pare significativo segnalare, sul punto, come vi sia prova agli atti che l'articolo pubblicato sul New York Times circolò tra i dirigenti di Eternit Spa: risultava infatti allegato alla già citata lettera del 14 febbraio 1973 scritta dall'Ing. Giovanni Bajardo - come detto, il direttore tecnico poi "*licenziato*" dagli svizzeri - alla direzione generale.

Negli anni in cui mutò la sensibilità verso l'amianto, gli Svizzeri cercarono di mantenere la posizione acquisita, mettendo in campo una serie di azioni coordinate e ben controllate. In questa sede basti rammentare il primo e l'ultimo tassello di questa strategia informativa.

Il primo tassello: il convegno di Neuss del giugno 1976.

Il convegno venne aperto personalmente da Stephan Schmidheiny e, come emerge dalla stessa "*copertina*" degli atti del convegno, si occupò di tutela del lavoro e dell'ambiente.

Pare opportuno riportare, testualmente, la parte introduttiva e quella finale del convegno, entrambe personalmente curate da Stephan Schmidheiny.

"*…Il Dott. Schmidheiny dà il benvenuto ai partecipanti al congresso "Tutela del Lavoro e dell'Ambiente Amiantus". L'argomento più urgente da trattare è rappresentato dai problemi concernenti i posti di lavoro delle fabbriche in cui ci sono polveri di amianto a granulometria sottile e la soluzione di questi problemi*

Evoluzione dal punto di vista storico

Le malattie ai polmoni dei minatori o le pneumoconiosi sono ormai un fenomeno conosciuto da tempo; nelle fabbriche di amianto-cemento i primi casi si sono verificati già decine di anni fa, ma non sono stati messi in relazione con l'amianto. Soltanto poco prima della seconda guerra mondiale l'asbestosi è stata riconosciuta come malattia professionale. Negli anni '60 sono state eseguite le prime ricerche negli Stati Uniti ed in Canada ed è stata constatata l'esistenza di un effetto cancerogeno delle fibre di amianto. A queste ricerche è direttamente legato il nome di Selikoff.

Nel 1968 ebbero luogo le prime concrete discussioni nell'ambito della SAIAC, concernenti i pericoli derivanti dalla polvere di amianto.

Nel 1972 l'Organizzazione per la Salute nel Mondo (VHO) tenne a Lione un congresso con la partecipazione di scienziati di fama internazionale, in cui vennero esposti in maniera concreta i problemi ed i pericoli che derivano dall'amianto.

In Svezia nel 1972, tramite il gruppo politico comunista della Camera dei Deputati, viene presentata la proposta per una proibizione totale dell'amianto. La Camera dei Deputati respinge tale proposta.

Negli anni 1973 e 1974 ha inizio, soprattutto in Inghilterra, ma anche in Svezia, una campagna contro l'amianto blu e l'uso di tale amianto viene praticamente proibito con delle norme molto severe.

Nel 1975 l'OSHA negli Stati Uniti elabora una proposta secondo la quale la concentrazione dell'amianto deve restare al di sotto di 0,5 fibre per cm3. Questa proposta è tutt'ora valida per poter proseguire lo studio su tali problemi.

Nella primavera del 1976 le Autorità per la Tutela del Lavoro (KAS) emettono in Svezia il divieto di usare prodotti in amianto-cemento. Tali prodotti non possono più essere venduti a partire dal gennaio 1977. Contro tale divieto viene indetto ricorso ed il divieto viene annullato per quel che concerne i tubi.

Il divieto di usare l'amianto emesso dal KAS (Autorità per la Tutela del Lavoro) in Svezia, deve essere considerato sotto questo aspetto.
Si tratta di una discrepanza tra i sindacati e il complesso industriale Euroc; non si può fare a meno di rimproverare all'industria operante nel settore dell'amianto, di non essersi messa d'accordo con i propri lavoratori.
L'industria operante nel settore dell'amianto-cemento in Svezia è costituita dalle due fabbriche più importanti: da un lato la Skandinavinska legata al complesso industriale Euroc e dall'altra l'Eternitroer in Varberg, nella quale ha una partecipazione l'Eternit AG di Berlino.
La Skandinavinska ha abbandonato subito la lotta contro il KAS (Autorità per la Tutela del Lavoro), mentre l'Eternitroer, dopo aver condotto una campagna ben programmata e con la collaborazione di scienziati, ha successo; infatti all'inizio di giugno il divieto di usare l'amianto per i tubi viene revocato, ponendo determinate condizioni…
Tali imposizioni prevedono da un lato il trasferimento al cantiere di tubi che possibilmente non siano da lavorare, oppure nel caso sia necessaria qualche lavorazione, prevedendo un metodo di lavoro che non origini polvere; dall'altro viene chiesto che venga condotta un'approfondita indagine per quel che concerne l'impiego dell'amianto senza che si abbiano pericolose conseguenze; il KAS (Autorità per la Tutela del Lavoro) attende entro il 1980 una relazione su queste indagini.
L'anno 1976 ha mostrato anche in Inghilterra un'altra tendenza e cioè si cerca di effettuare delle inchieste nei confronti degli organi ufficiali che non hanno controllato le condizioni stabilite nel 1969 previste per la concentrazione dell'amianto sul posto di lavoro. Dato che ormai queste condizioni sono state notevolmente superate, si sono verificati in Inghilterra altri casi di malattie. Pertanto anche in Inghilterra si richiede che i prodotti che contengono l'amianto siano debitamente contrassegnati.
Questioni mediche
La polvere di amianto respirabile a granulometria sottile, che viene inspirata in alta concentrazione e per lunghi periodi di tempo, può portare a delle malattie che riguardano i polmoni. A questo proposito la responsabilità ricade sulle fibre di amianto che hanno lunghezze > 5 Micron e diametro < 3 micron. L'amianto considerato semplicemente come materia non è affatto pericoloso.
Le malattie che si riscontrano sono le seguenti:
- Asbestosi
Si tratta di un processo di cicatrizzazione dei polmoni; tale cicatrizzazione può far si che i polmoni non siano in grado di ricevere ossigeno se non in quantità inferiore e può condurre ad una dispnea.
- Cancro dei polmoni
Esso può verificarsi in combinazione con l'asbestosi ed è particolarmente frequente nei lavoratori che sono fra l'altro forti fumatori.
- Mesotelioma
Neoplasma di origine cancerosa che viene riscontrato molto raramente alla pleura e al peritoneo.
E' stato accertato che le due malattie menzionate per ultime si possono riscontrare anche se non c'é alcuna influenza da parte della polvere di amianto a granulometria sottile.
La sclerosi del rivestimento esterno dei polmoni, cioè della cosiddetta pleura può verificarsi come conseguenza di inalazioni di polvere di amianto, tuttavia nella maggior parte delle nazioni del mondo esse non vengono considerate come delle trasformazioni

patologiche…Si può supporre che per i lavoratori che negli scorsi decenni sono stati esposti ad alte concentrazioni di polvere, il rischio di essere soggetti a queste malattie sia notevolmente superiore

Politica del Gruppo

A partire dalla metà degli anni '60 vengono seguiti con la massima attenzione i lavori scientifici concernenti l'amianto, là dove l'amianto viene considerato come una minaccia per la salute e viene inoltre mantenuto uno stretto contatto con gli uffici competenti.

La rarità delle malattie dei propri lavoratori è una realtà che ci fa pervenire alla conclusione che si sono adottate le giuste misure preventive. Tuttavia le più recenti conoscenze esigono che si proceda più attivamente nell'ambito della tutela del lavoro e dell'ambiente.

Nel 1974 iniziano in Germania i primi lavori concernenti la tutela del lavoro e dell'ambiente e il Gruppo dell'amianto-cemento, sotto la direzione del Dott. Robock, istituisce un organo direttivo: <<Tutela del Lavoro e dell'Ambiente>>.

I compiti di tale organo sono i seguenti:

- prendere provvedimenti tecnici ed effettuare controlli in seno alle aziende,

- assumere impegni nei confronti della scienza e porre le basi per una azione di Public-Relations…

La situazione attuale è una sfida che va a toccare l'eterno problema esistenziale: <essere o non essere> (to be or not to be). Pertanto nel 1976 è stata decisa dall'AGL (Direzione Generale Amiantus) la costituzione dell'organo Amiantus <Tutela del Lavoro e dell'Ambiente>. Tale organo si propone di procedere nell'ambito di due fondamentali e problematici settori:

1) Problemi materiali

- Risanamento delle aziende perseguendo provvedimenti tecnici ed effettuando controlli;

- Lavorazione nel cantiere;

- Assistenza al lavoratore per mezzo di informazioni, educazione e controllo medico.

2) Problemi politici

- Sindacati (collaborazione con i sindacati come per esempio in Svezia, oppure con i sindacati internazionali come per esempio l'I.C.F.);

- Giornalisti e mass-media;

- Eliminazione della concorrenza (prodotti privi di amianto come per esempio rivestimenti per pavimenti in fibre di vetro, mattoni in calcestruzzo ecc.)

Obiettivi del Congresso Informativo di Neuss

Il congresso di Neuss si occupa soltanto dei problemi materiali e cioè in particolare si occupa da un lato del risanamento delle aziende e dall'altro dell'assistenza nei confronti dei lavoratori.. Non vengono trattati i problemi del settore politico, con ciò tali problemi non devono essere assolutamente considerati come di secondaria importanza.

I singoli obiettivi sono i seguenti:

1. Rendere noto il problema <Amianto e Salute> e approfondirlo affinché esso possa essere presentato in maniera adeguata nelle fabbriche.

2. Presentare e discutere i provvedimenti per poter fronteggiare adeguatamente, le situazioni difficili che vengono a presentarsi.

3. Elaborare un progetto per lo studio dei provvedimenti che devono essere presi nelle aziende.

4. Dare inizio a scambi di idee e di esperienze tra le aziende e la <Tutela del Lavoro e dell'Ambiente> AMIANTUS (AAU) e seguirli con cura.

Naturalmente si dovrà fare il possibile perché al più presto tutte le aziende adottino le norme internazionali ammesse e tali norme dovranno essere poi riconosciute anche come norme interne…

VIII. CONCLUSIONI E RIEPILOGO DEL DOTT. SCHMIDHEINY

Se all'inizio di questo congresso è stato dato uno sguardo retrospettivo alla storia, alla conclusione del congresso sarà bene fare un preciso punto della situazione.

Oggi la situazione è tale per cui in Svezia l'amianto, almeno per quel che riguarda le lastre, è proibito, in Inghilterra ed in alcune altre nazioni i prodotti di amianto-cemento devono essere contrassegnati; inoltre in determinate nazioni l'amianto blu non può più essere usato e per ultimo, ma non per questo non meno importante, i sindacati minacciano di prendere sotto tiro l'amianto anche in futuro.

Centinaia di persone sono impegnate a tempo pieno, con il problema <amianto e salute>. Esse si trovano:

- negli uffici governativi,
- nelle società,
- nei sindacati
- nella concorrenza:
- fra i mass-media,
- nel mondo della medicina
- in gruppi interessati alla protezione dell'ambiente, ecc.'

Mezzi notevoli sono in moto contro l'amianto e tali mezzi approfittano del fatto che la pubblica opinione è avida di sensazioni.

Una reazione difensiva nei confronti di questi attacchi esiste solo ad un determinato livello.

L'industria non è preparata od è preparata male e soprattutto non è organizzata collettivamente.

In verità vengono fatti dei tentativi per far capire queste cose, ma resta un problema il fatto che un'azione difensiva non rappresenta alcunché di sensaziona1e, non fa alcun effetto sul pubblico, anzi è considerata addirittura come qualcosa di negativo (qui s'excuse s'accuse. = chi si scusa si accusa).

Il problema <amianto e salute> diventerà nei prossimi mesi più pesante, più urgente e più difficile. Il punto critico si concentra su1 fatto che l'amianto viene accusato di essere una sostanza pericolosa e la concorrenza ne approfitta.

La legislazione governativa interviene nella faccenda con una normale procedura.

Bisogna considerare concretamente che:

l. Il contrassegnare in vigore in Inghilterra viene adottato anche dai restanti stati del mondo economico inglese.

2. L'amianto blu è ormai proibito in molte nazioni.

3. Vengono condotte altre campagne a sfavore di tale problema da parte della stampa.

4 Vengono usati mezzi coercitivi politici contro l'industria amianto-cemento.

5 La concorrenza farà di tutto, in modo legale ed illegale, per disturbare notevolmente l'industria amianto-cemento.

Le ripercussioni sull'industria amianto-cemento non si possono prevedere con esattezza, ma senz'altro esse si rifletteranno nell'economicità delle singole imprese indurranno a fare degli investimenti, ciò che fino ad ora non è stato ritenuto necessario fare:

Dobbiamo renderci conto di una cosa: noi possiamo anzi dobbiamo convivere con questo problema. Riconosciamo che in seno all'industria amianto-cemento ha avuto luogo un

mutamento radicale. Oggi riconosciamo che l'amianto-cemento può essere potenzialmente un materiale pericoloso, se non viene maneggiato in maniera corretta. Da ciò deriva che ci saranno da mantenere degli obblighi nell'ambito delle aziende, per quel che riguarda la lavorazione e per quel che riguarda la nostra attività nelle Public Relations, nei confronti dei lavoratori e dell'opinione pubblica. Siamo moralmente impegnati a salvaguardare la salute dei nostri lavoratori dell'industria amianto-cemento…
E' comunque decisamente importante che non si cada ora in forme di panico. Questi 3 giorni sono stati determinanti per i direttori tecnici, i quali sono rimasti scioccati. Non deve succedere la stessa cosa ai lavoratori.
La lotta contro la polvere nelle aziende deve procedere in modo naturale ed i lavori necessari devono essere eseguiti senza tanto scalpore ma con energia. In nessuno stabilimento può essere realizzata una soluzione standard, una soluzione tipo, dato che un corretto avviamento dei lavori dipende da fattori che differiscono da nazione a nazione.
Gli obiettivi del congresso erano:
l. Rendersi consapevoli del problema,
2 Definire il problema,
3 Compilare un elenco di provvedimenti per un programma d'azione
4 Effettuare scambi di idee e di informazione che facciano comprendere anche ai partecipanti che cos 'é la Tutela del Lavoro e dell'Ambiente.
E' importante che ora subentri un cambiamento nell'atteggiamento e nella mentalità di tutti i collaboratori, ma soprattutto di tutte le più alte dirigenze nell'ambito dell'azienda, è importante cioè che la tutela del lavoro e dell'ambiente diventi cosa ovvia come lo sono le norme di produzione e le norme di qualità.
Il Dott. Schmidheiny ringrazia tutti i partecipanti per la loro attiva collaborazione.
Sembra che il problema sia stato recepito nel modo migliore ed il Dott.. Schmidheiny spera che le nuove cognizioni vengano introdotte negli stabilimenti in modo altrettanto giusto. Sia ricordato nuovamente che l'obiettivo é quello di ottenere delle norme per la fine del 1977 e che ciò rappresenta il compito dei responsabili…".

Gli argomenti toccati direttamente da Stephan Schmidheiny dimostrano quindi cinque oggettive circostanze di fatto:

1) la piena consapevolezza dell'industria dell'amianto cemento circa la pericolosità dell'amianto, possibile portatore di malattie anche letali, quali il cancro ai polmoni ed il mesotelioma pleurico o peritoneale, così come emerso già negli anni 60 a seguito delle "*ricerche legate al nome di Selikoff*";

2) la consapevolezza che in alcuni paesi europei (Svezia ed Inghilterra), da un lato era già stata "*proibita*" la produzione delle lastre e l'uso dell' "*amianto blu*" e, dall'altro, era stata imposta l'etichettatura dei "*prodotti di amianto-cemento*";

3) la sentita esigenza del "*Gruppo dell'amianto-cemento*" di organizzare "*una reazione difensiva*", possibile solo se svolta "*ad un determinato livello ed organizzata collettivamente*", contro i "*notevoli mezzi messisi in moto contro l'amianto*", attacchi di cui la concorrenza approfittava "*per disturbare notevolmente l'industria amianto-cemento*";

4) il riconoscimento che a tutto il giugno 1976 non si era ancora proceduto, in quanto non "*ritenuto necessario*", ad investimenti in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente di lavoro, investimenti ritenuti ora senz'altro prevedibili e tali da "*riflettersi nell'economicità delle singole imprese"*;

5) la linea politica scelta dal Gruppo dell'amianto-cemento, concretata dalla ferma volontà di continuare ad "*essere*" e di "*potere e dovere convivere con questo problema*", pur nel riconoscimento "*che l'amianto-cemento può essere potenzialmente un materiale pericoloso, se non viene maneggiato in maniera corretta*" e con l'impegno di "*procedere alla lotta contro la polvere nelle aziende in modo naturale*" eseguendo "*i lavori necessari senza tanto scalpore ma con energia*", così evitando forme di panico ed evitando che i lavoratori potessero "*rimanere scioccati*" come accaduto per i direttori tecnici presenti al convegno.

Il convegno di Neuss, peraltro, condusse alla redazione di un documento, denominato "*Hauls 1976*", nel quale vennero fornite indicazioni su come gestire il problema amianto. Si trattava di un manuale operativo di ventinove pagine che aveva un taglio molto pratico, in quanto voleva fornire una guida ai dirigenti locali per rispondere alle possibili contestazioni contro l'amianto che potessero provenire da parte di operai, sindacalisti, giornalisti, vicini di stabilimento e clienti. Anche la lettura di questo documento, indirizzato ai dirigenti più operativi e meno strategici rispetto a quelli che avevano partecipato al convegno di Neuss, appare estremamente rilevante, poiché dimostra la piena consapevolezza del Gruppo circa i pericoli connessi non solo alla lavorazione dell'amianto, ma anche alla salubrità dell'ambiente esterno.

D'altra parte l'importanza attribuita a questo manuale "*Hauls 76*" traspariva nella lettera inviata da Stephan Schmidheiny a Giannitrapani il 26 gennaio 1977. Si legge testualmente: "*Sono contento di constatare che l'Hauls 76 porta i suoi frutti*".

Schmidheiny seguiva personalmente le mosse dei sindacati italiani, laddove nell'ambito della strategia informativa in oggetto un ruolo particolare spettava proprio ai rapporti tra Eternit Spa e sindacati. Stephan Schmidheiny temeva che un'azione concertata dei sindacati operai dei vari Paesi interessati conducesse ad una richiesta di messa al bando dell'amianto. Nei documenti acquisti agli atti vi è un carteggio tra Giannitrapani e Schmidheiny che dimostra il diretto interessamento dell'odierno imputato per sorvegliare la posizione e le mosse dei sindacati italiani.

In particolare:

• con lettera datata 15 luglio 1976 - che costituisce la lettera più risalente della corrispondenza rinvenuta - Giannitrapani comunicava a Stephan Schmidheiny che i sindacati italiani avevano probabilmente ricevuto una lettera del sindacalista internazionale "*Levinson*";

• con lettera datata 19 gennaio 1977 Giannitrapani Luigi teneva informato Stephan Schmidheiny sui suoi contatti con i sindacati italiani;

• Stephan Schmidheiny rispondeva alla suddetta lettera del 19 gennaio con missiva del 26 gennaio 1977: in essa chiedeva a Giannitrapani di tenerlo costantemente informato sui contatti con i sindacati dei lavoratori italiani;

• con lettera del 9 dicembre 1977 Giannitrapani, scrivendo a Stephan Schmidheiny in risposta ad una lettera di quest'ultimo del 2 dicembre 1977 non pervenuta, trattava dei rapporti tra sindacati dei lavoratori italiani e sindacati francesi;

• con lettera del 20 dicembre 1977 Stephan Schmidheiny segnalava a Giannitrapani che il sindacalista "*Levinson*" era atteso in Italia ad una riunione sindacale programmata per la primavera del 1978. L'informazione sembrava emersa in Turchia, Paese in quel momento interessato da scioperi dei lavoratori del settore dell'amianto-cemento. Nella lettera si faceva anche riferimento alla Svezia come Paese in cui si stava discutendo se vietare del tutto l'uso dell'amianto.

Passiamo ora ad esaminare l'ultima fase del controllo delle informazioni da parte del Gruppo Svizzero.

Il gruppo Svizzero - come già visto - incaricò Bellodi, un professionista di pubbliche relazioni di Milano, di gestire al meglio l'immagine di Eternit Spa sia in relazione al problema della pericolosità dell'amianto, sia in relazione al problema della crisi economica che attanagliava Eternit Spa negli anni ottanta. Dopo il fallimento di Eternit Spa, Bellodi lavorò direttamente per Stephan Schmidheiny e scrisse un manuale sulla storia di Eternit Italia, manuale pervenuto agli atti grazie ad un sequestro effettuato dalla PG. E' un documento importante, perché testimonia tanto la preoccupazione dell'odierno imputato per le possibili conseguenze giudiziarie della operatività di Eternit Italia, quanto la necessità di ponderare e studiare, preventivamente, una precisa linea difensiva.

In particolare: un capitolo del "*Manual on the company response to the asbestos issue in Italy*" sequestrato al Bellodi è dedicato a "*domande e risposte*" e a "*dichiarazioni*". Se le "*dichiarazioni*" mancano (vi è una specifica annotazione sul fatto che dovevano ancora essere preparate), tra le "*domande e risposte*" preparate appaiono di particolare rilievo quelle relative all'influenza che il "*Gruppo Svizzero*" esercitava su Eternit Spa. Si tratta, con evidenza, di domande e risposte preparate come possibili addestramenti a sessioni con la stampa o con la magistratura, tanto che il redattore del documento presentava un'ampia gamma delle domande che riteneva più probabili.

A pagina 167 del Manuale (aggiornamento datato 22 novembre 2005) la domanda n. 1.20 era relativa alla circostanza "*se i dirigenti della Eternit italiana riportassero gerarchicamente al Gruppo Svizzero*". La risposta prevista era che i dirigenti italiani "*riportavano"* al consiglio di amministrazione italiano. Nelle domande successive veniva sviluppata una ben precisa linea di ragionamento che si può così riassumere:

- il consiglio di amministrazione della Eternit italiana riportava all'assemblea dei soci (risposta 1.26);
- il "*Gruppo Svizzero*" esercitava la sua influenza sulla Eternit italiana solo in sede di assemblea dei soci (risposte 1.27 e 1.28);
- il "*Gruppo Svizzero*" aveva affidato a due suoi *manager* di seguire l'evoluzione della Eternit italiana : Max Graf dal 73 al 79, Hans Thoeni dal 79 al fallimento dell'86 (risposta 1.21);
- in Svizzera non venivano prese decisioni operative (domanda n. 1.23; la risposta è però in sospeso);
- l'utilizzo da parte della Eternit italiana del manuale di sicurezza del "*Gruppo Svizzero*" dimostrava l'attenzione degli Svizzeri per il problema della sicurezza del lavoro, ma non implicava un'ingerenza operativa del "*Gruppo Svizzero*" in Eternit Italia (risposta n. 1.39);
- tanto meno gli Svizzeri interferivano con la gestione dello stabilimento di Casale, i cui dirigenti riferivano a Genova (risposta 2.13) e, a conferma di ciò, non erano stati cambiati all'arrivo del "*Gruppo Svizzero*" (risposta n. 2.5). Questo - si legge sempre nelle risposte - è stato riconosciuto dal Tribunale di Casale, che nel processo apertosi il 30 novembre 1992 non ha chiamato in giudizio il "*Gruppo Svizzero*" (risposta n. 2.17).

Gli elementi sopra accennati circa la strategia informativa degli Svizzeri verranno poi dettagliatamente analizzati allorché si tratterà, specificamente, dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di pericolosità dell'amianto e della reazione difensiva del cartello mondiale dell'amianto.

Ultimo settore in cui il gruppo Svizzero gestì direttamente Eternit Spa è quello finanziario.

Eternit Spa doveva inviare in Svizzera alla Amindus dei rapporti trimestrali per riferire su come venisse impiegato il denaro destinato agli investimenti. Come già detto gli Schmidheiny, tramite Unione di Banche Svizzere, fornivano garanzie alle Banche Italiane per i fidi Eternit Spa. L'Unione di Banche Svizzere, la maggiore Banca Svizzera, aveva un legame particolare con la famiglia Schmidheiny, in quanto per otto anni Ernst, lo zio di Stephan, ne era stato Vicepresidente, mentre lo stesso Stephan Schmidheiny ne fu consigliere d'amministrazione a partire dal 1978. Peraltro la famiglia Schmidheiny - come pure già sopra ricordato - utilizzava la Ubs per farsi rappresentare nell'assemblea degli azionisti di Eternit Spa.

Orbene, provata la gestione svizzera di Eternit Italia dal 1972 al fallimento e la dipendenza della dirigenza italiana rispetto al *management* svizzero, occorre ora individuare, più specificamente, i vertici del Gruppo Svizzero ed il ruolo in esso ricoperto dall'odierno imputato Stephan Schmidheiny.

Sul punto pare opportuno, preliminarmente, ritornare ed approfondire quanto già anticipato circa l'evoluzione delle società svizzere titolari delle partecipazioni azionarie di Eternit Italia.

Rammentato quanto sinteticamente anticipato circa il fatto che la società di vertice del Gruppo Svizzero si chiamava Amiantus AG - nuova denominazione di Schweizerischen Eternitwerke AG, ossia della Eternit svizzera proprietaria della fabbrica di Niederurnen, dal 14 dicembre 1923 - va precisato che nel 1923 avvenne per la prima volta un tipo di operazione destinato a ripetersi altre tre volte nella vita delle società Eternit svizzere: Schweizerischen Eternitwerke AG cedette (o meglio "*conferì*") lo stabilimento di Niederurnen ad una nuova società denominata Eternit AG. In realtà Eternit AG non era una società terza, bensì una società controllata da Schweizerischen Eternitwerke AG.

Dopo l'operazione vi era un contenitore (Schweizerischen Eternitwerke AG) all'interno del quale vi era un altro contenitore (Eternit AG). All'interno di quest'ultimo contenitore vi era la fabbrica.

Si trattava di un'operazione simile a quella che Eternit Spa pose in essere - come visto - a fine 1980, allorché conferì le sue fabbriche a società operative e si trasformò da società industriale a società *holding*.

Riassumendo:

- il 14 dicembre 1923 Schweizerischen Eternitwerke AG cambiò denominazione in Amiantus AG ;
- il 19 dicembre 1923 venne fondata Eternit AG;

Amiantus AG (ex Schweizerischen Eternitwerke AG) era la società *holding* della famiglia Schmidheiny nel settore dei manufatti in amianto-cemento.

Amiantus AG, come sopra visto, fu l'intestataria delle azioni di Eternit Spa dal 1972 al 1975, nonché l'intestataria del contratto di assistenza tecnica stipulato con Eternit Spa a partire dal 1952.

Il 29 maggio 1985 Amiantus AG mutò denominazione in Anova Holding AG.

Dalla visura camerale relativa ad Eternit AG fondata il 19 dicembre 1923 (d'ora in poi semplicemente Eternit AG 1923) si desume che Eternit AG (1923) mutò più volte denominazione:

- il 15 dicembre 1986 assunse la denominazione Eternit Holding AG;
- l' 8 gennaio 1990 assunse la denominazione di Nueva Holding AG.

Da un bilancio di Nueva Holding AG riferito al 30 settembre 1998 si desume che questa società possedeva a quella data l'intero capitale sociale di Amindus Holding AG (e cioè di una delle società intestatarie delle azioni di Eternit Spa a partire dal 1975).

Eternit AG (1923)/Nueva Holding AG. si è estinta il 20 novembre 1998, allorché fu incorporata in Becon AG.

Becon AG è una società costituita il 24 novembre 1989 certamente riconducibile a Schmidheiny Stephan come emerge anche dalla relativa visura camerale.

I componenti del consiglio di amministrazione di Eternit AG (1923) succedutisi nel tempo rendono certa ed evidente la riconducibilità della società alla famiglia Schmidheiny.

- Consiglio di amministrazione in carica all'1 gennaio 1953: Presidente Schmidheiny Ernst junior (nato in Svizzera il 19 luglio 1902); Max Schmidheiny, il padre di Stephan, Consigliere;
- Consiglio di amministrazione in carica dal 3 agosto 1967: Presidente Max Schmidheiny; Kreis Klaus (come visto il "*fratellastro*" di Stephan e Thomas Schmidheiny) Consigliere;
- Consiglio di amministrazione in carica dal 16 gennaio 1975: Presidente Max Schmidheiny; Vicepresidente Kreis Klaus; Stephan Schmidheiny Consigliere munito di deleghe (dal 23 gennaio 1979 Stephan Schmidheiny diventò poi Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione).
- Consiglio di amministrazione in carica dall'1 luglio 1981: Presidente Stephan Schmidheiny (peraltro contestualmente nominato Amministratore delegato); Max Schmidheiny e Kreis Klaus Consiglieri.
- Consiglio di amministrazione in carica dal 12 luglio 1984: Presidente Stephan Schmidheiny (non più munito di deleghe); Max Schmidheiny Consigliere;
- Consiglio di amministrazione in carica dal 15 dicembre 1986: Presidente Stephan Schmidheiny; Büttiker Gerold (nato in Svizzera in data imprecisata dell'anno 1949) e Kägi Jacques (nato a Zurigo il 14.5.1943) Consiglieri.

A dicembre del 1986 ebbe luogo un secondo scorporo dei due stabilimenti di Niederurnen e di Payerne.

Le modalità furono del tutto analoghe allo scorporo del 1923:

- Eternit AG (1923) cambiò denominazione in Eternit Holding AG, che costituì una nuova società sempre denominata Eternit AG (cosiddetta Eternit AG 1986 dall'anno di fondazione);
- Eternit AG (1923)/Eternit Holding AG conferì alla neo costituita Eternit AG (1986) i due stabilimenti di Niederurnen e di Payerne.

Lo scorporo degli stabilimenti di Niederurnen e di Payerne, infine, ebbe luogo una terza volta nel dicembre 1987 :

- Eternit AG (1986) cambiò denominazione in Eternova Holding AG;
- Eternit AG (1986) Eternova Holding AG costituì una nuova società denominata Eternit AG (cosiddetta Eternit AG 1987 dall'anno di fondazione);
- Eternit AG (1986) Eternova Holding AG conferì alla neo costituita Eternit AG (1987) i due stabilimenti di Niederurnen e di Payerne.

Eternit AG (1987) venne venduta da Stephan a Thomas Schmidheiny nel 1990 e quindi da Thomas Schmidheiny a Bernard Aplstäg nel 2003.

Eternit AG (1987) mutò denominazione in FibreCem Holding AG il 29 giugno 2005 (tuttora esistente ma non più proprietaria dei due stabilimenti svizzeri).

Dalle visure camerali svizzere risulta che Bernard Aplstäg assunse la carica di presidente di Eternit AG (1987) il 2 dicembre 2003.

Infine in data 29 giugno 2005 Eternit AG (1987)/FibreCem Holding AG conferì l'intera sua azienda (comprensiva degli stabilimenti di Niederurnen e Payerne) alla società Etertub AG. Etertub era una società preesistente e non già nuova come era avvenuto nel caso dei precedenti scorpori.

Etertub AG, a sua volta, cambiò denominazione in Eternit (Schweiz) AG e modificò il suo oggetto sociale.

Etertub AG era stata costituita il 23.6.1997 apparentemente quale società del gruppo Schmidheiny: il presidente era Anders Holte e l'amministratore delegato Heinz Shaffner. Con l'acquisto dell'azienda da Eternit AG (1987) diventò presidente della società Bernard Aplstäg, mentre Anders Holte fu nominato amministratore delegato.

Orbene, benché Stephan Schmidheiny non abbia mai rivestito cariche ufficiali in Eternit Italia, va anzitutto sottolineato che:

- il 14 febbraio 1974 Stephan Schmidheiny fu nominato vice direttore di Eternit AG 1923 (ossia della società intestataria del 57,5% delle azioni di Eternit Italia dal 1984 subentrando ad Amindus Holding AG, a sua volta una delle società intestatarie delle azioni di Eternit Italia sin dal 1974),
- il 18 settembre 1974 venne nominato amministratore delegato di Amiantus AG (ossia di una delle società del Gruppo svizzero intestatarie delle azioni di Eternit Italia tra il 1972 ed 1975);
- il 16 gennaio 1975 Stephan Schmidheiny diventò amministratore delegato di Eternit AG 1923;
- il primo luglio 1975 Stephan Schmidheiny fu nominato Presidente di Eternit AG 1923;
- dal 1978 venne nominato consigliere di amministrazione dell'Unione Banche Svizzere (di cui, come visto, era stato Vicepresidente dal 1966 al 1974 Ernst Schmidheiny junior e che pure fu una delle società del Gruppo svizzero intestatarie delle azioni di Eternit Italia tra il 1972 ed il 1976).

Già prima della data più remota, cioè del 14 febbraio 1974, Stephan Schmidheiny non era estraneo al gruppo Eternit Svizzero: era il figlio del proprietario e del gestore, era predestinato a ricevere in eredità il gruppo di società Eternit ed infine era in addestramento presso società estere del gruppo Svizzero.

Le suddette circostanze devono ritenersi pacifiche e comprovate in quanto univocamente emerse dalle prove dichiarative acquisite agli atti.

In particolare:

1) Schmidheiny Thomas, esaminato ex art. 210 c.p.p. all'udienza del 5 luglio 2010, così ha riferito testualmente sul punto (cfr. pagg. 10/15 trascr.):

"*…Nel 1964 ho intrapreso gli studi di ingegneria a Zurigo, e durante gli studi ho fatto diversi stage in ditte in America Latina. Nel 1969 ho conseguito la laurea e nel 1970 ho cominciato la carriera professionale…con un primo incarico in Perù di costruire una fabbrica di cemento….Ho trascorso tutta la mia carriera nel settore del cemento…*

Stephan ha percorso un'altra via, ha studiato Giurisprudenza e ha poi fatto parecchi stages nel campo dell'amianto e del cemento in Brasile ed in Sud Africa….non abbiamo lavorato insieme. Siccome lui si occupava dell'amianto ed io mi occupavo del settore cemento, non abbiamo delle esperienze di comuni lavoro…"

Pubblico Ministero: Riguardo alla proprietà di quote della Eternit Spa, da quando la famiglia Schmidheiny è proprietaria delle quote?

Teste: "*Non so dirle....ci sono diversi aumenti di capitale e così la famiglia ha incrementato la sua partecipazione..Per quanto ne so i Belgi erano i detentori della*

maggioranza delle quote ma poi, attraverso i successivi aumenti di capitale, la maggioranza è venuta nelle mani svizzere".
Pubblico Ministero: Quando lei dice "in mani Svizzere" intende nelle mani di Stephan?
Teste: "*Sì*."
Pubblico Ministero: Chi era la società capogruppo del settore dell'amianto?
Teste (Schmidheiny T.): "*Una ditta di nome Amiantus…Amiantus era la holding alla quale facevano capo tutte le società nel campo di amianto e cemento*.".
Pubblico Ministero: Anche per il cemento?
Teste: "*No. Sono delle strutture parallele*."
Pubblico Ministero: All'interno della Amiantus Stephan, ricoprì delle posizioni? Che ruolo aveva sia giuridico sia di fatto, che peso aveva?
Teste: "*Per quanto mi ricordo, verso la metà degli anni Settanta, è diventato delegato del Consiglio d'Amministrazione (amministratore delegato) ed in quanto tale aveva poi la responsabilità strategica per l'impresa…*"
Pubblico Ministero: Quando Stephan si occupa dell'amianto come lei si occupa del cemento, in concreto, dirige? Cioè è al vertice delle decisioni in materia di amianto, al pari di quello che fa lei nel cemento?
Teste: …"*non conosco in dettaglio l'organizzazione ma in quanto amministratore delegato era al vertice*."
Pubblico Ministero: Questo suo essere al vertice, comportava poteri decisionali che esercitava da solo o unitamente a qualcuno? Nel senso che quando voi, lei e suo fratello, vi occupate l'uno del cemento e l'altro dell'amianto, siete molto giovani.
Teste: "*C'è stato un periodo di transizione e, come ho detto, mio padre nel 1983 1984 si è ritirato dall'Amministrazione sia per quanto riguarda il cemento che per quanto riguarda l'amianto. Quindi, dalla metà degli anni Settanta, fino al 1984, la nostra responsabilità è andata aumentando e quella di nostro padre è andata decrescendo*."
Pubblico Ministero: Quindi è corretto dire che lei, analogamente a quello che poteva fare Stephan nel settore dell'amianto, prendevate le decisioni di vertice nei due settori…le direttive, le strategie aziendali?
Teste: "*Queste vengono elaborate nel quadro della direzione aziendale e poi vengono trasferite ai singoli settori per essere messe in pratica e realizzate…*".
2) il teste a difesa Leo Mittelholzer - di cui si è già rammentato l'ingresso "*nel gruppo Eternit nel 1979"* e la carica di amministratore delegato di Eternit Italia rivestita dal 1984 con il compito di tentare di salvare la società dal fallimento - così ha riferito testualmente sul punto (cfr. ud. del 5.7.2010):
"*…io avevo un capo, si chiamava Hans Thoeni ed il suo capo era il signor Buttiker…sopra al signor Buttiker c'era Stephan Schmidheiny (pag. 41 trascr.)…*"
Pubblico ministero: Quindi Stephan Schmidheiny era il numero uno del gruppo?
Teste: "*Si, il proprietario*."
Pubblico ministero: Quindi era da lui che passavano le decisioni fondamentali, quelle strategiche?
Teste: "*Si, due o tre volte l'ho sentito personalmente e per il resto per me era ovvio che lui dava gli indirizzi di massima, chiaro*" (cfr. pag. 46)
Pubblico ministero: Lei ci ha ricordato che il signor Stephan Schmidheiny era il numero uno del gruppo amianto, dell'Eternit, lei sa come e quando avvenne questa separazione tra i due ambiti cemento ed amianto nell'ambito della famiglia Schmidheiny?

Teste: "*Molto prima che sono arrivato io, non posso dire la data esatta*"…(cfr. pagg.56/57 trascr.)…"*Da quello che mi è stato riferito da metà degli anni settanta…1975/1976*" (cfr. pagg. 130/131 trascr.).

Di evidente valenza probatoria la deposizione di Leo Mittelholzer, peraltro teste citato dalla stessa difesa, per due ordini di ragioni: perché in quanto dirigente apicale di Eternit Italia era certamente a conoscenza della gerarchia esistente all'interno del Gruppo; perché la gerarchia delineata da Mittelholzer (amministratore delegato - rappresentante dell'azionista svizzero nel consiglio di amministrazione - proprietario del gruppo Eternit), da un lato conferma la subordinazione dell'amministratore delegato rispetto al rappresentante dell'azionista svizzero nel consiglio di amministrazione (prima di Thoeni, come visto, Max Graf, il braccio destro storico di Max Schmidheiny) e, dall'altro, come il "*numero 1*" del gruppo, ossia colui che dettava anche "*gli indirizzi di massima*" per Eternit Italia, dapprima fu Max Schmidheiny e poi il figlio Stephan;

3) lo stesso Luigi Giannitrapani - si rammenti, anch'esso dichiarante esaminato ex art. 210 c.p.p. su richiesta della difesa – ha finito per confermare il ruolo apicale già attribuito da Mittelholzer a Stephan Schmidheiny, laddove ha ricordato che "*Stephan era stato il successore di Max…quale Presidente del Gruppo*" e che la successione era avvenuta su suggerimento di Max Graf (cfr. pagg. 14, 42 e 43 trascr.). E' ben vero che Giannitrapani ha collocato tale successione verso la fine degli anni 70, ma tale datazione deve ritenersi certamente erronea alla luce delle stesse dichiarazioni di Giannitrapani e della documentazione in atti: perché Giannitrapani ha sostenuto che Max Schmidheiny diede incarico al figlio Stephan di occuparsi personalmente "*delle nuove tecnologie e della sostituzione delle fibre d'amianto*" all'esito di una riunione tenutasi a Berlino (cfr. esame Giannitrapani, pag. 14 trascr.). La datazione di tale riunione - come emerso dal controesame di Giannitrapani svolto dal pubblico ministero (cfr. pagg. 27/28 trascr.) - non può che porsi nell'anno 1975, ossia prima dell'inizio della corrispondenza intercorsa tra lo stesso Giannitrapani e Stephan Schmidheiny (la prima lettera agli atti, come visto, data 15 luglio 1976). La circostanza, d'altra parte, trova ulteriore conferma nella data del convegno di Neuss (giugno 1976), come visto aperto e diretto dallo stesso Stephan Schmidheiny. Probatoriamente rilevante, ai fini che qui interessano, anche la successiva ammissione di Giannitrapani circa la natura delle "*informative*" epistolari intrattenute con Stephan. Benché il dichiarante cercasse di ridimensionare il peso operativo dell'odierno imputato quanto alle politiche di Eternit Italia, egli ha tuttavia ammesso che lo teneva al corrente di tutto ciò che concerneva "*la sicurezza, l'ambiente di lavoro e le nuove tecnologie*" (cfr. pagg. 30/31 trascr.), affermazione non solo oggettivamente riscontrata dagli argomenti trattati nelle lettere acquisite agli atti, ma soprattutto da coniugarsi con la circostanza - riferita dallo stesso Giannitrapani - secondo cui il padre Max diede incarico proprio a Stephan di occuparsi personalmente di tali problematiche.

Si riepilogano, di seguito, le già citate lettere in questione rinvenute e depositate agli atti.

Alla tematica del "*rischio amianto*" appartengono le seguenti lettere:

- in data 6 dicembre 1976 Giannitrapani spediva in copia a Stephan Schmidheiny una lettera già indirizzata a Klaus Robock sull'organizzazione del comitato di tutela ambientale all'interno di Eternit Spa;
- con lettera del 17 marzo 1977 Giannitrapani comunicava a Stephan Schmidheiny il programma della quarta conferenza internazionale sull'amianto programmata a Torino tra il 24 ed il 29 settembre 1979;

- con lettera datata 10 dicembre 1980 Giannitrapani teneva informato Stephan Schmidheiny sui progressi del progetto di sostituzione dell'amianto (progetto denominato all'interno del gruppo Eternit come "*Progetto NT*").

Sul secondo tema, ossia quello del sindacato internazionale, sono state invece rinvenute le già analizzate lettere datate 15 luglio 1976, 19 gennaio 1977, 26 gennaio 1977, 9 dicembre 1977 e 20 dicembre 1977.

Una lettera che esulava dagli argomenti sopra indicati, invece, è quella che Giannitrapani scriveva a Stephan Schmidheiny in data 30 dicembre 1982 - di cui pure si è già trattato - sul tema del contratto di assistenza che legava Eternit Spa al "*Gruppo Svizzero*".

Infine lo stesso Giannitrapani, nel corso dell'esame dibattimentale, ha riferito di alcuni incontri personali avuti con Stephan Schmidheiny sia in Italia che all'estero.

4) Othmar Wey in sede di esame ex art. 210 c.p. reso all'udienza dell'8 marzo 2011, su richiesta della difesa, ha risposto:

"*…per quanto so io aveva il controllo su Eternit Italia il dottor Graf e successivamente Hans Thoeni che era, per così dire, l'anello di congiungimento tra gli stabilimenti del gruppo svizzero e gli azionisti, cioè i signori Schmidheiny…tutte le società Eternit del Gruppo svizzero erano guidate in maniera abbastanza sciolta su indicazioni dei signori Schmidheiny, per compito attribuito dai signori Schmidheiny, da dei cosiddetti direttori di settore, per l'Italia erano prima il dottor Graf e poi Thoeni, e questi avevano il controllo su tutte le società di Eternit alle quali diffondevano le linee guida che i signori Schmidheiny volevano venissero seguite e poi controllavano anche che queste linee guida fossero effettivamente attuate…*" (cfr. pagg.42/43 trascr.) "*…Graf e Thoeni decidevano loro come gestire tutto nel quadro delle direttive degli azionisti e facevano poi attuare queste direttive…*" (cfr. pag. 51 trascr.). Quanto infine al momento in cui Stephan assunse le "*redini del gruppo*" (cfr. pagg. 66/67 trascr.), dapprima Wey ha indicato la data del 1979/1980, seppur in termini di incertezza ("*…non ne sono molto sicuro…*"), ma subito dopo ha spiegato che il coinvolgimento di Stephan era avvenuto "*passo dopo passo*" e che "*inizialmente era stato amministratore delegato della società Eternit svizzera*".

Alla luce di tutto quanto esposto, si reputa definitivamente provato, in quanto concordemente emerso dalle prove dichiarative e documentali esaminate, quanto segue:

- che dal 1972 la gestione operativa di Eternit Italia passò nelle mani del Gruppo svizzero, che si pose l'obiettivo di risanare e ristrutturare una Eternit Italia in crisi grazie all'iniziale determinante contributo di una *task force* di *manager* e tecnici svizzeri diretta da Max Graf, il "*braccio destro storico di Max Schmidheiny*";
- che il soggetto apicale investito della direzione degli stabilimenti italiani fu il rappresentante dell'azionista svizzero nel consiglio di amministrazione, e dunque dapprima il dottor Graf - dal 26 aprile 1973 al 21 settembre 1979 - e poi il dottor Hans Thoeni, dal 21 settembre 1979 alla data del fallimento;
- che i predetti soggetti apicali trasmettevano ed imponevano al consiglio di amministrazione di Eternit Italia - ed allo stesso amministratore delegato Luigi Giannitrapani - le linee guida, gli indirizzi di massima, voluti dagli azionisti di riferimento, e dunque dai signori Max e Stephan Schmidheiny, essendo direttamente responsabili nei loro confronti dell'effettiva attuazione di tali linee guida;
- che per l'attuazione degli indirizzi voluti dagli azionisti, Graf e, successivamente, Thoeni si avvalsero della collaborazione dei direttori tecnici - dapprima Hans Meier (dall'1 ottobre

1974 a1 5 maggio 1978) e poi Othmar Wey (dal 2 maggio 1978 al 31 maggio 1983) - soggetti di vertice in posizione sovra-ordinata rispetto ai direttori di stabilimento italiani;
- che il subentro dell'odierno imputato Stephan Schmidheiny al padre Max nella gestione e direzione dell'intero Gruppo avvenne certamente in modo graduale, ma che già dal 1974 Stephan assunse una posizione operativa apicale nell'ambito delle società che detenevano le azioni di Eternit Italia (in quanto nominato dapprima direttore generale e poi amministratore delegato di Eternit AG 1923 ed amministratore delegato di Amiantus AG) e fu investito, direttamente dal padre Max, di occuparsi personalmente delle problematiche afferenti "*la sicurezza, l'ambiente di lavoro e le nuove tecnologie*" già dall'anno 1975, come confermato dall'oggettiva circostanza che fu Stephan Schmidheiny a "*volere*" e gestire il convegno di Neuss del giugno 1976.

Ciò posto, occorre ora analizzare le emergenze dibattimentali in merito alla concreta operatività degli stabilimenti oggetto di imputazione sotto il contestato profilo della mancata adozione di idonee ed adeguate misure di tutela dei lavoratori dal rischio amianto.

3 - Il rischio amianto nei luoghi di lavoro e la normativa a tutela dei lavoratori

La trattazione di questo punto nevralgico del processo avverrà secondo il seguente schema: l'esame delle oggettive condizioni in cui versarono gli stabilimenti con riferimento alla pericolosità per la salute delle lavorazioni imposte dal ciclo produttivo; l'esame degli interventi ed investimenti effettuati in punto prevenzione infortuni/malattie per migliorare le condizioni degli stabilimenti industriali e, conseguentemente, ridurre il "*rischio amianto*"; l'esame, infine, delle carenze di prevenzione riscontrate con riferimento a quanto specificamente contestato nel capo d'imputazione.

Il primo punto merita una duplice premessa, la prima di natura giuridica e la seconda di carattere fattuale.

Occorre sottolineare, infatti, che il nostro sistema legislativo prevedeva specifiche norme di tutela dei lavoratori dal rischio amianto - e segnatamente asbestosi e tumore polmonare - sin dall'inizio dell'ampio periodo storico in contestazione e, dunque, sin dal 1966, anno in cui la gestione operativa degli stabilimenti venne assunta, come visto, dal barone De Cartier quale rappresentante apicale del Gruppo Belga.

In particolare:
1) con la legge 12 aprile 1943 n. 455, poi modificata dal d.p.r. 20 marzo 1956, n. 648, l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, istituita con regio decreto 17 agosto 1935 n. 1765, veniva estesa all'asbestosi;
2) il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 - Testo unico sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - al capo VIII (articoli 140-177) reca disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi. La tabella - allegato n. 8, mai modificata dalla data della sua emanazione, riporta l'elenco delle lavorazioni per cui era obbligatoria l'assicurazione contro l'asbestosi, e precisamente:
- estrazione e successive lavorazioni nelle miniere;
- lavori nelle manifatture;
- lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo contengono;
- (lavori) che comunque espongono ad inalazione di polveri di amianto.
3) il d. m. 18 aprile 1973 individuava le patologie per cui era obbligatoria la denuncia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Al punto 1b del paragrafo

"*Malattie Professionali*", provocate dalla inalazione di sostanze ed agenti non compresi in altre voci, si leggeva "*asbestosi*", associata o meno alla tubercolosi o ad un cancro polmonare. Sin dall'aprile 1973, dunque, la legislazione aveva recepito che l'esposizione all'amianto può anche provocare un cancro;
4) il d.p.r. 5 maggio 1975 n. 146 - Regolamento di attuazione dell'art. 4 della Legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato - al punto 4 del gruppo IV dell'allegata tabella A - prevedeva che la corresponsione dell'indennità era dovuta anche per "*Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a polveri industriali silicee e di amianto e loro composti o derivati*";
5) la legge 27 dicembre 1975, n. 780 modificava gli artt. 140, 144-146, e 153 ed abrogava gli artt. 142 e 143 del d.p.r. 1124/65. L'art. 153 prevedeva che il datore di lavoro era tenuto a corrispondere un premio supplementare nell'ipotesi che la concentrazione in aria di amianto fosse tale da determinare il rischio. La norma non specificava la natura del rischio (asbestosi o neoplasia) e non stabiliva quale fosse il valore di concentrazione che lo determina;
6) il d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 dava attuazione delle direttive (CEE) nn. 75/442, 76/403 e 78/319, riguardanti, rispettivamente, i rifiuti, lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili ed i rifiuti tossici e nocivi. L'amianto occupava la 21° posizione nella tabella, ove erano elencate le sostanze che "*trasformavano*" un rifiuto speciale in rifiuto tossico e nocivo qualora venisse superato il valore di "*concentrazione limite*" stabilito. La "*sostanza amianto*", con questa norma, veniva immessa tra quelle sostanze da considerarsi pericolose anche ai fini ambientali. Veniva regolamentato, inoltre, sia il trasporto, sia la collocazione in discarica dei rifiuti contenenti amianto;
7) Deliberazione del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 - "*Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti"* - stabiliva una concentrazione limite (CL) di 100 mg/kg per amianto (polveri e fibre libere). Oltre tale valore, i rifiuti contenenti amianto erano classificati rifiuti tossici e nocivi. Erano da collocarsi in discarica tipo 2B per concentrazioni (polveri e fibre libere) inferiori a 10.000 mg/kg; diversamente tali rifiuti dovevano essere inviati ad una discarica tipo 2C, ovvero in un sito "*ad alta protezione*", in cui si dovevano riporre a dimora definitiva i rifiuti "*più tossici*".

Il legislatore, peraltro, nel codice civile del 1942, aveva inserito l'art. 2087 proprio al fine di dettare all'imprenditore un criterio direttivo generale cui ispirarsi nella gestione e organizzazione dell'impresa, nel rispetto del diritto costituzionalmente garantito della salute dei lavoratori. La norma, infatti, così testualmente recita: "*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*". Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2087 c.c. è norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile ad ipotesi e situazioni non espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, laddove l'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità psico-fisica dei dipendenti impone l'adozione - ed il mantenimento - non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori da qualsivoglia lesione nell'ambiente o in costanza di lavoro. Gli obblighi imposti all'imprenditore dall'art. 2087 c.c., in tema di tutela delle

condizioni di lavoro, si riferiscono, infatti, non solo alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma anche all'ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall'imprenditore devono riguardare sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterni ed inerenti alla località in cui tale ambiente è posto.

L'art. 4 del d.p.r. 303/56 così recitava: "*I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate all'art. l, devono, nell' ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:*
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione."

Dal contenuto precettivo di tale norma, oltre all'indicazione specifica dei destinatari della stessa, si evince chiaramente l'obbligo del datore di lavoro di adoperarsi su vari livelli per garantire concretamente ed efficacemente la salute dei lavoratori, sia adeguando l'ambiente di lavoro alle misure tecniche preventive conosciute, secondo la migliore scienza ed esperienza in un determinato momento storico, sia informando i lavoratori sui rischi ai quali sono esposti, in modo da stimolarli a partecipare attivamente e consapevolmente alla prevenzione, sia fornendo loro i mezzi idonei per mettere in atto le cautele predisposte, vigilando sulla loro osservanza ed adottando misure repressive nel caso di mancato rispetto delle stesse.

L'art. 21 d.p.r. 303/56, invece, disciplinava in modo particolare l'ambiente di lavoro in cui i lavoratori erano esposti alle polveri, e così testualmente recitava: "*Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.*
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nell' atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all' inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all' aperto e nei lavori di breve durata e quando .la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possono essere causa di danno o incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai commi precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.
I mezzi personali posso essere altresì prescritti dall' Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle

operazioni cui, per particolari difficoltà di tipo tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri".

Si trattava, dunque, di un'ampia e dettagliata disciplina già in vigore all'epoca delle concrete condotte in contestazione e che abbracciava ogni aspetto, anche di tipo organizzativo, relativo alla prevenzione dai rischi conseguenti al contatto con le polveri.

Era la stessa legge ad informare il datore di lavoro sulla pericolosità delle lavorazioni che provocavano la dispersione di polvere, e a fornire ai destinatari della norma indicazioni di tipo tecnico per ovviare a tale inconveniente, esortandoli ad adottare procedimenti di lavorazione ad umido e ad utilizzare aspiratori.

Lo stesso legislatore, inoltre, sottolineava l'importanza dei mezzi personali di protezione, mettendo però chiaramente in evidenza la loro funzione puramente "*rafforzativa*" delle misure tecniche adottate a livello strutturale nell'azienda, escludendone quindi la funzione meramente sostitutiva.

D'altra parte la giurisprudenza di legittimità aveva più volte ribadito che per andare esenti da responsabilità non era sufficiente provare di aver adottato gli accorgimenti tecnici previsti dalla legge (aspiratori o mascherine), disinteressandosi della qualità degli stessi, ma era necessario che tali misure fossero in concreto idonee ad impedire o ridurre la diffusione delle polveri, "per quanto possibile", ovverossia, secondo quella che è la migliore scienza ed esperienza in un determinato momento storico (cfr., sul punto, Cass. Sez. 3 - sentenza n. 5538 del 15 aprile 1985 Ud. - dep. 1 giugno 1985 – imp. Bonardo - rv. 169592; Sez. 6 - sentenza n. 8449 del 16 maggio 1985 Ud.- dep. 2 ottobre 1985 – imp. Spallanzani - rv. 170537; Sez. 3 - sentenza n. 12520 del 15 ottobre 1985 Ud. - dep. 30 dicembre 1985 – imp. Viecca - rv. 171462).

Nella sentenza n. 595/93 (Cass. Sez. 3 – sentenza n. 525 dell'8 gennaio 1993 Ud.- dep. 22 gennaio 1993 – imp. Brivio Boni - rv. 192745), la Corte peraltro precisava: "*la possibilità delle misure non è condizionata a fattori economici, né alla mera discrezionalità del datore di lavoro, ma alle reali esigenze di protezione ed alle effettive possibilità di prevenzione offerte dagli strumenti tecnici*".

Il datore di lavoro, inoltre, era già chiamato a valutare l'efficacia delle misure tecniche adottate e, nel caso in cui avesse verificato che l'installazione di aspiratori non era di per sé sufficiente, avrebbe dovuto preoccuparsi di garantire il ricambio dell'aria nell' ambiente di lavoro ed assicurarsi che i lavoratori indossassero le mascherine, in modo da garantire un effetto sinergico di tutte le misure di prevenzione conosciute (cfr Cass. Sez. 4 - sentenza n. 10730 del 12 aprile 1991 Ud. - dep. 25 ottobre 1991 – imp. Sabattini - rv. 188570).

Gli articoli 377-387 del d.p.r. 547/55 dettavano regole generali concernenti i mezzi personali di protezione. In particolare l'art. 377 richiedeva che essi fossero idonei, resistenti e mantenuti in buono stato di conservazione, specificando che il ricorso a tali strumenti doveva essere determinato dall'insufficienza dei mezzi tecnici di protezione già adottati. Il datore di lavoro era dunque tenuto a fornire ai lavoratori gli indumenti di protezione (artt. 378-386).

Per quanto concerne poi le maschere respiratorie, l'art. 387 imponeva, in modo particolare per i lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi, di indossare maschere respiratorie messe a loro disposizione, o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto, facilmente accessibile e noto al personale. E' evidente, peraltro, che le condizioni di lavoro dovevano essere tali da consentirne l'uso. Sicché, se l'aria fosse stata irrespirabile, la calura eccessiva e lo sforzo cui era sottoposto il lavoratore incompatibile con la riduzione di capacità respiratoria causata dall'uso della

mascherina, non poteva pretendersi dal lavoratore l'utilizzo di tali mezzi di protezione. Era necessario, quindi, mettere il lavoratore in condizione di poterne fare uso.

L'art. 5 della legge 455/43 imponeva al datore di lavoro di adottare anche un sistema di prevenzione sanitaria prescrivendo che, a sue spese, i lavoratori venissero sottoposti a visite successive periodiche e che il risultato delle visite mediche fosse notificato al datore di lavoro e al lavoratore.

Tale norma, peraltro, era stata inserita dal legislatore nell'ambito di una legge nata proprio per estendere l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi: ciò significa che già nel 1943 le conoscenze della tecnica erano tali da considerare un dato scientifico acquisito il rischio di asbestosi per i lavoratori esposti all'amianto.

L'art. 4, infatti, così recitava: "*agli effetti della presente legge per asbestosi deve intendersi una fibrosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere di amianto, si manifesta particolarmente con presenza negli alveoli, nei bronchioli e nel connettivo interstiziale di corpuscoli dell'asbestosi con tracheo-bronchite ed enfisema ed all'esame radiologico con velatura del campo polmonare o con striature ed intrecci reticolari più o meno intensi, maggiormente diffusi alle basi*".

L'art 7, inoltre, prevedeva l'ipotesi di morte conseguente all'asbestosi e l'art. 10 prevedeva, per ragioni profilattiche, l'allontanamento del lavoratore affetto da asbestosi dalla lavorazione cui attendeva e nella quale aveva contratto la malattia.

Il datore di lavoro che esercitava il suo diritto di impresa, dunque, già negli anni '40 era perfettamente informato sul rischio a cui erano esposti i lavoratori a contatto con l'amianto e non poteva ignorare quindi la necessità di adottare le misure di prevenzione specifiche.

In ogni caso, la necessità di adottare particolari cautele negli ambienti lavorativi in cui vi era una dispersione di polveri era già stata affrontata nel regio decreto del 14 aprile 1927, n. 530. L'art. 17, che costituiva "*l'antenato*" dell'art. 21 d.p.r. 303/56, prevedeva che "*In tutti i lavori nei quali si svolgono gas irrespirabili o tossici od infiammabili, qualunque sia il luogo ove vengono eseguiti, e nei locali chiusi nei quali si sviluppino normalmente vapori, odori, fumi o polveri di qualunque specie, l'esercente ha il dovere di adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente dove lavorano gli operai.*

L'aspirazione dei gas, vapori, odori, fumo o polveri deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono".

L'art. 22 imponeva al datore di lavoro di mantenere i locali puliti, per quanto è possibile fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento delle polveri nell'atmosfera, oppure mediante aspiratori.

Gli artt. 28, 29 e 30 prevedevano inoltre, per gli ambienti polverosi, un sufficiente numero di bagni messi a disposizione dei lavoratori, per liberarsi della polvere al termine del lavoro, refettori non polverosi, facendo esplicito divieto di consumare il pasto nei locali destinati alla lavorazione e spogliatoi dove potersi togliere gli abiti da lavoro prima di andare a casa.

Alla luce di tutta la copiosa e risalente normativa appena illustrata è evidente che il datore di lavoro che operava negli anni 60/70, attesa la nota pericolosità delle polveri di amianto, non poteva ignorare quelle misure minime di cautela, quali gli aspiratori, le mascherine, la pulizia dei locali e la lavorazione ad umido, che erano state già previste e disciplinate sin dagli anni '30.

La normativa appena illustrata imponeva, dunque, l'adozione di vari e coordinati livelli di prevenzione: 1) prevenzione primaria, a sua volta comprendente la prevenzione tecnica e la prevenzione individuale 2) prevenzione secondaria 3) prevenzione informativa.

Per prevenzione tecnica si intendeva l'insieme delle cautele di tipo strutturale, da adottarsi in un'azienda, al fine di scongiurare il rischio di malattie professionali.

Queste misure ovviamente dovevano preesistere all'inizio dell'attività, per poter realizzare lo scopo della prevenzione cui erano finalizzate, sicché la loro adozione dopo un certo periodo di tempo, nonostante la loro conoscenza e realizzabilità in epoca anteriore, non esonerava l'imprenditore da responsabilità.

In questo ambito, rientravano le norme di cui all'art. 17 del r.d. 530/27 e all'art 21 del d.p.r. 303/56 già citati, nonché gli artt. 15 e 19 del suddetto d.p.r. 303/1956 che imponevano al datore di lavoro di mantenere puliti i locali di lavoro e di effettuare in luoghi separati le lavorazioni pericolose e insalubri, allo scopo di non esporre, senza necessità, i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.

Per ottemperare agli obblighi imposti dalla legge, peraltro, non era sufficiente che il datore di lavoro installasse mezzi di aspirazione, ma era necessario che tali mezzi fossero in concreto idonei, in relazione al fine per cui erano stati posti in essere. In questo senso si era pronunciata la Corte di Cassazione, ad esempio, nella sentenza n. 5538/85 (Cass. Sez. 3 - sentenza n. 5538 del 15 aprile 1985 Ud. - dep. 1 giugno 1985 – imp. Bonardo - rv. 169592).

Nella sentenza n. 6916/81 (Cass. Sez. 3 - sentenza n. 6916 del 3 aprile 1981 Ud. - dep. 11 luglio 1981 – imp. Ivaldi - rv. 149754), poi, la Corte puntualizzava che sussiste la responsabilità del datore di lavoro ogni qualvolta egli non abbia fatto tutto il possibile per ridurre o impedire lo sviluppo della polvere, dove il limite del "*possibile*" veniva a coincidere con il limite della migliore scienza ed esperienza in un determinato momento storico. La sentenza prendeva in considerazione anche il problema dei limiti stabiliti nelle tabelle ACGIH e precisava che il superamento dei TLV dava luogo ad una fattispecie di colpa aggravata, rispetto all'ipotesi colposa comunque prevista e punita dall'ordinamento e consistente nella diffusione di polveri al di sotto di tali limiti.

Il principio informatore, dunque, era quello di adottare tutte le misure "*tecnicamente possibili*". Cosa si intendesse per misure tecnicamente possibili, la Corte di Cassazione lo spiegava chiaramente nella citata sentenza n. 8449/85, in cui veniva stabilito che: "*sussiste la contravvenzione di cui all'art. 21 d.p.r. 303/56, solo quando il giudice abbia accertato, dandone conto in motivazione, sia la possibilità di impedire in modo totale la diffusione delle polveri nel luogo di lavoro, allo stato delle tecniche di prevenzione e di abbattimento, sia l'omissione dell'imprenditore o del responsabile dell'impresa nell'adozione di tali tecniche*". E, ancora, nella già richiamata sentenza n. 12520/1985, la Corte, nel ribadire che il datore di lavoro era tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione delle polveri, puntualizzava anche che "*l'omessa predeterminazione per legge di tali provvedimenti, trovava ragionevole spiegazione nel continuo progresso delle tecniche*".

Per questo motivo, e considerato il limite della "*scienza ed esperienza in un determinato momento storico*", esplicitamente richiamato dall'art. 21, già allora non si ravvisava alcuna illegittimità costituzionale per genericità della predetta norma.

Per prevenzione individuale, invece, si intendevano i dispositivi di sicurezza personali, quali ad esempio le maschere respiratorie, i guanti, gli abiti da lavoro.

Questa materia era disciplinata dagli artt. 21 e 4 lett. c) d.p.r. 303/56, dal r.d. 530/27, e dagli artt. 4 e 377 del d.p.r. 547/55. Come già osservato, la prevenzione individuale doveva essere mantenuta nel rango di misura subalterna, alla quale, cioè, si doveva ricorrere in aggiunta alla prevenzione tecnica, non essendo di per sé misura sufficiente a sostituire gli interventi tecnici-strutturali di protezione.

In particolare la Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 10730/91 così si esprimeva: "*In materia di igiene del lavoro, l'obbligo del datore del lavoro di tutelare la salute dei suoi dipendenti che operano in particolari ambienti, mediante l'adozione di determinati mezzi di protezione diretti a difendere l'aria da prodotti nocivi e dalle polveri, non si esaurisce con l'apprestamento di impianti di aspirazione localizzati il più vicino possibile alle fonti di produzione di agenti nocivi (gas, odori, vapori, fumi) o delle polveri a norma degli artt. 20 e 21 D.P.R. 303/56. Se tali misure di difesa risultano insufficienti e, perciò inidonee ad assicurare la depurazione complessiva dell'aria nell'ambiente di lavoro, e quindi, a consentire la buona respirazione dei lavoratori, soccorre la norma di cui all'art. 9 stesso D.P.R., che impone il ricambio generale dell'aria, che deve avvenire convenientemente e frequentemente*".

Se dunque era compito del datore di lavoro quello di adottare anche misure ulteriori e diverse in aggiunta a quelle tecniche specificamente previste dalla legge, se necessarie e tecnicamente possibili, in ogni caso non si poteva ovviare all'adozione degli accorgimenti strutturali previsti dalla legge, adottando, in loro sostituzione, strumenti di protezione individuale, quali le maschere respiratorie, sia per la tassatività della disposizione di cui all'art. 20 d.p.r. 303/56, che richiede l'applicazione di strumenti di aspirazione e non di equipollenti, ma soprattutto perché non sarebbe stato comunque lecito addossare ai lavoratori uno strumento che limitava la respirazione (cfr. Cass. Sez. 3 - sentenza n. 6172 del 28 aprile 1986 Ud. - dep. 26 giugno 1986 – imp. Serafini - rv. 173208).

Gli strumenti di protezione individuale, oltre ad essere idonei, a disposizione dei lavoratori e correttamente conservati, dovevano essere anche correttamente utilizzati. Era pertanto necessario che il datore di lavoro informasse il lavoratore sul loro uso corretto e vigilasse sull'uso effettivo dei protettori individuali, ricorrendo, se del caso, a provvedimenti coercitivi e sanzioni disciplinari, non escluso il licenziamento dell'operaio riottoso (v. Cass. 10730/91, sent. già citata).

Da quanto ricordato, emerge l'importanza che assumeva la prevenzione informativa, intesa non soltanto come obbligo di informare e di formare il lavoratore sui rischi e sulle misure da adottare, così come previsto dall'art. 4 d.p.r. 303/56 e dall'art. 2 del regio decreto 530/27, ma anche come obbligo del datore di lavoro di informarsi, aggiornarsi o comunque di ricorrere a degli esperti in materia adoperando la dovuta diligenza nella loro scelta.

L'ultimo profilo di prevenzione riguardava quella cosiddetta secondaria, che si realizzava attraverso la prevenzione sanitaria, secondo quanto previsto dalla legge 455/43 e poi, successivamente, dal d.p.r. 1124/1965. In questo ambito rientrava, ovviamente, anche l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore del risultato eventualmente sfavorevole delle visite mediche e di spostarlo dal posto di lavoro dove aveva contratto la malattia al fine di non aggravare le sue condizioni di salute.

4 - Il rischio amianto e la produzione degli stabilimenti Eternit

La premessa di natura fattuale, invece, riguarda la descrizione del ciclo di lavorazione adottato negli stabilimenti di Casale Monferrato, Bagnoli, Cavagnolo e Rubiera per

pervenire alla produzione dei manufatti finali, ossia dei prodotti di cemento-amianto. La descrizione del ciclo produttivo adottato, benché sostanzialmente uguale in tutti gli stabilimenti industriali di interesse, merita tuttavia di essere riportata, in correlazione con la specificità della struttura logistica dei quattro stabilimenti industriali in imputazione, sulla base di quanto descritto nella dettagliata relazione Rivella in atti.

4a - Lo stabilimento di Casale Monferrato

Lo stabilimento si estendeva alla periferia della città (via Oggero) sulla destra orografica del fiume Po, occupando complessivamente un'area di circa mq 96.000, di cui più dell'88% coperta. Vi erano poi le aree occupate in zona Piazza d'Armi e l'area ex Piemontese.

Negli ultimi anni di attività, oltre a produrre lastre, tubi e manufatti vari in cemento amianto, produceva anche tubi in polietilene o in PVC; i manufatti in plastica erano commercializzati col marchio Eterplast.

Cardatura, molazzatura, miscele:

inizialmente crisotilo e crocidolite pervenivano in stabilimento allo stato grezzo o quasi; erano quindi sottoposti a cardatura (al pari delle fibre tessili organiche naturali), ovvero al trattamento meccanico che ha lo scopo di pettinare (isolare, raddrizzare e parallelizzare) le fibre, eliminando contemporaneamente materiale estraneo.

Nel 1973, come risulta da una relazione INAIL inserita come allegato 25 alla perizia Salvini del 1984, l'amianto veniva scaricato in una tramoggia posta all'esterno; successivamente si procedeva alla molazzatura, ossia alle operazioni di "*sfilacciatura*", "*miscelazione*" e "*disintegrazione*". Con questa operazione, effettuata mediante quattro grandi molazze, si favoriva il successivo ottenimento di una dispersione di cemento-amianto omogenea e quindi un "*foglio*" in cui l'amianto era distribuito uniformemente, il che consentiva di ottenere manufatti ad alta resistenza meccanica.

Terminata la molazzatura, l'amianto veniva inviato direttamente al ciclo degli impasti, per essere miscelato con cemento e quindi alle singole macchine di produzione.

Miscele:

venivano realizzate distinte miscele a seconda della natura del manufatto che si doveva produrre. Differivano tra loro sia per la percentuale di amianto totale, sia per il rapporto crisotilo e crocidolite; differivano, inoltre, anche per la percentuale tra i vari tipi di crisotilo, diversi per origine e caratteristiche tecnologiche. All'impasto provvedevano le cosiddette "*olandesi*", ove il cemento e l'amianto venivano miscelati. La miscela ottenuta era trasferita, mediante tubazioni a pressione, alle macchine per la produzione di lastre, tubi, recipienti, contenitori e pezzi speciali.

Produzione di lastre e tubi:

la miscela di amianto e cemento, asciutta, veniva immessa in appositi "*vasconi*", ove tramite un opportuno dosatore si introduceva l'acqua necessaria a realizzare l'impasto; una ruota a palette provvedeva all'omogeneizzazione. Delle tubazioni provvedevano al trasferimento della dispersione alla macchina per la produzione di lastre. Essa era costituita da due o tre "*vasconi*" ove ruotava un cilindro di pescaggio, la cui superficie era ricoperta da una rete metallica a maglie finissime. L'intima miscela di cemento-amianto si adagiava sopra questa rete, mentre l'acqua passava attraverso le maglie. Al cilindro, oltre ad un moto di rotazione, era imposto un moto di rivoluzione che gli consentiva di toccare, in alto, tangenzialmente un feltro senza fine, opportunamente tenuto aderente al cilindro stesso; in

questo modo avveniva la cessione dello straterello di amianto e cemento dal cilindro pescatore al feltro. Ad ogni ciclo completo si creava un "*foglio*" di circa 0,2 mm di spessore; in tal modo, mediante cicli (passaggi) successivi, si potevano ottenere fogli di opportuno spessore che per le lastre era compreso nell'intervallo 5/8 mm. Questo "*modus operandi*" era comune a tubi e lastre. Raggiunto lo spessore voluto, l'operatore, mediante l'azionamento di una lama interna, tagliava il foglio di cemento-amianto, che, aperto, era fatto scorrere lungo un tappeto. Prelevato da una ventosa veniva poi deposto su uno stampo in acciaio per l'ottenimento della forma voluta. I manufatti così prodotti erano avviati ai tunnel riscaldati, per una prima stagionatura e successivamente depositati nelle aree apposite per un periodo compreso fra 10 e 15 giorni. In seguito erano inviati ai magazzini esterni per lo stoccaggio.

Con procedimento (miscelazione ed impasto) del tutto simile (variava la percentuale totale dell'amianto e la percentuale di crocidolite rispetto al crisotilo) avveniva la produzione dei tubi. La fabbricazione/formatura era attuata con macchine automatiche; anche in questo caso lo spessore voluto avveniva per successive deposizioni. Estratto il manufatto, iniziava la fase di consolidamento e stagionatura. Dopo un primo consolidamento della durata di 24 ore, consistente nel far ruotare il manufatto su se stesso ad intervalli di 15 minuti, il manufatto veniva immesso in grandi vasche piene d'acqua, poste sotto il piano campagna, per un periodo di 4/16 giorni per ulteriore consolidamento e stagionatura. Successivamente i manufatti venivano estratti dalla vasche di stagionatura e si provvedeva, nel reparto tornitura, al processo di rettifica delle testate; il prodotto, infine, era inviato ai magazzini esterni.

I reparti lastre e tubi lavorano su tre turni giornalieri. Alcuni dati rendono l'idea circa l'entità della produzione: nel 1937 la produzione giornaliera era di circa 5.000 metri quadrati di lastre; per i tubi, invece, venne toccato un picco annuo di 1.800.000 metri lineari.

Negli anni 1981-82, nello stabilimento di Casale, si utilizzavano annualmente circa 145.000 quintali di amianto.

Tornitura:

i tubi, estratti dall'acqua, erano trasferiti nel reparto tornitura, detto anche reparto "*pressioni*", ove si eseguiva la tornitura delle testate dei tubi utilizzati in campo idraulico (ancora oggi moltissimi acquedotti presentano un'elevata percentuale di tubi realizzati in fibrocemento contenente anche crocidolite) al fine di garantire la tenuta idraulica. L'incastro dei tubi era garantito da manicotti, anch'essi in cemento-amianto, che autobloccavano, mediante apposite guarnizioni in gomma, le testate da unire.

Alla necessaria rettifica dei manicotti di congiunzione si provvedeva nel medesimo reparto, con torni diversi da quelli impiegati per la rettifica dei tubi.

Rifinitura manufatti:

in questo reparto, denominato "*Petralit*", avveniva la rifinitura dei manufatti. Consisteva, essenzialmente, in lavorazioni manuali di taglio e squadro di lastre piane e ondulate, forature di lastre e tubi, mediante taglierine, mole e trapani.

Altre produzioni in cemento amianto:

recipienti, contenitori, colmi, pezzi speciali, parti di tegole, canne fumarie, erano prodotti manualmente nel cosiddetto "*Magazzino Po*", situato oltre il canale Lanza. La "*pasta*" di cemento-amianto fresca (ancora morbida) veniva modellata su apposite forme. Dopo essiccazione, i manufatti realizzati erano carteggiati e rifiniti a secco.

Stoccaggio prodotti finiti:

tutta la produzione dello stabilimento era stoccata nei magazzini di Piazza d'Armi, lontano dallo stabilimento di produzione ove vi erano due reparti: uno più grande riservato alle lastre ed un altro utilizzato per lo stoccaggio dei tubi. Lo stabilimento per l'invio della produzione ai grossisti o a singoli clienti si serviva di rotabili su strada ferrata e su gomma.

Riutilizzo scarti - Mulino Hazemag:

dalla seconda metà degli anni Settanta l'Eternit iniziò ad effettuare il riciclaggio di materiale proveniente da lavorazioni errate o scarti di produzione (tubi e lastre difettosi, o rotte); questa attività era svolta in un'area posta di fronte allo stabilimento, oltre la via Oggero, verso centro città. Il materiale di scarto ricopriva tutta l'area ed era accatastato in cumuli alti fino a tre-quattro metri. Quota parte era trasportato sotto una tettoia, con piano di calpestio in cemento, ove una ruspa a cingoli provvedeva a ridurlo in frantumi. Il prodotto (macinato) era reintrodotto nel ciclo produttivo, dopo ulteriore macinazione fine con un mulino Hazemag, collocato in area posta al fondo del reparto Petralit, a fianco del magazzino officina elettrica ed officina meccanica. La quantità di materiali di scarto presenti in questa area era enorme, poiché Casale era l'unico stabilimento del gruppo Eternit che possedeva, almeno per il Nord Italia, un mulino Hazemag. Lavorava, quindi, non solo gli scarti della propria produzione, ma anche quelli provenienti da altri stabilimenti della medesima tipologia produttiva.

4b - Lo stabilimento di Cavagnolo

Lo stabilimento, sito in via Cristoforo Colombo 80, operò dal 1948 al giugno del 1982: era costituito da una serie di costruzioni che si estendevano dalla strada provinciale Asti-Torino alla via XXIV Maggio. Era adibito alla produzione di manufatti in cemento-amianto quali canne fumarie (a sezione e dimensioni diverse), lastre piane ed ondulate (impiegate per la copertura di edifici civili ed industriali, tamponamenti verticali interni e controsoffittature), recipienti vari (es. fioriere) ed altri manufatti particolari.

La dettagliata relazione CONTARP-INAIL del dicembre 1996 consente la ricostruzione del ciclo produttivo adottato nello stabilimento sulla base di un'altra relazione INAIL del 1967. Altre informazioni sul ciclo produttivo emergono dalla Relazione di consulenza tecnica T. Nesi/S. Silvestri effettuata su incarico della Procura della Repubblica di Torino nell'ambito del procedimento penale conclusosi con la sentenza emessa dal Pretore di Torino - Sezione Distaccata di Chivasso - in data 25 gennaio 1999 (sentenza che riconosceva la penale responsabilità di alcuni imputati, tutti dirigenti del gruppo Eternit, per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose; la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 30 ottobre 2000, poi divenuta irrevocabile, ha riformato parzialmente la sentenza della Pretura di Torino dichiarando l'intervenuta prescrizione di alcuni reati).

Di seguito, si riporta la ricostruzione del ciclo produttivo così come dedotto dai citati documenti.

Immagazzinamento materie prime:

il cemento era stoccato in silos: l'amianto, che negli anni settanta arrivava in stabilimento con camion, era contenuto in sacchi di juta o canapa. Negli anni successivi juta e canapa vennero sostituiti da carta e plastica. Lo stoccaggio avveniva all'inizio del capannone. La movimentazione era manuale.

Reparto disintegrazione ed approntamento:

fino alla prima metà degli anni ’60 i diversi tipi di amianto, versati a terra, venivano miscelati manualmente e trasferiti all’interno di “*molazze*” per essere disintegrati: lo stoccaggio delle miscele avveniva nelle camere di deposito. Successivamente il reparto venne suddiviso in due ambienti separati: nel primo si alimentava manualmente il disintegratore rovesciando i sacchi di amianto in un alimentatore a coclea; nel secondo, tramite una impastatrice “*olandese*”, si miscelavano, ad umido, l’amianto ed il cemento; il trasporto delle materie prime avveniva in modo pneumatico attraverso tubi sigillati.

Reparto confezione recipienti:

l’impasto di cemento-amianto, ottenuto con un procedimento analogo a quello descritto per lo stabilimento di Casale Monferrato, era spalmato su modelli e lasciato essiccare; il manufatto ottenuto era poi rimosso manualmente.

Reparto confezionamento canne:

l’impasto di cemento-amianto, passando attraverso una macchina “*a tondo*” (o macchina a lastre) dove veniva aggiunta acqua, assumeva struttura compatta. Successivamente la lastra veniva tagliata su misura e arrotolata su bobine. Ai banchi di confezionamento la lastra veniva stesa su modelli di legno e pressata manualmente. Ad essiccazione avvenuta si rimuoveva il modello.

Reparto confezionamento lastre ondulate ed applicazioni diverse:

dalla macchina a tondo la lastra veniva stesa su modelli ondulati, pressata manualmente e fatta essiccare.

Essiccazione:

fino alla metà degli anni ’60 l’essiccazione avveniva naturalmente; successivamente, sul lato Ovest dell’edificio principale, furono installati forni che riducevano il tempo di essiccazione da 12 a 4 ore. Carico e scarico dei manufatti erano effettuati a mano.

Reparto finissaggio:

il finissaggio era eseguito in edificio separato. Pezzi finiti, con imperfezioni o sbavature, erano sottoposti ad operazioni di levigatura a secco mediante levigatrice a nastro.

Reparto magazzino:

i manufatti prodotti erano stoccati in un cortile all’aperto.

4c - Lo stabilimento di Bagnoli

Lo stabilimento Eternit era situato nel Comune di Napoli - quartiere di Bagnoli - in via Cattolica 172, in prossimità del complesso Italsider. Era costituito da:

- un ampio capannone principale, al cui interno erano situati i diversi reparti produttivi;
- un secondo capannone, più piccolo, ove erano alloggiati alcuni impianti accessori;
- aree scoperte impiegate per il deposito dei materiali finiti e di scarto;
- un piazzale per la spedizione dei manufatti prodotti.

Di seguito si riporta la descrizione del ciclo produttivo dello stabilimento, peraltro del tutto simile, almeno concettualmente, a quello di Casale Monferrato e Cavagnolo.

Preparazione materie prime:

tutto l’asbesto, contenuto in sacchi di plastica da 45/50 kg, perveniva in azienda su appositi *palletts*. La stessa squadra che provvedeva ad immagazzinare i sacchi provvedeva anche a rifornire l’impianto di “*prima lavorazione*”, ovvero l’impianto adibito all’apertura delle fibre che era situato su di un soppalco. L’impianto per l’apertura del crisotilo lavorava ad umido, mentre quello per la crocidolite a secco. Quest’ultimo, nella sua parte esterna,

era costituito da una tramoggia, servita da un piano di carico ribaltabile, sovrastato da una cappa dotata posteriormente di un condotto di aspirazione. Ogni singolo sacco di crocidolite, prelevato dai *palletts*, era posto sul piano ribaltabile; praticati tre tagli (due sui lati corti e l'altro perpendicolare ai primi) si azionava il pulsante di ribaltamento. In questa fase il sacco, trattenuto da appositi aghi, era accompagnato dall'operatore verso la bocca di carico della tramoggia. Atteso lo svuotamento del sacco, l'operatore provvedeva manualmente ad introdurlo nell'apertura laterale praticata nella cappa. Dalla tramoggia di carico, per mezzo di un flusso d'aria, l'amianto passava nella tramoggia dosatrice e da questa al vero e proprio impianto di sfibramento. Questa parte dell'impianto era a circuito chiuso. Avvenuto lo sfibramento, la successiva operazione consisteva nella separazione dell'amianto dall'aria; questa operazione avveniva per centrifugazione in apposito ciclone (dotato di filtri a scuotimento). Successivamente il materiale veniva scaricato, alternativamente, in uno dei due miscelatori acqua/amianto.

Per il crisotilo si procedeva allo stesso modo, con la differenza che il contatto acqua/amianto avveniva, prima dello sfibramento, nella molazza. L'amianto "*molazzato*" era trasferito in una tramoggia, al cui fondo vi erano due coclee che inviavano il materiale in un ciclone posto al di sopra della tramoggia a servizio della bilancia di pesatura, posizionata alle spalle della macchina tubi da 5 m.

Miscelazione:

premesso che il cemento veniva movimentato con coclee, mentre il crisotilo (molazzato) pneumaticamente e la crocidolite (in sospensione acquosa) a mezzo di tubazioni, nei miscelatori per le due macchine tubi venivano immessi, contemporaneamente, acqua (4 mc), crocidolite (50 kg) e crisotilo (100 kg). Dopo qualche minuto di miscelazione venivano aggiunti altri 4 mc d'acqua ed infine il cemento (805 kg); il tutto era mantenuto in agitazione per alcuni minuti.

Sia la macchina per la produzione di canaloni, sia quella per la produzione di lastre ondulate e manufatti, erano servite da singoli impianti di miscelazione. La miscela era mantenuta in movimento da una girante a pale elicoidali che lambivano la superficie. L'acqua proveniva dai "*recuperatori…di ciclo*", il crisotilo, attraverso la tramoggia di pesatura, mentre il cemento, tramite coclea; la miscela era completata da circa 50 kg di polvere di scarto.

Produzione tubi:

le macchine per la produzione di tubi da 4 e 5 m utilizzavano lo stesso principio del "*cilindro pescatore*" già descritto per Casale Monferrato, con la precisazione che per compattare la miscela cemento-amianto, sul cilindro agivano due rulli "*premitori*". La prima stagionatura durava 8/16 ore, dopodiché venivano immersi in acqua, per 15 giorni.

Finissaggio tubi, produzione manicotti ed applicazioni guarnizioni manicotti:

i tubi per condotte in pressione erano intestati mediante l'aggiunta di un manicotto e della relativa guarnizione in gomma. Questi, pertanto, erano torniti per dare la giusta calibratura alle superfici di accoppiamento e per creare la sede della guarnizione, mentre i manicotti, ottenuti da tubi di maggior diametro erano sottoposti a tornitura interna. Per queste operazioni si faceva uso di torni e fresatrici.

Produzione lastre, canaloni e manufatti:

la sospensione acquosa di cemento-amianto veniva inviata ai contenitori, posti alle spalle delle macchine lastre. In questi contenitori, ove la miscela era tenuta in agitazione, avveniva l'aggiunta dell'impasto di recupero, ottenuto dagli sfridi delle macchine lastre dopo apposita triturazione. Il principio di formazione dei fogli di cemento-amianto era

perfettamente analogo a quello già descritto per gli altri due stabilimenti citati. Raggiunto lo spessore voluto, un coltello posto all'interno del cilindro pescatore tagliava il foglio lungo la generatrice. Questo poteva essere inviato sia alla confezione manufatti, sia alla produzione di lastre ondulate. Queste ultime erano ottenute per deposizione di più fogli su modelli in acciaio, che, impilati, erano inviati al forno (a vapore) di stagionatura, il cui ciclo durava 5/6 ore. Il ciclo di produzione dei canaloni era analogo, tranne la circostanza che il tunnel di stagionatura non era riscaldato. Per la produzione di manufatti (canne quadrangolari, colmi ondulati, serbatoi prismatici e relativi coperchi), il foglio doveva essere tagliato e modellato su forme speciali. Il ciclo prevedeva le seguenti fasi:
- taglio del foglio fresco;
- confezione su modello, con saldatura dei lembi mediante "*battitura*";
- prima stagionatura all'aria di durata 8/10 ore nei mesi estivi e di 24 ore nei mesi invernali;
- sformatura e finissaggio, con contestuale taglio a misura ed eliminazione manuale o con l'ausilio di sega e levigatrice a nastro, delle sbavature;
- seconda stagionatura effettuata direttamente sul piazzale della durata di una settimana.

Lavorazioni accessorie, recupero sfridi, recupero anime:

le operazioni di apposizione delle guarnizioni erano effettuate manualmente su banchi privi di aspirazioni. L'attività era svolta in un capannone separato da quello produttivo.

Il recupero delle anime, a cura di ditte esterne, avveniva tagliando il tubo, lungo la generatrice, con getto di sabbia ad alta pressione; questa operazione era eseguita in un apposito piazzale.

Il recupero di sfridi, scarti, ecc. era realizzato dal "*mulino Hazemag*", posto in un capannone separato. Era costituito da un mulino primario "*ad urto*", posto in depressione, un ciclone, un silo intermedio, un mulino secondario ed un silo di deposito. La seconda parte dell'impianto era costituita da un silo collegato a mezzo coclee ad una tramoggia e quindi ad un mescolatore. La miscela veniva infine inviata a serbatoi collegati alle macchine tubi ed alle macchine lastre. Residui, polveri e trucioli non subivano macinazione; erano inviati direttamente al mulino secondario.

4d - Lo stabilimento di Rubiera

Lo stabilimento emiliano iniziò la sua attività nel 1961 e rimase attivo fino ai primi giorni del 1992. Produceva lastre e, in minore misura, pezzi speciali per l'edilizia.

Una relazione Inail del 1979 certifica, per il cemento amianto, il medesimo ciclo lavorativo degli altri stabilimenti.

Si faceva uso sia di crisotilo sia di crocidolite. L'impiego dell'amianto blu risulta certo sulla base di documenti del Consorzio intercomunale per i Servizi Sanitari di Reggio Emilia e comuni limitrofi (1975), di documenti della Provincia di Reggio Emilia (1976) e sulla base del verbale di riunione Eternit tenutasi a Casale Monferrato in data 31 marzo 1976. Pur non avendosi notizie circa l'anno in cui fu dismesso l'impiego della crocidolite, il suo impiego deve ritenersi avvenuto almeno fino a tutto il 1976.

Relativamente al *lay-out* dello stabilimento, occorre osservare che non vi erano separazioni tra i vari reparti produttivi, eccezion fatta per quello di verniciatura.

Il ciclo lavorativo risulta descritto in un documento Inail del 21 dicembre 1978 relativo all'infortunio di un lavoratore addetto alla preparazione impasti: infatti, nell'allegata relazione del 24 aprile 1979 veniva descritto il ciclo lavorativo. Il cemento era insilato in modo automatico, mentre l'amianto veniva versato manualmente nella

tramoggia di carico per il trasferimento all'impianto di miscelazione. Il reparto materie prime era direttamente comunicante con il reparto produzione, ove avveniva la formazione delle lastre ondulate. La realizzazione del foglio di cemento-amianto avveniva in modo del tutto analogo agli altri stabilimenti del gruppo Eternit. Le lastre, ottenute per deposizione dei fogli su appositi stampi, erano trasferite in un tunnel per una prima stagionatura di circa 8 ore e successivamente al reparto stagionatura, direttamente comunicante con gli altri reparti, ove sostavano per una settimana prima di essere inviate al magazzino.

In luogo attiguo al reparto di produzione, era collocata l'officina di manutenzione, che disponeva, tra l'altro, di scalpelli pneumatici impiegati per la rimozione degli accumuli di cemento-amianto dalle apparecchiature da sottoporre a manutenzione. Questi scalpelli venivano usati, mediamente, 1 o 2 volte alla settimana sia in officina sia nei reparti. Attiguo al reparto principale (produzione lastre), vi era il reparto manufatti, ove si producevano pezzi speciali. In un reparto isolato si provvedeva alla verniciatura dei manufatti, qualora richiesta.

5 - Le condizioni di lavoro negli stabilimenti di Eternit Italia

Orbene, nell'ambito del descritto ciclo di produzione, le fasi maggiormente a rischio di esposizione dei lavoratori alle "*polveri*" di amianto erano - come evidenziato dalle CT Lauria-Mingozzi-Salerno, Silvestri e Mara/Thieme - quella del caricamento delle materie prime e quella delle lavorazioni o finissaggio a secco. Vi erano, poi, tutta una serie di situazioni che, pur non appartenendo al ciclo di produzione in senso stretto, erano ad esso strettamente correlate e determinavano analoghi, se non maggiori, rischi di esposizione ad amianto: ci si riferisce, in prima battuta, alle operazioni di pulizia dello stabilimento, di manutenzione dei filtri e di pulizia degli indumenti da lavoro.

Appare importante sottolineare, in primo luogo, che i quattro stabilimenti oggetto del processo si differenziavano tra loro, in sostanza, solo per la tipologia di manufatti prodotti (in quanto solo a Casale e Bagnoli furono prodotti i tubi idraulici) e per il fatto che solo presso questi ultimi stabilimenti - ossia quelli di Casale e di Bagnoli - venne istituito, nella seconda metà degli anni settanta, un mulino Hazemag, ossia un impianto deputato al "*riciclaggio*" degli scarti di produzione.

Nonostante quindi la particolare vetustà dello stabilimento di Casale Monferrato sottolineata anche dal teste Leo Mittelholzer (cfr. ud. del 5 luglio 2010, pag. trascr.: "…*Noi abbiamo avuto quattro fabbriche. La più moderna, perché recente, era quella della Sicilia, un capannone unico. La stessa cosa a Reggio Emilia, mentre a Casale dei capannoni molto vecchi…è ovvio che una vecchia fabbrica è molto più complicato da tenere pulita rispetto ad una nuova fabbrica, però è possibile*…") può anticiparsi, sin d'ora, che le medesime carenze in tema di prevenzione primaria, secondaria ed informativa dal rischio amianto che emergeranno dall'analitica trattazione delle condizioni in cui operò lo stabilimento di Casale, sono emerse, in modo del tutto analogo, anche per gli altri tre stabilimenti oggetto di contestazione, sicché ci si limiterà, per questi ultimi, a richiamare le emergenze probatorie, testimoniali e documentali, attestanti tale riscontrata sovrapponibilità di condizioni e situazioni.

D'altra parte la già provata "*dipendenza*" degli stabilimenti di Eternit Italia dalle scelte gestionali e tecniche del Gruppo dirigenziale svizzero spiegano agevolmente la ragione per cui tutti gli stabilimenti versarono - anche dal punto di vista della tutela della salute dei lavoratori - in condizioni sostanzialmente analoghe, salve le accennate differenze

dovute alla mancata produzione di tubi idraulici negli stabilimenti di Cavagnolo e di Rubiera e l'assenza, in detti stabilimenti, di un "*mulino Hazemag*".

Ciò premesso, pare opportuno soffermarsi, analiticamente, sulle condizioni in cui operò lo stabilimento di Casale Monferrato, sia nel primo periodo in contestazione - ossia quello in cui la gestione spettò al "*Gruppo Belga*" - sia nel secondo periodo di gestione svizzera (dal 1973 al fallimento di Eternit Spa).

Circa le condizioni della fabbrica di Casale nel "*periodo belga*" sono apparse estremamente rilevanti ed efficaci le dichiarazioni rese da Othmar Wey, come visto membro della "*task force*" svizzera incaricata di esaminare la situazione generale degli stabilimenti Eternit in Italia e di preparare una relazione contenente proposte di miglioramenti (cfr. deposizione Wey, ud. 8 marzo 2011, pagg. 34 e sgg trascr.):

Avv. Alleva - Da questo punto di vista vorrei sapere se può descriverci la situazione che aveva constatato negli stabilimenti, stabilimento per stabilimento, quindi Casale Monferrato, Bagnoli etc. ?

Teste Wey: "*Le mie prime visite sono state nel 1972 e lì ho visitato in realtà solo lo stabilimento di Casale, Bagnoli l'ho visitato più tardi. Casale era lo stabilimento più grande e più importante dell'Eternit italiana e lì, per dirla semplicemente, ho trovato una situazione catastrofale ed in particolare per quanto riguarda l'attività con l'amianto e la protezione dei lavoratori dalle polveri di amianto. Il cemento…in tutto il percorso dall'ingresso nella fabbrica fino a dove veniva mescolato con acqua veniva trattato asciutto. Questo aveva la conseguenza che dappertutto, in queste zone in cui si lavorava l'amianto, veniva causata una quantità enorme di polveri…L'amianto, così come arriva dalle miniere nella fabbrica, non può essere lavorato così come è direttamente. Bisogna aprirlo, cioè sfibrarlo con dei mulini o disintegratori. Questi macchinari erano alimentati a mano, senza protezioni ed aspiratori che proteggessero i lavoratori dalle polveri. Questo amianto veniva trasportato a Casale…in delle camere per amianto su via pneumatica. Questo significa che anche questo trasporto pneumatico, alla fine,…portava polvere…Si trattava di camere, come se fossero delle stanze, di circa 3 metri per 4, con un'altezza di circa 4 metri, chiuse e con la possibilità che l'aria che serviva per il trasporto pneumatico potesse uscire tramite un filtro. Questi filtri che ho appena menzionato non corrispondevano però ai requisiti dell'ENPI, con il risultato che polveri di asbesto venivano diffuse nell'atmosfera. Da queste camere…l'amianto veniva a mano, con delle palette, caricato per essere portato fino ai miscelatori. Anche questo è un lavoro nel corso del quale i lavoratori lavoravano praticamente in una nuvola di polveri. Questi miscelatori avevano dei componenti cosiddetti ‹‹Olandesi›› e praticamente erano dei contenitori aperti che venivano riempiti d'acqua, poi veniva aggiunto del cemento e poi vi veniva semplicemente rovesciato, dalle carriole, l'amianto. I lavoratori, sia nei magazzini dell'amianto, che nei mulini, che lungo questo trasporto in cui l'amianto aperto veniva portato ai miscelatori, non portavano maschere. Poi dopo, dai miscelatori in poi, l'amianto era trattato in maniera bagnata…e poi andava alle macchine di produzione per fare piastre, tubi, etc….Solo più avanti, quando poi i prodotti finiti sono stagionati,…si creava di nuovo la possibilità di polveri. Questo riguarda poi l'ulteriore lavorazione di tubi su banchi girevoli con l'utilizzo di torni ed in particolare la preparazione di piastre per le quali venivano usati degli speciali torni. Tutti, o quasi tutti questi macchinari, erano completi di macchine per l'aspirazione e di filtri. Però questi macchinari per l'aspirazione e soprattutto i filtri erano insufficienti. Da questo discendeva di nuovo un'esposizione dei lavoratori che lavoravano in questi dipartimenti alle polveri di amianto. Anche questi*

lavoratori non portavano maschere, oppure non portavano le maschere che erano state loro date. Penso che sia tutto…"

Avv. Di Amato - La polvere si vedeva fisicamente?

Teste Wey: "*Sì, la polvere si vedeva fisicamente nell'aria, si vedeva sul pavimento, si vedeva su tutti i piani che c'erano, c'erano degli strati circa di questa misura di polveri.*"

Presidente - L'importante è che fa vedere che il pollice o l'indice indicano uno spessore di alcuni centimetri, perché questo deve risultare dal verbale…

Teste Wey: "*Però devo precisare che quelle polveri che si vedono per terra e sui piani in aria non sono le fibre pericolose, perché sappiamo già da tempo, dai medici esperti polmonari che le fibre pericolose sono quelle che hanno una lunghezza dai 3 ai 5 millesimi di millimetri. Le fibre che sono più lunghe non entrano nei polmoni sono troppo grandi, magari si respirano, vanno fino in gola, ma poi vengono espulse e non danneggiano comunque i polmoni. Queste fibre piccole dai 3 ai 5 millesimi di millimetri non sono visibili ad occhio…*"

Presidente - Rispetto a quello che ha detto prima…il problema è: è vero che le fibre pericolose da sole non si vedono, ma quando ci sono le fibre che si vedono ci sono anche quelle pericolose?

Teste Wey: "*Certo!...*".

La "*catastrofale*" situazione del "*periodo belga*" descritta da Wey, d'altra parte, ha trovato certo e definitivo riscontro in numerosi documenti agli atti, e segnatamente:

1) nel Rapporto giudiziario n. 517/1987, trasmesso all'AG dagli Ispettori del lavoro Candido Giuseppe e Saietta Claudio facenti parte dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Alessandria:

"*…Lavorazione materie prime ante 1974*

Prima del 1974 il ciclo di lavorazione dell'amianto era a secco e la fase iniziale, che ha lo scopo di aprire il più possibile i "fascetti" di cristalli elementari filiformi, avveniva manualmente con la introduzione dell'amianto nelle molazze, nei disintegratori o nelle sfilacciatrici. La movimentazione dell'amianto avveniva manualmente e gli addetti utilizzavano pale e forconi per riempire le "biciclette" (mezzi di trasporto assimilabili a carriole) che gli operai portavano sul posto d'impiego…". Ancora: "…Nel corso degli accertamenti sono stati sentiti alcuni lavoratori affetti da asbestosi, i quali hanno fornito un quadro sostanzialmente uniforme in merito alla situazione ambientale esistente nello stabilimento nell'ultimo ventennio. Gli stessi hanno dichiarato che la polverosità era notevole tant'è che a volte impediva loro la visibilità anche a breve distanza e questo in modo particolare prima della ristrutturazione operata dall'azienda verso metà degli anni 70…";

2) nell'indagine ambientale effettuata dall'ENPI (Ente nazionale prevenzione infortuni) nel 1971 presso lo stabilimento di Casale Monferrato.

Si riportano, di seguito, le conclusioni sulla situazione polveri rilevata dall'ENPI:

"*…per quanto riguarda gli inquinamenti da polveri inalabili ed i rischi relativi, si può giudicare che, nelle zone esaminate, era presente il pericolo di asbestosi e di silicosi nel reparto Petralit, nel reparto lavorazione amianto, nella zona miscele reparto tubi e nelle zone lavorazione amianto e lavorazioni a secco del reparto manufatti. Il solo pericolo di asbestosi nella zona molazze del reparto lastre…*";

3) nelle deposizione testimoniali acquisite agli atti.

Sul punto pare opportuno precisare, preliminarmente, il periodo in cui lavorarono presso lo stabilimento di Casale Monferrato e le mansioni svolte dai testi cui si farà riferimento nel prosieguo della trattazione:

- Nicola Pondrano (escusso alle udienze del 12 e del 26 aprile 2010) fu assunto in Eternit l'11 novembre 1974 e vi lavorò sino al 15 marzo 1985; fu addetto al reparto Eterplast: dal 1980 fu collocato in "*distacco sindacale*" presso la CGIL in quanto direttore del patronato INCA della CGIL. Fece parte del consiglio di fabbrica - costituito da 36 membri - sin dal momento della sua assunzione e dal primo gennaio del 1977 fece parte dell'Esecutivo del consiglio di fabbrica, "*una forma più ridotta di rappresentanza*" sindacale - composta da 12 membri - deputata ad avanzare rivendicazioni nei confronti della Direzione aziendale (cfr. deposizione Pondrano, pagg. 32 e 39 trascr.);

- Gnocco Angelo (escusso all'udienza del 12 luglio 2010) fu assunto in Eternit il 15 settembre 1960 e vi lavorò sino al settembre del 1983; fu addetto al reparto tubi, al reparto di caricamento dell'amianto blu ed anche al mulino Hazemag;

- Ezio Buffa (escusso all'udienza del 26 aprile 2010) fu assunto in Eternit nel 1954 e vi lavorò sino ad agosto/settembre del 1978 allorché presentò le dimissioni per motivi di salute (asbestosi conclamata); fu addetto al reparto lastre, al reparto manufatti ed al reparto mescole;

- Patrucco Mauro (escusso all'udienza del 28 giugno 2010) lavorò in Eternit dal marzo del 1974 al novembre del 1976; fu addetto al reparto Petralit pezzi speciali, al reparto tubi e al reparto lastre;

- Attardo Michele (escusso all'udienza del 3 maggio 2010) fu assunto in Eternit il 10 dicembre 1975 e vi lavorò sino alla data del fallimento nel giugno 1986; fu addetto "*a tutte le mansioni*" lavorando "*alle lastre, tubi, pressione, magazzino Po, Eterplast, Petralit, alla produzione delle vasche*" (cfr. deposizione Attardo, pagg. 106 e 107 trascr.);

- Antoniani Luigi (escusso all'udienza del 5 luglio 2010), quale dipendente Eternit, fu assunto nel 1957 e vi lavorò sino al licenziamento intervenuto nel 1982; in tutto questo periodo fu componente del Consiglio di fabbrica per la CISL e rivestì la qualifica di "*manutentore elettricista*";

- Longone Fabrizio (escusso all'udienza del 7 giugno 2010) lavorò presso l'Eternit Spa dal 1979 al 1986, presso la sede di Genova, con funzioni di amministrazione del personale;

- Oppezzo Carlo fu assunto in Eternit Spa come impiegato il primo luglio 1971 e vi lavorò sino al 31 dicembre 1985, assumendo, nel 1981, la qualifica di dirigente e di responsabile del personale: dal 1986 lavorò come "*collaboratore esterno*" di Eternit Spa e coadiuvò con il curatore fallimentare dr. La Manna "*per la stesura dell'inventario dei beni aziendali e per le pratiche relative al personale successive alla chiusura dell'azienda*" (cfr. ud. del 22 febbraio 2011, pagg. 107/109 trascr.)

- Pesce Bruno, sindacalista: fu segretario della Camera del Lavoro di Casale Monferrato dal 1979 (cfr. ud. del 26 aprile 2010, pag. 27 trascr.).

Quanto infine al teste Bagna Enrico (escusso all'udienza del 17 maggio 2010) occorre premettere che lo stesso fu incaricato, a partire dagli anni 72/73, di occuparsi del trasporto degli scarti di lavorazione dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato quale titolare dell'omonima ditta individuale.

Orbene, Ezio Buffa - come detto, operaio Eternit dal '54 al '78, costretto alle dimissioni dall'asbestosi – ha descritto, in primo luogo, un unico ambiente di lavoro privo di separazioni del tutto corrispondente alle immagini del filmato acquisito presso l'Istituto

Luce (relativo allo stabilimento di Casale Monferrato negli anni Trenta) prodotto agli atti dal pubblico ministero e visionato in aula.

Secondo Buffa, nel primo periodo di riferimento - ossia dal 1954 ai primi anni 70 - la condizione di polverosità dello stabilimento fu assai critica perché l'amianto si lavorava "*manualmente*" e "*a secco*": "*…c'è stato un periodo dal '54…che si faceva a mano…la prima fase è quella, diciamo così, a secco… con l'amianto asciutto…*".

Il teste Gnocco, dipendente Eternit dal 1960 al 1983, così ha riferito circa il funzionamento del reparto di caricamento dell'amianto blu negli anni Sessanta:

"*quando sono entrato ero dove facevano i tubi alla cinque metri, ho fatto qualche settimana, qualcosa del genere…e poi mi hanno mandato subito di sopra dove praticamente arrivava l'amianto Blu che si doveva prendere con una forca, caricare i carrelli e portarlo alla pesa e poi veniva buttato giù…dove c'erano le vasche che veniva poi impastato con il cemento. Ricordo che lo ha fatto un giorno o due, poi sono andato in direzione, ero appena entrato e ho detto: no, se mi lasciate qui io vado via subito. E il giorno dopo mi hanno cambiato reparto…*"

Presidente: ha detto: se non mi trasferite me ne vado

Teste(Gnocco A.): "*sì…*"

Presidente: Perché ha fatto questo, quali erano le condizioni di lavoro?

Teste(Gnocco A.): "*era un disastro*."

Presidente: e perché era un disastro?

Teste(Gnocco A.): "*perché li doveva inforcare l'amianto con la forca e metterlo su dei carrelli, poi si portava alla pesa e si faceva il peso…*"

Presidente: ma perché un disastro tutto questo, perché era faticoso? Perché?

Teste(Gnocco A.): "*non perché era faticoso, per la polvere. Lei deve pensare che inforcavo l'amianto blu con una forca…tante volte magari era bloccato sul sopra, bisognava andare dentro, muoverlo per farlo venire giù…*".

Il teste Patrucco Mauro (dipendente Eternit dal marzo 1974 al novembre 1976), nel riferire circa l'utilizzo delle mascherine, ha confermato che nel periodo in cui prestò la sua attività lavorativa - già di piena "*gestione svizzera*" - il caricamento dell'amianto avveniva ancora con i forconi proprio come si vede nel filmato dell'Istituto Luce:

Teste: "*Erano i vecchi operai, che*..(parola non chiara): *Stai attento! Quando fai certi lavori non respirare questa cosa che è nociva*"...

Pubblico ministero (dr. Colace): Ma perché non c'erano le mascherine?

Teste (Patrucco M.): "*No! In quel periodo no! Forse le mascherine venivano date a chi toccava ancora l'amianto con i forconi*."

Pubblico ministero (dr. Colace) - A lei no! Non l'ha mai usata?

Teste (Patrucco M.): "*Io non sono quel lavoratore lì…*"

Anche il teste Longone - si rammenti, assunto in Eternit nel 1979 – ha confermato sia il fatto che per molto tempo l'amianto fu lavorato manualmente e a secco, sia la estrema polverosità e pericolosità delle condizioni dello stabilimento di Casale Monferrato (cfr. ud. del 7 giugno 2010, pag. 18 trascr.):

"*…Casale era lo stabilimento più vecchio, quindi era quello più in difficoltà…Più in difficoltà perché era quello che aveva i problemi più vecchi. Un problema dell'amianto a Reggio Emilia era una cosa, un problema dell'amianto a Casale è un'altra. Casale è nato molto prima, quindi certe problematiche erano più rilevanti che non a Reggio Emilia ad esempio…io chiaramente non c'ero, però dicevano che usavano l'amianto con le pale o con altre cose…Quando sono entrato io era già diverso, però…mi si raccontava…che*

all'inizio usavano pigliare l'amianto con le pale da mettere nelle macchine. Questo non so quando…".

4) nella già citata lettera scritta dal Direttore di stabilimento Giovanni Bajardo al Direttore marketing E. De Michelis in data 2 aprile 1973:

"*…Il problema dell'inquinamento da polveri dello stabilimento di Casale Monferrato è noto a tutti quanti ed è stato affrontato dalla società con un notevole impegno finanziario e gli impianti sono in corso di installazione. Il ritardo che si è verificato in questa installazione è dovuto essenzialmente a due fattori:*

1) che gli stanziamenti sono stati effettuati nell'aprile del 1972;

2) che, in concomitanza del passaggio dal gruppo belga al gruppo svizzero è. allo studio un ridimensionamento degli impianti che comporta una variazione nella modifica degli stessi…"

Orbene, se la presa d'atto del "*noto problema dell'inquinamento da polveri dello stabilimento di Casale Monferrato*" certifica definitivamente la situazione catastrofale "*ereditata*" dagli svizzeri, il preteso "*notevole impegno finanziario*" profuso dalla società per risolvere o limitare il problema necessita di due preliminari chiarimenti:

- il ritardo nell'installazione dei nuovi impianti ha trovato un significativo riscontro nella deposizione di Ezio Buffa (dipendente Eternit di Casale dal 1954 al 1978), che ha ricordato come "*stì impianti sono stati in cortile alle intemperie e noi ci chiedevamo il motivo*";

- nel verbale di riunione del 13 marzo 1973 (record 185) di poco precedente alla lettera di Bajardo - presenti "*per la Direzione A.D. Ing. C. Vinck, l'ing. Bajardo G. ed Oppezzo C. e per le tre organizzazioni sindacali*", tra gli altri, Catalano Antonio - quest'ultimo, dopo aver "*assicurato che da parte delle maestranze c'è l'intenzione di collaborare con l'azienda*", faceva "*una rapida analisi dei principali problemi dello stabilimento*" ponendo al primo posto il "*problema dell'ambiente di lavoro e della salute degli operai*": sottolineava Catalano come "*negli ultimi anni sono aumentati notevolmente i casi di asbestosi*" e come apparisse necessario "*l'installazione degli strumenti per i rilievi ambientali*". L'azienda, per bocca di Vinck e Bajardo, rassicurava circa il fatto che fosse già stato "*approvato un programma in corso di attuazione per il miglioramento dell'ambiente di lavoro*" (Vinck) e che dunque "*si sono fatti e si stanno facendo investimenti per migliorare l'ambiente di lavoro*" (Bajardo).

Ciò posto, sul delicato tema degli investimenti in materia di sicurezza effettuati nel periodo svizzero un primo approccio impone un'analisi della stessa documentazione aziendale riversata in atti e delle deposizioni testimoniali di chi visse quel periodo di attività dello stabilimento di Casale Monferrato.

Wey, dopo aver evidenziato le disastrose condizioni preesistenti al subentro del Gruppo svizzero, ha affermato, in sostanza, che una serie di misure preventive furono immediatamente adottate, mentre altre furono adottate nel corso del tempo, richiedendo, necessariamente, un'adeguata pianificazione economica e tecnologica (cfr. pagg. 37 e sgg trascr.):

"*…Sapevamo che sarebbe stato necessario molto lavoro per pianificare le misure, per pianificare gli investimenti, naturalmente in base a questa situazione abbiamo dovuto distinguere tra le misure che dovevano essere adottate immediatamente e le misure che avrebbero richiesto un po' di tempo per essere adottate. Così abbiamo cominciato con le misure immediate. Attraverso l'ufficio personale di Eternit Italia abbiamo immediatamente informato tutti i collaboratori di tutti i gradi su che cos'è l'amianto, cosa significa*

respirare l'amianto e quali possono essere le conseguenze di queste…L'amministratore delegato era stato reso personalmente responsabile dell'attuazione di tutte le misure adottate. Questa responsabilità è stata inoltre ulteriormente estesa ai dirigenti delle fabbriche…Abbiamo subito distribuito più maschere a persona con le istruzioni su come utilizzarle. Le maschere sono state indicate dall'Istituto di Neuss, dal Dottor Robock, quali tipi di maschere dovessero essere usate e per quali attività. Perché…non tutte le maschere sono in grado di filtrare le polveri di amianto. Poi abbiamo immediatamente vietato di procedere alla pulizia dei vani con delle scope ed abbiamo indicato che dovessero essere usati degli aspirapolvere. Dal punto di vista tecnologico abbiamo poi immediatamente eliminato dalla produzione delle piastre l'amianto blu, il crocidolite che è particolarmente pericoloso per i polmoni. Inoltre abbiamo subito introdotto in tutti i posti dove era possibile la lavorazione dell'amianto in stato umido. Questo passaggio dalla lavorazione asciutta alla lavorazione in umido dell'amianto ha chiesto dei grandi adeguamenti e dei grandi investimenti. In relativamente breve tempo abbiamo sostituito i filtri per la polvere con degli altri panni per filtro che corrispondevano ai requisiti dell'ENPI. Tra le misure a breve è rientrato anche il dare istruzioni alle miniere dell'amianto come già era in uso nel Gruppo Svizzero di non utilizzare sacchi di juta, bensì sacchi di plastica per trattenere l'amianto. Il personale nei magazzini di amianto aveva anche le istruzioni di esaminare i sacchi che arrivavano e di verificare che non ci fossero dei sacchi danneggiati e qualora trovassero sacchi danneggiati di chiudere con delle strisce adesive. Queste, per quanto mi ricordo, sono state le prime misure che sono state adottate e hanno già portato ad un miglioramento molto rilevante della situazione…Abbiamo anche subito bloccato e sostituito i macchinari per l'amianto blu con degli altri mulini che non procurano così tanta polvere. Abbiamo poi sostituito i mulini che ancora venivano utilizzati per l'apertura dell'amianto con delle molazze. Abbiamo inoltre equipaggiato i luoghi dove i sacchi di amianto venivano depositati in queste molazze con degli aspiratori e dei sistemi di aspirazione. Cosicché dopo questo si poteva dire che dall'ingresso dell'amianto nei magazzini fino all'entrata dell'amianto lavorato nella miscela non veniva più causata alcuna polvere."

Presidente - Queste seconde misure in che anno?

Teste Wey: "*Per quanto mi ricordo è stato attuato progressivamente dal 1973 quando è iniziata la pianificazione al 1978, 1979, quando tutto è stato finito.*"

Orbene, se le misure preventive di cui ha riferito Wey furono dunque realizzate in un lungo arco di tempo compreso tra il 1973 ed il 1979, va detto che la collocazione cronologica dell'installazione di tali misure è risultata vaga ed imprecisa nella deposizione di Teichert, "*secondo*" di Robock presso l'Asbest Institut.

Se anche Teichert, all'inizio della sua deposizione, ha riferito di condizioni davvero disastrose dello stabilimento nel periodo belga, il teste è apparso poi estremamente vago allorché gli è stato chiesto di precisare quali fossero le pretese "*buone condizioni del periodo svizzero*" (cfr. ud. 14 marzo 2011, pag. 49 trascr.):

Avv. Alleva – Le chiederei di dirci quali sono questi ricordi a proposito dello stabilimento di Casale, quale fu la situazione che trovò nel corso di questi viaggi a Casale, che se non ho capito male si sono svolti in diversi periodi, a partire dal '76.

Teste Teichert: "*È vero, ho fatto diverse visite a Casale in diversi tempi dal '76. Ho fatto le visite all'impianto con il signor Reposo. Devo dire, prima di tutto,… che lì ho riscontrato che le zone più nuove erano perfettamente a posto, nelle zone più vecchie si notava che nel passato dovevano esserci state delle situazioni inadeguate…*"

Presidente: Visto che ce le distingue, fa capire pure a noi quali fossero le zone più nuove, a differenza di quelle più vecchie?

Teste Teichert : "*No, non sono in grado…non sono in grado di concretizzarlo*".

Quanto alle prime misure adottate - da lui definite "*più piccole e comportamentali*" ("*…i lavoratori non hanno più pulito i macchinari ed i loro indumenti con aria compressa, sono scomparse le scope e sono stati introdotti degli aspirapolvere*") - Teichert le ha collocate cronologicamente "*subito dopo il nostro seminario*", e dunque in epoca successiva al convegno di Neuss del giugno 1976, laddove ha precisato che altre misure di protezione collettiva, invece, avevano necessitato di "*una pianificazione tecnica che ha richiesto uno o due anni*" (cfr. pag. 50 trascr.).

Se gli stessi Wey e Teichert, dunque, non hanno fornito una comune ricostruzione circa la tempistica delle misure preventive adottate (tanto che Wey ha preteso che le prime misure fossero state adottate già nel 1973, mentre Teichert ha sostenuto che anche le misure "*più piccole*" erano state adottate solo dopo il seminario di Neuss del giugno 76), va osservato che le prove documentali e testimoniali acquisite agli atti consentono, in prima approssimazione, di trarre due conclusioni: se è vero che il Gruppo svizzero si pose sin da subito il problema della ristrutturazione e dell'ammodernamento dello stabilimento di Casale anche con specifico riferimento al problema della polverosità e nocività degli ambienti di lavoro, è altrettanto vero che gli interventi - anche quelli "*più piccoli e comportamentali*" secondo la definizione di Teichert - furono effettuati solo con notevole ritardo e furono tali da sopperire solo parzialmente alla catastrofale situazione "*ereditata*" dal periodo di gestione belga.

Sul primo punto non può sottacersi che già nell'incontro tenutosi a Genova tra l'11 ed il 13 aprile 1973 i presenti - e segnatamente Wey, Meier, Bajardo ed Ansaldi - davano atto che nell'ambito del budget stanziato per l'anno 1973, con riferimento agli impianti da realizzare, la prima priorità dovesse essere data "*agli impianti di depolverizzazione*" (Testualmente: "*Il criterio con cui sono state stabilite le priorità è il seguente: - dare precedenza ‹‹agli impianti di depolverizzazione››, preparazione amianto e tutto quanto prescritto dalla legge*"). Nel prosieguo del documento venivano poi elencati, in modo specifico, gli impianti previsti per gli stabilimenti di Casale, Bagnoli e Cavagnolo.

Rilevante, inoltre, la procedura e le responsabilità previste per la progettazione e realizzazione di detti impianti, che riportavano alla Direzione tecnica della società - e dunque dapprima a Meier e successivamente a Wey - l'elaborazione del "*budget*" degli investimenti più importanti in tema di igiene e sicurezza del lavoro (record 185):

"*Sulla base delle priorità stabilite nell'elenco precedente il Servizio Engineering compilerà, al più presto, una tabella sulla quale siano indicati i tempi di presentazione dei relativi progetti di massima ed i tempi presunti di realizzazione degli impianti.*

Per progetti di massima si intende :

- disegni di assieme degli impianti

- descrizioni e caratteristiche degli impianti stessi

- preventivo di spesa (Budget) corredato dalle offerte più importanti…

2. Organizzazione Servizio Engineering

Il Servizio Engineering dovrà eseguire gli studi ed i progetti più importanti nel settore degli impianti, delle macchine e delle attrezzature e non dovrà occuparsi dei lavori di manutenzione degli Stabilimenti.

Ogni Stabilimento dovrà disporre di un proprio "Servizio impianti e manutenzione" alle dipendenze del Direttore tecnico dello Stabilimento e sotto il controllo della Direzione Tecnica della Società.

Tale Servizio di stabilimento dovrà risolvere, con i propri mezzi, i problemi di minore importanza che possono essere studiati e definiti negli stabilimenti stessi….

Stesura Budget investirnenti

Il Budget degli investimenti dovrà essere elaborato dalla Direzione tecnica della Società in collaborazione con i direttori Tecnici degli Stabilimenti: quindi il Servizio Engineering si occuperà soltanto degli impianti più importanti, come sopra detto. '

Personale Servizio Engineering

Attualmente il Servizio Engineering dispone, oltre che dell'Ing. Ansaldi, di 3 disegnatori più un aiuto disegnatore…E' necessario potenziare il Servizio."

Orbene, un'effettiva realizzazione di impianti tesi alla riduzione della polverosità del ciclo produttivo emerge, documentalmente, dal citato Rapporto giudiziario.

In esso si dà infatti atto che "…*agli inizi del 74, anche in seguito alla variazione societaria, l'azienda ha avviato un vasto piano di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti. Particolare attenzione fu riservata alla lavorazione dell'amianto e pertanto tutta la fase di lavorazione della materia prima è stata trasformata con l'adozione di un processo ad umido ed in ciclo chiuso*…".

Il parziale ammodernamento degli impianti ed il parziale passaggio del processo produttivo da secco ad umido, d'altra parte, hanno trovato conferma nelle stesse deposizioni testimoniali dei dipendenti Eternit di Casale Monferrato sopra citati.

Occorre tuttavia sottolineare, preliminarmente, che nell'anno 1974 fu solo "*avviato il piano di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti*" - peraltro già preventivato l'anno precedente come comprovato dal richiamato incontro dell'aprile 73 - laddove i tempi di attuazione del programma furono certamente più lunghi di quelli pretesi da Wey: ciò non solo per quanto riferito da Teichert, ma anche perché lo stesso Stephan Schmidheiny - come più sopra visto - durante il convegno di Neuss del giugno 76 riconosceva che a quella data non si era ancora proceduto, in quanto non "*ritenuto necessario*", ad investimenti in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente di lavoro, investimenti che solo da quell'epoca furono ritenuti prevedibili ed improcrastinabili tanto da "*riflettersi nell'economicità delle singole imprese*".

Un'altra certa risultanza probatoria che impone di posticipare il concreto avvio del programma di ammodernamento degli impianti la si evince dalla deposizione del teste Benitti e dal suo acquisito manoscritto, documento che, nel riportare una data certa - gennaio 1975 -fotografa ancora, già in pieno periodo di gestione svizzera, quella medesima "*situazione catastrofale*" che Wey ha preteso di ascrivere e restringere al solo periodo di gestione belga.

La rilevanza sul punto della deposizione Benitti impone di ripercorrerla nei suoi passaggi più significativi, che segnalano tre fondamentali circostanze: la condizione di "*inaccettabile*" polverosità e conseguente pericolosità per la salute dei lavoratori dello stabilimento di Casale ancora nel 1975, tanto che in quell'epoca l'amianto veniva ancora movimentato a mano e "*tirato giù dalle botole con i forconi*" (cfr. pag 70 trascr. ed il citato manoscritto datato 23 gennaio 1975); l'analoga se non "*peggiore*" condizione - rispetto allo stabilimento di Casale - in cui versavano gli stabilimenti di Cavagnolo e Rubiera da lui visitati (cfr. pagg. 54 e 56 trascr.), laddove, per contro, gli stabilimenti tedeschi - dove la direzione svizzera inviò Benitti per approfondire e completare la sua

formazione - apparivano "*puliti come ospedali*", essendo già stati introdotti, in quelle fabbriche, sistemi di "*automazione*" della lavorazione dell'amianto (cfr. pagg. 67/70 trascr.); la gestione unitaria degli stabilimenti italiani da parte del direttore tecnico svizzero Meier, a sua volta subordinato rispetto ad Othmar Wey, "*referente dei vari direttori tecnici di tutte le Eternit mondiali*" (cfr. pag. 66 trascr.).

Ciò premesso si possono riportare le deposizioni testimoniali che hanno confermato il parziale ammodernamento degli impianti ed il parziale passaggio del processo produttivo da secco ad umido presso lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato.

Teste Buffa (operaio Eternit dal 1958 al 1978):

"*…nel primo periodo si faceva a mano…poi hanno rimodernato un pochino,…poi questi impianti sono stati rimodernati anche per esigenze di produzione…. perché insomma non si poteva pensare di mantenere una produzione con i sistemi che c'erano, i sistemi sono stati rimodernati come in tutti gli stabilimenti…Per fare questi rimodernamenti non sono stati fatti in un colpo solo, ci son voluti anni …C'è stato un momento che è stato fatto a secco, perché forse gli impianti non c'erano ancora. Si faceva a secco. Poi quando sono state messe le nuove molazze allora queste molazze…spappolavano ad umido…*".

Teste Nicola Pondrano:

Pubblico ministero (Dr. Colace) - Queste che si vedono cosa sono?

Teste (Pondrano N.) – "*Sono molazze dove veniva sfibrato l'amianto…*"

Pubblico ministero (Dr. Colace) - Lei si ricorda di molazze di questo tipo?

Teste (Pondrano N.) – "*Sì, di una in particolare…l'ho vista nel 1975, perché proprio in quegli anni sono intervenute delle modifiche su questi impianti, 1975, inizio 1976.*"

Pubblico ministero (Dr. Colace) - Lei ha visto una molazza simile?

Teste (Pondrano N.) – "*Sì, ricordo anche l'addetto che lavorava a questa molazza, Occhipinti Antonio.*"

Pubblico ministero (Dr. Colace) - Che tipo di dispositivi di protezione aveva questo addetto?

Teste (Pondrano N.) – "*Quando lo vidi io nessuno. Infatti vennero apportate delle modifiche con un sistema di captazione delle polveri completamente nuovo, venne modificato radicalmente questo impianto, per quanto riguarda il sistema di captazione delle polveri…*".

Ancora Pondrano (così come il teste Oppezzo) ha riferito delle modifiche tecnologiche apportate nella fase di caricamento dell'amianto (cfr. ud. del 12 aprile 2010, pag. 78 trascr.):

"*…poi si passò ai sacchi in plastica, dal coltello all'utensile automatico, alla captazione del sacco aspirato, quindi ci furono delle innovazioni tecnologiche che intervennero a modificare radicalmente poi l'impostazione…*".

Orbene, nonostante le "*lente*" innovazioni introdotte dagli svizzeri e riferite dagli stessi operai dell'Eternit, le condizioni dello stabilimento restarono pericolose e nocive per la salute dei lavoratori, sino alla chiusura della fabbrica per fallimento, per diversi ordini di ragioni: perché alcune lavorazioni restarono a secco; perché gli impianti filtranti, di aspirazione e di areazione, in molti reparti di lavoro, si mostrarono carenti e/o del tutto insufficienti ad assicurare una reale e concreta tutela della salute dei lavoratori; perché del tutto inadeguati ed insufficienti furono anche i mezzi di protezione personale forniti agli operai dall'azienda; perché presso lo stabilimento di Casale vennero prodotti tubi idraulici sino alla data del fallimento, il che comportò, sino a quella data, l'utilizzo di "*amianto blu*"

o crocidolite, ossia - come ricordato dallo stesso Wey - di quell'amianto "*particolarmente pericoloso per i polmoni*".

Le suddette circostanze emergono, in primo luogo, dal citato Rapporto giudiziario del 1987, che dà conto, con estrema chiarezza dell'inadeguatezza delle misure preventive - collettive ed individuali - adottate nel "*periodo svizzero*" e dell'utilizzo della crocidolite per la produzione dei tubi.

Testualmente:

"*…Nel 1976 la Eternit S.p.A. ha istituito, nell'ambito della direzione tecnica il S.I.L. (Servizio igiene lavoro), oggi T.A.S. (tutela ambiente e sicurezza)…*

Scopo del servizio è quello di effettuare le rilevazioni dei dati ambientali negli stabilimenti delle società del gruppo e di assistere le società stesse in tutte le problematiche che riguardano l'ambiente di lavoro la sicurezza.

Lavorazione materie prime posto 1974.

All'inizio del 1974, anche in seguito alla variazione societaria, l'azienda ha avviato un vasto piano di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti.

Particolare attenzione fu riservata alla lavorazione dell'amianto e pertanto tutta la fase di lavorazione della materia prima è stata trasformata con l'adozione di un processo ad umido ed in ciclo chiuso…

Nel corso degli anni in cui lo stabilimento era in produzione l'ispettorato del lavoro di Alessandria ha effettuato molteplici interventi ispettivi per verificare l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro…

Le ispezioni ai vari reparti di lavoro venivano eseguite congiuntamente ai responsabili della ditta ed a i rappresentanti sindacali del personale ai quali veniva consegnata una copia del verbale di ispezione conclusivo.

Negli anni 1976-1977 il consiglio di fabbrica aveva intrapreso un'attenta vigilanza sui problemi dell'ambiente di lavoro, sia sotto l'aspetto della sensibilizzazione del personale che come rivendicazione nei confronti dell'azienda....

Tra gli argomenti rilevanti emerge la situazione della diffusione delle polveri d'amianto nei reparti di lavoro con la rivendicazione generale di alcuni punti comuni nei vari reparti concernenti la sicurezza e l'igiene del lavoro:

-potenziamento impianti di aspirazione ed accurata manutenzione ai filtri con raccolta in contenitori sigillati del materiale raccolto;

-riduzione dei limiti di esposizione dei lavoratori all'asbesto;

-prevenzione medica con visite mirate e specialistiche;

-spostamento e lavorazioni meno esposte dei lavoratori affetti da malattia professionale;

-istruzione lavoratori sul rischio di contrarre malattie professionali;

-provvedimenti per evitare la dispersione sia all'interno che all'esterno dello stabilimento dei residui polverosi depositati sui mezzi di trasporto della materia prima.

Per quest'ultimo argomento occorre precisare che dagli atti risulta una costante preoccupazione del consiglio di fabbrica nell'evidenziare il pericolo di inquinamento oltre che nell'ambiente di lavoro anche nella nell'ambito cittadino.

L'8 febbraio 1975 l'Inail di Alessandria segnalò che nel corso di un'indagine condotta per la valutazione del rischio di asbestosi erano state rilevate carenze di prevenzione infortuni e igiene nei reparti tubi, manufatti e che inoltre, all'Eternit S.p.A. vi era una situazione generale igienica negativa nei vari reparti di lavoro (all. n. 14).

Come riportato dalla lettera sopra citata risultava che "la situazione igienica di alcune zone di lavoro è del tutto inammissibile sia per le conseguenze dirette che implica nelle maestranze addette ai lavori, sia per quanto partecipa ad una generale diffusione delle fibre di asbesto in tutto lo stabilimento".

Il 5 ottobre 1976 dopo ripetuti interventi ispettivi presso la Eternit S.p.A. l'ispettorato del lavoro ha segnalato con lettera protocollo 903/10/E/11 577, all'ufficiale sanitario del comune di Casale Monferrato che era stato accertato nei vari reparti di lavorazione dello stabilimento ed in particolare dei piazzali di deposito delle materie prime, lo sviluppo di polvere d'amianto con conseguente dispersione delle stesse all'esterno con molestia e probabile pregiudizio alla salute degli abitanti della zona circostante (all. n. 9).

Nella stessa segnalazione veniva, inoltre, evidenziato il fatto che lo stesso inconveniente poteva verificarsi anche durante la fase di trasporto del materiale sfuso specie in presenza di vento.

Non risulta che dettò organo sanitario abbia assunto provvedimenti al riguardo.

Complessivamente nell'ultimo decennio sono state rilasciate all'Eternit S.p.A. n. 266 prescrizioni in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro per le inosservanze riscontrate durante le visite ispettive allo stabilimento.

Delle suddette prescrizioni n. 67 riguardano specificatamente la presenza di polveri di amianto e di cemento nei vari reparti di lavoro....

In data 22 giugno 1978 è stato inoltre trasmesso alla pretura di Casale Monferrato il rapporto informativo prot. 10/E/4249 ad integrazione dei citati verbali....Tra le altre situazioni analizzate in detto rapporto era evidenziata ancora la permanenza di fonti di polveri in alcuni reparti di lavoro (pressione, tornitura, tubi, petroli, taglio, lastre, manufatti taglio e carteggio natura di pezzi speciali) nonostante le modifiche che l'azienda aveva portato agli impianti sia per nuove tecnologie in relazione alla produzione che per la riduzione dello sviluppo di polvere.

Tale situazione veniva rimarcata dal fatto che le contravvenzioni per le violazioni degli artt. 21 e 24 del DPR 19 marzo 1956 N. 303 non sono state contestate solamente perché all'epoca era pendente per le stesse infrazioni il giudizio presso la pretura di Casale Monferrato e questa condizione era evidenziata nel rapporto in questione (ALL. N. 7)...

Nell'ultimo periodo in cui lo stabilimento era operativo, ed in particolare nel quinquennio 1975-1980, intervennero diversi investimenti per modificare e razionalizzare gli impianti produttivi installando anche linee di aspirazione come evidenziato dalla descrizione dei singoli interventi svolti (come dichiarato dalla ditta)…per un Totale di 1.690.200.000 di lire....

Si allega (ALL. N. 17) inoltre copia delle tabelle dei rilievi effettuati dall'Istituto di medicina del lavoro di Pavia nei vari reparti di lavoro nel 1978...

Nello stabilimento di Casale Monferrato nel corso degli ultimi 15 anni sono state svolte altre indagini ambientali oltre a quelle già citate; in particolare nel 1973 il servizio rischi dell'Inail di Roma...ha effettuato vari sopralluoghi rilevando sia la concentrazione delle polveri che la presenza di fibre di amianto nell'ambiente di lavoro (all. n. 16).

Successivamente nel 1979 il prof. Occella su incarico della pretura di Casale Monferrato, effettuò una perizia d'ufficio per accertare il grado di polverosità degli ambienti di lavoro dello stabilimento Eternit (all. n. 18); la relativa relazione allegata alla perizia svolta dal prof. Salvini nel 1983 sempre su incarico della pretura di Casale a seguito di procedimento civile fra Inail e i lavoratori....

Il lavoro svolto dal prof. Salvini ha compreso tutte le realtà facenti parte all'attività dello stabilimento Eternit sia per quanto attiene all'interno dello stabilimento in relazione all'esposizione dei lavoratori occupati, che in merito all'inquinamento esterno nelle zone limitrofe all'opificio....

Per conoscere dettagliatamente la situazione dei casi di lavoratori portatori di menomazioni fisiche permanenti, conseguenti all'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'Eternit, è stato richiesto all'Inail di Alessandria l'elenco dei lavoratori riconosciuti affetti da silicosi ed asbestosi e dei deceduti per i quali era stata costituita la rendita ai superstiti in conseguenza della causalità tra tecnopatia e decesso…

Per le malattie professionali è stato preso in considerazione il periodo dall'1 gennaio 1973 al 30 ottobre 1985 mentre per la costituzione delle rendite dirette (malattia professionale riconosciuta) e ai superstiti (deceduti) è stato preso in considerazione l'arco di tempo dal 1968 al 31 dicembre 1985....

Si è reso necessario costituire un elenco comprendente i dati forniti dall'Inail e quelli acquisiti in azienda per consentire una visione globale dei casi di malattia professionale; tale elenco, che si trasmette in allegato, raggruppa 943 nominativi di lavoratori ai quali è stata riconosciuta la malattia professionale, che per quasi totalità è ‹‹l'asbestosi››, con invalidità permanente parziale superiore al 10% contratta in relazione all'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'Eternit S.p.A.

Il prospetto predisposto con i 943 nominativi consente di quantificare sommariamente la situazione creatasi in seguito all'esposizione di polveri di amianto della quasi totalità delle maestranze succedutesi nel tempo nei reparti di lavoro dell'Eternit.

È opportuno far presente, ed evidenziare, che i casi di malattia professionale di cui si tratta sono stati riconosciuti dopo il 1968...

Complessivamente sono stati fascicolati i casi relativi a 182 decessi avvenuti dal 1973 al 31 dicembre 1986....

Tutti lavoratori occupati all'Eternit sono sempre stati sottoposti a visite mediche periodiche annuali a cura del servizio sanitario dell'ENPI (ente soppresso) di Alessandria e la relativa documentazione è custodita presso lo stabilimento di Casale Monferrato.

In considerazione della quantità del materiale ivi depositato e delle argomentazioni formulate dal prof Salvini nella propria relazione quando afferma che: ‹‹... Il servizio sanitario (ex ENPI) attivo presso lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato (1971-1983) risulta parzialmente ma sistematicamente inottemperante alle norme sulla documentazione degli atti medico-sanitari per la prevenzione dell'asbestosi; inoltre, il medesimo servizio risulta non aver mai provveduto a recepire informazioni adeguate, dirette o indirette, sulle condizioni igieniche del posto di lavoro occupato da lavoratori a proposito dei quali era stata formulata diagnosi di sospetta asbestosi. Pertanto la documentazione sanitaria archiviata presso l'infermeria dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato non è utilizzabile ai fini di una valutazione del rischio di asbestosi sulla base della mobilità e depone inoltre per una carenza di necessari interventi profilattici a tutela della salute dei lavoratori da parte del responsabile del servizio medico di azienda...›› Sono state riprodotte, a campione, solo alcune delle cartelle relative alle visite mediche periodiche effettuate da lavoratori che ultimamente sono deceduti....

Presso lo stabilimento Eternit oltre alle perizie/indagini ambientali disposte dall'autorità giudiziaria, dall'Inail, dall'Istituto di medicina del lavoro di Pavia, le quali sono già stati citati in precedenza, è intervenuto anche L'ENPI (ente nazionale prevenzione infortuni).

Nel maggio-giugno 1971 l'ENPI ha effettuato i prelievi e le misurazioni nei reparti di lavoro per stabilire i livelli esistenti di polveri, rumore e grassa. Per quanto riguarda le polveri la relazione conclude che: ‹‹... Era presente il pericolo di asbestosi o di silicosi nel reparto Petralit, nel reparto lavorazione amianto, nella zona miscele reparto tubi e nelle zone lavorazione amianto e lavorazioni a secco nel reparto manufatti. Il solo pericolo di asbestosi nella zona molazze del reparto lastre...››.

Occorre rammentare che sempre la stessa relazione indica quale limite di sicurezza per l'asbesto 12 fibre più lunghe di cinque micron per centimetri cubi di aria....

Nello stabilimento di Casale Monferrato veniva impiegato amianto di varia qualità ed in quantità diversa:

- crisotilo di Balangero (65% del totale);

- crisotilo canadese (25% del totale);

- crocidolite (10% del totale), usato solamente per la fabbricazione dei tubi....

L'impasto per tubi era costituito per la parte di amianto da crisotilo Balangero 34%, crisotilo canadese 33%, crocidolite 33%.

La produzione complessiva dello stabilimento, nel 1979, per il 20% era rappresentato da tubi....

La legislazione vigente non fissa alcun limite specifico per l'inquinamento da polveri nell'ambiente di lavoro ed in particolare per l'amianto....

In molti contratti collettivi di lavoro sono state recepite le raccomandazioni dell'A.C.G.I.H. (American Conference of Government industrial hygenists) che vengono aggiornate annualmente e che per il 1986-87 prevedono i seguenti valori limite per le concentrazioni delle varie forme di asbesto negli ambienti di lavoro (gli stessi valori sono riproposti dal 1981):

ASBESTO	*VALORE LIMITE*
CRISOTILO	*2 fibre/CC (con lunghezza superiore a 5 micron)*
AMOSITE	*0,5 fibre/CC*
CROCIDOLITE	*0,2 fibre/CC*
ALTRE FORME	*2 fibre/CC*

Secondo la definizione dell'ACGIH il TLV (valore limite di soglia) indica la concentrazione alla quale si ritiene che la quasi totalità dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti dannosi....

La definizione del TLV è ulteriormente specificata con la distinzione tra TLV- TWA e TIV-STEL (quest'ultima proposto solo per alcune sostanze tra le quali non c'è l'amianto).

TLV – TWA (media ponderata nel tempo) è la concentrazione media ponderata nel tempo per una giornata e per una settimana lavorativa rispettivamente di otto ore e 40 ore....

Nel 1978 il comitato tecnico per la definizione dei valori limiti di esposizione, facente capo all'ENPI, prevedeva la possibilità di un'esposizione di 15 minuti una volta al giorno a livello di 10 fibre per centimetro cubo...

Nel corso del tempo si è assistito ad una notevole variazione dei limiti di concentrazione raccomandati... Dal 1968 detto limite viene ridotto a 12 fibre per centimetro cubo, dal 1970 al 1978 il valore limite fu stabilito in cinque fibre per centimetro cubo.

Nel 1978 l'autorevole ACGIH introduceva per la prima volta la proposta di utilizzare limiti diversi per ogni tipo di amianto e tale proposta era stata accolta come indicato in precedenza....

Resta il fatto che solo nell'ultimo ventennio l'Inail ha riconosciuto 943 malattie professionali provocate dall'esposizione dei lavoratori all'amianto durante il periodo di lavoro presso la Eternit; altro dato che deve far riflettere sono i 183 casi di decessi dei quali 20 sono da attribuire a forme di ‹‹mesotelioma›› che statisticamente dovrebbe avere una percentuale di incidenza tra le cause di decessi quasi irrilevante....

Nel corso degli accertamenti sono stati sentiti alcuni lavoratori affetti da asbestosi, i quali hanno fornito un quadro sostanzialmente uniforme in merito alla situazione ambientale esistente nello stabilimento nell'ultimo ventennio.

Gli stessi hanno dichiarato che la polverosità era notevole tant'è che a volte impediva loro la visibilità anche a breve distanza e questo in modo particolare prima della ristrutturazione operata dall'azienda verso metà degli anni 70.

Successivamente anche se la situazione è migliorata restava pur sempre un inquinamento ambientale nocivo che ha costretto gli organi ispettivi competenti (ispettorato del lavoro) a prendere i provvedimenti già citati in dettaglio.

Inoltre si ritiene evidenziare una certa mancanza di attenzione dell'azienda verso quei lavoratori ai quali durante il rapporto di lavoro è stata riconosciuta la malattia professionale e successivamente hanno continuato a occupare lo stesso posto di lavoro senza essere adibiti ad altre mansioni meno esposte.

I lavoratori erano dotati di mezzi personali di protezione alle vie respiratorie che spesso non venivano usati per il disagio che procuravano, poiché, non trattandosi di inquinamento occasionale, avrebbero dovuto tenere le maschere per lunghi periodi.

Questa situazione è rilevata in tutte le indagini ambientali effettuate nel corso degli ultimi anni.

In relazione a quanto sopra esposto i sottoscritti ritengono che nel caso delle malattie professionali in questione ricorrono inosservanze agli artt. 4 e 21 del d.p.r. 19 marzo 1956 numero 303…"

Le deposizioni dei testi esaminati in sede processuale, d'altra parte, hanno pienamente confermato quanto già emerge nel Rapporto del 1987, poiché i testi hanno segnalato come il problema della polverosità rimase "*critico*" in molti reparti di lavoro e come diverse lavorazioni rimasero sempre, sostanzialmente, "*a secco*".

Così il teste Buffa ha precisato che le operazioni sul prodotto finito quali finissaggio, riduzione, segatura, rifinitura e tornitura dei pezzi, rimasero a secco anche quando nella fase "*svizzera*" la preparazione della mescola venne effettuata ad umido:

P.C. Avv. Bonetto: Dopo la lavorazione, quando avevate tubi, lastre o ondulati, quello che veniva fuori, c'era di nuovo una fase di secco dopo la stagionatura oppure no?

Teste: "*La fase di secco era nella riduzione… cioè lei, diciamo così, se fa una produzione di dieci tubi da cinque metri ce ne sono due rotti, si riducono e si fa dei tubi a quattro metri. Allora che cosa succede? Che se io riduco devo segare. E' come quando si sega un albero che fa la segatura. E' lì la parte di secco*."

P.C. Avv. Bonetto: E poi dovevano essere anche rifiniti questi tubi, torniti?..

Teste: "*Ma certamente… dopo che erano stati segati c'era un po' di bava attorno allora certamente è che veniva dato un colpo di cart… è logico*."

P.C. Avv. Bonetto: E tutto questo era a secco?

Teste: "*Certo che era a secco!*".

Ancora Buffa ha riferito dell'inadeguatezza delle misure preventive introdotte nel periodo svizzero:

Pubblico ministero: Ma le condizioni di polverosità sono migliorate?

Teste: "*Mah, la polverosità… bisogna intendersi. La polverosità purtroppo…qualcosa se ne scappa sempre fuori. Poi…per fare questi rimodernamenti non sono stati fatti in un colpo solo, ci son voluti anni e anni nei quali si è lavorato in condizioni diciamo critiche per quanto riguarda la salute. E poi dopo la questione non è che sia tanto migliorata…*"

Pubblico ministero: Ma questo fino a quando ha lavorato in Eternit?

Teste: "*Io ho dato le dimissioni nel '78 per motivi di salute, e ringrazio Dio perché sono uno dei pochi ancora vivo*."

Pubblico ministero: Ma questa situazione di polvere l'ha riscontrata fino all'ultimo giorno in cui lei ha lavorato?

Teste: "*Io sì, perché poi magari dopo se sono stati fatti ulteriori miglioramenti io non lo so, non posso dirlo perché non c'ero, però fino a quel momento lì si era in fase di ristrutturazione, di riammodernamento...*"

P.C. Avv. Bonetto: Che cosa voleva dire lavorare a secco e che cosa vuol dire lavorare a umido?

Teste: "*Mah, senta, se a secco ne devo respirare, tanto per dire, dieci grammi al giorno, ad umido è logico ne respirerò solo cinque o sei…*".

Il teste Mauro Patrucco - come detto dipendente Eternit solo nel periodo di "*gestione svizzera*" benché limitatamente al biennio 1974/1976 – ha riferito di una situazione di polverosità inammissibile in tutti i reparti in cui egli lavorò, dell'inadeguatezza dei pochi impianti di aspirazione e filtranti installati e della triste vicenda che portò al suo licenziamento, sintomatica - a suo dire - della politica di Eternit in relazione alla problematica della tutela della salute dei lavoratori.

Si riportano, di seguito, i passaggi più significativi della testimonianza sugli aspetti sopra evidenziati:

"*Come entrai all'Eternit fui assegnato al reparto Petralit, pezzi speciali. Di preciso ero addetto alle presse…i dirigenti di allora, il caporeparto, il capoturno non ti dicevano nulla sulla pericolosità di quello che stavi facendo, o di quello che respiravi. Erano gli operai di quel tempo che ti insegnavano…In quel tempo, mi resi conto che la polvere era insopportabile, l'ambiente di lavoro era insopportabile. Cominciai a lamentarmi con il capo del personale, con il capoturno, Ma invece di ascoltarmi mi spedirono al reparto lastre… Al reparto lastre successe esattamente la stessa cosa, cominciai a lamentarmi per l'ambiente di lavoro, cominciai a dire quello che dicevo al reparto Petralit e fui trasferito al reparto tubi. Nel frattempo però, il Consiglio di fabbrica mi elesse a membro dell'esecutivo di fabbrica. E ci incontravamo con la Direzione, il dottor Oppezzo ed il Geometra Reposo. Le nostre richieste di allora vertevano sempre sullo stesso punto, un ambiente di lavoro più sano, non solo su una sala mensa , per non obbligarci a mangiare un pezzo di pane seduti su un sacco di amianto…La nostra lotta era quella di migliorare l'ambiente di lavoro. Di aggiungere aspiratori laddove mancavano, di potenziare quelli che già esistevano, di dare una manutenzione corretta, e non aspettare che ci fossero filtri pieni e che poi uscisse questa polvere. Parole che secondo me furono buttate al vento già a quel tempo. Allora, in quel periodo mi trasferirono al reparto tubi e quindi vengo a raccontare quello che successe allora….Un giorno.., mi ricordo che era incominciato da poco il turno del mezzogiorno,…stavano caricando il cemento del Silos. Di colpo si ruppe una manichetta, si ruppe un aspiratore e andai dall'allora caporeparto, Armando Oliva a dirgli di fermare l'emissione di cemento. In un attimo c'era polvere ovunque, l'ambiente si era saturato di polvere. Ma lui non mi ascoltò, non mi disse assolutamente nulla. Allora,*

tornai dagli operai, fermai le macchine; li feci uscire, erano tutti bianchi di cemento, dalla testa ai piedi. Mi recai in direzione, cercai il capo del personale, il dottor Oppezzo il quale non c'era…ritornai in reparto…Riandai dal signor Oliva Armando, il quale questa volta mi accolse! Mi accolse dicendomi: ‹‹Patrucco faccia rientrare immediatamente gli operai›› e gli dico: ‹‹Ma stiamo scherzando, non vede che tipo di situazione stiamo vivendo›› e lui mi rispose testualmente: ‹‹Me ne sbatto i coglioni! Ma la produzione deve proseguire.›› Da lì capii perfettamente qual era la politica aziendale dell'Eternit di allora…La cosa finì lì, il turno, non rientrammo più nel reparto tubi…Passa qualche giorno, tre quattro giorni, fui chiamato in direzione dal Capo del Personale il dottor Oppezzo, il quale volle sapere anche la mia versione dei fatti. E quindi gli spiegai... per filo e per segno quello che era successo in quel giorno… Non mi disse nulla. Passarono altri giorni. Se non vado errato…il 5 novembre del 76 io mi presentai al mio turno di lavoro e non c'era più la cartolina da timbrare. Mi mandarono in Direzione... , non mi consegnarono nemmeno la lettera per mano, mi dissero che la raccomandata con il mio licenziamento era partita il giorno prima, e quindi io non avevo più niente a che vedere con la Eternit…"

Parte Civile (Avv. Bonetto): Tornando al reparto tubi dove lei ha lavorato, vi erano occasioni particolari di polverosità in quella produzione?

Teste (Patrucco M.): "*Si, sicuramente… non bastavano gli aspiratori, si aspettava la manutenzione quando i filtri erano pieni e le manichette strafogavano, e quindi di conseguenza in tutti i momenti c'era polvere nel reparto*."

Parte Civile (Avv. Bonetto): Ed il sistema di ricambio dell'aria in quell'ambiente com'era?

Teste: "*Non esisteva il ricambio dell'aria. Non c'erano ventole o ... Assolutamente nulla. Era in contatto con altri reparti si! Girava! Girava un po' d'aria, girava un po' di polvere ma.. non c'erano ventole…*"

Parte Civile (Avv. Bonetto): E che cosa succedeva al reparto tornitura?

Teste (Patrucco M.): "*Al reparto tornitura succedeva che con un tornio raddrizzavamo la parte del tubo che non era mai dritta e facevamo i manicotti….dove l tubi venivano collegati. E lì una polverosità incredibile, che era impossibile resistere. Lei si immagini un tornio su un pezzo di eternit…Noi come Consiglio di Fabbrica chiedemmo di aumentarli questi aspiratori. Chiedemmo di metterli laddove mancavano. Chiedemmo più manutenzione, ma non siamo mai stati ascoltati. La risposta era sempre: "Sì, provvederemmo, ma non è mai successo nulla, fin quando ero lì io!...*"

Parte Civile (Avv. Mara): si ricorda di qualche altra fonte inquinante all'interno di Eternit?

Teste (Patrucco M.): "*Dicevo che ho iniziato il mio lavoro alla Petralit, la Petralit era già una cosa disastrosa. Venivano prodotti ai tempi ... le traversine di amianto e cemento per le ferrovie…Si passava al reparto tubi quando aprivano i forni per caricare le lastre già essiccate e la polvere regnava sovrana.*

Così come il reparto tubi…Secondo noi membri del Consiglio di fabbrica bastava aggiungere gli aspiratori per dare un po' di salubrità in più a quest'ambiente. Non era mai successo. Non eravamo sentiti…Gli aspiratori mancavano ovunque…".

Il teste Pondrano, riferendo di quella molazza che ricordava di aver visto nel 1975 e poi oggetto di installazione di "*un sistema di captazione delle polveri completamente nuovo*", ha specificato che l'innovazione non si palesò affatto risolutiva del problema:

Pubblico Ministero - Lei ha visto una molazza simile?

Teste (Pondrano N.) – "*Sì, ricordo anche l'addetto che lavorava a questa molazza, Occhipinti Antonio.*"

Pubblico Ministero - Che tipo di dispositivi di protezione aveva questo addetto?

Teste (Pondrano N.) – "*Quando lo vidi io nessuno. Infatti vennero apportate delle modifiche con un sistema di captazione delle polveri completamente nuovo..c'è una foto sul giornale, sui giornali locali dove c'è proprio un addetto con un grembiale di cuoio ed un fazzoletto legato attorno al collo con un sistema di captazione delle polveri, ma, ripeto, sono reparti dove di polvere ce n'era.*"

Pubblico Ministero - Questo di lavorazione era tra le più polverose?

Teste (Pondrano N.) – "*Indubbiamente.*"

Sempre Pondrano ha riferito che le operazioni di tornitura dei tubi - definite fra le più polverose - venivano eseguite sostanzialmente a secco e secondo la medesima procedura sia nel periodo belga che nel periodo svizzero; in proposito, infatti, Pondrano ha ricordato le numerose rivendicazioni sindacali aventi ad oggetto proprio l'installazione e il corretto funzionamento dei sistemi di captazione delle polveri di amianto del reparto tornitura tubi:

Teste (Pondrano N.) – "*Questi sono i sistemi di stagionatura dei tubi prima di essere immessi nelle vasche. Questo è il processo di essiccazione, poi questi tubi venivano immessi, credo per una quarantina di giorni, in vasche di stagionatura e successivamente estratti e torniti. Quindi andavano in quest'ultimo reparto che era nato proprio in fondo alla Eternit, reparto torni, dove avveniva la tornitura di questi tubi.*"

Pubblico Ministero - Quindi dopo l'essiccazione ed era un'operazione polverosa questa della tornitura?

Teste (Pondrano N.) – "*Indubbiamente…c'erano due cose, c'erano gli sfridi di lavorazione, che è il cosiddetto ricciolo ed in più lì noi abbiamo per anni rivendicato migliorie nei sistemi di captazione, perché sono in parte anche avvenuti, ma anche lì, ripeto, stiamo parlando di sistemi di captazione che…quando si intasavano, quando si inceppavano, quando mancavano determinate condizioni…condizioni che capitavano quotidianamente, determinavano condizioni di polverosità…I macchinari si sono modificati…ma sostanzialmente l'operazione è la medesima. Venne creato un reparto ad hoc, dove c'erano torniture per grandi dimensioni, c'era la tornitura per i tre metri, c'erano vari torni in questo reparto pressione…*".

Le ripetute doglianze mosse dall'Esecutivo del Consiglio di fabbrica circa gli aspiratori installati nel reparto torni e nel reparto pressione, d'altra parte, sono comprovate dalle relative richieste in atti, tutte datate 1979 (cfr. record 773).

Altrettanto grave, nel ricordo di Pondrano, la condizione di esposizione a polveri di amianto degli addetti (quasi esclusivamente donne) al reparto manufatti sia nel periodo belga che in quello svizzero: infatti la lavorazione a cottimo, che aveva ad oggetto pezzi speciali, avveniva a secco e senza alcun tipo di protezione (cfr. ud. del 12 aprile 2010 pagg. 80, 81 e 82 trascr.):

Teste (Pondrano) – "*Il reparto manufatti era quello prospiciente la Eternit, ma dalla parte del canale Lanza. In questo reparto venivano fatti dei manufatti, dei pezzi speciali, dei camini, delle fioriere per vasi, pezzi speciali che venivano anche impiegati nelle aiuole, nei camini, nelle vasche per l'acqua dei sottotetti. Questi pezzi venivano fatti a mano dalle donne. Era un reparto dove lavoravano 300 o 400 donne...*"

Pubblico Ministero - In questo reparto lei si ricorda quali misure di prevenzione erano presenti?

Teste (Pondrano) – "*Pressoché nessuna. Questa lavorazione…è una lavorazione ad umido che si tramuta però piano piano in una lavorazione a secco. Si passa dalla fase in cui si plasma il prodotto ad una fase dove poi si interviene con la spazzola, con la carta vetrata, interviene cioè la fase del finissaggio, che è una fase pressoché manuale*."

Pubblico Ministero - A secco?

Teste (Pondrano N.) – "*Sì, a secco. Ovviamente la fase finale era una fase a secco…Ricordo una mascherina di quelle con un pezzettino di carta, con un pezzettino di alluminio con cui lo modulava un naso....*".

Circa l'inidoneità ed insufficienza - anche nel periodo svizzero - sia degli impianti di aspirazione, che della loro manutenzione, hanno riferito concordemente in sede dibattimentale anche i testi Gnocco ed Antoniani.

Il teste Gnocco (che, si rammenti, lavorò presso il reparto di caricamento dell'amianto blu) ha riferito che non esistevano sistemi di aspirazione almeno per tutto il periodo belga; solo in seguito, in epoca imprecisata, vennero creati - unico sistema di tutela dalle fibre aerodisperse - i ventoloni che convogliavano l'aria fuori dallo stabilimento:

Parte Civile (Avv. D'Amico) - per quanto lei ha potuto vedere in quella postazione lavorativa vi erano sistemi di aspirazione, vi erano sistemi di protezione individuale, cioè mascherine o altro, come si lavorava?

Teste (Gnocco A.)– "*sì, lì ti davano la mascherina*."

Parte Civile (Avv. D'Amico) - e vi erano sistemi di aspirazione per quanto lei ha potuto vedere?...

Teste (Gnocco A.) – "*questo non lo saprei dire. So che c'erano delle grosse ventole così, sul muro, delle ventole che tiravano via un po'… andava fuori, perché fuori non c'era niente, andava fuori dal muro, c'era qualcosa ma non è che sia stato…all'inizio, non ricordo neanche, non saprei neanche dirlo se c'erano o non c'erano, so che poi più avanti sono state fatte delle modifiche hanno messo delle ventole che aspiravano, non saprei neanche io*."

Il teste Antoniani ha riferito che vennero avanzate numerose rivendicazioni sindacali per quanto concerne i filtri, poiché la loro efficacia appariva palesemente scarsa:

Parte Civile (Avv. D'Amico) - Avevate effettuato altri tipi di rivendicazioni sindacali, sempre per quanto riguardava il miglioramento delle condizioni di lavoro e se sì, che cosa rivendicavate? Che cosa chiedevate?

Teste (Antoniani L.) – "*Intanto rivendicavamo di non buttare più la polvere fuori dallo stabilimento, che comunque andava sopra Casale a riempire Casale di polvere. Secondo punto che i filtri fossero di diverso tipo, che fossero dei filtri che veramente trattenevano la polvere più nociva… a noi interessava la polvere, perché con tutti i filtri che hanno comprato non c'era nessuno che era soddisfacente sulla polvere*."

Ancora: un programma di manutenzione preventiva dei filtri (la cui necessità era già stata evidenziata da Benitti nel 1976 come una criticità. Testualmente dal manoscritto del 23 gennaio 1975: "*…Problema gravissimo, e dipendente, forse fondamentalmente, dalla politica degli investimenti, è la mancanza non solo di criteri di manutenzione preventiva, ma anche di manutenzione ordinaria…*") risulta ancora da adottare nel 1981 (cfr. record 193, lettera di disposizioni a firma di E. Ghione circa la "*gestione degli impianti di filtrazione*"):

"*Ogni capo settore è incaricato di registrare per ogni impianto di filtrazione esistente:*

- il tempo intercorrente tra un cambio maniche ed il successivo;

Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition
Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@dirittopenaleuomo.org

- le avarie degli impianti.

Ciò al fine di raccogliere la documentazione necessaria per iniziare un programma di manutenzione preventiva…".

Da sottolineare, peraltro, che lo stesso Bontempelli ha riferito, indirettamente, circa l'evidente inadeguatezza dei filtri utilizzati negli stabilimenti di Eternit Italia in quanto "*non particolari per l'amianto*" (cfr. ud. del 28 giugno 2010, pag. 105 trascr.).

Quanto alla pulizia dei luoghi di lavoro, che per tutto il periodo belga avvenne semplicemente con le scope nonostante l'enorme polverosità dello stabilimento, è documentale che tra le varie disposizioni impartite dallo stesso Robock vi fosse il divieto dell'uso delle scope: ciò risulta da una comunicazione aziendale del 13 maggio 1981 con la quale, preannunciando una visita di Robock, il Direttore dello stabilimento, geom. Reposo, invitava i vari responsabili a "*curare moltissimo l'ordine e la pulizia*" (cfr. recor 1612).

Testualmente:

"*E' particolarmente interessato (Robock) ai reparti amianto (niente scope, impianto aspirazione funzionante ed utilizzato, medicazione con nastro adesivo dei sacchi amianto danneggiati, scantinato compressori molto pulito, sportelli tramogge molazze chiusi senza vetri rotti, pulizia generale impeccabile, niente polvere amianto su tralicci, muri e tetto cabinrl, aspiratori nilfis -industriali funzionanti, ecc.).*

Vi prego impartire disposizioni precise ai sigg. Puccini, Borla, Caldera, Capra, Rossi, Demichelis perchè curino moltissimo l'ordine e la pulizia.".

Orbene, nonostante il divieto, l'uso delle scope, in realtà, continuò sino alla fine degli anni settanta, e ciò perché l'introduzione della "*motoscopa*" - avvenuta dopo la metà degli anni '70 e solo a seguito di specifiche rivendicazioni sindacali - si rivelò comunque inefficace per due ordini di ragioni:

1) perché - come ricordato dal teste Pondrano - "*la conformazione strutturale di Eternit, con dei sotterranei, con dei primi piani, con depositi di stoccaggio a secco*", con una situazione cronica di disordine e di accatastamento del materiale, impediva di fatto il passaggio della motoscopa, sicché in molti luoghi era "*impossibile pulire a terra*": si sopperiva, dunque, sempre con l'ausilio di "*scopa e paletta*";

2) perché, come emerge da due richieste dell'esecutivo del Consiglio di Fabbrica del 12 luglio 1977 e dell'8 ottobre 1979 (cfr. record 757), le motoscope messe a disposizione dell'Azienda erano comunque "*inadeguate e fonte di polverosità*" durante il lavoro (cfr. deposizione Pondrano: "*…Era una piccola motoscopa che alzava anche la polvere. Questo concetto della polvere visiva era il metodo di valutazione per capire se c'era polvere all'interno di Eternit, giacca, pantalone, noi ci guardavamo addosso, per capire quanta polvere c'era o cosa era successo nella quotidianità ci guardavamo addosso. Ripeto, avevamo una tuta non gialla, ma blu…*").

Sulle modalità di effettuazione delle pulizie con mezzi inidonei - se non fonti di ulteriore polverosità – ha riferito ancora Pondrano (cfr. ud. del 12.4.2010 pagg. 107 e 108 trascr.):

Parte Civile (Avv. D'Amico) - Lei prima ci ha riferito in particolare del fatto che ciascun reparto garantiva poi la pulizia del reparto. In che cosa consistevano gli interventi di pulizia posti in essere dai prestatori del reparto?

Teste (Pondrano N.) – "*Gli strumenti erano gli strumenti dell'epoca: tanta ramazza e tanta ramazza.*"

Parte Civile (Avv. D'Amico) - Quindi scopa e paletta?

Teste (Pondrano N.) – "*Scopa e paletta.*"

Parte Civile (Avv. D'Amico) - Si usavano anche strumenti ad aria compressa?

Teste (Pondrano N.) – "*L'aria compressa veniva impiegata per la pulizia di alcune parti metalliche, le parti più sensibili di qualsiasi lavorazione. Venivano usate in condizioni di pulizia e in condizioni di intervento manutentivo*."

Parte Civile (Avv. D'Amico) - Quindi anche durante gli interventi di manutenzione?

Teste (Pondrano N.) – "*Sì, prevalentemente nelle condizioni di manutenzione straordinaria. Quando si rompeva qualcosa, quando si rompeva un bullone, quando si rompeva una catena, l'intervento era preceduto da una pulizia dei pezzi, anche perché gli ingranaggi erano coperti di polvere.*"

Anche il teste Gnocco ha confermato che pure quando vennero acquistate le motoscope, tali mezzi non si rivelarono né idonei né sufficienti a garantire un'efficace pulizia dei luoghi di lavoro essendo pur sempre necessario intervenire con scopa e paletta:

Parte Civile (Avv. D'Amico) - la pulizia dei reparti, che lei ricordi era effettuata con quale modalità, come si tenevano puliti i reparti?

Teste (Gnocco A.) – "*… dentro allo stabilimento passava una motoscopa diciamo così, raccoglievano quello che potevano, non era che poi le motoscope, come c'è adesso con l'acqua che inumidisce e porta via, era un po' superficiale, diciamo*."

Parte Civile (Avv. D'Amico) - ha visto usare anche scope e paletta, come strumento per pulire i reparti, i pavimenti, per togliere la polvere dei pavimenti?

Teste (Gnocco A.): "*sì…quando c'era della roba a terra, sì, si faceva anche quello…*"

Dello stesso tenore la deposizione resa dal teste Buffa con specifico riferimento al funzionamento della macchina mescolatrice denominata "*olandese*", alla polverosità creata da tale impianto ed alle modalità con cui si effettuavano le pulizie dell'ambiente circostante (cfr. ud. del 26 aprile 2010, pagg. 110 e 111 trascr.):

Pubblico Ministero: Senta, ancora una precisazione. Lei l'ha mai conosciuta una macchina detta "*L'olandese*"?

Teste: "*Certo.*"

Pubblico Ministero: Ci può descrivere che cos'è, come si usava, quale attività svolgeva?

Teste: "*Diciamo così non chiamiamola "olandese", chiamiamola mescolatore. Fa l'amalgama amianto e cemento che è poi quella che va a finire dentro ad un contenitore e poi c'ha un marchingegno che va a finire alla macchina lastra o tubi per fare l'eternit. Perché bisogna fare la mescola prima*."

Pubblico ministero: E come si fa la mescola? Cioè chi immette le sostanze da mescolare?

Teste: "*La mescola c'era il silos del cemento, il silos dell'amianto, poi c'erano dei nastri trasportatori…con delle pese che veniva fatto il peso e poi quando c'era il peso veniva vuotato dentro alla cosa e il cemento è uguale*."

Pubblico ministero: Automaticamente?

Teste: "*Sì, automaticamente. Non è che poi automaticamente, perché stì nastri, stè cose perdevano da tutte le parti, non è che fossero chiusi stretti, diciamoci la verità*."

Pubblico ministero: Perdevano polvere?

Teste: "*Ma perdevano amianto*."

Pubblico ministero: Materiale che poi trovavate quindi sul pavimento?

Teste: "*Poi lo scopavamo e boh*."

Pubblico ministero: Con che cosa lo scopavate?

Teste: "*Con una scopa, scusi…*".

Pubblico ministero: Ecco, le pulizie dei reparti come venivano effettuate, con queste scope di cui lei ha parlato?

Teste: "*La pulizia del reparto c'era una macchina di quelle che… come quelle che adoperano gli spazzini che facevano stè pulizie, avevano uno aspiratore, qualcosa facevano loro, qualcosa lo scopavano chi era sul posto di lavoro con una scopa. Non si poteva passare dappertutto con sta cosa qui*."

Pubblico ministero: Perché?

Teste: "*Perché c'era l'ingombro dei materiali, era stretto…*"

Ancora Buffa ha lamentato che anche l'introduzione di molazze a ciclo chiuso non comportò affatto la soluzione del problema della dispersione di polvere di amianto:

Parte civile Avv. D'Amico: Altra domanda è questa: le postazioni dei reparti, quindi non i pavimenti, le postazioni, cioè le macchine, laddove si produceva polvere, venivano pulite periodicamente o a fine turno dagli operai, se si come?

Teste: "*Dunque,…dove si molazzava l'amianto…lì certamente c'era amianto dappertutto, amianto in terra, amianto dappertutto certamente, e cosa succedeva? Succedeva che si prendeva una scopa e si scopava. Tra parentesi, chi era addetto a quelle lavorazioni sono morti tutti eh!*".

Peraltro, a conferma della scarsa "*sensibilità aziendale*" di cui riferiva il teste Patrucco raccontando della vicenda che condusse al suo licenziamento, coloro che, come Pondrano, svolgevano attività sindacale magari scrivendo "*volantini un po' caricati*" (cfr. ud. del 12 aprile 2010, pag. 65 trascr.), erano esposti al rischio di vedersi adibiti a mansioni di tipo "*punitivo*" quali le pulizie dei filtri o del vascone. In proposito Pondrano ha riferito delle "*critiche*" condizioni in cui avveniva l'attività di pulizia dei filtri e del vascone:

Teste (Pondrano N.) – "*…sono stato uno dei più giovani assunti nell'ultima tornata…nel 1974, dopo assunzioni non ne hanno quasi più fatte…sono stato mandato a pulire i filtri.*"

Pubblico Ministero - Di cosa?

Teste (Pondrano N.) – "*I filtri delle polveri, questi enormi covoni dove dentro vengono...*"

Pubblico Ministero - Dove erano posizionati?

Teste (Pondrano N.) – "*Erano posizionati ai lati dei reparti più polverosi, quindi uno in particolare, al quale venivo mandato io, che era quello del reparto dei tubi a pressione, dove ci si metteva una tuta di carta, una cerniera, una mascherina di carta, di quelle che piegando così aderiscono un po' al naso, bisognava infilarsi dentro una finestrella alta 1,50 metri, larga così e bisognava andare lì dentro ad estrarre le maniche che erano dei filtri, quindi immaginatevi cosa ci fosse lì dentro.*"

Pubblico Ministero - Cosa c'era?

Teste (Pondrano N.) – "*Un macello! C'erano decine e decine di chili, perché stiamo parlando di polvere di amianto, non sono andato 18 volte, sono andato tre o quattro volte lì, dove si doveva tirare giù la manica, per mettere poi quelle nuove e poi per insaccare il polverino, si andava sotto e quindi il polverino cadeva tutto…poi questo polverino veniva insaccato in sacchi di plastica recuperati e veniva abbandonato lì…qualche volta sono stato mandato nel vascone, che grande paura, un vascone interno dove, se andava uno, si teneva i fusibili in tasca e dove si andava dentro con un paletto a raschiare l'amianto, due volte…*"

Nell'ambito della pulizia degli ambienti di lavoro si collocava anche la manutenzione delle macchine. Anche tale attività - che veniva effettuata, solitamente di sabato, dai lavoratori addetti alle macchine stesse - riguardava non solo materiale umido, ma anche materiale secco che doveva essere raschiato.

Ciò resta comprovato, ad esempio, dal documento (record 156) col quale Reposo raccomandava l'effettuazione di accurate pulizie in occasione delle visite di tecnici dalla Svizzera: da esso risulta infatti, testualmente, che "*il reparto lastre dovrà fare una accurata raschiatura della sede stradale nei pressi della M.L. 6*", modalità di raschiatura a secco, pertanto, estremamente pericolosa per gli addetti a tale incombenza.

Nell'aprile del 1976, l'Esecutivo del Consiglio di Fabbrica dello stabilimento di Casale Monferrato chiese che venisse corrisposta un'indennità speciale ai lavoratori impegnati nelle operazioni di pulizia di fine lavorazione delle macchine tubi e lastre, in quanto identificati come lavori pesanti e disagiati. La Direzione dello Stabilimento ammetteva che "*in effetti gli operai addetti a tali mansioni operano in condizioni di disagio, in quanto devono asportare da tutte le parti della macchina la melma e poi devono procedere ad un abbondante lavaggio*", tanto che chiedeva l'opinione dell'Ufficio del Personale della Sede di Genova trattandosi di una condizione comune a tutti gli stabilimenti.

Peraltro, gli stessi Benitti e Bontempelli hanno delineato un quadro disastroso della gestione della pulizia dei luoghi di lavoro.

Del teste Benitti occorre rammentare quanto dallo stesso annotato nel manoscritto redatto in data 23 gennaio 1975 ed intitolato "*impressioni generali sull'Eternit*":

"… un altro punto a sfavore di tutta l'organizzazione è il concetto generale di sporcizia che aleggia ovunque…

La polvere depositata ovunque aumenta in modo impressionante il pericolo dell'asbestosi: risulta allora inutile predisporre costose migliorie agli impianti…

Prevenzione malattie professionali: Cosa viene fatto ora? Molta gente si lamenta…ma poi non è stato fatto niente. Bisognerebbe già subito evitare, ai più colpiti, di esporsi alle zone più pericolose…"

Se queste "*impressioni*" ancora "*catastrofali*" già riguardano il periodo di gestione svizzera, dal canto suo il teste Bontempelli - sulla cui deposizione si tornerà più volte anche in seguito - circa le pulizia dei luoghi di lavoro ha ammesso che non esistevano neppure specifiche istruzioni:

Difensore (Avv. Di Amato) - Senta c'erano istruzioni per la pulizia del luogo di lavoro?

Teste (Bontempelli E.) – "*Scritte non credo! Non lo so! Sicuramente c'erano delle istruzioni verbali, presumo, non lo so!*"

Difensore (Avv. Di Amato) - Senta c'erano istruzioni dell'azienda per il caso di intasamento di filtri?

Teste (Bontempelli E.) – "*Non lo so! Non credo*."

Difensore (Avv. Di Amato) - E per quel che concerne l'uso delle scope?

Teste (Bontempelli E.) – "*L'uso delle scope era vietato, però ogni tanto comparivano. C'erano degli aspiratori industriali, provvisti di un filtro adatto per l'amianto. Però, le scope ogni tanto comparivano…*"

Circa le pulizie straordinarie effettuate in occasione delle visite degli "*svizzeri*" riferiva anche Pondrano allorché ha raccontato dell'autista Franco che accompagnava gli "*svizzeri*" in stabilimento a Casale (cfr. ud. del 12 aprile 2010, pagg. 90/92 trascr.):

Pubblico Ministero - In azienda, al di là del Direttore, di Bontempelli e del SIL venivano delegazioni dall'estero, persone che non appartenevano alla struttura dello stabilimento?

Teste (Pondrano N.) – "*Conoscevo l'autista di Eternit, che era un amico. Si chiamava Franco. Ogni tanto mi diceva: ‹‹Vado a prendere gli svizzeri››. Di nomi che ho sentito due fondamentalmente in quegli anni. Uno l'ho anche visto, ma non lo so riferire alle due persone di cui faccio il cognome. I cognomi che mi sono stati detti sono il Dottor Robock, che è venuto più di una volta; poi il Dottor Thoeny o un nome simile. Non ricordo altri nomi…*"

Pubblico Ministero - Cosa venivano a fare queste persone in azienda?…

Teste (Pondrano N.) – "*Di Robock è stato detto che è stato visto con quelli del SIL fare un giro in azienda un paio di volte…*"

Pubblico Ministero - Queste visite le è stato detto per caso se fossero state preannunciate?

Teste (Pondrano N.) – "*Sì, c'era una sorta di tam tam per una pulizia un po' straordinaria, perché arrivava lo svizzero. Il tam tam che veicolava in fabbrica era: ‹‹Arrivano gli svizzeri!››.*"

Pubblico Ministero - Bisognava pulire?

Teste (Pondrano N.) – "*Sì, un programma di pulizia generale proprio perché c'era una visita.*"

Pubblico Ministero - Veniva data indicazione in tal senso?

Teste (Pondrano N.) – "*Veniva data indicazione dai capi servizio perché ci fosse una pulizia atta a ricevere queste visite…*"

Intervento difesa: Io avrei un'ultima domanda. Lei ha riferito di avere ricevuto delle informazioni da parte dell'autista della società in ordine a delle ipotetiche visite degli svizzeri, tra virgolette, nello stabilimento. Lei è in grado di collocare nel tempo le informazioni che ha ricevuto?

Teste: "*…Franco aveva questo compito... era al servizio degli svizzeri e quindi era colui che andava a prendere all'aeroporto gli svizzeri…e li portava in Eternit, quindi quando c'erano queste comunicazioni di servizio..in stabilimento c'era una pulizia straordinaria, c'era un'attenzione diversa e poi si vedeva arrivare il macchinone di servizio che entrava in direzione…Io ho avuto modo di dire che io, personalmente, non li ho visti, ho avuto modo di sapere che in stabilimento erano venute due figure che corrispondevano ai nomi del dottor Robock e...*".

Tutti i reparti collocati all'interno dello stabilimento erano comunicanti tra loro in quanto non esisteva una separazione fisica tra i vari ambienti (cfr., sul punto, la descrizione dei reparti contenuta nel citato rapporto 517/87 dell'Ispettorato del Lavoro di Alessandria, record 773): la polvere prodotta in un reparto, pertanto, investiva anche gli addetti degli altri reparti.

Sempre il teste Pondrano:

Pubblico Ministero - Questi reparti erano delimitati fisicamente tra di loro? Vi erano delle pareti in muratura che separavano un reparto dall'altro o era un ambiente unico?

Teste (Pondrano N.) – "*Ovviamente il reparto manufatti stava al di là del fiume, idem il reparto ufficio che era isolato. Il reparto pressione non era sullo stesso livello di…quello dove c'era la calata dei tubi dalle vasche di stagionatura; mentre il reparto tubi a pressione era esattamente sotto al livello del reparto vasche. Diciamo che c'era…una parvenza di divisione…Parlo di parvenza… perché è come se in quest'aula ci fossero due*

metri di là e due metri di là. Idem tra lastre e tubi. C'erano le campate…Le campate erano reparti, ma non c'era una divisione vera."

Pubblico Ministero - Quando c'erano questi eventi straordinari la polverosità di un reparto e dell'altro era comunicante?

Teste (Pondrano N.) – "*Ovviamente*."

Sempre Pondrano ha riferito che anche per quanto riguarda il reparto Eterplast (separato dal corpo centrale dello stabilimento) in cui si producevano manufatti in plastica, ma al cui interno vi erano comunque lavorazioni di pezzi contenenti amianto, non vi erano separazioni interne rispetto alle operazioni aventi per oggetto materiali in amianto

Pubblico Ministero - Al numero 9 era collocato il reparto Eterplast dove lei ha lavorato.

Teste (Pondrano N.) – "*Sì.*"

Pubblico Ministero - Unitamente ad altri tipi di lavorazioni - stava dicendo - che sono quelli indicati nella legenda.

Teste (Pondrano N.) – "*Esattamente: iniezione, magazzino e sala collaudi. Si tratta di magazzino di materiale finiti in Eternit ovviamente*."

Difensore - Quindi contenente amianto?

Teste (Pondrano N.) – "*Contenente amianto. Anche lo stesso reparto iniezione, anche la stessa sala collaudi che era una sala dove si facevano le prove di durezza di materiale finito*."

Pubblico Ministero: Si trattava di ambienti separati fisicamente in modo netto?

Teste (Pondrano N.) – "*Se parliamo del reparto Eterplast, dico di sì nel senso che ovviamente il reparto iniezione aveva un proprio spazio, il reparto sala collaudi aveva un proprio spazio. Se parliamo di un magazzino, che era un magazzino polivalente all'interno del quale erano depositati sia materiale finito in plastica, sia materiale finito in Eternit, il divisorio era rappresentato da alcune strisce in gomma che consentivano l'andirivieni di alcuni forchettoni che trasportavano questo materiale da dentro il reparto, all'interno o viceversa.*"

Pubblico Ministero - Rispetto a dove lavorava lei, alla sua postazione, c'erano delle divisioni fisiche, delle barriere?

Teste (Pondrano N.): "*No. Rispetto a questo portone assolutamente no.*"

Anche i lavoratori del Reparto Eterplast, in cui l'amianto non era materia prima, erano quindi esposti per diverse ragioni all'amianto, come ha osservato sempre Pondrano :

Pubblico Ministero - Nel reparto Eterplast vi era comunque o no della polvere di amianto, dei residui?

Teste (Pondrano N.) – "*Indubbiamente c'era per molteplici ragioni. Un forchettone che va e viene e che carica indistintamente sia la plastica che l'amianto è logico che intanto crea movimentazione di polvere e quindi la polvere è polvere mista, è polvere di plastica ed è polvere di residui di lavorazione di queste lastre, prevalentemente lastre in amianto. Poi non dimentichiamo che all'interno del reparto plastica - l'ho vissuta questa stagione - c'è stata anche una fase di crisi che inizia negli anni 1975, dove si applica spesso e volentieri la cassa integrazione a 24 h e quindi molti lavoratori svolgevano più mansioni: magari un giorno lavoravano la plastica ed un giorno lavoravano in stabilimento, quindi lavorando in stabilimento erano lavori da tappabuchi, saltuari, perché certamente non venivamo adibiti a delle macchine, ma venivamo adibiti per lavori più umili che potevano essere l'insaccaggio dell'amianto. Il giorno dopo così, con la stessa*

tuta, si tornava al reparto plastiche. Questa era già di per sé una veicolazione dell'amianto.".

Anche il teste Antoniani, dipendente Eternit dal 1957 al 1982 e membro del Consiglio di Fabbrica per tutto il periodo, ha confermato che i reparti non erano separati fisicamente tra loro:

Parte Civile (Avv. Nosenzo) - Quindi si occupava di tutti i reparti, se non ho capito male. Intanto, si ricorda se erano fisicamente divisi da pareti, reparti l'uno con l'altro?

Teste (Antoniani L.) – "*No, erano in parte divisibili, però erano ricongiunti in alcune parti. Avevamo i tubi che erano a contatto con il reparto tubi a tornitura ed avevamo le lastre che erano in contatto con la petralit e con le materie prime…*"

Altra forma di esposizione indebita a fibre di amianto - benché facilmente evitabile - era determinata dall'assenza di un locale adibito a mensa e quindi dalla necessità di consumare i pasti presso la postazione di lavoro indossando gli abiti da lavoro. Peraltro, anche quando vennero creati appositi locali mensa, nessun accorgimento tecnico-organizzativo venne adottato per impedire che i lavoratori si recassero in mensa con gli stessi abiti da lavoro.

Nello stabilimento di Casale Monferrato il locale mensa fu costruito tra la fine del 1978 ed il 1979 (cfr. richiesta dell'Esecutivo del C.d. F. del 22 gennaio 1979 in cui si chiedevano informazioni sull' "*andamento lavori mensa aziendale*"); prima di allora i pasti venivano consumati sul luogo di lavoro indossando gli abiti da lavoro.

Di nuovo la testimonianza Pondrano:

Pubblico Ministero: La mensa è stata istituita alla fine del 1978 o inizio 1979.

Teste (Pondrano N.) – "*Sì.*"

Pubblico Ministero: Prima cosa si faceva?

Teste (Pondrano N.): "*Prima c'erano gli scaldavivande. In ogni reparto di cui ho detto c'era un proprio locale adibito a spogliatoio con una tavola, uno scaldavivande in un angolo dove il lavoratore…andava a consumare qualcosa di caldo, una minestra o qualcosa che il lavoratore portava da casa.*"

Peraltro, anche quando venne istituita la mensa, il percorso per accedervi esponeva tutti i lavoratori - come precisato ancora da Pondrano - ad ulteriore esposizione ad amianto (cfr. ud. del 12 aprile 2010 pagg. 83 ed 84 trascr.):

Pubblico Ministero - I pasti dove venivano consumati?

Teste (Pondrano N.) – "*Abbiamo ottenuto la mensa sul finire degli anni '78. La mensa venne costruita sopra il reparto manufatti, quindi nella zona prospicente il canale. Venne costruita una passerella che collegava lo stabilimento al reparto manufatti.*"

Pubblico Ministero - In quella piantina dove si trovava?

Teste (Pondrano N.) – "*La passerella è esattamente il collegamento tra…il reparto tubi ed il…il reparto manufatti. Il lavoratore della Petralit, gli impiegati, i lavoratori della plastica, i lavoratori delle lastre per andare in mensa dovevano attraversare lo stabilimento.*"

La signora Blasotti ha riferito che anche il marito andava in mensa con gli abiti da lavoro, anche perché andava a lavorare direttamente in tuta come tanti altri colleghi alcuni dei quali - prima dell'istituzione della mensa - addirittura consumavano il pasto direttamente sui sacchi di amianto:

Parte civile (Avv. Mara) - All'inizio del suo esame lei ha riferito che suo marito non rientrava a casa per consumare il pranzo. Le chiedo: lei è a conoscenza se andasse in

mensa, presso lo stabilimento della Eternit di Casale a consumare il pranzo. E se sì sa con quali indumenti andava a consumare il pranzo, cioè con abiti civili o con la tuta da lavoro?

Teste (Blasotti Romana): "*Non erano gli abiti civili. Entrando nello stabilimento aveva già la tuta di lavoro, con la sua bella etichetta in giallo. Molto spesso mio marito la toglieva. Entrava con la tuta di lavoro ed all'ora dell'uscita usciva con la tuta da lavoro*."

Parte civile (Avv. Mara) - Quindi, anche nella mensa…

Teste (Blasotti Romana) – "*Certamente! Io l'ho sentito, da mio marito in particolare no! Ma io so, a sentir raccontare i drammi di tante persone, che magari non ci sono più, che mangiavano seduti sopra un sacco di amianto. O magari posavano il panino su un sacco di amianto e poi lo mangiavano. Certamente l'abbiamo visto in questi trent'anni di lotta esposti nei video o nelle fotografie più di una volta che erano bianchi, erano irriconoscibili*."

L'abitudine degli operai di consumare il pranzo magari sopra un sacco di amianto, d'altra parte, era già stata riferita - come si è visto - dal teste Mauro Patrucco ("…. *Le nostre richieste di allora vertevano sempre sullo stesso punto, un ambiente di lavoro più sano, non solo su una sala mensa , per non obbligarci a mangiare un pezzo di pane seduti su un sacco di amianto*..").

Una deposizione sinora sottaciuta ma di estrema rilevanza perché resa da un dipendente Eternit che lavorò solo nel "*periodo svizzero*" - e che dunque non è certo accreditabile di quella "*sovrapposizioni di ricordi*" tra la situazione del periodo belga e quella del periodo svizzero invocata dalla difesa in sede di conclusioni - è quella resa da Attardo Michele all'udienza del 3 maggio 2010.

Anche la deposizione Attardo ha messo in rilievo e ha confermato tutte le problematiche già sopra emerse quanto alle lavorazioni a secco che si effettuarono anche nel periodo svizzero, alla carenza degli impianti di aspirazione ed alla difettosa manutenzione di quelli esistenti:

Pubblico Ministero - Dove ha lavorato, in che reparti precisamente?

Teste (Attardo M.): "*Alle lastre, tubi, pressione, magazzino Po, Eterplast. Dappertutto all'Eternit, Petralit*."

Pubblico Ministero - Quali mansioni aveva?

Teste (Attardo M.): "*Tutte le mansioni*."

Pubblico Ministero: Tutte le mansioni, ma faceva anche le rettifiche a mano, la tornitura?

Teste (Attardo M.) – "*Sì*."

Pubblico Ministero: Ha lavorato per caso anche alla produzione delle vasche?

Teste (Attardo M.) – "*Sì*."

Pubblico Ministero: Lì di cosa si occupava? si occupava anche della rettifica?

Teste (Attardo M.) – "*Della produzione delle vasche*."

Pubblico Ministero - In generale?

Teste (Attardo M.): "*Sì*."

Pubblico Ministero: Faceva delle lavorazioni a mano?

Teste (Attardo M.) – "*Le vasche venivano fatte a mano*."

Pubblico Ministero - Le rettifiche. come dire, era a secco una volta che il prodotto era asciutto?

Teste (Attardo M.): "*Tagliavamo i tubi di eternit e facevamo dei manicotti. A secco li tagliavamo.*"

Pubblico Ministero - si faceva in presenza di aspiratori questo lavoro?

Teste (Attardo M.): "*Solo nel reparto pressione, sì*."

Pubblico Ministero: Nel reparto tubi pressione sì. Erano efficienti questi aspiratori?

Teste (Attardo M.): "*si guastavano spesso*."

Pubblico Ministero: Quindi cosa si faceva quando si guastava, si interrompeva la produzione?

Teste (Attardo M.) – "*No, la produzione andava avanti. Aspettavano che mandassero a chiamare i meccanici del reparto per vedere dove era il guasto e cercavano di ripararlo. Era l'unico reparto che aveva questi aspiratori ...*"

Pubblico Ministero: Poi dopo quanto tempo veniva riparato?

Teste (Attardo M.) – "*Quando c'era la disponibilità… Se potevano ripararlo nella stessa giornata, sennò il giorno dopo, 2-3 giorni, a seconda di cosa avevano*."

Pubblico Ministero: Invece negli altri reparti in cui lei ha lavorato non erano installati aspiratori?

Teste (Attardo M.) – "*No, assolutamente*…".

Particolare attenzione meritano infine le fasi iniziali e finali del ciclo produttivo, ossia quelle del trasporto della materia prima in stabilimento e del suo avvio al ciclo produttivo e l'attività di frantumazione e - nel periodo svizzero - di riutilizzazione degli scarti di produzione.

Le modalità con cui arrivava l'amianto agli stabilimenti Eternit erano, come già visto, diverse: sfuso, in sacchi di juta, in sacchi di plastica, in sacchi di carta.

Che i sacchi e le relative modalità di apertura costituissero una fonte di esposizione incontrollata a polveri di amianto risulta evidente da numerosi documenti agli atti.

Così nella raccomandazione tecnica del 18 luglio 1977 (record 122) stilata dall'Ufficio Igiene professionale della Amiantus indirizzata alla Direzione Tecnica, al SIL e agli stabilimenti Eternit Sicilia, Icar, Cemater, si raccomandava di sostituire, e/o riparare, laddove possibile, i sacchi di amianto a partire dalla constatazione di "*un'esposizione alla polvere che potrebbe essere evitata*".

L'apertura dei sacchi, d'altra parte, avvenne a mano e con un semplice coltello per lunghi anni anche nel periodo svizzero, laddove anche la successiva installazione di tramogge in cui rovesciare i sacchi e di aspiratori presso dette tramoggie non si palesò risolutiva della problematica.

Il teste Bagna ha riferito che in un primo periodo - ma di certa "*gestione svizzera*" in quanto Bagna cominciò a smaltire gli scarti dell'Eternit solo nel 72/73 - "*i sacchi arrivavano dalla stazione*" e gli operai "*li aprivano con un coltello*" per poi portarli "*dentro lo stabilimento*" (cfr. ud. del 17 maggio 2010, pag. 15 trascr.). Il teste Bagna ha aggiunto che l'operazione creava "*polvere*".

Il teste Pondrano, a sua volta, ha riferito delle rivendicazioni sindacali anche sulla tematica della qualità dei sacchi che arrivavano in stabilimento, delle pericolose modalità di apertura degli stessi e della limitata efficacia dei sistemi di aspirazione installati presso le tramogge.

Quanto invece alla gestione degli scarti di produzione la tematica appare sintomatica di una "*divaricazione tra realtà e apparenza*" così come sottolineato dal pubblico ministero in requisitoria.

Gli scarti di produzione, anche dopo l'installazione a Casale del cosiddetto Mulino Hazemag - entrato in funzione nel 1977 (cfr., sul punto, la consulenza tecnica redatta dal consulente della difesa prof. Cecchetti Gaetano) - venivano frantumati da una ruspa a cielo aperto che operava 24 ore al giorno e quindi avviati a discarica tramite la ditta Bagna.

L'attività di pre-frantumazione - necessaria per consegnare gli scarti allo smaltitore Bagna e poi, con l'installazione del Mulino, anche per consentirne un'ulteriore macinazione tesa a recuperarne una parte da reimmettere nel ciclo produttivo - dapprima avvenne all'interno dello stesso stabilimento di Casale e poi fu spostata in un'area denominata RBA, o "*ex piemontese*", situata nelle immediate vicinanze di un quartiere della città di Casale denominato "*Ronzone*" (cfr. deposizione Pondrano, pagg. 48/49 trascr. e pagg. 92/93). Bagna raccoglieva gli scarti macinati e li portava in discarica (ossia dapprima presso un terreno di sua proprietà sito in località Argine Morano vicino al fiume Po e poi, con l'entrata in vigore del decreto legge 915/1982, presso la discarica autorizzata dal comune di Casale sita in località Cascinetta) a bordo di una "*camionetta*" che viaggiava scoperta con le conseguenze facilmente immaginabili.

Orbene, l'estrema polverosità sviluppata da tutte le fasi inerenti la gestione degli scarti secchi - dall'attività di pre-frantumazione al trattamento del materiale in discarica - è rimasta univocamente comprovata dalle acquisite prove testimoniali e documentali.

Quanto alla pre-frantumazione degli scarti ed al loro recupero da parte della ditta Bagna il procedimento rimase "*uguale*" sino alla fine dell'operatività dello stabilimento (cfr., sul punto, deposizione Bagna, pag. 29 trascr.) e prevedeva:

1) un'attività di pre-frantumazione a cielo aperto da parte di una ruspa che operava 24 ore al giorno (cfr. deposizione Attardo pag. 111 trascr e deposizione Buffa, pagg. 84/86 trascr.), senza che l'addetto alla ruspa fosse dotato di alcuna particolare precauzione e con conseguente dispersione di polvere sia in danno dei lavoratori dello stabilimento, sia in danno, una volta spostata l'area di pre-frantumazione fuori dallo stabilimento, dei cittadini residenti nell'adiacente quartiere Ronzone;

2) il trasporto del materiale attraverso il centro cittadino di Casale, laddove il camion del Bagna - che transitava per strade centrali di Casale quali via XX Settembre e Piazza Castello - non fu mai dotato di teloni protettivi, giacché, nonostante le ripetute richieste elevate dall'Esecutivo del consiglio di fabbrica e le stesse apparenti direttive emesse della Direzione aziendale, il Bagna non coprì mai il suo camion non essendogli mai stata comunicata una simile direttiva (cfr. deposizione Bagna, pag. 11, 13 e 14 trascr.).

In proposito Pondrano ha sottolineato come del problema della polverosità sviluppata dall'attività di pre-frantumazione degli scarti secchi e della polverosità sollevata dal trasporto degli scarti nella camionetta del Bagna, se ne fosse occupata, in particolare, la Commissione Salute, ma ha precisato che non si riuscì mai ad ottenere una soluzione definitiva da parte dell'azienda.

Teste Pondrano:

Pubblico Ministero: Queste vostre rivendicazioni poi hanno avuto un seguito, sono state raccolte?

Teste (Pondrano N.) – "*…Dai verbali…si può constatare che nel 1976 chiesi l'adozione di un sistema di coperture, di una motoretta. Avveniva in quegli anni una frantumazione a cielo aperto dei materiali di scarto della Eternit.*"

Pubblico Ministero - Questo dove?

Teste (Pondrano N.) – "*Nel 1975 questa frantumazione avveniva dentro lo stabilimento, in una zona asfaltata…Successivamente questa frantumazione venne spostata all'esterno dello stabilimento in un reparto che si chiamava R.B.A., che era in una posizione prospicente sempre allo stabilimento Eternit ed è sostanzialmente sempre quest'area qui, appena dopo la curva. Questa zona si chiamava R.B.A., ex piemontese. In quest'area…frantumavamo, passandoci sopra, le lastre che poi venivano mandate nel*

mulino Hazemag; di qua si frantumavano anche i tubi di grandi pressioni che venivano conferiti dagli stabilimenti di Napoli e di Reggio Emilia. Questi materiali venivano frantumati per mezzo di una ruspa che ci saliva sopra."

Pubblico Ministero - Si trattava di scarti di lavorazione?

Teste (Pondrano N.) – "*Sì, che venivano poi caricati su una camionetta…La camionetta non era coperta e lì ho insistito 3 anni - ci sono i verbali del 1976, i verbali del 1977, i verbali del 1978 - fino a quando non è stata coperta, dicendo che questa camionetta scoperta che si faceva tutta Via Oggero dove c'è quella linea tratteggiata e poi entrava nello stabilimento dove c'erano gli impiegati a destra, i lavoratori della Petralit a sinistra, per andare al mulino Hazemag a conferire questo materiale, era una cosa... Anche perché una camionetta, pur nel rispetto delle norme, anche se andava a 50 km/h, magari anche a 40 km/h, in una giornata ventosa o non ventosa non aveva nulla sopra e questi materiali andavano al mulino Hazemag. Per anni ci siamo battuti affinché questa camionetta, che era per un certo periodo di un privato che aveva l'appalto e poi direttamente dell'azienda...Queste era una delle cose per cui si discuteva e che veniva disattesa...*"

Pubblico Ministero - Vi eravate fatti anche carico dell'inquinamento che la prefrantumazione che avveniva con la ruspa su questa zona denominata RBA potesse avere sull'ambiente circostante, quindi sul quartiere immediatamente vicino e quindi anche sulla cittadinanza?

Teste (Pondrano N.) – "*Le rivendicazioni continuative fatte a mio nome nel 1976, 1977, 1978 vanno unicamente in questa direzione…Il problema ci era stato sollevato dagli abitanti, da coloro che abitavano nel Ronzone, che avevano detto al delegato, il quale riportava a noi, che c'era polvere, che questa camionetta faceva polvere, ma non solo questo: che la frantumazione a cielo aperto che avveniva con la ruspa nelle giornate di primavera o di grande ventosità produceva una polverosità incredibile. Sono stato mandato 4 giorni anche lì. La ruspa saliva sul materiale, spacca la roba, la rende in pezzi più minuti, ci passa sopra con i cingoli, poi ne prende un po', la butta nella camionetta, la camionetta riesce, si fa tutto il ronzone e va nello stabilimento a scaricare. Questo avveniva su tre turni di lavoro, quindi di giorno e di notte*."

A conferma di quanto riferito da Pondrano vi è in atti un documento del marzo 1983 in cui si sollevava ancora il problema dell'inquinamento della zona abitata circostante l'area RBA dove operava la ruspa.

Il documento risulta testualmente richiamato nella deposizione Attardo, che ha ricordato perfettamente le lotte condotte quale componente della Commissione Ambiente (cfr. deposizione Attardo, ud. del 3 maggio 2010 pagg. 111 e 112 trascr.):

Pubblico Ministero - Per quest'attività con la ruspa di frantumazione di questi scarti vi era un turno preciso?

Teste (Attardo M.) – "*No, su 3 turni*."

Pubblico Ministero: turni di 8 ore.

Teste (Attardo M.) – "*Sì.*"

Pubblico Ministero - Quindi tutto il giorno?

Teste (Attardo M.) – "*Il giorno e la notte*."

Pubblico Ministero: 24 ore su 24.

Teste (Attardo M.): "*Tra l'altro avveniva all'aperto, aveva solo una tettoia con questo capannone dove gli scarti venivano ammucchiati alla Piemontese che era un'area di*

22.000 metri quadrati. Questa montagna di detriti, di scarti schiacciati dalla ruspa erano alti circa 6 metri, era all'aperto, non aveva pareti, non aveva niente, solamente il tetto."

Pubblico Ministero: questo creava molta polvere?

Teste (Attardo M.): "*Parecchia polvere, tant'è vero che gli abitanti del quartiere si sono rivolti a me, essendo del consiglio di fabbrica e della commissione Ambiente, dicendomi che erano estremamente preoccupati perché c'erano stati molti decessi nel quartiere (inintelligibile) di gente che non aveva mai avuto contatti con l'Eternit, non aveva mai lavorato all'Eternit, se era possibile chiudere questi scarti, questo capannone…aveva il tetto ed i pilastri che reggevano il tetto e basta. Non è mai stato chiuso!..*".

Pubblico Ministero - Lei quand'è entrato nel consiglio di fabbrica?

Teste (Attardo M.) – "*Nel '79*."

Pubblico Ministero: Nel '79, quindi poi ha fatto parte anche della commissione Salute?

Teste (Attardo M.) – "*Sì…*"

Pubblico Ministero - Della commissione Salute, quindi è per questo che i vicini, gli abitanti del quartiere si sono rivolti a lei? Perché sapevano che lei lavorava lì e faceva parte del consiglio di fabbrica?

Teste (Attardo M.) – "*Esatto!*"

Pubblico Ministero: Quindi dopo il '79, in quegli anni lì?

Teste (Attardo M.): "*sì. Nel quartiere si sono rivolti a me ... io ho portato intorno al gennaio dell'83 ... questo problema qui della Piemontese. Tanto è vero che poi nel marzo dell'83 l'ho portato in consiglio di fabbrica nella commissione Ambiente, dove avevamo un interlocutore.*"

Pubblico Ministero - Quindi nel 1983?

Teste (Attardo M.): "*Sì!..*"

Da sottolineare, peraltro, che se Pondrano ha sostenuto che la camionetta fosse stata poi coperta ("*…La camionetta non era coperta e lì ho insistito 3 anni… fino a quando non è stata copert…*"), il suo ricordo non può che ritenersi erroneo, poiché Bagna - ossia il proprietario stesso della "*camionetta*" - ha riferito invece di non averla mai coperta non essendogli mai stata avanzata una simile richiesta;

3) un'ultima fase particolarmente pericolosa e non "*regolamentata*" concerneva le attività svolte dallo stesso Bagna una volta portato il materiale presso la sua discarica: Bagna provvedeva infatti a spianare il materiale con una pala - operazione che, venendo effettuata senza bagnare il materiale, era fonte di ulteriore polverosità per l'ambiente circostante - e peraltro, trattandosi di operazione che interveniva solo dopo aver accatastato grossi mucchi di scarti, si presentava pericolosa in quanto il materiale finiva per stazionare per giorni in una discarica sostanzialmente aperta ed accessibile a chiunque (cfr. deposizione Bagna, pagg. 20,21, 30 e 31 trascr.):

Teste Bagna:

Pubblico Ministero: Senta, di questi scarti la popolazione se ne poteva servire?

Teste Bagna: "*Si…*".

Pubblico Ministero: Venivano effettuate delle richieste in questo senso?

Teste Bagna: "*Richieste a me personalmente no…però la discarica era aperta, quindi potevano passare, accedere in qualsiasi momento e prelevare…*"

Parte Civile - In questi trasporti lei ha mai bagnato il materiale che trasportava?

Teste (Bagna E.) – "*No…*"

Parte Civile - E quando lo scaricava, prima di macinarlo, non propriamente macinarlo, prima di ridurne le dimensioni con...

Teste (Bagna E.) – "*il materiale, veniva ribaltato dall'autocarro e successivamente spianato come una pala meccanica*."

Parte Civile - Ecco, la pala meccanica... quando lo spianava con la pala meccanica, bagnava?

Teste (Bagna E.) – "*No, no*".

Le problematiche relative alla gestione degli scarti di produzione non cessarono neppure con l'installazione del Mulino Hazemag, e ciò sia perché nulla cambiò - come detto - quanto alle attività di pre-frantumazione, di trasporto del materiale e di trattamento dello stesso una volta conferito nella discarica del Bagna, sia perché le stesse modalità operative del Mulino si palesarono fonti di ulteriori e gravi problemi di polverosità e di pericolo per gli addetti a tali operazioni.

Premesso che, come sottolineato dal pubblico ministero, la funzione del Mulino Hazemag non fu quella di ridurre la problematica della polverosità, quanto quella - di natura produttiva - di riutilizzare parte degli scarti nel ciclo produttivo - scarti che peraltro affluivano a Casale anche dagli altri stabilimenti del nord Italia in quanto solo a Casale esisteva il Mulino Hazemag - fasi particolarmente "*polverose*" si palesarono quelle dello stoccaggio del materiale e dell'insaccaggio della polvere prodotta dal mulino.

Quanto alla pericolosità per la salute del lavoratore della fase dell'insaccaggio del materiale proveniente dal Mulino Hazemag ha riferito efficacemente, in primo luogo, Pondrano:

"*Sono stato mandato ad insaccare l'amianto che arrivava dal Mulino Hazemag, questo l'ho fatto per due mesi…quando venni mandato lì non l'ho presa bene, perché erano i posti più balordi, più sporchi. Bisognava andare sotto una tramoggia, schiacciare un pulsante con un sacco in mano e veniva giù una pesata predeterminata del materiale che arrivava dal Mulino Hazemag…indipendentemente dalla mascherina, mancava persino il fiato per tenere la mascherina*".

Il mulino Hazemag di Casale Monferrato - come precisato in seguito dallo stesso Pondrano - aveva un sistema di convogliamento automatico della polvere da esso prodotta verso le macchine lastre ma non verso le macchine tubi, sicché, quando parte della polvere doveva essere utilizzata per la produzione dei tubi, un operaio - così come fece Pondrano in quei due mesi - doveva insaccare manualmente la polvere e portarla al reparto.

Testualmente:

Pubblico Ministero - Come avveniva questo tipo di lavorazione?

Teste (Pondrano N.) – "*Veniva conferito direttamente in mulino a ciclo chiuso e poi attraverso il mulino, attraverso un sistema pneumatico arrivava sopra il quadro sinottico delle macchine lastre. Dove sono stato adibito due mesi, dove ho detto che schiacciando un pulsante... Questo veniva fatto in via straordinaria per portare un po' di materiale di recupero alla macchina tubi che non era connessa a questo sistema, quindi alimentava esclusivamente l'impasto delle macchine lastre. Quindi di questo materiale di recupero…se ne prendeva un po' manualmente, si prendevano i sacchetti, si mettevano su un carrettino, uno prendeva il carrettino e lo portava nel reparto materie prime, dove si facevano i tubi e veniva immerso nell'impasto per i tubi. Questo, ripeto, in maniera occasionale, per quanto riguarda me due mesi. Abitualmente confluiva direttamente dentro l'impasto del reparto macchine e lastre*."

Pubblico Ministero - Quindi l'operatore interveniva nella fase di insaccaggio della polvere?

Teste (Pondrano N.) – "*Quando doveva servire il reparto tubi, che non era collegato, lo faceva manualmente*."

Pubblico Ministero - Quindi si insaccava per poi portarlo al reparto?

Teste (Pondrano N.) – "*Esattamente.*"

Se l'insaccaggio della polvere destinata al reparto tubi avveniva dunque manualmente, il sacco contenente la polvere - sempre secondo il racconto di Pondrano - veniva legato a mano con una semplice corda:

Parte Civile (Avv. D'Amico) - Lei prima ha parlato di sacchetti di polverino al cui confezionamento per un breve periodo è stato adibito. Ci ha detto che erano sacchetti che lei chiudeva con la corda. Questi sacchetti di che materiale erano?

Teste (Pondrano N.) – "*Ricordo bene di cos'erano, perché erano i sacchetti del mio reparto. Ho lavorato al reparto Eterplast. Erano i sacchetti che contenevano questi granelli di materiale plastico con cui si facevano i tubi nelle trafile, i tubi di plastica, quindi erano di plastica.*"

Anche il teste Gnocco ha confermato che la polvere del Mulino Hazemag veniva convogliata automaticamente al reparto lastre, ma che quella destinata al reparto tubi e agli altri stabilimenti, viceversa, veniva insaccata manualmente con conseguente grave esposizione a fibre di amianto degli addetti a tale operazione:

Pubblico Ministero - senta al mulino Hazemag, la frantumazione veniva poi raccolta in sacchi?

Teste (Gnocco A.) – "*prima andava a finire…dentro a un silos, un grosso silos, quelli che servivano per la produzione interna dello stabilimento, ci veniva messa una percentuale sulle lastre e si usava lì, quello che c'era in più…la facevano mettere questa polvere dentro a sacchi di cellophane e la portavano anche negli altri stabilimenti, dove facevano le lastre…*"

Pubblico Ministero - quella raccolta nei sacchi chi la insaccava, c'era un uomo che materialmente

Teste (Gnocco A.) - "*sì, c'era un uomo, la mettevano sotto i mulini, tirava la cinghia così, poi si apriva e si riempiva il sacco e poi veniva messo da una parte, poi veniva legato, lo legavano e poi dopo lo portavano…*"

Pubblico Ministero - lì quando si riempiva il sacco c'era molta polvere?

Teste (Gnocco A.) - "*io non sono mai andato a riempirli i sacchi, però comunque praticamente quando si toglieva da sotto quel silos un po' di polvere arriva sicuro…*"

Anche il teste Attardo fu addetto all'insaccaggio delle polveri provenienti dal mulino Hazemag ed anche la sua deposizione ha ricostruito nei medesimi termini la pericolosità di detta lavorazione:

Pubblico Ministero: Lei ha lavorato anche all'insaccaggio del mulino Hazemag?

Teste (Attardo M.) – "*Sì, delle polveri del mulino ...*"

Pubblico Ministero: Questo mulino Hazemag cosa era?

Teste (Attardo M.) "*L'amianto, chiamiamolo scarto, veniva da tutti gli stabilimenti italiani, arrivava alla ex Piemontese, lì veniva frantumato con una ruspa, riportato nello stabilimento di Casale, che era l'unico che aveva un mulino Hazemag, che polverizzava questi scarti all'incirca di 7-8 centri, dopodiché una parte veniva reintrodotta nelle miscele e una parte…veniva mandata negli altri stabilimenti italiani o esteri dell'Eternit…*"

Pubblico Ministero - In quest'area ....nominata Piemontese.…cosa avveniva di questi scarti?

Teste (Attardo M.): "*Venivano schiacciati da una ruspa, poi attraversavano circa una decina di metri, via Oggero ed entravano nello stabilimento di Casale Monferrato…Dal mulino Hazemag venivano polverizzati nuovamente e reintrodotti una parte negli impasti dello stabilimento ed una parte venivano trasportati dentro questi sacchi, che riempivo io, negli altri stabilimenti Eternit italiani o internazionali…*"

Pubblico Ministero - ...veniva reintrodotto nella mescola in lavorazione, si ricorda in quale percentuale?

Teste (Attardo M.): "*Non potevano metterne più del 5%. Erano arrivati a metterne il 7%....*"

Pubblico Ministero: Quindi lei ha svolto quest'attività di insaccaggio di questa polvere che era il prodotto della lavorazione e c'erano aspiratori in questa ...

Teste (Attardo M.): "*No*."

Pubblico Ministero: Era un'attività molto polverosa?

Teste (Attardo M.) – "*Sì*."

Anche sotto il profilo della prevenzione personale molteplici elementi depongono per un'omissione dolosa di cautele antinfortunistiche.

Di particolare rilievo sul punto, in primo luogo, le dichiarazioni rese da Pondrano quanto alla fornitura, tipologia ed effettivo utilizzo delle mascherine:

"*…Ricordo una mascherina di quelle con un pezzettino di carta, con un pezzettino di alluminio con cui lo modulava un naso....*"

Pubblico Ministero - Si poteva tenere otto ore?

Teste (Pondrano N.) – "*Senta, il primo giorno che ho fatto il reparto lastre mi sembrava di morire: c'era un tasso di calore, di umidità, di polvere. Stranamente le due cose riuscivano a coesistire, ma non so come. Era duro lavorare, era un ambiente di lavoro pesante dal punto di visto proprio climatico. Se poi aggiungiamo a questo un discorso legato anche ai pezzi da fare, perché la vita allora era fatta anche di salario, questa mascherina era dura da tenere. Era duro tenere la mascherina*."

Pubblico Ministero - Le mascherine sono sempre state di un solo tipo?

Teste (Pondrano N.) – "*Quelle del mio periodo sì. Era una mascherina normale, bianca, con un elastico.*"

Pubblico Ministero - Tutti i lavoratori la indossavano? Era previsto che la utilizzassero tutti?

Teste (Pondrano N.) – "*Lì esercitava una certa funzione…il capo servizio, che era la persona deputato al controllo vero di questi lavoratori. Posso dire che ho visto lavoratori che ce l'avevano, lavoratori che non ce l'avevano, lavoratori che ce l'avevano saltuariamente. C'era una situazione a macchia di leopardo da questo punto di vista in Eternit. Io personalmente l'ho usata, io personalmente non l'ho usata, perché non ce la facevo più. Questa era la situazione…*"

Secondo i lavoratori le mascherine fornite dall'azienda erano palesemente inidonee ed il loro effettivo utilizzo era affidato, in definitiva, alla scelta del lavoratore stesso. Così il teste Buffa (cfr. ud. del 26 aprile 2010, pagg. 114 e 115 trascr.):

Pubblico ministero: Senta una cosa, le mascherine ve le davano?

Teste: "*…le mascherine sì, si potevano avere, il fatto è che non servivano a niente*."

Pubblico ministero: Ecco, ma quando è che ve le hanno date, da subito, dal '50?

Teste: "*Adesso non mi ricordo, subito no, però io penso che dal '70, anche prima, non lo so io, son quelle mascherine che mettono gli imbianchini anche*."

Pubblico ministero: Quelle di carta?

Teste: "*Quelle di carta insomma.*"

Presidente: Ma lei la usava?...

Teste: "*Ah, certamente, quando andavo vicino all'amianto certo che la usavo, non potevo mica andar lì… e chi non usava la mascherina cercava di mettersi un fazzoletto, di ripararsi come poteva, però non è che serva a molto eh. Il problema è quello. Perché non è quello che si vede, è la micro fibra che va a finire… quella lì.*"

Peraltro - come ribadito ancora da Pondrano - non vi era alcun tipo di reale ed effettiva sorveglianza circa l'utilizzo delle mascherine da parte dei lavoratori (cfr. ud. del 12 aprile 2010 pag. 119 trascr.). Si è poi già visto che secondo Mauro Patrucco, ancora nel 1976, le mascherine dovevano essere utilizzate solo dagli addetti al caricamento dell'amianto che operavano con i forconi.

Pubblico ministero: Ma perché non c'erano le mascherine?

Teste (Patrucco M.): "*No! In quel periodo no! Forse le mascherine venivano date a chi toccava ancora l'amianto con i forconi.*."

Vi era poi addirittura chi, come il teste Antoniani, si procurò privatamente una mascherina per poter affrontare i lavori maggiormente polverosi attesa la palese inidoneità delle mascherine di protezione fornite da Eternit (cfr. ud. del 5 luglio 2010, pagg. 148 e sgg trascr.):

Parte Civile (Avv. Lamacchia) - Quindi esistevano delle mascherine che vi venivano fornite da Eternit?

Teste (Antoniani L.) – "*Sì, però era impossibile sia tenerle che usufruirne, perché non servivano a nulla*."

Parte Civile (Avv. Lamacchia) - Ci può spiegare perché?

Teste (Antoniani L.) – "*Perché erano mascherine che non impegnavano tutta la faccia, erano libere sia di sotto che di sopra e non potevano filtrare la polvere, ma si prendeva la polvere dappertutto dove non era controllata la mascherina*."

Parte Civile (Avv. Lamacchia) - Qualcuno di voi, che lei sappia, provvedeva in maniera autonoma ed individuale ad una protezione individuale?

Teste (Antoniani L.) – "*In particolare sì, per chi aveva certi lavori pericolosi. Io dico in particolare quando io dovevo soffiare nei motori o soffiare i trasformatori o i quadri sinottici, a contatto così, con l'aria a pressione, dovevo mettere una mascherina un po' diversa che me la procuravo io.*"

Parte Civile (Avv. Lamacchia) - Quindi lei si acquistava una mascherina personale?

Teste (Antoniani L.) – "*Sì*."

Parte Civile (Avv. Lamacchia) - Che utilizzava nei casi in cui c'era maggiore esposizione alla polvere?

Teste (Antoniani L.) – "*Sì*."

Orbene, a conferma di quanto riferito dagli operai paiono sintomatici tre documenti di provenienza "*aziendale*":

1) il primo - costituito dal "*Rapporto sulla misurazione delle polveri*" redatto da Robock a seguito della sua visita nello stabilimento di Casale tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio 1976 - comprova l'assoluta inadeguatezza delle mascherine sino a quel momento fornite agli operai ed il loro valore esclusivamente "*psicologico*".

Testualmente:

"*Come protezione contro la polvere sono state indossate quasi esclusivamente maschere protettive contro polvere grossa del tipo 8500 della ditta 3M. L'effetto barriera di queste maschere contro le polveri sottili è decisamente limitato. Indossare queste maschere ha più che altro un valore psicologico. Qualora in Italia non venga subito prescritto da parte delle autorità l'utilizzo di maschere adeguate, consigliamo l'impiego delle maschere protettive contro polvere sottile del tipo 8710 della ditta 3M. Questo tipo di maschera blocca al 99% particelle >0,4 flm ed è autorizzato dal Bureau of Mines, USA, per la protezione contro l'amianto. Il prezzo unitario, a seconda della quantità, varia da 1,80 DM a 2,50 DM. Queste maschere sono confortevoli da indossare come quelle impiegate attualmente per la protezione contro la polvere grossa*".

2) il secondo documento (record 193), datato luglio 1981, conferma come l'uso delle mascherine, ancora a quella data, non fosse affatto sistematico e preteso dall'azienda, tanto che E. Ghione ne doveva raccomandare l'utilizzazione da parte degli operai addetti ad una delle fasi più nocive e pericolose per la loro salute quale quella delle pulizia dei filtri:

Testualmente:

"*Pulizia filtri: si esegue al sabato (ed in ogni caso a macchina ferma) a cura dei settori di produzione. Gli operatori devono indossare le apposite mascherine*".

3) il terzo documento, da leggersi in relazione al primo concernente l'indicazione di Robock circa l'utilizzo di mascherine adeguate - ossia quelle del tipo 8710 della ditta 3M - è datato 2 ottobre 1978 ed è una lettera inviata dal Direttore dello stabilimento di Casale Monferrato al Direttore centrale del personale, Dr. Mario Tarantino. Con tale comunicazione si preventivava, per l'anno 1978, l'acquisto di n. 10.000 non meglio precisate "*mascherine antipolvere*" del costo di Lire 483 cadauna: si trattava di mascherine del tipo "*usa e getta*" - come confermato anche dal loro assai contenuto costo - del tutto inadatte ed inefficaci ad impedire l'inalazione/respirazione delle fibre di amianto. Importante sottolineare, inoltre, che la lettera indica espressamente "*un elenco dei fornitori di materiali antinfortunistici*", e che tra tali fornitori figura anche tale "*Farello*" per la fornitura giornaliera di latte. Il latte, dunque, nel 1978 veniva ancora considerato un "*materiale antinfortunistico*": ciò riscontra quanto riferito dal teste Benitti circa il fatto che, a fronte del suo resoconto circa le inammissibili condizioni di polverosità in cui versava lo stabilimento nel 1975 e del grave problema delle malattie professionali, si sentì rispondere da Meier "*Diamo mezzo litro di latte al giorno, per turno, ai dipendenti*" (cfr. ud. del 24 maggio 2010, pag. 57 trascr.).

Se a ciò si aggiunge che secondo lo stesso consulente della difesa Prof. Cecchetti tali mascherine - del tutto inadeguate e diverse da quelle consigliate dallo stesso Robock - vennero fornite, a partire dal 1980, solo ai lavoratori che eseguivano lavori ove venivano superati i valori limite (TLV) proposti dalla ACGIH per le fibre di amianto negli ambienti di lavoro (cfr. ud. 8 novembre 2010) - superamenti peraltro rilevati dal SIL, ossia da un organo aziendale che utilizzava metodiche di campionamento del tutto inadeguate ed inaffidabili come meglio si vedrà appresso - ne discende che anche la tematica delle maschere antipolvere segnala, a riscontro di quanto esaurientemente riferito dai lavoratori, gravi ed evidenti omissioni e responsabilità della direzione tecnica aziendale.

D'altra parte che anche le decisioni sul tipo di mascherina da utilizzare provenissero "*dall'alto*" e segnatamente dalla Direzione Tecnica svizzera emerge, testualmente, dalle parole di Silvano Benitti (cfr. ud. del 24 maggio 2010, pag. 81 trascr.):

Teste (Benitti S.) – "*certamente erano le decisioni più importanti, quelle piccole. Quelle piccole venivano da Meier , piccole…non troppo piccole. Un esempio che mi veniva*

da Meier era: usa la mascherina della 3M 3110 che era uno specifico tipo di mascherina anti polvere che a quell'epoca, probabilmente dava, rispetto a altri tipi risultati migliori e quindi: utilizzale per il personale nella Cemater, anche qui con il senno di poi sappiamo che una mascherina di quel tipo non protegge a sufficienza assolutamente, ma probabilmente in quel momento…"

Pubblico Ministero- quindi anche sulla scelta delle mascherine…

Teste (Benitti S.) – "*Meier mi dava questa istruzione perché diceva: la usano in giro e quindi la usi anche tu…*".

Pubblico Ministero: Ma sa se la direttiva proveniva dalla svizzera?

Teste (Benitti): "*si, questo si, però non ho riscontri, il riscontro ce l'ho da Meier…*"

Le esaminate prove dichiarative e documentali, nella loro univocità, sconfessano dunque quanto sostenuto da Bontempelli sul punto, ossia che i lavoratori Eternit fossero dotati di maschere con filtri particolari specifici per l'amianto:

Teste (Bontempelli E.) – "*Mi risulta che negli stabilimenti venissero distribuire sì le mascherine…, le chiamo mascherine per farmi capire da tutti, erano le 3M 8710, anche queste indicate dall'Istituto di Neuss, che a quel tempo erano specifiche per l'amianto.*"

Parte civile - Ma lei si riferisce in particolare a mascherine con filtri o senza filtri?

Teste (Bontempelli E.) – "*I facciali filtrati, propriamente chiamati che sono di tipo P3, e quindi indicate per le fibre d'amianto.*"

Parte civile - Ecco lei le ha viste in uso presso i reparti?

Teste (Bontempelli E.) – "*Sì, sì!*"

Un altro aspetto importante della prevenzione personale riguardava la pulizia degli indumenti da lavoro e la messa a disposizione di armadietti separati in azienda in cui riporre gli abiti civili e quelli da lavoro.

Gli operai, in realtà, portavano gli indumenti da lavoro a casa pulendoli preventivamente con un tubo ad aria compressa; arrivavano sul luogo di lavoro indossandoli; pulivano le tute da lavoro a casa con conseguente esposizione alle polveri di amianto anche delle mogli per lo più addette a tale incombenza.

Univoche, anche sui punti sopra sottolineati, le deposizioni degli operai escussi in sede dibattimentale (cfr., ad es., deposizione Buffa, ud. del 26 aprile 2010, pagg. 113 e 114 trascr.; deposizione Gnocco, ud. del 12 luglio 2010, pagg. 51 e 52 trascr.; deposizione Pondrano, pag. 61 trascr).

Bruno Pesce ha riferito che anche le donne in fase di allattamento andavano a casa in permesso con la tuta sporca di polvere di amianto e ha raccontato, in particolare, il caso di una dipendente di nome Anna Giovanola (cfr. ud. del 26 aprile 2010, pagg. 62 e 63 trascr.):

Parte civile Avv. Mara:…le donne, quando si recavano fuori dello stabilimento indossavano la tuta da lavoro o se la toglievano o uscivano per allattare il bambino con la tuta da lavoro?

Teste: "*Ah, sì, sì, certamente uscivano con…il camice, come si vuole chiamare...*"

Parte civile Avv. Mara: Il grembiule?

Teste: "*Un grembiule...questa...Anna Giovanola…mi ricordo che lei era preoccupata perché uscendo, un'ora di tempo, andava a casa, abitava in Casale, con la bici e andava ad allattare la sua bambina, Gianna, poi... fino all'ultimo, anche quando lei era ammalata, è morta un anno fa, a maggio dello scorso anno, la Anna era preoccupata per sua figlia, diceva: accidenti, uscivo con la polvere, con il camice tutto impolverato ad allattare la bambina... la sua preoccupazione era quella.*"

Lo stesso Pondrano ha riferito le medesime circostanze precisando che tale prassi durò, tristemente, sino alla cessazione dell'attività dello stabilimento nel 1986.

Teste (Pondrano N.) – "*Indubbiamente. Il cambio di tuta si faceva a casa nostra a fine settimana.*"

Pubblico Ministero - Vi era un sistema di pulizia dell'azienda degli indumenti di lavoro?

Teste (Pondrano N.) – "*Assolutamente no*."

Pubblico Ministero - Spettava quindi al singolo lavoratore di provvedere a pulirsi?

Teste (Pondrano N.) – "*Indubbiamente*."

Pubblico Ministero - La portavate a casa a fine settimana?

Teste (Pondrano N.) – "Sì, di solito alla fine della settimana…"

Pubblico Ministero - Questo sistema era in atto quando lei lavorava per tutto il periodo che lei vi ha lavorato?

Teste (Pondrano N.) – "*Senz'altro.*"

Pubblico Ministero - Che lei sappia, anche successivamente a quando lei ha smesso di lavorare questo sistema di pulizia permaneva ancora in azienda?

Teste (Pondrano N.) – "*Sì. Non mi risulta che ci sa stato un cambiamento d'uso o di comportamento per quanto riguarda la pulizia degli indumenti del lavoratore*."

Ha precisato ancora Pondrano su domanda del Presidente (cfr. pagg. 116 e 117 trascr.):

Presidente -…Le tute, visto che abbiamo parlato di tutte da lavoro, venivano fornite dall'azienda?

Teste (Pondrano N.) –"*Sì*."

Presidente - Le lasciavate, a quello che ho capito, nello stabilimento?

Teste (Pondrano N.) – "No, con la tuta si andava a casa."

Presidente - Tutti i giorni o solo quando le dovevate ripulire?

Teste (Pondrano N.) – "*La stragrande maggioranza dei lavoratori andava a casa con la tuta, tornava con la tuta, veicolava con la tuta*."

Presidente - Veniva con la tuta il lavoratore?

Teste (Pondrano N.) – "*Veniva con la tuta*."

Presidente - Quindi non si cambiava in fabbrica?

Teste (Pondrano N.) – "*Pochissimi si cambiavano in fabbrica*."

Se anche Mauro Patrucco ha confermato che gli indumenti da lavoro venivano lavati a casa dalle mogli o dalle madri dei lavoratori solitamente a fine della settimana - anche se poteva capitare di essere così sporchi di polvere da doverli cambiare o lavare durante la settimana (cfr. ud. 28 giugno 2010 pag. 26 trascr.) - l'inesistenza almeno fino al 1984 di un servizio aziendale di lavanderia degli indumenti da lavoro resta confermato dal documento COPAE (Comitato Ambiente Ecologia e Protezione) del 20 settembre 1984 (record 1615): in esso sembra farsi riferimento alla previsione della creazione di un servizio di lavanderia per le tute per il novembre 1984, laddove, nel frattempo, si invitava "*ogni responsabile personale*" a fare "*indagine relativa lavanderia per tute*". Orbene, pur a fronte dell'equivocità del tenore del documento - che non lascia comprendere se la lavanderia fosse già stata istituita o meno – è stato lo stesso Leo Mittelholzer a chiarire che un servizio di lavanderia degli indumenti da lavoro non era stato ancora creato nel settembre 1984 nonostante le reiterate richieste dei sindacati e le prescrizioni dell'Ispettorato di Alessandria del 1976/78.

Pubblico Ministero - Ritorno a quel documento…della riunione del 20 Settembre 1984…Qua si dice una cosa a proposito della tutela della salute dei lavoratori, che ogni responsabile personale farà indagine relativa "Lavanderia per tute". Questa lavanderia per tute nel 1984 era stata realizzata negli stabilimenti dell'Eternit Italia?

Teste (Mittelholzer L.) – "*…Io mi ricordo di discussioni che avevo con i Sindacati dove loro me l'hanno richiesta, questo me lo ricordo, e penso che l'abbiamo fatto, però non sono assolutamente sicuro, non mi ricordo in dettaglio*."

Pubblico Ministero - A novembre 1984, non ho capito, c'era o non c'era?

Teste (Mittelholzer L.) – "*Mi ricordo delle discussioni su questo tema durante il mio tempo, assolutamente, però...*"

Presidente - Quindi non c'era. Se i Sindacati le chiedevano che ci fosse...

Teste (Mittelholzer L.) – "*Sì, chiaro, fino a quel momento no*."

Tra l'altro Mittelholzer ha precisato che negli stabilimenti Eternit in Svizzera e in Germania tale servizio di lavanderia, viceversa, era già da tempo funzionante.

Venendo poi alla tematica della prevenzione informativa-formativa dei lavoratori, l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che l'approccio aziendale alla problematica fu quello di non fornire alcuna seria informazione ai lavoratori presso tutti gli stabilimenti.

Sul punto, deve tuttavia premettersi che il vertice dirigenziale di Eternit Spa, viceversa, era in possesso di tutte le informazioni possibili quanto ai rischi per la salute dei lavoratori derivanti dall'amianto.

Se tale completa ed esaustiva conoscenza è comprovata da una pluralità di documenti acquisiti agli atti (cfr., ad es., gli atti del convegno di Neuss del 1976 - record 118 - già sopra illustrati o gli atti del convegno di Ermatingen svoltosi sempre nel 1976 - record 117), le prove testimoniali hanno confermato quanto già emerge in via documentale.

Così, in particolare, Wey ha confermato che già prima del Convegno di Neuss del giugno 1976 - epoca in cui per i "*vertici*" di Eternit era pacifica l'associazione mesotelioma/amianto - era comunque nota l'estrema pericolosità dell'amianto per la salute.

Pubblico Ministero: - Quindi quando lei va nel 1972 non ha ancora le informazioni che riceve al Convegno di Neuss nel 1976?

Teste Wey – "*Naturalmente non lo sapevo con quella estensione, come poi è stato spiegato nel 1976 sia a me che agli altri, però già allora sapevamo che le polveri di amianto sono pericolose, tra l'altro già anni prima del 1973 erano state attuate delle misure per altre fabbriche sotto il controllo del gruppo Svizzero e noi sapevamo ed abbiamo visto che in Italia la situazione era particolarmente grave… quindi non si tratta poi del fatto dell'ampiezza delle conoscenze scientifiche, che abbiamo raccolto a Neuss, noi sapevamo già che era pericoloso lavorare a contatto con l'amianto*."

Presidente - Pericolose perché provocavano delle malattie e, se si, quali?

Teste Wey – "*Quello che era già chiaro a me e ritengo a molti, forse non a tutti, all'interno del gruppo, era che l'amianto può dare l'asbestosi, era che il fumo per persone che sono a contatto con l'amianto è particolarmente pericoloso in visione dello sviluppo eventualmente di un futuro tumore; non sapevamo, non sapevo del mesotelioma, ma questo non sapere non era molto rilevante, perché comunque sapevo che c'era la possibilità di avere una malattia, l'asbestosi. Non era molto rilevante se questo fosse portato da un'esposizione breve o lunga, quello che era estremamente chiaro a tutti noi è che dovevamo proteggerci dall'amianto…*"

Lo stesso Bontempelli, del resto, ha confermato di essere stato pienamente informato circa i rischi cancerogeni dell'amianto e, dunque, non solo del tumore polmonare, ma anche del mesotelioma pleurico.

Pubblico ministero - E che cosa sapeva! O quale ulteriore formazione le aveva dato l'azienda con riferimento alle patologie d'amianto!

Teste (Bontempelli E.) – "*Ulteriore formazione è quella che ho detto, il coordinamento con l'Istituto di Neuss, il quale periodicamente faceva seminari, riunioni tecniche e così via, o mandava le carte di informazioni.*"

Pubblico ministero - Ma le era noto quali erano le malattie che derivavano dall'esposizione professionale o non professionale all'amianto?

Teste (Bontempelli E.) – "*Diciamo di sì! Sicuramente sì.*"

Pubblico ministero - Quali malattie?

Teste (Bontempelli E.) – "*Beh, l'asbestosi…Nelle aziende dove avevo lavorato prima, comunque, esisteva l'amianto, come pericolo inferiore però esisteva. E quindi, si sapeva…dell'asbestosi, si sapeva del tumore. Diciamo che la novità che ho imparato entrando in quest'azienda è stata la specificità della crocidolite , che io non avevo mai visto prima, ed il mesotelioma.*"

Pubblico ministero - Ecco ci può dire come ne è venuto a conoscenza e che cosa ha saputo della crocitolite!

Teste (Bontempelli E.) – "*Dal professor Robock.*"

Pubblico ministero - Quindi, l'ha subito informata in occasione del suo ingresso!

Teste (Bontempelli E.) – "*Certo io sono stato mandato lì per un ‹‹lavaggio del cervello›› per essere indottrinato…*"

Pubblico ministero - Ecco e che cosa le ha detto Robock, se può ricordare?

Teste (Bontempelli E.) – "*Quali erano i rischi che comportava l'esposizione all'amianto. Quali erano i valori…*"

Pubblico ministero - Senta e qual è l'informazione che le ha dato Robock in riferimento al mesotelioma ed alla crocidolite?

Teste (Bontempelli E.) – "*Che esisteva uno specifico tumore che veniva correlato all'esposizione al crocidolite, che nasceva dalle ricerche del…professor Wagner…E che questo tipo particolare di tumore polmonare…diciamo sembrava adesso è più certo, sembrava sicuramente correlabile ad un'esposizione al crocidolite.*"

Pubblico ministero - Voi utilizzavate crocidolite?

Teste (Bontempelli E.) – "*Sì. Per la produzione di tubi per acquedotti. Veniva utilizzata, a quanto mi è stato spiegato, io non sono un tecnologo del cemento - amianto. Mi è stato spiegato che la crocidolite essendo un amianto a fibra lunga e con maggior resistenza meccanica andava meglio per produrre un tipo di tubo che deve contenere una pressione interna…*".

Sintomatica della disinformazione riservata ai lavoratori di Eternit, poi, la vicenda personale di Bontempelli: questi, trasferitosi a Casale Monferrato nel 77/78, si trovò innanzi la sua abitazione, "*davanti ai portoni del garage*", un "*battuto*" costruito con polverino proveniente da Eternit e, segnatamente, col "*polverino dei filtri dei tubi che conteneva quindi anche crocidolite*": ebbene Bontempelli lo fece subito "*coprire con del cemento*", evidentemente preoccupato per la sua salute e pur tuttavia, in qualità di responsabile del SIL, ossia del Servizio di igiene del lavoro, per sua stessa ammissione non fornì mai alcuna informazione specifica ai lavoratori circa la pericolosità dell'amianto

ritenendo che tale compito non rientrasse nelle sue competenze (cfr. pagg. 74, 75, 101 e 102 trascr.).

Ciò posto, va sottolineato che mentre gli operai escussi in sede dibattimentale hanno riferito, concordemente, che l'azienda tese a sminuire la problematica della nocività dell'amianto e a non fornire alcuna seria e chiara informazione in merito (si riportano, di seguito, le deposizioni di Patrucco, Buffa, Pondrano, Gnocco e Pesce sul punto), gli esponenti dell'amministrazione del personale escussi (Longone ed Oppezzo) hanno finito per sostenere che l'informazione avrebbe dovuto essere fornita dal capo del SIL Bontempelli, laddove, come visto, Bontempelli ha sostenuto invece che un simile compito non rientrava nelle sue competenze: evidente, dunque, l'imbarazzo e lo "*scarica-barile*" proposto in sede dibattimentale sulla scottante problematica.

Teste (Patrucco M.) – "*Come entrai all'Eternit fui assegnato al reparto Petralit, pezzi speciali. Di preciso ero addetto alle presse, insieme ad un signore, il signor Armando Montiglio. Non sapevo nulla dell'Eternit. Diciamo che i dirigenti di allora, il caporeparto, il capoturno non ti dicevano nulla sulla pericolosità di quello che stavi facendo, o di quello che respiravi. Erano gli operai di quel tempo che ti insegnavano. Armando Montiglio era stato assunto nel 1957 e lavorava come montatore, montava casette prefabbricate, montava tubi… Ed era Armando Montiglio che mi diceva: ‹‹Spostati da là avanti, non metterli lì! Guarda che quando pulisci le presse mettiti il fazzoletto attorno al naso…›› Erano i vecchi operai.... ‹‹Stai attento! Quando fai certi lavori non respirare questa cosa che è nociva…››*".

Pubblico ministero: Ecco quella cosa che ha detto in dialetto ce la può dire…

Teste (Patrucco M.): "*Voleva dire: mettiti un fazzoletto quando fai…*".

Teste Ezio Buffa (cfr. ud. del 26 aprile 2010, pagg. 90/95 trascr.):

Pubblico ministero: Senta, ma a proposito delle informazioni sui rischi che l'amianto comportava lei in azienda ne ha ricevute?

Teste: "*Senta…se io avessi saputo di far la fine che ho fatto io all'Eternit non ci sarei andato…insomma qui le cose bisogna dircele…io non ho mai sentito che abbiano dato informazioni…Non mi hanno mai detto che l'amianto fa venire il mesotelioma, se no dicevo: saluto e vado, ed infatti appena ho potuto sono andato…*"

Presidente: Il mesotelioma no, ma l'asbestosi…

Teste: "*quella lì si…*"

Pubblico ministero: Cioè (ma si parlava) di rischi per la salute?

Teste: "*No, no…anzi era tabù, non bisognava parlarne perché era tutto bello, era tutto sano, andava tutto bene…io sono stato nel consiglio di fabbrica e ad un certo punto sono venute fuori, insomma…quando un ente come l'INAIL riceve… dalle cinquanta o sessanta domande ogni mese…Invece tutti dormivano…(dicevano): ma no, non fa male, ma state tranquilli…*"

Pubblico ministero: Chi diceva: "ma no, non fa male"?

Teste: "*Ma come chi! Era tutto l'apparato aziendale…capisce? Non si dava importanza…Guardi, non si poteva neanche parlare di quello perché ti ridevano in faccia.*"

Pubblico ministero: E se uno parlava?

Teste: "*se uno parlava dicevano, esprimendosi in gergo dialettale - te ne vai a lavorare…si sminuiva la cosa, la cosa veniva sminuita…*"

Presidente: La domanda è: lei dice: "quando sono stato assunto non se ne parlava", poi c'è stato un momento in cui invece ha cominciato a parlarsene?

Teste: "*A parlarsene è stato dopo il 1970…perché è cominciato il Consiglio di fabbrica, sono cominciate le visite ai dottori…*"

Pubblico ministero: Ed in quel contesto, cioè facevate degli incontri con i vertici dell'azienda… per parlare di ambiente di lavoro?

Teste: "*…quando si fanno questi incontri si fanno richieste, si fanno osservazioni…Si, trattavamo si, però erano sempre risposte un po' evasive: adesso faremo…non abbiamo ancora gli impianti…si rinviava…*"

Pubblico ministero: Senta, dei tumori professionali si parlava?

Teste: "*Molto poco perché sinceramente per il mesotelioma… io fin quando sono stato, diciamo così, non era proprio una cosa…*"

Teste Gnocco (cfr. ud. 12 luglio 2010, pagg. 43 e 44 trascr.):

Parte Civile (Avv. D'Amico) - senta, l'altra domanda è questa: negli anni in cui lei ha lavorato alle dipendenze della Eternit, ha mai ricevuto dall'azienda, dai responsabili aziendali informazioni sulla pericolosità dell'amianto, sul rischio che si correvano per la salute, lei e i suoi compagni di lavoro?

Teste (Gnocco A.)- "*no, praticamente l'azienda non ci ha mai detto...di stare attenti, quando è arrivato…il direttore, l'ultimo, non mi ricordo come si chiama…dice: ‹‹avete un po' di riguardo, guardate!››. Era una persona un po' corretta diciamo… L'ultimo direttore Reposo… era uno di quelli che diceva: ‹‹abbiate un po' di riguardo, state attenti, mettete la mascherina››….Era l'unica persona purtroppo.*"

Presidente - ma le diceva pure perché?

Teste (Gnocco A.)- "*no.*"

Presidente - doveva stare attento e mettersi la mascherina.

Teste (Gnocco A.)- "*si sapeva già che la polvere c'era…lui diceva solamente: avete un po' di riguardo quando lavorate, mettete le mascherine*"

Presidente - ma perché, quale era la ragione di questo riguardo? Non lo diceva lui?

Teste (Gnocco A.)- "*non lo diceva.*"

Come anticipato, peraltro, gli esponenti dell'amministrazione del personale di Eternit Spa escussi in dibattimento (Longone ed Oppezzo) hanno sostenuto che l'informazione avrebbe dovuto essere fornita dal capo del SIL Bontempelli, che viceversa, come visto, ha sostenuto trattarsi di compito non rientrante nelle sue competenze

Teste Longone Fabrizio (cfr. ud. 7 giugno 2010, pagg. 21 e 22 trascr.):

Pubblico Ministero - Per quanto riguarda i rischi dell'amianto, era un argomento che la società gestiva, su cui trattava, s'impegnava?

Teste (Longone): "*Si, c'era un ufficio apposito che curava tutte le problematiche dell'ambiente…mi ricordo chi era a capo che era il Dottor Bontempelli*"

Pubblico Ministero - Era il S.I.L.?

Teste (Longone F.) – "*Si…*"

Pubblico Ministero - Quindi a quella struttura che faceva capo a Bontempelli lei fa riferimento.

Teste (Longone F.) – "*Sì.*"

Pubblico Ministero: Che cosa faceva, faceva delle campagne d'informazione?

Teste (Longone F.): "*Campagne d'informazione e controlli continui.*"

Pubblico Ministero: Le campagne d'informazione a chi erano dirette?

Teste (Longone F.): "*Ai collaboratori, sia che fossero gli operai sia che fossero gli addetti a sorvegliare gli operai, è uguale. La campagna d'informazione è generalizzata.*"

Pubblico Ministero - Come le faceva?

Teste (Longone F.) – "*Comunicato, arrivava un comunicato anche a Genova, in cui diceva a che cosa si doveva stare attenti che dovevano stare attenti, come operare e come non operare…*"

Teste Oppezzo Carlo (cfr. ud. 28 febbraio 2011, pagg. 154 e 155 trascr.):

Avv. Bonetto - Quindi lei nella sua qualità di responsabile del personale, non ha mai visto un'attività specifica d'informazione per il rischio amianto?

Teste Oppezzo: "*no, direi che era compito specifico dell'altro servizio.*"

Avv. Bonetto - Quale?

Teste Oppezzo: "*Il servizio igiene lavoro.*"

Avv. Bonetto - E su cosa facesse questo servizio igiene lavoro, lei lo sapeva?

Teste Oppezzo – "*... ricevevo da loro i rapporti…sulle rilevazioni ambientali ed anche sulle eventuali…*"

Avv. Bonetto: E questo servizio ha condotto l'informazione sulla cancerogenecità dell'amianto?

Teste Oppezzo: "*Non ricordo documenti distribuiti da loro ai dipendenti. Quindi penso di no.*"

Avv. Bonetto: Complessivamente le risulta che qualcuno aziendalmente abbia mai informato i lavoratori in modo orale o scritto?

Teste Oppezzo – "*Direi di no…*"

Lo stesso Wey, d'altra parte, ha sostenuto che l'informazione ai lavoratori era veicolata in fabbrica dal SIL di Bontempelli.

Teste Wey: "*Abbiamo fatto delle riunioni in gruppi nelle fabbriche, non ho fatto io i discorsi, ma successivamente è continuata questa informazione, è stata fatta continuativamente dal S.I.L. quello che è stato detto ai lavoratori è stato che l'amianto è pericoloso, che occorre possibilmente non respirarlo, che occorre proteggersi contro di esso, che dovevano indossare assolutamente le mascherine che avevamo distribuito e che l'amianto può generare delle malattie, quelle di cui abbiamo parlato…*"

In realtà tutti e tre i testi "*rappresentanti italiani*" dell'azienda - ossia Bontempelli, Longoni ed Oppezzo - hanno fatto esclusivo riferimento, quale fonte di informazione agli operai circa il rischio-amianto, ad un bollettino che fu inserito in busta paga nel 1977.

Orbene, la semplice lettura di tale documento (record 352) non fa altro che confermare l'attendibilità delle esaminate deposizione degli operai e sindacalisti escussi, perché il suo tenore rende evidente l'assoluta genericità della pretesa informazione fornita: tale "bollettino informativo" dell'aprile 77, infatti, pare più un bollettino di propaganda dell'operato aziendale - magnificato attraverso il riferimento allo "*sforzo intenso e continuo*" approntato per "*prevenire e correggere*" ogni possibile "*causa di danno e nocività*" ed attraverso il riferimento alla "*già avanzata fase di attuazione*" dei provvedimenti tecnici necessari per eliminare ogni rischio - che non una seria informativa circa il rischio-amianto.

Il bollettino, peraltro, tende palesemente a sminuire il rischio amianto, ed invero: da un lato non fa menzione alcuna delle patologie tumorali amianto-correlate - limitandosi a parlare genericamente della possibilità che l'amianto induca "*malattie che interessano l'apparato respiratorio*" - e dall'altro sottolinea - rimarcandola come "*una differenza molto importante*" - che l'amianto, "*considerato semplicemente come materia prima, non è affatto pericoloso…a differenza di altre sostanze o prodotti finiti il cui semplice contatto fisico può procurare danni*". Ancora: da un lato il bollettino rassicurava circa il fatto che l'azienda fosse "*da tempo impegnata nella eliminazione delle cause eventuali dei suddetti*

pericoli" e, dall'altro, circa il fatto che l'istituito "*Servizio Igiene e sicurezza del lavoro*" avrebbe consentito alla direzione tecnica di monitorare le condizioni ambientali e dunque di "*avere perfetta conoscenza dei dati ambientali propri di ciascuna unità produttiva*". Due ultime sottolineature: da un lato il bollettino faceva riferimento a futuri bollettini informativi del SIL "*su argomenti specifici attinenti alle lavorazioni praticate*" - bollettini che in realtà, come ammesso dallo stesso Bontempelli, non furono mai emessi - e, dall'altro, enfatizzava piuttosto la "*nota dannosità del fumo in sé stesso*", tanto che invitava gli operai "*ad eliminare o a ridurre al massimo il fumo anche al di fuori all'orario di lavoro*", indicando proprio "*nell'abitudine al fumo*" un fattore che poteva "*sostanzialmente elevare il pericolo di danni alla salute*". Un capolavoro di "*diplomazia*" la chiusura del bollettino, poiché questo aumento del rischio indotto dal fumo non veniva espressamente correlato al rischio amianto - neppure nominato - ma genericamente alla "*concomitanza di altri fattori nocivi*".

Per concludere l'analisi delle risultanze dibattimentali in ordine alla tematica dell'informazione-disinformazione dei lavoratori sul "*rischio amianto*", vanno ricordate le deposizioni di Pondrano e di Bruno Pesce.

Pondrano, in particolare, ha fornito un quadro esaustivo del modo in cui l'apparato dirigenziale della società trattò il tema della pericolosità e nocività dell'amianto, sottolineando, in sostanza, come solo l'iniziativa del sindacato consentì progressivamente ai lavoratori, a fronte della reticenza dell'azienda, di acquisire qualche conoscenza sui rischi specifici portati dalla lavorazione dell'amianto.

Un esempio: se alla già citata lettera del 14 febbraio 1973 scritta dall'Ing Giovanni Bajardo alla direzione generale era allegato l'articolo del New York Times in cui, nel farsi riferimento alle malattie amianto correlate, si citava anche Selikoff, i lavoratori non furono certo informati dall'azienda circa gli studi sulla cancerogenicità dell'amianto effettuati dal suddetto studioso.

Pubblico Ministero - Lei ha mai sentito parlare del Dottor Selikoff?

Teste (Pondrano N.) – "*Sì, ho letto anche qualcosa*."

Pubblico Ministero - …lei ricorda se Bontempelli o altri hanno mai parlato di Selikoff?

Teste (Pondrano N.) – "*No, noi abbiamo sicuramente allora messo giù qualcosa di Selikoff,…di Wagner…Erano discussioni*."

Presidente - Come conoscevate queste persone?

Teste (Pondrano N.) – "*Come Sindacato*."

Pubblico Ministero - Non dall'azienda?

Teste (Pondrano N.) – "*No, dall'azienda non ho sentito parlare né di Selikoff, né di Wagner, né di studiosi di questa natura*."

Più in generale si riporta, di seguito, il quadro fornito da Pondrano sulla problematica dell'informazione:

"*…Vengo eletto nel consiglio di fabbrica della Eternit subito dopo l'assunzione e…mi interesso quasi subito di ambiente per affinità, per sensibilità, per una serie di considerazioni. Quindi vengo nominato nella Commissione Ambiente…Lì ci sono i primi passi dove io incontro questa straordinaria figura di questo prete operaio, plurilaureato, una bella figura…si tratta di Bernardino Zanella…Questa persona…costruisce una prima mappa grezza sulle fonti di rischio della Eternit e mi mette a conoscenza di questo lavoro…*

Erano anni dove si iniziava a non mettere più al centro dell'azione sindacale il salario, ma dove nasceva una nuova coscienza, la coscienza della tutela della salute dei lavoratori. L'articolo 9 (dello Statuto dei lavoratori) andava proprio in questa direzione; l'articolo 12 consentiva ai patronati sindacali di entrare nell'azienda. Ho trovato dei comunicati del 1971 dove si comincia a chiedere il libretto sanitario, le visite periodiche…il fatto di poter richiedere degli accertamenti atti a difendere, a migliorare le condizioni di lavoro in Eternit. Fu una stagione molto lunga….Questo prete operaio ci diede lo strumento per compiere un passo che ritengo importantissimo: quello di costruire oltre ad una mappa grezza dei questionari di gruppo omogeneo. Andai quindi a fare tutte le assemblee di fabbrica, anche di notte…per capire quello che succedeva all'interno di quest'azienda per avere una percezione che fosse una percezione un po' più fondata di quella che poteva essere una percezione epidermica che io avevo dei problemi della Eternit.

Il primo impatto che ho avuto in Eternit avevo 24 anni fu quello di vedere i manifesti da morto affissi all'entrata…Fu una prima presa d'atto che ci invitò a riflettere… L'anno più litigioso fu il 1976, perché nel momento in cui noi acquisimmo questa percezione…cominciammo a dire che non ci interessava l'olio extravergine di oliva, che non ci interessava la Befana ...tutta una serie di benefit che l'azienda dava…Cominciammo a mettere in discussione quei benefit…dicendo che lì c'era un problema più grosso che era il problema dell' ambiente, della salute in quella fabbrica. Nascono i primi scioperi. Dal settembre a novembre del 1976 ho trovato un po' di documentazione storica - c'è stata un'ora di sciopero. C'erano gli scioperi a singhiozzo per avere minori costi sociali. Si fanno numerose ore di scioperi in quegli anni…".

Pubblico Ministero:…In effetti lei faceva riferimento a documentazioni di rapporti sindacali tra i Sindacati e la direzione dello stabilimento del 1971…In questo del 25 gennaio 1971, per quanto riguarda l'aspetto della salute i Sindacati chiedono l'istituzione del libretto sanitario e di rischio individuale e l'istituzione del registro dei dati ambientali…Cosi come l'accordo aziendale successivo…record 94…per quanto riguarda il problema ambientale, al punto 4 prevede che la direzione provvederà ad installare tutte le apparecchiature idonee e necessarie ad effettuare i rilievi dei dati ambientali relativi ad umidità, polvere. Queste apparecchiature idonee e necessarie ad effettuare i rilievi sono state poi installate dopo il 1971?

Teste (Pondrano N.): "*Il 1971, come dicevo poc'anzi, è l'inizio di un percorso….*"

Pubblico Ministero: Quando lei arriva nel 1974 trova che l'oggetto di questi accordi…accordi che prevedono l'installazione per esempio in forma permanente di attrezzature tecniche idonee? Quando lei arriva le trova?

Teste (Pondrano N.): "*No, infatti diventano oggetto di un pacchetto rivendicativo che è proprio quello del 1976, dove si chiede quello che era previsto nel 1971, che in Eternit sia fatta un'indagine ambientale presso un istituto pubblico ed indichiamo come istituto pubblico la Clinica del Lavoro di Pavia. Questa cosa avverrà nel 1978, ma lo scriviamo nel 1976. Quindi si è avviata una campagna di rilevazione di dati ambientali e di confronti tra l'azienda e la rappresentanza sindacale. Poi ci siamo dati delle regole. Tutti i lunedì mattina l'azienda incontrava questa rappresentanza sindacale dove noi presentavamo delle rivendicazioni…*"

Pubblico Ministero: Dal 1975 vi eravate dati questa regola condivisa con la direzione dello stabilimento.

Teste (Pondrano N.) – "*Sì…all'interno del consiglio di fabbrica è stato individuato un esecutivo, una forma più ridotta di rappresentanza, quindi i membri non erano più 36, ma erano diventati 12 ed io dal 1° gennaio 1977…divenni il portavoce di questo esecutivo, cioè colui che formulava e scriveva queste rivendicazione all'azienda… Per l'azienda…partecipava il capo del personale, il Dottor Carlo Oppezzo, ed il Direttore di Stabilimento, il Geometra Luigi Reposo…Nel frattempo Eternit ha fatto nascere un servizio che si chiama SIL (Servizio Igiene Lavoro)…che diventa poi la nostra controparte, cioè coloro con i quali discutiamo solo di ambiente…*"

Pubblico Ministero: Prima faceva cenno al fatto che una delle cose che balzavano subito all' occhio erano questi annunci mortuari all'ingresso dello stabilimento. In quegli anni, nel 1975 - 1976, voi avete iniziato ad interrogarvi ed a interrogare la Direzione Stabilimento o chi anche nell'ambito di queste commissioni su queste morti?

Teste (Pondrano N.): "*Ci fu un fatto grave, molto grave nel 1976…bisogna parlare di uno stabilimento che quando io vidi nel 1974…sapeva di vecchio…La si vedeva ad occhio nudo la polvere in Eternit, tutti erano blu scuro…Il concetto di polvere era talmente visivo e sapevamo che polvere era: o era polvere di cemento o era polvere di amianto. Quindi la prima consapevolezza fu questa…Un delegato di allora, Mauro Patrucco, dopo un'ennesima fuga di materiale all'interno del reparto tubi, apostrofò pesantemente il capo servizio dell'allora reparto tubi, il Geometra Oliva e venne licenziato in tronco. Era un delegato che si occupava di ambiente…Noi chiedemmo all'azienda il reintegro, programmammo degli scioperi, chiedemmo un incontro all' unione industriale di Alessandria. Questo non fu sufficiente…C'è un documento, quello del 1976 (18 novembre), che è il documento dove abbiamo scritto forse la prima volta ‹‹asbestosi e cancro››. Abbiamo detto che si moriva di tumore.*"

Pubblico Ministero:…Questo tipo di rivendicazione, cioè sul fatto che già c'era una sorta di consapevolezza che si moriva di amianto all'Eternit, l'avete fatta anche nei confronti della direzione?

Teste (Pondrano N.): "*Indubbiamente, perché affioravano anche le prime diagnosi. Quindi è vero che si muore pure di asbestosi polmonare, si muore di grave insufficienza respiratoria…Erano anni in cui nascevano anche delle pubblicazioni, la Rivista di Medicina dei lavoratori, qualcosa si cominciava a leggere, erano gli anni in cui nascevano le Unità di Base, dove anche la Sanità sviluppava le prime politiche che andavano in questa direzione.*"

Pubblico Ministero: Da parte dell'azienda ricevevate informazioni circa i rischi specifici derivanti dall'amianto?

Teste (Pondrano N.) – "*Di che anno sta parlando?*"

Pubblico Ministero: Sempre di quegli anni, del 1976. Quando esce questo volantino sulle morti sospette ...

Teste (Pondrano N.) – "*Nel 1976 no.*"

Pubblico Ministero: In effetti a metà del luglio 1976 iniziano le ispezioni dell'Ispettorato del Lavoro di Alessandria. Uno di questi verbali, quello del 16 luglio 1976, al punto 18…prevede appunto il "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici a cui sono esposti e portare a loro conoscenza i mezzi per prevenire danni alla salute dei medesimi". Avete ricevuto successivamente informazione sui rischi specifici?

Teste (Pondrano N.) – "*Diciamo che ci sono stati due modelli di informazione: uno verbale ed informale e uno scritto. Le prime informazioni verbali risalgono alla fine del 1977, inizio 1978, nel momento in cui i rapporti tra la Commissione Ambiente ed il SIL,*

essendo strutturati, sono tali che ci si incontra e si scambiano delle opinioni. Quindi lì affiora che ci sono dei tumori di amianto ed è un'informazione veicolare di questa natura…"

Pubblico Ministero: Informazione che passava da chi a chi?

Teste (Pondrano N.) – "*La Commissione Ambiente si faceva carico…per gli anni '78 e '79…di iniziare una stagione nuova, che era quella di comunicare alle maestranze con l'utilizzo della bacheca, quello che dicevamo con l'azienda, cosa che non era quasi mai avvenuta. In bacheca venivano messi…i comunicati prevalentemente sindacali… nasce quindi una nuova stagione dove cominciamo a comunicare…cominciammo ad informare i lavoratori. In quel periodo l'azienda emette questo comunicato del SIL, il numero l…Era un bollettino informativo che era stato messo in busta paga. Finiva poi con una raccomandazione del tipo: ‹‹Ricordatevi che il fumo di sigaretta è nocivo e che provoca il cancro››…*"

Pubblico Ministero: Torniamo a questi incontri con Bontempelli e con il SIL. In questi incontri a voce riconosceva da parte dell'azienda che l'amianto fosse cancerogeno?

Teste (Pondrano N.): "*Ricordo che il signor Bontempelli ha affermato circa la pericolosità dell'amianto sia il quadro riferito all'asbestosi sia il quadro riferito al cancro. Nutriva dei dubbi sul nesso…mesotelioma ed amianto, ma sul cancro lo ha sempre ammesso verbalmente…*"

Pubblico Ministero: Riferiva anche lui cose che aveva appreso durante la formazione in Svizzera?

Teste (Pondrano N.): "*La posizione del signor Bontempelli è sempre stata una posizione molto ermetica.*"

Pubblico Ministero - In che senso?

Teste (Pondrano N.): "*più collaborativa di facciata che di sostanza. Era difficile approfondire queste problematiche. Quando ci fu l'esposizione dei dati, perché a loro competeva di illustrare a noi operai le illustrazioni di questi dati riferiti a dei concetti che erano di natura scientifica, la discussione poi si concluse dicendo: ‹‹Tolte due o tre posizioni di cui poi vi daremo conto, sono tutti dati che stanno al di sotto la soglia dei livelli massimi di tollerabilità››. Questa fu sostanzialmente la comunicazione e fu la comunicazione che permise di costruire questo bollettino numero 1…*"

Teste (Pondrano N.): "*In quel periodo, che va a cavallo tra il 78 e il 79, erano avvenute anche altre cose. C'era stata un'intervista pubblica fatta al Rotary Club di Casale Monferrato dove un esponente di spicco dell'azienda, se non vado errato, il Dottore Emilio Costa, che si occupava di attività commerciale in seno alla Eternit... Uscì un'intervista l'ho allegata agli atti che titolava ‹‹In difesa dell'amianto blu››, dicendo che non era cancerogeno. In quegli anni, siamo già alla fine del 1978 e inizio 1979, nascevano i primi collettivi che si interessavano di problematiche ambientali. Erano i movimenti ecologisti, c'era il Sindacato, ma era nata anche la stessa unità di base. Sono gli anni in cui nasce la riforma sanitaria, nascono delle competenze in materia di prevenzione di natura diverse, sono anche gli anni in cui noi…avevamo acquisito qualche nozione in più…Poi aumentavano i numeri, non solo quelli delle morti, ma…aumentavano i riconoscimenti di asbestosi polmonare, quindi diventavano centinaia i lavoratori che avevano un quadro di asbestosi polmonare, quindi quella conferenza…la considerammo una grande provocazione…Nasceva finalmente…una grande consapevolezza all'interno dei lavoratori della Eternit… quindi abbiamo cominciato a farci carico in una maniera forte, più coesa, abbiamo tirato dentro nella nostra discussione il mondo scientifico, per la prima volta*

abbiamo chiesto aiuto al mondo scientifico, perché avevamo bisogno, noi eravamo degli operai, avevamo bisogno del mondo scientifico e lì l'unità di base gioca un ruolo. Nella costruzione delle mappe di rischio, nella gestione dei dati che noi forniamo all'unità di base comincia ad essere un supporto qualificante nel farci capire che c'erano dei tumori e i tumori erano tumori d'amianto e che esisteva un tumore che si chiamava Mesotelioma, ecco l'apparire di questa nozione, quindi non più cancro ai polmoni,…ha eziologia amianto e quindi inizia una stagione dove si fanno le assemblee con tutta la gente, assemblee con 700/800 lavoratori, dove si comincia a dire che lì si muore, che ci sono dei problemi grossi, che bisogna modificare radicalmente l'organizzazione del lavoro, che bisogna battersi per questo, che non dobbiamo più portare a casa le tute, che non si deve più usare la gomma dell'aria per pulirsi le tute…"

Pubblico Ministero:…Quindi tornando un po' al discorso che facevamo prima dell'informazione, oltre a queste mezze ammissioni verbali di Bontempelli avete ricevuto, i lavoratori hanno ricevuto mai un'informazione dettagliata, precisa, specifica, della cancerogenicità dell'amianto?

Teste (Pondrano N.) – "*Sino a quando io sono stato in azienda no…*".

Dello stesso tenore della deposizione Pondrano la deposizione resa dal sindacalista Bruno Pesce all'udienza del 26 aprile 2010, nel corso della quale Pesce ha ricordato anch'egli la provocatoria e mistificatoria intervista rilasciata da Emilio Costa al Rotary Club di Casale Monferrato (cfr. pagg. 34 e 35 trascr.):

Pubblico ministero: Ecco, ma... senta…c'era un passaggio da parte della società Eternit all'opinione pubblica, anche, di un'informazione in relazione all'amianto, cioè che messaggio veniva...

Teste: "*Ma no, lo dicevo prima, chiedo scusa, l'Eternit aveva un atteggiamento sempre tendente a negare... guardate che è una politica internazionale questa qui, i contatti che abbiamo è lo stesso copione, questo avveniva in Francia, in Svizzera, un po' meno in Svizzera, ma in Francia... non parliamo poi del Brasile,... in Brasile era un disastro…fino a quando poteva l'Eternit negava, quando non era più possibile c'era come una specie di balzo in avanti, quando persino i periti a pagamento…si trovavano in difficoltà... continuava a dire: l'amianto non è cancerogeno, io ricordo il dottor Costa che nel '79 a Rotary Club di Casale affermò, è una bestemmia in chiesa, eh, chiedo scusa, a mio parere è una bestemmia in chiesa, affermò che l'amianto blu, la crocidolite, sapete che ci sono diversi casi... tipi di amianto, è tutto cancerogeno, quello blu lo è ancora di più e diceva che l'amianto blu, tutto sommato non è cancerogeno, andiamo piano a dire che è cancerogeno, questo nel '79, accidenti. Sì, insomma,… è una cosa veramente che fa venire i brividi, almeno a me faceva venire i brividi allora e anche adesso quando ci penso…*"

L'approfondita trattazione della problematica della formazione/informazione dei lavoratori di Eternit Spa si è imposta non solo perché comune a tutti gli stabilimenti oggetto di imputazione, trattandosi del modo in cui l'azienda Eternit gestì l'informazione sul rischio-amianto in tutte le sue fabbriche, ma anche perché tale gestione, spesso oggettivamente falsa e mistificatoria, pare concretamente sintomatica di quel dolo omissivo che sostanzia le imputazioni elevate dal pubblico ministero in rubrica.

A definitivo riscontro di tali assunti vuole ribadirsi, sinteticamente, che l'attendibilità delle esaminate deposizioni dei testi di accusa emerge dalla stessa linea dei testi a difesa, che, pur cercando di far emergere un quadro meno drammatico della disinformazione in cui furono tenuti gli operai di Eternit Spa, hanno finito per individuare esclusivamente nel SIL

e nel bollettino informativo dell'aprile 1977 gli strumenti con cui l'azienda informò i suoi dipendenti sul rischio amianto.

Ebbene proprio la deposizione del capo del SIL Ezio Bontempelli dimostra la falsità dell'assunto difensivo, perché Bontempelli non solo ha negato di aver veicolato qualsivoglia seria informazione ai lavoratori sostenendo che ciò non rientrasse nei suoi compiti, ma addirittura ha negato - così come riferito da Pondrano in sede di deposizione - il nesso mesotelioma-amianto, ossia proprio quella nuova conoscenza che Bontempelli ha ammesso di avere appreso, appena entrato in Eternit, da Robock.

Si ribadiscono, sul punto, i passaggi di maggiore interesse della deposizione Bontempelli (cfr. pagg. 10/102 trascr.):

1) se Bontempelli partecipava alle riunioni tecniche che si tenevano a Neuss organizzate dal Centro - diretto da Robock - di coordinamento fra tutte le direzioni tecniche mondiali, riunioni nel corso delle quali si affrontava - ovviamente - anche il problema dei rischi per la salute, nessuna informazione di quanto discusso in quelle sedi veniva trasferita ai lavoratori :

Parte civile (Avv. Napoli) - In esito poi, a questi incontri che si svolgevano a Neuss lei che tipo informativa poi rendeva o veniva resa, comunque, in favore dei lavoratori?

Teste (Bontempelli E.) – "*Direttamente niente!*"

2) proprio le nuove conoscenze che Bontempelli ha sostenuto di aver appreso da Robock, a seguito di un vero e proprio "*lavaggio del cervello*", subito dopo il suo ingresso in Eternit - ossia l'estrema pericolosità della crocidolite ed il nesso mesotelioma-amianto - rimasero patrimonio conoscitivo del solo Bontempelli: pur essendo capo del SIL, infatti, Bontempelli viceversa tese a negare al "*sindacalista*" Pondrano, quale rappresentante dell'Esecutivo del consiglio di fabbrica e della Commissione ambiente, il nesso mesotelioma-amianto (deposizione Pondrano: "*…Ricordo che il signor Bontempelli ha affermato circa la pericolosità dell'amianto sia il quadro riferito all'asbestosi sia il quadro riferito al cancro. Nutriva dei dubbi sul nesso…mesotelioma ed amianto, ma sul cancro lo ha sempre ammesso verbalmente…*")

Deposizione Bontempelli:

Pubblico ministero - Ma le era noto quali erano le malattie che derivavano dall'esposizione professionale o non professionale all'amianto?

Teste (Bontempelli E.) – "*Diciamo di sì! Sicuramente sì.*"

Pubblico ministero - Quali malattie?

Teste (Bontempelli E.) – "*Beh, l'asbestosi…Nelle aziende dove avevo lavorato prima, comunque, esisteva l'amianto…E quindi, si sapeva…dell'asbestosi, si sapeva del tumore. Diciamo che la novità che ho imparato entrando in quest'azienda è stata la specificità della crocidolite , che io non avevo mai visto prima, ed il mesotelioma.*"

Pubblico ministero - Ecco ci può dire come ne è venuto a conoscenza e che cosa ha saputo della crocitolite!

Teste (Bontempelli E.) – "*Dal professor Robock.*"

Pubblico ministero - Quindi, l'ha subito informata in occasione del suo ingresso!

Teste (Bontempelli E.) – "*Certo io sono stato mandato lì per un ‹‹lavaggio del cervello››, per essere indottrinato…*".

A conferma della sostanziale negatoria di cui ha riferito Pondrano in sede di deposizione, peraltro, è agli atti un documento (costituito da un articolo apparso anche su organi di stampa) in cui effettivamente Bontempelli sosteneva non esservi alcuna evidenza scientifica del nesso mesotelioma-amianto.

3) Bontempelli ha negato che l'informazione ai lavoratori in fabbrica fosse problematica di sua competenza, anche se su sua sollecitazione era stato inserito in busta paga quel "*deludente*" bollettino informativo del 1977 di cui si ampiamente detto (cfr. pag. 102 trascr.):

Parte civile (Avv. Napoli): L'informazione sul fatto che l' amianto potesse comportare patologie tra cui asbestosi e mesotelioma ai lavoratori, che a lei risulti non era stata data? E' così?

Teste (Bontempelli): "*Mah, diciamo che non era una cosa che gestivo io! Però, mi risulta anche su mia sollecitazione che, non mi ricordo in che anno, si fosse fatta un'informativa scritta. Un qualche documento che veniva allegato alla busta paga, dove venivano illustrati i rischi dell'amianto. Questo mi è stato detto da chi si occupava della gestione del personale.*".

L'ultimo tema da affrontare è quello della prevenzione sanitaria.

Le emergenze processuali comprovano, in via di sintesi, come Eternit Spa non abbia mai disposto ed attuato alcuna seria campagna di controllo sanitario dei lavoratori, pur a fronte dello specifico Accordo sindacale stipulato nel 1971. Nonostante tale accordo, nessuna forma di sorveglianza sanitaria venne adottata dall'Eternit a tutela della salute dei lavoratori, e ciò benché - come ammesso anche da Bontempelli, da Longone e da Oppezzo - fosse nota a tutti l'esistenza di molti casi di malattie asbesto-correlate, di asbestosi e di tumori.

Quanto al primo aspetto (assoluta carenza di controllo e prevenzione sanitaria), sono apparse univoche le dichiarazioni dei lavoratori Eternit escussi in sede dibattimentale.

Così Pondrano, quanto alla sorveglianza sanitaria, ha riferito che le uniche visite mediche cui furono sottoposti i lavoratori di Eternit furono quelle programmate ed effettuate dall'ENPI (cfr. ud. del 12 aprile 2010, pagg. 108 e 109 trascr.).

Allo stesso modo Buffa (si rammenti, dipendente Eternit sino al 1978) ha ricordato di non essere mai stato sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte dell'Eternit, dal momento che le uniche visite mediche cui venne sottoposto furono quelle del "*carrozzone dell'ENPI*" e poi, una volta diagnosticatagli l'asbestosi, dai medici dell'INAIL in sede di richieste di aggravamento della patologia già contratta (cfr. ud. del 26 aprile 2010, pagg. 120/122 trascr.).

Parimenti, Patrucco ha dichiarato di non essere mai stato sottoposto a visite mediche, né di aver effettuato radiografie, da parte dell'Eternit; le uniche visite che ha ricordato Patrucco venivano effettuate da personale dell'ENPI su richiesta degli stessi lavoratori che ritenevano di avere qualche problema di salute (cfr. ud. del 28 giugno 2010, pagg. 27 e 28 trascr.).

Emblematica, poi, la vicenda di Antoniani, affetto da asbestosi dal 1975 ma la cui diagnosi (non a cura dell'azienda) non fu di certo semplice (cfr. ud. del 5 luglio 2010, pagg. 146 e 147 trascr.):

Parte Civile (Avv. Nosenzo) - Lei ha contratto malattia professionale?

Teste (Antoniani L.) – "Sì."

Parte Civile (Avv. Nosenzo) - Quale?

Teste (Antoniani L.) – "*Nel 1975*."

Parte Civile (Avv. Nosenzo) - Che malattia?

Teste (Antoniani L.) – "*L'asbestosi.*"

Parte Civile (Avv. Nosenzo) - È stata diagnosticata... come l'ha scoperta?

Teste (Antoniani L.) – "*L'ho scoperta, in prima istanza, dall'Enpi e non ha dichiarato effettivamente che avevo l'asbestosi, ha dichiarato solo che poteva essere una bronchite, poteva essere una pleurite trascurata. Allora io ho fatto, per mio conto, alcune ricerche a Casale e dalle lastre che ho fatto risultava che era asbestosi. Allora ho fatto domanda all'Inail, l'Inail in un primo tempo me l'ha rifiutata e poi, con il ricorso, hanno riconosciuto la malattia professionale*."

A fronte della sottolineata carenza di controllo sanitario l'azienda, per contro, era ben conscia della problematica delle numerose patologie amianto-correlate da cui erano affetti i suoi dipendenti.

Deposizione Bontempelli (cfr. ud. del 28 giugno 2010, pagg. 145 e 146 trascr.):

Pubblico ministero - Tra i dirigenti si sapeva se c'erano dei casi di malattia professionali tra i lavoratori dell'Eternit?

Teste (Bontempelli E.) – "*Penso di sì, penso che lo sapessero.*"

Pubblico ministero - Di quali malattie!

Teste (Bontempelli E.) – "*Asbestosi in primis. L'asbestosi in primis penso*."

Pubblico ministero - Ma anche si sapeva che c'erano casi di tumore?

Teste (Bontempelli E.) – "*Suppongo di sì*."

D'altra parte che esistesse un grave problema di asbestosi soprattutto a Casale, a causa degli impianti più obsoleti, si evince anche dalle dichiarazioni di Longone, che ha spiegato come l'argomento venisse trattato nel corso degli incontri con i sindacati (cfr. ud. del 7 giugno 2010, pagg. 17, 18 e 30 trascr.):

Pubblico Ministero - E di che cosa si parlava in quest'incontri con i sindacati?

Teste (Longone F.) – "*In genere, all'ultimo quando andavo, si parlava chiaramente di problemi o salariali o il problema delle malattie professionali. Casale era lo stabilimento più vecchio, quindi era quello più in difficoltà…*"

Pubblico Ministero - In difficoltà in che senso?

Teste (Longone F.) – "*Più in difficoltà perché era quello che aveva i problemi più vecchi. Un problema dell'amianto a Reggio Emilia era una cosa, un problema dell'amianto a Casale è un'altra. Casale è nato molto prima, quindi certe problematiche erano più rilevanti che non a Reggio Emilia ad esempio…Diciamo che a Casale era attuale, sempre, negli altri posti invece poteva essere casuale, non continuo…*"

Pubblico Ministero - Invece a Casale avveniva con più frequenza?

Teste (Longone F.) – "*Sì, perché anche a livello di denunce e di malattie professionali a Casale era rilevante il numero delle persone…*"

Nonostante la notorietà della problematica Longone ha riferito che Eternit non raccoglieva i dati delle malattie professionali dei propri lavoratori, ma utilizzava come fonte delle proprie conoscenze l'INAIL.

Orbene, anche qualora la direzione aziendale avesse voluto limitarsi a verificare i dati in possesso dell'INAIL, la situazione sarebbe apparsa comunque drammatica e tale da far apparire necessario il ricorso all'adozione di idonei provvedimenti di prevenzione. Ciò risulta, tra l'altro, dal già citato Rapporto giudiziario del 1987, in cui si dava atto proprio degli "*inquietanti*" dati forniti dall'INAIL:

"*…Per le malattie professionali è stato preso in considerazione il periodo dall'1 gennaio 1973 al 30 ottobre 1985 mentre per la costituzione delle rendite dirette (malattia professionale riconosciuta) e ai superstiti (deceduti) è stato preso in considerazione l'arco di tempo dal 1968 al 31 dicembre 1985....*

Si è reso necessario costituire un elenco comprendente i dati forniti dall'Inail e quelli acquisiti in azienda per consentire una visione globale dei casi di malattia professionale; tale elenco, che si trasmette in allegato, raggruppa 943 nominativi di lavoratori ai quali è stata riconosciuta la malattia professionale, che per quasi totalità è ‹‹l'asbestosi››, con invalidità permanente parziale superiore al 10% contratta in relazione all'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'Eternit S.p.A.

Il prospetto predisposto con i 943 nominativi consente di quantificare sommariamente la situazione creatasi in seguito all'esposizione di polveri di amianto della quasi totalità delle maestranze succedutesi nel tempo nei reparti di lavoro dell'Eternit.

È opportuno far presente, ed evidenziare, che i casi di malattia professionale di cui si tratta sono stati riconosciuti dopo il 1968...

Complessivamente sono stati fascicolati i casi relativi a 182 decessi avvenuti dal 1973 al 31 dicembre 1986...."

Un secondo aspetto relativo alla prevenzione di tipo sanitario avrebbe imposto di adibire a mansioni meno polverose i lavoratori malati di asbestosi: in realtà invece, omettendosi di accertare lo stesso stato di salute dei lavoratori, si aggirava il problema di doverli poi adibire ad altre mansioni, il che avrebbe tra l'altro costituito una deflagrante ammissione del fatto che, contrariamente ai risultati dei campionamenti, l'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto permaneva.

Così il teste Antoniani, parlando della sua vicenda personale e del fatto che egli rimase sempre addetto alle medesime mansioni nonostante il riconoscimento dell'asbestosi, ha individuato espressamente in una ragione di politica aziendale la scelta di non provvedere a spostare di mansioni i lavoratori già colpiti da patologie amianto-correlate (cfr. ud. del 5.7.2010, pag. 150 trascr.):

Parte Civile (Avv. Lamacchia) - Lei sa se poi l'azienda provvedeva a spostare di postazione, di mansione, i lavoratori colpiti dall'asbestosi?

Teste (Antoniani L.) – "*Veramente spostare così i lavoratori, ne hanno fatti pochi di spostamenti, perché intanto voleva dire che lo stabilimento era veramente pieno di polvere*.."

Questa è dunque la ragione dell'omessa sorveglianza sanitaria in generale e della conseguente scelta di continuare ad adibire i lavoratori ammalati a mansioni che esponevano ancora al fattore di rischio.

La condizione di Antoniani era peraltro comune a quasi tutti i lavoratori affetti da asbestosi "*riconosciuta*" così come confermato dagli altri testi escussi.

Deposizione Buffa (cfr. ud. del 26 aprile 2010, pagg. 124 e sgg trascr.):

Pubblico ministero: Solo due temi devo affrontare. Il primo è questo: a lei, se ho ben capito, nel '70 è stata riconosciuta l'asbestosi, però ha lavorato sino al '78, giusto?

Teste: "*Al '78, sì, sì*."

Pubblico ministero: Le sono state cambiate le mansioni dopo il riconoscimento della malattia di asbestosi?

Teste: "*No*."

Presidente: Anche altri come lei dopo l'asbestosi hanno continuato ad essere addetti alla stessa lavorazione, a contatto con l'amianto?

Teste: "*Sì, sì*."

Deposizione Gnocco (cfr. ud. del 12 luglio 2010 pagg. 47/51 trascr.):

Presidente - da quale malattia è stato trovato affetto?

Teste (Gnocco A.)- "*dall'asbestosi*…"

Pubblico Ministero - in che anno?

Teste (Gnocco A.)- "*dal 1971*."

Pubblico Ministero - e poi si è aggravata nel tempo?

Teste (Gnocco A.)- "*sì, adesso ho il 56%...*"

Pubblico Ministero - lei dopo il 1971 ha smesso di lavorare con l'amianto o ha continuato a lavorare?

Teste (Gnocco A.)- "*ho sempre lavorato dentro all' Eternit, sempre lavorato dentro allo stabilimento…*"

Pubblico Ministero: ecco ma lei come lo affrontava questo problema dell'asbestosi, se era ammalato continua a lavorare con l'amianto, ne parlava con l'azienda di questo problema?

Teste (Gnocco A.) – "*no, mai niente, perché che cosa vuole, ti davano l'indennizzo, si lavorava e si andava avanti*."

Pubblico Ministero - ma li c'era in fabbrica un medico?

Teste (Gnocco A.)- "*sì, c'era un medico che veniva*."

Pubblico Ministero: ma questo medico dichiarava se lei era idoneo a fare questo lavoro oppure no?

Teste (Gnocco A.) – "*no, quello lì non glielo saprei dire, perché non ci ha mai detto: tu non devi fare più questo e devi fare questo…non diceva niente, ci controllava ogni tanto ci faceva una visita…era il dottor Muso che è morto anche lui con le polveri, poverino, una gran brava persona.*"

Pubblico Ministero - e che cosa serviva a fare questa visita medica se lei continuava a lavorare lì?

Teste (Gnocco A.)- "*sì , ho sempre continuato a lavorare, facevamo queste visite, ma delle visite un po' superficiale diciamo, non è che lui ci dicesse...desse una definizione di dire: non devi più andare lì e devi andare a lavorare da un'altra parte*"

Pubblico Ministero: lei sa se c'era qualcun altro dei suoi colleghi di lavoro che aveva anche lui la asbestosi e continuava a lavorare esposto all'amianto?

Teste (Gnocco A.) – "*sì, che lavoravano con me e che avevano la asbestosi, sì.*"

Pubblico Ministero - e che continuavano a lavorare?

Teste (Gnocco A.)- "*continuavano a lavorare. Sì ce n'erano, adesso non ricordo più il nome…*"

Pubblico Ministero - ecco e non si è mai posto questo problema di quale sorte dovessero avere i lavoratori che avevano già la asbestosi e che continuavano a lavorare con l'amianto?

Teste (Gnocco A.)- "*adesso che mi chiede questo mi viene in mente una cosa. Un ragazzo che lavorava con noi era anche più giovane di me, lui praticamente quando gli hanno riconosciuto la polvere ha detto: io mi licenzio e non sto più all'Eternit, e si è licenziato, questo lo ricordo bene...*"

Pubblico Ministero - è stato l'unico, se lo ricorda?

Teste (Gnocco A.)- "*che so io è l'unico. Che so io*."

Pubblico Ministero - gli altri hanno continuato?

Teste (Gnocco A.)- "*come me, abbiamo continuato fino alla fine…*"

Sia Pesce che Pondrano hanno riferito della problematica nei medesimi termini e hanno raccontato, in particolare, della vicenda del lavoratore Bernardi, sintomatica dell'indifferenza della dirigenza aziendale di fronte ai lavoratori colpiti da malattie correlate all'amianto:

Deposizione Pesce (cfr. ud. del 26 aprile 2010, pag. 44 trascr.):

Pubblico ministero: Aspetti un attimo…siamo partiti dal racconto di alcuni lavoratori e lei ci ha detto di questo suo amico Bernardi, ci può dire che cosa le raccontava?

Teste: "*e allora mi disse... un giorno sono andato dal capo del personale, mi pare si chiamasse Oppezzo…andò e disse: dottore, guardi, io ho dei bambini piccoli, mi hanno riconosciuto l'asbestosi, l'INAIL, aveva riconosciuto l'asbestosi. E disse: guardi, mi faccia fare un'altra mansione, fra un anno, quindi era uno di poche pretese, non era un arrogante, un violento, anche se forse qualche piccolo diritto di esserlo, forse, ce l'aveva anche... ma comunque disse addirittura che a me sembrava sin troppo aspettare ancora un anno, no, non era giusto, non era per niente giusto. Però lui gli disse e lo raccontò a tantissimi: spostami... dottore, mi sposti almeno tra un anno, poi ci mette un altro per un anno solo senza stare troppo tempo a fare questo lavoro dei bambini piccoli, voglio scegliere. La risposta fu rapidissima: Bernardi, lei sa dov'è la porta. E questo a lui gli rimase qui, lo raccontava tantissime volte, era proprio rimasto male, ecco, rimasto colpito*."

Pubblico ministero: Senta, questo episodio in che anno lei lo colloca?

Teste: "*Quando successe questo? Successe, credo, nella seconda metà degli anni '70*."

Deposizione Pondrano (cfr. pagg. 106 e 107 trascr.):

Teste (Pondrano) – "*Paolo era una figura molto umile che aveva anche lui sofferto di un quadro di asbestosi polmonare abbastanza evidente. La storia della sua famiglia è una storia pesante. Il papà è morto di mesotelioma, il fratello è morto di mesotelioma. Il padre era stato dipendente Eternit, il fratello non era stato dipendente Eternit, ma Paolo ci racconta anche qualche episodio che non fa onore un po' alla Eternit. Quando scopre di avere l'asbestosi polmonare va dal capo personale della Eternit e dice: ‹‹Dottore, guardi, mi hanno trovato l'asbestosi polmonare. Ho due bambini. Faccio il manutentore. Mi potrebbe mica spostare un reparto un po' più salubre?››. La risposta del capo del personale fu: ‹‹Bernardi, la vede la porta?››. Paolo ricordava questi episodi con quella amarezza... Anche a Paolo è stato diagnosticato un mesotelioma. È rimasto in vita 3 anni. Non ha perso una seduta davanti al Senato, davanti al Parlamento al fine di ottenere quella Legge che era un punto di arrivo, un'ancora di salvezza. Il 27 marzo 1992 riusciamo a portare a casa la Legge 257 voluta fortemente dai casalesi, perché è vero che noi avevamo condotto questa battaglia di civiltà, molto dignitosa a mio giudizio, però volevamo accompagnare da qualche parte questa gente. Avevamo l'obbligo di accompagnarli da qualche parte. Sto parlando di cinquantenni, cinquantaduenni, cinquantacinquenni che non avevano futuro occupazionale…*"

Infine, a definitiva conferma che l'azienda fosse perfettamente a conoscenza dell'elevato numero di lavoratori ammalati di asbestosi, ma che non provvedesse ad alcuno spostamento di personale, si pone la deposizione resa dallo stesso Capo del personale dell'epoca dott. Carlo Oppezzo (cfr. deposizione Oppezzo pag. 140 trascr.):

Pubblico ministero: -Senta, avevate tanti casi di asbestosi?

Teste Oppezzo – "*Di asbestosi riconosciuta dall'Inail sì, parecchi…*"

Pubblico ministero: - Senta e questi lavoratori cui l'Inail riconosceva la malattia professionale, poi venivano, rientravano in azienda? Cioè continuavano a lavorare?

Teste Oppezzo – "*Sì*."

Pubblico ministero: - Ed a quale tipo di mansioni venivano adibiti? Le stesse di prima?

Teste Oppezzo – "*Nella maggior parte dei casi direi di sì…*"

La documentazione in atti, peraltro, dà conto di un altro evidente caso di divaricazione tra apparenza e realtà come sottolineato dal pubblico ministero in requisitoria, poiché sul tema della prevenzione sanitaria, benché solo a partire dalla fine degli anni settanta, furono emanate numerose istruzioni tecniche - in realtà mai attuate - relative alla necessità di visite periodiche e di spostamento del personale affetto da asbestosi. (cfr. record 1578: istruzioni sulla compilazione del modulo medico "*polveri minerali*" del 1980; record 1589: istruzioni su visite mediche del 1981; record 1600: istruzioni su visite mediche 1978; record 1620: istruzioni su schermografie del 1982; record 1621: istruzioni su funzionalità polmonare del 1980; record 1623: istruzioni mediche su modulo "*polveri minerali*" del 1978; record 1625: istruzioni su codifica malattie pleuro-polmonari 1982).

Circa gli altri stabilimenti oggetto di contestazione, come sopra anticipato, comprovano gravi e strutturali mancanze ed omissioni in tema di prevenzione dalle malattie amianto/correlate - carenze ed omissioni del tutto analoghe a quelle emerse per lo stabilimento di Casale Monferrato - le seguenti risultanze probatorie:

- Stabilimento di Napoli - Bagnoli.

Circa le condizioni igienico-sanitarie in cui operò lo stabilimento di Bagnoli nel periodo oggetto di contestazione hanno riferito i testi Falco Luigi - dipendente Eternit dal febbraio 1969 al dicembre 1985, data di chiusura dello stabilimento, cui fu riconosciuta l'asbestosi dall'INAIL in data 2 luglio 2009 (cfr. ud. del 14 giugno 2010 pagg. 36/71 trascr.) - e Carnevalis Bruno, dipendente Eternit dal 1969 al 1980, anno in cui rassegnò le dimissioni "*per ragioni di salute*" essendogli stata diagnosticata l'asbestosi nel 1979 (cfr. ud. del 14.6.2010 pagg. 71/100 trascr.):

- assenza o inidoneità degli aspiratori; Falco ha riferito circa l'evidente inidoneità dell'aspiratore collocato al reparto torni (cfr. pag. 53 trascr.); in generale ha riferito dell'enorme polverosità dei reparti dove erano collocate la sfilacciatrice e la molazza (pag. 42) e delle modalità con cui gli operai scaricavano a mano l'amianto blu contenuto nei sacchi per immetterlo nella sfilacciatrice (cfr pagg. 38/40 trascr. e deposizione Carnevalis, pag. 78 trascr.). Ha ribadito che "*alla distribuzione o alla sfilacciatrice c'era polvere al mille per mille*" e che anche a seguito delle modifiche apportate dalla direzione aziendale la "*polvere usciva sempre…e volava da tutte le parti*" (pag. 47 trascr.). Il reparto amianto, in definitiva, era considerato "*il reparto punizione*", dove si finiva "*se uno aveva una discussione con il capo-squadra o con il capo-reparto*" (pag. 44 trascr., sul punto cfr. anche Carnevalis, pag. 92 trascr.). Carnevalis ha confermato il carattere "*molto polveroso*" del reparto produzione e del reparto tornitura (pagg. 80 ed 81 trascr.) e ha sottolineato che nonostante gli scioperi degli anni 74/75 non vi furono significativi miglioramenti nella condizione degli ambienti di lavoro (cfr. pagg. 89/90 trascr.) ;

- manutenzione filtri: Falco ha riferito come la pulizia dei filtri del reparto torni creasse "*un polverone che non finiva mai*" (cfr. pagg. 64/65 trascr.);

- operazioni di pulizia delle macchine e dello stabilimento; Falco ha raccontato che la pulizia dello stabilimento avveniva con una spazzatrice senza acqua che al momento dello scarico creava polvere "*peggio del vulcano in Islanda*" (cfr. pagg. 49 e 50 trascr.). La pulizia delle macchine, invece, avveniva con "*scopa, pala e carriola*" per il trasporto ed era fonte di notevole polverosità (pagg. 63 e 64 trascr.). Carnevalis, in merito alle operazioni di pulizia dello stabilimento, ha riferito analoghe circostanze (pagg. 82/83 trascr.);

- gli ambienti di lavoro non erano separati e la polvere si propagava da reparto a reparto (cfr. deposizione Falco, pagg. 41 e 48 trascr.; deposizione Carnevalis, pag. 79 trascr.);

- carenza di informazione: Falco ha dichiarato che l'azienda non fornì mai alcuna informazione sul rischio mesotelioma e tumore polmonare (cfr. pagg. 44/46 e 56 trascr,). Carnevalis ha confermato tale circostanza (pag. 86);

- mensa: Falco ha ricordato che la mensa era stata istituita e si trovava in un locale separato; ha aggiunto, tuttavia, che gli operai vi si recavano in abiti di lavoro dopo averli puliti con l'aria compressa (cfr. pagg. 54 e 55 trascr.);

- lavaggio delle tute; Falco ha riferito che l'azienda forniva due tute di lavoro all'anno e che non esisteva un servizio di lavanderia, sicché gli operai le portavano a casa facendole lavare alle mogli. Egli ha aggiunto che a causa della crisi finanziaria l'azienda, successivamente, fornì solo una tuta all'anno o, addirittura, nessuna tuta, sicché c'erano operai che andavano al lavoro con i normali abiti civili (cfr. pagg. 55 e 56 trascr.). Sulle suddette circostanze Carnevalis ha riferito nei medesimi termini (cfr. pagg. 83 ed 84 trascr.);

- maschere anti-polvere: Falco ha raccontato che all'inizio gli furono date delle "*maschere di gomma*" del tutto inidonee che "*si rompevano*" e successivamente delle altre mascherine: ha aggiunto, inoltre, che spesso queste nuove mascherine non c'erano perché "*nel magazzino non c'era la scorta*", sicché molti operai utilizzavano, per ripararsi dalla polvere, un semplice fazzoletto, cosa che veniva tollerata dai capi reparto che mai ebbero a porsi il problema (pagg. 42/43 trascr.). Circostanze del tutto analoghe sono state riportate dal teste Carnevalis (cfr. pagg. 77 ed 83 trascr.).

- controlli sanitari: Falco ha riferito che i controlli effettuati dal "*carrozzone*" dell'Enpi erano assai approssimavi e che i medici dell'Enpi tendevano palesemente a sminuire il problema (cfr. pagg. 58 e 59 trascr.), laddove in Azienda c'era solo "*un infermiere*" che peraltro non svolgeva alcuno specifico esame e controllo con riferimento al rischio asbestosi (pagg. e 65). Carnevalis ha ribadito analoghe circostanze (pagg. 87, 93 e 94 trascr.).

Peraltro, mentre Falco ha sostenuto che i lavoratori trovati affetti da asbestosi venivano spostati "*nei posti sedentari*" (pag. 65), tale circostanza è stata smentita da Carnevalis, che ha sottolineato, per averlo personalmente vissuto, come fosse stato costretto alle dimissioni proprio perché l'Azienda non si fece carico della sua riscontrata patologia (cfr. deposizione Carnevalis, pag. 99/100 trascr.);

- i locali non erano areati e non c'era ricambio d'aria (deposizione Falco, pagg. 53/54 trascr.; Carnevalis, pag. 81).

Le deposizioni dei testi Falco e Carnevalis, peraltro, hanno trovato integrale conferma nelle valutazioni svolte dal dott. Lauria quanto alle condizioni igieniche dello stabilimento di Bagnoli per come emerse dalla documentazione esaminata dal consulente, costituita da documentazione aziendale, dai verbali all'epoca redatti dall'Ispettorato del Lavoro di Napoli e dalla consulenza tecnica disposta dalla Pretura di Napoli nell'ambito del processo conclusosi con sentenza - prodotta agli atti - emessa in data 29 settembre 1983 (cfr. esame Lauria, ud. del 25 ottobre 2010, pagg. 9/25 trascr.). Lauria, in particolare, ha sottolineato che lo stabilimento di Bagnoli fece uso di crocidolite "*fino alla fine della produzione*" (pag. 9); la lavorazione consistente nell' "*unire i tubi veniva effettuata su banchi privi di aspirazione*" (pag. 11); i verbali dell'Ispettorato del Lavoro del 1974, del 1976 e del 1978, oltre a lamentare la scarsa pulizia complessiva dell'ambiente,

segnalavano "*che i lavoratori nel reparto amianto erano privi di maschere respiratorie*" (pag. 12) e prescrivevano di "*sottoporre a visita medica preventiva e periodica il lavoratore*" (pag. 12); "*moltissime macchine erano prive di impianti di aspirazione*", come comprovato dal fatto che i verbali dell'Ispettorato prescrivevano di lasciare in funzione quelli esistenti, anche quando le relative macchine non erano operative, proprio per sopperire alla mancanza di aspiratori presso gli altri impianti (pagg. 12/13); il verbale dell'Ispettorato del Lavoro del 1978 lamentava che "*lo scarico dei filtri veniva fatto all'interno degli ambienti di lavoro*" e che l'indagine ambientale effettuata in quell'anno, in collaborazione con funzionari dell'Ispettorato Medico Centrale di Roma, aveva rilevato "*una concentrazione di fibre di crocidolite non rispondente ad uno standard igienico accettabile*" (pag. 13); le indagini ambientali effettuate tra il giugno 76 e la primavera del 1980 segnalavano quali "*aree a maggior rischio*", tra le varie postazioni di lavoro campionate, quella "*dei torni e quelle per la fabbricazione di canaloni e lastre*", mentre risultava superato il valore limite di polverosità ambientale anche "*presso il carico tramoggia amianto*" (pag. 16); dati aziendali registravano che nel quinquennio 1976/1981 fu stanziato un investimento annuo di 330 milioni di vecchie lire "*per bonifiche dell'ambiente*" (pag. 18); le stesse prescrizioni dell'ispettorato del Lavoro del 1976 e del 1978, tuttavia, attestavano come la ristrutturazione avviata nel 1975, evidentemente, non avesse prodotto benefici né consistenti né "*duraturi dal punto di vista igienico*" (pagg. 21/23).

Le suddette risultanze documentali, pertanto, hanno smentito frontalmente quanto preteso dal teste a difesa Petacco Roberto - direttore dello stabilimento di Bagnoli dal dicembre 1978 al 1984 - quanto al fatto che la società, prima del suo arrivo come direttore di stabilimento, avesse "*ultimato da circa un anno una serie di investimenti…dell'ordine di 10 miliardi del tempo*" e che dunque lo stabilimento si presentasse "*in condizioni di perfetta efficienza*" proprio dal punto di vista degli impianti di aspirazione (cfr. ud. del 28 febbraio 2011, pagg. 13 e 34 trascr.). Significativo sottolineare, per contro, che il teste Petacco ha confermato che prima del suo arrivo la percentuale di lavoratori affetti di asbestosi era "*elevatissima*" (laddove, quanto al suo periodo, si è limitato a sostenere di non sapere "*assolutamente*" se vi fossero stati "*nuovi casi*") e circa il fatto che egli stesso non fu assolutamente informato sulle proprietà cancerogene dell'amianto (cfr. pag. 38 trascr.). Ultima rilevante circostanza di segno accusatorio concerne il fatto che Petacco, a più riprese, ha sottolineato come gli investimenti in materia di sicurezza ambiente dovessero ottenere "*l'approvazione del direttore tecnico centrale Wey espressione della proprietà*" (cfr. pagg. 15, 17, 18, 22 e 33 trascr.).

- Stabilimento di Rubiera

Circa le condizioni igienico-sanitarie in cui operò lo stabilimento di Rubiera nel periodo oggetto di contestazione hanno riferito i testi Corradini Natale - dipendente Eternit dal 1970 al 1987 (cfr. ud. del 17 maggio 2010, pagg. 99/173 trascr.) - Lusuarghi Ennio - dipendente Eternit dal 1975 alla chiusura dello stabilimento per cessazione attività (cfr. ud. del 17 maggio 2010, pagg. 173/216 trascr.) - e, soprattutto, il teste Corradini Giorgio, assunto in Eternit come operaio nel 1969 e successivamente destinato, dal 1978, a mansioni di impiegato amministrativo per problemi di salute, nonché componente del Consiglio di fabbrica per la CGIL dal 1970 al 1978 (cfr. ud. del 12 luglio 2010, pagg. 56/100 trascr.).

Dalle concordi deposizioni testimoniali sopra richiamate (laddove si farà riferimento soprattutto alla deposizione di Corradini Giorgio per completezza e chiarezza espositiva)

sono emersi i profili di carenze preventive in tema di sicurezza ed igiene sul lavoro di seguito indicati:

- assenza o inidoneità degli aspiratori; Corradini Giorgio ha riferito circa le condizioni di grave esposizione al pericolo polveri in cui operarono sempre, nonostante l'installazione di un apposito aspiratore verso la metà degli anni 70, gli operai addetti al taglio delle lastre ed alle operazioni di trasporto manuale dei sacchi che giungevano in fabbrica (cfr. pagg. 69/71, 59 e 93 53 trascr.); Lusuarghi, dal canto suo, ha sottolineato come tutto l'ambiente lavorativo fosse polveroso ed ha spiegato che le rimostranze degli operai trovavano come unica risposta, da parte dei dirigenti aziendali, che era "*tutto a norma di legge*" (cfr. pagg. 180 e 181 trascr.);

- manutenzione filtri: Lusuarghi ha ricordato come la pulizia dei filtri comportasse una grave esposizione degli addetti a tale operazione senza peraltro che fossero dotati di alcun tipo di protezione specifica (cfr. pagg. 177 e 178 trascr.);

- operazioni di pulizia delle macchine e dello stabilimento; Corradini Giorgio ha riferito che la pulizia dello stabilimento avvenne, sino alla fine degli anni settanta, con semplici scope e successivamente con una moto-scopa, che tuttavia si rivelò inidonea ad eliminare il problema della polverosità e che peraltro si mostrò inutilizzabile per la pulizia di diversi "*punti stretti dello stabilimento*" (cfr. pagg. 65 e 66 trascr.). Quanto alla pulizia delle macchine, invece, il teste ha ricordato che trattavasi di un'operazione, solitamente svolta di sabato, fonte di inaccettabili condizioni di esposizione per i lavoratori, in quanto effettuata, sino agli anni 1985/1986, senza l'ausilio di aspiratori o bocchette (cfr. pag. 72 trascr.);

- carenza di informazione: Corradini Giorgio ha affermato che l'azienda non fornì mai alcuna informazione sui reali rischi correlati alla lavorazione dell'amianto, laddove il Medico di fabbrica - il dott. Robotti di Genova - si limitava a sconsigliare il fumo quale concreto fattore di rischio cancerogeno; il teste ha aggiunto che ai dipendenti Eternit concrete informazioni sul rischio amianto furono fornite solo dalla "*Medicina del lavoro di Scandiano*", mentre l'Azienda, rispetto alle rivendicazioni operaie in tema ambiente di lavoro - rivendicazioni portate avanti anche con scioperi nei primi anni 80 - oppose forti "*resistenze*" (cfr. pagg. 65, 75, 79 ed 80 trascr,);

- mensa: Corradini Giorgio ha riferito che esisteva un servizio di mensa aziendale e che tuttavia gli operai vi si recavano in abiti di lavoro dopo averli puliti "*con la rivoltella dell'aria compressa*" (cfr. pagg. 68 e 69 trascr.);

- lavaggio delle tute: Corradini Giorgio ha dichiarato che l'azienda forniva le tute di lavoro e che tuttavia non esisteva un servizio di lavanderia sino agli anni 1985/1986, sicché gli operai portavano a casa le tute da lavoro, facendole lavare alle mogli. Egli ha aggiunto che solo in quegli stessi anni (1985/1986) gli operai ottennero, sempre a seguito di rivendicazioni sindacali, "*il doppio armadietto*", onde poter custodire gli abiti civili e quelli da lavoro separatamente (cfr. pagg. 66 e 67 trascr.);

- maschere anti-polvere: Corradini Giorgio ha riferito che le mascherine antipolvere furono fornite solo a partire dal 1982/1984 e solo a coloro che svolgevano determinate lavorazioni; egli ha ricordato che si trattava di mascherine comunque non specifiche per la protezione dalle polveri di amianto ("…*erano le mascherine normali, quelle che usavano le infermiere una volta*…") e che non vi era alcun reale controllo da parte del "*capofabbrica*" circa il loro effettivo utilizzo (cfr. pagg. 63 e 64 trascr.);

- controlli sanitari: Corradini Giorgio ha affermato che i controlli sanitari furono effettuati dapprima dall'Enpi e successivamente dalla "*Medicina del lavoro di Scandiano*";

egli ha aggiunto, tuttavia, che il Medico di fabbrica - il citato dott. Robotti di Genova - tendeva a sminuire qualsiasi situazione e, soprattutto, che l'esito delle visite veniva comunicato agli operai solo "*verbalmente*", poiché il Robotti - che custodiva le cartelle cliniche in un armadio di metallo "*chiuso col lucchetto*" - sosteneva che si trattasse di "*cose private da non rendere pubbliche*" (cfr. pagg. 73, 74 ed 86 trascr.); agli operai trovati affetti da asbestosi, peraltro, non veniva cambiata mansione lavorativa (cfr. pag. 88 trascr.).

La deposizioni del teste Corradini Giorgio, peraltro, ha trovato integrale conferma nelle valutazioni svolte dal dott. Salerno quanto alle condizioni igieniche dello stabilimento di Rubiera per come emerse dalla documentazione esaminata dal consulente.

Nel sottolineare che l'esame dibattimentale del consulente Salerno ha fatto emergere ulteriori profili di carenze preventive - così la mancata separazione dei locali e l'assenza di idonei impianti di areazione dei locali (circostanze peraltro già riferite dai testi Lusuarghi e Corradini Natale: cfr. deposizione Lusuarghi, pagg. 179 e 180 trascr. e deposizione Corradini Natale, pag. 127 trascr.) - si riportano, di seguito, i passaggi più significativi delle dichiarazioni rese da Salerno Angelo (cfr. ud. del 25 ottobre 2010, pagg. 30/40 trascr.):

"*…L'approfondimento sulle condizioni di lavoro…è stata essenzialmente basata su un'analisi valutativa della documentazione che si è riusciti a rintracciare e che è presente in atti. Documentazione che in realtà consiste in documentazione redatta da enti di controllo che per vari motivi hanno avuto accesso all'interno dello stabilimento; documentazione aziendale; deposizioni di ex lavoratori; esiti dei controlli sanitari eseguiti sui lavoratori dipendenti; documentazione fornita dal Comune di Rubiera; richieste del Consiglio di Fabbrica; documentazione attinente alla bonifica dello stabilimento ed anche altre relazioni che sono state già presentate in quest'aula a cura della Dottoressa Fizzotti, Architetto Grassi e dal Dottor Rivella….*

Lo stabilimento… come oggetto di produzione aveva la produzione di lastre e di pezzi speciali per l'edilizia su due linee di produzione che operavano in continuo su tre turni di 8 ore. L'amianto utilizzato era crisotile ed anche crocitolite per un lungo periodo…

Il termine dell'attività produttiva è avvenuto nel 1992…Lo stabilimento può essere suddiviso in tre zone: una destinata a magazzino prodotti finiti, una centrale destinata ad ufficio spedizione e tettoia carico autotreni ed un'area un po' più grande che è l'area produttiva. Questa, in realtà, si presenta come un corpo unico in cui i diversi reparti e le diverse produzioni sono isolate in zone diverse, ma in realtà non presentano nessuna separazione fisica l'una dalle altre analogamente agli altri stabilimenti che abbiamo visto…Per quanto riguarda l'esito degli approfondimenti che si sono effettuati,…si osserva come l'analisi valutativa degli atti ha evidenziato una situazione igienico ambientale caratterizzata da gravi carenze legate a tutti quegli aspetti che in realtà concorrono nell'individuazione prima e nell' attuazione poi delle misure di prevenzione e protezione…

All'interno dello stabilimento di Rubiera si ha la certezza dell' impiego oltre che dell'amianto, in particolare della crocidolite, impiego che si è protratto fino al 1980 o 1981, nonostante fosse già da tempo nota la sua proprietà cancerogena…

Più documenti evidenziano come gli impianti di produzione siano inadeguati o comunque non consentano di prevenire la diffusione delle fibre, in particolare quelli destinati al caricamento amianto per i quali prima l'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia nel 1971, nel 1976 e poi l'A.S.L. nel 1982 aveva chiesto l'automatizzazione. In realtà questa soluzione è stata attuata solamente negli ultimi anni produttivi dalla nuova società che aveva rilevato lo stabilimento dal fallimento della Eternit. Infatti è stato

installato un impianto "apri-sacco" automatico mantenuto in depressione. Certamente la separazione dei vari ambienti e quindi in realtà il confinamento in aree limitate delle operazioni più pericolose può essere un mezzo per limitare la diffusione dell'inquinamento e quindi di esporre modo indebito altri operatori che di per sé non svolgono un'attività che li espone direttamente. Anche questo aspetto non trova riscontro nei documenti visti in quanto lo stabilimento di Rubiera…prevede che tutte le lavorazioni siano svolte in un unico ambiente, in un grosso capannone…Per quanto riguarda gli impianti localizzati di aspirazione si ha un'evidenza della loro installazione di in alcuni casi a partire dalla seconda metà degli anni '70, tuttavia sembrano non essere efficaci contro il rischio amianto in quanto soggetti sovente ad intasamenti. Mentre impianti per il ricambio complessivo dell'aria erano assenti ed il ricambio avveniva naturalmente tramite porte e finestre…

Per quanto riguarda le modalità procedurali…, importanti per il contenimento del rischio…, occorre evidenziare come all'interno dello stabilimento di Rubiera vi erano delle carenze nelle modalità operativa…Così, ad esempio, nello svuotamento dei sacchi d'amianto a volte capitava che l'amianto usciva in blocchi e i lavoratori lo frantumavano a colpi da pala. Questa certamente non può essere ritenuta una modalità corretta. Analogamente per quanto riguarda gli scarti di lavorazione, anche questi venivano accatastati sul piazzale di pertinenza dell'azienda senza alcuna copertura ed almeno in fase di smaltimento venivano frantumati con l'utilizzo di un carterpiller con il quale venivano poi caricati sugli automezzi per il conferimento in altro sito. Certamente questo determinava un'areodispersione durante la frantumazione, ma anche successivamente chiaramente il caterpillar non era in grado di garantire un' accurata pulizia del piazzale e quindi permaneva in loco un inquinamento che poi si diffondeva nelle zone circostanti. Sicuramente una fase importante è quella…relativa alla pulizia e quindi occorre considerare la modalità con cui questa veniva eseguita. Certo è l'impiego di scope e pale per la pulizia di grosse aree; per la pulizia degli impianti venivano utilizzati scalpelli, martelli per togliere la miscela cemento - amianto che nel frattempo si era indurita. Solo a seguito di prescrizioni da parte dell'organo di vigilanza nel 1985 è stata acquisita una motoscopa nel 1986 dalla nuova direzione aziendale che aveva acquistato lo stabilimento dal fallimento Eternit….

Occorre poi evidenziare come ancora nel 1982 è sempre stata l'A.S.L. a prescrivere all'azienda la fornitura di indumenti di lavoro ai dipendenti e di provvedere in proprio al lavaggio degli stessi, prescrizione che in realtà è stata disattesa e che ancora nel 1986 risultava disattesa. Analogamente…è necessario fornire appositi armadietti che permettano di custodire in luogo separati sia gli abiti da lavoro e gli indumenti privati. È sempre l'A.S.L., ancora nel 1992, ad evidenziare questa carenza ed a effettuare specifica prescrizione. Per quanto riguarda invece l'impiego di dispositivi di protezione individuali…non si hanno grosse evidenze. Probabilmente venivano forniti da parte dell' azienda, ma sicuramente non vi era nessun controllo sul loro effettivo utilizzo da parte dei lavoratori. Analogamente la formazione e l'informazione dei lavoratori sia sul rischio specifico, sia sulle modalità da adottare, è un momento importante…all'interno dello stabilimento di Rubiera questo momento formativo ed informativo non è stato realizzato. Di conseguenza i lavoratori non erano pienamente coscienti del rischio ed anche le modalità operative venivano a volte improvvisate. Peraltro anche per quanto riguarda la prevenzione sanitaria si ha riscontro in alcuni casi che personale affetto da patologie amianto correlate ha continuato ad essere adibito alla stessa mansione che ha determinato

la patologia medesima. Pertanto…è possibile affermare, a seguito dell'analisi valutativa della documentazione presente in atti, che presso lo stabilimento di Rubiera denominato ICAR, Nuova ICAR e Industria Eternit Reggio Emilia, la situazione igienico ambientale ha comportato carenze - anche gravi in alcuni casi - che hanno riguardato tutte le diverse tipologie di prevenzione, primaria, secondaria ed informativa, che ha avuto come seguito l'esposizione dei lavoratori ad amianto, esposizione che è avvenuta sia in modo diretto che indiretto che ambientale…".

- Stabilimento di Cavagnolo.

Quanto, infine, alle condizioni di esposizione al rischio amianto dei lavoratori dello stabilimento di Cavagnolo il pubblico ministero ha richiamato le inequivoche risultanze della più volte citata sentenza emessa dal Tribunale di Torino - sezione Distaccata di Chivasso - in data 25 gennaio 1999:

"*…Dalla testimonianza resa dal teste Oppezzo, capo del personale dello stabilimento di casale…e di fatto nello stesso periodo anche dello stabilimento di Cavagnolo, è emerso che era un fatto notorio la presentazione di numerose denunce di malattia professionale all'INAIL per asbestosi, e dei numerosi riconoscimenti della malattia…Inoltre ha precisato: "c'era un servizio medico di fabbrica con presenza di un medico per alcune ore settimanali. Il servizio è stato gestito, finché l'ente è esistito, dall'ENPI. Le visite mediche erano annuali, la radiografia pure, inizialmente veniva fatta la schermografia col carrozzone ENPI, poi è stato acquistato un impianto fisso su Casale, di raggi x. I risultati erano a conoscenza del medico, cioè erano in infermeria. A conoscenza della ditta venivano i casi in cui il medico dichiarava la sospetta asbestosi perchè di li scattava 1'obbligo per la denuncia di malattia professionale…*

Tale deposizione evidenzia, senza ombra di dubbio, la conoscenza da parte dirigenti e dei preposti del1e condizioni di salute dei lavoratori trovando altresì riscontro nelle deposizioni rese da questi ultimi, i quali hanno tutti riferito che l'azienda spesso e volentieri manteneva il lavoratore ammalato, nel medesimo posto di lavoro dove aveva contratto la malattia.

D'altra parte dalla copiosa documentazione INAIL prodotta dall' Accusa, si evince chiaramente la notorietà della percentuale elevata di malattie professionali da amianto…

Questa conoscenza è stata confermata anche dall'imputato Reposo, il quale nel corso del suo esame ha ammesso che gli stessi operai si rivolgevano a lui e gli comunicavano che avevano contratto l'asbestosi, usando l'espressione <<ho la polvere>>…

E' dunque incontestabile che al di là dei risultati delle misurazioni eseguite prima dall'ENPI, poi dal SIL e dall'Istituto di Medicina del Lavoro di Pavia, e infine dall'Ispettorato del Lavoro, l'azienda fin dall'inizio della sua attività, ha sempre conosciuto la grave situazione ambientale in cui operavano i lavoratori e l'eccessiva concentrazione della polvere, tale cioè, da essere causa di frequenti casi di malattia riconosciuti e indennizzati dall'INAIL…

Non può dunque negarsi…la conoscenza da parte dell' azienda del1e più avanzate tecniche di prelievi e misurazione della polverosità, nè della pericolosità dell'amianto.

E nonostante le conoscenze tecniche e le segnalazioni avvenute in sede di ispezione, è certo che alcune misure di <<prevenzione tecnica e individuale>> non furono mai adottate: l'utilizzo da parte di tutti i lavoratori di idonee maschere respiratorie, la realizzazione di un ciclo completamente chiuso che evitasse l'apertura e il carico-scarico manuale dei sacchi, l'installazione di idonei aspiratori nelle zone più pericolose, la pulizia dei locali e dei macchinari mediante aspiratori, la separazione dei locali, il lavaggio degli

abiti da lavoro in ditta, la consumazione del pasto per tutti i lavoratori in un locale isolato e immune da polvere, l'utilizzo di docce prima di lasciare il luogo di lavoro.

L'imputato Reposo, nel suo esame, ha…ricordato che l'azienda mise a disposizione dei lavoratori le maschere negli anni '74-'75, e tuttavia ha ammesso che non tutti le indossavano e che non adottò mai sanzioni disciplinari al fine di garantirne l'uso. Ha anche ammesso che almeno fino agli anni '80, c'era il sistema di lavoro a cottimo e che benchè fossero stati acquista6 deg1i aspiratori per fare le pulizie, tuttavia si continuavano ad utilizzare ancora le scope…

Le persone offese, vittime di questo processo lavorarono presso lo stabilimento di Cavagnolo, in un periodo compreso dal 49 all'85.

In particolare, tenuto conto dei libretti di lavoro, delle denunce Inail e delle deposizioni testimoniali,… Barbieri Antonino da15/6/63 al 30/11/66 e ancora dal 3/9/76 all' 82, Chasseur Remo dal 17110/50 all'82, Tancbis Piero dal 24/6/62 al 2/7/76, Gennaro Graziella dal '61 al1'85…

E proprio dalle loro deposizioni è emerso che le condizioni ambientali rimasero invariate dal '60 al '70 circa, mentre dal '70 in poi, cominciarono ad essere introdotte alcune innovazioni nel sistema di lavorazione e introdotte alcune misure precauzionali, sicchè nella storia lavorativa della Saca, vanno distinti i due periodi suddetti…

Il teste Bravin che lavorò dal '62 sino al '72, ha ricordato che quando caricava e scaricava i sacchi, questi erano di tela: li trasportavano in spalla e la polvere che ne usciva era tale che ne rimaneva uno strato dello spessore di un dito sui loro indumenti.

Tale circostanza è stata confermata anche dal teste Silvaggio, che lavorò dal '61 al '68, il quale ha precisato che spesso i sacchi erano rotti, e dovevano pulire manualmente il pianale del camion dove si era rovesciato l'amianto.

Sempre con riferimento al periodo 61-70, la teste Gennaro che all'epoca era addetta allo stivaggio dell' amianto, ha riferito che non era dotata di tute da lavoro, i sacchi erano di iuta e solo successivamente di carta e che non le erano state mai fornite le mascherine, nè le tute, e i vestiti da lavoro li lavava in casa. Nessuno, inoltre, l'aveva mai informata sulla pericolosità dell'amianto…

La teste Buongiorno Teresa, moglie di Barbieri Antonino, che aveva lavorato anche lei alla SACA dal'73 all'80 circa come addetta al confezionamento delle canne fumarie, ha riferito che all'epoca la rifinitura dei manufatti essiccati avveniva con la carta vetrata, operazione questa che sollevava ovviamente polvere e che avveniva in locali non separati dagli altri reparti, e privi di aspiratori. Inoltre ha confermato che l'azienda non metteva a loro disposizione mascherine respiratorie, mentre venivano messe a loro disposizione le tute da lavoro, che però dovevano essere lavate a casa, e che nessuno li informò mai sulla pericolosità dell'amianto…

La teste Rosso Maria, moglie di Chasseur, ha riferito che il marito che aveva lavorato in Saca dal'50 a1l'82, si occupava .inizialmente della tornitura dei tubi secchi, ma anche del carico e scarico dell'amianto, operazioni che lei stessa si rendeva conto che fossero molto polverose, perchè il marito tornava a casa sempre tutto impolverato. In base a quanto riferitole dal marito, la teste ha precisato che quando era addetto al disintegratore, doveva prendere i sacchi di tela, aprirli e poi batterli un po', perchè le fibre di amianto arrivavano compresse. Ha anche riferito che a volte lo chiamavano a pulire le macchine, dove, per togliere l'impasto essiccato dovevano grattare con una specie di raspino. Anche quando fu addetto alla rifilatrice, lavorava su materiale secco e comunque, i residui della lavorazione, essiccati, dovevano essere puliti manualmente.

L'attendibilità della teste non può essere messa in discussione, anche perchè la stessa ha dichiarato di aver lavorato alla SACA per 20 anni, dal '62. Anche la Rosso ha confermato che non furono mai dotati di mascherine, e che gli unici lavoratori che a volte le indossavano erano quelli addetti agli impasti, ma questo solo verso la fine degli anni '70, e che per quanto riguardava le lavorazioni a cui erano stati addetti lei e il marito, non furono mai installati aspiratori. Inoltre ha precisato che per lungo tempo tutti i lavoratori mangiavano sul posto di lavoro, mentre quando fu creato il servizio mensa, ne usufruivano solo quelli che facevano il turno del mattino. Per gli altri il sistema rimase inalterato. In ogni caso il locale mensa non era realmente separato, e comunque era tutto -pieno di polvere. I controlli sanitari venivano fatti periodicamente ma mai nessuno li aveva informati sul loro stato di salute nè sulla pericolosità dell'amianto…

La sig, Uras Maria Luigia, vedova di Tanchis Piero, che lavorò in Saca dal '62 al '76, con riferimento alle mansioni svolte dal marito ha così dichiarato: "faceva un po' di tutto...portava via gli scarti, gli scarti delle macchine, faceva pulizia nel magazzino. Scopava e portava via gli scarti…tornava a casa impolverato, impolverato e stanco, molto stanco e l'affanno".

I figli di Tanchis al processo, hanno confermato la circostanza dell'uso delle scope e soprattutto hanno ricordato che il padre tornava a casa, completamente impolverato.

Per quanto riguarda il reparto impasti…è piuttosto significativa anche la deposizione resa dal teste Carpegna, il quale ha dichiarato di aver lavorato alla SACA dal '62 sino a11'81. Questi ha riferito che venivano utilizzati tre tipi di amianto: l'amianto blu, l'amianto bianco e quello dell'amiantifera di Balangero. I sacchi venivano aperti con un coltello e versati manualmente nell'impastatrice, nel reparto non vi erano aspiratori nè si faceva uso di mascherine. Anche quando lavorava alla rifilatrice, su materiale secco, non era munito di maschere nè di aspiratori. Inoltre ha dichiarato che le ingolfature dei macchinari erano frequenti e la pulizia dei macchinari venne sempre svolta, anche nell'ultimo periodo, manualmente, così come la pulizia dei locali venne sempre eseguita con le scope.

Le stesse circostanze sono state confermate dal teste Forno, il quale lavorò alla Saca dal '61 a11'83.

Il teste Zago, che lavorò dal '59 all'82, ha ricordato che verso gli ultimi anni era stata acquistata una scopa meccanica, che tuttavia era pesante e fu utilizzata solo per un breve periodo, per poi tornare al sistema tradizionale delle scope, che l' amianto blu venne utilizzato fino alla chiusura dello stabilimento, che le mascherine vennero messe a disposizione solo negli ultimi anni, che il cottimo rimase fino alla cessazione dell'attività, e che tuttavia negli ultimi anni ('77-'78 circa, durante la direzione Reposo), vennero introdotti le docce, l'impianto automatizzato a ciclo chiuso e la mensa…

Tali circostanze sono state confermate dal teste Segantin Angelo, che lavorò dal '68 al1'86: <<la macchina impasti l'hanno cambiata dal 77/78. Il taglio dei sacchi avveniva a mano col coltello. L 'hanno messa una scopa meccanica. Le docce per lavarsi le hanno fatte nel 77 mi pare, o '78. Mi pare che erano tre. La mensa l'hanno fatta dal '78/79. In principio che sono andato io lì dentro, non sapevo proprio niente, l 'ho saputo poi. Me l'hanno detto gli operai, guardi che l'amianto blu fa male>>.

La teste Gastaldo, che ha affermato di aver lavorato dal '62 al '78, ha confermato quanto dichiarato dagli altri testi…La stessa ha precisato di non aver mai avuto mascherine nemmeno negli ultimi anni di lavoro.

Il teste Reato, che lavorò dal '62 al1'85, ha precisato che esistevano degli spogliatoi, ma erano nello stesso capannone, aperti.

Dall'esame dei numerosi testi escussi, ex dipendenti della SACA,…si è appurato innanzitutto che. lo stabilimento era costituito da un unico capannone all'interno del quale i diversi reparti non erano separati tra loro, con conseguente dispersione di polvere dai reparti più polverosi a quelli che avrebbero dovuto essere meno pericolosi. L'unico reparto separato era quello dove venivano depositati i sacchi e la zona impasti (separato da una porta), anche se in effetti era transitabile da tutti gli operai.

Anche il locale mensa, che venne costruito solo nel 1979 (documento aziendale del 10/4/8] agli atti) era separato da una porta dalla quale accedevano gli operai con gli stessi indumenti impolverati da lavoro.

Inizialmente i lavoratori non avevano a disposizione le maschere respiratorie, successivamente, nel '77 circa e sino agli 'anni '80, le maschere vennero date in dotazione, ma non venivano regolarmente indossate e comunque non erano idonee (v. esame teste Lauria).

Il capannone aveva un portone e delle finestre, che tuttavia, in base a quanto riferito dai testi, soprattutto in inverno rimanevano chiusi per consentire ai manufatti di asciugare. Così oltre alle temperature elevate cui erano costretti i lavoratori, mancava anche quella ventilazione minima necessaria per favorire la fuoriuscita della polvere.

Solo negli ultimi anni, vennero installati alcuni ventilatori e aspiratori che però non erano specifici e non interessavano tutti i reparti che continuavano a coesistere in uno stato di promiscuità.

Le varie fasi di lavorazione erano così distinte:

l) immagazzinamento delle materie prime: il carico e lo scarico dei sacchi veniva fatto a mano, e, almeno fino al '70, venivano utilizzati sacchi di iuta e canapa che lasciavano traspirare la polvere ed erano spesso soggetti a lacerazioni. In questo caso l'addetto doveva raccogliere manualmente la polvere e ripulire il camion, servendosi di scope e badili. E' stato poi riferito da molti testi che l'azienda cedeva agli operai i sacchi svuotati e i manufatti fallati che i lavoratori portavano nelle proprie case ed utilizzavano per eseguire piccoli lavori, Secondo alcune testimonianze, dopo il '70 vennero utilizzati anche sacchi in plastica, che riducevano il pericolo di dispersione di fibre.

In ogni caso, le operazioni di carico e scarico esponevano sicuramente i lavoratori ad una notevole concentrazione di fibre.

2) impasti: i sacchi venivano tagliati a mano e svuotati in un macinatore "disintegratore", in cui l'amianto veniva sfibrato per poi essere stoccato in un silos, dove veniva prelevato manualmente e versato in una macchina, "l'olandese". Qui veniva impastato con cemento e acqua. I sacchi vuoti venivano accatastati dopo essere stati scossi manualmente per recuperare l'eventuale amianto residuo.

Questo reparto, era sicuramente il più pericoloso, anche perchè il processo era "aperto" e in assenza di aspiratori. Solo verso la metà degli anni '70 il ciclo venne parzialmente chiuso.

Infatti la fase di apertura dei sacchi e di svuotamento nella tramoggia, continuò ad essere fatto manualmente, fuori dal ciclo chiuso.

Erano frequenti inoltre in questa fase della lavorazione rotture accidentali dei sacchi, ma anche l'accatastamento di quelli vuoti comportava una enorme dispersione di polvere. Inoltre era frequente che si verificassero ingolfature nella fase del convogliamento del

macinato. La pulizia dei macchinari e il ripristino del ciclo avveniva manualmente, così come manuale, ossia mediante l'uso di semplici scope, era la pulizia del locale.

Come già detto, questo reparto era attraversato da molti addetti che lavoravano in altri reparti, sicchè la polvere veniva trasportata involontariamente anche in altre zone di lavoro.

3) formatura: in questo reparto la lavorazione avveniva ad umido…Tuttavia anche in questo reparto vi era esposizione del lavoratore alla polvere, sia perchè erano vicini alla zona impasti e quindi contaminati dalla polvere che fuoriusciva da quel reparto, sia perchè la sfoglia durante la lavorazione si essiccava e dunque i lavoratori erano costretti a rimuovere mediante scalpelli o martelli l'impasto che si era solidificato sul tavolo da lavoro, così provocando dispersione di fibre. Inoltre la pulizia dei pavimenti avveniva durante l'orario di lavoro, mediante l'utilizzo di scope che sollevavano ovviamente i residui essiccati e frantumati per il calpestio e il passaggio dei carrelli, nonchè la polvere che invadeva l'intero capannone.

4) finissaggio: una volta modellati, i manufatti venivano fatti essiccare, prima in modo naturale e poi verso la metà degli anni '60 mediante cottura nei forni. Il finissaggio consisteva nella rifinitura dei manufatti essiccati, che venivano lisciati mediante carta vetrata. Quest'operazione di sfregamento su materiale secco, era molto pericolosa perchè comportava una notevole dispersione di polvere. In parte veniva eseguita sotto una tettoia all'esterno, dove veniva svolta anche l'operazione di taglio con sega a disco, anch'essa altrettanto rischiosa perchè avveniva su materiale secco. Risulta dalla relazione dell'ispettorato del lavoro dell'80, che all'epoca il taglio avveniva ancora senza l'ausilio di un aspiratore.

Anche quando vennero acquistati degli aspiratori, tuttavia lo stesso consulente della Difesa Cecchetti riferisce che tali strumenti non vennero installati nel reparto finissaggio, perchè si riteneva che fossero eccezionali i casi di 1avorazione a secco.

5) pulizia: tutte le operazioni di pulizia dei macchinari avveniva su materiale secco, che veniva rimosso in parte con acqua ad alta pressione, ma in parte con raschietti, scalpelli, scope e badili che sollevavano polvere. Solo alla fine degli anni '70 venne acquistata una scopa meccanica, che tuttavia in base a quanto riferito dai testi non funzionava sicchè erano costretti a ricorrere ai sistemi tradizionali.

6) servizi igienici: gli spogliatoi erano ubicati in un soppalco nello stesso capannone, sicchè non erano isolati dalla polvere che invadeva l'intero locale. Gli abiti da lavoro e gli indumenti personali venivano custoditi nello stesso armadietto, sicchè venivano contaminati dalla polvere. Gli abiti da lavoro venivano lavati a casa dagli operai che così trasportavano la polvere nelle loro abitazioni contaminando anche i propri familiari. Furono costruite solo nel '77 sei docce, assolutamente insufficienti per consentire a tutti gli operai di fame uso. Pochi dunque riuscivano a liberarsi della polvere prima di andare a casa. I bagni non erano separati dai reparti, siccbè erano comunque pieni di polvere. Il refettorio era separato solo da una porta a vetri dal resto del capannone, e non esisteva nessun sistema che impedisse in questo ambiente la diffusione della polvere. Prima della costruzione del refettorio, e anche dopo, per coloro che facevano il turno pomeridiano, il pasto veniva consumato direttamente sul posto di lavoro, ovunque si trovassero.

In base a quanto riferito dai testi, da un certo periodo in poi, erano messe a loro disposizione delle maschere respiratorie ma erano inidonee e comunque intollerabili a causa del calore eccessivo che c'era nel capannone e dello sforzo cui erano continuamente sottoposti. Nessuno inoltre li ammonì mai inducendoli a fame uso e informandoli del

rischio di amianto. Sicchè quasi nessuno le indossava. Nessuno comunque li istruì sul modo corretto di indossarle.

Tutti i testi hanno riferito che veniva periodicamente in fabbrica un medico che li sottoponeva a raggi x, e che diceva loro che andava sempre tutto bene. Nessuno li informò del rischio di amianto, anzi, quando qualcuno di loro si ammalava veniva lasciato per lo più a lavorare nello stesso reparto in cui si trovava quando aveva contratto l' asbestosi.

Per lungo tempo è infine emerso che i lavoratori venivano pagati a cottimo, sicché erano costretti a lavorare di fretta, senza poter rispettare, anche volendo, le misure di prevenzione…".

6 - I valori limite di soglia

A fronte delle esposte risultanze probatorie, occorre ora verificare se, come sostenuto dalla difesa, il quadro emergente dalle analizzate prove dichiarative e documentali risulti in realtà inficiato, o quanto meno sminuito, dalle misurazioni e dai monitoraggi effettuati nel corso degli anni presso lo stabilimento di Casale Monferrato e, più in generale, presso tutti gli stabilimenti Eternit oggetto di imputazione.

La tematica impone tuttavia una premessa sul termine di confronto utilizzato per effettuare tali monitoraggi e, dunque, sul concetto di valori limite vigenti all'epoca dei fatti, tematica cui si è già accennato riportando le risultanze del Rapporto giudiziario del 1987.

Sulla questione del significato dei valori limiti e sull'evoluzione dell'individuazione di tali valori limite nell'ambito della legislazione nazionale e nella prassi applicativa industriale le risultanze processuali sono peraltro risultate del tutto univoche ed incontroverse, sicché ci si può limitare a riportare, testualmente, le chiare considerazioni in proposito svolte dal dr. Lauria in sede di elaborato tecnico ritualmente depositato agli atti (cfr. pagg. 18/24 della citata consulenza tecnica):

"*….La tossicologia industriale è quella parte della tossicologia che studia gli effetti e, quindi, i meccanismi di azione delle sostanze impiegate nei vari cicli tecnologici. L'intensità dell'effetto nocivo è proporzionale (di norma) alla quantità (dose/concentrazione) di tossico assorbita dall'organismo in un determinato periodo di tempo. La dose, quantità di sostanza che interagisce con l'organismo, viene espressa in <<mg di sostanza per kg di peso corporeo>> nel caso di penetrazione per ingestione o via cutanea. Si parla, invece, di concentrazione ed è espressa in <<mg di sostanza per unità di volume d'aria>>, quando il tossico penetra nell'organismo per via inalatoria.*

L'intero intervallo di dosi e concentrazioni, di un qualunque tossico, che produce una qualsiasi risposta può essere diviso in due zone: <<valori letali>> e <<valori non letali>>. Più specificatamente, considerato che ogni organismo reagisce in modo diverso all'azione di un agente esterno, sono stati stabiliti per moltissimi tossici valori letali e non letali medi. Si parla quindi di dose letale e dose efficace, ovvero di valori ponderali di sostanze che provocano la morte o effetti negativi osservabili nel 50% degli individui in esperimento.

La dose efficace, al pari della concentrazione efficace, è il punto di partenza per stabilire le dosi e le concentrazioni <<lecite>>. Questi studi, nell'ambito della tossicologia industriale, sono scaturiti dalla ovvia necessità di definire fino a che punto possa essere tollerata, nell'ambiente di lavoro, l'esposizione ad una determinata sostanza chimica (o più in generale ad un fattore di rischio), senza che questa, anche se assorbita,

determini <<alterazione>>, immediata e/o differita nel tempo, dello stato di salute dei lavoratori.

Inizialmente sono stati definiti i limiti massimi ammissibili meglio noti come MAC (Maximum Allowable Concentration), ovvero quei valori di concentrazione che, agendo per otto ore al giorno, per quaranta ore alla settimana e per tutta la vita, non sono in grado di causare malattie o deviazioni dal <<normale>> stato di salute né durante il lavoro né a lungo termine. Un tale approccio, tuttavia, presuppone che l'esposizione, ad un determinato agente nocivo, sia costante, mentre nella realtà degli ambienti lavorativi l'esposizione oscilla sia in concomitanza delle varie fasi del ciclo tecnologico, sia in dipendenza delle condizioni al contorno. Successivamente, pertanto, si è preferito stabilire valori limite ponderati (VLP o con terminologia anglosassone TLV, Threshold Limit Value, ossia Valore Limite di Soglia).

Le prime tabelle di TLV, risalenti alla seconda metà degli anni '30, sono state pubblicate a cura dell'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), che mediamente ogni cinque anni pubblica la documentazione scientifica di riferimento, mentre annualmente aggiorna o annuncia aggiornamenti dei valori stabiliti. É evidente, quindi, che i TLV sono da considerarsi…valori di esposizione a cui si presume che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti negativi. I valori limite non costituiscono una linea di demarcazione netta tra esposizioni sicure ed esposizioni pericolose…

Fissati i parametri da monitorare, stabiliti i valori limite di esposizione per i vari tipi d'inquinanti, sulla base delle conoscenze scientifiche, sebbene con diversi approcci metodologici, sono state individuate le metodiche di campionamento ed analisi…

La situazione relativa alle metodiche di campionamento ed analisi si stabilizza a partire dalla fine degli anni '70, quando l'AIA (Asbetos International Association), elabora un metodo di riferimento, basato sul prelievo del particolato aerodisperso su filtro a membrana e conteggio delle fibre…

I primi valori <<accettabili>> per l'amianto vengono pubblicati in Inghilterra nel 1931; scaturivano da un accordo tra governo ed industrie del settore.

L'ACGIH nel 1946 fissa per l'amianto un limite di 5x106 particelle per piede cubo (ft3) corrispondente a 177 particelle per cm3. Questo valore resta invariato fino al 1968, quando viene proposto, sempre dall'ACGIH, un limite di 2x106 particelle/ft3, corrispondente a 71 pp/cc, o a 12 fibre al centimetro cubo (ff/cc), conteggiate in microscopia ottica a contrasto di fase a 400-450 ingrandimenti. Risale a questi anni la convinzione che il rapporto fibre/cc sia l'unico indice rappresentativo del rischio di asbestosi.

Nel 1969, la Clinica di Medicina del Lavoro di Milano, segnalata l'opportunità di conteggiare le fibre anziché le polveri, adotta il valore di 12 ff/cc. Sempre nel '69, Vigliani, in qualità di direttore della Clinica di Medicina del Lavoro, avalla la proposta inglese, che abbassa bruscamente i meno drastici limiti americani affermando che <<la ragione del forte abbassamento dei limiti tollerabili dell'amianto, consiste nel fatto che l'asbestosi predispone all'insorgenza del cancro polmonare e del mesotelioma della pleura ... L'azione oncogena dell'amianto fa trascendere il problema dei suoi effetti biologici dal campo della patologia professionale a quello della medicina preventiva e dell'igiene pubblica ... In alcuni paesi, si è incominciato a tenere un registro dei mesoteliomi ... Nella polvere dell'atmosfera delle città, sono contenute fibre di amianto, come è stato di recente osservato anche a Torino>>.

Nel giugno del 1972, M. Governa, nel corso del XXXIV Congresso di Medicina del Lavoro, relativamente alle azioni biologiche dell'amianto, ritenne i valori proposti dal BOHS e dall'ACGIH non idonei a garantire un'efficace prevenzione. Nel '75 la ACGIH raccomandava un TLV minore di 5 ff/cc. In Italia, sempre nel 1975, l'Associazione degli Igienisti Industriali proponeva un valore limite ponderato di 2 ff/cc, crocidolite esclusa, in quanto inserita tra le sostanze cancerogene del gruppo A…; gli altri tipi di amianto risultavano inseriti tra i cancerogeni del gruppo B.

La Direttiva CEE del 19/9/83 n. 47750, relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi connessi con l'esposizione ad amianto, stabilisce un valore limite ponderato di 0,5 ff/cc per la crocidolite e di 1 ff/cc per gli altri tipi di amianto.

La variabilità dei limiti nel corso degli anni è anche documenta dalla tabella dedotta dalla rivista Environmental Research 46, (1988), <<Review - Asbestos Exposure Indices>>.

Istituzione	*Anno*	*Limite*
ACGIH	*1968*	*12 ff/ml*
ACGIH	*1970-1974*	*5 ff/ml*
OSHA	*1972-1972*	*5ff/ml*
(Occupational Safety and Health Administration)		
OSHA	*1976*	*2 ff/ml*
NIOSH	*1976*	*0,1 ff/ml*
(National Institute of Occupational Safety and Health)		
ACGIH	*1978-1980*	*0,2 ff/ml per crocidolite* *0,2 ff/ml amosite* *2 ff/ml per crisotilo ed altre forme*
OSHA	*1986*	*0,2 ff/ml*

I TLV sono per definizione valori medi calcolati su un periodo di 8 ore. Si parla infatti di TLV-TWA (Time Weighted Average); è ammesso un certo numero di superamenti giornalieri per tempi prefissati, purché compensati da altrettanti periodi di concentrazioni inferiori al valore-soglia. É inoltre previsto un TLV per brevi esposizioni denominato TLV -STEL (Short Term Exposure Limit), che può essere raggiunto per non più di 15 minuti e per non più di 4 volte per turno di lavoro; questi superamenti devono essere separati da almeno un'ora di osservanza del TLV-TWA. Per molte sostanze, con effetti acuti, è previsto un TLV-C (Ceiling), che non può mai essere superato.

E' solo con l'emanazione del decreto legislativo 277/91 che entrano a fra parte dell'ordinamento giuridico italiano i valori limite ponderati…fissati dall'art. 31. Tenuto conto delle modifiche apportate dalle leggi 257/92 e 128/98, detti valori sono: per un periodo di riferimento di otto ore: 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti anche crisotilo; per un periodo di riferimento di 15 minuti: 3 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; 1 fibra per centimetro cubo per gli anfiboli sia isolati sia in miscela tra loro o con il crisotilo. Sebbene la normativa italiana non faccia specifico riferimento ai TLV, dall'esame dell'art. 31 del D.Lgs. 277/91 emerge chiaramente che i valori limite di esposizione, ivi previsti, coincidono concettualmente con i TLV. Il valore medio ponderato per otto ore è analogo al TLV-TWA, mentre il valore per esposizioni di 15 minuti è paragonabile al TLV-STEL. Nel settembre 2006 è stato pubblicato il D.Lgs 257/06 che abroga il capo III del D.Lgs. 277/91. Questa norma

conferma, sul piano normativo, la pericolosità dell'amianto ed abbassa il limite di esposizione a 0,1 ff/cc (100 ff/litro). La direttiva 2003/18/CE, recepita col predetto decreto legislativo, al punto 11 delle considerazioni preliminari, recita che - Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l'amianto non comporta rischi di cancro, è opportuno ridurre i valori limite di esposizione professionale all'amianto -…"

Ciò posto, un'esaustiva disamina dei monitoraggi delle polveri effettuati presso gli stabilimenti Eternit nel periodo di interesse processuale - con particolare riferimento alle metodiche utilizzate ed all'affidabilità dei risultati ottenuti – è stata offerta, in sede di esame dibattimentale, dal dott. Stefano Silvestri, attualmente responsabile del Registro toscano dei mesoteliomi maligni presso l'Istituto scientifico della regione Toscana:

"*…ho osservato e studiato…come è stato fatto il monitoraggio, per quanto riguarda gli inquinanti, nei luoghi di lavoro…della Eternit…*

Nei monitoraggi degli inquinanti, fisici o chimici presenti nell'ambiente di lavoro, non è facile discutere di precisione perché vi sono molti elementi che possono influenzare la concentrazione e la distribuzione degli inquinanti…

Non dico che non sia possibile fare un monitoraggio in un ambiente di lavoro…però…se devo valutare se il dato che ho raccolto può essere dannoso o meno per la salute dei lavoratori, devo anzitutto descrivere dettagliatamente le condizioni in cui io l' ho prelevato, affinché se interviene qualche modifica negli ambienti o nella lavorazione, io possa avere un termine di confronto. Un tentativo per superare questo problema, potrebbe essere quello di campionare, ad esempio, in un intero turno di lavoro…Un campionamento effettuato per tutte queste ore mi potrebbe dare una fotografia media di quella che è stata la situazione in quel giorno…Sempre per quanto riguarda le misure dell' inquinamento negli ambienti di lavoro, dobbiamo distinguere le finalità con cui si possono effettivamente realizzare questi campionamenti: …il primo campo è la caratterizzazione della sorgente,… sarebbe un po' come fare la diagnosi, non della persona ma nell'ambiente di lavoro, e per fare questa diagnosi…è importante andare a determinare come funziona questa macchina e se questa macchina, funzionando in quel modo, emette…polvere e questo indipendentemente dalla presenza del lavoratore:…non sto facendo una valutazione dell'esposizione, ma sto caratterizzando questa macchina per fornire i dati all'ingegnere che poi dovrà fare delle modifiche su questa macchina per contenere l'inquinamento…Il secondo scopo è invece quello di verifica del livello di inquinamento, cioè faccio una misura per capire se l'individuo che lavora in quell'ambiente lì ha un'esposizione e se ce l'ha…la posso confrontare con dei valori di riferimento che comunemente vengono chiamati come valori limite di soglia o anche TLV…

Per quanto riguarda il concetto di misura…per…precisione si intende la capacità di ridurre al minimo gli errori casuali, quindi ridurre gli scarti dal valore vero…mentre l'accuratezza è la capacità di stabilire il valore vero senza errori sistematici…

Per le aziende di cemento amianto dell'Eternit…, agli atti sono presenti varie relazioni che contengono molte misurazioni…Per poter leggere questi dati… vi è anzitutto un problema per quanto riguarda la confrontabilità dei dati, in quanto una metodica internazionalmente riconosciuta ed utilizzata da tutti i laboratori è stata pubblicata nel 1979, quindi i dati rilevati prima, per poter essere confrontati con i dati rilevati dopo il '79, devono essere in qualche modo corretti…Sappiamo che il servizio igiene del lavoro, il Sil, istituito dall'Eternit nel 1976 aveva contatti con l'Asbest Institute in Germania, ma non ho reperito agli atti alcun documento dove si possa ritrovare un controllo qualità tra i due

laboratori; i controlli qualità vengono fatti con un laboratorio che emette degli standard che riconosce come valori veri, vengano inviati ai vari laboratori, i laboratori leggono questi vetrini, in questo caso si tratta di vetrini con fibre depositate, senza conoscere quante ce ne sono, stabiliscono la loro misura, la inviano al laboratorio che conduce il controllo qualità e il laboratorio che conduce il controllo qualità è in grado di giudicare se quel laboratorio legge bene o legge male…

Altri due concetti molto importanti a cui bisogna far riferimento quando si fanno delle misure, sono la ripetibilità e la riproducibilità indicate con "R" piccola e "R" grande. In particolare, in questo caso (ossia nel caso dei monitoraggi effettuati negli stabilimenti Eternit) si potrebbe parlare soltanto di ripetibilità perché la riproducibilità è sicuramente una fase molto più avanzata, cioè quella che rappresenta il grado di concordanza tra risultati di misure condotte con lo stesso metodo, sullo stesso materiale, in laboratori diversi, con differenti operatori che usano differenti apparecchiature, ma mi contenterei già della prima, che è il grado di concordanza tra risultati di misure indipendenti, condotte a breve distanza di tempo, con lo stesso metodo, sullo stesso materiale, nello stesso laboratorio, con lo stesso operatore che usa la stessa apparecchiatura…

Passando all'analisi dei dati e delle relazioni disponibili agli atti…ho potuto consultare…quelle effettuate negli stabilimenti di Casale, Cavagnolo, Rubiera, Targia, Siracura e Bagnoli... Il più monitorato è lo stabilimento di Casale Monferrato…a partire dal 1971 fino all'anno di chiusura…".

Va rammentato, per inciso, che i monitoraggi effettuati negli stabilimenti Eternit oggetto di interesse ed analizzati dal dott. Silvestri in quanto documentati agli atti sono i seguenti:

- Casale Monferrato: 11 monitoraggi del SIL, 1 dell'INAIL, 1 dell'Università di Pavia, 1 del perito Occella, 1 dell'ENPI;
- Cavagnolo: 9 monitoraggi del SIL;
- Bagnoli: 1 monitoraggio del SIL ed 1 del perito Angeli;
- Rubiera: 5 monitoraggi del SIL, 1 dell'USL e 12 della Ecoconsult.

Si tratta, dunque, di 50 campagne di monitoraggio effettuate tra il 1973 ed il 1991 per un totale di 1.555 prelievi.

Ciò chiarito possono riprendersi le considerazioni svolte dal dott. Silvestri:

"*…Ho cercato di comprendere se negli stabilimenti Eternit, con i monitoraggi fatti dal S.I.L. vi siano stati dei miglioramenti delle condizioni di lavoro o meno…Dall'esame (dei dati) del S.I.L. riusciamo a capire che dalla prima indagine, cioè quella del 1977 all'ultima del 1985, effettivamente, una certa riduzione della concentrazione…vi è stata…*

Ora,…il processo del cemento amianto presenta, sostanzialmente, tre fasi di lavoro… quella degli impasti, quella della formatura e quella della rifinizione. Si presuppone, data la natura dei materiali, che vi sia un'alta concentrazione nel reparto degli impasti, una bassa concentrazione nel reparto formatura ed un'alta concentrazione nel reparto rifinizione.

Nel reparto formatura…, il reparto umido per intenderci…, se le divisioni tra queste lavorazioni sono rispettate,…data la natura dei materiali,…dovrei trovare delle concentrazioni basse…Invece…la differenza tra il livello rilevato negli impasti e quello rilevato nella formatura a Casale Monferrato…non presenta una differenza statisticamente significativa nel 1978, nel 1982 e del 1983, mentre negli altri anni…queste differenze sono state rilevate….

Invece tra formatura e rifinizione…è stata rilevata una differenza, nella maggior parte degli anni,…sempre statisticamente significativa.

Cavagnolo ha anche questo andamento corretto, cioè si trova una buona differenza tra gli impasti e la formatura, tra la formatura e la rifinizione e non la si trova, correttamente, tra gli impasti e la rifinizione….

Poi…ho fatto un confronto tra i monitoraggi del S.I.L. e quello…fatto nell'Università di Pavia…Qui vediamo…che i rilievi fatti dal S.I.L. sono mediamente più del doppio di quelli di Casale rilevati dall'Università di Pavia, cioè l'Università di Pavia legge molto meno di quello che ha letto il S.I.L. nello stesso anno,…per gli stessi reparti, quindi con molta probabilità…l'Università di Pavia si portava dietro un errore sistematico, perché non è possibile che vi sia sempre questa differenza in cui Pavia legge molto meno di quanto leggeva il S.I.L..

La consulenza Occella…Dalla consulenza Occella fatta del 1979 non (emergono) differenze significative tra quello che rilevava il S. I. L. e quello che rilevava Occella. Questo è il risultato finale.

Bagnoli è stato valutato soltanto (attraverso) il monitoraggio di Angeli perché i monitoraggi…del S.I.L. a Bagnoli erano veramente pochi…

Ho trovato delle anomalie in questo monitoraggio, perché ho trovato una polverosità inversa, cioè nella formatura c'era più polvere che negli impasti, così come nella rifinizione…e questo significa che probabilmente questo laboratorio non aveva ben standardizzato il suo campionamento e le sue letture…

Il monitoraggio dell'INAIL del 1973 non ha un parallelo nel S.I.L. perché il S.I.L., ancora nel 1973, non esisteva. Anche l' INAIL trova una polverosità inversa e quindi trova più polvere nella formatura che nella rifinizione…

Il monitoraggio dell'ENPI del 1971 a Casale usa delle strumentazioni direi abbastanza datate…utilizza il conimetro per fare il conteggio delle particelle…

Viene descritto brevemente il clima esterno e non vi sono il numero di colpi del conimetro. Il conimetro è una piccola pompetta che spara l'aria su un vetrino sul qual è depositato un collante. Sparando una certa quantità di aria su questo vetrino, le particelle rimangono adese al collante.

Normalmente il conimetro ha anche un microscopio interno con il quale si possono fare direttamente le letture…tuttavia il conimetro…non mi dà sicuramente gli stessi risultati del filtro a membrana, cioè del metodo del filtro a membrana, letto a microscopio a 500 ingrandimenti. Il conimetro aveva…anche un accessorio che poteva ingrandire la lettura di questo disco sul quale potevano essere fatte varie misure, però la definizione era decisamente bassa…

Poi non vi sono notizie sul numero dei colpi…vi sono soltanto due annotazioni sulle quantità di macchine in funzione…viene indicato, all'epoca, il TLV di dodici fibre CC…Il risultato delle letture conometriche è suddiviso tra particelle e fibre ed i diametri che leggono sono quelli compresi tra dieci e cento micron…sicchè…questa è una relazione che dà un'indicazione, ma non sono delle misure da poter confrontare con quelle che sono state fatte successivamente…

L'INAIL nel 1973, invece, utilizza la pompa a mercurio di zurlo, quindi si…campiona su un filtro per poterlo leggere al microscopio e utilizza anche il conimetro…

Il motivo per il quale l'INAIL fa questo tipo di indagine è la richiesta da parte dell'Eternit della riduzione del sovrappremio asbestosi e della rendita di passaggio.

Anche qui non vi sono notizie sul numero di colpi di conimetro…Anche qui non vi sono elementi sufficienti per la ripetibilità delle analisi.

La perizia Occella. Non è una perizia che prende in esame soltanto i campionamenti, ma tutta la situazione dell'azienda…

Vengono citati dati microclimatici che però non sono negli allegati. Il dato microclimatico è molto importante perché la concentrazione di polvere può, effettivamente, variare a seconda del tasso di umidità. Se non è indicato è chiaro che fare una misura in un giorno di aria secca o in un giorno di aria umida può effettivamente cambiare i dati…

Le letture in microscopia ottica sono in contrasto di fase con fibre regolamentate…(tuttavia) la posizione viene indicata molto sommariamente, non vengono indicati i tempi di campionamento,…questa è una…mancanza molto importante, non viene indicato, quindi, se il valore può essere espresso come valore medio ponderato, però abbiamo visto che i valori di Occella sono sovrapponibili con quelli del S.I.L…

Però è lo stesso Occella a dire che indossa il campionatore per i prelievi personali…

Il fatto che l'indossi direttamente Occella è dichiarato nella relazione…

Ho avuto modo di commentare…e criticare… questo metodo perché un campionamento personale si caratterizza, sostanzialmente, per il fatto che il campionatore lo utilizza il lavoratore che fa quel lavoro, altrimenti è un campionamento...di uno che passa dentro al reparto….

Quindi ho veramente dei dubbi sul considerare i monitoraggi di Occella un buon punto di riferimento per capire se i valori erano veri o meno.

I monitoraggi del S.I..L.. La strumentazione è la strumentazione aggiornata e disponibile sul mercato all'epoca… La metodica è una metodica approvata e che è poi quella dal 1979 utilizzata dall'AIA, i campionamenti di fibre aereodisperse sono accompagnati da misure effettuate con un altro strumento che si chiama tindallometro capace di misurare, in tempo reale, la polverosità ed esprimerla in milligrammi al metro cubo, non il conteggio delle fibre. La prima relazione su Casale, in effetti, contiene alcuni spunti interessanti su aspetti critici dei macchinari, addirittura Bontempelli…fa un disegnino per far capire, effettivamente, dov'è che si sprigiona la polvere, quindi diciamo quasi una diagnosi della macchina….

Però, con il passare del tempo, queste relazioni perdono un po' di contenuto, tant'è vero che negli anni Ottanta cambiano soltanto i risultati, ma anche la descrittiva, oggi diremmo, è fatta con un "copia-incolla"…Quali sono i deficit di informazione dei monitoraggi del S.I.L.?...Per quanto riguarda gli impianti…non si sa quant'era la produzione nel momento del campionamento e poi vi è una scarsa descrizione della situazione al momento del prelievo….quindi io non mi posso mettere nelle stesse condizioni per capire se quella misura lì è vera o meno. Riguardo alle maestranze. Le operazioni svolte, frequenza e durata dei campionamenti di area e personale non sono descritti, non viene descritto il numero degli addetti, non viene descritto se gli addetti utilizzano dispositivi di protezione individuale o meno. L'ambiente, il microclima interno ed esterno, non viene riportato e non viene neanche riportato lo stato delle aperture delle porte e delle finestre per capire se queste erano aperte o chiuse…

Non vi sono elementi sufficienti per ripetere questo tipo di analisi. Quindi l'accuratezza del livello monitorato dal S.I.L. è difficilmente verificabile perché non ho i risultati dei controlli avuti in laboratorio, vi sono pochi monitoraggio nei reparti accessori, non vi è nessun monitoraggio negli spogliatoi, nessun monitoraggio nella mensa, nessun monitoraggio in condizioni particolari, per esempio quelle operazioni di

manutenzione che normalmente vengono fatti sugli impianti, non vi sono misure effettuate a seguito di incidenti che possono aver comportato un incremento di polverosità…La frantumazione degli scarti con pala meccanica, che è indicata come una lavorazione ad alta produzione di polvere, non ha dei monitoraggi che possono effettivamente caratterizzare quel tipo di sorgente, non vi è nessun monitoraggio effettuato durante le operazioni di pulizia, sia le pulizie settimanali, sia le pulizie a termine del turno di lavoro, e poi, soprattutto, non vi sono monitoraggi durante il lavoro notturno, dove vi era sicuramente meno vigilanza anche da parte dei capi reparto. Se facciamo riferimento a quei due scopi di cui avevo parlato prima, cioè caratterizzare la sorgente e la definizione dell'esposizione, sinceramente trovo i monitoraggi del S.I.L. un po' un ibrido, sicuramente non ben divise rispetto ai due scopi principali dell'igiene industriale e quindi, di conseguenza, difficilmente poi anche utilizzabili per un proficuo confronto con quelli che sono stati i dati per valutare la pericolosità delle lavorazioni…

Quindi, come conclusione, sulla situazione ambientale emersa dall'analisi dei monitoraggi, molte relazioni, molti document,…negli anni, mediamente, mi danno dei valori più bassi, però bisogna altrettanto dire che nelle lavorazioni con asportazioni di truciolo e cioè la tornitura, la rifinitura eccetera, gli sfridi vanno tolti continuamente, perché altrimenti si viene sommersi dal truciolo, quindi è una necessità oltre che migliorare la situazione ambientale, ma rimuovere lo sfrido è una necessità impellente della lavorazione che continuamente produce dei residui….

E quindi un monitoraggio ambientale non è sufficiente a dire che quell' ambiente è un ambiente sicuro ed io ci posso lavorare senza rischio di esposizione o meno, perché la catena della prevenzione primaria, in ambito occupazionale, per non avere ricadute negative sulla salute dei lavoratori, è una catena che non deve prevedere delle interruzioni, sono tutti anelli legati l'uno con l'altro…

In realtà, in definitiva, queste patologie che insorgono oggi, non sono correlabili a quei valori così bassi, ma a valori più alti che non sappiamo quanto sono perché non sono stati mai rilevati…Quando oggi si osserva la frequenza di queste patologie, se le correliamo a quelli bassi, sovrastimiamo in un certo qual senso la pericolosità dell' amianto…"

Orbene, se le considerazioni del consulente Silvestri comprovano, in via di sintesi, l'inattendibilità dei dati monitorati all'epoca dei fatti, va sottolineato che tale valutazione risulta corroborata e confermata da ulteriori risultanze probatorie agli atti.

In primo luogo lo stesso "*capo*" del SIL Ezio Bontempelli, nel corso della deposizione resa all'udienza del 28 giugno 2010, ha confermato:

- che i "*metodi di misura*" da lui utilizzati erano comunque "*approssimativi*" (cfr. pag. 99 trascr.);

- che non furono mai campionate le operazioni di scarico dei sacchi dai camion (pag. 62); le operazioni di pulizia (pag. 68) e le operazioni "*straordinarie*" che provocavano particolare polverosità;

- che non furono mai effettuati rilievi nella mense refettorio degli stabilimenti una volta istituite, presso le abitazioni dei lavoratori (cfr. pag. 69 trascr.) o nelle aie delle case prossime allo stabilimento (cfr. pag. 74);

- che egli ritenne opportuno campionare, al più presto nel 1983, la aree circostanti gli stabilimenti e ciò benché un simile campionamento non fosse previsto nei piani di campionamento che stabiliva l'istituto di Neuss: ebbene, pur avendo rilevato valori "*non affidabili*", ossia alti, il fatto non ebbe seguito, anche perché lo stesso Bontempelli non fu

mai portato a conoscenza dei risultati dei medesimi rilievi ambientali "esterni" che in un secondo momento effettuò anche lo stesso Robock (cfr. pagg. 71/73 e 97 trascr.);

- che non ebbe alcun concreto seguito a tutela della salute dei lavoratori anche il campionamento dei sacchi che uscivano dal mulino Hazemag: infatti benché il campionamento di tale operazione avesse comprovato una "*concentrazione di fibre al di sopra del valore di riferimento*", il tutto si risolse nel discuterne con il responsabile dello stabilimento e nell'adottare qualche modifica che non sortì "*grandi risultati*", e pur tuttavia "*la pratica fu abbandonata*" (cfr. pag. 64 trascr.).

- che nei vari stabilimenti si sapeva in anticipo quando sarebbero stati effettuati i rilievi del SIL (cfr. pagg. 91/92 trascr.).

Orbene, premesso che quest'ultima circostanza ha trovato univoco riscontro nell'espletata istruttoria dibattimentale (cfr., ad esempio, deposizione Teichert, pag.52 trascr.; deposizione Pondrano; deposizione Wey), va sottolineato che lo stesso controesame del dott. Silvestri svolto dalla difesa all'udienza del 20 dicembre 2010 (cfr. pagg. 90/120 trascr.) non ha apportato alcun concreto elemento di dubbio circa la correttezza delle sue valutazioni (laddove anzi il consulente ha chiarito, in modo inequivoco, come i monitoraggi del SIL non siano solo "*dubbi*", ma certamente inattendibili, non essendo "*assolutamente pensabile che in un'azienda dove si utilizzano centinaia di tonnellate di fibra libera, nel 79, nell'80 e nel 1983 non si trovi neanche un valore sopra le due fibre…sono dati non credibili*": cfr. pagg. 117 trascr.), sicché, considerato anche il tenore della deposizione resa dallo stesso responsabile dei rilievi, ossia Ezio Bontempelli, risulta acclarata e comprovata l'inidoneità di detti rilievi a fotografare la reale situazione degli stabilimenti oggetto di imputazione.

Pare in definitiva opportuno riportare, testualmente, le considerazioni riassuntive svolte dal dott. Silvestri circa l'inidoneità e conseguente inattendibilità dei monitoraggi svolti dal SIL (cfr. consulenza Silvestri, pagg. 42 e 43):

"*Sono stati rilevati alcuni deficit di informazioni ed in particolare:*

Per gli impianti produttivi

1) Mancano i dati di produzione (quantitativi)

2) Scarsa descrizione della situazione al momento del prelievo (sulla maggioranza dei campionamenti)

Per le Maestranze

1) Mancano indicazioni sulle operazioni svolte (frequenza e durata) durante i campionamenti di area ma soprattutto su quelli personali

2) Non viene indicato il numero degli addetti per reparto

3) Non viene mai indicato se i lavoratori utilizzassero DPI respiratori o meno

Per l'ambiente di lavoro

1) Non vi sono mai misure di microclima interno e clima esterno

2) Non viene mai indicato lo stato delle aperture (porte e finestre)

Strumentazione

1) Sono scarsi i dati sul flusso di campionamento

2) Dati inesistenti sul tempo di campionamento e conseguentemente sul volume di aria campionata

In conclusione le relazioni non contengono elementi sufficienti per la ripetibilità delle misure.

In generale è stato rilevato che:

- L'accuratezza del livello monitorato dal SIL è difficilmente verificabile non essendo stato possibile consultare i risultati del controllo qualità interlaboratorio

- Sono stati effettuati pochi monitoraggi nei reparti accessori e nelle zone di passaggio del personale

- Non è stato trovato alcun monitoraggio negli spogliatoi o in mensa

- Non è stato ritrovato alcun monitoraggio in condizioni particolari (manutenzione, incidenti, infortuni igienistici ecc)

- L'operazione della frantumazione degli scarti con pala meccanica ha un numero di monitoraggi insignificanti per il tipo di lavorazione che rappresentava

- Non è stato effettuato alcun monitoraggio durante le pulizie

--Non risultano monitoraggi effettuati durante il lavoro notturno

Ed inoltre analizzando le relazioni del SIL non emerge con chiarezza l'obiettivo delle campagne di monitoraggio ed in particolare non viene fatta alcuna distinzione tra i campionamenti utili a determinare le problematiche di una sorgente inquinante e quelli per la definizione dell'esposizione. La sorgente della polvere viene analizzata e descritta sporadicamente e solo nelle prime relazioni in ordine di tempo. Questo argomento non viene più preso in considerazione nelle relazioni degli anni '80. Per la definizione dell'esposizione non si trova mai l'indicazione se la misura possa essere intesa come ponderata nelle otto ore o meno. E questo dal punto di vista valutativo risulta una carenza rilevante.

I valori riscontrati nelle indagini confrontati con quelli riportati in letteratura sono generalmente bassi. Oltre all'assenza di monitoraggio per alcune situazioni, si ipotizza anche che sia stato scelto di non campionare durante particolari lavorazioni quando qualche lavoratore indossava le protezioni respiratorie…".

Come si è visto, peraltro, già nel Rapporto giudiziario del 1987 si sottolineava come i risultati dei monitoraggi all'epoca effettuati da enti pubblici quali INAIL ed ENPI, benché portatori di dati inattendibili e sottostimati come emerso dalla consulenza Silvestri, avessero comunque rappresentato una situazione ambientale negli stabilimenti per nulla tranquillizzante.

E' bene rammentare i passaggi del citato Rapporto giudiziario di particolare interesse sul punto:

"*…nel maggio/giugno 1971 l'ENPI ha effettuato i prelievi e le misurazioni nei reparti di lavoro per stabilire i livelli esistenti di polveri. Per quanto riguarda gli inquinamenti da polveri inalabili ed i rischi relativi, si può giudicare che, nelle zone esaminate, era presente il pericolo di asbestosi e di silicosi nel reparto Petralit, nel reparto lavorazione amianto, nella zona miscele reparto tubi e nelle zone lavorazione amianto e lavorazioni a secco del reparto manufatti. Il solo pericolo di asbestosi nella zona molazze del reparto lastre…*";

L'8 febbraio 1975, l'Inail di Alessandria segnalò che nel corso di un'indagine condotta per la valutazione del rischio di asbestosi erano state rilevate carenze di prevenzione infortuni e igiene nei reparti tubi, manufatti e che inoltre, all'Eternit S.p.A. vi era una situazione generale igienica negativa nei vari reparti di lavoro (all. n. 14).

Come riportato dalla lettera sopra citata, risultava che "*la situazione igienica di alcune zone di lavoro e del tutto inammissibile sia per le conseguenze dirette che implica nelle maestranze addette ai lavori, sia per quanto partecipa ad una generale diffusione delle fibre di asbesto in tutto lo stabilimento*".

Quanto agli altri monitoraggi analizzati dal dott. Silvestri nel corso del suo esame dibattimentale pare opportuno sottolineare quanto segue:

1) Il monitoraggio dell'ENPI a Casale nel 1971.

Tutti i limiti di tale monitoraggio, già descritti dal consulente Silvestri nel corso dell'esame dibattimentale, sono ben riassunti nel suo elaborato scritto (cfr. pag. 44 consulenza Silvestri):

"*…Gli strumenti utilizzati in questa occasione sono il Precipitatore Termico o Elettrostatico ed il Conimetro…Riguardo alle misure non è riportato il numero di <<colpi>> di conimetro pertanto non si può dedurre se il valore riportato sia il frutto di una media su più misure istantanee o meno. Si ritrovano soltanto due annotazioni sulla quantità di macchine in funzione al momento del prelievo…Il TLV indicato come riferimento è quello di 12 ff/cc. Il risultato delle letture conimetriche è suddiviso tra particelle e fibre, i valori riportati sono piuttosto elevati e presentano solo numeri interi. In conclusione l'ENPI evidenzia il rischio di asbestosi in alcune lavorazioni…ma non è indicato se il valore misurato può essere inteso come esposizione ponderata o meno. I criteri di lettura esulano totalmente da quanto già stabilito per il conteggio delle fibre…I risultati delle letture delle fibre non sono quindi confrontabili con altri campionamenti che hanno utilizzato i criteri classici di lettura, cioè fibre con diametro inferiore a 3 micron e quindi respirabili. Se per ipotesi si potessero rileggere questi campionamenti dell'ENPI le fibre conteggiate verrebbero totalmente escluse in quanto di dimensioni non <<respirabili>>.*

Comunque nella relazione non vengono indicati tutti gli elementi per poter riprodurre le misure nelle stesse condizioni.

L'uso del conimetro a quel tempo, anche se è doveroso riferire che il metodo del filtro a membrana era già noto nella seconda metà degli anni '60, poteva comunque dare un'indicazione sull'ordine di grandezza dell'inquinamento dell'ambiente. Più <<spari>> potevano descrivere un andamento nel tempo della concentrazione, ma restava comunque problematico poter ponderare i valori nel tempo, proprio per l'impossibilità della misura di quest'ultimo (gli spari sono istantanei). Il cemento, che costituiva la materia prima utilizzata in maggior quantità, poteva confondere la lettura, in particolare quando questa veniva fatta con il microscopio integrato nello strumento…Quindi, anche se i criteri di lettura adottati fossero stati quelli tradizionali, cioè del conteggio delle sole fibre respirabili, sarebbe stato molto difficile individuare le fibre da escludere dal conteggio con il microscopio integrato nel conimetro…"

Da sottolineare che il dott. Silvestri, in sede di controesame della difesa, dopo aver ribadito le ragioni della scarsa affidabilità dei dati rilevati dall'ENPI a causa della "*datata*" metodica utilizzata, ha sottolineato, con forza impressiva, come quei dati, proprio per tale ragione, non fossero affatto confrontabili con quelli successivi: "*quando eravamo piccoli ci chiedevamo: va più forte il treno o è più dolce una pasta? Nessuno sapeva rispondere. Siamo a questo livello*" (cfr. ud. del 20 dicembre 2010, pag. 111 trascr.).

2) Il monitoraggio del'INAIL del 1973 conseguì ad una richiesta di riduzione del sovrappremio asbestosi e della rendita di passaggio così come si evince dall'introduzione contenuta nella relazione finale.

Orbene, come già sopra riportato il dott. Silvestri, nel corso del suo esame dibattimentale, ha rilevato come la scarsa affidabilità dei risultati emergesse già dalla semplice constatazione che "*l'INAIL trova una polverosità inversa*" rispetto a quella

propria del ciclo produttivo del cemento-amianto, in quanto "*trova più polvere nella formatura che nella rifinizione*".

Se a ciò si aggiungano gli emersi *deficit* informativi che connotano anche il monitoraggio dell'INAIL quanto alla mancanza di "*notizie sul numero di spari del conimetro*", alla mancanza di chiarimenti circa "*il valore misurato*" - ossia se tale valore dovesse intendersi "*come ponderato o meno*" - nonché, più in generale, alla mancanza nella relazione di "*elementi sufficienti per la ripetibilità delle misure*", ne discende, evidentemente, che i dati rilevati dall'INAIL, benché segnalanti comunque condizioni "*inammissibili*" in talune postazioni di lavoro, non possano considerarsi né attendibili né utilmente confrontabili con quelli rilevati nelle successive indagini.

3) Indagine di Pavia del 1978.

L'indagine fu svolta, su incarico dell'Eternit, dall'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Pavia e, segnatamente, dal Prof. Capodaglio: se l'inattendibilità dei risultati di tale indagine risulta "*prima facie*" evidente alla luce di quanto rilevato dal dott. Silvestri (cfr. pag. 46 consulenza Silvestri: "*i valori misurati dall'Università di Pavia risultano mediamente al disotto della metà dei valori rilevati dal SIL. Quindi, dati per veri i valori del SIL, i risultati possono essere affetti da un errore sistematico di incerta origine. Si potrebbe supporre che l'errore sia dovuto ad una imprecisa taratura del microscopio oppure ad una sottostima da parte dell'analista*"), è importante sottolineare che l'indagine fu sollecitata dai sindacati così come riferito dal teste Pondrano. Ebbene, al di là della palese inattendibilità dei risultati, non può sottacersi come la stessa metodica d'indagine fu assai criticata dagli stessi lavoratori che pure avevano sollecitato l'indagine, il che rende fondato il dubbio che l'obiettivo dell'indagine commissionata al Prof. Capodaglio non fosse realmente la tutela della salute dei lavoratori.

Testualmente Pondrano:

"*…nel 1976…si chiede quello che era già previsto nel 1971 quando chiediamo che in Eternit sia fatta un'indagine ambientale presso un istituto pubblico ed indichiamo come istituto pubblico la Clinica de1 Lavoro di Pavia. Questa cosa avverrà nel 1978, ma lo scriviamo nel 1976. Quindi si è avviata una campagna di rilevazione di dati ambientali e di confronti tra l'azienda e la rappresentanza sindacale…*

Quest'indagine ambientale durò 55 giorni. Venni nominato come perito per i lavoratori, quindi seguii questi lavori. C'ero io, l'azienda con i suoi periti e questa equipe della Clinica del Lavoro di Pavia…"

Pubblico Ministero: Questa indagine è stata fatta ed eseguita concordando tempi, luoghi e modalità con l'azienda?...

Teste (Pondrano N.): "*Dove farle sì, quando farla di meno, per quanto riguarda come farla non eravamo degli scienziati*."

Pubblico Ministero - Chi decideva ..

Teste (Pondrano N.): "*Decideva l'istituto, però lei capisce che se il reparto tubi o il reparto lastre nella fattispecie dell'accertamento erano in cassa integrazione, ovviamente le condizioni potevano cambiare. Se venivano fatte delle pulizie straordinarie all'interno di Eternit ... Erano periodi dove c'era era la veicolazione di cassa integrazione abbastanza ripetuta.*

Quindi è 1ogico che un reparto in cassa integrazione dove si lavora un giorno alla settimana o due giorni alla settimana o zero ore in una settimana determina delle condizioni di polverosità che sono diverse e lì si procedeva."

Pubblico Ministero: È avvenuto così?

Teste (Pondrano N.): "*Sì, è avvenuto così, infatti, se si nota bene, mancano anche dei dati. Dei dati sono stati forniti in un secondo momento, altri dati sono dei buchi ed in quella rilevazione non sono mai giunti. Noi non siamo rimasti soddisfatti di quella rilevazione ambientale.*"

Pubblico Ministero - Perché?

Teste (Pondrano N.): "*Perché la nostra percezione era che intanto che quest' indagine ambientale non prendeva ambientale nessuna condizione straordinaria e guardate che le condizioni straordinarie all' interno di Eternit erano ripetute nel tempo…poteva essere che si intasava una tubazione tre volte nell'arco di una giornata e che per tre volte nell'arco della giornata si venivano a creare condizioni di poIverosità che interessavano magari un reparto, non una posizione di lavoro. E' logico che un'indagine fatta in quel momento avrebbe potuto evidenziare una condizione ed un'indagine fatta in una condizione di normalità ne evidenziava un'altra.*"

Pubblico Ministero: Se si va tutti insieme, vuol dire che ci s è messi d'accordo sui tempi. No?

Teste (Pondrano N.): "*Lo dico scherzosamente: ero il perito dei poveri, ero il perito dei lavoratori, quindi avevo il potere che può avere uno che rappresenta in quella fase storica il lavoratore…*"

Pubblico Ministero: C'era un accordo tra l'Istituto di Pavia e l'azienda sui tempi?

Teste (Pondrano N.): "*Sui tempi dell' indagine, sui luoghi nei quali dovevano essere stati i prelievi, ma non sulla tempistica.*

A me veniva comunicato che il 14 maggio alle ore 10:00 si sarebbero fatte le rilevazioni al reparto torni."

Pubblico Ministero - Da un minuto all'altro?

Teste (Pondrano N.): "*Mi presentavo il 14 maggio alle operazioni peritali in quel reparto.*"

Pubblico Ministero - L'azienda lo sapeva già?

Teste (Pondrano N.): "*Il committente era l'azienda…*"

4) Il monitoraggio effettuato nel corso della perizia Occella-Clerici del 1979.

La perizia fu svolta dal prof. Occella nel 1979 su incarico della Pretura di Casale Monferrato per accertare il grado di polverosità degli ambienti di lavoro dello stabilimento Eternit di Casale.

I risultati della perizia Occella, come visto, appaiono sovrapponibili a quelli del SIL, e come i dati del SIL si presentano inaffidabili per due ordini di ragioni: perché la perizia non contiene sufficienti dati descrittivi delle condizioni di lavoro in cui furono effettuate le misurazioni, dati necessari per consentire la ripetibilità delle misure; perché l'indagine personale fu eseguita dal dott. Occella "*indossando*" il campionatore e, dunque, con una metodica di dubbia efficacia e non accreditata dalla comunità scientifica dell'epoca in quanto non "*oggetto di pubblicazione su riviste scientifiche*".

5) La perizia Salvini 1983

La perizia del Prof. Salvini fu eseguita nell'ambito del processo instaurato avanti al Pretore di Casale Monferrato da lavoratori dell'Eternit ai quali l'INAIL non aveva riconosciuto la cd. "*Rendita di passaggio*".

In particolare: in data 15 marzo 1983 il Pretore, premesso che il rischio di asbestosi che legittima la corresponsione della rendita di passaggio "*deve essere effettivo e concreto e non soltanto astratto*", chiedeva al prof. Salvini di verificare se "*nell'ambiente di lavoro dove i ricorrenti prestavano la loro attività e/o negli ambienti dove gli stessi ricorrenti*

transitavano per ragioni strettamente inerenti al loro lavoro, vi era una quantità e qualità di polvere di amianto o comunque di polvere proveniente da una delle lavorazioni specificate nella tabella di cui sopra, tale da esporre i ricorrenti alla inalazione della polvere stessa tale da poter determinare un aggravamento delle loro condizioni di salute" (punto 3 del quesito).

Ebbene, le conclusioni cui perveniva il prof. Salvini confermano, ancora una volta, quanto emerso nel presente processo, considerato tra l'altro che il CTU, nonostante avesse svolto la perizia quando parte della produzione era "*ferma*" e parte dei lavoratori fossero in cassa integrazione, riscontrava comunque un rischio effettivo e concreto di asbestosi:

"*…Alla data del primo sopralluogo presso lo stabilimento Eternit di Casale Monferrato, fu recepito e constatato dal CTU che il ciclo produttivo era marcatamente diversificato e ridotto rispetto a quello che risultava in atto al momento delle dimissioni dei Ricorrenti…*

Tali condizioni non erano compatibili con la programmazione di una ‹‹strategia di campionamento dell'aria a lungo termine›› nei luoghi di lavoro già occupati dai Ricorrenti al momento delle loro dimissioni.

Pertanto il CTU non ha potuto procedere ad accertamenti diretti dell'inquinamento ambientale mediante uno dei metodi di campionamento a lungo termine necessari per la valutazione del rischio effettivo e concreto.

In alternativa a un accertamento tecnico diretto, il CTU ha avuto la possibilità di provvedere a un accertamento indiretto mediante il prelievo e il controllo qualitativo di polveri depositato in strato sottile sopra le superfici piane degli infissi e delle strutture murarie al di sopra di un metro di altezza dal pavimento, individuate nelle immediate vicinanze dei posti di lavoro già occupati dai Ricorrenti al momento della loro dimissione.

L'analisi qualitativa di tali campioni di polveri dimostra la presenza di fibre di amianto in tutti i campioni prelevati e, a parere del CTU, indica quanto meno che un inquinamento di fondo è ubiquitario nello stabilimento Eternit di Casale Monferrato….

Tutti gli accertamenti tecnici acquisiti agli atti della presente perizia, relativi all'inquinamento dell' aria negli ambienti di lavoro dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato, hanno documentato che al momento della verifica mediante campionamento a breve termine, esisteva certamente in tutti i posti di lavoro controllati un significativo inquinamento dell'aria con quantità più o meno grandi di polveri miste ad aliquote di fibre di amianto….

Avendo a mente i su riportati rilievi, il CTU risponde ora conclusivamente al terzo quesito del Sig. Pretore dichiarandosi intimamente convinto che:

nell'ambiente in cui tutti i Ricorrenti riconosciuti affetti da asbestosi e dalle alterazioni anatomo-funzionali conseguenti, prestarono la loro attività e/o transitavano per ragioni strettamente inerenti al loro lavoro, era presente una quantità e qualità di polvere di amianto proveniente da una delle lavorazioni considerate nella tabella allegato 8, del D.P.R. 1124/65, tale da esporre i Ricorrenti in questione alla inalazione della polvere stesse e tale da poter determinare un aggravamento delle loro condizioni…".

Da tutto quanto esposto emerge dunque un quadro di gravi ed evidenti carenze preventive - sia collettive che individuali - che conferma le valutazioni conclusive svolte dai consulenti del pubblico ministero Lauria, Mingozzi e Salerno con riferimento alla condizioni di esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto in tutti gli stabilimenti di Eternit Spa oggetto di imputazione (cfr. pagg. 73/76 e 126/132 della consulenza).

E' del pari rimasto comprovato, come sopra visto, un miglioramento delle condizioni di lavoro negli stabilimenti in questione assai relativo e comunque attuato - diversamente da quanto preteso dai testi a difesa Wey e Teichert - secondo tempistiche inaccettabili e solo, a ben vedere, a seguito delle sempre più pressanti rivendicazioni sindacali in tema di tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

D'altra parte, a definitivo riscontro delle gravi responsabilità aziendali in tema di tutela dell'ambiente di lavoro - e segnatamente degli odierni imputati quali responsabili delle scelte "*strategiche*" dei Gruppi imprenditoriali stranieri che si alternarono nella concreta gestione degli stabilimenti di Eternit Spa - vanno rammentati due ultimi aspetti: il primo afferente agli investimenti in materia di sicurezza sostenuti nel corso degli anni da Eternit Spa ed il secondo all'utilizzazione per la produzione dei manufatti di cemento-amianto della crocidolite

Sotto il primo profilo, su cui ha molto insistito la difesa Schmidheiny, va detto che le esaminate risultanze istruttorie, a ben vedere, hanno delineato un quadro probatorio di segno opposto rispetto a quello preteso dalla difesa, ed invero: premesso che gli unici elementi oggettivi agli atti segnalano traccia di investimenti di gran lunga inferiori rispetto a quelli pretesi dalla difesa - si rammenti, infatti, che il citato Rapporto Giudiziario del 1987 segnalava, per lo stabilimento di Casale Monferrato, che "*nell'ultimo periodo in cui lo stabilimento era operativo, ed in particolare nel quinquennio 1975-1980, intervennero diversi investimenti per modificare e razionalizzare gli impianti produttivi installando anche linee di aspirazione come evidenziato dalla descrizione dei singoli interventi svolti (come dichiarato dalla ditta)…per un Totale di 1.690.200.000 di lire*" - non può sottacersi che lo stesso consulente della difesa dr. Andrea Bitti, in sede di esame reso all'udienza del 4 ottobre 2010, ha finito per ammettere che l'esame della documentazione disponibile di Eternit Spa non consentiva in alcun modo di apprezzare e valutare la natura e l'entità degli investimenti effettuati dalla società in tema di sicurezza sul lavoro (cfr. pagg. 53, 54 e 59 trascr.).

A ciò si aggiunga che l'istruttoria dibattimentale ha fornito ulteriori elementi di fatto comprovanti una "*blanda*" ed inadeguata politica di investimenti in materia di sicurezza e segnatamente:

1) allorchè la gestione di Eternit Spa passò dal Gruppo belga al Gruppo svizzero, lo stesso De Cartier - in sede di Consiglio di Amministrazione di Eternit Italia del 12 dicembre 1972 - sottolineava come "*un primitivo studio fatto per riportare a risultati positivi la Società nell'arco di cinque anni*", avesse previsto "*importanti investimenti e immobilizzazioni tecniche di notevole impegno*", "*sforzo finanziario*" che Compagnie Financière Eternit di Bruxelles, come comunicato da De Cartier, "*non reputava opportuno intraprendere*": ciò lascia fondatamente presumere che gli investimenti e le iniezioni di denaro sin da subito immesse dal Gruppo svizzero in Eternit Italia non furono finalizzate a migliorare le condizioni dell'ambiente di lavoro, quanto a risanare l'azienda attraverso l'ammodernamento degli impianti per esigenze, prevalentemente, di carattere produttivo. La circostanza, del resto, è stata sottolineata da alcuni operai escussi (cfr. ad es. deposizione Ezio Buffa), che hanno collegato il pur riconosciuto lieve miglioramento delle condizioni dell'ambente lavorativo nel "*tardo*" periodo svizzero, ad una modifica degli impianti perseguita dall'azienda solo per prioritarie esigenze di efficienza produttiva e di correlata redditività;

2) le esaminate risultanze istruttorie hanno univocamente comprovato come nel periodo di gestione svizzera, benché fossero state effettivamente apportate alcune

migliorie agli impianti ed alcune modifiche allo stesso ciclo produttivo - parzialmente trasformato da "*secco ad umido*" - la situazione di esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto rimase critica, perché le misure adottate si rivelarono del tutto insufficienti ed inadeguate per contenere e ridurre significativamente il rischio-amianto;

3) la lunga ed inaccettabile tempistica con cui furono introdotte dette migliorie (tra l'altro emersa sia da quanto riferito dallo stesso Stephan Schmidheiny nel corso del convegno di Neuss del giugno 1976, laddove l'imputato ammetteva che, a quell'epoca, non si era ancora proceduto, in quanto non "*ritenuto necessario*", ad investimenti in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente di lavoro, sia, come meglio si vedrà appresso, dalla lettera che il sindaco di Casale Monferrato Coppo Riccardo scriveva personalmente a Stephan Schmidheiny in data 24 settembre 1985 invocando, ancora a quell'epoca, di conoscere "*quali sono i piani che la proprietà intende realizzare nel breve e medio termine per risanare e rilanciare l'azienda*", piani che avrebbero consentito di scongiurare la chiusura dello stabilimento e, al contempo, di salvaguardare la salute dei lavoratori tarmite opportuni investimenti); l'emersa circostanza che molte delle predette migliorie furono introdotte solo a seguito di reiterate rivendicazioni sindacali e sollecitazioni da parte degli organi ispettivi di vigilanza, nonché, infine, l'oggettiva constatazione che perfino le misure preventive di "*carattere secondario*" e di minor impegno economico - quali ad esempio l'istituzione di una mensa aziendale in locali separati o l'istituzione di un servizio di lavanderia aziendale per le tute da lavoro - furono adottate solo alla fine dell'operatività degli stabilimenti, dimostrano, con evidenza logica, come gli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro non rappresentarono mai una reale priorità per la Direzione tecnica svizzera, ossia dell'organo deputato - come si ricorderà - ad approvare il *budget* annuale relativo agli investimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Quanto alla seconda tematica, ossia all'utilizzazione negli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato e Bagnoli dell'amianto "*blu*" o crocidolite, ossia del più cancerogeno degli amianti, sino alla fine dell'attività e, dunque, per tutto il periodo svizzero, ha riferito, in primo luogo, il teste Pondrano (cfr. ud. del 12 aprile 2010, pagg. 78 e 79 trascr.):

Pubblico Ministero: - Un altro spezzone che volevamo farle vedere riguardava la fabbricazione dei tubi. Questa che si vede cos'è?

Teste (Pondrano N.) – "*Questa è una macchina tubi che ha subito sicuramente delle modifiche di natura tecnologica…queste sono le macchine dove si usava l'amianto blu, si è usato fino alla fine, perché solo l'amianto blu consentiva questo potere legante su un manufatto di questa natura perché qua doveva avvenire questo fenomeno dell'estrusione dell'anima in legno, era un'operazione molto, ma molto delicata e quindi se questo manufatto non aveva determinate caratteristiche di elasticità si sarebbe frantumato, si sarebbe leso.*"

Pubblico Ministero: - Quindi l'amianto blu è stato usato fino alla fine?

Teste (Pondrano N.) – "*Io chiedevo ragione sull'utilizzo dell'amianto blu, un verbale di Consiglio di Fabbrica, credo uno degli ultimi fatti da me nel 1979.*"

Pubblico Ministero: - Su queste rivendicazioni aventi ad oggetto l'amianto blu che tipo di risposta avevate?

Teste (Pondrano N.) – "*Fondamentalmente queste. Un'utilizzazione residuale, però necessaria, finché si facevano tubi era necessario utilizzarlo e quindi era un po' un processo irreversibile. Non se ne poteva fare a meno.*"

Pubblico Ministero: - Non se ne poteva fare a meno?

Teste (Pondrano N.) – "*Non se ne poteva fare a meno.*"

Anche i testi che rivestirono importanti cariche nell'organigramma aziendale, d'altra parte, hanno confermato sia la particolare e nota pericolosità dell'amianto blu, sia la sua utilizzazione per la costruzione dei tubi industriali in quanto fibra necessaria ed insostituibile per quel tipo di produzione.

Teste Bontempelli (cfr. ud. del 28 giugno 2010, pagg. 78/81 trascr.):

Pubblico ministero: - Voi utilizzavate crocidolite?

Teste (Bontempelli E.) – "*Sì. Per la produzione di tubi per acquedotti…Mi è stato spiegato che la crocidolite essendo un amianto a fibra lunga e con maggior resistenza meccanica andava meglio per produrre un tipo di tubo che deve contenere una pressione interna…E quindi, la utilizzavano soltanto gli stabilimenti che producevano tubi a pressione che erano Napoli e Casale Monferrato. Questo quando sono arrivato io! Prima non so!*"

Pubblico ministero: - Le lastre non usavano più la Crocidolite!

Teste (Bontempelli E.) – "*Quando sono arrivato io mi è stato detto nell'indottrinamento che la disposizione era che la crocidolite venisse usata soltanto ed esclusivamente per i tubi a pressione.*"

Pubblico ministero: - Perché! Perché l'avevano tolta delle lastre, e perché era rimasta nei tubi?

Teste (Bontempelli E.) – "*Perché era ritenuta più pericolosa*."

Pubblico ministero: - Era ritenuta più pericolosa. E perché nei tubi era rimasta, invece!

Teste (Bontempelli E.) – "*Gliel'ho detto fa, per motivi di resistenza meccanica!*"

Pubblico ministero: - Riguardo alla soppressione della crocidolite con riferimento alle lastre, lei ha detto che l'hanno tolta per evitare un pericolo?

Teste (Bontempelli E.) – "*Sì, la crocidolite, forse è il caso di precisar questo! La Crocidolite era ritenuta, ripeto, questo è quello che mi è stato spiegato, ma lo ritengo logico e plausibile, la crocidolite ha maggior tendenza a frammentarsi in fibre più fini e più corte. E quindi, avendo maggior possibilità di frammentarsi sotto una sollecitazione meccanica, una lavorazione produceva un maggior numero di fibre, a parità di peso. Mi sono spiegato!*"

Pubblico ministero: - Sì. Ma questa crocidolite dalla lastra era stata tolta perché le era stato detto che era rischioso…, aumentava il rischio di contrarre la patologia del mesotelioma?

Teste (Bontempelli E.) – "*Sì, è stata eliminata perché ritenuta più pericolosa. Quindi, si utilizzava nei tubi perché non se ne poteva fare a meno*."

Pubblico ministero: - Più pericolosa con riferimento al mesotelioma?

Teste (Bontempelli E.) – "*Con riferimento a tutte le malattie da amianto. Perché se io produco più fibre, inalo più fibre. E quindi le ho tutte!*"

Pubblico ministero: - Anche il mesotelioma?

Teste (Bontempelli E.) – "*Anche l'asbestosi, perché no!*"

Pubblico ministero: - Mi scusi lei il 2 febbraio 2006 a domanda analoga aveva risposto: "*la motivazione fornita dall'azienda per la soppressione della crocidolite dalla produzione delle lastre consisteva nella conoscenza del maggior pericolo che la Crocidolite poteva determinare per il mesotelioma*". Come se ha avuto istruzioni da Robok, lei ha compreso che effettivamente si conosceva quest'ulteriore pericolo di contrarre la patologia del mesotelioma, e quindi, almeno dove tecnicamente era possibile l'hanno tolta, cioè dalle lastre!

Teste (Bontempelli E.) – "*Questo è sicuramente così. Aggiungo, però, che se io produco maggior quantità di fibre anche tutto il resto viene esaltato*."

Se dunque la ragione dell'esclusione della crocidolite dalla produzione delle lastre - come all'epoca venne spiegato a Bontempelli - era stata individuata proprio nella maggiore pericolosità per la salute di tale tipo di amianto, pare evidente come il mantenimento dell'uso della crocidolite per la produzione dei tubi fu scelta dettata esclusivamente da ragioni tecnico-produttive ritenute prioritarie rispetto a quelle di tutela della salute dei lavoratori. Se infatti il diverso valore-limite previsto per la crocidolite - uno anziché due come spiegato da Bontempelli (cfr. pag. 78 trascr.: "*…Le misurazioni erano le solite, fatte con il solito metodo. Solo che per la crocidolite si doveva riferirsi ad un valore 1 anziché 2. Credo di ricordare che fosse così…*") - avesse realmente garantito di lavorare l'amianto blu in sicurezza, non si vede la ragione per cui la crocidolite fu invece eliminata dal processo di produzione delle lastre.

Negli stessi termini di Bontempelli si è espresso Othmar Wey (cfr. ud. dell'8 marzo 2011, pagg. 38, 54, 55 e 59 trascr.):

Teste Wey: "*…abbiamo poi immediatamente eliminato dalla produzione delle lastre l'amianto blu, il crocidolite che è particolarmente pericoloso per i polmoni (pag. 38 trascr.)…*"

Pubblico ministero: Quali sono state le nuove conoscenze che lei ha acquisito in occasione di questo convegno (di Neuss), cosa ha saputo di più rispetto a quello che non sapeva?

Teste Wey: "*…una cosa che non si conosceva, della quale non si sapeva la grandezza è stato il mesotelioma, cioè un cancro della pleura che deriva dal fatto che fibre, in particolare di amianto blu, circolano e vanno a disturbare la pleura…*"

Pubblico ministero - Un'altra misura immediata, lei ha detto, è l'eliminazione dell'amianto blu…Lei sa che fino alla fine, fino alla chiusura degli stabilimenti sia Casale che Bagnoli hanno usato l'amianto blu per la produzione dei tubi?

Teste Wey: "*Certo, lo so, all'epoca non era possibile produrre dei tubi di una qualità senza l'amianto blu. Non ho detto che abbiamo eliminato completamente l'amianto blu, ho detto che l'abbiamo eliminato immediatamente per la lavorazione delle lastre in generale, abbiamo poi cambiato le condizioni di lavoro per l'amianto blu, perché i dipendenti fossero protetti; abbiamo continuato a produrre tubi a Bagnoli ed a Casale, però con una lavorazione in acque turbolenti e non più utilizzando i mulini*."

Ancor più impressiva e comprovante di una precisa scelta di politica aziendale la deposizione resa da Leo Mittelholzer sul punto (cfr. ud. del 5 luglio 2010, pagg. 59/76 trascr.). Il teste, infatti, oltre a confermare che la crocidolite fu utilizzata sino alla chiusura degli stabilimenti (cfr. pag. 76 trascr.: "*…la crocidolite è stata usata fino al 1985, se mi ricordo bene, da noi qua in Italia…*"), ha spiegato che la problematica dell'utilizzo di nuove tecnologie e della sostituzione dell'amianto con "*fibre alternative*" non nocive si rappresentò ai vertici di Eternit, e segnatamente a chi presenziava alle periodiche riunioni di lavoro cui partecipavano "*tutti gli amministratori delegati di tutte le società che appartenevano al Gruppo*" (cfr. pag. 60 trascr.), sin da una "*riunione chiave*" che si tenne nel 1977 (cfr. pag. 61 trascr.); il progetto, tuttavia, non decollò mai definitivamente - limitandosi ad alcune sperimentazioni fallite o all'adozione di tali fibre alternative solo per la produzione di alcuni manufatti di secondaria importanza quali "*i vasi di fiori*" (cfr. pagg. 64 e 69 trascr.) - soprattutto perché, per restare competitivi sul mercato, occorreva convincere anche gli altri maggiori produttori di Eternit in Italia, quali "*la Sacelit o la*

Fibronit" (cfr. pag.73 trascr.), a sostituire l'amianto, in quanto per taluni prodotti tipici, primi fra tutti lastre e tubi, la sostituzione comportava la necessità di investimenti assai "*onerosi*" (cfr. pa. 67 trascr.) ed un "*adattamento*" del ciclo produttivo (cfr. pag. 68 trascr.). La circostanza che in Italia, a differenza che in altri Paesi quali la Svizzera e la Germania, tale sostituzione fu osteggiata dagli altri produttori di cemento-amianto, determinò il Gruppo, che pure era giunto ad "*offrire la nuova tecnologia anche ai concorrenti*" (cfr. pag. 70 trascr.), a soprassedere sul progetto, e ciò perché "*quando si cambia un prodotto i costi sono molto più alti. Finchè tutto il settore segue questa logica si ha una certa parità sul mercato. Quando lei lo fa da solo ed altri dicono: Rimango sulla vecchia tecnologia, lei non ha questa parità. Se lei non ha questa parità lei è fuori dal mercato*" (cfr. pag. 71 trascr.).

Molto chiaro e diretto il discorso di Leo Mittelholzer, ma nel contempo anche inequivoco nel comprovare precise scelte strategiche di politica-aziendale indifferenti rispetto al prioritario tema della tutela della salute dei dipendenti di Eternit Italia.

7 - La contaminazione degli ambienti esterni agli stabilimenti Eternit

L'operatività degli stabilimenti di Eternit Spa per come sopra ricostruita fu anche fonte, come già visto, di inquinamento esterno alle fabbriche e di contaminazione dell'ambiente circostante.

Fonti di inquinamento esterno che crearono pericolo per la salute e l'incolumità fisica anche di soggetti estranei all'attività lavorativa presso gli stabilimenti Eternit sono già emerse nella precedente trattazione, ma pare opportuno, in questa sede, riepilogarle:

1) una prima fonte di inquinamento esterno fu determinata dalle modalità di trasporto della materia prima. L'amianto, infatti, arrivava in sacchi di juta, peraltro molto spesso rotti, alla Stazione Ferroviaria di Casale Monferrato proveniente da Genova. La Stazione di Casale, dunque, fu inquinata da pericolose fibre di amianto, così come ad una massiva esposizione di fibre di amianto furono sottoposti gli addetti alla pulizia dei vagoni ferroviari, molti dei quali deceduti per mesotelioma pleurico come sottolineato dalla teste Sella Giuseppina all'udienza del 10 maggio 2010.

Deposizione Sella Giuseppina (cfr. ud. del 10 maggio 2010, pagg. 121 e 122 trascr.):

Pubblico Ministero – Le ha raccontato suo marito di quello che aveva visto presso la stazione di Casale Monferrato?

Teste (Sella G.) – "*Sì, mio marito mi aveva detto che quando lavorava lì arrivavano i treni carichi di sacchi di amianto, che provenivano da Genova…c'era una ditta appaltatrice dell'Eternit che veniva a prenderli…*"

Pubblico Ministero – E quindi veniva una ditta per l'eternit che faceva che cosa*?*

Teste (Sella G.) – "*Scaricava dai vagoni, e li caricava su dei camion*."

Pubblico Ministero – E questo amianto, si ricorda suo marito che vi ha raccontato lei ha detto era in sacchi?

Teste (Sella G.) – "*Si… sacchi di Iuta…tantissime volte…rotti*."

Pubblico Ministero – E che cosa succedeva*?*

Teste (Sella G.) – "*Succedeva che comunque la ferrovia voleva i vagoni puliti, ed il personale di questa ditta appaltatrice doveva pulirli. E quindi li spazzava con una scopa di saggina, spazzava a terra.*"

Pubblico Ministero – E quindi li puliva i vagoni e buttavano questa polvere di amianto per terra?

Teste (Sella G.) – "*Sì…*"

Pubblico Ministero – E suo marito quindi le raccontava di avere visto questa polvere di amianto?

Teste (Sella G.) – "*Sì, perché comunque era lì, facevano dei turni di lavoro, ma era lì. La distanza era di 70 - 80 metri, 100 metri al massimo…*"

Pubblico Ministero – Ha parlato anche con altri colleghi di suo marito, di queste cose*?*

Teste (Sella G.) – "*Sì, anche dei colleghi di mio marito mi hanno riferito la stessa cosa…ed anche loro hanno detto che arrivavano questi treni…due-tre volte alla settimana di sicuro. Ed il personale di questa ditta, che veniva a caricare questi sacchi, sono morti tutti di mesotelioma…*"

Difensore (Avv. Di Amato)- Una domanda rapida. Scusi signora suo marito fino a che data ha lavorato nella stazione di Casale?

Teste (Sella G.) – "*Ha sempre lavorato alla stazione di Casale, mio marito. I primi tre anni era deviatore…dal 1970 al 1973…, poi come concorsi interni è passato a personale viaggiante, e ha sempre fatto carriera nel senso che arrivato negli ultimi 15 anni, ed era capo treno…*"

Presidente – Però faceva sempre capo a Casale*?*

Teste (Sella G.) – "*Sì, il deposito era a Casale*."

Difensore – L'uso dei sacchi di Iuta a che periodo risale*?*

Teste (Sella G.) – "*agli anni 70*."

Difensore – Dunque lei quando è stata sentita ha riferito l'uso al periodo 70 – 76?

Teste (Sella G.) – "*Sì, in quel periodo lì…*";

2) benché relativa ad un'epoca precedente a quella oggetto di contestazione, un'altra deleteria abitudine aziendale fu quella di affidare i lavori di rammendo dei sacchi rotti ai familiari dei lavoratori Eternit, circostanza emersa in sede dibattimentale con specifico riferimento allo stabilimento di Cavagnolo e foriera di patologie tipicamente professionali, quali l'asbestosi, anche a carico dei familiari dei lavoratori.

Deposizione Ferrero Bruna (cfr. ud. del 17 maggio 2010, pagg. 67 e sgg trascr.):

Pubblico Ministero - Senta, i suoi familiari hanno lavorato alla Saca..?

Teste (Ferrero B.) – "*Sì, il mio papà ha lavorato alla Saca e portava a casa i sacchi da cucire a mia mamma.*"

Pubblico Ministero - Ecco, il suo papà da quando è che ha lavorato alla Saca?

Teste (Ferrero B.) – "*Dal '51 al '58…*"

Pubblico Ministero - La sua mamma lavorava alla Saca?

Teste (Ferrero B.) – "*No, mia mamma cuciva i sacchi*."

Pubblico Ministero - Ci può dire in che cosa consisteva? Per che cosa erano utilizzati questi sacchi?

Teste (Ferrero B.) – "*I sacchi erano di iuta*."

Pubblico Ministero - Sì.

Teste (Ferrero B.) – "*Contenevano l'amianto e quando erano rotti, li davano da cucire. Infatti lei era sempre piena di polvere.*"

Pubblico Ministero - Ecco li davano da cucire, nel senso che il suo papà li portava a casa?

Teste (Ferrero B.) – "*Sì, si faceva un rotolo, lo legava alla bicicletta, poi quando arrivava a casa, lo buttava nel cortile e lì c'era tanta polvere. E poi mia mamma li cuciva e li rendeva.*"

Pubblico Ministero - Quindi li rammendava.

Teste (Ferrero B.) – "*Rammendava, sì*."

Pubblico Ministero - E riceveva un compenso?

Teste (Ferrero B.) – "*Eh sì, qualcosa le davano, però io adesso non so dire quanto...*"

Pubblico Ministero - Cioè era la Saca che la pagava?...

Teste (Ferrero B.) – "*sì…le dava un tot…Ed adesso anche lei ha l'asbestosi purtroppo. Anche lei è ammalata di asbestosi…*"

Deposizione Corsato Mario, già sindaco di Cavagnolo dal 1990 al 2004 e consigliere comunale dal 1980 (cfr. ud. del 19 luglio 2010, pagg. 63/64 trascr.):

Parte civile (Avv. Bonetto) - Le risulta che tra i materiali dati gratuitamente ci fossero anche dei sacchi? Oppure che vi fosse un servizio di ricuciture sacchi?

Teste (Corsato M.) – "*C'era un servizio…so che c'era un servizio di cucitura sacchi, davano i sacchi da cucire*."

Parte civile (Avv. Bonetto) - Sacchi da amianto?

Teste (Corsato M.) – "*Sacchi di amianto vuoti*."

Parte civile (Avv. Bonetto) - E venivano riparati e poi restituiti all' Eternit ?

Teste (Corsato M.) – "*Riparati e poi restituiti alla fabbrica*."

Parte civile (Avv. Bonetto) - Che tipologia di persone erano adibite a questo tipo di attività?

Teste (Corsato M.) – "*Ma erano più persone che lo facevano a casa per conto loro, magari familiari di qualche dipendente…*";

3) il trasporto della materia prima e degli stessi prodotti finiti su autocarri privi di copertura, autocarri che peraltro effettuavano spesso tragitti nel pieno centro cittadino. In sede dibattimentale tale fonte di inquinamento esterno, con specifico riferimento ai siti di Casale Monferrato e Cavagnolo, è stata documentata - oltre che dalle già esaminate deposizione di Pondrano ed Attardo cui in questa sede si rinvia - dalle deposizioni dei testi Antoniani Luigi, Patrucco Giovanna e Giordano Vittorio (per Casale Monferrato) e Sampò Franco (per Cavagnolo).

Deposizione Antoniani (cfr. ud. del 5 luglio 2010, pagg. 147 e 148 trascr.):

Parte Civile (Avv. Nosenzo) - Un'ultima domanda…Ha mai visto come venivano trasportati i tubi, in particolare l'eternit, dall'esterno all'interno e dall'interno all'esterno?...

Teste (Antoniani L.) – "*Il trasporto avveniva con i mezzi che erano di un'impresa, l'impresa che aveva assunto l'incarico sia del trasporto tubi, del trasporto cemento…Nel trasporto dallo stabilimento ai magazzini generali, purtroppo i tubi, che non venivano puliti, all'interno la tornitura veniva abbandonata lungo la strada del percorso, tra il Ronzone e Piazza d'Armi che passava al centro della città.*"

Parte Civile (Avv. Nosenzo) - Quindi erano scoperti comunque?

Teste (Antoniani L.) – "*Erano scoperti i tubi, sì…*";

Deposizione Patrucco (cfr. ud. del 10 maggio2010, pag. 107 trascr.):

"…*Certamente era una cosa* (la polverosità dell'ambiente) *legata alla produzione, ed una cosa comunque legata a questo continuo movimento dei mezzi. Perché anche tutto il trasporto che avveniva dei scarti, era fonte di grandissima messa nell'ambiente, nell'aria delle fibre…*";

Deposizione Vittorio Giordano, maestro elementare ed esponente di spicco di Lega Ambiente di Casale sin dagli anni 80 (cfr. ud. del 19 luglio 2010, pag. 89 trascr.):

"*…quando lavorava lo stabilimento i camion giravano per la città, c'era movimento, la polvere si vedeva a vista d'occhio, cioè non c'era bisogno di misurarla perché si vedeva proprio…*".

Deposizione Sampò, sindaco del comune di Cavagnolo dal 2004 e figlio di dipendente Etenit che lavorò alla Saca per 35 anni (cfr. ud. del 2 maggio 2010, pag. 103 trascr.):

Parte Civile (Avv. Forlenza) - Due precisazioni. Lei ha accennato ad un camion che portava la materia prima in Cavagnolo e poi portava via il prodotto finito. Vorrei una precisazione sul camion. Questo camion o questi camion che si alternavano erano camion coperti, cioè protetti in qualche modo a erano camion aperti all'area ed alle intemperie?

Teste (Sampò F.) – "*Assolutamente aperti. Ne ha visti alcuni passando molte volte ed avendo visto tante volte caricare questi camion. Ce n'era qualcuno quando c'era brutto tempo che veniva coperto, altrimenti il più delle volte andavano via scoperti.*"

Presidente - Quindi il carico era scoperto?

Teste (Sampò F.) – "*Assolutamente sì!*"

4) la polverosità creata dall'attività produttiva degli stabilimenti di Casale, Cavagnolo e Bagnoli rappresentò, più in generale, una tangibile e triste evidenza sia per i lavoratori Eternit, quanto per i cittadini residenti in quei siti territoriali: la stessa società civile, soprattutto in Casale Monferrato, prese ad impegnarsi attivamente per portare avanti forme di protesta e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dell'amministrazione comunale.

Molteplici e concordi, sul punto, le acquisite prove testimoniali agli atti.

Per Casale Monferrato:

-deposizione Benitti:

Pubblico Ministero - Dal suo esame dello stabilimento di Casale Monferrato ha avuto occasione di esaminare, di considerare anche gli aspetti esterni allo stabilimento di Casale Monferrato?

Teste (Benitti S.) – "*certamente…*"

Pubblico Ministero - Che cosa ha da dirci al riguardo?

Teste (Benitti S.) – "*io le dò la sensazione…più come persona umana che come tecnico ingegnere, quando…arrivai a fare il primo incontro…con l'ingegner Meier per poi essere assunto, ho avuto la percezione di una città un po' buia, un po' sporca un po' piena di polvere, questa era una sensazione che si provava naturalmente. Poi avvicinandoci in via Oggero si vedeva chiaramente la polvere fuori dallo stabilimento, questo è ciò che era semplice da vedere non ci voleva niente di speciale…*";

Deposizione Antoniani (cfr. ud. del 5 luglio 2010, pag. 155 trascr.):

Parte Civile (Avv. D'Amico) - Avevate effettuato altri tipi di rivendicazioni sindacali, sempre per quanto riguardava il miglioramento delle condizioni di lavoro e se sì, che cosa rivendicavate? Che cosa chiedevate?

Teste (Antoniani L.) – "*Intanto rivendicavamo di non buttare più la polvere fuori dallo stabilimento, che comunque andava sopra Casale a riempire Casale di polvere…*".

Deposizione Patrucco Giovanna, (cfr. ud. del 10 maggio 2010, pagg. 99, 100, 101, 106, 117/120 trascr.):

"*…Un ricordo che ho molto vivo è anche il ricordo dell'ambiente di noi ragazzini, perché all'epoca il rione era molto popolato, contrariamente alla desolazione che c'è attualmente, era molto popolato…La via Oggero era coperta da un paio di dita di polvere…in particolare d'estate quando il clima asciutto faceva sì che la polvere diventava impalpabile, ovviamente secca. Noi andavamo avanti ed indietro…da Piazza Castello che*

era un po' il centro…E con la bicicletta bisognava stare attenti a non cadere, perché la polvere era di due dita…impediva di vedere la connessione (della strada). La strada non era asfaltata, era a lastre di cemento connesse tra di loro, e quindi c'erano delle fessure. Spesso c'era il rischio di cadere, perché la polvere nascondeva questo. E quindi c'era una situazione ambientale caratterizzata da questa continua polvere….

Mia mamma…lavava la domenica…per la famiglia la domenica, e sceglieva quel giorno lì perché c'era un po' meno polvere degli altri giorni, perché era il giorno di fermo delle macchine…. E ho un ricordo vivissimo di…mia mamma…che puliva le palette delle persiane…con uno scopino. Quando le è stato diagnosticato il mesotelioma ho pensato che anche questo ci poteva essere. Questo per dirvi questa situazione di polverosità entro cui noi vivevamo, noi come comunità che abitava a Ronzone…

La città è sempre stata polverosa. Io mi ricordo di un amico… che arrivava da Como…e la prima cosa che aveva detto: "ma questa città, ma come mai tutta questa polvere, come mai". E quindi l'immagine di chi arrivava da fuori era sicuramente questa…

Io mi ricordo che quando ho iniziato a frequentare il Liceo che era in Piazza Castello…percorrevo da casa mia a Piazza Castello, la strada a piedi. Questa strada mi costringeva, diciamo così, a fiancheggiare tutto lo stabilimento…Dopo petulanze infinite avevo convinto i miei genitori a comprarmi le lenti a contatto, e parliamo di prima del 1975…A metà del percorso, nelle giornate di vento, io ero costretta a toglierle quelle lenti, perché la polvere mi impediva la vista…

Dagli anni 80 in avanti la produzione era scemata, ed era evidente che quanto io ho descritto fino ad ora era meno vistoso, questo sicuramente. Perché è chiaro che la polvere era legata direttamente proporzionale a quello che veniva prodotto…

Certamente per correttezza ed onestà, essendo il quartiere occupato non soltanto dalla fabbrica ma dai cementifici, certamente anche i cementifici contribuivano…a creare polvere…Tuttavia…lavoravano molte più persone all'Eternit….l'Eternit aveva una dimensione decisamente preponderante. Sia in termini di occupazione del territorio, e quindi proprio in termini di metri quadri,…sia in termini occupazionali…".

Deposizione Giovanni Turino, cittadino residente a Casale Monferrato, nei pressi dello stabilimento, fino al 1995 ed in passato dapprima dipendente di un cementificio di Casale ed in seguito scrittore e giornalista per il giornale "*Il Monferrato*" (cfr. ud. del 19 luglio 2010, pag. 11 trascr.)::

Parte Civile (avv. Nosenzo) - quindi nella sua attività giornalistica si è occupato anche dell'Eternit, della lavorazione dell'amianto.

Teste (Turino G.) – "*sì, me ne sono occupato, anche perché nei miei ricordi…le polveri che circolavano…incominciavamo a succhiarle con il latte, tutte le mattine, sul davanzale della finestra c'erano due o tre dita di pulviscoli buttati dalle varie ciminiere e ho scritto anche molto su quello, un po' con il cuore…e purtroppo ricordando un sacco di gente…*".

Deposizione Vittorio Giordano (cfr. ud. del 19 luglio 2010, pag. 89 trascr.)

"*…Però effettivamente il problema nostro è che appunto abbiamo avuto un'infinità di fonti di inquinamento nella nostra città, è difficile individuarne una di preciso…la polvere si vedeva a vista d'occhio, cioè non c'era bisogno di misurarla perché si vedeva proprio…Chi stava al Ronzone, questo quartiere dove c'era l' Eternit, si vedeva la polvere per le strade, sui davanzali delle finestre, insomma, si poteva proprio toccarla con il dito…era una reale dimensione di questa polvere, era un colore fisico ben visibile…*".

Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition
Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@dirittopenaleuomo.org

Per Cavagnolo, deposizione Ferrero Bruna (cfr. ud. del 17 maggio 2010, pag. 72 trascr.):

Teste (Ferrero B.) – "*Io passavo così, sulla strada, ma...*"

Parte Civile (Avv.ssa Balzola) - e si ricorda se c'era molta polverosità per la strada in cui passava?...

Teste (Ferrero B.) – "*Eh tanta, sì, sì, sì. Tanta*."

Deposizione Oggero Lorenzo, cittadino residente a Brusasco, comune limitrofo a Cavagnolo, la cui madre - contadina mai dipendente della SACA - fu colpita da mesotelioma pleurico (cfr. ud. del 19 luglio 2010, pag. 48 trascr,):

Parte civile (Avv. Balzola) - Lei ha dichiarato che sua madre ha contratto il Mesotelioma non lavorando all'Eternit, ci può dire dove abitavate rispetto all'ubicazione della fabbrica quando era lei piccolo?

Teste (Oggero L.) – "*Beh, noi abbiamo sempre abitato in via Monte Chiaro*."

Parte civile (Avv. Balzola) - Quanto dista all'incirca dallo stabilimento Eternit?

Teste (Oggero L.) – "*Sarà un chilometro più o meno, però voglio dire, non dico tutti i giorni, ma si transitava, perché mia mamma faceva la contadina, transitava nella zona, quindi automaticamente essendo comunque tutto il manto stradale coperto di questo amianto sicuramente questo non ha avuto effetti benefici*."

Parte civile (Avv. Balzola) - Lei ci ha detto che ancora oggi abita a Brusasco che è il comune limitrofo rispetto a Cavagnolo, ci può dire se…ancora oggi ci sia questo timore da parte dei cittadini di poter contrarre in un prossimo futuro la malattia, il Mesotelioma o della asbestosi ?

Teste (Oggero L.) – "*Diciamo che a Cavagnolo siamo tutti a rischio, quindi non… non solo a Cavagnolo comunque a Cavagnolo maggiormente perché… specialmente chi ha vissuto in quegli anni perché oltre proprio alla fabbrica, alla produzione in sé stessa, c'era veramente una copertura dappertutto di questo scarto di lavorazione…*";

Per Bagnoli hanno riferito i testi Falco e Carnevalis, che hanno sottolineato come le polveri prodotte dall'attività produttiva dello stabilimento investissero "*le casette*" - collocate immediatamente a ridosso della fabbrica - dove vivevano le famiglie di numerosi dipendenti Eternit e gli stessi quartieri adiacenti di Coroglio e Cavalleggeri in quanto trasportate dal vento.

Deposizione Falco:

Pubblico Ministero - Prima, tra le altre cose, nelle fotografie che abbiamo visto, c'erano delle case.

Teste (Falco L.) – "*Sì, le casette della Eternit. Le conosco bene*."

Pubblico Ministero - Che cos'erano quelle case?

Teste (Falco L.) – "*Erano le case adibite agli operai che potevano intervenire nel ciclo delle 24 ore come elettricisti, meccanici, capoturni, caporeparti. Abitavano in quelle casette.*"

Pubblico Ministero - Quelli che erano in reperibilità?

Teste (Falco L.) – "*Sì. Erano casette adibite a primo piano ed a secondo piano. Avevano anche il giardino sia davanti che dietro.*"

Pubblico Ministero - Quindi erano abitate?

Teste (Falco L.) – "*Sì, dagli stessi operai…In ogni palazzina c'erano 4 persone, quindi potevano essere una trentina di famiglie…*"

Pubblico Ministero - Lei sa se lì si depositasse della polvere come quella della tornitura?

Teste (Falco L.) – "*Lì come tirava il vento, così la polvere se ne andava. Posso dire che per mia esperienza che quando andavo a scaricare quella macchinetta per pulire, se il vento mi buttava dal muro di cinta, da Coroglio verso Cavalleggero, tutta la polvere se ne andava a Cavalleggero; se il vento tirava tutto al contrario da Cavalleggero mi portava a Coroglio. Dovevo fare con la bocca così e cercavo di scappare. Ma cosa volevi scappare? La polvere mi mangiava…*"

Deposizione Carnevalis (cfr. ud. del 14 giugno 2010, pagg. 84/86 trascr.):

Pubblico Ministero - Lei dove abitava? Quanto vicino allo stabilimento?

Teste (Carnevalis B.) – "*A 800 metri dallo stabilimento, vicino alla fontana di Cavalleggero.*"

Pubblico Ministero - Lì vicino a casa sua c'era polvere che veniva dall'Eternit?

Teste (Carnevalis B.) – "*Sì, c'era la polvere dell'Eternit. Non era molta, ma c'era. Poi a distanza di 100 metri c'erano le case dell'Eternit anche piene di polvere…Praticamente casa mia affacciava…sulle case dell'Eternit…tant'è vero che mia moglie la sera quando mi vedeva venire io stavo smontando...*"

Presidente - La vedeva dalla finestra?

Teste (Carnevalis B.) – "*Sì e diceva: "Sta venendo il zuzzuso", perché ero sporco di amianto.*"

Pubblico Ministero - Chi abitava in quelle casette?

Teste (Carnevalis B.) – "*I caposquadra, meccanici. Sia a destra che a sinistra dell'entrata dello stabilimento c'erano le case dei Geometri, degli Ingegneri. Poi alle spalle, dietro, c'erano le casette dei caposquadra, dei meccanici di turno.*"

Pubblico Ministero - Ci abitavano loro con tutte le famiglie?

Teste (Carnevalis B.) – "*Sì.*"

Pubblico Ministero - Lì ci ha detto che era più polveroso.

Teste (Carnevalis B.) – "*Sì, perché quando tirava il vento a Cavalleggero era tremendo. Io abitavo al settimo piano...*"

Pubblico Ministero - La polvere arrivava fino al settimo piano?

Teste (Carnevalis B.) – "*Non tanto.*"

Pubblico Ministero - Ma arrivava?

Teste (Carnevalis B.) – "*Sì. C'era una signora che abitava dove stava la fontana, che ora non c'è più. Lei non lavorava all'Eternit e ha preso l'asbestosi polmonare, che poi non è stata riconosciuta. Ha avuto un mesotelioma al petto. Lì c'è gente a Cavalleggero che è morta - dicono - per la polvere dell'amianto.*"

Pubblico Ministero - Queste persone sono morte di mesotelioma?

Teste (Carnevalis B.) – "*Sì.*"

Pubblico Ministero - Ma non avevano mai lavorato all'Eternit?

Teste (Carnevalis B.) – "*No, abitavano semplicemente vicino all'Eternit….*"

5) gli impianti di ventilazione collocati negli stabilimenti di Casale Monferrato, Cavagnolo e Bagnoli finirono per alimentare l'inquinamento dell'ambiente esterno circostante le fabbriche in quanto privi di idonei sistemi di filtraggio dell'aria.

Per Casale Monferrato:

Deposizione Ezio Buffa (cfr. ud. del 26 aprile 2010, pag. 82 trascr.):

Pubblico ministero: Ma questo ammodernamento ha riguardato anche i sistemi, ad esempio, di aspirazione delle polveri? C'erano, lei se li ricorda?

Teste: "*Guardi, diciamoci la verità, si son lasciati questi aspiratori fino a…quando mi sono licenziato c'erano ancora, che aspiravano aria dall'interno e la buttavano fuori. In mezzo all'aria, scusi, insomma…*"

Pubblico ministero: Ma lei sta parlando di questi aeratori, quelli a pallettoni?

Teste: "*Sì, quelli lì…*"

Deposizione Pondrano (cfr. ud. del 12 aprile 2010, pagg. 67 e 68 trascr.):

Pubblico Ministero: - Esistevano dei ventoloni sul perimetro dello stabilimento?

Teste (Pondrano N.) – "*Sì.*"

Pubblico Ministero: - A cosa servivano?

Teste (Pondrano N.) – "*Alla veicolazione dell'aria da dentro a fuori dallo stabilimento.*"

Pubblico Ministero - In modo filtrato?

Teste (Pondrano N.) – "*Erano posizionati lungo il Canale Lanza, quindi…verso il fiume…buttavano fuori quello che c'era nell'ambiente. Stiamo parla di grandi ventole*."

Pubblico Ministero - C'erano dei filtri anche lì?

Teste (Pondrano N.) – "*Da quello che ricordo no, se c'è ancora una parte non abbattuta dello stabilimento forse sono ancora visibili o lo erano sino a poco tempo fa, questi ventoloni, si vedevano ad occhio nudo verso il canale*."

Pubblico Ministero - Buttavano verso il canale?

Teste (Pondrano N.) – "*Si.*"

Deposizione Turino (cfr. ud. del 12 luglio 2010, pagg. 11 e 12 trascr.):

Parte Civile (avv. Nosenzo) – senta, parlando dello stabilimento Eternit si vedevano, lei vedeva bocchettoni espellere…

Teste (Turino G.) – "*sì, la Eternit non aveva ciminiere, aveva questi bocchettoni, i vecchi dicevano che : ‹‹quella cosa››, insomma la chiamavano con un altro nome, ci dava vita, migliorava il tenore di vita però ci avrebbe portati in via Negri. Via Negri è dove c'è il cimitero…perciò più che una benedizione era una maledizione alla stessa maniera. C'erano tre grossi ventilatori che chiamavano il Govone, ritengo che fosse il nome, il marchio del ventilatore che inspirava l'amianto che si volatilizzava nei reparti e lo espelleva fuori a uso e consumo della comunità…*"

Per Cavagnolo:

Deposizione Sampò (cfr. ud. del 3 maggio 2010, pag. 98 trascr.):

Parte Civile (Avv. Balzola) – Si ricorda se suo padre le ha mai riferito che all'interno dell'azienda dove lavorava ci fossero delle ventole, dei ventoloni che fossero utilizzati per buttare fuori la polvere che c'era all'interno dello stabilimento?

Teste (Sampò F.) - "*Su questo mio padre non mi parlò mai direttamente…Quello che posso dire è che però avevo circa 10 anni ed andai... era una domenica e non so per quale motivo ci fecero entrare con i nostri genitori a vedere un attimino com'era la fabbrica, cosa faceva, come funzionava, come erano i locali. Io mi ricordo, anche se ho un vago ricordo, ma alcune cose sono nitide di una struttura innanzitutto all'interno buia in un modo incredibile, infatti era anche abbastanza inquietante, piena di questo grigiore, di questo bianco-grigio, di questa polvere che ricopriva tutto: pareti, per terra, cioè ogni cosa era coperta. Mi ricordo che c'erano due ventoloni, due fori molto grandi dal lato via XXIV Maggio su questa struttura, che era la struttura appunto di produzione…*"

Per lo stabilimento di Bagnoli, infine, si rammenta che il perito Alfonso D'Angeli, nel corso della perizia effettuata nell'ambito del processo conclusosi con la citata sentenza emessa dal Pretore di Napoli in data 29 settembre 1983 ritualmente prodotta agli atti, ha

confermato che a Bagnoli erano presenti, per averli personalmente visti, degli impianti del tutto analoghi a quelli collocati presso lo stabilimento di Casale e che si trattava di veri e propri estrattori;

6) l'attività di frantumazione degli scarti di produzione fu causa di inquinamento delle zone circostanti agli stabilimenti di Casale e di Rubiera; se per lo stabilimento di Casale pare sufficiente ricordare le già analizzate e gravi problematiche concernenti l'inquinamento del quartiere Ronzone, occorre qui richiamare quanto emerso, in particolare, per lo stabilimento di Rubiera.

Esame consulente Salerno Angelo (cfr. ud. del 25 ottobre 2010, pag. 37 trascr.):

"*…per quanto riguarda gli scarti di lavorazione, anche questi venivano accatastati sul piazzale di pertinenza dell'azienda senza alcuna copertura ed almeno in fase di smaltimento venivano frantumati con l'utilizzo di un caterpiller con il quale venivano poi caricati sugli automezzi per il conferimento in altro sito. Certamente questo determinava un'aerodispersione durante la frantumazione, ma anche successivamente chiaramente il caterpiller non era in grado di garantire un'accurata pulizia del piazzale e quindi permaneva in loco un inquinamento che poi si diffondeva nelle zone circostanti…*".

Un'altra fonte di inquinamento esterno, a Rubiera, fu determinata dallo stesso aspiratore posto alle taglierine del taglio lastre per come riferito dal teste Corradini Giovanni: dalla metà degli anni Settanta, infatti, alla taglierina venne applicato un impianto di aspirazione, ma le polveri captate "*sfogavano*" sopra il tetto dello stabilimento ricadendo poi sui pezzi ivi stoccati, sullo stabilimento e sull'ambiente circostante.

Deposizione Corradini Giovanni (cfr. ud. del 12 luglio 2010, pagg. 69 e 70 trascr.):

"*…Poi dal '73 o '74…si è provveduto a prendere la taglierina a cielo aperto e a portarla dentro al capannone del magazzino, dove lì avevano messo un aspiratore sopra alla taglierina. Però questo aspiratore sfogava sul tetto…quindi tutto quello che veniva tagliato e veniva buttato in polvere dal taglio, veniva buttato in cielo e di conseguenza con l'aria…andava a distanza a seconda del tempo che c'era. Se pioveva andava a meno distanza…*"

7) la mancata istituzione di un servizio di lavanderia presso tutti gli stabilimenti Eternit sino agli ultimi anni di loro operatività - circostanza univocamente emersa dall'espletata istruttoria dibattimentale come già più sopra sottolineato - non solo determinò una pericolosa veicolazione di fibre di amianto all'esterno dello stabilimento in danno delle madri e delle mogli degli operai che provvedevano, presso le loro abitazioni, al lavaggio delle tute dei congiunti, ma anche in danno dei gestori degli esercizi commerciali ove gli operai si recavano a consumare il pranzo in tuta da lavoro.

Sintomatico, in questo senso, quanto riferito dalla teste Patrucco Giovanna, la cui madre, già titolare di una panetteria nel quartiere Ronzone, morì di mesotelioma pleurico nel 2003 (cfr. ud. del 10 maggio 2010, pagg. 96 e 97 trascr.):

"*…Abitavo in via Aristide Oggero, numero 61. Abitavo nell'alloggio strettamente collegato come si usava al tempo con la panetteria che era gestita dai miei genitori…mia mamma che è morta di mesotelioma nel 2003…I miei genitori hanno iniziato l'attività della panetteria del 1959…La panetteria di mia mamma era l'unico negozio, appunto, dove si vendeva pane e companatico che era nelle vicinanze dello stabilimento…*

Ho dei ricordi molto vivi, a partire da quando io ero…ragazzina…Il negozio era molto attivo, perché i miei genitori si vantavano di fare un pane molto buono, e quindi la gente dell'Eternit di ogni rango, dagli operai agli impiegati venivano a prendere pane companatico. Gli operai in particolare venivano regolarmente, quotidianamente con le

tute, secondo l'uso di allora, perché non c'era mensa…E quindi ho questo ricordo vivissimo degli operai che venivano con le tute bianche, le tute erano scure, mi sembra blue, ed erano ricoperture di polvere. Mia mamma, che è sempre stata molto attenta alla pulizia del negozio,…li invitava sempre, prima di entrare nel negozio a spolverarsi, e spesso, dato che c'era un rapporto con la clientela…di amicizia e di cordialità, più di una volta mia mamma si avvicinava e dava loro con la mano delle scosse sulla tuta per fare cadere la polvere. Questo perché lei non voleva che entrassero sporchi, e che la stessa polvere cadesse sulle forme del pane. E questo era un'azione direi continua e quotidiana, che veniva svolta durante l'attività di lavoro…"

8) per quanto concerne gli stabilimenti di Casale e di Cavagnolo gli scarichi dei reflui liquidi di lavorazione in canali confluenti nel fiume Po determinarono sia l'inquinamento del fiume, sia la creazione di una vera e propria "*spiaggetta*", sulla sponda destra del fiume nei pressi dello stabilimento, in cui gli abitanti di Casale andavano a passare il tempo libero ignari della grave pericolosità correlata alla composizione di quel sito.

Premesso che lo scarico dei reflui liquidi in un apposito canale che poi scaricava nel Po è emerso anche con riferimento allo stabilimento di Cavagnolo dalle deposizioni dei testi Dorando Vanna (cfr. ud. del 17 maggio 2010, pagg. 81 e ssg. trascr.) e Corsato Mario (cfr. ud. del 19 luglio 2010 pagg. 58 e 59 trascr.) ed è stato confermato, quanto allo stabilimento di Casale, dallo stesso Bontempelli (cfr. ud. del 28 giugno 2010, pagg. 144 e 145 trascr.), si riportano, di seguito, le esaustive dichiarazioni rese sul punto dal consulente del pubblico ministero Laura Turconi (cfr. ud. del 3 maggio 2010, pagg. 18/24 trascr.):

"*…Alla luce della ricostruzione planimetrica effettuata si dimostra una continua e cospicua rialimentazione detritica nel fiume Po dalla stessa sorgente, cioè dal canale di scarico dello stabilimento. In merito alla dispersione nell'ambiente dell'amianto attraverso gli scarichi idrici si riporta un passo della tesi di laurea del dottor Mancini, in cui si legge: "Una fonte d'inquinamento era determinata dagli scarichi liquidi di lavorazione e dalla pulitura delle macchine, che attraverso una canaletta raggiungevano le acque del Po, ove per ottant'anni sono defluite acque inquinate da amianto e cemento. Si sono formate incrostazioni, veri e propri strati rocciosi che si estendono lungo l'argine e dentro il fiume per una larghezza di 60-70 metri circa, dove ancora oggi è possibile reperire la presenza sia di crocidolite che di crisotilo…Sempre dalla stessa tesi si riporta un altro passo relativo appunto a quella che è la frequentazione delle sponde di Po anche per lungo periodo, infatti si legge che da sempre gli argini del Po sono stati utilizzati dalla popolazione casalese come luogo dove passare il proprio tempo libero…Si legge da un documento per le industriale insalubri del 1976 emesso dalla città di Casale Monferrato un'indagine rivolta all'Eternit,…alla domanda: acque di rifiuto, si parla di uno scarico unico. Come recapito delle acque di scarico direttamente nel corso del Po non esistono vasche di decantazione. Sono scaricate con le acque tracce di cemento in sospensione ed in merito ai rifiuti solidi si parla di stracci, legni e melma per una produzione giornaliera di 500 chilogrammi…*

Alla domanda se esiste un progetto di depurazione…l' Eternit risponde che è pronto il progetto, ma che si attende la licenza edilizia.

Questo è un documento del dicembre 1976…

La realizzazione dell'impianto,…del depuratore, definito come impianto anti-inquinamento dall'Eternit, avviene nel 1980….In effetti compare l'impianto di depurazione…nelle riprese dall'elicottero del 2001.

La sponda destra del Po dove si immette il canale a cielo aperto di scarico generale dello stabilimento è stata visibilmente deformata nel corso degli anni, creando una penisola che restringe l'alveo del fiume…Da venti tonnellate a settimana di scarico secco si arriva alla produzione di 940 tonnellate annue, circa 650 metri cubi all'anno; per cui una produzione di oltre 32.000 metri cubi di rifiuti contenenti amianto…

Anche successivamente all'inserimento del depuratore…si continuò ad avere emissione di detriti in Po…

In merito alle conclusioni in sponda destra del fiume Po l' Eternit ha scaricato continuativamente materiali ad elevato contenuto d'amianto pari a circa 20 tonnellate a settimana attraverso un canale proveniente dallo stabilimento. La realizzazione dell'impianto di depurazione non risulta aver ridotto significativamente i volumi di materiale ad alto contenuto in amianto dispersi in Po. In sponda sinistra del fiume Po risultano scaricati rifiuti contenenti amianto.

Entrambe le sponde di Po sono state oggetto di bonifica solo a partire dalla fine degli anni '90 da parte delle amministrazioni pubbliche…".

Quanto all'abitudine dei casalesi di passare il tempo libero su quella spiaggetta hanno riferito i testi Patrucco Giovanna e Vittorio Giordano.

Deposizione Patrucco Giovanna:

"*…c'era quest'abitudine di noi ragazzini, perpetrata per anni, che mi dà grandissima angoscia. Noi andavamo sulla cosiddetta spiaggetta , che era la spiaggetta fatta dai detriti dell'Eternit…I ragazzini della mia generazione, io sono nata del 1956, siamo una generazione con un'angoscia enorme, gigante, perché noi eravamo piccoli e…ci siamo respirati tutto…Noi da bambini andavamo sulla spiaggetta, a giocare, da grandi noi ragazzini andavamo a prendere il sole…Era un'area vasta…molto frequentata…c'erano anche un sacco di pescatori. C'erano anche le famiglie la domenica andavano a fare le grigliate…*"

Deposizione Giordano:

Pubblico Ministero - Da ragazzini andavate anche sulla sponda del Po a giocare?

Teste (Giordano V.) – "*Qualcuno sì, io posso dire di non averlo fatto…personalmente non ci sono mai andato, se non più avanti come attività di Lega Ambiente…ogni anno noi facevamo un'attività che ancora oggi si chiama Puliamo il Mondo, l'iniziativa è internazionale, purtroppo in quella zona, nelle zone lungo il Po, trovavamo spesso moltissime discariche di amianto. Questo fu uno dei motivi che ci spinse anche nella nostra attività a denunciare più volte la presenza di discarichette di amianto…Questo anche ci permise di fare diverse campagne, c'è un'altra campagna di Lega Ambiente che si chiama ‹‹Mal'Aria›› che viene svolta ancora oggi dalla nostra associazione, la incentravamo molto dicendo ai casalesi guardate che noi respiriamo un'aria che dobbiamo controllare a maggior ragione, perché ci possono essere fibre di amianto. Quindi, aggiungevamo sempre nelle compagne di informazione l'idea che il rischio di amianto di respirare fibre ci fosse.*"

Pubblico Ministero - Lei ricorda se all'epoca in cui lei era ragazzo c'era qualcuno che andava a giocare sulla sponda destra del Po dove si trova lo stabilimento?

Teste (Giordano V.) – "*Sì, sì, ero al corrente, era una pratica abbastanza consueta, erano zone molte frequentate…era una zona molto vissuta…Ci andavano anche…a prendere il sole, anche a pescare…erano zone frequentate…Era una zona frequentatissima dai casalesi, si andava in bicicletta, si andava a piedi, era molto vicino al centro della città…*".

9) Le scriteriate modalità di abbandono degli stabilimenti dopo il fallimento di Eternit Spa costituirono un' ulteriore fonte di inquinamento delle aree circostanti gli stabilimenti di Casale, Cavagnolo e Bagnoli (si rammenti che viceversa lo stabilimento di Rubiera, dopo il periodo di amministrazione controllata, mutò proprietà e continuò la produzione sino al 1992).

Circa le modalità di abbandono dello stabilimento di Casale, su cui si tornerà in seguito allorché si tratterà il tema delle relative bonifiche, ha riferito in modo impressivo Bruno Pesce (cfr. ud. del 26 aprile 2010, pag. 43 trascr.):

"*…non è che la Eternit ha chiuso cercando di prendere dei provvedimenti, ha chiuso con tonnellate… di amianto abbandonato dentro lo stabilimento,…non ha fatto interventi prima di andare via, no,…c'erano mucchi di amianto che chiunque poteva entrare dentro e… questo amianto era abbandonato a se stesso, con finestre aperte,... si poteva entrare dentro con gli elefanti di Pirro…Il Comune ci ha impiegato un po' di anni prima..., anche su nostra...pressione,…di ottenere lo stabilimento e poterlo mettere in sicurezza e fare la bonifica…*"

In ordine allo stabilimento di Cavagnolo, invece, hanno riferito i testi Sampò e Corsato.

Deposizione Sampò (cfr. ud. del 3 maggio 2010, pagg. 82 e 83 trascr.):

"*…Quest'area del magazzino l'aveva acquistata il Comune, sì!*"

Pubblico Ministero - Come si presentava quest'area, cioè aveva ancora residui di lavorazione, materiali per la lavorazione?

Teste (Sampò F.) – "*I materiali di lavorazione o materiali attinenti a questa lavorazione non ce n'erano più dopo la chiusura…però tutto il materiale - cioè voi dovete calcolare ed anche questo ve lo dico…perché l'ho visto coi miei occhi - in stoccaggio nel magazzino... il magazzino era all'aperto, quindi tutto il materiale era stoccato, naturalmente in pedane - quindi con dei legni di sostegno - all'aperto pieni di polvere, perché venivano portati fuori direttamente, depositati in quest'area e lì rimanevano. Quindi che ci fosse il vento, che ci fosse la pioggia, qualsiasi cosa che ci fosse il materiale era lì. Quindi quando questo materiale è stato comunque tolto tutto questo materiale è rimasto lì in quell'area. C'erano i pezzettini di scarto, di tornitura…cioè non c'era materiale naturalmente in vendita, ma c'era tantissimo materiale che era caduto. Certo, quello nessuno l'ha toccato. Io mi ricordo che erano stati messi dei cancelli, delle catene, degli assi per non passare, per non andare oltre, ma onestamente secondo me chiunque avesse voluto poteva entrare!...Dalla chiusura naturalmente sino al fine degli anni '80, o anche qualcosetta di più quando hanno incominciato a fare qualche cosa…*".

Deposizione Corsato (cfr. ud. del 19 luglio 2010, pagg. 55 e 56 trascr.):

Parte civile (Avv. Bonetto) - Lei si è occupato degli effetti sull'ambiente del comune di Cavagnolo delle produzioni Eternit?

Teste (Corsato M.) – "*Io me ne sono occupato…dopo la chiusura della fabbrica e l'acquisizione di una parte di questa che era la parte adibita a magazzino, la quale è stata poi bonificata…È stata necessaria una bonifica perché l'ASL aveva riscontrato che quell'area che era di circa 5 mila metri acquisita dal comune all'asta fallimentare di Genova nel 1987 rappresentava un inquinamento da fibre di amianto*."

Parte civile (Avv. Bonetto) - Rappresentava un inquinamento la sola area o risultavano inquinate anche le zone circostanti?

Teste (Corsato M.) – "*Ma sicuramente l'area aveva delle criticità maggiori delle aree circostanti, perché lì c'era il magazzino di deposito ed oltre al magazzino di deposito*

c'era anche l'officina dove era presente del polverino sfuso, anche le aree circostanti chiaramente erano soggette ad inquinamento in quanto l'amianto andava in atmosfera."

Parte civile (Avv. Bonetto) - Mi scusi, se ho capito bene, quindi…è stato lasciato del polverino sfuso nello stabilimento?

Teste (Corsato M.) – "*Quando lo stabilimento lo hanno chiuso, lo hanno lasciato esattamente com'era. Quindi c'erano pezzi di amianto, coperture di amianto, c'era anche del polverino specialmente dentro questo magazzino…*".

Quanto infine alle condizioni in cui fu lasciato lo stabilimento di Bagnoli al momento della dismissione dell'attività produttiva ha riferito, compiutamente, il teste Caligiuri Gianfranco, che si occupa tuttora della bonifica dell'area di Bagnoli quale direttore tecnico della società Bagnoli Futura, società succeduta alla Bagnoli spa, di cui pure il Caligiuri era responsabile, e che effettuò la prima bonifica dell'area dello stabilimento nel 1997. Sul punto occorre premettere che le concordi deposizioni rese dall'uscente Presidente della Regione Campania Antonio Bassolino e dal sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino all'udienza del 21 giugno 2010 consentono di individuare, quali concreti provvedimenti assunti dall'amministrazione campana contro il rischio-amianto, le seguenti iniziative: l'approvazione, in data 10 ottobre 2001, di un piano regionale dell'amianto; l'istituzione, con delibera di Giunta regionale, di un Registro regionale dei mesoteliomi diretto dal prof. Menegozzo; l'approvazione, sempre con delibera di Giunta regionale, di "*un programma di sorveglianza speciale per gli ex esposti ad amianto*" (cfr. deposizione Bassolino, pag. 37 trascr.), nonché, per quanto qui interessa, una costante attività di bonifica del territorio gestita dalla suddetta società Bagnoli Futura - società partecipata al 90% dal Comune di Napoli - e finanziata con contributi europei e statali. Il Sindaco di Napoli ha aggiunto che l'attività di bonifica del territorio di Bagnoli, iniziata nel 2006 ed attualmente effettuata solo al 50%, ha sinora comportato un esborso di circa 12.635.000 euro, laddove le previsioni di costo per l'integrale bonifica del territorio sono notevolmente aumentate, in corso di attività, in ragione di due emerse circostanze che rendono più difficoltosa l'attività di bonifica: "*uno, che si trova amianto anche in luoghi dove non si pensava dovesse esserci amianto e due, che la profondità dell'inquinamento è molto più vasta di quanto si pensasse all'inizio perché all'inizio si pensava che sarebbe stato trovato ad una profondità massima di tre metri, tre metri e mezzo, mentre si è trovato amianto fino a cinque metri di profondità*" (cfr. deposizione Iervolino, pag. 43 trascr.)

Ciò posto, il teste Caligiuri, in sede di udienza del 21 giugno 2010, così si è espresso circa le condizioni in cui si trovava lo stabilimento di Bagnoli allorché ebbero inizio le attività di bonifica del sito (cfr. pagg. 54/67 trascr.):

"*…La società Bagnoli ebbe affidamento della bonifica del sito nel 1997, il sito si presentava come un sito industriale dismesso, in cui erano stati asportati tutti i macchinari…e sui piazzali giacevano dei prodotti di lavorazione, degli sfridi di lavorazione, ci sono due grossi piazzali che erano parzialmente occupati da questi prodotti di fabbrica, completati o incompiuti, o rottamati…*

Il sito è perimetralmente delimitato da delle mura in tufo, diciamo verso la città è chiuso, ha un accesso principale da via Leonardi Cattolica ed era accessibile anche dal sito Ilva, che è limitrofo alla fabbrica Eternit."

Pubblico Ministero - Ma in considerazione della dismissione del sito era possibile accedere…?

Teste: "*L'accesso non era facile e non era impossibile…Solo con una gestione come quella attuale si riesce ad avere una chiusura sempre efficiente….*

Noi per fare i progetti di bonifica abbiamo fatto prima una ricognizione visiva dello stato delle cose, come dicevo nel sito c'erano strutture civili essenzialmente, un grosso capannone di circa 40.000 metri quadrati in cui avvenivano probabilmente le principali lavorazioni del ciclo eternit…Sui piazzali viceversa c'era questo stoccaggio di materiali di diversa natura, tubazioni, lastre, giunti di cemento amianto e materiali rotti, rottamati che giacevano sul piazzale. C'era una grossa vegetazione, sviluppo vegetativo…ed anche quello creava dei problemi perche in parte nascondeva i materiali che erano a terra."

Pubblico Ministero: Avete fatto anche delle valutazioni di fibre aero-disperse, presenti ancora in loco?

Teste: "*...Prima di iniziare l'attività vera e propria di bonifica, la direzione lavori dell'epoca fece il cosiddetto banco di riferimento…rilevò quella che era la dispersione delle fibre ad operazioni ferme…comunque le ASL che ci controllavano non rilevarono grosse anomalie…*"

Presidente: Perché alle rilevazioni partecipava anche la ASL, cioè era presente?

Teste (Caligiuri G.): "*Tutte le attività…di bonifica…avvengono attraverso piani di lavoro, che per legge vengono presentati alle ASL competenti e le ASL le approvano per le parti esecutive e per controlli connessi alle attività…*

All'epoca si valutò intorno alle 33.000 tonnellate la quantità di materiale contenente amianto presente nel sito e su questo poi si sono fatti tutti appalti dei lavori ad evidenza pubblica, si è di fatto iniziata l'attività."

Pubblico Ministero: Il Sindaco di Napoli ci ha detto che si aspettavano di trovare questo materiale fino a tre metri di profondità, invece poi è stato trovato ben più in profondità, fino a cinque metri

Teste (Caligiuri G.): "*Diciamo la profondità del materiale dipende dal fatto che il sito, soprattutto nell' area industriale vera e propria, era molto infra-strutturato e c'erano cunicoli fognari, cunicoli di servizi elettrici , acqua e tant'altro.*

Praticamente per rimuovere queste strutture, queste infrastrutture che erano in parte realizzate anche con materiale contenente cemento amianto, si è rilevato che anche nel loro interno c'erano delle polveri di amianto. Quindi si è dovuto lavorare a profondità che non si prevedevano…. Diciamo che…c'è una diffusa rete di infrastrutture sotterranee che vanno rimosse integralmente, proprio perché contengono a loro volta dei materiali con amianto."

Pubblico Ministero - Oltre questi sfridi di lavorazione e pezzi di lavorazione che avete osservato nei piazzali, avete ritrovato altro materiale contenente amianto anche nei silos?

Teste (Caligiuri G.): "*Questo è successo in modo che io ricordo non molto rilevante, è successo alla società Bagnoli spa, perché la bonifica è avvenuta in una prima fase tramite la società Bagnoli s.p.a.…In quella fase…si sono trovate le classiche materie prime che si utilizzavano per la costruzioni sia di lastre, che di tubi in cemento amianto…essenzialmente crisotilo…*

La Bagnoli Futura sostanzialmente si è attivata su un'area, dove c'era ormai pochissimi edifici, era stata diciamo relativamente dico pulita da tutti i fabbricati ed era stata messa in sicurezza in alcune zone dove il terreno si vedeva chiaramente che era inquinato da frammenti contenenti amianto. Questo era lo stato dell'arte che ha lasciato Bagnoli Spa e ha ereditato Bagnoli futura. Quindi la Bagnoli Futura…essenzialmente... sta facendo l'attività di bonifica del sottosuolo. Diciamo che nel sottosuolo noi stiamo trovando sfridi di lavorazione, frammenti di lavorazione. Oltre a tutte quelle infrastrutture

realizzate in cemento ed amianto, tubazioni fognarie ed altro. In alcuni casi noi li troviamo in concentrazioni significative, per cui la movimentazione del rifiuto è anche abbastanza semplice…Viceversa, è questa la difficoltà che stiamo trovando nell'attività, in molti casi il materiale contenente amianto, o sfrido del materiale, è misto a terreno inerte, cioè è distribuito nel terreno in percentuali anche relativamente basse…Nel tempo abbiamo affinato una serie di sistemi per separare questi materiali, rifiuti, dagli inerti veri e propri Questo…con molta fatica lo riusciamo a fare…"

Pubblico ministero: Volevo solo sapere se trovavate anche il polverino.

Teste: "*Si, si, lo troviamo anche, lo abbiamo trovato nelle vasche di decantazione di acqua, sul fondo avevano del polverino…*"

10) Un'ultima fonte di inquinamento esterno agli stabilimenti fu dovuta alle modalità di trattamento degli scarti di produzione, costituiti da materiale pulvirolento e frantumato e come tale particolarmente disponibile all'aero-dispersione: se le stesse modalità di trasporto di detto materiale ed il suo abbandono in discariche a cielo aperto - che divennero dei veri e propri "*self-service*" per chi volesse usufruirne - costituirono una pericolosa fonte di inquinamento ambientale per tutti i siti territoriali oggetto di interesse, l'istruttoria dibattimentale ha fatto emergere una fondamentale differenza, tra i vari siti territoriali, quanto alla cessione e alle modalità di riutilizzo di detto materiale di scarto.

Prima di affrontare tale tematica, tuttavia, pare opportuno rammentare quanto emerso circa le discariche in cui affluirono gli scarti di produzione nei quattro luoghi di interesse processuale.

A Casale Monferrato vi erano diverse discariche a cielo aperto in cui venivano conferiti pezzi e materiale di scarto che inquinavano l'ambiente circostante. Proprio a tale forma di inquinamento Bruno Pesce ha collegato la morte di un suo giovane amico, Pier Carlo Busto, colpito dal mesotelioma all'età di soli 33 anni: "*…Nell' 88 Pier Carlo Busto, mio amico di 33 anni... era uno sportivo, un'atleta e allora girava... faceva footing attorno alla cosiddetta pista ciclabile, attorno all'Eternit. L'Eternit, lì aveva una discarica, a poche centinaia di metri dallo stabilimento, dove per anni e anni, i rottami, gli scarti, tubi, lastre rotte, erano depositati in questa discarica ed era un self-service per chi ne avesse bisogno, quindi ognuno si recava lì se aveva bisogno di un pezzo di roba, lo prendeva e lo portava a casa. E un'altra cosa da polverino, eh, questi sono pezzi consistenti, lastre, no, pezzi di lastre. E quindi lui, forse correndo anche e… facendo il footing proprio in questa cosiddetta pista ciclabile, morì poi ahimè dopo non molti mesi di mesotelioma...*"

Pubblico ministero: Quanti anni?

Teste: "*33 anni, colpì perché era un bancario, perché era giovane e perché nel frattempo la questione era cominciata a lievitare, no, anche l'approccio sul rischio amianto era...c'era già stata una evoluzione...*"

La triste vicenda della morte di Pier Carlo Busto veniva poi ribadita dallo stesso fratello di Pier Carlo, Italo Busto, impiegato commerciale a Casale Monferrato e figurante tra i soci fondatori dell'Associazione esposti amianto anche a seguito del decesso del fratello, avvenuto il 23 dicembre 1988 (cfr. ud. del 19 luglio 2010, pagg. 77 e 78 trascr.):

Parte civile (Avv. Bonino) - A che distanza abitavate dallo stabilimento o dal magazzino Eternit ?

Teste (Busto I.) – "*Dal magazzino non molto, direi un chilometro, abitavamo in Viale Montebello, diciamo che abbiamo cercato di legare in qualche maniera la morte di nostro fratello, il perché potesse avere avuto questa patologia….Diciamo che Viale Montebello è subito dietro la circonvallazione dove di norma passavano i camion, i transiti che*

portavano il materiale dallo stabilimento Eternit ai magazzini… Un altro fatto a cui abbiamo legato alla così giovane età di nostro fratello era anche l'attività probabilmente sportiva, nel senso che era normale…, prima di sapere di questo legame, di partire dal nostro stadio cittadino ed andare verso la diga che c'è sul Po, la strada che fa verso la diga passa esattamente attraverso allo stabilimento Eternit ed al reparto dove si confezionavano i manufatti. Oppure per andare a fare…"

Parte civile (Avv. Bonino) - Era via Oggero questa via?

Teste (Busto I.) – "*No, è parallela a via Oggero, dicevo adesso si passava anche per via Oggero quando si voleva fare anziché un percorso in piano in collina, perché quella che era la chiamata come la panoramica, si raggiungeva molto brevemente da Casale e passava esattamente davanti agli stabilimenti. Questo, oltre al fatto di abitare a Casale, era un legame poteva avere avuto più di altri mio fratello, perché nei periodi in cui come dicevo faceva gare a livello regionale, nazionale in atletica leggera si va a correre tutti i giorni per mantenere un buon allenamento. Quindi, spesso si è allenato in quella zona che come dicevo anche è abbastanza vicino allo stadio…*"

L'esistenza di una discarica a cielo aperto proprio nella zona adiacente allo stabilimento e sulla sponda del fiume Po, nonché la pericolosità di tale discarica, venivano confermati in termini pressoché analoghi dai testi Patrucco Giovanna e Turino Giovanni.

Deposizione Patrucco:

"*…un ricordo molto netto è legato alla discarica a cielo aperto che c'era vicino alla Eternit.*"

Pubblico Ministero - Sulla sponda del Po?

Teste (Patrucco G.) – "*Sì, certo, in fondo allo stabilimento dove ad oggi c'è una piazzola cementificata, iniziava, lì…Ed era una discarica a cielo aperto, dove venivano portati gli scarti, i manufatti rotti, e…funzionava proprio come una sorta di self service, perché era zona aperta. Tutti gli abitanti della città, io credo sapessero, e spesso si andava anche direttamente a servirsi. E quindi ci si andava a prendere pezzi rotti, quello che poteva avere un senso nella necessità dell'utilizzo.*"

Pubblico Ministero - Proprio sulla sponda quindi del Po, oppure un po' prima?

Teste (Patrucco G.) – "*Dunque questa discarica sì, io credo che finisse sulla sponda, però l'accesso era dalla fine di via XX Settembre all'inizio di Via Oggero, quello era l'accesso. Ma era una zona abbastanza ampia, ci si andava liberamente…Io ho questo ricordo della gente che andava a prendere i pezzi che potevano servire.*"

Deposizione Turino:

Parte Civile (avv. Nosenzo) - senta, lei vedeva automezzi o anche solo motocarri trasportare materiale di amianto proveniente o andando nello stabilimento Eternit?

Teste (Turino G.) – "*perbacco, andavano su e giù tutto il giorno, io nel pezzo che l'avvocato ha ricordato sul mio libro: ‹‹Eravamo tutti ricchi di sogni››, ricordo in particolar modo un personaggio che io chiamo Pietro, di cognome si chiamava Lombardi, abitava nel mio cortile, che andava su per giù tutto il giorno, otto ore al giorno, dodici mesi all'anno, con un Bremag a tre ruote, a scaricare rottami di cemento nel Po, in fondo a via dei Glicini, dove correva il Po; adesso ci sono quattro campi da football, un circolo ricreativo ed un supermercato, e lì sotto è pieno di Eternit. Faceva almeno un paio di viaggi all'ora.*"

Parte Civile (avv. Nosenzo) - come lo caricava?

Teste(Turino G.) – "*con il badile. Caricava con il badile e lo scaricava con un motocarro che aveva un sistema, si alzava e lo scaricava. Noi ragazzi della Ronzone nella discarica ci giocavamo…*".

Negli anni Settanta fu poi Bagna Enrico, titolare della omonima ditta individuale, ad occuparsi del recupero del materiale ferroso dell'Eternit e, soprattutto, dei rifiuti di produzione contenenti amianto. In ordine alle due discariche utilizzate dal Bagna (dapprima quella sita su di un terreno di sua proprietà sito in località Argine Morano vicino al fiume Po e, successivamente, con l'entrata in vigore del d.p.r. 915/1982, quella autorizzata dal Comune di Casale Monferrato sita in località Cascinetta); alla pericolosità di tali discariche dovuta al fatto che si trattava di siti accessibili a chiunque ove il materiale pulvirulento stazionava per giorni esposto alle intemperie; alla pericolosità del trasporto del materiale in discarica, che avveniva su di un autocarro del Bagna sprovvisto di teloni protettivi e senza provvedere a bagnare il materiale di scarto per ridurne la polverosità; nonché alla pericolosità connessa all'ulteriore frantumazione cui il Bagna sottoponeva detto materiale con un'apposita pala meccanica, basti richiamare, in questa sede, quanto già sopra esposto trattando dell'operatività dello stabilimento di Casale Monferrato.

Lo stabilimento di Cavagnolo utilizzava come discarica, o meglio come deposito del materiale di scarto non ceduto alla cittadinanza, un "*terreno posto proprio dietro l'azienda e vicino alla ferrovia*", terreno dove la Curia, successivamente, costruì un campo sportivo dove i ragazzi andavano a giocare; ha sottolineato il teste Sampò come tale zona sia oggi "*completamente chiusa*" essendo nelle previsioni dell'amministrazione comunale la realizzazione di un necessario intervento di bonifica (cfr. deposizione Sampò, pagg. 88/89 trascr.).

Quanto al sito utilizzato come discarica dallo stabilimento di Bagnoli ha riferito il teste Petacco (cfr. ud. del 28 febbraio 2011, pagg. 17 e sgg. trascr.):

"*…gli scarti venivano: una parte macinati e riutilizzati nell'impianto di produzione e una parte, se era eccedente questo fabbisogno, veniva affidata a delle ditte di smaltimento che le portava alla discarica….La discarica, se mi ricordo bene,era la discarica Pisani, questa si trova ai limiti del comune di Napoli, verso il comune di Quarto Flegreo, in un quartiere che si chiama Pianura che è stata utilizzata fino a pochi anni fa come discarica dal comune di Napoli, poi si è saturata…*"

Parte civile (Avv. Stefutti) - La discarica era autorizzata?

Teste Petacco – "*…a quei tempi non c'era l'autorizzazione di discarica per materiale di cemento, rifiuti di cemento…*"

Parte civile (Avv. Stefutti) - sì, quello però è amianto-cemento, una cosa un po' diversa…

Teste Petacco – "*a quel tempo non mi risulta che ci fosse un obbligo di conferire questo materiale attraverso un'apposita procedura, non è come oggi che ci sono tanti certificati eccetera…*".

A Bagnoli esisteva inoltre una sorta di discarica interna allo stabilimento, sita in prossimità del locale mensa, dove venivano conferiti gli scarti di lavorazione, la polvere raccolta nelle operazioni di pulizia e i sacchi rotti - non più utilizzabili - in cui veniva trasportata la materia prima.

Sul punto, ha riferito il teste Falco Luigi (cfr. ud. del 14 giugno 2010, pagg. 49, 50, 69 e 70 trascr.):

Pubblico Ministero – Quando faceva questo lavoro con la spazzatrice, lavorava un po' in giro?

Teste: "*Dovevo fare tutta la fabbrica…dovevo andare…a prendere tutta la polvere che si faceva…il problema maggiore era quando si andava a scaricare. C'era un posto di scarico dove si buttavano tubi rotti. Dovevo arrivare sul ciglio di questa discarica…*"

Pubblico Ministero: Questo posto era ovviamente all'interno dello stabilimento?

Teste: "*Si…confinava con il muro dell'Italsider…*"

Pubblico Ministero: I sacchi che poi contenevano gli scarti dell'amianto che fine facevano?

Teste (Falco L.) – "*Delle volte venivano recuperati. Quando il sacco usciva sano…venivano recuperati e i pezzi rotti di tubi…si riutilizzavano…*"

Pubblico Ministero - L'altra parte invece?

Teste (Falco L.) – "*Quelli che non erano buoni si buttavano nella discarica…*"

Parte Civile (Avv. Bonetto): Lei ha parlato di questa discarica dove portava e scaricava gli scarti di lavorazione e ha detto che ad un certo punto hanno comprato una macchina e riutilizzavano questi scarti di lavorazione. Prima che fine faceva questa roba?

Teste (Falco L.): "*Veniva presa e veniva buttata nella discarica. Anche i mezzi tubi venivano presi con il sollevatore e si buttavano in quella discarica. Veniva un camion, li caricava e li buttava.*"

Parte Civile (Avv. Bonetto): Sa dov'era?...

Teste (Falco L.) "*....A fianco a questa casetta, alle spalle. Era…dietro una palazzina dove c'era la mensa…Proprio in quel posto veniva fatta la discarica…*".

Orbene, tutte le citate fonti di inquinamento esterno alle fabbriche rinviano a fenomeni di dispersione di fibre di amianto definitivamente cessati, da lungo tempo, sia nella loro dimensione di concrete attività di contaminazione ambientale, sia nella loro dimensione di pericolo per la pubblica incolumità.

Occorre sottolineare, invero, che determinati fenomeni - quali il lavaggio a casa delle tute degli operai o le operazione di rammendo dei sacchi rotti da parte dei familiari degli stessi operai - costituiscono attività non solo terminate, al massimo, con la chiusura degli stabilimenti nel 1986, ma anche tali da non generare più alcun pericolo per la pubblica incolumità, mentre altre forme di inquinamento ambientale - quali quelle determinate dalla frantumazione a cielo aperto degli scarti di produzione, dal trasporto della materia prima in stabilimento, dalle operazioni di trasporto nelle discariche degli scarti di produzione e, più in generale, dei manufatti finiti di cemento-amianto - pure hanno determinato un grave nocumento ambientale che, però, è cessato da tempo.

Le rilevazioni ambientali di cui vi è traccia in atti, infatti, non segnalano, nei siti territoriali di interesse, un inquinamento atmosferico oltre i limiti di tolleranza. Così se il teste Caligiuri ha sottolineato che già nel 1997, allorché iniziarono le operazioni di bonifica dello stabilimento di Bagnoli, i prodromici rilievi effettuati dalle ASL non segnalarono "*grosse anomalie*" dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico (cfr. ud. del 21 giugno 2010, pagg. 56 e 57 trascr.), perfino in relazione al sito più inquinato, ossia quello di Casale Monferrato, il consulente di parte civile De Giovanni Daniela, in sede di esame reso all'udienza del 7 fwebbraio 2011, ha rilevato come l'atmosfera di Casale, dal momento della messa in sicurezza dello stabilimento industriale - e dunque ancor prima della sua integrale bonifica e successiva demolizione - non fosse affatto contaminata da pericolose fibre di amianto in misura superiore a quella di tutte le altre grandi città italiane e come Casale, anzi, si presenti da tempo come una delle città più "*deamiantizzata*" d'Italia (cfr. pagg. 60/62 trascr.).

D'altra parte l'avvenuta messa in sicurezza delle zone già utilizzate dagli stabilimenti come discariche, la facile individuabilità di taluni scarti di produzione - quali i feltri (ossia i pannelli in tessuto duro utilizzati come base per la lavorazione di alcuni manufatti in amianto e dunque impregnati di fibre di amianto) o i materiali di scarto quali lastre e tubi rotti - in passato ceduti alle cittadinanze dei siti territoriali di interesse - nonché l'individuazione e delimitazione dei siti contaminati da amianto interrato - così come avvenuto per l'amianto rinvenuto nel territorio di Bagnoli di cui si è più sopra riferito - rinviano a situazioni non più concretamente pericolose per l'incolumità pubblica nonostante le bonifiche di detti siti non siano state ancora ultimate.

Le stesse opere di bonifica previste ed imposte dalla legge statale del 1992, oltre a proseguire secondo precise priorità nella consapevolezza che la possibile dispersione di fibre di amianto dalle coperture di Eternit non costituisce un reale pericolo per la popolazione trattandosi di fibre "*troppo grandi per essere respirate*" (cfr., sul punto, deposizione Mancini, ud. del 28 marzo 2011, pag. 90 trascr.), costituisce una necessità che, secondo la stessa ottica della pubblica accusa, non può ascriversi a responsabilità degli odierni imputati, in quanto la commercializzazione dei manufatti di cemento-amianto, all'epoca, era certamente consentita.

Occorre ricordare, del resto, che la stessa legge nazionale, sia pure un po' inaspettamente, comunque previde la possibilità, per i produttori dei manufatti in cemento-amianto, di produrre e commercializzare per altri due anni dall'entrata in vigore della legge le "*lastre di amianto piane ed ondulate*" e i "*tubi ad uso civile e industriale*" (cfr. art. 1, co. 2, L. 257/1992 ed allegata tabella).

In ogni caso il pubblico ministero, in requisitoria, non ha censurato la commercializzazione in sé dei prodotti finiti di cemento amianto quali, *in primis*, le lastre di eternit ed i tubi idraulici, quanto i cosiddetti usi impropri degli scarti di produzione innestatisi sulla incontrollata cessione alle popolazioni dei siti territoriali in questione, da parte di Eternit Spa, di quel materiale friabile e particolarmente disponibile all'aero-dispersione che invece costituisce, tuttora, un grave pericolo per l'incolumità pubblica, concretando, nel contempo, una permanente ed attuale fonte di inquinamento ambientale.

8 - L'inquinamento ambientale che perdura

La prima perdurante sorgente di inquinamento ambientale è costituita dal cosiddetto "*polverino*", ossia il "*materiale di risulta della tornitura*", materiale circa la cui natura ed estrema attuale pericolosità ha riferito, in primo luogo, il consulente Lauria (cfr. ud. del 25 ottobre 2010, pagg. 47 /trascr.):

"*…mi sono occupato per motivi istituzionali del censimento del polverino di Casale Monferrato. Cos'è il polverino? È il materiale di risulta della tornitura. Si parla di due tipi di polverini: uno è il polverino che si chiama Mulino Hazemag; l'altro è il polverino della tornitura. C'è da chiedersi perché non venisse utilizzato a livello produttivo. Evidentemente la granulometria di questo polverino non era adeguata alla produzione.*

Proveniente dalla tornitura dei tubi, questo polverino che è stato utilizzato per sottotetti, in piazze ed in strade, ha presenza di crocidolite…Perché questo materiale è pericoloso? In questo materiale le fibre sono lasciate assolutamente libere, cioè sono disponibili all'areodispersione. È quasi impossibile tentare di andare a fare delle misure di eventuali esposizioni: non sappiamo nemmeno quanto una persona o un bambino può essere esposto. Per questo motivo intorno all'anno 2000 la Regione Piemonte ha disposto

un censimento che ha affidato all'A.S.L. di Casale Monferrato, oggi di Alessandria, ed all'Arpa. Mi sono preoccupato in settimana di andare fino a Casale Monferrato a chiedere ai colleghi dell'A.S.L. e mi è stata data la situazione aggiornata del numero di siti censiti con presenza di questo polverino, di quelli che sono stati bonificati e di quelli che sono ancora da bonificare. Questo materiale è stato ritenuto così pericoloso…che nel progetto inviato al Ministero dell'Ambiente è stato deciso che direttamente il Comune gestisca la bonifica di questi siti….L'altro fatto è che per la bonifica di questi siti si adotta una metodologia che non è prevista dalla norma. A.S.L. e Arpa hanno scritto un protocollo, perché diversamente non avrebbero potuto garantire i lavoratori che erano addetti alla bonifica…, questo protocollo è stato inviato al Ministero dell'Ambiente. Successivamente ci è stato detto di fare due sperimentazioni. Abbiamo fatto la sperimentazione. Adesso si lavora a Casale Monferrato con questo tipo di protocollo, che è diverso da quello previsto dalle vigenti norme…Tutto (questo tipo di) amianto è in forma assolutamente libera, cioè diventa veramente difficile andare a valutare, a quantificare. Proprio per questo motivo ci è stato detto che bisogna rimuoverlo tutto. Qual è l'attuale situazione? Questi sono dati aggiornati al 20 ottobre di quest'anno (2010). *I siti censiti sono 125. Ne sono stati bonificati direttamente con gli interventi del Comune 87; sono attualmente da bonificare 38 siti…*"

Pubblico ministero: Perché è pericoloso questo materiale, cioè a cosa è pericoloso e a chi?

Consulente Lauria: "*È pericoloso perché contiene fibre di amianto, come dicevo prima, sicuramente con presenza di crocidolite in quanto deriva dalla tornitura dei tubi. Tutti i tubi venivano prodotti anche con crocidolite fino alla fine della produzione stessa.*"

Pubblico ministero: - Il pericolo è di che cosa?

Consulente Lauria – "*È di inalazione di queste fibre. Se teniamo presente che questo materiale è stato messo su piazze ad esempio, un bambino che va a giocare su una piazza che ha questo materiale potrà poi inalare queste fibre*."

Pubblico ministero - Quindi si può dire per quante persone permane questa situazione di pericolo per la salute?

Consulente Lauria – "*Per tutte quelle persone che possono venire a contatto con questo materiale.*"

Pubblico ministero: Cioè un numero indiscriminato, imprecisabile?

Consulente Lauria: "*Sì, assolutamente non sono in grado di saperlo. Teniamo presente che questo tipo di situazione non riguarda solo la città di Casale Monferrato, anche se il maggior numero di siti riguarda Casale, ma anche il territorio circostante…*".

Ciò posto, l'istruttoria dibattimentale ha comprovato, con certezza, come l'attività di indiscriminata e scriteriata cessione del polverino abbia costituito un fenomeno tipico ed esclusivo di Casale Monferrato.

Se in tali termini si sono espressi il consulente Lauria ed il teste Mancini (cfr. ud. del 28 marzo 2011, pag. 90 trascr.), gli stessi testi escussi con riferimento ai siti territoriali di Bagnoli, Cavagnolo e Rubiera hanno univocamente confermato di non essere a conoscenza di una pratica di cessione del polverino (per il sito di Bagnoli cfr. deposizione Iervolino, pag. 50 trascr.; deposizione Carnevalis, pagg. 91 e 92 trascr.; deposizione Falco e deposizione Caligiuri; per il sito di Cavagnolo cfr. deposizione Corsato, pag. 62 trascr. ed esame Lauria, ud. del 25 ottobre 2010, pag. 7 trascr.; per il sito di Rubiera cfr. deposizione Baccarani, pag. 35 trascr. e deposizione Corradini Natale, pag.119 trascr.).

In particolare, quanto al sito di Bagnoli, è emersa solo una prassi di cessione alla cittadinanza dei feltri di produzione, sulla cui pericolosità, trattandosi di tessuti di fibre di amianto, riferivano, in sede dibattimentale, gli stessi Wey e Bontempelli.

Sul punto pare opportuno premettere che i feltri, certamente ceduti agli operai ed alla cittadinanza anche a Casale e a Cavagnolo (cfr. deposizione Pondrano, che ha ricordato amaramente come i feltri avessero "*abbellito il Monferrato*"; deposizione Patrucco Giovanna, pag. 110 trascr.; deposizione Patrucco Mauro, pagg. 25/26 trascr.; deposizione Sampò, pagg.85/86 trascr.; deposizione Durando Vanda, ud. del 17 maggio 2010, pagg. 79/80 trascr.), venivano per lo più utilizzati, soprattutto nelle zone di campagna, come coperture di edifici rustici, come porte di aie e fienili o, ancora, come tappeti di arredamento nelle abitazioni dei privati.

Deposizione Wey (cfr. ud. dell'8 marzo 2011, pagg. 44/45 trascr.):

Teste Othmar Wey – "*Ho appreso successivamente, ma avevo già visto dal 1972, alcune cose: innanzitutto venivano o regalati o venduti, non so, ai lavoratori, dei sacchi vuoti per il trasporto dell'amianto, i sacchi di juta che arrivavano dalle miniere. Inoltre dei feltri, cioè dei tessuti spessi, che si usano sui macchinari e che dopo un certo tempo devono venire sostituiti, però sono ancora utilizzabili per altro, ma sono piene di fibre di amianto ed in particolare so che alcuni di questi feltri erano utilizzati come tappeti a casa dei lavoratori…*".

Deposizione Bontempelli (cfr. ud. del 28 giugno 2010, pag. 84 trascr.):

Pubblico ministero - Ed i Feltri ed i sacchi?...Che cosa sa?

Teste (Bontempelli E.) – "*Io so quelli che venivano chiamati i feltri, che poi feltri non sono, perché sono un tessuto e sono i nastri continui delle macchine per la produzione delle lastre dei tubi, quando venivano dismessi tal volta venivano portati a casa da qualcuno che li utilizzava per fare tappeti, per fare passaggi su agricoli. Non lo so, cose del genere. Ho visto anche qualcosa di questo tipo…*".

Così hanno riferito i testi Falco e Carnevalis quanto alla prassi di cessione dei feltri presso lo stabilimento di Bagnoli.

Deposizione Falco (cfr. ud. del 14 giugno 2010, pagg. 51 e 32 trascr.):

Teste (Falco L.) – "*…So solamente che se per esempio un feltro che usavano sulle macchine, siccome la proprietà dell'amianto e cemento era questo... Se noi prendevamo un feltro e lo mettevamo su 4 assi e facevi una copertura, poteva venire il diluvio universale, ma lì non ci pioveva. Allora questi li regalavano oppure si prendevano a 50 Lire o 30 Lire al Kg. Li vendevano e li compravano queste persone che avevano le campagne*."

Pubblico Ministero - Dove si compravano?

Teste (Falco L.) – "*Si parlava con il capoturno. A me mi serve un feltro e se a chiederlo era una persona che piaceva al capoturno: Non ti preoccupare, come cambiamo il feltro te lo puoi prendere. Quanto pesa il feltro? e lui: 50 kg, ma pesava molto di più. Faceva il buono, voi pagavate il buono e ve lo portavate.*"

Pubblico Ministero - Quindi aveva un costo al kg ed annotava sul pezzo di carta che veniva pagato.

Teste (Falco L.) – "*Sì.*"

Pubblico Ministero - Questa era una cosa segreta o che si sapeva?

Teste (Falco L.) – "*No, lo sapevano tutti questo fatto. Se serviva, si andava dal capoturno... Oppure: Mi serve un recipiente*."

Pubblico Ministero - È mai stato proibito da qualcuno questa vendita?

Teste (Falco L.) – "*No. Si faceva così normalmente*."

Pubblico Ministero - A parte il capoturno lo sapeva...

Teste (Falco L.) – "*Lo sapeva anche la Direzione*."

Presidente - I soldi chi li prendeva?

Teste (Falco L.) – "*Questo non ve lo so dire*."

Pubblico Ministero - Si davano al capoturno?

Teste (Falco L.) – "*No, si pagava in Direzione. Questo lo so*."

Pubblico Ministero - Si ricorda questi feltri fino a quando...

Teste (Falco L.) – "*Credo che quando è finita la produzione non sono stati dati più a nessuno.*"

Pubblico Ministero - Fino al 1985, fino a quando lei ci ha lavorato...

Teste (Falco L.) – "*Sì, fino al 1985, quando ha chiuso la fabbrica…*".

Deposizione Carnevalis (cfr. ud. del 14 giugno 2010, pagg. 91 e 92 trascr.):

Pubblico Ministero - Gli scarti delle lavorazioni come venivano smaltiti? - Se un lavoratore avesse voluto comprare della polvere di scarto, materiali, feltri, poteva farlo?

Teste (Carnevalis B.) – "*Questo non lo so. Una volta solo ho visto che compravano un feltro, però non mi interessavo*."

Pubblico Ministero - Cosa ha visto esattamente?

Teste (Carnevalis B.) – "*Praticamente l'hanno messo sul camion e l'hanno portato via.*"

Pubblico Ministero - L'ha comprato un suo collega?

Teste (Carnevalis B.) – "*No*."

Pubblico Ministero - Uno da fuori?

Teste (Carnevalis B.) – "*Sì*."

Pubblico Ministero - Sa come si faceva per comprare? Se uno voleva comprare cosa doveva fare?

Teste (Carnevalis B.) – "*Non lo so. Ho visto che un sollevatore alzava il feltro, lo metteva sul camion e se ne andava…*".

Circa il sito di Rubiera, su cui si tornerà in seguito, è altrettanto certo che polverino non ne fu venduto, laddove dalla deposizione dell'attuale sindaco Lorena Baccarani è solo emersa, in costanza dell'attività produttiva, una "*consuetudine*" di cedere gratuitamente ai dipendenti e ai cittadini "*pezzi di scarto da mettere ad esempio in alcune zone del cortile piuttosto che su piccoli bassi servizi*" (cfr. deposizione Baccarani, pagg. 34/35 trascr.).

Quanto allo stabilimento di Casale Monferrato, invece, univoche ed incontroverse sono risultate le emergenze processali in ordine alla vendita del polverino: tale materiale di scarto veniva ceduto sia ai dipendenti Eternit che alla cittadinanza, gratuitamente o versando una modesta offerta di denaro, e venne utilizzato in Casale e nei comuni viciniori, almeno sino alla fine degli anni settanta, in modo diffuso ed incontrollato per gli usi più svariati, ma soprattutto per coibentare i sottotetti e per sedimentare cortili, aiuole, piazze e strade.

Deposizione Pesce (cfr. ud. del 26 aprile 2010, pag. 51 trascr.):

Pubblico ministero: Lei ha parlato di questa Discarica…Ci può dire se sapeva di consuetudini, di dare ai lavoratori il polverino, in che periodo, fino a quando ai lavoratori o anche a cittadini?

Teste: "*Il polverino veniva prodotto regolarmente e i cittadini o i lavoratori che ne facevano richiesta, veniva dato... si dice gratuitamente, io avevo incontrato anche qualcuno…che lo aveva pagato anche 100 lire a quintale, non so io adesso questo se...*"

Pubblico ministero: Questo in che periodo?

Teste: "*Questo... verso la metà degli anni '70, che l'aveva pagato 100 lire al quintale, con il motocarro…andavano a ritirarlo per i cortili, per i sottotetti quale... coibentante, oppure veniva bagnato e poi si risolidifica quasi come cemento quindi si facevano magari l'aia, persino un'aia della chiesa, di Odalengo, un paese del Monferrato, si scoprì sette, otto anni fa, più o meno, che l'aia della chiesa era fatta di polverino, cioè gli usi erano molteplici.*"

Pubblico ministero: Quindi era molto diffuso l'utilizzo del polverino, in Casale...

Teste: "*In Casale e in tutti i paesi della zona, sì, sì.*"

Deposizione Ezio Buffa (cfr. ud. del 26 aprile 2010, pagg. 87 e sgg trascr.):

Pubblico ministero: Senta, a proposito di questo aspetto, ma lei si ricorda se c'era la possibilità per i lavoratori o per altri di portarsi via del polverino o altri pezzi di scarto?

Teste: "*Sì. Io parlo sempre fino al '78.*"

Pubblico ministero: Quello che lei sa, sì.

Teste: "*Guardi che lo vendevano, cioè non è che lo vendessero, quelli che lo volevano, quello che se lo portava a casa faceva un'offerta e si portava a casa chi un motocarro di roba, chi… faceva un'offerta e non è che lo vendessero poco.*"

Pubblico ministero: A chi la faceva l'offerta?

Teste: "*Ah, ma lì c'era l'ufficio, dove c'erano gli uffici c'era una persona addetta a quelle cose lì……*"

Pubblico ministero: Quindi si andava, bisognava fare richiesta ad un ufficio?

Teste: "*Sì, bisognava fare richiesta al responsabile. Un responsabile c'era perché non si poteva mica entrare con un motocarro…dentro uno stabilimento se uno non è autorizzato.*"

Pubblico ministero: Indubbiamente. Senta, ma l'offerta di cui parlava prima era un'offerta in denaro? Che cos'è l'offerta?

Teste: "*Io penso che si facesse un'offerta, adesso questo denaro non so a chi andava, se se lo teneva il responsabile, se lo prendeva il direttore, non lo so, però qualcosa si doveva offrire…. Al limite…se a qualcuno magari la regalavano, non lo so. Sinceramente non posso dire…*"

Pubblico ministero: E questo fino a quando lei è rimasto in Eternit?

Teste: "*Posso dire questa cosa qui fin quando io sono rimasto in Eternit, dopo non posso…*"

Pubblico ministero: Il secondo tema riguarda il polverino che veniva dato all'esterno. Lei sa per cosa veniva utilizzato questo polverino?

Teste: "*Per sentito dire e qualcuno l'ho visto, eh, qualcuno l'ho visto, o lo mettevano nei cortili, lo bagnavano, lo pestavano, qualcuno lo metteva nel solaio come isolamento, questi li ho visti io perché erano amici miei e non credevano di far male e invece il male è stato fatto.*"

Presidente: Quindi o per pavimentare o come isolante?

Teste: "*Sì, l'amianto è un isolante.*"

Pubblico ministero: Chi lo usava veniva avvertito? Lei conosce le persone che l'hanno presa, lei sa se veniva avvertito che era un materiale pericoloso?

Teste: "*Questo proprio no.*"

Pubblico ministero: No che non lo sa? Scusi, è per capire la risposta.

Teste: "*Non venivano avvertiti, no. Lo comperavano, lo prendevano, io non so come, basta, finito.*"

Pubblico ministero: Quindi l'azienda non glielo diceva che era pericolo?

Teste: "*Ma no, ma ci mancherebbe!..*"

Deposizione Pondrano (cfr. ud. del 12 aprile 2010, pagg. 72 e 73 trascr.):

Pubblico Ministero - Lei ha notizia, sa se materiali di scarto venissero, a parte frantumati, prefrantumati e convogliati del Mulino Hazemag, anche utilizzati in altro modo, ceduti, venduti?

Teste (Pondrano N.) – "*Qua entriamo un po' in quello che si è molto sentito dire, di mio personale c'è poco, nel senso che io non ho visto esportare il polverino, io posso dire che quando sono stato adibito alla pulizia dei…filtri del reparto torni il mio compito è stato quello di insaccare quella polvere…, di chiudere quel sacco con uno spago e di lasciarlo lì…, io so che al lunedì quella polvere non c'era più…C'è un sentito dire che questo polverino venisse regalato, che venisse regalato alle famiglie per coibentare i sottotetti, per coibentare le stradine di campagna, cosa che è avvenuta. Io purtroppo ho sempre dei ricordi brutti. Il Sindaco del paesino dove vivevo ha coinbentato nel 1970, mi ha detto la data perché è morto l'anno scorso, si chiamava Luigi Lanzetti…Non lo so questo materiale quando l'aveva recuperato e come l'aveva recuperato, però 39 anni dopo è arrivata la condanna. Però io so che ci sono molto sottotetti pieni di polverino, so che lo si portava a casa…*".

Deposizione Turino (cfr. ud. del 12 luglio 2010, pagg. 15, 16 e 30 trascr.):

"*…guardi l'amianto, i ritagli di Eternit, a Casale, erano messi quasi dappertutto, fa ridere quando chiedono delle perizie per individuare i posti perché bisognerebbe fare la perizia per individuare i posti dove non c'è….Si metteva per eliminare il fango, quello che noi in dialetto che amavamo la ‹‹Parda››, si buttavano questi livelli di cemento, Casale è piena dappertutto, cortili delle case, e poi si bagnava per renderli duri…Io ricordo quando mio padre diceva: è un portento questo amianto perché indurisce e non ti sporchi più. In realtà ad indurire era il cemento e l'amianto si volatilizzava e veniva respirato…*"

Parte Civile (avv. Nosenzo) - quindi i privati si approvvigionavano di …diciamo di lavorazione presso l'Eternit?

Teste (Turino G.) – "*sì, sì , quello che non andava alla discarica, se un privato chiedeva, gliela portavano anziché buttarla alla discarica, la portavano al privato.*"

Parte Civile (avv. Nosenzo) - lei conosce qualcuno che ha effettuato questi trasporti?

Teste (Turino G.) - "*li conoscevo, per esempio questo Pietro che cito nel libro, poi ce n'era un altro…che di cognome in realtà faceva Oriale, ogni tanto andava anche lui…a fare i trasporti. L'Eternit normalmente per quei trasporti particolari aveva un camion a trazione, che è residuo della guerra che dicevano: così risparmiamo sulla benzina e mandava a fare questi scarichi presso le case private, i cortili, i sapelli, i sentieri di campagna…*"

Pubblico Ministero - lo ha già detto ma se poteva proseguire il suo discorso sulla sorte di questo polverino. Cioè dove andava, veniva venduto oppure no.

Teste (Turino G.) – "*…Casale all'80% è coperta da questi polverini, e poi il polverino puro e semplice…veniva messo anche nei solai per fare da isolante, per il freddo, nei solai delle case si metteva a questo polverino che un tempo per cercare di isolare mettevano del vetro tritato con della terra, il polverino faceva molto di più.*"

Pubblico Ministero - lei è in grado di dirci sino a quando è andato avanti questo uso?

Teste (Turino G.) – "*guardi almeno fino alla fine degli anni 70 sicuro…*"

Deposizione Patrucco Mauro (cfr. ud. del 28 giugno 2010, pagg. 23 e sgg. trascr.):

"*…Voglio aggiungere una cosa, e qui le dico tutto quello che vuole: 39 anni, un carissimo amico, forse più di un fratello; è morto nell'91 e le dico anche il giorno, il 13 di*

mesotelioma…Lui non ha mai lavorato all'Eternit. Il papà portava a casa il polverino, perché gli dicevano che come coibentante nel sottotetto andava benissimo. Il polverino lo facevano portare a casa perché non pagavano lo smaltimento…Anzi addirittura facevi il cortile…È morto di mesotelioma senza mai aver lavoravo all'Eternit."

Pubblico ministero - Gli dicevano di usarlo come coibentazione ?

Teste (Patrucco M.) – "*Sì, sì certo*."

Pubblico ministero - Chi lo diceva! Lo vendevano normalmente?

Teste (Patrucco M.) – "*No, a venderlo no! Non lo vedevano*."

Pubblico ministero - Lo regalavano!.....Ma lei questa cosa del polverino la sa da questo suo amico?

Teste (Patrucco M.) – "*Certo…Non solo dal mio amico, vivevo là. Guarda che va bene, si parlava tra di noi! Guarda che va bene!. Hai il cortile da rifarti! Usalo! Vedi che per un po' ti rimane duro*.".

Ppubblico ministero - Sì, ma che cosa si faceva si prendeva liberamente e si portava a casa!

Teste (Patrucco M.) – "*Sì, prendevano dei sacchi di polvere e li portavi a casa. La prima cosa da fare era il sottotetto…*"

Presidente - Ma chiunque poteva prenderli questi secchi!

Teste (Patrucco M.) – "*Penso che bastasse far richiesta. Noi ne parlavamo fra di noi. Io non ne ho mai portato a casa nessuno*."

Presidente - A chi bisognava fare la richiesta, alla direzione?

Teste (Patrucco M.) – "*Penso alla direzione o al capoturno. O al caporeparto…E te lo portava via…*".

Deposizione Gnocco (cfr. ud. del 12 luglio 2010, pagg. 54 e 55 trascr.):

"*…l'ho preso anche io, ma non sapevo niente,…la tornitura…allora la davano, se la chiedevano, la davano e la portavano a casa e magari la mettevano anche nel cortile…*"

Pubblico Ministero - lei l'ha usata?

Teste (Gnocco A.) – "*anche io l'ho usata.*"

Pubblico Ministero - come l'ha usata?

Teste (Gnocco A.) – "*me l'hanno portata con un motocarro, l'hanno distesa lì per terra, ho messo un po' di polvere di cemento e poi bagnato e diventato duro come questo*."

Pubblico Ministero - senta, tutti potevano averla questa tornitura?

Teste (Gnocco A.) – "*penso di sì, tanti so che l'hanno presa*."

Pubblico Ministero - bastava chiedere a chi?

Teste (Gnocco A.) – "*non saprei*."

Pubblico Ministero - lei a chi ha chiesto per prenderla?

Teste (Gnocco A.) – "*abbiamo chiesto a un capo che era lì, perché era un altro reparto, perché praticamente lì dove tornivano era un reparto distaccato…*"

Pubblico Ministero - va bene. L'ha poi tolta lei dal suo cortile?

Teste (Gnocco A.) – "*non so perché io poi sono venuto via di lì non ho più abitato. Io affittavo lì, fino all'83, dopo che ho avuto l'incidente, da di lì sono partito e me ne sono andato…*".

Deposizione Giordano (cfr. ud. del 19 luglio 2010, pagg. 80, 85, 86, 90 e 91 trascr.):

Parte civile (Avv. Bonino) - Da che epoca ha incominciato ad entrare in contatto con i problemi dell'amianto?

Teste (Giordano V.) – "*Ma diciamo consapevolmente metà anni settanta, nel senso che sono venuto a conoscenza dei rischi dell'amianto. Prima ci sono venuto a contatto*

probabilmente come tanti, troppi miei concittadini, inavvertitamente. Io ad esempio credo di avere giocato per anni a pallone su una superficie di cemento amianto dell'oratorio…che era…un campo ricoperto con questa… con la polverina, con il cemento amianto, quindi l'ho conosciuta fin da piccolo il problema dell'amianto. Poi negli anni settanta ho chiaramente cominciato a prenderne coscienza dei rischi, dei problemi che comportava l'uso di questa materia… ma nel nostro territorio di casi come questi ce n'erano moltissimi, perché si usava il polverino pensando che fosse una grande cosa negli anni sessanta, io parlo degli anni sessanta epoca in cui è stata fatta questa opera, esempio nell'oratorio dove andavo io."

Presidente - Di diffusione.

Teste (Giordano V.) – "*Di diffusione…perché costava niente, veniva usato, veniva donato, adesso non so perché io quel tempo ero piccolo non so quali fossero i procedimenti, ma veniva scaricato a palate, si faceva un terreno adatto, mentre prima era un terreno di terra diventava un terreno utile per giocare a pallacanestro o a tennis per esempio…*"

Pubblico Ministero - Lei ha parlato di un oratorio.

Teste (Giordano V.) – "*Sì*."

Pubblico Ministero - Dove lei giocava. Quale?

Teste (Giordano V.) – "*L'oratorio del Duomo si trova…in centro di Casale, era il centro della città.*"

Pubblico Ministero - Lei ci giocava anche a pallone?

Teste (Giordano V.) – "*Si giocavo a pallone ed appunto prima quando c'era il campo solo di terra si giocava solo a pallone, poi con il campo di cemento amianto che ci sembrava una grande innovazione per noi ragazzini, si poteva giocare a pallone, pallavolo, pallacanestro e tennis, era stato adattato a più esigenze, era tutto grigio…era una pavimentazione…compatta, però è chiaro che correndoci sopra, giocandoci sopra, si sgretolava evidentemente per cui da qui la necessità di bagnarlo spesso, perché c'era polvere, questa polvere chiaramente si respirava giocando a pallone…*".

Deposizione Bagna (cfr. ud. del 17 maggio 2010, pagg. 21 e 22 trascr.):

Pubblico Ministero - È a conoscenza dell'uso di polverino?..

Teste (Bagna E.) – "*So che veniva impiegato per pavimentare i cortili*."

Pubblico Ministero - Sì, da parte di chi?

Teste (Bagna E.) – "*Da parte... era un uso comune di pavimentare i cortili con quel materiale lì…*".

Deposizione Blasotti (cfr. ud. del 28 giugno 2010, pagg. 52 e sgg. trascr.):

Pubblico ministero - E nel condominio…in cui abitavate c'era un'aia, c'era un battuto, eventualmente, con polverino. Perché lei prima ha detto, scusi se riprendo la sua frase, che l'amianto era stato straregalato!

Teste (Blasotti Romana) – "*Sì, è vero*."

Pubblico ministero - Ecco ci può spiegare che cosa voleva dire!

Teste (Blasotti Romana) – "*È stato straregalato perché è storia di Casale. Nel senso che lo davano via per poco, per le coperture, per le stradine di periferia, dei pollai, degli orti, dei garage. È piena…, era piena Casale. C'erano i feltri anche, io me li ricordo, già nel mio paese…*"

Pubblico ministero - Sì, ma lei diceva di questo uso che l'azienda regalava quest'amianto. Lei…

Teste (Blasotti Romana) – "*Regalava e vendeva naturalmente*."

Pubblico ministero - Ecco lei ne è a conoscenza!

Teste (Blasotti Romana) – "*Ho detto regalava per dire la grande quantità che potevano, i lavoratori ed anche i Casalesi comperarla, chissà perché, il polverino per il riscaldamento delle case…*"

Pubblico ministero - Se ne potevano approvvigionare solo i lavoratori o anche i cittadini?

Teste (Blasotti Romana) – "*No, no anche i cittadini, altro che!*"

Pubblico ministero - Come facevano ad ottenerlo se lo sa?

Teste (Blasotti Romana) – "*Lo comperavano. Non so, se avevano… Non sono cose di aver visto direttamente.*"

Pubblico ministero - O che le hanno magari raccontato!

Teste (Blasotti Romana) – "*Certamente! La comperavano e se lo portavano a casa, a secondo dei bisogni che volevano farne…*".

Se della pratica di cessione del polverino alla popolazione di Casale hanno riferito anche i sindaci Coppo Riccardo (cfr. ud. del 10 maggio 2010, pagg. 60/62 trascr) e Mascarino Paolo (cfr. ud. del 10 maggio 2010, pag. 88 trascr), va sottolineato che l'istruttoria dibattimentale ha pure fatto emergere, con altrettanta certezza, come la pericolosità del polverino e la pratica di cessione di detto materiale fosse perfettamente a conoscenza dell'apparato dirigenziale di Eternit Spa. Del resto, le riportate deposizioni testimoniali hanno evidenziato come per approvvigionarsi di polverino fosse necessario farne richiesta al "*capo-turno*" o al "*capo- reparto*".

Le dichiarazioni rese da Wey, Teichert, Bontempelli, Oppezzo e Longone, pur contrassegnate da evidente cautela ed imbarazzo, hanno finito per rendere evidente sia la loro conoscenza circa la pericolosità del polverino, sia la mancata adozione di seri e concreti provvedimenti per evitarne la diffusione all'esterno della fabbrica.

Così Bontempelli, raccontando del "*battuto*" costruito con polverino e cemento che trovò dinanzi alla sua abitazione allorché si trasferì a Casale Monferrato nel 1978, ha riferito che, conscio della pericolosità del polverino anche in considerazione delle sue conoscenze acquisite quale "*igienista industriale*" (cfr. pag. 75 trascr.), da una parte, fece subito coprire il battuto con uno strato di cemento e, dall'altra, ne parlò col direttore tecnico Meier. Bontempelli ha sostenuto che Meier gli disse che già vigeva un divieto di "*portare a casa i sacchi, i feltri ed il polverino*" (cfr. pag. 82 trascr.), e che dunque sarebbe stato ribadito questo divieto trattandosi di un problema già conosciuto dalla Direzione aziendale. Il teste ha aggiunto che con Meier non ci fu bisogno di parlare delle ragioni dell'esistenza del divieto, essendo sottintesa la pericolosità del polverino e, più in generale, degli scarti di produzione (cfr. pag. 152 trascr.).

La deposizione di Bontempelli, dunque, dimostra con evidenza sia che alla direzione aziendale era da tempo nota la pericolosità del polverino, sia che i provvedimenti adottati erano stati più formali che sostanziali: infatti Meier, rispetto alla doglianza di Bontempelli, non ha preso neppure in considerazione l'ipotesi che il battuto in polverino di cui si lamentava il suo interlocutore fosse stato edificato anni addietro, ma si è limitato a dire a Bontempelli che sarebbe stato ribadito il divieto.

D'altra parte lo stesso Wey, pur sostenendo che il divieto di cessione del polverino, così come dei feltri, dei sacchi e degli scarti di produzione, fu uno dei primi provvedimenti assunti dagli svizzeri già nel 1972/1973, ha confermato di essere stato perfettamente a conoscenza della pericolosità per gli abitanti di Casale di tali pratiche in quanto "*avrebbero potuto creare del pericolo per ulteriori persone che non erano nostri*

dipendenti" (cfr. pag. 60 trascr.), Quanto alla datazione del divieto pretesa da Wey, che di per sé non ha riscontro in via documentale, va comunque sottolineato che l'assunto di Wey risulta smentito, quanto meno circa la concreta operatività del divieto, sia dallo stesso atteggiamento assunto da Meier rispetto alla doglianza di Bontempelli, sia dalle univoche deposizioni testimoniali sopra esaminate, che hanno concordemente collocato la pratica di cessione del polverino almeno sino alla fine degli anni settanta. Ulteriore riprova della conoscenza da parte del gruppo dirigenziale svizzero circa la pericolosità dell'amianto che fuoriusciva dalle fabbrica, e dunque ancor più degli scarti di produzione, la si evince dalle dichiarazioni rese da Teichert all'udienza del 14 marzo 2011 (cfr. pagg. 75 e 76 trascr.):

Pubblico ministero – In occasione del convegno di Neuss del giugno '76, a cui lei ha detto di aver partecipato, risulta un elenco dei provvedimenti come risultato degli studi effettuati a Neuss. Tra le varie indicazioni si legge anche "trasporto nella fabbrica" e…controllo all'uscita da parte dell'azienda degli autocarri adoperati per il trasporto dell'amianto…La domanda è, perché…ci si preoccupava di controllare un mezzo che usciva dallo stabilimento? Qual era la finalità di questo controllo? Qual era il rischio che si voleva evitare?

Teste Teichert – "*Non si doveva portare via dell'amianto…All'epoca era noto che all'amianto era connesso un rischio, quindi…se dell'amianto fosse uscito dallo stabilimento senza controllo, avrebbe potuto contaminare delle zone, avrebbe potuto mettere a rischio delle persone che non erano adeguatamente protette*…"

Presidente – Risultava che uscisse?

Teste Teichert – "*Non posso immaginare che uscisse dell'amianto*…"

Pubblico ministero – Quindi avevate paura che l'amianto si disperdesse all'esterno?

Teste Teichert – "*Sì*…".

Se il teste Longone, dal canto suo, ha riferito di essere perfettamente a conoscenza della diversa pericolosità esistente tra i materiali di scarto ed il polverino della tornitura (cfr. pag. 28 trascr. ud. 7 giugno 2010), il capo del personale Oppezzo, dopo aver rammentato la diffusa pratica di cessione del polverino "*alla popolazione di Casale e dintorni*", le svariate modalità di sua utilizzazione, nonché il divieto posto da Wey già negli anni 72/73, ha sostenuto che parlò della problematica con l'ing. Meier e che questi gli disse che la vendita del polverino "*non era una cosa civile*" proprio a causa della sua pericolosità e nocività per la salute (cfr. ud. del 22 febbraio 2011, pagg. 110/116 trascr.).

Quanto alla concretezza ed alla tempistica dei divieti posti dalla dirigenza aziendale svizzera, al di là di quanto emerso in sede testimoniale, vanno rammentati alcuni documenti di grande rilevanza probatoria: se il 20 novembre 1979 la Direzione tecnica di Eternit Spa diffidava "*la ditta Bagna*" dal cedere il polverino, così indirettamente confermando che a quella data ancora avveniva la cessione di detto materiale di scarto - diffida che peraltro Bagna ha sostenuto di non aver mai ricevuto (cfr. ud. del 17 maggio 2010, pagg. 25/27 trascr.) - la problematica della cessione all'esterno dei feltri, dei sacchi rotti e del materiale di scarto emerge ancora da documenti aziendali del 1981 e del 1982 (cfr., ad es., record 65, 193 e la circolare avente ad oggetto i "*Feltri dismessi*" trasmessa da Wey ai direttori di stabilimento in data 8 febbraio 1982), il che conferma come la pratica di cessione degli scarti di produzione continuò ancora per lungo tempo anche nel periodo di gestione svizzera. Non può sottacersi, peraltro, che la "*difesa*" manifestata da Bontempelli sul punto - secondo cui una cosa era l'esistenza del divieto, altra cosa che venisse poi effettivamente "*rispettato*" (cfr. pag. 82 trascr.) - appare fragile e del tutto inidonea ad esonerare da responsabilità il gruppo dirigente. Basti considerare, sul punto,

che per stroncare il fenomeno sarebbe stato sufficiente informare i dipendenti e la cittadinanza di quella grave pericolosità per la salute dell'uso improprio del polverino di cui la stessa dirigenza aziendale, a ben vedere, si professava a perfetta conoscenza sin dai primi anni settanta.

Una seconda fonte di perdurante inquinamento ambientale è invece emersa come tipica del territorio di Cavagnolo, poiché in detto comune fu invalsa la pratica da parte della popolazione di riutilizzare i materiali di scarto, previa loro frantumazione, per sedimentare e rendere più agibili strade, aie e cortili: spiegava sul punto il teste Corsato che "*all'epoca strade e cortili non erano asfaltati o cementati come oggi, di conseguenza c'era molto fango e l'amianto era molto adatto per indurirli…e per renderli molto più accessibili*" (cfr. ud. del 19 luglio 2010, pag. 57 trascr.).

La pratica di sottoporre a frantumazione gli scarti di produzione per ridurli in materiale friabile utilizzato per lo scopo evidenziato dal teste Corsato determina tuttora pericolo per la popolazione di Cavagnolo, nonché l'esistenza di perdurante sorgenti attive di inquinamento ambientale, proprio per le caratteristiche del materiale utilizzato. Infatti tale materiale di scarto, come precisato ancora da Corsato, per essere ritualizzato per "*compattare il terreno*" doveva essere a sua volta "*pestato e spezzato*", operazione cui provvedevano gli stessi privati che ne avevano fatto richiesta (cfr. ud. del 19 luglio 2010, pag. 63 trascr.).

Quanto alla diffusa pratica di cessione alla cittadinanza degli scarti di produzione hanno riferito, in modo del tutto concorde, i testi Sampò, Corsato ed Oggero Renzo: è emerso, in sostanza, che a Cavagnolo la maggior parte degli scarti di produzione venivano ceduti alla cittadinanza a prezzi irrisori, tanto che i due soggetti che si occuparono, per conto di Eternit Spa, di smaltire il materiale di scarto - dapprima tale Venera, che utilizzava un carretto trainato da un cavallo e poi tale Borla, che viceversa utilizzava un autocarro - finivano per portare in discarica solo "*l'eccedenza*" degli scarti, tanto elevata era la richiesta di detto materiale da parte della popolazione.

Deposizione Sampò:

"*…bisogna premettere una cosa: quando era in piena funzione l'azienda in quest'area esterna c'era uno spazio dove si mettevano tutti i pezzi di recupero, dove si metteva tutta la parte più polverosa, tutto quello che non veniva utilizzato…gli scarti della lavorazione. Chi è che puliva, puliva per modo di dire, che svuotava ogni tanto quest'area? Era un signore con un carretto ed un cavallo, me lo ricordo molto bene, che veniva a caricare manualmente questo carro ed a andare a depositare questo materiale dove ne facevano richiesta. Poteva essere una strada che aveva bisogno di essere livellata, poteva essere un privato che aveva bisogno di fare il sentiero per andare nel giardino. Praticamente questo materiale veniva prelevato senza nessuna copertura, anzi ricordo che eravamo bambini, 7-8 anni, si correva dietro questo carro, si prendevano i pezzi di eternit, quelli un po' più grandi che si giocava a fare fortino con i soldatini….Quindi questo carro andava a destinazione a portare queste polveri, questi pezzi, questi materiali di scarto dove ne facevano richiesta...*"

Pubblico Ministero - Chi è che ne faceva richiesta?

Teste (Sampò F.) – "*I privati. I privati potevano farne richiesta. Naturalmente chi lavorava aveva diritto a prendere questi pezzi senza nessun problema…si chiedeva a questo signore, poi magari si dava qualche cosetta a lui per il trasporto e si portava a casa questo materiale…Terminata la lavorazione tutto questo non è più venuto perché è stato portato via tutto…*"

Pubblico Ministero - Quindi fino all'82 la pratica...

Teste (Sampò F.) – "*Assolutamente!...Questo è servito anche a molte strade comunali, tra l'altro!...da noi tutti i giardini - io me lo ricordo perché comunque abitavo in campagna…- tutti i pollai, tutti i ricoveri per i mezzi, gli strumenti che servivano ai contadini, insomma tutte queste cose erano fatte con pezzi di scarto…*"

Pubblico Ministero - Solo per tornare ancora un attimo sulle funzioni di questa persona che, con il carretto, portava in giro gli scarti della lavorazione, sa se li sversava in qualche discarica?

Teste (Sampò F.) – "*Sì, certo! Visto che le ordinazioni probabilmente, pur essendo tante, non erano sufficienti a coprire tutto quello che c'era in qualche modo da buttare via, c'era…uno dei due terreni dove adesso abbiamo messo in sicurezza e stiamo facendo... dobbiamo iniziare la bonifica - uno di questi terreni che era proprio dietro a dove era l'azienda ed era vicino la ferrovia. Lì c'era proprio un avvallamento. Al fondo della collina c'era quest'avvallamento di fronte alla Villa Martini, che è una villa importante di Cavagnolo, c'era quest'avvallamento ed il carro - quando non doveva andare da altre parti - depositava in quel luogo. Notare che in quel luogo, dopo che è stato livellato da questo materiale,...la Curia ha costruito un campo di calcio…*"

Pubblico Ministero - Lei sa come si chiamava questo personaggio col carretto?

Teste (Sampò F.) – "*L'unica cosa che mi ricordo è che mio papà lo chiamava Venera. Non so se fosse un cognome…Lo chiamava così e lo conoscevamo tutti con questo nome. Era un personaggio molto particolare già di una certa età!*"

Deposizione Corsato:

Parte civile (Avv. Bonetto) - Lei si è occupato della gestione delle produzioni di amianto non utilizzate, cioè degli scarti? Ne ha mai saputo qualcosa?

Teste (Corsato M.) – "*Ma io sapevo come cittadino di Cavagnolo, ero lì, di conseguenza sapevo perfettamente che gli scarti di amianto venivano recuperati prima da un vettore privato… un certo Venera che abitava a Brusasco ed aveva un cavallo con un carretto e lo portava nelle varie strade, nei cortili dei paesi non solo di Cavagnolo ma anche di Brusasco. Successivamente c'era un certo Birolo che faceva il trasportatore con un motocarro che aveva poi sostituito questo con il cavallo, anche lui faceva lo stesso lavoro.*"

Parte civile (Avv. Bonetto) - Si chiama Birolo o Borla?

Teste (Corsato M.) – "*Borla, Borla, sì. Ed aveva questo motocarro che faceva questo tipo di servizio.*"

Parte civile (Avv. Bonetto) - Ma cos'era questo servizio?

Teste (Corsato M.) – "*Era un servizio di pulizia per gli scarti…Lo facevano per conto dell'industria Eternit, è chiaro.*"

Parte civile (Avv. Bonetto) - Ecco, l'andavano a caricare e poi lo depositavano diceva in strade…

Teste (Corsato M.) – "*In strade e cortili in quanto all'epoca i cortili non erano asfaltati o cementati come oggi, ma erano di terra, di conseguenza c'era molto fango nei cortili e l'amianto era molto adatto per indurire questi cortili e per renderli molto più accessibili.*"

Parte civile (Avv. Bonetto) - Ma chi li pagava questi signori che facevano questo servizio?

Teste (Corsato M.) – "*Li pagava la ditta, l'Eternit.*"

Parte civile (Avv. Bonetto) - Quindi le persone che usufruivano diceva poco fa di questo servizio l'avevano gratuitamente?

Teste (Corsato M.) – "*Credo proprio di sì, io non mi sono mai interessato se davano anche loro qualcosa, ma credo che il servizio fosse gratuito, perché…loro avevano la necessità di portare via questa roba quindi avevano proprio la necessità di trovare dei siti dove depositarla…*"

Parte civile (Avv. Bonetto) - Tra i materiali di amianto che venivano portati via…con il carretto prima e con l'autocarro poi, vi era anche il così detto polverino?…

Teste (Corsato M.) – "*Ma quelli che portavano via con il carretto in linea generale erano tubi rotti e lastre rotte…Ecco, il polverino sicuramente non faceva parte di questa casistica…Questa lastra veniva portata lì e poi veniva pestata, chiaramente doveva essere spezzata perché questo era il presupposto per il quale il terreno veniva compattato*."

Parte civile (Avv. Bonetto) - E lo facevano direttamente i proprietari, gli interessati questo lavoro?

Teste (Corsato M.) – "*Sì, lo facevano direttamente gli interessati…*"

Pubblico Ministero - Ecco, quell'attività…di raccolta di materiali di risulta che faceva prima Venera e poi Borla, fino a quando è avvenuta?

Teste (Corsato M.) – "*È avvenuta fino a quando l'Eternit è rimasta in produzione, quindi fino al 1982 quando la fabbrica ha chiuso*."

Pubblico Ministero - Quindi non è mai cessata.

Teste (Corsato M.) – "*Non è mai cessata*.."

Deposizione Oggero Renzo (erroneamente indicato nella trascrizione dell'udienza del come "*Gere Lorenzo*"):

"*…Sicuramente il papà della signora Borla praticamente portava delle macerie che recuperava dalla fabbrica dalla Saca. Molto spesso Cristiana era con lui a fare questo lavoro, quindi recuperavano queste macerie e le portavano…in giro…le distribuivano su strade … (inintelligibile)… di tutto il paese,quindi loro facevano una forma di pulizia di queste macerie, scarti di lavorazione da questa fabbrica*."

Presidente - Scusi, il papà della signora Borla.

Teste (Oggero L.) – "*il papà, anche lei e la mamma spesso…*"

Presidente - Tutta la famiglia collaborava con il padre?

Teste (Oggero L.) – "*Sì, sì. A volte anche lei veniva con il padre aveva un motocarro all'epoca…*"

Presidente - Ma il padre era dipendente di …

Teste (Oggero L.) – "*Per un periodo è stato dipendente poi faceva questo lavoro…*"

Presidente - Dipendente eternit e poi dopo lavorava ugualmente.

Teste (Oggero L.) – "*Il conto terzista faceva, quindi aveva questo appalto, praticamente andava a prendere queste macerie e le distribuiva per tutto…* (inintelligibile)… *spesso devo dire che Cristiana andava con lui, veniva anche da noi nelle stradine che c'erano a scaricare questi…*"

Presidente - Questo in che epoca lo ricorda?

Teste (Oggero L.) – "*Ma degli anni settanta, non so precisamente…*"

Pubblico Ministero - Ecco, lei ci ha parlato di due persone o di due tipi di attività Barla e poi quest'altro…come si chiamava quest'altro? Venera.

Teste (Oggero L.) – "*Venera, sì esattamente*."

Pubblico Ministero - Ma questa attività la faceva d'accordo con la società Eternit?

Teste (Oggero L.) – "*Quella di portare via le macerie sì…*"

Pubblico Ministero - Non era un'attività che veniva svolta di nascosto da parte…

Teste (Oggero L.) – "*No, no era tutto alla luce del sole*."

Pubblico Ministero - Quindi l'azienda lasciava, dava questo materiale a questo Borla.

Teste (Oggero L.) – "*Sì, neanche dava il materiale,cioè lui proprio andava con la famiglia, facevano pulizie dove avevano il magazzino facevano pulizie. Tant'è vero che io a volte, cioè andavamo tutti in piazza, allora passavamo a chiamare Cristiana ed andavamo in piazza, lì recuperavano queste macerie*."

Presidente – Era l'azienda che chiedeva questo servizio?

Teste (Oggero L.) – "*Sì, certo…*"

Pubblico Ministero - Dove lo portava Borla?

Teste (Oggero L.) – "*Le portava come ho detto prima nelle strade, c'erano delle strade diciamo in terreno battuto erano delle strade normali, per cui lo portava, lo portava in strade private dove lo scaricava per fare assestamento di terreno.*"

Pubblico Ministero - Ma questo assestamento del terreno lo faceva d'accordo con chi?

Teste (Oggero L.) – "*Allora, quando qualcuno gli chiedeva portami un giro di questo materiale lui arrivava , glielo portava, lo scaricava…*"

Pubblico Ministero - Com'era questo motocarro? Era chiuso? Sigillato oppure no? Lei se lo ricorda il motocarro?

Presidente - Il materiale era scoperto quando lo trasportava?

Teste (Oggero L.) – "*Sì, certo, sì, senza dubbio…scoperto…*"

Quanto invece al pericolo tuttora attuale causato dal modo di utilizzazione di tali scarti, "*pestati*" e frantumati per sedimentare strade, cortile ed aie, ha riferito il consulente Lauria nei seguenti testuali termini:

"*…Una situazione diversa invece è stata riscontrata a Cavagnolo. A Cavagnolo non veniva ceduto il polverino, ma venivano ceduti i residui di lavorazione, lastre rotte, canne rotte. Queste venivano utilizzate per ripianare delle strade. Si portava il materiale in loco e dopodiché veniva frantumato…*"

Pubblico ministero: - Per quello che lei ha valutato anche su Cavagnolo permane la medesima situazione di pericolo che lei ci ha descritto per Casale Monferrato?

Consulente Lauria – "*Sì, diciamo con qualche diversificazione in quanto siamo in presenza di un materiale allo stato pulvirulento; dall'altra parte siamo in presenza di un materiale che è stato frantumato e quindi sussiste questa possibilità. Ci sono delle differenze di questo genere: dipende dallo stato in cui si trova il materiale. L'altra differenza è che mentre siamo certi che tutto il materiale di Casale, cioè tutto il polverino, ha presenza di crocidolite, dall' altra parte…in alcuni casi può non esserci, ma poiché non lo possiamo sapere finché non andiamo a fare le analisi, dobbiamo presumere che anche quel materiale contenga crocidolite. È una presunzione, ma finché non si fa l'analisi di un singolo pezzo non si è grado di stabilirlo…*"

L'emersa circostanza che solo nei territori di Casale e Cavagnolo permanga un'attuale situazione di danno, inteso come attuale inquinamento ambientale, correlata alla presenza di strutture con massiccia presenza di polverino nel sito di Casale e di materiale pulvirolento e friabile nel sito di Cavagnolo, resta comprovata, a ben vedere, dalle stesse dichiarazioni rese dai massimi responsabili della pubblica amministrazione comunale di Bagnoli e Rubiera esaminati in sede dibattimentale.

Così il sindaco Iervolino ha collegato la perdurante "*paura*" di contrarre il mesotelioma degli abitanti di Bagnoli e dei limitrofi quartieri di Pianura, Cavalleggeri e

Fuorigrotta, non già in relazione ad un fenomeno di attuale o recente inquinamento ambientale, ma in relazione alla pregressa operatività dello stabilimento ed alle ormai diffuse e note conoscenze circa la lunga latenza della patologia (cfr. ud. del 21 giugno 2010, pagg. 45747 trascr.):

"*…il centro che è stato costituito dalla Regione, cioè il registro dei mesoteliomi della Campania…diretto dal professor Menegozzo, sta facendo altri due tipi di indagini, sui congiunti ed indagini ambientali….Nelle zone accanto a Pianura, Cavalleggeri, Fuorigrotta,…la percentuale di morti per cancro al polmone è molto più alta che nelle altre zone…devo dire che c'è in tutta la zona flegrea una situazione di sostanziale paura tuttora sussistente. Perché? Perché…la latenza è una latenza molto ma molto ampia, può arrivare fino a 30 o 35 anni. Allora praticamente essendo stato chiuso lo stabilimento nell'86, c'è addirittura chi prevede un picco di malattia nel 2011 o nel 2012, quindi c'è una situazione di terrore notevole…*".

Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal sindaco di Rubiera Lorella Baccarani all'udienza del 21 giugno 2010.

Sul punto, tuttavia, pare opportuno premettere quanto emerso circa le attività di bonifica dello stabilimento e del territorio sinora effettuate in Rubiera.

Il teste Vasco Errani, attuale Presidente della Regione Emilia Romagna, ha riferito che l'attività di individuazione dei siti contaminati di amianto iniziò sin dal 1986, benché un "*salto di qualità*" nell'attività si ebbe solo con "*la legge nazionale del 1992*" e con l'approvazione, nel 1996, di un "*piano regionale di protezione dall'amianto*" (cfr. pag. 6 trascr.).

Il piano regionale si articolava in due fasi fondamentali: quella della "*mappatura dei siti contaminati*" e quella, conseguente, di "*decontaminazione e bonifica*".

Il teste ha aggiunto che, allo stato, risultano bonificati circa il 39% dei siti contaminati individuati, il che imporrà alla regione, in futuro, di sostenere costi ancora "*molto importanti*" per ultimare l'attività di bonifica (cfr. pag. 7 trascr.).

Quanto agli aspetti più tecnici delle bonifiche ha riferito il dott. Giuseppe Bortone, direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia Romagna dal 2007.

Il Bortone, dopo aver confermato che "*il primo provvedimento veramente organico di protezione dell'ambiente*" fu costituito dal "*piano regionale del 1996*", ha specificato che il censimento dei siti inquinati, "*pietra fondante*" dell'attività di bonifica, portò a censire 31321 edifici privati e circa 30000 aziende, laddove risultarono "*positivi*" 1889 edifici e 2540 aziende. Il Bortone ha spiegato che in ordine agli edifici privati l'attenzione fu concentrata su quelli presentanti "*amianto friabile*" (cfr. pag. 11 trascr.), laddove viene annualmente trasmessa al Ministero una relazione circa "*l'esito delle attività di bonifica*" (cfr. pag. 12 trascr.): i dati trasmessi nell'ultima relazione, ossia quella relativa al 2010, segnalava l'avvenuta bonifica solo del 36.6% dei siti contaminati individuati. D'altra parte proprio in ragione dell' "*enorme fronte di rimozione e di bonifica necessarie*", già dall'anno 2004 la Giunta Regionale "*ha approvato il cosiddetto ecoincentivo, un finanziamento alle imprese per la sostituzione dei tetti in amianto*" (cfr. pag. 13 trascr.).

Quanto invece alla specifica bonifica dello stabilimento di Rubiera, il teste ha riferito che tale bonifica fu delegata dalla Regione a Provincia e Comune e che fu effettuata già nel 1995 come da "*certificato di bonifica emesso dall'USL*" dell'epoca (cfr. pag. 13). Ha precisato il Bortone che dopo la bonifica si manifestarono, nel 1997 e nel 2001, "*altri due eventi durante l'esecuzione e l'ampliamento dello stabilimento nel frattempo ceduto ad altre proprietà*". In entrambi i casi, durante i lavori di escavazione del piazzale asfaltato

antistante lo stabilimento ed un annesso capannone - laddove il lavoro del 2001 concerneva proprio "*l'allargamento del capannone*" - vennero rinvenuti "*materiali fangosi con presenza di amianto*" per valori superiori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa dell'epoca e tali da far classificare il rifiuto come "*tossico nocivo*" (cfr. pag. 14 trascr.).

Il Bortone, infine, ha specificato, su domanda della difesa, che il materiale fangoso contaminato di cui detto si trovava ubicato a circa "*60 cm. sotto il piano di campagna*" in quanto "*seppellito sotto l'asfalto*" (cfr. pag. 22 trascr.).

Infine Lorena Baccarani, sindaco di Rubiera dal 2004, quanto al secondo rinvenimento di materiale fangoso contenente amianto di cui aveva riferito il direttore Bortone, ha precisato che esso avvenne nel 2001 a seguito dei lavori di demolizione effettuati dalla ditta Emme Studio, ditta che aveva acquistato uno dei capannoni già ubicati nel sito dello stabilimento Eternit. Il Sindaco ha chiarito che Eternit, al momento della vendita del capannone, aveva anticipato la possibilità che si rendesse necessario "*fare una bonifica*" e si era impegnata a sostenerne il relativo costo (cfr. pag. 27 trascr.).

La Baccarani ha riferito poi della costante vigilanza svolta dalla ASL su tutti i lavori di demolizione o ristrutturazione effettuati nel sito del comune di Rubiera (cfr. pag. 27 trascr.) e dei "*tempi celeri*" con cui si era provveduto alla bonifica "*di tutti gli immobili di proprietà comunale*" (cfr. pag. 29 trascr.). Quanto invece alle proprietà private, la teste ha sottolineato come il Comune avesse costantemente "*aggiornato e monitorato un osservatorio dell'Eternit*", grazie alla "*fattiva collaborazione delle ASL*", onde "*garantire comunque la massima sicurezza dei cittadini*" (cfr. pag. 30 trascr.).

Proprio tali celeri ed efficaci interventi di bonifica, nonché la mancata vendita nel sito di Rubiera del famigerato polverino e l'assenza di una pratica di riutilizzazione degli scarti di produzioni, previa loro frantumazione, così come avvenuto in Cavagnolo, hanno scongiurato sia la permanenza di una situazione di disastro ambientale, sia una significativa incidenza di patologie amianto correlate nella popolazione di Rubiera. Così il sindaco di Rubiera, nel ricordare casi di soggetti colpiti da mesotelioma pur non essendo mai stati operai dell'Eternit, ha riferito solo di alcune persone che avevano avuto comunque un'esposizione correlata con l'operatività dello stabilimento o per avervi svolto lavori edili o perché dipendenti Eternit con mansioni "*di tipo impiegatizio*" (cfr. deposizione Baccarani, pagg. 32/34 trascr.).

La tematica afferente agli interventi di bonifica effettuati nell'area territoriale già di competenza della ex ASL n. 76 di Alessandria - comprensiva di 48 comuni tra cui, ovviamente, il comune di Casale Monferrato - è stata invece sviluppata ed approfondita, in sede di deposizioni dibattimentali, dai testi Cota Roberto, Presidente in carica della Regione Piemonte (cfr. ud. del 10 maggio 2010, pagg. 7/10 trascr.); Mercedes Bresso, Presidente uscente della Regione Piemonte ed attuale consigliere regionale (cfr. ud. del 10 maggio 2010, pagg. 3543/ trascr.); Cavallera Ugo, Assessore all'Ambiente per la Regione Piemonte dal 1995 al 2005 (cfr. ud. del 10 maggio 2010, pagg. 11/35 trascr.); Coppo Riccardo, consigliere comunale di Casale Monferrato dal 1970 ed il 2009, nonché sindaco della città tra il 1984 ed il 1988 e tra il 1990 ed il 1999 (cfr. ud. del 10 maggio 2010, pagg. 43/83 trascr.); Mascarino Paolo, sindaco di Casale Monferrato dal 27 giugno 1999 al 22 giugno 2009 (cfr. ud. del 10 maggio 2010, pagg. 84/95 trascr.); De Mezzi Giorgio, sindaco pro tempore di Casale Monferrato (cfr. ud. del 3 maggio 2010, pagg. 26 e sgg. trascr.); De Micheli Vittorio, Direttore regionale della Sanità (cfr. ud. del 19 luglio 2010, pagg. 7/29 trascr.); Rigatelli Stefano, Dirigente della Regione Piemonte responsabile del settore grandi rischi ambientali e bonifiche (cfr. ud. del 19 luglio 2010, pagg. 29/44 trascr.) e Coggiola

Piercarla, dipendente del Comune di Casale Monferrato dal 1996 ed addetta al "*programma di bonifica del territorio*" (cfr. ud. del 28 marzo 2011, pagg. 61/87 trascr.).

L'analisi d'insieme di tali risultanze istruttorie evidenzia, in primo luogo, la necessità di distinguere due periodi cronologici di riferimento: un primo periodo, in cui il problema ambiente fu affrontato solo dall'amministrazione comunale di Casale sin dai primi anni ottanta ed un secondo periodo, successivo all'entrata in vigore della legge nazionale 257/1992, in cui il problema di Casale Monferrato divenne un problema nazionale.

Circa il primo periodo ha riferito in modo esaustivo e completo Coppo Riccardo.

Il teste, quale cittadino di Casale e componente del consiglio comunale della città sin dal 1970, ha ripercorso tanto l'evoluzione della sua personale presa di coscienza del problema amianto a Casale Monferrato - con riferimento all'operatività dello stabilimento ed al pericolo per la stessa popolazione di Casale - sia le concrete iniziative intraprese come esponente comunale e come "*primo cittadino*" per combattere il fenomeno amianto.

Sul primo punto, Coppo ha ricordato come egli sentì parlare per la prima volta di mesotelioma pleurico nel 1980 a seguito della visita di "*un illustre medico casalese*", il dott. Ezio Musso, ordinario di medicina all'università di Parma: questi, tornato a Casale per far visita alla madre colpita dal mesotelioma, lo mise in guardia circa il grave pericolo e la situazione drammatica in cui versava la città, spiegandogli come studi americani avessero fatto emergere una "*forte correlazione tra polluzioni di polvere di amianto e mesotelioma*" e come la mortalità fosse legata non solo a brevi esposizioni lavorative, ma anche ad esposizioni ambientali di cittadini residenti anche a molti chilometri di distanza dai luoghi di lavorazione dell'amianto. A corredo delle sue informazioni il dott. Musso lasciava al Coppo un'ampia documentazione in cui erano contenuti anche gli studi svolti in Sud Africa dal prof. Vagner, già nel 1936, circa la correlazione tra lavorazione dell'amianto e mesotelioma. Coppo ricordava quindi il lavoro svolto - con l'ausilio dell'amico ed Assessore Paolo Ferraris, poi anch'egli deceduto per mesotelioma - per riscontrare le informazioni ricevute da Musso consultando i registri comunali dei certificati di morte; tale lavoro mise in evidenza che già nel 1970, in realtà, il mesotelioma era "*noto, riconosciuto e diagnosticato nell'ambiente medico casalese*". Di qui il tentativo di Coppo, in quanto consigliere comunale, di informare la cittadinanza ed in primo luogo i lavoratori di Eternit circa la drammaticità della situazione, tentativo che inizialmente trovò opposizioni e resistenze non solo da parte dei rappresentanti di vertice dell'azienda quali il dott. Costa - che durante un incontro dedicato al tema lo mise "*sotto pressione*" invitandolo a rivedere le sue "*ingiustificate posizioni di avversione all'amianto*" - ma anche da parte degli stessi operai e delle organizzazioni sindacali, considerato che Eternit costituiva, dal punto di vista occupazionale, la maggiore risorsa di Casale Monferrato.

Il teste ha riferito quindi del travaglio interiore, quale cittadino ed esponente comunale, di dover mediare tra le nuove conoscenze via via acquisite sulla drammatica situazione di Casale e la realistica considerazione "*che un amministratore si doveva fare anche carico delle 400 e più famiglie che di fatto avrebbero perso il posto di lavoro*" (cfr. pag. 49 trascr.), sicché le sue speranze ed il suo impegno si rivolsero, negli anni 1984/85, a comprendere se vi fosse la concreta possibilità che nella lavorazione - così come già dichiarato e pubblicizzato da alcuni dirigenti di Eternit Spa - venisse introdotta l'utilizzazione di una "*nuova fibra non contenente amianto*", innovazione tecnologica che avrebbe consentito a tante persone di non perdere il posto di lavoro e, nel contempo, di non compromettere la loro incolumità fisica.

Sintomatica, in questo senso, la già citata lettera datata 24 settembre 1985 che Coppo, nel frattempo diventato sindaco di Casale, indirizzava personalmente a Stephan Schmidheiny quale "*azionista di maggioranza*" e "*massimo responsabile della società*" per come emerso dalle apposite ricerche effettuate dal Comune per risalire al reale proprietario di Eternit Spa (cfr. pagg. 71, 82 ed 83 trascr.).

Si riporta, di seguito, il significativo testuale tenore della lettera:

"*Egregio Signor Schmidheiny, le scrivo la presente nella mia qualità di Sindaco di Casale Monferrato per esprimerle tutta la più viva preoccupazione per la sorte dell'industria Eternit di Casale. Negli ultimi tempi, e proprio in funzione dell'incarico che ricopro, ho avuto modo di seguire molto da vicino tutte le vicende della sua società.*

Poiché la Eternit opera a Casale da circa 80 anni, ed è stata e rimane tuttora la più grande azienda della città, ritengo che sia mio dovere rivolgermi direttamente a lei, come mio interlocutore, per sottoporle i motivi che preoccupano me, personalmente, e l'Amministrazione Comunale di Casale Monferrato e che in sintesi cercherò di elencarle:

1) il continuo ed inesorabile calo del livello occupazionale dell' azienda…è sufficiente ricordare che negli ultimi quattro anni la forza lavoro si è più che dimezzato. Ed inoltre quasi i due terzi dei circa 500 dipendenti sono permanentemente in cassa integrazione.

2) Lo stato fatiscente e quasi di abbandono del fabbricato industriale di Via Oggero, anche se la cosa può essere apparentemente giustificata dal fatto che buona parte degli impianti sono inutilizzati, mal si addice però al nome ed al prestigio di un'azienda come la Eternit.

3) L'esodo…particolarmente accentuato, negli ultimi tempi, della dirigenza aziendale, fa presupporre anche un preoccupante degrado della gestione della società, indubbiamente la situazione di azienda in amministrazione controllata, ha reso più drammatico lo stato delle cose, e ha favorito l'uscita dei cervelli migliori. Questo però mi fa anche temere che non esistano dei piani precisi e mirati, per risanare l'azienda.

4) Ma il più grave motivo di preoccupazione rimane per me quello della lavorazione dell'amianto presso lo stabilimento di Casale, per le sue conseguenze sulla salute dei lavoratori e della popolazione tutta dell'area Casalese. A parte il problema ormai noto da decenni dell'Asbestosi, indagini recentemente effettuate da esperti denunciano una percentuale di incidenza dei tumori polmonari e più in particolare del mesotelioma pleurico sulla popolazione del Casalese, enormemente superiore alla media nazionale. Quali potrebbero essere le reazioni dell'opinione pubblica, e più in particolare dei familiari delle innumerevoli persone decedute per questa malattia in caso di fine traumatica dell'azienda. Ho detto all'inizio che la Eternit con suoi 80 anni di attività a Casale, e con le sue dimensioni ha influito profondamente nel bene e nel male sulle sorti della città stessa. Questo significa anche che un'eventuale chiusura, oppure anche un traumatico ridimensionamento dell'azienda, non può che avere ripercussioni drammatiche su tutto il tessuto economico-sociale della città, ma anche sulla proprietà stessa. Da parte mia le posso assicurare che a fronte delle preoccupazioni sopra espresse, e delle obbiettive difficoltà in cui versa attualmente l'azienda, in particolare dopo l'inizio del periodo di Amministrazione controllata, l'Amministrazione comunale da me guidata, si è attivamente interessata per contribuire ad alleviare la situazione, accogliendo anche le istanze e le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali, ci siamo attivamente impegnati presso le autorità governative di Roma, affinché venissero tempestivamente adottati provvedimenti di sostegno allo stato di crisi aziendale.

Recentemente, l'Amministrazione Comunale di Casale, nell'intento di contribuire a migliorare la situazione economica dell'azienda, ha raggiunto con la stessa un'intesa per l'acquisto da parte del Comune dei Capannoni di Piazza d'Armi, al prezzo di circa 2 miliardi.. Questo a dimostrazione che la sorte dell' industria Eternit di Casale sta a cuore a me e a tutta l'Amministrazione. In esito alla presente, resto quindi in attesa di conoscere da parte sua quali sono i piani che la proprietà intende realizzare nel breve e medio termine per risanare e rilanciare l'azienda. Avevo appreso non molto tempo fa da dichiarazioni da lei rilasciate alla Stampa, che Il Gruppo Eternit aveva messo appunto nuove tecnologie, che permettevano di abbandonare l'uso dell'amianto, e che l'utilizzo di queste tecnologie sarebbe stato esteso a tutte le consociate del Gruppo. È prevista la sua introduzione? E con quali tempi? Anche nella società di Casale Monferrato? Ritengo che questo sia un fatto estremamente importante, perché contribuirebbe ad attenuare le preoccupazioni derivanti dall'attuale utilizzo dell'amianto. Il ricavato della vendita al Comune del fabbricato di Piazza D'Armi, verrà utilizzato per alleviare le tensioni sociali, ed iniziare l'opera di risanamento dell'azienda, con adeguati investimenti sugli impianti produttivi.

Sono tutti interrogativi che mi assillano quotidianamente, ed ai quali attendo da lei una risposta, che mi auguro sollecita e positiva.

Colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.".

Poiché Coppo non ricevette alcuna risposta alla sua missiva e nel contempo naufragò la possibilità che Eternit Spa venisse acquistata, ma soprattutto risanata e rilanciata, dalla Eternit francese - con cui pure il sindaco ebbe un abboccamento - l'attenzione del Sindaco si concentrò completamente, atteso anche l'ormai dichiarato fallimento della società, sul tentativo di avviare a soluzione il problema del rischio amianto a Casale Monferrato. I passaggi più salienti della testimonianza di Coppo con riferimento a questa fase riguardano:

- l'emissione dell'ordinanza comunale n. 83/1987, con cui il Sindaco, nonostante il parere contrario espressogli da alcuni legali del Comune, "*anticipò*" la legge nazionale del 1992 vietando "*la fabbricazione, l'uso e la commercializzazione dell'amianto*" e fece partecipe la cittadinanza - peraltro imponendo l'affissione dell'ordinanza in tutta la città - circa la necessità di procedere ad "*operazioni di bonifiche da attuarsi nel rispetto di procedure concordate con l'Unita sanitaria locale*" (cfr. pag. 60 trascr.);

- la previsione in bilancio di incentivi comunali per i cittadini che si rendessero "*disponibili a rimuovere le coperture di amianto*" (cfr. pag. 66 trascr.);

- l'azione concertata con la ASL e con la stessa Università di Torino per addivenire al primo "*progetto amianto*", progetto che da un lato consentisse una più approfondita indagine epidemiologia e, dall'altro, mettesse a punto le modalità operative con cui procedere alle necessarie bonifiche;

- la partecipazione ad un bando pubblicato dall'Unione Europea nel 1992, denominato "*Progetto Urban*", riservato alle città che "avevano avuto forti inquinamenti da attività industriali" (cfr. pag. 69 trascr.);

- il coinvolgimento in questo progetto, nonostante l'impossibilità per Casale di partecipare al bando europeo in quanto città con meno di 100.000 abitanti, dello stesso Ministero dell'Ambiente e della Regione Piemonte, coinvolgimento che condusse ad una sensibilizzazione a livello regionale e statale del problema amianto a Casale con la conseguente erogazione di un primo finanziamento di venti miliardi di vecchie lire nell'ambito del cosiddetto PTTA (Piano triennale per la tutela ambientale 1994/1996).

Circa i successivi interventi realizzati, il loro costo, nonché le attuali aspettative di spesa per proseguire ed ultimare le necessarie bonifiche hanno riferito tutti gli altri testi sopra indicati.

Sotto questo ulteriore profilo, tuttavia, occorre premettere e sottolineare quanto univocamente emerso circa le specifiche difficoltà tecniche ed economiche correlate alle bonifiche dei siti inquinati dal polverino, circa la difficoltà di reperire detti siti, nonché in ordine all'estrema pericolosità di tali operazioni di bonifica.

Sui punti sopra evidenziati, già emersi dall'analisi delle dichiarazioni del consulente Lauria, hanno riferito concordemente i testi Cavallera (cfr. pag. 15 trascr.), Rigatelli (cfr. pagg. 35, 36, 41 trascr.), Coggiola (cfr. pagg. 63 e 65/68 trascr.) e Mascarino (cfr. pagg. 87 e 92 trascr.).

A fronte di 125 siti censiti contaminati da polverino le bonifiche sinora effettuate - con priorità rispetto alle bonifiche, ad esempio, delle coperture di Eternit proprio in ragione della particolare pericolosità del polverino - hanno riguardato 80 siti, laddove i testi hanno riferito che sono tuttora quotidiane le segnalazioni da parte della popolazione casalese di nuovi siti contaminati da polverino a conferma di come tale scarto di lavorazione, all'epoca dell'operatività dello stabilimento, invase la città di Casale ed i comuni limitrofi in quanto ampiamente utilizzato dalla popolazione soprattutto per coibentare i sottotetti.

Le bonifiche dal polverino dei sottotetti, in particolare, si presentano non solo particolarmente costose e disagevoli per i privati - tanto che inizialmente la stessa popolazione fu restia a segnalare la presenza di tale materiale temendo di dover sostenere di tasca propria l'operazione di bonifica - ma anche di difficile realizzazione tecnica. L'importo sinora speso per tale tipo di bonifica, originariamente preventivato in tre milioni di euro, è progressivamente salito a sei milioni di euro e, proprio in considerazione dell'emersione di sempre nuovi siti contaminati, è prevedibile la necessità di stanziare altrettanto denaro - ossia altri sei milioni di euro - per ultimare tale tipologia di bonifica.

Quanto invece alla complessità e specificità, dal punto di vista tecnico, delle operazioni di bonifica del polverino pare opportuno richiamare, testualmente, la deposizione resa dal teste Rigatelli (cfr. pagg. 36/38 trascr.):

"*…Dal punto di vista tecnico la bonifica del Polverino non è possibile attraverso quelle che sono le norme tecniche presenti nell'ordinamento italiano. Tant'è che questi metodi di bonifica utilizzati sono stati come dire individuati ad hoc, sperimentati ed in ultimo approvati dal Ministero dell'Ambiente, dal Ministero della Sanità, sentito l' Istituto Superiore di Sanità… In particolare ci sono due metodologie, la prima metodologia è quella… che si utilizza per intervenire sul cosiddetto Polverino utilizzato in ambiente aperto, quindi nei cortili, nelle piazze. Questo metodo di bonifica che è stato implementato dallo SPRESAL della ASL 21 e da ARPA Piemonte, prevede la compartimentazione delle aree di cortile, diciamo così, attraverso l'apposizione di setti in legno che suddividono in aree omogenee il cortile. Dopodiché ognuna di queste aree viene allagata in maniera da creare una specie di fango che in questo modo non libera fibre di amianto, perché sostanzialmente il problema è riuscire a scavare queste aree esterne, questi cortili, queste aie dove il polverino è stato posto come fondo, perché comunque avendo ancora presenza di cemento e di fibre legava bene, creava un buon fondo per questi cortili. Quindi vengono sommersi…come se fosse una risaia ed a questo punto si può intervenire con i mezzi manuali del personale che debitamente protetto rimuove il materiale, lo insacca direttamente e lo può poi portare a smaltimento. Il termine della bonifica viene valutato attraverso un'ispezione visuale ed anche il prelievo di campioni poi esaminati al*

microscopio. Questo per quanto riguarda la bonifica delle aree esterne. Per quanto invece riguarda la bonifica delle aree confinate, cioè dei sottotetti, naturalmente non si può andare ad operare allagando l'area,…ma si opera in questa maniera.

Sostanzialmente se dal sottotetto si ha accesso alle aree dell'edificio, della casa sottostanti questi accessi vengono sigillati in maniera che non ci possa essere contaminazione tra l'area dove è stato utilizzato il polverino come coibentante e le aree abitate. A questo punto viene installato, viene installato un sistema di castelletti esterni all'edificio, attraverso tubi innocenti che vengono completamente isolati dall'esterno con fogli di polietilene ed al fondo vengono collegati con l'unità di decontaminazione per i materiali e gli operai. Da questi castelletti si accede al tetto che viene in parte scoperchiato per poter permettere l'accesso degli operatori al sottotetto e questo accesso viene anche questo sigillato collegandolo al castelletto. A questo punto si interviene alla rimozione del polverino previa una bagnatura attraverso dispersione di acqua nebulizzata in maniera da creare di nuovo una consistenza del polverino tale da limitare in maniera assoluta la dispersione di polvere, il materiale viene raccolto manualmente con attrezzi manuali all' interno di nuovo di sacchi che vengono chiusi, sigillati e trasportati all'esterno attraverso il castelletto. Alla fine si realizzano le solite operazioni di verifica della bonifica con ispezione visuale e prelievo di campioni aereodispersi. Questi sono i due metodi che sperimentati da ASL e ARPA sono stati approvati dalla Conferenza di Servizi Ministeriali e che vengono utilizzati nella bonifica del Casalese. Gli interventi che riguardano questi due metodi che sono metodi ad hoc per la bonifica sono fatti attraverso il controllo diretto del comune che li appalta, e li gestisce direttamente, attraverso ditte specializzate che hanno avuto la possibilità di organizzare il proprio lavoro ed adattarlo a queste specifiche metodologie…".

Tornando - più in generale - agli interventi di bonifica sin qui realizzati ed alle relative spese sostenute, pare sufficiente richiamare le deposizioni rese dai testi Cavallera, Mascarino e Rigatelli, che hanno fornito un quadro esaustivo e sintetico dei due aspetti.

Sul primo punto Mascarino ha riferito nei seguenti termini (cfr. pagg. 85, 86 ed 87 trascr.):

"*…Allora devo dire che la mia attività da Sindaco nei dieci anni è stata caratterizzata sostanzialmente dall'attuazione delle bonifiche. Bonifiche che erano estremamente difficoltose soprattutto per quanto riguardava la bonifica e la demolizione dello Stabilimento Eternit. Abbiamo iniziato con la bonifica della sponda destra del fiume Po, poi continuammo con la bonifica dello stabilimento che è durata parecchi anni, in quanto era un intervento complesso in uno stabilimento tra i più grossi d'Europa…che era nato agli inizi del 1906 o 1907, e aveva lavorato per 80 anni e quindi negli anni si era ampliato. E quella è stato…uno degli interventi più difficili assolutamente, perché era uno dei primi casi dove si andava a bonificare uno stabilimento su più piani. Dove venivano purtroppo anche evidenziati in alcuni punti dello stabilimento siti dove c'era polverino, che è un materiale assolutamente pericoloso…E quindi ripeto…è stato un intervento complesso ed estremamente difficile, però siamo arrivati nel 2006, finalmente, a vedere abbattere quello che era purtroppo diventato, per la nostra città, un simbolo di morte. Finalmente quella scritta Eternit era cancellata…*

Però…sul nostro territorio non c'era solo lo stabilimento, ma c'erano centinaia di migliaia di metri quadri di coperture, e quindi l'intervento che continua tuttora..si riferisce a circa un milione di copertura di metri quadrati di Eternit. Ovviamente come Comune ci siamo attivati per bonificare quelli che erano i siti pubblici,… mi riferisco alle scuole…,

era coperto di amianto anche l'ospedale, era coperto d'amianto anche lo stadio Natale Palli, e le coperture di amianto purtroppo c'erano anche nelle caserme.

La caserma…è stata una delle u1time bonifiche che fu fatta, grazie anche all'intervento dell'Esercito e della Regione Piemonte, ed erano più di 20 mila metri quadrati di copertura di eternit…"

Quanto invece all'entità delle spese sinora sostenute dalla Regione Piemonte e dal Ministero dell'Ambiente ha riferito, sinteticamente, Rigatelli Stefano:

"*…ho qui una memoria più sintetica nella quale vengono riepilogate le cifre stanziate sino ad oggi per la realizzazione degli interventi di bonifica nell'area del Casalese. Iniziamo con i fondi previsti dal piano triennale per la tutela dell' ambiente 1994/1996 che stanziavano 14.719.021,62 euro. A questi, nel 1998, con la legge 426 si sono aggiunti, grazie al programma nazionale delle bonifiche, 11.671.925,92 euro, sono il grosso delle cifre sinora stanziate dallo stato e dalla regione Piemonte…*

Tutte queste somme transitano dal bilancio regionale, vengono erogate dalla regione Piemonte al soggetto attuatore della maggior parte degli interventi che è il comune di Casale Monferrato. Nei fondi del PTTA 1994/1996 dei 14 milioni e 719 mila euro una parte sono fondi regionali, per l'esattezza erano…poco più di 4 milioni di euro. A queste due grosse somme nel 2006, quando è stato firmato l'accordo di programma tra la Regione, il Ministero, il comune di Casale, la provincia di Alessandria, sono stati aggiunti 2.582.284,50 euro.

A questo accordo di programma…si è aggiunto, nel 2008…, un atto integrativo. Quest'atto integrativo ha portato ulteriori 6 milioni e mezzo di euro. In ultimo, grazie ai risultati di un'operazione di accensione di mutui relativi ai fondi della legge 426/1998, si sono riusciti a recuperare per questioni finanziarie ulteriori 1.589.657,35 euro che si sono sommati ai precedenti. In definitiva il totale delle somme ad oggi disponibili e stanziate per la realizzazione di interventi di bonifica nell'area del Casalese ammontano a 37.062.889,39 euro. Di questa somma gli 8 miliardi e mezzo (di vecchie lire) che erano stati stanziati con il PTTA erano regionali…".

In definitiva: a fronte dei 41 milioni di euro stanziati per le operazioni di bonifica dalla Regione Piemonte sono stati sinora finanziati circa 37 milioni di euro, laddove una realistica previsione impone di ritenere che occorreranno ancora una ventina di milioni di euro per ultimare i piani di bonifica in corso (cfr., sul punto, deposizione Cavallera pag. 15 trascr. e deposizione Bresso, pagg. 36 e 40 trascr.).

Venendo invece alla bonifica del territorio di Cavagnolo, hanno riferito, in primo luogo, i testi Sampò e Corsato. Quest'ultimo, sindaco di Cavagnolo dal 1990 al 2004, ha sottolineato come l'attività di bonifica avesse costituito una sua priorità sin da quando iniziò "*a fare l'amministratore nel 1990*" (cfr. pag. 59 trascr.), anche perché gli stessi abitanti di Cavagnolo, avendo "*piena percezione di quello che era il pericolo dovuto alle fibre di amianto*", gli manifestarono "*una certa apprensione*" ed anzi vera e propria "*paura*" per il fenomeno (cfr. pag. 59 trascr.). Il teste ha spiegato che l'amministrazione comunale, dopo la chiusura della fabbrica, nel 1987 acquistò "*all'asta fallimentare di Genova…la parte già adibita a magazzino*"; ha aggiunto che l'area, di circa 5000 mq., risultò contaminata, così come riscontrato dalla competente ASL, da "*un inquinamento da fibre di amianto*", sicché fu necessaria una prima bonifica "*dell'area superficiale del sito*" onde eliminare le fonti di inquinamento costituite dagli scarti di produzione abbandonati e dal polverino sfuso che giaceva dentro il magazzino. Una volta reso agibile il terreno, tuttavia, si impose una seconda bonifica, poiché l'inizio dei lavori di costruzione

"*dell'attuale palazzetto dello sport*" di Cavagnolo fecero emergere "*la presenza di amianto nel sottosuolo*", il che impose opere di escavazione "*in sicurezza*" onde evitare la dispersione di pericolose fibre di amianto "*nell'ambiente circostante*" (cfr. pag. 60 trascr.). Il Sindaco, infine, ha sottolineato come recentemente siano stati individuati altri "*siti particolarmente a rischio*" - per i quali "*il Comune ha inoltrato delle domande di contributo alla Regione Piemonte*" onde provvedere alla necessaria bonifica - e come sia "*tuttora in corso un censimento sulle coperture e sulle strade*", essendo stata tra l'altro concessa ai cittadini "*una proroga per denunciare eventuali coperture in Eternit*" da essi possedute (cfr. pagg. 64/65 trascr.).

Se il Sindaco Sampò, a sua volta, ha confermato le circostanze già riferite da Corsato (cfr. pagg. 81/82, 88, 89 e 95 trascr.), circa gli esatti importi sinora sborsati dall'amministrazione comunale di Cavagnolo ha riferito, ancora una volta, il citato Rigatelli Stefano (cfr. ud. del 19 luglio 2010, pagg. 38 e 39 trascr.):

Parte civile (Avv. Maggiore) - Qual è la situazione a Cavagnolo? Qual è stata l'attività di bonifica per Cavagnolo e qual è la situazione attuale?

Teste (Rigatelli S.) – "…*Cavagnolo è già stato uno dei primi siti su cui la regione è intervenuta per la bonifica di un edificio con problematiche relative alla presenza di amianto. Tant'è che già nel 1992 la regione aveva assegnato un contributo…al comune di Cavagnolo per la bonifica dello stabilimento…di 150 milioni di lire che…era stato erogato per la somma di 129 milioni 719 952 lire, pari a 66 mila 994 euro e 76 centesimi. Attualmente a seguito del rinvenimento di ulteriori siti il comune di Cavagnolo ha fatto richiesta di contributi alla Regione Piemonte nell'ambito del programma regionale delle bonifiche per due siti, due aree, uno è un campo sportivo che è stato costruito sopra un'area di scarico riempita con scarti di produzione del cemento amianto e l'altro è un sito sostanzialmente di argine vicino ad un canale dove nuovamente si sono riscontranti un riempimento eseguito con scarti di produzione del cemento amianto. Il primo al momento richiesto per le attività di caratterizzazione e progettazione 144 mila 620 euro ed il secondo 28 mila 836*…"

Orbene, un quadro preciso e definitivo circa la situazione di attuale pericolosità e di danno tuttora persistenti nel comune di Casale Monferrato e nei comuni vicini l'ha fornita - in sede di deposizione testimoniale resa ex art. 507 all'udienza del 28 marzo 2011 - Mancini Angelo, attuale responsabile del Centro regionale amianto.

Premesso sul punto che quanto riferito dal Mancini non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte delle stesse difese, che non solo non hanno addotto alcuna fonte di prova di segno contrario, ma non hanno neppure rivolto alcuna domanda al teste in sede di controesame dibattimentale, va osservato, in prima approssimazione, che la deposizione è risultata fondamentale per chiarire come la città di Casale Monferrato viva tuttora una situazione di sostanziale e grave emergenza con riferimento al problema amianto.

Il teste, in primo luogo, ha ribadito come tale pericolo non debba essere ricondotto ad un inquinamento ambientale atmosferico e neppure ad una particolare presenza di materiali di amianto, che, viceversa, presenta livelli perfino inferiori rispetto ad altre città italiane, il che conferma quanto già riferito dalla consulente De Giovanni Daniela circa il fatto che Casale Monferrato può oggi considerarsi una delle città più deamiantizzate d'Italia.

Se l'eccessivo tasso di mortalità riscontrato in Casale Monferrato rispetto ad altri siti territoriali condusse i competenti organi sanitari pubblici ad avviare indagini ambientali sull'inquinamento atmosferico della città ancor prima dell'approvazione della legge 257/1992, il risultato di tali indagini fu sorprendente, nel senso che l'inquinamento

atmosferico risultò in linea con quello di tutte le città italiane e certamente rientrante negli standard di sicurezza previsti dalla normativa e proposti dall'UMS (cfr. pag. 89 trascr.). Ciò comportò la necessità di approfondire la problematica tramite "*un censimento di tutte le possibili fonti di inquinamento presenti sul territorio*", censimento d'altra parte poi preteso ed imposto dallo stesso Legislatore "*con le prime leggi sull'amianto*" (cfr. pag. 89 trascr.). Ebbene, se la distribuzione dei manufatti e delle coperture in cemento amianto - le famigerate lastre di Eternit - risultò "*abbastanza uniforme su tutto il territorio*" del Paese, ciò che emerse come specifico della realtà di Casale Monferrato e di alcuni comuni con essa confinanti, fu "*l'utilizzo del cosiddetto polverino*", ossia - come detto - della "*polvere di tornitura delle tubature, polvere molto ricca di fibre di amianto*" (cfr. pag. 90 trascr.). D'altra parte un confronto "*tra la distribuzione territoriale delle patologie e la distribuzione territoriale dei polverini*", condusse ad accertate una piena "*sovrapposizione*" tra i due dati. Quanto alla natura "*estremamente pericolosa*" di detto materiale il Mancini ha ribadito quanto già emerso dalle altre esaminate deposizioni testimoniali e segnatamente dalle considerazioni del consulente Lauria: la natura particolarmente friabile del polverino, in quanto scarto di produzione già "*stressato*" dalla pregressa lavorazione industriale e dunque ridotto in fibre assai sottili "*facilmente respirabili*"- anche in considerazione del rapporto tra lunghezza e diametro della fibra - lo rendono materiale letale per la salute di lavoratori e di coloro che abitano nei siti territoriali da esso inquinati.

Se in ordine alla diffusione del polverino nel sito di Casale Monferrato hanno già univocamente riferito i testi sopra richiamati - laddove Mancini, sul punto, ha ribadito che il polverino fu utilizzato "*per gli usi più svariati*" grazie alla innata "*fantasia umana nel riciclare le cose*" (cfr. pag. 91 trascr.) - la deposizione del Mancini è apparsa illuminante ed impressiva nel descrivere la pericolosità del polverino e la difficoltà di rintracciarlo e bonificarlo.

Sotto il primo aspetto, il teste ha sottolineato come "*camminare in un sottotetto col polverino equivalga a trovarsi in un ambiente confinato dove si sta facendo una bonifica di amianto friabile*", con una conseguente esposizione a "*svariate migliaia di fibre*" (cfr. pag. 93 trascr.); ha sottolineato, ancora, come il polverino sia "*difficile da distinguere*" (cfr. pag. 95 trascr.) e come la cittadinanza possa quindi veicolarlo e venirne in contatto anche semplicemente camminando su battuti, apparentemente costruiti con cemento, ma in realtà edificati con polverino (pag. 98). Il teste, ancora, ha spiegato come il polverino, essendo "*un inquinante corpuscolato*", rimanga aderente al suolo e non si diffonda nell'ambiente in modo uniforme secondo la legge di espansione dei gas: se ciò spiega perché l'atmosfera di Casale Monferrato non presenti affatto valori allarmanti, il carattere rassicurante di una simile osservazione scientifica è contro-bilanciato, purtroppo, dal fatto che i siti contenenti polverino sono di difficile individuazione e a tutt'oggi in parte sconosciuti. Ed invero, risulta relativamente facile individuare i sottotetti contaminati da polverino, mentre è ben più difficile "*trovare le strade, i battuti, i riempimenti*", scovare tutte quelle utilizzazioni del materiale avvenute per decenni e di cui manca "*memoria storica*" per scoprire dove sia finito questo materiale (cfr. pagg. 99 e 102 trascr.). Tra l'altro le bonifiche da polverino - come già sopra illustrato - sono particolarmente costose e, come tali, difficilmente affrontabili dal privato cittadino, laddove solo una campagna di profonda sensibilizzazione ed educazione della popolazione potrà condurre ogni cittadino a riconoscere il polverino, primo passo per poter confinare l'area e renderla inoffensiva per la salute pubblica.

Ancora oggi – ha sottolineato Mancini - le segnalazioni di siti contenenti polverino sono all'ordine del giorno, anche perché i lavori svolti dai privati possono facilmente

condurre all'emersione del polverino ed alle nefaste conseguenze collegate alla sua inalazione. Il teste sul punto ha spiegato che mentre i lavori di "*edilizia pubblica*" possono essere preceduti da idonei "*carotaggi*", ciò appare in concreto impraticabile per i lavori effettuati dai privati, essendo troppo elevati i costi da sostenersi per effettuare preventivi monitoraggi (cfr. pag. 103 trascr.). A conferma dell'indiscriminata utilizzazione e diffusione che si fece in Casale Monferrato del polverino, il Mancini ha ricordato come esso fosse stato utilizzato perfino per livellare i cortili ciottolati delle scuole, valutandone, scriteriatamente, l'effetto benefico teso ad attutire le cadute degli alunni "*sulla ghiaietta*" (cfr. pag. 100 trascr.). Il teste, infine, ha chiarito, da un lato, come il pericolo collegato alla dispersione di fibre di amianto dalle coperture di eternit sia relativo - e ciò sia in considerazione della natura e delle dimensioni delle fibre, "*troppo grandi per essere respirate*" (pag. 90), sia in relazione alla necessità che le stesse, per costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità pubblica, debbano essere oggetto di movimentazione o smontaggio, e dunque di operazioni che ne possano determinare un'ulteriore frantumazione - e, sotto altro profilo, come non costituisca un effettivo pericolo per l'incolumità pubblica neppure la circostanza che le reti idriche e fognarie della città siano costituite da tubi di amianto, rappresentando un'evidenza scientifica ormai acclarata la non pericolosità dell'amianto ingerito (cfr. pagg. 113 e 114); Mancini ha concluso sottolineando come in Casale Monferrato e nei comuni limitrofi - i cui residenti andavano ad approvvigionarsi di polverino stante la limitata lontananza dalla fabbrica - esista tuttora un concreto pericolo per la salute pubblica ed un effettivo rischio di contrarre malattie (cfr. pag. 94 trascr.), pericolo collegato all'elevata possibilità "*di imbattersi in aeree non conosciute*" contaminate dal polverino dalle quali può tuttora svilupparsi "*un'esposizione massiva ad amianto*".

Orbene, nel ribadire che una situazione analoga, benché di minore impatto ambientale, si vive tuttora anche in Cavagnolo e nei comuni limitrofi, atteso che la pratica di frantumare gli scarti di produzione per sedimentare strade, piazze e cortili ha determinato l'incontrollata diffusione di materiale pulvirolento e particolarmente disponibile all'aerodispersione che presenta una carica di potenziale nocività per la salute dei cittadini simile al polverino, pare opportuno richiamare, da ultimo, alcuni passaggi delle deposizioni testimoniali dell'attuale Direttore della Sanità della Regione Piemonte De Micheli Vittorio, del consulente di parte civile De Giovanni Daniela e degli esponenti di Lega Ambiente Italo Busto e Vittorio Giordano, deposizioni che nel loro insieme forniscono concreta idea della vera e propria tragedia, cosi come definita dallo stesso pubblico ministero in requisitoria, che ha vissuto e tuttora vive Casale Monferrato e tutta l'area del "*Casalese*".

Deposizione De Micheli:

Pubblico Ministero - Ecco, lei ha parlato di epidemia a Casale, perché ha parlato di epidemia?

Teste (De Micheli V.) – "*Eh, beh, qui l'esperienza delle malattie infettive soccorre, perché la definizione convenzionale di epidemia è quando si verifica un'incidenza, cioè un numero di casi nell'unità di tempo superiore all'attesa, una definizione molto relativa quella di epidemia. Quindi, quando una cosa supera l'incidenza attesa. A Casale sicuramente ci troviamo di fronte ad un'epidemia, perché mentre appunto nel resto del Piemonte, nel resto del mondo che utilizzava l'amianto, noi possiamo attenderci un certo livello di casi, a Casale questo livello è decisamente anomalo, è decisamente superiore all'atteso. Come accennavo…l'anomalia unica credo è il largo livello di contaminazione,*

quindi l'alto livello di casi nei residenti, che invece nelle altre sedi anche lavorative, oppure nelle zone in cui è presente amianto naturale, raggiunge livelli insignificanti, a Casale invece i veri colpiti sono i cittadini."

Pubblico Ministero - Ecco, quando parla di unica a livello piemontese, italiano, mondiale?

Teste (De Micheli V.) – "*Beh, io credo che ci sia forse,… non ricordo il nome, credo che ci sia un esempio confrontabile in un'altra parte del mondo, ma sicuramente in Italia non abbiamo un esempio confrontabile…*"

Pubblico Ministero:…Sino a quando si morirà per questo amianto dell'Eternit…?

Teste (De Micheli V.) – "*Anche qui non voglio rubare il mestiere ai miei colleghi più bravi di me, però sicuramente si tratta di un tumore in questo caso, quello di Casale, dico, legato ad una bassa esposizione, cioè tecnicamente a dosi molte basse non massicce come nel caso lavorativo, quindi a lunghissima latenza. Quindi, parliamo di tumori che possono impiegare decenni a svilupparsi ed è ragionevole immaginare che appunto almeno 15 anni sia una prospettiva ragionevole. Potrebbero essere di più, direi sicuramente non di meno.*"

Presidente - Chiedo scusa. Ma i 15 anni, lei dice 15 anni, da che cosa li fa partire?

Teste (De Micheli V.) – "*Da oggi ancora 15 anni…perché parliamo della presenza ambientale ancora delle fibre, quindi non dall'interruzione dell'attività lavorativa e dalla bonifica del sito principale. Ma la presenza di amianto diffuso in quel territorio, che credo…sia stato fortemente ridotto, ma…del tutto eliminato,… io voglio sperare che la forza dell'incidenza dopo alcuni anni sia ridotta…*"

Parte civile (Avv. Bonetto) - Quando lei fa riferimento a Casale ed al Casalese intende anche Cavagnolo oppure sono due storie diverse? Perché ha ripetuto più volte la situazione di Casale, la dispersione ambientale a Casale.

Teste (De Micheli V.): "*… no, no non le considero significativamente diverse. Però sicuramente Casale quantitativamente non è confrontabile. Dicevo prima 10 casi nei lavoratori di Casale due casi nei lavoratori di Cavagnolo, come proporzione…*"

Deposizione De Giovanni Daniela, oncologa presso l'Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato e "*dal 1976 al 1996 consulente per le malattie professionali del più grande patronato della città di Casale, l'INCA CGL*" (cfr. ud. del 7.2.2011, pag. 35 trascr.):

"*…la curva di sopravvivenza proveniente dal registro mesoteliomi Piemonte, analizzata per i casi incidenti 2005 e 2006 di Casale Monferrato…è praticamente identica a quella che si registrava, che si poteva valutare circa vent'anni fa. Cioè, non è cambiato nulla negli ultimi vent'anni…Il mesotelioma è un tumore gravato da una severità sintomatologica veramente importante… sicuramente il sintomo che più rende invalidante la malattia è il dolore seguito dalla dispnea...Soprattutto il dolore è un dolore molto complesso…difficilmente controllabile anche con massicce dosi di oppioidi e anche con l'utilizzo di sistemi impiantabili per infusione continua di antalgici a livello spinale. È definito come un tumore lancinante, a morsa, talmente forte da produrre, da determinare in alcuni casi il ricorso alla sedazione palliativa.*

Per sedazione palliativa si intende l'induzione di un sonno profondo, che negli ultimi giorni della malattia può togliere dall'inferno di questo sintomo, che verso la fase terminale diventa proprio una malattia della malattia…Sono necessari quindi ulteriori studi non solo per la terapia vera e propria del mesotelioma, ma anche proprio per la sedazione dei sintomi che la malattia determina. Anche la dispnea è un sintomo

particolarmente carico di aspetti sia fisici che emotivi, perché la sensazione di soffocamento è quella che più viene temuta dall' essere umano…

Anche per questo dobbiamo a volte ricorrere alla sedazione palliativa…

Nella nostra casistica la dispnea è il sintomo che più frequentemente richiede il ricorso a sedazione palliativa, cioè all'induzione di questo sonno profondo da cui il paziente non è più poi risvegliabile…

Sempre le linee guida di cui vi ho parlato prima hanno dedicato un paragrafo specifico agli aspetti psicosociali…i pazienti con mesotelioma possono manifestare rabbia, depressione, ostoicismo e rassegnata accettazione…E' abbastanza inusuale che nell'ambito di linee guida, cioè di raccomandazioni di comportamento, vengano inclusi gli aspetti psicosociali che la patologia determina, nonché le raccomandazioni per affrontare questi aspetti. Evidentemente il fenomeno mesotelioma rappresenta un fenomeno particolare ovunque, queste sono linee guida inglesi, ed in più formulate da esperti internazionali. Un fenomeno particolare sia per quanto riguarda la sofferenza fisica, sia per quanto riguarda l'aspetto psicosociale…

A differenza da quanto accade per la stragrande maggioranza degli altri tumori,… dove i cittadini sono sommariamente informati dai mass media, dalle riviste, dalla televisione, ma dove per il trattamento normalmente si affidano ai propri curanti per avere ulteriori informazioni, oppure suggerimenti terapeutici particolari, riguardo alla nostra città i cittadini del casalese sia sani che malati, da decenni conoscono ormai tutto quanto rappresenta il fenomeno mesotelioma. Conoscono già i sintomi di esordio, conoscono i procedimenti diagnostici che si devono effettuare per arrivare ad una diagnosi, i risultati sconfortanti delle terapie. Sono inoltre ben informati sulla prognosi infausta, e del fatto che nessuno è mai guarito da questo tipo di cancro. E che al momento non è disponibile un programma di screening efficace per effettuare una diagnosi precoce. Conoscono anche l'esistenza di terapie sperimentali in studio presso altri centri, e a volte essi stessi richiedono ai curanti di essere inseriti in questi trial sperimentali che vengono effettuati in altre sedi.

Ritengo inoltre che oltre alla sensibilizzazione che i cittadini hanno da tantissimi anni rispetto a questo problema, evidenziata prima del 1980 dalle parti sociali, soprattutto i sindacati che portavano avanti il problema della nocività dell'asbesto…e che come un tam tam diffondevano all'interno della popolazione la pericolosità della lavorazione che stavano effettuando, ritengo comunque che…ci siano stati due elementi di rilevanza scientifica che hanno iniziato una ancor più diffusa informazione e sensibilizzazione della cittadinanza su questo argomento…

Il primo evento fu nel 1983 la lettera che il professor Anglesio dal Registro Tumori di Torino inviò al Sindaco della città e all'Assessore della sanità della Regione Piemonte, in cui segnalava una allarmante epidemia di mesotelioma nella popolazione generale di Casale. E come secondo questo studio che…si riferisce ai casi dell'ospedale di Casale dal 1973 al 1982, effettuato da tre medici casalesi ospedalieri che sono ancora in servizio presso l'ospedale,… Capramarzani, Piccolini e Pavesi. Hanno analizzato 61 pazienti affluiti alla medicina di Casale in quel decennio, il 90 per cento dei quali era residente a Casale. Di questi 61 pazienti 24 avevano una esposizione professionale certa o probabile, circa cioè il 40 per cento dei casi esaminati, mentre 37 casi avevano una esposizione ignota, circa il 61 per cento dei casi. Nel corso di questo studio i tre autori concludono che deve essere considerata la possibilità di una esposizione ambientale generica di lunga durata. Era la prima volta che leggevamo per iscritto questo elemento nella nostra città…

Questo studio fu il primo studio casalese che cominciò ad allarmare veramente la popolazione. Dalla metà degli anni 80 in poi gli studi epidemiologici di Corrado Magnani e Benedetto Terracini confermarono largamente che nella nostra città e nei paesi limitrofi c'era un eccesso di mortalità per neoplasie pleuriche sia carico dei lavoratori della Eternit che delle loro mogli, e in generale di tutta la popolazione. In Italia il tasso di incidenza per mesotelioma è di 1 caso su 100 mila abitanti per i maschi, e di 0,5 per le donne. A Casale di 38 su 100 mila abitanti per i maschi, e di 23 su 100 mila abitanti per le donne. Questi studi ebbero molta risonanza in città. Fu dato molto risalto sulla stampa locale alle loro conclusioni. Si tennero conferenze, incontri aperti, assemblee e convegni, per cui la popolazione, sempre molto attiva e partecipante, ebbe modo di essere ulteriormente informata di quanto stava accadendo. E per conoscenza diretta posso dire che agli inizi degli anni '90 non c'era cittadino…casalese che non fosse a conoscenza di quanto in città stava accadendo. Il mesotelioma con le sue nefaste conseguenze e le sue preoccupanti proiezioni epidemiologiche erano note a tutti. E tutti conoscevano in famiglia o tra amici e conoscenti qualcuno che ne era stato colpito. Facendo sempre riferimento alla mia attività di oncologa, ritengo poi utile segnalare che…dal 1990 abbiamo constatato un progressivo incremento dell'incidenza dei casi di mesotelioma,…passato dai 15 ai 25 casi l'anno ai 40, 50 casi anno. Questi sono dati che ho richiesto al registro mesotelioma Piemonte e si riferiscono all'incidenza del mesotelioma maligno dal 1990 al 2010 per i soli residenti a Casale. Li ho stratificati per età, perché mi sembra importante sottolineare come sia elevato il numero di pazienti al di sotto dei 54 anni. Su un totale di 559, 72 pazienti sono al di sotto di 54 anni. Il più giovane che abbiamo diagnosticato aveva 36 anni. 125 pazienti sono al di sotto dei 64 anni. Se sommiamo le due casistiche vediamo che pazienti al di sotto dei 64 anni rappresentano circa il 40 per cento di tutti i mesotelioma presenti tra i soli cittadini residenti a Casale Monferrato…

Per completare i dati riferiti a questi ultimi 4 anni, non ancora aggiornati dal registro mesotelioma… mi sono rivolta sia all'oncologia che alla pneumologia di Casale, ed ho riportato solo i dati della pneumologia di Casale diretta dal Dottor Piccolini, perché erano quelli più aggiornati, questi sono aggiornati al 31 dicembre 2010, e vedete come i casi dal 2007 al 2010 in realtà siano molto aumentati.

Nel 2007, 44; nel 2008, 39; nel 2009, 50; nel 2010 37. Inoltre l'ultimo dato che ho avuto proprio pochi giorni fa, al 31 gennaio 2011 i casi diagnosticati solo a Casale Monferrato sono già 4. Nel corso degli ultimi anni la cura dei pazienti affetti da mesotelioma ha progressivamente richiesto agli oncologi un impegno diverso, e cercherò di spiegare per quale motivo. Tutti i pazienti affetti da tumore presentano reazioni emotive particolari, che possono essere legate all'ansia, all'angoscia, alla disperazione…E gli oncologi di queste reazioni, fa parte del bagaglio culturale di noi oncologi quello di riconoscerle, di accoglierle e di farne uno strumento di comunicazione e di relazione, sia nei confronti di chi è malato e sia nei confronti di chi ha accompagna il malato. Ma, per affrontare il mesotelioma questo nostro bagaglio esperenziale non è bastato. Ci siamo trovati di fronte a cittadini con reazione emotive del tutto inusuali. Persone smarrite, arrabbiate, irascibili, ansiose, rivendicative, con sentimenti di distacco nella relazione sia dei loro familiari che nei confronti dei loro curanti, nelle relazioni interpersonali. Diffidenti, ipervigilanti, scontenti dei trattamenti proposti. A volte soggetti a scoppi di collera immotivati ed improvvisi. Atteggiamenti emotivi che sicuramente sono legati alla ineluttabilità della malattia. Sostanziali richieste di aiuto legate alla disperazione che provano per una diagnosi che suona ormai per tutti come quella di una morte annunciata.

Alcuni di questi casi sono addirittura saliti alla ribalta della stampa locale cittadini. Sempre più frequentemente inoltre ci troviamo di fronte a cittadini sani, in preda al panico, che richiedono a noi una consulenza urgente, oppure l'esecuzione di esami radiologici urgenti perché un sintomo, come il dolore toracico o la tosse, può diventare per loro un sintomo sospetto che può mettere a repentaglio la loro tranquillità e magari la loro incolumità…".

Deposizione Italo Busto*:*

"…Mio fratello ebbe un decorso molto rapido della malattia. In soli cinque mesi al 23 dicembre 1988 morì. Era una persona estremamente sportiva, circa metà parete di casa sua era tappezzata di coppe e medaglie per attività di atletica leggera. Non aveva assolutamente mai lavorato , non aveva mai avuto esposizione professionale all'amianto. Aveva tenuto sempre una vita sana. Noi come famiglia rimanemmo estremamente stupiti , perché da quello che perlomeno noi conoscevamo quello dell'amianto, dell'Eternit era un problema legato ai lavoratori, alla famosa polvere così detta nei polmoni dei lavoratori, non ci aspettavamo che lui…potesse essere colpito da una simile patologia. Questo diciamo forse silenzio che esisteva al di là dei lavoratori volemmo subito assolutamente romperlo, non ci pareva giusto…nei mesi durante la malattia venimmo a sapere che era frequente, i medici appunto lo conoscevano e l'avevano già denunciato…Allora, volemmo in modo molto chiaro diciamo denunciarlo. Il primo fatto fu il non scrivere le solite frasi di rito…sul manifesto funebre, ma scrivemmo, cosa che colpì l'opinione pubblica e venne riportata da tutti i giornali Nazionali, scrivemmo: l'inquinamento da amianto ha tolto all'affetto dei suoi cari Piercarlo Busto di 33 anni. Questo fatto appunto ebbe un notevole eco e venne … ho ancora il giornale locale dove in prima pagina veniva riportato, il 30 dicembre 1988 " il decesso di Piercarlo Busto per inquinamento da amianto". Questo come dicevo ebbe un eco nazionale.

E decidemmo appunto a distanza di poco tempo, il 18 marzo 1989, di fondare appunto l'Associazione Esposti Amianto diventata poi Associazione Italiana Esposto Amianto. Decidemmo appunto che il luogo naturale dove fondarla fosse Casale Monferrato per la triste esperienza che stavamo vivendo…La sede fu a Milano presso Medicina Democratica per una semplice ragione logistica tutte le altre persone che venivano da altre città avrebbero più facilmente raggiunto Milano che Casale Monferrato. In collaborazione poi con la Camera del Lavoro di Casale…decidemmo di aprire una sottoscrizione di firme, al fine di richiedere alle autorità locali, nazionali poi in particolare, la messa al bando dell'amianto , la ricerca per quanto riguardava le malattie, la bonifica dei siti ancora contaminati. In soli tre mesi raggiungemmo circa 15 mila firme che poi portammo appunto alle autorità locali, regionali e nazionali. Questo…è stato un contributo per poi arrivare alla legge 257 del 92' per la messa al bando dell'amianto. Ma…ci rendevamo sempre più conto che la popolazione era esposta a questo rischio e dato il tempo di latenza del Mesotelioma Pleurico i casi nel tempo crescevano…Verso la fine degli anni ottanta era anche forse difficile ricercare le cause di decesso in normali cittadini riguardanti il Mesotelioma Pleurico, perché molto spesso nel certificato di morte veniva scritto arresto cardiocircolatorio…Negli anni a seguire come Associazione Esposti Amianto ci impegnammo appunto nel diffondere informazione,…mediamente diciamo una volta all'anno veniva svolto un convegno in cui si invitavano le persone, ricercatori che portavano nuovi risultati o i lavoratori a presentare situazioni critiche, cercando un po' di sensibilizzare un po' su tutto il territorio nazionale sulla problematica legata all'amianto. Andammo poi anche al Parlamento Europeo dove presentammo questa situazione legata

all'amianto, allora era già stata approvata la legge che metteva al bando l'amianto quindi come italiani ci presentavamo anche con un biglietto da visita molto importante, eravamo un avanguardia rispetto alla messa al bando dell'amianto. E riuscimmo a trovare anche in altri stati in Francia, particolarmente in Inghilterra esisteva già da anni un'associazione…per la prevenzione delle malattie legate all'asbesto. Con loro anche in collaborazione tentammo, visto che eravamo associazione di volontariato di creare una piccola rete internazionale con cui scambiarsi le informazioni. Questa sinteticamente l'esperienza che io ho avuta legata all'amianto…".

Deposizione Vittorio Giordano:

"*…negli anni ottanta…nasce Lega Ambiente, all'epoca si chiamava Lega Per L'Ambiente, che nasce a livello nazionale nell'83…la Lega Ambiente di Casale nasce nello stesso anno o l'anno successivo viene di fatto formalizzata. Noi come Lega Ambiente di Casale ci siamo subito interessati del problema amianto…e poi nel 1989 con l'inquinamento dell'acquedotto di Casale ci siamo battuti per dare un'informazione più corretta ai cittadini. Ci terrei a dire che in quell'anno facciamo nascere come Lega Ambiente un'associazione che si chiamava Casalesi Contro gli Inquinatori, il primo presidente di quest'associazione fu Luisa Minazzi, che era di Lega Ambiente e che si prese l'incarico…di agire per tutelare i cittadini colpiti dall'inquinamento dell'acquedotto. Però la nostra attenzione si ampliava anche sui temi dell'amianto e dell' Eternit. Tant'è vero…che noi facemmo, una lettera aperta ai consiglieri comunali in cui nell'87' chiediamo che il comune si schieri con la popolazione per un risarcimento da parte dell'azienda Eternit e noi per azienda Eternit intendevamo i proprietari di allora…*

Noi chiedevamo insieme a tanti Casalesi che non fosse la comunità, il comune in particolare, ad accollarsi la spesa…ma che fosse chi aveva danneggiato in un modo così grave la città…Già nel 1987 si parlava di morti, già si sapeva la correlazione tra inquinamento interno all'azienda, l'Eternit , e chi moriva pur non avendo lavorato all'Eternit .Questo diventò per noi evidente nell'88' quando morì Busto Piercarlo che era nostro amico, a Casale ci conoscevamo e che ci fece dare anche a noi come associazione una svolta per chiedere in modo molto più forte la bonifica del territorio. Ma volevamo che questa bonifica fosse pagata da chi fino a quel momento lì aveva inquinato la città…

Noi come Lega Ambiente venivamo anche investiti da una richiesta…esterna, io faccio l'esempio di persone che mi telefonavano…per chiedermi situazioni sull'aria che si respirava a Casale, perché erano persone che magari dovevano trasferirsi per lavoro nella nostra città molto preoccupate; ci chiedevano, chiedevano a me, io rispondevo qual era la qualità dell'aria della città in merito all'amianto, alla presenza di polveri di amianto, io mi facevo chiaramente ai dati che l'ARPA, l'ASL, USL all'epoca, ci forniva. Comunque in ogni caso c'era una preoccupazione fortissima.".

Presidente - Lei in che anno colloca questo?

Teste (Giordano V.) – "*Queste telefonate diciamo verso metà anni novanta, all'incirca…*"

Presidente - E lei che rispondeva?

Teste (Giordano V.) – "*Io rispondevo…che la situazione…dell'aria di Casale…era tale e quale a quella che veniva espressa dalle autorità sanitarie locali, cioè l'ASL e l'ARPA…, che l'inquinamento di Casale derivava da quello che era stato prodotto negli anni in cui lo stabilimento era in funzione, cioè che il grande danno che è stato provocato alla città è stato quando l' Eternit era in funzione, lavorava, che ha sparso polvere dappertutto, che oggi, ieri, il danno era di quello che poteva essere derivato da presenze di*

molti manufatti in amianto che potevano essere disgregati con il tempo. Ma questo poteva anche compararsi ad altre città. Chiaro che per noi a Casale…la bonifica dell'amianto diventavano un problema anche e soprattutto perché esisteva una situazione di polverino…"

Parte civile (Avv. Bonino) - Lei ha fatto riferimento a Luisa Minazzi, ha svolto un'attività ricollegabile all'Associazione?

Teste (Giordano V.) – "*Sì…è stata fin dall'inizio una iscritta a Lega Ambiente ed è sempre stata un membro autorevole della nostra associazione. Tanto che nel periodo dal 1990 al 1995 fu poi nominata assessore al comune di Casale, assessore all'ambiente, si dedicò anche come assessore ad una pratica di informazione della popolazione. Io qui ho il giornalino che lei fece…si chiamava Ambiente Casale, un giornalino in cui si cercava di informare la cittadinanza, parlo del 1994…, informare la cittadinanza dei rischi correlati alla presenza di amianto nella nostra città…Quindi, ha sempre svolto questa funzione di rappresentante ambientalista, si è sempre dedicata fortissimamente ai temi della prevenzione e della partecipazione in un modo molto pragmatico e direi che ci ha insegnato anche a tutti noi una modalità di rapportarsi anche con l'autorità, con l'istituzione di cui appunto fece parte…*"

Presidente - Chi era Piercarlo Busto?

Teste (Giordano V.) – "*Era un ragazzo all'incirca della mia età, più giovane di me, un amico che comunque si dilettava a correre, lavorava in banca, era un ragazzo molto sportivo, corridore, amava correre. Ecco, così improvvisamente per tutti, cioè in un modo inspiegabile per tutti noi lo vedemmo morire, come poi vedemmo morire altri amici, ultima Luisa Minazzi, ma prima ancora Angelo Tosi che era un giardiniere del comune che era iscritto a Lega Ambiente, parlo, quindi era anche molto più vicino a noi come associazione, come Mariarosa Padesi, insomma persone che più o meno coetanee mie ma…*"

Presidente - Che non lavoravano presso l' Eternit .

Teste (Giordano V.) – "*Nessuna delle quali lavorava presso l'Eternit , questo è evidente. Io parlo di quelli che conosco più direttamente e che ho vissuto più drammaticamente la loro morte. Ma a Casale bastava aprire il giornale ogni settimana e vedere questo stillicidio di morti…*".

Tanto premesso, pare utile passare ad esaminare la storia delle conoscenze relative alla pericolosità dell'amianto ed alle patologie asbesto correlate.

9 - Le conoscenze sulla pericolosità dell'amianto e la politica dei gruppi industriali

Gli amianti si distinguono in due famiglie, assai differenti per struttura mineralogica gli uni dagli altri, quella dei serpentini e quella degli anfiboli. Dei sei amianti utilizzati in passato e menzionati nella legislazione italiana (ed europea) che li mette al bando, appartiene alla famiglia dei serpentini solo il crisotilo, mentre a quella degli anfiboli appartengono crocidolite, amianto blu, amosite, amianto bruno ed anche antofillite, tremolite e actinolite, queste ultime di assai minore interesse commerciale ma presenti come contaminanti in vari materiali ed in molti ambienti naturali.

Noto fin dall'antichità, l'inizio dello sfruttamento industriale dell'amianto si colloca nell'ultimo decennio del diciannovesimo secolo. La produzione, a livello mondiale, subisce

un incremento significativo a partire dalla seconda guerra mondiale, venendo utilizzato in modo massiccio, dall'inizio degli anni quaranta, nella costruzione di navi, oltre che per una svariata gamma di usi bellici. Essa è in netta ascesa dal 1920 al 1975; dal 1950 al 1979 è addirittura quintuplicata. Il maggior incremento decennale si colloca nel periodo 1960/70; in questo decennio si ha un aumento superiore al 100%, rispetto a quello precedente. Le cause che hanno determinato tale ampio uso sono da ricercarsi nelle proprietà chimico-fisiche degli asbesti (resistenza alla trazione e proprietà termoisolante) e nei bassi costi.

Innumerevoli le applicazioni tecnologiche, tanto che in letteratura si citano tra le 3000 e le 5000 diverse possibilità d'impiego. L'amianto è stato, sicuramente, uno dei minerali maggiormente impiegati dall'industria, tanto che nel 1977 la produzione mondiale ammontava a circa 5.000.000 di tonnellate. (cfr. relazione consulente tecnico parte civile A.F.V.A. Bice Fubini – fald. 59).

La vicenda dell'amianto presenta indubbiamente tratti peculiari, in quanto i suoi effetti pericolosi sono noti da tempi remoti, facendone menzione, in Italia, già il r.d. 442/1909 (in tema di lavori insalubri per donne e fanciulli) ed essendovi prova di conoscenze scientifiche certe, fin dall'inizio del secolo scorso, in ordine al processo causale relativo all'asbestosi: tant'è vero che nel 1943, come si è già detto, quest'ultima è stata qualificata, con legge 455/43, come malattia professionale, coperta da assicurazione obbligatoria.

Volendo ripercorrere storicamente, sulla base di quanto è emerso dalle prove dichiarative e dalle relazioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero e delle parti civili (cfr. in particolare esame c.t. Carnevale ud. 22 novembre 2010, fald. 51 e relazione scritta, fald. 53; esame c.t. Mara e Thieme ud. 25 ottobre 2010, fald. 48, e relazioni scritte, fald. 54; esame c.t. Castleman e produzioni documentali, tra le quali il volume "*Asbestos medical and legal aspects",* New York 2005, ud. 29 novembre 2010, fald. 52, 56 e 56 bis) l'evoluzione degli approdi scientifici in materia, si deve innanzitutto ricordare che già nel 1898 alcuni ispettori-medici del lavoro inglesi includono la tessitura dell'amianto fra le lavorazioni nocive per la salute dei lavoratori, e che nel 1906 un ispettore francese, tale Aribault, annota sul *Bulletin* dell'Ispettorato del lavoro la vicenda di una fabbrica di tessitura e filatura di amianto ubicata nel Calvados che, nei primi cinque anni di produzione, non aveva previsto alcuna forma di ventilazione artificiale, prevedendo che tale "*inosservanza totale delle regole dell'igiene*" avrebbe prodotto*" numerosi decessi tra il personale*" (*Note sur l'higiene et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissages d'amiante,* Bullettin de l'Inspection du Travail, Vol. 14, 1926, pp. 126-132).

Nel 1908, al Congresso italiano di medicina interna, Luigi Scarpa riferisce di aver trovato registrati al Policlinico generale di Torino, dal 1894 al 1906, trenta operai addetti all'industria dell'amianto (sia in miniera che nella fabbricazione dei tessuti), ventinove dei quali erano deceduti - in meno di un anno dalla prima visita - per tubercolosi polmonare con andamento "*galoppante*", ed osserva come ciò giustifichi "*per lo meno come grido di allarme il sospetto che l'industria dell'amianto costituisca, forse a motivo dello speciale pulviscolo cui dà luogo, una delle occupazioni più perniciose…e che si impongano speciali misure di igiene e speciali condizioni di lavoro per gli operai che si adibiscono*".

Una prima descrizione del quadro clinico ed anatomico dell'asbestosi viene fornita già nel 1910 in una tesi di laurea ("*Un caso mortale di asbestosi complicato da tubercolosi*") discussa all'università di Torino dallo studente Giorgio Castagneri, e in seguito la rivista "*Medicina del Lavoro*" di Luigi Devoto segnala in varie occasioni, fra il 1928 e il 1929, pubblicazioni sull'amianto di autori inglesi (tra i quali W.E. Cook) che

definiscono, sulla base di ripetuti esami autoptici ed istologici, le caratteristiche della patologia, differenziandola dalla silicosi e dalla tubercolosi.

Nel 1930, viene pubblicato il primo volume *dell'Encyclopedie d'hygiène de pathologie et d'assistance sociale* dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, alla cui voce "*amianto*" redatta dal curatore Luigi Carozzi si legge: "*Oggi che* [la tessitura dell'amianto] *è molto diffusa, diventa urgente la messa in opera di sistemi di ventilazione. Ogni operazione svolta con l'amianto, a partire dalla sua estrazione, implica un pericolo certo; è per questa ragione che le compagnie assicurative per la vita in Canada e negli Stati Uniti rifiutano di assicurare i lavoratori dell'amianto*".

L'anno successivo, in esito ad un'inchiesta sollecitata dal parlamento inglese, Merewether e Price rendono noti i risultati dell'osservazione operata su un gruppo di 363 lavoratori esposti costantemente a polveri di amianto, segnalando che "*l'inalazione di polvere di amianto per un certo numero di anni ha come effetto lo sviluppo di una seria forma di fibrosi dei polmoni*" e che "*la fibrosi polmonare rappresenta uno specifico rischio occupazionale dei lavoratori dell'amianto come categoria"*. A tale conclusione vengono associate molteplici raccomandazioni finalizzate all'abbattimento delle polveri, quali "*l'aspirazione, la sostituzione di operazioni meccaniche con il lavoro manuale, la chiusura di macchine e cicli produttivi che producono polveri, la sostituzione di metodiche a secco con altre ad umido, l'eliminazione di determinati apparecchi, l'abbandono di alcuni particolari processi (alloggiamenti di sedimentazione), la separazione di processi (specialmente i processi che producono polvere da quelli non polverosi), l'uso di sacchi con buona chiusura per il lavoro interno, l'introduzione di efficienti sistemi di pulizia (specialmente quelli basati sull'aspirazione), lo stoccaggio dell'amianto al di fuori dei luoghi di lavoro*" e, infine, l'esclusione di lavoratori giovani da lavori particolarmente polverosi.

Ciò induce il parlamento inglese ad emanare un "*regolamento in materia di asbestosi*" (limitato agli impianti produttivi), entrato in vigore nel 1931, che impone di adottare misure per l'abbattimento delle polveri, a cui si adeguano le maggiori industrie dell'amianto.

Proprio in quegli anni, tuttavia, si diffonde la coibentazione a spruzzo, con crocidolite e amosite, di edifici, navi e veicoli di locomozione, e si sviluppa in misura rilevante l'industria del cemento-amianto, che utilizzerà, in seguito, come già accennato, la maggior parte del materiale estratto: di tal che un sistema di prevenzione troppo severo inizia a rappresentare, per i gruppi industriali, un oggettivo ostacolo allo sviluppo produttivo.

Non a caso, quindi, la citata Turner & Newall, colosso inglese dell'amianto, informata delle ricerche sull'asbestosi svolte dal governo inglese sui lavoratori non direttamente impiegati in processi di produzione dell'amianto (ma addetti a mere operazioni di imballaggio e di consegna dei prodotti), decide di organizzare riunioni delle grandi aziende del settore per "*approntare una linea di resistenza organizzata*", ottenendo – mediante una minimizzazione dei rischi che sarebbe divenuto lo strumento principale di "*autodifesa*" dei maggiori gruppi industriali - di non inserire tali lavoratori nel programma di prevenzione (Castleman, *Asbestos medical and legal aspects*, cit., cap.4, traduzione in fald.56 bis).

L'adozione, in Inghilterra, delle citate misure di sicurezza non elimina, tuttavia, le preoccupazioni degli scienziati sulla pericolosità delle polveri, tanto che nel 1934 il medico del lavoro Thomas Legge lamenta, nel suo Trattato, come sia stata perduta un'importante occasione "*per scoprire e per prevenire*"; così come, nel 1945, l'ufficiale sanitario Leonard Williams si dice fermamente convinto che l'amianto sia "*un prodotto mortale e*

pericoloso", sostenendo che se coloro che avevano la responsabilità di salvaguardare la salute del lavoratore non avessero fornito "*tutte le migliori garanzie disponibili sulla base dell'esperienza di tutti questi anni passati rimuovendo ogni pericolo possibile",* la lavorazione dell'amianto*, "eccettuata quella indispensabile all'economia nazionale*", avrebbe dovuto essere bandita.

Le segnalazioni sulla dannosità dell'asbesto pervenute ai Paesi industriali a partire dagli anni trenta paiono, tuttavia, assumere dignità scientifica e sociale soltanto nella Germania nazista, se si considera che – a seguito delle ricerche del patologo Nordmann, che dimostra, ancor prima dell'inizio della guerra, che il 12% di coloro che contraevano l'asbestosi morivano a causa di un tumore polmonare - in tale Paese viene istituito un sottocomitato che fissa misure tecniche contro le polveri e valori-limite per l'amianto (questi ultimi, peraltro, dismessi dopo la guerra), e che nel 1943 il berlinese Wedler pubblica un articolo nel quale si descrivono proprio quei tumori della pleura in seguito denominati mesoteliomi.

La guerra contribuirà, peraltro, a vanificare quelle ricerche e quelle scoperte (tacciate di essere utilizzate tatticamente dai nazisti per controbilanciare la carenza di amianto conseguente all'embargo stabilito dagli alleati contro l'Asse), pur note alle compagnie dell'amianto inglesi e statunitensi.

Neppure il dibattito inglese sulla tutela dei lavoratori dell'amianto provoca significative ricadute in Italia, né a livello legislativo, né sul fronte delle industrie e delle compagnie internazionali; e ciò anche se, negli stessi anni quaranta, vengono pubblicati il Trattato di medicina del Lavoro di Luigi Preti, nel quale sono descritte la patogenesi, la sintomatologia e il quadro radiologico dell'asbestosi (e la sua prognosi peggiore rispetto a quella della silicosi) ed illustrati i necessari dispositivi di prevenzione individuali e generali, nonché il Trattato di anatomia patologica del Vanzetti, dove compare il contributo di Giacomo Mottura sulle patologie da amianto dell'apparato respiratorio (*L'interpretazione patogenetica dell'asbestosi polmonare sulla base del reperto linfoghiandolare*, Rass. Med. Industr., 1939, 10:321-330).

Nel 1940, inoltre, Enrico Vigliani osserva, nel suo studio sulle asbestosi nelle manifatture di amianto, che "*i mezzi di prevenzione attualmente in funzione presso le manifatture studiate e la loro efficacia sono stati descritti e sono state fatte alcune raccomandazioni atte a ridurre al minimo la polverosità delle varie lavorazioni. Se la concentrazione della polvere verrà portata a meno di 200 p.p.cc. nelle varie lavorazioni, cosa che viene ritenuta possibile, e se gli operai verranno sottoposti a un periodico controllo medico delle loro condizioni polmonari, è probabile che più nessun caso di asbestosi si verificherà nelle manifatture d'amianto*".

La diffusione degli studi scientifici internazionali in materia prosegue anche nei successivi anni cinquanta, ad opera dell'Istituto di Medicina del Lavoro di Milano e, nel 1956, vengono riportati e discussi tre casi di tumori del polmone insorti in lavoratori torinesi indennizzati per asbestosi; vengono, soprattutto, riesaminate tutte le casistiche conosciute, relative a circa seicento autopsie eseguite su lavoratori affetti da asbestosi, dalle quali emerge che circa ottanta di essi, dunque il 14%, avevano contratto un carcinoma polmonare.

Nel 1955, inoltre, Richard Doll, direttore di statistica del Consiglio Britannico di ricerca medica, espone i risultati della sua ricerca condotta in una fabbrica di amianto inglese, che evidenziano come su 105 decessi di lavoratori, ben 18 siano ascrivibili a

cancro del polmone (*Mortality from lung cancer in asbestos workers*, Brit. J. Industr. Med. 12, 1955).

Soltanto nel 1962, tuttavia, la Commissione della Comunità economica europea emana la Raccomandazione n. 2188, con la quale invita gli Stati membri ad adottare una lista europea di malattie professionali, con la previsione, sotto il titolo delle "*malattie professionali provocate dall'inalazione di sostanze agenti non compresi in altre voci*", della pneumoconiosi e dell'asbestosi, quest'ultima "*associata o meno alla tubercolosi polmonare e ad un cancro del polmone*".

Tale raccomandazione sarebbe stata disattesa dall'Italia fino al 1975, anno in cui il tumore polmonare, considerato quale complicanza dell'asbestosi, verrà inserito dall'istituto assicuratore tra le malattie indennizzabili.

Come avvenuto negli anni trenta, anche all'inizio degli anni cinquanta le aziende produttrici di amianto, raccolte nella già citata SAIAC (Società associate di industrie di amianto cemento), cercano di porre rimedio alla diffusione delle allarmanti informazioni sulla pericolosità della sostanza che provengono dagli ambienti scientifici, ed in particolare dal settore della medicina del lavoro.

E' del 12 maggio 1950 una lettera della canadese Clinique Industrielle de Thetford a Ernst Schmidheiny senior (in risposta ad una missiva del precedente 17 aprile), nella quale si osserva che "*per l'individuo o l'ente pubblico che considera che la presenza della minima fibrosi asbestosica costituisca la "malattia asbestosi", o per coloro che credono che una fibrosi asbestosica anche minima predisponga al cancro polmonare, alla tubercolosi polmonare o alle cardiopatie, è evidente che il problema diventa serio, dato che è facile immaginare che un numero piuttosto cospicuo di operai dell'amianto possa presentare sia una leggerissima fibrosi amiantosa… sia una tubercolosi polmonare, sia un cancro polmonare, tutte eventualità piuttosto frequenti presso una popolazione di più di 50 anni*", ma si tranquillizza l'interlocutore commentando che il problema non è poi "*così oggettivamente grave e complesso*" qualora si scelga di seguire i risultati di alcune ricerche canadesi e americane, secondo le quali la fibrosi viene causata da "*una esposizione alle polveri molto pronunciata*". Si conclude, ciononostante, come sia "*importantissimo*" che vengano realizzati "*tutti gli sforzi possibili allo scopo di controllare il livello delle polveri nell'industria dell'amianto, a vantaggio dell'operaio e dello stesso imprenditore*" (Rec. 15).

In una lettera della SAIAC a Eternit Olanda del 2 agosto 1950, si osserva addirittura che "*il pericolo di amiantosi nelle fabbriche di cemento amianto è praticamente nullo. Pochissime industrie riportano casi isolati di asbestosi tra gli operai addetti al frantoio o all'hollander. La maggior parte delle industrie non ha constatato nemmeno un singolo caso*" (Rec. 12). Detta lettera è citata anche nella sentenza della Corte d'Appello olandese del 27 febbraio 2007 nella causa Jansman- Eternit Fabriken B.V., relativa ad un caso di mesotelioma contratto dal figlio di un soggetto che aveva manipolato scarti industriali della fabbrica (Rec.59), nella quale si rileva che "*nel 1967 l'Eternit era una società tedesca facente parte di un gruppo belga prevalentemente attivo nella regione del Benelux*" e che "*anche prima del 1967 tali società erano ben informate circa i danni per la salute connessi alla lavorazione dell'amianto. Come lo stesso direttore dell'Eternit C. Doevelaar ha dichiarato di fronte a questa Corte, nel 1967, la stessa società aveva a disposizione scienziati che svolgevano ricerca sul punto*". (cfr., a riguardo, anche Rec. 6 e 11).

La situazione, in realtà, non è affatto così tranquillizzante come prospettato in tali scambi epistolari.

Alla fine degli anni cinquanta, e precisamente nel 1959, in occasione della Conferenza internazionale sulle pneumoconiosi tenutasi a Joannesburg, due medici, Chris Wagner e Ian Webster, riferiscono infatti i risultati di un'indagine avviata qualche anno prima in Sudafrica, in un'area circoscritta dove viene estratta e trasportata la crocidolite, che ha permesso di osservare trentatre casi di mesotelioma, di cui solo otto sicuramente riferibili ad esposizione all'amianto, mentre nei rimanenti casi si tratta di persone che abitavano vicino alle miniere o che avevano trasportato il materiale, nonché di lavoratori addetti alla coibentazione di caldaie e locomotive, o alla fabbricazione di indumenti resistenti al fuoco (Wagner J.C. e al., *Diffuse pleural mesothelioma and asbestos exposure in the north western Cape Province*, Brit. J. Ind. Med, 1960, 17:260-271; Wagner J.C., *Experimental production of mesothelial tumors of the pleura by implantation of dusts in laboratory animals*, Nature, 1962, 196:180-183; Wagner, J.C., *Epidemiology of diffuse mesothelial tumors: Evidence of an association fromstudies in South Africa and the United Kingdom*, Ann. N.Y. Acad. Sci, 1965,132:575-578).

Nel 1960, inoltre, Keal riscontra nei lavoratori di tessiture di amianto inglesi casi di mesotelioma peritoneale, mettendo in luce come altre sierose, ad esempio quella peritoneale, possono essere interessate da processi neoplastici ascrivibili ad esposizione ad amianto.

Nel 1963, ancora, al XIV Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro, Buchanan comunica che, secondo un'indagine relativa al periodo 1947–1954 dell'Ispettorato del Lavoro inglese, è stata rilevata un'alta incidenza di tumori bronchiali, di mesotelioma della pleura, del peritoneo e dell'ovaio in lavoratori e lavoratrici esposti ad amianto.

Casi di mesotelioma provenienti da tutto il mondo vengono presentati, nel 1964, ad un simposio tenutosi presso l'Accademia delle Scienze di New York sotto la presidenza di Irving Selikoff.

Enrico Vigliani, nell'occasione, evidenzia come tra le cause di morte di 172 lavoratori indennizzati in Piemonte e Lombardia tra il 1943 e il 1964 vi siano, in quindici casi, il tumore polmonare e, in tre casi, il mesotelioma della pleura, e come tra i lavoratori ancora in vita ve ne siano due affetti da tumore polmonare e uno da mesotelioma; sottolinea, soprattutto, sulla base di 24.700 necroscopie effettuate su soggetti ultraquarantenni nelle città di Torino, Milano e Pavia, come la mortalità per tumore polmonare nei soggetti affetti da asbestosi sia cinque volte maggiore rispetto a quelli colpiti da silicosi, e come si sia registrato un eccesso di mortalità per tumore polmonare e mesotelioma tra i lavoratori indennizzati per asbestosi.

Le ricercatrici del Dipartimento di Salute del Lavoro della Scuola di Igiene di Londra Muriel Newhouse e Hilda Thompson espongono, inoltre, nel 1965 (nell'articolo *"Mesotelioma della pleura e del peritoneo a seguito di esposizione ad amianto nell'area di Londra*", in Brit. J. Industr. Med. 1965, 22, 261: prod. Bonetto-Fermon fald. 37/2), i risultati dell'indagine condotta su 83 casi di mesotelioma della pleura e del peritoneo diagnosticati negli ultimi cinquant'anni provenienti dal London Hospital, rilevando che 45 di tali malati non avevano mai lavorato nell'industria dell'amianto, ma che 9 di loro avevano abitato con un lavoratore del settore, mentre altri 11 avevano abitato nel raggio di 800 metri da un impianto industriale di produzione o trasformazione dell'amianto.

Tali emergenze inducono Wagner (il quale, molti anni dopo, assumerà una posizione molto più prudente, e letta da alcuni autori come preoccupante perdita di indipendenza) a rilevare, sempre nel 1965, che a partire dall'esperienza sudafricana è progressivamente

emerso come il mesotelioma debba considerarsi un tumore straordinario, e ciò in quanto esso appare sistematicamente associato all'esposizione all'amianto (e non necessariamente all'asbestosi), porta rapidamente alla morte, si contrae anche a basse esposizioni e manifesta un periodo di latenza anche di quarant'anni: anticipando in tal modo ciò che verrà sancito da Selikoff in un notissimo lavoro del 1978.

I risultati delle ricerche scientifiche sulla pericolosità dell'amianto, in termini di elevata probabilità di contrarre, a seguito dell'inalazione delle polveri, oltre che l'asbestosi, tumori del polmone e della pleura, non rimangono tuttavia relegati, già negli anni sessanta, nel chiuso dei convegni e nell'ambito degli addetti ai lavori: soprattutto Selikoff si impegna infatti, contemporaneamente, a segnalare gli esiti delle sue indagini anche all'industria, presentando relazioni e pubblicando numerosi scritti.

Come emerge dal già citato articolo a firma Robert Sherrill pubblicato il 21/1/1973 sul *New York Time Magazine* (articolo, come si è già accennato, allegato ad una comunicazione interna trasmessa dall'ing. Bajardo alla Direzione generale di Eternit il successivo 14 febbraio, cfr. R174), lo stesso Selikoff, mentre è impegnato ad organizzare il simposio internazionale del 1964, riceve una lettera da uno studio legale che rappresenta le aziende di tessitura di amianto, che lo informa che l'industria è al corrente di ciò che egli si appresta a comunicare, e che lascia intendere che se la conferenza avesse fatto osservazioni denigratorie sull'amianto, nocendo così alle vendite, egli sarebbe stato citato in tribunale.

La multinazionale americana Owens Corning diffonde, a tal riguardo, una nota interna nella quale esprime l'intenzione di "*trovare un modo per impedire a Selikoff di creare problemi e di influenzare il nostro giro d'affari*" (Castleman, *Asbestos: medical and legal aspects,* cit.).

Anche in Italia, comunque, più o meno nella stessa epoca, vengono portati a conoscenza non solo della comunità scientifica locale, ma anche degli industriali e dei sindacati, gli esiti delle indagini internazionali e delle infaticabili ricerche del Vigliani: è del 1964, ad esempio, la pubblicazione, sul quotidiano "*L'Unità*", di articoli di Davide Lajolo relativi alle aziende Fibronit di Broni ed Eternit di Casale Monferrato sui rischi di mesotelioma derivanti dall'amianto (cfr. esame Giovanni Turino, ud. 12 luglio 2010, pag. 18).

Nel 1967, il medico Collins, che lavora in Sudafrica, espone (in "*Asbestos, The lethal Dust*", South African Medical Journal, luglio 1967) una sua casistica di mesoteliomi e osserva che "*un recente editoriale del Lancet* [del 1966] *richiama l'attenzione sulla crescente consapevolezza dei pericoli dell'esposizione ad amianto e sollecita la cooperazione internazionale per combattere la minaccia. Forse l'unico modo sicuro per prevenire l'asbestosi e complicazioni maligne è di utilizzare ogni volta che è possibile sostituti innocui. Questa è l'epoca dei materiali sintetici, e l'uomo sicuramente può sviluppare un sostituto per l'amianto che ha tutte le sue utili proprietà senza i suoi effetti dannosi*".

Il 21 giugno 1968, in occasione del "*Convegno sulla patologia da Asbesto*" tenutosi a Torino a cura dell'Amministrazione Provinciale e della Società Piemontese di Medicina del Lavoro, inoltre, Maranzana, medico dell'INAIL, illustra dati allarmanti, con riferimento all'incidenza dell'asbestosi e delle neoplasie, riguardanti lavoratori esposti ad amianto in tutta la provincia di Torino.

Nell'occasione, Vigliani osserva che "*vi è un considerevole interesse internazionale a proposito degli effetti biologici dell'amianto; organismi internazionali come l'Unione Internazionale Contro il Cancro e la Commissione Internazionale Permanente per la*

Medicina del Lavoro hanno creato speciali comitati per studiare gli aspetti biologici ed epidemiologici degli effetti della inalazione di polvere di amianto (…) tutte le qualità di amianto finora studiate hanno dimostrato proprietà fibrogene, la diversità della loro azione essendo più in ordine quantitativo che qualitativo, ma certi amianti sembrano possedere in grado molto più elevato d'altri, la capacità di produrre tumori polmonari e particolarmente mesoteliomi pleurici; l'amianto più pericoloso a questo riguardo è il cosiddetto amianto blu, o crocidolite (…) qual'è la situazione attuale? Gli esposti professionalmente alla inalazione di amianto vanno incontro a queste possibilità: asbestosi, cancro polmonare, mesotelioma della pleura (…) il problema dell'associazione dell'asbestosi con il cancro polmonare è risolto in questo senso: l'esistenza di una asbestosi, cioè di una fibrosi polmonare, indubbiamente predispone al cancro polmonare. Ci sono statistiche inglesi veramente impressionanti, secondo le quali nella grande manifattura di amianto di Rochdale quasi il 40 % delle persone morte per asbestosi aveva anche un cancro polmonare".

Aggiunge, soprattutto, Vigliani: "*differente è la questione del mesotelioma pleurico (…) sono stati fatti molti studi e pubblicate anche molte statistiche, dalle quali risulta che in realtà si trovano dei mesoteliomi pleurici con accresciuta frequenza non solo fra gli asbestosici, ma anche in persone esposte per poco tempo a polvere di amianto, oppure che hanno avuto un'esposizione estremamente esigua come quella di coloro i quali vivono nelle vicinanze di una manifattura di amianto o nelle vicinanze di cantieri navali dove gli operai detti «coibentatori » ricoprono i tubi del vapore con un rivestimento protettivo di amianto. Per il mesotelioma pleurico sembra abbia più importanza un lunghissimo periodo di latenza piuttosto che l'entità della fibrosi asbestosica (…) sembra che in effetti una quota abbastanza rilevante e, secondo alcuni autori, la maggioranza dei pazienti con mesotelioma pleurico abbia corpuscoli di amianto nel polmone o abbia avuto un'esposizione anche indiretta all'inalazione di amianto (…) il principale responsabile di questo tumore appare essere l'amianto blu*".

Un resoconto del convegno pubblicato su una rivista sindacale riporta, tra l'altro, la comunicazione di Tommaso D'Errico del Servizio Medico dell'Ispettorato del Lavoro di Torino, il quale aveva, nell'occasione, denunciato *"le condizioni di estrema insicurezza in cui si svolgono le lavorazioni estrattive nelle cave di amianto ed il grave pericolo per le popolazioni circostanti ... ne è risultato uno schiacciante atto di accusa nei confronti dei settori imprenditoriali che solo dopo sollecitazioni adottano quelle misure minime atte a ridurre - se non a scongiurare -il rischio professionale e l'inquinamento dell'ambiente circostante*."

Nell'ambito di tale convegno, a cui partecipano anche sindacalisti ed industriali, viene comunicata la prossima creazione di un Centro provinciale per la sicurezza ambientale, che prevede la partecipazione dei lavoratori ai controlli stessi, con l'assegnazione ai sindacati di compiti di mobilitazione dei lavoratori ai fini di una loro attiva collaborazione.

Viene inoltre diffuso, tra i partecipanti, il documento "*Norme standard di igiene riguardanti le polveri di asbesto crisotilo*" edito dal Comitato delle Norme di igiene della *British Occupational Hygiene Society*, curato, per la traduzione italiana, dall'Istituto di Medicina della Università di Torino diretto da Gianfranco Rubino e dalla Amministrazione provinciale di Torino.

Nel 1969, viene emanato nel Regno Unito (che l'anno precedente ha rinunciato all'uso della crocidolite, seguito dall'Australia nel 1970) un regolamento (simile a quello introdotto nella Germania nazista nel 1940), presentato alla Conferenza del settore del

1971, che prevede specifiche procedure da attuarsi per contenere la diffusione delle polveri: si disciplina in particolare (ai punti 3.9, 13 e 14) la necessità di mantenere la pulizia dei macchinari, della superficie, dei davanzali e dei pavimenti, che devono rimanere liberi da polvere, l'utilizzo di strumenti di aspirazione per la pulizia dei locali e la collocazione dei vestiti non da lavoro in luoghi separati.

Analogo regolamento viene introdotto negli Stati Uniti nel 1972, il quale prevede tra l'altro (al punto 16) che il trasporto dalla fabbrica ad altre destinazioni degli sfridi o degli scarti di lavorazione dell'amianto non in forma solida debba avvenire in un contenitore adatto e sigillato, ovvero chiuso in modo tale che non vi sia perdita di polvere e dispersione della stessa nelle zone limitrofe allo stabilimento (esame Castleman ud. 29 novembre 2010).

Tale diffusione di informazioni sempre più precise sulla pericolosità delle polveri di amianto induce gli industriali del settore ad elaborare una strategia comune.

In occasione della conferenza internazionale delle organizzazioni di informazione sull'amianto *(Asbestos Information Committee*) tenutasi a Londra nel novembre del 1971 (che vede la partecipazione di delegati dei maggiori gruppi industriali dell'amianto, finanziatori del comitato, tra i quali, per Eternit S.A., il dott. J. Lepoutre, capo dei servizi medici, e A. Eyben), W. J. Smither *dell'Asbestosis Research Council* esordisce osservando, con specifico riferimento al mesotelioma, che i casi riscontrati sono notevolmente aumentati nelle aree in cui viene maggiormente utilizzato l'amianto, di tal che può dirsi "*evidente*" l'associazione di tale tipo di tumore con esposizioni di tipo professionale. Egli rileva tuttavia che, secondo alcuni studi, i lavoratori dell'amianto risultano esposti ad un rischio minore rispetto ai fumatori di venti o trenta sigarette al giorno, e che occorre in ogni caso considerare, più che gli aspetti nocivi, i "*grandi benefici dell'amianto, e gli effetti negativi per la comunità se venisse privata di questa sostanza*".

Il presidente *dell'Asbestos Information Committee*, M.F. Howe, prevedendo che le critiche contro l'amianto si sarebbero intensificate, consiglia pertanto di collaborare all'elaborazione di una legislazione più vincolante, istituendo, nel contempo, un comitato d'azione (cioè una lobby) che metta a punto una strategia di comunicazione. Egli osserva infatti che *"gli attacchi, anche improvvisi, possono essere opera di giornalisti del settore medico o di esperti medici dei vostri Paesi, oppure scaturire dagli scritti e dalle dichiarazioni di esterni, quali i dottori Selikoff e Rattray-Taylor, o essere ispirati dai sindacati. Possono colpire dapprima determinati prodotti…o dirigersi all'uso dell'amianto in generale. Secondo me, in misura crescente saranno legati a timori per l'ambiente"*.

Howe invita pertanto i partecipanti ad esaminare con attenzione, ed a sviluppare, i loro strumenti di difesa (soprattutto in termini di controinformazione, con la diffusione di scritti e di opuscoli "*tranquillizzanti*") nei confronti dei futuri attacchi, con l'obiettivo principale di partecipare, ove possibile, all'elaborazione delle normative da parte dei singoli governi (Atti della conferenza internazionale 24-25 novembre 1971 prodotti dal c.t. Castleman ud. 22 e 29 novembre 2010, faldone 56 bis): in tale ottica verranno pubblicate, nel 1976, numerose pagine di pubblicità sui principali quotidiani europei che evidenziano come "*i problemi che pone l'amianto sono irrilevanti in confronto agli enormi servizi che vi rende ogni giorno senza che neppure lo sappiate. Questi problemi sono e saranno risolti*" (Le Monde, "*Impariamo a vivere con l'amianto*" citato da F. Iselin, "*Amianto e potere*", prod. ud. 24 maggio 2010, faldone 41).

Le difese degli imputati (in specie dell'imputato De Cartier) hanno contestato, in primo luogo, che vi fosse, già negli anni sessanta, all'interno della stessa comunità

scientifica, un "*sapere definitivo*", formato da conoscenze consolidate sulla correlazione fra mesotelioma pleurico ed esposizione a fibre di amianto; hanno escluso, in secondo luogo, che - a quell'epoca - le informazioni scientifiche raccolte (non soltanto in tema di mesotelioma ma, più in generale, sulle patologie asbesto-correlate) si fossero trasferite in ambito industriale.

Si è a tal riguardo osservato, in estrema sintesi, anche sulla base di quanto riferito dai consulenti tecnici delle difese (relazione tecnica c.t. Cavallo, fald. 59; c.t. Canzio Romano esame 24 gennaio 2011, fald. 57):

1) che solo gli studi epidemiologici (intrapresi soltanto all'inizio degli anni settanta) hanno permesso di comprendere la presenza e la "*magnitudo*" del problema, e ciò è tanto più vero per le patologie neoplastiche che insorgono con lunghi periodi di latenza;

2) che la mancanza di sistemi di verifica delle esposizioni professionali secondo metodi certi e internazionalmente riconosciuti rendeva ancor più improbabile il riconoscimento di un eventuale problema e la stima della dimensione dello stesso;

3) che soltanto a partire dalla seconda metà degli anni sessanta i medici di fabbrica hanno iniziato a sviluppare programmi di sorveglianza sanitaria utili alla raccolta di evidenze cliniche correttamente inquadrate in relazione alle conoscenze nosologiche dell'epoca;

4) che - dalla metà degli anni cinquanta alla metà degli anni sessanta - il tumore polmonare veniva considerato quale complicanza dell'asbestosi, di tal che si riteneva che la prevenzione della seconda – con il progredire della medicina industriale, in specie in termini di sorveglianza del livello delle polveri - avrebbe comportato anche la prevenzione del primo;

5) che le ricerche iniziali sul mesotelioma erano precipuamente riferite all'attività estrattiva, alla tessitura ed al settore delle coibentazioni industriali e navali, nelle quali si ipotizzavano, trattandosi di matrici friabili perché umidificate, livelli di esposizione più rilevanti; per converso, il rischio nell'industria del cemento amianto era considerato inferiore, stante la matrice compatta trattata;

6) che - nella seconda metà degli anni sessanta - sia Selikoff che Vigliani avevano evidenziato, con riferimento al mesotelioma, la necessità di approfondire aspetti rilevanti, quali l'importanza della qualità di asbesto nello sviluppo delle patologie tumorali e l'individuazione dei criteri per la diagnosi della neoplasia, al fine di una sua standardizzazione;

7) che i progressi effettuati dalla ricerca scientifica non venivano immediatamente veicolati all'esterno, ed in particolare al settore industriale.

A tali obiezioni deve rispondersi convenendo con le difese soltanto sulla premessa, e cioè sul fatto che le ricerche e le conoscenze sulla elevatissima pericolosità dell'amianto, e segnatamente sulle caratteristiche e sull'incidenza del mesotelioma, non fossero, negli anni sessanta e nei primissimi anni settanta, assimilabili a quelle attuali, e non potessero dunque definirsi "*consolidate*".

Occorre tuttavia sottolineare che, con le sintetizzate obiezioni, le difese degli imputati ammettono implicitamente che ciò che non poteva essere ignorato (ed anzi, era stato perfettamente assimilato) dai grandi gruppi industriali dell'amianto, tra i quali Eternit certamente rientrava, con quel che ne consegue in termini di accesso alle informazioni, è che le indagini scientifiche sviluppatesi sin dai primi anni del novecento avevano evidenziato che le polveri di amianto provocavano, oltre all'asbestosi, anche patologie tumorali, in particolare del polmone e della pleura, che la crocidolite doveva considerarsi la

sostanza più pericolosa e, addirittura, che tali gravi neoplasie potevano colpire anche chi non prestava attività lavorativa all'interno delle miniere e delle fabbriche che trasformavano tale materiale.

Prova ne è che l'Inghilterra aveva emanato per due volte (cioè nel 1931 e nel 1969), seguita nel 1970 dagli Stati Uniti, norme regolamentari dirette alla tutela della salute dei lavoratori dell'amianto, abolendo addirittura l'uso della crocidolite (il che non poteva certamente essere ignorato dalle aziende del settore), e che le indagini di Wagner e, precipuamente, quelle di Selikoff sul mesotelioma avevano destato grande preoccupazione negli ambienti industriali, inducendoli, come si è visto, a compattarsi nello sforzo di orchestrare una vivace campagna di controinformazione che mettesse in luce i vantaggi dell'uso dell'amianto a discapito dei rischi che esso comportava.

Prova ne è, soprattutto, che nella citata relazione del Convegno informativo di Amiantus tenutosi a Neuss nel giugno 1976 ("*Tutela del lavoro e dell'ambiente*", Rec. 117) si dà atto che "*a partire dagli anni sessanta vengono seguiti con la massima attenzione i lavori scientifici* [in specie di Selikoff] *concernenti l'amianto, la dove l'amianto viene considerato una minaccia per la salute, e viene inoltre mantenuto uno stretto contatto con gli uffici competenti*", per poi osservare che dopo "*una campagna ben programmata e con la collaborazione di scienziati*" è stato revocato il divieto, emanato in Svezia nello stesso 1976, di utilizzare l'amianto-cemento per i tubi.

Non appare dunque forzato affermare, da un lato, che i grandi gruppi industriali dell'amianto, nessuno escluso, avevano un preciso interesse a seguire in tempo reale gli sviluppi delle ricerche scientifiche e, d'altro lato, che tali progressi spingevano tali gruppi ad adottare adeguate contromisure ("*campagne ben programmate*") per impedire l'interdizione dell'uso e della vendita del cemento amianto.

Né può condividersi quanto osservato dalla difesa dell'imputato De Cartier sulla sopravvalutazione, a riguardo, della conferenza londinese del 1971 dell'*Asbestos Information Committee* e sulla "*ingenuità*" dei tentativi operati dalle aziende per rilanciare l'immagine dell'amianto, nonché sulla scarsa incisività (desumibile dalla promulgazione delle normative anglosassoni di tutela dei lavoratori) della lobby venutasi a creare all'inizio degli anni settanta per perseguire tale obiettivo.

La conferenza internazionale del 1971 assume, infatti, un significato di grande rilievo sotto il profilo delle strategie messe a punto dalle aziende del settore per due fondamentali ragioni.

In primo luogo, perché in quella sede si prende atto esplicitamente dell'evidenza dell'associazione del mesotelioma con esposizioni di tipo professionale, il che smentisce l'assunto che le informazioni provenienti dalla comunità scientifica venivano recepite dagli ambienti industriali con costante ritardo rispetto alla loro propalazione interna.

In secondo luogo perché, preso atto di tale evoluzione delle conoscenze mediche, l'obiettivo dichiarato del cartello dell'amianto diviene quello di collaborare con gli organi istituzionali non già per assecondare tali scoperte ed adottare le necessarie misure di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori, ma – come si è detto - per controllare e limitare gli effetti nocivi derivanti alle aziende da una legislazione eccessivamente restrittiva.

Il timore che emerge con chiarezza dalle relazioni della conferenza internazionale dell'*Asbestos Information Committee* - e in particolare dalle parole di Howe - è, infatti, che la diffusione all'esterno dei risultati delle indagini scientifiche (di quelle di Selikoff in particolare) induca l'opinione pubblica ed i sindacati ad esercitare pressioni sui governi –

alcuni dei quali avevano già provveduto ad emanare regolamenti finalizzati alla prevenzione e alla tutela della salute dei lavoratori - per bandire l'amianto o, quantomeno, per prevederne un utilizzo ridotto e accompagnato da norme di sicurezza troppo rigide.

A tale conferenza, si noti, partecipa, come si è detto, quel Lepoutre che visiterà, poco dopo, in qualche occasione, lo stabilimento di Casale Monferrato (in epoca precedente, e non successiva, come sostenuto dalla difesa De Cartier, alle visite dell'ENPI - Rec. 759 - e al citato articolo comparso sul N.Y.T.), senza - tuttavia - che delle allarmanti informazioni recepite direttamente dal medico belga rimanga traccia alcuna, tantomeno sotto il profilo operativo.

Non a caso, nel citato documento interno del 14 febbraio 1973 (Rec. 174), menzionato dalla difesa De Cartier per sostenere che le visite di Lepoutre avevano sortito l'effetto di "*confrontare le esperienze*" e di "*favorire l'attivazione di un rilevamento sistematico del livello di inquinamento da polveri nello stabilimento*", si annota come la continuazione dei controlli sia necessaria "*tanto per disporre di elementi di giudizio sull'efficacia delle nuove installazioni (…) per ridurre i gravi pericoli di asbestosi, quanto per poter controbattere le immancabili accuse che periodicamente ci vengono fatte dall'ENPI e dai rappresentanti degli operai*".

Il che dimostra, ancora una volta, come l'attivazione per recepire le evoluzioni delle conoscenze scientifiche sia strettamente connessa all'esigenza, per le aziende, di minimizzare e di controinformare, piuttosto che di adeguarsi ad esse in funzione della tutela della salute dei lavoratori.

Sempre nel 1973, Lepoutre partecipa ad una Riunione di esperti sulla sicurezza nell'utilizzo dell'amianto (Ginevra 11-18/12/1973), nella quale viene esplicitamente rilevato che l'inalazione delle fibre di amianto può causare il mesotelioma della pleura e il mesotelioma peritoneale, evidenziandosi peraltro che, stante la lunga latenza, "*l'incidenza delle affezioni constatate ora non permette di valutare gli effetti dei livelli di presenza di polvere attuali*" (Rec.5592).

Nel giugno del 1976 si svolge il già ampiamente citato Convegno di Neuss, nel quale Ernst Schmidheiny parla, come si è detto, del mesotelioma e del rischio di contrarre la malattia alla quale sono soggetti i lavoratori esposti ad alte concentrazioni di polveri.

Desta, dunque, molte perplessità (anche alla luce delle dichiarazioni dei dipendenti dello stabilimento di Casale Monferrato, di cui si dirà di seguito) quanto riferito al dibattimento da Hans Ullrich Teichert, capo della direzione tecnica del Centro di Neuss (ud. 14 marzo 2011) con riferimento all'individuazione dell'epoca in cui ebbe a parlarsi, per la prima volta, nell'ambito dell'Istituto, dei rischi di mesotelioma pleurico connessi all'uso dell'amianto; dichiarazioni che sono comunque significative della mancata traduzione delle indagini in materia in aumento delle misure di prevenzione e di sicurezza:

Pubblico ministero – Che cosa si era scoperto (nel centro di Neuss)?

Teste Teichert – "*A quell'epoca si parlava prevalentemente di asbestosi e si cominciava già a parlare di tumore ai polmoni causato dall'amianto.*"

Pubblico ministero – Di mesotelioma?

Teste Teichert – "*All'epoca da noi questo non era ancora un tema discusso pubblicamente, è stato solo più tardi.*"

Pubblico Ministero – Internamente al Centro di Neuss?

Teste Teichert – "*No, all'epoca non ci sono state da noi discussioni a riguardo. All'epoca eravamo convinti che un minore numero di fibre avrebbe portato ad una sicurezza nella lavorazione dell'amianto. Di mesotelioma si è parlato solo più tardi.*"

Pubblico Ministero – Quando?

Teste Teichert – "*Devo dire che a discussione di questo genere non necessariamente io partecipavo, in quanto non mi occupavo dell'attività scientifica, ma che io ne abbia sentito parlare deve essere stato, più o meno, nell'80.*"

Pubblico Ministero – Nel convegno di Neuss del '76 Schmidheiny non ne ha parlato? Quindi voi facevate la vostra attività non avendo presente il rischio mesotelioma?

Teste Teichert – "*Noi abbiamo posto richiesta alle autorità pubbliche tedesche, Svizzere ed austriache, abbiamo chiesto consulenza agli scienziati, c'era presso il Centro di Neuss un gruppo scientifico amianto. Di questo gruppo di lavoro scientifico facevano parte tutti i professori importanti nel campo che erano tutti sensibili alla questione amianto, cito il professor Pott(?), il professor Wolteviz e noi ci siamo fatti fare una consulenza da queste persone.*"

Pubblico Ministero – Ma la domanda è: quando lei faceva le misurazioni a Casale teneva presente il rischio mesotelioma?

Teste Teichert – *"No."*

Non soltanto, infatti, come si è visto, Schmidheiny aveva, nel Convegno di Neuss, fatto esplicito riferimento al rischio di mesotelioma, segnalando che "*si può supporre che per i lavoratori che negli scorsi decenni sono stati esposti ad alte concentrazioni di polvere il rischio di essere soggetti a queste malattie* [cancro dei polmoni e mesotelioma] *sia notevolmente superiori*", ma tali informazioni si erano già negli anni precedenti diffuse in ambito aziendale, tant'è vero che alcuni dipendenti della Eternit di Casale Monferrato, prima ancora di diventare dirigenti, avevano appreso dell'esistenza degli studi di Selikoff e, soprattutto, dell'associazione tra il tumore della pleura e l'esposizione all'amianto.

Ciò emerge con chiarezza dalla deposizione, pur titubante, di Cesare Coppo:

Avv. Bonetto - Lei ha detto prima che l'amianto blu ha saputo che era più pericoloso dell'altro.

Teste Coppo – "*Sì.*"

Avv. Bonetto - Chi gliel'ha detto? Quando?

Teste Coppo – "*me l'ha detto il direttore tecnico.*"

Avv. Bonetto - Quando?

Teste Coppo – "*Sarà stato nel '73.*"

Presidente - E che cosa le ha detto?

Teste Coppo – *"Quando ha tolto l'amianto blu dalle lastre… Mi ha detto perché è più dannoso questo qua per la salute… E cioè quindi mettiamo le lastre."*

Presidente - No, questa è la conseguenza, ma cioè che significa è più dannoso? Fa venire più asbestosi? Visto che si parlava solo di asbestosi. Cioè che significa?

Teste Coppo – *"Certo, io non è che ci abbia chiesto. Lei ha detto che si parlava, si pensava solo alla polvere, solo all'asbestosi."*

Presidente - A quell'epoca, quindi dire che è più dannoso, cosa vuol dire in questa ottica? Che fa più polvere?

Teste Coppo –*" Sa io ero un subalterno di minimo… non è che potessi andarci ..."*

Presidente - Che cosa vuol dire secondo lei? Non se l'è chiesto questo? Meno pericoloso o più pericoloso dell'altro? Cosa vuol dire?

Teste Coppo – *"Per l'asbestosi."*

Presidente - Questa specie di gara di pericolosità tra forme di amianto. Cioè che cosa vuol dire?

Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition
Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@dirittopenaleuomo.org

Teste Coppo – *"Come un serpente rispetto ad una biscia. Una biscia morde solamente, non fa niente."*

Presidente - E l'amianto blu che faceva quindi? Se l'è chiesto?

Teste Coppo –*"Si vede che innescava più facilmente il mesotelioma."*

Presidente - Quindi si è parlato di mesotelioma.

Teste Coppo – *"No."*

Presidente - Ha pensato al mesotelioma.

Teste Coppo – *"No, ho pensato io."*

Presidente - Ah, lei l'ha pensato.

Teste Coppo – *"Io."*

Avv. Bonetto - Nel '73.

Teste Coppo – *"Nel '73."*

Avv. Bonetto - l'azienda quando gliel'ha detto invece?

Teste Coppo – *"Ma non me l'ha detto proprio ... me l'ha detto se cambia mettiamo l'amianto Balangero al posto del blu. Chiuso. Io poi ... perché è meno pericoloso. Chiuso.Finito lì."*

Presidente - Qualcuno in azienda le ha mai parlato di effetto cancro da amianto?

Teste Coppo – *"L'azienda ufficialmente mai."*

Presidente - E chi le ha parlato?

Teste Coppo – *"Si sentiva in giro."*

Presidente - Ah.

Teste Coppo –*" Eh."*

Presidente - Come si sentiva in giro?.

Teste Coppo –*" Colleghi. Tra colleghi si parlava."*

Presidente - Dipendenti dell'azienda.

Teste Coppo – *"Eh sì, sì."*

Presidente - Si parlava di pericolo tumore.

Teste Coppo –*"Sì."*

Presidente - E che si diceva?

Teste Coppo –*"Però non si è mai data tanta importanza."*

Presidente - Che cosa si diceva?

Teste Coppo – *"Diceva che ... che l'amianto può far venire il tumore. Allora c'era il problema di abbattere le polveri."*

Presidente - Si diceva anche quale tumore poteva far venire?

Teste Coppo – *"No, no. Nessuno lo sapeva."*

Presidente - Però lei lo sapeva dal '73, dice che pensava al mesotelioma.

Teste Coppo – *"Sì, ma lo sapevo io…Sono notizie che si spargono poco per volta così"* (trascrizione udienza 22 febbraio 2011).

Ancor più illuminanti risultano, a tal riguardo, le dichiarazioni di Carlo Oppezzo:

Pubblico ministero - Ma lei prima ha detto che Tarantino le aveva parlato nel '73 -'74 di Selikoff e dell'allarme amianto che Selikoff aveva lanciato. È così?

Teste Oppezzo – *"Sì."*

Pubblico ministero - Ma scusi, che tipo di allarme aveva lanciato Selikoff? Di che cosa avevate parlato?

Teste Oppezzo – *"Premetto che io il rapporto Selikoff, non l'ho mai letto… Non l'ho mai visto."*

Presidente - Di che cosa avevate parlato? Questa è la domanda.

Teste Oppezzo –*" Della relazione fra l'amianto ed il tumore alla pleura."*

Avv. Bonetto - Proprio muovendo da questa ultima risposta. Lei ha scoperto in quell'occasione la cancerogenicità dell'amianto?

Teste Oppezzo –*"Direi di sì. Prima ..."*

Avv. Bonetto - Prima non lo sapeva.

Teste Oppezzo –*"... no."*

Avv. Bonetto - Si è poi informato ulteriormente a riguardo?

Teste Oppezzo – *"Ma io ho provato a sentire alcune fonti specifiche, però non ho ricavato molto di più… Alcuni esperti del settore diciamo…Parliamo di medici… Ma non ho ricavato molto"*

Avv. Bonetto - Ma in azienda o fuori?

Teste Oppezzo –*" Fuori."*

Avv. Bonetto - fuori azienda.

Presidente - Che si ricava dai medici?

Teste Oppezzo – *"Non lo so. Qualche indicazione in più su problemi di salute."*

Presidente - Che doveva ricavare dai medici? Che non era vero che c'era questa correlazione? Oppure che era vero?

Teste Oppezzo – *"Qualcuno la confermava, qualcuno la smentiva. Quindi ad un certo punto ..."*

Presidente - Poi però deve dare una motivazione di quello ... non gliel'hanno data la motivazione? Non le spiegavano perché sì o perché no? A seconda della risposta che le veniva data.

Teste Oppezzo – *"No. Francamente no. Ho avuto anche l'impressione che ne sapessero tanto quanto me e quindi…"*

Presidente - I medici con cui ha parlato. Scusi, ma con chi ha parlato?

Teste Oppezzo – *"... il primo interlocutore era il medico di fabbrica."*

Presidente - Non ho capito solo l'episodio Tarantino

Teste Oppezzo – *"Sì."*

Presidente - Mi pare che siamo nel '73 ha detto, è così?

Teste Oppezzo –*"'73 - '74."*

Presidente - Primi anni '70 in ogni caso. '73 o '74. Lei ha questo colloquio in cui parlate di altro, ma tra le tante cose capita pure l'argomento mesotelioma. È così? E che cosa le dice Tarantino?

Teste Oppezzo – *"No, lui disse ... eravamo tutti un po', tutti i capi del personale dell'azienda, no? Disse che c'era questo rapporto che parlava di una connessione fra l'asbesto e ..."*

Presidente - Questo rapporto Selikoff?

Teste Oppezzo – *"... sì."*

Presidente - È così? Citava Selikoff insomma. Questo rapporto Selikoff in cui si sarebbero evidenziate delle relazioni tra l'esposizione all'amianto ed il mesotelioma.

Teste Oppezzo – *"Mesotelioma."*

Presidente - È così?

Teste Oppezzo – *"Sì"* (trascrizione ud. 22 febbraio 2011).

Sempre al fine di perseguire l'obiettivo della controinformazione (si noti che, nel 1973, si era tenuto, oltre alla riunione di Ginevra, un convegno internazionale a Lione nel quale era emerso con chiarezza che tutti i tipi di amianto erano cancerogeni per l'uomo e che, nello stesso anno, *l'International Agency for Research on Cancer* (IARC)

dell'organizzazione mondiale della sanità, nella sua prima monografia sull'amianto, aveva concluso per la "*sufficiente evidenza*" della sua cancerogenicità, classificando in seguito – nel 1977 - l'amianto tra gli agenti cancerogeni per l'uomo), i produttori delle maggiori industrie dell'amianto iniziano, poco dopo, a riunirsi periodicamente in incontri di vertice riservati, denominati "*tour d'horizon*" (giro di orizzonte).

Essi hanno ad oggetto questioni riguardanti il mercato dell'amianto (in particolare produzioni e consumi, andamento dei mercati, competitività dei prodotti, materiali sostitutivi) e il rapporto tra amianto ed ambiente (salute, attività sindacali, attività della CEE, sviluppi legislativi in Europa e negli Stati Uniti).

A tali incontri, quattro dei quali risultano documentati, tenutisi tra il 1977 e il 1981, partecipano, tra gli altri, il gruppo Eternit svizzero (con i dirigenti Graf e Dorner), il gruppo Eternit Belga, la Eternit francese, la Turner & Newell e la Saint-Gobain-Pont a-Mousson.

In occasione del *tour d'horizon* tenutosi il 1° dicembre 1977, viene osservato che "*in merito alla questione dei materiali sostitutivi si ha l'impressione che sebbene il problema sanitario legato all'amianto abbia stimolato il loro sviluppo, rimangono i dubbi riguardo la disponibilità a lungo termine, 25 – 30 anni, ed al prezzo dei principali gradi di fibra di amianto (…) Nel contempo è essenziale mantenere il mercato del cemento-amianto anche per assicurare la regolare transizione verso prodotti sostitutivi se e nel momento in cui ciò divenisse necessario*"

Analoghe considerazioni si ritrovano nel *tour d'horizon* del 27 novembre 1978.

Nella circostanza Dorner osserva che "*l'urgenza di trovare materiali sostituivi è diminuita nel corso dei due-tre anni passati, in quanto è calato anche il timore della possibile carenza, sia quella reale, sia quella prevista per il futuro, carenza di fibra di amianto. Tuttavia l'andamento della domanda a lungo termine, così come il problema sanitario, legato all'amianto, suggeriscono comunque di non abbandonare la ricerca di materiali sostituivi*".

In occasione del *tour d'horizon* tenutosi a Parigi il 29 ottobre 1979, lo stesso Dorner sottolinea che "*nei sindacati, nei gruppi politici e finanziari e nell'opinione pubblica vi è una consapevolezza sempre maggiore dei rischi sanitari che possono derivare dall'utilizzo dell'amianto qualora non vengano rispettati determinati standard; in Paesi come la Germania occidentale e la Svizzera l'amianto viene pubblicizzato in maniera negativa…nella Germania occidentale si è proposto di stabilire un limite di livello di polveri molto più restrittivo (…). L'amianto perderà probabilmente quote di mercato; è poco probabile che questa tendenza possa invertirsi e che si riesca ad impedire la sua espansione verso i paesi in via di sviluppo*".

I rappresentanti delle aziende presenti osservano peraltro che esse non avrebbero dovuto "*semplicemente arrendersi*" all'amianto, e che sarebbero stati necessari sforzi e spese considerevoli per sostenere le "*lobby per l'amianto a livello dei sindacati e delle unioni dei datori di lavoro, dei clienti e del mondo politico*".

Nel *tour d'horizon* del 24 febbraio 1981 viene, in particolare, definito l'approccio nei confronti dell'attività della Commissione Economica Europea, che – dopo aver messo a punto "*una serie di strategie ambientali*" - aveva raccomandato la diffusione delle informazioni relative alla pericolosità dell'inquinamento da amianto anche presso le organizzazioni professionali di datori di lavoro e lavoratori, nonché presso le università e i medici del lavoro.

Come indica il rapporto, la maggior parte dei partecipanti ritiene, come già aveva ritenuto all'inizio degli anni settanta, e nonostante il progredire, nel frattempo, delle

Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition
Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@dirittopenaleuomo.org

conoscenze scientifiche, che l'industria debba "*lottare per l'amianto in Europa, almeno contro le proposte e le minacce più estreme (...). Le azioni da intraprendere dovrebbero includere la ricerca del sostegno da parte di membri del Parlamento europeo, soprattutto tra coloro che hanno impianti di lavorazione dell'amianto nelle loro circoscrizioni elettorali. E' ugualmente necessario intraprendere azioni per consolidare la fiducia dei committenti e di coloro che utilizzano i prodotti dell'amianto*" (tutti i rapporti relativi ai *Tour d'horizon* in Rec. n. 606).

Il "*consolidamento della fiducia dei committenti*" passa tuttavia, ancora una volta, per la minimizzazione, se non per l'occultamento, della dannosità della sostanza.

Come osservato dal c.t. Castleman, nell'ottavo incontro del comitato esecutivo dell'Associazione internazionale amianto (A.I.A.) del 1978, il già citato Etienne Van der Rest dell'Eternit belga osserva come sia opportuno che le etichettature sui prodotti contenenti avvisi sulla loro pericolosità "*debbano essere utilizzate soltanto nei paesi in cui sono obbligatori ed è meglio che non vengano utilizzate nei paesi in cui non sono obbligatorie; per quanto riguarda il resto del continente Europa, tali etichette che vengano utilizzate in Gran Bretagna non vengano utilizzate quando viene mandato il prodotto nel resto dell'Europa continentale*". Emerge infatti dal verbale della riunione che Van der Rest chiede, nell'occasione, "*ai membri inglesi di fare il possibile per ottenere che le merci inglesi contenenti amianto esportate nel continente non debbano ancora essere etichettate, poiché questo metterebbe l'industria continentale in una posizione difficoltosa*" (Rec. 5589).

Ancora nel marzo 1980 interviene, a riguardo, uno scambio di lettere tra Van der Rest e tale Hardy della Turner & Newall, nelle quali il primo si lamenta del fatto che vengano apposte sui prodotti le suddette etichette ("*Potrai comprendere come io sia rimasto deluso nel vedere che sui sacchi di amianto Turner dice chiaramente "ispirare o respirare la polvere di amianto può causare tumori ed altre malattie mortali";* R.5590*)*. Un funzionario capo della Turner & Newall osserva, a riguardo, che "*coloro che sono coinvolti con processi statunitensi sull'amianto* [come la Jhons Manvill] *probabilmente sono più sensibili su questo problema di quanto non lo siano i produttori di amianto cemento all'interno di quella che allora era Comunità Europea*" (trascrizione esame Castleman ud 29/11/10, ff. 8 ss.).

In conclusione, può dirsi accertato che le conoscenze sulla pericolosità dell'amianto, non solo con riferimento al rischio di asbestosi e di tumore polmonare, ma anche relativamente al rischio di mesotelioma (pleurico e peritoneale), avevano raggiunto, già negli anni sessanta e all'inizio degli anni settanta, i grandi gruppi industriali, ed in particolare il "*gruppo belga*", come confermato dalla presenza del capo medico Lepoutre nelle menzionate riunioni in cui tali rischi sono stati, con grande chiarezza, enunciati.

E può dirsi parimenti acclarato che le scoperte di Selikoff e di Wagner della metà degli anni sessanta sul mesotelioma non erano rimaste circoscritte nell'ambito della comunità scientifica, ma – al contrario - si erano rapidamente diffuse, anche grazie all'attività di sensibilizzazione portata avanti da Selikoff, tra gli industriali dell'amianto: i quali, oltre a minacciare - neppure troppo velatamente - lo stesso Selikoff nel caso non avesse desistito dal pubblicizzare gli esiti delle sue indagini sulla dannosità della sostanza, avevano immediatamente adottato contromisure per occultare tali precise emergenze scientifiche, al fine dichiarato di sferrare una controffensiva in difesa dell'amianto.

E ciò, come si è detto, addirittura fino al 1980, quando ormai la correlazione tra esposizione all'amianto e mesotelioma era divenuta conoscenza acquisita.

10 - Le patologie asbesto-correlate.
10a - l'asbestosi

Come spiegato dai consulenti tecnici del pubblico ministero Pavilio Piccioni e Ferruccio Perrelli (esame 7 febbraio 2011), le fibre di amianto vengono assorbite attraverso l'albero respiratorio e possono depositarsi lungo le vie aeree e sulle cellule che costituiscono il parenchima polmonare.

Molte fibre possono essere rimosse dall'albero respiratorio mediante il meccanismo della tosse o attraverso il sistema muco-ciliare che riporta le fibre alla faringe e alla bocca, da dove possono venire inghiottite. Le fibre depositate in profondità vengono, invece, rimosse molto lentamente o possono persistere nei tessuti polmonari per molti anni, o non essere mai eliminate dall'organismo; parte di queste possono, inoltre, traslocare dall'interstizio al sistema linfatico o nei tessuti sottopleurici.

L'asbestosi polmonare è una patologia determinata dall'inalazione di polvere di amianto (di qualunque specie), compiutamente identificata, come si è detto, nel corso dei primi trent'anni del ventesimo secolo.

Si tratta di una fibrosi di tipo interstiziale che interessa in modo sistematico la trama polmonare determinando un ispessimento degli spazi interlobulari e dei setti interalveolari; negli stadi più avanzati dell'asbestosi è possibile, infatti, osservare zone di fibrosi massiva.

La sintomatologia soggettiva iniziale dell'asbestosi è rappresentata essenzialmente dalla tosse insistente, secca o con scarsissima espettorazione, in rapporto con l'irritazione delle vie aeree determinata dall'azione meccanica delle fibre di asbesto inalate; negli stadi successivi si verifica la comparsa della dispnea, dapprima solo da sforzo e poi anche a riposo. Nei pazienti con asbestosi di grado avanzato possono subentrare i segni di scompenso cardiaco destro, tanto che - per circa un terzo dei casi deceduti e sottoposti ad autopsia, descritti in letteratura - la morte è stata messa in relazione con lo scompenso cardiaco.

Benché l'asbestosi sia nota da circa un secolo, la patogenesi della malattia non è completamente chiarita. E' in ogni caso accettato che esiste un evidente rapporto fra dose inalata ed entità della fibrosi, così come sono consolidate le conoscenze riguardanti la relazione dose-effetto nel caso dell'asbestosi polmonare: la fibrosi polmonare asbestosica, dunque, è una malattia tipica dei lavoratori intensamente esposti (anche per brevi periodi) alle fibre di amianto.

In particolare, il rischio di asbestosi è risultato più alto nelle attività di tessitura dell'amianto e di produzione dei manufatti in amianto-cemento piuttosto che in quelle di estrazione del minerale: tale rischio deriva, cioè, dalla peculiarità del processo tecnologico e dai conseguenti livelli di esposizione alle fibre del cancerogeno.

Nella letteratura degli ultimi quindici-venti anni si parla di una latenza tra inizio di esposizione e comparsa di malattia che va dai dieci ai venti anni.

Il fumo interferisce con la probabilità di insorgenza di malattia, come è confermato dalle linee guida dell'*American Thoracic Society* del 2004: a parità di esposizione è segnalata, cioè, una maggiore prevalenza e forme più severe di asbestosi nei fumatori, verosimilmente connessa alla minore *clearance* mucociliare dovuta al fumo.

I fattori che determinano la prognosi e l'evoluzione della malattia sono poco noti.

La progressione dopo la cessazione o la riduzione dell'esposizione pare più comune in soggetti che presentano quadri radiologici di base alterati ed appare associata ai livelli e

alla durata dell'esposizione. Come è emerso in uno studio recente, la progressione avviene soprattutto in soggetti con asbestosi radiologicamente evidenti e di entità moderatamente severa.

È ipotizzato, inoltre, che la persistenza dell'asbesto nei polmoni possa essere più o meno lunga a seconda degli asbesti, e a riguardo è suggerito che gli anfiboli, cioè l'amianto blu, stimolino maggiormente l'infiammazione cronica.

Quanto alla diagnosi dell'asbestosi, i consulenti Piccioni e Perrelli hanno riferito che, al fine di permettere un uso epidemiologico della radiografia del torace nell'ambito della diagnostica delle pneumoconiosi, l'*International Labour Office* ha messo a punto, dal 1950, specifici criteri di valutazione. Nella versione del 1990 si è prevista, inoltre, una serie di radiografie standard di riferimento di cui tenere conto, e nella versione del 2000 si è registrato un ulteriore aggiornamento con radiografie con tecnica digitale.

Lo scopo del sistema I.L.O. è quello di codificare in modo obiettivo e riproducibile le anomalie radiologiche rilevate. Tale sistema, che prende in considerazione tutti i tipi di pneumoconiosi, è costituito da una serie di radiogrammi standard del torace in proiezione postero-anteriore accompagnata da un testo di note esplicative. Esso prevede che, nel caso le alterazioni osservate non siano di natura pneumoconiotica, non si debba procedere ad una classificazione, ma limitarsi a registrare la propria interpretazione mediante simboli e commenti appropriati. Devono, inoltre, essere annotati anche gli eventuali difetti tecnici di esecuzione del radiogramma, posto che una corretta classificazione richiede radiogrammi di qualità buona o almeno accettabile (Adams et al. 2008).

Per la classificazione radiologica delle pneumoconiosi occorre, in primo luogo, fornire un giudizio sulla qualità della lastra: le lastre leggibili sono classificate da 1 a 3, di tal che quando una lastra è classificata di grado 4 la sua qualità è tale da non essere ritenuta sostanzialmente accettabile.

Occorre, inoltre, accertare se vi siano delle piccole opacità diffuse, ed in base alla loro presenza la malattia viene catalogata come di tipo 0, di tipo 1, 2 o 3 a seconda della densità delle immagini; viene, altresì, suggerito e raccomandato di effettuare una valutazione doppia per ogni lastra.

I consulenti hanno tuttavia segnalato che si registra, in alcuni studi, una considerevole variabilità intra e interosservatore nella valutazione delle piccole opacità. Si è, in particolare, osservato:

a) che il sistema è impreciso nella valutazione delle opacità pleuriche;

b) che fattori tecnici di esecuzione possono influenzare l'interpretazione;

c) che, sebbene originariamente sviluppato con scopi epidemiologici, il sistema ILO è spesso utilizzato per valutazioni individuali;

d) che in ambito medico-legale sono state documentate differenze interpretative altamente significative, in particolare, essendo stato stimato, anche sulla base di numerosi studi di coorte, che nel 10-20% dei soggetti con asbestosi la lettura I.L.O. può essere negativa.

Una maggiore sensibilità nell'individuazione delle lesioni parenchimali è garantita dalla tomografia assiale computerizzata, in particolare con tecnica ad alta risoluzione, che possiede anche una maggiore specificità nell'escludere condizioni confondenti, come enfisema, problemi vascolari, bronchiectasie e altre malattie pleurico sovrapposte.

La diagnosi più "*raffinata*" è, comunque, quella istopatologica, nella quale vengono indicati quattro gradi progressivi di severità della malattia, e a seguito della quale occorre identificare almeno due corpuscoli di asbesto.

Altro strumento importante per la diagnostica ma, soprattutto, per valutare il danno, è rappresentato dalle prove di funzionalità respiratoria, prima fra tutte la spirometria, che è l'esame più largamente utilizzato e più largamente disponibile anche nelle casistiche esaminate.

Un evento costante nell'asbestosi polmonare, ed anche precoce (tanto da poter essere assunto come elemento diagnostico fondamentale nell'identificazione delle forme iniziali), è, infine, l'alterazione della diffusibilità dei gas dagli alveoli ai capillari polmonari, in conseguenza dell'ispessimento dell'interstizio; essa contribuisce in misura importante alla dispnea da sforzo ed alla facile stancabilità che, nei soggetti asbestosici, sono alquanto precoci rispetto alla comparsa di lesioni radiograficamente rilevanti.

La diffusibilità alveolo-capillare dei gas è oggi correntemente studiabile mediante esami (quali la diffusione dell'ossido di carbonio) modicamente invasivi, di buona sensibilità e di buona riproducibilità (esame c.t. pubblico ministero Pavilio Piccioni e Ferruccio Perrelli ud. 7 febbraio 2011, fald. 68 e relazione tecnica, fald. 84; cfr. anche c.t. Mara Thieme, all. 2, 31 gennaio 2011).

I consulenti tecnici delle difese Marco Grandi, Canzio Romano, Marcello Canale e Giampaolo Ivaldi hanno evidenziato, al riguardo, la necessità di effettuare una diagnosi differenziale con altre alterazioni dell'apparato respiratorio.

Essi hanno osservato, in particolare, che alla evidenza istologica di una fibrosi polmonare diffusa può affiancarsi, in particolare quando la leggibilità istologica del polmone sia scarsa, il riscontro nel parenchima polmonare di elevati livelli di fibre di asbesto. In assenza di questi specifici marcatori (o indicatori) biologici (fibrosi polmonare diffusa, ovvero elevati livelli di fibre e/o di corpuscoli d'amianto nel polmone), la prova di una asbestosi polmonare verrebbe dunque a mancare.

I consulenti delle difese hanno, inoltre, sottolineato la criticità dei test di funzionalità respiratoria, da intendersi in ogni caso come supplemento del procedimento diagnostico, per la buona riuscita dei quali "*lo strumento devo essere efficiente, l'operatore deve essere efficiente nei confronti dello strumento, cioè deve saperlo usare e capire se lo usa bene, ma deve essere efficiente nei confronti del paziente e il paziente deve essere efficiente nel senso che deve collaborare*" (Canzio Romano, ud. 21 febbraio 2011, pagg. 8 ss).

La diagnosi clinico-radiologica formulata in vita sarebbe, inoltre, portata a sovrastimare, e di molto, l'incidenza effettiva della asbestosi polmonare, come dimostrato da uno studio del 2009 di Mizell, Morris, Gand e Carter (c.t. Grandi depositata ud. 21 febbraio 2011, fald. 77; Canzio Romano, esame e relazione tecnica depositata ud. 21 febbraio 2011, fald. 76, cfr. anche relazione Canzio Romano depositata 14 marzo 2011, fald. 101).

Sulla stessa linea, Canale e Ivaldi hanno a loro volta affermato che "*nel complesso la classificazione basata su radiologia standard è sostanzialmente arbitraria e priva di correlazioni istologiche*", sottolineando come il rapporto di Helsinki del 1997 abbia evidenziato che la tomografia computerizzata e la tomografia computerizzata ad alta risoluzione, pur non raccomandate come esame di *screening*, possono facilitare la diagnosi dei casi sospetti di asbestosi e di anormalità pleuriche asbesto-correlate (relazione di consulenza tecnica dep.14 marzo 2011, fald. 101).

Grandi ha anche sottolineato che, "*in ambito INAIL, la presenza di un quadro clinico compatibile con la malattia professionale e il ricorrere del rischio nell'ambiente lavorativo sono i due elementi sufficienti a giustificare, per presunzione assoluta di legge, la diagnosi di asbestosi e, quindi, a legittimare il diritto alla relativa tutela assicurativa. La diagnosi*

"assicurativa" di asbestosi propria dell'INAIL è quindi diversa dalla diagnosi "clinica" propria del medico del lavoro, ma lo è ancor più dalla diagnosi "medico legale" inerente il giudizio penale.

Nell'ambito clinico le modalità di accertamento della malattia risultano più rigorose di quelle previste dalla assicurazione sociale, dovendosi far riferimento a criteri diagnostici (sia clinici sia laboratoristici sia strumentali) (…) codificati e condivisi dalla società scientifica internazionale; inoltre per il medico del lavoro è assai importante lo studio dell'ambiente di lavoro, valutare se i livelli di rischio sono stati di quanto e quante volte superati, avvalersi delle ricerche sperimentali sugli animali e studiare la popolazione lavorativa anche sotto il profilo statistico ed epidemiologico.

Per il medico legale poi, pressato dall'esigenza di formulare una diagnosi che regga al vaglio giuridico dell'oltre il ragionevole dubbio, l'approccio diagnostico è (e deve essere) ancora più rigoroso: ovviamente egli non potrà prescindere dalla criteriologia clinica, ma poi dovrà andar oltre: valutare cioè le circostanze per le quali la singola malattia si è sviluppata ed, eventualmente, da quale intervento umano...essa sia stata cagionata" (cfr. anche esame Canzio Romano ud. 20 dicembre 2010, fald. 57).

Sulla base di tali premesse, il consulente della difesa Schmidheiny Colosio ha stimato nel numero di 64 i casi certi di asbestosi per i dipendenti che hanno lavorato pure successivamente al primo gennaio 1975, rilevando anche che molti di essi avevano lavorato per un tempo due o tre volte superiore anche nel periodo precedente.

Ha tuttavia osservato Marco Bottazzi, consulente tecnico delle parti civili CGIL nazionale e piemontese, che l'asbestosi, in territorio casalese, ha visto invece una scarsa propensione al riconoscimento da parte dell'istituto assicuratore, testimoniata dal frequente ricorso al contenzioso legale, segnalando come tale sottostima sia stata la conseguenza di metodiche diagnostiche che tendevano a "*perdere*" le forme iniziali e di minore impegno funzionale. Egli ha inoltre rilevato, più in generale, in accordo con i consulenti tecnici del pubblico ministero, che l'adozione di metodologie più sofisticate ha determinato, in realtà, la riduzione dei falsi-negativi. nonché la costante conferma dei casi riconosciuti radiologicamente (cfr. relazione tecnica, fald. 76).

Lo stesso Canzio Romano, pur citando anch'egli problematicamente il menzionato lavoro di Mizell e collaboratori, ha tuttavia concordato nella sua relazione scritta con i consulenti Perrelli e Piccioni, Mara e Thieme e Bottazzi, affermando che "*la lastra del torace è una indagine scarsamente sensibile, nel senso che a fronte di una lastra negativa ci può essere o una tac del torace positiva o una fibrosi interstiziale all'istologia*", e ammettendo che l'accertamento radiografico rimane "*il caposaldo della diagnostica di questa malattia*", fermo restando che l'esecuzione e la lettura dei radiogrammi devono rispondere a precise regole, tenendo presente che il parametro più utile per la diagnosi della malattia (e della sua gravità) è la cosiddetta profusione, cioè il numero di immagini patologiche per unità di superficie presenti sulla lastra.

In definitiva, dunque, tutti i consulenti tecnici hanno sottolineato la maggiore affidabilità della diagnosi istopatologica, pur concordando sul fatto che la radiografia del torace, pur con i limiti indicati, deve considerarsi lo strumento privilegiato di diagnosi, mentre gli esami più "*raffinati*", quali la TAC e la HRCT, sono indicati – come peraltro riportato nel Rapporto di Helsinki - per "*anormalità pleuriche in casi sospetti di asbestosi e per la diagnosi di oscure patologie parenchimali*".

10b - le placche pleuriche

Con il termine di "*asbestosi pleurica*" si definiscono, invece, le sinechie pleuriche e gli ispessimenti pleurici - frequentemente configurati in forma tipica di placche sclero-jaline o sclerojalinocalcifiche - indotti dalle polveri di amianto respirate e migrate fino alla pleura.

Gli ispessimenti e le sinechie della pleura sono da tempo noti come indicatori altamente specifici (soprattutto le tipiche placche sclero-jaline o sclero-jalinocalcifiche) e sensibili di pregressa esposizione ad amianto; a lungo considerate irrilevanti o quasi sul piano fisiopatologico, in anni recenti sono state rivalutate quali fattori di possibile ostacolo alla dinamica ventilatoria, soprattutto quando bilaterali ed estese.

Le placche pleuriche circoscritte rappresentano l'indicatore più comune di esposizione ad asbesto. In genere si tratta di lesioni della pleura parietale, generalmente multiple, localizzate lungo le coste a livello delle pareti inferiori della gabbia toracica, o nella zona centrale del diaframma. Gli ispessimenti pleurici diffusi sono, a loro volta, ispessimenti estesi della pleura eviscerale, variano da un millimetro ad oltre un centimetro, e sono spesso adesi alla pleura parietale.

La patologia non è influenzata dal fumo di sigaretta, ed è a progressione estremamente lenta. (cfr. relazione scritta Mara – Thieme all. 2 cit.).

Tanto le placche pleuriche quanto le altre pleuropatie non neoplastiche da amianto possono essere determinate indifferentemente dal crisotilo e dagli anfiboli, e non esiste un livello minimo di fibre tale da escludere la loro efficienza causale, anche se un'esposizione più lunga e intensa comporta, evidentemente, un maggior rischio di sviluppo della patologia (relazione di c.t. Canale e Ivaldi cit.).

La diagnosi si basa sull'anamnesi, il riscontro anamnestico di una esposizione ad amianto e sugli esami radiologici (RX torace standard e TAC torace da quando è stata disponibile).

La classificazione radiologica delle pneumoconiosi prevede un protocollo o comunque la segnalazione delle placche di ispessimenti pleurici per ogni polmone e ne definisce l'estensione segnalando la lunghezza da 2 centimetri, 10, oltre i 10 centimetri.

Alcuni studi ed indagini epidemiologiche condotte anche da ricercatori italiani hanno sostenuto l'ipotesi che tanto le placche pleuriche quanto gli ispessimenti pleurici diffusi siano in rapporto consequenziale con processi neoplastici, vale a dire gli uni una "*tappa*" del percorso verso gli altri.

In particolare, un aumento della prevalenza delle placche è stato descritto da alcuni autori con l'aumentare delle dosi e in lavoratori addetti con più di dieci anni di esposizione (Harries, Rossiter, Sarto). La maggioranza degli autori concorda comunque sul fatto che, in un certo numero di soggetti, le placche pleuriche compaiono generalmente a distanza di oltre vent'anni dall'inizio dell'esposizione.

Secondo Jarvholm (1992) la data della prima esposizione, la durata dell'esposizione e l'esposizione cumulativa sembrano correlarsi linearmente con il rischio di placche pleuriche; l'esposizione cumulativa, tuttavia, appare essere quella maggiormente associata.

Altri autori considerano le placche pleuriche come lesioni precancerose, segnalando significative prevalenze o incidenze di mesoteliomi in soggetti portatori di placche pleuriche (Fletcher, Webster). Lo stesso Fletcher ha riscontrato in 408 soggetti portatori di placche pleuriche un aumento significativo di carcinomi broncogeni. Più recentemente Hillerdal, nel 1994, ha evidenziato, su una coorte di 1.596 soggetti con placche pleuriche

identificati dal 1963 al 1985, un rischio di tumore del polmone pari a 1,4 e di mesotelioma pleurico a 11,25, con latenze medie superiori ai 40 anni.

Tutti gli autori concordano, comunque, sul fatto che la presenza di placche pleuriche in gruppi o nei singoli lavoratori rappresenta un buon indicatore di pregressa esposizione alle fibre/polveri di amianto (relazione di c.t. Mara e Thieme, all.2 cit., esame c.t. Piccioni e Perelli cit.; relazione c.t. Cavallo cit.).

10c - i carcinomi polmonari da amianto

A differenza dei mesoteliomi pleurici, i carcinomi polmonari hanno un'eziologia multifattoriale, il che significa che l'amianto non rappresenta la sola causa di tale patologia.

Sull'argomento si è già citato il fondamentale studio epidemiologico relativo al rapporto tra amianto e carcinomi polmonari pubblicato da Richard Doll nel 1955, nonché lo studio di Vigliani, Mottura e Maranzana del 1965 su 879 casi di asbestosi in Piemonte e Lombardia.

Nel 1967, una nuova revisione della letteratura scientifica sull'argomento viene effettuata da Donna che, nelle conclusioni, afferma che "*i dati della letteratura possono, con buona verosimiglianza, spingere ad ammettere la dipendenza dall'asbesto di una neoplasia pleurica o polmonare primitiva insorta in un asbestosico o comunque in un lavoratore dell'amianto*", e in una revisione del 1987 J.C. McDonald e A.D. McDonald riportano che, nei lavori successivi a quello di Doll del 1955, non è mai stata messa in dubbio l'associazione tra asbesto e tumore polmonare.

Boffetta, nel 1998, evidenzia – inoltre - come il modello più diffusamente accettato nella comunità scientifica sia quello dose-risposta di tipo lineare senza soglia rilevabile (cfr. i numerosi studi citati da Canzio Romano, relazione di consulenza tecnica depositata il 24 gennaio 2011, pag. 86, fald. 59).

Quanto poi alla relazione tra fibrosi polmonare e tumore del polmone, i primi studi epidemiologici formali che hanno verificato l'ipotesi di una associazione tra esposizione professionale ad asbesto e cancro al polmone hanno suggerito l'ipotesi che la fibrosi polmonare tipica dell'asbestosi fosse una condizione necessaria per la comparsa della lesione neoplastica.

Già in uno studio del 1995, tuttavia, Egilman e Reinert osservavano che "*il tumore del polmone può essere conseguente ad esposizione ad amianto in assenza di asbestosi radiologicamente o istologicamente evidenziabile*", qualora il rapporto causale venga avvalorato sulla base della congruità della esposizione e del periodo di latenza.

Studi successivi, in particolare la revisione della letteratura seguita alla Conferenza di consenso di Helsinki del 1997 di Henderson et al. ("*After Helsinki: a multidisciplinary review of the relationship between asbestos exposure and lung cancer",* 2004), hanno ulteriormente suggerito che "*il rischio di cancro polmonare è aumentato quando non vi sono segni radiologici di asbestosi. Tuttavia, il rischio relativo è minore che in presenza di asbestosi. La capacità dell'asbesto di indurre danni ossidativi del DNA ha un ruolo sia nel processo di cancerogenesi, sia nella fibrosi. Tuttavia, non vi sono prove che la fibrosi sia un passaggio obbligato nel processo di cancerogenesi*" (relazione tecnica Benedetto Terracini depositata il 20 dicembre 2010, fald. 57).

Tale conclusione è stata contestata da Canzio Romano, consulente tecnico della difesa dell'imputato Schmidheiny, che non ha mancato di sottolineare come i lavori che segnalano un incremento del rischio di cancro del polmone per soggetti non interessati da

processi fibrotici appaiano discutibili sul piano metodologico (relazione di consulenza tecnica depositata il 24 gennaio 2011, cit.).

I consulenti tecnici della difesa dell'imputato De Cartier, Marcello Canale e Giampaolo Ivaldi, non hanno invece preso esplicita posizione sul punto, limitandosi a riportare le due tesi contrapposte e ad osservare che "*le neoplasie polmonari possono essere correlate con esposizioni ad amianto secondo stime di probabilità con elevato margine di incertezza*" (relazione tecnica depositata 14 marzo 2011, cit.).

Risulta tuttavia dalle osservazioni di Canzio Romano che i lavori più recenti indicano che la "*grande maggioranza*" dei pazienti con tumore polmonare e carico tissutale di amianto sufficiente ad aumentare il rischio di tumore polmonare hanno anche asbestosi nelle sezioni di tessuti, il che – pur confermando che l'asbestosi è un marcatore del tumore polmonare asbesto correlato, e che dunque la sua presenza viene considerata quale "*criterio generalmente accettato*" - non consente di affermare che si tratti di una condizione necessaria ed obbligata.

Esiste, comunque, un rischio elevato di tumore del polmone per i soggetti affetti da fibrosi polmonare: in uno studio di mortalità dei titolari di rendita per asbestosi in Italia (1980-1990) è stato segnalato un incremento significativo dei tumori polmonari, pleurici e peritoneali sia tra gli uomini che tra le donne ed un incremento significativo dei tumori intestinali soltanto tra le donne (Germani, 1996).

Hammond e Selikoff, in un lavoro del 1978, e Hammond, Selikoff e Seidman, in altro lavoro del 1979, evidenziano, inoltre, l'effetto sinergico tra fumo di sigarette ed esposizione alle fibre-polveri di amianto; essi riscontrano, infatti, un aumento di morti per cancro polmonare tra i fumatori esposti ad asbesto, mentre nessun aumento significativo viene registrato per il mesotelioma pleurico. In particolare, lo studio mostra una mortalità di 5,17 volte maggiore rispetto a quella della popolazione non esposta per i lavoratori dell'amianto non fumatori, di 10,85 volte per i fumatori non esposti ad amianto e di 53,2 volte per gli esposti ad amianto e fumatori.

Studi successivi hanno peraltro dimostrato un effetto sinergico non additivo, ma addirittura moltiplicativo tra fumo di tabacco ed inalazione di fibre di amianto rispetto ai carcinomi polmonari complessivamente intesi (c.t. Mara - Thieme all. 2 cit.).

Come riferito a tal riguardo dalla consulente tecnica del pubblico ministero Donata Bellis, "*sembra che ci sia una possibilità di accelerare il processo cancerogeno e di far comparire il tumore in un periodo più precoce rispetto a quanto si possa immaginare che possa accadere quando non si fosse verificata tale associazione* [tra fumo e tabacco]. *Dalla letteratura si evince che il fumo più interferire con la* clearance, *cioè con la rimozione, eliminazione delle fibre di asbesto dai polmoni, cioè ridurre la* clearance *ed aumentare la concentrazione delle fibre nelle piccole vie aree. Il fumo può facilitare la penetrazione delle fibre di asbesto nella mucosa bronchiale, perché altera la mucosa, provoca delle alterazioni e pertanto le fibre possono più facilmente penetrare. Le fibre di asbesto, da un punto di vista chimico posso assorbire i carcinogeni contenuti nel fumo di tabacco e quindi, trasportandoli, liberandoli in alte concentrazioni all'interno delle cellule, rendendo ancora più potente l'effetto cancerogeno del fumo. Altri dati sono legati alla presenza di acidi grassi liberi del tabacco che possono trasferire il ferro delle fibre di crocidolite ed amosite nelle membrane cellulari, con aumento della sensibilità cellulare ad ossidanti quali la specie attiva dell'ossigeno*" (esame ud. 31 gennaio 2011; cfr. anche relazione scritta, fald. 60).

Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition
Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@dirittopenaleuomo.org

I consulenti tecnici delle difese degli imputati si sono espressi per la non correttezza del modello moltiplicativo, e per la preferibilità di un "*modello più vicino a quello additivo"* suggerito da recenti studi epidemiologici, significativi delle "*incertezze epidemiologiche ancora oggi perduranti*" a riguardo (Canzio Romano; cfr. anche Canale e Ivaldi, relazioni di consulenza tecnica cit.).

Sono comunque individuabili, relativamente al carcinoma polmonare, alcuni punti fermi sui quali si registra un generale consenso, e che possono quindi assumersi come connotati da certezza scientifica:

I) l'esposizione ad amianto è in grado di indurre il cancro polmonare anche in assenza di fumo di sigaretta. Il numero di casi di cancro polmonare che insorgono nella popolazione esposta contestualmente ad amianto e a fumo di sigaretta è, infatti, superiore al numero di casi che si otterrebbero sommando quelli indotti dal fumo e quelli indotti dall'amianto;

II) poiché sia l'esposizione ad amianto che il fumo sono associati a cancro polmonare in base ad una relazione dose risposta, popolazioni lavorative con diversi livelli di esposizione ad amianto e diverse abitudini al fumo potranno essere caratterizzate da diversi modelli di interazione tra questi agenti;

III) i carcinomi polmonari da amianto sono considerati patologie da "*alte*" o quanto meno "*medie*" dosi di amianto, sono cioè – nella massima parte dei casi - malattie da esposizioni di tipo professionale;

IV) il rischio di carcinoma del polmone negli esposti è direttamente proporzionale alla dose cumulativa, cioè all'intensità dell'esposizione moltiplicata per gli anni di esposizione lavorativa. Pertanto, in caso di idonee esposizioni successive, tutte sono da considerare efficientemente concorrenti, in quanto - per l'effetto cumulativo - vi è comunque aumento di rischio di malattia asbesto correlata.

Vengono tuttavia segnalati anche casi che insorgono in soggetti non professionalmente esposti all'amianto, ma conviventi con soggetti professionalmente esposti all'amianto o residenti in zone ad intenso inquinamento ambientale da amianto.

Particolare rilievo assume, a tal riguardo, lo studio del 1997 di Stayney, Smith, Bailey, Gilbert, Steenlane, Dement, Brown e Lemen, che – in relazione ad un'esposizione praticamente esclusiva a crisotilo, ben documentata nel tempo per la coorte studiata dagli autori - conclude che: a) la relazione dose-risposta appare lineare su di una scala moltiplicativa; b) non emerge alcuna significativa evidenza a favore dell'esistenza di una "*dose-soglia*"; al di sotto della quale il rischio sia nullo; c) l'eccesso di rischio lungo l'intero arco della vita, per soggetti di sesso maschile esposti per quarantacinque anni a livelli medi di 0.1 fibra per centimetro cubo di aria può essere stimato in cinque casi ogni mille esposti.

La latenza convenzionale viene stimata in dieci anni; essa potrà essere tuttavia maggiore - oltre i quindici anni - per l'adenocarcinoma, e minore - ma pur sempre superiore a tre-quattro anni - per il microcitoma.

Per quanto riguarda la diagnosi del carcinoma polmonare, la consulente Bellis ha evidenziato la necessità della raccolta (per mezzo di cartelle cliniche, o con l'intervista diretta del malato o dei familiari) dei dati anamnestici fisiologici, patologici remoti e prossimi, familiari, lavorativi e di residenza, nonché dell'effettuazione di esami strumentali (dalla spirometria alla lastra del torace, fino alla TAC). Ha inoltre escluso che possa sostenersi, attualmente, che esistano, per il carcinoma polmonare asbesto indotto, tipi istologici o sedi polmonari più frequenti, cioè statisticamente significativi.

La consulente ha inoltre sottolineato come la diagnosi sia più agevole - sia da un punto di vista di morfologia macroscopica che di morfologia microscopica - in presenza di un riscontro autoptico, perché esso consente di effettuare diversi campionamenti e di differenziare il carcinoma del polmone da un eventuale mesotelioma, nonché il carcinoma del polmone primitivo da uno di origine secondaria, e cioè metastatico da eventuali tumori presenti in altra sede.

In presenza di un "*pezzo operatorio*" o di una biopsia vengono invece in ausilio le indagini immunoistochimiche, perché, anche in questo caso, la diagnostica differenziale tra un carcinoma del polmone ed un mesotelioma ed altri marcatori possono indicare se la neoplasia ha origine primitiva o secondaria.

Più difficile risulta, invece, effettuare una diagnosi di carcinoma del polmone in assenza di asbestosi. In questo caso risulta, infatti, opportuno ricercare le fibre del minerale nel materiale biologico, o direttamente nel parenchima polmonare o nei liquidi di lavaggio bronchiolo-alveolare, oppure con la microscopia ottica e con la microscopia elettronica a scansione o a trasmissione.

La consulente ha altresì sottolineato che in Europa, per l'indennizzo del carcinoma polmonare, non viene più richiesta in molti Paesi, quali la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, la Danimarca, la Germania, il Regno Unito e la Francia, la presenza di asbestosi; anche in Italia non vi è alcuna norma che richieda la dimostrazione dell'asbestosi, purché – ovviamente - sia accertata un'idonea esposizione.

Ci si attiene, a tal riguardo, alla Conferenza di consenso di Helsinki del 1997, che indica come criteri, per affermare che il carcinoma è asbesto-correlato, un anno di pesante esposizione (ad esempio in una manifattura di prodotti di asbesto, in caso di attività di coibentazione con materiali contenenti asbesto, di demolizione di vecchi edifici), ovvero almeno cinque anni di esposizione moderata, ovvero la presenza di indicatori morfologici di esposizione all'asbesto (ad esempio la presenza di placche pleuriche). Più precisamente: "*un'asbestosi diagnosticata radiologicamente o istologicamente, un'esposizione cumulativa di 25 fibre millilitro per anno o più, un conteggio di 5000, 15 mila corpuscoli dell'asbesto per grammo di tessuto polmonare secco, un conteggio di 2 milioni o più di fibre di asbesto anfibolico per grammo di tessuto polmonare secco, contando le fibre con una lunghezza superiore a 5 micron o uguale a 5 micron, oppure un conteggio di 5 milioni o più di fibre di asbesto anfibolico contando le fibre più corte della lunghezza solo di un micron, un conteggio di corpuscoli o di fibre in un* range *compatibile con un'asbestosi, oppure una storia occupazionale di un anno di forte esposizione all'asbesto o 5-10 anni di moderata esposizione*" (cfr. anche relazione scritta Donata Bellis, "*Diagnosi del carcinoma polmonare di tipo professionale da asbesto*", fald. 82; relazione tecnica Benedetto Terracini cit.).

Assai rilevante risulta, pertanto, una corretta storia occupazionale del lavoratore, con interviste e questionari standardizzati corredati da dati di igiene industriale.

Secondo il consulente Grandi, l'indirizzo che ritiene sufficiente una "*elevata*" presenza di amianto nel polmone per spiegare il manifestarsi del tumore, indipendentemente dalla presenza o meno di una fibrosi polmonare, fornisce, seppure non in termini di certezza, serie garanzie diagnostiche: la dimostrazione di un elevato carico di fibre di amianto nell'apparato respiratorio costituisce, infatti, un dato obbiettivo non contestabile, che comprova una pregressa "*pesante*" esposizione professionale.

Il criterio della mera esposizione cumulativa risulta invece, a parere di Grandi, meno convincente sotto il profilo giuridico, posto che, "*soprattutto quando l'esposizione*

cumulativa può essere solo "stimata", e "a posteriori", la inevitabile approssimazione della stima - che spesso risente di notizie lavorative incomplete, carenti, inesatte - rende il risultato del calcolo quanto mai soggettivo e, quindi, assai poco rigoroso ed attendibile".

Diversa è, invece, sempre a parere di tale consulente, la prospettiva assicurativa, dove l'INAIL, per presunzione assoluta di legge, una volta verificato il rischio-asbesto proprio della lavorazione svolta, automaticamente è tenuta a dover indennizzare la neoplasia polmonare, a prescindere dalla presenza o meno sia di una asbestosi, sia di un elevato carico polmonare di fibre, sia ancora di una storia occupazionale di dose cumulativa elevata.

Grandi ha pertanto stimato in cinque, su 174, i casi di lavoratori che hanno svolto attività dopo il primo gennaio 1975 per i quali vi sarebbe una evidenza clinica di tumore polmonare, e in 13 quelli indicati come affetti da "*tumore polmonare con asbestosi*".

Il consulente Canzio Romano, sul punto, ha peraltro osservato: "*Le diagnosi di tumore polmonare non le ho discusse, perché ritengo siano tutte corrette. Semmai poi sarà un concetto di attribuibilità di quei tumori, non di diagnosi*" (esame 20 dicembre 2010 cit., pag. 44): e così egli stesso ha evidenziato i limiti delle osservazioni proposte da Grandi, che attengono non già e non tanto alla affidabilità dei criteri diagnostici proposti dai contraddittori, ma alla concreta attribuibilità a ciascun imputato della responsabilità dell'insorgenza della malattia professionale.

10d - il mesotelioma.

α) - gli studi casi controllo e la relazione dose-risposta

La relazione dose-risposta tra esposizione ad amianto e incidenza (oppure rischio) di mesotelioma maligno non prevede, secondo i consulenti del pubblico ministero e delle parti civili (cfr. in particolare relazione di consulenza tecnica di Corrado Magnani e Dario Mirabelli depositata il 6 dicembre 2010, fald. 57; memoria relativa alle valutazioni epidemiologiche depositata 28 marzo 2011, fald. 103; relazione Barone Adesi, fald. 82, relazione Terracini cit.) una dose al di sotto della quale vi sia assenza di effetto: per quanto bassa sia la dose, è previsto, cioè, che si verifichi un aumento di incidenza, concretamente rilevabile qualora il numero di esposti sia abbastanza ampio da consentire un'osservazione statisticamente significativa.

Sotto tale profilo, gli studi caso controllo possono essere più efficienti di quelli di coorte, poiché raccolgono un largo numero di casi in un arco di tempo relativamente breve; i casi, inoltre, sono solitamente caratterizzati da maggior eterogeneità di esposizione rispetto ai membri di una coorte, avendo lavorato in svariate e differenti attività industriali, alcune delle quali si ritiene abbiano comportato esposizioni anche a bassi livelli.

Per tale ragione è preferibile fare riferimento, per rinvenire osservazioni sul rischio di mesotelioma maligno a basse dosi, agli studi caso controllo, a condizione che il disegno dello studio sia tale da permettere una valutazione quantitativa dell'esposizione e che la popolazione in studio abbia avuto, in passato, una significativa prevalenza di esposizioni a basse dosi.

Nel contesto di uno studio caso controllo multicentrico francese (Iwatsubo et al. 1998) è stato possibile dimostrare un aumento statisticamente significativo del rischio di mesotelioma maligno in seguito ad esposizioni cumulative comprese tra 0,5 ed 1 f/ml - anno; nel successivo studio caso controllo di Amburgo (Rodelsperger et al. 2001), inoltre, sono stati ottenuti risultati coerenti con quelli di Iwatsubo e collaboratori, essendosi

osservato un aumento statisticamente significativo del rischio in seguito ad esposizioni a livelli dell'ordine di 0,15 f/ml-anno.

Una meta-analisi degli studi su coorti professionali (Hodgson e Darnton 2000) ha ricostruito la relazione dose-risposta tra esposizione cumulativa ad amianto e rischio di mesotelioma maligno, espresso come percentuale dei decessi attesi per tutte le cause. E' stato stimato un rischio unitario (il rischio dovuto ad un'esposizione unitaria, pari a 1 f/ml-anno) di 0,5 per la crocidolite, 0,1 per l'amosite e 0,001 per il crisotilo. Poiché tutti gli studi inclusi nella meta-analisi riguardavano gruppi caratterizzati da esposizioni cumulative comprese tra 10 e 1000 f/ml-anno, più elevate di quelle oggi di interesse, soprattutto in popolazioni non professionalmente esposte, Hodgson e Darnton hanno valutato l'andamento della relazione dose-risposta in funzione della dose, ai fini della sua estrapolazione alle basse dosi: per i mesoteliomi pleurici l'esponente è risultato inferiore ad 1 (pari a 0,75), mentre per quelli peritoneali superiore (pari a 2,1).

Un andamento sub-lineare della relazione dose-risposta era stato già osservato da Finkelstein (1991), in uno studio sui lavoratori del cemento-amianto in Ontario, ed era stato ipotizzato da Coggon e collaboratori (1995) sulla base delle differenze di mortalità per professioni in Inghilterra e Galles.

L'unico studio di coorte in cui è stato possibile osservare direttamente il rischio di mesotelioma a dosi (relativamente) basse è quella dei residenti nella cittadina mineraria di Wittenoom, Australia (Hansen et al. 1998, Reid et al. 2007). Con l'analisi presentata nell'articolo del 1998 fu dimostrata l'occorrenza di mesoteliomi nel gruppo con esposizione inferiore a 7 f/ml-anno, mentre il lavoro del 2007 conferma l'esistenza di un aumento del rischio nella regione delle esposizioni cumulative inferiore a 10 f/ml-anno.

Tali lavori dimostrano un aumento del rischio di mesotelioma maligno anche a livelli di esposizione che si credevano in passato non concretamente indagabili, in ogni caso largamente inferiori ad ogni valore limite di esposizione, inclusi quelli attualmente in vigore.

Anche sotto tali profili non vi sono sostanziali differenze tra i mesoteliomi e gli altri tumori maligni. Per tutti gli agenti cancerogeni, infatti, si assume valida una relazione – non necessariamente lineare – di proporzionalità tra dose e incidenza, senza una soglia priva di effetto. In particolare, i tumori del polmone in relazione all'esposizione ad amianto soggiacciono alla stessa legge generale, che è stata recentemente esplorata in uno studio condotto nell'area di Stoccolma, e considerata valida anche nell'ambito delle dosi cumulative - molto basse - comprese tra 1 e 5 f/ml-anno.

La mancanza di studi che dimostrino un aumento del rischio di mesotelioma maligno (o di tumore polmonare) in seguito ad esposizioni cumulative ancora inferiori ai livelli sopra citati non può, tuttavia, essere interpretata come indice di assenza di rischio, ma solo come conseguenza di un limite di informazione, perché la fattibilità concreta di uno studio epidemiologico si fa sempre più difficile laddove si voglia esplorare la porzione inferiore della relazione dose-risposta.

I lavori in cui è stato possibile indagare quantitativamente la regione delle basse dosi hanno mostrato tuttavia che la relazione dose-risposta si riscontra anche in tali casi; tali studi, tra l'altro, sono in accordo con i risultati di numerosi altri lavori che hanno utilizzato come indice di esposizione la distanza da fonti industriali di inquinamento da amianto, in cui è stata dimostrata l'esistenza di un elevato rischio di mesotelioma in seguito ad esposizioni non professionali, in particolare ad esposizioni ambientali (Howel et al 1997, Magnani et al 2000, Magnani et al 2001).

In base ai risultati di alcuni studi di coorte, Peto e collaboratori hanno formulato, nel 1985, un modello matematico che mette in relazione l'incidenza di mesotelioma con l'età, il livello di esposizione e il tempo trascorso dall'inizio e dalla fine dell'esposizione.

La relazione prevede un incremento della frequenza di malattia in relazione lineare con l'intensità cumulativa di esposizione e sostanzialmente proporzionale ad una potenza del tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione stessa.

Altre espressioni sostanzialmente equivalenti erano state proposte in precedenza dagli stessi e da altri autori (Newhouse e Berry 1976; Peto 1978; Peto 1979; Peto et al 1982), o sono state utilizzate in seguito (Finkelstein 1991, Berry 1991, Health Effects Institute 1991, Boffetta 1998, Berry et al 2004); l'*Health Effects Institute*, nel 1991, ha suggerito inoltre di introdurre, modificando in parte il modello, un periodo di latenza minimo di 10 anni.

Boffetta, nel 1998, ha presentato una semplificazione di tale modello, che è stato talora invocato per sostenere che l'incidenza di mesotelioma è determinata dalla latenza, mentre la dose avrebbe poca rilevanza, con la conseguenza che, secondo tale concezione, solo alle esposizioni remote potrebbe attribuirsi rilievo eziologico.

E' stato tuttavia osservato dai citati consulenti tecnici che l'espressione suggerita da Boffetta corrisponde a quello che nel rapporto dell'*Health Effects Institute* era chiamato il "*basic model*", ossia il modello matematico utile a descrivere l'aumento di incidenza causato da un singolo e breve periodo di esposizione, mentre in caso di esposizioni non brevi occorre adottare il modello completo, ad esempio nella formulazione di Peto 1985, o in quella dell'H.E.I. del 1991.

Anche in un lavoro di Peto e collaboratori del 1982 sulla cosiddetta coorte dei "*coibentisti nord-americani*" di Selikoff, era stato adottato, per analizzare la mortalità dovuta ai mesoteliomi, un modello semplificato, che teneva conto della dose media e non della dose cumulativa, ed anche questo lavoro è talvolta citato a sostegno della tesi dell'irrilevanza della dose e della durata, a fronte della latenza.

Le ragioni per cui Peto e collaboratori adottarono questo modello, anziché quello completo che pur conoscevano perfettamente (come dimostra il lavoro dello stesso Peto del 1978), devono, tuttavia, ricollegarsi al dichiarato interesse degli autori ad approfondire, in quel contesto, alcuni particolari aspetti della cancerogenesi.

Era da tempo ben noto, infatti, che la mortalità dovuta a tumori solidi aumenta in modo non lineare, ma secondo una potenza dell'età, e che l'età rappresenta in generale un'approssimazione del tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione a cancerogeni. Per molti tumori solidi, inoltre, non era (e tuttora non è) noto quali cancerogeni fossero in gioco, ed in ogni caso l'inizio dell'esposizione non è facilmente definibile.

Peto e collaboratori condussero il primo studio in cui l'incidenza di un tumore umano (il mesotelioma maligno) veniva messa in relazione al tempo trascorso dall'inizio della specifica esposizione eziologicamente rilevante (l'amianto). La loro attenzione era dichiaratamente concentrata sul tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione, comunemente detto latenza, e l'adozione di un modello approssimato per quanto riguarda la dose era non solo sufficiente, ma anche utile alla loro analisi. Per il resto, nei lavori precedenti e successivi a questo, Peto adottò sempre modelli di relazione dose risposta che impiegavano la dose cumulativa e che tenevano conto, pertanto, della durata di esposizioni non brevi.

La dimostrazione che Peto e collaboratori non trascuravano affatto l'importanza della durata di esposizione e, dunque, della dose cumulativa, si rinviene, comunque, anche nel testo del loro articolo del 1982. In esso gli autori commentano dettagliatamente le differenze tra gli effetti delle esposizioni di breve e di lunga durata nel loro modello,

sottolineando che, se l'effetto di una singola dose di amianto è funzione della sua entità e del tempo trascorso da quando fu inalata elevato al cubo, la mortalità per mesotelioma conseguente ad un'esposizione di breve durata crescerà sostanzialmente in funzione, appunto, del cubo del tempo, mentre quella che deriva da un'esposizione continuativa produrrà un effetto equivalente a quello di una esposizione breve di pari livello, ma che cresca in funzione della quarta (e non della terza) potenza del tempo.

In sintesi, in caso di esposizioni non brevi la previsione dell'incidenza di mesotelioma (o della mortalità da mesotelioma) deve dunque basarsi su un modello completo, che impieghi la dose cumulativa. Laddove si voglia invece utilizzare un modello semplificato, occorrerà modificare di conseguenza l'esponente da assegnare alla latenza, in modo da attribuire ad un'ipotetica dose assunta in breve termine all'inizio del periodo di esposizione gli stessi effetti della dose effettiva, assunta gradualmente nel tempo.

E' stato suggerito da alcuni autori che un possibile effetto della dose sia quello di ridurre la latenza, ma si tratta di una tesi che non appare convincente, sulla base di un'opinione condivisa da tutti i consulenti.

I modelli discussi in tale lavoro non prevedono infatti che la distribuzione di frequenza della latenza sia diversa in gruppi caratterizzati da livelli differenti di esposizione, e dunque non prevedono l'abbreviazione del tempo medio di latenza all'aumentare della dose: prevedono, invece, che un gruppo esposto ad un livello più elevato abbia incidenza maggiore di uno con esposizione inferiore, cosicché quest'ultimo raggiungerebbe ben più tardi un certo livello di incidenza di mesotelioma.

In un articolo sulla coorte di Rochdale (Peto et al 1985) è stato utilizzato un modello più completo, in cui ogni successivo periodo di esposizione ha contribuito alla stima del rischio in funzione del suo livello di esposizione e della sua latenza. Gli autori hanno commentato così i loro risultati: "*Ci sono troppo pochi casi per esaminare in dettaglio gli effetti del livello di esposizione, della durata e del tempo dall'inizio dell'esposizione. Per tentare di valutare quanto i livelli di esposizione stimati siano correlati al rischio, almeno in lavoratori impiegati a lungo, abbiamo paragonato il numero di casi osservati con quelli previsti dal nostro modello, limitando l'analisi agli uomini che avevano almeno 10 anni di impiego, disaggregati secondo la dose accumulata fino alla data di compimento del decimo anno di impiego. Se il nostro modello è anche solo approssimativamente corretto, quest'esposizione iniziale è molto più importante di quella successiva, e questo confronto dovrebbe perciò indicare se basse esposizioni sono più o meno pericolose di quanto implicato da una relazione dose-risposta lineare*."

I risultati hanno, però, contraddetto l'aspettativa degli autori che le esposizioni remote, a causa della maggiore latenza, pesassero più di quelle recenti: l'adattamento ai dati che si otteneva tenendo conto di tutti i periodi di impiego dei lavoratori e della dose cumulativa complessiva risultò, infatti, migliore di quello che teneva conto della sola dose nei primi 10 anni.

L'ipotesi che la latenza sia l'unico elemento determinante dell'incidenza di mesotelioma viene, tuttavia, ancora oggi di tanto in tanto riproposta.

Estremizzando questa concezione, è stato sostenuto da Chiappino, in un lavoro del 2005, che solo le esposizioni iniziali sono necessarie e sufficienti ad avviare la cancerogenesi a carico del mesotelio, mentre tutte quelle successive sarebbero prive di effetto.

Pur non precisando che cosa significhi esattamente l'aggettivo "*iniziali*", Chiappino ha rilevato: 1) che le fibre di amianto inalate durante le prime esposizioni persistono a

lungo nei tessuti polmonari ed esercitano per molto tempo la loro azione; 2) che tutte le equazioni finora proposte per la relazione dose-risposta pongono l'incidenza del mesotelioma in relazione lineare con la dose, ma con una potenza del tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione, sicché quest'ultimo ha maggior peso; 3) che sono i soggetti predisposti quelli che si ammalano, e per costoro il mesotelioma non dipende comunque dalla dose.

La tesi che l'insorgenza di mesotelioma dipenderebbe solo dal tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione è complementare a quella secondo cui esso non dipenderebbe dalla dose.

Secondo Chiappino, infatti, le fibre di amianto inalate durante le prime esposizioni persisterebbero a lungo nei polmoni e questo permetterebbe alla loro azione cancerogena di esplicarsi altrettanto lungamente.

In altri termini, nell'induzione del mesotelioma da amianto sarebbe determinante l'inalazione di una dose innescante (la c.d."*trigger dose*"), anche "*straordinariamente piccola*", di tal che potrebbe essere irrilevante che il lavoratore continui o meno ad essere, successivamente, esposto.

Tale teoria viene precipuamente fondata sul noto lavoro di Selikoff "*Asbestos and desease*" del 1978, nel quale egli afferma che "*una certa dose innescante il processo è richiesta, ma quando questa è stata introdotta ulteriori dosaggi non hanno influenza sulla comparsa del tumore*".

L'affermazione circa l'importanza della persistenza delle fibre ha senso, secondo i consulenti del pubblico ministero e delle parti civili (in particolare Mirabelli e Terracini), solo nel contesto di una concezione (peraltro da loro condivisa) della cancerogenesi come processo non istantaneo, ma che si sviluppa durante un lungo arco di tempo.

Da tale punto di vista appare perciò contraddittorio, secondo tali consulenti, sostenere che solo le fibre di amianto inalate precocemente possano completare il processo di cancerogenesi in quanto trattenute nell'apparato respiratorio, mentre le fibre che vi pervengono in seguito, aggiungendosi a quelle già presenti, non contribuirebbero in alcun modo.

Come commentato dal consulente tecnico del pubblico ministero Barone Adesi "*se noi esplicitiamo il concetto della "trigger dose" all'interno della teoria multistadiale, se abbiamo stabilito che il cancerogeno come attività ha quella di aumentare la probabilità che le cellule passino da un compartimento all'altro, vuol dire che la "trigger dose" con la prima esposizione mi fa passare tutte quante le cellule da un compartimento all'altro e che quindi una successiva esposizione al cancerogeno non può più fare niente, perché ormai il compartimento è vuoto. Perché questa cosa sia logicamente possibile (…) il cancerogeno deve agire solo al primo stadio, perché se agisce anche su un altro degli stadi non può esserci "trigger dose" per definizione.*

(…) Ma noi sappiamo che l'amianto agisce su diversi meccanismi che agiscono a diversi stadi della cancerogenesi. (…) Se una persona sviluppa un tumore, se noi andiamo a vedere l'organo, in realtà la maggior parte delle cellule sane intorno al tumore non hanno subito alcuna mutazione, cioè tutti i cancerogeni, anche i più potenti, provocano delle mutazioni in una proporzione molto piccola delle cellule suscettibili dell'organo. Quindi l'utilizzo di questo tipo di modello ci fa capire che da questo punto di vista la "trigger dose" soffre di un'ulteriore fallacia logica. Ci permette di dire, inoltre, che quello che abbiamo osservato nella Eternit, il fatto che le esposizioni di durata diversa danno luogo a rischi diversi, non solo è un dato epidemiologico, ma è quello che noi ci

aspettiamo dai modelli sottostanti biologici e qualunque sono le assunzioni che noi facciamo sul comportamento dell'amianto, l'amianto si comporta come un qualunque altro cangerogeno, per cui se io vengo esposto di più o a dosi più alte ho un rischio maggiore di sviluppare la patologia; se vengo esposto di meno o a dosi più basse ho un rischio più basso" (ud. 6 dicembre 2010, fald. 56).

Ha replicato Canzio Romano (consulenza depositata 24 gennaio 2011, cit.), che pure ha affermato di non condividere la teoria della "*trigger dose*" (esame 20 dicembre 2010 cit., pag. 26; esame 24 gennaio 2011 cit., pag. 69), che i primi tentativi di inquadrare l'induzione del mesotelioma nell'ambito di un modello multistadiale avrebbero fornito "*risultati problematici*", e che l'assunto che l'amianto agirebbe nell'induzione del mesotelioma nelle prime fasi sarebbe l'unico dimostrabile su base epidemiologica. Tale convinzione non è stata tuttavia supportata dal consulente, in sede di esame dibattimentale, in modo convincente:

Presidente - Se mi dice: "le esposizioni iniziali", allora mi deve pure far capire quanto dura?

Consulente Romano – *"No, no, ha ragione. Allora, in base alle dosi possono andare da qualche mese a qualche anno."*

Presidente - Scusi, visto che lei per "iniziale" si riferisce alle dosi, ossia non ad un'unica fibra, quante fibre occorrerebbero secondo lei?

Consulente Romano – *"Adesso ... secondo me, ne occorrerebbero almeno tante da dare a livello polmonare un carico di fibre come è constatabile nel polmone di chi è affetto dalla malattia"*

Presidente - Bisognerebbe, però, riuscire sempre a sapere qual è la dose killer, se non è una, se non è una fibra. Qual è?

Consulente Romano – *"Non lo sa nessuno, Presidente"*

Presidente: Come si arriva alla formazione di quella famosa dose killer…se non attraverso delle esposizioni continue e ripetute?

Consulente Romano – *"No, non è detto."*

Presidente - Oppure, appunto, in funzione di quale altro elemento? Come si arriva a definirlo?

Consulente Romano - *"…Se è vero, come è vero, che ci possono essere dei mesoteliomi da esposizioni di vicinato e provo a non pensare a questo processo in questo momento, provo a pensare alla letteratura che ha citato prima l'avvocato Mara ebbene, la dose inalata in quell' esposizione da vicinato è palese che sarà una piccola dose; la fibra ..."*

Presidente - Non lo sappiamo.

Consulente Romano- *"Non lo sappiamo, sì, lo sappiamo anche perché in alcuni di quei casi sono state fatte delle autopsie e sono anche stati identificati ... il numero di fibre o di corpuscoli, e se ben ricordo proprio nelle mogli dei lavoratori è stato trovato un numero di corpuscoli tipici dell'esposizione professionale."*

Presidente - Non lo sappiamo, non sappiamo in ogni caso qual è la dose che sicuramente ci potrebbe portare a quell' evento in tutti i pazienti.

Consulente Romano – *"... devo dire che non lo sappiamo."*

Presidente - Appunto. Lei dice che sicuramente non può essere una fibra, perché lei a questa tesi è contrario, però, non ci sa dire quante sono, quante dovrebbero essere le fibre per essere sicuri che. Altrimenti dire "esposizioni iniziali" capisce che rimane ...

Consulente Romano: *"<<Esposizioni iniziali>> è diverso da <<quante fibre>>, è una questione temporale della malattia che ha a che fare con la dinamica"*

Presidente - Sì, ho capito, però è relativo sempre alle fibre inalate.

Consulente Romano – *"finisce sempre lì, insomma. C'è letteratura che dimostra che tre mesi di esposizione in un ambito di esposizioni importante, ovviamente .. sono stati più che sufficienti ..."*

Presidente- Quando lei dice: "esposizione importante", in questo non c'è nulla di scientifico, a meno che lei non è in grado di definirmi sul piano scientifico che cosa si intende per "importante".

Consulente Romano – "*Ma io non le so dare una risposta ...*".

Terracini, Carnevale e Mollo, nel lavoro "*Amianto ed effetti sulla salute: a proposito del più recente dibattito scientifico giudiziario*" (Il Foro Italiano, n.10/2008, allegato alla relazione di c.t. Terracini depositata il 20 dicembre 2010, fald. 57), hanno invece osservato che "*l'idea che l'irreversibilità del processo di cancerogenesi venga raggiunta in breve tempo è una delle tante teorie applicabili all'amianto e andrebbe semmai vista inserita in un processo di cancerogenesi meno banale e più complesso che, com'è noto, prevede necessariamente l'intervento di molte variabili oltre a quella della "dose innescante*".

Sono infatti molteplici, secondo tali autori, le alterazioni della fisiologia cellulare che collettivamente portano all'acquisizione della potenzialità di proliferazione maligna (quali l'insensibilità a segnali antiproliferativi, l'acquisizione di un potenziale replicativo illimitato, lo sviluppo di capacità angiogenica, la perdita delle coesioni cellulari), ed è dunque "*difficile immaginarsi che tutti questi cambiamenti avvengano nel giro di giorni o settimane. Diversi elementi fanno invece pensare che, nel corso di una esposizione ad amianto della durata di molti anni, ogni periodo contribuisca all'acquisizione di caratteristiche di crescita accelerata, capacità di invasione e di metastatizzazione.*

Chi invoca la teoria di Selikoff dovrebbe anche ammettere che Selikoff non ha mai predetto, né avrebbe potuto farlo, l'epoca in cui l'‹‹innesco›› si verifica; non ha predetto, in particolare, che esso possa avvenire in breve tempo (giorni o mesi) dopo l'inizio dell'esposizione del lavoratore, mentre è logico pensare, e Selikoff lo ha fatto, come più probabile epoca dell'innesco quello in cui la ‹‹carica›› polmonare e poi pleurica di fibre è maggiore, cioè anche a distanza da un primo o precocissimo periodo di esposizione".

Barone Adesi ha, ancora, sottolineato (relazione di consulenza tecnica, fald. 82) che se anche una sola fibra fosse in grado di dare la risposta massimale a livello pleurico o peritoneale, occorre considerare che il percorso per arrivare in questi tessuti è particolarmente tortuoso, così come sono molto efficienti i meccanismi di eliminazione da parte dell'organismo, di tal che solo una piccolissima parte delle fibre respirate raggiunge la pleura ed il peritoneo. Ridurre i livelli di esposizione, di conseguenza, riduce la probabilità che alcune fibre raggiungano il tessuto bersaglio.

Ha rilevato, inoltre, che se un'esposizione minimale fosse davvero capace di provocare l'intero aumento del rischio associato con l'esposizione riconosciuta ad amianto, non si registrerebbero differenze di rischio tra lavoratori esposti, persone che vivono in aree inquinate da amianto ed individui che vivono in aree non inquinate: mentre tutti gli studi epidemiologici, come meglio si dirà in seguito, indicano il contrario.

10d β) - in particolare: la latenza

Come spiegato dai consulenti Magnani e Mirabelli (esame 6 dicembre 2010; relaz. consulenza tecnica Magnani – parte prima – depositata 6 dicembre 2010 – fald. 57) la latenza propriamente detta di una neoplasia è il periodo che separa il momento in cui un tumore maligno è divenuto clinicamente evidente da quello in cui la cellula maligna che ha dato origine al tumore stesso si era formata, avviando la sequenza di eventi che caratterizza lo sviluppo delle neoplasie maligne, tra cui la replicazione incontrollata e la perdita di differenziazione: in tale accezione specifica la latenza coincide, dunque, con la fase di sviluppo preclinico di una neoplasia.

Nella pratica clinica e, di conseguenza, anche nel contesto di osservazioni epidemiologiche, non è conoscibile il preciso momento in cui il processo di cancerogenesi si completa ed ha inizio lo sviluppo preclinico di una neoplasia: è infatti osservabile e misurabile solo l'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esposizione e la prima manifestazione clinica del tumore.

Sulla possibile durata della fase di latenza propriamente detta si hanno conoscenze limitate.

In generale, è comunemente accettato che vari fenomeni intervengano a modulare la velocità di crescita di un tumore: la frazione di crescita, ovvero la proporzione di cellule che si dividono attivamente, può infatti non essere costante durante l'intero arco di sviluppo del tumore maligno, così come può variare, nel corso del tempo, la frazione di cellule che muoiono senza replicarsi.

In specie, nelle fasi di sviluppo più avanzate, il tumore deve sviluppare nuovi vasi sanguigni per sostenere la sua crescita, e deve invadere i tessuti sani circostanti per fare spazio alla crescita stessa; questi ed altri fenomeni avvengono nel contesto di una sorta di competizione con i tessuti non tumorali, che favorisce la selezione all'interno del tessuto maligno di mutanti più aggressivi e la stessa comparsa di un "*fenotipo mutante*". Ciò induce a ritenere che la latenza propriamente detta dei tumori maligni non possa essere estremamente lunga, e per molti tumori solidi di rilevanza clinica le stime non superano generalmente i dieci anni.

Il mesotelioma maligno è una neoplasia particolarmente aggressiva, come dimostra la sopravvivenza estremamente bassa dei casi, inferiore persino a quella dei tumori del polmone: ciò vale sia per i mesoteliomi pleurici che per quelli peritoneali, con mediane di sopravvivenza di circa 9 e 6 mesi rispettivamente.

L'evoluzione clinica del mesotelioma è caratterizzata dalla rapida invasione dei tessuti e delle strutture anatomiche adiacenti: il polmone, la parete toracica, il diaframma ed il mediastino, nei casi a localizzazione pleurica. La morte spesso è causata proprio dalle conseguenze cardio-respiratorie dell'invasione locale, e non dalle metastasi, che in genere non hanno nemmeno il tempo di svilupparsi al punto da dare origine a manifestazioni cliniche significative.

A meno di ipotizzare che la velocità di crescita non sia drasticamente inferiore durante la fase preclinica, non è, pertanto, logico attendersi che la latenza propriamente detta dei mesoteliomi maligni sia particolarmente più lunga rispetto agli altri tumori solidi. Tale conclusione è coerente con l'osservazione che casi di mesotelioma maligno iniziano

ad osservarsi a partire da 10 anni dall'inizio dell'esposizione ad amianto, periodo che può dunque considerarsi il periodo di latenza minima, essendovi solo sporadiche segnalazioni di casi verificatisi prima di tale periodo (Lanphear e Buncher 1992).

A riguardo, nello studio sulla coorte della Cape Asbestos di Barking, Londra (Newhouse e Berry 1976), le stime di latenza minima erano comprese tra 9 ed 11 anni per i casi pleurici e peritoneali nel loro insieme; nello studio sulla coorte dei coibentisti Nord-Americani (Peto et al 1982) erano di 10 anni, sempre per i casi pleurici e peritoneali nel loro insieme; nello studio sulla coorte dei minatori di crocidolite di Wittenoom Gorge, Australia (Berry 2004), erano di 5 anni, ancora una volta per i casi pleurici e peritoneali nel loro insieme.

Relativamente al periodo di induzione e latenza, quest'ultima è la sola quantità concretamente osservabile e misurabile in ambito sia clinico che epidemiologico, ed è misurabile solo la durata massima possibile del periodo di induzione e latenza: ciò che si calcola, infatti, è l'intervallo tra la data di ingresso nel luogo di lavoro e quella di diagnosi.

L'ingresso nel luogo di lavoro non coincide, però, necessariamente con l'inizio dell'esposizione all'agente causale del tumore, né l'inizio dell'esposizione coincide necessariamente con l'avvio del processo di trasformazione neoplastica. Salvo postulare che tale avvio abbia luogo invariabilmente al primo istante di esposizione alla prima dose di un cancerogeno, si deve ammettere l'esistenza di un periodo di esposizione, di durata non pari a zero e non determinabile, durante il quale l'induzione del tumore non è ancora iniziata.

Il tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione si può quindi considerare la successione di tre periodi distinti: 1) un periodo di esposizione più o meno lungo, durante il quale l'esposizione stessa non ha ancora provocato l'avvio del processo di trasformazione maligna; 2) un periodo di induzione, che inizia quando si verifica il primo evento biomolecolare del processo di trasformazione maligna, e che dura fino a quando il processo stesso non abbia portato alla formazione di una cellula capostipite dal comportamento biologico francamente maligno, capace di replicarsi attivamente e di trasmettere alla progenie le caratteristiche di malignità (durante il periodo di induzione, il progresso della trasformazione è determinato da diversi fattori, e dalla loro interazione, tra cui il perdurare dell'esposizione, il verificarsi di altre esposizioni, e determinate caratteristiche dell'individuo, quale il suo profilo genetico); 3) la latenza propriamente detta.

Per quanto riguarda il rapporto tra livello di esposizione e latenza (quest'ultima intesa come induzione e latenza), misurato a partire dal momento della prima esposizione, è stato sostenuto che la latenza media risulta più breve tra gli esposti a dosi più elevate.

Tale ipotesi era stata formulata da Seidman nel 1986 in uno degli ultimi rapporti scientifici sulla mortalità degli addetti alla produzione di manufatti di amosite alla UNARCO di Paterson, New Jersey, dove in effetti era sostenuta dai risultati ottenuti, ma solo per il cancro del polmone e per l'asbestosi; successivamente l'ipotesi è stata riferita da Browne, nel 1995, ai mesoteliomi.

Le evidenze a suo sostegno sono, tuttavia, limitate a pochi studi.

In uno studio su 421 casi autoptici insorti nell'area di Trieste e Monfalcone (Bianchi et al 1997) la latenza tra i coibentisti (gruppo ad esposizione notoriamente più intensa rispetto agli altri lavoratori della cantieristica navale e verosimilmente anche rispetto ad altre categorie professionali) è risultata significativamente più breve rispetto alla media (29,6 anni contro 48,7).

Ancora, nell'analisi dei 1605 casi presenti nel registro mesoteliomi tedesco per cui era stato possibile valutare il carico polmonare di amianto mediante conteggio dei corpuscoli dell'amianto (Neumann et al 2001), la latenza è risultata diminuire al crescere del conteggio nel gruppo dei pazienti con conteggi elevati.

Nel più ampio rapporto sulla mortalità nella coorte di addetti allo stabilimento Turner & Newall di Rochester, UK (Peto et al 1985), è stata, inoltre, analizzata l'incidenza di mesoteliomi per categorie di durata e latenza. Il primo mesotelioma nella categoria di durata 1-9 anni si è osservato dopo una latenza di 40 anni ed oltre, mentre nella categoria di durata 10-19 dopo una latenza di 30-34 anni ed in quella di durata 20-29 dopo una latenza di 20-24 anni: il che significa che, aumentando la categoria di durata di esposizione di 10 anni, la latenza si anticipa di 10 anni.

Nella più recente valutazione della mortalità nella coorte dei lavoratori dell'Eternit di Casale Monferrato (Magnani et al 2007) è stato osservato un fenomeno simile.

Le osservazioni empiriche che la latenza media dei mesoteliomi sia abbreviata nei gruppi esposti a dosi maggiori non sono dunque assenti, ma limitate.

Se i modelli di relazione dose-risposta sono sostanzialmente corretti e predicono in modo non distorto l'incidenza di mesoteliomi maligni nei primi 40 – 45 anni dall'inizio dell'esposizione, non si attende dunque che il livello di esposizione influenzi la durata media della latenza.

Esiste, invece, una diversa relazione tra livello di esposizione ed accelerazione nel tempo dello sviluppo dei tumori, applicabile tanto ai mesoteliomi quanto ad ogni tumore che segua la regola secondo cui l'incidenza cresce in funzione di una potenza del tempo dall'inizio dell'esposizione (o dalla nascita): tale relazione è stata esplorata da Greenland nel 1999 e, più recentemente, da Berry nel 2006.

L'incidenza si assume direttamente proporzionale (ossia in relazione lineare) al livello di esposizione.

In un gruppo di lavoratori esposti ad un livello tale da raddoppiare l'incidenza, al termine di un dato periodo di osservazione si riscontretrà, infatti, un numero di casi circa doppio rispetto all'atteso ed il rapporto osservati/attesi sarà pari a 2. Questo rapporto, detto rapporto standardizzato di incidenza (o di mortalità, nel caso di studi di mortalità), è facilmente calcolabile negli studi di coorte ed offre una stima attendibile del rapporto fra tassi di incidenza, cioè del rapporto fra l'incidenza propria della coorte e quella della popolazione di riferimento.

Berry ha dimostrato che l'equazione che descrive il rischio di malattia come funzione del livello di esposizione (e che corrisponde all'interpretazione tradizionale, secondo cui l'esposizione comporta un aumento dell'incidenza di malattia proporzionale all'esposizione) è equivalente a quella che descrive l'anticipazione della comparsa di malattia in funzione del livello di esposizione (e che corrisponde all'interpretazione secondo cui l'esposizione comporta un tasso più rapido di sviluppo di malattia).

Adattando lo stesso modello ai mesoteliomi, sulla base dell'incidenza 1990-2001 per gli uomini in Piemonte, si ha un anticipo medio di 3.6 anni per i casi che si verificano a 40 anni, di 7.2 a 50 anni, di 10.8 a 60 e di 14.4 a 70. Nel caso di un livello di esposizione che comporti un rischio non due, ma cinque volte più elevato, l'anticipo medio sarebbe di 10.4 anni a 40, 20.8 a 50, 31.2 a 60, 41.6 a 70.

In questo secondo caso, più realistico in considerazione del fatto che gli esposti ad amianto hanno un forte aumento di rischio di mesotelioma, l'anticipo medio implica che una serie di casi non si sarebbe presentata affatto, cadendo palesemente al di là della durata

di vita attesa. Secondo questa tesi, ogni aumento del livello di esposizione non determina solamente un incremento del rischio di ammalare per gli esposti, ma porta anche ad un anticipo dell'età di sviluppo di malattia per coloro che si ammalano.

Per quanto riguarda il rapporto tra latenza e durata, Magnani ha osservato che in molti studi di coorte non sono disponibili dati di concentrazione delle fibre di amianto, di tal che viene a mancare uno dei due componenti necessari a calcolare la dose cumulativa, che è il prodotto della dose media di esposizione per la sua durata. L'unica quantità che un ricercatore può allora utilizzare come approssimazione alla stima della dose cumulativa è, dunque, la durata dell'esposizione.

La durata non è un indicatore di dose soddisfacente, perché non tiene conto della variabilità nell'intensità di esposizione tra gruppi e tra individui. E' noto che questa variabilità è notevole, sicché trascurarla porta a porre sullo stesso piano lavoratori che hanno avuto esposizioni diverse, benché della stessa durata.

Tale errore di valutazione dell'esposizione ha come conseguenza più frequente la sottostima del rischio dovuto all'esposizione.

Numerose coorti di esposti ad amianto sono state pertanto analizzate valutando l'andamento dell'incidenza di mesotelioma (o della mortalità per mesotelioma) in funzione della durata di esposizione, in mancanza di dati per assegnare una dose ai membri della coorte e, almeno in un caso, nonostante la disponibilità di tali dati (Hughes et al 1987).

Un aumento di incidenza di mesotelioma al crescere della durata, che si osserva sistematicamente nelle coorti di esposti ad amianto, potrebbe essere interpretato come un effetto da attribuire, almeno in parte, alla latenza piuttosto che alla durata in se stessa. La durata, tuttavia, è un indicatore di esposizione, mentre la latenza rappresenta soltanto il trascorrere della vita per gli esposti, di tal che la latenza è una condizione necessaria perché un rischio a lunga scadenza produca il suo effetto, ma non è una causa di malattia in sé.

Volendo comunque distinguere in concreto gli effetti della durata da quelli della latenza, l'occorrenza di mesoteliomi è risultata in proporzione alla durata in 17 studi, e l'unico in cui il suo effetto non è stato evidenziato in modo chiaro è quello (del 2009 e 2010) di Harding e collaboratori.

Gli studi di Seidman e Selikoff sui coibentisti nord-americani (1990), di Berry et al. sui minatori di crocidolite di Wittenoom (2004), di McDonald et al. sui lavoratori addetti alla produzione di maschere antigas a Nottingham (2006) e di Magnani et al. sulla Eternit di Casale Monferrato (2007) indicano un decadimento dell'incidenza a distanza dall'inizio dell'esposizione che, sovrapponendosi all'incremento in funzione del tempo dall'inizio dell'esposizione, pone un limite a quello che altrimenti sarebbe un aumento all'infinito.

L'interpretazione comunemente data a tale osservazione è che il decadimento troverebbe spiegazione nell'eliminazione delle fibre di amianto, con un'emivita stimata di 5 anni nella coorte di Wittenoom, di 9 in quella di Nottingham e di 11 in quella di Casale Monferrato.

La durata di esposizione aggiungerebbe dunque una componente specifica al rischio di sviluppare un mesotelioma: proseguendo l'esposizione verrebbe, infatti, ricostituito il carico polmonare di fibre, nonostante la progressiva eliminazione di quelle inalate in momenti precedenti (Magnani, Relazione di consulenza tecnica parte prima, 6 dicembre 2010, fald. 57 cit.).

Nel caso di successive esposizioni alle fibre di amianto sarebbe quindi ipotizzabile una situazione dinamica per quanto riguarda la loro permanenza negli organi bersaglio, in quanto quelle inalate nel succedersi delle esposizioni andrebbero a rimpiazzare quelle

eliminate mediante i vari processi di *clearance* (eliminazione delle fibre da un dato compartimento biologico), mantenendo quindi un elevato carico di fibre a livello polmonare (Relazione c.t. parte civile "*Associazione Famigliari Vittime Amianto*" Bice Fubini, fald. 59, cit.)

Ha osservato a riguardo il consulente Barone Adesi che studi condotti in epoca recente hanno permesso di ipotizzare che l'amianto, anche nelle forme più biopersistenti come la crocidolite, non dovesse, in realtà, rimanere per sempre nell'organismo come si pensava, ma che invece potesse essere inattivato o lentamente eliminato da parte dell'organismo.

Con particolare riferimento allo studio di McDonald et al. sui lavoratori addetti alla produzione di maschere antigas a Nottingham, il consulente ha osservato che "*questa è coorte molto particolare, perché si tratta principalmente di donne che durante la seconda guerra mondiale sono state impiegate nella costruzione di maschere a gas per pochi mesi o al massimo per un paio di anni: prima facevano altri lavori, dopo hanno fatto altri lavori. La loro unica esposizione è stata quasi puntale ed è stata solo in questo periodo molto breve di tempo. Le maschere a gas contenevano crocidolite pura per i filtri. Quindi queste persone hanno sperimentato un'esposizione estremamente alta in un periodo molto breve di tempo, quindi è una coorte perfetta, anche perché poi è stata seguita per più di 50 anni, per poter vedere gli andamenti del rischio. Oltre a fare questo i ricercatori (…) hanno condotto degli studi autoptici sui componenti di questa coorte via via che decedevano e hanno misurato il contenuto di carico di fibre a livello polmonare in modo da vedere se per caso il carico di fibre diminuiva nel corso del tempo rispetto a quella che era stata un'esposizione molto ben localizzata nel tempo.*

Quello che è stato visto è che c'era una riduzione: i ricercatori hanno stimato che ci fosse un tasso di eliminazione della crocidolite del 7% annuo, che è pari più o meno ad 11 anni.

Questo vuol dire che il carico si dimezza ogni 10 o 11 anni e questo è coerente anche con una serie di studi che sono stati invece condotti a livello sperimentale sia in vivo su ratti, sia in vitro, in cui si è visto che la crocidolite in qualche modo veniva degradata con una velocità – in realtà a livello sperimentale hanno trovato dei tassi ancora più veloci – coerente con quello che poi è stato visto nello studio della serie autoptica. A questo punto ci possiamo chiedere se l'osservazione, che noi abbiamo fatto nella Eternit e che è stata vista anche in altre coorti, di un rallentamento dell'aumento dei tassi di tumore della pleura nel corso del tempo, dopo molti anni dopo la prima esposizione, possa essere associato con quella che è stata ormai documentata essere l'eliminazione delle fibre ovvero se questa eliminazione delle fibre ha anche un ruolo in qualche modo nella genesi del rischio e della malattia. Per fare questo fondamentalmente noi abbiamo utilizzato dei modelli che vengono chiamati "modelli biologicamente fondati".

Tra i modelli biologicamente fondati quelli che ci interessano in questo contesto sono i modelli multistadiali della cancerogonesi (…). L'idea di base è che una cellula normale non diventa una cellula tumorale in un colpo solo, ma deve percorrere una serie ordinata e ben precisa di fasi in cui avvengono dei cambiamenti nella cellula in gran parte a livello genetico, ma non solo, che fanno sì che la cellula acquisisca delle caratteristiche che ad un certo esitano nella nascita della cellula tumorale.

Lo stesso Berry ha proposto l'ipotesi che ci potesse essere un'eliminazione delle fibre da parte dell'organismo. Ha proposto quindi una modifica del modello in cui l'eliminazione delle fibre veniva tenuta in considerazione tenendo conto di un decadimento

esponenziale delle fibre. In questo caso l'attesa è che ci sia un aumento uguale fino ai 40 anni e poi invece un appiattimento, un plateau. Quello che noi abbiamo fatto è stato quello di usare di dati della Eternit per vedere se questo andamento che avevamo osservato, questa sorta di rallentamento dopo i 40 anni, era coerente con l'eliminazione delle fibre da parte dell'organismo.

(…) Sia noi che i colleghi australiani siamo stati capaci, tramite questo modello, di stimare qual era il tasso di eliminazione delle fibre. Noi lo abbiamo stimato intorno al 6%; loro lo hanno stimato intorno al 15%, anche se dicevano anche un tasso del 6% era compatibile (…). Questo vuol dire che abbiamo osservato un rallentamento dell'aumento dei tassi molti anni dopo la prima esposizione; sappiamo ormai che le fibre di amianto, anche quelle più biopersistenti, vengono lentamente eliminate dall'organismo. Quello che ora sappiamo tramite l'applicazione di questi modelli è che questo evento biologico influisce sul rischio, ed è la motivazione per cui osserviamo questa flessione quando un tempo di latenza molto lungo passa" (ud. 6 dicembre 2010 cit.).

Ha replicato al riguardo Canzio Romano (relazione 24 gennaio 2011 cit.) che il lavoro di Berry non consentirebbe di giungere ad una "*affermazione definitiva*" sulla eliminazione delle fibre, in particolare per quel che riguarda la crocidolite, per la quale sono dimostrabili in minima misura (come risulta da un lavoro di Hesterberg del 2001) cambiamenti nella composizione chimica o nella morfologia di superficie delle fibre.

Egli ha comunque osservato che, stante l'assunto di Magnani e Mirabelli relativo all'assenza di una dose-soglia priva di rischio, una eventuale riduzione del carico intrapolmonare di fibre rivestirebbe una importanza relativa in funzione di una *clearance* parziale dell'amianto dai polmoni, non essendovi alcuna necessità di apporto di ulteriori fibre "*fresche*" nel meccanismo globale della carcinogenesi del mesotelioma secondo il modello multistadiale.

10d γ) - il possibile ruolo della suscettibilità individuale

Magnani e Mirabelli hanno premesso, con riferimento al ruolo della suscettibilità individuale, che il mesotelioma non si sviluppa in tutti gli esposti ad amianto, anzi sono rare le coorti in cui i decessi per mesotelioma raggiungono o superano il 5% del totale.

A riguardo, nella metanalisi di Hodgson e Darnton (2000) è stata calcolata la proporzione di decessi per mesotelioma (pleurico e peritoneale) su tutti i decessi attesi, cioè sul numero di decessi che si sarebbero verificati in ciascuna coorte se la mortalità fosse stata la stessa della popolazione di riferimento, compresa tra l'1% ed il 2%.

L'effetto biologico di un cancerogeno è, dunque, di accrescere la frequenza con cui un tumore tende a svilupparsi tra le persone esposte, rispetto a quelle che non lo sono: "*I cancerogeni sono agenti che, indipendentemente dal loro meccanismo d'azione, provocano un aumento significativo di incidenza di neoplasie di uno o più tipi negli animali esposti, in confronto ad appropriati controlli. Questi effetti includono l'induzione di neoplasie che non sono usualmente osservate, l'induzione precoce di neoplasie che sono usualmente osservate, e/o l'induzione di neoplasie in numero maggiore dell'usuale*." (Vainio H., Magee P., McGregor D., McMichael A.J., *Mechanisms of carcinogenesis in risk identification*. IARC Scientific Publications 116, 1992).

Alla luce di tale nozione generale, si è sostenuto che soltanto gli individui "*suscettibili*" svilupperebbero un mesotelioma e addirittura che per questi individui

basterebbe a provocarlo un'esposizione ad amianto corrispondente ad una dose "*estremamente bassa*" (Chiappino 2005).

Mirabelli e Magnani hanno riferito, a proposito, che recentemente alcuni studi si sono focalizzati su fattori individuali, costituiti da polimorfismi di geni del metabolismo ossidativo e di geni del riparo del DNA, sospettati di agire da amplificatori del ruolo eziologico dell'amianto; si tratta, in altre parole, di geni le cui varianti possono interferire con i meccanismi d'azione dei cancerogeni in generale, inclusi alcuni meccanismi che attualmente si ipotizzano importanti per l'amianto.

I risultati fin ora ottenuti con due studi caso controllo non paiono tuttavia confermare, secondo i consulenti, la tesi che solo le persone suscettibili si ammalino di mesotelioma, posto che anche se si potesse stabilire che polimorfismi di geni del metabolismo ossidativo e di geni del riparo del DNA comportano un aumento del rischio di mesotelioma tra gli esposti all'amianto, si tratterebbe pur sempre di un'interazione tra assetto genetico ed esposizione ad amianto.

La tesi sostenuta dai consulenti (non smentita certamente nei lavori a loro firma, e a firma di Betta, pubblicati sulla rivista *on line* Elsevier nel 2010, menzionati nelle note di udienza dell'avv. Alleva) è, dunque, che la sola esposizione ad amianto è di per sé sufficiente ad aumentare il rischio anche tra i portatori delle varianti cosiddette "*protettive*" di tali geni, mentre lo stato di portatore delle varianti sfavorevoli non comporta di per sé, in assenza di esposizione ad amianto, alcun rischio.

In altri termini, "*in nessuna circostanza di cancerogenesi occupazionale nei "geneticamente protetti" il rischio è zero*" (relazione tecnica Terracini; cfr. anche Terracini- Mollo- Carnevale, *Amianto ed effetti* cit.).

Ha replicato la difesa dell'imputato Schmidheiny che la suscettibilità individuale, laddove dimostrata, assumerebbe invece un evidente rilievo perché si rifletterebbe sulla "*decisività di una esposizione minima, insuscettibile di essere controllata*".

E' tuttavia agevole replicare che nessun consulente ha potuto negare che - allo stato attuale delle conoscenze - non sono stati ad oggi identificati, diversamente dal caso della cancerogenesi vescicale da ammine aromatiche, genotipi "*suscettibili*" e genotipi "*refrattari*" alla cancerogenesi pleurica da amianto, e che anche nella ipotesi della cancerogenesi vescicale la protezione offerta dal genotipo refrattario risulta, comunque, tutt'altro che completa.

10d δ) - il ruolo della dimensione delle fibre e quello delle misure di prevenzione

Una revisione della letteratura concernente la determinazione del carico polmonare e pleurico di fibre in casi di mesotelioma maligno (Chiappino, *"Mesotelioma: il ruolo delle fibre ultrafini e conseguenti riflessi in campo preventivo e medico", 2005*) ha posto in evidenza i risultati ottenuti in precedenza da alcuni ricercatori, in particolare Suzuki e Yuen, per affermare che soltanto le fibre ultrafini ed ultracorte (più corte di 5 μm) potrebbero pervenire al tessuto bersaglio, la pleura parietale, e sarebbero dunque causalmente implicate nello sviluppo dei mesoteliomi maligni.

Tale tesi avrebbe comportato, sotto il profilo preventivo, l'inadeguatezza, fino alla metà degli anni ottanta, dei sistemi di captazione e filtrazione a trattenere fibre delle dimensioni sopra citate negli ambienti di lavoro (Canzio Romano, relazione depositata 24 gennaio 2011 cit.).

Sulla rivista "*La Medicina del Lavoro*", che aveva ospitato l'articolo, è comparsa una risposta critica di Franco Mollo, che ha messo in evidenza come nei lavori originali citati nella revisione non fossero state rinvenute nel cavo pleurico solamente fibre ultrafini ed ultracorte, ma fibre di tutte le dimensioni, e come gli stessi autori delle tre ricerche originali non sostenessero, nelle loro conclusioni, che solo fibre ultrafini ed ultracorte causano il mesotelioma: "*da un'attenta lettura dei testi risulta che: 1) secondo Paoletti et al. "circa l'80% (48/60) delle fibre trovate erano più corte di 5 µm, e il 68% erano più sottili di 0,3 µm"; 2) secondo Boutin et al. "un totale di 22,5% delle fibre erano >/= 5 micron di lunghezza nei "black spots" e la lunghezza massima registrata era di 29 µm; le conclusioni erano che "fibre lunghe di anfiboli si concentrano nelle stesse strutture che intrappolano altre particelle quali la polvere di carbone"; 3) secondo Suzuki e Yuen "la maggioranza delle fibre di asbesto nel polmone e nei tessuti mesoteliali erano più corte di 5 µm in lunghezza"; nell'indagine pubblicata nel 2002 le fibre più lunghe rappresentavano il 10,5%, mentre in una indagine precedente raggiungevano il 18,6%".*

Suzuki e Yuen, in particolare, avevano commentato, nel 2001, i loro risultati affermando che le fibre fini e corte non dovrebbero essere escluse da quelle con un ruolo causale nel mesotelioma, dal momento che nella pleura parietale umana si rinvengono in maggior numero: il che evidentemente non equivale a sostenere, come sottolineato da Mirabelli e Magnani, che solo queste fibre abbiano un ruolo causale. Recentemente gli stessi autori hanno riesaminato i loro risultati ed hanno ribadito questa interpretazione (Suzuki et al. 2002 e 2005), del resto condivisa da altri autori (Dodson et al. 2003).

Anche in un recente lavoro di Tomatis e collaboratori del 2007 si osserva che "*…queste fibre di amianto corte e fini non vanno escluse dal novero di quelle che contribuiscono nell'uomo all'induzione di un mesotelioma maligno, il che è ben diverso dall'affermare che esse sono l'agente esclusivo. Anche in base a una più recente indagine su base anatomopatologica (Suzuki et al. 2003) viene confermato il principio della contribution – non dell'esclusività – delle fibre di lunghezza eguale o inferiore a 5 µm e diametro eguale o inferiore a 0,25 µm nello sviluppo del mesotelioma. Non vi è dunque alcuna conferma che solamente le fibre ultrafini e ultracorte raggiungano la pleura. Esse costituiscono la maggioranza, sia nel materiale studiato dalle stesse indagini citate da Chiappino come fonte dell'assoluta selezione delle fibre in grado di raggiungere la pleura parietale, sia in altre indagini degli stessi autori citati. Tuttavia, negli stessi studi risulta anche la presenza di fibre di maggiori dimensioni".*

Per quanto riguarda i mesoteliomi peritoneali, più rari di quelli pleurici, esiste un solo lavoro sul carico di fibre nei tessuti interessati da tale neoplasia, secondo il quale - in venti casi di mesotelioma peritoneale - il 67,2% delle fibre di amianto rinvenute in omento ed il 70,8% di quelle rinvenute nel mesentere avevano lunghezza maggiore di 5 micrometri (Dodson et al. 2000).

Tale osservazione è evidentemente incompatibile, secondo i citati consulenti, con la tesi di un ruolo esclusivo di fibre ultracorte ed ultrafini, quantomeno per i mesoteliomi peritoneali.

Premesso che tutti i tipi di amianto commerciale, crisotilo ed anfiboli, sono considerati cancerogeni (IARC 1987; NTP 2005), è noto – più in generale - che l'incidenza di mesotelioma varia secondo il tipo predominante di fibre a cui vi è stata esposizione. E', cioè, valutazione unanime che gli anfiboli siano più pericolosi del crisotilo, a parità di concentrazione in aria di fibre "*regolamentate*" .

A riguardo, in una rassegna della letteratura, Boffetta (1998) menzionava le differenze nella relazione dose-risposta tra le quattro coorti di esposti ad amianto che lo *Health Effects Institute* aveva incluso in una precedente metanalisi (HEI 1991), e riportava che era largamente accettato un rapporto di 3:1 tra la potenza degli anfiboli e quella del crisotilo. Una metanalisi più recente (Hodgson e Darnton 2000) suggerisce differenze più spiccate, e gli autori hanno posto crocidolite, amosite e crisotilo in rapporto addirittura di 500:100:1 come potenza cancerogena nell'induzione di mesotelioma maligno.

La più recente conferma delle differenze di potenza cancerogena tra i principali tipi commerciali di amianto si trova in uno studio caso controllo del 2001 (McDonald et al.) dove il carico polmonare di fibre è stato valutato in una serie di casi di età non superiore a 50 anni alla diagnosi, identificati attraverso il programma SWORD, attivo in Inghilterra e Galles, ed in controlli di deceduti per incidenti o morti improvvise e sottoposti ad autopsia negli stessi servizi di anatomia patologica che avevano esaminato i casi. Ebbene, il rischio unitario di mesotelioma risultava pari a circa 40 per la crocidolite, 14 per l'amosite, 30 per la tremolite, 2 per il crisotilo.

Alcuni ricercatori canadesi, basandosi sulla mortalità della coorte dei minatori del Quebec (McDonald AD et al. 1997; McDonald JC et al. 1997) hanno addirittura sostenuto che il crisotilo, in sé, non sarebbe cancerogeno, e che i casi di mesotelioma insorti tra i minatori sarebbero dovuti esclusivamente alla tremolite asbestiforme, presente come contaminante in alcuni giacimenti canadesi di crisotilo.

Tale tesi risulta tuttavia in conflitto con i dati di cancerogenesi sperimentale e con quelli epidemiologici, in quanto sposterebbe l'intero peso causale su impurità di tremolite fibrosa nei minatori del Quebec, e non spiegherebbe i mesoteliomi tra i minatori di Balangero, nel cui crisotilo non è presente tremolite.

Appare comunque indiscusso che - a parità di intensità e di dose cumulativa - la pericolosità degli anfiboli sia superiore.

Crocidolite ed amosite sono infatti, senza dubbio, le fibre più potenti ai fini dell'induzione di mesotelioma, mentre nei lavori di Suzuki e collaboratori sono state rinvenute assai più raramente nei tessuti interessati dalla neoplasia, e solo nel 17% dei casi avevano diametro inferiore a 0,1 micrometri contro il 99% del crisotilo.

Tale quadro è compatibile, secondo i consulenti Magnani e Mirabelli, con l'ipotesi che anche fibre ultracorte ed ultrafini, essenzialmente costituite da crisotilo, abbiano un ruolo eziologico, ma non con quella che siano le sole a causare il mesotelioma. (cfr. anche relazione Bice Fubini cit.).

La tesi - come quella di Chiappino - che assegna invece un ruolo eziologico prevalente, nella genesi del mesotelioma, alle fibre ultrafini e di lunghezza inferiore a 5 μm, di fatto costituisce il presupposto per dubitare della attendibilità delle stime di esposizione effettuate fino agli anni ottanta (posto che fibre di tali dimensioni non venivano prese in considerazione nei conteggi), nonché della possibilità di predisporre, fino a quell'epoca, efficaci misure di contenimento (così Canzio Romano, relazione cit.).

Replicano tuttavia Magnani e Mirabelli (memoria cit.) che dalla relazione dose-risposta si deduce che la riduzione del livello di esposizione derivante dall'attuazione di adeguate misure preventive (chiusura della fonte di emissione, aspirazioni localizzate, loro corretto dimensionamento, non reimmissione) avrebbe determinato sia una proporzionale riduzione dell'incidenza di mesotelioma tra gli esposti, sia una riduzione del rischio di mesotelioma in ogni singolo esposto, sia un guadagno di diversi anni di vita priva di malattia per chi si era ammalato.

Ciò viene affermato sulla base dello studio sulla coorte della Turner & Newall di Rochdale (Peto et al. 1985), che è l'unico caratterizzato dalla presenza contemporanea delle seguenti caratteristiche: (1) esistenza di stime quantitative di esposizione; (2) introduzione di misure di prevenzione; (3) possibilità di confrontare le stime prima e dopo l'introduzione delle misure; (4) adozione di queste ultime trenta o quaranta anni prima dell'osservazione, data la latenza media dei mesoteliomi; (5) presenza di un adeguato numero di persone con sufficiente durata di esposizione prima delle misure di prevenzione.

Nella coorte di Rochdale fu identificato un gruppo di 145 uomini che avevano lavorato in stabilimento prima del 1933 (data dell'entrata in vigore del Regolamento industriale cui si è già accennato) in reparti in seguito regolamentati; alcuni tra questi lavoratori avevano più di 10 anni di servizio prima del 1933: si tratta del gruppo studiato da Richard Doll nei primi anni cinquanta, e sulla cui base fu dimostrato l'eccesso di mortalità per cancro del polmone nei lavoratori dell'amianto.

Il gruppo fu osservato quasi fino all'estinzione (123 decessi su 145 lavoratori, 67.9 decessi attesi), e tra questi vi furono 7 mesoteliomi, oltre a 15 asbestosi e 20 tumori del polmone. Nella coorte principale, costituita da 3211 uomini assunti tra il 1933 ed il 1974, furono osservati 11 mesoteliomi su 1113 decessi (972.9 decessi attesi) per tutte le cause. Il rapporto tra numero di casi di mesotelioma e decessi attesi è così di 7/67.9 = 10% per gli assunti prima, 11/972.9 = 1,1% per gli assunti dopo il 1933.

Il confronto tra le due coorti è imperfetto, poiché la prima era stata seguita praticamente fino all'estinzione, mentre la seconda aveva sicuramente una quota di lavoratori che non avevano ancora raggiunto la latenza necessaria a far emergere completamente il loro rischio.

La differenza, tuttavia, è molto spiccata, di circa 9 volte (10% contro 1.1%) e, se gli assunti dopo il 1933 avessero mantenuto la stessa proporzione di decessi per mesotelioma degli assunti prima del 1933, si sarebbero registrati 80 e 90 casi in più rispetto agli 11 effettivamente osservati.

Indicazioni importanti emergono, anche, dallo studio delle tendenze temporali nell'incidenza dei mesoteliomi nei Paesi che hanno introdotto misure di limitazione agli usi industriali dell'amianto molto tempo addietro.

In Svezia il massimo utilizzo dell'amianto fu raggiunto a metà degli anni sessanta, e i livelli rimasero costanti nei successivi dieci anni. Nel 1975 fu introdotto un limite alle esposizioni professionali (2 f/ml) e l'uso di crocidolite venne proibito; nel 1976 il limite fu dimezzato (1 f/ml) e fu proibito l'uso del cemento amianto; nel 1977 il consumo industriale di amianto era già sceso a circa un ventesimo rispetto al 1976, e tutti i relativi usi sono cessati nel 1989.

L'incidenza di tumori era - ed è - registrata su scala nazionale, e sulla base delle serie storiche per il sesso maschile si è osservato che nel periodo 1996- 2000 si era arrestata la precedente tendenza all'aumento dei mesoteliomi, iniziata fin dal 1961-1965 e proseguita ininterrottamente fino al 1991-1995 (Hemminki e Li 2003).

In Olanda, fino agli inizi degli anni settanta, il consumo di amianto era stato simile alla Svezia, ma continuò a crescere, raggiungendo il picco nel 1976. Anche in Olanda fu introdotto un valore limite per l'esposizione professionale di 2 f/ml nel 1978, quando fu anche proibito l'uso della crocidolite. L'introduzione di ulteriori limitazioni fu, tuttavia, più lenta che in Svezia: solo nel 1988, infatti, il valore limite fu ridotto a 1 f/ml e solo nel 1994 l'uso dell'amianto fu proibito. I consumi di amianto rimasero elevati durante tutti gli anni

settanta, ed ancora negli anni ottanta si mantennero su valori circa 10 volte più elevati di quelli svedesi.

Contrariamente a quanto accaduto in Svezia, in Olanda l'incidenza di mesoteliomi negli uomini ha continuato ad aumentare durante tutto l'arco degli anni novanta e nel più recente periodo di osservazione, quello 1999-2001, ha raggiunto il suo attuale massimo (Burdorf et al. 2005).

Negli Stati Uniti non sono mai stati adottati provvedimenti formali di bando dell'uso dell'amianto, ma il suo consumo è precipitato dal picco di quasi 800.000 tonnellate nel 1976 a circa un decimo nel 1986 e ad un centesimo nel 1996. E si è osservato (sulla base dei registri tumori afferenti al programma SEER, con serie storiche disponibili dal 1973) che, mentre dal 1973 al 1993 vi era stato un aumento progressivo, da allora in poi si era registrata una stabilizzazione dell'incidenza (Price et al. 2004).

Ciò significa che, a livello di popolazione, i primi effetti positivi dell'introduzione di misure di controllo negli utilizzi di amianto sembrano manifestarsi ben prima dei 30- 40 anni che sarebbero attesi sulla base delle stime di latenza media dei mesoteliomi.

In un lavoro del 2003, Nurminen e collaboratori hanno studiato la relazione tra l'andamento temporale dei consumi di amianto e la mortalità per tumore maligno della pleura in nove Paesi, tra cui l'Italia, indicando in 25 anni la stima di latenza in cui la correlazione tra consumi e mortalità era più forte.

Si tratta di un valore più armonico con le osservazioni sulla stabilizzazione nell'incidenza dopo la cessazione degli usi di amianto verificata in Svezia e negli Stati Uniti, e notevolmente più basso di quello suggerito da analisi convenzionali, che – tuttavia - stimano la latenza in base al tempo trascorso dall'inizio del lavoro, peraltro non necessariamente equivalente né alla prima esposizione, né alla prima esposizione eziologicamente efficace.

Alcuni studi ipotizzano, infine, una flessione di incidenza dei mesoteliomi pleurici dovuta al tempo trascorso dalla cessazione delle esposizioni.

A riguardo Carlo La Vecchia, nel 2000, aveva pubblicato una previsione sull'andamento dell'epidemia di mesoteliomi in Europa (Gran Bretagna, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Olanda e Svizzera), che prevedeva un picco di mortalità atteso tra il 2010 e il 2020. Tuttavia, poiché in un altro studio (Montanaro et al. 2003) era stato osservato che in alcuni Paesi europei la precedente tendenza all'aumento di incidenza dei mesoteliomi pleurici iniziava a rallentare, gli autori hanno esteso il lavoro, confrontando le loro previsioni con la mortalità osservata tra il 1995 ed il 1999 in Francia, Germania e Italia (Pelucchi et al 2004), che è risultata inferiore a quanto originariamente previsto in tutti e tre i Paesi.

Nel loro commento, gli autori hanno appunto suggerito che fosse presente un'effettiva flessione dovuta al tempo trascorso dalla cessazione delle esposizioni, spiegazione - a parere di Mirabelli e Magnani - in accordo con la flessione nell'aumento dell'incidenza in coorti come i minatori di Wittenoom dopo la cessazione dell'esposizione, e con l'analoga flessione in popolazioni generali dopo l'adozione di misure di cessazione degli usi di amianto in Svezia e USA.

10d ε) - la diagnosi del mesotelioma

Quanto alla diagnosi del mesotelioma, i consulenti tecnici delle difese degli imputati hanno molto insistito sulla affidabilità, a riguardo, dei soli esami immunoistochimici.

Secondo il consulente Luciano Gubetta, in particolare, le linee guida attualmente più aggiornate, che riscuotono il più ampio consenso internazionale (Husain 2009), premettono che il patologo, nel formulare la diagnosi, deve prescindere dalla conoscenza dell'anamnesi di esposizione all'asbesto per attenersi ai risultati obiettivi dell'esame morfologico e immunoistochimico.

Le stesse linee guida elencano inoltre, in ordine di sensibilità e quindi di valore diagnostico, tutti i marcatori immunoistochimici positivi e negativi meglio conosciuti, e concludono affermando che una diagnosi fondata di mesotelioma richiede la conferma immunoistochimica della diagnosi morfologica con l'utilizzazione di almeno due marcatori positivi e due marcatori negativi; essendo invece considerate poco utili le varie metodiche sperimentate nell'ultimo trentennio, quali la citologia, l'istochimica e i *markers* molecolari.

Le linee guida di Husain delineano, oltre ai criteri generali per la diagnosi differenziale tra mesotelioma e neoplasia secondaria, anche quelli specifici per la diagnosi differenziale tra carcinomi di vario istotipo e mesotelioma pleurico. Forniscono, inoltre, i criteri più aggiornati per la diagnosi differenziale tra l'iperplasia mesoteliale (tipica o atipica) - presente nelle situazioni di flogosi protratta e tale da dare origine a quadri clinici ed anatomopatologici difficili da distinguere - e la neoplasia mesoteliale maligna.

Ha osservato inoltre Gubetta che il Registro Nazionale dei Mesoteliomi (RENAM - 2010) detta il sistema di classificazione e codifica della diagnosi di mesotelioma ammettendo cinque classi, delle quali le prime tre corrispondono a: mesotelioma certo (1), mesotelioma probabile (2) e mesotelioma possibile (3). Le altre tre classi comprendono i casi da definire o da escludere. La classe 1 del "*mesotelioma maligno certo*" è suddivisa in tre sottoclassi, rapportate soprattutto ai risultati dell'immunoistochimica (fatta o non fatta, caratteristica o incompleta).

In ogni sottoclasse della fascia "*mesotelioma maligno certo*" si richiede come prima condizione la presenza di "*quadro istologico caratteristico*" in assenza del quale il caso dovrebbe rientrare in una delle successive classi: mesotelioma probabile (classe 2) o mesotelioma possibile (classe 3).

A parere di Gubetta, peraltro, l'unico "*quadro istologico caratteristico*" del mesotelioma dovrebbe considerarsi quello bifasico, di tal che tutti i casi con "*quadro istologico monomorfo*" (epiteliomorfo o mesenchimomorfo) non dovrebbero essere considerati mesoteliomi certi se non in presenza di un reperto immunoistochimico significativo (relazione scritta depositata il 21 febbraio 2011, esame ud. 8 febbraio 2011, fald. 75; cfr. anche, negli stessi termini, relazione scritta Canale –Ivaldi cit., pagg. 40 ss.).

Sulla base di tali considerazioni, il consulente ha sostenuto che, su 636 casi di mesotelioma indicati nel capo d'imputazione, solo per 186 risulterebbero sussistenti i suddetti criteri diagnostici, da ritenersi gli unici accettabili.

Canzio Romano ha inoltre osservato (relazione cit., pagg. 21-33; esame ud. 24 gennaio 2011, cit.) che i criteri adottati dal RENAM possono forse essere accettabili a fini conoscitivi, ma appaiono lontani dalle consolidate evidenze scientifiche e che, in ogni caso, anche la documentazione immunoistochimica eventualmente presente non è dirimente, dovendosi - caso per caso - valutare il profilo quantitativo e qualitativo dell'espressione dei marcatori utilizzati.

Tali conclusioni sono state contrastate, con dovizia di argomentazioni, dai consulenti tecnici del pubblico ministero e delle parti civili.

Ha premesso a riguardo il consulente del pubblico ministero Pier Giacomo Betta che il mesotelio, come il mesoderma, in condizione tumorale può originare una gamma di

tessuti ed una estrema varietà microscopica (detta anche versatilità fenotipica), non esclusivamente riferibile al mesotelioma, di tal che la diagnosi di tale tumore può porre effettivamente problemi diagnostici.

Tale consulente (che ha istituito, presso il suo laboratorio, una banca biologica del mesotelioma maligno, entità regionale facente parte del Centro Regionale Amianto che ha lo scopo di raccogliere tutto il materiale di provenienza alessandrina, ma soprattutto casalese, riferito alla patologia di amianto, con lo scopo di raccogliere una banca di tessuti e di liquidi, sangue e liquidi di versamenti, utili soprattutto per gli studi finalizzati ad individuare una diagnosi precoce) ha anche spiegato che il mesotelioma di base può mostrare un aspetto epiteliale, un aspetto connettivale o un aspetto misto, che non sono tre realtà dicotomiche, ma caratterizzate da aree grigie intermedie, e che le problematiche di diagnosi differenziale risultano diverse, pertanto, a seconda che la proliferazione sia epiteliale o connettivale.

Tutto ciò premesso, egli ha affermato che un grado di certezza diagnostica si definisce, a suo avviso, con la macroscopia e lo studio clinico: "*ormai la diagnosi di mesotelioma è una diagnosi che si fa in vivo, combinando l'istologia con la citologia, sempre al microscopio, le cellule esaminate e provenienti dal liquido del versamento pleurico, insieme ad un piccolo, o relativamente piccolo, frustolo di biopsia pleurica. Combinando queste due tecniche si può arrivare ad un'indagine che solo in estremo arriva alla chirurgia aperta, quindi alla toracotomia, per raggiungere la diagnosi di mesotelioma. È anche possibile fare diagnosi di mesotelioma su campioni relativamente limitati di tessuto ottenuti, ad esempio, in corso di pleuroscopia*".

Quanto all'immunoistochimica, ha osservato Betta che "*verso la metà degli anni novanta cominciano a comparire* (oltre ai marcatori negativi presenti negli anni ottanta) *anche i marcatori positivi, cioè quelle molecole che riconoscono effettivamente le cellule di mesotelioma… è un po' il principio della chiave della serratura, la serratura è la molecola o l'anticorpo che entra nella toppa che è la cellula di mesotelioma. Abbiamo cercato di capire quanto effettivamente, e se, l'immunoistochimica fosse determinante ai fini della diagnosi di mesotelioma. L'immunoistochimica dipende, anche, dalla tipologia di materiale su cui uno la va a testare, perché sul materiale autoptico presenta, almeno per alcuni anticorpi, una sua variabilità nell'interpretazione dei risultati (…) e in questo caso è di limitato valore: è la morfologia che fa ancora la diagnosi differenziale tra il mesotelioma e le lesioni benigne della pleura* (….). *Sicuramente* [l'immunoistochimica] *ha un ruolo, però insieme anche i dati clinici e quelli radiologici sono la miglior pratica nell'esprimere una diagnosi conclusiva di mesotelioma*".

Il consulente ha citato, a riguardo, un recente lavoro riguardante una rivalutazione con l'immunoistochimica delle diagnosi istologiche di mesotelioma fatte tra il 1980 e il 2002, che ha condotto a risultati che inducono a non sopravvalutare tale metodica diagnostica: "*su 62 casi valutabili che avevano ricevuto originariamente la diagnosi di mesotelioma, l'80%, 49, sono stati validati, erano sicuramente mesoteliomi; 12 erano non mesoteliomi, però - di questi - 5 erano mesoteliomi possibili e solo 3 carcinomi pleomorfi, 3 adenocarcinomi ed un tumore non meglio identificato. Quando andiamo a vedere come l'immunoistochimica ha influito, siamo partiti dicendo che i casi confermati come mesoteliomi erano 49, di questi 49, 46 erano già stati diagnosticati senza fare una immunoistochimica di conferma e nei tre casi confermati dall'immunoistochimica comunque il mesotelioma era stato preso in considerazione in diagnosi differenziale. Per quanto riguarda invece, i casi – 12 – esclusi come mesotelioma, ricordiamo però che 5*

sono possibili mesoteliomi, il mesotelioma era stato preso in considerazione nelle diagnosi differenziali, per 8 di questi, ed il mesotelioma era stato ipotizzato come unica possibilità diagnostica in tre di questi" (esame Betta ud. 31 gennaio 2011, fald. 60, e relazione scritta, fald. 84).

La consulente tecnica di parte civile Daniela De Giovanni ha a sua volta osservato come, prima del 1990, le difficoltà della diagnosi di mesotelioma fossero connesse essenzialmente alla mancanza degli strumenti radiologici ed endoscopici portati solo successivamente nella pratica clinica, il che determinava, a quell'epoca, un notevole ritardo della diagnosi. Il versamento pleurico, tipico di questa malattia, veniva infatti indagato dai patologi dal punto di vista citologico, e venivano quindi esaminate le cellule singole che sedimentavano dopo la centrifugazione, alla ricerca di atipie tumorali e a volte anche di atipie tumorali mesoteliomatose.

Non tutti i versamenti, tuttavia, erano cellulati, oppure vi erano versamenti in cui le cellule riscontrate non possedevano atipie tumorali, pur essendo molto forte, da parte dei clinici, il sospetto che si trattasse di mesotelioma. Tali casi, in quegli anni, venivano inizialmente trattati come versamenti pleurici o versamenti tubercolari, e solo dopo il fallimento della terapia venivano indirizzati verso il sospetto di natura tumorale e inviati ai centri di riferimento più prestigiosi e più vicini, come il policlinico San Matteo di Pavia, dove già era in atto la toracoscopia o la pleuroscopia, con possibilità di "*biopsiare*" le pleure malate.

Per tale motivo, a parere della consulente, almeno per il periodo antecedente al 1990 vi è stata, o vi è, una sottostima del numero di tumori pleurici.

Dal 1990 in poi, è stata introdotta la pleuroscopia anche all'ospedale di Casale Monferrato, e con l'utilizzo, da parte dei patologi diretti dal dottor Betta, delle metodiche chimiche ed immunoistochimiche più all'avanguardia, più del 95 per cento dei casi di mesotelioma sono stati diagnosticati *in loco*, per cui pare corretto affermare che, nel giro di pochi anni, radiologi, patologi e pneumologi casalesi sono diventati fra i massimi esperti delle fasi diagnostiche della malattia, proprio per l'elevato numero di casi presi in considerazione.

Per quanto riguarda le metodiche, De Giovanni ha fatto riferimento alle linee guida di diagnosi e trattamento prodotte dalla *European Respiratory Society* e dalla *European Society of Thoracic Surgeons*, pubblicate nel 2010 su una prestigiosa rivista di patologia respiratoria. In esse le raccomandazioni contrassegnate con la lettera 1 sono le più forti, e quindi supportate da una produzione scientifica tale da rendere consigliabile la loro applicazione alla stragrande maggioranza dei clinici che si trovano ad affrontare il mesotelioma. Quelle contrassegnate col numero 2 sono invece quelle più deboli, basate sempre su buoni studi di letteratura, ma la cui applicazione va sempre affrontata con cautela.

Ebbene, tali linee guida affermano che la radiografia standard del torace non può essere usata da sola per una diagnosi accurata, e che anche la TAC del torace è, da sola, insufficiente per una diagnosi definitiva; ma aggiungono, anche, che ispessimenti diffusi o nodulari della pleura sono suggestivi di mesotelioma pleurico, e lo dicono con un grado di raccomandazione 1A, cioè il più forte in assoluto.

Ancora, la toracoscopia porta ad una diagnosi istologica in più del 90 per cento dei casi, mentre non è raccomandato porre diagnosi di mesotelioma pleurico basata solo su citologia, che può invece accertare (con forza 1B) le recidive di malattia e le metastasi. E'

raccomandato, inoltre, con forza 1A, che una diagnosi di mesotelioma si basi su esami immunoistochimici.

Ad avviso della consulente, peraltro, è l'esame istologico che conduce ad una diagnosi sicura nel 90 per cento dei casi. Con tale esame, sulla base della quantità relativa di cellule epitelioiche e di cellule fusate evidenziate, si distinguono infatti i tre tipi di mesotelioma: l'epitelioide, che rappresenta il cinquanta per cento dei casi ed è considerata la forma meno aggressiva di mesotelioma; il sarcomatoso o sarcomatoide, che rappresenta il venti per cento dei casi ed è considerato la forma più aggressiva, e quello misto o bifasico, di media gravità.

In conclusione, secondo De Giovanni, nessuna indagine singolarmente considerata, né quella radiologica, né quella citologica, né quella istologica, né quella istochimica, può condurre ad una accurata diagnosi conclusiva, essendo necessario un approccio multidisciplinare: è, cioè, "*l'insieme di fattori esaminati nella loro complessità, a partire dalla visita del paziente, dall'anamnesi, dal rilievo del nesso causale fra l'esposizione professionale e la malattia, insieme a tutte le indagini di cui ho parlato ora, che può portare ad avere una diagnosi circostanziata della malattia*" (esame ud. 7 febbraio 2011, fald. 68).

11 - Gli studi di coorte e gli studi caso-controllo

11a - studio di coorte a Casale Monferrato relativo agli esposti professionalmente

Come spiegato dal consulente tecnico Magnani nella relazione scritta depositata il 6 dicembre 2010 (fald. 57), per effettuare uno studio di coorte retrospettivo occorre "*ricostruire un elenco esaustivo delle persone che hanno lavorato nello stabilimento in studio durante il periodo di interesse, un periodo cioè in cui sussistevano le condizioni di esposizione di cui occorre valutare le conseguenze. Successivamente si ricostruisce l'evoluzione nel tempo della mortalità di queste persone, accertando il loro stato in vita* (follow-up*). In alcune circostanze favorevoli si può estendere lo studio a determinati aspetti della morbosità, quali ad esempio l'incidenza di tumori, qualora sia disponibile un registro tumori di popolazione includente l'area di residenza dei dipendenti ed esteso nel tempo quanto occorre. Si confronta, infine, la mortalità (o la morbosità) osservata nel gruppo in studio con quella di una popolazione di riferimento*". Per questi studi sono stati valutati i dati di mortalità e i dati di incidenza di mesotelioma, risultando essenziale - per la loro validità - che il confronto sia condotto con l'uso di informazioni di pari qualità per la coorte esposta e per il gruppo di riferimento, in particolare quando il riferimento è la popolazione generale.

La scelta dei dati di mortalità, secondo Magnani, è la più comune negli studi di questo tipo ed è motivata dalla necessità di avere dati omogenei e confrontabili per la coorte dei lavoratori e per la popolazione di confronto. Essi hanno infatti le seguenti caratteristiche: a) sono disponibili per tutta la popolazione e per un arco temporale molto esteso; b) sono disponibili anche per i soggetti che migrano in altre regioni; c) la qualità dell'informazione non varia per esposti e non esposti.

Per valutare l'esposizione all'amianto, per ogni periodo lavorativo vengono definiti uno o più profili di esposizione. Ad ogni profilo si associano dapprima una valutazione dei determinanti di esposizione, sulla base degli elementi riportati in questionari, e quindi una

valutazione qualitativa dell'esposizione, classificata in base a probabilità, intensità, e frequenza.

Per le esposizioni non professionali, quali quelle ambientali o familiari, si procede analogamente. La storia abitativa viene registrata per intero, mentre le eventuali altre circostanze di esposizione sono registrate solo nel caso si ritenga abbiano comportato esposizione.

Sulla base della valutazione qualitativa, l'esposizione viene classificata in:

1. esposizione professionale certa (in quanto dichiarata all'intervista o nota da altre fonti);
2. esposizione professionale probabile (è sicuro l'uso di amianto sul luogo di lavoro, ma non è certo che l'intervistato lo abbia usato personalmente);
3. esposizione professionale possibile (è sicuro l'uso di amianto in analoghe lavorazioni, ma non è certo che in quella specifica lavorazione fosse usato);
4. esposizione familiare (convivenza con un esposto professionale ad amianto);
5. esposizione ambientale (abitazione in una zona interessata dall'inquinamento generato da una fonte ambientale di amianto);
6. altra esposizione (non professionale: da presenza di materiali contenenti amianto in ambiente abitativo, da attività del tempo libero ecc.);
7. non esposizione;
8. esposizione non identificata (l'anamnesi riporta circostanze che potrebbero aver comportato esposizione, ma non è noto se questa si sia verificata);
9. esposizione da accertare (non sono disponibili al momento informazioni).

Tale classificazione è applicata non solo alle singole circostanze di esposizione di un caso, ma anche al caso stesso: ogni caso viene, infatti, classificato come esposto secondo il suo profilo di esposizione principale. Le linee-guida prevedono, per convenzione, che il profilo di esposizione principale sia quello con il codice più basso; in tal modo, una persona con esposizioni sia ambientali che professionali viene considerata come caso professionalmente esposto, ed una persona con esposizioni professionali sia possibili che certe viene considerata come caso certamente esposto professionalmente (memoria Mirabelli-Magnani cit.; cfr. anche esame Mirabelli 6 dicembre 2010, fald. 57).

Lo studio di coorte condotto sullo stabilimento Eternit di Casale Monferrato ha incluso 3434 operai in forza il 1° gennaio 1950, o assunti successivamente, fino alla chiusura dello stabilimento. La coorte è stata ricostruita in base ai libri matricola dell'azienda, dove sono registrati con numerazione progressiva i dati anagrafici e le date di assunzione e licenziamento di tutti i dipendenti.

La causa della morte è stata ottenuta dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica competenti per il luogo di decesso. I casi di mesotelioma sono stati rilevati dal Registro dei Mesoteliomi del Piemonte, che fa parte del Registro Nazionale Mesoteliomi; le modalità operative sono state definite nel DPCM 308/2002, che contiene anche i criteri per la valutazione della certezza della diagnosi di mesotelioma, secondo le indicazioni della comunità scientifica.

Ha anche spiegato Magnani, in sede di esame, che quella di Casale Monferrato: " è *una coorte che ormai è stata seguita quasi completamente: il 60% degli uomini ed il 64% delle donne sono deceduti; la qualità dell'informazione è molto alta e per meno dell'1% non abbiamo informazioni aggiornate sullo stato in vita, quando lo standard che si indica in letteratura è di stare sotto il 5%. (…) È una coorte che ha un'informazione relativa ad uno spettro molto ampio di periodi assunzione, di età all'assunzione, ha un tempo di*

durata del lavoro, soprattutto ovviamente per quelli che sono stati assunti prima, che è particolarmente lungo per studi di questo tipo. (…) Abbiamo un tempo dalla cessazione dell'esposizione, che di nuovo è molto lungo e consente di fare analisi che altri non hanno potuto fare, ed altrettanto abbiamo un tempo dall'inizio dell'esposizione, che chiamano convenzionalmente latenza tra virgolette perché è realmente il tempo di osservazione delle persone. Il termine latenza dovrebbe invece essere riferito a maggiore visualizzazione biologica del tempo di sviluppo della patologia, ma questo non è dato conoscibile".

Quanto ai risultati dello studio, Magnani ha rilevato che il primo risultato eclatante è che si sono registrati, tra gli uomini, 450 morti in più dell'atteso*: "questo è un dato assolutamente particolare. Normalmente gli studi di coorte sui lavoratori hanno un deficit di morte rispetto all'atteso, perché nel momento in cui le persone vengono assunte per lavorare, soprattutto in una fabbrica in cui è richiesta un'attività fisica importante, c'è un processo di selezione e quindi le persone che per loro caratteristiche personali, patologia precedente o al limite anche abitudini che possono in qualche modo compromettere la loro capacità lavorativa, vengono scartate al momento dell'assunzione. Questo si riflette normalmente in una riduzione della mortalità osservata rispetto all'atteso. A Casale no. A Casale abbiamo un 30% di morti in più dell'atteso, malgrado abbiamo evidenze che un processo di selezione forse era in atto anche in questo stabilimento.*

Se guardiamo quali sono le cause statisticamente significative in aumento, osserviamo un aumento per i tumori del peritoneo: 46 osservazioni, contro 1,7 atteso, 27, 3 volte è il rapporto tra gli osservati e gli attesi. È una stima di quello che chiamiamo il rischio relativo, cioè quante volte è più alta la frequenza di patologia tra gli esposti rispetto alla popolazione di riferimento. Per quanto riguarda i tumori del polmone, questo rapporto è di 2,3 volte; per quanto riguarda i tumori della pleura è di 32 volte; per quanto riguarda le asbestosi, qui le asbestosi sono indicate come causa principale della morte e sono 545 volte. Questo è l'intervallo di confidenza che dice: ‹‹Questa è una stima statistica››. Il valore vero sarà compreso tra questo minimo e questo massimo, perché dobbiamo considerare anche questa coorte come se fosse un campione casuale che ci consente solo una stima del valore vero. (…)

L'unica differenza, se vogliamo, in termini numerici, è che per le donne il numero di tumori del polmone è abbastanza basso, ma il rapporto tra osservati ed attesi, che era di 2, 3 per gli uomini, è di 2 tra le donne e gli intervalli di confidenza si sovrappongono, cosa che dice che non dobbiamo intendere come una differenza vera, ma soltanto [come] *una piccola variazione casuale. Tra le donne il rischio per i tumori maligni della pleura è più alto che per gli uomini; per quanto riguarda l'asbestosi è anche un po' più alto. Anche tra le donne la mortalità complessiva è superiore all'atteso, quindi lo stesso ragionamento che abbiamo fatto per gli uomini si applica esattamente anche alle donne.*

Non abbiamo considerato, in quest'analisi, la mortalità tra il 1956 ed il 1964, perché non avevamo i dati di riferimento e quindi abbiamo scelto di stare sul certo ed usare dati di riferimento disponibili dall'Istat, sacrificando una piccola parte iniziale dell'esposizione.

Complessivamente, quindi, si sono verificati 284 decessi per asbestosi contro meno di 1 atteso; 177 tumori maligni della pleura contro meno di 5 attesi; 69 per il peritoneo contro meno di 3 attesi; 286 per tumori del polmone contro 128 attesi, che è il motivo della differenza tra gli osservati attesi sulla mortalità complessiva (esame ud. 6 dicembre 2010, fald. 56; cfr. anche CD ROM, Cartella "*censimento 2011, aggiornamenti coorte 2003-2008 ex dipendenti Eternit stabilimenti di Casale M.to e Cavagnolo*", fald. 106) .

Magnani ha sintetizzato i risultati di tale studio di coorte osservando inoltre che:

"a) i tumori maligni della pleura sono in chiaro eccesso anche tra lavoratori con impieghi di durata inferiore ad un anno, dunque con esposizioni brevi;

b) la loro latenza dall'inizio dell'esposizione spesso è lunga, ma vi sono anche casi con latenza breve, e non sono così rari come talora viene sostenuto;

c) anche i tumori maligni del peritoneo si iniziano a verificare tra lavoratori con impieghi di durata 1-4 anni, pertanto con esposizioni brevi;

d) analoghe (tra le donne) o appena superiori (tra gli uomini) sono state le durate di impiego a cui si è osservato eccesso statisticamente significativo di tumori del polmone;

e) gli eccessi di mortalità per queste sedi tumorali, anche se sono presenti anche tra chi ha avuto solo esposizioni brevi, sono tanto più marcati quanto maggiore è la durata del periodo lavorativo, che ha il significato di indicatore della durata e della dose di esposizione;

f) la validità, in generale, della durata di impiego come indicatore di dose di esposizione è evidente osservando come la mortalità per asbestosi aumenti parallelamente al suo crescere;

g) per il cancro del polmone l'eccesso di mortalità diminuisce a partire da 5 anni circa dopo la cessazione del lavoro (e dell'esposizione), purché la latenza sia interamente trascorsa;

h) anche per i tumori maligni della pleura dopo 5 anni circa dalla cessazione dell'esposizione si osserva l'inizio di una lenta riduzione dell'eccesso di mortalità;

i) nel caso dei mesoteliomi, dosi maggiori, associate a durate di lavoro maggiori, portano ad un aumento del rischio e ad anticipazione della curva della frequenza cumulativa, a parità di latenza. Queste osservazioni corrispondono a quanto atteso da un accorciamento della latenza media;

l) sono stati osservati casi di tumore maligno della pleura, del peritoneo, del polmone ed asbestosi anche tra lavoratori assunti dopo il 1966, anno in cui una serie di documenti attestano che erano stati completati gli impianti di aspirazione localizzata nello stabilimento di Casale Monferrato" (consulenza cit.).

Il messaggio che si ricava dai dati di incidenza è addirittura più marcato di quello osservato dai dati di mortalità, con la precisazione che "*le modalità di rilevazione e di categorizzazione dei dati di incidenza, sono quelli adottati dal Registro Nazionale dei Mesoteliomi. Le linee guida sono state standardizzate, fermate da un DPCM che ha costituito la regolarizzazione del Registro Nazionale dei Mesoteliomi, che prevede appunto la definizione secondo la qualità diagnostica dei mesoteliomi maligni come certi, probabili e possibili. Questi sono i casi certi. Non ci sono in quest'analisi casi di mesoteliomi probabili o possibili. Quindi sono tutti mesoteliomi che hanno un esame istologico coerente nel referto con una documentazione accessoria di tipo radiologico o quantomeno di valutazione clinica riportata su cartelle cliniche*".

Magnani ha inoltre precisato che "*la popolazione piemontese in realtà ha dentro di sé anche i lavoratori della Eternit, gli abitanti di Casale, i lavoratori della Sia, i lavoratori di Balangero, quindi è una stima che in qualche modo è influenzata già dalla presenza di lavoratori. Quello che noi usiamo quindi come riferimento è un riferimento ‹sporco››, cioè un riferimento in cui c'è comunque una quota di esposti ad amianto. Questo è importante perché ci dice che queste stime non sono stime in eccesso, ma sono, semmai, stime in difetto perché è alzato artificialmente il valore atteso. Quindi per chi ha lavorato meno di 19 anni la frequenza di mesoteliomi maligni della pleura, mettendo insieme maschi e*

femmine, era 20 volte quello della popolazione; per chi ha lavorato oltre vent'anni era 40 volte quello della popolazione".

Conclusivamente, si sono registrati *"rischi che sono tra 10 e 40 volte superiore all'atteso per quanto riguarda i tumori della pleura in diverse combinazioni di esposizione o latenza; lo stesso, ma in realtà guardando l'incidenza anche oltre 200 volte, nel caso del tumore del peritoneo; un andamento analogo si osserva anche nel caso del tumore del polmone, ma con variazioni sulla scala da 1 e mezzo a 5 volte e nell'ordine tra 100 ed oltre 2000 volte per quanto riguarda l'asbestosi*" (esame cit.).

Sul tema delle indagini epidemiologiche le osservazioni dei consulenti tecnici delle difese degli imputati si sono incentrate, in primo luogo, sulla incompletezza del materiale riversato nel processo da parte dell'accusa e delle parti civili per procedere al calcolo dei valori attesi e alla definizione dei casi osservati, cioè per condurre una indagine epidemiologica corretta.

A riguardo, ha premesso Canzio Romano che la coorte Eternit non può essere considerata un'unica coorte, in quanto i cambi di proprietà avrebbero determinato importanti variazioni nel controllo dei fattori di inquinamento ambientale, di tal che l'indagine condotta da Magnani e collaboratori dovrebbe considerarsi scorretta "*nei suoi stessi presupposti e fondamenti*".

Il consulente ha, inoltre, sottolineato l'inaffidabilità dei certificati di morte come fonte di informazione nello studio epidemiologico, pur convenendo di averli utilizzati egli stesso nei suoi lavori, permettendo gli stessi di operare confronti attendibili con i dati di mortalità della popolazione generale; in particolare, i certificati dei soggetti la cui malattia professionale è stata riconosciuta dall'INAIL potrebbero riflettere, a suo parere, un condizionamento derivante dalla diagnosi formulata dall'istituto assicuratore.

Romano ha, ancora, ricordato la scarsa attendibilità delle diagnosi di asbestosi e di mesotelioma pleurico, per le ragioni che si sono già esposte trattando partitamente tali malattie. E ha a riguardo evidenziato: a) che sui 1754 soggetti indicati nel capo di imputazione come affetti da asbestosi, circa il 23% è deceduto prima dell'1 gennaio 1975, di tal che "*qualsiasi esposizione professionale durante il periodo di responsabilità qui di interesse è pacificamente escludibile*"; b) che il 21,5% ha raggiunto l'età pensionabile prima di quella data, di tal che "*qualsiasi esposizione professionale durante il periodo successivo di gestione è comunque escludibile*"; c) che il 42% dei casi di asbestosi è documentato con materiale "*di caratteristiche e qualità tali da impedire qualsiasi tipo di valutazione medico-legale*"; d) che solo il 25% dei mesoteliomi inclusi nel capo di imputazione è corredato da documentazione immunoistochimica che consenta di formulare una diagnosi certa, "*ferma restando la necessità di verificare la qualità delle valutazioni dei patologi refertanti*".

Sempre con riferimento alle premesse, il consulente tecnico della difesa Schmidheiny ha infine ricordato come la omessa disponibilità dei dati richiesti al pubblico ministero (in particolare i "*dati grezzi*" sulla base dei quali le indagini epidemiologiche sono state condotte) abbia impedito di procedere a studi epidemiologici autonomi, imponendo un'attività "*alternativa*" consistita, da un lato, nella verifica della qualità dei dati e delle procedure seguite per l'analisi della coorte dei lavoratori di Casale Monferrato, dall'altro nell'analisi (questa sì autonoma, condotta materialmente dal consulente Gary Marsh) che distinguesse diversi periodi temporali all'interno del *follow-up* proposto da Magnani e collaboratori (consulenza tecnica depositata il 24 gennaio 2011 cit.).

Quanto agli esiti della prima verifica, Canzio Romano ha evidenziato: a) che cinque casi di tumore polmonare sono stati inquadrati, per errore materiale, come mesotelioma pleurico, e che un caso di mesotelioma peritoneale è stato definito come mesotelioma pleurico; b) che il 55% dei mesoteliomi pleurici non è valutabile per assenza di documentazione istologica; c) che sui 42 casi di mesotelioma che potrebbero essere considerati "*certi*", in nove il patologo si è espresso in termini di "*possibilità/probabilità*", se non di dubbio; d) che sui 33 casi residui alcuni presentano caratteristiche immunoistochimiche analoghe a quelle dei casi definiti "*possibili*" o "*sospetti*"; e) che su 137 casi di asbestosi (classificati con il codice 515.2), in nove casi la causa di morte iniziale non contiene il riferimento alla patologia e che in dodici casi è assente il certificato di morte, mentre in due è illeggibile; f) che su altri 98 casi di asbestosi (classificati con il codice 501.0) in sei casi è assente il certificato di morte e in due è illeggibile e che, in un caso, la patologia non è citata tra le cause di morte; g) che in un caso il tumore polmonare è insorto in concomitanza temporale con l'inizio dell'attività lavorativa presso lo stabilimento Eternit.

Si tratterebbe quindi, a parere del consulente, di errori che, unitamente alla mancata distinzione della coorte in periodi temporali, inficerebbero "*in modo irrimediabile*" il lavoro svolto dai consulenti tecnici del pubblico ministero.

L'autore della seconda verifica, Gary Marsh, ha ribadito, in premessa, le considerazioni formulate da Canzio Romano con riferimento alla impossibilità, per la difesa, di condurre uno studio di coorte indipendente: "*Non avevamo nessuna possibilità di verifica sulla qualità o sulla completezza dei dati della coorte, pertanto abbiamo presupposto che il* file *di dati della corte che c'è stato fornito fosse preciso e completo. Inoltre, poiché non avevamo accesso ai tassi di mortalità regionali utilizzati da Magnani e collaboratori, non abbiamo potuto replicare in pieno questi risultati. Non abbiamo, ancora, potuto replicare ai risultati di Magnani e collaboratori per quello che riguarda l'asbestosi a causa del loro metodo incorretto di classificazione, inoltre non siamo stati in grado di separare le malattie dell'apparato respiratorio non maligne che erano dovute probabilmente a cause di lavoro o da quelle che vengono dette oggi giorno cause occupazionali, quali la silicosi e l'asbestosi, dalle altre malattie, perché la maggior parte dei tassi di mortalità per queste malattie non c'è stata fornita*".

Tutto ciò premesso, ha spiegato Marsh di avere suddiviso i lavoratori in tre sottogruppi: coloro che avevano terminato di lavorare prima dell'1 gennaio 1975 (c.d. periodo precedente), coloro che avevano lavorato dopo il 1975 (c.d. periodo successivo) e coloro che avevano lavorato prima e dopo il 1975 (c.d. periodo misto), e di avere ottenuto i seguenti risultati: "*Innanzitutto, gli S.M.R.* [rapporto standardizzato di mortalità] *per tutte le cause di morte e per tutti i tumori avevano un andamento decrescente rispetto al periodo di occupazione partendo dal periodo antecedente di occupazione fino al misto, fino all'ultimo periodo, e raggiungono i valori minimi per coloro che sono stati assunti nell'ultimo periodo. Gli S.M.R. per i tumori alla pleura e per i tumori polmonari raggiungono i valori minimi per coloro che sono stati assunti successivamente; gli S.M.R. per i tumori polmonari non erano statisticamente significativi per questo gruppo, ovvero per coloro che sono stati assunti successivamente, nell'ultimo periodo. Abbiamo verificato che gli S.M.R. per le malattie del tratto respiratorio non maligne raggiungono i valori inferiori per coloro che sono stati assunti in periodi successivi... nel periodo più tardivo, non sono statisticamente significativi. Infine, gli S.M.R. per i tumori polmonari per i*

lavoratori che sono stati seguiti per venti o più anni raggiungono i livelli inferiori per coloro che sono stati assunti successivamente e non sono statisticamente significativi"

Per quanto riguarda, inoltre, i "*confronti interni*", ha osservato il consulente che "*il rischio relativo per quello che riguarda i tumori alla pleura e i tumori polmonari diminuisce in maniera inversamente proporzionale al periodo di occupazione, per cui si passa dal primo periodo di occupazione a quello misto, e a quello successivo, e raggiungono il limite inferiore per coloro che sono stati assunti successivamente. (…) Infine, possiamo vedere che vi è il 38% in meno di mortalità da tumore polmonare se confrontiamo coloro che sono stati assunti nel terzo gruppo, ossia l'ultimo periodo, rispetto a quelli assunti nel primo gruppo, ed un 46% nei tassi di mortalità per tumore alla pleura (…) confrontando coloro che sono stati assunti successivamente a coloro che sono stati assunti nel primo gruppo. In conclusione, i lavoratori che sono stati – in base allo studio di corte Magnani e collaboratori del 2010, che è il più aggiornato – occupati soltanto durante il terzo periodo (…) hanno rischi di mortalità ridotti per il tumore polmonare ed il tumore pleurico mesotelioma; tali riduzioni di rischio di mortalità molto probabilmente riflettono livelli di esposizione all'amianto ridotti, riduzione che è avvenuta in quello che viene definito il* late period*, ossia il terzo periodo, a causa o grazie ai programmi di igiene industriale migliori che sono stati avviati nel 1975 dalla nuova direzione dello stabilimento"*.

Con riferimento alle osservazioni critiche "*di metodo*" formulate da Canzio Romano e da Marsh, e in primo luogo quelle relative al mancato deposito dei dati grezzi utilizzati per effettuare le indagini epidemiologiche, questo Collegio si è già espresso, con l'ordinanza del 29 marzo 2010 (che si richiama integralmente sul punto), nel senso che esso non determina l'inutilizzabilità dei dati stessi e può riverberarsi, al più, sull'intrinseca attendibilità delle conclusioni tecniche alle quali sono pervenuti i consulenti del pubblico ministero, che è stata peraltro sottoposta all'accurato vaglio delle difese in sede di controesame.

Magnani ha comunque spiegato che i tassi regionali di mortalità utilizzati sono quelli –pubblici - dell'ISTAT, e che nella sua pubblicazione del 2007 che riportava i risultati dello studio di coorte aveva indicato espressamente che i dati regionali e nazionali erano stati forniti dal Reparto di epidemiologia ambientale dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma. E, a riguardo, la difesa dell'imputato Schmidheiny ha commentato che Marsh, laddove aveva affermato di non aver potuto utilizzare gli stessi dati di Magnani, "*ha anche messo in evidenza che le differenze non sono significative, e che quel poco di differenza potrebbe essere dovuto ad una minima differenza dei dati di riferimento utilizzati. Quindi, stiamo parlando di un problema che sin dall'inizio non è stato ritenuto rilevante"* (ud. 24 gennaio 2011, f. 47), il che induce inevitabilmente a ridimensionare il problema della lesione dei diritti difensivi paventata dai consulenti tecnici.

Lo stesso Canzio Romano ha peraltro riferito di avere *"ricostruito per una elevatissima percentuale dei casi la storia clinica documentabile mediante la certificazione agli atti, le cartelle cliniche, le consulenze disposte dalla pubblica accusa e i documenti prodotti dalle parti civili, al fine di meglio comprendere se le affermazioni contenute nel lavoro di tipo epidemiologico svolto dai consulenti tecnici del pubblico ministero fossero realmente sostenibili in quanto fondate su robusta e incontrovertibile documentazione clinica*" (relazione cit., f. 37), ed effettivamente egli ha potuto contestare partitamente, come si è visto, le diagnosi riportate nei risultati esposti dai consulenti del pubblico ministero.

Quanto poi alle considerazioni relative alla inaffidabilità delle certificazioni di morte fondate sui riconoscimenti dell'INAIL, una parte rilevante del controesame di Canzio Romano ha riguardato tale specifico punto:

Parte Civile, avv. Bonetto - La volta scorsa lei a parlato delle certificazione Inail , risolvendo la questione dicendo: ma queste non sono interessanti, perché sono svolte a fini assicurativi. Oggi ha ripreso non caso un richiamo a una certificazione Inail per fondare una sua valutazione critica dei confronti di una diagnosi. Qual è la sua posizione nei confronti delle certificazione Inail?

Consulente Romano – *"La mia posizione è che l'Inail ovviamente ha finalità di tipo molto diverso da una accertamento di natura giudiziaria e penale, e quindi correttamente, dal punto di vista sociale, ha criteri assai più larghi rispetto a quello che io credo debba essere impiegato in una indagine epidemiologica, noti bene, prima di tutto, e soprattutto in un procedimento giudiziario. Non voglio contestare le diagnosi dell'Inail (...) Resta il fatto che posso comprendere un atteggiamento, come dire, favorevole da parte dell'istituto assicuratore, ma è inutile che le ricordi come in certe situazioni geografico/sociali si creano anche dei meccanismi particolari. Sto attento a quello che dico, perché non voglio dire cose di cui poi mi potrei pentire. Ma... abbiamo tutti letto come sia in Italia e sia negli Stati Uniti d'America ci siano state delle intere casistiche di riconoscimenti di malattie professionali, e si parlava di proprio di asbestosi o di silicosi, che poi hanno avuto vicende anche giudiziarie di correzione. Detto questo, io credo che la logica Inail sia una logica molto più aperta, nel senso di più... che concede di più. Ho detto già che intendo criticare questa cosa. Criticherò, se me ne sarà data la possibilità, gli aspetti tecnici. Non critico le valutazioni, anche quantitative che l'Inail fornisce. Il fatto che io oggi abbia fatto riferimento all'Inail era proprio per dire che persino l'Inail non l'ha riconosciuto."*

Parte Civile, avv. Bonetto - Ha poi parlato del fatto che in generare vi una tolleranza maggiore. Prescindendo per un istante dall'analisi dei singoli esempi che lei vorrà farci, che ha prospettato di volerci fare, in termini generali, perché lei sostiene questa tesi?

Consulente Romano – *"Perché mi è capitato nei trent'anni della mia professione di verificare direttamente e personalmente riconoscimenti di malattie professionali..."*

Parte Civile, avv. Bonetto - Lei è qui in qualità di esperto. Ha scritto su questo? Qualcuno ne ha scritto?

Consulente Romano – *"Io non ne ho scritto."*

Parte Civile, avv. Bonetto - Qualcun altro ne ha scritto?

Consulente Romano – *"Non per Casale, ma qualcuno ne ha scritto."*

Parte Civile, avv. Bonetto - Per Casale ne ha scritto?

Consulente Romano – *"Non mi risulta."*

Parte Civile, avv. Bonetto - E perché allora lei collega questo argomento generale con il caso di Casale?

Consulente Romano – *"Perché credo che Casale non sia diverso da Torino (…)"*

Parte Civile, avv. Bonetto - Perché lei crede che con sia diverso. L'ha verificato?

Consulente Romano – *"No, ho verificato su alcuni casi la incongruenza tra diagnosi e gravità di patologia ammesse dall'Inail e dati a mia disposizione."*

Parte Civile, avv. Bonetto - Lei in tutti i casi in cui verifica incongruenza di diagnosi o inesattezza di diagnosi trae queste conclusioni generali nel corso della sua attività? Quando lei trova una scostamento da una diagnosi e una riverifica di una diagnosi trae sempre considerazioni di ordine generale di questo tipo, nel corso della sua attività scientifica?

Consulente Romano – *"Sono indotto a farlo, sì.(…) La prendo come un indicatore di tendenza"*

Parte Civile, avv. Bonetto -Ma quando ci svelerà le incongruenze prederemo posizione. Ci permetta che sino a che non l'abbiamo sentito non possiamo fare delle considerazioni.

Consulente Romano – *"Lei ha ragione. Infatti l'aspetto clinico è quello che io dicevo essere importante per questo tipo di valutazione."*

Parte Civile, avv. Bonino - Mi è sembrato di capire, che parlando di asbestosi e analizzando i casi accolti dall'Inail , lei ha detto che diversi, in base a questo criterio più ampio, potrebbero anche non avere origine professionale, anzi lei lo esclude. Mi chiedevo se lei ha analizzato solo i casi delle domande accolte, e anche ha preso in considerazioni i casi rigettati dall'Inail ?

Consulente Romano – *"No, no, i casi rigettati non li ho presi in considerazione."*

Presidente - Ritornando a una delle sue ultime affermazione, quella relativa sempre all'Inail , e cioè al fatto che insomma sarebbe stata poco apprezzato socialmente un maggior rigore, se non ho capito male, questo è quello che ci dice? Che sarebbe stato apprezzato negativamente dal punto di vista sociale che cosa? Cioè, l'Inail avrebbe dovuto, per non contraddire le aspettative sociale, riconoscere indennità, indennizzi e risarcimenti non dovuti?

Consulente Romano –*"È possibile che in buona fede una broncopneumopatia cronica indipendente dalla esposizione ad amianto in un lavoratore di questa, come di altre aziende, dove c'era l'amianto, possa venire benevolmente interpretata come una forma di tipo di pneumoconiotico."*

Presidente -Ma l'Inail deve risarcire le malattie professionali.

Consulente Romano –*" Sì, certo."*

Presidente - E allora?

Consulente Romano –*"Insomma, se io avessi le lastre in mano potrei dire che cosa penso. Di quelle che ho visto posso dirle che alcune, e questo è stato anche un pensiero del Professore Mollo. Se posso dire almeno su alcuni casi, il quadro radiologico come era stato riconosciuto dall'Inail , non è stato confermato dai consulenti del pubblico ministero."*

Presidente - Sì, però sono sempre specifici casi. Lei lo dice in astratto, in generale.

Consulente Romano – *"Io non posso che basarmi su degli specifici casi."*

Presidente - Questa è una delle domande che le ha posto...

Consulente Romano – *"Se questa era la domanda io non l'ho compresa. È certo che io non intendevo dire quello che è stato compreso. Sto dicendo che una malattia polmonare in una situazione di lavoro come quella che stiamo discutendo può ragionevolmente indurre a una diagnosi orientata nel senso..."*

Presidente - Però lei non ha detto in questo caso, faccio per dire, citando nominativamente o in alcuni casi citandone un gruppo di casi. L'ha riferito come una tendenza di ordine generale.

Consulente Romano – *"Sì e no. Ho detto che può succedere. E quindi... non ho detto che sono tutti... Non credo di averlo detto. Io ho detto che* (l'INAIL) *utilizza dei criteri diversi."*

Presidente - Dei criteri diversi o più ampi.

Consulente Romano – *"E sì, ma questo è vero in assoluto."*

Presidente - Più ampi nel senso che riconosce... e quindi questo è di carattere generale.

Consulente Romano – *"Questo è di carattere generale, sì."*

Presidente - È più questo che io quindi le chiedevo di chiarre. Perché rispetto al caso, ripeto, finché non esaminiamo casi, stiamo parlando ancora di nulla.

Consulente Romano – *"Certo"*.(ud.20 dicembre 2010, pagg. 37 ss).

E' parso opportuno riportare testualmente tale passo del controesame in quanto esso mette bene in luce come il consulente: a) abbia, ad evidenti fini difensivi, offerto come dato generalizzato una asserita tendenza (se pure in buona fede) dell'istituto assicuratore a "*largheggiare*" nel riconoscimento dell'asbestosi, finendo poi con il riconoscere che il dato veniva, in realtà, ricavato dalla smentita della diagnosi ricavabile in alcuni specifici casi; b) abbia applicato tale "*tendenza nazionale*" dell'INAIL allo specifico territoriale di Casale Monferrato, pur non avendo raccolto dati concreti in tal senso; c) abbia, soprattutto, fatto riferimento, più che ad un errore di diagnosi, ad un errore di valutazione del grado di gravità della malattia professionale, spiegando di non contestare quantitativamente ma – al più - qualitativamente le diagnosi.

Quanto, ancora, alle censure relative alla classificazione delle asbestosi, Mirabelli e Magnani hanno osservato che se è vero che la categoria "*asbestosi*" corrisponde ad un *range* di codici, il suo contenuto si mantiene comunque costante; hanno, soprattutto, evidenziato di avere utilizzato, per i tassi di mortalità, il programma OCMAP (*occupational cohort mortality analysis program*) di cui è autore lo stesso consulente Marsh (Magnani-Mirabelli, note depositate all'udienza 28 marzo 2011, fald.103).

E' agevole comunque, in conclusione, rilevare come sia Canzio Romano che Gary Marsh, pur ben consci della relativa problematica, abbiano finito per sovrapporre (separando i periodi lavorativi, e indicando in particolare la percentuale di lavoratori che erano deceduti o avevano cessato di lavorare prima dell'1 gennaio 1975) la questione della affidabilità del criterio diagnostico con quelle (evidentemente molto diverse) della concreta attribuibilità all'uno o all'altro imputato, o ad entrambi, della responsabilità per la singola malattia professionale, e della diminuzione della mortalità tra i lavoratori dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato a seguito del miglioramento delle condizioni di lavoro.

A tale ultimo riguardo, Mirabelli e Magnani hanno comunque contestato che la riduzione del numero di mesoteliomi negli anni recenti sia da attribuire ad una maggiore selettività nella diagnosi, in quanto la riduzione dei numeri assoluti nella coorte non indica una riduzione nella frequenza ma solo la progressiva riduzione del numero di persone della coorte, essendo attualmente deceduto – per l'aumento dell'età e della mortalità generale - il 60% dei suoi componenti.

Hanno altresì contestato, in via generale, che le analisi per periodo di assunzione abbiano mostrato una riduzione statisticamente significativa del rischio di morte per tumore polmonare o pleurico o del rischio di sviluppare un mesotelioma per gli assunti dopo l'1 gennaio 1975. Essi hanno infatti osservato, da un lato, che Marsh ha considerato solo gli uomini e non ha valutato in modo adeguato le differenze tra i tre gruppi con riferimento alla durata di esposizione e alla latenza; hanno rilevato, d'altro lato, che il "*rischio relativo*" (RR) deve essere calcolato prendendo a riferimento non la popolazione generale, ma una categoria interna alla coorte, esposta a tutti gli effetti ad aumentato rischio da malattie da amianto, e che la categoria di assunzione più recente (tabella 2 della relazione di Marsh) presenta un incremento della mortalità di 1,49 volte rispetto alla popolazione

generale e di 20,07 volte per i tumori della pleura (cfr., per una analisi più dettagliata dei risultati di Marsh, Magnani-Mirabelli, note cit., pagg. 12 ss.).

11b - studio di coorte a Cavagnolo

Come premesso da Magnani, la coorte di Cavagnolo (composta da circa 800 lavoratori -585 uomini e 283 donne - ricavati dai libri matricola) è stata esaminata in minore dettaglio. L'azienda è stata attiva, come si è visto, dal 1947 al 1981, anno nel quale i pochi dipendenti ancora presenti sono passati alla Eternit di Casale Monferrato.

Premesso che la proporzione di deceduti è risultata del 46% tra gli uomini e del 24% tra le donne, ha rilevato il consulente che si è registrato, anche nella Saca, un aumento della mortalità osservata rispetto a quella attesa sull'insieme di tutte le cause di morte, anche se si tratta di variazione ai limiti della significatività statistica: "*Questo per gli uomini: 30 morti in più rispetto all'atteso. Ci sono aumenti per i tumori del peritoneo, per i tumori della pleura, è circa analogo all'atteso il numero di morti per tumore del polmone, aumentato anche il numero dei morti di asbestosi. Questo è l'unico dato che risulta statisticamente significativo, però nella lettura di informazioni come queste, basate su numeri abbastanza piccoli, oltre alla valutazione della significatività statistica dal punto di vista puntuale occorre sempre* [considerare] *quali sono le informazioni generali che si hanno già relativamente a categorie di esposizioni simili a quelle che stiamo indagando, e quindi valutare se l'andamento del rischio espresso attraverso il rapporto standardizzato di mortalità è coerente con le osservazioni fatte in altri studi scientifici. Per quanto riguarda le donne vediamo un aumento per i tumori maligni della pleura, del peritoneo (per la pleura statisticamente significativo), un caso di asbestosi contro 0, 01 attesi. (…) Sostanzialmente quello che vediamo è che tra le persone che hanno lavorato oltre i 20 anni c'è un aumento del numero dei tumori maligni rispetto all'atteso, un aumento della mortalità totale dovuto a questa differenza dei tumori maligni e -per quanto riguarda le singole cause- l'aumento è per i tumori della pleura, del peritoneo e per l'asbestosi. Tra gli uomini e tra le donne, ugualmente, un aumento per i tumori della pleura, per i tumori del peritoneo e le asbestosi, con una variazione contenuta per quanto riguarda la mortalità complessiva. Per quanto riguarda la durata del periodo lavorativo vediamo in particolare, anche qui, un aumento per chi ha lavorato oltre i 5 anni tra gli uomini, della mortalità per tumori della pleura, del peritoneo e per l'asbestosi. Analogo, ma su numeri più piccoli, è tra le donne. Osserviamo anche qualche caso di tumore della pleura, del peritoneo e di asbestosi tra gli uomini ed in particolare un caso tra le donne, anche per chi ha lavorato meno di 5 anni"* (Magnani, esame cit.).

11c - studi caso-controllo a Casale Monferrato e a Cavagnolo relativi ai non esposti professionalmente

Ha ancora riferito il consulente Magnani che gli studi di coorte eseguiti in Casale Monferrato hanno fatto emergere una evidente discordanza tra il numero di casi di morti per tumore della pleura tra i dipendenti ed il numero di casi riferito, invece, alla popolazione di Casale (con particolare riferimento all'incidenza di tumori fra le donne, tradizionalmente presenti in percentuale di 1:5 tra i lavoratori dello stabilimento), il che ha fatto sorgere la necessità di approfondire, con studi mirati, i profili relativi al rischio per le

persone che avevano abitato con i dipendenti della Eternit ed al rischio per la popolazione generale.

In prima battuta sono stati quindi rilevati dagli archivi anagrafici, per tutti i dipendenti uomini della Eternit, lo stato di famiglia o il certificato di matrimonio o un documento analogo, e sulla base dei dati ivi riportati si è ottenuto un elenco delle donne che erano state sposate ad un dipendente della Eternit; da tale elenco sono state eliminate coloro che avevano lavorato esse stesse nello stabilimento, ed è stata stimata la durata di esposizione per le donne non dipendenti ma mogli di lavoratori, sulla base della combinazione del periodo di lavoro e del periodo di matrimonio.

Si tratta dell'unico studio di questo tipo pubblicato al mondo.

Il risultato cui si è pervenuti è che, tra le mogli dei dipendenti della Eternit, si è osservato, e ripetizioni successive degli studi hanno confermato tale osservazione, un aumento della mortalità per tumori maligni della pleura: in una prima analisi del 1993 erano stati, infatti, osservati 4 casi di tumore maligno della pleura contro 0, 5 attesi, con un aumento di 8 volte**,** statisticamente significativo.

Poiché, tuttavia, ancora i "*conti non tornavano*", l'analisi è stata estesa ai residenti a Casale Monferrato: "*abbiamo preso semplicemente i confinanti con Casale Monferrato e i restanti Comuni dell'A.S.L. 76. Sostanzialmente l'insieme dell'A.S.L. 76 contava circa 100. 000 persone all'epoca; adesso i confini dell'A.S.L. sono un po' cambiati, però era sostanzialmente una zona rurale con l'unica zona un po' più industrializzata a Casale Monferrato e nei Comuni circostanti, dove -per esempio- c'erano industrie del freddo ed industrie del cemento. Abbiamo contato, andandoli a cercare nei reparti di anatomia patologica e via dicendo, tutti i casi con diagnosi istologica di mesotelioma della pleura insorti nel periodo dal 1980 al 1989; abbiamo tolto tutti quelli che risultavano negli elenchi dei dipendenti della Eternit (anche quelli precedenti non considerati nelle analisi di coorte) (….) e quelli che dalla lettura dell'anamnesi della cartella clinica risultavano avere qualche esposizione lavorativa di interesse, e sui restanti abbiamo calcolato dei tassi di incidenza. Abbiamo stimato che la popolazione su cui calcolare i tassi è la popolazione anagrafica*.

Vedete che a Casale il tasso di incidenza – questo è il numero di casi osservati per 100. 000 persone /anno – era di circa 8 per centomila tra gli uomini e 5 per centomila tra le donne. Negli stessi anni i tassi dei Registri Tumori erano dell'ordine di 1 tra gli uomini e 0, 5 tra le donne, giusto per dare un rapporto. Però non eravamo tanto interessati ad un confronto esterno, quanto ad un confronto interno per strati diversi: Casale era questo, i residenti al momento della diagnosi nei Comuni circostanti avevano un tasso che era per gli uomini la metà e per il resto dei comuni era nell'ordine di un decimo; per le donne di nuovo nell'ordine di un decimo rispetto a quello che c'era per Casale".

Tale analisi ha posto le basi per uno studio caso /controllo, cioè uno studio in cui i soggetti malati di mesotelioma e i soggetti appartenenti alla popolazione generale sono stati confrontati sotto il profilo delle caratteristiche legate all'esposizione, cioè il lavoro, la residenza e il luogo dov'erano collocati: "*ciò è stato svolto in tre fasi diverse, appartenenti a tre studi diversi. La prima è stata quella dei casi diagnosticati tra il 1987 ed il 1993; la seconda dei casi diagnosticati tra il 1995 ed il 1996; la terza dei casi diagnosticati dopo il 2001. Per l'ultima parte non abbiamo ancora completato le analisi statistiche, quindi non potrò dire nulla. Per la prima parte abbiamo svolto quest'analisi anche controllando la qualità delle diagnosi istologiche. Abbiamo preso i vetrini di tutti i casi di mesotelioma che rientravano in queste caratteristiche di periodo e li abbiamo sottoposti ad una revisione da*

parte di cinque anatomo-patologi, di cui due venivano dall'istituzione universitaria di Torino, due venivano dall'area di Casale Monferrato ed uno veniva da Pavia, quindi anche in modo da rappresentare realtà diverse. Abbiamo chiesto loro sostanzialmente: "Rivalutate questi vetrini e dite quanti rientrano, secondo una classificazione standard, nelle definizioni di mesotelioma certo, probabile, possibile". Di questi oltre il 75% era stato valutato da 4 su 5 o 5 su 5 dei revisori come un mesotelioma certo; soltanto un 5% era stato escluso dalla serie delle revisioni.

Lo stesso esercizio l'abbiamo poi fatto per lo studio dal 1995 al 1996. Lo studio dal 1995 al 1996 è stato uno studio multicentrico europeo a cui oltre alla serie di Casale hanno partecipato un gruppo di ricerca di Firenze, il CSPO, un gruppo di ricerca spagnolo che aveva raccolto casi dall'area di Barcellona ed un gruppo di ricerca svizzero. Avevamo anche lì replicato la stessa modalità di valutazione della certezza dal punto di vista diagnostico. (…)

Questo studio ha portato a valutare l'andamento del rischio di mesotelioma correggendo dal punto di vista statistico per età, sesso, esposizione domestica, occupazione dei familiari e -limitatamente ai soggetti che non avevano lavorato nello stabilimento di Casale Monferrato- abbiamo valutato l'andamento del rischio per distanza progressiva dallo stabilimento della Eternit. Questo dal punto di vista dell'analisi statistica ha portato ad un andamento con un progressivo decremento del rischio relativo, che è un indicatore dell'associazione tra l'esposizione ed i livelli di esposizione. (…)

Il nodo è appunto, a nostro avviso, la collocazione estremamente vicina tra lo stabilimento della Eternit e la città di Casale Monferrato, che era distante circa 1, 5 km dallo stabilimento al centro cittadino; poi abbiamo ulteriormente il magazzino delle merci della Eternit (…). [Nella prima analisi], *il rischio relativo per chi aveva lavorato alla Eternit rispetto a chi non aveva né lavorato né mai abitato a Casale Monferrato o nei Comuni circostanti, era di 50 volte il rischio relativo, per chi aveva abitato nella cornice entro i 500 metri dallo stabilimento era di 25 e così via, diminuendo fino ad un minimo del rischio che in quella prima analisi si aveva per i Comuni che eccedevano la cornice di quelli confinanti con Casale. Nella seconda analisi abbiamo usato per tutti i soggetti un metro di distanza, abbiamo escluso i soggetti che avevano lavorato nella Eternit e sostanzialmente l'andamento dei rischi relativi è assolutamente coerente. Il modello statistico…indicava un decadimento anche per fasce di grande distanza rispetto allo stabilimento.*

Attenzione, l'interpretazione non è che le fibre arrivano fino a 15 km, però ovviamente le fibre vanno in giro con le persone che vanno giro". (…)

Per quanto riguarda i Comuni circostanti, dalle analisi pubblicate nel 1995 c'era un eccesso visibile tra gli uomini, ma non tra le donne; per quanto riguarda le analisi del 2001, c'era comunque ancora un aumento anche per i Comuni circostanti; qui travalichiamo il confine comunale e ci basiamo sulla distanza della residenza. Questa è la residenza prevalente e non è la residenza al momento della malattia ovviamente, perché quello che importa è la residenza in cui la persona ha passato la maggior parte del proprio tempo, escludendo un periodo di intervallo che abbiamo fissato in 20 anni, corrispondente alla latenza normalmente osservata per questa patologia" (Magnani, esame cit.).

Il consulente tecnico Mirabelli ha riferito a sua volta di avere valutato i profili di esposizione delle 335 persone non appartenenti alle coorti Eternit o Saca forniti dal Registro Mesoteliomi, oltre ad una serie di casi insorti sempre nelle popolazioni di Casale e

di Cavagnolo dopo il 2004, non segnalati in origine dal Registro Mesoteliomi: si trattava, per lo più, di soggetti (anche segnalati dalle parti civili) che non rispondevano al criterio di essere residenti, al momento della diagnosi, in Casale o Cavagnolo ma che avevano abitato in tali Comuni in altri momenti della loro vita.

Sono stati quindi considerati, complessivamente, i profili di esposizione di 376 soggetti, cioè di quelli per cui era disponibile un dato anamnestico dettagliato ricavato attraverso un'intervista personale o un questionario standardizzato utilizzato al Registro Mesoteliomi: "*ho condotto la valutazione delle storie lavorative ed anche delle storie di esposizione non professionali di queste persone basandomi sul protocollo di valutazione dell'esposizione che noi abbiamo come Registro dei Mesoteliomi maligni, che è conforme alle linee guida per la valutazione dell'esposizione adottate dal Registro Nazionale Mesoteliomi a cui tutti noi, centri operativi regionali del Registro Nazionale, siamo richiesti di attenerci nel corso della nostra attività al fine di inviare poi a livello nazionale dei dati accolti e valutati in modo omogeneo, coerente.*

Si tratta di un lavoro analitico e dettagliato che richiede che per ogni circostanza di esposizione professionale ed anche extraprofessionale delle persone intervistate si definisca un profilo di esposizione, che per ogni profilo di esposizione si valuti quali sono stati i possibili determinanti di esposizione, si proceda ad una valutazione qualitativa della probabilità ed intensità di esposizione e poi ad una valutazione semi – quantitativa; (si proceda), *infine, a classificare l'esposizione finale dell'individuo secondo quelle che sono le categorie previste dal Registro Nazionale Mesoteliomi che sono esposizioni professionali certe, probabili e possibili, esposizioni familiari, dovute cioè alla convivenza con un lavoratore esposto, esposizioni ambientali ed altre circostanze ancora di esposizione che possono essere dovute alla presenza comunque in ambiente di vita o in ambiente scolastico, per esempio, di occasioni di esposizione ad amianto perché ci sono dei materiali contenenti amianto* in situ*".* (…)

Se noi passiamo dall'elencazione delle circostanze di esposizione ad una valutazione sintetica caso per caso in cui, secondo quelle regole di precedenza di cui ho parlato prima, definiamo ogni singolo individuo in una ed in una sola categoria di esposizione, la massima della sua storia lavorativa, allora possiamo vedere che su 376 persone per 5 non abbiamo informazioni comunque sufficienti nonostante l'intervista per pervenire ad una conclusione a proposito delle loro esposizioni e le consideriamo non classificabili per le loro modalità di esposizione; 164, cioè un po' meno della metà, sono soggetti comunque che hanno avuto un'esposizione professionale di un qualche tipo (13 legati all'Eternit e gli altri legati invece a tutt'altre lavorazioni e processi lavorativi). Praticamente il 55% dei soggetti, quelli che restano, hanno avuto solo ed esclusivamente delle circostanze di esposizione non professionale. (…) *Ho considerato come esposti ambientali quei soggetti che hanno avuto periodo di residenza fino ad una distanza massima di 2000 metri dallo stabilimento principale della Eternit di Via Oggero o di 1000 metri dal magazzino di Piazza D'Armi per quanto riguarda Casale Monferrato.*

(…) Se facciamo un paragone con quello che accade a livello nazionale, mentre a Casale Monferrato il 55% di questi casi ha avuto questo tipo di esposizioni non professionali, a livello nazionale solo l'8% dei casi ha esposizione dello stesso genere, cioè di tipo ambientale o familiare (…) 55 su 75 casi avevano avuto questa modalità di esposizione per aver convissuto con lavoratori dell'Eternit o della Saca, dell'Eternit principalmente perché per la Saca ce n'era uno. Per quanto riguarda le esposizioni ambientali, su 125 persone con queste modalità di esposizione 122 le avevano avute per

aver vissuto nelle aree interessate di Casale Monferrato e di Cavagnolo e quindi per via delle esposizioni create dall'Eternit o dalla Saca (nel caso della Saca 3 soggetti). C'è da dire che delle 20 persone che avevano avuto circostanze di esposizione familiare ad amianto non attribuibili all'Eternit o alla Saca, 19 erano in ogni caso anche esposti ambientali correlabili con lo stabilimento Eternit avendo vissuto a Casale Monferrato, ma la scelta è di incasellare un individuo in una ed in una sola categoria di esposizione, ed in questo caso -per convenzione- il profilo di esposizione familiare prende la precedenza sul profilo di esposizione ambientale. (…)

Possiamo notare che c'è una differenza importante di età media alla diagnosi: i soggetti con esposizioni professionali hanno un'età media alla diagnosi molto più alta dei soggetti con esposizioni non professionali. Ci sono da 5 fino a 10 anni di differenza di età media alla diagnosi a danno dei soggetti che hanno dei profili di esposizione non professionali. I soggetti con profili di esposizioni non professionali si ammalano prima. Questo credo che sia dovuto al fatto che vengono esposti in età più precoce: l'esposizione ambientale può iniziare al limite dalla nascita, e così la convivenza con un familiare esposto ad amianto" (Mirabelli, esame cit.).

11d - studio di coorte a Rubiera

Il consulente tecnico del pubblico ministero Ferdinando Luberto ha esposto i dati epidemiologici emersi dallo studio della coorte dello stabilimento dell'Eternit di Rubiera (la cui attività, come si è visto, è iniziata nel 1961 ed è cessata nel gennaio 1992) e dei residenti nel Comune di Rubiera (studio del 1998, aggiornato nel 2005). A riguardo, "*sono state acquisite (…) le visure camerali della Camera di Commercio di Reggio Emilia, un'ampia documentazione fotografica della ditta durante la fase di bonifica dello stabilimento e della riconsegna, questo dalla sezione provinciale di Reggio Emilia dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente e dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro di Scandiano (…). Sono inoltre disponibili le matricole aziendali dall'inizio dell'attività lavorativa fino alla fine. È stato effettuato l'accertamento dello stato in vita tramite contatto postale con le anagrafi dei Comuni di residenza, sono state richieste ed acquisite dalle aziende A.S.L. competenti per territorio le schede Istat delle cause di morte dei dipendenti deceduti e dall'azienda A.S.L. di Reggio Emilia e quelle dei residenti nel Comune di Rubiera; sono state acquisite integralmente o in estratto molte cartelle cliniche da vari ospedali*. (…)

I criteri di ammissibilità della coorte erano gli stessi di quella della coorte delle medesime aziende, cioè avere lavorato per almeno 6 mesi in una qualunque mansione nello stabilimento dall'inizio dell'apertura, quindi dal 1961, fino al (…) 31 dicembre 2005. (…)

Per la mortalità per tutte le cause (…) vediamo un lieve eccesso di mortalità del 15% circa, ai limiti della significatività statistica. Questo lieve eccesso contribuisce ad un eccesso del 23 % dei tumori maligni, con un raddoppio della mortalità per malattie dell'apparato respiratorio non neoplastiche nel loro complesso (…). Per quanto riguarda la mortalità per tumori maligni, l'eccesso del 23% è legato ad un eccesso di tumori dello stomaco, ma –soprattutto- ad un eccesso dei tumori della pleura (…). Ci sono stati 13 decessi con un lieve eccesso di mortalità: 5 decessi erano per tumore maligni, uno dei quali della trachea e polmoni. (…) Si sono verificati due casi anche per periodi di latenza

relativamente brevi, inferiori ai 25 anni (…), non sembra esserci una relazione molto netta con la durata dell'esposizione, ma c'è una forma piuttosto a "U".

Questa è la situazione dello studio di mortalità della coorte al 31 dicembre 2005, quindi sono stati registrati 9 tumori della pleura ed uno del peritoneo. Successivamente, sostanzialmente fino ad oggi, sono stati registrati oltre 4 casi di tumori della pleura, uno dei quali di sesso femminile, ed uno del peritoneo. Sono stati evidenziati 4 casi di tumore della pleura attinenti alla ditta e 2 casi indiretti di tumore della pleura.

Le diagnosi sono tutte diagnosi di certezza con caratterizzazione bioptica, istologica e immunoistochimica. In tutti sono presenti la biopsia e l'esame istologico; in due casi la immunoistochimica. (…)

Passando ai tumori al polmone, sono stati registrati 22 decessi nei maschi ed uno nelle femmine nella coorte al 31 dicembre 2005 (…) in 13 casi a mio parere c'è una possibile influenza da esposizione ad amianto.

Per quanto riguarda le patologie non neoplastiche, ci sono stati 3 casi di broncopleuropatia cronica nella coorte, 3 casi di asbestosi polmonare, altri casi di asbestosi polmonare ed una pleurica in soggetto affetto da mesotolioma pleurico (…).

Passando ai residenti, lo stabilimento di Rubiera era situato sulla Via Emilia, a circa 500 o 800 metri dal centro del Comune capoluogo. Confinava a nord con la Ferrovia Bologna – Milano e ad est e ad ovest con altre aziende. Non sono stati condotti studi analitici come quelli che sono stati presentati successivamente. È stato solo fatto un confronto con la mortalità per questa stessa patologia dei residenti in tutta la provincia di Reggio Emilia. Il registro di mortalità provinciale è attivo dal 1993. Per il periodo precedente abbiamo effettuato una stima dagli studi effettuati all'Istituto Superiore di Sanità di mortalità a livello comunale. Rubiera non rientra tra quelli con più di tre casi osservati con rapporto standardizzato di mortalità significativo (…). Utilizzando il nostro archivio non abbiamo rilevato nessun caso di mortalità nel peritoneo e 7 tumori della pleura con rapporto standardizzato di mortalità significativo nei maschi; di questi 7 tumori due erano dipendenti della ditta. Nel periodo successivo ci sono stati ulteriori 4 decessi in dipendenti Eternit (…). Nonostante sia una coorte piccola, (…) è stata rilevata infatti un'elevata incidenza ed un'elevata mortalità per patologie neoplastiche delle sierose e per l'asbestosi, patologie tipicamente legate all'esposizione a fibre di amianto; un eccesso di mortalità non significativo (…) rispetto ai valori attesi ed un lieve eccesso di mortalità per tumore nei residenti a Rubiera. Un altro aspetto da considerare, oltre alle piccole dimensioni, è che questa è una coorte anche di persone relativamente giovani o abbastanza giovani. Se ricordate la prima presentazione che ha fatto il professor Magnani, nella sua coorte più del 70% dei soggetti risultava deceduti. In questa più del 70% sono vivi. È una coorte che ha operato in anni recenti con persone relativamente giovani, quindi molti hanno lavorato tra il 1980 ed il 1991.

Ciò induce a prevedere nell'immediato futuro, secondo Luberto, un incremento del numero di tumori delle sierose*: "i singoli nuovi casi – uno all'anno, che non è poco per una coorte così piccola – nel periodo 2006 /2010 mi sembra che possano supportare questa ipotesi".*

11e - studio di coorte a Napoli- Bagnoli

Come illustrato dal consulente tecnico Pietro Comba, il primo studio di coorte relativo allo stabilimento Eternit di Bagnoli è del 1939 e comprende 2336 dipendenti, di cui 1909 maschi e 427 femmine.

Considerata l'incompletezza dei dati relativi ai lavoratori che avevano iniziato a lavorare nello stabilimento nel 1939, è stato peraltro effettuato un nuovo studio epidemiologico, denominato "*coorte Eternit Bagnoli 1950*", che non ha preso in considerazione l'intera coorte dei lavoratori dal 1939 ma soltanto i lavoratori assunti a partire dal primo gennaio 1950, ed ha esaminato i decessi che si sono registrati a partire dal primo gennaio 1965 fino alla data del 31 dicembre 2005. La prima data è quella che consente un raffronto tra i decessi osservati nella coorte di Bagnoli ed i decessi attesi, dal momento che dalla metà degli anni sessanta sono disponibili dati di mortalità a livello regionale affidabili e ampiamente utilizzati per l'effettuazione di indagini epidemiologiche.

La coorte complessiva è composta di 1483 persone, di cui 884 viventi, 536 deceduti e 59 persi, pari al 3.98%, percentuale inferiore alla soglia (del 5%) di affidabilità dell'indagine epidemiologica. In tale coorte la maggior parte di assunzioni è avvenuta tra il 1950 e il 1964, con prevalenza, tra i lavoratori assunti, della fascia di età, tra i 20 e i 29 anni.

Per gli assunti tra il 1950 ed il 1964 la durata media di esposizione per i maschi era di 16 anni, per le femmine di 9.8 anni; tale durata media diminuisce evidentemente con le classi di arruolamento successive: dal 1965 al 1974 è, infatti, di 9.6, e dal 1975 al 1984 è di 4.7.

L'accertamento della causa di morte è avvenuta sulla base delle schede di causa di morte dell'Istat, che registrano - per ogni individuo deceduto - la causa iniziale, la causa intermedia e la causa finale di morte.

Secondo le linee guida degli studi di coorte, è stato identificato, anche in questo caso, il rapporto standardizzato di mortalità, cioè il rapporto tra il numero dei decessi osservati e il numero dei decessi attesi, espresso in termini percentuali. E' stato inoltre valutato l'intervallo di confidenza al 95%, che rappresenta una misura della precisione della stima per valutare la significatività statistica del risultato.

I risultati evidenziano un eccesso statisticamente significativo per i tumori maligni, posto che, rispetto ai 170.36, attesi ne sono stati osservati 202. In particolare:

a) per i tumori del peritoneo e del retroperitoneo (9 casi) si è registrato un valore di 15/16 volte superiore al dato atteso; i rapporti standardizzati di mortalità raggiungono la significatività statistica per una latenza superiore ai 40 anni e per una esposizione superiore ai 20 anni;
b) per i tumori maligni della pleura, rispetto a 0.98 attesi si sono osservati ben 22 decessi. Relativamente alla latenza, dai 20 ai 29 anni si registrano 4 osservati rispetto a O.19 attesi, dai 30 ai 39 anni 6 osservati rispetto a 0.32 attesi; oltre i 40 anni di latenza 11 osservati, rispetto a 0.32 attesi. Quanto alla durata di esposizione, per una esposizione che va dai O ai 9 anni sono stati osservati 4 casi di mesotelioma pleurico rispetto ai 0.35 attesi, e con l'aumento della durata dell'esposizione i valori di decessi osservati sono risultati significativamente superiori ai valori attesi;
c) per i tumori maligni del polmone, per i quali si sono registrati 81 decessi rispetto ai 54 attesi, per latenze che vanno dai 20 ai 29 anni e oltre, i rapporti standardizzati di mortalità sono sempre superiori a 100 e non raggiungono per poco la significatività statistica; la raggiungono invece dai 30 ai 39 anni;

d) i decessi per asbestosi (calcolati in misura inferiore rispetto ai casi, essendosi considerata come riferimento la scheda Istat) sono presenti nella certificazione di morte nel numero di 44, rispetto ai 0.09 attesi. Con riferimento alla durata dell'esposizione, per la classe dai 10 ai 19 anni, dai 20 ai 29 e superiore ai 30 anni, il rapporto standardizzato di mortalità raggiunge valori elevatissimi.

I dati sono confermati in misura più rilevante per la (preponderante) componente maschile, soprattutto con riferimento ai mesoteliomi del peritoneo, ai tumori dell'apparato respiratorio (bronchi e polmoni), ai mesoteliomi pleurici, alle pneumoconiosi e (soprattutto) ai decessi per asbestosi. Per la coorte femminile non si registrano, invece, aumenti statisticamente significativi del rapporto standardizzato di mortalità, essendo essa numericamente assai limitata.

Sulla scorta dei risultati ottenuti dall'indagine epidemiologica relativa agli ex dipendenti della Eternit di Bagnoli arruolati alla data del primo gennaio 1950, è stata inoltre condotta -con una analisi di *best evidence* - la valutazione della causa di morte per l'intera coorte degli ex dipendenti della Eternit di Bagnoli, comprendendo gli arruolati dal 1939, per complessive 2336 persone.

Non si tratta, in questo caso, di una indagine strettamente epidemiologica per valutare la significatività statistica dei dati, ma di una indagine finalizzata ad attribuire una causa di morte ai singoli lavoratori appartenenti a questa coorte.

Il dato della scheda di morte è stato quindi integrato con tutta la documentazione raccolta, con particolare riferimento alla certificazione Inail, relativa alla malattia professionale, alle cartelle cliniche ed alle certificazioni mediche. Rispetto ai deceduti totali -1045- si è identificata una causa di morte accertata per 900 deceduti, pari a 86.12% di essi, mentre è ancora in corso la ricerca di documentazione per i casi più antichi, cioè per 145 deceduti.

Complessivamente l'indagine ha permesso di identificare 133 decessi per cancro del polmone, che rappresentano il 14.78% dei dipendenti deceduti, due decessi per carcinoma ovarico (che l'Agenzia Internazionale del Cancro ha identificato come sicuramente determinati da una esposizione all'amianto); 9 casi di cancro della laringe, che rappresentano 1'1.0%; 156 casi di decessi per asbestosi polmonare, nei quali non sono stati peraltro computati i 101 decessi risultanti dalla documentazione INAIL. Il numero totale dei mesoteliomi registrati è risultato di 65 (di cui 36 mesoteliomi pleurici e 29 mesoteliomi peritoneali), pari al 7.22% del totale dei deceduti.

Il passo successivo è stato quello di verificare, per tutti gli anni, dal 1939 al 1984 (ultimo anno di assunzione), il numero degli assunti, verificando l'incidenza delle malattie asbesto correlate: "*accanto al dato rilevante dei deceduti, abbiamo anche rilevato, in questo studio dell'intera coorte del 1939, la presenza di malattie amianto correlate evidenti (…) nessun caso con cancro dei polmoni vivente, nessun caso di cancro del laringe, ma 145 casi di asbestosi po1monare nei viventi, documentati dall'Inail, 3 casi di mesoteliomi in viventi e questi 3 casi sono tutti casi di mesoteliomi pleurici (…) In totale quindi abbiamo 151 dipendenti viventi che hanno patologie correlate all'amianto, che rappresentano il 14.66% dei soggetti viventi.*"

Considerando, infine, l'andamento delle assunzioni, "*una visione di insieme ci fa vedere come ai picchi di assunzione corrisponde, per queste coorti, la produzione di mesoteliomi: (…) se c'era esposizione ad amianto, è chiaro che le coorti di maggiore numerosità hanno prodotto maggior numero caso di mesoteliomi.. Quello che ci interessava però, in questo caso, era di mettere in paragone queste due coorti di assunti*

nel 1939 (…) con la coorte del 1969: (…) il numero dei mesoteliomi espresso dalle due coorti è pressoché identico (…) *i deceduti per mesotelioma prodotti da questa coorte, cioè dagli assunti in questo anno* (1939), *sono stati complessivamente 9; quindi abbiamo 9 casi di mesoteliomi che nella distribuzione interna hanno 6 decessi per mesotelioma peritoneale e 3 decessi per mesotelioma pleurico.*

Se passiamo alla coorte del 1969, con un numero leggermente inferiore di casi, vediamo che abbiamo la produzione di otto casi di mesotelioma, cioè di un numero analogo a quello della coorte del 1939, ma quello che rappresenta un dato interessante è che mentre questa [ultima] *coorte ha prodotto 3 casi di mesotelioma pleurico e 6 casi di mesotelioma peritoneale, per questa* [del 1969] *coorte la ripartizione è inversa, abbiamo 7 casi di mesotelioma pleurico e 1 caso di mesotelioma peritoneale. Una spiegazione razionale di questo dato è che la coorte del '49 l'abbiamo esaminata adesso, cioè l'abbiamo esaminata a distanza di 60 anni per la valutazione dei decessi, e noi sappiamo che i mesoteliomi pleurici hanno un periodo di latenza inferiore ai mesoteliomi peritoneali, che hanno un periodo di latenza molto più prolungato. Da un punto di vista dell'attesa dei mesoteliomi possiamo dire che questa è una coorte che ha espresso una numerosità di mesoteliomi pleurici, che è congruente con il periodo di tempo, perché dal 1969 ad adesso siamo a 40 anni circa"*

Per quanto riguarda l'asbestosi, "*paragonando sempre queste due coorti, quella del 1949 con quella del 1969, anche in questo caso la coorte del 1939 ha prodotto 7 casi di asbestosi nei viventi e la coorte del 1969 ha prodotto 9 casi di asbestosi. Anche questo è indizio di una situazione di rischio praticamente condivisibile tra il 1939 ed il 1969*" (cfr., anche, relazione scritta P. Comba-M. Menegozzo, fald. 59 e Promemoria, fald.43).

Ha rilevato il consulente Marsh, relativamente allo studio "*coorte Eternit Bagnoli 1950*", che esso, in ragione dell'esclusivo utilizzo di una metodica di tipo statistico, non potrebbe essere utilizzato per valutare l'associazione fra SMR per cause specifiche e fattori di studio temporali, e dunque per valutare se i decessi osservati siano riconducibili ad esposizione ad amianto presso lo stabilimento.

Quanto allo studio sulla causa di morte condotta per l'intera coorte degli ex dipendenti della Eternit di Bagnoli (comprendente gli assunti dal 1939), il consulente ha inoltre osservato che esso, non prevedendo una popolazione di confronto, non permette il calcolo del numero di decessi osservati e attesi, e produce quindi "risultati di poco o nessun valore o significato scientifico", che non possono anch'essi essere utilizzati per ricondurre i decessi ad esposizione lavorativa ad amianto (Marsh, lettera all'avv. Astolfo Di Amato, traduzione depositata il 23 marzo 2011, fald.101).

Ha replicato il consulente Massimo Menegozzo che una volta stabilita, con una metodica epidemiologica giudicata corretta dallo stesso Marsh, la presenza di un profilo di mortalità significativo di esposizione professionale ad amianto, è stata a suo avviso correttamente adottata una ulteriore metodica di "*plausibilità logica*" per allargare alla Coorte Eternit Bagnoli 1939 i risultati ottenuti con lo studio Eternit Bagnoli 1950, indagine che ha confermato, per i dipendenti dello stabilimento, un profilo di mortalità correlato eziologicamente con la documentata esposizione ad amianto (Menegozzo, note sui commenti del prof. G. Marsh, depositate 28 marzo 2011, fald. 103).

12 - Conclusioni in ordine alla relazione dose-risposta nelle patologie asbesto-correlate

Alla luce delle emergenze processuali come finora sintetizzate, può dirsi scientificamente incontestata la dose-dipendenza dell'asbestosi e del carcinoma polmonare, e deve altresì considerarsi opinione del tutto minoritaria quella secondo la quale l'asbestosi dovrebbe essere considerata una pre-condizione per attribuire all'esposizione ad amianto un ruolo sostanziale nella causazione del tumore polmonare.

Per il mesotelioma il discorso si presenta invece decisamente più complesso.

Se da un lato, infatti, risulta unanimemente accettato che per innescare il meccanismo patogenetico del mesotelioma sia sufficiente una dose anche molto bassa, e che tale meccanismo provochi la neoplasia maligna dopo un lungo periodo di latenza, risulta discusso, d'altro lato, se esista o meno un rapporto inverso tra entità della esposizione e durata della latenza o, comunque, se le tre patologie debbano essere trattate in modo analogo in quanto tutte, in definitiva, dose-correlate, oppure distinguendo tra asbestosi e carcinoma (dose-dipendenti) e mesotelioma.

Le conseguenze applicative derivanti dall'adozione dell'una o dell'altra soluzione sono evidenti, tenuto conto della successione di chi gestiva le società durante l'ampio arco temporale dello sviluppo delle malattie, nelle imprese in cui si lavorava con l'amianto. Se si ritiene che tutte le patologie siano dose-dipendenti e che, quindi, non si debba distinguere tra le diverse tipologie, l'esposizione successiva risulta rilevante per tutti, in quanto l'aumento della dose di amianto inalata è in grado di accorciare la latenza della malattia o comunque di aggravarne gli effetti, con la conseguenza ulteriore che tutte le condotte possono assumere pari rilevanza. Se invece si ritiene che il mesotelioma sia dose-indipendente, la conseguenza è che la difesa di chi sia intervenuto in un periodo successivo a precedenti esposizioni potrebbe invocare l'estraneità del proprio assistito sul piano causale.

Secondo un indirizzo maggioritario della Corte di Cassazione, tutte e tre le patologie sono – per così dire – dose-dipendenti.

La Suprema Corte ha più volte affermato, infatti, che sussiste un rapporto esponenziale tra dose di cancerogeno assorbita (determinata dalla concentrazione e dalla durata dell'esposizione) e risposta tumorale: aumentando la dose di cancerogeno, non solo è maggiore l'incidenza dei tumori che derivano dall'esposizione, ma minore è la durata della latenza, il che significa aumento degli anni di vita perduti o, per converso, anticipazione della morte.

In particolare, si è fatto riferimento, anche di recente, ad "*un riconoscimento condiviso, se non generalizzato, della comunità scientifica – peraltro fatto già proprio da sentenze di merito e di legittimità […] sul rapporto esponenziale tra dose di cancerogeno assorbita (determinata dalla concentrazione e dalla durata della esposizione) e risposta tumorale, con la conseguente maggiore incidenza dei tumori e minore durata della latenza della malattia nelle ipotesi di aumento della dose di cancerogeno"* (così, Cass. Sez. IV – sentenza n. 988 dell'11 luglio 2002 ud. – dep. 14 gennaio 2003 – imp. Macola e altro – rv. 227000; Cass. Sez. III – sentenza n. 11570 del 21 gennaio 2009 ud. – dep. 17 marzo 2009 – imp. Chivilò e altri, la quale precisa che «*la Corte territoriale, mediante un esame puntuale e preciso del contesto ambientale in cui si era svolta l'attività lavorativa delle persone offese […] ha accertato, con congrua motivazione: […] b) che il perdurare delle esposizioni nocive nell'intervallo di tempo in cui gli attuali ricorrenti avevano svolto attività dirigenziale presso le vetrerie Lodi/Gav […] aveva prolungato ed aggravato in modo significativo il rischio malattia con conseguente incidenza causale nella determinazione dell'evento morte*»).

Sullo stesso caso, e sempre nello stesso senso, si era già espressa Cass. Sez. IV – sentenza n. 39393 del 12 luglio 2005 ud. – dep. 27 ottobre 2005 imp. Chivilò e altri, secondo la quale «*va in sostanza ribadito che aumentando le assunzioni di dosi cancerogene aumenta l'incidenza dei tumori e si abbrevia la durata del periodo di latenza con accelerazione nella produzione dell' evento morte. Sussiste il nesso causale allorché la condotta considerata abbia avuto durata apprezzabile*». Così, ancora, Cass. Sez. IV – sentenza n. 22165 dell'11 aprile 2008 ud. – dep. 3 giugno 2008 – imp. Mascarin e altri – rv. 240517, che con riferimento al «*mesotelioma maligno epiteliomorfo*», nel condividere le conclusioni della Corte di Appello, conclude che «*la scienza medica riconosce un rapporto esponenziale tra dose cancerogena assorbita determinata dalla durata e dalla concentrazione dell'esposizione e risposta tumorale […] Nel caso di specie la corte territoriale, servendosi delle conclusioni e delle spiegazioni del perito, indica le conoscenze scientifiche attraverso le quali giunge ad affermare che sussiste nesso di causa tra condotta ed evento anche quando non si può stabilire il momento preciso dell'insorgenza della malattia tumorale, perché è sufficiente che la condotta abbia prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza*» (cfr. anche Cass. Sez. IV – sentenza n. 7630 del 29 novembre 2004 ud. – dep. 1° marzo 2005 – imp. Marchiorello e altri – rv. 231136; Cass. Sez. IV – sentenza n. 37432 del 9 maggio 2003 ud. – dep. 9 maggio 2003 – imp. Monti e altri – rv. 225989; Cass. Sez. IV – sentenza n. 14400 del 12 marzo 2002 ud. – dep. 16 aprile 2002 – imp. Balbo di Vinadio).

Si discosta da tale orientamento la recente sentenza della Sez. IV – sentenza n. 43786 del 17 settembre 2010 ud. – dep. 13 dicembre 2010 imp. Cozzini e altri – rv. 248944, secondo la quale, con riferimento alla questione della dose-dipendenza del mesotelioma, il giudice di merito deve appurare: 1) se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi, una legge scientifica in ordine all'effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione dopo l'iniziazione del processo carcinogenetico; 2) nell'affermativa, deve determinare se si sia in presenza di una legge universale o solo probabilistica in senso statistico; 3) nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, deve chiarire se l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definitive e significative acquisizioni fattuali; 4) per ciò che attiene alle condotte anteriori all'iniziazione e che hanno avuto durata inferiore all'arco di tempo compreso tra inizio dell'attività lavorativa dannosa e iniziazione, deve infine appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all'innesco del processo carcinogenetico.

Va tuttavia osservato che se il giudice si adoperasse secondo le indicazioni fornite da tale pronuncia, finirebbe per divenire artefice delle leggi scientifiche anziché fruitore delle stesse, oltre tutto nell'evidente assenza di strumenti tecnici per pervenire ad un tale risultato: con la conseguenza di avanzare opinioni esplicative al di fuori dei crismi che caratterizzano il sapere scientifico.

E che tale osservazione sia corretta lo si ricava da una coeva sentenza della Suprema Corte (Sez. IV – sentenza n. 38991 del 10 giugno 2010 ud. – dep. 4 novembre 2010 – imp. Quaglierini e altri – rv. 248853), la quale ricorda che "*a) non è il giudice ad elaborare la legge scientifica, essa deve essere allegata ed asseverata dalle parti; sarà compito del giudice, con la razionalità della sua motivazione, valutarne l'attendibilità, b) la norma penale, per la sua applicazione, non fa "rinvio" al sapere scientifico, in quanto esso è utilizzato a soli fini probatori*", ed osserva che "*partendo dal presupposto che in ambito scientifico ben difficilmente c'è unitarietà di vedute e che non è consentito al giudice*

*defilarsi con un "*non liquet*", è suo compito dare conto con la motivazione, della legge scientifica che ritiene più convincente ed idonea o meno a spiegare l'efficacia causale di una determinata condotta, tenendo sempre conto di tre parametri di valutazione: il ragionamento epistemologico deve essere ancorato ad una preventiva dialettica tra le varie opinioni; il giudice non crea la legge ma la rileva; il riconoscimento del legame causale deve essere affermato al di là di ogni ragionevole dubbio*", concludendo che "*nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al sapere scientifico, la funzione strumentale e probatoria di quest'ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalità ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti. Una opinione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non invece, come consentito, della sola utilizzazione*".

Tale pronuncia appare, a parere del Collegio, maggiormente condivisibile perché, nel prendere atto dell'esistenza di opinioni scientifiche difformi sulla questione della dose-dipendenza del mesotelioma, richiede al giudice non già di decidere quale di tali opinioni sia preferibile, ma quale sia la soluzione ancorata ai presupposti scientifici più solidi, e ciò dopo avere vagliato le diverse opzioni provenienti dal contraddittorio.

A tale ultimo riguardo, l'articolata istruttoria dibattimentale consente di concludere fondatamente che la tesi della "*trigger dose*" (contestata al dibattimento dallo stesso consulente dell'imputato Schmidheiny, Canzio Romano) e quella c.d delle fibre ultracorte e ultrafini – la quale ultima sostiene, come si è visto, la preponderanza di tali fibre in taluni specifici siti pleurici e ne ipotizza un ruolo non trascurabile nella causazione della patologia mesoteliomatosa, con le conseguenze favorevoli alla posizione dei datori di lavoro che si sono menzionate - abbiano in realtà incontrato, nella comunità scientifica, un favore assai limitato.

Se, dunque, non può negarsi che sulla questione della teoria del mesotelioma pleurico come patologia dose-correlata si registrino opinioni divergenti, può dirsi tuttavia smentita l'affermazione (contenuta in alcune recenti pronunce della Corte Suprema e da qualche autore in dottrina) secondo la quale le opinioni scientifiche più accreditate e recenti sarebbero, sostanzialmente, divise in due inconciliabili filoni.

La copiosa letteratura menzionata nel corso degli esami dibattimentali e, soprattutto, nelle relazioni scritte dei consulenti tecnici dà, invece, conto di una netta prevalenza, nella comunità scientifica, della tesi secondo la quale anche il mesotelioma, come il tumore polmonare e l'asbestosi, può definirsi patologia dose-correlata: con la differenza che alle esposizioni successive, soprattutto se assai modeste, viene attribuito un ruolo meno incisivo.

In sintesi, può dunque dirsi accettato da larghissima parte della comunità scientifica (e i lavori, anche molto recenti, citati da tutti i consulenti tecnici lo attestano) che la promozione dovuta all'asbesto è cancerogeneticamente attiva fino a induzione compiuta (il che attribuisce rilevanza anche alle esposizioni successive), e che la proporzione dei mesoteliomi aumenta con l'aumentare del livello di esposizione.

Non ha, infine, trovato convincente smentita la recente tesi (ben spiegata al dibattimento da Barone Adesi) secondo la quale le esposizioni successive avrebbero rilievo, oltre che per tutte le ragioni sopra esposte, per il fenomeno della *clearance*, cioè dell'eliminazione delle fibre e/o della riparazione del danno cellulare da loro provocato: il che costituisce ulteriore riscontro della maggiore credibilità scientifica della tesi della

rilevanza delle esposizioni successive propugnata dai consulenti del pubblico ministero e delle parti civili.

Non può, attualmente, parlarsi di legge universale, il che impedisce di articolare il sillogismo deduttivo indicato (per escluderlo) nella citata, recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza citata n. 43786 del 2010 – imp. Cozzini e altri: "*l'esposizione protratta all'amianto dopo l'iniziazione determina sempre l'accelerazione dell'evento tumorale; l'esposizione si è concretata; l'esposizione ha con certezza abbreviato la latenza e quindi la durata della vita*").

Può tuttavia, a tal riguardo, essere enunciata, alla luce di quanto si è finora esposto, una affidabile relazione causale di tipo probabilistico accolta in via maggioritaria dalla comunità scientifica, che rende possibile giungere, nel caso concreto, ad un giudizio di certezza, espresso in termini di probabilità logica o credibilità razionale.

13 - I livelli di esposizione all'amianto

Parallelamente agli sviluppi della ricerca scientifica in ordine alla cancerogenicità dell'amianto, si registravano, come si è già anticipato, fin dalla seconda metà degli anni trenta, quelli tesi ad individuare livelli di esposizione all'amianto idonei a ridurre significativamente la quantità complessiva di fibre inalata dai lavoratori, che portavano a ridurre nel tempo (in particolare dal 1976) i relativi valore limite.

Il consulente tecnico della difesa De Cartier, Danilo Cottica, ha rilevato, con riferimento alle tecniche utilizzate negli anni per il conteggio delle fibre d'amianto, che il passaggio dalla semplice microscopia ottica a 100 - 200 ingrandimenti alla microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) ha portato un miglioramento significativo circa l'attendibilità delle misure, ma ha lasciato comunque un certo margine d'incertezza legato alla professionalità del tecnico che eseguiva il conteggio ed alla sua "auto formazione/accreditamento". Ciò in quanto, all'inizio degli anni settanta, non esistevano né standard analitici, ne tanto meno circuiti interlaboratoriali che consentissero ai tecnici di migliorare le loro capacità in termini di valutazione quali-quantitativa delle fibre da conteggiare.

Il microscopio ottico prima, e la MOCF in seguito, non permetterebbero dunque un riconoscimento qualitativo delle fibre durante il conteggio per l'analisi quantitativa, il che comporta il conteggio di tutte le fibre ed i corpuscoli con aspetto fibroso che hanno le dimensioni tipiche delle fibre in termini di rapporto lunghezza/larghezza.

La misura "*risultava e risulta, quindi, meno precisa nei casi in cui l'inquinamento ambientale sia costituito da fibre di varia natura oltre che di amianto, come quelle vegetali, animali od artificiali o corpuscoli fibrosi che possono esser confuse con quelle di amianto, portando a sovrastime più o meno significative.*

Tali situazioni d'incertezza nell'identificazione delle fibre da conteggiare sono state risolte solo con l'impiego della microscopia elettronica a scansione con sonda a raggi X (SEM-EDXA), che consente l'analisi strutturale delle fibre con un elevato potere di scansione e contemporaneamente, mediante la sonda a raggi X, consente l'analisi elementare della fibra e quindi la sua identificazione" (Cottica, relazione tecnica, fald. 58).

Ha concordato con tale analisi il consulente tecnico della difesa De Cartier, Domenico Cavallo, che ha affermato che "*misurazioni ragionevolmente affidabili della concentrazione ambientale ad amianto sono possibili solo dalla metà degli anni settanta. E' del tutto lecito affermare che almeno fino al 1975, ma ragionevolmente anche in*

seguito, i limiti proposti in Italia e negli USA siano stati certamente inadeguati a proteggere dall'asbestosi e anche la più scrupolosa osservanza del limite di 5 ff/cc applicato nel periodo 1976-1979 non avrebbe protetto i lavoratori dal rischio di asbestosi e tanto meno dal rischio di mesotelioma, non abbattuto nemmeno dai limiti proposti negli anni successivi, sino a tutt'oggi, dato che ancora la normativa non prevede la misura della frazione ultrafine, attualmente indicata, in base alle conoscenze disponibili, come quella a cui probabilmente è da attribuire la capacità di causare tale malattia" (Cavallo, consulenza tecnica cit. fald. 59).

E' tuttavia agevole replicare al riguardo che il documento del NIOSH n.77/169 "REVISED RECOMMENDED ASBESTOS STANDARD" del dicembre del 1976 evidenziava che "*quando il documento "asbestos criteria" fu pubblicato la prima volta nel 1972, il National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) raccomandò uno standard di 2,0 fibre di asbesto/centimetro cubo di aria, basato sul conteggio di fibre maggiori di 5 micron di lunghezza. Questo standard fu raccomandato con la convinzione dichiarata che avrebbe "prevenuto" l'asbestosi e con l'aperto riconoscimento che non avrebbe prevenuto i neoplasmi indotti dall'asbesto*" . Nel capitolo VI dello stesso documento concernente lo "standard raccomandato", si legge inoltre: "*Gli studi disponibili forniscono la prova conclusiva che le fibre di asbesto causano cancro e asbestosi all'uomo. (…) Vi sono dati che dimostrano che più è bassa l'esposizione, più basso è il rischio che si sviluppi il cancro. (…) La valutazione di tutti i dati riferiti agli esseri umani non fornisce prova che vi sia un limite di sicurezza o un livello sicuro di esposizione ad asbesto. (…) Dal momento che la microscopia a contrasto di fase è attualmente l'unica tecnica analitica generalmente disponibile e praticabile, questo livello è definito pari a 100.000 fibre > di 5 micron in lunghezza /metro cubo (= 0,1 fibre/cc) per un periodo di 8 ore giornaliere, con concentrazioni di picco non superiori a 500.000 fibre/metro cubo (= 0,5 fibre/cc) per periodi di 15 minuti (…) Questo standard raccomandato di 100.000 fibre/metro cubo (= 0,1 fibre/millilitro) è inteso a: (1) proteggere dagli effetti non cancerogeni dell'asbesto (2) ridurre concretamente il rischio di tumori indotti dall'asbesto"* (relazione di consulenza tecnica Mara e Thieme depositata il 22/11/2010, fald. 54).

Il NIOSH, nell'indicare i limiti massimi di esposizione, aveva cioè contemporaneamente avvertito, fin dall'inizio degli anni settanta, che essi non avrebbero prevenuto le neoplasie indotte dall'asbesto, e che - se si fosse almeno rispettato il limite massimo di esposizione fissato già nel 1968 in Gran Bretagna dal *British Occupational Hygiene Society* in 2 fibre/ml, e in seguito quello fissato dal NIOSH nel 1976 di 0,1fibre/ml - si sarebbe quantomeno ridotta significativamente la quantità complessiva di fibre di amianto inalata dai lavoratori e si sarebbe, di conseguenza, differito il verificarsi delle patologie neoplastiche e non neoplastiche e ridotta la frequenza del loro accadimento.

Risulta inoltre dal citato lavoro di Castleman (*Asbestos medical and legal aspects*, cit., capitolo 4, fald. 56 bis) che l'OSHA, fin dal 1975, aveva proposto di abbassare a 0,5 fibre/ml il limite di esposizione ammissibile, mentre l'ACGIH, pur consapevole della cancerogenicità dell'amianto, aveva per lungo tempo aggirato la questione della determinazione dei limiti di sicurezza per le sostanze industriali. Fino al 1966, infatti, solo tre sostanze vennero dall'associazione etichettate come cancerogene, senza che venisse comunque prescritto alcun limite; quanto poi all'amianto, la "*Documentazione per i valori limite di soglia*" pubblicata nel 1966 liquidò in una sola pagina il problema della sua

pericolosità, non includendo nessun riferimento tecnico più recente del 1955 e non menzionando neppure una volta il termine "*cancro*".

Hanno inoltre replicato i consulenti Mara e Thieme, quanto alle tecniche di misurazione, che i metodi di lettura al microscopio prevedono che non siano conteggiate tutte le fibre, ma solo quelle (definire "*regolamentate*") che soddisfano alcuni requisiti morfologici e cioè che abbiano un diametro minore di 3 micron e una lunghezza maggiore di 5 micron, con un rapporto di allungamento (rapporto lunghezza/diametro) maggiore di 3:1.

Tali requisiti morfologici sono stati stabiliti perché a) il diametro inferiore a 3 micron indica che la fibra è respirabile; b) il rapporto di allungamento maggiore di 3:1 dimostra che si tratta di una particella – allungata - fibrosa di amianto; c) la lunghezza maggiore di 5 micron indica che la fibra è biologicamente attiva, cioè è troppo "*grande*" per essere interamente fagocitata da un macrofago alveolare e quindi eliminata dal polmone. E hanno aggiunto, tali consulenti, che - di norma - le fibre conteggiate in microscopia ottica (MOCF) sono tutte fibre regolamentate.

Con la microscopia elettronica, invece, dato il suo maggior potere di risoluzione e i maggiori ingrandimenti consentiti, è possibile contare anche le fibre ultracorte, cosicché vengono generalmente forniti due dati: il numero di fibre di amianto e il numero di fibre di amianto regolamentate (lunghezza > 5 micron).

Poiché, tuttavia, tutti i valori limite di legge (stabiliti nel tempo sulla base di rilevazioni effettuate con la tecnica MOCF) sono espressi come numero di fibre regolamentate nell'unità di volume, per il confronto con i valori limite e per la valutazione del rischio è corretto usare tale metodologia, per mezzo della quale un analista esperto può distinguere, sulla base di caratteristiche morfologiche specifiche e/o usando filtri polarizzatori incrociati, particelle allungate non costituite da amianto dalle fibre di amianto.

Inoltre, se è vero che la microscopia elettronica a scansione con sonda a raggi X e la microscopia ottica possono portare a conteggi differenti, non si può affermare che la MOCF porti a sovrastimare il rischio, considerato che recenti studi dimostrerebbero, invero, il contrario. In diversi casi, infatti, le fibre di amianto rilevate con la tecnica della microscopia elettronica a scansione (SEM) sono risultate più numerose rispetto a quelle determinate con la tecnica della microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF).

A tacere del fatto che, in Italia, anche con il decreto legislativo n. 257/2006 si è ribadito che il conteggio delle fibre di amianto va effettuato, di preferenza, tramite microscopia a contrasto di fase, cioè proprio con la metodologia MOCF.

E, soprattutto, che nell'attuale contesto legislativo non vi è spazio per una interpretazione del concetto dei valori-limite come soglia a partire dalla quale sorga per i destinatari dei precetti l'obbligo prevenzionale, di tal che tali valori-limite "*vanno intesi come soglie d'allarme, il cui superamento, fermo restando il dovere di attuare sul piano oggettivo le misure tecniche organizzative e procedurali concretamente realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, comporti l'avvio di una ulteriore e complementare attività di prevenzione soggettiva, articolata su un complesso e graduale programma di informazioni, controlli e fornitura di mezzi personali di protezione diretto a limitare la durata dell'esposizione degli addetti alle fonti di pericolo*" (Cass. Sez. IV sentenza n. 38991 del 2010 cit.).

Tale orientamento è stato avallato in altre pronunce della Suprema Corte, laddove è stato anche affermato che la mancata individuazione della soglia di esposizione all'amianto

(individuazione peraltro oramai impossibile) non è idonea ad infirmare la correttezza del ragionamento del giudice di merito secondo cui un significativo abbattimento dell'esposizione avrebbe comunque agito positivamente sui tempi di latenza o di insorgenza delle malattie mortali (cfr. Cass. Sentenza n. 988 del 2003 cit.); nonché laddove è stato affermato che, in caso di morti da amianto, il datore di lavoro ne risponde anche quando, pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'attività lavorativa (il che non può dirsi avvenuto nel caso di specie), non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro (Cass. Sez. 4 - sentenza n. 5117 del 22 novembre 2007 ud. - dep. 1 febbraio 2008 – imp. Biasotti e altri - rv. 238777).

Pare opportuno, a questo punto, affrontare alcune questioni e richieste che la difesa degli imputati ha proposto, in quanto esse, qualora convise o accolte, renderebbero superflua l'analisi dei reati oggetto di imputazione.

14 - Il difetto di giurisdizione

Il difensore del responsabile civile Becon ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale nei riguardi delle società svizzere citate come responsabili civili e l'esame della questione non può essere rinviato al momento della decisione degli effetti civili derivanti dal reato, perché lo stesso difensore di Becon, e successivamente la difesa dell'imputato Schmidheiny, hanno in pratica richiesto che il denunciato difetto di giurisdizione venga esteso anche nei confronti dell'imputato svizzero.

Secondo il difensore, alla luce di quanto disposto dall'art. 2 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), per stabilire la giurisdizione in ordine a soggetti di nazionalità diversa da quella italiana, devono trovare applicazione le convenzioni internazionali in vigore tra gli Stati interessati.

In questo caso, in cui sono coinvolti soggetti italiani e svizzeri, devono trovare applicazione le convenzioni in vigore tra Italia e Svizzera e, in particolare, la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 e la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007.

In realtà, la seconda Convenzione ha abrogato e sostituito quella precedente, ma poiché essa è entrata in vigore dal 1^ gennaio 2010, mentre alcune parti civili avevano provveduto già a dicembre alla citazione dei responsabili civili, in alcuni rapporti dovrebbe trovare applicazione la Convenzione di Lugano del 1988 ed in altri la Convenzione di Lugano del 2007.

Tale difficoltà, peraltro, trova naturale soluzione nel fatto che le clausole della Convenzione che in questa sede assumono rilevanza sono perfettamente sovrapponibili, avendo la Convenzione più recente riprodotto il contenuto delle corrispondenti clausole esistenti nella Convenzione abrogata.

La disposizione della Convenzione che, a tal riguardo costituisce la regola generale di giurisdizione, è quella contenuta nell'art. 2 comma 1 in cui si stabilisce che: "*Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti ai giudici di quello Stato.*".

Sulla base di tale regola, dunque, vi sarebbe carenza di giurisdizione del Tribunale di Torino, dal momento che le società citate come responsabili civili hanno sede in Svizzera ed avrebbero diritto di vedersi convenute dinanzi ad un giudice svizzero.

E, tuttavia, l'art. 5 della Convenzione in parola introduce una serie di eccezioni alla regola generale sulla giurisdizione e, per quel che interessa in questa sede, al comma quarto, stabilisce: "*La persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione: ..... 4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile...*".

Come si vede, l'eccezione disciplinata dal quarto comma dell'art. 5 della Convenzione di Lugano è relativa proprio al caso che si esamina, dal momento che le parti civili hanno esercitato l'azione civile nei riguardi dei responsabili civili sulla pretesa di danni nascenti da reato e lo hanno fatto nel processo penale, dinanzi al giudice presso il quale è stata esercitata l'azione penale.

Secondo il difensore di Becon, però, tale eccezione dovrebbe riguardare la sola persona dell'imputato e non certamente terzi estranei all'esercizio dell'azione penale, quali appunto i responsabili civili, in quanto essa si giustificherebbe solo nell'ottica di agevolare il convenuto, qualora chiamato anche a rispondere del reato posto a fondamento della richiesta risarcitoria, in modo da garantirgli un unico processo.

L'affermazione, però, da una parte, non trova alcun riscontro nel dato testuale della disposizione dell'art. 5, in cui non viene effettuata alcuna distinzione tra imputati ed altri eventuali soggetti convenuti e, dall'altra parte, risulta smentita dall'orientamento seguito proprio dalla Commissione che ha redatto il testo della Convenzione in esame che, quando ad esempio ha disciplinato i casi di una pluralità di convenuti nell'art. 6 ovvero quando ha regolato, nell'art. 23, i casi di proroga della competenza, si è mostrata preoccupata, invece, di evitare che a decidere la stessa questione potessero essere giudici diversi col conseguente pericolo di contrasti di giudicati.

Essa, inoltre, è smentita pure da quanto dispone l'art. 62 della citata legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato n. 218/1995, nel quale si legge: *"la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno*".

Il difensore, poi, sulla base di quanto sostenuto, ha pure invitato questo Tribunale a chiedere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea l'interpretazione della disposizione presa in esame, alla luce di quanto stabilito dagli artt. 216 e 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato con la Legge 2 agosto 2008, n. 130, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'8 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 188/L, la cui versione consolidata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C 115 del 9 maggio 2008.

Nell'art. 216 di tale Trattato, invero, l'Unione viene autorizzata a concludere accordi con Paesi terzi e nell'art. 267 si dispone che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Ogni questione interpretativa riguardante la Convenzione di Lugano, pertanto, dovrebbe essere rimessa alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Si è già rilevato, tuttavia, che nel caso in esame non può sussistere alcun dubbio interpretativo sulla questione di difetto di giurisdizione posta dal difensore di Becon, in quanto il testo della Convenzione di Lugano su tale punto non lascia spazio ad alcuna interpretazione contraria a quella seguita in questa sede.

Si è anticipato che il difensore del responsabile civile Becon ha sostenuto che il difetto di giurisdizione prospettato dovrebbe estendersi pure all'imputato Schmidheiny per un doppio ordine di ragioni. L'eccezione alla riserva di giurisdizione prevista nel comma quarto dell'art. 5 della Convenzione di Lugano, in primo luogo, potrebbe operare solo nel caso in cui il giudice competente alla celebrazione del processo penale fosse individuato correttamente secondo le regole processuali prestabilite e, in secondo luogo, l'applicazione del principio di solidarietà previsto dall'art. 2055 c.c., invocato concordemente dalle parti civili sulla scorta della costante giurisprudenza di Cassazione a tal riguardo, potrebbe comportare l'effetto di una condanna civilistica di tale imputato e dei responsabili civili a lui collegati anche in caso di condanna penale del solo imputato De Cartier.

Ebbene, per quanto riguarda il primo aspetto, indipendentemente dalle valutazioni sui criteri di individuazione della competenza territoriale di cui si parla successivamente, occorre qui ricordare che nell'art. 5.4 della Convenzione di Lugano non si fa alcun riferimento ai predetti criteri, né – meno che mai – si può dire che si presupponga la corretta individuazione del giudice competente alla celebrazione del processo penale, perché diversamente se ne sarebbe dovuta fare specifica menzione. Nella richiamata disposizione, invece, si stabilisce semplicemente che l'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, deve essere proposta davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile. Ed è sintomatico che nella Convenzione ci si sia preoccupati di richiamare la legge nazionale del giudice competente solo per assicurarsi che egli possa conoscere pure dell'azione civile nel processo penale, senza alcun riferimento, invece, alle regole per la relativa determinazione di competenza.

In ordine al secondo aspetto, poi, rinviando anche a questo riguardo ad altra parte della sentenza in ordine al principio di responsabilità solidale, pare unicamente il caso di ribadire in questa sede come un criterio di individuazione di responsabilità civile non possa mai comportare le conseguenze che il difensore di Becon ha ritenuto di poter invocare in sede penale.

15 - La competenza territoriale

La questione relativa alla competenza territoriale sollevata dalla difesa, di per sé strettamente correlata a quella della prescrizione dei reati, impone una corretta ricostruzione degli elementi costitutivi delle due fattispecie contestate, giacché, sia la competenza territoriale, sia la decorrenza del termine prescrizionale, vengono collegate dal legislatore alla consumazione del reato, ed invero: "*la competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato*" ex art. 8, co. 1, c.p.p.; "*il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione*" ex art. 158, co. 1, c.p..

La competenza territoriale, in ipotesi di accusa, viene a radicarsi innanzi a questo Tribunale sul presupposto, in primo luogo, che i reati in contestazione siano connessi ex art. 12, lett b), c.p.p., con conseguente applicabilità delle regole previste dall'art. 16 c.p.p.,

regole che vengono ad individuare, per l'appunto, "*la competenza per territorio determinata dalla connessione*".

E' legittimo, infatti, uno spostamento di competenza territoriale - e dunque una sottrazione del reato alla cognizione del "*giudice del luogo della consumazione*" - allorché si verta in tema di procedimenti connessi ex art. 12 c.p.p.; circostanza che viene ad attribuire la competenza per tutti i reati in considerazione "*al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato*" (art. 16, co. 1, c.p.p.).

La connessione tra i reati oggetto di imputazione, ad avviso dello stesso pubblico ministero, esisterebbe "*sotto un duplice profilo: ravvisandosi sia una connessione interna ai singoli capi d'imputazione, sia esterna rispetto ai diversi titoli di reato contestati nei capi sub a) e b)…*".

L'invocata connessione tra procedimenti è, dunque, quella del vincolo della continuazione prevista dall'art. 12, lett. b), c.p.p., secondo cui esiste connessione "*se una persona è imputata di più reati commessi in esecuzione di un medesimo criminoso*".

Orbene, premesso che ai fini della connessione il vincolo della continuazione può pacificamente essere ravvisato dal Giudice anche se non espressamente contestato dal pubblico ministero - come tra l'altro reso palese dalla disciplina della riunione di processi di cui all'art. 17 c.p.p., laddove, evidentemente, non può esservi una "*continuazione*" contestata dal pubblico ministero - va sottolineato che la delibazione richiesta al Giudice non può che radicarsi sulla tipologia di reati in contestazione e sulla natura delle concrete condotte contestate.

Ciò posto, va osservato che lo stesso tenore del capo d'imputazione rinvia a condotte omissive o commissive aventi analoga natura - così ad esempio le dolose omissioni di cautele contestate al capo A) quali concause anche dei disastri innominati contestati al capo B) - consumate in tempi e luoghi diversi e, segnatamente, negli stabilimenti della Eternit spa di Casale Monferrato, divenuto operativo nel 1906, di Napoli-Bagnoli, divenuto operativo nel 1939, di Cavagnolo, divenuto operativo nel 1953 e di Rubiera, acquisito dalla Eternit spa nel 1980 (cfr. il "*prospetto degli stabilimenti di lavorazione dell'amianto del gruppo Eternit SPA*" prodotto dal pubblico ministero all'udienza dell'8 marzo 2010).

Nei predetti quattro stabilimenti furono omesse analoghe doverose cautele, sicché, riprendendo quanto testualmente esplicitato dallo stesso pubblico ministero, "*i reati contestati risultano commessi in quattro luoghi diversi*" rispetto ai quali "*vengono ad essere contemporaneamente competenti per territorio i Tribunale di Torino, Casale Monferrato, Napoli e Reggio Emilia*" (cfr. l'ordinanza emessa dal GIP in data 22 luglio 2009, anch'essa prodotta agli atti dal pubblico ministero all'udienza dell'8 marzo 2010).

A fronte dunque della contestazione delle medesime fattispecie di reato si è pure in presenza, come visto, di analoghe condotte protratte nel tempo e "*volute*" - vertendosi in tema di reati dolosi - in tutti e quattro gli stabilimenti in oggetto: così in Cavagnolo e Rubiera furono "*volute*", dalle medesime persone oggi imputate, le stesse omissioni di cautele già "*volute*" in Casale e Napoli-Bagnoli e causative - secondo la prospettazione accusatoria - degli eventi disastro e degli eventi malattia/infortunio previsti, rispettivamente, dall'art. 434, co. 2, e dall'art. 437, co. 2, c.p.. Risultano evidenti, pertanto, l'unicità del medesimo disegno criminoso ed il vincolo della continuazione tra tali reati e, conseguentemente, la connessione tra tutti i reati di cui agli artt. 434 e 437 c.p. commessi nei quattro circondari di Tribunale di cui si è detto.

Sottolineato infine che il vincolo della continuazione è pacificamente idoneo a spostare la competenza territoriale, allorché i reati avvinti siano commessi, come nel caso in esame, dalla stessa o dalle stesse persone, deve ritenersi sussistente il primo presupposto invocato dal pubblico ministero per radicare la competenza presso questo Tribunale, ossia la connessione tra tutti i reati in contestazione, con conseguente applicabilità, per individuare il giudice territorialmente competente, della disciplina di cui all'art. 16 c.p.p..

Già da queste preliminari considerazioni emerge, con evidenza, che il criterio attributivo di competenza proposto in prima battuta dalla difesa - secondo cui il giudice competente per connessione sarebbe il Tribunale di Genova sul presupposto che in Genova si trovava la sede legale di Eternit spa e, dunque, in Genova "*venivano assunte tutte le decisioni strategiche della società*" - appare non condivisibile ed erroneo: basti osservare, in proposito, che il luogo ideativo del reato non è criterio attributivo di competenza territoriale ai sensi degli artt. 8, 9 e 16 c.p.p. che disciplinano la materia; risulta allora evidente, nella prospettazione della difesa, l'erronea sovrapposizione tra condotta della fattispecie incriminatrice e "*processo decisionale*" da cui scaturì quella condotta, processo decisionale che, costituendo solo l'antecedente ideativo e volitivo della condotta incriminata, non assume alcuna rilevanza ai fini della determinazione della competenza territoriale, dovendosi invece avere riguardo al luogo di consumazione delle concrete condotte e dei correlati eventi imputati quali elementi costituivi dei fatti di reato in contestazione.

Tanto premesso e chiarito, il più grave dei due reati contestati è certamente - in ragione della pena edittale per esso prevista - quello di cui all'art. 434 c.p., cosiddetto reato di disastro innominato: da tale reato pare dunque opportuno iniziare la necessaria disamina del suo momento consumativo che, per quanto si considererà più avanti, ancora non ha esaurito per intero gli effetti della condotta degli imputati, in quanto il relativo evento perdura ancora nei siti di Casale Monferrato e Cavagnolo.

Le emergenze dibattimentali rendono certe ed inequivoche, ai fini dell'individuazione dell'epoca di verificazione del "*primo reato*" di disastro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 c.p.p., due circostanze, peraltro già chiare dalla lettura del capo d'imputazione: 1) che il disastro correlato allo stabilimento di Rubiera si verificò in epoca certamente successiva rispetto a quelli di Casale Monferrato, Cavagnolo e di Bagnoli, giacché, allorché De Cartier assunse la gestione di questi tre stabilimenti nel giugno del 1966, il predetto stabilimento di Rubiera non era neppure di proprietà di Eternit Spa; 2) che gli eventi disastrosi, da un punto di vista concreto e naturalistico, erano già in atto nei siti di Casale, Cavagnolo e Napoli-Bagnoli allorché il primo degli odierni imputati, ossia il citato De Cartier, assunse la gestione dei predetti stabilimenti: l'istruttoria dibattimentale, infatti, ha pacificamente comprovato che - come sottolineato dalle stesse difese - la situazione "*ereditata*" dagli odierni imputati era contrassegnata da un ciclo produttivo delle fabbriche - ove la lavorazione dell'amianto avveniva ancora "*a secco*" e non già "*ad umido*" - e da totali carenze in tema di igiene e sicurezza del lavoro tali da avere già diffusamente contaminato ed inquinato sia gli ambienti lavorativi, che i circostanti ambienti esterni.

Ciò posto, non pare possibile determinare quando si sia verificato "*il primo reato*" di disastro, circostanza di per sé rilevante a norma dell'art. 16 c.p.p. in ragione di due considerazioni: se per giurisprudenza costante la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando

priva di rilevanza, allorché queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose - sicché, nel caso di specie, a nulla rileva la maggiore gravità in concreto del disastro di Casale Monferrato, immediatamente apprezzabile e percepibile dallo stesso capo di imputazione in relazione al numero delle persone offese indicate quali "*vittime*" del disastro stesso - la contemporaneità della esecuzione delle condotte causative di disastro in almeno tre luoghi diversi e l'impossibilità di ricostruire la prima manifestazione dell'evento disastro a fronte di disastri naturalisticamente già in atto, non consentono di individuare, con riferimento al reato di cui all'art. 434 c.p., il giudice competente per connessione in base alla regola posta dall'art. 16 c.p.p..

Il più recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U. sentenza n. 40537 del 16 luglio 2009 Cc. - dep. 20 ottobre 2009 – proc. Orlandelli - rv. 244330) pretende che il giudice competente per connessione sia individuato con riferimento a quello del luogo in cui risulti commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati contestati. Orbene, a fronte di una pluralità di reati di pari gravità astratta - quali i reati di cui all'art. 437, co. 2, c.p. commessi nei quattro circondari di Tribunale in considerazione - occorrerà dunque individuare, anche in questo caso, il primo reato, in quanto reato rilevante per individuare il giudice competente per connessione.

Anche tale individuazione, tuttavia, appare sostanzialmente impossibile, e ciò sia in considerazione dell'elevatissimo numero di malattie professionali in contestazione, sia in considerazione dell'estrema difficoltà e/o impossibilità di individuare il momento di manifestazione di ogni singola patologia, momento cui deve collegarsi la consumazione del reato di cui all'art. 437, co. 2, c.p.

All'impossibilità, giuridica e fattuale, di individuare il "*primo reato*" ex art. 16 c.p.p. segue, evidentemente, l'impossibilità di applicare i criteri attributivi di competenza di cui agli artt. 8 e 9, co. 1, c.p.p., criteri che presuppongono la previa identificazione del reato su cui innestare l'individuazione del giudice territorialmente competente. Neppure appare praticabile, inoltre, il criterio di cui all'art. 9, co. 2, c.p.p., atteso che agli odierni imputati, cittadini stranieri residenti e domiciliati all'estero all'epoca della commissione delle concrete condotte in contestazione, non viene nemmeno contestato il formale inserimento nell'organigramma aziendale di Eternit Spa, ma solo la qualifica di "*gestori di fatto*" degli stabilimenti industriali.

A ben vedere, pertanto, nel caso in esame risulta indispensabile il ricorso all'ultimo criterio residuale previsto dall'art. 9 c.p.p., ossia quello del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato. Pacifico, peraltro, che per "*prima iscrizione*" deve intendersi quella relativa ai reati per cui si procede - ossia quella relativa ai reati di cui agli artt. 437 e 434 c.p. certamente iscritti, per la prima volta, presso la Procura della Repubblica di Torino - resta del tutto irrilevante l'evenienza - invocata dalla difesa - che possibili pregresse iscrizioni in altre Procure abbiano riguardato reati diversi - quale quello di omicidio colposo - benché in danno di taluno dei medesimi soggetti indicati come persone offese nel presente processo.

Il Giudice territorialmente competente per connessione, pertanto, deve individuarsi nel Tribunale di Torino.

16 - La modifica dell'imputazione e la competenza territoriale

La difesa De Cartier ha chiesto la revoca dell'ordinanza con la quale questo Tribunale, su iniziativa del pubblico ministero, avrebbe disposto la correzione del capo d'imputazione nell'udienza del 20 dicembre 2010.

In realtà, nell'indicata udienza, il pubblico ministero non ha chiesto la correzione, bensì la modifica dell'imputazione per entrambi i capi di imputazione relativamente al tempo del commesso reato, dovendosi a suo giudizio considerare la data di commissione dei reati a partire dal 27 giugno 1966 e non dal 1952, come riportato nel capo d'imputazione.

Che si sia trattato di volontà di modificare l'imputazione a norma dell'art. 516 c.p.p. da parte del pubblico ministero, del resto, risulta evidente, oltre che dal tenore letterale dell'intervento del rappresentante dell'Accusa (v. pagg. 122 e seguenti relative trascrizioni), anche dal fatto che il Tribunale non ha adottato alcun provvedimento, non ha pronunciato alcuna ordinanza di correzione ex art. 130 c.p.p., ma si è limitato a prendere atto dell'avvenuta modifica e, di conseguenza, ha disposto la notificazione dell'estratto del relativo verbale agli imputati contumaci, concedendo il termine previsto dagli artt. 520 e 519, 2^ comma, c.p.p.

La difesa, tuttavia, nel chiedere la revoca dell'inesistente ordinanza di correzione, di fatto ha posto il problema relativo alla possibile variazione, in corso di giudizio, della data di commissione del reato, sostenendo ovviamente il principio di immutabilità di tale data, con la conseguenza che la richiesta in parola del pubblico ministero dovrebbe rimanere priva di ogni effetto, per un duplice ordine di motivi.

Secondo il difensore, invero, il pubblico ministero, esercitando i poteri a lui assegnati dalla legge agli artt. 516 e 517 c.p.p. può solo modificare o aggiungere contestazioni, ma non può sottrarne una parte già contestata, effetto che si otterrebbe, invece, se si consentisse all'Organo dell'Accusa di ridurre la portata temporale dell'imputazione e, inoltre, la modifica del *tempus commissi delicti* in corso di giudizio, rischierebbe di incidere anche sui presupposti di fatto sui quali deve essere individuata la competenza territoriale, come – sempre a giudizio dei difensori – risulterebbe evidente proprio nell'attuale processo.

Nel 1966, invero, erano operativi tre dei quattro stabilimenti Eternit oggetto di contestazione, mentre nel 1952 esistevano soltanto gli stabilimenti di Casale Monferrato e di Napoli-Bagnoli, in quanto lo stabilimento di Cavagnolo solo negli anni immediatamente successivi fu acquisito dalla società Eternit e quello di Rubiera addirittura nel 1980.

Secondo la difesa, pertanto, partendo dal 1952, non si sarebbe mai potuta radicare in Torino la competenza per la celebrazione del processo, perché a quell'epoca lo stabilimento di Cavagnolo neppure faceva parte del gruppo Eternit, per cui in nessun modo si sarebbe potuto pervenire al rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Torino.

La competenza – a giudizio della difesa De Cartier - avrebbe invece dovuto appartenere al Tribunale di Casale Monferrato, affermazione quest'ultima, assunta peraltro in modo un po' apodittico, non essendosi soffermato il difensore a spiegare come si sarebbe potuto ottenere tale risultato, escludendo totalmente la competenza di Napoli il cui stabilimento Eternit pure era già operativo nel 1952.

Né si potrebbe ipotizzare che il difensore, indicando il Tribunale di Casale come Tribunale competente, abbia voluto riferirsi all'avvenuta iscrizione di un procedimento presso la Procura della Repubblica di quel Tribunale nell'ottobre del 2004.

Tale argomento, infatti, era stato proposto nell'udienza dell'8 marzo 2010, al momento delle questioni preliminari e il difensore del responsabile civile Ametex (pagg. 27 e seguenti delle relative trascrizioni), appunto, aveva sostenuto che l'iscrizione nel registro degli indagati presso la Procura di Torino del presente processo sarebbe avvenuta nel novembre 2004 e, cioè, un mese dopo quella effettuata per un procedimento per amianto – a dire della difesa per gli stessi reati - dal Procuratore della Repubblica di Casale.

E' evidente, dunque, che non può essere questa la ragione che ha indotto la difesa De Cartier ad indicare la competenza territoriale del Tribunale di Casale, perché allora non vi sarebbe stato bisogno di scomodare l'avvenuta variazione della data del commesso reato, in quanto l'iscrizione nel registro degli indagati presso la Procura di Casale sarebbe comunque avvenuta prima di quella della Procura di Torino, con la conseguenza che la variazione della data del commesso reato effettuata dal pubblico ministero in corso di giudizio sarebbe stata del tutto irrilevante e sarebbe stato altrettanto irrilevante il riferimento all'esistenza in vita di uno stabilimento Eternit piuttosto che un altro.

Analoga questione, in realtà, sempre fondata sulla data di commissione del reato a partire dal 1952, era stata posta dalla difesa in sede di udienza preliminare, sia pure con specifico riferimento alla competenza territoriale, relativamente alla quale però la difesa – a quell'epoca – esprimeva un differente convincimento e sosteneva la competenza territoriale del Tribunale di Genova, in quanto in tale città vi era la sede di Eternit Italia, in tale città sarebbe stata adottata dunque ogni decisione strategica per tale società, essendo riservati ai singoli stabilimenti solo compiti esecutivi, per cui la condotta avrebbe avuto inizio, appunto, nella città di Genova.

Il giudice per l'udienza preliminare aveva deciso la questione con l'ordinanza del 22 luglio 2009 e non si vuole ritornare sui punti in essa trattati, così come la specifica questione di competenza territoriale è stata appena affrontata e risolta, per cui non è il caso di ripetere qui concetti già trattati.

Merita, tuttavia, di essere ricordato come anche il giudice per l'udienza preliminare avesse affrontato il tema relativo al tempo di commissione del reato, propendendo per la prevalenza della data espressamente indicata nel capo d'imputazione, dall'aprile 1952, sulla contestazione di effettiva gestione da parte degli imputati alla quale pure fa riferimento il pubblico ministero nello stesso capo d'imputazione.

Ebbene, si concorda con la difesa sul fatto che il pubblico ministero, dopo aver effettuato la contestazione consacrata nel decreto che dispone il giudizio, non ne possa ridurre la portata attraverso il ricorso alla disciplina prevista dagli artt. 516 e 517 c.p.p. Con tali articoli, invero, si vuole solo consentire al pubblico ministero di adeguare l'originaria contestazione alle effettive risultanze istruttorie, assegnandogli la possibilità di modificare quanto già contestato ovvero di aggiungere circostanze o reati connessi, alla stregua del principio di economia processuale che, oltretutto, coincide pure con l'interesse dell'imputato di evitare una proliferazione di processi a proprio carico.

Il pubblico ministero, però, non può avvalersi di tali strumenti processuali per eliminare una fetta di imputazione già effettuata, perché – una volta contestata un'accusa – essa diventa oggetto di verifica giurisdizionale e spetta perciò solo al giudice, e non più alla stessa Accusa, di stabilire la fondatezza di quanto contestato. Ciò, del resto, risulta evidente, sia dal tenore letterale delle disposizioni richiamate, sia dal nome che il legislatore ha assegnato al Capo IV – Titolo II – Libro VII del codice di procedura penale, in cui gli artt. 516 e 517 cono contenuti che, appunto, si intitola "*Nuove contestazioni*".

Ciò nonostante, ugualmente non pare necessario a questo Tribunale doversi pronunciare sui fatti avvenuti tra il 1952 ed il 1966 e non soltanto perché il reato agli imputati è stato contestato "*avuto riguardo alle rispettive società effettivamente da ciascuno gestite e ai rispettivi periodi di effettiva gestione da parte di ciascuno*", come pure espressamente riportato nel capo di imputazione, ma soprattutto perché quanto accaduto tra il 1952 ed il 1966 non può essere oggettivamente riferibile alla condotta degli imputati.

Meno che mai, poi, si potrebbero trarre da una siffatta contestazione conseguenze in tema di competenza territoriale.

La difesa Schmidheiny, d'altra parte, proprio nel criticare la regola suppletiva di determinazione della competenza territoriale contenuta nel terzo comma dell'art. 9 c.p.p., ha persino ipotizzato una violazione del principio costituzionale relativo alla naturalità del giudice prospettando il rischio che, in base a tale regola, possa essere proprio il pubblico ministero o, peggio ancora, la stessa parte denunciante a scegliersi il giudice cui affidare la competenza territoriale del processo e non si comprende allora come si possa contemporaneamente ritenere invece di assegnare, proprio con riferimento alla competenza territoriale, un valore assorbente ad una contestazione oggettivamente impossibile, effettuata dal pubblico ministero.

A maggior ragione, in questo caso, infatti, potrebbe nascere il sospetto che il pubblico ministero, indicando la data del commesso reato a suo piacimento e senza alcun obiettivo collegamento con i fatti del processo, avrebbe potuto significativamente intervenire a spostarne la competenza territoriale, sottraendo la cognizione del processo al giudice naturale precostituito per legge.

E, in ogni caso, quand'anche si volesse seguire la strada che invece sembra aver ispirato il giudice dell'udienza preliminare, ritenendo prevalente la data riportata nella contestazione sulla specifica indicazione di effettiva gestione svolta dagli imputati, pure esplicitamente indicata, e se ne volesse tener conto per la determinazione della competenza territoriale, rischiando oltretutto di dover forse coinvolgere nel ballottaggio anche il Tribunale per i Minorenni di Torino, almeno per la parte comportante una dichiarazione di inimputabilità dell'imputato Schmidheiny a quell'epoca minorenne, il risultato certamente non cambierebbe, perché – come ha già chiarito il giudice per l'udienza preliminare – anche se si restringe il campo a soli due Tribunali, ugualmente non si riesce ad individuare la competenza territoriale attraverso le regole generali e, dunque, ugualmente risulta indispensabile il ricorso alle regole suppletive.

Nel caso in esame, insomma, la contestazione che si potrebbe ricavare dalla data del commesso reato indicata nel capo d'imputazione è del tutto irrilevante ed è da ritenere frutto di un errore evidente, non essendo possibile che i reati in parola potessero essere addebitati ad una persona a quell'epoca totalmente estranea alla società Eternit (De Cartier) e ad un bambino di cinque anni, essendo Shmidheiny nato nel 1947.

E del resto, anche la Corte di Cassazione, in una recente sentenza (Sez. 4 - sentenza n. 17039 del 18 febbraio 2009 ud.- dep. 22 aprile 2009 – imp. Ferla - rv. 243445) pronunciata su un caso analogo, ha chiarito che: "*Non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nell'ipotesi in cui quest'ultima faccia riferimento al luogo di consumazione del reato contestato nel corso del giudizio dal pubblico ministero in rettifica di quello originariamente indicato nel capo d'imputazione e per errore riportato nell'epigrafe della stessa sentenza, atteso che la modifica relativa al <locus commissi*

delicti> non costituisce <fatto nuovo>, rappresentando una mera variazione dell'originaria contestazione.".

Come si vede, nel caso giudicato dalla Corte, era avvenuta in dibattimento una modifica analoga a quella che il pubblico ministero ha ritenuto di apportare nel presente processo, in quel caso riferita al luogo del commesso reato e la Corte ha precisato che essa non può essere considerata una modifica in senso tecnico, perché non attiene ad un fatto nuovo, ma definendola una variazione dell'originaria imputazione, ha tuttavia ritenuto che essa ugualmente non comportasse alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Nel nostro caso, la variazione riguarda il tempo e non il luogo del commesso reato, ma la sostanza non cambia, dal momento che la decisione citata riguardava anch'essa la questione di competenza territoriale e, anzi, il luogo del commesso reato nel caso giudicato dalla Corte era stato modificato dal pubblico ministero per la prima volta in corso di dibattimento di primo grado, quando ormai le parti, a dibattimento abbondantemente aperto, erano praticamente decadute dalla possibilità di eccepire l'incompetenza territoriale.

La questione posta dalla difesa De Cartier, dunque, non può essere condivisa e, allo stesso modo, deve essere respinta la tesi della difesa Schmidheiny, che – in caso di rigetto dell'istanza proposta a tal riguardo dal difensore di De Cartier, che la difesa Schmidheiny ha affermato di condividere - ha richiesto in alternativa di far ricorso all'applicazione della regola suppletiva per la determinazione della competenza territoriale contenuta nel primo comma dell'art. 9 c.p.p., perché, a dire del difensore, l'ultimo luogo in cui sarebbe avvenuta una parte della condotta è Rubiera, in quanto tale stabilimento, a differenza degli altri, ha continuato la produzione anche dopo la data di fallimento della società Eternit.

Lo stabilimento di Rubiera, invero, sarebbe stato ceduto dal curatore del fallimento Eternit alla società Safe, che ha continuato la produzione fino all'inizio del 1992. In tale società francese si registrerebbero partecipazioni anche del gruppo belga facente capo all'imputato De Cartier, per cui il reato contestato sarebbe proseguito fino all'inizio degli anni '90 e la competenza apparterrebbe al Tribunale di Reggio Emilia.

La società che gestiva lo stabilimento di Rubiera, in realtà, ha avuto una storia un po' diversa da quelle degli altri stabilimenti del gruppo Eternit, perché pur essendo al pari delle società degli altri stabilimenti entrata in amministrazione controllata il 6 dicembre 1984 non è fallita.

Come si è già ricordato raccontando le vicende delle società facenti capo ad Eternit Spa, il curatore del fallimento Eternit, infatti, ne ha trasferito la proprietà alla S.F.I.P.I. – Società Finanziaria Partecipazioni Industriali s.r.l. in data 2 novembre 1986 e l'amministrazione controllata è stata revocata il successivo 7 dicembre 1986 (consulenza tecnica Rivella – volume I - pag. 111).

Sempre secondo la consulenza Rivella, l'amianto e parte delle relative attrezzature esistenti nello stabilimento di Rubiera sarebbero state trasferite alla società EDILIT s.p.a. di Vigodarzere (PD) facente parte del gruppo belga ETEX SA.

Ecco allora, che la richiesta del difensore non può essere assolutamente condivisa, né si comprende come mai si sia attesa la fine del processo per invocare l'applicazione della regola suppletiva di determinazione della competenza territoriale contenuta nel primo comma dell'art. 9 c.p.p., se davvero la difesa fosse stata convinta della prosecuzione dell'attività criminosa in Rubiera dopo il fallimento della società Eternit, essendo nota a tutte le parti fin dall'inizio del processo la storia dello stabilimento di Rubiera.

In ogni caso, a tal riguardo, agli atti del processo, gli unici dati che si possono ritenere provati sono, appunto, quelli appena riportati, contenuti nella consulenza tecnica Rivella del pubblico ministero, mai contestati neppure dalla difesa, per cui - alla luce degli elementi indicati - non si può assolutamente stabilire quale produzione fosse continuata nello stabilimento di Rubiera dopo il 1986; non si sa se e in quale stabilimento industriale venisse ancora realizzata la produzione di manufatti di amianto e con quali modalità e, soprattutto, trattandosi di un soggetto diverso dalla fallita società Eternit, non si conosce con esattezza chi eventualmente avesse la gestione della nuova società.

17 - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, c.p.p.

Il difensore dell'imputato Schmidheiny ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, c.p.p. con riferimento agli articoli 25, 10 e 117 della Costituzione.

Ed invero, secondo la difesa, la regola suppletiva di determinazione della competenza territoriale del giudice, contenuta appunto nell'art. 9, terzo comma, del codice di procedura penale, sarebbe in contrasto col principio costituzionale di precostituzione del giudice naturale e con le norme contenute negli artt. 10 e 117 della Costituzione, in quanto violerebbe pure i principi fissati nell'art. 47 della Carta dei Dirittti Fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 6 CEDU.

Al pari della nostra Costituzione, infatti, anche nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (per la prima volta proclamata a Nizza il 7 dicembre e da ultimo richiamata e modificata nel Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato in Italia con la legge 130/2008, di cui si è detto in precedenza), tra l'altro, è stabilito che: "*Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare*", così come nell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848), tra l'altro, si legge che: "*Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge*".

Secondo la difesa, tali principi sarebbero violati, qualora il giudice territorialmente competente dovesse essere determinato sulla base del criterio contenuto nel terzo comma dell'art. 9 del codice di procedura penale.

Tale criterio infatti, a giudizio del difensore, si presterebbe a manipolazioni ed aggiustamenti, sia da parte dei pubblici ministeri che, accordandosi tra loro, potrebbero far risultare una notizia di reato iscritta prima nel registro ex art. 335 c.p.p. di una Procura, piuttosto che di un'altra, sia da parte delle forze di polizia o degli stessi denuncianti che, rivolgendosi ad una Procura della Repubblica ben individuata ed ottenendo l'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335, finirebbero col determinare anche il giudice competente presso il relativo Tribunale.

L'argomentazione è suggestiva ma, a ben vedere, del tutto impraticabile in concreto, perché secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a tal riguardo (v. per tutte, Cass. Sezioni Unite - sentenza n. 40537 del 16 luglio 2009 Cc. - dep. 20 ottobre 2009 - imp. Orlandelli - rv. 244330): "*La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale*

risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen..".

Come si vede, non basta l'eventuale accordo tra pubblici ministeri o la semplice volontà di organi di polizia o di singoli denuncianti per determinare la competenza territoriale del giudice, in quanto esistono numerose disposizioni di legge che dettano criteri ben precisi che devono essere osservati prima di far luogo al criterio previsto dall'art. 9, comma 3, c.p.p.

In ogni caso, anche quest'ultimo è un criterio determinato in via preventiva ed astratta dal legislatore, mentre gli esempi proposti dalla difesa sono relativi a casi posti in essere proprio per aggirare gli obblighi derivanti dalla legge e, come tali, passibili di sanzioni di varia natura, ma certamente non è possibile trarre da essi elementi che inducano a ritenere l'illegittimità costituzionale della disposizione in parola.

18 - La questione di legittimità costituzionale degli artt. 177, 178 e 179 c.p.p.

La difesa Schmidheiny ha eccepito l'illegittimità costituzionale degli artt. 177, 178 e 179 c.p.p. con riferimento agli articoli 24, 111, 10 e 117 della Costituzione, questi ultimi due articoli nella misura in cui richiamano e introducono nel nostro Ordinamento l'articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

La questione si fonda su richieste che il difensore ha più volte avanzato in questo processo, fin dalla fase dell'udienza preliminare e, forse, ancor prima, con istanze rivolte direttamente al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari.

Si tratta della vecchia questione relativa alla asserita mancata conoscenza da parte della difesa dei c.d. dati grezzi utilizzati dai consulenti del pubblico ministero nelle rispettive indagini epidemiologiche.

Questo Tribunale ritiene, in fatto, che si tratti di questione assolutamente superata, in quanto all'esito delle emergenze istruttorie dibattimentali e, in particolare, dall'esame dei consulenti tecnici sia del pubblico ministero sia dei consulenti della stessa difesa, che hanno mostrato in pratica di aver conosciuto, sia pure a grandi linee, il campione esaminato dai consulenti di controparte, nonché dalle relazioni tecniche che tutti i consulenti hanno prodotto, risultano abbastanza chiari per tutti i dati sui quali hanno operato i consulenti tecnici del pubblico ministero.

Si tratta, in ogni caso, di questione che questo Tribunale ha già deciso nella fase delle questioni preliminari, con ordinanza del 29 marzo 2010, che in questa sede si richiama integralmente e sulla quale, pertanto, non pare il caso di dover ritornare.

Vi sarebbe da aggiungere – se mai – che, da quel momento in avanti, nel corso dell'istruttoria dibattimentale la difesa ha avuto, conformemente alle altre parti del processo, ampia possibilità di illustrare le proprie tesi e di confutare quelle del pubblico ministero e delle parti civili.

Ciò nonostante, la difesa ha ritenuto che il proprio diritto di difesa non si sia potuto articolare in modo pieno, proprio perché – a suo dire – non è stata ravvisata la nullità che dalla stessa difesa era stata eccepita e, dunque, da ciò deriverebbe l'illegittimità costituzionale degli articoli del codice di procedura penale che appunto disciplinano il regime delle nullità, per violazione del diritto di difesa costituzionalmente sancito negli artt. 24 e 111 della Costituzione, ma anche nell'art. 6 della Convenzione Europea per la

salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali che, a questo riguardo, al terzo comma, recita: "*In particolare, ogni accusato ha diritto di: (a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico; (b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; (d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.*". Da tale ultima violazione, deriverebbe pure l'illegittimità costituzionale degli articoli del codice di procedura penale in parola anche con riferimento agli artt. 10 e 117 della Costituzione.

Tale questione, già per il modo in cui essa è stata formulata, è intrinsecamente destituita di ogni fondamento perché, a ben vedere, in realtà non si denuncia l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, bensì del modo in cui essa è stata interpretata da parte di questo Tribunale.

La questione di legittimità in parola, in altri termini, viene proposta dalla difesa in quanto il Tribunale, interpretando le disposizioni codicistiche relative alle nullità, non ha ritenuto di poter accogliere l'eccezione di nullità che a proposito dei c.d. dati grezzi lo stesso difensore aveva proposto in sede di questioni preliminari e da ciò sarebbe derivata la violazione del diritto di difesa.

La questione, come è evidente, attiene invece al merito del provvedimento di questo Tribunale, che perciò è suscettibile di specifica impugnazione presso il giudice di grado superiore, il quale potrà verificare l'eventuale correttezza della decisione assunta, ma non attiene al rapporto delle disposizioni di cui si tratta con riferimento ai principi della Costituzione e dei Trattati internazionali.

19 - La questione di legittimità costituzionale dell'art 158 c.p.

La difesa Schmidheiny ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 158 c.p. con riferimento agli articoli 2, 24, 27 e 111 della Costituzione, nonché in riferimento agli articoli 10 e 117, questi ultimi nella misura in cui richiamano il principio del diritto di difesa, che è contenuto nel citato articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Secondo il difensore, il trascorrere del tempo, comportando gravi difficoltà nella raccolta dei documenti utili e affievolendo nei testimoni il ricordo dei fatti, comporta necessariamente una restrizione del diritto di difesa che non può svolgersi in modo ampio e completo. Tale effetto sarebbe provocato nel nostro ordinamento penale da quanto disposto dall'art. 158 c.p. che fa decorrere la prescrizione dal momento in cui si verifica l'evento del reato e non già dal momento in cui è stata tenuta la condotta, con la conseguenza – come nel caso oggetto del presente processo – che l'accertamento della responsabilità penale dell'autore del reato avviene anche a molti anni di distanza dalla condotta.

A sostegno di tale tesi, il difensore ha genericamente fatto riferimento a non meglio specificati ordinamenti di altri Stati che farebbero sempre decorrere dalla condotta il termine di prescrizione del reato ed ha citato tre sentenze degli Organi giurisdizionali europei, due della Corte di Giustizia (cause C-105/04 P e C – 113/04 P entrambe decise nel

2006) e una del Tribunale Europeo di Primo grado (causa T – 307/01 decisa nel 2004), in cui appunto tali Organi giurisdizionali avrebbero indicato il tempo trascorso dal fatto oggetto di giudizio come ostacolo al diritto di difesa.

Tali sentenze, tuttavia, sembrano del tutto inconferenti, in quanto relative a cause che riguardano rispettivamente aspetti di natura commerciale, di natura amministrativa e di natura disciplinare. Nessuna di tali decisioni riguarda la materia penalistica.

Se ci si riferisce ad altri settori del diritto, però, non c'è bisogno di scomodare sentenze di Organi giurisdizionali europei, in quanto anche in Italia è ben presente, in campo amministrativo, tributario, disciplinare e così di seguito, l'esigenza che l'accertamento delle eventuali responsabilità venga effettuato con relativa rapidità, in quanto il decorso del tempo certamente sfavorisce chi è chiamato a risponderne. Non a caso, in alcuni settori, quale ad esempio quello relativo alla circolazione stradale, è la stessa legge che impone tempi ridotti, quanto meno per la contestazione della relativa infrazione.

Per il diritto penale, invece, il principio invocato dal difensore è assolutamente inapplicabile, perché nei reati ad evento naturalistico è proprio la verificazione dell'evento che comporta la consumazione del reato.

In molti casi, poi, in mancanza dell'evento, la condotta tenuta dall'autore del reato, di per sé sola, risulta indifferente per l'ordinamento penale ed assume rilevanza proprio nel momento in cui si verifica l'evento.

Affermare, perciò, che il termine di prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere dal momento in cui è stata tenuta la condotta porterebbe all'irragionevole ed inaccettabile conseguenza, soprattutto nei casi – come quello di cui ci stiamo occupando – in cui l'evento può verificarsi a distanza di molti anni, dell'impossibilità di perseguire il reato, perché esso, proprio all'atto della sua consumazione, risulterebbe già prescritto.

La difesa, in ogni caso, si trova, rispetto al decorso del tempo, in posizione analoga a quella del pubblico ministero, visto che documenti e testimoni devono necessariamente essere utilizzati anche per provare la tesi accusatoria e non soltanto a fini difensivi.

20 - Le questioni di nullità

La difesa dell'imputato Schmidheiny, infine, ha nuovamente proposto sia la questione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione della regola di cui all'art. 429, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., per la asserita genericità del capo d'imputazione, sia la questione di nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione della regola dettata dalla lettera c) dell'art. 178 cod. proc. pen., per l'asserito mancato deposito dei c.d. dati grezzi sui quali si sarebbero fondate le consulenze epidemiologiche del pubblico ministero e dei documenti in genere ad esse relativi.

Si tratta, però, di questioni già proposte più volte dalla difesa, sia nel corso dell'udienza preliminare, sia negli atti preliminari al dibattimento, sulle quali questo Tribunale si è già pronunciato con l'ordinanza del 29 marzo 2010 che si richiama, né sussistono ragioni sopravvenute che possano indurre a rivalutare argomenti sui quali questo Tribunale ha già assunto la propria decisione.

Tanto chiarito, in via preliminare, occorre passare a trattare specificamente dei reati che il pubblico ministero ha contestato agli imputati.

21 - Omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Il pubblico ministero ha ritenuto che i fatti descritti nel capo di imputazione fossero riconducibili a due ipotesi di reato e, per questo, ha contestato agli imputati la violazione degli artt. 437 e 434 c.p.

Le due fattispecie sono descritte nel libro II – Titolo VI - Capo I del codice penale, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica e, in particolare, ai delitti di comune pericolo mediante violenza. Si tratta, dunque, di due fattispecie di pericolo, previste a difesa del comune bene giuridico tutelato, consistente nella pubblica incolumità.

Per la realizzazione di entrambi i reati, dunque è necessaria la messa in pericolo dell'incolumità, dell'integrità e della salute di un numero indeterminato di persone, realizzata mediante violenza. Tale espressione, peraltro, non va intesa in senso letterale e, cioè, nel senso di una forza capace di sopraffazione, prepotenza o sopruso, in quanto occorre ricordare che il legislatore del 1930, nella convinzione che la lesione al bene giuridico tutelato potesse essere realizzata o con la forza o con l'inganno, ha operato la classificazione dei reati, distinguendo quelli commessi con violenza da quelli commessi con frode.

L'espressione "*mediante violenza*", perciò, deve essere valutata alla luce di tale distinzione e deve essere intesa come attività diversa da quella di frode e, dunque, come generica capacità di creare pericolo per la pubblica incolumità, diversa da una condotta ingannevole.

21a – la fattispecie dell'art. 437 del codice penale

Con l'art. 437 del codice penale, il bene della pubblica incolumità viene garantito, assegnando tutela alla sicurezza del lavoro.

Il legislatore, invero, ha ritenuto di dover vietare ogni attentato alla sicurezza del lavoro, punendo chi omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia.

Si tratta, come si vede, di reato che dottrina e giurisprudenza comunemente ritengono di pericolo astratto o presunto, per la sussistenza del quale non è necessario che la situazione di pericolo interessi la collettività o un numero rilevante di persone, in quanto la tutela deve essere estesa anche all'incolumità dei singoli lavoratori o di singole persone che si trovino sul luogo di lavoro.

In questo caso, dunque, il pericolo comune riguarda un numero indeterminato anche di singoli lavoratori ed il riferimento testuale che compare nel secondo comma della norma in parola ai termini "*disastro o infortunio*", quest'ultimo – in particolare - utilizzato al singolare, è elemento ritenuto decisivo in tal senso dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti.

Si è anticipato che si tratta di reato di pericolo astratto o presunto e ciò, secondo una parte di dottrina e giurisprudenza, comporterebbe l'inutilità dell'accertamento della effettiva situazione di pericolo, dal momento che tale pericolo, in quanto presunto dal legislatore come necessaria conseguenza della condotta omissiva o commissiva, deriverebbe appunto dalla sola realizzazione della condotta tipica da parte del soggetto attivo.

L'argomento non è di secondaria importanza, anche se esso, tenuto conto delle conseguenze che in concreto si sono registrate in danno della salute dei lavoratori e dei

cittadini in generale, non ha avuto nell'attuale processo il rilievo che forse avrebbe meritato.

Pare necessario, perciò, ricordare come lo stesso concetto di pericolo abbia subito, negli anni, una notevole trasformazione nell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, probabilmente anche a causa dell'aumentato numero di reati di pericolo introdotti dal legislatore, con i quali si è evidentemente inteso anticipare la tutela del bene giuridico rispettivamente protetto e prevenirne le prevedibili aggressioni derivanti dall'incremento delle attività pericolose e dalla sempre più pressante necessità di salvaguardare settori e beni di interesse collettivo.

Il concetto di pericolo, pertanto, risulta sempre più difficilmente inquadrabile in schematiche categorie, trattandosi pur sempre di un'astrazione, come tale, affidata ad una soggettiva valutazione, per cui anche la più antica e affermata classificazione di reati di pericolo astratto e di reati di pericolo concreto ha finito, nel tempo, col perdere la netta contrapposizione che distingueva le due categorie di reato.

Nella prima categoria, il legislatore – come nel caso dell'art. 437, 1^ co, c.p. – descrive fattispecie nelle quali il reato si consuma e si esaurisce nella condotta e per molto tempo si è affermato in dottrina che il pericolo andasse ad assumere il connotato di una semplice modalità della condotta illecita, nella convinzione che nulla di più sarebbe stato richiesto dal legislatore perché il reato potesse considerarsi realizzato.

Anche la giurisprudenza era allineata su tale rigida posizione, ritenendo che: *"....Il pericolo.... non è quindi inserito tra i requisiti della fattispecie incriminatrice, ma viene presunto <iuris et de iure>. Pertanto, non solo non deve essere accertata la concreta esistenza dello stato di pericolo, ma neanche è ammessa prova contraria...."* (vedi da ult. Cass. Sez. 5, sentenza n. 5215 del 28 ottobre 1999 ud. - dep. 2 dic. 1999 – proc. Florimonte - rv. 215563).

In epoca più recente, anche sotto la spinta della chiara ed univoca giurisprudenza della Corte Costituzionale (tra le molte, v. sent. n. 265 del 2005, sent. n. 263 e sent. n. 519 del 2000, sent. n. 360 del 1995), l'opinione di dottrina e giurisprudenza (vedi per tutte: Cass. Sez. 3 - sentenza n. 2733 del 26 novembre 1999 ud. - dep. 7 marzo 2000 – proc. Gajo A. e altri - rv. 215868) è mutata e, anche per i reati di pericolo c.d. presunto o astratto, non è più ritenuta sufficiente la sola presunzione del legislatore, in conseguenza della quale sarebbe inutile ogni tipo di accertamento, perché la costruzione di una siffatta ipotesi di reato finirebbe col contrastare con alcuni principi fondamentali, costituzionalmente tutelati dal nostro ordinamento, quali quelli di legalità, di determinatezza, di tassatività e soprattutto di offensività e, dunque, si è dovuto riconoscere che anche a proposito di questa categoria di reati in cui basta la sola condotta per l'integrazione della fattispecie, occorre pur sempre che il giudice accerti l'intrinseca idoneità offensiva della condotta posta in essere dal soggetto attivo.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, in ordine al reato contestato, il giudice non deve limitarsi a verificare che le cautele necessarie a prevenire disastri o infortuni siano state omesse, rimosse o danneggiate, ma deve pure accertare che tali cautele possano avere l'intrinseca capacità di prevenire infortuni e disastri, sì che la loro mancanza possa far sorgere, almeno astrattamente, il pericolo di offesa al bene giuridico tutelato.

Per quanto riguarda, poi, i reati c.d. di pericolo concreto (o effettivo) la realizzazione della condotta descritta dal legislatore non esaurisce la fattispecie, perché nelle figure appartenenti a questa categoria di reati il pericolo non rimane più allo stato di semplice

modalità o giudizio sulla condotta, ma assurge al rango di autonomo elemento essenziale del reato, indispensabile per la sua consumazione che, dunque, si aggiunge alla condotta.

Ai fini della sussistenza del reato, in altri termini, occorre che si verifichi un elemento ulteriore, proprio in conseguenza della condotta e, cioè, una situazione di effettivo pericolo.

E' diffuso, peraltro, in dottrina e in giurisprudenza, l'orientamento secondo il quale, trattandosi comunque di un pericolo e non di un danno, trattandosi, cioè, di una difficile valutazione tendente a stabilire la sussistenza solo di uno stato di pericolo, che comporta unicamente la qualificata probabilità di effettiva lesione del bene giuridico tutelato, l'accertamento della relativa sussistenza debba essere effettuato con giudizio *ex ante*, utilizzando il metodo c.d. di prognosi postuma.

Secondo alcuni, in altri termini, anche nei reati di pericolo concreto, così come per i delitti di attentato, si dovrebbero seguire gli stessi criteri di accertamento normalmente impiegati per il delitto tentato e, di conseguenza, individuare l'eventuale esistenza dello stato di pericolo concreto, utilizzando come elementi di valutazione gli aspetti qualificanti della stessa condotta posta in essere dal soggetto agente, nonché le oggettive condizioni in cui il fatto è stato commesso.

Nel caso in esame non è necessario approfondire tale problematica, per stabilire se sia corretto o meno il proposto metodo di accertamento del pericolo, dal momento che i danni che il reato esaminato in questa sede ha provocato sono così evidenti, da rendere superfluo affrontare la questione prospettata, ma è importante rilevare, sotto questo profilo, come – da una parte - si presenti incerta e non ben definita, quanto meno sotto l'aspetto probatorio, la distinzione dei reati di pericolo astratto dai reati di pericolo concreto, mentre – dall'altra parte – continui a rimanere netta ed evidente la distinzione tra le categorie di reati di pericolo, presunto o concreto che sia, e di reati di danno. In quest'ultimo caso, invero, anche sul piano probatorio la differenza è indiscutibile, dovendosi accertare – a differenza dei reati di pericolo – anche la verificazione dell'evento, costituito, appunto, dal danno.

21b - il soggetto attivo

Il soggetto attivo del reato, soprattutto per quanto riguarda l'ipotesi omissiva che è anche l'unica che interessa in questa sede, è il datore di lavoro, sul quale incombe l'obbligo di provvedere ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, secondo quanto stabilito negli artt. 15 e seguenti del d. lgt. 81/2008.

Tale decreto legislativo, del resto, ha il merito di aver bene elencato gli obblighi del datore di lavoro e le misure generali di tutela da adottare, conformemente, d'altra parte, all'indirizzo giurisprudenziale formatosi negli anni sulla base delle innumerevoli decisioni adottate in materia di sicurezza del lavoro.

Il decreto legislativo 81/2008, infatti, ha consacrato in un testo normativo gli specifici obblighi incombenti sul datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma – a ben vedere - non ha aggiunto alcun obbligo nuovo e diverso da quelli che già con la preesistente normativa gravavano su di lui.

Come si è già avuto modo di ricordare trattando del "*rischio amianto*", a parte le specifiche norme già richiamate in materia di lavorazioni che comportano la dispersione di polveri, disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro si rinvengono già nel r. d. 3 febbraio 1901, n. 45, nel r. d. n 364/1903, nel r. d. n. 660/1906 e poi ancora nel r. d. 1306/1911, nel r. d. n. 431/1913, nel r. d. n. 998/1913, nel r. d. l. n. 1881/1920, fino a registrare l'importante attività posta in essere dal legislatore in questa materia dalla

seconda metà degli anni venti e inizio anni trenta, per proseguire attraverso le specifiche norme dettate al riguardo nel nostro codice civile, in particolar modo nella disciplina contenuta negli artt. 2087 e seguenti e, ancora, con l'intensa produzione legislativa degli anni '50, in cui spiccano i d.p.r. 547/55 e 303/56, per arrivare, infine, alla normativa più recente che, passando attraverso il fondamentale d. lgs. n. 626/1994, è pervenuta all'emanazione del decreto legislativo di cui si tratta.

E, d'altra parte, l'indirizzo giurisprudenziale di cui si è detto, poi consacrato nelle specifiche disposizioni contenute nel d. lgs. 81/2008, si era formato proprio sulla base della normativa già applicabile dagli anni '50 in avanti.

Tale dato appare pacifico, dal momento che non è stato posto in discussione nel presente processo, avendo la difesa soltanto negato che i due imputati abbiano avuto ruoli ovvero abbiano svolto attività tali da poter essere direttamente considerati come datori di lavoro negli anni di rispettiva gestione del gruppo Eternit.

Questo aspetto, peraltro, verrà affrontato al momento in cui si esamineranno le posizioni soggettive dei due imputati.

21c - la condotta

L'elemento materiale del reato è strutturato in due diverse forme di condotta: una omissiva, l'altra commissiva.

La condotta commissiva consistente nella rimozione o nel danneggiamento dei dispositivi antinfortunistici descritti nella norma non è stata contestata agli attuali imputati, i quali invece sono chiamati a rispondere solo della condotta omissiva.

Il reato in parola, invero, nell'ipotesi addebitata agli imputati punisce chi omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ed è pacifico che con i termini utilizzati dal legislatore si è intesso ricomprendere ogni strumento, ogni sistema tecnologico utile a prevenire eventi dannosi e garantire maggiore sicurezza sul lavoro.

La difesa Schmidheiny, a tal riguardo, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale della norma in parola per violazione del principio di determinatezza, con riferimento agli artt. 25 e 27 della Costituzione, in quanto non risulterebbero chiari i doveri del datore di lavoro, non essendo specificate nella disposizione in parola le concrete misure da adottare. Si verificherebbe, a dire della difesa, l'irragionevole situazione secondo la quale la violazione della generica disposizione contenuta nell'art. 437 c.p. comporta la grave pena della reclusione, mentre le violazioni delle specifiche norme antinfortunistiche hanno la meno grave natura di reati contravvenzionali.

Per cominciare proprio da quest'ultimo aspetto, pare opportuno ricordare come nel costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione tali figure di reato vengano tenute ben distinte, indicando la differenza tra il delitto previsto dall'art. 437 c.p. e le contravvenzioni che regolano la materia antinfortunistica nel seguente modo: "*Per la configurazione del delitto previsto dall'art. 437 Cod. Pen., occorre che la rimozione od omissione di cautele abbia posto in pericolo la pubblica incolumità e che l'agente abbia tenuto la condotta vietata nonostante la consapevolezza di tale pericolo, mentre, ai fini della sussistenza delle contravvenzioni in materia antinfortunistica, non occorre che si sia verificata una situazione di pericolo per la pubblica incolumità ed è sufficiente la semplice colpa. Ne consegue che il delitto di cui all'art. 437 cod. pen. e le contravvenzioni in materia antinfortunistica, presentando elementi strutturali diversi sotto l'aspetto sia*

oggettivo che soggettivo, non danno luogo a conflitto di norme, di guisa che le stesse possono concorrere tra loro." (v. per tutte: Cass. Sez. 1 - sentenza n. 350 del 20 novembre 1998 ud. - dep. 14 gennaio 1999 – imp. Mantovani ed altro - rv. 212202 – sentenza già citata).

La Corte di Cassazione, in realtà, considera elementi strutturali di differenziazione l'esistenza o meno di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, così come il diverso atteggiamento soggettivo, a seconda che si tratti di dolo o colpa, tanto da distinguere la fattispecie dell'art. 437 c.p. e le contravvenzioni antinfortunistiche, consacrandone il possibile concorso di reati.

Si tratta, insomma, di distinte figure di reati la cui comparazione, così come proposta dalla difesa, non risulta assolutamente accettabile.

Per quanto, poi, attiene alla questione in termini generali, essa pare del tutto infondata, perché – come è evidente - con la previsione dell'art. 437 c.p. non ci si è riferiti ai soli doveri sanciti dall'art. 2087 del codice civile, come asserito dal difensore, ma a tutta la normativa antinfortunistica e non solo ad essa.

Nella nozione di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro il legislatore, di fatto, ha richiamato la legislazione speciale in materia di prevenzione infortuni che imponga l'adozione di particolari accorgimenti nell'ambito delle specifiche lavorazioni, ma ha richiamato anche l'intero complesso di disposizioni e cognizioni derivanti da altre fonti normative ovvero dall'esperienza relativa a determinati settori produttivi, nonché – più in generale - dallo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia di prevenzione infortuni e tutela della salute dei lavoratori.

Il richiamo che il legislatore opera con la norma in parola, in altri termini, è così ampio ed è riferito a settori e conoscenze in tale costante evoluzione, da non rendere possibile la specificazione testuale delle misure da adottare pretesa dalla difesa. Non per questo, però, il precetto risulta formulato in modo da violare il principio di determinatezza, perché esso è strutturato alla stregua delle norme penali in bianco, operando un ampio rinvio a normative e conoscenze specifiche dei singoli settori lavorativi, che non possono essere sconosciuti a chi professionalmente opera in un determinato settore produttivo.

E, del resto, nel capo d'imputazione sono richiamate specificamente le norme di prevenzione tecnica, di prevenzione individuale, di prevenzione informativa e di prevenzione sanitaria violate e nella descrizione del fatto in questa sentenza si è ampiamente riportata la effettiva situazione lavorativa nella quale erano costretti ad operare i lavoratori della Eternit, così come essa è concretamente risultata a seguito delle acquisite emergenze probatorie.

Il problema, se mai, è quello di individuare il livello della tecnologia da adottare e, cioè, quello di stabilire se, a tal riguardo, la disposizione debba essere interpretata, come da più parti in dottrina e in giurisprudenza si sostiene, nel senso dell'obbligo per l'imprenditore di adottare la migliore tecnologia concretamente disponibile.

La difesa Schmidheiny, richiamando una decisione della Corte Costituzionale pronunciata in materia di inquinamento acustico, ha sostenuto che l'obbligo imposto dall'art. 437 c.p. non può che riguardare le migliori tecnologie tra quelle già accolte negli standard di produzione industriale ovvero misure specificamente prescritte dalla legge (v. verbale udienza 11 ottobre 2011 e relative trascrizioni).

La sentenza richiamata della Corte Costituzionale è la n. 312 del 15 maggio 1996, nella quale l'Organo della Consulta si è fatto carico di stabilire se il dettato dell'art. 41, comma 1, d. lgs. 15 agosto 1991, n. 227 (oggi abrogato e riprodotto nel d. lgs. 81/2008)

fosse o meno compatibile con i principi costituzionali, stabiliti dagli artt. 25 e 70 della Costituzione, in materia di riserva di legge, di tassatività e di determinatezza della norma penale.

La Corte, invero, dopo aver definito generico ed indeterminato l'obbligo imposto al datore di lavoro di "*ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti da esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte*", ha dato di tale disposizione una interpretazione definita adeguatrice, nel senso che "*là dove parla di misure concretamente ‹‹attuabili››, il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché sia penalmente censurata soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli ‹‹standard›› di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive.*".

Pure tale questione posta dalla difesa, in verità, non pare possa avere grande rilievo nella valutazione del fatto oggetto di giudizio, se non astrattamente ed in via di principio, perché - come si evince dalla descrizione del fatto - nel caso in esame l'addebito che si muove agli imputati non è certamente quello di aver omesso di adottare la migliore tecnologia concretamente disponibile, bensì quello di aver totalmente omesso di adottare misure e sistemi di protezione efficienti ed efficaci.

E, tuttavia, per affrontare l'obiezione della difesa, occorre ricordare che la decisione della Corte di cui si tratta si riferiva all'abrogata disposizione dell'art. 41, comma 1, d. lgs. 277/1991 e, soprattutto, in essa appare evidente la preoccupazione della Corte per la genericità della disposizione che "*nel fare riferimento anche alle misure organizzative e procedurali concretamente attuabili, investe la quasi totalità dell'attività di impresa ed una pluralità di mezzi, con pressoché infinite possibilità di combinazione, e quindi finisce per attribuire al giudice penale la discrezionalità spettante all'imprenditore*".

Non pare corretta, pertanto, l'operazione tendente a generalizzare il principio esposto dalla Corte, per allargarlo indistintamente a tutti i settori ed a tutte le attività produttive. Tanto è vero che lo stesso legislatore, pure nel riformulare nell'art. 192 d. l.gs. 81/2008 gli obblighi del datore di lavoro finalizzati alla prevenzione e protezione dai danni da rumore prima contenuti nell'art. 41 d. lgs. 277/1991, non ha fatto riferimento alle tecnologie già praticate ed acquisite, ma, relativamente all'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, ha semplicemente richiamato i principi fissati in generale nel titolo III dello stesso decreto legislativo.

E, del resto, se l'interpretazione che la Corte Costituzionale aveva dato del primo comma dell'art. 41 d. lgs. 277/1991 fosse letta nel senso proposto dalla difesa, si rischierebbe di provocare due principali effetti assolutamente irragionevoli ed inammissibili.

In primo luogo, infatti, nessuna azienda andrebbe più ad adottare tecnologie e sistemi innovativi, dovendo confrontarsi con quelli già praticati ed acquisiti; in secondo luogo, quand'anche si individuassero nuove tecnologie più avanzate ed efficaci, ma più costose, sarebbe facile per le imprese del settore accordarsi, per evitare che esse vengano adottate.

Nell'attuale processo, tra l'altro, sono emersi elementi che inducono a ritenere che qualcosa del genere sia capitata già all'epoca dei fatti oggetto di giudizio proprio nel settore dell'industria del cemento-amianto.

Come già più volte ricordato, il testimone Mittelholzer Leo, esaminato a norma dell'art. 197 bis c.p.p. all'udienza del 5 luglio 2010, è persona che ha ricoperto ruoli di dirigente e di amministratore delle società del gruppo Eternit, fino a divenire, all'inizio del 1984, amministratore delegato della Eternit Italia Spa di Genova, carica mantenuta fino al giugno 1986.

Mittelholzer ha raccontato che, verso l'inizio degli anni '80, si era trovato il modo di sostituire l'amianto con una diversa miscela, con un *cocktail* di fibre alternative (gesso, plastica, tegole per i tetti, tubi in fibra di vetro rinforzata) che potesse in qualche modo dar luogo ad un prodotto altrettanto efficace del cemento-amianto: "*Sì, però poi certi prodotti erano più semplici..... Ed altri, per esempio, le lastre ondulate con il peso sopra erano più complicate, più impegnative. I tubi, il prodotto più difficile da sostituire, allora quando una società aveva una gamma di prodotti dove c'erano anche prodotti semplici era più semplice sostituirlo, come i vasi dei fiori, e poi mano a mano aumentando la difficoltà o anche la conoscenza delle fibre alternative, si potevano sviluppare dei prodotti alternativi...*" (pagg. 67 e ssg. trascrizioni udienza 5 luglio 2010).

Il teste, peraltro, ha spiegato le ragioni per cui l'operazione non era andata a buon fine, in quanto alcune imprese del settore non si erano dichiarate disposte ad adottare tale innovativa tecnologia solo perché ritenuta meno conveniente dal punto di vista economico e produttivo, con l'effetto che – se non altro per poter reggere la concorrenza sul mercato – anche chi si era dichiarato favorevole all'adozione dei nuovi sistemi tecnologici aveva finito per abbandonare il progetto.

Ha dichiarato Mittelholzer: "*Questo tentativo non ha dato i risultati che speravo di avere. Questo è stato il tentativo del 1984, di convincere tutto il settore che dovevamo affrontare la cosa come l'avevamo affrontata in Svizzera o anche in Germania dove c'era una logica industriale di sostituire l'amianto..... quando lei cambia un prodotto da A a Z, i costi sono molto più alti. Finché tutto il settore segue questa logica lei ha una certa parità sul mercato. Quando lei lo fa solo ed altri dicono: <Rimango sulla vecchia tecnologia> lei non ha questa parità. Se lei non ha questa parità lei è fuori dal mercato domani...*" (pagg. 70 e 71 trascrizioni udienza citata).

Ecco, allora, che deve condividersi il costante indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, a tal riguardo, ha sempre ritenuto che gli obblighi di prevenzione del datore di lavoro dovessero estrinsecarsi, tra l'altro, nell'adozione della migliore e più efficace tecnologia praticabile.

Basta ricordare, in proposito, due delle più recenti decisioni in cui si è affrontato il problema, nelle quali la Corte ha sostenuto che: "*E' principio non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c.*" (Cass. 23 giugno 2010 n. 23944) e che: "*Il datore di lavoro ha il dovere di ispirarsi all'acquisizione della migliore scienza ed esperienza, per fare in modo che il lavoratore possa operare nella massima sicurezza"* (Cass. Sez. 4 - sentenza n. 18628 del 14 aprile 2010 Ud. - dep. 17 maggio 2010 – imp. Lascioli - rv. 247461).

La destinazione a prevenire infortuni o disastri di impianti, apparecchi o segnali non è solo il connotato fissato dal legislatore per le cautele da adottare, ma costituisce pure il limite dell'incriminazione, dal momento che – come si è già messo in rilievo - è sempre

necessario uno stretto collegamento tra l'omissione di impianti, apparecchi o segnali ed il pericolo per l'incolumità dei lavoratori.

La finalità antinfortunistica richiesta dalla disposizione in parola, pertanto, costituisce il limite dell'incriminazione, perché se si accerta che il pericolo di infortunio o di disastro non ha nessun collegamento con l'omissione di impianti, apparecchi o segnali di cui ci stiamo occupando, non potrà ritenersi integrato il reato *de quo* e, se mai, si tratterà di verificare l'eventuale sussistenza di altri reati di pericolo previsti a tutela dell'incolumità pubblica.

21d - disastro o infortunio

Un argomento che nel corso della discussione ha registrato un'inconciliabile posizione delle parti è quello relativo alla nozione di disastro o infortunio, termini che – come si è visto – sono usati dal legislatore per qualificare e limitare natura e finalità di impianti, apparecchi o segnali che, appunto, devono essere destinati a prevenire tali eventi dannosi.

Il concetto di disastro formerà oggetto di maggiore approfondimento a proposito del secondo reato contestato, non solo perché, nell'esame della disposizione contenuta nell'art. 434 c.p., non si può prescindere dalla definizione e dall'analisi di tale accadimento, ma soprattutto perché il pubblico ministero, nell'ambito della contestazione relativa all'art. 437 c.p., non ha menzionato il disastro, ma ha addebitato agli imputati le malattie-infortunio che, nell'ottica dell'accusa, sono conseguite all'omissione di impianti, apparecchi e segnali antinfortunistici.

Per questa ragione, la difesa ha sostenuto con forza che le malattie professionali non sono ricomprese nella disposizione dell'art. 437 c.p., che testualmente richiama solo gli infortuni e, dunque, esse non avrebbero potuto formare oggetto di imputazione da parte del pubblico ministero.

La questione, in verità, ha origini risalenti perché più volte in passato ci si è posti il problema interpretativo del termine infortunio e, a tal riguardo, nel 1980, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 437 del codice penale in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, essendosi ritenuto che "*detta statuizione, la quale configura il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, non prevede cautele contro il rischio scaturente dalle malattie professionali, laddove la sicurezza e l'incolumità dell'ambiente di lavoro andavano tutelate ad egual titolo nei confronti delle cause traumatiche, che determinano gli infortuni, e delle tecnopatie*".

La Corte, tenuto conto del modo in cui la questione era stata posta, con una decisione abbastanza prevedibile, ha pronunciato l'ordinanza n. 232 del 1983 con cui ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità, ma pare molto utile riportare la parte essenziale della breve motivazione di tale ordinanza.

La Corte Costituzionale, infatti, così si è espressa: "*considerato che la statuizione in esame viene censurata sull'assunto che essa non tutela il rischio della malattia insieme con quello dell'infortunio professionale, sebbene l'eguale trattamento delle due ipotesi risponda al criterio della piena e razionale tutela dell'ambiente di lavoro e sia stato disposto in altra normativa; che, così formulata, la questione è tuttavia inammissibile, anche a prescindere dalle osservazioni svolte in punto di rilevanza dall'Avvocatura, per l'assorbente considerazione che alla Corte si chiede una pronuncia dalla quale*

scaturirebbe una nuova fattispecie penale, la cui previsione è invece riservata al legislatore, in forza del fondamentale precetto dell'art. 25 Cost.".

Risulta evidente, dunque, che la Corte non avrebbe potuto sostituirsi al legislatore per modificare o integrare la fattispecie penale, per cui – sotto questo profilo – la decisione adottata appare scontata.

E, tuttavia, è interessante notare come l'Organo della Consulta abbia evitato di contribuire all'interpretazione da assegnare alla disposizione e, in particolare, al significato di infortunio e si sia, invece, semplicemente limitata a prendere atto dell'interpretazione adottata dal giudice *a quo*.

La Corte, invero, da una parte, ha rimarcato, senza prendere alcuna posizione, che è lo stesso giudice rimettente a ritenere escluse le malattie professionali dall'ambito della previsione incriminatrice e, dall'altra parte, ha poi ripetuto che tale disposizione era stata censurata "*sull'assunto*" che essa non tuteli "*il rischio della malattia insieme con quello dell'infortunio professionale, sebbene l'eguale trattamento delle due ipotesi risponda al criterio della piena e razionale tutela dell'ambiente di lavoro e sia stato disposto in altra normativa*" e, così facendo, come si vede, ha accomunato nell'aggettivo "*professionale*" sia la malattia che l'infortunio.

E' importante partire proprio dall'esame della decisione della Corte Costituzionale, perché da più parti nel corso del processo si è sostenuto che la Corte, con la decisione appena richiamata, avrebbe di fatto consacrato la mancanza nell'art. 437 c.p. di ogni riferimento alla malattia professionale, finendo quindi col rilevare che solo una inammissibile integrazione di tale disposizione ovvero un'interpretazione estensiva *in malam partem* avrebbe potuto ricomprendere pure le malattie professionali nel reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche.

L'argomentazione, a parere del Collegio, non pare sostenibile, perché – come si è evidenziato – la Corte Costituzionale non ha preso alcuna posizione circa l'interpretazione da assegnare al termine infortunio usato nell'art. 437 c.p. L'Organo della Consulta si è limitato, invece, a prendere atto che la premessa interpretativa da cui era partito il giudice *a quo* era appunto quella di ritenere escluse dalla norma incriminatrice le malattie professionali. Solo sulla base di tale premessa, pertanto, la Corte ha conseguentemente dichiarato la manifesta inammissibilità di una questione che di fatto finiva col richiederle una funzione non consentita.

Se, poi, al di là dell'ufficialità e oggettività della decisione assunta, proprio si vuole andare ad interpretare il pensiero della Corte, allora occorre rimarcare come la Corte Costituzionale abbia trovato comunque il modo, forse senza neppure che ve ne fosse bisogno, di ribadire come infortuni e malattie, come si è visto entrambi definiti professionali, meritino eguale trattamento in ossequio al criterio della piena e razionale tutela dell'ambiente di lavoro.

E la Corte di Cassazione, sulla base di tale insegnamento, per la prima volta nel 1990 (Cass. - Sez. 1 - sentenza n. 12367 del 9 luglio 1990 ud. - dep. 14 settembre 1990 – imp. Chili - rv. 185325), ha chiarito che: "*L'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 437 cod. pen. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) è quello della pubblica incolumità; sempre, qualora, dal comportamento dell'agente, attivo od omissivo che sia, possa derivare un infortunio o un disastro. Pertanto ai fini della configurabilità del delitto, tra gli infortuni rientrano le <malattie-infortunio>, intendendosi per tali la sindrome morbosa imputabile all'azione lesiva di agenti diversi da quelli meccanico-fisici, purché insorte in esecuzione di lavoro. Esse rientrano tra quelle*

professionali in senso lato ma non le esauriscono, mentre nelle malattie professionali in senso stretto rientrano tutte quelle manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro ma che non siano prodotte da agenti esterni. Rientra pertanto nella previsione normativa dell'art. 437 cod. pen. la condotta di chi ometta di collocare in ambiente lavorativo impianti di aspirazione idonei ad impedire che agenti esterni chimici <aggrediscano> il fisico di chi sia ad essi esposto.".

Da tale decisione in poi, l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte a tal riguardo è rimasto costante e l'enunciato principio, oltre che per le malattie derivanti da inalazioni da gas tossici alle quali era riferita la sentenza 12367/1990, è stato poi ripetuto per le ipoacusie (Cass. – Sez. 1 – sentenza n. 10161 dell'1 ottobre 1996 ud. – dep. 26 novembre 1996 – imp. Martini + altri) e , ancora, proprio in materia di esposizione lavorativa alle polveri di amianto (Cass. - Sez. 1 - sentenza n. 350 del 20 novembre 1998 ud. - dep. 14 gennaio 1999 – imp. Mantovani ed altro - rv. 212203).

Quest'ultima sentenza, poi interamente richiamata da Cass. - Sez. 1 - sentenza n. 11894 del 6 febbraio 2002 ud. - dep. 23 marzo 2002 – imp. Capogrosso e altri - rv. 221072, pare particolarmente significativa, sia per quanto riguarda i criteri fissati per distinguere il delitto previsto dall'art. 437 c.p. dalle contravvenzioni in materia antinfortunistica, sia per quanto riguarda il concetto di infortunio sul lavoro e l'interpretazione che ad esso deve essere attribuita.

A tale ultimo riguardo, la Corte, ha ribadito che: "*a differenza delle malattie professionali in senso stretto, che consistono in manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro e che non sono prodotte da agenti esterni - la <malattia-infortunio> va intesa come sindrome morbosa insorta in esecuzione di lavoro e prodotta da agenti esterni di varia natura (elettrica, radioattiva, chimica, ecc.), evitabile con determinati accorgimenti. Ne consegue che correttamente nel caso di specie è stato applicato l'art. 437 c.p., atteso che la condotta contestata….. consisteva nella omessa predisposizione di impianti e nella omessa adozione di altre misure idonee a prevenire il pericolo derivante da una causa esterna quale la elevata concentrazione di amianto nell'ambiente di lavoro*."

Come si vede, dal 1990 ai giorni nostri, l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione si è consolidato nel distinguere la malattia professionale in senso stretto, individuata in "*tutte quelle manifestazioni morbose contratte nell'esercizio e a causa di lavoro ma che non siano prodotte da agenti esterni*", dalla malattia-infortunio, definita "*sindrome morbosa imputabile all'azione lesiva di agenti diversi da quelli meccanico-fisici, purché insorte in esecuzione di lavoro*".

La malattia-infortunio, pertanto, deve essere ricompresa nel concetto di infortunio sul lavoro, in quanto perfettamente conforme proprio al concetto di infortunio descritto dal legislatore nell'art. 2 r. d. 17 agosto 1935, n. 1765 (Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), in cui si fa riferimento all'infortunio sul lavoro come alterazione dell'organismo determinata da causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

La Corte di Cassazione (sent. 12367/90), a tal riguardo, ha subito chiarito che il concetto di "*causa violenta*" deve essere comprensivo di tutte quelle forme di lesività tali da produrre un danno al lavoratore e, quindi, quelle ad esempio bariche, elettriche, radioattive, chimiche, eccetera.

E, dunque, la malattia- infortunio si distingue dalla malattia professionale, in quanto i due concetti non sempre coincidono, essendo l'ambito di manifestazione delle malattie professionali certamente più ampio di quello delle malattie-infortunio, perché si possono presentare sindromi morbose che, pur correlate all'attività lavorativa, non siano però dipendenti da una causa violenta determinata dall'aggressione di agenti esterni, risultando prodotte invece da agenti meccanico-fisici.

La difesa, a questo riguardo, ha pure prospettato una violazione del principio di legalità, ritenendo che l'indirizzo interpretativo giurisprudenziale, consolidatosi dal 1990 in poi, non possa trovare applicazione retroattiva e per questo ha anche invocato il dettato dell'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Nel principio di legalità, in altri termini, rientrerebbero non soltanto l'espressa previsione normativa, ma anche la relativa concreta applicazione della norma derivante dall'interpretazione giurisprudenziale e, dunque, una modifica di tale interpretazione successiva al fatto preso in esame ed applicata retroattivamente comporterebbe inevitabilmente la lesione del principio di legalità.

A ben vedere, la tesi sostenuta dalla difesa, pur destinata ad essere astrattamente condivisa, non merita in questa sede nessun tipo di approfondimento al fine di poter verificare a quali specifiche condizioni essa possa eventualmente trovare concreta applicazione, in quanto nel caso in esame manca completamente il presupposto perché si faccia ricorso al prospettato ragionamento.

E' vero – come si è visto – che la Corte di Cassazione per la prima volta nel 1990 ha definito il concetto di malattia-infortunio, ma è altrettanto vero che in precedenza non esisteva alcuna pronuncia di legittimità di segno contrario, in quanto non risulta che la Cassazione si sia occupata dello specifico problema prima di tale data.

Era stata, se mai, la giurisprudenza di merito che, in qualche caso, come ad esempio in quello in cui era stata rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale, aveva ipotizzato un'interpretazione per così dire restrittiva del termine infortunio, distinguendolo nettamente dalle malattie professionali.

Ma isolate sentenze di merito certamente non possono essere utilizzate per invocare la pretesa violazione del principio di legalità e, anzi, neppure qualche pronuncia di singole Sezioni della Corte di Cassazione potrebbe produrre tale effetto, come significativamente affermato dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 18288/2010, nella quale, ancorché relativamente ad una questione di natura processuale e non sostanziale (Sez. Unite - sentenza n. 18288 del 21 ottobre 2010 Cc.- dep. 13 maggio 2010 – imp. Beschi - rv. 246651), si è precisato chiaramente che solo il mutamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite potrebbe produrre l'effetto dell'irretroattività della decisione, potendo costituire un nuovo elemento di diritto.

21e - il dolo

Maggiore convergenza di opinioni, poi, si registra a proposito dell'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato previsto dall'art. 437 c.p. In misura largamente prevalente in dottrina e giurisprudenza, infatti, si richiede il dolo generico che deve consistere non soltanto nella piena consapevolezza della condotta posta in essere, omissiva o commissiva che sia, ma anche della destinazione antinfortunistica dei dispositivi omessi, rimossi o danneggiati.

E' discusso in dottrina se il soggetto attivo debba essere assistito anche dalla consapevolezza che dalla sua condotta derivi un pericolo per la pubblica incolumità e, in particolare, per l'incolumità dei lavoratori.

La giurisprudenza (v. da ultimo, Cass. - Sez. 1 - sentenza n. 17214 dell'1 aprile 2008 ud.- dep. 24 aprile 2008 – imp. Avossa - rv. 240002), a tal riguardo, è consolidata nel richiedere quanto meno l'esistenza del dolo eventuale, nel senso che: "*Nel reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, il dolo è correlato alla consapevolezza dell'esistenza di una situazione di pericolo discendente dal funzionamento di un'apparecchiatura, segnale o impianto destinato a prevenire l'infortunio e privo della cautela imposta, e alla volontà di accettare il rischio di quest'ultimo, consentendo il funzionamento senza la cautela stessa*.".

Secondo la giurisprudenza, in altri termini, proprio dalla consapevolezza della destinazione dei dispositivi omessi o rimossi, accompagnata dalla decisione di far continuare l'uso, ciò nonostante, delle apparecchiature prive di adeguate cautele, discende il dolo necessario per l'integrazione del delitto di cui si tratta.

Non è richiesto che il dolo si estenda anche all'evento dannoso del disastro o dell'infortunio e, anzi, a tal riguardo in dottrina qualcuno ha sostenuto che una siffatta forma di dolo non possa neppure essere ipotizzata, paventando che – diversamente – il soggetto attivo del reato sarebbe chiamato a rispondere del delitto previsto dall'art. 434 c.p ovvero di lesioni volontarie e perfino di omicidio volontario.

Su tali considerazioni si avrà modo di ritornare più avanti. Qui è sufficiente ribadire che il dolo dell'evento nell'art. 437 c.p. non può essere richiesto per il semplice motivo che l'ipotesi delittuosa di cui si tratta – come si è visto – è stata costruita dal legislatore come reato di pericolo presunto, come tale privo di qualsiasi evento.

Sarebbe perciò contraddittorio pretendere dal soggetto attivo la previsione e la volizione di un elemento strutturale del reato che non è previsto per la sussistenza del reato *de quo*.

Il delitto di cui ci stiamo occupando, infine, può essere addebitato unicamente a titolo di dolo, in quanto esso "*è previsto nella sola forma dolosa, non essendo ricompreso tra i delitti colposi di danno previsti dall'art. 449 cod. pen.*" (Cass. - Sez. 4 - sentenza n. 4675 del 17 maggio 2006 ud. - dep. 6 febbraio 2007 – imp. Bartalini e altri - rv. 235663), per cui un'eventuale responsabilità colposa per omissione di cautele antinfortunistiche, al più, potrebbe configurare una violazione alla disposizione prevista dall'art. 451 c. p.

21f - l'ipotesi del capoverso

Nell'art. 437 c.p., oltre all'ipotesi del primo comma, di cui finora ci si è occupati, è previsto pure un secondo comma, nel quale il legislatore dispone: "*Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni*".

La natura giuridica di tale ipotesi è controversa in dottrina e in giurisprudenza e si riallaccia al più generale problema di distinzione delle circostanze dagli elementi costitutivi del reato.

In dottrina sono stati proposti molti criteri per distinguere le due figure, ma neanche quello che da ultimo ha incontrato i maggiori favori e, cioè, il criterio che fa leva sul principio di specialità, nel senso che la circostanza si dovrebbe porre rispetto al reato base in rapporto di specie a genere, neanche tale criterio risulta completamente convincente, potendo esistere figure autonome di reato in rapporto di specialità fra loro e non essendo

dunque la specialità un connotato tipico della circostanza. Il problema, insomma, non è di facile ed immediata soluzione.

Nella giurisprudenza della Suprema Corte sono stati individuati vari criteri per distinguere le circostanze dagli elementi costitutivi, ma essi non sempre si sono dimostrati decisivi. E, così, le Sezioni Unite, con una sentenza più volte richiamata dai difensori degli imputati (Sez. U - sentenza n. 26351 del 26 giugno 2002 Ud. - dep. 10 luglio 2002 – imp. Fedi - rv. 221663), ha passato in rassegna tali criteri, pervenendo alla conclusione che nessuno di essi è decisivo ed affermando che: "*Risulta invece decisivo, ad avviso di questo collegio, il criterio strutturale della descrizione del precetto penale*.".

Anche nel corso dell'attuale processo – come anticipato - la questione è stata molto dibattuta, dal momento che, da parte del pubblico ministero, che ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il reato in parola si consuma con l'evento, e delle parti civili, si è insistito per il riconoscimento di un'ipotesi autonoma di reato mentre, da parte dei difensori dei responsabili civili e degli imputati, si è sostenuto trattarsi di circostanza aggravante.

Coloro che, in dottrina, propendono per la natura di circostanza aggravante del secondo comma dell'art. 437 c.p. fondano la propria convinzione prevalentemente su ragioni di carattere testuale e sul presupposto che il disastro o l'infortunio, previsti nella disposizione in parola, non possano essere addebitati al soggetto attivo a titolo di dolo, perché in tal caso la figura di reato in questione finirebbe inevitabilmente col ricadere in altre ipotesi delittuose.

Altri autori, peraltro, riconoscono nel secondo comma dell'art. 437 c.p. la natura di condizione obiettiva di punibilità ovvero di evento aggravatore e altri ancora sostengono trattarsi di ipotesi autonoma di reato.

L'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità individua nel secondo comma dell'art. 437 c.p. una circostanza aggravante per ragioni analoghe a quelle appena ricordate (v. per tutte: Cass. Sez. 1 - sentenza n. 20370 del 20 aprile 2006 ud. - dep. 14 giugno 2006 – imp Simonetti - rv. 233779), ma non mancano decisioni in cui all'ipotesi in esame è stata assegnata natura di evento aggravatore (Cass. Sez. 1 - sentenza n. 2181 del 13 dicembre 1994 ud. - dep. 3 marzo 1995 – imp. Graniano ed altro - rv. 200414) ovvero di ipotesi di concorso formale di reati (Cass. Sez. 4 - sentenza n. 10048 del 16 luglio 1993 ud. - dep. 8 novembre 1993 – imp. P. G. e altri - rv. 195699).

Ed invero, ad un primo esame, anche alla luce di quanto a tal riguardo era stato riportato nella Relazione del Guardasigilli, appare molto probabile che il secondo comma dell'art. 437 c.p. fosse stato previsto da coloro che avevano redatto il codice penale come una forma di evento aggravatore e che, appunto, tale evento dovesse essere addebitato all'autore del reato a titolo di responsabilità oggettiva, per il solo fatto di essersi posto nella condizione di violare la disposizione contenuta nel primo comma dello stesso articolo.

Siffatta costruzione, tuttavia, contrasta gravemente con il principio di colpevolezza, in ossequio al quale deve rimanere esclusa dall'ordinamento ogni imputazione per responsabilità oggettiva.

A tal riguardo, pare opportuno ricordare quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 322 del 2007: "*Il principio di colpevolezza partecipa, in specie, di una finalità comune a quelli di legalità e di irretroattività della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.): esso mira, cioè, a garantire ai consociati libere scelte d'azione (sentenza n. 364 del 1988), sulla base di una valutazione anticipata (<calcolabilità>) delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta; <calcolabilità> che verrebbe meno*

ove all'agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio, perché non solo non voluti né concretamente rappresentati, ma neppure prevedibili ed evitabili. In pari tempo, il principio di colpevolezza svolge un ruolo <fondante> rispetto alla funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.): non avrebbe senso, infatti, <rieducare> chi non ha bisogno di essere <rieducato>, non versando almeno in colpa rispetto al fatto commesso (sentenza n. 364 del 1988).".

La Corte Costituzionale, in realtà, aveva già enunciato tali concetti anche nella sentenza n. 1085 sempre del 1988, in cui si è chiarito, in sostanza che, al fine di evitare la violazione del principio contenuto nell'art. 27 della Costituzione, è necessario che tra i requisiti essenziali dell'imputazione figuri almeno la colpa quale collegamento soggettivo tra l'autore della condotta e gli elementi oggettivi addebitati.

E, d'altra parte, si è ricordato come proprio sulla base di analoghe considerazioni persino nei reati di pericolo presunto, come quelli del primo comma dell'art. 437 c.p., non sia più possibile affermare la responsabilità penale di un soggetto fermandosi ad accertare il solo elemento materiale della condotta, essendo invece necessario l'accertamento pure della intrinseca pericolosità di essa, il che vuol dire, sul piano dell'imputazione soggettiva, almeno la astratta prevedebilità del pericolo.

Non pare consentita, allora, l'interpretazione secondo la quale l'ipotesi dell'art. 437 c.p. configuri un reato aggravato dall'evento, con addebito a titolo di responsabilità oggettiva.

Così come non si può condividere l'opinione di chi considera l'ipotesi del secondo comma dell'art. 437 c.p. come una condizione obiettiva di punibilità, perché la condizione richiesta si trova in stretto rapporto causale con la condotta e, dunque, si finirebbe ancora una volta col configurare un caso di responsabilità oggettiva, dal momento che l'autore del reato sarebbe chiamato a rispondere di un effetto della condotta, indipendentemente dalla sua prevedibilità.

In verità, non risulta neppure convincente la tesi, posta a base della citata sentenza della Cassazione n. 10048/93, secondo la quale la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 437 c.p. non rappresenterebbe una circostanza aggravante in senso proprio, bensì un'ipotesi di concorso formale di reati, costituiti dall'omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e dal disastro colposo. Nella sentenza si rileva che tale soluzione consentirebbe, da una parte, di mitigare la severità della pena derivante dal cumulo materiale e, dall'altra parte, di sottrarsi alla regola prevista per le circostanze aggravanti dall'art. 59, 2^ comma, c.p.

A parte ogni considerazione sull'entità della pena derivante dal cumulo materiale che non pare proprio di particolare rigore, dovendosi sommare a quella prevista dal 1^ comma dell'art. 437 c.p. la pena certamente non severa prevista per il disastro colposo dall'art. 451 c.p., l'ipotesi del concorso formale di reati delineata nella sentenza in parola, poi, non risulterebbe praticabile qualora l'evento, anziché dal disastro, fosse invece costituito da un infortunio, perché a tal riguardo non è previsto uno specifico e autonomo reato, differente da quello di lesioni personali.

E se si ritenesse, invece, di poter ipotizzare il concorso formale tra l'omissione dolosa di cautele antinfortunistiche ed il reato di lesioni conseguenti all'infortunio, si finirebbe col confondere infortunio e lesioni, così contraddicendo pure il costante indirizzo giurisprudenziale della Cassazione, secondo il quale i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose concorrono con quelli di cui all'art. 437 c.p., proprio perché si tratta di reati sostanzialmente diversi, che offendono distinti beni giuridici.

L'ipotesi del concorso formale, infine, risulterebbe ancora più ingarbugliata, nel caso in cui si dovesse accertare che l'autore del reato ha agito con dolo, perché è evidente che l'omicidio volontario è reato diverso da quello previsto dall'art. 437 c.p. e perché anche il disastro doloso, reato previsto dal secondo comma dell'art. 434 c.p., non potrebbe concorrere con le violazioni dell'art. 437 c.p., in quanto è la stessa giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. - Sez. 1 - sentenza n. 7337 del 21 dicembre 2006 ud. - dep. 22 febbraio 2007 – imp. Volpe e altri - rv. 235712) che insegna che: "*La circostanza aggravante prevista dall'art. 437, comma secondo, cod. pen. (accadimento di infortunio o disastro come conseguenza della rimozione od omissione dolosa delle cautele destinate a prevenirli) è configurabile solo quando gli infortuni o i disastri siano accaduti sul luogo di lavoro in cui le cautele non sono state adottate, e non anche allorché essi abbiano avuto luogo altrove.*" e, in tal modo, mette in rilievo la specialità della disposizione contenuta nell'art. 437 c.p., rispetto a quella descritta nell'art. 434 c.p.

Non rimangono, allora, che le due alternative sulle quali hanno puntato le parti di questo processo: il secondo comma dell'art. 437 c.p. contempla una circostanza aggravante ad effetto speciale del reato descritto nel primo comma dello stesso articolo ovvero introduce un'ipotesi autonoma di reato, collegata a quella prevista nel comma precedente unicamente dall'identità della condotta.

La tecnica descrittiva utilizzata per tale disposizione, in cui risalta che il legislatore – nel dettare l'aumento di pena previsto dal secondo comma – si è riferito al fatto descritto nel primo comma, in verità, costituisce il più serio argomento utilizzato da coloro che aderiscono alla tesi con la quale si individua una circostanza del reato. Il legislatore, invero, nel secondo comma dell'art. 437 c.p., avrebbe previsto semplicemente un aumento di pena in presenza di una circostanza di fatto, in questo caso costituita dall'infortunio o dal disastro.

E, tuttavia, come si è già rilevato, pure le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che "*il modo in cui il legislatore descrive gli elementi costitutivi della fattispecie*" non è elemento da solo decisivo.

E, del resto, i fautori dell'ipotesi autonoma rilevano che, se davvero il legislatore avesse previsto solo un'aggravante nel secondo comma dell'art. 437 c.p., sorgerebbe una serie di problemi di non facile soluzione, in quanto – così costruita la fattispecie - il disastro o l'infortunio, conseguenti alla condotta descritta nel primo comma dell'art. 437 c.p. rischierebbero di trasformare un reato di pericolo astratto, quale quello del primo comma appunto, in un reato ad evento naturalistico.

Tale effetto certamente non potrebbe essere attribuito ad una circostanza a mente di quanto stabilito dall'art. 70 c.p., con il quale il legislatore assegna alla circostanza oggettiva soltanto la capacità di incidere sulla gravità del danno o del pericolo, ma non di trasformare un reato di pericolo in reato di danno e viceversa.

Diversamente, la circostanza perderebbe per ciò stesso la sua natura tipica di elemento solo eventuale ed accidentale e si trasformerebbe in elemento costitutivo del reato, dal momento che l'evento, quando è previsto che si verifichi, assume certamente natura di elemento costitutivo del reato.

Pure quest'ultima affermazione, peraltro, non è condivisa dai sostenitori dell'opposta tesi, che ricordano come in parecchie altre fattispecie descritte nel codice penale, quali ad esempio quelle previste dagli artt. 280, 289 bis, 295, 572 c.p., venga qualificata come circostanza aggravante la morte della persona offesa in altri casi considerata invece come evento del reato.

A tal proposito, tuttavia, è lecito replicare che i delitti di attentato sono strutturati in modo diverso dal reato descritto nell'art. 437 c.p., mentre – per quanto riguarda l'art. 572 c.p. – risulta evidente che la morte, considerata come circostanza, costituisce in tale fattispecie un accadimento del tutto estraneo ed eccezionale rispetto alla condotta descritta nel precetto, contrariamente a quanto avviene nell'art. 437 c.p. ed è opportuno ricordare, inoltre, che la tecnica descrittiva utilizzata per la disposizione in parola, se mai, è molto simile a quella del secondo comma dell'art. 449 c.p., nel quale la giurisprudenza prevalente della Suprema Corte individua autonome ipotesi di reato.

La contrapposizione tra le due tesi, poi, diviene ancora più evidente se dall'esame del testo della disposizione si passa al problema dell'imputazione soggettiva della circostanza infortunio o disastro.

Ed infatti, se all'ipotesi del secondo comma dell'articolo 437 c.p. si assegna natura di circostanza aggravante, deve trovare applicazione la regola del 2^ comma dell'art. 59 c.p., proprio quella regola, cioè, che si è inteso evitare attraverso l'interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10048/93.

Tale regola è stata introdotta dal legislatore con la modifica contenuta nell'art. 1 della legge del 7 febbraio 1990, n. 19, legge significativamente successiva alle sentenze n. 364 e n. 1085 del 1988 della Corte Costituzionale.

Alla luce di tale disposizione, infatti, "*le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa*".

Appare evidente che, anche a proposito delle circostanze che aggravano la pena, trova applicazione il principio di colpevolezza nei termini chiariti più volte nelle sentenze della Corte Costituzionale e, pertanto, anche la circostanza che comporta un aggravamento di pena deve essere conosciuta dall'autore del reato. Egli, perciò, di regola, deve avere piena consapevolezza di tale circostanza di fatto, da cui scaturisce per lui un effetto negativo in termini di gravità della pena.

Nel secondo comma dell'art. 59 c.p., poi, sono previste due ipotesi alternative che consentono alla circostanza di svolgere ugualmente l'effetto di aggravare la pena anche quando l'autore del reato non ne abbia avuto conoscenza e, cioè, quando abbia ignorato la circostanza per colpa o l'abbia ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.

Come si vede, si tratta di una formulazione strutturata in modo perfettamente conforme all'insegnamento della Corte Costituzionale, di modo che, in applicazione del principio di colpevolezza, qualsiasi elemento che comporti un aggravamento del regime sanzionatorio deve essere conosciuto dall'autore del reato o, quanto meno, deve essere da lui conoscibile.

Se, pertanto, si attribuisce natura di circostanza aggravante all'infortunio o al disastro previsti dal secondo comma dell'art. 437 c.p., immediatamente ci si accorge dell'estrema difficoltà di rispettare la regola appena enunciata, essendo necessaria un'ulteriore indagine sull'elemento soggettivo dell'autore di un reato di pericolo presunto del quale sia già stato accertato il dolo utile all'integrazione della fattispecie di cui si tratta e, per giunta, rispetto ad un evento già menzionato in tale fattispecie.

Come si è già anticipato, infatti, proprio coloro che individuano un'aggravante nel secondo comma dell'art. 437 c.p. sostengono che se l'autore del reato agisse con dolo, dovrebbe essere punito per un titolo di reato diverso e, nella maggior parte dei casi, sarebbe pure punito con una pena meno grave di quella prevista nella disposizione in parola. Ed il

riferimento riguarda il disastro doloso previsto dall'art. 434 c.p. e le lesioni personali volontarie derivanti dall'infortunio.

Si vedrà più avanti come tale effetto sarebbe da ritenere del tutto irragionevole e ciò dovrebbe già essere sufficiente a convincere del contrario, ma in ogni caso si è già rilevato che è la stessa giurisprudenza della Cassazione che ben distingue il disastro previsto dall'art. 437 c.p., da quello disciplinato nell'art. 434 c.p. e che esclude, di fatto, che essi possano sovrapporsi per il principio di specialità, in questo caso bilaterale.

Per quanto riguarda l'infortunio, poi, a giudizio di questo Tribunale, non deve essere confuso il concetto di infortunio con quello delle lesioni personali che ad esso possono conseguire, perché non è detto che, in tutti i casi di infortunio, si registrino anche delle lesioni, ben potendo ipotizzarsi un infortunio sul lavoro privo di lesioni personali.

La definizione giuridica di infortunio, come si è visto, è riferibile anche ad un'invalidità assoluta che comporti l'assenza dal lavoro per più di tre giorni che non necessariamente deve coincidere col concetto di malattia nel corpo o nella mente nella quale, al contrario, si estrinseca la lesione, per cui - pur essendo molto frequente - non è comunque automatico che dall'infortunio consegua la lesione, mentre per quanto riguarda la malattia infortunio e la malattia professionale se ne è già rilevata la non perfetta coincidenza.

Sotto tale profilo, inoltre, si ritiene di dover chiarire che l'idea, peraltro molto diffusa, che l'infortunio sia intrinsecamente un accadimento colposo, essendo il concetto stesso di infortunio pressoché incompatibile con la volontà di cagionarlo, a ben vedere, si fonda proprio sulla inconsapevole convinzione circa la necessaria coincidenza tra infortunio e lesione. Per questo, come si è visto, molti sostengono che la prospettazione di un dolo rispetto all'evento del secondo comma dell'art. 437 c.p. comporterebbe il mutamento del titolo del reato.

Ma – come si è cercato di mettere in rilievo – l'equiparazione dei due concetti non si ritiene sia corretta e l'infondatezza della tesi conseguente appare ancor più evidente, quando a verificarsi sia il disastro e non l'infortunio, quando, cioè, non è consentito escludere *a priori* che il disastro sia voluto, essendo lo stesso legislatore che disciplina la figura del disastro doloso, e quando non si può far coincidere il disastro doloso del secondo comma dell'art. 437 c.p. col reato previsto dall'art. 434 c.p. per le anticipate ragioni di specialità.

E, del resto, ragionando in tal modo, si dovrebbe pervenire alla conclusione che, proprio nel caso oggetto di giudizio, nel quale si può escludere con assoluta certezza che le malattie infortunio si siano verificate in mancanza di una previsione certa e non solo probabile da parte degli imputati, non dovrebbe essere ipotizzabile il delitto previsto dall'art. 437 c.p.

Ciò darebbe luogo ad un'ulteriore inammissibile e irragionevole conseguenza secondo la quale, qualora al soggetto attivo l'aggravante dell'infortunio venisse addebitata per colpa, egli si vedrebbe attribuire tanto il delitto di omissione dolosa di cautele aggravato, quanto il reato di lesioni colpose, mentre se egli avesse omesso le doverose cautele già rappresentandosi l'infortunio dovrebbe rispondere unicamente di lesioni volontarie. In altri termini, l'addebito colposo dell'aggravante comporterebbe una pena più grave dell'addebito doloso, tanto che proprio gli autori che sostengono che il secondo comma dell'art. 437 c.p. contempla un'aggravante e non un'ipotesi autonoma di reato richiamano tale effetto per concludere che l'aggravante in parola può essere addebitata solo a titolo di colpa.

Non si ritiene di poter condividere tale ragionamento, col quale, da una parte, si finisce per affermare inspiegabilmente che non può esistere il reato di omissione di cautele aggravata dolosa e, dall'altra parte, si vanno pure a ridurre le possibilità di imputazione soggettiva dell'aggravante, limitandola arbitrariamente alla sola colpa, quando dal secondo comma dell'art. 59 c.p. si evince che la colpa è solo un'eventualità residuale di addebito soggettivo, ancorché sufficiente, essendo invece normale che il soggetto attivo debba avere conoscenza della circostanza aggravante.

Si deve concludere, pertanto, che il concetto di infortunio e quello di lesioni personali non coincidono e non possono essere confusi.

Si è già osservato, del resto, come nella prevalente dottrina e nella costante giurisprudenza si sostenga che i reati di lesioni personali, colpose o volontarie che siano, concorrono con il reato previsto dall'art. 437 c.p., perché evidentemente si tratta di reati diversi, che oltretutto offendono beni giuridici diversi.

Proprio per cercare di superare le rappresentate difficoltà, da alcuni autori in dottrina e in alcune decisioni della Suprema Corte, si è sostenuto che l'evento previsto nel secondo comma dell'articolo 437 del codice penale verrebbe addebitato a titolo di colpa all'autore della violazione del primo comma, quasi come una sorta di imputazione preterintenzionale.

Anche quest'ultima soluzione, tuttavia, non pare condivisibile perché, a ben vedere, essa risente molto delle tesi sostenute a proposito dell'omicidio preterintenzionale, secondo le quali la preterintenzione consisterebbe appunto in una commistione di dolo e colpa.

L'assunto non risulta fondato, intanto, perché – al di là della condivisione o meno della teoria del dolo mista a colpa – coloro che sostengono tale tesi presuppongono anche che vi sia esclusione assoluta della previsione dell'evento (per tutte, in tema di omicidio preterintenzionale, v. Cass. Sez. 1 - sentenza n. 35369 del 4 luglio 2007 ud. - dep. 21 settembre 2007 – imp. Zheng - rv. 237685), valutazione che nel caso in esame sarebbe impossibile da effettuare alla luce di quanto si è già detto e si dirà.

In secondo luogo, perché anche coloro che sostengono che l'evento debba essere posto a carico dell'agente a titolo di colpa, non richiedono affatto una specifica indagine soggettiva per verificare che l'autore del reato si trovi davvero nella condizione di meritare l'imputazione colposa secondo i normali criteri dell'imputazione soggettiva, perché ciò potrebbe anche produrre l'effetto dell'eventuale assoluzione dell'imputato, qualora tali condizioni risultassero non sussistenti.

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. per tutte, Cass. Sez. 1 - sentenza n. 459 del 29 ottobre 1993 ud. - dep. 19 gennaio 1994 – imp. Urbano - rv. 196205), in pratica, si sostiene che: "*In materia di prevenzione di infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza del posto di lavoro, sì che la condotta contraria, oltre che integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 437 cod. pen., si atteggia anche ad elemento costitutivo della colpa per inosservanza di leggi che connota il delitto di lesioni di cui all'art. 590 cod. pen.*.".

Secondo tale impostazione della Corte, pertanto, l'imputazione a titolo di colpa della circostanza aggravante viene desunta dalla stessa condotta tenuta dall'autore del reato previsto nel primo comma dell'art. 437 c.p. senza alcuna ulteriore indagine, il che sembra contrastare con il principio di colpevolezza di cui si è detto e, in secondo luogo, implicitamente esclude che nell'autore di tale reato possa esservi previsione e accettazione dell'evento quando, come ad esempio nel caso oggetto del presente processo, il soggetto attivo continui invece ad omettere l'adozione di cautele antinfortunistiche pur dopo che si

siano già registrati numerosi e ripetuti casi di infortunio e, dunque, nella piena consapevolezza di tale evento.

E, pertanto, anche chi sostiene tale tesi – a ben vedere - intende l'imputazione dell'evento a titolo di colpa nel senso di "*come se fosse*" colposo. Ragionando in tal modo, tuttavia, da una parte, si produce l'effetto di creare un addebito assolutamente non disciplinato dal legislatore che, al contrario, anche per i casi di responsabilità oggettiva, quando ha voluto addebitare l'evento "*a titolo di colpa*" lo ha espressamente stabilito, come ad esempio nell'art. 83 c.p. e, dall'altro lato, si rischia di non riuscire ad evitare neppure le obiezioni che emergono dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale in merito al principio di colpevolezza, perché comunque saremmo in presenza di una sorta di responsabilità oggettiva.

Ma c'è di più, perché l'impostazione di cui si tratta, secondo la quale l'evento previsto nel secondo comma dell'art. 437 c.p. dovrebbe essere addebitato a titolo di colpa all'autore del reato previsto nel primo comma, stravolgerebbe, di fatto, la statuizione del legislatore che, proprio a proposito dell'art. 437 c.p., non ha individuato alcun caso di responsabilità colposa.

Si è già detto, infatti, che – a tutto concedere – solo per l'ipotesi del primo comma sarebbe forse possibile ravvisare una responsabilità per colpa dell'autore del reato, alla stregua di quanto previsto dall'art. 451 c.p.

Per quanto riguarda l'ipotesi del secondo comma, al contrario, non è possibile in nessun caso ipotizzare una responsabilità per colpa, dal momento che il reato disciplinato dall'art. 437 c.p. risulta escluso dai delitti colposi di danno espressamente richiamati nell'art. 449 c.p.

E questa, del resto, pare una precisa scelta del legislatore, fondata proprio sulla struttura della fattispecie in esame che distingue il reato descritto dall'art. 437 c.p. da tutti gli altri reati per i quali l'evento può rischiare di essere attribuito a titolo di responsabilità oggettiva.

Della questione, almeno per linee generali, si sono occupate le Sezioni Unite della Cassazione che con una recente sentenza (Sez. U - sentenza n. 22676 del 22 gennaio 2009 ud.- dep. 29 maggio 2009 – imp. Ronci - rv. 243381) pronunciata a proposito dell'art. 586 c.p. e, cioè, dell'addebito di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, nella quale così si è stabilito: "*In conclusione, va dunque affermato il principio che, nell'ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell'assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell'art. 586 cod. pen. per l'evento morte non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e che quindi sia accertata in capo allo stesso la presenza dell'elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma penale che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza, valutate dal punto di vista di un razionale agente modello che si trovi nella concreta situazione dell'agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale*.".

Nel caso in esame, l'evento da addebitare non è conseguenza di altro delitto, ma sarebbe circostanza dello stesso reato e, tuttavia, alla luce di quanto stabilito dall'art. 59 c.p. ugualmente andrebbe individuato un titolo di imputazione soggettiva, almeno colposa.

Ecco allora che, nell'ottica di chi sostiene tale tesi, non rimane altro che individuare una responsabilità colposa, perché – secondo tale impostazione - l'evento deve essere necessariamente non voluto, in quanto l'imputazione dolosa produrrebbe l'effetto di mutare il titolo di reato.

Per questa ragione, la colpa relativa alla circostanza aggravante verrebbe desunta dalla stessa condotta necessaria all'integrazione del reato, con un giudizio di prognosi postuma, al fine di individuare in concreto la prevedibilità dell'evento.

Si è pure osservato, invece, che per il reato che si sta esaminando non è condivisibile la riportata affermazione, secondo la quale se il soggetto agente fosse assistito da dolo nei riguardi dell'evento infortunio o disastro, per ciò solo dovrebbe mutare il titolo di reato e si richiama quanto osservato a tal riguardo.

A ben vedere, oltretutto, proprio nella struttura del reato in parola, sarebbe ben difficile escludere pregiudizialmente il dolo rispetto all'evento del secondo comma, perché – sia pure solo per prospettarne il pericolo – lo stesso evento è testualmente richiamato pure nel primo comma dell'art. 437 c.p. e si è già detto che il dolo richiesto per l'integrazione del reato consiste nella volontaria omissione, rimozione o danneggiamento di dispositivi destinati a prevenire infortuni o disastri, con la consapevolezza che da ciò possa derivare pericolo per la pubblica incolumità.

Pare inevitabile, perciò, che il soggetto attivo del reato debba necessariamente rappresentarsi pure il pericolo di infortunio o di disastro come possibile conseguenza della propria condotta, dal momento che le cautele omesse, rimosse o danneggiate devono essere destinate a prevenire proprio tali eventi e l'autore del reato deve averne piena consapevolezza.

Si è già ricordato, del resto, come lo stesso indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte sia proprio nel senso che il dolo del reato di cui al primo comma dell'art. 437 c.p. "*è correlato alla consapevolezza dell'esistenza di una situazione di pericolo discendente dal funzionamento di un'apparecchiatura, segnale o impianto destinato a prevenire l'infortunio e privo della cautela imposta, e alla volontà di accettare il rischio di quest'ultimo, consentendo il funzionamento senza la cautela stessa.*" (sentenza n. 17214/2008 cit.).

Per questo, forse, per tale reato il legislatore non ha previsto l'ipotesi colposa e per questo il reato di cui ci stiamo occupando si distingue sia dalla fattispecie contenuta nell'art. 586 c.p., sia da altre ipotesi assimilabili ai delitti aggravati dall'evento, quale ad esempio quella dell'art. 572 c.p., in quanto in questi altri casi – a differenza del reato previsto dall'art. 437 c.p. – l'evento, sotto l'aspetto causale, non è il derivato principale della condotta criminosa posta in essere dall'autore del reato, bensì è frutto di un *iter* causale più complesso nel quale tale condotta può costituire una delle concause dell'evento ed assume rilevanza alla stregua delle regole dettate dall'art. 41 c.p. (per tutte v. Cass. Sez. 6 - sentenza n. 29631 del 16 aprile 2010 ud. - dep. 27 luglio 2010 – imp. M. e altro - rv. 248199).

In questi casi ritenuti analoghi al reato di cui ci occupiamo, pertanto, l'evento davvero non deve essere voluto in quanto la sua volizione modificherebbe il titolo di reato.

Nella fattispecie descritta nell'art. 437 c.p., invece, la struttura del reato è diversa e, dunque, per essa non possono essere richiamate le argomentazioni utilizzate per i reati di cui si è detto e, per le esposte ragioni, non sembra neppure possibile far luogo all'imputazione colposa dell'evento desumendola dall'intrinseca condotta descritta nel primo comma dell'art. 437 c.p.

In tale fattispecie, in altri termini, la verificazione dell'evento previsto nel secondo comma, sia sotto l'aspetto oggettivo, sia sotto l'aspetto soggettivo, costituisce un'eventualità già descritta nel primo comma, sia pure solo a titolo di astratto pericolo, per cui o si ritorna all'ipotesi dell'addebito oggettivo dell'evento, soluzione però inaccettabile perché contrasterebbe con il principio costituzionale contenuto nell'art. 27 della Costituzione, oppure si ritiene preferibile escludere che possa essere assegnata alla fattispecie descritta nel secondo comma dell'art. 437 c.p. una natura diversa dall'ipotesi di figura autonoma di reato, in quanto – in caso contrario - l'evento verrebbe ad assumere un ruolo fondamentale già nella fattispecie descritta nel primo comma dell'art. 437 c.p., alterando, di fatto, la natura di reato di pericolo presunto di tale figura criminosa ed assumendo le caratteristiche di elemento essenziale del reato.

E, dunque, ritornando alla decisione delle Sezioni Unite invocata dagli stessi difensori, nella sentenza n. 26351 del 2002, la Corte ha sì fatto riferimento agli elementi strutturali della fattispecie, ma ha anche precisato che: "*Tra reato-base e reato circostanziato intercorre quindi un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, nel senso che il secondo include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l'aggiunta di elementi circostanziali*".

Nel caso in esame, al contrario, proprio la struttura normativa induce ad escludere che la fattispecie del secondo comma dell'art. 437 c.p. possa atteggiarsi a mera circostanza dell'ipotesi del primo comma dello stesso articolo, dal momento che tra le due ipotesi non vi è né corrispondenza di elementi essenziali (il primo comma descrive un reato di pericolo astratto ed il secondo un reato di danno con evento naturalistico; il reato del primo comma non include il disastro nell'oggetto del dolo, mentre per reato del secondo comma è indispensabile che il dolo contempli anche l'evento), né rapporto di specialità alcuna.

21g - il termine di prescrizione

Tanto chiarito, occorre passare alla verifica della concreta rilevanza della questione di cui si è detto nel presente processo, costituita prevalentemente dal problema del decorso del termine di prescrizione.

Coloro che sostengono la natura di titolo autonomo di reato della fattispecie descritta nel secondo comma dell'art. 437 c.p. ritengono, invero, che tale termine non sia maturato, dovendo esso decorrere dalla verificazione dell'evento, mentre coloro che sostengono la tesi opposta, assumendo che il termine di prescrizione debba decorrere dalla realizzazione della condotta, ritengono trattarsi di reato ormai già prescritto.

La questione, a giudizio di questo Tribunale, non è posta in termini corretti e, anzi, poiché la verificazione delle aggravanti, alla luce di quanto si dirà, non può essere ignorata ai fini della consumazione del reato di cui al primo comma dell'art. 158 c.p., si deve pervenire alla conclusione che, nel caso si considerasse il secondo comma dell'art. 437 c.p. quale circostanza del reato descritto nel primo comma dello stesso articolo, il calcolo del termine di prescrizione dovrebbe comportare un effetto persino sfavorevole alla posizione degli imputati.

Si è detto che questo Tribunale ritiene che il secondo comma dell'art. 437 c.p. descriva autonome figure di reato e, dunque, ai fini del calcolo della prescrizione sarà valutato il tempo necessario ad estinguere i vari reati, considerati autonomamente, appunto, in relazione alle singole persone offese, calcolando l'inizio del termine di prescrizione dalla

verificazione di ciascun evento che, nel nostro caso, è costituito, per ogni reato, dall'insorgenza della rispettiva malattia.

Tale principio risulta fissato dalla stessa Corte di Cassazione (Cass. Sez. 4 - sentenza n. 2442 del 22 gennaio 1999 ud. - dep. 25 febbraio 1999 – imp. Torda - rv. 213147) che, occupandosi di un processo per lesioni da ipoacusia di origine professionale, ha chiarito: "*Ai fini della prescrizione rileva la data in cui è diagnosticata l'insorgenza della malattia, quale indubbiamente è una ‹‹tendenza ad ipoacusia››, e non quella in cui ne è accertata la causa, nella specie di natura professionale. Tale principio va applicato anche nel caso in cui la malattia diagnosticata sia in fieri (come nella specie: una tendenza) e non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di indebolimento permanente: ciò, infatti, rileva solo ai fini dell'aggravante di cui all'art. 583 cpv. n. 2 c.p. (conf. Cass. 9.12.1988, n. 4049, rv. 180837; 8.1.98, n. 2522, rv. 210173) e, conseguentemente, dell'eventuale prolungamento del termine di prescrizione, senza incidere sul dies a quo, che rimane quello (dell'accertamento) dell'insorgenza della malattia.*".

E tuttavia, anche se si considerasse che l'ipotesi del secondo comma dell'art. 437 c.p. descriva un'aggravante del reato previsto dal primo comma, ugualmente non sarebbe possibile pervenire alla conclusione sulla quale la difesa ha molto insistito.

Ad essa, a giudizio di questo Tribunale, si oppone l'interpretazione del primo comma dell'art. 158 c.p. calata nel generale contesto dell'istituto della prescrizione.

Occorre, in altri termini, stabilire se la consumazione del reato, dalla quale la richiamata disposizione prevede che decorra il termine di prescrizione, includa anche la verificazione delle circostanze ovvero si debba esclusivamente far riferimento, nei reati di mera condotta, al momento della commissione della condotta.

Il caso in esame, in realtà, configura una situazione alquanto atipica, che il legislatore del 1930 difficilmente può essersi rappresentata e, cioè, quella in cui l'evento si verifica molto tempo dopo la commissione della condotta.

E, pertanto, qualora l'evento sia considerato elemento costitutivo di un'autonoma ipotesi di reato, il problema non si pone ed il *dies a quo* della prescrizione è riferibile, appunto, alla verificazione dell'evento; quando, però, l'evento dovesse essere ritenuto solo una circostanza aggravante – secondo l'ottica che si sta prendendo in considerazione – verificandosi esso molto tempo dopo la condotta, potrebbe ugualmente spostare in avanti il decorso del termine di prescrizione?

Se per la consumazione del reato, in questo caso di mera condotta, si dovesse considerare solo il tempo della condotta, conformemente al ragionamento sostenuto dalla difesa, la risposta dovrebbe essere negativa, ma la conseguenza sarebbe del tutto irragionevole e intrinsecamente contraddittoria, perché si dovrebbe concludere per la totale inefficacia di un'aggravante ad effetto speciale alla quale lo stesso legislatore che l'ha prevista riconnette gravi conseguenze in termini di pena.

Saremmo in presenza, insomma, di un caso in cui, quando si verifica l'aggravante, il reato sarebbe già prescritto, soprattutto con riguardo ad alcune malattie. Basta considerare, ad esempio, che il mesotelioma pleurico può manifestarsi anche a distanza di parecchi decenni dall'esposizione alle fibre di amianto, per rendersi conto che quando la malattia consiste in siffatta patologia, il reato descritto nel primo comma dell'art. 437 c.p. risulterebbe sempre prescritto, pur commisurando il termine di prescrizione alla pena prevista per l'ipotesi aggravata.

Si è detto che si tratta di aspetti che difficilmente possono essere stati concretamente considerati dal legislatore, ma è altrettanto evidente che è appunto compito dell'interprete

adeguare gli istituti giuridici astrattamente disciplinati alle situazioni che effettivamente si presentano, evitando di pervenire a risultati contrastanti con la complessiva logica sistematica.

Si ritiene, perciò, che l'intera disciplina che il legislatore ha dedicato all'istituto della prescrizione e, in particolare, il dettato degli artt. 157 e 158 c.p. rendano impossibile prescindere dalla verificazione delle circostanze perché il relativo reato possa ritenersi consumato, anche quando, come nel caso in esame, si tratti di reato permanente di condotta omissiva.

Il termine di prescrizione, invero, decorre dalla consumazione del reato e, in questo caso, dalla cessazione della permanenza, ma la permanenza non può ritenersi esaurita con il venir meno delle condizioni che imponevano la condotta doverosa omessa, bensì con la cessazione della lesione dell'interesse giuridico protetto che, nel caso di specie, permane fino a quando il reato continua a manifestare nuovi elementi, anche solo accidentali come le circostanze.

Diversamente, non si riuscirebbe neppure ad individuare correttamente il tempo necessario a prescrivere il reato, dal momento che per poter individuare il termine di prescrizione si deve necessariamente tener conto delle circostanze aggravanti che comportano una pena di specie diversa da quella ordinaria e delle circostanze aggravanti ad effetto speciale.

In tal senso, del resto, si registra una decisione della Suprema Corte (Cass. Sez. 5 - sentenza n. 7119 del 20 giugno 1972 Ud. - dep. 26 ottobre 1972 – imp. Sabatini - rv. 122150), che, ancorché non recentissima, non risulta peraltro smentita da altra successiva decisione contraria, nella quale, proprio con riferimento al calcolo del termine di prescrizione, la Corte ha stabilito che: "*Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione. La consumazione del reato si verifica quando la causa imputabile ha prodotto interamente l'evento che forma oggetto della norma incriminatrice e nella nozione di evento rientrano non solo i risultati che sono assunti come elementi costitutivi del reato ma anche quelli che importano un aggravamento della pena. Qualora si tratti di un reato circostanziato l'evento si conclude col verificarsi della circostanza.*".

E, dunque, se è vero, come si ritiene, che la malattia-infortunio rientri nel concetto di infortunio previsto dall'art. 437 c.p., in nessun caso si può prescindere dalla sua verificazione.

Ecco, allora, che dovendo applicare l'indicato principio al caso concreto, nel quale la verificazione dei mesoteliomi raggiunge il numero di alcune migliaia, occorre passare ad un secondo aspetto del problema, sempre che si voglia considerare l'ipotesi del secondo comma dell'art. 437 c.p. una circostanza aggravante.

In tal caso, infatti, il reato previsto dal primo comma dello stesso articolo conserva la sua unitarietà e le malattie conseguenti alla condotta rappresentano tante aggravanti dello stesso reato. Occorre stabilire, perciò, se per la consumazione del reato può considerarsi sufficiente l'insorgenza della prima malattia e, cioè, della prima circostanza aggravante, ovvero se è necessario accertare la verificazione di tutte le malattie costituenti ciascuna una diversa circostanza aggravante.

La prima soluzione, però, non appare convincente, sia perché, come si è osservato, essa non sembra conforme alla disciplina che il legislatore ha stabilito con l'art. 157 c.p., in relazione al calcolo del termine prescrizionale, e con l'art. 63, 4^ comma, c.p., che regola il concorso di circostanze, sia soprattutto perché comporterebbe, ancora una volta, la

conseguenza della assoluta irrilevanza penale delle circostanze aggravanti, diverse dalla prima. Siffatta conclusione pare del tutto irragionevole e, se mai, costituisce ulteriore argomento per ritenere l'ipotesi del secondo comma dell'art. 437 c.p. come autonomo titolo di reato, il che consente di assegnare rilevanza penale ad ogni specifico evento, sia che si tratti di disastro e/o di infortunio, sia che si tratti di una pluralità di eventi, quali disastro e infortuni ovvero – come nei fatti contestati – un elevato numero di infortuni.

In ogni caso, sembra preferibile la seconda soluzione, secondo la quale si attribuisce rilevanza penale a ciascuna circostanza aggravante e, del resto, proprio recentemente, la Suprema Corte (Cass. Sez. 2 - sentenza n. 33871 del 02 luglio 2010 ud. - dep. 17 settembre 2010 – imp. Dodi e altro - rv. 248131) si è pronunciata, ancorché sotto altro profilo, sulla autonoma rilevanza delle circostanze aggravanti, proprio con riferimento al calcolo del termine di prescrizione, affermando a tal riguardo: "*Assume quindi rilievo preliminare la questione della possibile influenza, sul calcolo dei termini prescrizionali, del concorso di più aggravanti ad effetto speciale, influenza esclusa dal tribunale con argomentazioni fatte proprie dalla difesa dell'imputato. Deve però ritenersi condivisibile l'opposto indirizzo sostenuto dai ricorrenti.*

L'art. 157 c.p., infatti, anche nella nuova formulazione, non prevede alcuna riserva circa l'affermata influenza delle aggravanti ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne siano contestate più d'una, salvo il necessario coordinamento con la previsione dell'art. 63 c.p., n. 4 nel senso della limitazione dell'aumento di pena, a nulla rilevando, poi, data l'autonomia della disciplina della prescrizione, nemmeno la facoltatività dell'ulteriore aumento di pena una volta applicalo quello per la circostanza più grave, o, nel caso di pari gravità, per una delle circostanze ad effetto speciale.

Ciò era stato affermato nel vigore della previgente disciplina dei termini prescrizionali da Cassazione Sez. 4, n. 27748 del 10/05/2007 Fazio ed altri, in relazione all'uso delle armi e all'impiego del travisamento nel corso di una rapina; la Corte dopo avere precisato che si tratta di condotte che si diversificano reciprocamente per il contenuto, configurando così distinte circostanze aggravanti, aveva ulteriormente rilevato che esse devono essere autonomamente considerate ai fini della prescrizione, il cui calcolo deve dunque essere effettuato applicando la disciplina generale dettata nell'art. 63 c.p., comma 4, per il concorso di circostanze della stessa specie. D'altra parte, dopo alcuni contrari arresti, si è ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, l'indirizzo secondo cui le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale mantengono la loro natura anche se, concorrendo con altra circostanza analoga, non possono comportare un aumento superiore ad un terzo, ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 4 (Sez. Un., n. 16 dell'8-4-1998, Vitrano e altro; vedi inoltre, anche per una completa rassegna dei precedenti, Cass. 31 marzo 2005 n. 19841).

Tali principi rimangono pienamente applicabili anche nel vigore della nuova disciplina della prescrizione, potendosi anzi osservare, quanto alla vincolatività di ulteriori aumenti di pena rispetto a quello derivante dall'applicazione di una prima aggravante ad effetto speciale, che la sua irrilevanza è persino più coerente con il nuovo regime normativo, che ha astrattamente riguardo alla pena edittale massima prevista per ciascun reato, esclusa la considerazione del trattamento punitivo concreto (vedi, invece, l'art. 157 c.p., comma 3 nella precedente formulazione).".

Occorre, perciò, concludere che tutte le circostanze aggravanti sono rilevanti per la determinazione del termine prescrizionale e, dunque, il reato non può considerarsi

consumato se non dopo la verificazione di tutte le circostanze aggravanti che risultano contestate.

Ciò produce l'effetto di spostare il *dies a quo* della prescrizione, facendolo coincidere con la verificazione dell'ultima aggravante contestata, per cui, nel nostro caso, attesa l'unitarietà del reato di cui al primo comma dell'art. 437 c.p., si dovrebbe concludere che la prescrizione non è maturata con riferimento a nessuna delle malattie che hanno colpito le persone offese indicate nel capo d'imputazione e tale conseguenza, come anticipato, risulta più sfavorevole agli imputati di quanto non avvenga, invece, se l'ipotesi del secondo comma dell'art. 437 c.p. venga ritenuta titolo autonomo di reato.

In quest'ultimo caso, infatti, conformemente alla decisione di questo Tribunale, ogni singola malattia, identificandosi nell'evento, integra uno specifico ed autonomo reato, per il quale il termine di prescrizione va calcolato facendolo decorrere proprio dalla data di verificazione del rispettivo evento.

Pare persino superfluo ricordare, in sintonia del resto con quanto stabilito nella richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 2442 del 1999, che ai fini del calcolo della prescrizione rileva la data in cui è diagnosticata per la prima volta l'insorgenza della malattia, essendo quello il momento in cui si manifesta l'esistenza dell'evento e, quindi, dovendosi ritenere tale momento quello in cui il reato si è consumato.

22 - Il disastro doloso

22a – la fattispecie dell'art. 434 del codice penale

Il secondo reato contestato agli imputati è quello previsto dall'art. 434 del codice penale, con il quale si stabilisce la punizione di chi commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro.

Si tratta, come si vede, di una norma di chiusura perché il legislatore, dopo aver disciplinato e punito fatti lesivi della pubblica incolumità, come la strage, l'incendio, l'inondazione, la frana o valanga, il naufragio, il disastro aviatorio, il disastro ferroviario, nonché gli attentati alla sicurezza dei trasporti, degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni, ha ritenuto penalmente rilevante anche il pericolo di disastro c.d. innominato e così, accanto alla previsione del pericolo di crollo di una costruzione o di una parte di essa, ha ricompreso nella fattispecie dell'art. 434 c.p. il pericolo di ogni forma di disastro non specificamente enunciata, aggiungendo l'aggettivo "*altro*" al sostantivo "*disastro*", pur senza che fosse individuabile, in verità, un nesso tra il crollo delle costruzioni e le figure di possibili disastri innominati.

Il legislatore, in altre parole, ha manifestato in questo modo la preoccupazione che si potessero creare in concreto altre situazioni pericolose per la pubblica incolumità non elencabili astrattamente, in quanto non facilmente prevedibili e descrivibili, soprattutto in considerazione dell'evoluzione del progresso scientifico e tecnologico e con riferimento all'iniziativa imprenditoriale, sempre più orientata verso lavorazioni pericolose.

Per evitare, pertanto, che situazioni analoghe a quelle specificamente richiamate nelle figure dei c.d. disastri tipici potessero rimanere prive di sanzione, il legislatore ha ritenuto di dover creare l'ipotesi del c.d. disastro doloso innominato.

La mancanza di una precisa descrizione di tale fattispecie delittuosa, peraltro, in un processo iniziato con la prospettazione di un disastro c.d. ambientale, ha indotto il giudice a trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale, affinché la Consulta potesse valutarne il requisito della determinatezza con riferimento al principio di legalità.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 327 del 2008, ha però chiarito che: "*Per costante giurisprudenza di questa Corte, la verifica del rispetto del principio di determinatezza della norma penale va condotta non già valutando isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, ma raccordandolo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce……. Nell'ipotesi oggetto dell'odierno scrutinio, è ben vero che il concetto di <<disastro>> - su cui gravita, nella cornice di una fattispecie a forma libera o causalmente orientata, la descrizione del fatto represso dall'art. 434 cod. pen. - si presenta, di per sé, scarsamente definito: traducendosi in una espressione sommaria capace di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati ampiamente diversificati.*

Contrariamente a quanto assume il rimettente, tuttavia, a precisare la valenza del vocabolo - riconducendo la previsione punitiva nei limiti di compatibilità con il precetto costituzionale evocato - concorrono la finalità dell'incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità. L'art. 434 cod. pen., nella parte in cui punisce il disastro innominato, assolve difatti - pacificamente - ad una funzione di 'chiusura' del predetto sistema. La norma mira <<a colmare ogni eventuale lacuna, che di fronte alla multiforme varietà dei fatti possa presentarsi nelle norme ..... <<concernenti la tutela della pubblica incolumità>>; e ciò anche e soprattutto in correlazione all'incessante progresso tecnologico, che fa continuamente affiorare nuove fonti di rischio e, con esse, ulteriori e non preventivabili modalità di aggressione del bene protetto (in questo senso, la relazione del Ministro guardasigilli al progetto definitivo del codice penale).".

La Corte, perciò, ha concluso che i criteri interpretativi convergono: "….. *dunque, nel senso che l'<<altro disastro>>, cui fa riferimento l'art. 434 cod. pen., è un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai <<disastri>> contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai <<delitti di comune pericolo mediante violenza>>: conclusione, questa, confortata anch'essa dai lavori preparatori del codice.*" e, ancora, che: "….*l'analisi d'insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta, in effetti, di delineare una nozione unitaria di <<disastro>>, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la <<pubblica incolumità>>) - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.*".

La Corte Costituzionale, come appare evidente, pur auspicando un intervento del legislatore nella materia presa in esame "…*anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell'integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose…*", ha comunque escluso ogni profilo di illegittimità della disposizione in parola, procedendo ad un'analisi completa della disposizione, anche nell'ottica della verifica del requisito del pericolo per la pubblica incolumità in entrambe le ipotesi descritte nei due commi di cui si compone l'art. 434 c.p.

La Corte così si è espressa: "*Con riguardo, poi, all'ulteriore concetto sul quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del giudice a quo, si deve rilevare come, nell'ipotesi descritta dall'art. 434 cod. pen., il <<pericolo per la pubblica incolumità>> - implicito, per quanto osservato dianzi, rispetto alla fattispecie di evento contemplata dal secondo*

comma (verificazione del <<disastro>>) - risulti espressamente richiesto anche in rapporto al delitto di attentato previsto dal primo comma (compimento di fatti diretti a cagionare un disastro). Diversamente da quanto assume il rimettente, peraltro, la predetta espressione - nella quale si compendia il momento dell'offesa all'interesse protetto - non può ritenersi priva di un senso sufficientemente definito (salvi, naturalmente, i problemi interpretativi connessi alla verifica dell'elemento in questione nella concretezza delle singole fattispecie). Per opinione praticamente unanime, e conformemente alle indicazioni della relazione ministeriale, il concetto di <<incolumità>> deve essere difatti inteso - agli effetti del titolo VI del libro II del codice penale - <<nel suo preciso significato filologico, ossia come un bene, che riguarda la vita e l'integrità fisica delle persone>> (da ritenere naturalmente comprensiva anche della salute).

Il <<pericolo per la pubblica incolumità>> viene cioè a designare - come già anticipato - la messa a repentaglio di un numero non preventivamente individuabile di persone, in correlazione alla capacità diffusiva propria degli effetti dannosi dell'evento qualificabile come <<disastro>>.

L'accertata insussistenza del denunciato vulnus al principio di determinatezza travolge automaticamente le ulteriori censure relative al diritto di difesa (art. 24 Cost.), al principio di colpevolezza e alla finalità di prevenzione speciale della pena (art. 27 Cost.): trattandosi di censure che il rimettente prospetta come meramente conseguenziali alla lesione dell'art. 25, secondo comma, Cost., e dunque prive di autonomia.".

Alla luce della chiara e analitica decisione della Corte Costituzionale, pertanto, perde ogni rilievo la questione di legittimità costituzionale che ha prospettato nella discussione finale la difesa Schmidheiny, assumendo che primo e secondo comma dell'art. 434 c.p. risulterebbero privi di specifica e autonoma determinatezza, costituirebbero il doppione l'uno dell'altro e finirebbero per confondersi tra loro, in violazione del principio di legalità e del diritto di difesa.

Si ritiene, invece, che nella decisione della Corte siano stati anche ben delineati i rapporti e le differenze tra le fattispecie descritte nel primo e nel secondo comma dell'art. 434 c.p., sulle quali si tornerà più avanti, per cui non si ritiene necessario aggiungere altro a tal riguardo, se non ribadire che la questione proposta dalla difesa appare manifestamente infondata.

Tanto premesso, occorre osservare come la fattispecie descritta nel primo comma dell'art. 434 c.p. delinei un delitto di pericolo per la pubblica incolumità che, a differenza dell'ipotesi prevista nel primo comma dell'art. 437 c.p. esaminata in precedenza, è strutturata come reato di pericolo concreto. Il legislatore, infatti, ha ritenuto necessario per la sussistenza del reato che dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Come anticipato, si tratta di una norma di chiusura che ha carattere sussidiario, in quanto può trovare applicazione solo "*fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti*", nella quale, al primo comma, sono disciplinate due diverse ipotesi e, cioè, il fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ed il fatto diretto a cagionare un altro disastro.

Nel caso in esame, è rilevante unicamente la seconda ipotesi, dal momento che l'imputazione è riferita ad un disastro ecologico ed ambientale, certamente rientrante tra le figure di disastro innominato, in quanto non specificamente presa in considerazione dal legislatore tra i disastri tipici.

In tale fattispecie, dunque, si prevede un reato di pericolo, a consumazione anticipata, proprio perché il legislatore ha inteso assicurare una difesa anticipata dell'interesse protetto

in considerazione dell'importanza fondamentale del bene della pubblica incolumità ed ha, perciò, costruito la fattispecie come un delitto di attentato nel quale la consumazione del reato prescinde dalla verificazione del danno.

Alcuni, in dottrina, riconducono tale ipotesi al tentativo, ma il ragionamento non pare condivisibile, soprattutto se si considera che nel caso di specie non sono richiesti i requisiti della idoneità e della inequivoca direzione della condotta, indispensabili invece per la configurabilità del tentativo.

Come si è osservato, nel caso in esame non basta il pericolo del pericolo, ma occorre che in concreto si verifichi il pericolo per la pubblica incolumità. E' necessario, in altri termini, accertare l'effettivo e concreto pericolo per la pubblica incolumità come conseguenza dalla condotta posta in essere dal soggetto attivo.

Nei reati di pericolo concreto, invero, la realizzazione della condotta descritta dal legislatore non esaurisce la fattispecie, perché nelle figure appartenenti a questa categoria di reati il pericolo non rimane più allo stato di semplice modalità o giudizio sulla condotta, ma assurge al rango di autonomo elemento essenziale del reato, indispensabile per la sua consumazione che, dunque, si aggiunge alla condotta.

Pur trattandosi, pertanto, di una difficile valutazione tendente a verificare la sussistenza del solo stato di pericolo, da eseguirsi oltretutto in mancanza della materiale lesione del bene giuridico tutelato e, cioè, in un contesto in cui tale pericolo non si è concretizzato in un danno effettivo, occorre comunque che tale valutazione venga effettuata su elementi concretamente riscontrabili in un momento successivo alla condotta, al fine di evitare che giudizio di pericolo astratto e giudizio di pericolo concreto finiscano per coincidere e si confondano tra loro.

Per questa ragione, mentre quelli di pericolo astratto sono reati di mera condotta, i reati di pericolo concreto sono da ricondurre alla categoria dei reati di evento perché, pur in mancanza di un danno effettivo, hanno però bisogno per la loro realizzazione che si verifichi l'evento pericolo.

22b - il soggetto attivo

Il soggetto attivo del reato può essere chiunque, non essendo richiesta alcuna qualità particolare. Si deve ritenere, pertanto, che a commettere il reato *de quo* possa essere anche lo stesso imprenditore-datore di lavoro e, cioè, colui in capo al quale ricade la qualità soggettiva per la commissione del reato previsto dall'art. 437 c.p.

Si è già detto, infatti, che tra le ipotesi previste nel secondo comma delle rispettive disposizioni contestate vi è un rapporto di specialità bilaterale, dal momento che l'evento disastro previsto dal secondo comma dell'art. 434 c.p. è comune all'evento disastro previsto dal secondo comma dell'art. 437 c.p. Anche nella fattispecie di cui all'art. 437 c.p., invero, il legislatore – al pari di quanto avviene per l'art. 434 c.p. – non ha previsto alcuna precisa definizione di tale evento, per cui è da ritenere che vi sia perfetta coincidenza del concetto di disastro indicato nelle due disposizioni in parola e, inoltre, si registra univoca convinzione, in dottrina e giurisprudenza, secondo la quale il disastro previsto dall'art. 437 c.p. non deve necessariamente essere limitato ai luoghi interni alla fabbrica, ben potendo estendere la sua portata anche verso l'esterno, coinvolgendo le zone limitrofe e i vicini centri abitati.

E, dunque, quando il soggetto attivo è un imprenditore, se il disastro che si verifica è frutto dell'omissione di cautele antinfortunistiche, l'autore del reato risponderà unicamente

della violazione dell'art. 437 c.p., mentre se il disastro si verifica in conseguenza di una condotta diversa da quella disciplinata dall'art. 437 c.p., allora sarà configurabile solo il delitto previsto dall'art. 434 c.p. Qualora, invece, l'imprenditore dovesse porre in essere, anche contemporaneamente, sia la condotta tipica descritta nell'art. 437 c.p., sia altra condotta capace di produrre la violazione di quanto disposto dall'art. 434 c.p., allora egli verrebbe chiamato a rispondere di entrambi i reati.

Nel caso in esame, si è verificata proprio tale ultima eventualità, per cui agli imputati sono state contestate le violazioni di entrambe le disposizioni in parola e, perciò, per il disastro esterno agli stabilimenti industriali, è stata ravvisata la violazione all'art. 434 c.p. realizzata con una condotta autonoma e diversa da quella descritta nell'art. 437 c.p., mentre per l'omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, è stata contestata la violazione all'art. 437 c.p., anche se riferita alle sole malattie infortunio.

22c - la condotta

L'elemento materiale del reato può essere realizzato attraverso una condotta a forma libera o causalmente orientata, nel senso che essa consiste in qualsiasi fatto diretto a cagionare un (altro) disastro. Qualsiasi condotta, dunque, sia omissiva che commissiva, può integrare il reato in parola, purché diretta a cagionare un disastro.

Come si è anticipato, il legislatore non ha espressamente indicato in che cosa consista il disastro innominato, ma non ha neppure descritto la condotta in presenza della quale si possa ritenere integrato l'elemento materiale del reato. Il legislatore si è limitato a richiamare il concetto di altro disastro, da interpretare secondo i criteri fissati dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza, ed ha stabilito la punizione di chiunque ponga in essere una condotta alla quale il pericolo di tale disastro possa essere causalmente riconducibile.

Ecco, allora, che assume fondamentale importanza l'individuazione della nozione di (altro) disastro, per poter stabilire se la condotta del soggetto attivo del reato sia diretta a cagionarne la verificazione.

A questo riguardo, vengono in soccorso, non solo la definizione che la Corte Costituzionale ha dato del disastro nella richiamata sentenza n. 327 del 2008, ma anche alcune decisioni della Corte di Cassazione che pure si è preoccupata di fissare la nozione di disastro.

La Corte Costituzionale, invero, ha chiarito che due sono gli aspetti essenziali per delineare una nozione unitaria di disastro: "*Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare - in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la <<pubblica incolumità>>) - un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.*".

La definizione di disastro, poi, che si ricava da una serie numerosa di decisioni della Corte di Cassazione, è sostanzialmente analoga a quella delineata dalla Corte Costituzionale ed è anch'essa in principalità fondata sui due aspetti che la Consulta ha ben messo in rilievo: la "*potenza espansiva del nocumento*" e l' *"attitudine a mettere in*

pericolo la pubblica incolumità" (per tutte, v. Cass. Sez. 3 - sentenza n. 9418 del 16 gennaio 2008 Cc. - dep. 29 febbraio 2008 – imp. Agizza - rv. 239160).

La Corte di Cassazione, in altra decisione (Cass. Sez. IV – sentenza n. 18974 del 9 marzo 2009 Cc. – dep. 6 maggio 2009 - imp. Romagnoli e altro – rv. 243992), ha pure definito il disastro ambientale sulla base dell'univoca giurisprudenza in materia della stessa Suprema Corte: "...*secondo la quale è necessario che l'evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità sia straordinariamente grave e complesso ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva; in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo*".

Ai fini dell'integrazione della fattispecie prevista nel primo comma dell'art. 434 c.p., ovviamente, non è richiesto che si verifichi il disastro e, anzi, esso non deve verificarsi, trattandosi di un reato di pericolo, ancorché concreto.

La condotta posta in essere dal soggetto attivo, pertanto, deve avere l'intrinseca idoneità o, se si preferisce, l'attitudine causale a cagionare il disastro.

Il giudice, in altre parole, deve verificare se la condotta del soggetto attivo possa considerarsi oggettivamente diretta a cagionare il disastro, nel contempo stabilendo se, sul piano concreto, dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Nel caso in esame, peraltro, l'accertamento della condotta necessaria all'integrazione della fattispecie disciplinata dal primo comma dell'art. 434 c.p. assume un'importanza relativa, perché non siamo in presenza di un fatto soltanto diretto a cagionare un disastro, bensì di un fatto che ha provocato un disastro di portata catastrofica, come si evince dalla descrizione di quanto realmente è accaduto e continua ad accadere e dal numero delle persone offese, purtroppo non ancora definitivamente quantificabili.

22d - il dolo

Grande attenzione, soprattutto con riferimento al caso concreto, merita l'elemento soggettivo del reato.

Trattandosi di delitto, e fermo restando che l'ipotesi colposa di tale reato è stata disciplinata dal legislatore nel primo comma dell'art. 449 c.p., la condotta richiesta per l'integrazione della fattispecie prevista dall'art. 434 c.p. deve essere accompagnata dal dolo.

Ci si domanda, tuttavia, quale sia il tipo di dolo necessario, soprattutto in considerazione della letterale formulazione della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 434 c.p.

La dottrina sembra in prevalenza orientata a ritenere che necessiti una sorta di dolo intenzionale, dal momento che l'elemento soggettivo del reato deve appunto assistere una condotta diretta a cagionare un disastro e, dunque, deve consistere nella rappresentazione e

volontà di porre in essere una condotta che possieda la richiesta attitudine causale. Solo alcuni autori, ancorché autorevoli, ritengono sufficiente il dolo generico.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (per tutte, v. Cass. Sez. 1 - sentenza n. 1332 del 14 dicembre 2010 Ud. - dep. 19 gennaio 2011 – imp. Zonta - rv. 249283) è consolidata nel ritenere che: "*Il dolo nel reato di crollo di costruzioni, che ha natura di delitto a consumazione anticipata, è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità*.".

Pare utile, peraltro, ripercorrere il ragionamento seguito dalla Corte Suprema, per comprendere meglio il significato del principio enunciato nella massima citata.

Argomenta la Corte: "*Con il delitto punito dall'art. 434 cod. pen. è tutelato il bene giuridico della pubblica incolumità, espressamente menzionato dalla norma, esposto a pericolo dagli attentati alla sicurezza delle costruzioni o da altre cause dolose non specificamente previste dalla legge. Si tratta di un delitto di attentato, trattandosi di un tentativo, qualunque sia l'atto o il fatto costitutivo dell'azione.*

Le due fattispecie (crollo e disastro innominato), previste dal primo comma dell'art. 434 cod. pen., sono a consumazione anticipata ed implicano la necessaria messa in pericolo del bene protetto della pubblica incolumità; il verificarsi del fatto lesivo, verso cui l'azione, causalmente orientata, deve dirigersi, è autonomamente preso in considerazione dal secondo comma della disposizione in esame, con aggravamento di pena.

A differenza degli attentati disciplinati dagli artt. 432, commi 1 e 2, 433, commi 1 e 2, cod. pen., che prescindono dallo scopo dell'azione e in cui la volontà dell'agente non trascende l'evento di pericolo realizzato, la fattispecie prevista nell'art. 434, comma 1, cod. pen. presuppone un'offesa in fieri, colta in anticipo rispetto al suo compiuto realizzarsi e sorretta dal coefficiente doloso.....

L'idoneità dell'azione, valida per integrare tali fattispecie criminose, deve essere considerata sotto il profilo potenziale, indipendentemente da ogni altro evento esterno o sopravvenuto; mentre la inidoneità, onde configurare un reato impossibile, deve essere assoluta in virtù di una valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, occorre la coscienza e la volontà di compiere l'azione o l'omissione idonea a cagionare il disastro. L'intenzione di cagionare il disastro non costituisce dolo specifico, restando irrilevante, ai fini della sussistenza del fatto, il conseguimento dello scopo che dunque, semplicemente, traduce in concreto la volontà dell'agente, diretta proprio alla produzione dell'evento che costituisce l'offesa del bene tutelato dalla norma. In altri termini, il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale con riguardo al pericolo per la pubblica incolumità.".

Secondo la prevalente giurisprudenza della Corte Suprema (tra le tante, v. Cass. Sez. 3 - sentenza n. 18895 del 24 febbraio 2011 Ud. - dep. 13 maggio 2011 - imp. Cesaroni e altri - rv. 250374; Sez. 5 - sentenza n. 3039 del 3 dicembre 2010 Ud. - dep. 27 gennaio 2011 – imp. Marotta e altri - rv. 249706; Sez. 6 - sentenza n. 33844 del 27 giugno 2008 Cc. - dep. 25 agosto 2008 – imp. Rosi e altri - rv. 240757; Sez. 6 - sentenza n. 35859 del 7 maggio 2008 Ud. - dep. 18 settembre 2008 – imp. Pro - rv. 241210 e così via), poi, il dolo intenzionale consiste nella "*rappresentazione e la volizione dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito*".

In dottrina, attese le complesse e articolate dispute in materia di elemento soggettivo del reato e del dolo in particolare, le voci sono molteplici anche a proposito del dolo intenzionale.

Si possono sintetizzare, peraltro, le varie tesi, riconducendole a due sostanziali posizioni: quella di chi associa il dolo intenzionale ed il dolo diretto, considerandoli unitariamente e distinguendoli dalle altre categorie generali di dolo (generico, eventuale e specifico) e quella di chi sostiene, invece, che il dolo intenzionale si atteggi in modo diverso anche dal dolo diretto, in quanto nel primo caso il soggetto che agisce non è soltanto assistito dalla precisa previsione di ciò che accadrà in conseguenza della propria condotta criminosa, che rappresenta la posizione soggettiva richiesta per la sussistenza del dolo diretto, ma si decide invece a commettere il reato avendo di mira proprio il conseguimento dell'evento.

Alla stregua di questa seconda posizione interpretativa che, come si vede, è molto simile a quella assunta dalla giurisprudenza di legittimità, in altri termini, l'evento del reato costituisce nel dolo intenzionale la ragione o lo scopo primario per raggiungere il quale il soggetto attivo si determina alla commissione della condotta criminosa.

Ebbene, sulla base delle enunciate considerazioni, non sembra si possa pervenire alla conclusione che l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del delitto previsto dal primo comma dell'art. 434 c.p. sia costituito dal dolo intenzionale.

Se, infatti, è vero, sulla base di quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione nella menzionata sentenza n. 1332/2010, che il dolo intenzionale "*traduce in concreto la volontà dell'agente, diretta proprio alla produzione dell'evento che costituisce l'offesa del bene tutelato dalla norma*" occorre, allora, osservare che l'evento che costituisce l'offesa del bene giuridico tutelato nel caso in esame è costituito dal pericolo per la pubblica incolumità e non già dal disastro e, dunque, si dovrebbe se mai concludere sostenendo che il dolo necessario per la commissione del reato deve essere intenzionale rispetto all'evento pericolo per la pubblica incolumità e generico rispetto al disastro.

Come si è anticipato, infatti, la verificazione del disastro è in antitesi con la figura delineata nel primo comma dell'art. 434 c.p., in quanto tale fattispecie è costruita come un delitto di attentato, come un reato di pericolo e non di danno.

Se, pertanto, si richiedesse nel soggetto attivo la specifica volontà di perseguire il risultato di cagionare il disastro, essendo tale accadimento estraneo alla fattispecie del primo comma dell'art. 434 c.p. e non necessario per la relativa sussistenza, si correrebbe il rischio di trasformare l'elemento soggettivo utile all'integrazione del reato in un dolo specifico, effetto che la Corte di Cassazione espressamente esclude.

Per questa ragione, sembra forse preferibile ritenere che all'espressione fatto diretto a cagionare un disastro debba essere assegnata una valenza oggettiva, più che soggettiva, considerando che l'attitudine causale a provocare il disastro debba connotare solo la condotta posta in essere e non l'elemento soggettivo dell'autore del reato.

Il dolo richiesto per il reato *de quo*, dunque, può consistere nel dolo generico che, in mancanza di specifiche ed espresse previsioni normative, è quello che di regola si ritiene necessario per l'integrazione di ogni delitto. Il soggetto attivo, in altre parole, si deve rappresentare che dalla sua condotta può derivare pericolo per la pubblica incolumità, agendo con la consapevolezza che la condotta posta in essere ha l'intrinseca e naturale capacità di cagionare un disastro.

A tal riguardo, il pubblico ministero ha citato, tra l'altro, l'ultima sentenza in materia della Corte di Cassazione (Sez. IV – sentenza n. 36626 del 5 maggio 2011 Cc. – dep. 11

ottobre 2011 – imp. Mazzei), in cui il Supremo Collegio ha ribadito che: "*Quanto all'elemento soggettivo, va escluso che il delitto in questione sia retto da un dolo specifico, in quanto la finalità di determinare pericolo per la pubblica incolumità è al di fuori del fuoco del dolo. Il dolo è invece intenzionale in relazione all'evento 'disastro', nel senso che l'agente deve avere la consapevolezza che la sua condotta è idonea a cagionare il disastro. Per tale motivo, questa corte di legittimità, di recente, ha statuito che nel delitto di cui all'art. 434 c.p. il dolo 'è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed è eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità'.*".

In tale sentenza, come è evidente, da una parte, viene richiamato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità in ordine al dolo ritenuto necessario per l'integrazione del reato previsto dal primo coma dell'art. 434 c.p. e, dall'altra parte, la novità sembra rappresentata dall'affermazione che il dolo intenzionale consiste nella "*consapevolezza*" dell'idoneità della condotta posta in essere a cagionare il disastro.

Tale espressione, tuttavia, induce a ritenere che la Corte abbia considerato il dolo intenzionale equivalente del dolo diretto e, cioè, costituito dalla sola rappresentazione dell'evento e non più come volontà diretta proprio alla produzione dell'evento, come invece era stato affermato nella sentenza n. 1332 del 2010, ma non elimina la necessità che la rappresentazione riguardi il disastro che, come si è osservato, è elemento estraneo alla fattispecie.

In ogni caso, richiedendosi comunque un dolo intenzionale, ancorché solo con le caratteristiche del dolo diretto, rimarrebbe ugualmente escluso dalla fattispecie il dolo eventuale e le perplessità espresse a tal riguardo dal pubblico ministero non verrebbero superate.

L'organo dell'accusa, invero, ha correttamente rilevato che il delitto di disastro viene punito nel nostro ordinamento anche nella sola forma colposa per effetto della previsione dell'art. 449 c.p. e, dunque, sarebbe straordinario che il legislatore avesse ritenuto privo di ogni rilievo penale l'ipotesi del disastro commesso con dolo eventuale o anche con dolo diretto, qualora al dolo intenzionale che la Corte di Cassazione richiede per l'integrazione del reato venisse assegnata la più rigorosa valenza indicata nella sentenza n. 1332/2010.

Per questa ragione, il pubblico ministero ha proposto di superare tale apparente e inspiegabile lacuna, ritenendo che l'ipotesi descritta nel secondo comma dell'art. 434 c.p. vada a delineare un'autonoma fattispecie di reato, non più vincolata dal dolo richiesto per l'integrazione del reato descritto nel primo comma.

Si ritiene, in ogni caso, che anche tale soluzione non giustifichi la necessità di richiedere, relativamente all'integrazione del reato descritto nel primo comma dell'art. 434 c.p., la sussistenza di un dolo intenzionale o anche solo diretto riferito al disastro, che come si è più volte ripetuto è elemento estraneo alla fattispecie e non ne costituisce, né potrebbe costituirne, l'evento. E la questione ha una sua effettiva importanza, sia che si consideri come autonoma figura criminosa l'ipotesi del secondo comma, sia che a quest'ultima si voglia assegnare la natura di semplice circostanza del reato descritto nel primo comma.

22e - l'ipotesi del secondo comma

Anche l'art. 434 c.p., al pari della figura di reato disciplinata nell'art. 437 c.p., invero, si compone di due commi, in quanto oltre alla fattispecie appena esaminata è previsto un secondo comma, in cui si dispone: "*La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene*".

Pure per il reato in esame, perciò, si rinnova il problema della definizione della natura da assegnare alla previsione contenuta nel secondo comma.

Le voci più numerose in dottrina propendono per la qualificazione di circostanza aggravante, dal momento che sostanzialmente viene affermato che la verificazione del (crollo o) disastro altro non è se non una modificazione solo quantitativa dell'offesa alla pubblica incolumità già prevista nel comma precedente.

Qualche autore ritiene che sussista la figura del reato aggravato dall'evento, con accollo del disastro a carico dell'autore della condotta descritta nel primo comma a titolo di responsabilità oggettiva.

Altri autori, invece, sostengono trattarsi di ipotesi autonoma di reato, soprattutto per la mancanza di un rapporto da genere a specie, tra l'ipotesi del primo e quella del secondo comma, in quanto il disastro, appunto, non rientra tra gli elementi costitutivi della fattispecie del primo comma. Tali autori, inoltre, prendendo spunto proprio dalla tesi di chi sostiene la necessità del dolo intenzionale per l'integrazione del reato previsto dal primo comma, rilevano come sarebbe irragionevole qualificare il disastro come semplice circostanza, dal momento che verso tale evento, che costituisce lo scopo della condotta, si dovrebbe dirigere la volontà dell'autore del reato.

Nella giurisprudenza della Suprema Corte (per tutte, v. Cass. Sez. 4 - sentenza n. 4675 del 17 maggio 2006 Ud. - dep. 6 febbraio 2007 – imp. Bartalini e altri - rv. 235668), all'ipotesi del secondo comma dell'art. 434 c.p. viene assegnata natura di circostanza aggravante, in sintonia con l'opinione prevalente in dottrina, in quanto si afferma che: "*…la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello stesso art. 434.*". Viene ribadita, in altre parole, la tesi secondo la quale l'ipotesi del secondo comma comporti una modificazione solo quantitativa dell'offesa alla pubblica incolumità già richiesta nel primo comma dell'art. 434 c.p.

Ebbene, anche a proposito dell'ipotesi del secondo comma dell'art. 434 c.p., devono essere richiamate tutte le considerazioni già svolte in ordine alla fattispecie prevista dal secondo comma dell'art. 437 c.p. e, pur senza ripetere argomenti già trattati, pare però necessario ribadire come anche a proposito della fattispecie in esame si rinnovi l'esigenza di evitare il rischio che l'evento disastro possa essere addebitato a titolo di responsabilità oggettiva e si ripeta la necessità dell'applicazione delle regole fissate dal legislatore nell'art. 59, 2^ comma, c.p. per l'imputazione soggettiva delle circostanze aggravanti.

A quest'ultimo riguardo, anzi, si presenta una complicazione ulteriore, perché – come si è visto – la verifica della volontà del soggetto attivo di cagionare un disastro con la propria condotta verrebbe anticipata al momento in cui si accerta la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie descritta nel primo comma dell'art. 434 c.p. e – come pure si è anticipato – diviene difficile poter sostenere che una circostanza aggravante, elemento solo eventuale del reato, debba invece essere oggetto di dolo intenzionale da parte di chi commette un reato di pericolo concreto quale quello descritto dal primo comma dell'art. 434 c.p.

Pare opportuno, pertanto, riconsiderare la categoria e l'oggetto del dolo necessario all'integrazione del reato previsto dal primo comma dell'art. 434 c.p. o rivalutare la natura dell'ipotesi del secondo comma ovvero, come si ritiene, effettuare entrambe le operazioni, pervenendo alla conclusione che l'elemento soggettivo necessario per l'ipotesi del primo

comma consiste nel dolo generico e che con la fattispecie del secondo comma viene descritta un'ipotesi autonoma di reato.

In caso contrario, oltretutto, si verificherebbero pure le conseguenze paventate dal pubblico ministero e, cioè, rimarrebbe privo di ogni rilevanza penale il disastro commesso con dolo diretto o con dolo eventuale, a seconda del significato che si ritiene di dover attribuire al dolo intenzionale.

E, del resto, proprio in questi termini, sembra orientata una recente decisione della Corte di Cassazione (Cass. Sez. I – sentenza n. 41306 del 7 ottobre 2009 Cc.- dep. 27 ottobre 2009 – imp. Scola – rv. 245039), della quale pare utile riportare in modo ampio la motivazione su tale punto.

La Corte così si è espressa: "*Secondo l'ormai consolidata lezione dottrinale, si ha dolo diretto o intenzionale quando la volontà dell'agente è diretta ad un determinato risultato.*

Si ritengono altresì voluti i risultati di quei comportamenti che siano stati comunque previsti dal soggetto, anche soltanto come possibili, purché egli ne abbia accettato il rischio, o, più semplicemente, purché non abbia agito con la sicura convinzione che non si sarebbero verificati. In questa ipotesi il dolo viene qualificato dolo indiretto o eventuale.

Nell'ambito dell'elemento psicologico del reato, però, quest'ultima categoria di dolo non è ipotizzatale per ogni tipo di condotta delittuosa dolosa.

Quando accade, infatti, che la norma incriminatrice richieda espressamente che il soggetto abbia agito con un determinato fine, non è possibile ipotizzare che egli abbia agito a costo di determinarlo, dappoiché evidente in tal caso l'incongruità logica tra la premessa ed in dato ad essa collegato.

E' quanto si registra nella ipotesi in esame. Venendo infatti alla norma incriminatrice di cui all'art. 434 c.p., la tipizzazione codicistica richiede per la sussistenza del reato che l'agente commetta ‹‹un fatto diretto a cagionare un crollo di una costruzione o di una parte di esso ovvero ad un altro disastro...››, di guisa che, nella ipotesi in cui il fatto consumato sia stato posto in essere non già per conseguire questo risultato, e cioè un crollo rovinoso ovvero altro disastro, ma per conseguire altra finalità, viene a mancare sia l'elemento oggettivo del reato, che per la sua configurazione richiede, appunto, ‹‹un fatto diretto a cagionare›› crolli o disastri, sia l'elemento psicologico del reato, dappoiché il dolo delineato nella ipotesi anzidescritta dalla fattispecie criminosa in esame, comporta la volontà diretta a cagionare detto crollo od altro disastro. In altri termini, è possibile ipotizzare la tipologia teoretica del dolo eventuale soltanto allorché la legge non richieda, espressamente, che il soggetto agente si sia determinato alla consumazione della condotta con un determinato fine.".

E, ancora: "*Possono, in conclusione, affermarsi i seguenti principi di diritto:*

A) il dolo eventuale è incompatibile con le ipotesi delittuose nelle quali l'elemento psicologico del reato sia tipizzato nei termini di volontà diretta al raggiungimento di uno scopo preciso, opportunamente descritto dalla norma incriminatrice;

B) l'elemento psicologico richiesto dall'art. 434 c.p. per la sussistenza del reato, in quanto descritto nella ipotesi tipizzata dal legislatore come volontà diretta a cagionare un crollo od altro evento disastroso, esclude la possibilità di ipotesi concrete incriminabili a titolo di dolo eventuale.".

Ebbene, sintetizzando il pensiero della Corte, si possono ricavare dalla sentenza in parola due fondamentali indicazioni. Da una parte, il dolo intenzionale, definito anche dolo diretto, è quello riscontrabile "*quando la volontà dell'agente è diretta ad un determinato*

risultato" e, dall'altra parte: "*il dolo eventuale è incompatibile con le ipotesi delittuose nelle quali l'elemento psicologico del reato sia tipizzato nei termini di volontà diretta al raggiungimento di uno scopo preciso, opportunamente descritto dalla norma incriminatrice*".

Da tali premesse, la Corte, riferendosi al caso concreto, conclude che: "*l'elemento psicologico richiesto dall'art. 434 c.p. per la sussistenza del reato, in quanto descritto nella ipotesi tipizzata dal legislatore come volontà diretta a cagionare un crollo od altro evento disastroso, esclude la possibilità di ipotesi concrete incriminabili a titolo di dolo eventuale.*".

Per quanto riguarda la definizione del dolo intenzionale, la decisione in esame sembra più in sintonia con le sentenze, in precedenza citate, in cui tale forma di dolo viene riconosciuta dalla Suprema Corte quando l'evento costituisce l'obiettivo primario che il soggetto attivo intende conseguire con la propria condotta, che con la sentenza n. 36626 del 2011, in cui la Corte ha individuato il dolo intenzionale nella consapevolezza dell'idoneità della condotta a cagionare il disastro.

Ed invero, quando nella sentenza n. 41306 del 2009 si ravvisa il dolo intenzionale nella volontà dell'agente diretta ad un determinato risultato, ci si riferisce, evidentemente, al dolo inteso come obiettivo primario della condotta e non al dolo diretto, per il quale è sufficiente invece la consapevolezza che la propria condotta sia idonea a cagionare l'evento. E, pertanto, anche se la Corte ha messo dolo diretto e dolo intenzionale sullo stesso piano, occorre ritenere in realtà che per il Supremo Collegio l'elemento soggettivo richiesto nel soggetto attivo per la sussistenza del reato previsto dall'art. 434 c.p. sia il dolo intenzionale, non essendo sufficiente il dolo diretto, inteso come semplice consapevolezza degli effetti della propria condotta.

Ciò comporta, come si è visto, che non sarebbe possibile punire chi cagiona un disastro, se questi abbia agito con dolo diretto o con dolo eventuale.

La Corte ha spiegato che questa è la necessaria conseguenza voluta dal legislatore quando descrive una figura criminosa tipizzata dalla volontà diretta a cagionare un determinato evento ed ha anche precisato che l'espressione utilizzata dal legislatore di "*fatto diretto a cagionare*.." non può essere interpretata come "*fatto idoneo a cagionare*".

Non si ritiene di poter concordare in ordine a quest'ultima considerazione di carattere semantico, in quanto il legislatore ha verosimilmente preferito il termine "*diretto*" al termine "*idoneo*" solo perché il primo meglio esprime le capacità potenziali del fatto, inteso come fatto che si muove verso una specifica destinazione. Il termine idoneo, da parte sua, ha un significato certamente più statico, in quanto qualifica una situazione oggettiva e definita e non in divenire come invece si addice ad un reato di pericolo e non di danno.

Per quanto riguarda, poi, le scelte operate dal legislatore nella descrizione della fattispecie, occorre osservare che è vero che la struttura dei reati non sempre è compatibile con il dolo diretto o con il dolo eventuale e ne sono prova, ad esempio, le fattispecie descritte nell'art. 323 ovvero nell'art. 600 quater c.p per l'integrazione delle quali è richiesto il dolo intenzionale e persino nelle ipotesi descritte dall'art. 56 c.p., in quanto relativamente al tentativo, almeno negli ultimi anni, il dolo eventuale è ritenuto inconciliabile con l'inequivoca direzione degli atti posti in essere dall'autore della condotta, ma - pur senza voler sottolineare le differenze sostanziali che intercorrono tra il delitto tentato ed il reato previsto dall'art. 434 c.p. - è comunque altrettanto vero che il legislatore, in tutti questi casi, non ha mai previsto contemporaneamente una corrispondente fattispecie punibile a titolo di colpa.

Per quanto riguarda il reato di cui occupiamo, al contrario, nel codice è previsto il delitto di disastro volontario, che si assume punibile solo a titolo di dolo intenzionale ex art. 434 c.p. ed il disastro colposo, disciplinato dal primo comma dell'art. 449 c.p.

Rimarrebbero, perciò, inspiegabilmente ed irragionevolmente privi di ogni rilevanza penale, tanto il disastro commesso con dolo eventuale, quanto il disastro commesso con dolo diretto, intesa questa forma di dolo come consapevolezza dell'idoneità della condotta a cagionare il disastro, che è poi quella riscontrabile proprio negli attuali imputati.

Alla stregua di quanto si è messo in evidenza nella descrizione del fatto oggetto del processo, invero, gli imputati certamente non si sono posti come scopo primario della rispettiva condotta di cagionare il disastro che invece si è verificato, giacché - come si può ricavare da tutto quanto fin qui considerato - il loro intento era quello di conseguire utili sul mercato attraverso la produzione del cemento-amianto e, tuttavia, per raggiungere i loro scopi industriali e commerciali, hanno agito nella piena e perfetta consapevolezza degli enormi danni che sarebbero stati arrecati all'ambiente ed alla salute delle persone in conseguenza dei propri comportamenti criminosi, dal momento che gli effetti della loro condotta, non solo erano ampiamente prevedibili, ma erano stati esattamente previsti come risulta provato con assoluta certezza da quanto in precedenza considerato.

Nel nostro caso, pertanto, si verificherebbe l'assurda conseguenza che se l'addebito fosse stato quello di non aver previsto l'evento disastro, come evento prevedibile ed evitabile, gli imputati sarebbero stati chiamati a rispondere del delitto di disastro colposo a norma dell'art. 449 c.p..

Essendo emerso evidente, al contrario, che la posizione degli imputati non è quella colposa, bensì sicuramente più grave sotto il profilo dell'imputazione soggettiva, perché i predetti hanno agito con dolo e, cioè, con la piena conoscenza e la perfetta consapevolezza di ciò che sarebbe effettivamente accaduto in conseguenza della propria condotta, si dovrebbe però concludere per l'irrilevanza penale del fatto, non essendo riscontrabile l'elemento soggettivo che si assume necessario per l'integrazione del reato previsto dall'art. 434 c.p., dal momento che gli imputati non hanno considerato l'evento disastro come l'obiettivo primario della propria condotta.

Risulta evidente, allora, che - interpretata in questo modo – la disposizione dell'art. 434 c.p. meriterebbe di essere sottoposta al vaglio di legittimità da parte della Corte Costituzionale, ricorrendo sia il requisito della rilevanza, sia quello della non manifesta infondatezza della questione.

Non si ritiene, tuttavia, di dover rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, proprio perché è possibile una diversa interpretazione della disposizione in parola, sia con riferimento all'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del reato descritto nel primo comma dell'art. 434 c.p., sia con riferimento alla natura da assegnare alla fattispecie prevista nel secondo comma.

Relativamente al primo aspetto, si è già osservato come sia possibile ritenere necessario semplicemente il dolo generico, assegnando – come si è già anticipato trattando dell'elemento soggettivo del reato - all'espressione "*fatto diretto a..*" una valenza solo oggettiva e non soggettiva, ritenendola cioè riferita ad un'attitudine della condotta, rispetto alla quale nel soggetto agente è sufficiente che vi sia, dal punto di vista soggettivo, la sola piena consapevolezza.

Per quanto attiene, poi, alla qualificazione dell'ipotesi del secondo comma dell'art. 434 c.p., pure si è anticipato che si preferisce considerarla come autonoma figura di reato, sulla base delle considerazioni già esposte in precedenza.

Ma c'è di più, perché la stessa Corte di Cassazione, in realtà, con la sentenza n. 4675 del 2007, prima citata, ha anticipato la netta distinzione tra primo e secondo comma dell'art. 434 c.p., pur come si è visto continuando a ritenere l'ipotesi del secondo comma come una "*fattispecie aggravata*", in quanto, nell'esaminare l'ipotesi colposa del disastro e la relativa ipotesi dolosa, si è chiaramente espressa nei seguenti termini, per rimarcare la differenza: *"...con l'ipotesi dolosa nella quale, per il disposto del primo comma dell'art. 434, la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità (salvo che possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dal secondo comma quando il disastro in concreto si verifichi).*".

Ma ancor più chiara sembra la posizione interpretativa manifestata dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 327 del 2008, già più volte citata, che nel distinguere le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'art. 434 c.p., sia pure con riferimento al requisito del pericolo per la pubblica incolumità, così si è espressa: "*...il <<pericolo per la pubblica incolumità>> - implicito, per quanto osservato dianzi, rispetto alla fattispecie di evento contemplata dal secondo comma (verificazione del <<disastro>>) - risulti espressamente richiesto anche in rapporto al delitto di attentato previsto dal primo comma (compimento di fatti diretti a cagionare un disastro)...*".

Si ritiene di poter affermare, pertanto, che la Corte Costituzionale, all'indicato fine di individuare il requisito del pericolo per la pubblica incolumità come connotato comune ad entrambe le fattispecie prese in esame, abbia chiaramente mostrato di considerare l'ipotesi del primo comma dell'art. 434 c.p. ("*delitto di attentato previsto dal primo comma – compimento di fatti diretti a cagionare un disastro*") in modo nettamente distinto e svincolato rispetto all'ipotesi del capoverso ("*fattispecie di evento contemplata dal secondo comma – verificazione del disastro*"), assegnando così a tale fattispecie del secondo comma dell'art. 434 c.p. piena autonomia quale reato di evento, che si realizza quando il disastro si verifichi.

22f - il termine di prescrizione

Pure per la figura di reato in esame, al pari di quanto considerato in ordine alla fattispecie descritta nell'art. 437 c.p., occorre esaminare la rilevanza degli argomenti trattati rispetto al caso concreto e, in modo particolare, è necessario affrontare il problema del decorso del termine di prescrizione.

A tal riguardo, è il caso di richiamare tutte le osservazioni già svolte a proposito dell'analogo problema che si è posto in ordine al reato previsto dall'art. 437 c.p.

Se, conformemente all'opinione di questo Tribunale, al secondo comma dell'art. 434 c.p. viene assegnata natura di autonoma ipotesi di reato che, come affermato dalla stessa Corte Costituzionale, si consuma con l'evento e, cioè, con la verificazione del disastro, non vi è dubbio che da tale momento decorre il termine per il calcolo della prescrizione.

Ma anche se si volesse sostenere, come ha fatto la difesa degli imputati e dei responsabili civili, che l'ipotesi del capoverso dell'art. 434 c.p. costituisca circostanza aggravante del reato base descritto nel primo comma, ugualmente il termine di prescrizione deve decorrere dalla verificazione della circostanza e, quindi, dalla verificazione del disastro. E' utile richiamare tutto quanto considerato a proposito dell'art. 437 c.p., relativamente alla manifestazione della malattia infortunio e dell'impossibilità che il reato si consideri consumato in mancanza della venuta ad esistenza degli elementi che lo connotano, anche se soltanto eventuali come le circostanze.

Il pubblico ministero, prendendo spunto da quanto considerato nella sentenza n. 4675 del 2007 della Corte di Cassazione, in realtà, più che all'evento del reato, si è riferito alla condotta degli imputati, ritenendo che essa perduri tuttora e che, pertanto, il reato non possa ancora considerarsi consumato.

Nella più volte citata sentenza sul petrolchimico di Porto Marghera, invero, la Corte di Cassazione ha distinto due tipologie di disastro: quello a carattere istantaneo, come ad esempio il crollo di un edificio, e quello in cui esso si sviluppi in un arco di tempo molto prolungato, come quando, ad esempio, un numero indeterminato di persone rimanga esposto negli ambienti di vita e di lavoro a una sostanza cancerogena.

In detta sentenza, si legge: "*Nella seconda categoria di casi, il reato di disastro assume carattere permanente, e, quindi, si consuma sino a che perduri l'evento-disastro. Ma ciò naturalmente a una condizione: che l'evento-disastro perduri nel tempo per effetto di una persistente condotta del reo. E poiché in forza dell'art. 158, comma 1, c.p. il termine della prescrizione decorre per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza, tale termine non decorre sino a che l'evento-disastro perduri per effetto della condotta del reo*.".

Il pubblico ministero, pertanto, ha sostenuto che nel caso di specie si è in presenza di un reato permanente, che gli imputati continuano a commettere a norma di quanto disposto dal 2^ comma dell'art. 40 c.p.

La condotta degli imputati, nel caso in esame, si sarebbe concretizzata, in un primo momento, in forma commissiva, attraverso la realizzazione delle attività elencate espressamente nel capo di imputazione quali cause del disastro e, in un secondo momento, in forma omissiva, per non aver impedito l'ulteriore disastro che continua a verificarsi. La condotta attiva sarebbe stata realizzata fino alla chiusura degli stabilimenti industriali, mentre quella omissiva risulterebbe tuttora permanente.

Prima di analizzare meglio la tesi accusatoria, pare necessario un chiarimento, proprio con riguardo al capo d'imputazione relativo al reato di cui si tratta.

Il pubblico ministero, infatti, nel contestare la condotta che avrebbe provocato il disastro doloso a norma dell'art. 434 c.p., ha elencato pure alcune attività che sono invece riconducibili alla condotta descritta nell'art. 437 c.p., quali, ad esempio, le violazioni commesse nei riguardi dei lavoratori all'interno degli stabilimenti di lavoro, specificamente riportate nella prima parte del capo b) dell'imputazione che, come si può subito notare, sono appunto in comune con la contestazione effettuata al capo a) della rubrica, relativa alla violazione dell'art. 437 c.p.

Il fatto che con la stessa condotta, in realtà, si possano violare contemporaneamente due o più disposizioni della legge penale non è ipotesi che possa essere astrattamente respinta, perché nel nostro ordinamento esiste l'istituto del concorso formale di reati previsto dal primo comma dell'art. 81 c.p., così come non risponde al vero, contrariamente a quanto affermato dal difensore dell'imputato De Cartier, che nel nostro caso pure l'evento coinciderebbe, perché il pubblico ministero relativamente al delitto previsto dall'art. 437 c.p. non ha contestato il disastro, bensì le malattie infortunio.

E, tuttavia, si è già detto che tra le ipotesi descritte nel secondo comma delle due disposizioni in parola esiste un rapporto di specialità reciproco e, dunque, i comportamenti che costituiscono la condotta a forma vincolata richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 437 c.p. non possono essere contestati ai fini della descrizione della condotta a forma libera necessaria per la commissione del delitto previsto dall'art. 434 c.p. Tali comportamenti, invero, avrebbero potuto formare oggetto di addebito del disastro

previsto dal secondo comma dell'art. 437 c.p. che, peraltro, non risulta contestato, in quanto – come si è visto - l'accusa a tal riguardo si è limitata alla sola contestazione delle malattie infortunio. Essi, in ogni caso, sono stati già valutati da questo Tribunale proprio con riferimento al primo reato contestato in rubrica.

In questa sede, al contrario, ai fini del giudizio sul secondo reato, contestato nel capo b) della rubrica, si dovrà tenere conto soltanto dei rimanenti comportamenti a tal riguardo espressamente elencati.

Tanto chiarito, occorre rilevare che non si ritiene di poter condividere la richiesta di considerare permanente il reato addebitato agli imputati per condotta omissiva impropria a norma del secondo comma dell'art. 40 del codice penale, condotta che, oltretutto, non risulta essere stata contestata agli imputati, né formalmente con il capo d'imputazione, né sostanzialmente in corso di giudizio.

Il pubblico ministero ha ritenuto che in capo agli imputati potesse essere individuata una posizione di garanzia, derivante dalle funzioni concretamente svolte nell'ambito delle rispettive società ed ha, perciò, ritenuto sussistente a loro carico il dovere di evitare il disastro che tuttora continua a consumarsi, pur senza pretendere l'esercizio diretto di poteri impeditivi, di cui gli imputati non dispongono, ma almeno attraverso l'impiego di mezzi di cui i predetti siano effettivamente dotati e, cioè, dando luogo ad iniziative ed impegnando risorse, per poter sollecitare gli interventi necessari da parte delle Autorità e dei soggetti competenti.

Non è questa la sede per affrontare le questioni che in dottrina e in giurisprudenza sono sorte a proposito della figura della "*posizione di garanzia*", ma – pur a voler disattendere la tesi di chi richiede necessariamente che la fonte dell'obbligo sia costituita esclusivamente da una norma di legge e pur a voler condividere i criteri della c.d. teoria mista riguardo alla posizione di garanzia, che attualmente sembra quella più condivisa in dottrina e giurisprudenza – occorre comunque rilevare come nel caso di specie non risulti facilmente individuabile la fonte dell'obbligo, sia essa legislativa o di normazione secondaria, in violazione del quale gli imputati avrebbero omesso di impedire il disastro.

Il pubblico ministero, invero, ha messo in rilievo l'inerzia degli imputati che effettivamente hanno finora mostrato indifferenza assoluta in ordine alle conseguenze gigantesche e gravissime derivate dalla gestione degli stabilimenti in questione.

In atti vi è solo traccia di due vecchie transazioni, effettuate tra il giugno ed il dicembre 1993 e, cioè, in epoca in cui a Casale Monferrato si svolgeva il processo penale contro alcuni dirigenti Eternit per morti e lesioni di lavoratori e mentre ancora era in corso la procedura conseguente alla dichiarazione di fallimento delle società interessate. In tali transazioni, infatti, sono intervenuti direttamente i curatori del fallimento che, da una parte, hanno concluso una transazione con i rappresentanti delle società di cui era stato dichiarato il fallimento e, dall'altra parte, proprio per conto di tali società, hanno concluso un'altra transazione con una parte delle persone offese rappresentate dai rispettivi legali.

Se si escludono queste transazioni, però, non risulta che gli imputati si siano attivati in alcun modo per evitare, ridurre o riparare le conseguenze devastanti della propria condotta. Solo mentre era già in corso il presente processo, si è avuta notizia di altre offerte da parte del solo imputato Schmidheiny, evidentemente subordinate alla revoca della costituzione di parte civile da parte dei destinatari di tali offerte, per così dire risarcitorie.

Si può condividere, inoltre, la tesi sostenuta dal pubblico ministero e, del resto, tante volte ripetuta nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale non è necessario che il titolare della posizione di garanzia disponga di mezzi impeditivi diretti,

potendosi pretendere da lui interventi anche solo sollecitatori nei riguardi di chi sia in grado di intervenire direttamente.

Il principio è corretto e condivisibile, ma nel caso oggetto del presente giudizio sarebbe stato poco praticabile, soprattutto per la complessità di individuare i soggetti e gli strumenti che avrebbero potuto effettivamente impedire il disastro ancora in atto, non solo per la straordinaria portata degli esborsi necessari alla messa in sicurezza dei siti contaminati, perché a tal riguardo ci si sarebbe potuto legittimamente attendere che a farsi carico di un sostanzioso contributo fossero proprio gli imputati, ma soprattutto per la difficoltà estrema di rintracciare, come meglio si vedrà, i luoghi e i siti dove tuttora persiste il pericolo di esposizione alle fibre di amianto, dovendo poi ulteriormente distinguersi i luoghi contaminati per effetto di attività illecite, dai luoghi inquinati per effetto di commercializzazione di manufatti a base di amianto che all'epoca dei fatti era consentita, nonché per l'ulteriore complicazione di dover indurre privati cittadini ad effettuare denunce e bonifiche, alle quali – come pare – non tutti si mostrano disponibili.

Sarebbe difficile, in altre parole, ricostruire, sul piano della causalità, quale avrebbe dovuto essere per gli imputati l'azione doverosa omessa, compiuta la quale il risultato di impedire l'evento avrebbe potuto apparire processualmente certo.

La giurisprudenza della Suprema Corte, a partire dalla ormai nota sentenza Franzese (Cass. Sez. U - sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002 Ud. - dep. 11 settembre 2002 – imp. Franzese - rv. 222138), ha più volte ribadito lo stesso concetto in ordine alla causalità omissiva, soprattutto in tema di responsabilità professionale per colpa medica, ma anche in diversi altri settori, tanto che concetto analogo è stato pure ripetuto nella sentenza n. 4675 del 2007, ormai più volte citata, in cui la Corte, occupandosi del disastro di Porto Marghera, ha dovuto verificare il rapporto di causalità tra l'esposizione al cloruro di vinile monomero (cvm), al cloruro di polivinile (pvc) ed al dicloroetano e l'insorgenza dei conseguenti tumori sulla base di condotte omissive improprie.

Anche in questo caso, il principio espresso dalla Corte è che: "*In tema di causalità, può pervenirsi al giudizio di responsabilità solo quando, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e ‹‹processualmente certa›› la conclusione che la condotta omissiva dell'imputato è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con ‹‹alto o elevato grado di credibilità razionale›› o ‹‹probabilità logica››*".

Nel corso degli ultimi anni, inoltre, la Suprema Corte, sempre ovviamente trattando di causalità per reati omissivi impropri, ha avuto modo di fissare lo stesso principio anche nella specifica materia dell'esposizione a fibre di amianto (Cass. Sez. 4 - sentenza n. 27975 del 15 maggio 2003 Ud. - dep. 1 luglio 2003 – imp. Eva - rv. 226011; Cass. Sez. 4 - sentenza n. 988 dell'11 luglio 2002 Ud. - dep. 14 gennaio 2003 – imp. Macola e altro - rv. 227001).

Applicando, dunque, tali ormai pacifici principi al caso ipotizzato dal pubblico ministero, risulterebbe allora arduo eseguire un giudizio controfattuale da cui far discendere, sotto il profilo causale, la responsabilità degli imputati, perché sarebbe difficile poter sostenere che in atti sussista la prova logica e processuale secondo la quale, se gli imputati avessero attivato i poteri sollecitatori auspicati, l'evento sarebbe stato sicuramente evitato.

Ma, come si è anticipato, la ragione fondamentale che impedisce di accogliere l'impostazione accusatoria di una responsabilità degli imputati per omissione impropria

risiede nell'assoluta mancanza di una norma, primaria, secondaria o regolamentare, sulla base della quale poter esigere dagli imputati, nel caso in esame, un dovere di attivazione.

A meno che non si ritenga di poter sostenere che tale dovere nasca dalla stessa illiceità della condotta tenuta precedentemente. Un'affermazione del genere, peraltro, sarebbe contraria alla complessiva logica dell'ordinamento, sia perché in questo modo si rischierebbe di trasformare un considerevole numero di reati anche in reati permanenti per omissione impropria, sia perché si interferirebbe pericolosamente con l'istituto del recesso attivo, disciplinato nell'ultimo comma dell'art. 56 c.p., più che con la circostanza attenuante prevista dall'ultima ipotesi dell'art. 62, n. 6, c.p., come da qualcuno ipotizzato, dal momento che il dovere al quale si fa riferimento nel secondo comma dell'art. 40 c.p. è quello di impedire l'evento del reato e non le conseguenze dannose o pericolose di esso.

Ed invero, la Corte di Cassazione (v. per tutte Cass. Sez. 1 - sentenza n. 40936 dell'8 ottobre 2009 Ud. - dep. 26 ottobre 2009 – imp. Amato De Serpis - rv. 245560) ha più volte chiarito che: "*La diminuente del cosiddetto recesso attivo nel delitto tentato postula che l'agente si riattivi, interrompendo il processo di causazione dell'evento, così da impedirne il verificarsi, mentre la circostanza attenuante del ravvedimento attivo presuppone che l'evento si sia già realizzato e che l'agente si adoperi spontaneamente ed efficacemente per attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.*".

Nel caso in esame, in pratica, se si facesse derivare l'obbligo giuridico di impedire l'evento dalla stessa condotta illecita posta in essere dagli imputati, di fatto si imporrebbe loro l'obbligo di una sorta di recesso attivo, non eseguendo il quale, si vedrebbero esposti nuovamente ad incriminazione sempre per lo stesso reato già commesso.

A ben vedere, infatti, l'obbligo giuridico di impedire l'evento, sia che lo si individui in una specifica disposizione di legge, sia che lo si voglia far discendere da una più ampia posizione di garanzia, di protezione o di controllo che sia, in ogni caso, può essere imposto ogni qualvolta l'ordinamento giuridico ponga a carico di un soggetto il dovere di assicurare il rispetto di un bene giuridico penalmente protetto, ma esso non può essere confuso con il più generale dovere, che ricade su tutti i consociati, consistente nel rispetto della legge penale.

Se, pertanto, si vuole individuare in capo agli imputati la posizione di garanzia con riferimento alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori e, più in generale, della pubblica incolumità in fabbrica e nei luoghi attigui, ciò – conformemente del resto a quanto espressamente contestato dallo stesso pubblico ministero - può coincidere solo con il rispettivo periodo di gestione degli stabilimenti industriali di cui si tratta e, dunque, può riguardare soltanto i fatti commessi fino alla chiusura degli stabilimenti e, oltretutto, con riferimento unicamente al primo reato contestato.

In ordine ai rimanenti reati, al contrario, non è possibile individuare in capo agli imputati una posizione di garanzia ed i fatti che vengono loro addebitati possono discendere unicamente dalla violazione di specifiche fattispecie incriminatrici per responsabilità, sul piano causale, derivante dai criteri fissati dall'art. 41 c.p., ma non sulla base della causalità omissiva impropria.

La difesa, nel contrastare la tesi accusatoria di cui si tratta, ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U - sentenza n. 18 del 14 luglio 1999 Cc. - dep. 23 luglio 1999 – imp. Lauriola ed altri - rv. 213932) in cui si dava atto che per la concezione del reato permanente era stata abbandonata la tesi c.d. bifasica, secondo la quale tale reato sarebbe stato frutto di una prima fase, consistente nell'aggressione dell'interesse protetto e di una seconda fase, consistente nell'eliminazione dell'illiceità.

Le Sezioni Unite, invero, avevano rilevato che: "*...secondo la dottrina più moderna e la giurisprudenza più aggiornata, confortata dalla Corte Costituzionale (sent. 26 novembre 1987 n. 520), il reato permanente trova caratterizzazione nel tipo di condotta e nella correlazione di questa con l'offesa all'interesse protetto; cioè la durata dell'offesa è espressa da una contestuale duratura condotta colpevole dell'agente. Ma, sempre sulla base della precisa descrizione che fa di entrambe la norma.*".

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 520 del 1987, citata dalle Sezioni Unite, infatti, aveva testualmente chiarito che: "*...la natura permanente o istantanea del reato non può dipendere da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore, ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà. Il legislatore descrive la condotta che intende elevare ad oggetto della qualificazione, ma non la crea, perché essa ha una sua naturale struttura di cui il legislatore prende atto. Se la lesione dell'interesse protetto è collegata ad una condotta perdurante nel tempo nella sua stessa tipicità, il reato ha carattere permanente; ma non perché tale lo voglia il legislatore, ma semplicemente perché - ad esempio - l'aspetto tipico della condotta di sequestro di persona è necessariamente perdurante nel tempo per sua essenziale natura, e la consumazione non può cessare se non quando, per fatto del terzo o dello stesso reo, viene ad esaurirsi la situazione antigiuridica.*

Ne consegue che, al contrario, se il legislatore azzardasse una definizione di permanenza o di istantaneità in contrasto con la natura e l'essenza del reato, proprio allora semmai potrebbe, in ipotesi, profilarsi una questione di legittimità costituzionale, nei confronti, però, di ben altri parametri.".

Il carattere, permanente o istantaneo, del reato, pertanto, deve essere ricollegato alla naturale essenza della condotta e non ad una azzardata definizione del legislatore o dell'interprete.

Il pubblico ministero, tuttavia, non si è riferito alla condotta causalmente orientata prevista nell'art. 434 c.p. e, quindi, non ha individuato nel disastro doloso un reato permanente sulla base della concezione bifasica della condotta per esso descritta, ma – assegnando una posizione di garanzia agli imputati - ha ritenuto sussistente la permanenza della loro condotta omissiva ex art. 40, secondo comma, c.p. per il mancato impedimento dell'evento del reato di disastro doloso, evento che – in questo caso – non va inteso, quindi, in senso giuridico, con riferimento alla permanenza dell'offesa del bene giuridico protetto e, cioè, dell'antigiuridicità delle conseguenze della condotta, ma in senso naturalistico, per il mancato impedimento dell'evento disastro.

Questo Tribunale, come si è rilevato, non condivide la complessiva impostazione accusatoria dell'organo dell'accusa, ma ritiene utile sottolineare l'ultimo aspetto della costruzione accusatoria del pubblico ministero che, in sostanza, individua la permanenza del reato sulla base del perdurare della condotta, a suo giudizio omissiva impropria, per il concomitante perdurare dell'evento disastro, che gli imputati avrebbero il dovere di impedire. Ma su tale punto si avrà modo di ritornare.

A proposito dell'esposta tesi accusatoria, poi, la difesa Schmidheiny ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 40 del codice penale con riferimento agli articoli 25 e 27 della Costituzione per violazione del principio di determinatezza della norma penale e agli articoli 10 e 117 della Costituzione per il collegamento con l'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

A giudizio della difesa, invero, il principio fissato nel secondo comma dell'art. 40 del codice penale, secondo il quale non impedire un evento che si ha il dovere giuridico di

impedire equivale a cagionarlo, risulta indeterminato e generico e, dunque, contrasta con il principio di legalità sancito dalla Costituzione e con l'analogo principio fissato nell'art. 7 CEDU ("*Nulla poena sine lege - 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. 2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.*").

Mancherebbe nella disposizione in parola l'indicazione precisa della fonte del dovere, a dire del difensore interpretato in modo molto elastico, soprattutto sulla base del criterio della "*posizione di garanzia*", e mancherebbe pure l'indicazione precisa del tipo di intervento, omesso il quale, si potrebbe far luogo al principio di equivalenza stabilito nel secondo comma dell'art. 40 c.p.

Questo Tribunale – come si è appena visto - non condivide l'impostazione del pubblico ministero a tal riguardo, non ritiene che sia riscontrabile nei fatti una responsabilità degli imputati per omissione impropria e, dunque, la questione di legittimità costituzionale proposta perde ogni concreta rilevanza.

Ecco, allora, che non potendosi ritenere che il reato contestato al capo b) della rubrica sia permanente e che la relativa condotta degli imputati si sia protratta nel tempo, sia pure in forma commissiva mediante omissione, ai fini dell'individuazione del momento da cui far decorrere il termine di prescrizione del reato, il vero problema è quello di stabilire quando il disastro si sia verificato affinché, a verificazione dell'evento avvenuta, si possa ritenere il reato consumato e, dunque, a norma di quanto disposto dall'art. 158 c.p., si possa ricavare il *dies a quo* per il calcolo del termine di prescrizione.

In realtà, il disastro che si è verificato in conseguenza dei fatti in esame assume connotazioni e peculiarità del tutto diverse dagli altri disastri di cui finora la giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi e caratteristiche diverse anche nell'ambito di questo stesso processo a seconda dei siti e delle modalità con le quali esso è stato cagionato.

Il disastro ambientale già oggetto di giudizio, che per caratteristiche è, per così dire, maggiormente riconducibile al disastro preso in considerazione nel presente processo è forse proprio quello del petrolchimico di Porto Marghera al quale si riferisce la sentenza della IV Sezione della Corte di Cassazione n. 4675/2007, ampiamente citata.

Come si è avuto modo di anticipare, in tale sentenza è stata delineata l'ipotesi che il disastro assuma carattere di reato permanente, ma correttamente si è ancorata tale permanenza al perdurare della condotta dalla quale il disastro stesso risulti cagionato.

Si è ricordato, infatti, che la Corte di Cassazione ha avuto modo di rilevare come esista una categoria di disastri a carattere permanente e, conformemente all'insegnamento della Corte Costituzionale, nella sentenza ha chiarito: "*....il reato di disastro assume carattere permanente, e, quindi, si consuma sino a che perduri l'evento-disastro. Ma ciò naturalmente a una condizione: che l'evento-disastro perduri nel tempo per effetto di una persistente condotta del reo.*".

Nel caso che interessa questo giudizio, tuttavia, non è decisivo verificare se e fino a quando il reato di disastro doloso abbia avuto carattere permanente e fino a quando sia stata realizzata la condotta da parte degli imputati, allo scopo di stabilire il momento dal quale possa cominciare a decorrere il termine di prescrizione del reato, perché la condotta non è l'unico elemento sul quale si possa parametrare la consumazione del reato e,

conseguentemente, l'inizio del decorso del termine di prescrizione. Per consolidato e univoco orientamento di dottrina e giurisprudenza, infatti, l'art. 158 c.p. ricollega l'inizio del decorso della prescrizione alla consumazione del reato e, dunque, o al momento di realizzazione della condotta criminosa o al momento della sua cessazione, nei reati permanenti, ovvero, nei reati ad evento, al momento del conseguimento dell'oggetto della condotta e, cioè, al momento della verificazione dell'evento.

Ecco, allora, che nel caso di specie è importante chiedersi se – una volta cessata la condotta degli imputati e, dunque, una volta che il reato abbia perduto il suo carattere permanente – si possa ragionevolmente affermare che il reato stesso non possa, per ciò solo, ritenersi consumato, perché l'evento-disastro, entro i limiti di cui si dirà, ha continuato e continua a perdurare, producendo il forte pericolo per la pubblica incolumità e, cioè, ininterrottamente prosegue ad offendere il bene giuridico tutelato dalla norma in parola.

E' vero, come si è rilevato, che il carattere permanente del reato è strettamente e strutturalmente ricollegato alla relativa condotta, ma è altrettanto vero che nei delitti ad evento naturalistico il momento di consumazione del reato è determinato dal tempo in cui si verifica l'evento e non da quello in cui viene realizzata la condotta e l'evento può verificarsi anche molto tempo dopo la realizzazione della condotta. E' risalente, infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. Sez. 4 - sentenza n. 3033 del 4 dicembre 1978 Ud. - dep. 24 marzo 1979 – imp. Fraternali - rv. 141591) secondo la quale: "*In tema di prescrizione di reato consumato, il termine iniziale decorre dal momento in cui l'evento si verifichi e non già da quello in cui venga posta in essere l'attività causale.*".

Occorre domandarsi, perciò, se il disastro ambientale possa essere considerato di sicuro, al pari di ogni altro evento naturalistico, come elemento causalmente dipendente dalla condotta, ma rispetto ad essa del tutto autonomo relativamente al tempo della sua verificazione ed occorre domandarsi, ancora, se un evento disastro di dimensioni e caratteristiche come quelle riscontrate nei siti di Cavagnolo ed ancor più di Casale Monferrato possa considerarsi tuttora perdurante, sì da impedire che il relativo reato possa dirsi giunto alla sua naturale consumazione.

A questo fine, peraltro, pare necessario ritornare, sia pure brevemente, sulla definizione di disastro e sulle modalità in cui esso si è manifestato nei siti presi in esame nell'attuale processo.

La Corte Costituzionale, come si è ricordato, ha definito il disastro come "*un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi*" e contemporaneamente come "*un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti.*" E si è anche ricordato come la giurisprudenza della Suprema Corte concordi nel ritenere che le caratteristiche essenziali del disastro consistano proprio nella "*potenza espansiva del nocumento*" e nella relativa *"attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità*".

La Corte di Cassazione in una sentenza (Cass. Sez. 5 - sentenza n. 40330 del 11 ottobre 2006 Cc. - dep. 7 dicembre 2006 – imp. Pellini - rv. 236295) in cui ha affrontato approfonditamente il problema della definizione del disastro ambientale, sia pure dovendosi occupare di un caso di disastro colposo, così si è espressa: "…*è necessario che l'evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità sia straordinariamente grave e complesso ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente*

che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva…". Tale definizione di disastro ambientale, del resto, è stata poi richiamata e confermata in altre successive decisioni della Corte di Cassazione, ad esempio nella sentenza n. 18974 del 9 marzo 2009, già citata, per cui può ritenersi che la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nell'assegnare al disastro ambientale le caratteristiche riportate nella predetta definizione.

Pare il caso, perciò, di verificare se nei siti oggetto del presente giudizio siano riscontrabili le caratteristiche in parola, al fine di stabilire se e quando l'evento disastro si sia effettivamente verificato.

Sembra opportuno, peraltro, premettere una breve osservazione di carattere generale in termini di apporto causale, proprio con riferimento alla peculiarità del caso che in questa sede si esamina.

E' utile ricordare, infatti, che il disastro ambientale che ha caratterizzato tutti e quattro i siti presi in considerazione nel capo d'imputazione è frutto di una serie complessa e corposa di cause e di fattori che si sono susseguiti nel tempo e che, a ben vedere, in parte persino preesistevano al giugno 1966, vale a dire al momento in cui il primo degli attuali imputati, e cioè il barone De Cartier, può essere ritenuto responsabile della condotta a lui addebitata, per aver cominciato a gestire la società Eternit.

Come si è visto, nel giugno 1966 erano già operativi tre dei quattro stabilimenti Eternit di cui si tratta, ad eccezione soltanto dello stabilimento di Rubiera, anch'esso peraltro operativo, ma a quell'epoca non ancora acquisito dalla società Eternit. Si è pure già descritta la situazione in cui tali stabilimenti si trovavano e le condizioni "*catastrofali*" di fabbrica, per usare un termine caro al teste Wey, in cui gli operai erano destinati a lavorare.

Ma al di là delle specifiche condizioni degli ambienti interni agli stabilimenti, erano pure già in atto alcune prassi ed alcuni comportamenti tutti convergenti nel determinare e nell'incrementare una situazione di disastro esterno ai luoghi di lavoro e di forte contaminazione dei siti industriali e abitativi attigui.

In questa situazione dal punto di vista ambientale già fortemente compromessa, si è innestata la condotta degli imputati, quella di Louis De Cartier, prima e quella di Stephan Schmidheiny, dopo. Le rispettive condotte degli imputati, invero, si sono sommate alla situazione preesistente e offrendo, a propria volta, un enorme apporto causale e fondendosi e mescolandosi tra loro hanno finito col contribuire a determinare la situazione finale di totale disastro ambientale, che ha assunto caratteristiche diverse a seconda dei siti e degli stabilimenti.

Sulla base di tale considerazione, perciò, l'imputato De Cartier a partire dal 27 giugno 1966, data della sua nomina ad amministratore delegato della Compagnie Financière Eternit che controllava anche Eternit Italia, e l'imputato Schmidheiny a partire dal 18 settembre 1974, data della sua nomina ad amministratore delegato di Amiantus AG che cogestiva il pacchetto azionario della società Eternit Italia, si sono resi responsabili di quanto accaduto da tali momenti in avanti, avendo significativamente contribuito a determinare con le rispettive condotte le condizioni per la verificazione dell'evento.

Univoco risulta a tal riguardo l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (per tutte, v. Cass. Sez. 1 - sentenza n. 43367 del 27 ottobre 2011 Ud. - dep. 24 novembre 2011 – imp. Calderon Silva - rv. 250985), secondo il quale: "*.....quella relativa al nesso di causalità, è questione giuridica tra le più dibattute dalla scienza penalistica, dall'ordinamento positivo disciplinata attraverso i principi riportati agli artt. 40 e 41 c.p., i quali ormai, per quanto qui interessa, trovano ampio consenso interpretativo nel principio secondo cui, ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento, la causa sopravvenuta o preesistente da sola sufficiente a determinare l'evento di cui all'art. 41 c.p., comma 2, non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacché, allora, la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'art. 41 c.p., comma 1. La norma, viceversa, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in ipotesi del tutto imprevedibili, di guisa che nel caso concreto, per escludere il nesso di causalità tra condotta ed evento, quest'ultimo deve rappresentarsi come accadimento abnorme ed assolutamente, giova ripeterlo, imprevedibile (Cass., Sez. 4, 30/01/2008, n. 13939).*".

Gli imputati, pur non avendo agito in concorso tra loro, hanno però operato nella piena conoscenza della situazione preesistente e ciascuno nella assoluta consapevolezza di quanto sarebbe accaduto successivamente, dovendosi escludere che le cause sopravvenute, ivi comprese quelle connesse alle iniziative dei privati cittadini, potessero essere per loro imprevedibili. Senza la condotta degli imputati, in altri termini, l'evento che si è verificato non vi sarebbe stato e, anche se alla loro condotta si sono aggiunte altre condizioni che hanno contribuito a determinarlo, esse comunque erano per gli imputati tutte ampiamente prevedibili e, anzi, sono state concretamente previste e considerate, come con certezza, ad esempio, si evince da quanto riportato nelle relazioni introduttiva e finale che lo stesso Schmidheiny ha effettuato al convegno di Neuss.

Le attività eseguite nei vari siti, ancorché in tempi diversi, ma con analoghe modalità, sia sotto la gestione De Cartier, che sotto la gestione Schmidheiny, quali quelle di movimentazione e trasporto dell'amianto e dei prodotti a base di amianto, di rammendo dei sacchi rotti, di ventilazione verso l'esterno della polverosità esistente negli stabilimenti Eternit, di frantumazione degli scarti di produzione, di scarico dei reflui liquidi e, soprattutto, di trattamento degli scarti di produzione e di relativa diffusione di feltri e polverino, si sono così sommate, mischiate e confuse tra loro in modo da rendere praticamente impossibile diversificare il ruolo causale svolto da ciascuno degli imputati rispetto all'evento che si è verificato.

Poiché, come anticipato, non è però possibile ritenere inopinati, abnormi e assolutamente imprevedibili le ulteriori cause sorte dopo le rispettive condotte degli imputati e, in particolare, per l'imputato De Cartier, la condotta dell'imputato Schmidheiny e, per entrambi, i comportamenti dei privati cittadini, una volta entrati in possesso degli scarti di produzione, dei feltri e del polverino, la cui diffusione è stata posta massicciamente in essere proprio sotto la gestione di entrambi gli imputati, ecco che – sul piano causale – la condotta di ciascun imputato è da considerare determinante nella causazione dell'evento, non potendosi affermare che rispetto a tali condotte risulti

interrotto il rapporto causale tra condotta ed evento e ritenere che il disastro sia il frutto di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinarlo.

E, dunque, l'inquinamento ambientale da polveri di amianto nei siti di Napoli-Bagnoli, Rubiera, Cavagnolo e Casale Monferrato è certamente riconducibile sul piano causale anche alla condotta degli imputati, secondo le ordinarie regole di teoria condizionalistica fissate dal legislatore nel primo e secondo comma dell'art. 41 c.p. E non vi è dubbio che la contaminazione dei predetti siti industriali e zone ad essi limitrofe abbia assunto caratteristiche di potenza espansiva del danno e di attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità tali da poter essere considerata come disastro.

E, del resto, nel caso in esame, non si è verificato soltanto il grave ed immane pericolo per l'incolumità e la salute di un numero indeterminato di persone, di per sé già sufficiente a qualificare come disastro l'avvenuta contaminazione ambientale, perché nel nostro caso, il disastro ambientale ha prodotto una serie veramente impressionante di danni alle persone in tutti e quattro i siti di cui si tratta, ancorché le caratteristiche di durata e di capacità espansiva di tale danno abbiano assunto connotazioni diverse e possano essere distinte in due tipologie che accomunano, secondo quanto già emerge dalla descrizione dei luoghi interessati, da una parte, il disastro di Napoli-Bagnoli e Rubiera e, dall'altra parte, il disastro di Cavagnolo e Casale Monferrato.

Se, dunque, per ricordare le parole della Corte Costituzionale: " …..*Il <<pericolo per la pubblica incolumità>> viene cioè a designare ……. la messa a repentaglio di un numero non preventivamente individuabile di persone, in correlazione alla capacità diffusiva propria degli effetti dannosi dell'evento qualificabile come <<disastro>>…*", a maggior ragione, nel caso in esame, si deve concludere per l'esistenza di un evento di portata catastrofica, in quanto "*gli effetti dannosi dell'evento…disastro*" sono accertati, risultano innumerevoli e devastanti e sono purtroppo destinati ad aumentare di numero negli anni a venire.

Al pari di ogni evento naturalistico, anche il disastro – secondo l'insegnamento contenuto nella sentenza n. 3033 del 1978 della Corte di Cassazione prima citata – per quanto riguarda il momento della sua verificazione prescinde dal tempo in cui si è realizzata la condotta che ad esso ha dato causa e può verificarsi in momenti diversi ed in tempi anche molto lontani dalla condotta stessa.

Ciò è proprio quello che è accaduto nel nostro caso, in cui peraltro, come si è visto, non tutti i disastri che si sono verificati hanno manifestato le stesse caratteristiche.

Il disastro, come è evidente, può assumere forme diverse, a seconda delle condizioni che lo determinano, a seconda dei siti industriali in cui si verifica, a seconda delle diverse caratteristiche geografiche e di intensità abitativa dei luoghi circostanti gli stabilimenti industriali e così via. Proprio per questo, come si è visto, lo stesso legislatore ha preferito riferirsi genericamente al concetto di altro disastro, senza avventurarsi in precise definizioni che avrebbero rischiato di lasciare irragionevolmente impunite situazioni analoghe a quelle predeterminate, non sempre astrattamente prevedibili e definibili.

Pure la Corte di Cassazione, come si è visto, distingue, ad esempio, il disastro istantaneo, dal disastro permanente, assegnando a quest'ultimo la caratteristica della permanenza nel caso in cui perduri il disastro, per effetto della condotta del reo.

Si è pure osservato come ciò corrisponda perfettamente alla definizione che del reato permanente ha dato la Corte Costituzionale, che in ordine alla permanenza ha spiegato, appunto, che si tratta "*di un carattere che inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella realtà.*".

E, tuttavia, l'ipotesi che il disastro perduri nel tempo non è connotato riferibile unicamente alla permanenza del reato e, quindi, al perdurare della condotta del reo, perché nel caso in esame, almeno per quanto riguarda i siti di Cavagnolo e di Casale Monferrato, il disastro è tuttora perdurante, nonostante la condotta degli imputati, ultima quella attribuibile a Schmidheiny, sia da considerare cessata più o meno in coincidenza della data di fallimento della società Eternit.

E' pur vero che, se si esclude Rubiera che, come si è visto, ha avuto una storia parzialmente diversa dagli altri tre siti industriali oggetto di giudizio, successivamente al fallimento vi è stata anche la dismissione degli stabilimenti, all'interno dei quali è stata abbandonata pure un'enorme quantità di materiali di amianto che hanno continuato ad inquinare i luoghi attigui alle fabbriche, ma è altrettanto vero che l'ultima condotta posta in essere da uno degli imputati coincide proprio con tale abbandono e non può essere cronologicamente collocata oltre il 1986.

Per quanto riguarda i fatti commessi in Rubiera e in Napoli-Bagnoli, perciò, si può dire con certezza che i rispettivi disastri hanno avuto durata sicuramente più contenuta di quelli registrati in Cavagnolo o, ancor più, in Casale Monferrato.

Come si è avuto modo di rilevare raccontando i fatti accertati nel corso dell'istruttoria dibattimentale, pure a Napoli-Bagnoli e Rubiera sono state poste in essere dagli imputati (in Rubiera, in verità, dal solo Schmidheiny) attività quali la diffusione verso l'esterno delle fabbriche della polvere prodotta dalla lavorazione industriale e la frantumazione degli scarti di produzione e, per quanto riguarda solo Napoli-Bagnoli, anche l'abbandono dello stabilimento industriale e dei relativi materiali in esso contenuti e la cessione dei feltri a privati cittadini.

Ciò ha contribuito in modo imponente a produrre la contaminazione dei siti abitativi attigui agli stabilimenti industriali di cui si tratta, provocando un disastro di enormi dimensioni da cui sono scaturite malattie e morti, che purtroppo continuano a verificarsi.

Lo stesso on. Iervolino, ex Sindaco di Napoli, ha raccontato in testimonianza come gli abitanti del quartiere Bagnoli continuino a vivere nella paura di poter contrarre il mesotelioma, alla luce del lunghissimo tempo di latenza che caratterizza tale patologia tumorale e fenomeno analogo si verifica nelle zone attigue allo stabilimento di Rubiera.

Ma il disastro che si è sviluppato in tali luoghi ha avuto tempi e durata certamente più contenuti di quelli che hanno invece caratterizzato gli altri due stabilimenti interessati, soprattutto perché Rubiera e Bagnoli non sono stati interessati dalla diffusione del c.d. polverino che, in modo particolare in Casale Monferrato, ma anche in Cavagnolo e zone vicine, ha provocato effetti devastanti, ancor oggi fuori controllo, come si avrà modo di osservare.

Come si è visto, a seguito della legge 257/1992 che ha vietato l'uso dell'amianto, a Rubiera è cominciato un lavoro di mappatura dei siti inquinati che è culminato, verso la fine degli anni '90 – inizio 2000, con la completa bonifica di tali siti e storia analoga si è svolta a Napoli.

In questa città, invero, la bonifica non è ancora completa e, come si è visto, è stata effettuata, anzi, solo una metà della bonifica programmata che, come ha spiegato il teste Caligiuri deve essere realizzata in profondità, nel sottosuolo, dal momento che il materiale a base di amianto risulta tutto interrato, talvolta anche ad una certa profondità. Già prima dell'inizio della bonifica, tuttavia, l'intera area interessata risulta essere stata delimitata e resa inaccessibile alle persone non addette ai lavori di bonifica.

Risulta evidente, pertanto, che sia in Rubiera, sia in Napoli-Bagnoli, dall'inizio degli anni '90 e, cioè, da circa quindici anni è cessata quella situazione di forte e grave pericolo per l'incolumità e la salute delle persone che caratterizza il disastro, pur rimanendo enormi i danni ancora da bonificare ed il pericolo che, in conseguenza di risalenti esposizioni alle fibre di amianto, qualcuno possa ancora scoprirsi affetto da letali malattie tumorali.

Totalmente diversa, invece, è la situazione che tutt'oggi si registra e si vive in Cavagnolo e, soprattutto, in Casale Monferrato.

In tali luoghi, invero, venivano svolte le attività esterne comuni a quasi tutti gli stabilimenti di cui ci occupiamo, quali il trasporto di materiali di amianto senza alcuna protezione e senza alcuna copertura, il rammendo dei sacchi rotti - che ha riguardato in particolare Cavagnolo – la veicolazione verso l'ambiente esterno della polvere degli stabilimenti attraverso impianti di ventilazione inadeguati e pericolosi, la frantumazione degli scarti di produzione a cielo aperto e l'abbandono degli stabilimenti dopo il fallimento della società, attività queste che, come si è visto, hanno provocato un effetto di straordinaria ed incalcolabile contaminazione dei luoghi attigui agli stabilimenti industriali, con una sfera di influenza di notevole ampiezza che, ad esempio, solo per quanto riguarda Casale Monferrato, è stata calcolata inerente a ben 48 Comuni.

Ma in Cavagnolo e Casale Monferrato sono state poste in essere per decenni anche altre scellerate attività, quali quella di disinvolto abbandono di materiali di scarto in discariche di fortuna a cielo aperto, quella di scarico di reflui liquidi contenenti amianto nel fiume Po e quella di cessione di feltri (come si è visto, comune pure a Napoli-Bagnoli, anche se in misura ridotta) e, soprattutto, del polverino, ricordando, a tal proposito, che in Casale Monferrato e zone limitrofe si trattava di vero polverino e, cioè, del materiale di risulta della tornitura dei tubi, mentre in Cavagnolo il c.d. polverino era costituito da materiale frantumato proveniente da scarti di lavorazione e, in particolare, da lastre e canne rotte. Questi comportamenti davvero incontrollati ed irresponsabili si sono aggiunti alle rimanenti illecite attività appena richiamate ed hanno prodotto un risultato di devastante inquinamento ed avvelenamento dei siti e del territorio e, ancora, alla luce della successiva diffusione delle polveri di amianto che ciò ha inevitabilmente comportato, anche con l'inconsapevole collaborazione degli ignari abitanti, hanno finito per creare una situazione di disastro totale e generalizzato, ancor oggi non completamente individuabile e localizzabile.

Tale situazione, come si è analiticamente riportato, è stata ben fotografata nel corso del processo dai testi e dai consulenti tecnici che l'hanno descritta minuziosamente, anche con riferimento a casi ed avvenimenti di singole persone o singole famiglie. Di ciò si è dato ampiamente atto nella parte dedicata al fatto e non è il caso di ripetere quanto già descritto.

Pare necessario, tuttavia, a questo proposito, ricordare almeno quanto dichiarato in particolare dai testi Coggiola Piercarla, Mancini Angelo e Corsato Mario, i primi due relativamente all'attuale situazione di Casale Monferrato ed il terzo all'attuale situazione di Cavagnolo.

L'architetto Coggiola, che – come si è già detto - lavora presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Casale Monferrato dal 1996, è proprio il funzionario che si occupa della bonifica dall'inquinamento amianto, bonifica che pure in Casale ha preso avvio verso la metà degli anni '90, ma che è ben lontana dall'essere realizzata (attualmente si è a poco meno della metà "*rispetto al conosciuto*"), non solo per l'insufficienza di fondi finora messi a disposizione da parte della Regione e dello Stato, ma soprattutto perché: "*…c'è ancora molto di sconosciuto*" (pag. 63 trascriz. udienza 28 marzo 2011).

La teste ha precisato: "…*per il polverino abbiamo bonificato più di ottanta indirizzi però ne continuano ad arrivare quindi non saprei neanche dire la percentuale precisa, in media ci arrivano dalle dieci alle venti richieste di sopralluogo all'anno che continuano ad incrementare questo numero. Il dato dell'ultima conferenza di servizi portava al 125 le bonifiche da fare quindi ne restano una trentina di quelle conosciute, però nel frattempo sono arrivate nuove segnalazioni e mano a mano si aggiungono*…" e, ancora: "…*siti del polverino per la maggior parte vengono scoperti in questa maniera nel senso che può capitare, è capitato per esempio a un condominio che voleva pavimentare, modificare la pavimentazione del cortile di asportare l'asfalto e trovare questo polverino sotto l'asfalto. È capitato un caso in cui c'era il sagrato di una chiesa anche a distanza da Casale nel comune di Olalengo Grande è stata ristrutturata la chiesta, si è arrivati a realizzare il nuovo sagrato e ci si è resi conto che si trattava di amianto e quindi siamo poi intervenuti noi a bonificare questo cortile. Nei casi dei sottotetti può capitare che magari l'antennista va per fare una riparazione o l'idraulico oppure viene chiamata una impresa per sostituire le lastre e l'impresa di accorge che all'interno c'è questo materiale*.".

Il dott. Mancini Angelo, come si è già rilevato, è medico che per un quarto di secolo ha svolto la funzione di medico del lavoro presso l'azienda sanitaria e che da circa due anni è il responsabile del Centro Regionale Amianto.

Il testimone ha ricostruito la storia delle indagini ambientali eseguite in Casale Monferrato e zone limitrofe ed ha ricordato che, dagli anni '90 in poi, dopo cioè l'emanazione della normativa che metteva al bando l'uso di amianto, i risultati di tali indagini indicavano un valore di fibre di amianto nell'aria sempre inferiore a quello proposto all'UMS come livello accettabile per gli ambienti.

Il dottor Mancini ha continuato: "...*Evidentemente l'aria non costituiva più un pericolo ....ma nello stesso tempo, poiché l'andamento delle malattie non solo non era in calo ma continuava a crescere e per di più si stava spostando dai soggetti che avevano lavorato materialmente all'Eternit ai soggetti che con l'Eternit non avevano avuto mai nessun rapporto di lavoro, si è supposto che quella che era certamente la sorgente iniziale, e cioè lo stabilimento Eternit, a questo punto non lo fosse più e fossero subentrate altre situazioni. Del resto, la certificazione geologica dell'area tenderebbe a garantire la non presenza di amianto in linea naturale, per cui il fatto di riscontrarlo certamente è perché qualcuno ce l'ha portato in zona e quindi è facile ricondurlo all'attività produttiva. Diventava quindi necessario avere un censimento di tutte le possibili fonti dell'inquinamento presenti sul territorio. Questo censimento, peraltro, era voluto anche dal legislatore che con le prime leggi sull'amianto aveva previsto che fosse eseguito.*

L'esito di questi censimenti ..... ci fa vedere che la distribuzione dei manufatti delle coperture in cemento amianto è abbastanza uniforme su tutto il territorio. Chiaramente più intensa sulle città grandi e meno sulle città piccole..... Quello che invece rimaneva concentrato sull'area di Casale e sui comuni limitrofi era l'utilizzo del cosiddetto polverino cioè quella famosa polvere di tornitura delle tubature molto ricche di fibre di amianto. Mettendo a confronto quella che era la distribuzione territoriale delle patologie con la distribuzione territoriale dei polverini si ha un riscontro di quasi sovrapposizione..." (pag. 87 e seguenti trascr. udienza del 28 marzo 2011).

Il teste ha definito il polverino pericoloso come una "*bomba a mano disinnescata*", sia per il tipo di fibra, in quanto esso è costituito da materiale già trattato, frantumato e, quindi, contenente fibre di dimensioni tali da poter essere tutte respirabili; sia perché, essendo

provento della tornitura dei tubi, è particolarmente carico di fibre di crocidolite che, come si è avuto modo di vedere, è il tipo di amianto ritenuto più nocivo alla salute.

Il teste ha proseguito, ricordando che tale materiale: *"....è stato utilizzato in più svariati usi, dai sottotetti ai cortili a materiali di riempimento, poi sappiamo che la fantasia umana nel riciclare le cose non ha limiti. Io mi sono permesso di portare alcune documentazioni fotografiche dove si è potuto riscontrare questo materiale anche in posti dove la logica li avrebbe esclusi. Andando per esempio a rifare per ristrutturazione il pavimento di un alloggio condominiale al terzo piano, tirata via la prima mattonella, si è scoperto essere tutto amianto. Nella ristrutturazione del castello di Casale, mettendo a posto i cortili, si fa uno scasso e salta fuori questo materiale. La stessa ENEL, che voleva interrare un elettrodotto, fa uno scasso nei pressi della diga e trova il materiale. Tanti che vogliono per esempio mettere gli auto bloccanti nel cortile devono fermare i lavori immediatamente perché trovano questo materiale. Ora se si è fortunati questo materiale è conosciuto dalla popolazione e allora lo guarda con sospetto, ma in tanti casi così non avviene. Nelle foto che volevo farle vedere ci sono soggetti che camminano allegramente su questo materiale perché devono recarsi, che ne so io, al garage per prendere la macchina e così facendo con le scarpe lo portano in macchina, se lo portano a casa e così via. Lo stesso vale per il materiale nei sottotetti, aprendo la botola di accesso, se andava bene, finiva sulle scale, ma generalmente se era di una villetta arrivava in casa. E sono quantitativi notevolissimi ....*".

Il dottor Mancini così ha concluso sul punto: "*Per cui, riassumendo brevemente, se io devo dire qual è la qualità dell'aria che si respira a Casale, questa per quanto riguarda il parametro amianto non è assolutamente preoccupante……. Se io devo dire invece qual'è l'effettivo rischio di malattia a Casale questo è legato a un'esposizione massiva di amianto e la percentuale che questo succeda in un'area come Casale e comuni limitrofi è molto elevata. A oggi sono più di 180 le segnalazioni di siti con teorica presenza di amianto, di questi, 125 sono già stati visti….Le segnalazioni sono un fenomeno direi quasi quotidiano ….. l'ultima che ci è arrivata…. qualche giorno fa e riguarda un terreno: si scava e si trova il materiale…… Gli interventi quindi che devono essere continuati sono certamente quello della conoscenza per allertare quanti lavorano in quest'area e quanti vivono in quest'area a riconoscere la presenza di questo materiale estremamente pericoloso ma difficile da distinguere e dal fatto di non lasciarsi attirare esclusivamente dalla presenza o meno di coperture che potrebbero invece distogliere l'attenzione da situazioni molto più pericolose. E certamente saranno necessari ancora ingenti quantitativi economici perché questi interventi ancorché si facciano con modalità studiate ad hoc per ridurre i costi sono comunque di una rilevanza economica tale che difficilmente il singolo cittadino può affrontare da solo senza un aiuto consistente*.".

Dichiarazioni sostanzialmente analoghe, per quanto riguarda l'attuale situazione di Cavagnolo, le ha rese Corsato Mario nell'udienza del 19 luglio 2010.

Il Corsato, come si è visto, è residente a Cavagnolo dal 1974 ed è stato Sindaco di tale Comune dal 1990 al 2004. Tuttora, egli è Consigliere comunale presso il Comune di Cavagnolo.

Il teste ha riferito della bonifica effettuata nel Comune di Cavagnolo ed ha precisato pure che essa non è stata completata. Egli ha ricordato: "*…sapevo perfettamente che gli scarti di amianto venivano recuperati prima da un vettore privato che aveva… un certo Venera che abitava a Brusasco ed aveva un cavallo con un carretto e lo portava nelle varie strade, nei cortili dei paesi non solo di Cavagnolo ma anche di Brusasco.*

Successivamente c'era un certo Birolo che faceva il trasportatore con un motocarro che aveva poi sostituito questo con il cavallo, anche lui faceva lo stesso lavoro…Borla, Borla, sì. Ed aveva questo motocarro che faceva questo tipo di servizio… Era un servizio di pulizia per gli scarti, c'erano onduline rotte, c'erano canne rotte, c'erano tutti questi scarti che non si sapeva bene cosa farne quindi questi andavano a caricarne e faceva la pulizia dell'area…. Lo facevano per conto dell'industria Eternit, è chiaro…l'andavano a caricare e poi lo depositavano… in strade e cortili in quanto all'epoca i cortili non erano asfalti o cementati come oggi, ma erano di terra, di conseguenza c'era molto fango nei cortili e l'amianto era molto adatto per indurire questi cortili e per renderli molto più accessibili." (pagg. 56 e 57).

Sull'esito della bonifica, il teste ha dichiarato: "*Ma, dunque, quando la gente ha avuto la piena percezione di quello che era il pericolo dovuto da fibre di amianto devo dire che c'era una certa apprensione da parte dei cittadini. Infatti io quando sono arrivato a fare l'amministratore nel 1990 ho messo come priorità la bonifica di quel sito che il comune aveva acquistato, proprio perché la gente richiedeva che quel sito fosse bonificato, in quanto si incominciava ad avere paura di contrarre la malattia da amianto. Quel sito è stato bonificato in due riprese, perché la prima bonifica è stata la bonifica dell'area superficiale, quindi quello che c'era in superficie, è stato portato via tutto, sono stati insaccati addirittura delle colonne piene di cemento soltanto perché erano state riempite delle canne per fare quelle colonne. Quindi, è stato insaccato e portato tutto in discarica. Quando abbiamo avuto il sito completamente pulito abbiamo avuto l'usabilità del terreno da parte dell'ASL competente. Quando, però, su quel terreno abbiamo iniziato una costruzione che è l'attuale palazzotto dello sport l'ASL ci ha richiesto un'ulteriore verifica sul sottosuolo. Lì nelle carote si è riscontrato in alcune carote che erano state sul perimetro presenza di amianto quindi abbiamo dovuto fare un'ulteriore opera di… per poter scavare abbiamo dovuto fare un'ulteriore opera quindi scavare in sicurezza proprio perché c'era il timore che le fibre fossero, andassero libere ed inquinassero l'ambiente circostante. Questo è stato molto richiesto anche dai cittadini in quanto avevano proprio il timore di contrarre la malattia.*" (pagg. 59 e 60).

Sullo stato attuale della situazione in Cavagnolo, il teste ha aggiunto: "*…Sì, ultimamente sono stati individuati dei siti particolarmente a rischio, so che il Comune ha anche inoltrato delle domande di contributo alla Regione Piemonte la bonifica di questi siti…È tuttora in corso un censimento sulle coperture e sull'amianto e anche sulle strade, so che in questi giorni c'è stata una proroga perché i cittadini possano andare a denunciare eventuali coperture in eternit che posseggono.…*" (pagg. 64 e 65) e, per quanto riguarda, infine, lo stato di apprensione dei cittadini di Cavagnolo, il Corsato ha concluso: "*…Ma, io credo che questa apprensione non solo esista ancora, ma cresca man mano che la conoscenza e la presa di coscienza delle persone su quella che è la malattia emerge in maniera più concreta. Quindi tuttora c'è questo tipo di percezione anzi è alla tendenza ad aumentare…*" (pag. 65).

La situazione oggi esistente in Casale Monferrato e in Cavagnolo, quindi, è diversa da quella degli altri siti oggetto di giudizio, perché gli effetti della condotta criminosa degli imputati non si sono ancora esauriti e l'evento disastro è tuttora perdurante.

In Casale Monferrato e Cavagnolo, in altre parole, non vi è solo il forte pericolo di scoprirsi affetti da gravi patologie tumorali in conseguenza di passate esposizioni all'amianto, ma – a differenza degli altri siti, come ha ben spiegato il dott. Mancini - vi è l'attuale ed elevato pericolo di rimanere esposti alle fibre di amianto tutt'oggi

indiscriminatamente presenti in molte zone senza che se ne sia stata ancora scoperta la presenza.

Se, dunque, per dirla con le parole della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 5 - sentenza n. 40330 dell' 11 ottobre 2006 Cc. - dep. 7 dicembre 2006 - imp. Pellini - rv. 236295): "*l'accezione di ‹‹disastro›› implica che sia cagionato un evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità ‹‹straordinariamente grave e complesso››, non nel senso, però, di ‹‹eccezionalmente immane››, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un ‹‹carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone›› e che l'eccezionalità della dimensione dell'evento abbia destato un esteso senso di allarme*", allora nessuno può dubitare che in Casale Monferrato e in Cavagnolo il disastro sia tuttora perdurante e sia ancor oggi perfettamente in essere, mantenendo attive le specifiche caratteristiche che lo contraddistinguono, consistenti nella "*potenza espansiva del nocumento*" e nell' "*attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità*".

Il reato previsto dall'art. 434 c. p. commesso dagli imputati, perciò, almeno per quanto riguarda i siti di Casale Monferrato e di Cavagnolo, non ha ancora esaurito gli effetti della condotta, perché perdura il relativo evento e, di conseguenza, esso non può considerarsi consumato.

Come si è anticipato, non si rinvengono precedenti giurisprudenziali specifici su tale punto, ma un caso in cui la Suprema Corte sembra aver fissato proprio il criterio appena enunciato si riscontra nella sentenza relativa all'incendio ed al disastro colposo verificatisi l'11 e il 12 settembre 1997 in Mardimago di Rovigo (Cass. Sez. 4 - sentenza n. 19342 del 20 febbraio 2007 Ud. - dep. 18 maggio 2007 – imp. Rubiero e altri - rv. 236410).

In tale sentenza, la Corte Suprema ha confermato la decisione della Corte d'Appello di Venezia che aveva ritenuto il delitto di incendio colposo assorbito dal delitto di disastro innominato colposo, in quanto quest'ultimo delitto era più grave "*per essersi protratta la sua consumazione in un arco di tempo maggiore rispetto all'incendio, consumatosi nella sola giornata dell'11 Settembre 1997*".

Nel caso di specie, ovviamente, non vi è necessità di stabilire la maggiore o minore gravità dei reati, bensì di individuare il momento di consumazione del reato ed è sintomatico rilevare come la Corte abbia ritenuto che il disastro presentasse caratteri di maggiore gravità rispetto all'incendio consumatosi nell'arco di una sola giornata proprio perché "*la consumazione*" di tale reato invece si era protratta in un arco di tempo maggiore, in quanto la presenza nell'aria di acreolina *"(gas tossico intensamente irritante, altamente volatile, capace di raggiungere considerevoli distanze e rimanere inalterato nel suo potere di tossicità, dall'odore pungente, con effetti lacrimatoli e punto di combustione a 234^ c)*", che aveva destato allarme sociale e pericolo per la pubblica incolumità, era rimasta per un periodo di tempo più lungo rispetto alla durata dell'incendio.

Come si vede, nel caso deciso dalla Corte di Cassazione, non si trattava di un reato permanente, in quanto la condotta presa in considerazione è stata unica ed ha causato entrambi i reati contestati. L'elemento distintivo tra tali reati ai quali la Corte ha fatto riferimento, dunque, è costituito unicamente dalla maggiore durata nel tempo dell'evento.

Se, pertanto, si può affermare che il protrarsi dell'evento disastro allunga il periodo di consumazione del reato, ecco allora che i fatti accaduti nei siti di Cavagnolo e Casale Monferrato, ampiamente descritti, presentano caratteristiche di gravità e pericolosità tali da mantenere in vita un disastro tuttora in atto.

E, d'altra parte, se si ragionasse diversamente, si dovrebbe – per un verso – equiparare la situazione disastrosa verificatasi in Cavagnolo e, soprattutto, in Casale Monferrato a quella degli altri due siti presi in considerazione, situazioni che, ancorché a loro volta contraddistinte da enorme gravità, certamente non sono paragonabili a quelle di Cavagnolo e Casale Monferrato e – per altro verso – dovrebbero dichiararsi prescritti i reati di disastro doloso commessi dagli imputati anche in Cavagnolo e in Casale Monferrato.

La Corte Costituzionale, nelle decisioni adottate in relazione all'istituto della prescrizione, ha più volte affermato che la disciplina sostanziale che attiene alla punibilità del reato è rimessa alla "*ragionevole ponderazione*" del legislatore e, francamente, la rinuncia al potere punitivo dello Stato, sancito dall'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale imposta dall'art. 112 della Costituzione e la rinuncia al conseguente buon andamento della funzione giurisdizionale, richiesto per la Pubblica Amministrazione in generale dall'art. 97 della Costituzione, risulterebbero in questo caso di dubbia ragionevolezza, dal momento che gli elementi che normalmente vengono proposti a giustificazione della prescrizione nel caso in esame non sembrano, in realtà, sussistenti.

Certamente, non potrebbe ravvisarsi l'inerzia dello Stato rispetto ad ipotesi criminose ancora *in itinere*, dal momento che – come si è rilevato – è tuttora sussistente il forte pericolo di nuove esposizioni a fibre di amianto per un numero indeterminato di persone.

Con altrettanta certezza, non potrebbe ritenersi cessato l'allarme sociale e non soltanto presso le popolazioni direttamente interessate dal pericolo in atto, perché il seguito che ha avuto l'attuale processo, anche all'estero, smentisce clamorosamente ogni eventuale tipo di affermazione in tal senso.

Pure con riferimento a tale aspetto, perciò, non possono ritenersi esauriti gli effetti della condotta criminosa degli imputati ed il reato di disastro doloso commesso in Cavagnolo e in Casale Monferrato non può ritenersi consumato.

Conseguentemente, non può essere decorso il termine di prescrizione del reato, in quanto esso ancora non è cominciato a decorrere.

23 - Le posizioni soggettive degli imputati

Tanto la difesa De Cartier, quanto la difesa Schmidheiny, hanno sostenuto la sostanziale estraneità dei rispettivi assistiti in ordine ai reati contestati, sia pure sulla base di argomentazioni non perfettamente coincidenti.

Il difensore di De Cartier, in particolare, ha rilevato come il pubblico ministero, nell'intento di individuare i vertici della società Eternit, abbia ritenuto di attribuire a De Cartier la responsabilità dei fatti contestati, in quanto trattasi dell'unica persona ancora in vita tra coloro che risultavano amministratori di tale società negli anni '71-'72. Secondo la difesa, il pubblico ministero – sulla base dell'equazione amministratore della società di vertice è uguale a datore di lavoro – ha ritenuto che De Cartier dovesse assumere la qualità di imputato proprio a partire dal 27 giugno 1966 e, cioè, dalla data in cui egli è stato nominato amministratore delegato della Compagnia Finanziaria Eternit (CFE) e, dunque, della società posta al vertice del gruppo Eternit.

A dire del difensore, tuttavia, non vi sarebbe stata alcuna gestione ed alcuna ingerenza da parte di CFE nei riguardi della società Eternit spa Italia e, meno che mai, dello stesso De Cartier personalmente il quale, nel periodo tra l'aprile 1971 ed il febbraio 1975, quando cioè ha fatto anche parte del Consiglio d'amministrazione della società Eternit Italia, risulta essere intervenuto solo a tre riunioni del Consiglio, svoltesi a Genova.

Secondo il difensore, pertanto, la tesi accusatoria risulterebbe del tutto priva di fondamento.

La difesa Schmidheiny, a propria volta, rilevando che il Gruppo al vertice del quale si trovava l'attuale imputato era costituito da una pluralità di società (circa mille) e ricordando che – a suo dire – l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte sarebbe quello di riconoscere, in casi del genere, piena autonomia alle singole società appartenenti al gruppo, ha sostenuto che il datore di lavoro andrebbe individuato nel responsabile della società presso la quale il lavoratore prestava la propria attività professionale, il che – nel caso specifico – equivale a dire nel direttore dei singoli stabilimenti Eternit Italia.

A colui che si trova nella posizione al vertice del gruppo, secondo il difensore, spetterebbero solo compiti di direzione e coordinamento, rientrando in essi – ad esempio – "*la strategia di gruppo, gli obiettivi del gruppo e delle singole società, le politiche, l'immagine del gruppo presso l'opinione pubblica, la gestione delle risorse critiche, le modalità di controllo, le procedure di reporting*" (pag. 14 trascr. ud. 17 ottobre 2011). Il difensore ha poi ribadito che: "*Il gruppo non è un datore di lavoro, il datore di lavoro sono le singole società con i loro organi e con le responsabilità che riguardano il loro organo...*" (pag. 17).

Poiché, dunque, il controllo sulla diretta gestione degli stabilimenti non rientra tra i compiti di direzione e coordinamento spettanti all'imputato Schmidheiny, ecco che questi – a giudizio della difesa – dovrebbe essere ritenuto estraneo ai fatti a lui contestati.

Le tesi sostenute dalle difese non possono essere assolutamente condivise per una serie di ragioni.

Intanto, l'asserita estraneità degli imputati alle vicende degli stabilimenti Eternit italiani, il loro preteso ruolo di direzione e coordinamento e la asserita mancanza di effettiva gestione da parte loro di Eternit Italia sono tutte circostanze di fatto smentite clamorosamente dalle risultanze istruttorie, così come si è messo analiticamente in luce esaminando le vicende che hanno riguardato l'evoluzione delle società interessate, da cui in pratica emerge che negli stabilimenti italiani si operava solo in funzione delle direttive impartite dai rispettivi incaricati degli imputati.

De Cartier e Schmidheiny, pertanto, si sono direttamente occupati degli stabilimenti italiani, sono risultati perfettamente a conoscenza delle condizioni in cui tali stabilimenti si trovavano, della pessima qualità dei relativi ambienti di lavoro, della pericolosità delle specifiche lavorazioni, dell'elevata mortalità degli operai e dei cittadini che ne derivava, delle richieste – sempre più pressanti – che le organizzazioni sindacali avanzavano e mai nulla hanno fatto o hanno preteso che i responsabili dei singoli stabilimenti industriali facessero per migliorare tali condizioni.

I timidi interventi che sono stati faticosamente e lentamente realizzati, peraltro unicamente sotto la gestione Schmidheiny, anche se indirettamente hanno prodotto un leggero miglioramento della situazione complessiva, sono stati comunque predisposti – come si è visto – esclusivamente per finalità produttive, solo nell'intento di realizzare utili e guadagni maggiori, ma non certamente perché ci si preoccupasse della salute dei lavoratori o perché ci si attivasse per interrompere la lunga spirale di morti che era in atto.

E non è neppure vero che l'orientamento giurisprudenziale riferito alle organizzazioni societarie complesse riconosca piena autonomia alle singole società appartenenti ad un gruppo con esclusione di responsabilità degli amministratori che sono al vertice del gruppo.

Da molto tempo, al contrario, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. per tutte, Cass. Sez. U - sentenza n. 9874 dell'1 luglio 1992 Ud. - dep. 14 ottobre 1992 – imp.

Giuliani - rv. 191185) è orientata nel ritenere che: "*La individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale).*".

La Corte, del resto, anche in presenza di deleghe formali, più volte (v. per tutte, Cass. Sez. 3 - sentenza n. 39268 del 13 luglio 2004 Ud. - dep. 7 ottobre 2004 – imp. Beltrami e altro - rv. 230087) ha chiarito che: "*In tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle strutture complesse, ai fini della operatività della delega di funzioni occorre distinguere tra difetti strutturali e deficienze inerenti all'ordinario buon funzionamento della struttura aziendale, atteso che in relazione alle prime permane la responsabilità dei vertici aziendali, mentre per le seconde occorre distinguere fra quelle di carattere occasionale, soltanto per le quali non sussiste in ogni caso una riferibilità al soggetto apicale, e quelle permanenti, per le quali, ai fini della ascrivibilità al datore di lavoro, si richiede la prova della conoscenza delle stesse da parte degli organi di vertice.*".

Come è evidente, nel caso di specie, sia perché – come si è visto - si trattava prevalentemente di difetti strutturali, sia perché anche le deficienze inerenti all'ordinario buon funzionamento della struttura aziendale non avevano carattere occasionale, bensì permanente ed erano ben note ai vertici del gruppo che nulla hanno fatto o hanno imposto che si facesse per eliminarle, non può sussistere alcun dubbio circa la riferibilità delle relative responsabilità anche a chi, come gli attuali imputati, si trovava al vertice del gruppo.

E, del resto, anche recentemente la Corte di Cassazione (Cass. Sez. 4 - sentenza n. 39266 del 4 ottobre 2011 Ud. - dep. 31 ottobre 2011 – imp. Fornoni - rv. 251440) si è espressa in modo conforme a tal riguardo, affermando: "*In tema di infortuni sul lavoro, sussiste la responsabilità del legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni, in assenza di una delega di funzioni certa e specifica ed in assenza di una documentazione attestante una organizzazione del lavoro nell'ambito dell'azienda con specifica suddivisione dei ruoli in ragione della quale sia demandata ad altro soggetto in via esclusiva la predisposizione delle misure di prevenzione e il relativo controllo sulla concreta applicazione delle misure antinfortunistiche.*".

Sembra superfluo, poi, dover ribadire che, sotto il profilo causale, entrambi gli imputati rispondono degli eventi riconducibili anche ai periodi di rispettiva gestione. Si è già osservato, con riferimento al delitto di disastro innominato, come ciascun imputato con la propria condotta abbia contribuito alla causazione dell'evento e come le eventuali concause successive non possano essere ritenute tali da interrompere il rapporto causale, non essendo state da sole sufficienti a determinare l'evento.

Considerazioni analoghe, invero, valgono pure per il delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche, ancorché tale reato, a differenza del delitto previsto dall'art. 434 c.p., sia stato realizzato attraverso una condotta omissiva.

Trattando delle specifiche malattie amianto correlate, infatti, si è rilevato come, sia pure a vario titolo e con effetti diversi, tutte le patologie individuabili nei lavoratori come malattia infortunio siano comunque da considerare dose dipendenti e, pertanto, dal punto di vista causale, risulta impossibile distinguere le responsabilità degli imputati in relazione a malattie infortunio che riguardino coloro che hanno prestato attività lavorativa presso gli stabilimenti Eternit in periodi di tempo coincidenti con la gestione di entrambi gli imputati.

Ma c'è di più, perché nel caso in esame, non sono in discussione solo le eventuali responsabilità per l'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni, in quanto gli imputati rispondono altresì di disastro innominato doloso e, come si è visto, a tal riguardo, si deve prescindere dai concetti di imprenditore e di datore di lavoro, perché il delitto previsto dall'art. 434 del codice penale è reato comune e non deve necessariamente essere commesso dal datore di lavoro.

Poiché, peraltro, le attività illecite a tal riguardo rilevanti, ancorché non rientranti tra le norme riguardanti la prevenzione infortuni, sono anch'esse, come si è visto, tutte riconducibili alle strutture aziendali facenti rispettivamente capo agli imputati, ecco allora che occorre stabilire quale sia il soggetto che debba essere chiamato a risponderne in alternativa o, meglio, in concorso con coloro che materialmente hanno posto in essere la relativa condotta materiale.

E' evidente, alla luce di tutto quanto fin qui riportato, che gli imputati non sono gli esecutori materiali della condotta, non avendo personalmente provveduto al trasporto di materiali di amianto senza protezione e senza copertura o ad affidare a privati cittadini i sacchi rotti perché li rammendassero o, ancora, all'abbandono di materiali di scarto in discariche di fortuna a cielo aperto così come non hanno provveduto personalmente alla cessione a privati cittadini di feltri e polverino.

Tutte queste attività, che possono essere definite collaterali e connesse al ciclo produttivo del cemento amianto, come si è ampiamente descritto, si sono poi aggiunte alle altre carenze strutturali, direttamente inerenti, invece, alla produzione industriale, quali la veicolazione verso l'ambiente esterno della polvere degli stabilimenti attraverso impianti di ventilazione inadeguati ed obsoleti ovvero la frantumazione degli scarti di produzione a cielo aperto ovvero lo scarico di reflui liquidi contenenti amianto nel Po e, infine, l'abbandono degli stabilimenti dopo il fallimento della società.

Come si vede, nessuna di tali attività è stata realizzata personalmente dagli imputati, ma tutte sono state poste in essere con la piena conoscenza da parte loro, sotto il loro diretto controllo e senza che i predetti imputati si preoccupassero minimamente di impedirne la realizzazione.

Se è evidente, infatti, che gli imputati non potevano ignorare le deficienze strutturali che, anzi, avevano il preciso dovere di eliminare e risanare, intervenendo con adeguati investimenti e finanziamenti, ugualmente certo sotto l'aspetto probatorio risulta che sia De Cartier, sia Schmidheiny fossero perfettamente a conoscenza anche di tutte le rimanenti attività di cui si è detto, trattandosi di attività conseguenti a necessità, convenienze, prassi e abitudini aziendali esistenti negli stabilimenti già prima della rispettiva gestione dei due imputati, delle quali De Cartier e Schmidheiny erano stati perfettamente informati, alla luce di quanto riportato nella descrizione del fatto.

Pare persino superfluo ricordare come, sotto la gestione Schmidheiny, rispetto ad alcune di tali attività, quali ad esempio la cessione di feltri e polverino, si fosse persino messa in scena una sorta di divieto del quale, tuttavia, nessuno dei diretti interessati, come si è visto, era stato messo al corrente ovvero come si fosse creato, a soli fini aziendali e produttivi, il Mulino Hazemag, lasciando tuttavia che esso strumentalmente apparisse utile alla frantumazione degli scarti di produzione in modo controllato e sicuro.

Gli imputati erano perfettamente a conoscenza di tutto ciò che veniva effettuato negli stabilimenti italiani, sia in ordine alle attività direttamente connesse al ciclo produttivo, sia in ordine a tutte le altre attività, per così dire, collaterali, ma che comunque comportavano la necessità di disporre di beni e di cose appartenenti all'azienda ed hanno consentito che

esse continuassero, nonostante avessero pure ben presente l'enorme pericolosità derivante per le popolazioni vicine agli stabilimenti industriali.

Occorre ricordare, poi, come alcune di tali attività, in particolare, avrebbero potuto costituire di per sé reato, come quella dell'emissione verso l'esterno degli stabilimenti delle polveri d'amianto, quella della indiscriminata diffusione di materiali pericolosi e tossici, quella di inquinamento delle acque e così via.

E' evidente, pertanto, che – sia per quanto riguarda le carenze strutturali, relativamente alle quali il coinvolgimento dei vertici societari non può essere assolutamente messo in discussione, sia per quanto attiene ai rimanenti comportamenti intrinsecamente criminosi e tutti caratterizzati da condotte commissive - la mancata adozione da parte dei responsabili della società di ogni provvedimento tendente a rimuovere la situazione esistente, ad impedire la realizzazione degli effetti di tali condotte e, anzi, la consapevolezza - rappresentata da tutti i testimoni esaminati su tale punto - che i vertici della società, non solo fossero a conoscenza di quanto avveniva, ma ne autorizzavano e ne regolamentavano l'effettuazione, non può non aver contribuito a rafforzare negli esecutori materiali della condotta del reato di cui si tratta il proposito di continuare in tale attività criminosa.

E' noto l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte, ampiamente consolidato, a tal riguardo (per tutte, v. Cass. Sez. U - sentenza n. 31 del 22 novembre 2000 Ud. - dep. 3 maggio 2001 – imp. Sormani - rv. 218525), secondo il quale: "*In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro.*".

Tale principio, del resto, è stato ripetuto di recente anche dalla Quinta Sezione (Cass. Sez. 5 - sentenza n. 25894 del 15 maggio 2009 Ud. - dep. 19 giugno 2009 – imp. Catanzaro ed altri - rv. 243901) che ha ribadito: "*In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del ‹‹fatto collettivo›› realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui.*".

Nel caso in esame, anche al di là delle attività nocive derivanti dalle carenze strutturali dell'azienda, è sintomatico che, persino per la cessione di feltri e polverino, ad esempio, tutti sapevano che l'azienda era d'accordo e, anzi, alla luce di quanto dichiarato da numerosi testimoni, bisognava fare richiesta proprio ad un incaricato dalla direzione dello stabilimento per poter ottenere, a pagamento o gratuitamente che fosse, la consegna dei materiali di scarto di cui si tratta.

E' evidente, peraltro, che – come rilevato – l'incaricato al quale far richiesta di feltri e polverino non si identificava negli attuali imputati che avevano ben altra levatura, ma è altrettanto vero che tale cessione avveniva appunto con la fattiva collaborazione della

direzione dello stabilimento che non avrebbe di certo potuto prestarsi a tale attività se De Cartier o Schmidheiny non avessero voluto.

E, dunque, le attività di contaminazione dei siti industriali derivanti dalle carenze strutturali, quale la assoluta inidoneità dei sistemi di aspirazione ovvero quelle derivanti dalle scelte sciagurate effettuate dalla direzione industriale, quali quelle di inquinamento delle acque e di frantumazione a cielo aperto degli scarti di produzione, sono direttamente riconducibili ai vertici societari e, cioè, ai due imputati che avevano la responsabilità degli investimenti finanziari e delle scelte di politica industriale.

Ugualmente, le rimanenti attività di inquinamento ambientale, materialmente eseguite da persone diverse dagli attuali imputati, devono essere ricondotte anch'esse a De Cartier e a Schmidheiny, nei periodi di rispettiva gestione, in quanto i predetti, con la posizione assunta nella conduzione dell'azienda, hanno contribuito in modo determinante alla realizzazione delle relative condotte criminose.

E, per quanto riguarda in particolare la gestione Schmidheiny, il fatto che si sia cercato fin dal momento della sua creazione di attribuire falsamente al Mulino Hazemag anche la funzione di rimedio all'indiscriminata frantumazione degli scarti di produzione ovvero il fatto che si sia apprestata la nota datata 20 novembre 1979, formalmente diretta alla ditta Bagna, ma mai pervenuta, con cui apparentemente Eternit diffidava tale ditta ad evitare di cedere il polverino, sono elementi che dimostrano come il vertice dell'azienda fosse perfettamente consapevole anche della nocività di tali attività che, ciò nonostante, non impediva in alcun modo.

Tale conclusione, del resto, non è unicamente tratta dalle dichiarazioni del teste Bagna che ha negato di aver ricevuto una diffida della società Eternit per la cessione del polverino o per l'abbandono incontrollato dei materiali di scarto, ma risulta evidente da tutti gli elementi probatori acquisiti in proposito, dal momento che – a parte la fantomatica diffida – non vi è traccia nel processo che la società Eternit abbia mai assunto qualche provvedimento, anche solo di natura disciplinare, a carico di chi eventualmente si discostasse dalle direttive impartite.

E, d'altra parte, si è già ricordato come il teste Wey abbia riferito che già negli anni 1972/73 esisteva – a suo dire – un divieto di cessione di sacchi, feltri e polverino che: "*avrebbero potuto creare del pericolo per ulteriori persone che non erano nostri dipendenti*". In esito al Convegno di Neuss del 1976, inoltre, nel documento "*Hauls '76*", si faceva riferimento – tra l'altro – alla pericolosità della cessione del polverino e, ancora, il teste Bontempelli ha dichiarato che – già all'epoca della costituzione del SIL – aveva parlato con Maier della pericolosità del polverino e che quest'ultimo gli aveva riferito che esisteva da tempo un divieto di cessione del polverino e che, visto che tale cessione invece continuava, si sarebbe attivato per far ribadire tale divieto.

Ebbene, solo nel 1979, dopo circa otto anni dall'epoca in cui Wey ha dichiarato di aver saputo per la prima volta dell'esistenza di un divieto di cessione del polverino, sarebbe dunque arrivata la diffida per la ditta Bagna.

Se, pertanto, il teste Bagna nega di aver ricevuto diffide (pagg. 22-27 trascriz. ud. 17 maggio 2010), la sua dichiarazione è perfettamente credibile, perché pur avendo egli continuato per tanti anni a comportarsi in modo contrario alla asserita volontà dei vertici dell'azienda non risulta essere stato destinatario di alcun tipo di provvedimento da parte dei responsabili di Eternit.

Per quanto riguarda, poi, la creazione del Mulino Hazemag, si è già visto come l'unica finalità perseguita dalla società fosse quella di riutilizzare per la lavorazione una

parte degli scarti di produzione, con il risultato, dunque, di risparmiare in proporzione sui costi, mentre i fatti descritti nella parte iniziale della sentenza a tal riguardo dimostrano ampiamente come fosse del tutto estraneo invece l'intento dell'eliminazione della nocività della frantumazione di tali scarti a cielo aperto.

Né potrebbe obiettarsi che, così ricostruito il contributo che gli imputati hanno offerto alla commissione del delitto di disastro doloso, si verserebbe in un'ipotesi diversa da quella contestata, con l'effetto della nullità della sentenza per mancanza della necessaria correlazione tra la contestazione e la decisione, in quanto nel capo d'imputazione il reato sarebbe stato addebitato come ipotesi monosoggettiva, mancando ogni riferimento all'eventuale concorso di altre persone.

E' vero che da parte dell'accusa manca un espresso riferimento alla condotta di persone diverse dagli imputati, che possano aver contribuito alla realizzazione del reato, ma è altrettanto vero che nel capo d'imputazione – tra l'altro – si addebita agli imputati di aver "*…in aree private e pubbliche al di fuori dei predetti stabilimenti… fornito a privati e a enti pubblici e mantenuto in uso, materiali di amianto per la pavimentazione di strade, cortili, aie, o per la coibentazione di sottotetti di civile abitazione, determinando un'esposizione incontrollata, continuativa e a tutt'oggi perdurante, senza rendere edotti gli esposti circa la pericolosità dei predetti materiali e per giunta inducendo un'esposizione di fanciulli e adolescenti anche durante attività ludiche*…" ed è evidente che nessuno – neppure la difesa - può ritenere che il pubblico ministero possa aver ipotizzato che siano stati personalmente gli imputati a realizzare materialmente tali condotte.

In ogni caso, vale la pena di ricordare come il costante e consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte a tal riguardo (v. da ultimo: Cass. Sez. 5 – sentenza n. 15556 del 9 marzo 2011 ud. - dep. 18 aprile 2011 – imp. Bruzzese - rv. 250180) è nel senso di ritenere che: "*Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, considerato che tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione.*".

Entrambi gli imputati, pertanto, devono essere ritenuti responsabili dei reati loro contestati nei termini fin qui esposti.

24 – Le sanzioni penali

Il comportamento degli imputati, come risulta evidente da tutto quanto fin qui considerato, assume caratteri di notevole gravità, con riferimento alla pluralità dei luoghi e degli stabilimenti interessati, con riferimento alla notevole durata della condotta e con riferimento alla straordinaria portata dei danni e del pericolo che ne sono conseguiti e che, come si è detto, tuttora continuano a conseguire.

La gravità dei reati commessi, poi, risulta addirittura accresciuta se si passa a valutare l'intensità del dolo che ha costantemente accompagnato la condotta criminosa posta in essere dagli imputati nel corso degli anni di rispettiva gestione della società Eternit.

E' sintomatico, a tal riguardo, ricordare la domanda emersa dalla testimonianza Blasotti. La signora Blasotti Romana, presidentessa dell'Associazione Familiari Vittime Amianto fondata in Casale Monferrato sul finire degli anni '80, ha perduto cinque persone

in famiglia: il marito, la sorella, il nipote, la cugina e la figlia; tutte morte per mesotelioma pleurico.

La Blasotti è stata esaminata nell'udienza del 28 giugno 2010 ed ha brevemente raccontato le dolorose vicende vissute in famiglia che, oltretutto, avevano suscitato in lei una grande meraviglia non riuscendo a comprendere "*...come poteva succedere che una persona potesse andare a lavorare e morire di lavoro...*" (pag. 39).

Ebbene, la testimone, dopo aver raccontato le sue tristi esperienze e dopo aver riferito che ad un certo punto aveva ben compreso che di amianto si moriva, anche perché aveva visto "*....per un periodo di tempo tanti manifesti* (di morte) *appesi ai muri della fabbrica quando portavo i bambini a scuola...*" (pag. 40) si è chiesta: "*...perché... continuare....*" (pag. 42).

Da questa semplice domanda emerge tutta l'intensità del dolo degli imputati, perché sia De Cartier, sia Schmidheiny, nonostante tutto, hanno continuato e non si sono fermati, né hanno ritenuto di dover modificare radicalmente e strutturalmente la situazione, al fine di migliorare l'ambiente di lavoro e di limitare per quanto possibile l'inquinamento ambientale.

Né, per quanto riguarda l'imputato De Cartier, può essere ipotizzato un dolo di minore intensità, magari con riferimento alle meno approfondite conoscenze di cui avrebbe potuto disporre circa la pericolosità dell'amianto, perché è utile ricordare, a tal riguardo, che - come si è visto – fin dal 1968, sulla base degli studi presentati da Selikoff, presso la Saiac si discuteva dei pericoli per la salute derivanti dalle polveri di amianto.

E non va neppure dimenticato – a riprova del mai sopito interesse di tale imputato per l'amianto - che nel 1986, dopo il passaggio della proprietà dello stabilimento di Rubiera alla società Sfipi, l'amianto e parte delle attrezzature esistenti in tale stabilimento, furono cedute alla società Edilit, facente capo ad Etex che, come si è visto, è riconducibile proprio all'imputato De Cartier.

Alla luce di quanto si è già messo in rilievo, poi, l'elemento soggettivo appare ancora di maggiore pericolosità, perché gli imputati hanno pure cercato di nascondere e minimizzare gli effetti nocivi per l'ambiente e per le persone derivanti dalla lavorazione dell'amianto, pur di proseguire nella condotta criminosa intrapresa, facendo così trasparire un dolo di elevatissima intensità.

Nella descritta situazione, non può essere riconosciuta alcuna attenuante, mentre risulta evidente, sulla scorta di quanto considerato, che gli imputati hanno agito in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per cui deve trovare applicazione l'istituto della continuazione, così come si è già ampiamente messo in luce trattando della questione relativa alla competenza territoriale.

Come si è osservato esaminando i singoli reati, inoltre, gli imputati devono essere prosciolti dai reati di disastro commessi in Napoli Bagnoli e Rubiera e dai reati di dolosa omissione di cautele antinfortunistiche commessi fino al 13 agosto 1999, perché tali reati risultano estinti per prescrizione.

Considerati, pertanto, gli elementi dell'art. 133 c.p., si stima equo condannare gli imputati alla pena di anni sedici di reclusione ciascuno (pena base, per uno dei due reati di disastro doloso commessi in Casale Monferrato e Cavagnolo, violazioni più gravi e, tra loro, di pari gravità: anni dieci di reclusione ciascuno, aumentata di anni due di reclusione ciascuno per la ritenuta continuazione con il secondo delitto di disastro e definitivamente fissata come stabilito per effetto dell'ulteriore aumento dovuto alla ritenuta continuazione con i reati di omissione di cautele antinfortunistiche commessi dopo il 13 agosto 1999).

Le spese processuali e le pene accessorie indicate in dispositivo seguono *ex lege* la condanna per entrambi gli imputati.

25 - Le sanzioni civili derivanti dal reato

25a – i responsabili civili

25a α) - la legittimazione passiva dei responsabili civili

La responsabilità civile degli imputati va condivisa con quella dei responsabili civili riportati in rubrica, oltre a quella di Anova Holding AG, società che non risulta dall'intestazione di questa sentenza in quanto pur essendo stata ritualmente citata dalle parti civili che vi hanno provveduto non ha evidentemente ritenuto utile costituirsi, che a tali imputati rispettivamente fanno riferimento, come, del resto si è già visto nel riportare l'evoluzione delle vicende societarie.

La legittimazione passiva dei responsabili civili Anova Holding AG, Amindus Holding AG e Becon AG si ricava da quanto riportato nella più volte citata relazione del consulente Rivella, nonché dalle prove dichiarative raccolte a tal riguardo al dibattimento, di cui già si è dato conto e che devono pertanto integralmente richiamarsi.

Anova Holding AG deriva da un mutamento di ragione sociale di Amiantus AG, società capogruppo della galassia societaria del gruppo svizzero che, come anche confermato in testimonianza dal fratello Thomas, faceva riferimento a Stephan Schmidheiny, presidente e consigliere della stessa. Attraverso la controllata Eternit AG di Niederurnen, Amiantus AG controllava le società Eternit italiane.

Come si è già visto, nel 1983, a seguito della conversione di obbligazioni, Amindus Holding A.G. possedeva il 53,7% del pacchetto azionario; nel 1984, data di presentazione della domanda di amministrazione controllata, il nuovo azionista di controllo è Eternit AG. (con sede a Niederurnen) con il 57,5%; nel libro soci è effettuata, il 6 luglio 1984, una annotazione di "*volturazione*" delle azioni possedute dalla Amindus Holding alla Eternit AG.

Quanto a Becon AG, ha sostenuto la difesa di tale responsabile civile che le attività illecite addebitate a Schmidheiny, da cui sarebbe discesa una responsabilità in capo alla società, non sono riconducibili allo schema della responsabilità societaria per l'opera dei suoi amministratori, come delineata dagli artt. 2395 e 2049 cod. civ.. Ciò in quanto, in assenza di puntuali collegamenti tra l'attività illecita addebitata e la singola società, verrebbe meno il presupposto della responsabilità in esame, ravvisato nella agevolazione che sarebbe derivata, nella commissione dell'illecito, dalla carica ricoperta nella società. Per effetto della mancanza di un rapporto di occasionalità necessaria, difetterebbe dunque "*la giustificazione, economica prima ancora che giuridica, dell'allocazione del danno nella sfera patrimoniale della società allorquando l'atto che l'ha provocato prescinde completamente dall'attività d'impresa svolta dall'ente*".

Al riguardo, non può che richiamarsi quanto esposto in precedenza, e in particolare che Becon AG deriva direttamente dalla originaria Eternit AG 1923, e ha origine, nel 1923, dalla cessione operata da Schweitzerischen Eternitwerke AG degli stabilimenti di Niederurnen ad una nuova società, denominata Eternit AG.

Tale società, gestita direttamente dalla famiglia Schmidheiny ed utilizzata come società operativa del gruppo, vede Stephan Schmidheiny, come si è visto, come suo amministratore delegato dal 16 gennaio 1975. Essa assume, nel 1986, la denominazione di Schweitzerischen Eternit Holding II AG, che nel 1988 muta la ragione sociale in

Schweitzerischen Eternit Holding AG e nel 1990 la muta nuovamente in Nueva Holding AG., che possiede interamente il capitale di Amindus Holding AG. Nueva Holding AG si fonde, nel 1998, con Becon AG, società costituita da Schmidheiny nel 1989.

Il che rende evidentemente infondate le doglianze difensive.

Quanto a Etex Group, neppure può convenirsi con la difesa di tale responsabile civile che sostiene il difetto di legittimazione passiva di tale società, precipuamente in considerazione del fatto che essa non potrebbe assumere la qualità di successore di Compagnie Financière Eternit.

La difesa ha, all'uopo, documentato (cfr. in particolare le produzioni in fald. 102) gli eventi societari di C.F.E, riportati in parte anche nella più volte citata relazione del consulente Rivella, e in particolare: 1) che con l'assemblea dei soci del 17 maggio 1978 gli azionisti di C.F.E. - titolare di una quota di minoranza di Eternit spa - stabilivano che le partecipazioni in società europee venivano apportate alla Nouvelle Compagnie Financière Eternit SA (società costituita l'11 aprile 1978); nell'occasione la società cambiava denominazione in Compagnie Financière Eternit SA; 2) che le altre partecipazioni venivano apportate alla società partecipata Société africaine Eternit (costituita il 18 marzo 1947), che nell'occasione cambiava denominazione in Eteroutremer; 3) che Compagnie Financière Eternit cambiava denominazione in Ancienne Compagnie Financière Eternit SA e veniva messa in liquidazione; 4) che il procedimento di liquidazione si concludeva il 20 dicembre 1989, quando l'assemblea straordinaria dei soci approvava l'estinzione della società e l'adempimento delle formalità di cancellazione.

L'attuale società Etex Group SA risulta costituita il 18 marzo 1947, cioè nella stessa data della Eteroutremer SA (ed in effetti fino al 14 giugno 1991 così era denominata) e il 18 marzo 2003 Etex Group SA ha incorporato una società dal medesimo nome, Etex Group SA: come osservato dal consulente Rivella, è "*possibile che la fusione abbia interessato le due vecchie società capofila Compagnie Financière Eternit SA (già Nouvelle Compagnie Financière Eternit SA) ed Eteroutremer SA*".

Ciò premesso, ha sostenuto la difesa del responsabile civile che il conferimento da parte di C.F.E di proprie partecipazioni in società europee, tra cui quella in Eternit spa, non avrebbe comportato alcun fenomeno successorio; il trasferimento della proprietà delle azioni non comporta, infatti, il passaggio in capo all'acquirente dell'eventuale responsabilità per la gestione della società che ha emesso le azioni oggetto del trasferimento o del conferimento, e ciò in quanto, in caso di trasferimento o conferimento di azioni, si trasferisce la titolarità del titolo e non il patrimonio sottostante, e nemmeno gli altri rapporti giuridici sorti in capo al soggetto venditore o conferente. Le imputazioni elevate all'imputato De Cartier, inoltre, riguarderebbero un periodo certamente antecedente al 1978, periodo nel quale Compagnie Financière Eternit SA (già Nouvelle Compagnie) non era stata ancora costituita.

A Etex Group non sarebbe dunque riconducibile alcun rapporto giuridico relativo a Compagnie Financière Eternit, poiché questa società si è estinta dal 1978 e la società incorporata è una società diversa, mera detentrice di partecipazioni in precedenza detenute dalla società estinta (cfr. note di udienza dell'avv. Fornari e memoria prof. Paolo Montalenti ivi allegata, in fald.132, e note di replica avv. Fornari, in fald.142).

Può invece fondatamente sostenersi che tra Compagnie Financière Eternit e Compagnie Financière Eternit SA (già Nouvelle Compagnie) sia intervenuto non già un mero trasferimento di partecipazioni azionarie, ma una vera e propria vicenda successoria, in conseguenza della quale i rapporti giuridici non sono rimasti radicati in capo alla

conferente Compagnie Financière Eternit, ma si sono trasferiti in capo a Compagnie Financière Eternit SA.

E ciò sulla base delle considerazioni dello stesso prof. Montalenti (il cui parere è stato prodotto dal difensore del responsabile civile interessato allegato alla memoria depositata l'11 ottobre 2011), che si chiede nel parere citato "*come Compagnie Financière Eternit (Ancienne Compagnie) possa essere stata posta in liquidazione, posto che, avendo apportato le partecipazioni in società europee a Nouvelle Compagnie Financière Eternit, dovrebbe aver ricevuto, in concambio dell'apporto in natura (partecipazioni) azioni di Nouvelle Compagnie*" nonché, e soprattutto, sulla base della lettera del Segretario generale di Etex Group del 22 novembre 2006 in risposta alla richiesta di risarcimento del danno trasmessa alla società e al suo amministratore Jean Louis De Cartier (figlio dell'imputato) dall'avv. Bonetto e da altri difensori di parte civile.

In tale lettera il Segretario Generale di Etex ebbe infatti ad accennare alla "*responsabilità civile eventuale di ETEX GROUP o del suo amministratore dell'epoca, signor Louis De Cartier de Marchienne*", così implicitamente ammettendo che la società aveva incorporato un'altra società (Compagnie Financière Eternit SA) che era succeduta nei rapporti giuridici della originaria C.F.E..

In caso contrario, infatti, sarebbe stato agevole replicare agli avvocati che reclamavano, per conto dei loro assistiti, il risarcimento del danno, che esso non competeva ad Etex Group, la quale si era limitata ad incorporare una società avente una mera partecipazione azionaria in Eternit SPA.

Se dunque fra Compagnie Financière Eternit e Compagnie Financière Eternit SA (già Nouvelle Compagnie) si è verificato, per le ragioni dette, un fenomeno successorio, la fusione delle due società Etex Group SA (una delle quali incorporante Compagnie Financière Eternit SA e Eteroutreme SA) ha comportato l'assunzione, da parte di Etex Group, dei diritti e degli obblighi delle società partecipanti alla fusione, sia in base all'art. 2504 comma 3 codice civile nel previgente testo, sia in base all'attuale art. 2504 bis codice civile, che prevede che "*gli obblighi vengono assunti proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione*".

Il che conferma la legittimazione passiva anche di tale società.

25a β) - l'eccezione di prescrizione dell'azione civile

Le difese degli imputati e dei responsabili civili hanno sostenuto che i danni richiesti dalle parti civili si riferiscono ad eventi lesivi (lesioni personali e morte) che non appartengono alla struttura dei reati contestati, di tal che il termine di prescrizione decorrerebbe da tali eventi. Il termine prescrizionale non potrebbe, cioè, essere quello previsto dagli artt. 437 e 434 c.p. ma – per il decesso conseguente a patologie asbesto correlate e per le relative lesioni - quello previsto, rispettivamente, per gli artt. 589 e 590 c.p., applicandosi la prescrizione più ampia di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c. anche quando non vi sia, in sede penale, la contestazione di un fatto reato.

In altri termini, la circostanza che nel processo penale siano stati contestati agli imputati reati diversi non implicherebbe necessariamente che la prescrizione per il fatto dannoso debba essere calcolata su questi ultimi, dovendosi applicare il principio (stabilito dalla sezioni unite della Suprema Corte con sentenza del 23 giugno 1964, n. 2326) in base al quale laddove da uno stesso fatto materiale derivi pregiudizio a diversi interessi giuridicamente tutelati, è ravvisabile un concorso di fatti illeciti aventi una propria

autonomia in riferimento ai singoli eventi che li qualificano, con la conseguenza che i diritti al risarcimento dei danni si prescrivono in modo autonomo.

Al riguardo, non può che integralmente richiamarsi quanto in precedenza esposto in ordine alla configurabilità e alla struttura dei reati contestati agli imputati, con conseguente accoglimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione civile formulata dalle difese - con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 434 c.p. - limitatamente ai fatti commessi in Bagnoli e Rubiera e - con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 437 c.p. - limitatamente ai fatti commessi fino al 13 agosto 1999, con la precisazione che il termine di prescrizione decorre, per tale ultimo reato, dalla manifestazione o, meglio, dalla prima diagnosi della malattia-infortunio.

Risulta infatti applicabile nel caso di specie, alla luce di quanto sopra si è detto, il disposto di cui all'art. 2947, comma terzo, c.c., in base al quale il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive, quando il fatto è considerato dalla legge come reato e per questo è stabilita una prescrizione più lunga, riferita al momento in cui il reato si estingue per prescrizione.

25a γ) - la richiesta di rigetto delle istanze risarcitorie di chi ebbe a sottoscrivere la transazione del 10 giugno 1993

I difensori degli imputati hanno chiesto il rigetto delle istanze risarcitorie delle parti civili che hanno sottoscritto la transazione in data 10 giugno 1993, nell'ambito di un procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Casale Monferrato (R.G.G.I. 281/87) nei confronti di "*amministratori dirigenti e/o preposti delle società ETERNIT spa e INDUSTRIA ETERNIT Casale Monferrato spa*", imputati "d*i omicidio colposo plurimo aggravato e/o di lesioni aggravate per fatti che avrebbero commesso nella qualità e in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente*", poi conclusosi con sentenza del 30 ottobre del 1993 del Tribunale di Casale Monferrato.

Nell'atto di transazione si legge:

- che "*è stata verificata la disponibilità delle parti lese di accettare a tacitazione delle loro pretese la somma di L.7.000.000.000…con l'intesa che della transazione benefici anche qualsiasi altro soggetto solidalmente e/o non solidalmente responsabile del danno stesso con l'effetto di estinguere ogni e qualsiasi diritto delle parti lese nei confronti degli imputati dei fallimenti delle società fallite e di qualsiasi altro soggetto a cui tale danno possa essere attribuito, nonché di estinguere ogni e qualsiasi pretesa dei fallimenti nei confronti di tali soggetti*".
- che "*le parti lese dichiarano di essere soddisfatte in via di transazione di ogni loro pretesa risarcitoria per danni materiali e morali, biologici e alla vita di relazione, incluso ogni aggravamento che ne dovesse derivare in futuro e di rinunciare a qualsiasi azione, pretesa e/o diritto possano vantare nei confronti: degli amministratori e/o dei dirigenti e/o preposti che abbiano in passato operato nell'ambito delle predette due società e di qualsiasi altro soggetto che possa considerarsi a qualsiasi titolo obbligato; di tutte le società che siano state direttamente o indirettamente controllanti, controllate e/o collegate (incluse quelle legate a tali controllanti, controllate e collegate in virtù di una delle relazioni di cui all'art.2359 c.c.) con le società ETERNIT spa e INDUSTRIA ETERNIT Casale Monferrato spa, nonché dei loro soci diretti e indiretti e di tutte le persone che*

abbiano rivestito qualsiasi carica o che siano state o siano titolari di interesse nell'ambito di anche una sola delle predette società";
- che "*le parti dichiarano di rinunciare alla costituzione di parte civile nel procedimento penale pendente dinnanzi al Tribunale di Casale Monferrato, a revocare la costituzione di parte civile entro la prima udienza successiva alla sottoscrizione…a richiedere l'ammissione dei propri crediti allo stato passivo dei fallimenti, limitando le proprie domande complessivamente all'importo concordato in via transattiva*";
-che "*le parti contraenti hanno inteso transigere ogni e qualsiasi loro pretesa risarcitoria anche a beneficio dei terzi tutti sopra indicati, sicché in futuro nessuna azione potrà essere fatta valere nei confronti degli stessi da parte dei soggetti firmatari*.".

Riguardando la transazione *"tutte le società che siano* o *siano state direttamente* o *indirettamente controllanti, controllate e/o collegate (incluse quelle legate* a *tali controllanti, controllate* e *collegate in virtù di una delle relazioni di cui all'art.* 2359 C. c.) *con le società Industria Eternit Casale Monferrato S.p.A. ed Eternit S.p.A. nonché dei loro soci diretti ed indiretti* e *tutte le persone che abbiano rivestito qualsiasi carica* o *che siano state* o *siano titolari di interessi nell'ambito di anche una sola delle predette società"* appare indubitabile che entrambi gli odierni imputati debbano considerarsi beneficiari dell'atto in questione.

Non può tuttavia condividersi l'assunto difensivo in base al quale i suddetti "*danni materiali e morali, biologici e alla vita di relazione, incluso ogni aggravamento che ne dovesse derivare in futuro",* in quanto derivanti dall'esposizione ad amianto, dovrebbero considerarsi "*ampiamente prevedibili al momento della stipula della transazione, che avvenne quando ormai gli effetti conseguenti all'inalazione di amianto erano universalmente noti, tanto che era stata emanata la legge 27 marzo 1992, n. 257, che ne aveva proibito la produzione e l'utilizzo*" (memoria difesa Becon depositata il 3 ottobre 2011): assunto che si fonda sull'indirizzo costante della giurisprudenza della Cassazione civile in tema di transazione, secondo il quale le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965 comma 1 c.c. "*possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili"* (così, tra molte, Cass. Civ. Sez. 3 – sentenza del 10 giugno 2005 n.12320, Consorti Auto srl contro Rocoedil srl).

Deve infatti osservarsi che l'atto del 10 giugno 1993 non chiarisce, in realtà, quali siano stati i danni oggetto della transazione, posto che - in premessa - si indica che gli amministratori e i dirigenti di Eternit spa e di Industria Eternit Casale Monferrato spa "*sono imputati di omicidio colposo plurimo aggravato e/o di lesioni aggravate per fatti che avrebbero commesso nella qualità ed in relazione alle condizioni igieniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente*", e che - in altra parte dell'atto - si fa riferimento a "*qualsivoglia titolo anche solo connesso alle condizioni igieniche di lavoro e di sicurezza dei luoghi di lavoro ed in genere alla tutela del lavoro subordinato e dell'ambiente*".

Si tratta infatti di dizione evidentemente (e volutamente) generica, che non può tuttavia essere riferita in primo luogo – nonostante il richiamo alla "*tutela dell'ambiente*" - ai danni derivanti ai cittadini di Casale Monferrato dall'esposizione all'amianto, trattandosi di transazione intervenuta in relazione a fatti di reato riguardanti esclusivamente le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro all'interno dello stabilimento.

Più in generale, non può comunque sostenersi che tutti i "*danni futuri*" oggetto dell'atto transattivo fossero "*ragionevolmente prevedibili*".

Se è vero infatti che nel 1992 una legge dello Stato ha proibito la produzione e l'utilizzo dell'amianto, solo successivamente è stata accertata in concreto (ed è tuttora in corso di accertamento), mediante le indagini svolte e – soprattutto - grazie agli studi epidemiologici di cui si è dato atto in precedenza ed alle successive denunce pervenute, l'esatta entità delle nefaste conseguenze sulla salute dei lavoratori e dei loro congiunti conviventi, nonché sui cittadini residenti in Casale Monferrato e nei Comuni limitrofi, prodotte dall'inosservanza delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro all'interno dello stabilimento e, al suo esterno, dalla diffusione incontrollata del polverino: si tratta, indubbiamente, di conseguenze che hanno comportato danni non sussumibili tra quelli contemplati dall'accordo in parola, rispetto ai quali anche coloro che hanno sottoscritto la transazione, o i loro congiunti, hanno pertanto titolo – stante la differenza del *petitum* - ad ottenere un ristoro.

Va infine considerato che - come già osservato con l'ordinanza dell'1 marzo 2010 - le imputazioni elevate nel processo conclusosi con la sentenza del 30 ottobre del 1993 del Tribunale di Casale Monferrato hanno riguardato ipotesi di omicidio e lesioni colpose plurimi che – pur incidendo anch'esse sul generale "*diritto alla salute*", come osservato dalla difesa De Cartier - non coincidono con le attuali imputazioni, che – oltre che diversamente qualificate - sono soprattutto sorrette, rispetto alle prime, da un diverso e più grave atteggiarsi dell'elemento soggettivo.

Il che costituisce ulteriore elemento per escludere la invocata efficacia preclusiva della transazione in parola.

Non avendo il Tribunale a disposizione elementi valutativi sufficienti ai fini della quantificazione dell'ulteriore danno patito dalle parti civili che hanno sottoscritto la transazione, o dai loro congiunti, esso dovrà peraltro essere liquidato nella separata sede civile.

25a δ) - la sussistenza della responsabilità solidale

La difesa del responsabile civile Amindus ha sostenuto che difetterebbero, nel caso di specie, i presupposti per l'applicazione della previsione di cui all'art.187 comma 2 c.p., secondo la quale, com'è noto, "*i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale*".

Se è vero infatti che agli imputati sono contestati i medesimi reati, risulta tuttavia dalle imputazioni che non vi è contestazione di concorso, né sotto il profilo formale né sotto quello sostanziale, in quanto agli imputati De Cartier e Schmidheiny detti reati sono addebitati con riferimento ai periodi di effettiva gestione da parte di ciascuno, con conseguente successione nelle posizioni da cui avrebbe origine la responsabilità.

Vertendosi, inoltre, in ipotesi di reato doloso, la responsabilità solidale può essere affermata, come sostenuto da una autorevole parte della dottrina, solo se i compartecipi abbiano voluto la stessa condotta, ciascuno essendo consapevole di quella dell'altro, e lo stesso evento, concordemente realizzato, non potendosi trasferire in campo penalistico il disposto di cui all'art. 2055 c.c. (cfr., in particolare, la memoria dell'avv. Mangia depositata il 3 ottobre 2011).

La giurisprudenza costante della Suprema Corte è, tuttavia, di contrario avviso.

Con sentenza della Sez. 5 – sentenza n. 18656 (del 18 gennaio 2007 ud. – dep. 15 maggio 2007 – imp. Boni e altro – rv 236915), la Corte di Cassazione ha infatti osservato, sul punto che "*è certamente vero che alcune incertezze sono ravvisabili in giurisprudenza,*

ma che però una interpretazione logico - sistematica dell'art. 2055 c.c. e dell'art. 187 c.p., comma 2, nonché dell'art. 185 c.p. e degli artt. 1292 e 1294 c.c., porta a conclusioni diverse da quelle prospettate dalla difesa. Quest'ultima ha sostenuto, fornendo una interpretazione letterale, ma parziale, della norma citata - art. 187 c.p., comma 2 -, che soltanto nel caso in cui vi sia condanna per uno stesso reato i condannati sono obbligati in solido al risarcimento del danno. La soluzione non è corretta. Infatti il legislatore con la norma citata impone un obbligo solidale tra più persone che siano state condannate per uno stesso reato; si tratta di una norma che mira a garantire il creditore stabilendo che tutti quelli che abbiano concorso a cagionare un evento che abbia causato danni debbano, essendo stati tutti condannati, essere obbligati in solido.

In effetti siffatto obbligo non è altro che la trasposizione in campo penale del più generale principio sancito dall'art. 2055 c.c. secondo il quale se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno; per esprimere lo stesso concetto viene usata una terminologia più precisa.

La solidarietà, ovviamente, sussiste sul presupposto di un concorso di più cause concorrenti in uno stesso evento dannoso e non anche quando le attività degli asseriti compartecipi siano reciprocamente indipendenti (così Cass. Civ. 30 gennaio 1987 n. 884 e 13 maggio 1989 n. 2204). In campo penale, siffatti principi sono stati fatti propri da alcune decisioni (Cass. 20 febbraio 1961, Pesaresi, e Cass. 15 gennaio 1964 n. 32) che hanno stabilito che la solidarietà ricorre anche se l'evento sia la risultante di più condotte illecite, coeve o successive ed anche se le condotte stesse siano tra loro indipendenti. Ma - si diceva - alcune decisioni sembrano orientate in senso contrario (da ultimo vedi Cass. 5 dicembre 2000 n. 7671, in CED 218310) e addirittura hanno affermato che è illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi. Orbene, decisioni come quella da ultimo riportata poggiano su un equivoco: l'art. 187, comma 2, impone la solidarietà nel caso di condanna di più persone per uno stesso reato, ma non esclude esservi solidarietà anche in altri casi, in applicazione del più generale principio dettato dall'art. 2055 c.c. e dagli artt. 1292 e 1294 c.c., norma quest'ultima che, come è noto, stabilisce una presunzione di solidarietà passiva quando vi sia una pluralità di debitori per un unico debito.

Quindi quando vi siano condotte che abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso non vi è dubbio che il giudice possa condannare in solido i responsabili. È, invero, il fatto illecito produttivo di danno che deve essere unico, e non è rilevante se del fatto produttivo di danno possano rispondere più persone anche a titolo diverso. Insomma se è unico il fatto - reato che ha prodotto danno si applica il principio di cui all'art. 187 c.p., comma 2, che impone la solidarietà, mentre se il fatto che produca danno sia unico e ne rispondano più persone, anche se per titoli di reato diversi, la solidarietà per gli obblighi civili scaturisce dall'art. 2055 c.c. (…)

Del resto, come è stato giustamente ed autorevolmente affermato, la unicità del fatto illecito, sulla quale si fonda la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 c.c., va riferita unicamente al danneggiato, e non va intesa come identità delle azioni dei danneggiati, ne' delle norme giuridiche violate da costoro (sul punto vedi anche Cass. Civ. 17 giugno 1980 n. 3833). La interpretazione proposta consente, infine, di evitare la esistenza di due regimi differenti a seconda se il danneggiato agisca con l'azione civile in sede penale o se il danneggiato agisca soltanto civilmente, diversità di regimi che di sicuro il legislatore non ha voluto".

Tale ultima considerazione, del tutto condivisibile, giustifica il richiamo, da parte della Corte di Cassazione, alla norma di cui all'art. 2055 c.c., la quale - a sua volta - viene uniformemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento non già alla condotta, ma al danno.

Sul punto si sono pronunciate per ben due volte le Sezioni unite civili della Suprema Corte.

Con sentenza n. 493 del 22 luglio 1999 (Acea -Vaccarella ed altro- contro Min. Lav. Pubb. ed altri), la Corte di Cassazione ha affermato che "*perché insorga la responsabilità solidale prevista dall'art. 2055 cod. civ., - insegna la giurisprudenza - non è necessario che più persone concorrano nell'unica azione o omissione, ma nel caso pluralità di azioni o omissioni, pur se autonome e temporalmente distinte, basta che ciascuna di esse abbia concorso in maniera causalmente efficiente a produrre l'evento,(Cass., Sez. III, 27 gennaio 1997, n. 814). Ai fini della applicazione dell'art. 2055 cod. civ., in tema di solidarietà tra più responsabili del danno, è tuttavia necessaria (e sufficiente) la determinazione di un unico fatto dannoso, alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale, più condotte, tale unicità dovendo essere valutata esclusivamente con riferimento alla posizione soggettiva del danneggiato, e non anche intesa come identità delle azioni degli autori del danno, cosi che risulta del tutto irrilevante che le condotte lesive si manifestino come autonome tra loro".*

Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni unite con sentenza n. 27183 dell'11 dicembre 2007 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro Edipower spa e contro Enel s.p.a., Regione Campania, Consorzio Acquedotti dell'Ausino), nonché, più di recente, dalle sentenze della Sez. 3, n.11952 del 17 maggio 2010 (Pasquesi contro Boccagnini) e n. 6041 del 12 marzo 2010 (Furiassi contro Castrini), la quale ultima ribadisce che l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. "*va intesa non in senso assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse*".

E quanto sostenuto dalla citata sentenza n. 18656 del 2007 non può, si badi, ritenersi voce isolata nel panorama giurisprudenziale in materia, tenuto conto che anche con una recente sentenza (Cass. Sez. 2 - sentenza n. 15285 del 26 marzo 2010 ud. - dep. 21 aprile 2010 – imp. Pieropan e altri - rv. 247036), la Suprema Corte, escludendo la legittimità della condanna in solido al risarcimento del danno di imputati rispettivamente condannati per truffa e favoreggiamento reale, ha osservato che "*l'unico precedente apparentemente difforme* [cioè proprio la sentenza n.18656 del 2007] *in realtà riguarda un caso diverso da quello odierno, ovvero si riferisce ad una ipotesi di unicità dell'evento dannoso anche se posto a carico di più imputati a diverso titolo di reato".*

Sulla base di quanto sopra esposto con riferimento alla fattispecie di disastro doloso, cui si fa integrale richiamo, entrambi gli imputati devono conseguentemente rispondere in solido tra loro e con i responsabili civili (relativamente agli stabilimenti di Casale Monferrato e Cavagnolo) dei danni derivanti dal delitto di cui all'art. 434 comma 2 c.p. loro contestato.

Quanto invece ai danni derivanti dal delitto di cui all'art. 437 c.p., la responsabilità solidale degli imputati e dei responsabili civili riguarderà - tenuto conto di quanto si è detto con riferimento alla dose-dipendenza delle patologie contratte dai lavoratori in seguito ad esposizione ad amianto (e alla rilevanza delle esposizioni successive con riferimento al mesotelioma) - soltanto le condotte dolose poste in essere ai danni dei lavoratori occupati presso gli stabilimenti Eternit in entrambi i periodi di rispettiva gestione.

25b - le parti civili
25b α) - le richieste risarcitorie dell'INAIL

L'INAIL si è costituita nel processo per far valere in sede penale l'esercizio dell'azione di regresso di cui agli artt. 10 ed 11 del T.U. 1124/65.
Come già esposto con l'ordinanza dell'1 marzo 2010, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 - e segnatamente dell'art. 61 co. 1, secondo cui "*in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà notizia immediata all'INAIL…ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso…*" - la Corte di Cassazione (Cass. Sez. 4 - sentenza n. 47374 del 9 ottobre 2008 ud. - dep. 19 dicembre 2008 – imp. Mungari e altri - rv. 241902), ha statuito che: "*…in virtù della nuova norma l'azione di rivalsa di cui l'Inail è titolare per perseguire altresì <lo scopo pratico di incentivare l'adempimento dell'obbligo del datore di lavoro di adottare ogni misura idonea a prevenire i sinistri (C. cost. n. 134 del 1971)> viene favorita sotto un duplice aspetto, quello dell'ampia e generalizzata conoscenza dell'esercizio dell'azione penale per perseguire i reati dai quali presumibilmente sono scaturiti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali ammesse alla tutela previdenziale e quello consistente nella facoltà di agire in regresso anche nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile…questa interpretazione…dà della disposizione un'interpretazione corrispondente alla generale <ratio> dell'intervento posto in essere dal legislatore con la L. n. 123 del 2007, in cui la disposizione stessa è stata inserita come norma di immediata applicazione. Con tale legge infatti, come è noto, è stata conferita apposita delega al governo per il riordino della normativa in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori…In tale ambito la disposizione in esame deve essere intesa nel significato atto a conferirle la più ampia pregnanza nella prospettiva anzidetta di un rafforzamento degli strumenti che possono rendere efficace la protezione dei lavoratori; deve dunque ritenersi che con essa si è voluto riconoscere la peculiare posizione dell'Inail anche in relazione all'azione di regresso quale ripetutamente sottolineata anche dalla Corte Costituzionale; peraltro…all'Inail sono affidati compiti di tutela del lavoratore, la cui protezione può giovarsi anche dello strumento della costituzione di parte civile e dell'esercizio dell'azione di regresso nella sede penale, pur nella diversità di tale ultima azione da quella di risarcimento del danno, a cui l'istituto deve dunque ritenersi legittimato per espressa previsione normativa. L'avviso che il pubblico ministero è tenuto a dare servirà non solo e non tanto a rendere più agevole il compito dell'istituto di conoscenza degli incidenti verificatisi su tutto il territorio nazionale, ma anche a consentire al medesimo, così come la disposizione stessa espressamente stabilisce pur nella sua laconicità, di esercitare a propria scelta l'azione civile, di risarcimento o di regresso, nel processo penale ovvero in*

sede civile, rimanendo assoggettata tale scelta e le sue conseguenze alle regole ordinarie dettate dai codici di rito..

Tale interpretazione corrisponde altresì ad evidenti ragioni di semplificazione ed economia processuale, ormai riconosciute a livello costituzionale, consentendo di ricondurre il complesso meccanismo attraverso il quale l'istituto persegue la protezione del lavoratore, anche con l'azione di regresso, nell'ambito dei normali rapporti tra processo penale e processo civile e rimettendo la scelta tra le due possibili strade all'istituto stesso…".

Inoltre, come anche si è già osservato, il titolo per il quale l'INAIL si è costituita parte civile, e cioè per vedersi rimborsate le erogazioni previdenziali corrisposte a lavoratori vittime di malattie professionali causate da fatti di reato perseguibili di ufficio, trova il suo fondamento nell'oggetto dei fatti contestati, non potendosi sostenere che la formulazione del citato art. 61 co. 1 d.lgs. 81/2008 possa essere interpretata nel senso di riconoscere all'Istituto l'azione di regresso solo nei casi in cui il pubblico ministero eserciti l'azione penale per i reati di lesioni colpose od omicidio colposo.

Posto che la norma, come sopra chiarito, trova la sua ragione in un'ottica di rafforzamento della tutela del lavoratore in relazione ad "*infortuni*" cagionati da condotte penalmente illecite del datore di lavoro - rispetto alle quali l'INAIL è tenuta per legge ad anticipare l'indennizzo in favore del lavoratore per poi ripetere le somme erogate dal datore di lavoro responsabile - pare evidente, onde non disattendere la "*ratio legis*", come alle ipotesi espressamente previste - artt. 590 e 589 c.p. - possa solo collegarsi lo specifico obbligo di "*comunicazione*" da parte del pubblico ministero, ma non certo il compito di circoscrivere l'esercitabilità in sede penale dell'azione di regresso da parte dell'INAIL.

Se così non fosse, contrariamente alla stessa "*ratio*" dell'intervento legislativo del 2008, da un lato, resterebbe esclusa l'azione di regresso allorché l'infortunio sia stato determinato, come nel caso di specie, da una condotta dolosa del datore di lavoro e, dall'altro, l'esercitabilità dell'azione di regresso non sarebbe ancorata a presupposti fattuali e normativi oggettivamente individuati - e come tali controllabili - bensì alla tipologia di contestazione elevata dal pubblico ministero anche se, in ipotesi, erronea o incompleta.

Deve anche premettersi che per valutare i costi imputabili all'ente assicuratore, come risulta dalla relazione scritta del consulente del pubblico ministero Roberto Martina del 22 novembre 2010, sono stati, ovviamente, selezionati solo gli stabilimenti di Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Bagnoli, e sono state individuate - come prima modalità di elaborazione - le relative posizioni assicurative su cui effettuare la ricerca delle pratiche di malattie professionali che hanno determinato le rendite; i dati grezzi risultati dalla estrazione dal *database* sono stati poi ulteriormente lavorati per eliminare i record duplicati.

La seconda modalità di elaborazione dei dati è stata ottenuta mediante un incrocio dei dati anagrafici tra i lavoratori degli stabilimenti Eternit e di tutte le registrazioni di malattie professionali presenti negli archivi INAIL. Di queste ultime sono state, cioè, considerate solo quelle che potevano essere imputabili alle aziende Eternit, e da tali malattie di origine lavorativa sono state quindi selezionate solo quelle che hanno determinato una rendita diretta o superstite, e che abbiano avuto pagamenti successivi al 1988, anno in cui si è avuta, presso l'ente assicuratore, la registrazione digitale dei ratei.

Sono stati, infine, computati solo alcuni principali costi, cioè quelli derivanti dalle prestazioni economiche erogate per inabilità permanenti dovute a malattie con origine

lavorativa (cfr. relazione del consulente del pubblico ministero dott. Riccardo Martina del 22 novembre 2011).

Le difese degli imputati hanno tuttavia evidenziato, pur volendo ammettere l'esercitabilità dell'azione dei regresso, che le richieste risarcitorie dell'INAIL sarebbero prive di adeguato supporto probatorio sotto molteplici profili.

Esse hanno infatti rilevato, da un lato, che la cifra complessiva richiesta (oltre 272 milioni di euro) è stata calcolata partendo dalle somme erogate dopo il 27 giugno 1966 (cfr., a riguardo, il conteggio prodotto in fald. 37/2 e il tabulato prodotto dall'INAIL con i nuovi conteggi delle rendite a seguito della modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero, fald.102), di tal che gli importi si riferiscono anche ad un periodo largamente antecedente all'assunzione, da parte degli imputati, della effettiva gestione delle società italiane (cfr. nota dott. Luca Morelli, in produzioni difesa De Cartier, fald.101).

Con specifico riferimento all'*an*, inoltre, le difese hanno sottolineato come gli accertamenti dell'INAIL per valutare l'origine professionale della malattia, si fondino, come risulta dalla circolare INAIL del 16 febbraio 2006 in tema di "*Criteri da seguire per l'accertamento della origine professionale delle malattie denunciate*" (prodotta in fald.103), su un "*giudizio fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza*", dunque con l'utilizzo di criteri molto meno rigorosi di quelli richiesti nel processo penale per fondare la responsabilità degli imputati (cfr. anche memoria prof. Fornari, parte quarta, in fald.132).

Tale ultima considerazione risulta tuttavia smentita - oltre che da quanto già esposto dal consulente Bottazzi in tema di asbestosi, dalla consulente Bellis in tema di tumore polmonare e dai consulenti Betta e Degiovanni in tema di mesotelioma, le cui deposizioni si richiamano integralmente - dalla teste Angela Goggiamani, dirigente medico dell'INAIL, esaminata nel corso dell'udienza del 28 marzo 2011.

La testimone ha premesso, al riguardo, che: "*la denuncia da sola nella maggior parte dei casi non basta e allora ci serviamo di tutta la documentazione che possa essere già in possesso di strutture pubbliche per poter evidenziare qual è la situazione in cui realmente il lavoratore ha prestato la sua attività lavorativa. Quindi tutti questi dati vengono in qualche misura messi in ordine per avere una idea concreta nella situazione che stiamo esaminando, e del rischio cui è stato sottoposto il lavoratore; evidentemente l'analisi anche di tutta una serie di lavori epidemiologici ci serve per inquadrare la mansione del lavoratore, soprattutto per quelle lavorazioni che ormai non si svolgono più, ed inquadrarne il rischio. In questa situazione noi ci serviamo anche del nostro servizio ispettivo, perché molte volte gli elementi non sono ancora certi e ci serviamo della nostra Contar perché è la consulenza tecnica di accertamento dei rischi e prevenzione che ci fornisce tutta una serie di dati rispetto alla tipologia di rischio ma anche rispetto al suo livello, cioè alla concentrazione di rischio. (…) I nostri medici, per oltre il 50%, sono specialisti in medicina del lavoro e legale, un'altra quota è invece specialista in medicina del lavoro e altri hanno addirittura tutte e due le specialità*".

La teste ha precisato che già sulla base delle circolari n. 31 e n. 72 del 1976 (che richiamavano a loro volta precedenti circolari), laddove l'Istituto non fosse stato in grado di svolgere gli accertamenti in maniera autonoma, era tenuto a rivolgersi a strutture pubbliche particolarmente qualificate (la cui capacità tecnica era cioè riconosciuta dalla comunità scientifica italiana), quali gli istituti universitari.

Quanto ai metodi di accertamento, ha poi spiegato la Goggiamani che: "*il lavoratore si presenta con tutta la sua documentazione, quindi andiamo a fare l'analisi della sua*

situazione e della sua storia clinica. Utilizziamo quelli che sono i normali criteri che si hanno in ogni ambulatorio quando si visita e si deve arrivare ad una diagnosi clinica, quindi cominciato dall'anamnesi lavorativa, evidentemente, perché dobbiamo sentire il lavoratore cosa ci racconta rispetto alle modalità in cui ha lavorato; chiaramente facciamo l'anamnesi patologica, anche questa è estremamente precisa e circostanziata, anche perché c'è tutta la problematica della diagnosi differenziale, quindi andiamo a chiedere tutti i precedenti, e se abbiamo dei dubbi andiamo anche a chiedere i precedenti in possesso di eventuali altri istituti, andiamo a chiedere allo stesso lavoratore di produrci -se è invalido civile- la documentazione, insomma andiamo a fare un esame circostanziato di quali sono i disturbi, quali sono le patologie da cui lui è affetto, dopo di che dobbiamo andare a evidenziare il quadro con degli esami strumentali, che sono clinici e specialistici".

Quanto in particolare alle patologie diverse dall'asbestosi, e in particolare alle neoplasie da asbesto, esse – secondo quanto riferito dalla teste - sono state tabellate per la prima volta con il d.p.r. 336/94, ed ampliate con d.m. del 9 aprile 2008: "*pertanto allo stato attuale oltre che il mesotelioma della pleura, del pericardio, del peritoneo sono comunque tabellate le placche pleuriche… eventuali patologie della tunica vaginale e del testicolo, quindi è ampliata la tutela. Nel 1994, all'indomani della tabella, l'INAIL fa una nuova guida per dire ai suoi medici quali sono gli esami che devono essere effettuati, si parla di TAC ad alta risoluzione (ed in realtà delle TAC già si parlava nel '91), vengono anche mandate delle linee guida in periferia e per la prima volta, nel 1994, l'INAIL sottolinea la valutazione degli esami istochimici. Ne vengono indicati alcuni negativi, alcuni positivi, vengono man mano dettagliati e quindi viene completato l'iter diagnostico in termini di esami strumentali e analisi di laboratorio che devono essere fatti per la diagnosi.*

Nella nostra ricerca di documentazione le cartelle cliniche...assumono un posto rilevante in questo genere di patologie, sia per il mesotelioma ma anche per carcinoma del polmone. Noi seguiamo comunque questi lavoratori, purtroppo per il mesotelioma la situazione è drammatica, non li seguiamo perché muoiono molte volte prima ancora che noi riusciamo a finire l'iter, o comunque subito dopo; per le altre patologie abbiamo l'istituto della revisione, per cui continuiamo comunque a seguire questi lavoratori e continuiamo ad acquisire tutta una serie di esami che meglio dettagliano il danno che questi lavoratori hanno riportato dalla tecnopatia".

La Goggiamani ha, inoltre, escluso che, come sostenuto dal consulente Canzio Romano, l'INAIL sia - e soprattutto sia stata nel passato - "*generosa*" nel riconoscere l'origine professionale delle patologie: "*il tasso di riconoscimento di tutta una serie di malattie professionali e purtroppo anche delle malattie asbesto- correlate era caratterizzato da un tasso (…) molto basso, anche perché allora si andava a cercare la certezza (…) quindi ci sono state probabilmente delle fasi in cui per un principio di prudenza …le malattie professionali venivano accertate nel 15 – 20% dei casi, e anche le malattie asbesto correlate. (….) Proprio il fatto di aver messo in comune con la comunità scientifica tutta una serie di informazioni, di utilizzo di protocolli accettati in maniera certa (cioè quella che di volta in volta si riteneva la più adeguata come metodologia diagnostico- valutativa), ha fatto sì che attualmente, per alcune patologie, i nostri riconoscimenti sono chiaramente molto elevati, nell'ambito della patologia asbesto correlata siamo intorno, le faccio una media nazionale degli ultimi cinque- sei anni, al 70 – 75%, quindi più elevato di quello che è il tasso di riconoscimento per altre malattie di origine professionale: però nell'ambito delle malattie asbesto correlate abbiamo delle*

differenze, a seconda che si tratti di mesotelioma rispetto ad esempio al carcinoma del polmone, quindi a seconda del tipo di patologia, ma comunque sono molto aumentati i riconoscimenti. (…) Per il tumore polmonare, c'è stata una fase in cui l'istituto chiedeva che la causa lavorativa fosse con certezza, o in maniera non solo adeguata ma predominante, la causa della malattia, e questo spiegava (…) tassi di riconoscimento sicuramente più bassi, proprio perché c'era questa impostazione medico legale. Nel 2006 c'era stata una lettera dell'allora direttore generale, dottor Maurizio Castro, che ha introdotto il principio dell'equivalenza delle cause, per cui adesso (…) sappiamo che il fumo ha un effetto sinergico moltiplicativo e quindi tutte e due le cause sono comunque idonee e viene riconosciuto".

Alla luce di quanto esposto, le doglianze difensive relative alla correttezza degli esiti diagnostici posti a base delle richieste risarcitorie dell'INAIL e alla conseguente non affidabilità della valutazione dell'Istituto sull'origine professionale delle patologie non possono essere accolte.

Deve altresì essere escluso che in relazione alle richieste risarcitorie dell'INAIL sia intervenuta la prescrizione.

Ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. 1124/65, l' Istituto assicuratore deve pagare le indennità "*anche nei casi previsti dal precedente articolo 10, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d' indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l' Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.*

L' Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l' infortunato quando l' infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale".

Ai sensi dell'art.112 dello stesso decreto, inoltre*," l' azione per conseguire le prestazioni di cui sopra si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell' infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale. La prescrizione dell' azione di cui al primo comma è tuttavia interrotta quando gli aventi diritto all' indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l' azione giudiziaria in conformità delle relative norme.*

Il giudizio civile di cui all' art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L' azione di regresso di cui all' art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile".

Sussistono pertanto, nel caso di specie, i presupposti per escludere che l'azione dell'INAIL sia prescritta.

Come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia (v. Corte cost., sent. n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), può essere esperita alla sola condizione che il fatto – come nel caso di specie - costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile: dal che consegue che, divenendo l'INAIL titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l'azione decorre dalla definizione del procedimento penale solo quando, come nel presente caso, tale procedimento sia stato iniziato (Cass. sez. Lavoro, 17 maggio 2010, n. 11986,

P.S. c. I.N.A.I.L.; Cass. sez. Lavoro, 3 marzo 2011, n. 5134I, I.N.A.I.L - c. S.I.M.A. DI DEMURTAS A & C. S.N.C.).

Entrambi gli imputati e i responsabili civili Etex Group Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, devono pertanto essere condannati, in solido, al risarcimento a favore dell'INAIL dei danni derivanti dal reato di cui al capo a).

Essi devono inoltre essere condannati al pagamento di una provvisionale che si stima equo indicare nella somma di euro 15.000.000 (quindici milioni).

Ciò in considerazione del fatto che, dalla lista di oltre 2100 rendite da malattia professionale di lavoratori degli stabilimenti Eternit estrapolate dall'INAIL, devono essere eliminate le numerose posizioni relative alle malattie-infortunio prescritte, cioè insorte o diagnosticate fino al 13 agosto 1999, nonché quelle relative a malattie professionali non asbesto-correlate.

25b β) - le richieste risarcitorie dell'INPS

Le difese degli imputati hanno osservato che i benefici disposti dalla legge e per i quali sono intervenute le erogazioni di INPS riguardano due diverse categorie di lavoratori: quelli che hanno contratto malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto (art. 13 comma 7, d.l. 169/1993), e quelli che sono stati semplicemente esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni (art. 13 comma 8). Per queste ultime non sarebbe ammissibile una richiesta di risarcimento, essendo l'erogazione avvenuta indipendentemente dalla condotta contestata agli imputati.

Si è tuttavia già osservato con ordinanza dell'1 marzo 2010 che l'alternatività dei presupposti fattuali quale causa delle erogazioni INPS, oltre che espressamente ricavabile dal testo normativo, è stata costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 27 febbraio 2004, n. 4063), il che è sufficiente a ravvisare *legitimatio ad causam* in capo all'INPS laddove l'Ente lamenta di aver erogato benefici contributivi e pensionistici in ragione di malattie professionali asbesto correlate riconducibili alle condotte dolose in contestazione.

Quanto poi alla sussistenza di un nesso causale apprezzabile e rilevante, azionabile ex art. 2043 c.c., tra i fatti di reato in contestazione e gli esborsi previdenziali erogati dall'INPS, esso, come già anticipato, appare senza dubbio ravvisabile, considerato che la più recente evoluzione giurisprudenziale in materia impone di accertare solo che l'evento dannoso appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 2009 n. 15895), restando esclusi da una sequenza causale rilevante solo quegli eventi dannosi che appaiono, ad una valutazione *ex ante*, del tutto inverosimili (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11 maggio 2009 n. 10741).

Al riguardo, va osservato che ai sensi del citato comma 7 dell'art. 13 della legge 257/1992, "*ai fini delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL, il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5*".

Con tale norma il legislatore è intervenuto per tutelare le posizioni lavorative interessate dalla dismissione dell'amianto, prevedendo appositi ammortizzatori sociali, e ha provveduto a riconoscere, per quei lavoratori che avessero contratto malattie professionali

a causa dell'esposizione ad amianto, alcuni benefici rivalutativi della propria posizione contributiva utili anche a fini pensionistici.

Non vi è dubbio, a riguardo, che si tratti di un danno ricollegabile alla condotta illecita degli imputati, essendo le malattie professionali cui si riferiscono i benefici pensionistici erogati a tali lavoratori dall'INPS derivate dalla loro protratta esposizione ad amianto, connessa alla reiterata omissione di cautele antinfortunistiche negli stabilimenti Eternit.

Gli imputati De Cartier e Schmidheiny, pertanto, devono essere chiamati a rispondere in solido - sotto il profilo di responsabilità aquiliana invocato dall'INPS – delle conseguenze risarcitorie, nel senso appena indicato, innestate dal legislatore sul danno da loro direttamente e volutamente cagionato.

La quantificazione del danno deve essere devoluta alla separata sede civile, non essendo stato consentito alla parte civile, per ragioni di economia processuale, di esplicitare specificamente le modalità di conteggio utilizzate in relazione a ciascuna categoria di lavoratori (depositate in fald. 37/2), con conseguente impossibilità, per le difese degli imputati, di avanzare le relative controdeduzioni e, per il Tribunale, di operare una valutazione, se pure ai limitati fini della condanna provvisionale.

25b γ) - le richieste risarcitorie degli Enti territoriali, dei sindacati e delle associazioni

Prima di esaminare partitamente le richieste risarcitorie avanzate dagli Enti territoriali, dai sindacati e dalle associazioni che si sono costituiti parte civile nel presente processo, pare opportuno riportare quanto esposto dalla Suprema Corte con sentenza della Quarta Sezione penale, n. 22558 del 18 gennaio 2010 ud. – dep. 11 giugno 2010 – imp. Ferraro e altri – rv. 247814, che dà articolatamente conto dell'evoluzione e dell'attuale posizione della giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno in favore di enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato.

La Corte ricorda, innanzi tutto, che "*gli articoli degli artt. 91 e seg. del codice di rito prevedono una forma di intervento e partecipazione al processo penale sicuramente nuova, in quanto non conosciuta dal codice di rito previgente, ma non esaustiva delle facoltà riconosciute ad enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato; si tratta di modalità di partecipazione al processo ulteriore rispetto alla costituzione di parte civile, che resta pienamente possibile e consentita nei limiti di quanto stabilito dall'art. 74 c.p.p., e del richiamato art. 185 c.p.; ciò è confermato dalla disposizione dell'art. 212 disp. att. c.p.p. il cui senso è quello di ricondurre la possibilità di costituzione di parte civile, eventualmente consentita da disposizione previgenti, al rispetto dei limiti di cui al predetto art. 74 c.p.p.. Nè può diversamente ritenersi a seguito della espressa previsione contenuta nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 61 che attribuisce alle organizzazioni sindacali e alle associazioni delle vittime dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro la facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa, trattandosi di una previsione che non modifica il quadro generale delle possibilità di partecipazione al processo, ma si limita a riconoscere a determinati soggetti, tra cui anche i sindacati, il potere di intervenire nel processo a prescindere dai requisiti stabiliti dal codice di rito.*".

La sentenza prosegue inoltre affermando che*: "la questione della legittimazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale promosso per un reato che si concreta nell'essere stata cagionata la morte o lesioni personali ad un lavoratore subordinato con inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si inquadra nel più*

generale tema del riconoscimento della tutela degli interessi collettivi e diffusi e della azionabilità di posizioni giuridiche soggettive non rientranti nella tradizionale nozione di diritto soggettivo.

(…) Riferimento fondamentale in materia è l'art. 74 del codice di rito vigente, a norma del quale ‹‹l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 c.p. può essere esercitata nel processo penale del soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali nei confronti dell'imputato e del responsabile civile››. La norma è sostanzialmente conforme alla disciplina precedente, rispetto alla quale il termine persona è stato però sostituito con quello ‹‹soggetto›› per chiarire che sono legittimate non solo le persone fisiche e giuridiche, ma anche soggetti non personificati, come appunto è il caso che qui interessa, avendo il sindacato natura giuridica di associazione non riconosciuta.

La questione della legittimazione alla costituzione di parte civile (legitimatio ad causam) si risolve dunque nella individuazione del soggetto al quale il reato ha recato danno e dei requisiti del danno risarcibile (danno ingiusto).

Per lungo tempo la giurisprudenza di questa Corte, sia civile che penale, ha affermato, almeno in prevalenza, principi assai restrittivi in materia che possono ricondursi alla necessità che il danno consista nella lesione di un diritto soggettivo e sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (v. in particolare sez. un. Civili 8.5.1978, n. 2207, Prov. Autonoma di Trento c./Italia Nostra; sez. un. Penali 21.4.1979, n. 5519, Pelosi e sez. un. penali 21/5/1988, n.3, Iori).

(…) Questa Corte, via via che si evidenziava la natura plurioffensiva dell'illecito penale e si affermava la possibilità di ritenere risarcibili anche danni che nella norma penale trovano solo una protezione mediata, (…) ha pacificamente ritenuto (da ultimo sez. 1 8.11.2007 n. 4060 rv 239189; sez 1 2.3.2005 n. 13408 rv 231336; sez 3 12.7.2004 n. 36059 rv 229481) che il danneggiato dal reato ai sensi degli artt. 185 e 74 c.p.p. non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato, ma è chiunque abbia riportato un danno attivo del reato. E anche la dottrina ha affermato che la locuzione "danno immediato e diretto" esprime semplicemente reato e danno, richiedendo uno stretto collegamento del danno con gli interessi tutelati dalla norma penale incriminatrice, al fine di evitare che vengano esercitate in sede penale azioni civili solo occasionalmente connesse al reato per cui si procede.

Requisito centrale del danno risarcibile è dunque diventato quello posto dall'art. 2043 c.c. del ‹‹danno ingiusto››.

Tradizionalmente, e lo si è già sopra ricordato, l'ingiustizia del danno è stato identificato nella lesione di un diritto soggettivo. Si è avuto, però, negli ultimi anni, un fenomeno notevolmente ampliativo dell'area del danno risarcibile, che sulla spinta della più attenta e moderna dottrina ha visto una sensibile giurisprudenza civile ed anche penale riconoscere la azionabilità di situazioni giuridiche soggettive qualificate dalla lesione di interessi particolari non strettamente riconducibili al diritto soggettivo (…). Particolarmente significative, nella prospettiva evolutiva qui evidenziata, sono state le sentenze delle sez. un. nn. 500 e 501 del 1999, che hanno riconosciuto la risarcibilità, in precedenza sempre negata, del danno provocato dalla lesione dell'interesse legittimo e che, come si ricava dalla semplice lettura di una delle massime estratte, contengono affermazioni di principio di carattere generale che vanno al di là della soluzione dello specifico caso considerato, essendosi ritenuto che ‹‹la normativa sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ., ha la funzione di consentire il risarcimento del danno

ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato <non iure>, il danno, cioè inferto in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare senza che assume rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo. Peraltro, avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato dall'2043 cod. civ., non è possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela; spetta, pertanto, al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l'ordinamento appresta tutela risarcitoria all'interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione. Ne consegue, che anche la lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo e di altro interesse giuridicamente rilevante, può essere fonte di responsabilità aquilana, e, quindi, dar luogo a risarcimento del danno ingiusto, a considerazione che risulti danneggiato, per effetto dell'attività illegittima della P.A., l'interesse al bene della vita al quale il primo si correla, e che detto interesse risulti meritevole di tutela alla stregua del diritto positivo››.

Tali affermazioni, in una con quella parimenti contenuta nella sentenza secondo cui ‹‹l'art. 2043 c.c., racchiude in sé una clausola generale di responsabilità››, hanno indotto alcuni autori ad affermare che ormai il danno ingiusto può identificarsi in un danno inferto <non iure> e lesivo di una situazione soggettiva giuridicamente protetta, alla quale cioè l'ordinamento, a prescindere della qualificazione formale in termini di diritto soggettivo, ha attribuito rilevanza; con conclusione soltanto della risarcibilità degli interessi di mero fatto e delle aspettative semplici, prive di rilevanza giuridica. Si tratta di una prospettiva di larga apertura, particolarmente significativa per la questione che qui interessa, che si salda con un'altra affermazione rinvenibile nella giurisprudenza della Corte che con sentenza della Sezione Prima Civile n. 1540 del 11.2.1995 rv. 490387, per la verità rimasta isolata, aveva affermato che per i danni prodotti da reato, il requisito dell'ingiustizia è <in re ipsa> e non ha, quindi bisogno di essere collegata alla violazione di un diritto soggettivo, giustificandosi tale affermazione proprio in relazione alla particolare fonte dell'obbligazione risarcitoria rappresentata da quei comportamenti che qualificandoli appunto come reato l'ordinamento dimostra di volere reprimere più severamente.

Anche sotto altri profili la giurisprudenza civile ha avuto notevoli effetti riflessi sulla estensione della possibilità di partecipare al giudizio penale, costituendosi parte civile, di enti e associazioni. Ci si riferisce, da un lato, all'ampliamento della nozione di danno non patrimoniale e, dall'altro, al riconoscimento del diritto al risarcimento di tale danno in favore degli enti collettivi.

Sono note le sentenze della 3^ sezione civile di questa Corte del 31 maggio 2003 n. 8828 e 8827 che hanno interpretato l'art. 2059 c.c. nel senso che ‹‹il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore della persona››, non potendo valere la limitazione di cui all'art. 2059 (di risarcibilità del danno non patrimoniale solo se derivante da reato) laddove la lesione ha riguardo a valori della persona costituzionalmente garantiti ed in particolare i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 Cost.. È evidente, ed è stato sottolineato da attenti commentatori, che tale autorevole presa di posizione ha influenza sulla giurisprudenza penale sotto il profilo delle ampliate possibilità per la parte civile di costituirsi nel giudizio penale invocando il risarcimento di danni non patrimoniali diversi

dal danno morale soggettivo, in precedenza unicamente qualificato quale danno morale soggettivo, in precedenza unicamente qualificato quale danno non patrimoniale.

Come pure è stato sottolineato che l'ampliamento della categoria del danno non patrimoniale riparabile al di là della categoria del danno morale soggettivo, ha comportato un ampliamento del diritto al risarcimento del danno in favore degli enti collettivi, ora pienamente riconosciuto dalla giurisprudenza non solo nei casi di <non ragionevole durata del procedimento> di cui alla cd. Legge Pinto, ma anche con affermazioni di ampio respiro, come nel caso della sentenza della 3^ sez. n. 12929 del 4.6.2007 Icg Spa contro Deutsche Bank Spa, rv. 597309, secondo cui: ‹‹Poiché anche nei confronti della persona giuridica ed in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno cd. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano le distinte funzioni degli organi delle fisiche che ricoprano le distinte funzioni degli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Il suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ante in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto››.

Affermazioni che trovano riscontro nella giurisprudenza penale della Corte, essendosi testualmente affermato (sez. 6^ 5.12.2003 n. 21677) che la risarcibilità del danno non patrimoniale è concepibile a favore di un ente pubblico e che (sez. 1^ 8.11.2007 n. 4060) i danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa, anche qualora taluno di tali enti sia stato costituito in epoca successiva alla consumazione del fatto di reato.

(…) E con specifico riguardo alla giurisprudenza penale, non può stupire che, nel quadro, sopra delineato di vasta apertura verso la tutelabilità di sempre più ampie posizioni soggettive, si sia sviluppato un orientamento, nel tempo via via sempre più ribadito, favorevole al riconoscimento della possibilità di costituzione di parte civile degli enti collettivi.

Particolarmente significativo e foriero di notevoli aperture è il principio affermato dalla 6^ sezione penale con sentenza dell'1.6.1989 n. 59, secondo cui ‹‹Gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitorie, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempre che l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il

pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato››.

La Corte, con questa ed altre coeve, lucide ed approfondite decisioni dello steso tenore, ha osservato come. non diversamente da quanto avviene per il territorio, oggetto di un rapporto di integrazione con il Comune che giustifica l'assunzione da parte dell'ente degli interessi che sul territorio stesso incidono, vi sono gruppi o collettività che hanno fatto di un determinato interesse l'oggetto principale, essenziale, della propria esistenza, di talché l'interesse stesso è diventato elemento interno e costitutivo del sodalizio e come tale ha assunto la consistenza di diritto soggettivo. Sulla base della rivalutazione degli interessi solidaristici e partecipativi riconosciuti dalla Costituzione, questa Corte ha non soltanto ribadito la (peraltro già riconosciuta sez. un. civili n. 2207 del 1978 Italia Nostra; sez. un. penali n. 3 del 1998 Iori) tutelabilità degli interessi collettivi, ma ha affermato che il riconoscimento di un diritto soggettivo in capo al soggetto che degli stessi è portatore deriva non necessariamente dalla c.d. norma di protezione (…), ma può discendere dalla diretta assunzione di esso da parte dell'ente che ne ha fatto oggetto della propria attività, diventando lo scopo specifico dell'associazione".

25b δ) - gli Enti territoriali

Tutto ciò premesso, gli imputati De Cartier e Schmidheiny devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili Regione Piemonte, Provincia di Torino, Provincia di Alessandria, Comuni di Casale Monferrato, Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Coniolo, Villanova Monferrato, Pontestura, Balzola e Ozzano Monferrato, ASL di Alessandria, Regione Emilia Romagna e Comune di Rubiera.

L'imputato De Cartier deve, altresì, essere condannato al risarcimento dei danni a favore dei Comuni di Cavagnolo, Motta de' Conti, Caresana, Stroppiana, Candia Lomellina.

L'imputato Schmidheiny deve, ancora, essere condannato al risarcimento dei danni in favore della Provincia di Reggio Emilia.

Con specifico riferimento agli enti territoriali, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte statuito, anche in tempi non recenti, che quando un fatto lesivo incida su una situazione giuridica soggettiva di cui titolare è un ente, il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale si impone, oltre che per espressa previsione dell'art. 2 della Costituzione, anche in virtù dell'art. 5 della stessa Carta costituzionale, che valorizza le autonomie locali, delle quali va di conseguenza tutelata l'identità storica, culturale e civile. Sotto tale ultimo profilo, la Corte di Cassazione ha in particolare affermato che "*non vi è dubbio che un disastro costituente reato di enorme gravità, per il numero delle vittime e per le devastazioni ambientali dei centri storici determini, come fatto-evento, la lesione del diritto costituzionale dell'ente territoriale esponenziale alla sua identità storica, culturale, politica, economica costituzionalmente protetta (art. 114 Cost.)*" (Cass. Civ. Sez. III, 15 aprile 1998, n. 3807).

Come si è anticipato con l'ordinanza 1 marzo 2010, inoltre, la legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 18, istitutiva del Ministero dell'ambiente, ha introdotto nel nostro ordinamento, quale forma particolare di tutela, l'obbligo di risarcire il danno cagionato all'ambiente a seguito di una qualsiasi attività, dolosa o colposa, compiuta in violazione di un dispositivo di legge o di un provvedimento adottato in base a legge.

È stata così prevista una peculiare responsabilità di tipo extracontrattuale connessa a fatti, dolosi o colposi, cagionanti un danno "*ingiusto*" all'ambiente, dove l'ingiustizia è stata correlata alla violazione di una disposizione di legge e dove il soggetto titolare del risarcimento è stato individuato nello Stato.

La legge. n. 349/1986, all'art. 18 comma 3, prescriveva che l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, potesse essere promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidevano i beni oggetto del fatto lesivo.

L'art. 318 del d.lgs. n. 152/2006 ha espressamente abrogato il citato art. 18 della legge n. 349/1986 e, all'art. 500 commi 1 e 2, ha definito la nozione di "*danno ambientale*" modellandola su quella enunciata, in ambito comunitario, dalla direttiva 2004/35/CE. Tale decreto, all'art. 311, riserva allo Stato, ed in particolare al Ministro dell'ambiente, il potere di agire, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, e a riguardo la Suprema Corte ha affermato che la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati ambientali spetta, in base a tale disposizione, non soltanto al Ministro dell'Ambiente, ma anche all'Ente pubblico territoriale che, per effetto della condotta illecita, abbia subito un danno patrimoniale risarcibile (così Cass. Sez. 3 - sentenza n. 755 del 28 ottobre 2009 ud. - dep. 11 gennaio 2010 – imp. Ciaroni - rv. 246015).

25b ε) - la Regione Piemonte

Le deposizioni dell'assessore regionale Ugo Cavallera (ud. 10 maggio 2010) e del dirigente responsabile del settore grandi rischi ambientali e bonifiche della Regione Piemonte, Stefano Rigatelli (ud.19 luglio 2010), nonché, per quanto riguarda il settore della sanità, del Direttore Regionale della Sanità Regione Piemonte Vittorio De Micheli (ud. 19 luglio 2010) hanno consentito, unitamente alla memoria presentata dal Rigatelli (prodotta il 16 marzo 2011, fald. 102), di valutare – almeno in parte - l'entità del danno sofferto dall'Ente, oltre che per la lesione del diritto costituzionalmente garantito alla sua identità culturale, politica ed economica, in ragione delle ingenti spese sostenute per le bonifiche nell'area di Casale Monferrato e di Cavagnolo e per gli interventi sanitari attuati in materia di patologie asbesto correlate, attività – evidentemente - in larga misura collegate ai fatti-reato contestati agli odierni imputati.

Come già anticipito trattando il perdurante inquinamento ambientale in Casale e Cavagnolo, per gli interventi di bonifica di interesse nazionale in attuazione dei piani del Consiglio Regionale per la tutela dell'ambiente nell'area critica del Casalese (la cui perimetrazione, prevista da un apposito decreto ministeriale, corrisponde all'area dell'ex USL 76), sono stati stanziati - in base al piano triennale 1994/1996 per la tutela dell'ambiente - 14.719.021,62 euro, a cui si sono aggiunti, con legge 426/1998, grazie al programma nazionale della bonifiche, 11.671.925 euro (di cui oltre quattro milioni di euro costituiti da fondi regionali): tali somme sono state erogate dalla Regione Piemonte al soggetto attuatore della maggior parte degli interventi, cioè il Comune di Casale Monferrato. Nel 2006, sulla base dell'accordo di programma tra la Regione, il Ministero, il Comune di Casale e la provincia di Alessandria, sono stati stanziati ulteriori 2.582.284 euro, e nel 2008, con un nuovo atto integrativo, altri sei milioni e mezzo di euro. In ultimo, grazie ai risultati di un'operazione di accensione di mutui relativi ai fondi della legge 426/1998, si sono recuperati 1.589.657 euro, che si sono sommati ai precedenti.

In definitiva, "*il totale delle somme ad oggi disponibili e stanziate per la realizzazione di interventi di bonifica nell'area del Casalese ammontano a 37.620.889,39 euro. Da aggiungere alle somme che sono state stanziate per l'area del Casalese c'è una somma relativa alla prima bonifica che era stata realizzata nell'area e cioè alla bonifica dei magazzini Eternit, che alla Regione sono costati, all'epoca, circa 750 milioni di lire, per un contributo finale contabilizzato dalla regione di 379.318,10 euro*" (esame Rigatelli cit.).

Per il Comune di Cavagnolo, nel 1992, come ancora riferito da Rigatelli, è stato concesso dalla Regione Piemonte un finanziamento di 129.719.952 di lire e attualmente, a seguito del rinvenimento di ulteriori siti inquinati, il Comune ha fatto richiesta alla Regione di nuovi contributi - per 144.620 euro e 28.836 euro - nell'ambito del programma regionale delle bonifiche, per due aree, cioè il campo sportivo (costruito su un'area di scarico riempita con scarti di produzione del cemento amianto) e un sito di argine nei pressi di un canale, dove anche si è riscontrato un riempimento eseguito con scarti di produzione del cemento amianto.

Il Direttore regionale De Micheli ha, inoltre, quantificato in 2.519.300 euro i costi sanitari sostenuti dalla Regione, con riferimento all'attività del Registro regionale dei Mesoteliomi, nel ventennio 1980-2010, e in 740.000 euro il costo sostenuto, dall'anno 2009, dal neo istituito Centro Regionale dell'Amianto.

Egli ha poi riferito, quanto ai costi del Servizio Sanitario Regionale per la cura delle malattie asbesto correlate, che gli 839 casi identificati hanno comportato una spesa complessiva forfetaria di 4.200.000 euro, cioè di 5000 euro ad ammalato. La previsione (per difetto) è che tale costo medio verrà sostenuto, per i prossimi quindici anni, per circa cinquanta casi all'anno.

Tale computo non appare però esaustivo, rendendosi necessario "*collegare agli episodi di ricovero tutti i consumi di farmaci e tutti i consumi diagnostici che avvengono al di fuori dell'ospedale. Abbiamo stime di letteratura che sicuramente collocano… tra i 15 ed i 25 mila euro, non intenderemo esporre dei dati di letteratura, intenderemo fare dei conti in base ai costi sostenuti dalla Regione Piemonte. Ma citavo questo valore per dire che considero la ricostruzione fatta fino ad oggi solo iniziale*" (cfr anche i documenti: 1-nota interventi regionali; 2-tabella deceduti e ammalati; 3-registro nazionale mesoteliomi; 4-adunanza Giunta regionale del 23 aprile 2009 in riferimento alla Banca Biologica del mesotelioma maligno; 5-progetti di ricerca sanitaria finalizzata; 6-Centro regionale amianto, prodotti da De Micheli, e i documenti: 1-riepilogo situazione finanziaria bonifica Casale M.to; 2-Promemoria piano bonifica del casalese ed interventi a Cavagnolo, prodotti da Rigatelli, fald. 45, nonché i documenti prodotti dalla difesa della stessa parte civile all'udienza del 29 marzo 2010, fald. 37/2).

Alla luce di quanto si è esposto in tema di danno non patrimoniale e delle appena citate emergenze processuali relative al danno patrimoniale che può attualmente ritenersi provato, gli imputati devono essere condannati, in solido, al pagamento di una provvisionale di euro 20.000.000 (venti milioni).

25b θ) - il Comune di Casale Monferrato

Come ha riferito il sindaco pro tempore Giorgio De Mezzi (ud. 3 maggio 2010), il Comune di Casale Monferrato ha acquisito, dopo la sua chiusura, sia lo stabilimento Eternit, con una cifra simbolica di cento milioni di lire, sia i magazzini, per la somma di due miliardi di lire, e ha provveduto - oltre alla bonifica dello stabilimento - alla bonifica di

tutti gli edifici pubblici, nonché al censimento degli edifici privati: "*è stato previsto un contributo proprio per incentivare l'emersione di questo tipo di problematica. In pratica, sono stati censiti circa un milione di metri quadri di superficie di tetti e si sono istituiti dei bandi per dare un finanziamento per questo tipo d'intervento, finanziamento previsto di circa 30 euro al metro quadro, che corrisponde circa alla metà del costo dell'intervento completo*".

Ciò è stato confermato dal dirigente della Regione Piemonte Rigatelli, che ha precisato che sono attualmente in corso, nell'area di Casale Monferrato, interventi relativi, da una parte, alla rimozione delle coperture in amianto dei privati, attraverso i bandi che il comune di Casale Monferrato ripete quasi annualmente, nonché la bonifica dei così detti "*utilizzi impropri*", cioè la bonifica delle aree esterne (cortili, aie e piazze) o in ambiente chiuso (sottotetti) dove è stato utilizzato il polverino: "*tali interventi sono realizzati direttamente dal comune di Casale Monferrato, perché in fase di redazione del progetto si è ritenuto che, essendo i più pericolosi, dovessero essere gestiti direttamente dalla pubblica amministrazione in maniera che il controllo sulle operazioni di bonifica fosse il più attento possibile, rispetto invece alle rimozioni di coperture dove la metodica di intervento è consolidata e, se ben eseguita, non porta ad avere grosse criticità*" (esame Rigatelli cit.).

Con riferimento ai costi sostenuti, il sindaco De Mezzi, come già anticipato, ha inoltre ricordato che per la bonifica dello stabilimento Eternit, dal 2000 al 2006, la spesa complessiva si è aggirata sui 4.700.000 euro, a cui potrebbe essere aggiunta una ulteriore somma (per un totale di circa 6 milioni di euro) a copertura della maggiore attività che l'impresa ha dovuto svolgere durante l'intervento.

Per quanto riguarda la bonifica dei tetti e del polverino, "*i finanziamenti che saranno necessari non è che si limitano a quelli attuali, ma dovranno ancora essere maggiorati perché sicuramente questo tipo di problema, che tra l'altro è il problema più grave dal punto di vista della salute, per essere completamente risolto necessiterà ancora di parecchi finanziamenti. Il finanziamento previsto è circa, al momento attuale, di 12.700.000 euro per quanto riguarda le coperture ed i tetti e più di 6.000.000 di euro per quanto riguarda il polverino. È chiaro che poi il Comune non è che dispone o ha potuto disporre immediatamente di queste somme…… l'accordo prevede che questo tipo d'intervento vada avanti ancora per, mi pare, cinque- sei anni, però devo dire che dai censimenti fatti e dalle previsioni fatte dai nostri tecnici sicuramente questo tipo di finanziamento non è sufficiente per coprire tutti gli interventi*".

È stata inoltre completata la bonifica della sponda destra del Po, per l'importo di 700.000 euro, mentre per la sponda sinistra sono stati effettuati sondaggi nel terreno in otto zone, in cinque delle quali si è riscontrata la presenza di amianto friabile (cfr. anche le dichiarazioni dibattimentali dei precedenti sindaci di Casale Monferrato Riccardo Coppo e Paolo Mascarino e la documentazione prodotta dal Coppo, ud.10 maggio 2010, fald. 39, nonché l'aggiornamento sui costi sostenuti dal Comune di Casale Monferrato per le bonifiche, prodotto dalla difesa di tale parte civile, la relazione del 7 marzo 2011 in tema di bonifica del Comune Casale Monferrato e stato di attuazione, e la relazione riepilogativa al 14 marzo 2011 in tema di bonifiche da polverino prodotte dalla teste Piercarla Coggiola, udienza del 28 marzo 2011, fald.103; cfr., anche la documentazione prodotta dalla stessa parte civile in fald. 37/3).

Tali emergenze processuali impongono di condannare gli imputati, in solido, al pagamento di una provvisionale che si reputa equo quantificare, tenuto conto del danno che

può dirsi provato (nel quale non va ricompreso, evidentemente, quello patito dalla Regione Piemonte in considerazione delle attività di sua competenza), in euro 25.000.000 (venticinque milioni).

25b ι) - l'ASL di Alessandria

Come rilevato nell'ordinanza dell'1 marzo 2010, il fine istituzionale dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (risultante dall'aggregazione delle USSL di Alessandria, Tortona, Valenza, Novi Ligure, Ovada, Acqui Terme e Casale Monferrato) è quello di assicurare la tutela della salute psicofisica della popolazione, intesa sia come diritto fondamentale dell'individuo sia come interesse della collettività, e in relazione ad esso l'ente promuove, in particolare, la tutela della salute della popolazione mediante azioni tendenti "*a conoscere a prevedere e a prevenire le cause di malattia, i rischi degli ambienti di vita e i rischi sanitari connessi agli ambienti di lavoro*".

Tali finalità, unitamente al territorio e alla popolazione di riferimento individuano dunque l'interesse proprio dell'Azienda, di tal che essa assume la qualità di soggetto danneggiato sia in relazione al pregiudizio arrecato al territorio e alla popolazione dai fatti oggetto del processo, sia in relazione al discredito della sfera funzionale, alla frustrazione degli scopi e alla perdita di prestigio dell'ente derivante dalle condotte illecite degli imputati. Discredito della sfera funzionale certamente aggravato da una lesione della salute pubblica destinata, a causa della lunga latenza del mesotelioma, a protrarsi, se non ad acuirsi, nei prossimi decenni.

Non vi è dubbio, inoltre, che l'impressionante numero di lesioni e decessi verificatisi, nell'area geografica ricompresa dall'ASL di Alessandria, a causa dell'esposizione all'amianto di lavoratori e cittadini ha comportato un rilevantissimo impiego, per l'ente, di risorse umane, materiali ed economiche, finalizzate al sostegno sanitario e psicologico delle persone malate, allo sviluppo di iniziative di informazione finalizzate a ridurre il rischio di esposizione, nonché al monitoraggio delle neoplasie correlabili all'amianto.

Deve richiamarsi, a tale ultimo riguardo, quanto riferito al dibattimento da Angelo Mancini, già responsabile del reparto di medicina del lavoro dell'ASL di Casale Monferrato e attualmente responsabile del Centro regionale amianto, il quale ha anch'egli ricordato, tra l'altro, le modalità del monitoraggio ambientale e le variegate attività poste in essere per le bonifiche in quel Comune, interventi che hanno comportato, e comporteranno in futuro, massicci interventi economici (ud. 28 marzo 2011, esame cit.).

Gli imputati devono pertanto essere condannati, in solido, al risarcimento dei danni in favore di tale parte civile, e al pagamento di una provvisionale che si reputa equo quantificare (non computati, evidentemente, gli oneri sostenuti dalla Regione Piemonte) in euro 5.000.000 (cinque milioni).

25b λ) - la Provincia di Alessandria e i Comuni di Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Coniolo, Villanova Monferrato, Pontestura, Balzola e Ozzano Monferrato (AL), Motta de' Conti (VC), Caresana (VC), Stroppiana (VC), Candia Lomellina (PV).

I Comuni di Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Coniolo, Villanova Monferrato, Pontestura, Balzola e Ozzano Monferrato sono stati individuati, unitamente ad altri quarantuno Comuni, come "*area critica di Casale Monferrato*" (in seguito denominata

"*Bonifica di interesse nazionale di Casale Monferrato*" *ex lege* 426/98), che corrisponde al perimetro dei quarantotto comuni della ex USL 76. L'area da bonificare è interessata dalla presenza diffusa di materiali contenenti amianto e i Comuni in questione hanno stipulato il 14 dicembre 2007, con il Comune di Casale Monferrato e con l'ASL 21 di tale Comune, un accordo per la rimozione e lo smaltimento di coperture di edifici e strutture pubbliche contenenti amianto, in vista della riduzione del rischio ambientale per le popolazioni presenti sul territorio (prodotto in fald. 26/1).

La finalità di tale accordo è quella di attuare gli "*interventi previsti come prioritari per addivenire ad una più rapida ed incisiva azione di risanamento con conseguente riduzione del rischio ambientale per le popolazioni presenti sul territorio, delle aree contaminate da attività industriali del territorio del Comune di Casale Monferrato e dei territori dei Comuni limitrofi facenti parte della circoscrizione dell'ex ASL 76*".

A tal riguardo, ha riferito il sindaco di Casale Monferrato De Mezzi che l'attività di bonifica, anche del polverino, si sta effettuando "*ed anche completando nei paesi vicini, perché nel frattempo si è raggiunto un accordo di programma per cui l'area interessata non è solo ed unicamente la città di Casale, ma anche i 46- 47 paesi del nostro territorio. (…) Devo dire che questo tipo di materiale che veniva usato proprio per questo tipo d'intervento, soprattutto per il battuto dei cortili, veniva anche portato al di fuori della città di Casale. Quindi alcuni di questi interventi sono già anche stati fatti in paesi della cintura della città di Casale (…). Proprio perché, essendo materiale che veniva regalato, molti lo usavano perché era molto utile, molto funzionale per quel tipo di intervento per cui lo si usava*".

Il citato accordo del 2007 prevede, peraltro, all'art. 3, che il finanziamento da parte del Comune di Casale Monferrato non comprende gli interventi di realizzazione di nuove coperture in sostituzione di quelle rimosse, i quali "*dovranno essere realizzati da ciascun Ente firmatario e proprietario degli immobili interessati con finanziamento posto a carico di ciascuno di essi*".

Quanto riferito dal sindaco De Mezzi circa la diffusione incontrollata del poverino anche nell'area geografica immediatamente circostante il Comune di Casale Monferrato può estendersi anche ai Comuni di Motta de' Conti, Caresana, Stroppiana e Candia Lomellina, i quali distano, dall'ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato, rispettivamente 9, 10 (Caresana e Stroppiana) e 13 chilometri, ossia non più degli altri Comuni ricompresi nell'accordo di cui si è parlato.

Ne consegue che la Provincia di Alessandria e tutti i suddetti Comuni hanno diritto al risarcimento del danno patito dalla collettività con riferimento all'integrità del territorio, all'equilibrio dell'*habitat* naturale e alla salute, nonché della lesione del diritto di tali enti territoriali esponenziali alla propria identità politica ed economica, nonché, ancora, alle risorse impiegate per l'attività di risanamento ambientale.

Danno la cui quantificazione deve essere devoluta alla separata sede civile, non essendone stata provata adeguatamente l'entità.

25b µ) - la Provincia di Torino e il Comune di Cavagnolo

Il sindaco pro-tempore Franco Sampò (udienza 3 maggio 2010) e Mario Corsato, sindaco dal 1990 al 2004 (ud.19 luglio 2010, esame cit.), hanno riferito al dibattimento che il Comune di Cavagnolo ha acquistato, nel 1986, per la somma di 70 milioni di lire, l'area dello stabilimento Eternit che era stata adibita a magazzino di stoccaggio, bonificata negli

anni 1994-95 dal sindaco Corsato con una spesa di 200 milioni di lire circa, grazie ad un finanziamento di 150 milioni di lire della Regione Piemonte.

E' inoltre, di recente, iniziato il censimento per verificare la presenza di amianto sotto le coperture, reso necessario – appunto - dall'attività di copertura con terra, asfalto e cemento delle aree ove era presente il polverino, effettuata dai privati quando si è diffuso il timore per le conseguenze dannose dell'amianto, e il costo previsto per la bonifica di tali siti è, secondo il sindaco, di circa 100.000 euro.

Anche la Provincia di Torino e il Comune di Cavagnolo hanno dunque diritto al ristoro dei danni patiti dalla collettività e di quelli ricollegabili alla propria identità, da liquidarsi nella separata sede civile.

Per quanto riguarda in particolare il Comune di Cavagnolo, l'avvenuta revoca della costituzione di parte civile, da parte dell'Ente, nei confronti dell'imputato Schmidheiny (sulla base dell'atto di transazione del 20 maggio 2011), è circostanza che non consente al Collegio di valutare, neppure nei limiti della condanna provvisionale, l'entità dei danni residui dallo stesso patiti in ragione delle condotte illecite ascrivibili al coimputato De Cartier.

25b v) - la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Rubiera

Quanto si è sopra esposto con riferimento all'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 434 c.p. con riferimento ai fatti commessi in Rubiera impedisce di riconoscere alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Reggio Emilia e al Comune di Rubiera la qualità di enti danneggiati da tale reato, e di considerare pertanto quanto esposto dal Presidente della Regione e dal direttore generale Bertone, nonché dal sindaco di Rubiera (ud. 21 giugno 2010; cfr. anche documentazione prodotta in fald. 43) in relazione alle attività di bonifica dell'area dello stabilimento Eternit.

Residuano i danni relativi alla lesione del diritto di tali enti esponenziali alla loro identità politica ed economica, nonché quelli ricollegabili ai costi sostenuti dal servizio sanitario per le malattie asbesto correlate contratte dai lavoratori dello stabilimento, che il Presidente della Regione ha stimato (con particolare riferimento al mesotelioma) in circa 20.000 euro a paziente. Per quanto riguarda, inoltre, i costi sostenuti dal servizio sanitario regionale per la diagnosi e la terapia delle patologie connesse all'esposizione all'amianto diverse dai mesoteliomi, è stata prodotta al dibattimento una scheda riassuntiva realizzata il 7/3/2011 dalla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna (in fald. 85).

Anche la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Rubiera hanno di conseguenza diritto al ristoro dei danni di cui sopra, da liquidarsi nella separata sede civile, difettando elementi sufficienti (anche considerato che lo stabilimento di Rubiera è stato acquisito solo nel 1980) in base ai quali valutare, neppure nei limiti della condanna provvisionale, l'entità dei danni patiti da tali enti.

25b o) - le organizzazioni sindacali

Gli imputati De Cartier e Schmidheiny e i responsabili civili Etex Group, Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, devono essere condannati, in solido tra

loro, al risarcimento dei danni a favore di CGIL Piemonte, Camera del lavoro di Alessandria e ALLCA Nazionale CUB.

Entrambi gli imputati e i responsabili civili Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, devono altresì essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore di CISL Piemonte e CISL Provincia Torino.

Entrambi gli imputati devono, ancora, essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore di FENEAL UIL Alessandria, UIL Piemonte, UIL Provincia di Alessandria, UIL Regione Campania, UTC Cisl Provincia di Alessandria, CGIL Nazionale, CGIL Regione Campania e FILLEA CGIL Regione Campania.

L'imputato Schmidheiny deve, infine, essere condannato al risarcimento dei danni a favore di CGIL FILLEA Reggio Emilia, della Camera del Lavoro territoriale di Reggio Emilia e di CGIL Regione Emilia Romagna.

Relativamente alla legittimazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per i reati che importano violazione della integrità fisica dei lavoratori, la citata sentenza n. 22558 del 2010 della Suprema Corte ha chiarito che "*la sentenza Iori aveva riconosciuto, in generale, alle rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 dello Statuto dei lavoratori la qualità di soggetto legittimato a far valere in giudizio, anche mediante la costituzione di parte civile, quei diritti di controllo e prevenzione che l'art. 9 dello stesso Statuto (…). La sentenza Arienti (sez. 4^ 16.7.1993 n. 10048) ha riconosciuto anch'essa la legittimazione dei sindacati a costituirsi parte civile, ma ha ritenuto condizione necessaria la iscrizione agli stessi sindacati dei lavoratori interessati.*

Ritiene il Collegio che il mutato quadro di riferimento, di cui si è detto sopra, porti a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta. È pacifico che il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene la tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute. La tutela delle condizioni di lavoro con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione delle malattie professionali costituisce sicuramente, specie nel momento attuale, uno dei compiti delle organizzazioni sindacali.

Come è stato osservato, il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, pur rilevando dal punto di vista della sua titolarità sul piano individuale, trova altresì idonea tutela attraverso gli strumenti della autonomia collettiva essendosi l'azione sindacale rivelata utilissimo strumento di prevenzione.

(…) Con il Testo unico 9 aprile 2008 n. 81 il sistema è stato confermato ed anzi rafforzato, distinguendosi tre tipologie di rappresentati dei lavoratori per la sicurezza, rispettivamente al livello aziendale, territoriale o di comparto, e di sito produttivo, assicurando loro una specifica formazione i cui contenuti sono demandati alla contrattazione collettiva. Nel Testo Unico il ruolo delle organizzazioni sindacali all'intero del sistema della sicurezza è confermato, tra l'altro, dalla presenza di dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale all'interno della "Commissione consultiva permanente

per la salute e sicurezza sul lavoro" costituita ai sensi dell'art. 2 del cit. decreto presso il Ministero del Lavoro; e dalla previsione del potere di interpello al Ministero del lavoro da parte delle stesse organizzazioni sindacali. È veramente difficile ritenere che questa attribuzione di compiti e responsabilità non significhi, per il sindacato che degli stessi abbia fatto uso, il riconoscimento ed al tempo stesso la conferma di una posizione tutelabile attraverso la costituzione di parte civile".

L'attività svolta in concreto dalle organizzazioni sindacali per migliorare le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro all'interno degli stabilimenti Eternit e, più in generale, per acquisire e per diffondere tra i lavoratori informazioni sulla dannosità dell'esposizione ad amianto risulta dalle copiose produzioni documentali delle relative parti civili e dalle dichiarazioni dibattimentali dei rappresentanti delle varie sigle.

Per quanto riguarda in particolare la CGIL, essa è stata efficacemente illustrata dai testi Vincenzo Scudiero (CGIL nazionale, ud. 19 luglio 2010), Bruno Pesce e Nicola Pondrano (Camera del Lavoro di Casale, le cui dichiarazioni sono già state riportate in altra parte della sentenza), Rosa Galeazzi, (CGIL provinciale di Reggio Emilia) e Silvana Tiberti (segretaria della Camera del Lavoro di Alessandria, ud. 12 luglio 2010). Quest'ultima ha in particolare riferito che si è trattato di "*un'attività continua (…), riunioni continue e soprattutto un apparato tecnico che lavorava alla ricerca delle malattie professionali che poi diventavano anche, e non solo, la strada per il risarcimento, ma diventavano anche la strada per dimostrare in termini oggettivi che c'era una condizione di pericolo. Quindi un lavoro incessante, tutta una Camera del lavoro è impegnata su quello. Quando si dice Camera del lavoro si dice non soltanto il segretario di allora Bruno Pesce, non si dice soltanto chi del patronato seguiva la cosa, e cioè Nicola Pondrano, ma si dice tutto il quadro attivo della CGIL, un lavoro fatto per creare consapevolezza tra i lavoratori e poi sul territorio (…). Tutti i giorni era così, sono stati anni in cui, ripeto, l'impegno di tutta la Camera del lavoro era stato proiettato su questo, fin quando non si arrivò ad un momento molto importante, possiamo dire di svolta, che fu quello di realizzare un convegno molto esplicito, nel titolo: ‹‹NO ALL' AMIANTO››, che segna la svolta di una consapevolezza. Quando si arriva a fare queste cose qui, vuole dire che dietro c'è un lavoro che è difficile descrivere nel dettaglio, è un lavoro totale. Per forza di cose, grazie all'iniziativa messa in piedi, ci si è immediatamente resi conto che il problema amianto non era il problema di Casale ma era un problema generale, possiamo dire, ovviamente un problema mondiale. E da qui l'intuizione di costruire un sistema di relazioni, ovvio, prima di tutto con tutte le strutture ‹‹a salire››, verticali della CGIL: il problema della vertenza, diciamo così, era sicuramente giusta, ma sicuramente sproporzionata per le forze di una Camera del lavoro piccola come quella di Casale, e di conseguenza la necessità di coinvolgere tutte le strutture della CGIL, così come poi è stato, da un lato. Dall'altro, l'intuizione di ricostruire una rete di relazioni internazionali perché, appunto, il problema con altri Paesi del mondo perché il problema dell'amianto è stato assunto come problema non di un territorio, ovviamente, ma come problema di tutti.(…) (Quello della CGIL) continua ad essere un impegno costante di coinvolgimento, oggi abbiamo una cittadinanza pienamente consapevole di quello che è successo e che interamente chiede il risarcimento, è una cittadinanza che continuamente porta testimonianza che l'Eternit non debba mai ripetersi. Questa cosa, perché non si spenga, ovviamente richiede un impegno costante, ed è l'impegno che la CGIL, anche attualmente, profonde perché appunto si vada addirittura oltre. (L'impegno della Cgil locale) è quello di organizzare riunioni, offrire momenti e luoghi d'incontro, luoghi di approfondimento e*

continuamente mantenere le relazioni , tra il livello locale e gli altri vari livelli della CGIL, quindi da regionale al nazionale e naturalmente i rapporti con le istituzioni interessate, quindi dal livello regionale di nuovo al livello nazionale, ovviamente è un impegno che, ripeto, continua ad essere un impegno, possiamo dire, quotidiano".

Per quanto riguarda la CISL, ha riferito il teste Luigi Antoniani, dipendente dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato (ud. 5 luglio 2010), che tale organizzazione sindacale era molto presente, con circa il 40% di aderenti, tra i lavoratori dello stabilimento. Egli ha spiegato che già dal 1970 erano stati indetti diversi scioperi per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro (in particolare l'adozione dell'uso delle mascherine), e che nel 1972 il sindacato (cioè i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL) era stato convocato a Ginevra: *"Era una riunione mi pare mondiale … dove valutavano tutti i rischi dei vari materiali. Tra l'altro c'era il rischio dell'amianto, dove è stato detto chiaro e tondo che l'amianto portava il mesotelioma e non più quello che dicevano prima,l'enfisema e tutte quelle cose lì. È stato dichiarato che produceva il mesotelioma attraverso altre parti chimiche, che hanno discusso lì*".

Tutto ciò premesso, la gravità delle accertate responsabilità degli imputati, in particolare l'elevatissimo numero di malattie-infortunio insorte a causa della dolosa condotta di omissione, da parte di costoro, di cautele antinfortunistiche, hanno certamente comportato, per le organizzazioni sindacali costituitesi parte civile, una evidente compromissione dell'immagine e della reputazione, soprattutto avuto riguardo alle specifiche condizioni di lavoro (di cui si è ampiamente detto in precedenza) imposte ai lavoratori degli stabilimenti Eternit oggetto del processo.

Compromissione dell'immagine che deriva anche, nel caso di specie, dal mancato accoglimento delle iniziative e delle richieste di tutela della sicurezza e, soprattutto, dell'igiene del lavoro avanzate dalle organizzazioni sindacali quantomeno a partire dagli anni settanta ed in epoca successiva, in particolare quando le conoscenze sulla pericolosità dell'esposizione ad amianto si erano ormai diffuse anche tra i lavoratori.

E ciò vale, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese degli imputati, sia per le organizzazioni nazionali sia per quelle di livello inferiore e intermedio.

Come si è già anticipato ammettendo la costituzione di parte civile di tali organizzazioni, la giurisprudenza di legittimità, dopo aver constatato che la disposizione di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori attribuisce la legittimazione ad agire alle articolazioni più periferiche della struttura sindacale nazionale (di norma i sindacati provinciali di categoria), ha infatti affermato che questi sono dotati di "*una soggettività distinta*", in quanto "*autonomi titolari di interessi collettivi*", perché operanti in sede locale ossia a più vicino contatto con le reali condizioni esistenti nei singoli luoghi di lavoro e perciò con i termini di riferimento delle garanzie apprestate dallo statuto dei lavoratori (così Cass. civ. Sez. un., 17 marzo 1995, n. 3105).

Tale orientamento - che trova conferma negli statuti delle organizzazioni sindacali, che indicano espressamente l'autonomia giuridica ed amministrativa delle federazioni o dei sindacati di categoria a livello nazionale, regionale e territoriale - aderisce alla tesi dottrinale secondo cui, per quanto concerne l'attività di perseguimento dello scopo associativo, ossia di soddisfazione dell'interesse collettivo, se non per quanto attiene al patrimonio, il sindacato dei lavoratori si organizza non già in una sola associazione non riconosciuta, in ambito nazionale, bensì in una pluralità di associazioni in ambiti territoriali diversi e concentrici, con appartenenza contemporanea ed automatica del singolo a ciascuna: soggetti diversi, dunque, e non organi diversi del medesimo soggetto collettivo.

Deve pertanto riconoscersi la qualità di soggetti danneggiati, in relazione alle condotte illecite oggetto del presente processo, di tutte le organizzazioni sindacali costituite facenti capo a CGIL, CISL e UIL.

Le stesse conclusioni valgono per l'associazione sindacale Lavoratrici Lavoratori Chimici Affini (ALLCA), aderente alla Confederazione Unitaria di Base (C.U.B.), emergendo dalla copiosa documentazione prodotta da tale parte civile la concreta attività svolta da tale organizzazione, all'interno e all'esterno dei luoghi di lavoro, anche nel settore della prevenzione dai rischi da amianto, attività estrinsecatasi in numerosissime pubblicazioni, in comunicati e documenti, nonché in incontri effettuati con rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente e della Salute su tale specifica problematica.

Irrilevante risulta, inoltre, che tale sindacato si sia costituito dopo la chiusura degli stabilimenti Eternit, tenuto conto che la Suprema Corte ha di recente statuito che nessuna ostatività può dedursi dalla circostanza di non essere stati, gli enti e le associazioni, ancora operativi al momento dei fatti, se i reati si sono consumati – come nel caso si specie - anche in epoca posteriore alla formale costituzione (così Cass. Sentenza n. 38991 del 2010, cit.): sussiste dunque la legittimazione di ALLCA in quanto il danno vantato si è verificato in costanza della sua attività.

Il risarcimento del danno a favore di CGIL Nazionale Feneal, UIL Piemonte, UIL Alessandria e UTC Cisl Provincia Alessandria va quantificato in via definitiva in euro 100.000,00 (centomila). Si tratta di quantificazione che tiene conto, da un lato, delle risultanze appena sintetizzate; dall'altro lato, delle già riportate dichiarazioni dell'ex Sindaco di Casale Monferrato, Riccardo Coppo (ud. 10 maggio 2010, pagg. 48-49), che si richiamano integralmente sul punto, nonché ancora della circostanza che il danno in esame non deriva dai delitti di omicidio o lesioni, colposi o dolosi, ma dal delitto plurioffensivo di cui all'art. 437 c.p.

Per quanto riguarda la CGIL Piemonte, la Camera del lavoro di Alessandria, la CISL Piemonte, la CISL Provincia Torino, la UIL Provincia Alessandria, nonché la CGIL Regione Campania, la FILLEA CGIL Regione Campania, la FILLEA CGIL Reggio Emilia, la Camera del Lavoro territoriale di Reggio Emilia, la CGIL Emilia Romagna, la UIL Regione Campania e la ALLCA Nazionale CUB, il danno andrà liquidato nella separata sede civile, non avendo il Collegio sufficienti elementi di valutazione per la individuazione del *quantum*.

25b π) - le associazioni

Gli imputati De Cartier e Schmidheiny devono essere condannati in solido tra loro al risarcimento dei danni a favore dell'Associazione italiana esposti amianto, dell'Associazione familiari vittime amianto, di Legambiente Onlus e di WWF Italia.

Entrambi gli imputati e i responsabili civili Etex Group, Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, devono altresì essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore di Medicina Democratica- Movimento di lotta per la salute.

La Corte di legittimità ha più volte, anche di recente, statuito che gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto patrimoniale ma, più in generale, quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione in riferimento ad una situazione storicamente circostanziata,

assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio.

Da ultimo, con la appena citata sentenza della Sezione quarta del 4 novembre 2010, n. 38991, la Suprema Corte ha precisato che "*il danno ingiusto risarcibile deve essere inteso come quello cagionato ‹‹non iure››, cioè provocato in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare senza che assume rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo* (…).

In particolare per quanto attiene al danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), alla luce dell'art. 2 cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (Enti), non può più essere identificato, secondo la tradizionale restrittiva lettura dell'art. 2059, in relazione all'art. 185 c.p., soltanto con il danno morale soggettivo, sicché, nell'ambito del danno non patrimoniale rientra, oltre al danno morale subiettivo nei casi previsti dalla legge (la sofferenza contingente ed il turbamento dell'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica (Cass. Civ. II, 9861/07).

E tale lesione deve essere riconosciuta come possibile anche in danno delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, pregiudizio non patrimoniale, che non coincide con la ‹‹pecunia doloris›› (danno morale), bensì ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione (Cass. civ. III, 29185/08).

Nel caso di specie gli enti costituiti parte civile avevano ed hanno come oggetto della loro attività la tutela dei lavoratori, anche sotto il profilo della dignità e della salute (‹‹Medicina Democratica›› l'ha evidenziato nella stessa ragione sociale). Pertanto ogni condotta del datore di lavoro idonea a ledere la salute dei lavoratori, soprattutto nei casi in cui ciò si verifica in modo reiterato (es. pluralità di decessi) e in conseguenza di condotte riconducibili a sistematiche e radicate violazione delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro, determina, un danno diretto all'Ente. Esso può essere sia economico, per le eventuali diminuzioni patrimoniali conseguenti alla riduzione delle adesioni dei lavoratori per il venir meno della fiducia nella capacità rappresentativa dell'istituzione; sia danno non patrimoniale per la lesione dell'interesse statutariamente perseguito di garantire la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, presidiato costituzionalmente dagli artt. 2 e 32 Cost.

Tali affermazione non stridono con la pronuncia delle SS.UU. di questa Corte 6168/88 (imputato lori), in quanto detta sentenza, risalente al 1998, non poteva tener conto della evoluzione della nozione di danno non patrimoniale e, quindi, delle conseguenti ricadute in termini di legittimazione processuale; ed inoltre perché il caso oggetto del processo era costituito da un singolo decesso (determinato dalla colposa violazione delle norme antinfortunistiche) e non da una pluralità di decessi in correlazione ad una sistematica e stabile carenza di rispetto delle norme di sicurezze ed igiene sul lavoro, circostanze queste idonee mettere in dubbio la idoneità degli Enti rappresentativi dei lavoratori a garantire la loro tutela nei diritti essenziali, con conseguente danno per dette organizzazioni".

Quanto in particolare alle associazioni ambientaliste ed ecologiste, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che esse sono legittimate in via autonoma e principale all'azione di risarcimento per il danno ambientale quando siano, in base al loro statuto, portatrici di interessi ambientali "*territorialmente delimitati*".

Come si è già ricordato, la legge. n. 349/1986, all'art. 18 comma 3, prescriveva che l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, potesse essere promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidevano i beni oggetto del fatto lesivo, di tal che lo strumento risarcitorio rimaneva azionabile dai privati solo ove essi lamentassero la lesione di un bene individuale compromesso dal degrado ambientale (la salute, il diritto di proprietà o altro diritto reale).

L'art. 318 del d.lgs. n. 152/2006 ha espressamente abrogato (ad eccezione del comma 5, che riconosce alte associazioni ambientaliste il diritto di intervenire nei giudizi per danno ambientale) il citato art.18 della legge n. 349/1986, definendo all'art. 500 commi 1 e 2 la nozione di "*danno ambientale*" . Ai sensi dell'art. 313, comma 7 del decreto, resta comunque, "*in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi*".

Al riguardo, ha affermato la Suprema Corte che la suddetta normativa speciale dal "*danno ambientale*" si affianca (non sussistendo alcuna antinomia reale) alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, sicché le associazioni ambientaliste - pure dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale - *"sono legittimate alla costituzione di parte civile ‹‹iure proprio››, nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti: danni diretti e specifici, ulteriori e diversi rispetto a quello, generico di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale (vedi Cass., sez. 3: 3.10.2006, n. 36514, Censi; 11.2.2010, n. 14828).*

Le associazioni ambientaliste, dunque, sono legittimate a costituirsi parte civile quando perseguano un interesse non caratterizzato da un mero collegamento con quello pubblico, bensì concretizzatosi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo: in tal caso l'interesse all'ambiente cessa di essere diffuso e diviene soggettivizzato e personificato (vedi Cass., sez. 3, 25.1.2011, Polloni ed altri).

Ritiene il Collegio al riguardo (consapevole delle non convergenti posizioni espresse da questa terza Sezione nelle sentenze n. 14828/20010 e n. 41015/2010, contenente quest'ultima il riferimento ai solo ‹‹danni patrimoniali››) che il danno risarcibile secondo la disciplina civilistica possa configurarsi anche sub specie del pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta dall'associazione ambientalista per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo. In tali ipotesi potrebbe identificarsi un nocumento suscettibile anche di valutasene economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento dell'attività di tutela. La possibilità di risarcimento in favore dell'associazione ambientalista, in ogni caso, non deve ritenersi limitata all'ambito patrimoniale di cui all'art. 2043 c.c., poiché l'art. 185 c.p., comma 2 - che costituisce l'ipotesi più importante "determinata dalla legge" per la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - dispone che ogni reato, che abbia cagionato un damo patrimoniale o non patrimoniale, obbliga il colpevole al risarcimento nei confronti non solo del soggetto passivo del reato

stesso, ma di chiunque possa ritenersi "danneggiato" per avere riportato un pregiudizio eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo" (Cass. Sez. 3 - sentenza n. 34761 del 21 giugno 2011 ud. - dep. 26 settembre 2011 – imp. Memmo e altri - rv. 251283).

Nel caso preso in esame da tale sentenza veniva evidenziato che le condotte di abuso di ufficio e di falso tenute in concreto dagli imputati "*hanno consentito che non si fermasse in tempo la devastazione ambientale*", ed in proposito la Corte ha rammentato, in linea generale, che:

"a) ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera declaratoria iuris, da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (vedi Cass. pen.: Sez. 1, 18.3.1992, a 3220; Sez. 4, 15.6.1994, n. 7008; Sez. 6, 26.8 1994, n. 9266);

b) la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p., escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (vedi Cass. pen., Sez. 4, 26.1.1999, n.1045);

c) la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nei giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (vedi Cass. civ., Sez. 3, 11.1.2001, n.329).

Applicando alla vicenda in esame gli anzidetti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi legittimo l'effettuato accertamento di fatti potenzialmente produttivi di conseguenze dannose, ben potendo tuttavia il giudice civile, in sede di liquidazione del quantum, pervenire eventualmente anche alla esclusione dell'esistenza stessa di un danno eziologicamente connesso con il fatto illecito".

Tutto ciò premesso, si osserva che l'associazione WWF (World Wildlife Fund), fondata il 5 luglio 1966, è legittimata "*ex lege*" a stare in giudizio per la tutela di interessi ambientali, in quanto compresa nell'elenco di quelle protezionistiche di cui all'art. 13 L. 349/86.

Essa persegue, come emerge dal suo statuto (art.5), le finalità di conservazione della natura e dei processi ecologici e tutela dell'ambiente tramite "*la conservazione…degli ecosistemi (…) e la lotta all'inquinamento; per il raggiungimento di tali finalità l'associazione esercita "azioni di tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente*" e di proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale.

E' stata, inoltre, fornita prova, al dibattimento, dello specifico radicamento territoriale del WWF, costituita in particolare dalle richieste, inoltrate fin dal 1999 ai competenti

Ministeri dell'ambiente e della Giustizia, di bonifica delle aree dell'ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato.

Il WWF può pertanto considerarsi soggetto danneggiato dal reato in conseguenza della lesione diretta delle proprie finalità istituzionali e della vanificazione delle risorse umane e finanziarie impiegate specificatamente nella tutela dell'ambiente contro l'inquinamento, essendo tale associazione statutariamente portatrice di interessi collettivi territorialmente determinati, lesi dai fatti illeciti contestati agli imputati.

Analoghe considerazioni possono farsi per l'associazione Legambiente Onlus che, come si legge nel suo Statuto (art. 3), si propone, tra l'altro, di "*promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico*", nonché di "*organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, risanamento di strutture urbane, bonifica di ambienti litoranei…disinquinamento di zone agricole e industrializzate*".

Risulta in particolare che tale associazione opera, dal 1998, nel territorio di Casale Monferrato ove, insieme all'Associazione Familiari Vittime Amianto e all'Associazione Italiana Esposti Amianto, ha promosso numerosi incontri e convegni e ha avanzato agli enti pubblici specifiche richieste di incontro, di informazione e di confronto, attività interamente incentrata sul pericolo costituito dall'amianto e sulla promozione della bonifica della zona di Casale Monferrato.

Pare opportuno richiamare, sull'attività di Legambiente – sede di Casale Monferrato, le dichiarazioni di Vittorio Giordano, maestro elementare in tale Comune (ud. 19 luglio 2010): "*Noi come Legambiente di Casale ci siamo subito interessati del problema amianto, cioè l'abbiamo fatto diventare uno dei nostri temi di studio, di attività, di associazione. Ecco, era un'associazione che si dedicava ai temi dell'ambiente, (…) però la nostra attenzione si ampliava anche sui temi dell'amianto e dell'Eternit. Tant'è vero, se posso, io ho un volantino che noi facemmo, una lettera aperta ai consiglieri comunali in cui, nell'87', chiediamo che il Comune si schieri con la popolazione per un risarcimento da parte dell'azienda Eternit, e noi, per azienda Eternit intendevamo i proprietari di allora, fossero svizzeri, belgi, comunque i proprietari dell' Eternit. Perché il Comune di Casale si doveva accollare l'acquisto dei magazzini per bonificarli; noi chiedevamo, insieme a tanti Casalesi, che non fosse la comunità, il Comune in particolare, ad accollarsi la spesa dei due miliardi, quanto era, di acquisto di questi magazzini, ma che fosse chi aveva danneggiato in un modo così grave la città. (…)*

Il pallino dell'informazione ai cittadini è sempre stata una grossa spinta che ha mosso …tutta Legambiente, perché lo mettevamo sempre ai primi posti quando affrontavamo un problema, come informare seriamente e scientificamente la popolazione dei rischi che correva.. purtroppo in quella zona, in zone lungo il Po trovavamo spesso moltissime discariche di amianto. Questo fu uno dei motivi che ci spinse anche, nella nostra attività, a denunciare più volte la presenza di discarichette di amianto, cioè tutto materiale rilasciato lungo i fossi e poi coperto, d'estate, (…) dalla vegetazione. Questo anche ci permise di fare diverse campagne, c'è un'altra campagna di Lega Ambiente che si chiama "Mal'Aria" che viene svolta ancora oggi dalla nostra associazione, la incentravamo molto dicendo ai Casalesi "guardate che noi respiriamo un'aria che dobbiamo controllare a maggior ragione , perché ci possono essere fibre di amianto".

Quanto a Medicina Democratica-Movimento di lotta per la salute, emerge dal suo statuto che l'attenzione alla salute nei luoghi di lavoro ed all'ambiente di lavoro

rappresenta una finalità specifica dell'agire di tale associazione. All'art. 3 di tale statuto si legge infatti:

"*L'Associazione…persegue i seguenti scopi:*

a) la promozione e la tutela della salute in ogni ambito di lavoro, sociale e di vita, nonché la promozione e la tutela dei beni…ambientali,…dell'ambiente salubre..;…tutela questi diritti costituzionalmente garantiti a ogni cittadina e a ogni cittadino, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori,…opponendosi ogni qualvolta questi diritti siano lesi e, in primis, il diritto alla salute (ex art. 32 Costituzione) e il diritto all'ambiente (ex art. 9 Costituzione), con azioni concrete attraverso la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche, nonché con il ricorso all'Autorità Giudiziaria ogni volta che tali diritti siano violati;

b) *la promozione della prevenzione da ogni agente di pericolo/rischio…in ogni ambiente di lavoro e di vita, anche attraverso iniziative di informazione e formazione a ciò finalizzate*".

La documentazione prodotta da tale parte civile dà conto di una costante iniziativa culturale e di informazione svolta, da epoca risalente, dall'associazione Medicina Democratica sui temi della sicurezza del lavoro, intesa quale assenza di pericoli per l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, compresi – tra di essi - quelli derivanti dall'uso dell'amianto, e costituisce ulteriore conferma della sussistenza dei requisiti (specificità delle finalità statutarie quanto al perseguimento dei beni giuridici che si assumono lesi dai reati per cui si procede; rilievo nazionale dell'associazione, quale riflesso della sua rappresentatività, ampiezza ed effettività della sua operatività) che la giurisprudenza, come si è visto, ha individuato quali necessari presupposti della legittimazione ad agire civilmente nel processo penale in capo alle associazioni finalizzate alla realizzazione di interessi collettivi.

Ad analoghe considerazioni può pervenirsi con riferimento all'Associazione Italiana Esposti Amianto, costituitasi nel gennaio 2006 per "*rinnovare e attualizzare l'originaria Associazione Esposti Amianto" nata a Casale Monferrato nel 1989 e fondata per volontà ed impegno di Medicina Democratica, da cui discende, recuperandone i percorsi che sono stati precedentemente individuati*", e che persegue, tra gli scopi principali, "*l'abolizione dell'amianto e degli altri agenti tossici-nocivi cancerogeni….il sostegno ai lavoratori e ai cittadini esposti ed ex esposti ad amianto…l'applicazione della legge n.257/92 e della normativa di attuazione…l'informazione scientifica sui danni e rischi dovuti all'amianto*".

Come riferito da uno dei soci fondatori, Italo Busto (ud. 19 luglio 2010), padre di un giovane cittadino Casalese deceduto per mesotelioma pleurico pur non avendo mai lavorato nello stabilimento Eternit: "*Questo… silenzio* (sulla pericolosità dell'amianto) *che esisteva al di là dei lavoratori volemmo subito assolutamente romperlo, non ci pareva giusto, normale che questo fatto che nei mesi durante la malattia venimmo a sapere, cioè che* (il mesotelioma) *era frequente, i medici appunto lo conoscevano e l'avevano già denunciato. I medici esterni… di Pavia dicevano ‹‹Ah, ma viene da Casale, questo è mesotelioma››. Allora, volemmo in modo molto chiaro diciamo denunciarlo. (…) Come famiglia cercammo anche di capire, di contattare chi potesse esserci a darci una mano, come avremmo potuto impegnarci per far conoscere questo problema a livello almeno nazionale. Trovammo che altre molte realtà in Italia erano legate all'amianto. Il 18 marzo 1989* (decidemmo) *di fondare l'Associazione Esposti Amianto diventata poi Associazione Italiana Esposti Amianto. Decidemmo che il luogo naturale dove fondarla fosse Casale Monferrato, per la triste esperienza che stavamo vivendo, che ci accorgevamo che sempre*

più persone oltre ai lavoratori stavano vivendo. La sede fu a Milano presso Medicina Democratica per una semplice ragione logistica: tutte le altre persone che venivano da altre città avrebbero più facilmente raggiunto Milano che Casale Monferrato.

In collaborazione con la Camera del Lavoro di Casale, che aveva svolto già un lavoro enorme con i lavoratori, decidemmo di aprire una sottoscrizione di firme, al fine di richiedere alle autorità locali, nazionali in particolare, la messa al bando dell'amianto, la ricerca per quanto riguardava le malattie, la bonifica dei siti ancora contaminati. In soli tre mesi raggiungemmo circa 15 mila firme che poi portammo appunto alle autorità locali, regionali e nazionali. Questo almeno è stato il nostro contributo per poi arrivare alla legge 257 del 92' per la messa al bando. Ma … ci rendevamo sempre più conto che la popolazione era esposta a questo rischio e dato il tempo di latenza del mesotelioma pleurico i casi nel tempo crescevano. Allora, verso la fine degli anni ottanta, era anche forse difficile ricercare le cause di decesso in normali cittadini riguardanti il mesotelioma pleurico, perché molto spesso nel certificato di morte veniva scritto ‹‹arresto cardiocircolatorio››. Negli anni a seguire come Associazione Esposti Amianto ci impegnammo appunto nel diffondere informazione, mediamente una volta all'anno veniva svolto un convegno in cui si invitavano le persone, ricercatori, che portavano nuovi risultati o i lavoratori a presentare situazioni critiche, cercando di sensibilizzare un po' su tutto il territorio nazionale sulla problematica legata all'amianto. Andammo poi anche al Parlamento Europeo, dove presentammo questa situazione legata all'amianto, E riuscimmo a trovare anche in altri stati, in Francia, particolarmente in Inghilterra esisteva già da anni un' associazione … per la prevenzione delle malattie legate all'asbesto. Con loro anche in collaborazione tentammo, visto che eravamo associazione di volontariato, di creare una piccola rete internazionale su cui scambiarsi le informazioni".

Valutazioni analoghe valgono per l'Associazione Familiari Vittime Amianto, con sede in Casale Monferrato, così denominata dal 1998, che, come si legge all'art. 3 dello Statuto, si prefigge "*la collaborazione con le associazioni ambientaliste per la difesa e la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, in particolare dal rischio amianto; la collaborazione con il sindacato per sviluppare iniziative…volte al riconoscimento e risarcimento del danno da amianto, subito da esposti professionalmente e dalla popolazione in generale*".

Come emerge dall'atto di costituzione, si tratta di associazione (che nasce da un precedente organismo, denominato A.F.L.E.D. - Associazione familiari lavoratori Eternit deceduti - promosso nel 1988 e privo di statuto), che, come risulta dalla documentazione prodotta, ha perseguito uno specifico impegno nel percorso di bonifica degli ex stabilimenti e del territorio della città di Casale Monferrato, avendo come interlocutori il Comune, l'ASL, l'ARPA e il Ministero della Sanità, e ha interloquito con le amministrazioni locali e, a livello nazionale, con gli organismi ministeriali e legislativi in relazione alle problematiche ambientali (cfr. esame Romana Blasotti ud. 28 giugno 2010, pagg. 41-46).

Non vi è dubbio quindi che tale associazione trae dalla tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini, in particolare di quelli esposti al rischio di inalazione di fibre di amianto, la propria ragion d'essere esclusiva, e che i gravi fatti contestati agli imputati hanno comportato l'ingiusta compromissione del suo diritto di perseguire liberamente i suddetti scopi, con conseguente lesione alla sua immagine e alla sua credibilità quale ente esponenziale di tali soggetti.

Ai fini della quantificazione del ristoro occorre tener conto della più volte menzionata gravità dei reati oggetto del processo e delle specifiche responsabilità degli imputati, come in precedenza illustrate, nonché della concreta e instancabile attività svolta da tali associazioni, negli ultimi decenni, a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini in relazione agli ingenti danni derivanti dall'esposizione ad amianto.

Appare, quindi, equo stabilire in euro 100.000 (centomila) il risarcimento del danno in favore dell'Associazione italiana esposti amianto e di Legambiente Onlus, e in euro 70.000 (settantamila) il risarcimento del danno in favore di WWF Italia e di Medicina Democratica. Tale ultima associazione ha chiesto, invero, anche il risarcimento del danno patrimoniale, ma deve osservarsi che, secondo la Suprema Corte, è legittimo il ricorso del giudice a criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile ove in esso, come nel caso di specie, non siano rinvenibili componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione (così Cass. Sez. 5 - sentenza n. 43053 del 30 settembre 2010 ud. - dep. 3 dicembre 2010 – Arena - rv. 249140).

Per quanto riguarda l'Associazione familiari vittime amianto, la quantificazione del risarcimento del danno patrimoniale deve essere demandata al giudice civile, non avendo la parte civile provato l'impossibilità di determinazione dell'ammontare e non dovendosi, di conseguenza, procedere secondo equità.

In considerazione di quanto appena esposto con riferimento all'Associazione italiana esposti amianto, pare equo quantificare in euro 100.000 (centomila) la provvisionale cui devono essere condannati, in solido tra loro, gli imputati De Cartier e Schmidheiny.

25b ρ) - le richieste risarcitorie delle persone fisiche costituitesi parte civile

25b ρ 1 - il delitto di cui all'art.437 c.p. e gli ex dipendenti degli stabilimenti Eternit e i loro eredi e congiunti

Come osservato con l'ordinanza del 12 aprile 2010, con riferimento alla prova della responsabilità civile derivante da reato, di cui al terzo comma dell'art. 187 c.p., il Tribunale ha ritenuto di acquisire, ad evidenti fini di economia processuale, esclusivamente quella documentale, "*sia se riferita al* quantum *del danno…sia se riferita all'*an*, perché in proposito si potrà acquisire tutta la relativa documentazione medica, nonché la documentazione INAIL e le denunce di infortunio, documenti nei quali – molto meglio di ogni testimonianza - risulta descritta la storia clinica e lavorativa di ciascun lavoratore*".

Di indubbia rilevanza risulta inoltre, a tali fini, quanto riferito al dibattimento dai numerosi consulenti medico legali ed epidemiologi delle parti con riferimento alla dose dipendenza dell'asbestosi e del tumore polmonare e all'aumento di rischio derivante dalla durata dell'esposizione all'amianto con riferimento al mesotelioma (e alla rilevanza delle esposizioni successive) nonché, ancora, quanto si è ampiamente osservato – in via generale - in altra parte della presente sentenza in ordine alla affidabilità delle diagnosi delle malattie asbesto correlate formulate nei confronti degli ex dipendenti degli stabilimenti Eternit che si sono costituiti parte civile, diagnosi attestate dalla copiosa documentazione medica prodotta dai rispettivi difensori.

Le suddette emergenze processuali, che devono qui richiamarsi integralmente, consentono di ritenere sufficientemente provato il nesso causale tra la dolosa omissione di cautele antinfortunistiche contestata agli imputati e l'insorgenza delle suddette patologie

asbesto correlate (asbestosi, tumore polmonare, mesotelioma pleurico), da inquadrarsi come malattie-infortunio.

A conclusioni parzialmente difformi deve pervenirsi con riferimento alle patologie diverse da quelle appena menzionate (quali le placche pleuriche, o altre forme tumorali). In tali ipotesi deve pronunciarsi, a favore dei lavoratori che hanno documentato di averle contratte (o dei loro eredi), condanna generica degli imputati al risarcimento dei danni, essendo sufficiente, come si è detto, a tali fini, l'accertamento di un fatto (collegato all'esposizione lavorativa ad amianto) potenzialmente produttivo di conseguenze dannose.

Gli imputati devono pertanto essere condannati (in solido con i responsabili civili nei casi in cui le parti civili li abbiano regolarmente citati, secondo quanto disposto con le ordinanze del Tribunale dell'1 marzo 2010 e del 4 ottobre 2010), con riferimento al delitto di cui all'art. 437 c.p., al risarcimento del danno in favore delle parti civili dipendenti degli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato, Cavagnolo e Napoli Bagnoli (e/o dei loro eredi e congiunti) la cui malattia professionale si è manifestata, ovvero è stata diagnosticata, dopo il 13 agosto 1999, come da dispositivo, con le seguenti precisazioni:

a) entrambi gli imputati non sono tenuti al risarcimento del danno nei confronti dei lavoratori o dei loro eredi che abbiano contratto una delle suddette malattie professionali in epoca antecedente al 27 giugno 1966; l'imputato De Cartier è tuttavia tenuto al risarcimento del danno in favore dei lavoratori (o dei loro eredi) che abbiano contratto asbestosi prima di tale data, ma ai quali, essendosi protratta l'attività lavorativa anche dopo tale data, sia stata diagnosticata una neoplasia polmonare in epoca successiva;
b) l'imputato Schmidheiny non è tenuto al risarcimento del danno nei confronti dei lavoratori (o dei loro eredi) che abbiano contratto una di tali malattie professionali, o siano deceduti, prima del 18 settembre 1974; è tuttavia tenuto al risarcimento del danno in favore dei lavoratori (o dei loro eredi) che abbiano contratto asbestosi prima di tale data, ma ai quali, essendosi protratta l'attività lavorativa anche dopo tale data, sia stata diagnosticata una neoplasia polmonare in epoca successiva;
c) la condanna solidale degli imputati De Cartier e Schmidheiny al risarcimento del danno in favore dei lavoratori dei suddetti stabilimenti viene pronunciata nei soli casi in cui i lavoratori ai quali siano state diagnosticate le suddette patologie asbesto correlate abbiano prestato attività lavorativa in uno dei suddetti stabilimenti Eternit in entrambi i periodi di gestione, e la malattia si sia manifestata, o sia stata diagnosticata, dopo il 18 settembre 1974.

Per quanto riguarda invece lo stabilimento Eternit di Rubiera, è tenuto al risarcimento del danno il solo imputato Schmidheiny, limitatamente alle malattie asbesto correlate dei dipendenti che hanno prestato attività lavorativa in epoca successiva all'acquisizione dello stabilimento da parte di Eternit spa e, cioè, dopo il 1980.

Gli imputati devono inoltre essere condannati (in solido tra loro nelle ipotesi appena indicate) al pagamento di una provvisionale, la cui quantificazione non può non tenere conto, anche in questo caso, della fondamentale circostanza che il danno in esame deriva dal delitto plurioffensivo di cui all'art. 437 c.p. e non dal delitto di omicidio colposo o doloso, o dal delitto di lesioni colpose o dolose.

Essa deve pertanto essere quantificata, tenuto conto del danno che può dirsi allo stato provato, in euro 35.000 (trentacinquemila) in favore dei lavoratori già dipendenti degli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato, Cavagnolo, Bagnoli e Rubiera attualmente viventi che hanno contratto una delle suddette malattie professionali asbesto correlate, e in

euro 30.000 (trentamila) in favore degli eredi dei lavoratori deceduti a seguito di una di tali patologie.

Deve invece essere devoluta alla separata sede civile la quantificazione del risarcimento del danno a favore dei congiunti dei lavoratori viventi che hanno contratto una delle suddette malattie professionali, non essendo a disposizione del Tribunale elementi sufficienti per valutare, neppure nei limiti della condanna provvisionale, il danno patito da tali parti civili.

25b ρ – 2 il delitto di cui all'art. 434 c.p. e i residenti in Cavagnolo-Brusasco e Casale Monferrato

Si sono riferiti in precedenza i risultati degli studi caso-controllo a Casale Monferrato e a Cavagnolo relativi ai soggetti non esposti professionalmente. Pare peraltro opportuno ricordare quanto esposto, al riguardo, dal consulente tecnico Mirabelli: "*mentre a Casale Monferrato il 55% di questi casi ha avuto questo tipo di esposizioni non professionali, a livello nazionale solo l'8% dei casi ha esposizione dello stesso genere, cioè di tipo ambientale o familiare (…) 55 su 75 casi avevano avuto questa modalità di esposizione per aver convissuto con lavoratori dell'Eternit o della Saca, dell'Eternit principalmente, perché per la Saca ce n'era uno. Per quanto riguarda le esposizioni ambientali, su 125 persone con queste modalità di esposizione 122 le avevano avute per aver vissuto nelle aree interessate di Casale Monferrato e di Cavagnolo e quindi per via delle esposizioni create dall'Eternit o dalla Saca (nel caso della Saca 3 soggetti). C'è da dire che delle 20 persone che avevano avuto circostanze di esposizione familiare ad amianto non attribuibili all'Eternit o alla Saca, 19 erano in ogni caso anche esposti ambientali correlabili con lo stabilimento Eternit, avendo vissuto a Casale Monferrato, ma la scelta è di incasellare un individuo in una ed in una sola categoria di esposizione, ed in questo caso -per convenzione- il profilo di esposizione familiare prende la precedenza sul profilo di esposizione ambientale. (…)*

Possiamo notare che c'è una differenza importante di età media alla diagnosi: i soggetti con esposizioni professionali hanno un'età media alla diagnosi molto più alta dei soggetti con esposizioni non professionali. Ci sono da 5 fino a 10 anni di differenza di età media alla diagnosi a danno dei soggetti che hanno dei profili di esposizione non professionali. I soggetti con profili di esposizioni non professionali si ammalano prima. Questo credo che sia dovuto al fatto che vengono esposti in età più precoce: l'esposizione ambientale può iniziare al limite dalla nascita, e così la convivenza con un familiare esposto ad amianto".

Ciò induce il Collegio a ritenere esaustivamente accertato che i casi di mesotelioma pleurico che hanno colpito i cittadini residenti in tali Comuni siano causalmente ricollegabili all'esposizione ambientale ad amianto di costoro, a sua volta da riconnettersi a quella incontrollata ed indiscriminata diffusione di polverino e scarti di produzione di cui si è ampiamente riferito in altre parti della sentenza, che si richiamano integralmente a tal riguardo.

Deve comunque incidentalmente ricordarsi che, come statuito dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione con sentenze n. 576, V. (Sciaudone ed altri) contro Usl 42 Napoli ed altro (Coletti), e n. 582, C. (Giorgianni ed altro) contro Assa Spa ed altro (Graziano ed altro), entrambe dell'11 gennaio 2008, "*ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola*

probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ‹‹oltre il ragionevole dubbio›› (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o ‹‹del più probabile che non››, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti, come rilevato da attenta dottrina che ha esaminato l'identità di tali standards delle prove in tutti gli ordinamenti occidentali, con la predetta differenza tra processo civile e penale".

Ed è interessante notare, pur riguardando dette sentenze delle Sezioni unite civili un tema diverso da quello oggetto del presente processo, cioè la responsabilità del Ministero della salute, a titolo di omissione, per danni conseguenti ad emotrasfusioni con sangue infetto, che l'applicazione in concreto del principio di diritto appena enunciato si attaglia, comunque, anche all'ipotesi in esame, avendo la Corte statuito che, stabilito un obbligo di controllo e di vigilanza del Ministero in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico affinché fosse utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standards di esclusione di rischi, il giudice, "*accertata l'omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all'epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata – infine – l'esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la verificazione dell'evento*".

Alla luce delle considerazioni che precedono, gli imputati devono pertanto essere condannati (in solido con i responsabili civili nei casi in cui le parti civili li abbiano regolarmente citati, secondo quanto disposto con le già citate ordinanze del Tribunale dell'1 marzo 2010 e del 4 ottobre 2010), con riferimento al delitto di cui all'art. 434 c.p., al risarcimento del danno in favore delle parti civili cittadini residenti in Casale Monferrato e Cavagnolo-Brusasco che abbiano contratto il mesotelioma pleurico (e/o dei loro eredi), come da dispositivo, con la precisazione che entrambi gli imputati non sono tenuti al risarcimento del danno nei confronti dei residenti o dei loro eredi che abbiano risieduto in Casale Monferrato o Cavagnolo soltanto in epoca antecedente al 27 giugno 1966, e che l'imputato Schmidheiny non è tenuto al risarcimento del danno nei confronti dei residenti o dei loro eredi che abbiano risieduto in Casale Monferrato o Cavagnolo soltanto in epoca antecedente al 18 settembre 1974.

Gli imputati devono altresì essere condannati (in solido con i responsabili civili nei casi in cui le parti civili li abbiano regolarmente citati) al pagamento di una provvisionale che si stima equo quantificare, per i residenti viventi affetti da mesotelioma pleurico, in euro 35.000 (trentacinquemila), e per gli eredi di coloro che sono deceduti per mesotelioma in euro 30.000 (trentamila).

Per i residenti (o i loro eredi) che hanno documentato di avere contratto patologie diverse dal mesotelioma pleurico (in particolare tumore polmonare e placche pleuriche) deve invece emettersi pronuncia di condanna generica degli imputati al risarcimento dei danni, essendo sufficiente anche in tali ipotesi, ai fini che qui rilevano, l'accertamento di un fatto (collegato all'esposizione ambientale ad amianto) potenzialmente produttivo di conseguenze dannose.

25b ρ – 3 in particolare: il danno da esposizione

Con riferimento al "*danno da esposizione*", cioè al danno ricollegabile al timore dei residenti in Casale Monferrato (e dei Comuni della c.d. "*area critica di Casale*") e in Cavagnolo-Brusasco, attualmente sani, di contrarre, in ragione dell'esposizione ambientale ad amianto, una patologia asbesto correlata, pare opportuno ricordare l'evoluzione del panorama giurisprudenziale in materia di danno non patrimoniale.

Al riguardo, le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con sentenza 21 febbraio 2002 n. 515, hanno optato per il principio opposto a quello affermato con le sentenze n. 4631 e 5530 del 1997, ritenendo che il danno morale soggettivo sia risarcibile anche in assenza di danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale.

Il principio di diritto statuito con tale sentenza prevede che "*in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo, il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinamenti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa all'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale*".

La Corte ha affermato che la stessa dicotomia danno-evento e danno-conseguenza appare una mera sovrastruttura teorica, dal momento che l'art. 2059 c.c. pone come unico presupposto di risarcibilità del danno morale la configurabilità di un fatto-reato, rinviando all'art. 185 c.p. che, a sua volta, rimanda alle singole fattispecie delittuose e non pone, oltre al turbamento psichico della vittima, altre condizioni, tantomeno la presenza di un distinto evento di danno.

La Corte ha inoltre osservato che tale conclusione risulta in sintonia con la giurisprudenza della stessa Corte in materia risarcitoria e, al riguardo, ha richiamato la sentenza 7 giugno 2000 n. 7713, secondo cui la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno-evento), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno-conseguenza).

A conclusioni parzialmente difformi (con riferimento alla configurabilità del c.d. "*danno esistenziale*") sono pervenute le Sezioni unite civili della Suprema Corte con sentenza n. 26972 del 24 giugno 2008.

In tale pronuncia, la Corte premette che: "*l'art. 2059 c.c., non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008). L'art. 2059 c.c., è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità*

del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela. Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui") (…) Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.

Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale è data, dal D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139, specifica definizione normativa (sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006).

(…) La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art.2059 c.c.) (sent. N.8827/2003; n.15027/2005; n.23918/2006).

Sul piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza), le due ipotesi risarcitorie si differenziano in punto di evento dannoso, e cioè di lesione dell'interesse protetto.

Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006).

La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria.

Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo astrattamente: S.U. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n. 4186/1998; S.U. n. 9556/2002), nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

La limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte va definitivamente superata. (…) Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula ‹‹danno morale›› non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento. In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in presenza del reato è

risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili (come avverrà, nel caso del reato di lesioni colpose, ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento (secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiché la tipicità, in questo caso, non è determinata soltanto dal rango dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato. Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale. (…)

Fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.

In tali ipotesi non emergono, nell'ambito della categoria generale ‹‹danno non patrimoniale››, distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale.

(…) Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso. La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.

Si pone ora la questione se, nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, possa inserirsi, come categoria autonoma, il c.d. danno esistenziale. Secondo una tesi elaborata in dottrina nei primi anni '90 il danno esistenziale era inteso come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico (all'epoca risarcito nell'ambito dell'art. 2043 c.c., in collegamento con l'art. 32 Cost.), in assenza di lesione dell'integrità psicofisica, e dal c.d. danno morale soggettivo (unico danno non patrimoniale risarcibile, in presenza di reato, secondo la tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c., in collegamento all'art. 185 c.p.), in quanto non attinente alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare non reddituale del soggetto. (…).

Già nel quadro dell'art. 2043 c.c., nel quale veniva inserito, la nuova figura di danno si risolveva nella descrizione di un pregiudizio di tipo esistenziale (il peggioramento della qualità della vita, l'alterazione del fare non reddituale), non accompagnata dalla necessaria individuazione, ai fini del requisito dell'ingiustizia del danno, di quale fosse l'interesse giuridicamente rilevante leso dal fatto illecito, e l'insussistenza della lesione di un interesse siffatto era ostativa all'ammissione a risarcimento.
Di siffatta carenza, non percepita dalla giurisprudenza di merito, mostratasi favorevole ad erogare tutela risarcitoria al danno così descritto (danno-conseguenza) senza svolgere indagini sull'ingiustizia del danno (per lesione dell'interesse), è stata invece avvertita questa Corte, in varie pronunce precedenti alle sentenze gemelle del 2003. (…)

Dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo

nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere.

Come si è ricordato, la figura del danno esistenziale era stata proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela, che ormai più non sussiste.

In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile. La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la L. n. 88 del 1955), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c..

E la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso.

(…) Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile (…).

In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario ne' è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri).

(…) Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale.

Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.

Per quanto riguarda il profilo probatorio, hanno stabilito le Sezioni unite che: *"il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno -conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003.*

E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.

(…) Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). *Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto*".

Sulla specifica questione della ravvisabilità del c.d. danno esistenziale si sono tuttavia registrate, in epoca successiva, decisioni di segno diverso. Mentre alcune pronunce si sono espresse negli stessi termini delle Sezioni unite (tra queste, Cass. civ. Sez. 3, n. 25575 del 30 novembre 2011, Tito (Lamantia) contro Meieaurora Spa ed altro), altre hanno ribadito che "*in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, impone di tenere conto dell'insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l'autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a tal fine, provvedere all'integrale riparazione secondo un criterio di personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità del caso concreto e della reale entità del danno*" (così Cass. Sez. Lavoro, n. 9238, 21 aprile 2011, Ind. Aeronautiche Meccaniche Rinaldo contro Roggerone; Cass. civ. Sez. 3, n. 10527 del 13 maggio 2011, Lullo ed altro contro Milano Assic. Spa ed altri).

A ben vedere, peraltro, le sentenze che si sono menzionate riconoscono, tutte (come già si è anticipato con l'ordinanza del Tribunale dell'1 marzo 2010) che il danno da alcuni definito "*esistenziale*" deve, in ogni caso, farsi rientrare nella più ampia nozione di danno non patrimoniale, non potendo mettersi in dubbio, da un lato, che le persone residenti da epoca risalente in Casale Monferrato e Cavagnolo vivano nel costante timore di contrarre una grave patologia asbesto correlata e, d'altro lato, che l'interesse di cui si chiede la

relativa tutela sia di rango costituzionale, attenendo a posizioni inviolabili della persona e, segnatamente, al diritto alla salute.

Il che comporta che tale danno non patrimoniale sia indubbiamente risarcibile ai sensi dell'art. 185 c.p..

Né può sostenersi che il relativo diritto debba considerarsi prescritto, posto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre "*da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro*" (così Cass. civ. Sez. 3, n. 13616 del 21 giugno 2011, Milia ed altri contro M. ed altro): conoscenza che, con specifico riferimento ai concreti rischi derivanti dall'esposizione ambientale all'amianto (e alla loro entità) dei residenti in Casale Monferrato e Cavagnolo, nonché alla loro ricollegabilità alla condotta illecita degli odierni imputati, deve essere riconnessa agli studi epidemiologici compiuti a far data dal 2002, i cui esiti (nei loro precisi termini, nella loro estensione e nella loro proiezione sul futuro) sono stati resi noti alle parti civili soltanto in occasione del presente processo.

Gli imputati devono pertanto essere condannati (in solido con i responsabili civili nei casi in cui le parti civili li abbiano regolarmente citati, secondo quanto disposto con le ordinanze del Tribunale dell'1 marzo 2010 e del 4 ottobre 2010), con riferimento al delitto di cui all'art. 434 c.p., al risarcimento del danno in favore delle parti civili cittadini (sani) residenti in Casale Monferrato e Cavagnolo-Brusasco e/o dei loro eredi, come da dispositivo.

Sussiste, infatti, il diritto degli eredi legittimi della persona offesa dal reato alla costituzione di parte civile preordinata ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali richiesti "*iure hereditatis*", in quanto nel patrimonio del "*de cuius*" rientrano anche i diritti patrimoniali scaturenti dai danni provocati dal reato e i danni morali, quantificabili in somme di denaro, per le sofferenze patite (così, da ultimo, Cass. Sez. 5 - sentenza n. 29729 del 4 maggio 2010 ud. - dep. 28 luglio 2010 – imp. Santini e altri - rv. 248259).

Devono tuttavia formularsi le seguenti precisazioni:

a) non possono ritenersi danneggiati, per quanto riguarda la provincia di Torino, i cittadini residenti in Comuni diversi da quelli di Cavagnolo e Brusasco (da considerarsi unitariamente sotto il profilo amministrativo), pur se ubicati a breve distanza chilometrica dagli stessi, non essendo emersi, in relazione a questi ultimi, elementi analoghi (in particolare una incontrollata distribuzione e diffusione degli scarti di produzione sotto forma di polverino da cui far discendere un concreto e attuale rischio da esposizione) a quelli riferiti in relazione ai Comuni dell'"*area critica di Casale Monferrato*";
b) entrambi gli imputati non sono tenuti al risarcimento del danno nei confronti dei soggetti che abbiano cessato di risiedere in Casale Monferrato e Cavagnolo in epoca antecedente al 27 giugno 1966;
c) l'imputato Schmidheiny non è tenuto al risarcimento del danno nei confronti dei soggetti che abbiano cessato di risiedere in Casale Monferrato e Cavagnolo prima del 18 settembre 1974;
d) non viene riconosciuto il danno da esposizione, in quanto "*assorbito*", alle parti civili cui si è già riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in qualità di lavoratori affetti da patologie asbesto correlate;
e) le parti civili lavoratori ex dipendenti degli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato e Cavagnolo affetti da malattia professionale asbesto-correlata in relazione alla

quale sia intervenuta - per l'epoca di insorgenza o di diagnosi - la prescrizione, e i loro eredi, vengono considerati legittimati ad ottenere il risarcimento del danno da esposizione qualora abbiano formulato, anche in via subordinata, la relativa domanda.

La quantificazione del danno va devoluta alla separata sede civile, non essendo a disposizione del Collegio, anche in relazione a tale categoria di danneggiati, elementi di valutazione sufficienti per addivenire alla individuazione del *quantum*, e dovendosi escludere, nel caso di specie, l'esclusivo ricorso alla prova presuntiva.

25b σ) - le altre richieste delle parti civili

Deve conclusivamente affermarsi, a maggior chiarimento di quanto finora esposto, che risulta prescritto il diritto al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili ex dipendenti degli stabilimenti Eternit (o dei loro eredi) la cui malattia professionale asbesto correlata si sia manifestata o sia stata diagnosticata in epoca antecedente al 13 agosto 1999.

A tali parti civili (o ai loro eredi) non può essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno "*da esposizione*" qualora non sia stata formulata, neppure in via subordinata, la relativa domanda.

Risulta altresì prescritto il diritto al risarcimento del danno delle parti civili che abbiano lamentato un danno da esposizione per avere risieduto in Napoli-Bagnoli e Rubiera.

Non sono legittimate al risarcimento del danno le parti civili dipendenti degli stabilimenti Eternit di Casale Monferrato, Cavagnolo e Bagnoli che abbiano contratto una malattia professionale asbesto correlata prestando attività lavorativa prima del 27 giugno 1966.

Non sono legittimate al risarcimento del danno le parti civili dipendenti dello stabilimento Eternit di Rubiera, che abbiano contratto malattia professionale prestando attività lavorativa in epoca precedente al 1980.

Non sono legittimate al risarcimento del danno "*da esposizione*" le parti civili che abbiano risieduto in Comuni limitrofi a Cavagnolo e Brusasco.

Va infine respinta la richiesta di provvisoria esecuzione delle condanne al risarcimento del danno, non essendo ravvisabili, stante la citazione in giudizio e la condanna solidale dei responsabili civili, e non essendo stati provati dalle parti civili giustificati motivi a sostegno della richiesta stessa.

25b τ) - la condanna alle spese relative all'azione civile

Gli imputati De Cartier e Schmidheiny e i responsabili civili Etex Group, Anova Holding AG, Amindus Holding AG e Becon AG, devono essere condannati, in solido tra loro nei casi indicati in dispositivo, alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili.

All'uopo si stima equo liquidare, tenuto conto dell'impegno assunto - relativamente alla fase del dibattimento - con particolare riferimento al numero delle udienze tenutesi, al verosimile numero di accessi in cancelleria, alle attività difensive svolte in udienza, all'esame e allo studio della corposa documentazione prodotta, al numero degli atti redatti e prodotti, la somma di euro 20.000 per ciascuna parte civile persona fisica e la somma di

euro 18.000 per ciascuna parte civile ente o associazione (da considerare "*diversa posizione*" per i difensori che abbiano assistito sia persone fisiche che persone giuridiche).

Tale differente quantificazione si giustifica con la diversa attivazione professionale richiesta per l'assistenza alle persone fisiche, che si presume relativamente più impegnativa dell'assistenza alle persone giuridiche.

Detta somma di euro 20.000 viene aumentata, per ciascun difensore, del 20% per ciascuna delle altre parti civili persone fisiche fino a 10, e del 5% per le parti civili persone fisiche eccedenti le prime dieci e fino a venti (da considerarsi aventi la stessa posizione), ex art. 3 della Tariffa professionale approvata il 9 aprile 2004, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Allo stesso modo, la somma di euro 18.000 viene aumentata del 20% per ciascuna delle successive parti civili enti o associazioni fino a 10, oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara De Cartier De Marchienne Louis e Schmidheiny Stephan colpevoli dei reati loro contestati al capo a) della rubrica, relativamente ai fatti successivi al 13 agosto 1999 e colpevoli dei reati contestati al capo b) della rubrica, rispettivamente commessi dal 27 giugno 1966 e dal 18 settembre 1974 in Cavagnolo e Casale Monferrato e, unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione, li condanna alla pena di anni sedici di reclusione ciascuno, nonché entrambi al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 531 c.p.p.
dichiara non doversi procedere contro i predetti imputati in ordine ai reati loro ascritti al capo a) della rubrica, limitatamente ai fatti commessi fino al 13 agosto 1999 e in ordine ai reati contestati al capo b) della rubrica, limitatamente ai fatti commessi in Rubiera e in Napoli-Bagnoli, perché tali reati sono estinti per prescrizione.

Visti gli artt. 29, 32, 32 ter e 32 quater c.p.
dispone l'interdizione perpetua dai pubblici uffici degli imputati De Cartier e Schmidheiny, l'interdizione legale dei predetti imputati per la durata della pena e la loro incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di tre anni.

Visti gli artt. 538 e seguenti c.p.p.
A) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny e i responsabili civili Etex Group, Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, in solido tra loro, ex art. 538, commi 2^ e 3^, c.p.p. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal reato, complessivamente liquidati in Euro 100.000, a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

1. CGIL PIEMONTE
2. CGIL CAMERA LAVORO di ALESSANDRIA
3. ALLCA NAZIONALE CUB

respingendo le relative richieste di provvisionale e di provvisoria esecutività;

B) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny e i responsabili civili, Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, in solido tra loro, ex art. 538, commi 2^ e 3^, c.p.p. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal reato, complessivamente liquidati in Euro 100.000, a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

1. USR CISL PIEMONTE
2. UST CISL TORINO

respingendo le relative richieste di provvisionale e di provvisoria esecutività;

C) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny, in solido tra loro, ex art. 538, commi 2^ e 3^, c.p.p. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal reato, liquidati nelle somme di seguito rispettivamente indicate, a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

1.	FENEAL UIL PROVINCIALE di ALESSANDRIA	Euro 100.000
2.	UIL REGIONALE PIEMONTE	Euro 100.000
3.	UIL PROVINCIALE di ALESSANDRIA	Euro 100.000
4.	UST CISL PROVINCIALE di ALESSANDRIA	Euro 100.000
5.	CGIL NAZIONALE	Euro 100.000
6.	ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPOSTI AMIANTO	Euro 100.000
7.	LEGAMBIENTE ONLUS	Euro 100.000
8.	WWF ITALIA ONLUS ONG	Euro 70.000

respingendo le relative richieste di provvisionale e di provvisoria esecutività.

D) condanna l'imputato De Cartier, ex art. 538, 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal reato, liquidati nella somma di Euro 4.000.000 a favore della parte civile costituita:

1. COMUNE CAVAGNOLO

respingendo le relative richieste di provvisionale e di provvisoria esecutività.

E) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny e i responsabili civili Etex Group, Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento delle provvisionali immediatamente esecutive di seguito indicate, a favore di ciascuna delle sottoelencate parti civili costituite:

1.	INAIL	Euro 15.000.000
2.	ASSOCIAZIONE MEDICINA DEMOCRATICA - MOVIMENTO DI LOTTA PER LA SALUTE - ONLUS	

Euro 70.000

F) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny e i responsabili civili Etex Group, Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 30.000 a favore di ciascuna delle sottoelencate parti civili costituite:

1.	GIANOLIO LUCA	nato/a il	06-giu-1973	congiunto/a di	Baj Silvana
2.	GIANOLIO ANDREA	nato/a il	04-apr-1971	congiunto/a di	Baj Silvana
3.	GIANOLIO PIERO	nato/a il	04-ago-1947	congiunto/a di	Baj Silvana
4.	BARBANO GIANCARLO	nato/a il	10-ott-1951	congiunto/a di	Baldi Gabriella
5.	BARBANO CHIARA	nato/a il	02-apr-1995	congiunto/a di	Baldi Gabriella
6.	BARBIERI ANTONIETTA	nato/a il	19-ott-1954	congiunto/a di	Baldi Giovanni
7.	MARCHESE MARIA LUISA	nato/a il	16-set-1959	congiunto/a di	Ballarino Rosa
8.	BARTOLINI LAURA	nato/a il	16-ott-1973	congiunto/a di	Bartolini Luigi
9.	BARTOLINI MICHELA	nato/a il	21-mag-1968	congiunto/a di	Bartolini Luigi
10.	GAMBINO CATERINA	nato/a il	25-nov-1939	congiunto/a di	Bartolini Luigi
11.	BERTOLOTTO MARIA	nato/a il	01-lug-1948	congiunto/a di	Bertolotto Giuseppe
12.	CAPRIOGLIO EGLE	nato/a il	06-mar-1921	congiunto/a di	Bertolotto Giuseppe
13.	CAPRARI IVAN	nato/a il	04-feb-1980	congiunto/a di	Caprari Mario
14.	CAPRARI ANNA	nato/a il	05-lug-1990	congiunto/a di	Caprari Mario
15.	LUZZI ROSARIA	nato/a il	31-lug-1955	congiunto/a di	Caprari Mario
16.	MACCHIA ALESSANDRO	nato/a il	17-dic-1981	congiunto/a di	Carla' Anna Lucia
17.	MACCHIA FEDERICA	nato/a il	03-feb-1985	congiunto/a di	Carla' Anna Lucia

18.	MACCHIA PIERO	nato/a il	02-gen-1958	congiunto/a di	Carla'
	Anna Lucia				
19.	CASONATO NICOLETTA	nato/a il	27-lug-1968	congiunto/a di	
	Casonato Luciano				
20.	MONTI ALBERTINA	nato/a il	10-ott-1931	congiunto/a di	
	Casonato Luciano				
21.	CATTANEO BRUNA	nato/a il	02-gen-1954	congiunto/a di	
	Cattaneo Mario				
22.	CATTANEO GIOVANNI	nato/a il	08-lug-1948	congiunto/a di	
	Cattaneo Mario				
23.	CAVALIERE LUIGI	nato/a il	02-dic-1936	congiunto/a di	
	Cavaliere Antonio				
24.	CAVALIERE SANTE	nato/a il	03-ago-1940	congiunto/a di	
	Cavaliere Antonio				
25.	FINOTTO PALMIRA	nato/a il	14-ott-1917	congiunto/a di	
	Cavaliere Antonio				
26.	CALIMAN GABRIELLA	nato/a il	26-ago-1942	congiunto/a di	Cese
	Norina				
27.	GRANDI NADIA	nato/a il	22-dic-1937	congiunto/a di	Cese
	Norina				
28.	GRANDI SIMONA	nato/a il	18-lug-1966	congiunto/a di	Cese
	Norina				
29.	TREVISAN CHIARA	nato/a il	04-apr-1963	congiunto/a di	
	Checchinato Lucia				
30.	SCIANNI GIUSEPPE	nato/a il	23-lug-1974	congiunto/a di	
	Comaianni Carmela				
31.	SCIANNI NUNZIO	nato/a il	14-dic-1935	congiunto/a di	
	Comaianni Carmela				
32.	SCIANNI RITA	nato/a il	27-lug-1966	congiunto/a di	
	Comaianni Carmela				
33.	COMELLI SIMONE	nato/a il	05-ott-1977	congiunto/a di	
	Comelli Paolo				
34.	PATRUCCO ANNA MARIA	nato/a il	10-apr-1949	congiunto/a di	
	Comelli Paolo				
35.	COMOGLIO GIOVANNI	nato/a il	06-gen-1947	congiunto/a di	
	Comoglio Carlo				
36.	MONICHINO FRANCESCO	nato/a il	27-mag-1944	congiunto/a di	Coppo
	Anna				
37.	BENZI ANGELO	nato/a il	18-giu-1930	congiunto/a di	Coppo
	Luigia				

38.	BENZI BARBARA	nato/a il	26-feb-1964	congiunto/a di	Coppo
	Luigia				
39.	BENZI EMANUELA	nato/a il	26-feb-1964	congiunto/a di	Coppo
	Luigia				
40.	COPPO LAURA	nato/a il	18-dic-1953	congiunto/a di	Coppo
	Renzo				
41.	BONELLI SANDRO	nato/a il	13-set-1949	congiunto/a di	
	Cornaglia Rosa				
42.	BONELLI VILMA	nato/a il	23-set-1944	congiunto/a di	
	Cornaglia Rosa				
43.	BECCARIA DELFINO	nato/a il	09-nov-1931	congiunto/a di	
	Costanzo Elda				
44.	BECCARIA ROBERTO	nato/a il	08-dic-1964	congiunto/a di	
	Costanzo Elda				
45.	COSTANZO LAURA	nato/a il	13-nov-1939	congiunto/a di	
	Costanzo Emilio				
46.	COSTANZO PAOLA	nato/a il	02-dic-1952	congiunto/a di	
	Costanzo Guido				
47.	COSTANZO ELISABETTA	nato/a il	17-gen-1972	congiunto/a di	
	Crevola Antonietta				
48.	COSTANZO GIUSEPPE	nato/a il	10-feb-1935	congiunto/a di	
	Crevola Antonietta				
49.	TIENGO ALBERTO	nato/a il	14-dic-1942	congiunto/a di	Dante
	Giuseppina				
50.	TIENGO GIANCARLO	nato/a il	26-nov-1950	congiunto/a di	Dante
	Giuseppina				
51.	TIENGO MERI	nato/a il	26-nov-1950	congiunto/a di	Dante
	Giuseppina				
52.	ARPOSIO BARBARA	nato/a il	06-ago-1971	congiunto/a di	
	Deambrogio Rosalba				
53.	ARPOSIO MARIO	nato/a il	03-feb-1943	congiunto/a di	
	Deambrogio Rosalba				
54.	SALMIN EMANUELA	nato/a il	09-giu-1964	congiunto/a di	Debiasi
	Maria				
55.	SALMIN GIOVANNI	nato/a il	01-apr-1933	congiunto/a di	Debiasi
	Maria				
56.	SALMIN GIANFRANCO	nato/a il	26-apr-1967	congiunto/a di	Debiasi
	Maria				
57.	COSTANZO GIANFRANCA	nato/a il	10-ott-1943	congiunto/a di	
	Defrancisi Luigina				

58.	COSTANZO GIOVANNA Defrancisi Luigina	nato/a il	24-feb-1948	congiunto/a di	
59.	DEGIOVANNI ROBERTO Degiovanni Elso	nato/a il	23-ago-1961	congiunto/a di	
60.	NEGRI LIVIA Degiovanni Elso	nato/a il	16-feb-1932	congiunto/a di	
61.	CERCHIO LUCIANA Demarie Margherita	nato/a il	14-set-1955	congiunto/a di	
62.	OTTONE MARIA Demichelis Carla	nato/a il	13-dic-1934	congiunto/a di	
63.	DI LONARDO LUIGI Lonardo Pier Franco	nato/a il	18-mar-1939	congiunto/a di	Di
64.	DELLA PORTA FERNANDO Dognazzi Francesca	nato/a il	22-ott-1923	congiunto/a di	
65.	DELLA PORTA MIRELLA Dognazzi Francesca	nato/a il	27-mag-1957	congiunto/a di	
66.	DURANDO DEVIN Durando Ivan	nato/a il	04-ott-1992	congiunto/a di	
67.	DURANDO ERWIN Durando Ivan	nato/a il	02-lug-1977	congiunto/a di	
68.	BARERA SERGIO Giovanna	nato/a il	19-mag-1962	congiunto/a di	Dusio
69.	DORATO CARLA Mauro	nato/a il	05-set-1947	congiunto/a di	Farotto
70.	FERRARIS ENRICO Ferraris Paolo	nato/a il	28-dic-1982	congiunto/a di	
71.	FERRARIS GIORGIO Ferraris Paolo	nato/a il	01-nov-1979	congiunto/a di	
72.	FERRARIS LAURA Ferraris Paolo	nato/a il	04-ott-1978	congiunto/a di	
73.	PRATO MARIA ASSUNTA Ferraris Paolo	nato/a il	03-lug-1951	congiunto/a di	
74.	COSTANZO ANNA MARIA Giuseppe	nato/a il	18-gen-1929	congiunto/a di	Finotto
75.	FINOTTO EMILIANO Giuseppe	nato/a il	19-dic-1961	congiunto/a di	Finotto
76.	GROSSETTI GABRIELLA Matilde	nato/a il	17-lug-1962	congiunto/a di	Finotto
77.	GROSSETTI GIULIANA Matilde	nato/a il	16-gen-1956	congiunto/a di	Finotto

78.	FORMAGGIO GABRIELLA	nato/a il	24-mar-1971	congiunto/a di	
	Formaggio Luigi				
79.	FORMAGGIO RICCARDO	nato/a il	21-dic-1965	congiunto/a di	
	Formaggio Luigi				
80.	LORENZON ANNA	nato/a il	28-feb-1939	congiunto/a di	
	Formaggio Luigi				
81.	FRANCIA FRANCO	nato/a il	12-ago-1947	congiunto/a di	Francia
	Ugo				
82.	FRANCIA PAOLO	nato/a il	18-mar-1950	congiunto/a di	Francia
	Ugo				
83.	FRASSON ROSSANA	nato/a il	13-giu-1974	congiunto/a di	
	Frasson Elio				
84.	MARTINOTTI CRISTINA	nato/a il	04-set-1947	congiunto/a di	
	Frasson Elio				
85.	CARLASSARA ANDREA	nato/a il	02-mar-1969	congiunto/a di	
	Frasson Maria				
86.	CARLASSARA ANTONIO	nato/a il	29-giu-1940	congiunto/a di	
	Frasson Maria				
87.	GABIATI FABRIZIO	nato/a il	15-apr-1960	congiunto/a di	Gabiati
	Ferruccio				
88.	DE ROSA MARIA	nato/a il	13-lug-1944	congiunto/a di	Gaeta
	Michele				
89.	RAIMONDO LUCIANO	nato/a il	19-giu-1952	congiunto/a di	
	Gagliardone Luisella				
90.	RAIMONDO MICHELE	nato/a il	09-gen-1996	congiunto/a di	
	Gagliardone Luisella				
91.	GALLETTO MARIO	nato/a il	23-mag-1995	congiunto/a di	
	Galletto Mauro				
92.	SOPEGNO PATRIZIA	nato/a il	02-mar-1961	congiunto/a di	
	Galletto Mauro				
93.	GANORA MAURO	nato/a il	05-ago-1975	congiunto/a di	Ganora
	Franco				
94.	GANORA VALTER	nato/a il	23-apr-1974	congiunto/a di	Ganora
	Franco				
95.	NOSENGO TERESA	nato/a il	16-apr-1948	congiunto/a di	Ganora
	Franco				
96.	LIEDHOLM ANDREA	nato/a il	26-gen-1993	congiunto/a di	Ganora
	Gabriella				
97.	LIEDHOLM CARLO	nato/a il	31-lug-1958	congiunto/a di	Ganora
	Gabriella				

98.	LIEDHOLM PAOLO ERIK	nato/a il	12-lug-1988	congiunto/a di	Ganora Gabriella
99.	GANORA GIOVANNI	nato/a il	31-mag-1950	congiunto/a di	Ganora Innocenzo
100.	GANORA PIER PAOLO	nato/a il	22-lug-1956	congiunto/a di	Ganora Innocenzo
101.	CORINO BRUNA	nato/a il	25-feb-1938	congiunto/a di	Ganora Remo
102.	GANORA CLAUDIO	nato/a il	05-mar-1967	congiunto/a di	Ganora Remo
103.	GANORA GIORGIO	nato/a il	03-giu-1963	congiunto/a di	Ganora Remo
104.	GANORA MARISA	nato/a il	10-ott-1964	congiunto/a di	Ganora Remo
105.	GANORA RENATO	nato/a il	11-lug-1970	congiunto/a di	Ganora Remo
106.	GASPARINI ADRIANA	nato/a il	25-feb-1946	congiunto/a di	Gasparini Franco
107.	GASPARINI MARIA LUISA	nato/a il	03-nov-1943	congiunto/a di	Gasparini Franco
108.	CORTESI PIERLUIGI	nato/a il	17-feb-1951	congiunto/a di	Gennaioli Bina
109.	BARBERIS EVA	nato/a il	13-lug-1928	congiunto/a di	Giorcelli Valente
110.	BARBERIS ITALO	nato/a il	28-ott-1932	congiunto/a di	Giorcelli Valente
111.	GIORCELLI GIORGIO	nato/a il	03-lug-1938	congiunto/a di	Giorcelli Valente
112.	GIORCELLI LAURA	nato/a il	26-ott-1950	congiunto/a di	Giorcelli Valente
113.	GIAMBELLI ADELE	nato/a il	12-feb-1937	congiunto/a di	Giraudi Teresio
114.	GIRAUDI FERRUCCIO	nato/a il	06-ago-1971	congiunto/a di	Giraudi Teresio
115.	GIRAUDI RENATO	nato/a il	14-ott-1966	congiunto/a di	Giraudi Teresio
116.	GIRAUDI SILVANO	nato/a il	09-gen-1964	congiunto/a di	Giraudi Teresio
117.	ARALDA MARIO	nato/a il	28-mag-1939	congiunto/a di	Girino Teresa

118.	ARALDA ROSA Teresa	nato/a il	01-giu-1940	congiunto/a di	Girino
119.	VENESIA GIOVANNI Ercolina	nato/a il	19-apr-1934	congiunto/a di	Godino
120.	MARINOTTO ANGELO Granziera Maria Paola	nato/a il	18-ott-1938	congiunto/a di	
121.	MARINOTTO KATIA Granziera Maria Paola	nato/a il	30-set-1974	congiunto/a di	
122.	INVERNIZZI RICCARDO Invernizzi Ernaldo	nato/a il	17-mar-1964	congiunto/a di	
123.	BERNARDINI LUCIA Menighetti Cesare	nato/a il	27-ago-1962	congiunto/a di	
124.	ALESCI CARMELA Muscato Orazio	nato/a il	21-set-1936	congiunto/a di	
125.	FORMIA GRAZIELLA Muscato Orazio	nato/a il	10-dic-1954	congiunto/a di	
126.	MUSCATO ANNA Muscato Orazio	nato/a il	30-ott-1985	congiunto/a di	
127.	MUSCATO ANTONIO Muscato Orazio	nato/a il	21-ago-1989	congiunto/a di	
128.	MUSCATO COSIMINA Muscato Orazio	nato/a il	11-mar-1966	congiunto/a di	
129.	MUSCATO FRANCESCO Muscato Orazio	nato/a il	09-gen-1953	congiunto/a di	
130.	MUSCATO GANDOLFO Muscato Orazio	nato/a il	02-mag-1964	congiunto/a di	
131.	MUSCATO ROSALBA Muscato Orazio	nato/a il	24-mar-1967	congiunto/a di	
132.	GANORA MARIA CRISTINA Carolina	nato/a il	25-apr-1969	congiunto/a di	Nano
133.	RAMPONE PIERA Carolina	nato/a il	26-ott-1943	congiunto/a di	Nano
134.	NEGRO GIOVANNA Giacomo	nato/a il	04-set-1948	congiunto/a di	Negro
135.	NEGRO MARIA Giacomo	nato/a il	20-apr-1946	congiunto/a di	Negro
136.	CARRER DINA MARIA Romano	nato/a il	07-giu-1935	congiunto/a di	Pivetta
137.	PIVETTA MARCO Romano	nato/a il	05-nov-1961	congiunto/a di	Pivetta

138.	PIVETTA MASSIMO	nato/a il	22-nov-1967	congiunto/a di	Pivetta Romano
139.	PIVETTA RITA	nato/a il	23-giu-1971	congiunto/a di	Pivetta Romano
140.	FERRARIS FRANCO	nato/a il	10-gen-1947	congiunto/a di	Ponteprimo Severina
141.	AMATELLI GIANFRANCO	nato/a il	21-ago-1938	congiunto/a di	Proment Maria Anna
142.	AMATELLI LOREDANA	nato/a il	02-mag-1968	congiunto/a di	Proment Maria Anna
143.	AMATELLI ROBERTA	nato/a il	25-gen-1980	congiunto/a di	Proment Maria Anna
144.	MESSINA ANGELA	nato/a il	01-gen-1963	congiunto/a di	Puzzo Rosaria
145.	MESSINA LUIGIA	nato/a il	27-dic-1960	congiunto/a di	Puzzo Rosaria
146.	MESSINA PATRIZIA	nato/a il	06-mag-1964	congiunto/a di	Puzzo Rosaria
147.	RAITERI GIAN LUIGI	nato/a il	04-mag-1977	congiunto/a di	Raiteri Celeste
148.	RAITERI MARINELLA	nato/a il	19-giu-1972	congiunto/a di	Raiteri Celeste
149.	ROSSETTI LIVIANA	nato/a il	09-feb-1949	congiunto/a di	Raiteri Celeste
150.	RAITERI LUCA	nato/a il	01-apr-1979	congiunto/a di	Raiteri Dino
151.	VITALE IOSE	nato/a il	19-apr-1950	congiunto/a di	Raiteri Dino
152.	BOSSI SERGIO	nato/a il	06-ott-1934	congiunto/a di	Rastellino Emma
153.	POLETTI MARIA TERESA	nato/a il	03-apr-1932	congiunto/a di	Re Giorgio
154.	RE ANDREA	nato/a il	01-nov-1970	congiunto/a di	Re Giorgio
155.	RE ELISABETTA	nato/a il	01-giu-1958	congiunto/a di	Re Giorgio
156.	RE GIANNA	nato/a il	27-giu-1961	congiunto/a di	Re Giorgio
157.	RE RICCARDO	nato/a il	12-dic-1962	congiunto/a di	Re Giorgio

158. RIVALTA ILARIA nato/a il 26-lug-1978 congiunto/a di Rivalta Pompeo
159. RIZZETTO ELISA nato/a il 23-mar-1938 congiunto/a di Rizzetto Luigi
160. RIZZETTO LUIGIA nato/a il 28-nov-1935 congiunto/a di Rizzetto Luigi
161. GAIERO ROMANO nato/a il 02-mar-1939 congiunto/a di Roberto Mirella
162. VALERIANO FABRIZIO nato/a il 30-set-1963 congiunto/a di Roberto Mirella
163. ROBIOLA ALDO nato/a il 10-dic-1939 congiunto/a di Robiola Franco
164. ROLFO RITA nato/a il 08-lug-1966 congiunto/a di Rolfo Federico
165. FRANCIA ADA nato/a il 26-nov-1923 congiunto/a di Rolfo Federico
166. SIMONETTI FEDERICA nato/a il 28-lug-1987 congiunto/a di Rolla Lorenza
167. SIMONETTI FRANCO nato/a il 15-giu-1957 congiunto/a di Rolla Lorenza
168. ROSSI PIERA nato/a il 05-mar-1972 congiunto/a di Rossi Clerio
169. ROSSI ITALO nato/a il 05-apr-1953 congiunto/a di Rossi Luigino
170. ROSSI STEFANO nato/a il 08-feb-1965 congiunto/a di Rossi Luigino
171. MENEGHETTI ELISALBA nato/a il 25-giu-1948 congiunto/a di Rosso Erminio
172. CIBIN TERESA nato/a il 11-gen-1944 congiunto/a di Rota Adriano
173. ROTA MASSIMO nato/a il 08-gen-1967 congiunto/a di Rota Adriano
174. ALBERTINI LUCIANO nato/a il 12-mar-1947 congiunto/a di Rota Maria Pia
175. ALBERTINI MASSIMILIANO nato/a il 18-mar-1971 congiunto/a di Rota Maria Pia
176. BAGGIO CARLA nato/a il 14-nov-1949 congiunto/a di Rota Sergio
177. ROTA MARTA nato/a il 27-ott-1973 congiunto/a di Rota Sergio

178.	ROTA SARA	nato/a il	22-dic-1977	congiunto/a di	Rota Sergio
179.	PANE INES	nato/a il	26-dic-1920	congiunto/a di	Sanlorenzo Felice
180.	SANLORENZO ALDA	nato/a il	19-ago-1947	congiunto/a di	Sanlorenzo Felice
181.	SANLORENZO GABRIELLA	nato/a il	21-giu-1943	congiunto/a di	Sanlorenzo Felice
182.	BERTOLA GIANLUCA	nato/a il	27-gen-1966	congiunto/a di	Sapelli Adriana
183.	BERTOLA MARIA CRISTINA	nato/a il	22-set-1963	congiunto/a di	Sapelli Adriana
184.	REGALIA CARLA	nato/a il	16-lug-1936	congiunto/a di	Sapelli Adriana
185.	CANTATORE INES NADIA	nato/a il	10-set-1946	congiunto/a di	Sapelli Alessandro
186.	SAPELLI AURORA	nato/a il	04-mar-1976	congiunto/a di	Sapelli Alessandro
187.	CAPPA GIORGIO	nato/a il	08-ott-1945	congiunto/a di	Sardo Giuliana
188.	CAPPA MARIA	nato/a il	02-mag-1944	congiunto/a di	Sardo Giuliana
189.	CAPPA ROSA MARIA	nato/a il	28-mag-1956	congiunto/a di	Sardo Giuliana
190.	SARZANO CORRADO	nato/a il	10-lug-1981	congiunto/a di	Sarzano Luigi
191.	SARZANO ELEONORA	nato/a il	20-giu-1987	congiunto/a di	Sarzano Luigi
192.	BALSAMO MARIA	nato/a il	23-ott-1964	congiunto/a di	Sboarina Giancarlo
193.	SBOARINA GIANLUCA	nato/a il	22-mag-1985	congiunto/a di	Sboarina Giancarlo
194.	SBOARINA MATTEO	nato/a il	17-ott-1989	congiunto/a di	Sboarina Giancarlo
195.	CAPRA BRUNO	nato/a il	07-apr-1938	congiunto/a di	Scanzaroli Maria Grazia
196.	CAPRA GIOVANNI	nato/a il	10-set-1978	congiunto/a di	Scanzaroli Maria Grazia
197.	CAPRA MICHELA	nato/a il	09-mar-1971	congiunto/a di	Scanzaroli Maria Grazia

198. PASTORE GIUSEPPINA nato/a il 20-ago-1935 congiunto/a di Scarrone Marco
199. SCARRONE DAVIDE nato/a il 14-feb-1960 congiunto/a di Scarrone Marco
200. D'ANDREA LORELLA nato/a il 26-mar-1962 congiunto/a di Sebetti Bruna
201. D'ANDREA MAURO nato/a il 08-ott-1957 congiunto/a di Sebetti Bruna
202. SCAGLIOTTI GIANCARLA nato/a il 02-gen-1965 congiunto/a di Sereno Anna
203. SCAGLIOTTI MAURO nato/a il 18-feb-1954 congiunto/a di Sereno Anna
204. MANCINO MARIA nato/a il 28-mar-1937 congiunto/a di Servente Luigi
205. SERVENTE ANTONELLA nato/a il 16-nov-1971 congiunto/a di Servente Luigi
206. SERVENTE LUCIA nato/a il 30-ott-1966 congiunto/a di Servente Luigi
207. SERVENTE MARGHERITA nato/a il 06-giu-1965 congiunto/a di Servente Luigi
208. PIN ANNA MARIA nato/a il 22-ago-1953 congiunto/a di Solerio Angelo
209. SOLERIO MARCO nato/a il 05-dic-1978 congiunto/a di Solerio Angelo
210. COSTA ANNAMARIA nato/a il 29-mar-1949 congiunto/a di Spessa Franco
211. SPESSA SARA nato/a il 15-feb-1973 congiunto/a di Spessa Franco
212. VETTORE FIORELLA nato/a il 04-mar-1954 congiunto/a di Stocco Daniele
213. RICCI CRISTINA VITTORIA nato/a il 16-lug-1942 congiunto/a di Tabucchi Franco
214. TABUCCHI ALESSIO nato/a il 21-mag-1976 congiunto/a di Tabucchi Franco
215. TRECATE GIAN LUIGI nato/a il 11-set-1961 congiunto/a di Trecate Luigino
216. MARTINOTTI LUIGI nato/a il 07-feb-1927 congiunto/a di Trombini Lina
217. FRANCIA ANNA MARIA nato/a il 23-lug-1950 congiunto/a di Trovo' Angelo

218.	MANDRINO CARLA	nato/a il	20-set-1951	congiunto/a di	Vanni Maurizio
219.	VANNI ILARIA	nato/a il	03-ago-1982	congiunto/a di	Vanni Maurizio
220.	DEANGELIS ALESSANDRA	nato/a il	23-giu-1970	congiunto/a di	Venchi Piera
221.	DEANGELIS PAOLA	nato/a il	16-ago-1964	congiunto/a di	Venchi Piera
222.	MUSSO MARIA CRISTINA	nato/a il	27-set-1948	congiunto/a di	Verano Francesco
223.	VERANO MARIA TERESA	nato/a il	06-feb-1969	congiunto/a di	Verano Francesco
224.	CEI ALESSANDRA	nato/a il	18-feb-1970	congiunto/a di	Vespa Vilma
225.	CEI ALESSANDRO	nato/a il	20-nov-1936	congiunto/a di	Vespa Vilma
226.	CEI ROBERTA	nato/a il	21-set-1974	congiunto/a di	Vespa Vilma
227.	RACCA BRUNO	nato/a il	18-feb-1953	congiunto/a di	Vicenzi Olga
228.	RACCA PAOLO	nato/a il	18-nov-1954	congiunto/a di	Vicenzi Olga
229.	ANELLO GAETANO	nato/a il	02-gen-1927	congiunto/a di	Virga Concetta
230.	ANELLO TOMMASO	nato/a il	22-gen-1954	congiunto/a di	Virga Concetta
231.	CONTARDI FRANCESCA	nato/a il	23-apr-1988	congiunto/a di	Volani Renata
232.	CONTARDI PACO	nato/a il	23-feb-1984	congiunto/a di	Volani Renata
233.	BERTOLOTTI SERGIO	nato/a il	03-ott-1947	congiunto/a di	Zaio Antonietta
234.	BERTOLOTTI SILVANA	nato/a il	16-mar-1946	congiunto/a di	Zaio Antonietta
235.	LUPARIA MARCELLA	nato/a il	04-giu-1944	congiunto/a di	Zaio Antonietta
236.	DRUTTO ENRICO	nato/a il	09-set-1952	congiunto/a di	Zaio Marcello
237.	AMADIO ELDA	nato/a il	26-ago-1939	congiunto/a di	Zambon Aldo

238. ZAMBON FLAVIA nato/a il 24-lug-1965 congiunto/a di Zambon Aldo
239. ZAMBON MAURO nato/a il 08-mar-1968 congiunto/a di Zambon Aldo
240. GARLANDO PIERINA nato/a il 02-giu-1942 congiunto/a di Zavattaro Luigi
241. ZAVATTARO PAOLA nato/a il 18-dic-1966 congiunto/a di Zavattaro Luigi

G) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny e i responsabili civili Etex Group, Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 35.000 a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

1. FIORETTI TIZIANA nato/a il 07-apr-1958
2. MARTINELLI EDA nato/a il 25-mar-1929
3. STARA ALESSANDRA nato/a il 27-gen-1933
4. GEBBIA ROSALIA nato/a il 03-ago-1947
5. GNOCCO ANTONIO nato/a il 14-ott-1931
6. GODINO LUIGINO nato/a il 07-lug-1940
7. POLLON LUIGI nato/a il 23-mar-1924
8. RINCO MARIA nato/a il 16-nov-1929
9. ROMANO ANTONINA nato/a il 10-ago-1932
10. TERZO VINCENZO nato/a il 02-feb-1938
11. VIOTTO REMO nato/a il 03-apr-1935

G-bis) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny e i responsabili civili Etex Group, Anova Holding AG e Amindus Holding AG, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 35.000 a favore della parte civile costituita:

1) RAIMONDI SILVIA nato/a il 11-gen-1936

H) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny e i responsabili civili Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 30.000 a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

1. RIPOSO GIOVANNA nato/a il 22-ago-1952 congiunto/a di Accornero Rosa

2.	RIPOSO MARIA LUISA	nato/a il	28-set-1948	congiunto/a di	Accornero Rosa
3.	ALLARA ALESSANDRA	nato/a il	17-dic-1969	congiunto/a di	Allara Alessandro
4.	ALLARA RICCARDO	nato/a il	30-gen-1972	congiunto/a di	Allara Alessandro
5.	PADOIN RITA	nato/a il	25-ago-1946	congiunto/a di	Allara Alessandro
6.	LIBRANTI ANGELA Leonarda	nato/a il	08-mar-1951	congiunto/a di	Aloisio
7.	BALZARRO LAURA	nato/a il	29-nov-1963	congiunto/a di	Balzarro Giovanni
8.	BALZARRO SUSANNA	nato/a il	11-dic-1967	congiunto/a di	Balzarro Giovanni
9.	VANZAN GUERRINO	nato/a il	19-ago-1942	congiunto/a di	Bigliati Rosa Mari'
10.	VANZAN SILVIA	nato/a il	03-lug-1976	congiunto/a di	Bigliati Rosa Mari'
11.	BESSO CESARINA	nato/a il	17-nov-1933	congiunto/a di	Bosso Enrico
12.	BOSSO CARLO	nato/a il	21-dic-1953	congiunto/a di	Bosso Enrico
13.	BOSSO FRANCO	nato/a il	27-mag-1959	congiunto/a di	Bosso Enrico
14.	BOTTINO CARLO	nato/a il	08-mar-1956	congiunto/a di	Bottino Sergio
15.	MELER MARIA	nato/a il	10-set-1928	congiunto/a di	Bottino Sergio
16.	COSTANZO LUCA	nato/a il	02-mag-1970	congiunto/a di	Bozzo Maria Teresa
17.	COSTANZO MARIO	nato/a il	25-ago-1941	congiunto/a di	Bozzo Maria Teresa
18.	LAZZARIN FRANCESCA	nato/a il	22-mar-1981	congiunto/a di	Brezza Roberto
19.	BUSCAIOLO CLAUDIA	nato/a il	18-gen-1963	congiunto/a di	Buscaiolo Mario
20.	PEROTTI FRANCA	nato/a il	17-lug-1941	congiunto/a di	Buscaiolo Mario
21.	POZZI ELIO	nato/a il	25-ott-1953	congiunto/a di	Buscaldi Iolanda

22.	BUSTO VALERIA	nato/a il	16-ago-1986	congiunto/a di	Busto Piercarlo
23.	ZANZOTTO ROBERTA	nato/a il	19-gen-1959	congiunto/a di	Busto Piercarlo
24.	CABRIA MAURIZIO	nato/a il	03-dic-1963	congiunto/a di	Cabria Angelo
25.	FONZEGA DOMENICA	nato/a il	20-ago-1927	congiunto/a di	Cabria Angelo
26.	CACCIATORI MAURIZIO	nato/a il	08-nov-1968	congiunto/a di	Cacciatori Giuseppe
27.	CACCIATORI MICHELE	nato/a il	01-feb-1983	congiunto/a di	Cacciatori Giuseppe
28.	FERZOLA GIUSEPPINA	nato/a il	25-apr-1949	congiunto/a di	Cacciatori Giuseppe
29.	CALVI ANNA MARIA	nato/a il	25-giu-1966	congiunto/a di	Calvi Mario
30.	ALLARA PIERINA	nato/a il	18-ago-1933	congiunto/a di	Caprioglio Riccardo
31.	CAPRIOGLIO FRANCO	nato/a il	19-nov-1956	congiunto/a di	Caprioglio Riccardo
32.	CAPRIOGLIO MARIA LUISA	nato/a il	05-set-1958	congiunto/a di	Caprioglio Riccardo
33.	CAPRIOGLIO LUIGI	nato/a il	14-nov-1926	congiunto/a di	Caprioglio Rita
34.	CAPRIOGLIO NADIA	nato/a il	28-gen-1958	congiunto/a di	Caprioglio Rita
35.	CAPRIOGLIO ROBERTO	nato/a il	05-set-1963	congiunto/a di	Caprioglio Rita
36.	CAPUTO MARI LINDA	nato/a il	31-ago-1952	congiunto/a di	Caputo Luigi
37.	CARRETTI ELENA	nato/a il	30-ago-1963	congiunto/a di	Carretti Angelo
38.	CERRONE CHIARA	nato/a il	24-nov-1986	congiunto/a di	Cerrone Giuseppe
39.	COLOMBANO CESARE	nato/a il	09-mag-1958	congiunto/a di	Colombano Jolando
40.	COLOMBANO CHIARA	nato/a il	03-set-1950	congiunto/a di	Colombano Jolando
41.	COLOMBANO ENRICA	nato/a il	04-mar-1955	congiunto/a di	Colombano Jolando

42.	LAVAGNO BERNARDINO Ferraris Silvana	nato/a il	20-mar-1942	congiunto/a di	
43.	LAVAGNO LUISA Ferraris Silvana	nato/a il	21-ott-1972	congiunto/a di	
44.	LAVAGNO MICHELA Ferraris Silvana	nato/a il	01-dic-1978	congiunto/a di	
45.	CAGNIN EMANUELE Lasagna Carla	nato/a il	01-apr-1973	congiunto/a di	
46.	CAGNIN FABRIZIO Lasagna Carla	nato/a il	22-feb-1965	congiunto/a di	
47.	D'ALÒ CARMELA Nunzio	nato/a il	26-ott-1934	congiunto/a di	Lemma
48.	BALANZINO PIER LUISA Flavia	nato/a il	31-mar-1945	congiunto/a di	Oliaro
49.	CASTELLI GIOVANNA Giovanni	nato/a il	17-lug-1939	congiunto/a di	Osta
50.	OSTA MARIA ELENA Giovanni	nato/a il	07-feb-1972	congiunto/a di	Osta
51.	OSTA GIANCARLO Giovanni	nato/a il	22-mag-1966	congiunto/a di	Osta
52.	PAGLIANO CARLO Pagliano Giovanni	nato/a il	01-ago-1943	congiunto/a di	
53.	PAGLIANO EMILIO Pagliano Giovanni	nato/a il	24-mag-1949	congiunto/a di	
54.	MARINELLI ANTONELLA Parmeggiani Danilo	nato/a il	17-giu-1959	congiunto/a di	
55.	PARMEGGIANI GIACOMO Parmeggiani Danilo	nato/a il	29-mag-1991	congiunto/a di	
56.	PATRUCCO GIOVANNA Pastorino Maria	nato/a il	05-giu-1956	congiunto/a di	
57.	RONCO ANGELO Patrucco Matilde	nato/a il	07-giu-1937	congiunto/a di	
58.	ODDONE SERGIO Piacibello Giuseppina	nato/a il	23-mag-1949	congiunto/a di	
59.	MOLINARO ENRICA Romanello Lucrezia	nato/a il	09-giu-1960	congiunto/a di	
60.	DE MARCO ANTONELLA Scarpino Giovanna	nato/a il	08-lug-1963	congiunto/a di	
61.	SVALUTO AGOSTINO Giuseppe	nato/a il	05-nov-1941	congiunto/a di	Svaluto

62.	GAVIORNO PATRIZIA	nato/a il	14-mar-1958	congiunto/a di	Turello Mario
63.	BUSCALDI LUCA	nato/a il	14-mag-1980	congiunto/a di	Venesio Anna
64.	BUSCALDI MARIO	nato/a il	02-ago-1953	congiunto/a di	Venesio Anna
65.	BATTAGLIA CONCETTA	nato/a il	20-gen-1957	congiunto/a di	Battaglia Giovanni
66.	BATTAGLIA GEMMA	nato/a il	23-set-1959	congiunto/a di	Battaglia Giovanni
67.	BATTAGLIA GIUSEPPA	nato/a il	26-dic-1935	congiunto/a di	Battaglia Giovanni
68.	BATTAGLIA GIUSEPPE	nato/a il	06-mar-1955	congiunto/a di	Battaglia Giovanni
69.	BISOGLIO LORELLA	nato/a il	01-set-1959	congiunto/a di	Bisoglio Ezio
70.	MONTI BRUNA	nato/a il	05-mag-1935	congiunto/a di	Bisoglio Ezio

I) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny e i responsabili civili Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento delle provvisionali, immediatamente esecutive, a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite, per le somme rispettivamente indicate:

1.	ARDITI LAURA	nato/a il	02.gen.1959	Euro 35.000
2.	CREPALDI ROSINA	nato/a il	28.ott.1931	Euro 35.000

L) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento delle provvisionali, immediatamente esecutive, a favore delle seguenti parti civili costituite, per le somme rispettivamente indicate:

1. REGIONE PIEMONTE Euro 20.000.000
2. COMUNE CASALE M.TO Euro 25.000.000
3. ASL ALESSANDRIA Euro 5.000.000
4. ASSOCIAZIONE FAMIGLIARI VITTIME AMIANTO Euro 100.000

M) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 60.000 a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

1.	BLASOTTI ROMANA	nato/a il	03-mar-1929	congiunto/a di	Pavesi Mario e di Pavesi Maria Rosa
2.	PAVESI OTTAVIO	nato/a il	04-nov-1949	congiunto/a di	Pavesi Mario e di Pavesi Maria Rosa
3.	PRETE MICHELE	nato/a il	16-apr-1974	congiunto/a di	Pavesi Mario e di Pavesi Maria Rosa

M-bis) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 30.000 a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

1.	ANATRINI NAZZARENA	nato/a il	17-lug-1933	congiunto/a di	Anatrini Velia
2.	ANATRINI PRIMO	nato/a il	19-lug-1922	congiunto/a di	Anatrini Velia
3.	DUSIO MADDALENA	nato/a il	06-ott-1961	congiunto/a di	Anatrini Velia
4.	DUSIO PAOLO	nato/a il	11-mar-1958	congiunto/a di	Anatrini Velia
5.	BALESTRIERI CIRO	nato/a il	15-lug-1966	congiunto/a di	Balestrieri Antonio
6.	IVALDI GIANCLAUDIA	nato/a il	27-gen-1959	congiunto/a di	Barberis Alessandra
7.	IVALDI RITA	nato/a il	09-gen-1956	congiunto/a di	Barberis Alessandra
8.	BARCHERI MARIO	nato/a il	17-dic-1955	congiunto/a di	Barcheri Astenio
9.	PAOLETTI GIOVANNA	nato/a il	05-giu-1935	congiunto/a di	Barcheri Astenio
10.	BISTOLFI GIANFRANCO	nato/a il	25-ott-1938	congiunto/a di	Bellavia Anna
11.	BISTOLFI GIANLUCA	nato/a il	13-lug-1970	congiunto/a di	Bellavia Anna
12.	BISTOLFI ROBERTO	nato/a il	19-mag-1965	congiunto/a di	Bellavia Anna
13.	DEAMBROSIS SECONDO	nato/a il	25-ott-1920	congiunto/a di	Bernardi Elisabetta
14.	BERTANA PAOLO	nato/a il	22-ott-1962	congiunto/a di	Biestri Maria

15.	BERTANA UGO Maria	nato/a il	07-ago-1921	congiunto/a di	Biestri
16.	BERTANA MARTA Maria	nato/a il	18-dic-1955	congiunto/a di	Biestri
17.	BERTANA MIRELLA Maria	nato/a il	16-feb-1954	congiunto/a di	Biestri
18.	BARBANO GIORGIO Bisoglio Rosanna	nato/a il	08-set-1965	congiunto/a di	
19.	BORIO GIAMPIERO Ferdinando	nato/a il	13-set-1956	congiunto/a di	Borio
20.	SPINOGLIO ERNESTINA Ferdinando	nato/a il	16-ago-1925	congiunto/a di	Borio
21.	BUSON PIERO Ottavio	nato/a il	25-lug-1961	congiunto/a di	Buson
22.	ROTA GIOVANNA Ottavio	nato/a il	17-apr-1933	congiunto/a di	Buson
23.	ROSADA GIOVANNI Angela	nato/a il	11-ott-1932	congiunto/a di	Cabiale
24.	ROSADA ROSANNA Angela	nato/a il	08-apr-1958	congiunto/a di	Cabiale
25.	PEROTTO M. GRAZIA Caprioglio Santina	nato/a il	30-ott-1950	congiunto/a di	
26.	PEROTTO PAOLA Caprioglio Santina	nato/a il	12-apr-1959	congiunto/a di	
27.	CACCAVALE ANNAMARIA Castaldo Aniello	nato/a il	29-mar-1952	congiunto/a di	
28.	CASTALDO AGNESE EVA Castaldo Aniello	nato/a il	15-lug-1977	congiunto/a di	
29.	CASTALDO GAETANO Castaldo Aniello	nato/a il	14-ago-1989	congiunto/a di	
30.	CASTALDO MICHELA Castaldo Aniello	nato/a il	06-lug-1981	congiunto/a di	
31.	BARGERO GIOVANNI Maria Luigia	nato/a il	02-mag-1937	congiunto/a di	Cucco
32.	ZANTOMIO PIERO Demarchi Albina	nato/a il	10-mar-1957	congiunto/a di	
33.	FERRARIS OMBRETTA Ferraris Giuseppe	nato/a il	12-feb-1976	congiunto/a di	
34.	PISANO EVASIA Ferraris Giuseppe	nato/a il	16-giu-1951	congiunto/a di	

35.	REMUS FEDERICO	nato/a il	18-set-1934	congiunto/a di	
	Figazzolo Giuliana				
36.	REMUS LUISA	nato/a il	28-feb-1961	congiunto/a di	
	Figazzolo Giuliana				
37.	REMUS MAURIZIO	nato/a il	30-mag-1969	congiunto/a di	
	Figazzolo Giuliana				
38.	PERUCCA ANGELO	nato/a il	26-ago-1951	congiunto/a di	Gabba
	Lodovica				
39.	COSTANZO FRANCO	nato/a il	20-mag-1962	congiunto/a di	
	Gilardino Maria				
40.	COSTANZO GUIDO	nato/a il	30-giu-1968	congiunto/a di	
	Gilardino Maria				
41.	COSTANZO LUCIANO	nato/a il	16-set-1935	congiunto/a di	
	Gilardino Maria				
42.	ACETO GIAN MARCO	nato/a il	08-giu-1969	congiunto/a di	Imetti
	Lucia				
43.	ACETO MAURO	nato/a il	08-giu-1969	congiunto/a di	Imetti
	Lucia				
44.	ACETO ROBERTO	nato/a il	22-giu-1966	congiunto/a di	Imetti
	Lucia				
45.	BONZANO LAURA	nato/a il	29-lug-1953	congiunto/a di	
	Luparia Franco				
46.	LUPARIA ANNA	nato/a il	12-gen-1977	congiunto/a di	
	Luparia Franco				
47.	LUPARIA CHIARA	nato/a il	18-apr-1979	congiunto/a di	
	Luparia Franco				
48.	LUPARIA MARCO	nato/a il	22-ott-1980	congiunto/a di	
	Luparia Franco				
49.	CORTESI MARIA	nato/a il	21-giu-1926	congiunto/a di	
	Marchio' Dario				
50.	MARCHIO' MAURO	nato/a il	19-mag-1952	congiunto/a di	
	Marchio' Dario				
51.	MARTINOTTI PIERA	nato/a il	31-gen-1959	congiunto/a di	
	Martinotti Giuseppe				
52.	POZZI VELIA	nato/a il	08-mag-1932	congiunto/a di	
	Martinotti Giuseppe				
53.	DORATO ELISABETTA	nato/a il	18-mag-1954	congiunto/a di	
	Martinotti Lorenzina				
54.	FIGAZZOLO ANNA MARIA	nato/a il	22-feb-1949	congiunto/a di	
	Martinotti Paolo				

55.	MARTINOTTI MIRKO	nato/a il	09-ago-1984	congiunto/a di	Martinotti Paolo
56.	MARTINOTTI STEFANO	nato/a il	14-mar-1981	congiunto/a di	Martinotti Paolo
57.	MAZZUCCO GABRIELLA	nato/a il	29-set-1958	congiunto/a di	Mazzucco Gianfranco
58.	TRACINO LUCIA	nato/a il	25-feb-1933	congiunto/a di	Mazzucco Gianfranco
59.	ALESSIO LUIGIA ROSMINA	nato/a il	12-mag-1943	congiunto/a di	Morano Giuseppina
60.	MASSARENTI ROSINA	nato/a il	18-gen-1940	congiunto/a di	Moschini Giorgio
61.	MOSCHINI FRANCO	nato/a il	06-mar-1969	congiunto/a di	Moschini Giorgio
62.	MOSCHINI PAOLA	nato/a il	28-feb-1972	congiunto/a di	Moschini Giorgio
63.	MOSCHINI RICCARDO	nato/a il	05-nov-1964	congiunto/a di	Moschini Giorgio
64.	GASPERIN MARIA CRISTINA	nato/a il	03-set-1947	congiunto/a di	Pavese Vincenzina
65.	GASPERIN MARISA	nato/a il	21-apr-1945	congiunto/a di	Pavese Vincenzina
66.	MAROTTA DARIO	nato/a il	06-mar-1972	congiunto/a di	Prisco Angela
67.	MAROTTA DIEGO	nato/a il	20-mar-1971	congiunto/a di	Prisco Angela
68.	MAROTTA MAURO	nato/a il	14-mag-1967	congiunto/a di	Prisco Angela
69.	BOTTA GIOVANNA	nato/a il	28-apr-1928	congiunto/a di	Rossino Giuseppe
70.	ROSSINO ENZO	nato/a il	03-gen-1952	congiunto/a di	Rossino Giuseppe
71.	NOTTE LUCIANA	nato/a il	22-lug-1942	congiunto/a di	Sartor Alberto
72.	SARTOR SIMONA	nato/a il	04-ago-1973	congiunto/a di	Sartor Alberto
73.	IMARISIO FABIO	nato/a il	08-mar-1991	congiunto/a di	Saviotti Patrizia
74.	IMARISIO PAOLO	nato/a il	17-apr-1957	congiunto/a di	Saviotti Patrizia

75. IMARISIO SIMONE nato/a il 13-gen-1986 congiunto/a di Saviotti Patrizia
76. SCUDELER RITA nato/a il 22-mag-1967 congiunto/a di Scudeler Giovanni
77. VALLINO MARIA TERESA nato/a il 09-feb-1939 congiunto/a di Scudeler Giovanni
78. SIRCHIA EDOARDO nato/a il 21-gen-1970 congiunto/a di Sirchia Vittorio
79. SIRCHIA GUIA nato/a il 15-dic-1974 congiunto/a di Sirchia Vittorio
80. FORTUNA SILVANA nato/a il 30-mag-1956 congiunto/a di Tocco Giuseppe
81. TOCCO FRANCESCO nato/a il 10-dic-1974 congiunto/a di Tocco Giuseppe
82. TOCCO MANUELA nato/a il 28-nov-1977 congiunto/a di Tocco Giuseppe
83. CERESA CHIARA nato/a il 14-set-1975 congiunto/a di Vivaldi Maria Rosa
84. CERESA ERNANDO nato/a il 19-dic-1942 congiunto/a di Vivaldi Maria Rosa
85. ZORZETTI CIGNA GIANCARLO nato/a il 12-mag-1947 congiunto/a di Zorzetti Cigna Adriano
86. ZORZETTI CIGNA PIER PAOLO nato/a il 10-ago-1957 congiunto/a di Zorzetti Cigna Adriano
87. ZANAGA MARIA GRAZIA nato/a il 01-nov-1952 congiunto/a di Bonifacio Marina

N) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 35.000 a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

1. BARBIERI RENATO nato/a il 27.set.1948
2. LAVAGNO REMO nato/a il 11-feb-1929
3. MARGARA DOMENICO nato/a il 08-mag-1925
4. VICENZUTTO MARIO nato/a il 09-ott-1932
5. VIOTTO PASQUALINA nato/a il 29-gen-1933
6. MADOTTO STEFANINO nato/a il 04-nov-1956
7. CHIAROLANZA FERDINANDO nato/a il 18-mar-1951
8. DI PAOLO SALVATORE nato/a il 12-lug-1942
9. MICALE SANTINO nato/a il 02-dic-1937
10. CATANIA FRANCESCO nato/a il 26-dic-1942

11. CARPINETO ANGELO nato/a il 08-gen-1934

O) condanna l'imputato De Cartier e il responsabile civile Etex Group, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 30.000 a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

1.	ARSENIATO ALESSANDRO	nato/a il	02-feb-1974	congiunto/a di	Arseniato Luigi
2.	ARSENIATO RICCARDO	nato/a il	26-gen-1967	congiunto/a di	Arseniato Luigi
3.	MARCHESE GIOVANNA	nato/a il	19-apr-1947	congiunto/a di	Arseniato Luigi
4.	BADINO MATTEO	nato/a il	31-mar-1993	congiunto/a di	Badino Alberto
5.	BAVA ESMERALDA	nato/a il	27-nov-1968	congiunto/a di	Badino Alberto
6.	BOARINO ALESSANDRO	nato/a il	20-mag-1970	congiunto/a di	Boarino Giafranco
7.	BOARINO PIERCARLO	nato/a il	16-ago-1965	congiunto/a di	Boarino Giafranco
8.	GALLON ANNA	nato/a il	24-ott-1943	congiunto/a di	Boarino Giafranco
9.	BOCCALATTE DAVIDE	nato/a il	09-ott-1961	congiunto/a di	Boccalatte Augusto
10.	BOCCALATTE ROMINA	nato/a il	07-feb-1970	congiunto/a di	Boccalatte Augusto
11.	MAZZUCCO M. LUISA	nato/a il	06-ago-1940	congiunto/a di	Boccalatte Augusto
12.	BAIARDO BRUNO	nato/a il	04-mag-1943	congiunto/a di	Bonzano Esterina
13.	BAIARDO LUCIANA	nato/a il	30-nov-1941	congiunto/a di	Bonzano Esterina
14.	CAMPANELLA SALVATORE	nato/a il	22-mar-1966	congiunto/a di	Campanella Giovanni
15.	CAMPANELLA VINCENZO	nato/a il	05-giu-1961	congiunto/a di	Campanella Giovanni
16.	PANEVINO ANGELA	nato/a il	30-mar-1933	congiunto/a di	Campanella Giovanni
17.	CAVALLI CHIARA	nato/a il	09-giu-1970	congiunto/a di	Caprioglio Giuliana

18.	CAVALLI ENRICO	nato/a il	21-giu-1979	congiunto/a di	
	Caprioglio Giuliana				
19.	CAVALLI ROBERTO	nato/a il	28-ago-1944	congiunto/a di	
	Caprioglio Giuliana				
20.	AMBROSINO GIANCARLA	nato/a il	18-mag-1941	congiunto/a di	
	Carnevale Miino Roberto				
21.	CARNEVALE MIINO ALBERTO	nato/a il	18-set-1965	congiunto/a di	
	Carnevale Miino Roberto				
22.	CARNEVALE MIINO ALESSIO	nato/a il	25-nov-1971	congiunto/a di	
	Carnevale Miino Roberto				
23.	BOTTECCHIA PIERINA	nato/a il	21-nov-1942	congiunto/a di	
	Caronis Giuseppe				
24.	CARONIS EMANUELE	nato/a il	15-dic-1969	congiunto/a di	
	Caronis Giuseppe				
25.	LUMELLO MICHELE	nato/a il	21-mar-1977	congiunto/a di	
	Castelletti Graziella				
26.	LUMELLO VINCENZO	nato/a il	02-feb-1939	congiunto/a di	
	Castelletti Graziella				
27.	CASTELLETTI ANTONELLA	nato/a il	15-mar-1966	congiunto/a di	
	Castelletti Pietro				
28.	CASTELLETTI SIMONA	nato/a il	10-ott-1964	congiunto/a di	
	Castelletti Pietro				
29.	MESSAGLIA CARLA	nato/a il	28-mag-1931	congiunto/a di	
	Castelletti Pietro				
30.	CAVALIERE JENNY	nato/a il	06-dic-1983	congiunto/a di	
	Cavaliere Livio				
31.	CAVALIERE JESSICA	nato/a il	20-ott-1986	congiunto/a di	
	Cavaliere Livio				
32.	CAVALIERE STEFANO	nato/a il	11-set-1990	congiunto/a di	
	Cavaliere Livio				
33.	MASO EMANUELA	nato/a il	01-ott-1958	congiunto/a di	
	Cavaliere Livio				
34.	PINTON MASSIMO	nato/a il	31-gen-1967	congiunto/a di	Cavalli
	Giuseppina				
35.	PINTON PAOLO	nato/a il	21-apr-1969	congiunto/a di	Cavalli
	Giuseppina				
36.	ACCATINO MARIA GRAZIA	nato/a il	13-lug-1946	congiunto/a di	
	Cavallone Mauro				
37.	CAVALLONE ALDA	nato/a il	09-mag-1971	congiunto/a di	
	Cavallone Mauro				

38.	DI CARLO ENZA Vincenza	nato/a il	09-set-1966	congiunto/a di	Clesi
39.	DI CARLO NUNZIO Vincenza	nato/a il	14-lug-1939	congiunto/a di	Clesi
40.	DI CARLO SALVATORE Vincenza	nato/a il	06-ott-1971	congiunto/a di	Clesi
41.	CLOVIS BRUNA Aldo	nato/a il	07-nov-1954	congiunto/a di	Clovis
42.	DESANA CAROLINA Aldo	nato/a il	07-mar-1931	congiunto/a di	Clovis
43.	BELLINGERI MARIA LUISA Giovanni	nato/a il	15-lug-1936	congiunto/a di	Coppo
44.	COPPO LUIGI Giovanni	nato/a il	23-ago-1968	congiunto/a di	Coppo
45.	TABACCHINO SILVANA Corrado Simonina	nato/a il	14-gen-1951	congiunto/a di	
46.	CAVALLO BRUNO Anna	nato/a il	15-gen-1947	congiunto/a di	Costa
47.	CAVALLO PIERA Anna	nato/a il	26-ott-1942	congiunto/a di	Costa
48.	COSTA ANDREA Paolo	nato/a il	14-dic-1987	congiunto/a di	Costa
49.	COSTA DANIELE Paolo	nato/a il	13-giu-1977	congiunto/a di	Costa
50.	FRANCHELLO ANNA Paolo	nato/a il	28-lug-1949	congiunto/a di	Costa
51.	INGALA FILIPPA Stella	nato/a il	02-nov-1956	congiunto/a di	Costa
52.	INGALA GIUSEPPINA Stella	nato/a il	27-giu-1962	congiunto/a di	Costa
53.	INGALA GRAZIA Stella	nato/a il	18-mag-1958	congiunto/a di	Costa
54.	LO BELLO MARIA Costanza Alfonso	nato/a il	23-mar-1930	congiunto/a di	
55.	BALOCCO GIUSEPPINA Costanzo Francesco	nato/a il	04-ott-1955	congiunto/a di	
56.	GUASCHINO RITA Costanzo Rosa	nato/a il	11-mar-1947	congiunto/a di	
57.	BATETTA MARISA Giorgio	nato/a il	25-mar-1944	congiunto/a di	Cozio

58.	CRISAFULLI FABRIZIO	nato/a il	04-dic-2965	congiunto/a di	Crisafulli Giuseppe
59.	CRISAFULLI GIOVANNI	nato/a il	09-feb-1963	congiunto/a di	Crisafulli Giuseppe
60.	CROSIO LUCIANA	nato/a il	19-set-1965	congiunto/a di	Crosio Giovanni
61.	CROSIO MARIO	nato/a il	21-ott-1948	congiunto/a di	Crosio Giovanni
62.	TOCCO ANGELO	nato/a il	10-nov-1952	congiunto/a di	Cucinella Giuseppa
63.	TOCCO ANTONINA	nato/a il	29-ago-1943	congiunto/a di	Cucinella Giuseppa
64.	TOCCO FRANCESCO	nato/a il	10-dic-1974	congiunto/a di	Cucinella Giuseppa
65.	TOCCO LORENZO	nato/a il	06-apr-1949	congiunto/a di	Cucinella Giuseppa
66.	TOCCO MANUELA	nato/a il	28-nov-1977	congiunto/a di	Cucinella Giuseppa
67.	TOCCO MARIA	nato/a il	20-feb-1957	congiunto/a di	Cucinella Giuseppa
68.	TOCCO ROSALIA	nato/a il	03-lug-1959	congiunto/a di	Cucinella Giuseppa
69.	DAVITE CHIARA	nato/a il	07-mag-1980	congiunto/a di	Davite Marco
70.	MANCINI GLORIA	nato/a il	12-mag-1958	congiunto/a di	Davite Marco
71.	DEAMBROSI VIVIANA	nato/a il	20-set-1966	congiunto/a di	Deambrosi Vittorio
72.	PULZE ERMIDA	nato/a il	30-mag-1934	congiunto/a di	Deambrosi Vittorio
73.	VITALE MARIA	nato/a il	07-set-1932	congiunto/a di	Defilippi Luigi
74.	CABIATI SECONDINA	nato/a il	02-giu-1952	congiunto/a di	Demartini Francesco
75.	DEMARTINI PAOLA	nato/a il	21-lug-1976	congiunto/a di	Demartini Francesco
76.	DEMARTINI SILVIA	nato/a il	08-mar-1979	congiunto/a di	Demartini Francesco
77.	TRONCHIN ANTONIO	nato/a il	11-dic-1927	congiunto/a di	Demedici Anna

78. TRONCHIN PAOLA nato/a il 16-giu-1960 congiunto/a di Demedici Anna
79. DI BETTA GIOVANNA nato/a il 12-ott-1957 congiunto/a di Di Betta Gaetano
80. DI BETTA GIUSEPPE nato/a il 24-nov-1962 congiunto/a di Di Betta Gaetano
81. FERRARIS STEFANO nato/a il 26-mar-1945 congiunto/a di Dotta Adriana
82. FALLENI ALESSANDRO nato/a il 16-set-1963 congiunto/a di Falleni Pierluigi
83. FALLENI ROBERTO nato/a il 09-dic-1961 congiunto/a di Falleni Pierluigi
84. FIORI MARIA ROSA nato/a il 16-set-1934 congiunto/a di Falleni Pierluigi
85. FANTIN CRISTINA nato/a il 13-giu-1967 congiunto/a di Fantin Antonio
86. ARMANI PAOLA nato/a il 27-mar-1968 congiunto/a di Fare' Maria Eugenia
87. ARMANI SERGIO nato/a il 31-mag-1973 congiunto/a di Fare' Maria Eugenia
88. FASANO CLAUDIO nato/a il 25-ott-1968 congiunto/a di Fasano Romano
89. FASANO IVANO nato/a il 20-ott-1963 congiunto/a di Fasano Romano
90. FERRUTI ATLAS nato/a il 22-giu-1976 congiunto/a di Ferruti Lorenzo
91. SCAGLIOTTI MARISA nato/a il 17-nov-1952 congiunto/a di Ferruti Lorenzo
92. SPINOGLIO MARCO nato/a il 28-lug-1986 congiunto/a di Fracchia Franca
93. AMBROGINI LORIS nato/a il 30-ott-1929 congiunto/a di Gallone Maria
94. AMBROGINI MORENO nato/a il 25-lug-1963 congiunto/a di Gallone Maria
95. AMBROGINI RICCARDO nato/a il 19-ago-1960 congiunto/a di Gallone Maria
96. CELLINO ANGIOLINO nato/a il 08-lug-1939 congiunto/a di Gamba Paola
97. CECI AUGUSTO nato/a il 28-giu-1941 congiunto/a di Garberi Lina

98. GARBERI PAOLA nato/a il 30-giu-1949 congiunto/a di Garberi Lina
99. GARBERI ROSA nato/a il 08-mar-1936 congiunto/a di Garberi Lina
100. PIA BRUNELLA nato/a il 07-mag-1965 congiunto/a di Gasperini Letizia
101. PIA CHIARA nato/a il 31-dic-1976 congiunto/a di Gasperini Letizia
102. CHIARAVALLOTI GIUSEPPE nato/a il 03-giu-1939 congiunto/a di Ginepro Lucia
103. CHIARAVALLOTI PIETRO LUIGI nato/a il 04-feb-1968 congiunto/a di Ginepro Lucia
104. GINEVRO DAVIDE nato/a il 09-feb-1969 congiunto/a di Ginevro Luigi
105. GINEVRO PAOLO nato/a il 25-mag-1971 congiunto/a di Ginevro Luigi
106. PERTUSATO MARISA nato/a il 16-set-1940 congiunto/a di Ginevro Luigi
107. BORELLO GIANCARLO nato/a il 15-nov-1940 congiunto/a di Giorcelli Maria Giulia
108. BORELLO MARCO nato/a il 01-feb-1981 congiunto/a di Giorcelli Maria Giulia
109. GIROLDO GIAN MARCO nato/a il 25-ago-1962 congiunto/a di Giroldo Fiorenzina
110. GOVERNATO ANDREA nato/a il 30-ago-1962 congiunto/a di Governato Angelo
111. MILANESE LUISA nato/a il 05-apr-1933 congiunto/a di Governato Angelo
112. FREDDO CLAUDIO nato/a il 23-ott-1956 congiunto/a di Grazian Bruna
113. GREPPI CLAUDIO nato/a il 27-mar-1962 congiunto/a di Greppi Giovanni
114. GREPPI PAOLA nato/a il 28-set-1966 congiunto/a di Greppi Giovanni
115. MONTIGLIO GIOVANNA nato/a il 14-dic-1938 congiunto/a di Greppi Giovanni
116. GRILLO DI RICALDONE STEFANO nato/a il 21-ago-1965 congiunto/a di Grillo Alberto
117. OTTONE DANIELA nato/a il 13-mag-1978 congiunto/a di Ottone Mario

118. OTTONE MAURIZIO nato/a il 19-gen-1976 congiunto/a di Ottone Mario
119. OTTONE MONICA nato/a il 27-ott-1969 congiunto/a di Ottone Mario
120. SALETTA FLAVIA nato/a il 07-ott-1939 congiunto/a di Ottone Mario
121. DALLE CRODE CARLA nato/a il 13-mag-1953 congiunto/a di Pesenti Egle
122. DALLE CRODE LUIGI nato/a il 05-feb-1924 congiunto/a di Pesenti Egle
123. GUASCO DAVIDE nato/a il 30-ago-1978 congiunto/a di Pontonio Daniela
124. GUASCO LUIGI nato/a il 05-set-1947 congiunto/a di Pontonio Daniela
125. ROSSO ANDREA nato/a il 29-mag-1959 congiunto/a di Raiteri Bianca
126. NOVARINO LAURA nato/a il 21-giu-1943 congiunto/a di Re Teresito
127. RE MICHELA nato/a il 24-set-1976 congiunto/a di Re Teresito
128. MANTOVANI ANTONELLA nato/a il 27-feb-1960 congiunto/a di Ricaldone Francesca
129. ROLANDO PIER GIUSEPPE nato/a il 28-mag-1951 congiunto/a di Rolando Ezio
130. BARBERIS AURELIA nato/a il 24-apr-1931 congiunto/a di Rota Francesco
131. ROTA NADIA nato/a il 06-apr-1959 congiunto/a di Rota Francesco
132. RUTTO LILIANA nato/a il 25-mag-1943 congiunto/a di Rutto Enrico
133. LORIO FERNANDA nato/a il 20-lug-1932 congiunto/a di Santolli Emilio
134. SANTOLLI MAURO nato/a il 26-mar-1960 congiunto/a di Santolli Emilio
135. SANTOLLI RENATO nato/a il 31-lug-1961 congiunto/a di Santolli Emilio
136. SANTOLLI ROSEMMA nato/a il 14-dic-1955 congiunto/a di Santolli Emilio
137. SALVANESCHI LIVIO nato/a il 28-mag-1943 congiunto/a di Schiavolini Albina

138. SALVANESCHI MAURA nato/a il 30-mag-1973 congiunto/a di Schiavolini Albina
139. FERRERO GIOVANNA nato/a il 02-feb-1938 congiunto/a di Soldi Domenico
140. SOLDI ROBERTO nato/a il 18-gen-1968 congiunto/a di Soldi Domenico
141. SOLDI ANGELA nato/a il 26-set-1940 congiunto/a di Soldi Innocente
142. SOLDI DANIELA nato/a il 03-gen-1954 congiunto/a di Soldi Innocente
143. SOLDI PIER GIOVANNI nato/a il 02-giu-1943 congiunto/a di Soldi Innocente
144. SOLDI TERESIO nato/a il 19-dic-1948 congiunto/a di Soldi Innocente
145. SPAMPINATO ANGELO nato/a il 10-giu-1956 congiunto/a di Spampinato Domenico
146. SPAMPINATO ANTONINA nato/a il 05-feb-1950 congiunto/a di Spampinato Domenico
147. SPAMPINATO COLOMBA nato/a il 01-feb-1948 congiunto/a di Spampinato Domenico
148. SPAMPINATO FRANCESCO nato/a il 11-feb-1953 congiunto/a di Spampinato Domenico
149. SCAGLIOTTI MARISA nato/a il 17-nov-1952 congiunto/a di Spina Rosina
150. STEFANI SIMONA nato/a il 12-ott-1973 congiunto/a di Stefani Giorgio
151. UMORET PATRIZIA nato/a il 03-ott-1953 congiunto/a di Stefani Giorgio
152. RAMEZZANA EDOARDO nato/a il 20-mar-1986 congiunto/a di Tarditi Paola
153. RAMEZZANA ELENA nato/a il 13-ott-1973 congiunto/a di Tarditi Paola
154. RAMEZZANA ENRICO nato/a il 26-mar-1982 congiunto/a di Tarditi Paola
155. DRAGONE ANNA nato/a il 05-ott-1935 congiunto/a di Tomaselli Giuseppe
156. TOMASELLI CONCETTA nato/a il 20-nov-1959 congiunto/a di Tomaselli Giuseppe
157. TOMASELLI PAOLO nato/a il 07-dic-1972 congiunto/a di Tomaselli Giuseppe

158. ARIOTTO CLAUDIA nato/a il 03-nov-1968 congiunto/a di Tranu Valeria
159. ARIOTTO PIERO nato/a il 29-dic-1945 congiunto/a di Tranu Valeria
160. SOLERIO BIANCA nato/a il 21-mar-1937 congiunto/a di Zaccone Sturina
161. SOLERIO LAURA nato/a il 17-ago-1935 congiunto/a di Zaccone Sturina
162. DEMICHELIS GIUSEPPE nato/a il 13-ago-1943 congiunto/a di Zaio Sandra
163. DEMICHELIS LUCA nato/a il 13-nov-1981 congiunto/a di Zaio Sandra
164. ZANASSO KATIA nato/a il 11-apr-1976 congiunto/a di Zanasso Giuseppe
165. ZAMBON DARIO nato/a il 11-mar-1971 congiunto/a di Zara Assunta
166. ZAMBON EMILIO nato/a il 15-dic-1938 congiunto/a di Zara Assunta
167. ZAMBON MONICA nato/a il 18-ago-1966 congiunto/a di Zara Assunta

P) condanna l'imputato De Cartier e il responsabile civile Etex Group, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile a favore della parte civile costituita

1. FOTI CATERINA nato/a il 30-ott-1933

con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 35.000:

Q) condanna l'imputato De Cartier, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 30.000 a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

1. ADRIGNOLA STEFANIA nato/a il 01-ago-1980 congiunto/a di Adrignola Domenico
2. RUSSO LUCIA nato/a il 25-set-1953 congiunto/a di Adrignola Domenico
3. AIME ANNAMARIA nato/a il 09-dic-1966 congiunto/a di Aime Carlo
4. AIME MASSIMO nato/a il 16-set-1961 congiunto/a di Aime Carlo
5. ALLEGRO GIANNI nato/a il 26-ott-1954 congiunto/a di Allegro Luigi

6.	SPALLAZZO ARCANGELA	nato/a il	29-set-1928	congiunto/a di	Allegro
	Luigi				
7.	AMBROSINO MARGHERITA	nato/a il	16-giu-1951	congiunto/a di	
	Ambrosino Venerando				
8.	BOCCHIO CAROLINA	nato/a il	02-mag-1926	congiunto/a di	
	Ambrosino Venerando				
9.	VISCONTI TOSCO ALDA	nato/a il	23-mag-1954	congiunto/a di	
	Arrigoni Innocenza				
10.	BAIARDI FRANCESCO	nato/a il	23-feb-1946	congiunto/a di	Baiardi
	Valter				
11.	BO ELISA	nato/a il	19-mar-1976	congiunto/a di	Baldi
	Angela Maria				
12.	BARBANO UGO	nato/a il	30-ago-1971	congiunto/a di	
	Barbano Carlo				
13.	PICCALUGA FRANCESCA	nato/a il	07-apr-1947	congiunto/a di	
	Barbano Carlo				
14.	BARBANO LUISELLA	nato/a il	20-ott-1953	congiunto/a di	
	Barbano Claudio				
15.	BARBESINO ENRICA	nato/a il	25-mar-1951	congiunto/a di	
	Barbesino Carlo				
16.	BARBESINO JADER	nato/a il	01-dic-1968	congiunto/a di	
	Barbesino Giorgio				
17.	BARBESINO SABRINA	nato/a il	13-nov-1966	congiunto/a di	
	Barbesino Giorgio				
18.	MARTINOTTI PATRIZIA	nato/a il	07-dic-1961	congiunto/a di	
	Barbiroglio Luigina				
19.	PITOCCHI ANNA	nato/a il	25-lug-1939	congiunto/a di	Begotti
	Angiolina				
20.	PITOCCHI CARMEN	nato/a il	19-lug-1943	congiunto/a di	Begotti
	Angiolina				
21.	BERTAZZO CRISTINA	nato/a il	03-ott-1971	congiunto/a di	
	Bertazzo Mauro				
22.	BERTAZZO GIOVANNA	nato/a il	18-nov-1968	congiunto/a di	
	Bertazzo Mauro				
23.	BERTAZZO PATRIZIA	nato/a il	10-gen-1967	congiunto/a di	
	Bertazzo Mauro				
24.	VALERI NADIA	nato/a il	25-lug-1947	congiunto/a di	
	Bertazzo Mauro				
25.	LUPARIA MARCELLA	nato/a il	04-giu-1944	congiunto/a di	
	Bertolotti Germano				

26.	PATRUCCO MARIA GRAZIA	nato/a il	16-ago-1952	congiunto/a di	Bertolotti Olga
27.	BETTIN DEBORA	nato/a il	06-mar-1972	congiunto/a di	Bettin Vittorio
28.	BETTIN ROBERTO	nato/a il	15-nov-1963	congiunto/a di	Bettin Vittorio
29.	VIZIO MARIA LUIGIA	nato/a il	14-nov-1938	congiunto/a di	Bettin Vittorio
30.	IMETTI FRANCA	nato/a il	21-lug-1938	congiunto/a di	Bianco Francesca
31.	BIZZARRO MARIA	nato/a il	01-gen-1963	congiunto/a di	Bizzarro Vittorio
32.	MALAVASI GIUSEPPE	nato/a il	24-apr-1930	congiunto/a di	Blasotti Libera
33.	BOCCALI GIANLUCA	nato/a il	20-nov-1974	congiunto/a di	Boccali Umberto
34.	BOCCALI MASSIMILIANO	nato/a il	25-set-1972	congiunto/a di	Boccali Umberto
35.	TOLOTTO AGNESE	nato/a il	15-ott-1948	congiunto/a di	Boccali Umberto
36.	BONELLI PIETRO	nato/a il	05-dic-1947	congiunto/a di	Bonelli Fiorino
37.	PATRUCCO ORNELLA	nato/a il	08-set-1960	congiunto/a di	Bonzano Anna Maria
38.	BOSCO MARILENA	nato/a il	13-apr-1972	congiunto/a di	Bosco Primo
39.	MENDUNI EUGENIA	nato/a il	07-feb-1937	congiunto/a di	Bosco Primo
40.	BALOCCO ESTER	nato/a il	30-mar-1959	congiunto/a di	Bossi Gianfranco
41.	GILLONE ERIKA	nato/a il	30-apr-1981	congiunto/a di	Bottega Palmina
42.	GILLONE GIUSEPPE	nato/a il	31-ago-1946	congiunto/a di	Bottega Palmina
43.	BOTTO GIANPIERO	nato/a il	01-ott-1968	congiunto/a di	Botto Pietro
44.	ROSSI SILVANA	nato/a il	19-mar-1942	congiunto/a di	Botto Pietro
45.	CORINO CARLO	nato/a il	24-feb-1932	congiunto/a di	Brovero Carla

46.	CORINO ENRICA	nato/a il	30-mag-1966	congiunto/a di	Brovero Carla
47.	CORINO SILVIA	nato/a il	14-giu-1959	congiunto/a di	Brovero Carla
48.	ECCETTUATO MARCO	nato/a il	10-apr-1972	congiunto/a di	Brovero Franca
49.	ECCETTUATO ROBERTO	nato/a il	29-apr-1971	congiunto/a di	Brovero Franca
50.	BUSO GIANCARLA	nato/a il	16-giu-1958	congiunto/a di	Buso Angelo
51.	BUSO MARIAGRAZIA	nato/a il	06-dic-1962	congiunto/a di	Buso Angelo
52.	SITRA RINA	nato/a il	07-apr-1927	congiunto/a di	Buso Angelo
53.	DE PICCOLI MARCELLA	nato/a il	11-mar-1937	congiunto/a di	Buso Giovanna
54.	DE PICCOLI SILVANO	nato/a il	06-giu-1940	congiunto/a di	Buso Giovanna
55.	CACCIN SANDRO	nato/a il	29-ago-1961	congiunto/a di	Caccin Paolo
56.	GREGUOLDO TERESA	nato/a il	27-nov-1936	congiunto/a di	Caccin Paolo
57.	CANTELE FRANCO	nato/a il	03-giu-1967	congiunto/a di	Cantele Francesco
58.	CANTELE PIERO	nato/a il	28-apr-1964	congiunto/a di	Cantele Francesco
59.	CAPPA ROBERTA	nato/a il	03-ago-1975	congiunto/a di	Cappa Arnaldo
60.	TRAVAGLIA BRUNA	nato/a il	09-apr-1947	congiunto/a di	Cappa Arnaldo
61.	CARETTI MARCO	nato/a il	18-giu-1966	congiunto/a di	Caretti Silvio
62.	CARETTI MICHELA	nato/a il	19-dic-1973	congiunto/a di	Caretti Silvio
63.	GALAZZO M. LUISA	nato/a il	12-mag-1944	congiunto/a di	Caretti Silvio
64.	CARLI GRAZIELLA	nato/a il	24-set-1964	congiunto/a di	Carli Augusto
65.	CARLI PATRIZIA	nato/a il	22-set-1961	congiunto/a di	Carli Augusto

66.	BOVOLENTA SANTINA	nato/a il	31-gen-1941	congiunto/a di	Casalino Giuseppe
67.	CASALINO COSTANTINO	nato/a il	08-ott-1964	congiunto/a di	Casalino Giuseppe
68.	MONGIANI PIERLUISA	nato/a il	20-gen-1950	congiunto/a di	Castelli Violanda
69.	AZZARI FRANCESCO	nato/a il	17-nov-1950	congiunto/a di	Colli Ilva
70.	AZZARI TONINA	nato/a il	11-mar-1946	congiunto/a di	Colli Ilva
71.	COPPO BRUNA	nato/a il	05-feb-1947	congiunto/a di	Coppo Evasio
72.	COSTANZO DONATO	nato/a il	11-giu-1946	congiunto/a di	Costanzo Carlo
73.	GUAZZORA IONE	nato/a il	10-ago-1922	congiunto/a di	Costanzo Carlo
74.	DE SIMONE ADDOLORATA	nato/a il	12-gen-1973	congiunto/a di	De Simone Salvatore
75.	DE SIMONE CRISTINA	nato/a il	17-ott-1981	congiunto/a di	De Simone Salvatore
76.	DE SIMONE GAETANO	nato/a il	11-feb-1975	congiunto/a di	De Simone Salvatore
77.	GIOVENCO GIUSEPPE	nato/a il	28-lug-1962	congiunto/a di	Dolcemascolo Maria
78.	GIOVENCO IGNAZIO	nato/a il	29-mag-1930	congiunto/a di	Dolcemascolo Maria
79.	GIOVENCO MARIA ROSA	nato/a il	29-feb-1972	congiunto/a di	Dolcemascolo Maria
80.	GIOVENCO ROSALIA	nato/a il	31-mag-1967	congiunto/a di	Dolcemascolo Maria
81.	DURANDO ANDREA	nato/a il	22-dic-1964	congiunto/a di	Durando Ezio
82.	DURANDO SILVIA	nato/a il	13-nov-1963	congiunto/a di	Durando Ezio
83.	MARCHESE ADUA	nato/a il	29-feb-1936	congiunto/a di	Durando Ezio
84.	FOGLIA CARLO	nato/a il	21-mag-1960	congiunto/a di	Foglia Pietro
85.	STORCHI ETTORE PIER PAOLO	nato/a il	17-giu-1945	congiunto/a di	Fregosi Silvana

86.	STORCHI FEDERICA	nato/a il	07-giu-1991	congiunto/a di	Fregosi
	Silvana				
87.	MUSSO MARILENA	nato/a il	20-nov-1974	congiunto/a di	Gobbi
	Gisella				
88.	MUSSO SALVATORE	nato/a il	21-apr-1946	congiunto/a di	Gobbi
	Gisella				
89.	BARBESINO FERDINANDO	nato/a il	31-mar-1916	congiunto/a di	
	Gobetto Clara				
90.	BARBESINO PAOLA	nato/a il	01-set-1947	congiunto/a di	
	Gobetto Clara				
91.	BARBESINO PIERO	nato/a il	08-giu-1950	congiunto/a di	
	Gobetto Clara				
92.	ARTALE DAVIDE	nato/a il	11-mag-1965	congiunto/a di	Greco
	Ida				
93.	ARTALE PASQUALE	nato/a il	25-feb-1955	congiunto/a di	Greco
	Ida				
94.	ARTALE ROSALIA	nato/a il	07-nov-1956	congiunto/a di	Greco
	Ida				
95.	MARINO ROSANNA	nato/a il	16-gen-1939	congiunto/a di	
	Lavagno Silvia				
96.	LIBERALON GIOVANNA	nato/a il	08-ott-1951	congiunto/a di	
	Liberalon Alberto				
97.	LIBERALON LUCIANO	nato/a il	24-mar-1963	congiunto/a di	
	Liberalon Alberto				
98.	LIBERALON PIETRO	nato/a il	10-set-1953	congiunto/a di	
	Liberalon Alberto				
99.	ZAMBON TERESA	nato/a il	16-feb-1920	congiunto/a di	
	Liberalon Alberto				
100.	SASSONE BARBARA	nato/a il	18-dic-1969	congiunto/a di	Libero
	Luciana				
101.	LUCCHESE LUIGINO	nato/a il	18-mag-1971	congiunto/a di	
	Lucchese Giovanni				
102.	LUCCHESE MICHELA	nato/a il	15-ott-1967	congiunto/a di	
	Lucchese Giovanni				
103.	LUCCHESE ROBERTA	nato/a il	13-mag-1965	congiunto/a di	
	Lucchese Giovanni				
104.	ZANAROTTO LINA	nato/a il	20-gen-1938	congiunto/a di	
	Lucchese Giovanni				
105.	LUONGO GIUSEPPE	nato/a il	30-nov-1967	congiunto/a di	
	Luongo Giorgio				

106. BORDON PIERINA nato/a il 13-set-1933 congiunto/a di Luparia Emiliano
107. LUPARIA ALESSANDRO nato/a il 22-apr-1966 congiunto/a di Luparia Emiliano
108. MARCHESE FRANCA nato/a il 20-gen-1947 congiunto/a di Marchese Francesco
109. MARCHESE PIETRO nato/a il 03-mar-1965 congiunto/a di Marchese Francesco
110. MARCHESE RITA nato/a il 16-ago-1944 congiunto/a di Marchese Francesco
111. MARCHITIELLO NATALIA nato/a il 08-giu-1966 congiunto/a di Marchitiello Gennaro
112. MARINO ROSANNA nato/a il 16-gen-1939 congiunto/a di Marino Mario
113. MARTINOTTI ADRIANA nato/a il 25-nov-1954 congiunto/a di Martinotti Mario
114. MARTINOTTI ANTONELLA nato/a il 07-mag-1962 congiunto/a di Martinotti Mario
115. MARZANO VIRGINIA nato/a il 13-nov-1947 congiunto/a di Marzano Mario
116. BACCO MARCO nato/a il 07-giu-1960 congiunto/a di Meda Giancarla
117. BACCO MAURIZIO nato/a il 11-lug-1972 congiunto/a di Meda Giancarla
118. BACCO PIER PAOLO nato/a il 14-ago-1962 congiunto/a di Meda Giancarla
119. BACCO SERGIO nato/a il 05-mag-1935 congiunto/a di Meda Giancarla
120. GABUTTI SIMONA nato/a il 14-ott-1971 congiunto/a di Meda Sandra
121. ROTA ANNAMARIA nato/a il 08-mar-1967 congiunto/a di Megiovanni Luigia
122. ROTA EMANUELE nato/a il 08-ago-1972 congiunto/a di Megiovanni Luigia
123. ROTA GIANFELICE nato/a il 16-giu-1937 congiunto/a di Megiovanni Luigia
124. CASTELLARO GIUSEPPINA nato/a il 08-lug-1944 congiunto/a di Merlo Mario
125. MERLO CLAUDIA nato/a il 18-apr-1970 congiunto/a di Merlo Mario

126. MERLO ELVO nato/a il 16-ago-1965 congiunto/a di Merlo Mario
127. IMARISIO SIMONA nato/a il 10-feb-1968 congiunto/a di Minazzi Carla
128. MOMBELLO LORENA nato/a il 07-ago-1959 congiunto/a di Mombello Evasio
129. GIROTTO ELIA nato/a il 14-giu-1936 congiunto/a di Moretti Giuseppe
130. MORETTI ANNA MARIA nato/a il 14-giu-1948 congiunto/a di Moretti Giuseppe
131. MORETTI GIAN LUIGI nato/a il 07-set-1963 congiunto/a di Moretti Giuseppe
132. DEBERNARDI GIUSEPPINA nato/a il 25-ago-1928 congiunto/a di Olliaro Luciano
133. OLLIARO PIERO nato/a il 25-ott-1956 congiunto/a di Olliaro Luciano
134. OLLIARO SERGIO nato/a il 28-feb-1965 congiunto/a di Olliaro Luciano
135. OTTONE ERMINIO nato/a il 17-dic-1935 congiunto/a di Ottone Giuseppe
136. OTTONE FRANCESCO nato/a il 09-set-1926 congiunto/a di Ottone Giuseppe
137. OTTONE PIERO nato/a il 05-gen-1932 congiunto/a di Ottone Giuseppe
138. OTTONE ROSINA nato/a il 01-giu-1928 congiunto/a di Ottone Giuseppe
139. MARTINOTTI MAROLGA nato/a il 07-nov-1953 congiunto/a di Panelli Erminia
140. PAROVINA ORNELLA nato/a il 01-mag-1960 congiunto/a di Parovina Piero
141. TESSARIN MARIA nato/a il 11-gen-1931 congiunto/a di Parovina Piero
142. LUSONA DAVIDE nato/a il 07-feb-1991 congiunto/a di Peluso Marisa
143. LUSONA FULVIO nato/a il 09-lug-1955 congiunto/a di Peluso Marisa
144. BELVISO NATALINA nato/a il 25-dic-1932 congiunto/a di Petrini Mario
145. PIETRINI PIER MARCO nato/a il 02-lug-1963 congiunto/a di Petrini Mario

146.	GAETA LUCIA	nato/a il	05-gen-1944	congiunto/a di	Plaia Salvatore
147.	PLAIA KETTI	nato/a il	07-apr-1974	congiunto/a di	Plaia Salvatore
148.	INFUSINO ANNA	nato/a il	28-nov-1942	congiunto/a di	Rocco Antonio
149.	ROCCO DARIO	nato/a il	28-mar-1981	congiunto/a di	Rocco Antonio
150.	MORI FABIO	nato/a il	07-mag-1970	congiunto/a di	Rota Maria
151.	MORI PAOLO	nato/a il	19-set-1947	congiunto/a di	Rota Maria
152.	DELLA GATTA VINCENZA	nato/a il	24-mag-1950	congiunto/a di	Russo Gennaro
153.	RUSSO MARIA	nato/a il	30-gen-1976	congiunto/a di	Russo Gennaro
154.	RUSSO MASSIMO	nato/a il	25-lug-1971	congiunto/a di	Russo Gennaro
155.	RUSSO SALVATORE	nato/a il	02-mar-1969	congiunto/a di	Russo Gennaro
156.	CAPRIOGLIO BRUNA	nato/a il	21-mag-1940	congiunto/a di	Rustichelli Bruno
157.	RUSTICHELLI NICOLA	nato/a il	19-ago-1968	congiunto/a di	Rustichelli Bruno
158.	BALBO OLIMPIA	nato/a il	17-gen-1937	congiunto/a di	Salvaneschi Giulio
159.	SALVANESCHI DANIELA	nato/a il	18-gen-1964	congiunto/a di	Salvaneschi Giulio
160.	SALVANESCHI GIANNI	nato/a il	28-feb-1960	congiunto/a di	Salvaneschi Giulio
161.	SANDIANO ELSA	nato/a il	12-giu-1946	congiunto/a di	Sandiano Francesco
162.	SANDIANO MARIO GIUSEPPE	nato/a il	14-dic-1948	congiunto/a di	Sandiano Francesco
163.	SAVARESE ANTONIO	nato/a il	19-feb-1966	congiunto/a di	Savarese Vincenzo
164.	SCARRONE CRISTINA	nato/a il	10-gen-1969	congiunto/a di	Scarrone Sergio
165.	SCARRONE SUSANNA	nato/a il	06-feb-1967	congiunto/a di	Scarrone Sergio

166. SECCO GIOVANNA nato/a il 25-nov-1938 congiunto/a di Scarrone Sergio
167. BREJER CLAUDIO nato/a il 09-ott-1978 congiunto/a di Schiano M. Luisa
168. BREJER FRANCESCO nato/a il 26-giu-1985 congiunto/a di Schiano M. Luisa
169. BREJER ROBERTO nato/a il 19-gen-1975 congiunto/a di Schiano M. Luisa
170. DORA CHIARA nato/a il 01-ago-1991 congiunto/a di Schiano M. Luisa
171. DORA NICOLA nato/a il 10-mar-1949 congiunto/a di Schiano M. Luisa
172. PALLAVICINO ALBERTO (IN NOME E PER CONTO DI PALLAVICINO NICOLO') nato/a il 21-nov-1948 congiunto/a di Sesia Angiola
173. TIMOSSI PIERA nato/a il 21-ott-1946 congiunto/a di Spada Giuseppina
174. ZAIO DANIELA nato/a il 03-apr-1967 congiunto/a di Spagnuolo Giovanna
175. ZAIO PAOLA nato/a il 07-ago-1976 congiunto/a di Spagnuolo Giovanna
176. ZAIO ROBERTO nato/a il 13-giu-1968 congiunto/a di Spagnuolo Giovanna
177. TAGLIABUE ANGELO nato/a il 19-feb-1945 congiunto/a di Tagliabue Pietro
178. TAGLIABUE ROSANNA nato/a il 19-ott-1942 congiunto/a di Tagliabue Pietro
179. PORCU JOELE ANDREA nato/a il 21-gen-1992 congiunto/a di Toso Rita
180. TOSO CRISTINA nato/a il 29-ago-1975 congiunto/a di Toso Rita
181. QUIRCI EMANUELA nato/a il 25-set-1976 congiunto/a di Zavattaro Evasio
182. ZAVATTARO ALESSIA nato/a il 08-gen-1980 congiunto/a di Zavattaro Evasio
183. ZAVATTARO JENNY nato/a il 09-dic-1978 congiunto/a di Zavattaro Evasio
184. ZAVATTARO ORIANA nato/a il 24-gen-1951 congiunto/a di Zavattaro Evasio
185. DEEVASIIS ANNAMARIA nato/a il 27-ago-1959 congiunto/a di Zavattaro Valter

186. ZAVATTARO ALESSIA nato/a il 08-gen-1980 congiunto/a di Zavattaro Valter
187. ZAVATTARO JENNY nato/a il 09-dic-1978 congiunto/a di Zavattaro Valter
188. BERGO GIORGIO nato/a il 25-nov-1940 congiunto/a di Giordano Marisa
189. BERGO ROSSAN nato/a il 09-ott-1974 congiunto/a di Giordano Marisa
190. GOBBATO LORIS nato/a il 22-giu-1974 congiunto/a di Bozzo Silvana
191. GOBBATO LUCIANO nato/a il 24-set-1947 congiunto/a di Bozzo Silvana
192. GOBBATO MIRKO nato/a il 05-giu-1976 congiunto/a di Bozzo Silvana

R) condanna l'imputato De Cartier, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 35.000 a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

1. BERNARDINELLO ANTONELLA nato/a il 21.lug.1960
2. DALLE CRODE CARLA nato/a il 13.set.1953
3. DE GIOVANNI GIOVANNI nato/a il 01.mar.1939
4. FILIPPI BRUNO nato/a il 31.gen.1936
5. GASPERIN MARIA CRISTINA nato/a il 03.set.1947
6. GIACHERO LUIGI nato/a il 16.ago.1946
7. GRAZIOTTO ELISA nato/a il 03.nov.1946
8. GALESSO GIOVANNI nato/a il 01-dic-1922
9. MANNA GIUSEPPA nato/a il 26-gen-1932
10. MANNA MARIA nato/a il 07-mag-1943
11. MARULLO SALVATORE nato/a il 26-dic-1938

S) condanna l'imputato Schmidheiny e i responsabili civili Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 30.000 a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

1. DE MARCO ANTONELLA nato/a il 08-lug-1963 congiunto/a di De Marco Martino
2. FERRAROTTI PIER FRANCA nato/a il 22-mar-1949 congiunto/a di Portalupi Mario

3.	PORTALUPI SIMONE	nato/a il	29-mag-1977	congiunto/a di	Portalupi Mario
4.	SILVESTRI LOREDANA	nato/a il	23-ago-1962	congiunto/a di	Silvestri Antonio

T) condanna l'imputato Schmidheiny e i responsabili civili Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 35.000 a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

1.	BATTAGLIA ANTONINO	nato/a il	10.giu.1943
2.	DI GIORGIO GIOVANNI	nato/a il	23-gen-1953

U) condanna l'imputato Schmidheiny, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 30.000 a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

1.	CASTELLARO MILENA	nato/a il	27-set-1969	congiunto/a di	Castellaro Angelo
2.	CASTELLARO MONICA	nato/a il	17-mag-1966	congiunto/a di	Castellaro Angelo
3.	GALLONE M. GABRIELLA	nato/a il	18-mag-1941	congiunto/a di	Castellaro Angelo
4.	FOSCHI COSTANTINO	nato/a il	28-giu-1950	congiunto/a di	Foschi Emilio
5.	FOSCHI GIORGIO	nato/a il	10-feb-1966	congiunto/a di	Foschi Emilio
6.	FOSCHI GIUSEPPINA	nato/a il	21-set-1961	congiunto/a di	Foschi Emilio
7.	FOSCHI M. LUISA	nato/a il	06-lug-1957	congiunto/a di	Foschi Emilio
8.	FOSCHI TOMASO	nato/a il	19-apr-1952	congiunto/a di	Foschi Emilio
9.	MANICARDI EMANUELA	nato/a il	31-lug-1979	congiunto/a di	Rinaldi Luisa Teresa
10.	MANICARDI LAURO	nato/a il	24-lug-1949	congiunto/a di	Rinaldi Luisa Teresa

V) condanna l'imputato Schmidheiny, ex art. 539, 1^ e 2^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, con pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva pari a Euro 35.000 a favore di ciascuna delle seguenti parti civili costituite:

1. PRAMPOLINI TERENZIO nato/a il 29-feb-1936
2. CICCHETTI BRUNO nato/a il 16-ott-1951

Z) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny e i responsabili civili Etex Group, Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, a favore di ciascuna delle sottoelencate parti civili costituite:

1.	ANATRINI PRIMO	nato/a il	19.lug.1922
2.	ATTARDO MICHELE	nato/a il	31.ago.1952
3.	AVONTO MARIO	nato/a il	13.feb.1940
4.	BALANZINO PIERLUISA	nato/a il	31.mar.1945
5.	BARDONE CRISTINA	nato/a il	20.ago.1961
6.	BOLLA CLAUDIO	nato/a il	19.gen.1953
7.	BOLLA SILVANA	nato/a il	27.lug.1961
8.	BOTTA GIOVANNI	nato/a il	12.mag.1937
9.	BUSTO GIULIANA	nato/a il	25.mar.1952
10.	CANTA FRANCO	nato/a il	22.apr.1934
11.	CAVALLERO LUCA	nato/a il	08.dic.1973
12.	CAZZULINO PIER EUSEBIO	nato/a il	27.nov.1936
13.	CELORIA GIOVANNA	nato/a il	12.ott.1948
14.	DEMARIE MARISA	nato/a il	26.nov.1957
15.	FERRERO ROSSANA	nato/a il	02.apr.1939
16.	FERRO VINCENZO	nato/a il	19.apr.1951
17.	FORMICA ITALO	nato/a il	01.nov.1944
18.	FRISON GIUSEPPE	nato/a il	07.set.1930
19.	GRAZIANO FRANCESCO	nato/a il	23.lug.1944
20.	LEVA LUIGI	nato/a il	06.set.1930
21.	MAZARESE MARIO	nato/a il	16.set.1948
22.	MORETTI GIUSEPPE	nato/a il	19.mar.1933
23.	RAVIGLIONE MARIA TERESA	nato/a il	14.ott.1936
24.	RICCA PAOLO	nato/a il	14.apr.1943
25.	LOREGGIOLA LUIGI	nato/a il	03-lug-1937
26.	SECCO CARLA	nato/a il	04-nov-1934
27.	SEGANTIN PASQUINA	nato/a il	21-apr-1930
28.	CIVELLO GIOVANNI	nato/a il	26-feb-1942
29.	CONDELLO PIETRO	nato/a il	23-nov-1945
30.	COPPA GIULIANO	nato/a il	11-ott-1936
31.	CREPALDI FERNANDA	nato/a il	03-set-1930
32.	CREVOLA ERNESTO	nato/a il	10-set-1937
33.	CUCCO GIANNI	nato/a il	13-feb-1938

34.	DEAMBROSI PIERINA	nato/a il	12-lug-1931	
35.	DEANDREA MARIA MARGHERITA		nato/a il 19-mar-1936	
36.	FERRETTI ARMANDO	nato/a il	05-giu-1936	
37.	FRANCIA ARNALDO	nato/a il	28-nov-1935	
38.	GASTALDO ANGIOLINA	nato/a il	26-gen-1930	
39.	GAVIATI SANDRO	nato/a il	19-feb-1926	
40.	GELSOMINO GIOVANNI	nato/a il	04-ago-1925	
41.	GIRINO TERESIO	nato/a il	18-feb-1930	
42.	GRAZIANO CARLO	nato/a il	07-giu-1923	
43.	PITZUS EMILIO	nato/a il	14-gen-1933	
44.	PLAIA PIETRO	nato/a il	25-mar-1943	
45.	POLICELLI MARIA	nato/a il	09-nov-1932	
46.	PRETE LUIGI	nato/a il	23-feb-1921	
47.	RICCI LUIGI	nato/a il	18-giu-1934	
48.	ROCCHERI ANTONINO	nato/a il	07-mag-1932	
49.	ROSSI ELIO	nato/a il	28-gen-1938	
50.	ROSSI GIOVANNI	nato/a il	28-feb-1931	
51.	ROSSI SERENO	nato/a il	06-set-1928	
52.	RUSSI ADRIANO	nato/a il	16-nov-1933	
53.	SASSONE ENRICA	nato/a il	12-nov-1929	
54.	SCAMUZZI FRANCESCO	nato/a il	07-mag-1935	
55.	SCAMUZZI FRANCO	nato/a il	03-apr-1929	
56.	SILVESTRO LUCIANO	nato/a il	07-mag-1935	
57.	SORAGNO CARLA	nato/a il	02-mag-1928	
58.	SPINOGLIO PIERO	nato/a il	25-gen-1936	
59.	TOMASELLI LUIGIA	nato/a il	12-lug-1934	
60.	TOMASSOLI LIBERO	nato/a il	19-mag-1935	
61.	TORRIANO GIOVANNA	nato/a il	07-set-1927	
62.	TORRIELLI CELESTINO	nato/a il	21-apr-1933	
63.	VALENTINI MAFALDA	nato/a il	30-giu-1927	
64.	VALESIO ROBERTO	nato/a il	11-mag-1938	
65.	VENTURA DIELLA	nato/a il	11-gen-1929	
66.	VENTURA FRANCESCO	nato/a il	24-nov-1933	
67.	VILLANI NINEL	nato/a il	13-mar-1924	
68.	VOLPATO NELLA	nato/a il	02-set-1939	
69.	ZANELLA GRAZIELLA	nato/a il	30-nov-1945	
70.	ZOLA GIUSEPPE	nato/a il	07-feb-1938	
71.	BONARIA IVANA	nato/a il	29-set-1953	congiunto/a di Bonaria Pietro
72.	MELGRATI CARLA	nato/a il	17-lug-1929	congiunto/a di Bonaria Pietro

73.	BONON ROSANNA	nato/a il	14-ago-1962	congiunto/a di	Bonon Nevio
74.	FELTRIN CARMELA	nato/a il	08-set-1927	congiunto/a di	Bonon Nevio
75.	BRUSCHINI LAURA	nato/a il	15-feb-1955	congiunto/a di	Bruschini Ettore
76.	BRUSCHINI MARIO	nato/a il	23-mar-1953	congiunto/a di	Bruschini Ettore
77.	BRUSCHINI ROBERTA	nato/a il	03-mar-1964	congiunto/a di	Bruschini Ettore
78.	COPPO ANNA	nato/a il	08-set-1930	congiunto/a di	Bruschini Ettore
79.	BUSU ANNARITA	nato/a il	29-ott-1963	congiunto/a di	Busu Felicino
80.	BUSU MARIA SONIA	nato/a il	14-ago-1957	congiunto/a di	Busu Felicino
81.	BUSU MAURO	nato/a il	16-apr-1962	congiunto/a di	Busu Felicino
82.	BUSU TIZIANA	nato/a il	23-giu-1960	congiunto/a di	Busu Felicino
83.	LEONE CAROLINA	nato/a il	11-giu-1935	congiunto/a di	Busu Felicino
84.	CABIATI DANIELE	nato/a il	27-gen-1955	congiunto/a di	Cabiati Gino
85.	LAVAGNA ROSANNA	nato/a il	01-mar-1931	congiunto/a di	Cabiati Gino
86.	TROCELLI CARLA Maria Angela	nato/a il	19-lug-1931	congiunto/a di	Cabiati
87.	CARLASSARA ROBERTO	nato/a il	03-apr-1967	congiunto/a di	Carlassara Pietro
88.	TRICCO CARLA	nato/a il	13-giu-1944	congiunto/a di	Carlassara Pietro
89.	CASTAGNONE ALFREDO	nato/a il	18-mag-1932	congiunto/a di	Castagnone Erminio
90.	CASTELLO NUNZIATINA	nato/a il	14-set-1960	congiunto/a di	Cocuzza Dina
91.	COSTANZO ANNA MARIA	nato/a il	18-gen-1929	congiunto/a di	Costanzo Giuseppe
92.	COSTANZO BRUNA	nato/a il	18-nov-1932	congiunto/a di	Costanzo Giuseppe

93.	COSTANZO PIERANGELA	nato/a il	31-ott-1934	congiunto/a di	Costanzo Giuseppe
94.	GERMANO DANIELA	nato/a il	20-feb-1960	congiunto/a di	Germano Dario
95.	GERMANO MAURIZIO	nato/a il	17-mag-1962	congiunto/a di	Germano Dario
96.	LEGA GIUSEPPINA	nato/a il	02-ott-1931	congiunto/a di	Germano Dario
97.	BAZZANO ANTONIA	nato/a il	19-ott-1922	congiunto/a di	Gilardino Giovanni Battista
98.	GILARDINO ANNA MARIA	nato/a il	04-mag-1952	congiunto/a di	Gilardino Giovanni Battista
99.	MASOERO FIORENZA	nato/a il	22-gen-1946	congiunto/a di	Moschino Erminia Moschino Pierina
100.	GHIGLIONE DILETTA	nato/a il	20-mar-1987	congiunto/a di	Peluso Ernesto
101.	PEROLA LAURA	nato/a il	04-apr-1950	congiunto/a di	Perola Pietro
102.	PEROLA CARLA	nato/a il	04-apr-1950	congiunto/a di	Perola Pietro
103.	PORCARI RENZO	nato/a il	12-ago-1950	congiunto/a di	Porcari Alfonso
104.	PORCARI VANNA	nato/a il	25-ago-1963	congiunto/a di	Porcari Alfonso
105.	PROVERA GRAZIELLA	nato/a il	31-dic-1956	congiunto/a di	Prisco Bruna
106.	PROVERA PAOLO	nato/a il	23-apr-1964	congiunto/a di	Prisco Bruna
107.	PROVERA CARLA	nato/a il	27-set-1960	congiunto/a di	Provera Giovanni
108.	PROVERA PAOLA	nato/a il	13-mar-1959	congiunto/a di	Provera Giovanni
109.	NARRATONE ANGELA	nato/a il	31-gen-1923	congiunto/a di	Quercifoglio Sergio
110.	QUERCIFOGLIO GIANLUIGI	nato/a il	04-feb-1950	congiunto/a di	Quercifoglio Sergio
111.	PIZZOLATO MILENA	nato/a il	19-mag-1934	congiunto/a di	Re Luciano
112.	RE FRANCESCO	nato/a il	29-set-1959	congiunto/a di	Re Luciano

113.	RE GERMANA	nato/a il	25-set-1961	congiunto/a di	Re
	Luciano				
114.	MARELLO NELLA	nato/a il	03-apr-1932	congiunto/a di	Reposo
	Luigi				
115.	REPOSO MARIELLA	nato/a il	10-mag-1958	congiunto/a di	Reposo
	Luigi				
116.	CANTELE EMILIA	nato/a il	03-feb-1933	congiunto/a di	Resta
	Pasquale				
117.	RESTA LUIGI	nato/a il	25-giu-1958	congiunto/a di	Resta
	Pasquale				
118.	RESTA PATRIZIA	nato/a il	21-gen-1957	congiunto/a di	Resta
	Pasquale				
119.	RIVA PAOLA	nato/a il	05-nov-1946	congiunto/a di	Riva
	Giuseppe				
120.	RIVA RAFFAELE	nato/a il	09-apr-1941	congiunto/a di	Riva
	Giuseppe				
121.	ROSSI MARIO	nato/a il	06-gen-1954	congiunto/a di	Rossi
	Franco				
122.	ROSSO MARIA LUISA	nato/a il	26-mag-1937	congiunto/a di	Rosso
	Carlo				
123.	CASONATO IGINO	nato/a il	02-ago-1933	congiunto/a di	
	Rubinato Laura				
124.	CASONATO SILVIA	nato/a il	07-gen-1966	congiunto/a di	
	Rubinato Laura				
125.	CASONATO STEFANO	nato/a il	23-ago-1968	congiunto/a di	
	Rubinato Laura				
126.	NEGRO LUIGINA	nato/a il	21-gen-1938	congiunto/a di	
	Rubinato Tullio				
127.	RUBINATO MICHELE	nato/a il	22-ott-1962	congiunto/a di	
	Rubinato Tullio				
128.	SACCHETTI PIER MARIA	nato/a il	20-set-1948	congiunto/a di	
	Sacchetti Bruno				
129.	SAINI MARINELLA	nato/a il	07-mag-1959	congiunto/a di	Saini
	Renato				
130.	VESCOVO ANNA MARIA	nato/a il	01-nov-1929	congiunto/a di	Saini
	Renato				
131.	FELTRIN TERSILLA	nato/a il	20-gen-1924	congiunto/a di	
	Sanlorenzo Carlo				
132.	SANLORENZO PAOLA	nato/a il	22-feb-1957	congiunto/a di	
	Sanlorenzo Carlo				

133.	ORSILLO ANGELO	nato/a il	18-lug-1955	congiunto/a di	Santullo Alessandra
134.	ORSILLO CARLO	nato/a il	20-nov-1958	congiunto/a di	Santullo Alessandra
135.	ORSILLO GIUSEPPINA	nato/a il	26-apr-1957	congiunto/a di	Santullo Alessandra
136.	ORSILLO NAZARENO	nato/a il	17-dic-1923	congiunto/a di	Santullo Alessandra
137.	SARACCO MARCO	nato/a il	23-mar-1946	congiunto/a di	Saracco Maria
138.	MENEGAZZO GRAZIANO	nato/a il	01-gen-1954	congiunto/a di	Saracco Maria Luigia
139.	MENEGAZZO ROBERTO	nato/a il	13-mar-1948	congiunto/a di	Saracco Maria Luigia
140.	TORRIELLI CELESTINO	nato/a il	21-apr-1933	congiunto/a di	Sartorio Franca
141.	TORRIELLI EMANUELA	nato/a il	23-set-1960	congiunto/a di	Sartorio Franca
142.	CERUTTI ANNA MARIA	nato/a il	01-mar-1942	congiunto/a di	Scamuzzi Domenico
143.	SCAMUZZI ATTILIO	nato/a il	14-giu-1978	congiunto/a di	Scamuzzi Domenico
144.	SCAMUZZI PATRIZIA	nato/a il	26-ago-1972	congiunto/a di	Scamuzzi Domenico
145.	BERTUZZI GIORGIO	nato/a il	29-ott-1945	congiunto/a di	Scarrone Maria
146.	SILVANO MARIA TERESA	nato/a il	21-mar-1955	congiunto/a di	Silvano Virginio
147.	PICCOLO LUIGIA	nato/a il	17-dic-1926	congiunto/a di	Sordi Ernesto
148.	SORDI CELSINA	nato/a il	05-giu-1953	congiunto/a di	Sordi Ernesto
149.	SORDI GIUSEPPINA	nato/a il	13-gen-1955	congiunto/a di	Sordi Ernesto
150.	TABBIA DINO	nato/a il	13-giu-1965	congiunto/a di	Tabbia Medardo
151.	TABBIA LAURA	nato/a il	02-feb-1967	congiunto/a di	Tabbia Medardo
152.	TABBIA NADIA	nato/a il	23-dic-1960	congiunto/a di	Tabbia Medardo

153.	TABBIA PIERO ANGELO Medardo	nato/a il	06-apr-1957	congiunto/a di	Tabbia
154.	CROSIO ANNAMARIA Terraroli Pierina	nato/a il	02-mag-1954	congiunto/a di	
155.	ARIETTI MARIA LUIGIA Candida	nato/a il	12-feb-1943	congiunto/a di	Trento
156.	DE CICCO ANGIOLINA Mario	nato/a il	18-dic-1942	congiunto/a di	Turino
157.	TURINO GIORGIO Mario	nato/a il	17-dic-1962	congiunto/a di	Turino
158.	VALEGGIA CLARA Valeggia Ernani	nato/a il	05-lug-1940	congiunto/a di	
159.	VALEGGIA VINCENZA Valeggia Ernani	nato/a il	07-ago-1941	congiunto/a di	
160.	COPPOLA TERESA Vecchiato Brunone	nato/a il	02-mar-1948	congiunto/a di	
161.	VECCHIATO ANGELO Vecchiato Brunone	nato/a il	27-mar-1941	congiunto/a di	
162.	VECCHIATO DONATELLA Vecchiato Brunone	nato/a il	23-nov-1961	congiunto/a di	
163.	VECCHIATO GIANLUCA Vecchiato Brunone	nato/a il	02-mar-1973	congiunto/a di	
164.	VECCHIATO MARISA Vecchiato Brunone	nato/a il	03-mag-1943	congiunto/a di	
165.	VECCHIATO MONICA Vecchiato Brunone	nato/a il	21-lug-1976	congiunto/a di	
166.	NANO NICOLETTA Venezia Oleana	nato/a il	09-set-1958	congiunto/a di	
167.	VERANO MARIA TERESA Luigi	nato/a il	06-feb-1969	congiunto/a di	Verano
168.	VERDELLI RITA Verdelli Bruno	nato/a il	26-set-1952	congiunto/a di	
169.	VERDI FAUSTO Cesare	nato/a il	28-apr-1951	congiunto/a di	Verdi
170.	ARALDA MARIA LUISA Verrone Piero	nato/a il	15-ago-1946	congiunto/a di	
171.	VILLA CLAUDIA Domenico Luigi	nato/a il	06-dic-1939	congiunto/a di	Villa
172.	FANTE GABRIELLA Zaccone Matilde	nato/a il	28-feb-1945	congiunto/a di	

173.	FANTE WALTER	nato/a il	24-dic-1937	congiunto/a di	Zaccone Matilde
174.	CAVALLO ROSANNA	nato/a il	10-ago-1944	congiunto/a di	Petrini Giulia
175.	DE REGIBUS GIORGINA	nato/a il	20-lug-1965	congiunto/a di	Pugno Ettore
176.	LEPORATI PAOLA MARIA	nato/a il	26-giu-1962	congiunto/a di	Raiteri Maria
177.	FERRERO GIUSEPPINA	nato/a il	04-giu-1936	congiunto/a di	Scarrone Mario
178.	SCARRONE LAURA	nato/a il	12-nov-1965	congiunto/a di	Scarrone Mario
179.	SCARRONE PAOLO	nato/a il	25-dic-1967	congiunto/a di	Scarrone Mario
180.	TANTARI SIMONE	nato/a il	19-dic-1981	congiunto/a di	Tantari Roberto
181.	DA RE GIOVANNA	nato/a il	29-gen-1931	congiunto/a di	Valentini Aurelio
182.	VALENTINI IRENE	nato/a il	31-ago-1990	congiunto/a di	Valentini Aurelio
183.	VALENTINI PATRIZIA	nato/a il	14-mag-1963	congiunto/a di	Valentini Aurelio
184.	VALTERZA ANTONELLA	nato/a il	14-set-1962	congiunto/a di	Valterza Adriano
185.	ZANI CARMELITA	nato/a il	26-dic-1943	congiunto/a di	Valterza Adriano

respingendo le relative richieste di provvisionale e di provvisoria esecutività;

Aa) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny e i responsabili civili Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, a favore di ciascuna delle sottoelencate parti civili costituite:

1.	AGNANI EMANUELLA	nato/a il	12.lug.1943
2.	AGNANI FERNANDA	nato/a il	02.lug.1938
3.	AGNANI GIOVANNI	nato/a il	10.mag.1946
4.	AIMO ENZO	nato/a il	27.mar.1961
5.	AIMO MARIAROSA	nato/a il	04.feb.1960
6.	ALESCI CARMELA	nato/a il	21.set.1936
7.	ALLEGRANZA PAOLA	nato/a il	24.ott.1938
8.	ALOCCHI OTELLO	nato/a il	28.mag.1928

Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition
Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@dirittopenaleuomo.org

9. ALTIERI EMANUELA nato/a il 29.apr.1956
10. ALTIERI MARIA ROSA nato/a il 15.apr.1952
11. AMATI FRANCESCA nato/a il 05.ott.1942
12. ANCHOIS ANNITA nato/a il 28.mag.1931
13. ARIETTI ADELINA nato/a il 12.ott.1932
14. ARIETTI GIANNI nato/a il 27.lug.1951
15. ARIOTTI TERESINA nato/a il 02.dic.1921
16. AUDINO DOMENICA nato/a il 05.apr.1927
17. AUDINO EMILIA nato/a il 09.dic.1928
18. AUDINO SERGIO nato/a il 05.apr.1935
19. AUDINO SILVANA nato/a il 07.feb.1964
20. BAGNASCO MARIA R. nato/a il 09.set.1936
21. BALDO ALBA nato/a il 28.lug.1924
22. BALICE GIOVANNI nato/a il 11.ott.1937
23. BALZOLA VANNI PIERO nato/a il 16.nov.1947
24. BARBESINO GIUSEPPINA nato/a il 20.dic.1928
25. BAROCCO IDA nato/a il 07.lug.1924
26. BATTISTON CLARA nato/a il 17.ott.1935
27. BAVA ANNA MARIA nato/a il 08.ago.1947
28. BECCARIS ALVARO nato/a il 26.lug.1955
29. BELLINO MARIA nato/a il 07.dic.1938
30. BERTAZZO MARIA A. nato/a il 21.mag.1939
31. BIANCO CLAUDIA nato/a il 31.mag.1966
32. BIANCO GIANNI nato/a il 14.dic.1937
33. BIANCO GIOVANNI nato/a il 20.dic.1947
34. BIANCO GIUSEPPE nato/a il 02.set.1960
35. BIANCO MARISA nato/a il 03.dic.1964
36. BIANCO VALERIA nato/a il 08.nov.1935
37. BOCCALATTE LIDIA nato/a il 10.dic.1932
38. BOLLA CARLA nato/a il 28.feb.1924
39. BONFANTE ALFREDO nato/a il 27.ago.1953
40. BONFANTE ETTORE nato/a il 05.ott.1963
41. BORLO ELIO nato/a il 09.dic.1963
42. BORLO GABRIELLA ROSA ERNESTA nato/a il 18.nov.1963
43. BORLO GIANPIERO nato/a il 20.apr.1955
44. BOSCATO CLAUDIO nato/a il 07.apr.1961
45. BOSSO GUIDO nato/a il 07.set.1939
46. BOSSO LAURA nato/a il 26.dic.1968
47. BOSSO LUIGI nato/a il 26.gen.1935
48. BOTTA RENZO nato/a il 26.mar.1928
49. BOTTEGA ALESSANDRO nato/a il 31.ago.1953

50.	BOTTIN BRUNO	nato/a il	28.gen.1946
51.	BRAGHINI RINA	nato/a il	09.apr.1930
52.	BRAGHINI NATALINA	nato/a il	28.dic.1931
53.	BRASSO CLAUDIO	nato/a il	11.apr.1960
54.	BRASSO RINO	nato/a il	25.nov.1929
55.	BURELLO GIUSEPPE	nato/a il	23.gen.1935
56.	CALIGARIS BRUNO	nato/a il	01.apr.1933
57.	CALIGARIS FRANCESCA	nato/a il	30.ott.1930
58.	CALZAVARA CLAUDIO	nato/a il	04.ott.1967
59.	CANTARINI NATALINA	nato/a il	24.dic.1928
60.	CAPONE FABRIZIO	nato/a il	10.gen.1966
61.	CAPONE FRANCO	nato/a il	26.mag.1930
62.	CAPONE GIOVANNA	nato/a il	21.dic.1959
63.	CAPPELLINO FRANCO	nato/a il	06.feb.1954
64.	CAPRIO ANTONIO	nato/a il	20.ott.1941
65.	CAPRIO ORNELLA	nato/a il	17.mar.1969
66.	CARDOGNA MARIA	nato/a il	19.nov.1931
67.	CARRERA VALENTINA	nato/a il	02.dic.1958
68.	CASASSA EMMA	nato/a il	31.ago.1930
69.	CERRATO CARMEN	nato/a il	28.mar.1959
70.	CERRATO GIOVANNI	nato/a il	28.mar.1966
71.	CHIUMELLO MADDALENA	nato/a il	18.nov.1928
72.	CONSO GIUSEPPE	nato/a il	29.dic.1957
73.	CONSO MARIA TERESA	nato/a il	01.mag.1968
74.	CORIO CARLO DOMENICO	nato/a il	03.ott.1951
75.	CRAVINO MARIA	nato/a il	08.set.1930
76.	CRAVINO SIMONETTA	nato/a il	31.dic.1970
77.	CREVOLA MARIO	nato/a il	05.giu.1926
78.	CROVA FRANCA	nato/a il	16.nov.1952
79.	CROVELLA LUCIANA	nato/a il	28.lug.1958
80.	DAMONE ROSA	nato/a il	11.feb.1924
81.	DE BURCI EUGENIO	nato/a il	11.giu.1957
82.	DE BURCI LEONIERO	nato/a il	26.apr.1928
83.	DE BURCI PIERA	nato/a il	15.giu.1959
84.	DE PALMA DANIELA	nato/a il	25.gen.1962
85.	DEMEZZI REMO	nato/a il	10.ott.1939
86.	DI FEDE RENATA	nato/a il	28.set.1929
87.	DOGENTE LUCIANO	nato/a il	09.feb.1965
88.	DOGENTE FRANCESCO	nato/a il	12.mar.1961
89.	DUGHERA GIUSEPPINA	nato/a il	12.feb.1921
90.	DURI' PIA	nato/a il	26.giu.1933

91.	FACCINI LUCIANA	nato/a il	04.ott.1942
92.	FASSIO ENRICA	nato/a il	18.apr.1948
93.	FERRERO ADRIANO	nato/a il	18.giu.1953
94.	FERRERO GIANNI	nato/a il	23.nov.1954
95.	FERRERO MARIAGRAZIA	nato/a il	12.nov.1961
96.	FERRERO MARIELLA	nato/a il	14.mar.1951
97.	FERRERO MONICA	nato/a il	28.gen.1970
98.	FERRERO REANA	nato/a il	15.nov.1960
99.	FERRERO REMO	nato/a il	14.apr.1929
100.	FERRERO ROBERTO	nato/a il	31.ago.1953
101.	FERRERO ROSANNA	nato/a il	19.ott.1943
102.	FERRERO SERGIO	nato/a il	05.ott.1946
103.	FERRO TERSILLA	nato/a il	08.apr.1915
104.	FIENI ANTONIO	nato/a il	20.mag.1930
105.	FIORINDO SILVANO	nato/a il	10.ago.1937
106.	FORNO LUIGINO	nato/a il	13.ago.1931
107.	FRASSATI FRANCO	nato/a il	26.mag.1957
108.	FRASSATI SILVANA	nato/a il	01.ago.1959
109.	FUGOLO BRUNA	nato/a il	09.giu.1935
110.	FUSCO LIVIA	nato/a il	07.nov.1932
111.	GAGLIARDI PIERA	nato/a il	02.ott.1955
112.	GAIA PIERA	nato/a il	15.gen.1941
113.	GARBUIO BERNARDINA	nato/a il	12.mag.1939
114.	GARIMANNO ANNA	nato/a il	31.ott.1956
115.	GARINO CLAUDIO	nato/a il	28.giu.1946
116.	GAVOSTO LUIGI	nato/a il	31.mar.1944
117.	GEROMIN ESTERINA	nato/a il	14.ott.1961
118.	GEROMIN MARIA LUISA	nato/a il	06.set.1963
119.	GIACOMETTO SIMONETTA	nato/a il	28.set.1958
120.	GIANNINI FABRIZIO	nato/a il	12.set.1961
121.	GILOTTO FRANCESCO	nato/a il	14.ott.1929
122.	GILOTTO PAOLA MARIA	nato/a il	05.feb.1961
123.	GILOTTO PIERO	nato/a il	17.set.1956
124.	GIORCELLI PAOLO	nato/a il	06.lug.1964
125.	GIOVARA SERGIO	nato/a il	18.nov.1963
126.	GOLA MARGHERITA	nato/a il	12.giu.1929
127.	GUARNERO GIUSEPPINA	nato/a il	03.mar.1936
128.	GUGINO MARIA STELLA	nato/a il	14.mar.1954
129.	GUGINO ORAZIO	nato/a il	02.dic.1956
130.	IMARISIO OLGA	nato/a il	31.mar.1926
131.	LAZZARIN CLAUDIO	nato/a il	22.dic.1960

132. LAZZARIN DESIDERIO BRUNO nato/a il 13.apr.1956
133. LAZZARIN ELIA nato/a il 16.gen.1928
134. LAZZARIN LAURETTA nato/a il 28.set.1949
135. LAZZARO EMILIA nato/a il 06.dic.1962
136. LAZZARO FLORIANO nato/a il 06.lug.1927
137. LAZZARO MARIA GABRIELLA nato/a il 27.giu.1966
138. LAZZARO PAOLA nato/a il 13.nov.1967
139. LAZZARO REMIGIO nato/a il 04.mar.1931
140. LAZZARO STEFANO nato/a il 29.ott.1967
141. LESSIO SEVERINA nato/a il 27.gen.1943
142. LIFFREDO BRUNA nato/a il 06.mag.1958
143. LIFFREDO GABRIELLA nato/a il 09.mar.1951
144. LIFFREDO MARIA nato/a il 26.mag.1948
145. LIFFREDO PIERA nato/a il 04.lug.1953
146. LIFFREDO REMO nato/a il 01.nov.1948
147. LONGO GIUSEPPINA nato/a il 03.ago.1939
148. LORENZETTO RICCIARDINA nato/a il 01.lug.1928
149. LOT ANNA MARIA nato/a il 22.ago.1940
150. LUNATI PIERO nato/a il 07.nov.1929
151. MAIOLO SARINA nato/a il 31.lug.1949
152. MALFARA' MICHELINA nato/a il 01.apr.1946
153. MANENTE TERESA nato/a il 29.dic.1924
154. MARINI BERNARDINO nato/a il 24.mag.1943
155. MARINO ANGELO nato/a il 27.nov.1939
156. MARTIGNON MIRELLA nato/a il 30.giu.1942
157. MARZARI CLAUDIO nato/a il 03.giu.1955
158. MARZARI DANILLO nato/a il 01.gen.1948
159. MARZARI GIANNI nato/a il 17.giu.1959
160. MASSET LAURA nato/a il 10.lug.1963
161. MAZZETTO ANTONIO nato/a il 28.feb.1946
162. MAZZETTO DARIO nato/a il 10.set.1948
163. MAZZETTO PAOLO nato/a il 23.apr.1944
164. MAZZUCCO PIER FRANCO nato/a il 07.gen.1941
165. MINELLI MARIA nato/a il 26.giu.1938
166. MIRAVALLE GUIDO nato/a il 26.nov.1932
167. MOLINARO MARCO nato/a il 08.dic.1936
168. MONICHINO LUIGI nato/a il 23.nov.1927
169. MONTAGNOLI RITA nato/a il 08.mag.1931
170. MORGANELLA ANGELAMARIA nato/a il 28.mar.1948
171. MORGANELLA DAVIDE nato/a il 20.gen.1960
172. MORGANELLA INCORONATA nato/a il 25.apr.1955

173.	MORGANELLA ROLANDO	nato/a il	20.gen.1947
174.	MORTARINO GABRIELLA	nato/a il	22.ago.1962
175.	MORTARINO GIANFRANCO	nato/a il	18.lug.1930
176.	MOZZATO RENZO	nato/a il	10.dic.1948
177.	MUSCATO COSIMINA	nato/a il	11.mar.1966
178.	MUSCATO ROSALBA	nato/a il	24.mar.1967
179.	NASSANO BIANCA MARIA	nato/a il	18.giu.1952
180.	NEGRO GIANANTONIO	nato/a il	08.giu.1954
181.	NERVO MARIA TERESA	nato/a il	01.gen.1965
182.	NERVO MODESTA	nato/a il	03.giu.1935
183.	NERVO RICCARDO	nato/a il	24.apr.1962
184.	NICOLA MARIA VITTORIA	nato/a il	11.ago.1941
185.	NICOLA MARISA	nato/a il	23.mag.1948
186.	NOVARESE ANNA	nato/a il	07.ott.1959
187.	OLMO ADRIANO	nato/a il	25.apr.1967
188.	OLMO CARLO	nato/a il	26.mar.1938
189.	OLMO ERALDO	nato/a il	19.ago.1933
190.	OLMO FRANCA	nato/a il	07.feb.1963
191.	OLMO MARINA	nato/a il	03.mar.1961
192.	OLMO SILVANO	nato/a il	16.set.1964
193.	OPESSIO LORENZO	nato/a il	11.giu.1956
194.	OPESSIO PIERANGELO	nato/a il	15.dic.1950
195.	ORSILLO MARIA ASSUNTA	nato/a il	25.gen.1926
196.	OTTINO CARMELINA	nato/a il	17.lug.1926
197.	PAGLIANO CARLA	nato/a il	21.mar.1946
198.	PAGLIANO FRANCO	nato/a il	22.giu.1959
199.	PALAZZO RENATO	nato/a il	21.ott.1940
200.	PASINO LUIGI	nato/a il	13.gen.1935
201.	PATRUCCO LUCIANO	nato/a il	26.feb.1937
202.	PATRUCCO GIUSEPPE	nato/a il	10.dic.1935
203.	PELUSO RENATO	nato/a il	28.ago.1937
204.	PERDOMO CARLA	nato/a il	04.giu.1951
205.	PERDOMO WALTER	nato/a il	07.lug.1951
206.	PEROLA GIANNINA	nato/a il	07.ago.1920
207.	PIPINO CONCETTA	nato/a il	09.apr.1951
208.	PISANO LIVIA	nato/a il	01.mag.1929
209.	PITOCCHI CARMEN	nato/a il	19.lug.1943
210.	PIVA ANNA	nato/a il	09.nov.1941
211.	POLA FRANCA	nato/a il	22.set.1931
212.	POLLINO LAURA RITA	nato/a il	28.ago.1950
213.	PORTA FRANCO	nato/a il	09.dic.1940

214.	POZZO CARLA	nato/a il	10.lug.1959
215.	POZZO VANDA	nato/a il	11.nov.1935
216.	PRECIVALLE MARIA	nato/a il	02.set.1940
217.	PRETTO MADDALENA	nato/a il	12.mar.1925
218.	PRIOR ANGELA MARIA	nato/a il	28.lug.1934
219.	PROVINA GERMANO	nato/a il	18.gen.1941
220.	PUPPATO SILVANO	nato/a il	24.nov.1960
221.	QUIRINO LUIGI	nato/a il	03.dic.1941
222.	RAMPONE ELIDIO	nato/a il	30.mag.1935
223.	RAMPONE ROBERTO	nato/a il	25.ago.1965
224.	RANDISI PAOLA	nato/a il	31.lug.1951
225.	RICCHIUDI LUIGI	nato/a il	29.mar.1966
226.	RICCHIUTI ROBERTO	nato/a il	27.set.1967
227.	RICCIARDI ANTONIETTA	nato/a il	22.mar.1948
228.	ROSSINI VITTORINA	nato/a il	28.gen.1929
229.	ROSSO ROSA MARIA	nato/a il	29.mar.1935
230.	ROTA SERGIO	nato/a il	10.giu.1933
231.	ROZZINO BENITO	nato/a il	11.apr.1939
232.	ROZZINO ESTERINO	nato/a il	07.ago.1954
233.	ROZZINO GIANFRANCO	nato/a il	20.lug.1957
234.	ROZZINO MARISA	nato/a il	22.nov.1965
235.	ROZZINO MAURIZIO	nato/a il	05.ott.1964
236.	ROZZINO PAOLO	nato/a il	26.ago.1968
237.	ROZZINO RINA	nato/a il	04.feb.1937
238.	ROZZINO TERESA	nato/a il	14.feb.1938
239.	SANTULLO GIUSEPPE	nato/a il	19.nov.1933
240.	SANTULLO LUCIA	nato/a il	05.ott.1960
241.	SARTORI DONATELLA	nato/a il	21.ago.1956
242.	SASSONE LUIGIA	nato/a il	05.apr.1932
243.	SBARATO LUIGINA	nato/a il	18.ott.1917
244.	SCAGLIA LUCIANA	nato/a il	09.ago.1932
245.	SCARPARO MARIO	nato/a il	28.feb.1937
246.	SCARRONE MARIO	nato/a il	26.mar.1930
247.	SCARRONE UGO	nato/a il	11.feb.1956
248.	SEGANTIN ANGELO	nato/a il	15.lug.1942
249.	SEDICI CATERINA	nato/a il	17.gen.1942
250.	SEDICI MARIO	nato/a il	22.lug.1944
251.	SEDICI PATRIZIA	nato/a il	01.feb.1965
252.	SEGANTIN ADELINA	nato/a il	22.set.1928
253.	SEGANTIN GIUSEPPE	nato/a il	13.set.1947
254.	SEGANTIN RITA	nato/a il	22.mar.1969

255. SESIA ENZO LUIGI nato/a il 25.lug.1937
256. SESIA FABRIZIO nato/a il 02.mar.1967
257. SESIA ILVO nato/a il 17.set.1941
258. SESIA LILIANA nato/a il 10.gen.1964
259. SESIA ROBERTO nato/a il 21.set.1950
260. SESIA SERGIO nato/a il 06.dic.1941
261. SILVAGGIO GIUSEPPE ANTONIO nato/a il 21.ago.1931
262. SOLAINI GIANCARLO nato/a il 29.ott.1930
263. SPINA LUIGI nato/a il 27.set.1925
264. SPINAZZOLA ANNA nato/a il 07.dic.1948
265. TAMMEO ANTONIO nato/a il 17.mar.1950
266. TAMMEO CATERINA nato/a il 06.feb.1944
267. TAMMEO FRANCESCO nato/a il 24.ago.1946
268. TAMMEO RAFFAELE nato/a il 06.apr.1955
269. TAMMEO VINCENZA nato/a il 04.mag.1944
270. TAVASSO ORSOLA nato/a il 16.mar.1936
271. TESTORE SERGIO nato/a il 29.lug.1960
272. TEZZON ERASMO nato/a il 20.mar.1946
273. TEZZON ORIETTA nato/a il 06.lug.1968
274. TONELLO GIUSEPPE nato/a il 01.apr.1931
275. TONELLO LUCA nato/a il 18.ago.1966
276. TONELLO MAURO nato/a il 20.apr.1964
277. TONELLOTTO GABRIELLA nato/a il 02.mar.1941
278. TORCHIO ALDA nato/a il 12.mag.1934
279. TORCHIO ETTORE nato/a il 08.set.1935
280. TRENTIN BRUNO nato/a il 25.feb.1952
281. TRENTIN LUCIANO nato/a il 28.nov.1947
282. TREVISIOL ADRIANA nato/a il 04.mag.1945
283. TRIBERTI RENATO nato/a il 18.gen.1959
284. TRIESTE ELVIRA nato/a il 01.mar.1946
285. TRIESTE SALVATRICE nato/a il 23.ott.1962
286. TULLO MATTEO nato/a il 09.set.1944
287. VALLAROLO VENILLA nato/a il 15.apr.1940
288. VALLEISE BRUNO nato/a il 28.nov.1939
289. VALLEISE GIORGIO nato/a il 25.apr.1969
290. VALLESIO DIEGO nato/a il 25.nov.1953
291. VALLESIO MARIA TERESA TEODORA nato/a il 27.mar.1937
292. VALLESIO YVONNE nato/a il 10.set.1915
293. VERCELLI VITTORINA nato/a il 04.mag.1936
294. VERNA ANNA MARIA nato/a il 05.mag.1951
295. VERNA DANIELA nato/a il 13.nov.1955

296.	VERNA GIUSEPPE	nato/a il	12.giu.1927		
297.	VICENTINI CRISTINA	nato/a il	20.mar.1960		
298.	VICENTINI LAURETTA	nato/a il	28.feb.1964		
299.	VICENTINI VITTORIO	nato/a il	11.mar.1932		
300.	ZACCHERO ENRICA	nato/a il	30.mag.1935		
301.	ZACCHERO FAVORINO	nato/a il	14.lug.1951		
302.	ZACCHERO TIZIANA	nato/a il	04.mar.1965		
303.	ZANERO CARLA	nato/a il	16.ago.1959		
304.	ZANERO MARINA	nato/a il	03.mag.1966		
305.	ZANERO MARINO	nato/a il	30.lug.1934		
306.	ZANERO MASSIMO	nato/a il	17.feb.1963		
307.	ZANERO MAURA	nato/a il	14.dic.1968		
308.	ZOCCARATO TERESINA	nato/a il	23.ott.1938		
309.	ZUCCOLO ANTONIETTA	nato/a il	28.lug.1941		
310.	FIORINDO ALESSANDRO	nato/a il	30.giu.1967		
311.	FIORINDO MASSIMO	nato/a il	21.ott.1964		
312.	BALBO ANGELO	nato/a il	03-mar-1938		
313.	CANGEMI SALVATORE	nato/a il	29.apr.1935		
314.	CARAMELLINO MARIA	nato/a il	05.apr.1938		
315.	DI PAOLO FERDINANDO	nato/a il	20-mag-1949		
316.	SCAGLIOTTI PIETRO	nato/a il	18.set.1938		
317.	TITOTTO MARIA	nato/a il	16.ott.1920		
318.	MARCHISOTTI CARLO	nato/a il	15.ago.1928		
319.	ACCORNERO RITA	nato/a il	21-gen-1950	congiunto/a di	Accornero Felice
320.	ACCORNERO ROSALBA	nato/a il	26-set-1955	congiunto/a di	Accornero Felice
321.	ACUTO ANGELA	nato/a il	04-ott-1941	congiunto/a di	Acuto Giovanni
322.	ALBERTI AGOSTINA	nato/a il	11-dic-1932	congiunto/a di	Alberti Giacinto
323.	ALBERTI ANGELO	nato/a il	31-mar-1939	congiunto/a di	Alberti Giacinto
324.	FERRERO ORNELLA	nato/a il	03-dic-1959	congiunto/a di	Alemanno Arsilia
325.	ANDREETTA CLAUDIO	nato/a il	18-mag-1965	congiunto/a di	Andreetta Roberto
326.	ZENOBI MARIA PIA	nato/a il	21-feb-1945	congiunto/a di	Andreetta Roberto
327.	BAIANO BRUNA	nato/a il	08-lug-1958	congiunto/a di	Baiano Mario E Gambarana Emma

328.	BALANZINO PIER LUISA	nato/a il	31-mar-1945	congiunto/a di	
	Balanzino Felice				
329.	BARBERIS ALESSANDRINA	nato/a il	15-set-1932	congiunto/a di	
	Barberis Ercole				
330.	BARBESINO FABRIZIO	nato/a il	29-set-1966	congiunto/a di	
	Barbesino Giovanni				
331.	BARBIERI DOMENICO	nato/a il	18-nov-1960	congiunto/a di	
	Barbieri Antonino				
332.	BARBIERI MARIATERESA	nato/a il	28-apr-1963	congiunto/a di	
	Barbieri Antonino				
333.	BARBIERI MIKE	nato/a il	04-gen-1968	congiunto/a di	
	Barbieri Antonino				
334.	BUONGIORNO TERESA	nato/a il	25-ott-1939	congiunto/a di	
	Barbieri Antonino				
335.	MACCAGNO DANIELA	nato/a il	29-set-1972	congiunto/a di	
	Bardella Maria				
336.	BEDON FABRIZIO	nato/a il	03-gen-1964	congiunto/a di	Bedon
	Giuseppe				
337.	BEDON MARIAELENA	nato/a il	31-mag-1947	congiunto/a di	Bedon
	Giuseppe				
338.	BEDON MICHELE	nato/a il	19-giu-1958	congiunto/a di	Bedon
	Giuseppe				
339.	BEDON ROBERTO	nato/a il	18-lug-1955	congiunto/a di	Bedon
	Giuseppe				
340.	BERGAMINI ANNA	nato/a il	21-dic-1938	congiunto/a di	
	Bergamini Giuseppe Antonio				
341.	BERGAMINI GIOVANNI	nato/a il	05-set-1943	congiunto/a di	
	Bergamini Giuseppe Antonio				
342.	BERGAMINI LUCIANO	nato/a il	10-giu-1932	congiunto/a di	
	Bergamini Giuseppe Antonio				
343.	BERGAMINI PIERGIUSEPPE	nato/a il	05-feb-1947	congiunto/a di	
	Bergamini Giuseppe Antonio				
344.	BERRONE MARILENA	nato/a il	19-nov-1950	congiunto/a di	
	Berrone Luigi				
345.	DEREGIBUS ANNA	nato/a il	22-feb-1927	congiunto/a di	
	Berrone Luigi				
346.	BEVILACQUA CARLA	nato/a il	25-set-1939	congiunto/a di	
	Bevilacqua Giuseppe				
347.	BEVILACQUA MARIO	nato/a il	12-set-1941	congiunto/a di	
	Bevilacqua Giuseppe				

348.	BIGOTTI PAOLO	nato/a il	12-feb-1965	congiunto/a di	Bigotti Dario
349.	BIGOTTI ALESSIA	nato/a il	29-set-1975	congiunto/a di	Bigotti Dario
350.	BIGOTTI MIRELLA	nato/a il	24-apr-1941	congiunto/a di	Bigotti Dario
351.	BIGOTTI SILVIA	nato/a il	21-feb-1965	congiunto/a di	Bigotti Dario
352.	BIGOTTI PAOLO	nato/a il	12-feb-1965	congiunto/a di	Bigotti Valerio
353.	BIGOTTI ALESSIA	nato/a il	29-set-1975	congiunto/a di	Bigotti Valerio
354.	BIGOTTI SILVIA	nato/a il	21-feb-1965	congiunto/a di	Bigotti Valerio
355.	COPPO LUIGIA	nato/a il	01-dic-1938	congiunto/a di	Bigotti Valerio
356.	BO LUIGI	nato/a il	14-feb-1959	congiunto/a di	Bo Giuseppe
357.	BRONDO OTTAVIA	nato/a il	25-apr-1924	congiunto/a di	Bo Giuseppe
358.	SIRAGUSA ELENA	nato/a il	01-gen-1937	congiunto/a di	Bobba Vittoria
359.	SOFFIANTINO LAURA	nato/a il	08-nov-1938	congiunto/a di	Bobba Vittoria
360.	SOFFIANTINO MARCO	nato/a il	27-giu-1966	congiunto/a di	Bobba Vittoria
361.	BARBANO FRANCA	nato/a il	01-mag-1933	congiunto/a di	Boccalatte Ercole
362.	BOCCALATTE ANTONELLA	nato/a il	17-gen-1956	congiunto/a di	Boccalatte Ercole
363.	BOGO ANNAMARIA	nato/a il	22-ago-1942	congiunto/a di	Bogo Primo
364.	MAZZUCCO GIANCARLO	nato/a il	30-lug-1957	congiunto/a di	Borlo Anna
365.	MAZZUCCO RITA	nato/a il	29-apr-1950	congiunto/a di	Borlo Anna
366.	BOSCO MARIELLA	nato/a il	31-ott-1950	congiunto/a di	Bosco Armando
367.	BROVERO MAURO	nato/a il	15-mar-1954	congiunto/a di	Brovero Attilio

368.	OLLIARO MARINELLA	nato/a il	07-mar-1954	congiunto/a di	Brusato Angela
369.	BUSIO AVIO PIERO	nato/a il	03-ago-1958	congiunto/a di	Buso Antonio Ferruccio
370.	MARTINOTTI PAOLA	nato/a il	20-ott-1961	congiunto/a di	Buso Carmela
371.	CALIGARIS FERNANDO	nato/a il	26-feb-1947	congiunto/a di	Caligaris Edoardo
372.	CALIGARIS FRANCO	nato/a il	07-ago-1955	congiunto/a di	Caligaris Edoardo
373.	QUAGLIO FRANCA	nato/a il	02-lug-1918	congiunto/a di	Caligaris Edoardo
374.	BERTAZZOLI MARIA	nato/a il	08-mar-1956	congiunto/a di	Cantamessa Giuseppina
375.	BERTAZZOLI ROMANO	nato/a il	06-mar-1929	congiunto/a di	Cantamessa Giuseppina
376.	COSTANZO SILVANA	nato/a il	10-giu-1954	congiunto/a di	Cappa Anna
377.	CAPPA ISA	nato/a il	16-dic-1954	congiunto/a di	Cappa Dilio
378.	CAPUZZI CHIARA	nato/a il	28-apr-1984	congiunto/a di	Cappa Dilio
379.	BIGATTO LORENZINA	nato/a il	27-ago-1928	congiunto/a di	Cappa Francesco
380.	CAPPA DONATELLA	nato/a il	11-lug-1963	congiunto/a di	Cappa Francesco
381.	CAPPA EZIO	nato/a il	17-ago-1955	congiunto/a di	Cappa Francesco
382.	CAPPA MARCO	nato/a il	27-apr-1956	congiunto/a di	Cappa Marino
383.	CAPPA MARIA LUISA	nato/a il	03-ott-1938	congiunto/a di	Cappa Marino
384.	CAPPA SERGIO	nato/a il	26-giu-1948	congiunto/a di	Cappa Pietro
385.	GUASCHINO IOLE	nato/a il	17-feb-1925	congiunto/a di	Cappa Pietro
386.	CAPUTO CLAUDIO	nato/a il	02-set-1965	congiunto/a di	Caputo Alfonso E Caputo Natale
387.	LUPANO RITA	nato/a il	16-nov-1942	congiunto/a di	Caputo Alfonso E Caputo Natale

388.	COSTANZO PIETRO	nato/a il	27-mag-1936	congiunto/a di	Caputo
	Natale				
389.	COSTANZO SILVIA	nato/a il	28-ago-1968	congiunto/a di	Caputo
	Natale				
390.	COSTANZO VALERIO	nato/a il	13-set-1966	congiunto/a di	Caputo
	Natale				
391.	CARELLI RITA	nato/a il	17-ago-1950	congiunto/a di	Carelli
	Carlo				
392.	MARTINOTTI ANGELINA	nato/a il	21-giu-1928	congiunto/a di	Carelli
	Carlo				
393.	CARELLI ANNA	nato/a il	01-feb-1966	congiunto/a di	Carelli
	Casimiro				
394.	CARELLI FILIPPO	nato/a il	23-ago-1961	congiunto/a di	Carelli
	Casimiro				
395.	CARELLI MARIAGRAZIA	nato/a il	23-lug-1967	congiunto/a di	Carelli
	Casimiro				
396.	CARELLI UMBERTO	nato/a il	30-apr-1963	congiunto/a di	Carelli
	Casimiro				
397.	CARELLI VITTORIO	nato/a il	30-apr-1963	congiunto/a di	Carelli
	Casimiro				
398.	SILVERA FRANCESCO	nato/a il	18-nov-1936	congiunto/a di	
	Casalone Gian Franca				
399.	SILVERA MAURO	nato/a il	24-mar-1965	congiunto/a di	
	Casalone Gian Franca				
400.	RE MARIA ADELE	nato/a il	17-ott-1944	congiunto/a di	
	Catalano Teresa				
401.	STANGLINI ENZO	nato/a il	06-ago-1965	congiunto/a di	
	Cavallero Celestina				
402.	STANGLINI MARIA ROSA	nato/a il	24-ago-1934	congiunto/a di	
	Cavallero Celestina				
403.	CAVALLI MARIO	nato/a il	26-gen-1948	congiunto/a di	Cavalli
	Ernesto				
404.	CAVALLO BRUNO	nato/a il	15-gen-1947	congiunto/a di	
	Cavallo Velio				
405.	CAVALLO PIERA	nato/a il	26-ott-1942	congiunto/a di	
	Cavallo Velio				
406.	COPPA FRANCESCA	nato/a il	21-gen-1947	congiunto/a di	Coppa
	Luigi				
407.	COSTANZO ANELIANA	nato/a il	19-nov-1921	congiunto/a di	Coppa
	Luigi				

408.	COSTANZO GIUSEPPE	nato/a il	10-feb-1935	congiunto/a di	Costanzo Fiorina
409.	DEL COLLIANO ANTONELLA	nato/a il	31-mag-1966	congiunto/a di	Del Colliano Concetta
410.	DEREGIBUS IVONNE	nato/a il	06-feb-1955	congiunto/a di	Deregibus Silvio
411.	VAI LUIGI	nato/a il	17-mar-1934	congiunto/a di	Emanuel Erminia
412.	FERRARIS LUCIANO	nato/a il	10-ott-1944	congiunto/a di	Ferraris Vittorio
413.	FERRARIS MAURO	nato/a il	16-gen-1936	congiunto/a di	Ferraris Vittorio
414.	GENOVESE GIUSEPPE	nato/a il	01-ott-1951	congiunto/a di	Genovese Pietro E Musso Laura
415.	IMARISIO ANGELO	nato/a il	15-ago-1956	congiunto/a di	Imarisio Roberto
416.	INGEGNERI ORTENSIO	nato/a il	06-ott-1954	congiunto/a di	Ingegneri Livio
417.	LAZZARIN FAUSTINA	nato/a il	26-apr-1936	congiunto/a di	Ingegneri Livio
418.	NERI DEBORA	nato/a il	08-gen-1976	congiunto/a di	Lazzarin Fatima
419.	NERI MAURO	nato/a il	24-ott-1978	congiunto/a di	Lazzarin Fatima
420.	TOSI ROBERTO	nato/a il	25-lug-1944	congiunto/a di	Lazzarin Fatima
421.	LO PICCOLO CINZIA	nato/a il	31-lug-1967	congiunto/a di	Lo Piccolo Benedetto
422.	LO PICCOLO FRANCO	nato/a il	26-set-1962	congiunto/a di	Lo Piccolo Benedetto
423.	LO PICCOLO GIROLAMO	nato/a il	11-gen-1960	congiunto/a di	Lo Piccolo Benedetto
424.	LO PICCOLO MARA	nato/a il	17-lug-1965	congiunto/a di	Lo Piccolo Benedetto
425.	LO PICCOLO MARCO	nato/a il	10-apr-1957	congiunto/a di	Lo Piccolo Benedetto
426.	VELLA GIUSEPPA	nato/a il	04-feb-2029	congiunto/a di	Lo Piccolo Benedetto
427.	ZOLA BARBARA	nato/a il	12-mar-1973	congiunto/a di	Lupano Egle

428. ZOLA FELICE nato/a il 29-mag-1935 congiunto/a di Lupano Egle
429. ZOLA SILVIA nato/a il 30-mar-1964 congiunto/a di Lupano Egle
430. LUPARIA CORRADO nato/a il 22-apr-1954 congiunto/a di Luparia Sandrina - Luparia Celestino
431. LUPARIA MASSIMO nato/a il 11-giu-1958 congiunto/a di Luparia Sandrina - Luparia Celestino
432. MALLUS CLAUDIA nato/a il 08-gen-1962 congiunto/a di Mallus Rodolfo
433. PELLEGRINO LUCIA ROMANA nato/a il 01-apr-1972 congiunto/a di Marangoni Luisella
434. DORATO ELISABETTA nato/a il 18-mag-1954 congiunto/a di Martinotti Enza
435. DURANDO DEVIN nato/a il 04-ott-1992 congiunto/a di Masino Irma
436. DURANDO ERWIN nato/a il 02-lug-1977 congiunto/a di Masino Irma
437. DURANDO VANDA nato/a il 26-gen-1954 congiunto/a di Masino Irma
438. GEROMIN ESTERINA nato/a il 14-ott-1961 congiunto/a di Masino Irma
439. ARTALE ROSA MARIA nato/a il 29-lug-1965 congiunto/a di Mazzoglio Carlo
440. MAZZOGLIO ALESSANDRO nato/a il 23-ott-2001 congiunto/a di Mazzoglio Carlo
441. PIRAN MARIA nato/a il 27-giu-1941 congiunto/a di Mazzoglio Carlo
442. MENEGHELLO ARIANNA nato/a il 09-nov-1976 congiunto/a di Meneghello Dario
443. MASSOCCO ANNA nato/a il 02-lug-1932 congiunto/a di Montagnino Alberto
444. AVALLE GIANCARLO nato/a il 04-set-1942 congiunto/a di Montiglio Clara E Avalle Umberto
445. AVALLE GIOVANNI nato/a il 14-feb-1946 congiunto/a di Montiglio Clara E Avalle Umberto
446. AVALLE PIERINO nato/a il 08-feb-1956 congiunto/a di Montiglio Clara E Avalle Umberto
447. MORANO MARCELLO nato/a il 11-mar-1952 congiunto/a di Morano Ettore

448.	SOLDAN CARMELA	nato/a il	12-ott-1930	congiunto/a di	Morano Ettore
449.	PACE ANTONINO	nato/a il	15-ago-1958	congiunto/a di	Pace Salvatore
450.	PACE LIBORIO	nato/a il	13-ago-1953	congiunto/a di	Pace Salvatore
451.	PALADINO MICHELA	nato/a il	15-feb-1976	congiunto/a di	Pace Salvatore
452.	PALADINO VITO	nato/a il	30-dic-1980	congiunto/a di	Pace Salvatore
453.	PAGGIO DANILLA	nato/a il	22-lug-1952	congiunto/a di	Paggio Dovilio
454.	RANGO ANNITA DIANA	nato/a il	22-mag-1928	congiunto/a di	Paggio Dovilio
455.	CUZZOLIN ARGIA	nato/a il	03-lug-1938	congiunto/a di	Palazzo Pietro Giuseppe
456.	PALAZZO MARIA ROSA	nato/a il	27-mar-1961	congiunto/a di	Palazzo Pietro Giuseppe
457.	MUSSO CARLA	nato/a il	15-ago-1937	congiunto/a di	Paletti Giuseppe
458.	PALETTI PATRIZIA	nato/a il	25-apr-1976	congiunto/a di	Paletti Giuseppe
459.	PALTRO EUGENIO	nato/a il	17-feb-1947	congiunto/a di	Paltro Pietro
460.	LONGARELLI MARIA LUISA	nato/a il	16-nov-1942	congiunto/a di	Panza Guido
461.	PANZA FEDERICA	nato/a il	17-mar-1972	congiunto/a di	Panza Guido
462.	PANZA ILARIA	nato/a il	03-lug-1973	congiunto/a di	Panza Guido
463.	PAOLINI SERAFINA	nato/a il	12-ago-1950	congiunto/a di	Paolini Tommaso E Bardella Zulena
464.	TIRONE DAVIDE	nato/a il	10-apr-1972	congiunto/a di	Parisi Aldo- Parisi Elena
465.	PARMEGGIANI GIACOMO	nato/a il	29-mag-1991	congiunto/a di	Parmeggiani Enrico
466.	PARMEGGIANI LUISA	nato/a il	15-set-1949	congiunto/a di	Parmeggiani Enrico
467.	PATRUCCO ANGELA	nato/a il	27-lug-1953	congiunto/a di	Patrucco Vittorio-Caprioglio Giustina

468.	PEROTTI FRANCA	nato/a il	16-lug-1941	congiunto/a di	Perotti Giulio
469.	BARBANO ELDA	nato/a il	17-giu-1928	congiunto/a di	Piano Severino
470.	PIANO ROBERTO	nato/a il	02-apr-1951	congiunto/a di	Piano Severino
471.	ANSALDI GIUSEPPINA	nato/a il	01-mar-1950	congiunto/a di	Poggio Luigi
472.	ANSALDI MARIA ROSA	nato/a il	22-lug-1941	congiunto/a di	Poggio Luigi
473.	ANSALDI STEFANO	nato/a il	11-mar-1939	congiunto/a di	Poggio Luigi
474.	CALCIA ESTERINA	nato/a il	20-lug-1923	congiunto/a di	Poggio Luigi
475.	FURLAN GABRIELLA	nato/a il	23-mag-1944	congiunto/a di	Poggio Luigi
476.	MAFFINA CARMELINA	nato/a il	15-ago-1929	congiunto/a di	Poggio Luigi
477.	POGGIO GIUSEPPE	nato/a il	28-mar-1931	congiunto/a di	Poggio Luigi
478.	POGGIO PIER LUIGI	nato/a il	11-ott-1950	congiunto/a di	Poggio Luigi
479.	BALOCCO IDA	nato/a il	28-nov-1921	congiunto/a di	Pozzolo Pierino
480.	POZZOLO GIOVANNA	nato/a il	08-apr-1947	congiunto/a di	Pozzolo Pierino
481.	REGALIA ANGELA	nato/a il	22-dic-1941	congiunto/a di	Proi Giovanna
482.	REGALIA CARLA	nato/a il	16-lug-1936	congiunto/a di	Proi Giovanna
483.	REGALIA GIOVANNI	nato/a il	16-mar-1943	congiunto/a di	Proi Giovanna
484.	RUTO ANDREA (RAPPRESENTATO DA FAPPANI FRANCESCA)	nato/a il	16-gen-1992	congiunto/a di	Provera Cesarina
485.	RUTO GIUSEPPE	nato/a il	04-giu-1943	congiunto/a di	Provera Cesarina
486.	PROVERA LINA	nato/a il	05-gen-1927	congiunto/a di	Provera Enrico
487.	ROSATI BRUNO	nato/a il	21-nov-1920	congiunto/a di	Pugno Attilia

488.	ROSATI FRANCO	nato/a il	11-lug-1948	congiunto/a di	Pugno Attilia
489.	PUGNO GIANNA	nato/a il	10-mar-1953	congiunto/a di	Pugno Renzo
490.	PUGNO PAOLO	nato/a il	05-giu-1965	congiunto/a di	Pugno Renzo
491.	TROSELLO FELICITA	nato/a il	06-giu-1931	congiunto/a di	Pugno Renzo
492.	CAPRA ANNA CARLA	nato/a il	19-giu-1941	congiunto/a di	Quaglia Maria
493.	CAPRA BRUNO	nato/a il	07-apr-1938	congiunto/a di	Quaglia Maria
494.	CAPRA CAROLINA	nato/a il	19-set-1939	congiunto/a di	Quaglia Maria
495.	CAPRA MARIA LUISA	nato/a il	17-gen-1950	congiunto/a di	Quaglia Maria
496.	MASSIMELLO ALESSANDRO	nato/a il	12-mag-1943	congiunto/a di	Quercifoglio Rachele
497.	RAINERI FIORELLA	nato/a il	18-feb-1958	congiunto/a di	Raineri Giuseppe
498.	RAINERI NADIA	nato/a il	03-gen-1963	congiunto/a di	Raineri Giuseppe
499.	BENEDETTI LUIGIA	nato/a il	18-mag-1925	congiunto/a di	Raiteri Ferdinando
500.	RAITERI ALBERTO	nato/a il	29-apr-1958	congiunto/a di	Raiteri Ferdinando
501.	RAITERI ELISA	nato/a il	27-ott-1980	congiunto/a di	Raiteri Ferdinando
502.	BARBANO IOLE GIOVANNA	nato/a il	20-giu-1942	congiunto/a di	Raiteri Guido
503.	RAITERI CAROLA	nato/a il	10-ott-1972	congiunto/a di	Raiteri Guido
504.	RAITERI MICHELA	nato/a il	14-set-1963	congiunto/a di	Raiteri Guido
505.	RAITERI SIMONA	nato/a il	17-mag-1967	congiunto/a di	Raiteri Guido
506.	DENTE ERNESTA	nato/a il	20-ott-1911	congiunto/a di	Raiteri Pietro
507.	RAITERI LUCIANO	nato/a il	09-nov-1933	congiunto/a di	Raiteri Pietro

508.	RAITERI ROSANNA	nato/a il	11-mag-1940	congiunto/a di	Raiteri
	Pietro				
509.	RE MARIA ADELE	nato/a il	17-ott-1944	congiunto/a di	Re
	Carlo				
510.	REALE LUIGINA	nato/a il	26-mag-1931	congiunto/a di	Reale
	Camillo				
511.	CURINI ESTER	nato/a il	16-mag-1964	congiunto/a di	
	Restrosi Marisa				
512.	RICCI GIOVANNI	nato/a il	11-lug-1958	congiunto/a di	Ricci
	Fiorenzo				
513.	RICCI PIERLUIGI	nato/a il	24-nov-1949	congiunto/a di	Ricci
	Fiorenzo				
514.	ZAVATTARO MARIA	nato/a il	13-nov-1929	congiunto/a di	Ricci
	Fiorenzo				
515.	RICCI MARIA	nato/a il	23-ott-1929	congiunto/a di	Ricci
	Luigi				
516.	PUGNO BATTISTINA	nato/a il	27-dic-1933	congiunto/a di	
	Rizzolo Giovanni				
517.	KONCIC DANIEL	nato/a il	03-mag-1962	congiunto/a di	
	Rognoni Piera				
518.	KONCIC PATRIZIA	nato/a il	28-nov-1960	congiunto/a di	
	Rognoni Piera				
519.	ROLETTO NICOLETTA	nato/a il	30-gen-1952	congiunto/a di	Roletto
	Giovanni				
520.	BARBANO LILIANA	nato/a il	03-dic-1926	congiunto/a di	
	Roncaroli Francesco				
521.	RONCAROLI FRANCO	nato/a il	01-lug-1951	congiunto/a di	
	Roncaroli Francesco				
522.	MELOTTI GIUSEPPINA	nato/a il	01-feb-1949	congiunto/a di	
	Roncaroli Giovanni				
523.	RONCAROLI MASSIMO	nato/a il	13-mar-1974	congiunto/a di	
	Roncaroli Giovanni				
524.	ROSSI DAVIDE	nato/a il	12-set-1968	congiunto/a di	Rossi
	Giovanni				
525.	ZAGO LUIGINA	nato/a il	01-dic-1942	congiunto/a di	Rossi
	Giovanni				
526.	MORISIO EUSEBIA	nato/a il	05-giu-1939	congiunto/a di	Rossi
	Vittorino				
527.	ROSSI ANTONIO	nato/a il	01-ott-1967	congiunto/a di	Rossi
	Vittorino				

528.	ROSSI GIOVANNA Vittorino	nato/a il	05-mar-1974	congiunto/a di	Rossi
529.	ZANERO CELESTINA Margherita	nato/a il	20-feb-1935	congiunto/a di	Rosso
530.	ROTA EMANUELA Alessandro	nato/a il	16-set-1956	congiunto/a di	Rota
531.	SCARRONE MARIA Alessandro	nato/a il	01-set-1932	congiunto/a di	Rota
532.	MERLO GIUSEPPINA Emilio	nato/a il	28-giu-1931	congiunto/a di	Rota
533.	ROTA MARISA Emilio	nato/a il	20-feb-1963	congiunto/a di	Rota
534.	ROTA PIERO Emilio	nato/a il	02-feb-1957	congiunto/a di	Rota
535.	LUPANO FRANCESCO Irce	nato/a il	14-giu-1939	congiunto/a di	Rutto
536.	LUPANO RITA Irce	nato/a il	16-giu-1942	congiunto/a di	Rutto
537.	COSTANZO BRUNO Sacchet Ernesta E Costanzo Luigi	nato/a il	18-ago-1942	congiunto/a di	
538.	COSTANZO GIUSEPPE Sacchet Ernesta E Costanzo Luigi	nato/a il	22-nov-1949	congiunto/a di	
539.	DEGIOVANNI GIOVANNA Sanlorenzo Remo	nato/a il	05-ott-1931	congiunto/a di	
540.	BARUSCOTTI FRANCA Mario	nato/a il	15-giu-1958	congiunto/a di	Sarain
541.	SARAIN ALESSANDRA Mario	nato/a il	05-dic-1985	congiunto/a di	Sarain
542.	SARAIN ALFREDO Mario	nato/a il	03-dic-1948	congiunto/a di	Sarain
543.	SARAIN RENATO Mario	nato/a il	19-ott-1952	congiunto/a di	Sarain
544.	SARZANO MARIA LUIGIA Sarzano Enrico	nato/a il	14-dic-2449	congiunto/a di	
545.	INNOCENZO TERESA Sassone Francesco E Azimonti Elena	nato/a il	24-dic-1934	congiunto/a di	
546.	SASSONE GIORGIO Sassone Francesco E Azimonti Elena	nato/a il	15-set-1965	congiunto/a di	
547.	SASSONE MICHELA Sassone Francesco E Azimonti Elena	nato/a il	31-gen-1958	congiunto/a di	

548. SASSONE ROSANNA nato/a il 22-apr-1937 congiunto/a di Sassone Francesco E Azimonti Elena
549. BIASUTI LIBERA nato/a il 04-apr-1925 congiunto/a di Sboarina Plinio
550. GARBERO PAOLO nato/a il 14-giu-1974 congiunto/a di Sboarina Plinio
551. GARBERO SILVIA nato/a il 23-ago-1978 congiunto/a di Sboarina Plinio
552. ROSSIGNOLI GABRIELLA nato/a il 20-apr-1968 congiunto/a di Sboarina Plinio
553. SBOARINA CARLA nato/a il 03-ago-1948 congiunto/a di Sboarina Plinio
554. SBOARINA GIUSEPPE nato/a il 16-dic-1954 congiunto/a di Sboarina Plinio
555. SBOARINA MATTEO (RAPPRESENTATO DA ROSSIGNOLI GABRIELLA) nato/a il 10-ott-2001 congiunto/a di Sboarina Plinio
556. ROVERBELLO INES nato/a il 02-ott-1913 congiunto/a di Scagliotti Carlo
557. SCAGLIOTTI RITA nato/a il 11-set-1948 congiunto/a di Scagliotti Carlo
558. OLLIARO ALBERTO nato/a il 20-feb-1940 congiunto/a di Scarrone Erminia
559. SEGANTIN LUIGI SERGIO nato/a il 24-gen-1961 congiunto/a di Segantin Adelino
560. SEGANTIN PAOLA nato/a il 26-gen-1959 congiunto/a di Segantin Adelino
561. OTTINO CARMELINA nato/a il 17-lug-1926 congiunto/a di Sesia Lorenzo
562. SESIA ROBERTO nato/a il 21-set-1950 congiunto/a di Sesia Lorenzo
563. BORLA ROSITA CRISTIANA nato/a il 28-feb-1957 congiunto/a di Sesia Luigia
564. SESIA PIERANGELO nato/a il 27-apr-1952 congiunto/a di Sesia Renzo
565. ACETO CLOTILDE nato/a il 12-dic-1923 congiunto/a di Sillano Erminio
566. SILLANO RITA nato/a il 12-set-1948 congiunto/a di Sillano Erminio
567. PERTUSATO ANTONIETTA nato/a il 17-lug-1944 congiunto/a di Silvano Romilde

568.	PERTUSATO MARISA	nato/a il	16-set-1940	congiunto/a di	Silvano Romilde
569.	SIRAGUSA ELENA	nato/a il	01-gen-1937	congiunto/a di	Soffiantino Giovanni
570.	SOFFIANTINO MARCO	nato/a il	27-giu-1966	congiunto/a di	Soffiantino Giovanni
571.	BAGNA EVASINA	nato/a il	19-feb-1932	congiunto/a di	Spalazzi Anna
572.	BAGNA GIANNI	nato/a il	16-dic-1952	congiunto/a di	Spalazzi Anna
573.	SPANO ELEONORA	nato/a il	19-mar-1939	congiunto/a di	Spano Libero
574.	SPINOGLIO LUIGI ERNESTO	nato/a il	08-ago-1944	congiunto/a di	Spinoglio Giuseppe
575.	SPINOGLIO VINCENZINA	nato/a il	13-apr-1934	congiunto/a di	Spinoglio Giuseppe
576.	FICHERA FILIPPA	nato/a il	25-mag-1949	congiunto/a di	Sprocati Mario
577.	SPROCATI PATRIZIA	nato/a il	10-apr-1968	congiunto/a di	Sprocati Mario
578.	SPROCATI ROBERTO	nato/a il	11-mar-1970	congiunto/a di	Sprocati Mario
579.	VALLARA FABRIZIO	nato/a il	11-gen-1964	congiunto/a di	Stella Elide
580.	VALLARA FIAMMETTA	nato/a il	24-mag-1966	congiunto/a di	Stella Elide
581.	VALLARA MARIA GRAZIA	nato/a il	17-feb-1962	congiunto/a di	Stella Elide
582.	STEVANO ROSA	nato/a il	10-mag-1956	congiunto/a di	Stevano Achille
583.	VIANZINO BRUNA	nato/a il	13-dic-1962	congiunto/a di	Tabbia Severa Rosa Rita
584.	TANCHIS FILOMENA	nato/a il	19-lug-1956	congiunto/a di	Tanchis Piero
585.	TANCHIS GAVINO	nato/a il	10-nov-1946	congiunto/a di	Tanchis Piero
586.	TANCHIS GIACOMINO PIETRO	nato/a il	28-feb-1949	congiunto/a di	Tanchis Piero
587.	TANCHIS IRENE	nato/a il	07-lug-1941	congiunto/a di	Tanchis Piero

588. TANCHIS MARIA FATIMA nato/a il 03-mag-1959 congiunto/a di Tanchis Piero
589. TANCHIS MARIA GRAZIELLA nato/a il 01-set-1944 congiunto/a di Tanchis Piero
590. ZANELLATO ANNA nato/a il 03-lug-1953 congiunto/a di Tarozzo Bruna
591. ZANELLATO GIOVANNI nato/a il 10-gen-1955 congiunto/a di Tarozzo Bruna
592. ZANELLATO PAOLO nato/a il 28-lug-1960 congiunto/a di Tarozzo Bruna
593. TESTORE BRUNO nato/a il 07-dic-1958 congiunto/a di Testore Giulio
594. TESTORE EMMA nato/a il 19-apr-1961 congiunto/a di Testore Giulio
595. TESTORE GIANFRANCO nato/a il 23-ott-1969 congiunto/a di Testore Giulio
596. TESTORE LAURA nato/a il 05-ago-1967 congiunto/a di Testore Giulio
597. TESTORE MARINELLA nato/a il 24-feb-1965 congiunto/a di Testore Giulio
598. SASSONE DANILO nato/a il 11-gen-1964 congiunto/a di Torchio Alessandro
599. SASSONE MARIO nato/a il 08-gen-1956 congiunto/a di Torchio Alessandro
600. TORCHIO ETTORE nato/a il 08-set-1935 congiunto/a di Torchio Alessandro
601. TORCHIO PAOLA nato/a il 01-feb-1939 congiunto/a di Torchio Alessandro
602. PAMPURO MAURO nato/a il 18-dic-1940 congiunto/a di Torchio Pietro
603. TORCHIO ALDA nato/a il 12-mag-1934 congiunto/a di Torchio Pietro
604. GAVOTTO CARLO nato/a il 09-giu-1961 congiunto/a di Torresini Olga
605. GAVOTTO MARIA ROSA nato/a il 03-set-1958 congiunto/a di Torresini Olga
606. GAVOTTO SILVIO nato/a il 21-nov-1969 congiunto/a di Torresini Olga
607. NOVARESE BRUNA nato/a il 13-set-1926 congiunto/a di Toselli Mario

608.	TOSELLI GIANNI	nato/a il	11-apr-1951	congiunto/a di	Toselli Mario
609.	TRAVAGLIA ARMIDA	nato/a il	29-apr-1936	congiunto/a di	Travaglia Dino
610.	TRAVAGLIA DINA	nato/a il	11-apr-1944	congiunto/a di	Travaglia Dino
611.	TRAVAGLIA GINA	nato/a il	03-nov-1941	congiunto/a di	Travaglia Dino
612.	TRAVAGLIA GIULIANA	nato/a il	25-apr-1954	congiunto/a di	Travaglia Dino
613.	TRAVAGLIA LUCIANA	nato/a il	29-lug-1939	congiunto/a di	Travaglia Dino
614.	TRAVAGLIA MARIO	nato/a il	27-set-1933	congiunto/a di	Travaglia Dino
615.	CARSANO GRAZIELLA	nato/a il	13-feb-1949	congiunto/a di	Travatri Lina
616.	TRIBERTI LILIA	nato/a il	16-mar-1965	congiunto/a di	Triberti Angelo
617.	TRIBERTI RENATO	nato/a il	18-gen-1959	congiunto/a di	Triberti Angelo
618.	UBERTAZZI BRUNA CARLA	nato/a il	12-ott-1945	congiunto/a di	Ubertazzi Amilcare
619.	UBERTAZZI PIER LUIGI	nato/a il	10-nov-1938	congiunto/a di	Ubertazzi Amilcare
620.	UMORET PATRIZIA	nato/a il	03-ott-1953	congiunto/a di	Umoret Carlo
621.	UMORET ROBERTO	nato/a il	17-mag-1958	congiunto/a di	Umoret Carlo
622.	GODINO ELIA	nato/a il	11-lug-1932	congiunto/a di	Valentini Luigia
623.	VALENTINI ANNA MARIA	nato/a il	02-ago-1935	congiunto/a di	Valentini Luigia
624.	PUSINERI ADRIANA	nato/a il	01-feb-1946	congiunto/a di	Verrua Guido
625.	VERRUA VALERIA	nato/a il	07-lug-1970	congiunto/a di	Verrua Guido
626.	VERRUA VITTORIO	nato/a il	16-mar-1975	congiunto/a di	Verrua Guido
627.	POLATO SIRIDE	nato/a il	11-feb-1926	congiunto/a di	Vettorello Bruno

628.	VETTORELLO GIANCARLO	nato/a il	23-mag-1958	congiunto/a di	Vettorello Bruno
629.	VETTORELLO GIANPAOLO	nato/a il	25-ott-1951	congiunto/a di	Vettorello Bruno
630.	AVONTO ANNA MARIA	nato/a il	22-mag-1932	congiunto/a di	Volta Stelvio
631.	ZAIO RITA	nato/a il	03-lug-1951	congiunto/a di	Zaio Pietro
632.	AMATELLI LOREDANA	nato/a il	02-mag-1968	congiunto/a di	Amatelli Gianfranco
633.	AMATELLI ROBERTA	nato/a il	25-gen-1980	congiunto/a di	Amatelli Gianfranco
634.	DITTA ANGELA	nato/a il	11-lug-1946	congiunto/a di	Turbian Benito
635.	TURBIAN MONICA	nato/a il	13-set-1968	congiunto/a di	Turbian Benito
636.	LEPORATI PAOLA M.	nato/a il	26-giu-1962	congiunto/a di	Leporati Valter
637.	MAGNANI NICOLETTA	nato/a il	21-ago-1959	congiunto/a di	Magnani Aristide
638.	MAGNANI ROBERTO	nato/a il	13-lug-1952	congiunto/a di	Magnani Aristide
639.	BORGNINO BRUNA	nato/a il	22-set-1924	congiunto/a di	Mantelli Guido
640.	MANTELLI PAOLO	nato/a il	23-giu-1961	congiunto/a di	Mantelli Guido

respingendo le relative richieste di provvisionale e di provvisoria esecutività;

Ba) condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivante dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, a favore delle seguenti parti civili costituite:

1. COMUNE BALZOLA
2. COMUNE MIRABELLO MONFERRATO
3. COMUNE PONTE STURA
4. COMUNE VILLANOVA MONFERRATO
5. COMUNE MORANO SUL PO
6. COMUNE OZZANO MONFERRATO
7. COMUNE CONIOLO
8. INPS
9. PROVINCIA DI TORINO

10. PROVINCIA ALESSANDRIA
11. REGIONE EMILIA ROMAGNA
12. COMUNE DI RUBIERA
13. UIL REGIONE CAMPANIA
14. CGIL –REGIONE CAMPANIA
15. FILLEA CGIL REGIONE CAMPANIA
16. DE VALERI ALBERTO nato/a il 26.nov.1934
17. FERRARIS LUIGI nato/a il 06.giu.1947
18. NOVARESE LAURA nato/a il 02.giu.1938
19. PUGNO MASSIMO nato/a il 18.gen.1959
20. ALSINO GIAN PIERO nato/a il 23-mag-1942
21. BORNIA AQUINO nato/a il 02-apr-1929
22. BOSSO RENATO nato/a il 19-ago-1921
23. CARANDINO GIUSEPPINA nato/a il 19-giu-1921
24. DEANDREA GUGLIELMO nato/a il 30-mag-1938
25. DEREGIBUS GIOVANNI nato/a il 05-set-1925
26. FORZA DIFENDI nato/a il 08-mar-1926
27. LO VECCHIO ANTONINO nato/a il 21-feb-1939
28. NANO ANNA MARIA nato/a il 30-ago-1936
29. OGLIARO GUIDO nato/a il 19-apr-1939
30. PARO MICHELE nato/a il 13-set-1939
31. RICCI LUIGI nato/a il 06-mag-1926
32. STEVANO UGO nato/a il 31-mag-1928
33. TESSARIN BENIAMINO nato/a il 08-set-1932
34. TORRA ANGELO nato/a il 20-lug-1935
35. ARIOTTI BICE nato/a il 27-lug-1924
36. BALOCCO ARMANDO nato/a il 01-set-1926
37. BARBESINO AUGUSTO nato/a il 09-ago-1924
38. BUSCALDI TERESA nato/a il 26-set-1921
39. COSSETTA ANNA nato/a il 28-apr-1930
40. DEFRANCISCI GIULIANA nato/a il 15-mar-1930
41. DEREGIBUS LUIGINA nato/a il 14-lug-1930
42. FABRIZIO ETTORE nato/a il 05-ott-1938
43. GARRONE CARLO nato/a il 06-lug-1934
44. MAZZUCCO IRIS nato/a il 18-lug-1929
45. NASATO GIUSEPPINA nato/a il 03-dic-1938
46. NEGRI VANDA nato/a il 25-ott-1932
47. OLIARO MARIO nato/a il 20-mag-1929
48. PROVERA FRANCESCA nato/a il 20-dic-1938
49. SCARRONE ANGELA nato/a il 09-apr-1929
50. TORIELLI ALDO nato/a il 25-mar-1924

51. ZANATTA MARIA nato/a il 11-ott-1925
52. MASSOBRIO MARIA MADDALENA nato/a il 09-dic-1932
53. ROATI CLAUDINA nato/a il 07-mar-1968 congiunto/a di Accatino Ida
54. ROATI RICCARDO nato/a il 12-ott-1964 congiunto/a di Accatino Ida
55. ALSINO GIANPIERO nato/a il 23-mag-1942 congiunto/a di Accornero Giuseppina
56. ALSINO RITA nato/a il 28-mag-1946 congiunto/a di Accornero Giuseppina
57. BISOGLIO PIETRO nato/a il 11-ago-1943 congiunto/a di Aceto Vittoria
58. CAMMISANO VITA nato/a il 16-feb-1943 congiunto/a di Alcuri Antonino
59. PICCHIO MAURO nato/a il 18-apr-1946 congiunto/a di Alessio Carla
60. PICCHIO NICOLETTA nato/a il 18-nov-1957 congiunto/a di Alessio Carla
61. PUGNO SILVANA nato/a il 13-mag-1950 congiunto/a di Alice Maria
62. ALZONA SABRINA nato/a il 26-ago-1965 congiunto/a di Alzona Franco
63. TRIGA VINCENZINA nato/a il 09-mar-1941 congiunto/a di Alzona Franco
64. LAVAGNO MARINA nato/a il 18-ott-1950 congiunto/a di Ameli Giulia
65. ROSSI GIOVANNA nato/a il 02-mag-1955 congiunto/a di Amisano Laura
66. ROSSI MARIA GRAZIA nato/a il 02-mag-1955 congiunto/a di Amisano Laura
67. VENERI GIANNI nato/a il 23-ago-1963 congiunto/a di Bacchella Lorenzina
68. VENERI LOREDANA nato/a il 12-mag-1958 congiunto/a di Bacchella Lorenzina
69. BACCICHET MARIA GRAZIA nato/a il 24-ott-1947 congiunto/a di Baccichet Angelo
70. BACCICHET MIRELLA nato/a il 02-ott-1945 congiunto/a di Baccichet Angelo
71. PALANDELLA GIOVANNI Maria nato/a il 12-mag-1945 congiunto/a di Balbi

72.	PASQUINO LAURA	nato/a il	29-mag-1947	congiunto/a di	Balocco Rosa
73.	PASQUINO MILVIA	nato/a il	12-lug-1942	congiunto/a di	Balocco Rosa
74.	BARBANO PIERLUIGI	nato/a il	06-giu-1949	congiunto/a di	Barbano Remo
75.	BARBERIS FRANCO	nato/a il	15-giu-1949	congiunto/a di	Barberis Ernesto
76.	BARBERIS GIAN PIERO	nato/a il	17-apr-1959	congiunto/a di	Barberis Ernesto
77.	TODESCHINO ALICE	nato/a il	05-apr-1923	congiunto/a di	Barberis Ernesto
78.	TRAVAGLINI MARIELLA	nato/a il	07-set-1949	congiunto/a di	Barbieri Renato
79.	BARGERO GIOVANNI	nato/a il	02-mag-1937	congiunto/a di	Bargero Evasio
80.	MAIO GIOVANNA	nato/a il	26-mag-1931	congiunto/a di	Beccuti Leopolda
81.	MAIO ROSA MARIA	nato/a il	15-apr-1937	congiunto/a di	Beccuti Leopolda
82.	BALOCCO VIVIANA	nato/a il	05-lug-1954	congiunto/a di	Bedon Rita
83.	LUPANO RITA	nato/a il	24-mag-1947	congiunto/a di	Bellatorre Maria
84.	SILLANO MAURO	nato/a il	11-gen-1941	congiunto/a di	Bello Maria
85.	MARANZANA MARIA ROSA	nato/a il	23-mar-1946	congiunto/a di	Bellosti Annita
86.	GIORCELLI GIULIANO	nato/a il	15-mag-1947	congiunto/a di	Belviso Olga
87.	LUGARÀ ANDREA	nato/a il	16-ott-1992	congiunto/a di	Bernardinello Antonella
88.	LUGARÀ GIUSEPPE	nato/a il	24-mag-1955	congiunto/a di	Bernardinello Antonella
89.	LUGARÀ STEFANO	nato/a il	31-dic-1985	congiunto/a di	Bernardinello Antonella
90.	PLEITAVINO SILVANA	nato/a il	10-dic-1951	congiunto/a di	Bernardini Angela e Pleitavino Armando
91.	BIANCO GIOVANNI	nato/a il	20-giu-1952	congiunto/a di	Bianco Giuseppe

92.	BIANCO PIETRO	nato/a il	13-set-1957	congiunto/a di	Bianco
	Giuseppe				
93.	BICUTRI MARCO	nato/a il	04-feb-1956	congiunto/a di	Bicutri
	Salvatore				
94.	BICUTRI SILVIO	nato/a il	25-feb-1949	congiunto/a di	Bicutri
	Salvatore				
95.	OLCELLI ERNESTA	nato/a il	27-lug-1924	congiunto/a di	Bicutri
	Salvatore				
96.	MANTOVANI GIOVANNI	nato/a il	16-lug-1944	congiunto/a di	
	Biolcati Giacoma				
97.	COSTANZO FRANCO	nato/a il	16-feb-1947	congiunto/a di	Bo
	Regina				
98.	BOCCA SILVIA	nato/a il	30-mar-1971	congiunto/a di	Bocca
	Rino				
99.	BOCCALATTE FRANCO	nato/a il	20-feb-1936	congiunto/a di	
	Boccalatte Luigi				
100.	BOCCALATTE SILVIA	nato/a il	01-mar-1947	congiunto/a di	
	Boccalatte Luigi				
101.	CORONA ELISABETTA	nato/a il	05-mar-1960	congiunto/a di	
	Boccalatte Olga				
102.	BOLTRI VITTORINA	nato/a il	29-set-1949	congiunto/a di	Boltri
	Teresio				
103.	BONZANO ROSSANA	nato/a il	16-dic-1951	congiunto/a di	
	Bonzano Mario				
104.	BONZANO MARIA TERESA	nato/a il	04-dic-1937	congiunto/a di	
	Bonzano Natale				
105.	BONZANO SARA	nato/a il	17-ott-1972	congiunto/a di	
	Bonzano Natale				
106.	BONZANO PIERANGELA	nato/a il	17-gen-1949	congiunto/a di	
	Bonzano Silvio				
107.	SPINA IRENE	nato/a il	14-feb-1923	congiunto/a di	
	Bonzano Silvio				
108.	BORGHINO SILVANA	nato/a il	30-giu-1958	congiunto/a di	
	Borghino Evasio				
109.	NANO LUIGINA	nato/a il	02-mag-1928	congiunto/a di	
	Borghino Evasio				
110.	BOZZO BRUNO	nato/a il	19-set-1949	congiunto/a di	Bozzo
	Giuseppe				
111.	MOLINARO FRANCO	nato/a il	16-ott-1959	congiunto/a di	
	Braghini Despina				

112.	BRUNO MARIA PIA	nato/a il	15-ott-1959	congiunto/a di	Bruno Luciano
113.	VIRGA GANDOLFA	nato/a il	18-ago-1934	congiunto/a di	Bruno Luciano
114.	BUSO ALCESTE	nato/a il	04-ago-1951	congiunto/a di	Buso Giovanni
115.	BUSO BRUNO FRANCESCO	nato/a il	02-apr-1937	congiunto/a di	Buso Giovanni
116.	SPESSA MAGDA	nato/a il	18-dic-1952	congiunto/a di	Cabiati Olimpia
117.	SPESSA SARA	nato/a il	15-feb-1973	congiunto/a di	Cabiati Olimpia
118.	CANNINO GIUSEPPINA	nato/a il	21-set-1961	congiunto/a di	Cannino Giuseppe
119.	CANNINO MARIA GRAZIA	nato/a il	22-set-1969	congiunto/a di	Cannino Giuseppe
120.	CANNINO VINCENZO	nato/a il	24-giu-1963	congiunto/a di	Cannino Giuseppe
121.	SCIALABBA ROSA MARIA	nato/a il	25-lug-1930	congiunto/a di	Cannino Giuseppe
122.	CAPPA SERGIO	nato/a il	02-mag-1947	congiunto/a di	Cappa Giovanni
123.	MARCHISOTTI MAURO	nato/a il	14-dic-1960	congiunto/a di	Carpegna Carla
124.	CARRO ANNA	nato/a il	13-mar-1970	congiunto/a di	Carro Giuseppe
125.	CARRO ORNELLA	nato/a il	20-mar-1965	congiunto/a di	Carro Giuseppe
126.	PADRONE ASSUNTA	nato/a il	07-ott-1940	congiunto/a di	Carro Giuseppe
127.	CASALONE MAURIZIO	nato/a il	17-dic-1960	congiunto/a di	Casalone Adolfo
128.	GAVIORNO SANDRA	nato/a il	25-nov-1940	congiunto/a di	Casalone Adolfo
129.	ALESSIO GIORGIO	nato/a il	30-dic-1935	congiunto/a di	Castagnone Anna
130.	ALESSIO LUCIANO	nato/a il	27-feb-1962	congiunto/a di	Castagnone Anna
131.	ALESSIO SILVIA	nato/a il	27-feb-1962	congiunto/a di	Castagnone Anna

132.	CASTELLO NUNZIATINA	nato/a il	14-set-1960	congiunto/a di	Cocuzza Agostino
133.	COCUZZA ADELINA	nato/a il	02-feb-1945	congiunto/a di	Cocuzza Agostino
134.	COCUZZA ENZA MARIA	nato/a il	24-set-1947	congiunto/a di	Cocuzza Agostino
135.	COCUZZA ITALIA	nato/a il	23-gen-1940	congiunto/a di	Cocuzza Agostino
136.	COLOMBI GIOVANNI	nato/a il	04-dic-1957	congiunto/a di	Colombi Gian Pietro
137.	COLOMBI GRAZIELLA	nato/a il	01-mag-1964	congiunto/a di	Colombi Gian Pietro
138.	SASSONE LAURA	nato/a il	26-apr-1943	congiunto/a di	Coppo Teresa
139.	CORINO DANTE	nato/a il	26-ago-1954	congiunto/a di	Corino Effren
140.	CORINO ENRICO	nato/a il	09-set-1965	congiunto/a di	Corino Effren
141.	ROGGERO ELDA	nato/a il	31-dic-1928	congiunto/a di	Corino Effren
142.	CORNAGLIA PIER PAOLO	nato/a il	29-giu-1959	congiunto/a di	Cornaglia Ezio
143.	CORNAGLIA ROBERTO	nato/a il	17-feb-1953	congiunto/a di	Cornaglia Ezio
144.	CORONA CARLA	nato/a il	13-ott-1933	congiunto/a di	Corona Pietro
145.	CORONA ELISABETTA	nato/a il	21-dic-1937	congiunto/a di	Corona Pietro
146.	BARGERO ROBERTO	nato/a il	11-mar-1957	congiunto/a di	Costanzo Luigia
147.	CREPALDI SERGIO	nato/a il	13-mar-1950	congiunto/a di	Crepaldi Andreino
148.	CREPALDI RINO	nato/a il	31-gen-1953	congiunto/a di	Crepaldi Andreino
149.	CREPALDI SANDRA	nato/a il	12-ott-1954	congiunto/a di	Crepaldi Andreino
150.	TUGNOLO NORINA	nato/a il	09-ago-1930	congiunto/a di	Crepaldi Andreino
151.	BARGERO GIOVANNI	nato/a il	02-mag-1937	congiunto/a di	Cucco Angelo

152. D'ALESSANDRO GIUSEPPE nato/a il 12-mag-1953 congiunto/a di D'Alessandro Antonino
153. D'ALESSANDRO LORETO nato/a il 15-mar-1944 congiunto/a di D'Alessandro Antonino
154. D'ALESSANDRO MARGHERITA nato/a il 31-dic-1958 congiunto/a di D'Alessandro Antonino
155. D'ALESSANDRO NUNZIELLA nato/a il 28-giu-1946 congiunto/a di D'Alessandro Antonino
156. DAMONTE ALDO nato/a il 24-lug-1943 congiunto/a di Damonte Natalino
157. DAMONTE ANGELO nato/a il 01-dic-1936 congiunto/a di Damonte Natalino
158. DAMONTE LAZZARO nato/a il 01-mar-1931 congiunto/a di Damonte Natalino
159. DEBETTO CLAUDIO nato/a il 20-set-1944 congiunto/a di Dea Olga
160. DEBETTO TULLIO nato/a il 04-dic-1941 congiunto/a di Dea Olga
161. DEGIOVANNI DANIELA nato/a il 27-nov-1961 congiunto/a di Degiovanni Secondo
162. DEGIOVANNI PAOLA nato/a il 14-set-1965 congiunto/a di Degiovanni Secondo
163. DEMICHELIS GIUSEPPINA nato/a il 10-ott-1931 congiunto/a di Degiovanni Secondo
164. BOLDRIN JOLANDA nato/a il 23-ago-1931 congiunto/a di Demaestri Leandro
165. DEMAESTRI SANDRA nato/a il 15-mag-1964 congiunto/a di Demaestri Leandro
166. DIENI ANDREUCCIO nato/a il 08-apr-1952 congiunto/a di Dieni Domenico
167. PIZZI DOMENICA nato/a il 12-ott-1922 congiunto/a di Dieni Domenico
168. DOMENEGHETTI RENATO nato/a il 24-mag-1953 congiunto/a di Domeneghetti Rino
169. PORCARI RINA nato/a il 30-apr-1928 congiunto/a di Domeneghetti Rino
170. DUSIO ANNA MARIA nato/a il 03-mar-1941 congiunto/a di Dusio Americo
171. DUSIO GIORGIO nato/a il 25-nov-1947 congiunto/a di Dusio Americo

172.	ULLIO ELVIRA Americo	nato/a il	07-feb-1929	congiunto/a di	Dusio
173.	FASOLIS DANIELA Gian Franco	nato/a il	30-ott-1976	congiunto/a di	Fasolis
174.	FASOLIS MAURIZIO Gian Franco	nato/a il	14-dic-1977	congiunto/a di	Fasolis
175.	PARSINA PIERA Gian Franco	nato/a il	27-giu-1941	congiunto/a di	Fasolis
176.	FERRARI GABRIELLA Luciano	nato/a il	19-nov-1962	congiunto/a di	Ferrari
177.	FERRARI RITA Luciano	nato/a il	10-nov-1969	congiunto/a di	Ferrari
178.	FILIPPI GIOVANNI Bruno	nato/a il	16-giu-1964	congiunto/a di	Filippi
179.	FILIPPI PAOLO Bruno	nato/a il	15-set-1962	congiunto/a di	Filippi
180.	MARCHESE GIUSEPPINA Bruno	nato/a il	29-feb-1936	congiunto/a di	Filippi
181.	GALZIGNATO FEDERICO Garrone Ercole	nato/a il	30-nov-1990	congiunto/a di	
182.	GALZIGNATO GABRIELE Garrone Ercole	nato/a il	28-mag-1982	congiunto/a di	
183.	MARSURA ANTONIA Garrone Ercole	nato/a il	13-giu-1930	congiunto/a di	
184.	GENOVESE FRANCO Genovese Giuseppe	nato/a il	17-mar-1948	congiunto/a di	
185.	GENOVESE LUIGINA Genovese Giuseppe	nato/a il	25-ago-1950	congiunto/a di	
186.	GENOVESE PIER LUIGI Genovese Giuseppe	nato/a il	19-ott-1946	congiunto/a di	
187.	GENOVESE RITA Genovese Giuseppe	nato/a il	18-ago-1954	congiunto/a di	
188.	CIVIERO FRANCO Ginepro Margherita	nato/a il	31-ott-1939	congiunto/a di	
189.	POLLON MAURO Graziotto Elisa	nato/a il	04-apr-1970	congiunto/a di	
190.	POLLON PIETRO Graziotto Elisa	nato/a il	28-giu-1936	congiunto/a di	
191.	POLLON TIZIANA Graziotto Elisa	nato/a il	25-ott-1968	congiunto/a di	

192.	GUAIANA VALTER	nato/a il	05-lug-1950	congiunto/a di	
	Guaiana Francesco				
193.	GUASCHINO RITA	nato/a il	11-mar-1947	congiunto/a di	
	Guaschino Adriano				
194.	GUASCHINO STEFANIA	nato/a il	06-giu-1964	congiunto/a di	
	Guaschino Francesco				
195.	PARODI FAUSTA	nato/a il	02-set-1935	congiunto/a di	
	Guaschino Francesco				
196.	GUASCHINO PATRIZIA	nato/a il	10-set-1961	congiunto/a di	
	Guaschino Mario				
197.	ROTA BAMBINA	nato/a il	08-gen-1932	congiunto/a di	
	Guaschino Mario				
198.	GULMINI GRAZIELLA	nato/a il	10-ago-1942	congiunto/a di	
	Gulmini Glicerio				
199.	GULMINI MARIA ROSA	nato/a il	10-feb-1940	congiunto/a di	
	Gulmini Glicerio				
200.	GULMINI VANNA	nato/a il	18-apr-1937	congiunto/a di	
	Gulmini Glicerio				
201.	CHIESA MARIAPIA	nato/a il	07-giu-1943	congiunto/a di	
	Imarisio Anna				
202.	BONZANO ROSSANA	nato/a il	16-dic-1951	congiunto/a di	
	Imarisio Maria				
203.	DE PICCOLI MARCELLA	nato/a il	11-mar-1937	congiunto/a di	Levati
	Lino				
204.	LEVATI FABRIZIO	nato/a il	21-feb-1968	congiunto/a di	Levati
	Lino				
205.	LEVATI ROBERTO	nato/a il	10-set-1962	congiunto/a di	Levati
	Lino				
206.	LOREGGIOLA MARISA	nato/a il	14-nov-1957	congiunto/a di	
	Loreggiola Pietro				
207.	VALENTINI GIOVANNI	nato/a il	31-mar-1957	congiunto/a di	
	Lumello Piero				
208.	VALENTINI PIER CARLO	nato/a il	03-lug-1965	congiunto/a di	
	Lumello Piero				
209.	MAZER GIOVANNI	nato/a il	03-apr-2021	congiunto/a di	Lunati
	Carla				
210.	MAZER MASSIMO	nato/a il	04-dic-1975	congiunto/a di	Lunati
	Carla				
211.	LUPANO FRANCESCO	nato/a il	14-giu-1939	congiunto/a di	Lupano
	Giovanni				

212.	LUPANO RITA	nato/a il	16-nov-1942	congiunto/a di	Lupano Giovanni
213.	ALBERA INES	nato/a il	05-dic-2026	congiunto/a di	Luparia Remo
214.	LUPARIA MARIELLA	nato/a il	12-mag-1950	congiunto/a di	Luparia Remo
215.	DE MARTINO GIANLUCA	nato/a il	15-set-1966	congiunto/a di	Maina Elda
216.	DE MARTINO MARCO	nato/a il	12-mag-1968	congiunto/a di	Maina Elda
217.	BERTAGLIA GIOVANNINA	nato/a il	28-mag-2023	congiunto/a di	Marangoni Marino
218.	MARANGONI ERMINIA	nato/a il	29-nov-1948	congiunto/a di	Marangoni Marino
219.	GAVIATI VILMA	nato/a il	24-set-1923	congiunto/a di	Marbello Ubaldo
220.	MARBELLO DARIO	nato/a il	20-ott-1946	congiunto/a di	Marbello Ubaldo
221.	MARCHESINI MAURO	nato/a il	29-ago-1950	congiunto/a di	Marchesini Filiberto
222.	MARCHISOTTI GRAZIELLA	nato/a il	24-ott-1962	congiunto/a di	Marchisotti Piergiorgio
223.	MARCHISOTTI ROBERTO	nato/a il	20-feb-1956	congiunto/a di	Marchisotti Piergiorgio
224.	MARINI MAURIZIA	nato/a il	20-lug-1948	congiunto/a di	Marini Domenico
225.	MARINI GIANFRANCO	nato/a il	26-feb-1950	congiunto/a di	Marini Domenico
226.	PIN GIULIA	nato/a il	17-feb-1928	congiunto/a di	Marini Domenico
227.	MASSAZA PASQUALINO	nato/a il	02-mar-1961	congiunto/a di	Massaza Carlo
228.	PATRUCCO ROSANNA	nato/a il	23-mar-1935	congiunto/a di	Massaza Carlo
229.	SEMPIO PIERINA	nato/a il	11-mar-1939	congiunto/a di	Mazzucco Giovanni
230.	MAZZUCCO MARIA PIA	nato/a il	13-dic-1964	congiunto/a di	Mazzucco Giovanni
231.	MAZZUCCO ROBERTO	nato/a il	03-mar-1967	congiunto/a di	Mazzucco Giovanni

232.	MIRAVALLE CRISTINA	nato/a il	26-ago-1964	congiunto/a di	Meda
	Rosanna				
233.	FAGGION ANNA MARIA	nato/a il	03-lug-1931	congiunto/a di	
	Meneghello Arduino				
234.	MENEGHELLO BRUNETTO	nato/a il	23-set-1964	congiunto/a di	
	Meneghello Arduino				
235.	MENEGHELLO GIORGIO	nato/a il	15-apr-1959	congiunto/a di	
	Meneghello Arduino				
236.	MENEGHELLO PAOLO	nato/a il	28-nov-1956	congiunto/a di	
	Meneghello Arduino				
237.	PORTA GIANCARLA	nato/a il	16-giu-1942	congiunto/a di	
	Mercalli Ines				
238.	MEREATUR CARLO	nato/a il	04-mar-1964	congiunto/a di	
	Mereatur Adriano				
239.	MEREATUR FRANCA	nato/a il	18-gen-1960	congiunto/a di	
	Mereatur Adriano				
240.	MEREATUR LUCIANA	nato/a il	02-gen-1948	congiunto/a di	
	Mereatur Adriano				
241.	MEREATUR SERGIO	nato/a il	21-apr-1957	congiunto/a di	
	Mereatur Adriano				
242.	MIETTO ROBERTO	nato/a il	17-feb-1961	congiunto/a di	Mietto
	Rino				
243.	MIETTO VILMA	nato/a il	21-lug-1952	congiunto/a di	Mietto
	Rino				
244.	RANZANI MATILDE	nato/a il	20-apr-1925	congiunto/a di	Mietto
	Rino				
245.	MERLO ADRIANA	nato/a il	25-feb-1945	congiunto/a di	Minato
	Olga				
246.	RICCI GIUSEPPINA	nato/a il	06-gen-1953	congiunto/a di	
	Montagnino Enrica				
247.	MONTIGLIO GIOVANNI	nato/a il	27-set-1963	congiunto/a di	
	Montiglio Armando				
248.	MONTIGLIO MARIA TERESA	nato/a il	29-dic-1964	congiunto/a di	
	Montiglio Armando				
249.	MUSSO GIUSEPPINA	nato/a il	21-apr-1930	congiunto/a di	
	Montiglio Armando				
250.	VALESIO GIAN CARLA	nato/a il	29-ott-1944	congiunto/a di	
	Morano Alda				
251.	MORANO MONICA	nato/a il	17-nov-1963	congiunto/a di	
	Morano Raimondo				

252. MORANO WALTER nato/a il 24-dic-1966 congiunto/a di Morano Raimondo
253. MORTARA FRANCA nato/a il 17-feb-1961 congiunto/a di Mortara Giovanni
254. MORTARA SERGIO nato/a il 26-feb-1970 congiunto/a di Mortara Giovanni
255. PERCIVALLE PAOLA nato/a il 27-lug-1938 congiunto/a di Mortara Giovanni
256. MUSSO EGIDIO nato/a il 04-feb-1963 congiunto/a di Musso Luigi Stefano Evasio
257. MUSSO LUCIANA nato/a il 09-mar-1929 congiunto/a di Musso Luigi Stefano Evasio
258. MUSSO PIER CARLO nato/a il 06-ago-1957 congiunto/a di Musso Luigi Stefano Evasio
259. NATTA MAURIZIO nato/a il 30-mag-1952 congiunto/a di Natta Luigi
260. NECCO PIERA nato/a il 27-set-1940 congiunto/a di Necco Alessandro-Pisano Giovanna
261. OGLIETTI RENATA nato/a il 06-ott-1946 congiunto/a di Oglietti Giovanni
262. FERRERO MARIA nato/a il 14-ago-1931 congiunto/a di Oglietti Sergio-Oglietti Giovanni
263. OGLIETTI MARIO nato/a il 29-mag-1958 congiunto/a di Oglietti Sergio-Oglietti Giovanni
264. OGLIETTI RITA nato/a il 20-ago-1966 congiunto/a di Oglietti Sergio-Oglietti Giovanni
265. BIGOTTI SILVIA nato/a il 21-feb-1962 congiunto/a di Omegna Pietro
266. OMEGNA ELIA nato/a il 09-ago-1989 congiunto/a di Omegna Pietro
267. OMEGNA ROSA nato/a il 18-dic-1944 congiunto/a di Omegna Pietro
268. OTTONE MARIA ERNESTA nato/a il 13-dic-1934 congiunto/a di Ottone Giuseppe-Ottone Guido
269. PAGLIANO SILVIO nato/a il 15-mar-1960 congiunto/a di Pagliano Giovanni-Montagnoli Bruna
270. PALANDELLA GIOVANNI nato/a il 12-mag-1945 congiunto/a di Palandella Mario Pietro
271. PARISI LAURA nato/a il 28-nov-1947 congiunto/a di Parisi Aldo

272.	PARISI MAURO	nato/a il	19-gen-1953	congiunto/a di	Parisi
	Aldo				
273.	GIORCELLI GIOVANNI	nato/a il	01-ott-1929	congiunto/a di	
	Parussolo Natalina				
274.	VERGANO GIUSEPPINA	nato/a il	02-feb-1925	congiunto/a di	
	Patrucco Aldo				
275.	PATRUCCO ORNELLA	nato/a il	08-set-1960	congiunto/a di	
	Patrucco Ernesto				
276.	IATO GIUSEPPINA	nato/a il	27-mar-1936	congiunto/a di	
	Patrucco Giuseppe				
277.	PATRUCCO ERALDA	nato/a il	07-gen-1966	congiunto/a di	
	Patrucco Giuseppe				
278.	PATRUCCO NADIA	nato/a il	12-dic-1961	congiunto/a di	
	Patrucco Giuseppe				
279.	PATRUCCO NICOLETTA	nato/a il	06-lug-1964	congiunto/a di	
	Patrucco Giuseppe				
280.	PAVIA LAURA	nato/a il	28-mag-1946	congiunto/a di	Pavia
	Giovanbattista				
281.	PELUSO PIERGIORGIO	nato/a il	28-lug-1957	congiunto/a di	Peluso
	Ettore				
282.	PELUSO SUSANNA	nato/a il	04-apr-1962	congiunto/a di	Peluso
	Valentino				
283.	PUCCIO SEBASTIANA	nato/a il	15-giu-1935	congiunto/a di	Peluso
	Valentino				
284.	PERRACINO FRANCO	nato/a il	05-set-1960	congiunto/a di	
	Perracino Giovanni				
285.	PERTUSATI MARIA ELENA	nato/a il	05-nov-1952	congiunto/a di	
	Pertusati Francesco				
286.	PERTUSATI PIERA	nato/a il	26-mag-1942	congiunto/a di	
	Pertusati Francesco				
287.	PERTUSATI RENATO	nato/a il	10-apr-1947	congiunto/a di	
	Pertusati Francesco				
288.	PEZZANA RENATA	nato/a il	12-mar-1959	congiunto/a di	
	Pezzana Sergio				
289.	ROLETTO NICOLETTA	nato/a il	30-gen-1952	congiunto/a di	Piano
	Eugenia				
290.	PICCALUGA SANDRA	nato/a il	15-nov-1933	congiunto/a di	
	Piccaluga Vanda				
291.	PINO EMANUELE	nato/a il	20-mag-1970	congiunto/a di	Pino
	Ulderico				

292.	PARO MARIA	nato/a il	08-set-1931	congiunto/a di	Pivetta
	Attilio				
293.	PIVETTA FIORENZO	nato/a il	01-ago-1956	congiunto/a di	Pivetta
	Attilio				
294.	PIVETTA MARCO	nato/a il	10-dic-1966	congiunto/a di	Pivetta
	Attilio				
295.	RAMIN CLAUDIA	nato/a il	14-giu-1980	congiunto/a di	Ramin
	Luigi				
296.	RAMIN FULVIO	nato/a il	12-giu-1967	congiunto/a di	Ramin
	Luigi				
297.	SALASCO ROSA	nato/a il	14-mar-1940	congiunto/a di	Ramin
	Luigi				
298.	RIVALTA ILARIA	nato/a il	26-lug-1978	congiunto/a di	Rivalta
	Pompeo				
299.	POLIDORO GIORGIO	nato/a il	01-ago-1953	congiunto/a di	
	Robiola Emilia				
300.	STEVANO GIANNI	nato/a il	21-dic-1961	congiunto/a di	
	Robiola Maddalena				
301.	STEVANO UGO	nato/a il	31-mag-1928	congiunto/a di	
	Robiola Maddalena				
302.	ROGANO IVANA	nato/a il	20-feb-1953	congiunto/a di	
	Rogano Romolo				
303.	ROTA GIUSEPPE	nato/a il	05-nov-1946	congiunto/a di	Rota
	Vincenzo				
304.	ROTA PIERO	nato/a il	15-set-1937	congiunto/a di	Rota
	Vincenzo				
305.	MANCANI MARIA GRAZIA	nato/a il	01-feb-1913	congiunto/a di	Russo
	Francesco				
306.	RUSSO ANTONIO	nato/a il	17-nov-1939	congiunto/a di	Russo
	Francesco				
307.	RUSSO UGO	nato/a il	09-gen-1951	congiunto/a di	Russo
	Francesco				
308.	SANLORENZO SERGIO	nato/a il	01-feb-1950	congiunto/a di	
	Sanlorenzo Giuseppe				
309.	DEAMBROGIO LAURA	nato/a il	10-apr-1941	congiunto/a di	
	Scagliotti Piero				
310.	SCAGLIOTTI DANIELA	nato/a il	13-mag-1965	congiunto/a di	
	Scagliotti Piero				
311.	OMEGNA FRANCA	nato/a il	16-nov-1938	congiunto/a di	Sillano
	Santina				

312.	SILLANO MAURO	nato/a il	11-gen-1941	congiunto/a di	Sillano
	Teresio				
313.	MONTALENTI MARIA PAOLA	nato/a il	01-gen-1944	congiunto/a di	Silvano
	Andrea				
314.	SILVANO LUIGI	nato/a il	17-gen-1974	congiunto/a di	Silvano
	Andrea				
315.	SILVANO MARIA CHIARA	nato/a il	09-dic-1975	congiunto/a di	Silvano
	Andrea				
316.	SIVIERI MAURO	nato/a il	14-apr-1970	congiunto/a di	Sivieri
	Giovanna				
317.	SIVIERI ROBERTA	nato/a il	03-nov-1963	congiunto/a di	Sivieri
	Giovanna				
318.	BRAGHINI MARIA	nato/a il	01-set-1927	congiunto/a di	
	Spadaccia Alcide				
319.	SPAGLIARDI CAROLINA	nato/a il	17-mag-1931	congiunto/a di	
	Spagliardi Luigi				
320.	CARANDINO GIUSEPPINA	nato/a il	19-giu-1921	congiunto/a di	Suani
	Antonio				
321.	SUANI MAURO	nato/a il	23-feb-1951	congiunto/a di	Suani
	Antonio				
322.	TARDIVO CLAUDIO	nato/a il	02-apr-1948	congiunto/a di	
	Tardivo Natale				
323.	TARDIVO GIULIANO	nato/a il	14-nov-1960	congiunto/a di	
	Tardivo Natale				
324.	TARDIVO PIETRO	nato/a il	30-apr-1946	congiunto/a di	
	Tardivo Natale				
325.	LEPORATI MARIA	nato/a il	23-gen-1933	congiunto/a di	
	Tracino Piero				
326.	TRITTO ARMANDO	nato/a il	23-nov-1951	congiunto/a di	Tritto
	Giuseppe				
327.	TRITTO MARIA ROSA	nato/a il	17-ago-1956	congiunto/a di	Tritto
	Giuseppe				
328.	TRITTO ORSOLA	nato/a il	18-nov-1949	congiunto/a di	Tritto
	Giuseppe				
329.	VACCARONE SERGIO	nato/a il	23-ago-1946	congiunto/a di	
	Ufimaro Ottavia				
330.	ROMANELLO MARIA OLGA	nato/a il	11-ago-1925	congiunto/a di	
	Valpreda Mario				
331.	ZANETTO ALBERTO	nato/a il	25-ago-1965	congiunto/a di	Zanetto
	Giovanni Battista				

332.	ZANETTO MARIELLA	nato/a il	01-set-1971	congiunto/a di	Zanetto Giovanni Battista
333.	ZANETTO MICHELE	nato/a il	15-apr-1968	congiunto/a di	Zanetto Giovanni Battista
334.	BETTONTE LINDA	nato/a il	23-gen-1920	congiunto/a di	Zava Gino
335.	ZAVA FIORELLA	nato/a il	14-feb-1948	congiunto/a di	Zava Gino
336.	ACETO MARIA TERESA	nato/a il	08-dic-1948	congiunto/a di	Zavattaro Margherita
337.	LUPO ANNAMARIA	nato/a il	11-nov-1952	congiunto/a di	Zavattaro Maria
338.	ZOIA ANNA MARIA	nato/a il	12-feb-1962	congiunto/a di	Zoia Enrico
339.	ZOIA PAOLO	nato/a il	11-apr-1958	congiunto/a di	Zoia Enrico
340.	CESTARO ZENIRA	nato/a il	15-apr-1940	congiunto/a di	Zoia Luciano
341.	ZOIA ANNA MARIA	nato/a il	12-feb-1962	congiunto/a di	Zoia Luciano
342.	ZOIA PAOLO	nato/a il	11-apr-1958	congiunto/a di	Zoia Luciano
343.	LAZZER TERSILIA	nato/a il	19-apr-1945	congiunto/a di	Zorzan Luigi
344.	ZORZAN BRUNO	nato/a il	04-ott-1971	congiunto/a di	Zorzan Luigi
345.	ZORZAN MONICA	nato/a il	01-mar-1969	congiunto/a di	Zorzan Luigi
346.	ZORZAN SABRINA	nato/a il	24-feb-1970	congiunto/a di	Zorzan Luigi
347.	VENERI ALMA	nato/a il	15-mar-1930	congiunto/a di	Bencich Marcello
348.	BENCICH CRISTINA	nato/a il	18-gen-1970	congiunto/a di	Bencich Marcello
349.	MANDRACCHIA FRANCESCO	nato/a il	16-mar-1947	congiunto/a di	Mandracchia Giuseppe

respingendo le relative richieste di provvisionale e di provvisoria esecutività;

Ca) condanna l'imputato De Cartier ed il responsabile civile Etex Group, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, a favore delle seguenti parti civili costituite:

1.	AMICH GIOVANNI	nato/a il	13.mar.1926	
2.	BARBERIS PASQUALE	nato/a il	13.apr.1924	
3.	BISON IDELMINO	nato/a il	01.ott.1923	
4.	GUAZZO FRANCESCO	nato/a il	27-lug-1932	
5.	LEPORATI MARIA TERESA	nato/a il	07-feb-1936	
6.	CAVAGNOLO ANTONIA	nato/a il	12-giu-1927	
7.	CAVAGNOLO SERGIO	nato/a il	11-set-1933	
8.	CESTE LUCIA	nato/a il	30-nov-1925	
9.	CICCOLELLA LUIGI	nato/a il	28-mag-1933	
10.	CONTI ANGELO	nato/a il	03-dic-1930	
11.	COPPO EMILIO	nato/a il	04-ago-1929	
12.	CREPALDI EVASIO	nato/a il	12-nov-1928	
13.	DAMNOTTI DELIO	nato/a il	31-ago-1928	
14.	DEAMBROGIO TERESIO	nato/a il	01-feb-1926	
15.	DEBERNARDI ALBERTO	nato/a il	29-nov-1933	
16.	DULLA ENZO	nato/a il	08-mar-1947	
17.	FAGGION CESIRA	nato/a il	06-dic-1933	
18.	FILIPPI LUCIANO	nato/a il	01-ott-1931	
19.	FILOTTO ROSMUALDO	nato/a il	26-gen-1931	
20.	FONZEGA VITO	nato/a il	07-ago-1935	
21.	GABIATI MARIO	nato/a il	03-nov-1928	
22.	GALLETTO ITALO	nato/a il	22-giu-1929	
23.	GAROLA NICOLETTA	nato/a il	11-lug-1937	
24.	GAUDIO EVASIO	nato/a il	23-mar-1931	
25.	GHISELLI ANNA MARIA	nato/a il	25-feb-1929	
26.	GIORCELLI ALDO	nato/a il	21-ago-1919	
27.	GNOCCO ANGELO	nato/a il	03-dic-1934	
28.	RABAGLIATI CAMILLO	nato/a il	21-ott-1929	
29.	RODELLA RITA	nato/a il	13-ago-1936	
30.	ROMANELLO GENNARA	nato/a il	21-ott-1930	
31.	TAMBAZZI SEVERINO	nato/a il	12-giu-1937	
32.	ZANATTA LINA	nato/a il	03-feb-1928	
33.	ZANETTO GIOVANNI	nato/a il	17-ott-1930	
34.	AMELOTTI ALBERTO	nato/a il	06-apr-1971	congiunto/a di Amelotti Attilio
35.	AMISANO ANNALISA	nato/a il	15-lug-1955	congiunto/a di Amisano Elso
36.	ANDREONE CRISTIANO	nato/a il	24-feb-1967	congiunto/a di Andreone Ampelio
37.	ANDREONE MASSIMO	nato/a il	27-apr-1958	congiunto/a di Andreone Ampelio

38. TESSARIN ERNESTA nato/a il 28-apr-1937 congiunto/a di Andreone Ampelio
39. ARMANETTI MARIA JOLANDAnato/a il 08-set-1957 congiunto/a di Armanetti Cornelio
40. AVANZI ADUA nato/a il 14-gen-1937 congiunto/a di Armanetti Cornelio
41. BALBO CLAUDIO nato/a il 01-feb-1952 congiunto/a di Balbo Angelo
42. BALBO SILVANO nato/a il 05-apr-1954 congiunto/a di Balbo Angelo
43. SASSONE ENRICA nato/a il 12-nov-1929 congiunto/a di Balbo Angelo
44. GOLLIAN ANNA nato/a il 25-nov-1938 congiunto/a di Barocco Giulio
45. BALBIS CARLA nato/a il 20-giu-1945 congiunto/a di Bensi Ezio
46. BENSI SIMONA nato/a il 06-giu-1965 congiunto/a di Bensi Ezio
47. DAVICO ERNESTA nato/a il 14-dic-1941 congiunto/a di Bernardi Gianpaolo
48. BERNARDI LORELLA nato/a il 13-ott-1966 congiunto/a di Bernardi Gianpaolo e Bernardi Silvio
49. BERNARDI FABIO nato/a il 13-nov-1968 congiunto/a di Bernardi Gianpaolo e Bernardi Silvio
50. BERNARDI MARIEVA nato/a il 23-mag-1965 congiunto/a di Bernardi Gianpaolo e Bernardi Silvio
51. BERNARDI IVAN nato/a il 17-ott-1973 congiunto/a di Bernardi Silvio
52. BERNARDI DONALD nato/a il 01-nov-1974 congiunto/a di Bernardi Silvio
53. BERTANA GIANLUCA nato/a il 22-apr-1966 congiunto/a di Bertana Romeo
54. BERTANA PIERPAOLO nato/a il 22-apr-1966 congiunto/a di Bertana Romeo
55. BRESSAN FELICITA nato/a il 14-dic-1931 congiunto/a di Bertana Romeo
56. BESSO DANIELE nato/a il 30-lug-1963 congiunto/a di Besso Bruno
57. CAVALIERE PAOLINA nato/a il 03-nov-1939 congiunto/a di Besso Bruno

58. BIANO BARBARA nato/a il 26-mar-1967 congiunto/a di Biano Riccardo
59. BIANO ENRICO nato/a il 01-set-1965 congiunto/a di Biano Riccardo
60. ZAMPIROLO ALMERINA nato/a il 14-gen-1945 congiunto/a di Biano Riccardo
61. BOLLATO ROBERTO nato/a il 16-ago-1960 congiunto/a di Bollato Giorgio
62. BOLLATO ROSSANA nato/a il 21-ott-1957 congiunto/a di Bollato Giorgio
63. PIGINO DOROTEA nato/a il 25-dic-1938 congiunto/a di Bollato Giorgio
64. FLISIO CLAUDIO nato/a il 12-giu-1956 congiunto/a di Braghini Dolores
65. BROVERO BRUNA nato/a il 19-dic-1957 congiunto/a di Brovero Luciano
66. BROVERO SERGIO nato/a il 10-mag-1956 congiunto/a di Brovero Luciano
67. CANTATORE ALBERTINO nato/a il 04-set-1949 congiunto/a di Cantatore Franco
68. CANTATORE FABRIZIO nato/a il 14-feb-1986 congiunto/a di Cantatore Franco
69. CANTATORE LORENA nato/a il 03-nov-1978 congiunto/a di Cantatore Franco
70. OLIARO EVASINA nato/a il 24-set-1926 congiunto/a di Cantatore Franco
71. CAPRIOGLIO ELVIRA nato/a il 09-lug-1937 congiunto/a di Caprioglio Mario
72. CAPRIOGLIO GIUSEPPINA nato/a il 18-mar-1924 congiunto/a di Caprioglio Mario
73. CAPRIOGLIO LUIGI nato/a il 04-dic-1934 congiunto/a di Caprioglio Mario
74. CASTELLETTI CINZIA nato/a il 29-lug-1975 congiunto/a di Castelletti Armando
75. CASTELLETTI CLAUDIO nato/a il 16-gen-1968 congiunto/a di Castelletti Armando
76. MOTTA MARGHERITA nato/a il 04-gen-1946 congiunto/a di Castelletti Armando
77. COPPO BARBARA PALMINA RITA nato/a il 02-nov-1970 congiunto/a di Coppo Stefano

78.	COPPO SIMONA TERESA	nato/a il	02-nov-1975	congiunto/a di	Coppo Stefano
79.	PINETTA MARISA	nato/a il	23-feb-1943	congiunto/a di	Coppo Stefano
80.	GATTI MICHELA	nato/a il	28-giu-1979	congiunto/a di	Gatti Renzo
81.	GATTI PAOLO	nato/a il	21-ago-1974	congiunto/a di	Gatti Renzo
82.	SARTENNI GIUSEPPINA	nato/a il	27-set-1944	congiunto/a di	Gatti Renzo
83.	GUASCHINO ADRIANA	nato/a il	26-set-1939	congiunto/a di	Guaschino Armando
84.	MANZONE DOMENICO	nato/a il	23-lug-1956	congiunto/a di	Manzone Carmine
85.	MANZONE LUIGINA	nato/a il	30-dic-1957	congiunto/a di	Manzone Carmine
86.	MANZONE MARIA ROSARIA	nato/a il	20-mar-1963	congiunto/a di	Manzone Carmine
87.	RUSSO FORTUNATA	nato/a il	10-ott-1927	congiunto/a di	Manzone Carmine
88.	CANDELO EGLE	nato/a il	15-gen-1935	congiunto/a di	Miravalle Mario
89.	MIRAVALLE PATRIZIA	nato/a il	24-nov-1959	congiunto/a di	Miravalle Mario
90.	MOROTTI CARLA	nato/a il	11-set-1956	congiunto/a di	Morotti Giuseppe
91.	MOROTTI CORRADO	nato/a il	14-feb-1946	congiunto/a di	Morotti Giuseppe
92.	MASSERANO IDA	nato/a il	11-feb-1932	congiunto/a di	Polesel Lorenzo
93.	POLESEL NICOLETTA	nato/a il	04-apr-1962	congiunto/a di	Polesel Lorenzo
94.	POLETTI ELENA	nato/a il	20-ago-1968	congiunto/a di	Poletti Luigi
95.	CIRIELLO EUFEMIA	nato/a il	10-ott-1932	congiunto/a di	Porta Massimo
96.	PREDIANO PATRIZIA	nato/a il	06-giu-1954	congiunto/a di	Prediano Giacinto
97.	SANLORENZO RINA	nato/a il	12-mag-1921	congiunto/a di	Prediano Giacinto

98.	RACCA BRUNO	nato/a il	18-feb-1953	congiunto/a di	Racca
	Mario				
99.	RACCA PAOLO	nato/a il	18-nov-1954	congiunto/a di	Racca
	Mario				
100.	DELROSSO MARIA	nato/a il	28-mag-1937	congiunto/a di	Racca
	Ugo				
101.	RACCA DANILO	nato/a il	20-giu-1968	congiunto/a di	Racca
	Ugo				
102.	RAIMONDO GIANCARLO	nato/a il	24-mag-1960	congiunto/a di	
	Raimondo Pietro				
103.	ZANOTTI LUIGIA	nato/a il	19-lug-1926	congiunto/a di	
	Raimondo Pietro				
104.	RICALDONE RITA	nato/a il	01-giu-1952	congiunto/a di	
	Ricaldone Pierino				
105.	ROTA ANGIOLINA	nato/a il	15-set-1926	congiunto/a di	
	Ricaldone Pierino				
106.	RIVALTA ROBERTO	nato/a il	03-mag-1957	congiunto/a di	Rivalta
	Vincenzo				
107.	ROGANO GABRIELLA	nato/a il	02-gen-1962	congiunto/a di	
	Rogano Evasio				
108.	COPPO GIOVANNA	nato/a il	10-ott-1943	congiunto/a di	
	Romanello Bruno				
109.	FRISON JAMES	nato/a il	13-dic-1948	congiunto/a di	
	Salviato Enrichetta				
110.	FRISON SARA	nato/a il	26-lug-1944	congiunto/a di	
	Salviato Enrichetta				
111.	SAPELLI FABRIZIO	nato/a il	26-giu-1964	congiunto/a di	Sapelli
	Cesare				
112.	VALLARO CATERINA	nato/a il	25-set-1940	congiunto/a di	Sapelli
	Cesare				
113.	SARTORI ASSUNTA	nato/a il	13-ago-1944	congiunto/a di	Sartori
	Arturo				
114.	SARTORI GIUSEPPINA	nato/a il	15-mar-1949	congiunto/a di	Sartori
	Arturo				
115.	SASSONE DANILO	nato/a il	11-gen-1964	congiunto/a di	
	Sassone Pierino				
116.	SASSONE MARIO	nato/a il	08-gen-1956	congiunto/a di	
	Sassone Pierino				
117.	VIRGA MARIA	nato/a il	07-nov-1936	congiunto/a di	
	Scagliotti Remo				

118.	STEFAN ARTURO	nato/a il	07-feb-1934	congiunto/a di	Scagliotti Sergio
119.	STEFAN MARIA GIOVANNA	nato/a il	26-mag-1958	congiunto/a di	Scagliotti Sergio
120.	STEFAN ORNELLA	nato/a il	20-mag-1962	congiunto/a di	Scagliotti Sergio
121.	SCAGLIOTTI FABRIZIO	nato/a il	23-gen-1970	congiunto/a di	Scaloni Maria Luisa
122.	MARCHESE LUIGIA	nato/a il	22-gen-1924	congiunto/a di	Sivieri Danilo
123.	SIVIERI CARLA	nato/a il	01-set-1955	congiunto/a di	Sivieri Danilo
124.	SLANZI MARIA GRAZIA	nato/a il	03-nov-1965	congiunto/a di	Slanzi Giuseppe
125.	VENTURINI GINA	nato/a il	23-feb-1935	congiunto/a di	Slanzi Giuseppe
126.	COMAROLI MARIA ROSA	nato/a il	01-ott-1943	congiunto/a di	Tabucchi Giuseppe
127.	TABUCCHI MICAELA	nato/a il	21-apr-1967	congiunto/a di	Tabucchi Giuseppe
128.	TAMISO LAURA	nato/a il	18-mar-1968	congiunto/a di	Tamiso Guerrino
129.	TAMISO LUCIA	nato/a il	22-nov-1969	congiunto/a di	Tamiso Guerrino
130.	TAMISO MARIA PIA	nato/a il	25-lug-1965	congiunto/a di	Tamiso Guerrino
131.	TAMISO ROSA ANGELA	nato/a il	06-mag-1941	congiunto/a di	Tamiso Guerrino
132.	TIBALDI ALDO	nato/a il	15-set-1953	congiunto/a di	Tibaldi Lorenzo
133.	TIBALDI ELENA	nato/a il	02-gen-1930	congiunto/a di	Tibaldi Lorenzo
134.	TIBALDI FAUSTO	nato/a il	08-mar-1950	congiunto/a di	Tibaldi Lorenzo
135.	TIVELLI ANNA	nato/a il	09-nov-1948	congiunto/a di	Tivelli Ottimo
136.	TIVELLI NICOLETTA	nato/a il	17-set-1956	congiunto/a di	Tivelli Ottimo
137.	PEGOLO ELDA	nato/a il	12-set-1926	congiunto/a di	Toffolon Antonio

138.	TOFFOLON ADRIANO	nato/a il	19-ott-1953	congiunto/a di	
	Toffolon Antonio				
139.	TOFFOLON ANITA	nato/a il	25-set-1950	congiunto/a di	
	Toffolon Antonio				
140.	BOREGGIO LIDIA	nato/a il	07-feb-1939	congiunto/a di	
	Tommaselli Gaetano				
141.	TOMMASELLI COSIMO	nato/a il	04-feb-1957	congiunto/a di	
	Tommaselli Gaetano				
142.	TOMMASELLI FRANCO	nato/a il	04-ago-1966	congiunto/a di	
	Tommaselli Gaetano				
143.	CALVI ORNELLA	nato/a il	17-lug-1948	congiunto/a di	
	Torchio Elsa				
144.	MANASSERO MARIA	nato/a il	23-giu-1933	congiunto/a di	Unia
	Camillo				
145.	UNIA CLAUDIO	nato/a il	16-set-1959	congiunto/a di	Unia
	Camillo				
146.	VEILUA ADRIANO	nato/a il	06-dic-1960	congiunto/a di	Veilua
	Riccardo				
147.	DEMICHELIS LUCA	nato/a il	13-nov-1981	congiunto/a di	Zaio
	Virgilio				
148.	ZANOTTI ERNESTO	nato/a il	05-mag-1921	congiunto/a di	Zanotti
	Romano				
149.	ZANOTTI LUIGIA	nato/a il	19-lug-1926	congiunto/a di	Zanotti
	Romano				
150.	DE CICCO ANGIOLINA	nato/a il	18-dic-1942	congiunto/a di	
	Zavattaro Severina				
151.	TURINO GIORGIO	nato/a il	17-dic-1962	congiunto/a di	
	Zavattaro Severina				
152.	MARTINELLI EDA	nato/a il	25-mar-1929	congiunto/a di	Zelada
	Giannino				
153.	ZELADA ATTILIA	nato/a il	26-ott-1958	congiunto/a di	Zelada
	Giannino				
154.	ROSIGNOLI RENATO	nato/a il	15-apr-1966	congiunto/a di	
	Rosignoli Roberto				
155.	ROSIGNOLI RICCARDO	nato/a il	21-set-1974	congiunto/a di	
	Rosignoli Roberto				
156.	SCAGLIOTTI ROMANO	nato/a il	25-ago-1939	congiunto/a di	Scaloni
	Maria Luisa				
157.	SCAGLIOTTI VALENTINA	nato/a il	24-feb-1981	congiunto/a di	Scaloni
	Maria Luisa				

158. TOSI GIORGIO nato/a il 18-apr-1957 congiunto/a di Tosi Angelo
159. TOSI GIOVANNI nato/a il 10-ott-1953 congiunto/a di Tosi Angelo

respingendo le relative richieste di provvisionale e di provvisoria esecutività;

Da) condanna l'imputato De Cartier, ex art. 539, 1^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, a favore delle seguenti parti civili costituite:

1. COMUNE MOTTA DE' CONTI
2. COMUNE CARESANA
3. COMUNE STROPPIANA
4. COMUNE CANDIA LOMELLINA
5. AIME GIOVANNI nato/a il 15.mag.1937
6. AMICO ERNESTO nato/a il 18.gen.1929
7. AVONTO ANNA M. nato/a il 22.mag.1932
8. BALDUZZI STEFANIA nato/a il 16.set.1938
9. BARBANO ANGELICA nato/a il 09.nov.1930
10. BENSI ALFREDO nato/a il 14.ago.1925
11. BERTOLINO ROSETTA nato/a il 29.giu.1928
12. BISCARO MARCELLO nato/a il 17.apr.1929
13. BOARINO PIERO nato/a il 22.mag.1935
14. BONELLO LUIGINA nato/a il 27.ago.1929
15. BOTTAZZI OSVALDO nato/a il 06.giu.1924
16. BUFFA EZIO nato/a il 11.nov.1933
17. BUTTIERO LIDIA nato/a il 12.dic.1929
18. CABIALE TERESIO nato/a il 13.mar.1930
19. CANCIAN ANTONIO nato/a il 08.ott.1927
20. CANTELE EMILIA nato/a il 03.feb.1933
21. CAPPA SERGIO nato/a il 22.lug.1938
22. GUASCHINO ARMIDA nato/a il 20.nov.1929
23. GUASCHINO RENATO nato/a il 30.lug.1920
24. IMARISIO REMO nato/a il 02.dic.1927
25. LAMARCA ANTONIO nato/a il 20.ago.1931
26. LAURENTI LEO nato/a il 22.ago.1943
27. LEGGIO ROSA nato/a il 26.apr.1945
28. LIZIO MICHELINO nato/a il 12.gen.1927
29. MARCHESE ALDO nato/a il 05.lug.1937
30. MARMELLO GIUSEPPE nato/a il 15.mar.1927

Diritto Penale e Uomo (DPU) – Criminal Law and Human Condition
Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@dirittopenaleuomo.org

31.	MARTIGNON ERMES	nato/a il	15.feb.1947
32.	MARTINELLI AMEDEA	nato/a il	27.set.1938
33.	MELGIOVANNI PIERA	nato/a il	24.lug.1932
34.	MONTAGNINO DEMETRIO	nato/a il	04.set.1934
35.	MONTESSORO ENRICO	nato/a il	06.mar.1928
36.	NANO AURELIO	nato/a il	05.mar.1924
37.	NAVAZZOTTI RENATO	nato/a il	31.gen.1930
38.	NAVAZZOTTI TERESIO	nato/a il	19.lug.1928
39.	NAZZARO ELDA	nato/a il	22.lug.1930
40.	OCCHIPINTI ANTONIO	nato/a il	21.feb.1941
41.	PADOVANI ANTONIETTA	nato/a il	13.apr.1932
42.	PALAZZO LUIGI	nato/a il	01.lug.1937
43.	PANE RENATA	nato/a il	08.feb.1937
44.	PASINO LUIGI	nato/a il	20.dic.1924
45.	PATRUCCO ALDO	nato/a il	16.ago.1936
46.	PEROTTI ENIO	nato/a il	09.feb.1929
47.	ROSSINO GIUSEPPINA	nato/a il	02.giu.1935
48.	SERRALUNGA PIERO	nato/a il	29.dic.1933
49.	TARDITI LUIGIA	nato/a il	03.mar.1934
50.	TRUSSO GIOVANNI	nato/a il	16.dic.2028
51.	VALENTINO COSIMO	nato/a il	17.mag.1935
52.	ZEMIDE GIOVANNI	nato/a il	01.dic.1924
53.	AGONI LUIGIA	nato/a il	19-set-1928
54.	ANTONIANI LUIGI	nato/a il	28-giu-1928
55.	BARGERO MARCO	nato/a il	09-feb-1933
56.	CANE CARLUCCIO	nato/a il	09-mar-1938
57.	CAPRIOGLIO FELICE	nato/a il	20-ott-1928
58.	CENACCHIO CARLO	nato/a il	26-ott-1922
59.	GILARDINO GIOVANNI	nato/a il	11-feb-1936
60.	LUPANO PIETRO	nato/a il	08-lug-1933
61.	LUPARIA UGO	nato/a il	10-dic-1931
62.	MARGARA RODOLFO	nato/a il	17-dic-1929
63.	MARTINOTTI MARIO	nato/a il	02-giu-1935
64.	PATRUCCO PIER ANGELO	nato/a il	01-giu-1935
65.	RICALDONE GEROLAMO	nato/a il	05-feb-1924
66.	RICCA MARIO	nato/a il	08-feb-1923
67.	ROMAGNANO MARIA LUISA	nato/a il	04-gen-1930
68.	ZONCA FRANCESCO	nato/a il	24-dic-1932
69.	ALESSIO BRUNO	nato/a il	11-nov-1927
70.	CERRATO PIETRO	nato/a il	21-mar-1932
71.	DURANDO RENATO	nato/a il	14-mag-1929

72.	FAVA FRANCESCA	nato/a il	12-lug-1935		
73.	FELCE PIETRO	nato/a il	23-giu-1921		
74.	GIORCELLI ANNA	nato/a il	16-apr-1928		
75.	GOIO ALBERTINA	nato/a il	07-mar-1926		
76.	GOIO ALESSANDRO	nato/a il	19-mag-1929		
77.	GRIGNOLIO FRANCESCO	nato/a il	01-lug-1937		
78.	LANZIANI FRANCESCO	nato/a il	17-set-1935		
79.	MARANGONI ANTONIO	nato/a il	20-ott-1934		
80.	MARTINOTTI FERRUCCIO	nato/a il	12-set-1932		
81.	PATRUCCO LUIGI	nato/a il	10-giu-1938		
82.	PIAZZA REMO	nato/a il	08-mag-1929		
83.	RABATTI FOSCO	nato/a il	27-giu-1928		
84.	RUSSO ANTONIO	nato/a il	17-gen-1939		
85.	SPINOGLIO ORESTE	nato/a il	17-ago-1932		
86.	TIMOSSI ORESTE	nato/a il	04-feb-1922		
87.	ZACCO PIETRO	nato/a il	31-gen-1936		
88.	CECCHINI DINO	nato/a il	20-apr-1932		
89.	DE PICCOLI MARCELLA	nato/a il	11-mar-1937		
90.	POZZI FRANCO	nato/a il	13-lug-1935		
91.	BENVENUTO PASQUALE	nato/a il	13.nov.1940		
92.	BIGLIARDI MARIA	nato/a il	08.dic.2024		
93.	BAÙ PIETRO	nato/a il	15-giu-1931		
94.	SASSONE GIULIO	nato/a il	16.mar.2023		
95.	FORTIN CARMELO	nato/a il	06-ott-1929		
96.	ALBERA FRANCO	nato/a il	08-ago-1946	congiunto/a di	Albera Luigi
97.	ALBIERI PAOLO	nato/a il	26-giu-1963	congiunto/a di	Albieri Franco
98.	ALBIERI ROBERTO	nato/a il	02-mar-1969	congiunto/a di	Albieri Franco
99.	ANGELINI ONORINA	nato/a il	17-feb-1945	congiunto/a di	Albieri Franco
100.	ALZONA GIUSEPPE	nato/a il	01-apr-1965	congiunto/a di	Alzona Gianfranco
101.	BILETTA TERESA	nato/a il	28-giu-1935	congiunto/a di	Alzona Gianfranco
102.	AMELOTTI PIERLUIGIA	nato/a il	23-ago-1968	congiunto/a di	Amelotti Attilio
103.	ARALDA MARIA	nato/a il	16-giu-1939	congiunto/a di	Amelotti Attilio

104. AMISANO NATALE nato/a il 07-apr-1969 congiunto/a di Amisano Elso
105. ANDREONE CLAUDIO nato/a il 09-gen-1962 congiunto/a di Andreone Evasio
106. ANDREONE SILVANA nato/a il 01-ago-1955 congiunto/a di Andreone Evasio
107. PICCININO ANGELA nato/a il 06-nov-1932 congiunto/a di Andreone Evasio
108. ANSALDI OLIVIA nato/a il 15-set-1961 congiunto/a di Ansaldi Cesare
109. ANSALDI ORIANA nato/a il 23-apr-1967 congiunto/a di Ansaldi Cesare
110. RUSSO BIANCA MARIA nato/a il 02-mar-1934 congiunto/a di Ansaldi Cesare
111. ANTIGA CLAUDIO nato/a il 21-mar-1953 congiunto/a di Antiga Tarcisio
112. ANTIGA PIERPAOLO nato/a il 29-giu-1956 congiunto/a di Antiga Tarcisio
113. SATTIN FLORA nato/a il 03-dic-1928 congiunto/a di Antiga Tarcisio
114. ARESE MARIA ROSA nato/a il 07-gen-1951 congiunto/a di Arese Michele
115. ARIOTTI GIUSEPPE nato/a il 30-apr-1971 congiunto/a di Ariotti Carlo
116. ARIOTTI MARIO nato/a il 21-nov-1966 congiunto/a di Ariotti Carlo
117. MIGLIETTA GIUSEPPINA nato/a il 17-mag-1941 congiunto/a di Ariotti Carlo
118. ATTARDO MICHELE nato/a il 31-ago-1952 congiunto/a di Attardo Salvatore
119. BACCO GIOVANNA nato/a il 15-giu-1937 congiunto/a di Bacco Piero
120. OVIO ANNA nato/a il 08-giu-1928 congiunto/a di Bacco Piero
121. BADENGO RENZA nato/a il 23-dic-1948 congiunto/a di Badengo Armando
122. PORCARI ANNA nato/a il 09-gen-1924 congiunto/a di Badengo Armando
123. BADUINO CARLA nato/a il 12-ago-1950 congiunto/a di Baduino Ernesto

124.	BARBANO ROSINA Baduino Ernesto	nato/a il	06-feb-1920	congiunto/a di	
125.	ARIOTTI BICE Rodolfo	nato/a il	27-lug-1924	congiunto/a di	Bagna
126.	BAGNA PATRIZIA Rodolfo	nato/a il	23-ott-1956	congiunto/a di	Bagna
127.	BAGNA GIANNI Saturnino	nato/a il	16-dic-1952	congiunto/a di	Bagna
128.	BALOCCO FARÈ LORELLA Balocco Maria	nato/a il	04-giu-1960	congiunto/a di	
129.	NANO MIRELLA Francesca	nato/a il	15-mag-1951	congiunto/a di	Banone
130.	NANO WALTER Francesca	nato/a il	05-mag-1955	congiunto/a di	Banone
131.	BARBESINO PIETRO Barbesino Alberto	nato/a il	04-giu-1943	congiunto/a di	
132.	ECLUSE SERGIO Barbesino Alberto	nato/a il	05-nov-1948	congiunto/a di	
133.	RICCI MARIA Barbesino Alberto	nato/a il	23-ott-1929	congiunto/a di	
134.	BARBESINO MARISA Barbesino Pietro	nato/a il	04-feb-1949	congiunto/a di	
135.	BARETTA GIANCARLO Umberto	nato/a il	04-lug-1956	congiunto/a di	Baretta
136.	MANGOLINI IVANA Umberto	nato/a il	16-lug-1937	congiunto/a di	Baretta
137.	BARGERO ELISABETTA Bargero Giorgio	nato/a il	17-dic-1967	congiunto/a di	
138.	BARGERO MAURO Bargero Giorgio	nato/a il	06-ott-1959	congiunto/a di	
139.	SARACCO ANNA MARIA Bargero Giorgio	nato/a il	22-mag-1940	congiunto/a di	
140.	RUSTICO FRANCO Barioglio Giuseppe	nato/a il	06-feb-1955	congiunto/a di	
141.	RUSTICO MARCO Barioglio Giuseppe	nato/a il	31-mar-1952	congiunto/a di	
142.	BALDO ALBA Bastianello Ampelio	nato/a il	28-lug-1924	congiunto/a di	
143.	BASTIANELLO PAOLA Bastianello Ampelio	nato/a il	05-apr-1968	congiunto/a di	

144. BENSI ALDO nato/a il 20-mag-1930 congiunto/a di Bensi Luigi
145. BENSI ALFREDO nato/a il 14-ago-1925 congiunto/a di Bensi Luigi
146. BENSI LUIGIA nato/a il 13-dic-1927 congiunto/a di Bensi Luigi
147. BENSI MAURIZIO nato/a il 18-ott-1968 congiunto/a di Bensi Luigi
148. BENSI SIMONA nato/a il 06-giu-1965 congiunto/a di Bensi Luigi
149. CAPRIOGLIO EMILIANA nato/a il 27-ott-1962 congiunto/a di Bernardone Marisa
150. BERO AUSILIO nato/a il 09-feb-1947 congiunto/a di Bero Giulio
151. BERO CARLA nato/a il 12-dic-1945 congiunto/a di Bero Giulio
152. BERO GIANNI nato/a il 19-dic-1964 congiunto/a di Bero Giulio
153. BERO ILIANA nato/a il 28-nov-1950 congiunto/a di Bero Giulio
154. BERO PATRIZIA nato/a il 02-nov-1958 congiunto/a di Bero Giulio
155. BERO PIERGIORGIO nato/a il 24-mar-1961 congiunto/a di Bero Giulio
156. FIATTO ANNA nato/a il 16-giu-1924 congiunto/a di Bero Giulio
157. BERRONE ALBINO nato/a il 11-nov-1964 congiunto/a di Berrone Luigi
158. GALLETTI DELFINA nato/a il 10-apr-1935 congiunto/a di Berrone Luigi
159. MOLARI PAOLO nato/a il 19-nov-1944 congiunto/a di Bersano Annamaria
160. BERTANA ROBERTO nato/a il 04-nov-1952 congiunto/a di Bertana Dante
161. ROTA ADELA nato/a il 19-feb-1926 congiunto/a di Bertana Dante
162. CRIVELLARI LUIGI nato/a il 23-giu-1943 congiunto/a di Bertoni Assunta
163. BIRAGO PIERA nato/a il 27-set-1947 congiunto/a di Birago Secondo

164.	PORRO PROSPERA	nato/a il	28-gen-1923	congiunto/a di	Birago
	Secondo				
165.	BISON RENZO	nato/a il	21-ago-1955	congiunto/a di	Bison
	Natale				
166.	CAVAGNOLO CARLA	nato/a il	31-mag-1928	congiunto/a di	
	Boccalatte Giovanni				
167.	BOCCHIARDI ENRICO	nato/a il	07-nov-1958	congiunto/a di	
	Bocchiardi Camillo				
168.	BOCCHIARDI GIOVANNI	nato/a il	24-lug-1961	congiunto/a di	
	Bocchiardi Camillo				
169.	CASALONE ALBINA	nato/a il	26-nov-1930	congiunto/a di	
	Bocchiardi Camillo				
170.	BODA MARIA LUISA	nato/a il	20-gen-1947	congiunto/a di	Boda
	Marino				
171.	BONARIA GIORGIO	nato/a il	19-dic-1959	congiunto/a di	
	Bonaria Giovanni E Bortolozzo Amelia				
172.	BONELLI CESARE	nato/a il	02-lug-1969	congiunto/a di	Bonelli
	Giovanni				
173.	BONELLI MARIA CHIARA	nato/a il	03-ago-1970	congiunto/a di	Bonelli
	Giovanni				
174.	LUPARIA COSMA	nato/a il	17-lug-1934	congiunto/a di	Bonelli
	Giovanni				
175.	BARBANO LUIGINA	nato/a il	31-gen-1934	congiunto/a di	
	Bonzano Sergio				
176.	BONZANO CARLA	nato/a il	30-mar-1966	congiunto/a di	
	Bonzano Sergio				
177.	BORLA PIER GIUSEPPE	nato/a il	16-apr-1965	congiunto/a di	Borla
	Luciano				
178.	BOSCO GRAZIELLA	nato/a il	17-ago-1949	congiunto/a di	Bosco
	Ferruccio				
179.	BOSCO MARISA	nato/a il	23-lug-1947	congiunto/a di	Bosco
	Remo				
180.	BOTTO MARINELLA	nato/a il	20-gen-1956	congiunto/a di	Botto
	Ottavio				
181.	MOLINO ERCOLINA	nato/a il	16-set-1920	congiunto/a di	Botto
	Ottavio				
182.	BRADIANI MASSIMILIANO	nato/a il	25-feb-1972	congiunto/a di	
	Bradiani Natale				
183.	MARANGONI MARIA LUISA	nato/a il	21-dic-1936	congiunto/a di	
	Bradiani Natale				

184. VETRI MIRKO nato/a il 18-mar-2008 congiunto/a di Bradiani Natale
185. VETRI ULTIMO nato/a il 21-ago-1953 congiunto/a di Bradiani Natale
186. VETRI VALENTINA nato/a il 03-mag-1985 congiunto/a di Bradiani Natale
187. COPPO IDA nato/a il 13-mag-1931 congiunto/a di Braggion Lino
188. LEGE JOLANDA nato/a il 10-gen-1935 congiunto/a di Brasso Ettore
189. AMELIO FRANCESCO nato/a il 08-giu-1952 congiunto/a di Brocca Giuseppina
190. AMELIO MARIA CRISTINA nato/a il 27-dic-1956 congiunto/a di Brocca Giuseppina
191. AMELIO MARIARITA nato/a il 18-giu-1959 congiunto/a di Brocca Giuseppina
192. BRUSA GIUSEPPE nato/a il 28-feb-1948 congiunto/a di Brusa Talino
193. BERTUZZI MIRELLA nato/a il 30-dic-1935 congiunto/a di Buscaldi Giovanni
194. BUSCALDI ANTONELLA nato/a il 09-feb-1959 congiunto/a di Buscaldi Giovanni
195. BUSCALDI SIMONA nato/a il 29-mar-1966 congiunto/a di Buscaldi Giovanni
196. BUSSO FRANCA nato/a il 31-mar-1953 congiunto/a di Busso Mario Prospero
197. BUSSO RENATA nato/a il 01-ott-1956 congiunto/a di Busso Mario Prospero
198. PANETTA MARIA nato/a il 01-set-1928 congiunto/a di Busso Mario Prospero
199. BUZZI GIUSEPPE nato/a il 26-lug-1934 congiunto/a di Buzzi Anna Maria
200. CABIATI GIANCARLO nato/a il 23-nov-1957 congiunto/a di Cabiati Natale
201. CABIATI RITA nato/a il 21-nov-1951 congiunto/a di Cabiati Natale
202. MEZZETTI NERINA nato/a il 25-mag-1929 congiunto/a di Cabiati Natale
203. CACCIA MARIO nato/a il 21-feb-1929 congiunto/a di Caccia Giuseppe

204. CALDANA LAURA nato/a il 25-giu-1958 congiunto/a di Caldana Luigi
205. CALDERINI ROSALBA nato/a il 05-apr-1957 congiunto/a di Calderini Giacomo
206. CALIGARIS VALTER nato/a il 25-mar-1958 congiunto/a di Caligaris Francesco
207. VERCELLI SERGIO GUIDO nato/a il 01-dic-1954 congiunto/a di Caligaris Pietra
208. CANFORA GIUSEPPE nato/a il 13-ott-1926 congiunto/a di Canfora Giovanni
209. CANTAMESSA VALTER nato/a il 17-gen-1956 congiunto/a di Cantamessa Italo
210. CAPRA LUCIANO nato/a il 13-ott-1971 congiunto/a di Capra Luigi
211. CAPRA MAURIZIO nato/a il 01-set-1967 congiunto/a di Capra Luigi
212. CARELLI IVALDO nato/a il 28-gen-1942 congiunto/a di Carelli Pilade
213. CARELLI RENZO nato/a il 02-gen-1940 congiunto/a di Carelli Pilade
214. CARNESECCHI ANNAMARIA nato/a il 15-apr-1953 congiunto/a di Carnesecchi Gino
215. CARNESECCHI LAURA nato/a il 24-mar-1955 congiunto/a di Carnesecchi Gino
216. CARPEGNA RENATA nato/a il 26-dic-1949 congiunto/a di Carpegna Aldo
217. CARRARA CARLA nato/a il 15-gen-1953 congiunto/a di Carrara Lino
218. CARRARA GIANFRANCO nato/a il 18-nov-1950 congiunto/a di Carrara Lino
219. GIUSEPPIN ARDEMIA nato/a il 17-ago-1926 congiunto/a di Carrara Lino
220. BONOTTO MARIA nato/a il 03-set-1931 congiunto/a di Casonato Costantino
221. CASONATO CLAUDIO nato/a il 04-ago-1954 congiunto/a di Casonato Costantino
222. CASONATO DANIELA nato/a il 26-gen-1957 congiunto/a di Casonato Costantino
223. CIBIN GIANCARLO nato/a il 31-gen-1940 congiunto/a di Cibin Severino

224. COLLI ANNALISA nato/a il 01-nov-1970 congiunto/a di Colli Giuseppe
225. COLLI MANUELA nato/a il 05-giu-1965 congiunto/a di Colli Giuseppe
226. PRATO MARISA nato/a il 10-dic-1938 congiunto/a di Colli Giuseppe
227. COMUZZI ELDA nato/a il 10-lug-1960 congiunto/a di Comuzzi Silvano
228. COMUZZI FRANCO nato/a il 04-apr-1953 congiunto/a di Comuzzi Silvano
229. ZANIER RINA nato/a il 19-mag-1930 congiunto/a di Comuzzi Silvano
230. CONFORTO MARIA nato/a il 08-set-1954 congiunto/a di Conforto Avellino
231. CONFORTO TIZIANA nato/a il 05-nov-1958 congiunto/a di Conforto Avellino
232. SIVIERO MARIA nato/a il 05-mar-1930 congiunto/a di Conforto Avellino
233. CREPALDI LUCIA nato/a il 12-dic-1939 congiunto/a di Dajevic Luigi
234. DAJEVIC ROSELLA nato/a il 20-ago-1964 congiunto/a di Dajevic Luigi
235. DEANDREA EMANUELE nato/a il 13-giu-1960 congiunto/a di Deandrea Celeste
236. DEANDREA SILVIA nato/a il 13-apr-1978 congiunto/a di Deandrea Celeste
237. DEBERNARDI ROSSANA nato/a il 02-set-1955 congiunto/a di Debernardi Carlo
238. ARDITO ANNA nato/a il 14-set-1922 congiunto/a di Degiovanni Giuseppe
239. DEGIOVANNI LUIGI (RAPPRESENTATO DA ARDITO ANNA) nato/a il 14-nov-1952 congiunto/a di Degiovanni Giuseppe
240. DEMARIA DANIELA nato/a il 11-ago-1975 congiunto/a di Demaria Ottavio
241. DEMARIA ROBERTO nato/a il 18-ott-1969 congiunto/a di Demaria Ottavio
242. DEMICHELIS SARA nato/a il 15-dic-1989 congiunto/a di Demichelis Angelo
243. PAPIN DONATELLA nato/a il 05-set-1964 congiunto/a di Demichelis Angelo

244.	SAPELLI ALBINA	nato/a il	28-ago-1930	congiunto/a di	
	Demichelis Angelo				
245.	DEMICHELIS GUIDO	nato/a il	25-ott-1951	congiunto/a di	
	Demichelis Guglielmo				
246.	BONELLO NUNZIATA	nato/a il	10-gen-1936	congiunto/a di	
	Falzone Calogero				
247.	FALZONE LINA	nato/a il	30-gen-1969	congiunto/a di	
	Falzone Calogero				
248.	FALZONE SANTINA	nato/a il	21-giu-1965	congiunto/a di	
	Falzone Calogero				
249.	FARELLO MARIA ANTONELLA	nato/a il	28-ago-1956	congiunto/a di	Farello
	Federico				
250.	FARELLO SILVIA	nato/a il	14-feb-1963	congiunto/a di	Farello
	Federico				
251.	TRAVOSTINO GIORGINA	nato/a il	12-feb-1928	congiunto/a di	Farello
	Federico				
252.	BOZZO BRUNO	nato/a il	19-set-1949	congiunto/a di	Fava
	Ersilia				
253.	DEAMBROGIO LUIGINA	nato/a il	08-gen-1932	congiunto/a di	
	Ferraris Pietro				
254.	FERRARIS CRISTINA	nato/a il	31-gen-1963	congiunto/a di	
	Ferraris Pietro				
255.	FILIPPONE CARMELA	nato/a il	28-nov-1935	congiunto/a di	
	Fiorenza Pietro				
256.	FIORENZA ANTONELLA	nato/a il	25-dic-1959	congiunto/a di	
	Fiorenza Pietro				
257.	FIORENZA ROSARIO	nato/a il	18-dic-1957	congiunto/a di	
	Fiorenza Pietro				
258.	PREGNOLATO MIRANDA	nato/a il	05-ago-1929	congiunto/a di	Francia
	Mario				
259.	FREGOSI UGO	nato/a il	28-mag-1949	congiunto/a di	Fregosi
	Guido				
260.	STORCHI FEDERICA	nato/a il	07-giu-1991	congiunto/a di	Fregosi
	Guido				
261.	FUSANO ANTONELLA	nato/a il	30-nov-1963	congiunto/a di	Fusano
	Angelo				
262.	FUSANO CARLA	nato/a il	16-dic-1933	congiunto/a di	Fusano
	Angelo				
263.	GAGLIARDONE GIOVANNA	nato/a il	14-feb-1921	congiunto/a di	
	Gagliardone Vanda				

264.	GALETTI GIANPIERO	nato/a il	10-giu-1962	congiunto/a di	Galetti Giuseppe
265.	GALETTI MARIA RITA	nato/a il	08-feb-1965	congiunto/a di	Galetti Giuseppe
266.	ROSSATO AUSONIA	nato/a il	02-gen-1936	congiunto/a di	Galetti Giuseppe
267.	SPALLA IOLANDA	nato/a il	03-gen-1926	congiunto/a di	Gambotto Lorenzo
268.	GIORCELLI ALESSANDRINA	nato/a il	10-mar-1927	congiunto/a di	Giorcelli Domenico
269.	GIORCELLI PIERA	nato/a il	21-feb-1939	congiunto/a di	Giorcelli Domenico
270.	GIORCELLI REMO	nato/a il	26-set-1935	congiunto/a di	Giorcelli Domenico
271.	CAPPA SERGIO	nato/a il	02-mag-1947	congiunto/a di	Giraudo Libia
272.	CALIMAN GABRIELLA	nato/a il	26-ago-1942	congiunto/a di	Grandi Gian Franco
273.	GRANDI SIMONA	nato/a il	18-lug-1966	congiunto/a di	Grandi Gian Franco
274.	GUAITA ALESSANDRO	nato/a il	30-mar-1948	congiunto/a di	Guaita Angelo
275.	GUASCHINO LUIGIA	nato/a il	17-dic-1959	congiunto/a di	Guaschino Antonio
276.	ALESSIO FRANCA	nato/a il	04-giu-1949	congiunto/a di	Guaschino Domenico
277.	GUASCHINO PIETRO	nato/a il	28-mag-1977	congiunto/a di	Guaschino Domenico
278.	ANGELINO ENZA	nato/a il	24-feb-1934	congiunto/a di	Guaschino Enzio
279.	GUASCHINO ROBERTO	nato/a il	22-mag-1956	congiunto/a di	Guaschino Enzio
280.	GUASCHINO SUSANNA	nato/a il	06-mag-1963	congiunto/a di	Guaschino Enzio
281.	POROTTI MARICA	nato/a il	28-lug-1953	congiunto/a di	Guaschino Eugenia
282.	ALESSIO FRANCA	nato/a il	04-giu-1949	congiunto/a di	Guaschino Pietro
283.	GUASCHINO PATRIZIA	nato/a il	22-giu-1955	congiunto/a di	Guaschino Pietro

284. GUASCHINO PIETRO nato/a il 28-mag-1977 congiunto/a di Guaschino Pietro
285. VALENTINI MAFALDA nato/a il 26-apr-2023 congiunto/a di Guaschino Pietro
286. GUASCHINO ROBERTO nato/a il 19-nov-1961 congiunto/a di Guaschino Vittorio
287. GUERINONI ODILIA nato/a il 05-gen-2023 congiunto/a di Guerinoni Alfea
288. GUERINONI LEANA nato/a il 01-mag-1953 congiunto/a di Guerinoni Alfea - Guerinoni Lauro
289. TEGLIA LOREDANA nato/a il 14-giu-1963 congiunto/a di Guerinoni Alfea - Guerinoni Lauro
290. BAGNA TERESA nato/a il 15-set-2027 congiunto/a di Guerinoni Lauro
291. BLASOTTI GIULIANA nato/a il 23-feb-2028 congiunto/a di Gulmini Genesio
292. GULMINI GABRIELLA nato/a il 13-lug-1963 congiunto/a di Gulmini Genesio - Gulmini Glicerio
293. GULMINI MAURIZIO nato/a il 14-set-1955 congiunto/a di Gulmini Genesio - Gulmini Glicerio
294. GULMINI PATRIZIA nato/a il 23-ago-1956 congiunto/a di Gulmini Genesio - Gulmini Glicerio
295. GUSMANO CLOTILDE nato/a il 06-giu-1936 congiunto/a di Gusmano Ettore
296. GUSMANO ZELMIRA nato/a il 03-lug-1932 congiunto/a di Gusmano Ettore
297. MACCAGNO DANIELA nato/a il 29-set-1972 congiunto/a di Iannino Palise
298. ICARDI ALFIO nato/a il 15-mar-1946 congiunto/a di Icardi Carlo
299. ICARDI MARIO nato/a il 15-lug-1940 congiunto/a di Icardi Carlo
300. ROGANO IVANA nato/a il 20-feb-1953 congiunto/a di Incerti Taddei Maria Teresa
301. IRIONE CATERINA nato/a il 30-nov-1947 congiunto/a di Irione Ernesto
302. ISADA LUCIANA nato/a il 05-dic-1940 congiunto/a di Isada Riccardo
303. ISOLINI RAFFAELLA nato/a il 16-ago-1961 congiunto/a di Isolini Enrico

304.	ISOLINI PAOLO	nato/a il	29-set-1964	congiunto/a di	Isolini Francesco
305.	ISOLINI PIERLUIGI	nato/a il	31-mag-1962	congiunto/a di	Isolini Francesco
306.	STARA ALESSANDRA	nato/a il	27-gen-1933	congiunto/a di	Isolini Francesco
307.	NOVARESE GIANFRANCO	nato/a il	06-ago-1944	congiunto/a di	La Peruta Renata
308.	LAVAGNO MARINA	nato/a il	18-ott-1950	congiunto/a di	Lavagno Dante
309.	LAVAGNO SERGIO	nato/a il	10-mag-1956	congiunto/a di	Lavagno Luigino
310.	MASSA MARIA	nato/a il	07-ott-1932	congiunto/a di	Lavagno Luigino
311.	LAZZARIN ELISA	nato/a il	28-lug-1936	congiunto/a di	Lazzarin Romano
312.	LAZZARIN VINICIA	nato/a il	20-apr-1933	congiunto/a di	Lazzarin Romano
313.	LAZZARIN VITTORINO	nato/a il	25-feb-1946	congiunto/a di	Lazzarin Romano
314.	LEPORATI MAURILIO	nato/a il	11-feb-2029	congiunto/a di	Leporati Bruno
315.	LEPORATI PAOLA	nato/a il	17-mar-1945	congiunto/a di	Leporati Bruno
316.	LEPORATI SANDRA	nato/a il	28-gen-1955	congiunto/a di	Leporati Luigi
317.	LEPORATI LAURA	nato/a il	17-apr-1949	congiunto/a di	Leporati Rinaldo
318.	LEPORE CARLA	nato/a il	06-apr-1948	congiunto/a di	Lepore Giovanni
319.	LEPORE MARIA	nato/a il	17-mar-1945	congiunto/a di	Lepore Giovanni
320.	RIZZI AMALIA	nato/a il	07-giu-1921	congiunto/a di	Lepore Giovanni
321.	BRAGA ANTONELLA	nato/a il	13-ott-1957	congiunto/a di	Lionello Alma
322.	BERRUTTI ANGELA	nato/a il	12-nov-1939	congiunto/a di	Loffredo Anna - Berrutti Luigi
323.	BERRUTTI GABRIELLA	nato/a il	29-giu-1941	congiunto/a di	Loffredo Anna - Berrutti Luigi

324. BERRUTTI GARZIOANTONIO nato/a il 15-dic-1942 congiunto/a di Loffredo Anna - Berrutti Luigi
325. URACCO ROSA IN PROPRIO E QUALE GENITORE DI LUMELLO SIMONETTA nato/a il 29-mag-1938 congiunto/a di Lumello Oreste
326. BASTIANELLO ANNA nato/a il 26-lug-2028 congiunto/a di Lunardi Antonio
327. LUNARDI CLAUDIO nato/a il 21-set-1964 congiunto/a di Lunardi Antonio
328. LUNARDI PIER GIORGIO nato/a il 29-mag-1951 congiunto/a di Lunardi Antonio
329. LUNARDI PAOLO nato/a il 02-mag-1961 congiunto/a di Lunardi Marcello
330. VIOLI VITTORINA nato/a il 16-set-1934 congiunto/a di Lunardi Marcello
331. ZOLA BARBARA nato/a il 12-mar-1973 congiunto/a di Lupano Carlo
332. ZOLA FELICE nato/a il 29-mag-1935 congiunto/a di Lupano Carlo
333. ZOLA SILVIA nato/a il 30-mar-1964 congiunto/a di Lupano Carlo
334. LUPANO FIORENZA nato/a il 14-giu-1940 congiunto/a di Lupano Carlo - Castelletti Teresa
335. LUPANO FRANCO nato/a il 13-feb-1945 congiunto/a di Lupano Carlo - Castelletti Teresa
336. LUPANO GIOVANNI nato/a il 29-dic-1934 congiunto/a di Lupano Carlo - Castelletti Teresa
337. LUPANO MADDALENA nato/a il 13-feb-1945 congiunto/a di Lupano Carlo - Castelletti Teresa
338. LUPANO ROSANNA nato/a il 14-feb-1945 congiunto/a di Lupano Carlo - Castelletti Teresa
339. LUPANO RITA nato/a il 24-mag-1947 congiunto/a di Lupano Napoleone - Bellatorre Maria
340. PIANCARI DANILO nato/a il 03-ago-1954 congiunto/a di Luparia Ilva
341. ROBIOLA SILVANA nato/a il 10-mar-1948 congiunto/a di Luparia Luigina
342. CASSINI LAURA nato/a il 03-gen-1950 congiunto/a di Maccapani Alcide
343. MACCAPANI BRUNO nato/a il 21-apr-1952 congiunto/a di Maccapani Alcide

344. MACCAPANI CHRISTIAN nato/a il 06-ott-1976 congiunto/a di Maccapani Alcide
345. MACCAPANI PAOLO nato/a il 11-mar-1945 congiunto/a di Maccapani Alcide
346. TEMPORIN DINA nato/a il 05-lug-2023 congiunto/a di Maccapani Alcide
347. BONIFACIO CARLA nato/a il 22-set-1932 congiunto/a di Maggia Luciano
348. MAGGIA PAOLA nato/a il 15-dic-1953 congiunto/a di Maggia Luciano
349. MAGNANI GIANNI nato/a il 08-ott-1954 congiunto/a di Magnani Adriano
350. MARTINETTI MARIA nato/a il 14-apr-1929 congiunto/a di Magnani Adriano
351. MAIORANA BARTOLOMEO nato/a il 27-ott-1956 congiunto/a di Maiorana Salvatore
352. MAIORANA NICOLETTA nato/a il 29-mar-1963 congiunto/a di Maiorana Salvatore
353. PADRONE MATILDE nato/a il 04-giu-1932 congiunto/a di Maiorana Salvatore
354. MALAVASI EMILIO nato/a il 08-set-1951 congiunto/a di Malavasi Elettro Sergio
355. MALAVASI MARCO nato/a il 25-giu-1988 congiunto/a di Malavasi Giovanni
356. MELCHIORRE M. CRISTINA nato/a il 28-giu-1955 congiunto/a di Malavasi Giovanni
357. MEZZETTI LIDIA nato/a il 13-ago-1925 congiunto/a di Malavasi Giovanni
358. SPAGNOL ANNA nato/a il 30-set-1946 congiunto/a di Manente Maria
359. SPAGNOL ROSA nato/a il 04-mar-1944 congiunto/a di Manente Maria
360. MANTOVANI ANTONELLA nato/a il 27-feb-1960 congiunto/a di Mantovani Rizzieri
361. DONA' ROSSANO nato/a il 05-giu-1956 congiunto/a di Marangoni Giletta
362. MARBELLI ELISABETTA nato/a il 20-lug-1980 congiunto/a di Marbelli Piero Giorgio
363. MARBELLI LUCIA nato/a il 24-ott-1973 congiunto/a di Marbelli Piero Giorgio

364. MARBELLI VANDERSON nato/a il 17-ott-1981 congiunto/a di Marbelli Piero Giorgio
365. GUASCHINO DELFINA nato/a il 10-feb-1932 congiunto/a di Marchese Camillo
366. MARCHESE GIANNI nato/a il 24-lug-1955 congiunto/a di Marchese Camillo
367. MARCHESE LUIGINA nato/a il 23-mag-1954 congiunto/a di Marchese Camillo
368. MARCHESE MAURO nato/a il 24-lug-1955 congiunto/a di Marchese Camillo
369. MARCHISIO LUCIANO nato/a il 02-mar-1957 congiunto/a di Marchisio Francesco
370. SCAGLIOTTI ANGIOLETTA nato/a il 23-ott-1930 congiunto/a di Marchisio Francesco
371. BERRONE ANNALISA nato/a il 21-dic-1973 congiunto/a di Marchisotti Giuseppina
372. BERRONE CARLO nato/a il 13-giu-1945 congiunto/a di Marchisotti Giuseppina
373. BERRONE PIERO nato/a il 28-feb-1937 congiunto/a di Marchisotti Giuseppina
374. RICAGNI PIERA nato/a il 20-dic-1942 congiunto/a di Marchisotti Giuseppina
375. BOTTO NELIE nato/a il 02-mar-1924 congiunto/a di Marenda Carlo
376. MARENDA ROBERTA nato/a il 16-nov-1966 congiunto/a di Marenda Carlo
377. MARENGO ANTONELLA nato/a il 16-apr-1967 congiunto/a di Marengo Piero
378. MARENGO LAURA nato/a il 17-ott-1953 congiunto/a di Marengo Piero
379. BOCCIGNONE BRUNA nato/a il 06-ago-1939 congiunto/a di Marini Nello
380. MARINI GRAZIELLA nato/a il 23-giu-1964 congiunto/a di Marini Nello
381. MARINI IOLANDA nato/a il 26-ago-1958 congiunto/a di Marini Nello
382. MAZZUCCO SILVANA nato/a il 23-nov-1939 congiunto/a di Martinotti Esterina
383. ARIOTTI VALTER nato/a il 21-ago-1961 congiunto/a di Maschio Antonio

384. MASCHIO IOLANDA nato/a il 22-ott-1933 congiunto/a di Maschio Antonio
385. ARIOTTI VALTER nato/a il 21-ago-1961 congiunto/a di Maschio Iolanda
386. PELUSO ROBERTO nato/a il 13-gen-1947 congiunto/a di Maschio Iolanda
387. NICOLINI ARNALDO nato/a il 15-gen-1951 congiunto/a di Masin Lea
388. NICOLINI BRUNO nato/a il 17-mag-1946 congiunto/a di Masin Lea
389. NICOLINI MARIA OTTORINA nato/a il 30-dic-1943 congiunto/a di Masin Lea
390. CAVALLI LUIGIA nato/a il 29-lug-1935 congiunto/a di Massa Armando
391. MASSA ADRIANA nato/a il 08-lug-1958 congiunto/a di Massa Armando
392. MASSA MARCO nato/a il 03-nov-1964 congiunto/a di Massa Evasio
393. MASSA MAURIZIO nato/a il 18-mag-1960 congiunto/a di Massa Evasio
394. MASSA ORIANA nato/a il 11-apr-1956 congiunto/a di Massa Evasio
395. CRAVINO MARIA nato/a il 25-set-1929 congiunto/a di Massa Ferdinando
396. MASSA FLAVIO nato/a il 14-dic-1952 congiunto/a di Massa Ferdinando
397. BANCI BRUNO nato/a il 05-ago-1941 congiunto/a di Massaza Lucia
398. BANCI GIANLUCA nato/a il 21-nov-1971 congiunto/a di Massaza Lucia
399. MASSOCCO GIOVANNI nato/a il 11-apr-1952 congiunto/a di Massocco Giuseppe
400. MASSOCCO MARIAGRAZIA nato/a il 22-giu-1958 congiunto/a di Massocco Giuseppe
401. MAZZETTA ADRIANA nato/a il 08-dic-1939 congiunto/a di Mazzetta Ferruccio
402. MAZZETTA BRUNO nato/a il 15-gen-1948 congiunto/a di Mazzetta Ferruccio
403. CONSELVAN MARIA nato/a il 07-nov-2023 congiunto/a di Mazzucato Italo

404. MAZZUCATO GIANNINO nato/a il 14-lug-1947 congiunto/a di Mazzucato Italo
405. MAZZUCCO MARIA PAOLA nato/a il 07-feb-1942 congiunto/a di Mazzucco Elmo - Zucchi Maria
406. MAZZUCCO ANNA MARIA nato/a il 28-lug-1939 congiunto/a di Mazzucco Ernesto Giuseppe
407. MAZZUCCO MAURO nato/a il 24-ago-1963 congiunto/a di Mazzucco Giovanni Dec. 25/8/1999
408. ARROBBIO ANNA nato/a il 12-nov-1937 congiunto/a di Mazzucco Giovanni Dec. 25/8/1999
409. ANSALDI MARIA ROSA nato/a il 22-lug-1941 congiunto/a di Mazzucco Luciano
410. MAZZUCCO PAOLO nato/a il 10-set-1966 congiunto/a di Mazzucco Luciano
411. GABUTTI SIMONA nato/a il 14-ott-1971 congiunto/a di Meda Gallaor - Meda Sandra
412. QUARONE MARIA nato/a il 18-feb-1929 congiunto/a di Merlo Remo
413. MARCHESE GIANNI nato/a il 09-mar-1959 congiunto/a di Miglietta Angela - Marchese Renzo
414. MIGLIETTA ROSA nato/a il 28-ago-1941 congiunto/a di Miglietta Armando - Bertana Giuseppina
415. MIGLIETTA MARINELLA nato/a il 05-nov-1955 congiunto/a di Miglietta Luigi
416. TOFFOLO LIDIA nato/a il 21-apr-1934 congiunto/a di Miglietta Luigi
417. MARTINOTTI GIOVANNA nato/a il 25-gen-1993 congiunto/a di Minato Lino
418. MINATO ANTONELLA nato/a il 22-set-1958 congiunto/a di Minato Lino
419. MINATO ROBERTO nato/a il 13-mag-1946 congiunto/a di Minato Ottorino
420. MINATO ROSANNA nato/a il 24-nov-1947 congiunto/a di Minato Ottorino
421. MINAZZI ANNA MARIA nato/a il 24-lug-1944 congiunto/a di Minazzi Paolo
422. MINAZZI LUCIANA nato/a il 29-nov-1941 congiunto/a di Minazzi Paolo
423. MINAZZI GIAN PAOLO nato/a il 03-mar-1951 congiunto/a di Minazzi Paolo- Burla Maria

424. MINAZZI LUISA nato/a il 21-lug-1952 congiunto/a di Minazzi Paolo- Burla Maria
425. FAVA FRANCESCA nato/a il 12-lug-1935 congiunto/a di Minazzi Piero
426. MINAZZI DAVIDE nato/a il 15-lug-1969 congiunto/a di Minazzi Piero
427. MINAZZI MASSIMO nato/a il 23-gen-1960 congiunto/a di Minazzi Piero
428. MOMBELLO LORENA nato/a il 06-ago-1959 congiunto/a di Mombello Delio
429. INCERTO CARLA nato/a il 07-nov-1933 congiunto/a di Mombello Luigi
430. MONOPOLI GIOVANNA nato/a il 24-apr-1946 congiunto/a di Monopoli Gaudenzio
431. CATTANEO PAOLA nato/a il 15-giu-1937 congiunto/a di Morando Bruno
432. MORANDO ORIETTA nato/a il 23-feb-1966 congiunto/a di Morando Bruno
433. MORANDO CLAUDIO nato/a il 15-gen-1978 congiunto/a di Morando Bruno
434. BIESTRI LUISELLA nato/a il 24-set-1960 congiunto/a di Morbello Teresa-Biestri Renato
435. RICCI FABRIZIO nato/a il 12-giu-1965 congiunto/a di Moro Pierino
436. MOROTTI GIANNI nato/a il 10-ott-1963 congiunto/a di Morotti Giacomo-Degiovanni Pierina
437. MOROTTI LORENZINA nato/a il 09-ago-1952 congiunto/a di Morotti Giacomo-Degiovanni Pierina
438. AMELIO IRMA nato/a il 21-feb-1930 congiunto/a di Musso Attilia
439. MUSSO GIUSEPPINA nato/a il 21-apr-1930 congiunto/a di Musso Serafino
440. BOZ ANGELA nato/a il 22-feb-1935 congiunto/a di Nano Mario
441. NANO LUIGI nato/a il 06-mag-1966 congiunto/a di Nano Mario
442. NANO FEDERICO nato/a il 15-mag-1962 congiunto/a di Nano Mario
443. BOBBA LUCIANO nato/a il 05-dic-1957 congiunto/a di Nardo Giuseppina

444. BOBBA PAOLO nato/a il 01-set-1946 congiunto/a di Nardo Giuseppina
445. NEBBIA GIOVANNI nato/a il 27-nov-1964 congiunto/a di Nebbia Ernesto
446. SPALLA CARLA nato/a il 22-dic-1938 congiunto/a di Nebbia Ernesto
447. NEGRI SERGIO nato/a il 10-dic-1930 congiunto/a di Negri Gina
448. NEGRI VANDA nato/a il 25-ott-1932 congiunto/a di Negri Gina
449. OGLIARO FEDERICO nato/a il 24-giu-1944 congiunto/a di Nosco Ida
450. CASALONE PIERA nato/a il 10-gen-1932 congiunto/a di Nosenzo Pasqualina-Casalone Gian Franca
451. CASALONE GRAZIELLA nato/a il 17-mar-1950 congiunto/a di Nosenzo Pasqualina-Casalone Gian Franca
452. SILVERA FRANCESCO nato/a il 18-nov-1936 congiunto/a di Nosenzo Pasqualina-Casalone Gian Franca
453. NOTARPIETRO ELDA nato/a il 06-set-1935 congiunto/a di Notarpietro Fausto
454. NOTARPIETRO GIOVANNI nato/a il 04-gen-1934 congiunto/a di Notarpietro Fausto
455. NOVARESE MARIA nato/a il 21-mag-1961 congiunto/a di Novarese Felice
456. SPALLA GIOVANNA nato/a il 26-nov-1937 congiunto/a di Novarese Felice
457. NOVARESE ANGELO nato/a il 03-apr-1940 congiunto/a di Novarese Secondo
458. NOVELLI ANNA nato/a il 23-feb-1949 congiunto/a di Novelli Ernesto-Conti Emma
459. DURANDO RENATO nato/a il 14-mag-1929 congiunto/a di Novelli Francesca
460. GAMARINO LILIANA nato/a il 01-mar-1933 congiunto/a di Novelli Francesco
461. NOVELLI MAURO nato/a il 01-nov-1955 congiunto/a di Novelli Francesco
462. MORANO MARIA nato/a il 30-dic-1929 congiunto/a di Ogliaro Ottavio
463. OLIVERO EMILIO nato/a il 24-mar-1938 congiunto/a di Olivero Giovanni

464.	CASALEGNO PATRIZIA Giovanni	nato/a il	02-dic-1953	congiunto/a di	Orbelli
465.	FLORIO SERGIO Luigia	nato/a il	15-lug-1952	congiunto/a di	Osenga
466.	MOLINARI MARIA Franco	nato/a il	28-nov-1937	congiunto/a di	Ottone
467.	OTTONE ROBERTO Franco	nato/a il	05-mar-1965	congiunto/a di	Ottone
468.	LUPARIA ROSANNA Delfina	nato/a il	15-lug-1946	congiunto/a di	Palena
469.	PANE BRUNA Leopoldo	nato/a il	17-ago-1933	congiunto/a di	Pane
470.	PANE RENATA Leopoldo	nato/a il	08-feb-1937	congiunto/a di	Pane
471.	BALLATORE BERNARDINA Luigino	nato/a il	03-lug-1937	congiunto/a di	Panelli
472.	PANELLI PIERMARIO Luigino	nato/a il	07-nov-1961	congiunto/a di	Panelli
473.	PANSA LUIGIA Franco	nato/a il	10-set-1930	congiunto/a di	Pansa
474.	PANSA PAOLO Franco	nato/a il	05-ago-1958	congiunto/a di	Pansa
475.	PANSA SERGIO Franco	nato/a il	30-ott-1951	congiunto/a di	Pansa
476.	GIOVENZANA OLGA Francesco	nato/a il	09-lug-1926	congiunto/a di	Panto’
477.	PANTO’ ANTONIETTA Francesco	nato/a il	27-mar-1949	congiunto/a di	Panto’
478.	PANTO’ MARIA Francesco	nato/a il	10-apr-1945	congiunto/a di	Panto’
479.	LAVAGNO LEONARDO Maria	nato/a il	05-giu-1941	congiunto/a di	Paro
480.	PARONETTO ESTER Paronetto Oivio	nato/a il	04-dic-1961	congiunto/a di	
481.	PARONETTO PAOLO Paronetto Oivio	nato/a il	24-giu-1957	congiunto/a di	
482.	ZORZAN LINA Paronetto Oivio	nato/a il	13-feb-1933	congiunto/a di	
483.	CARPEGNA RENATA Pasinato Angela	nato/a il	26-dic-1949	congiunto/a di	

484. BISSON LIA nato/a il 07-ott-1926 congiunto/a di Pasqualetti Giorgio
485. PASQUALETTI FLAVIO nato/a il 20-apr-1954 congiunto/a di Pasqualetti Giorgio
486. PATRUCCO ANGELO nato/a il 11-nov-1935 congiunto/a di Patrucco Alfredo- Patrucco Maria
487. PATRUCCO ANNA MARIA nato/a il 09-lug-1948 congiunto/a di Patrucco Alfredo- Patrucco Maria
488. PATRUCCO GABRIELLA nato/a il 09-lug-1948 congiunto/a di Patrucco Alfredo- Patrucco Maria
489. PATRUCCO PAOLA nato/a il 23-mar-1946 congiunto/a di Patrucco Alfredo- Patrucco Maria
490. MICHELETTI GIOVANNA nato/a il 08-feb-1929 congiunto/a di Patrucco Evasio
491. PATRUCCO BRUNA nato/a il 14-nov-1956 congiunto/a di Patrucco Evasio
492. PATRUCCO ROSSELLA nato/a il 25-mag-1952 congiunto/a di Patrucco Evasio
493. PATRUCCO MARIA GRAZIA nato/a il 02-mar-1964 congiunto/a di Patrucco Fernando-Ottone Renata
494. PATRUCCO PATRIZIA nato/a il 31-dic-1958 congiunto/a di Patrucco Fernando-Ottone Renata
495. GALLI FRANCESCA nato/a il 17-dic-1931 congiunto/a di Patrucco Luciano
496. PATRUCCO TIZIANA nato/a il 08-lug-1951 congiunto/a di Patrucco Luciano
497. MIGLIETTA SERGIO nato/a il 05-apr-1952 congiunto/a di Patrucco Luigia
498. PATRUCCO LUIGI nato/a il 10-giu-1938 congiunto/a di Patrucco Maria
499. PATRUCCO PATRIZIA nato/a il 29-ago-1967 congiunto/a di Patrucco Maria
500. PATRUCCO VITTORINA nato/a il 02-ago-1935 congiunto/a di Patrucco Maria
501. DEAMBROSI PIERINA nato/a il 12-lug-1931 congiunto/a di Patrucco Mario
502. PATRUCCO PIERA nato/a il 03-gen-1944 congiunto/a di Patrucco Valentino
503. PATRUCCO CLAUDIO nato/a il 04-gen-1946 congiunto/a di Patrucco Valentino

504.	PROVERA TERESA	nato/a il	11-mar-1922	congiunto/a di	
	Patrucco Valentino				
505.	PAVANELLO ANNA	nato/a il	03-mag-1941	congiunto/a di	
	Pavanello Carlo				
506.	PAVANELLO UGO	nato/a il	26-ott-1945	congiunto/a di	
	Pavanello Carlo				
507.	ACETO MASSIMO	nato/a il	18-apr-1974	congiunto/a di	
	Pedrasetti Giuseppe				
508.	CROSIO ROSANNA	nato/a il	13-feb-1930	congiunto/a di	
	Pedrasetti Valentino				
509.	PEDRASETTI MARIALUISA	nato/a il	03-set-1952	congiunto/a di	
	Pedrasetti Valentino				
510.	GIORCELLI DORINA	nato/a il	01-lug-1936	congiunto/a di	Penati
	Ines				
511.	GIORCELLI LUCIANO	nato/a il	11-mag-1939	congiunto/a di	Penati
	Ines				
512.	GIORCELLI PIERGIUSEPPE	nato/a il	06-nov-1937	congiunto/a di	Penati
	Ines				
513.	PERCIVALLE MAURO	nato/a il	21-gen-1948	congiunto/a di	
	Percivalle Teresio				
514.	PERTUSATO DANIELA	nato/a il	25-mar-1956	congiunto/a di	
	Pertusato Luigi				
515.	PERTUSATO MARIA GRAZIA	nato/a il	18-mag-1954	congiunto/a di	
	Pertusato Luigi				
516.	PERTUSATO M. ANTONIETTA	nato/a il	17-lug-1944	congiunto/a di	
	Pertusato Umberto				
517.	PERTUSATO MARISA	nato/a il	16-set-1940	congiunto/a di	
	Pertusato Umberto				
518.	PERUCCA ANGELO	nato/a il	26-ago-1951	congiunto/a di	
	Perucca Atus				
519.	BELTRANDI PAOLINA	nato/a il	08-apr-1931	congiunto/a di	Pessina
	Franco				
520.	PESSINA DANIELA	nato/a il	29-apr-1953	congiunto/a di	Pessina
	Franco				
521.	PESSINA SERGIO	nato/a il	04-apr-1957	congiunto/a di	Pessina
	Franco				
522.	PIEROBON SEVERINO	nato/a il	22-ago-1949	congiunto/a di	
	Pierobon Basilio				
523.	POLIDORO GIORGIO	nato/a il	01-ago-1953	congiunto/a di	
	Polidoro Bruno				

524. CALVI FULVIA nato/a il 09-lug-1944 congiunto/a di Prata Giuseppina
525. PRATO ANNA CHIARA nato/a il 01-dic-1983 congiunto/a di Prato Lauro
526. PRATO DANIELA MARIA nato/a il 23-apr-1957 congiunto/a di Prato Lauro
527. PRATO DIONISIA nato/a il 13-apr-1948 congiunto/a di Prato Lauro
528. PRATO MARCO nato/a il 23-ago-1956 congiunto/a di Prato Lauro
529. PRATO MARIA GIULIA nato/a il 07-lug-1988 congiunto/a di Prato Lauro
530. PATRUCCO MARIA nato/a il 13-dic-1930 congiunto/a di Pugno Dorino
531. PUGNO CLAUDIO nato/a il 27-lug-1958 congiunto/a di Pugno Dorino
532. ASTORI ROSA nato/a il 14-ott-1929 congiunto/a di Quarello Antonio
533. QUARELLO GIOVANNI nato/a il 11-gen-1955 congiunto/a di Quarello Antonio
534. MORANZINO LUIGINA nato/a il 23-apr-1924 congiunto/a di Randi Ampelio
535. RANDI ALMA nato/a il 19-ago-1953 congiunto/a di Randi Ampelio
536. RASPINI EZIO nato/a il 16-nov-1965 congiunto/a di Raspini Attilio
537. BALOCCO SILVANA nato/a il 01-lug-1931 congiunto/a di Re Giuseppe
538. RE ROSARIA nato/a il 19-mag-1956 congiunto/a di Re Giuseppe
539. CANALI NADIA nato/a il 12-dic-1944 congiunto/a di Ricci Silvio
540. RICCI SIMONA nato/a il 05-mar-1970 congiunto/a di Ricci Silvio
541. ROBIOLA GIAN CARLO nato/a il 17-ott-1953 congiunto/a di Robiola Giuseppe
542. MERLANO LUIGI nato/a il 19-nov-1928 congiunto/a di Rolando Franco
543. ROLANDO MASSIMO nato/a il 25-mag-1959 congiunto/a di Rolando Franco

544.	ROSATI MARIA BRUNA	nato/a il	14-lug-1952	congiunto/a di	Rosati Paolo
545.	SCARRONE ANGELA	nato/a il	09-apr-1929	congiunto/a di	Rosati Paolo
546.	ROSSI MANUELA	nato/a il	26-gen-1960	congiunto/a di	Rossi Stefano
547.	AVALLE LUIGINA	nato/a il	15-nov-1935	congiunto/a di	Rosso Bruno
548.	ROSSO MASSIMO	nato/a il	24-set-1962	congiunto/a di	Rosso Bruno
549.	ROSSO PATRIZIA	nato/a il	14-giu-1961	congiunto/a di	Rosso Bruno
550.	ZAVATTARO GABRIELLA	nato/a il	09-giu-1956	congiunto/a di	Rota Licia
551.	ZAVATTARO GUIDO	nato/a il	19-giu-1924	congiunto/a di	Rota Licia
552.	ZAVATTARO MARIO	nato/a il	14-dic-1961	congiunto/a di	Rota Licia
553.	ROTA RENZO	nato/a il	15-ott-1942	congiunto/a di	Rota Luigi
554.	BIGINELLI ADRIANA	nato/a il	26-feb-1927	congiunto/a di	Salute Giuseppe
555.	SALUTE MAURO	nato/a il	15-mar-1954	congiunto/a di	Salute Giuseppe
556.	SALVI SERGIO	nato/a il	02-ago-1955	congiunto/a di	Salvi Daniele
557.	FACCENDO FIORENZA	nato/a il	19-ago-1924	congiunto/a di	Sanlorenzo Mario
558.	SANLORENZO FAUSTO	nato/a il	16-lug-1950	congiunto/a di	Sanlorenzo Mario
559.	SANLORENZO UGO	nato/a il	19-gen-1947	congiunto/a di	Sanlorenzo Mario
560.	RONDISSONE LUIGINA	nato/a il	11-set-1947	congiunto/a di	Scarrone Vittorina
561.	SECHI ANTONIO	nato/a il	13-ago-1949	congiunto/a di	Sechi Salvatore
562.	SECHI PATRIZIA	nato/a il	20-ago-1951	congiunto/a di	Sechi Salvatore
563.	SERRALUNGA PIERA	nato/a il	19-mar-1965	congiunto/a di	Serralunga Giovanni Battista

564. SESIA UGO nato/a il 10-giu-1949 congiunto/a di Sesia Oscar
565. BERRA FERDINANDA nato/a il 04-apr-1926 congiunto/a di Sessa Felice
566. SESSA CARLO nato/a il 17-mag-1956 congiunto/a di Sessa Felice
567. SESSA LIDIA nato/a il 31-gen-1954 congiunto/a di Sessa Felice
568. COPPO CLARA nato/a il 07-nov-1928 congiunto/a di Sigliano Giuseppe
569. SIGLIANO ALESSANDRO nato/a il 30-nov-1960 congiunto/a di Sigliano Giuseppe
570. SIGLIANO ANTONIO nato/a il 06-mag-1967 congiunto/a di Sigliano Giuseppe
571. SIGLIANO MADDALENA nato/a il 22-mag-1958 congiunto/a di Sigliano Giuseppe
572. SIGLIANO PAOLA nato/a il 25-mar-1957 congiunto/a di Sigliano Giuseppe
573. AGONI LUIGIA nato/a il 19-set-1928 congiunto/a di Sivieri Ferdinando
574. SIVIERI MAURO nato/a il 14-apr-1970 congiunto/a di Sivieri Ferdinando
575. SIVIERI ROBERTA nato/a il 03-nov-1963 congiunto/a di Sivieri Ferdinando
576. MUSSO FRANCO nato/a il 07-mag-1942 congiunto/a di Spagliardi Gina
577. MUSSO MARIA nato/a il 01-apr-1947 congiunto/a di Spagliardi Gina
578. SPINA ALDA nato/a il 10-gen-1930 congiunto/a di Spina Eugenio
579. SPINA ERMELINDA nato/a il 28-feb-1927 congiunto/a di Spina Eugenio
580. SPINA IRENE nato/a il 14-feb-1923 congiunto/a di Spina Eugenio
581. SPINA LUIGI nato/a il 27-set-1925 congiunto/a di Spina Eugenio
582. STRAMARE LUIGINO nato/a il 18-mag-1960 congiunto/a di Stramare Eufrasio
583. ZORNIO MARIA ANNA nato/a il 26-lug-1934 congiunto/a di Stramare Eufrasio

584. TAVERNA FAUSTO nato/a il 17-lug-1955 congiunto/a di Taverna Alessandro
585. RAVAZZOTTO ESTERINA nato/a il 21-nov-1930 congiunto/a di Torino Franco
586. TORINO ANTONELLA nato/a il 07-giu-1957 congiunto/a di Torino Franco
587. TORRESAN LUIGI nato/a il 16-gen-1950 congiunto/a di Torresan Giovanni
588. CALDERA CARLA EMMA nato/a il 24-ago-1950 congiunto/a di Tosello Giovanni
589. TOSELLO LAURA nato/a il 12-feb-1976 congiunto/a di Tosello Giovanni
590. TOSELLO MASSIMO nato/a il 29-mag-1974 congiunto/a di Tosello Giovanni
591. MARZANASCO ANNA nato/a il 13-feb-1922 congiunto/a di Trosello Carlo
592. VACCA FRANCO nato/a il 20-ago-1946 congiunto/a di Vacca Renzo
593. VACCA MARCO nato/a il 18-lug-1956 congiunto/a di Vacca Renzo
594. VALENTINI SILVIA nato/a il 20-mag-1958 congiunto/a di Valentini Pierino
595. GASTALDO ANGIOLINA nato/a il 26-gen-1930 congiunto/a di Varaglia Luigi
596. VARAGLIA FELICETTA nato/a il 29-nov-1950 congiunto/a di Varaglia Luigi
597. VARAGLIA PAOLA nato/a il 29-gen-1965 congiunto/a di Varaglia Luigi
598. GARAVELLO RINA nato/a il 18-mag-1927 congiunto/a di Vasino Giovanni
599. VASINO MARIA LUISA nato/a il 28-apr-1950 congiunto/a di Vasino Giovanni
600. CROVELLA SERGIO nato/a il 13-giu-1948 congiunto/a di Vasone Enrichetta
601. VELARDI UGO nato/a il 10-giu-1967 congiunto/a di Velardi Roberto
602. BUFFA ANNA MARIA nato/a il 11-giu-1938 congiunto/a di Visetti Battista
603. VISETTI ANDREINA nato/a il 12-mar-1961 congiunto/a di Visetti Battista

604. VISETTI PIERGIORGIO nato/a il 03-gen-1967 congiunto/a di Visetti Battista
605. VITALE GIUSEPPA nato/a il 02-mar-1950 congiunto/a di Vitale Giacomo
606. VITALE SALVATORE nato/a il 04-mar-1944 congiunto/a di Vitale Giacomo
607. TODESCHI LAURETTA nato/a il 25-ago-1952 congiunto/a di Zanarotto Angelo
608. ZANAROTTO MAURIZIO nato/a il 04-giu-1962 congiunto/a di Zanarotto Angelo
609. ZANAROTTO MONICA nato/a il 09-mag-1979 congiunto/a di Zanarotto Angelo
610. ZANAROTTO RAFFAELLA nato/a il 04-mag-1978 congiunto/a di Zanarotto Angelo
611. CANE CARMEN nato/a il 05-gen-1933 congiunto/a di Zanatta Remo
612. ZANATTA CRISTINA nato/a il 13-lug-1969 congiunto/a di Zanatta Remo
613. ZANATTA GIANNI nato/a il 31-gen-1961 congiunto/a di Zanatta Remo
614. ZANATTA PIER GIUSEPPE nato/a il 05-giu-1958 congiunto/a di Zanatta Remo
615. ZANELLATO LIVIA nato/a il 09-dic-1940 congiunto/a di Zanellato Gino
616. ZANELLATO MARIA nato/a il 17-lug-1948 congiunto/a di Zanellato Gino
617. MAROGLIO LAURA nato/a il 22-mar-1931 congiunto/a di Zanello Giuseppe
618. ZANELLO MARCO nato/a il 16-mag-1964 congiunto/a di Zanello Giuseppe
619. ZANELLO PAOLO nato/a il 05-mar-1958 congiunto/a di Zanello Giuseppe
620. CAPRA MAURIZIO nato/a il 01-set-1967 congiunto/a di Capra Luigi
621. CAPRA LUCIANO nato/a il 13-ott-1971 congiunto/a di Capra Luigi
622. BONOTTO MARIA nato/a il 03-set-1931 congiunto/a di Casonato Costantino
623. CASONATO CALUDIO nato/a il 04-ago-1954 congiunto/a di Casonato Costantino

624. CASONATO DANIELA nato/a il 26-gen-1957 congiunto/a di Casonato Costantino
625. DI CARMINE GIUSEPPA nato/a il 19-mar-2024 congiunto/a di Russo Giovanni
626. RUSSO LUCIA nato/a il 25-set-1953 congiunto/a di Russo Giovanni
627. RUSSO GIUSEPPE nato/a il 16-mar-1949 congiunto/a di Russo Giovanni
628. GIORDANO DANIELA nato/a il 31-lug-1952 congiunto/a di Giordano Mario
629. GIORDANO CARLO nato/a il 30-apr-1964 congiunto/a di Giordano Mario

respingendo le relative richieste di provvisionale e di provvisoria esecutività;

Ea) condanna l'imputato Schmidheiny e i responsabili civili Anova Holding AG, Becon AG e Amindus Holding AG, in solido tra loro, ex art. 539, 1^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, a favore delle seguenti parti civili costituite:

1. BELLONI CLAUDIO nato/a il 28.dic.1954
2. BIRAGO FELICE nato/a il 20.set.1930
3. CARANDINO CARLO nato/a il 08.feb.1927
4. MELONI CARLO nato/a il 31.lug.1941
5. CANTAMESSA ETTORE nato/a il 12-apr-1938
6. FAZIO PIERANGELO nato/a il 23-set-1947
7. FERRATO NEVIO nato/a il 06-giu-1930
8. GIORDANO PAOLO nato/a il 01-dic-1941
9. STEVANIN ANGELO nato/a il 04-mar-1940 congiunto/a di Stevanin Graziano
10. STEVANIN ANTONIO nato/a il 11-set-1932 congiunto/a di Stevanin Graziano
11. STEVANIN BRUNA nato/a il 10-ago-1935 congiunto/a di Stevanin Graziano

respingendo le relative richieste di provvisionale e di provvisoria esecutività;

Fa) condanna l'imputato Schmidheiny, ex art. 539, 1^ co., c.p.p. al risarcimento dei danni derivanti dal reato, da liquidarsi nella separata sede civile, a favore delle seguenti parti civili costituite:

1. CGIL FILLEA REGGIO EMILIA
2. CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE di REGGIO EMILIA
3. CGIL REGIONE EMILIA ROMAGNA

4. PROVINCIA di REGGIO EMILIA
5. UBERTIS MARIO nato/a il 30-lug-1939
6. BARBANO MARIA MADDALENA nato/a il 16-ago-1932 congiunto/a di Loreggiola Elio
7. LOREGGIOLA MARIA ANGELA nato/a il 15-ago-1962 congiunto/a di Loreggiola Elio
8. LOREGGIOLA MAURO nato/a il 20-giu-1964 congiunto/a di Loreggiola Elio

respingendo le relative richieste di provvisionale e di provvisoria esecutività.

Rigetta le richieste proposte dalle rimanenti parti civili costituite.

Visto l'art. 541 c.p.p.
condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny e i responsabili civili Etex Group, Anova Holding AG, Amindus Holding AG e Becon AG, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili costituite di cui all'elenco che precede, rispettivamente assistite dai difensori che seguono:

- avv. Agagliate per la somma di euro 18.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Balzola per la somma di euro 66.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Bonetto per la somma di euro 94.800,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Brunoldi per la somma di euro 66.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. D'Amico per la somma di euro 87.600,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Forlenza per la somma di euro 66.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Napoli M.G. per la somma di euro 66.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Mara per la somma di euro 18.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Nutini per la somma di euro 18.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Petrini per la somma di euro 66.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Rubino per la somma di euro 66.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;

Visto l'art. 541 c.p.p.
condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny e i responsabili civili Etex Group, Anova Holding AG e Amindus Holding AG, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore della parte civile costituita di cui all'elenco che precede, assistita dal difensore:

- avv. Masi per la somma di euro 20.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;

Visto l'art. 541 c.p.p.
condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny e i responsabili civili Anova Holding AG, Amindus Holding AG e Becon AG, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili costituite di cui all'elenco che precede, rispettivamente assistite dai difensori che seguono:

- avv. Bugnano per la somma di euro 24.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Fierro per la somma di euro 66.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;

- avv. Fusari per la somma di euro 66.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Lamacchia per la somma di euro 86.600,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Lanzavecchia per la somma di euro 66.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Marengo per la somma di euro 66.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Nobile per la somma di euro 66.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Piccatti per la somma di euro 20.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Poli per la somma di euro 66.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;

Visto l'art. 541 c.p.p.
condanna gli imputati De Cartier e Schmidheiny, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili costituite di cui all'elenco che precede, rispettivamente assistite dai difensori che seguono:

- avv. Bonino per la somma di euro 28.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Cavallari per la somma di euro 18.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Coli per la somma di euro 18.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Curatolo per la somma di euro 24.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Dalla Torre per la somma di euro 18.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Davico Bonino per la somma di euro 25.200,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Degiovanni per la somma di euro 24.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Di Celmo per la somma di euro 80.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Di Criscio per la somma di euro 45.600,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Ena per la somma di euro 91.200,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Gargiulo per la somma di euro 18.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Gatti M. per la somma di euro 51.300,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Greco per la somma di euro 18.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Husmann per la somma di euro 20.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Lasagna per la somma di euro 66.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Maggiore per la somma di euro 18.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Manzo per la somma di euro 36.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Marotta per la somma di euro 28.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Mazzocchi per la somma di euro 20.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Nosenzo per la somma di euro 84.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Rossignoli per la somma di euro 28.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Scavone per la somma di euro 32.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Schouten per la somma di euro 24.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Stefutti per la somma di euro 18.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Teissonniere per la somma di euro 36.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Topaloff per la somma di euro 32.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;

Visto l'art. 541 c.p.p.
condanna l'imputato De Cartier alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili costituite di cui all'elenco che precede, rispettivamente assistite dai difensori che seguono:

- avv. Apitzsch per la somma di euro 40.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Clementino per la somma di euro 36.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;

- avv. Fermon per la somma di euro 36.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Gatti E. per la somma di euro 44.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Lopedote per la somma di euro 24.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Rosario per la somma di euro 32.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;

Visto l'art. 541 c.p.p.
condanna l'imputato Schmidheiny alla rifusione delle spese processuali a favore delle parti civili costituite di cui all'elenco che precede, rispettivamente assistite dai difensori che seguono:

- avv. D'Andrea per la somma di euro 18.000,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;
- avv. Pezzarossi per la somma di euro 73.200,00 più IVA, CPA e spese forfettarie;

Visto l'art. 544 c.p.p.
indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.

Torino, il 13 febbraio 2012

Il presidente estensore
Giuseppe Casalbore

I Giudici estensori

d.sa Fabrizia Pironti dr. Alessandro Santangelo

Depositata in Cancelleria il _____

Indice motivazione

1 - Il processo..... 189
2 - La storia industriale di Eternit..... 190
3 - Il rischio amianto nei luoghi di lavoro e la normativa a tutela dei lavoratori 242
4 - Il rischio amianto e la produzione negli stabilimenti Eternit..... 248
4a - lo stabilimento di Casale Monferrato..... 249
4b - lo stabilimento di Cavagnolo..... 251
4c - lo stabilimento di Bagnoli..... 252
4d - lo stabilimento di Rubiera..... 254
5 - Le condizioni di lavoro negli stabilimenti di Eternit Italia..... 255
6 - I valori limite di soglia..... 320
7 - La contaminazione degli ambienti esterni agli stabilimenti Eternit..... 338
8 - L'inquinamento ambientale che perdura..... 356
9 - Le conoscenze sulla pericolosità dell'amianto e la politica dei gruppi industriali..... 386
10 - Le patologie asbesto- correlate - 10a - l'asbestosi..... 403
10b - le placche pleuriche..... 407
10c - i carcinomi polmonari da amianto..... 408
10d - il mesotelioma - 10d α - gli studi caso controllo e la relazione dose- risposta 412
10d β - in particolare: la latenza..... 419
10d γ – il possibile ruolo della suscettibilità individuale..... 424
10d δ - il ruolo della dimensione delle fibre e quello delle misure di prevenzione 425
10d ε - la diagnosi del mesotelioma..... 429
11 - Gli studi di coorte e gli studi caso- controllo – 11a - studio di coorte a Casale Monferrato relativo agli esposti professionalmente..... 433
11b - studio di coorte a Cavagnolo..... 443
11c - studi caso controllo a Casale Monferrato e a Cavagnolo relativi ai non esposti professionalmente..... 443
11d - studio di coorte a Rubiera..... 447
11e - studio di coorte a Napoli-Bagnoli..... 448
12 - Conclusioni in ordine alla relazione dose-risposta nelle patologie asbesto correlate..... 451
13 - I livelli di esposizione all'amianto..... 455
14 - Il difetto di giurisdizione. 458
15 - La competenza territoriale..... 460
16 - La modifica dell'imputazione e la competenza territoriale..... 464
17 - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 3 c.p.p. 468
18 - La questione di legittimità costituzionale degli artt.177, 178 e 179 c.p.p. 469
19 - La questione di legittimità costituzionale dell'art.158 c.p. 470
20 - Le questioni di nullità..... 471
21 - Omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro..... 472
21a - la fattispecie dell'art. 437 del codice penale..... 472
21b - il soggetto attivo..... 474
21c - la condotta..... 475
21d - disastro o infortunio..... 479

21e - il dolo..... 482
21f - l'ipotesi del capoverso..... 483
21g - il termine di prescrizione..... 492
22 - Il disastro doloso – 22a - la fattispecie di cui all'art. 434 del codice penale 496
22b - il soggetto attivo..... 499
22c - la condotta..... 500
22d - il dolo..... 501
22e - l'ipotesi del secondo comma..... 504
22f - il termine di prescrizione..... 509
23 - Le posizioni soggettive degli imputati..... 526
24 - Le sanzioni penali..... 532
25 - Le sanzioni civili derivanti dal reato –
25a - i responsabili civili –
25a α – la legittimazione passiva dei responsabili civili.....534
25a β - l'eccezione di prescrizione dell'azione civile..... 536
25a γ - la richiesta di rigetto delle istanze risarcitorie di chi ebbe a sottoscrivere la transazione del 10 giugno 1993..... 537
25a δ - la sussistenza della responsabilità solidale..... 539
25b - le parti civili - 25b α - le richieste risarcitorie dell'INAIL..... 542
25b β - le richieste risarcitorie dell'INPS..... 547
25b γ - le richieste risarcitorie degli Enti territoriali, dei sindacati e delle associazioni..... 548
25b δ - gli Enti territoriali..... 552
25b ε - la Regione Piemonte..... 553
25b θ - il Comune di Casale Monferrato..... 554
25b ι - l'ASL di Alessandria..... 556
25b λ - la Provincia di Alessandria e i Comuni di Mirabello Monferrato, Morano sul Po, Coniolo, Villanova Monferrato, Pontestura, Balzola e Ozzano Monferrato (AL), Motta de'Conti (VC), Caresana (VC), Stroppiana (VC), Candia Lomellina(PV)556
25b μ - la Provincia di Torino e il Comune di Cavagnolo..... 557
25b ν - la Regione Emilia Romagna, La Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Rubiera..... 558
25b ο - le organizzazioni sindacali..... 558
25b π - le associazioni..... 562
25b ρ - le richieste risarcitorie delle persone fisiche costituitesi parte civile -
25b ρ1 - il delitto di cui all'art. 437 c.p. e gli ex dipendenti degli stabilimenti Eternit e i loro eredi e congiunti..... 569
25b ρ2 - il delitto di cui all'art. 434 c.p. e i residenti in Cavagnolo-Brusasco e Casale Monferrato..... 571
25b ρ3 - in particolare: il danno da esposizione..... 573
25b σ - le altre richieste delle parti civili..... . 579
25b τ - la condanna alle spese relative all'azione civile..... 579